GENESI
DEL DIRITTO PENALE
E
PROGETTO
DI
CODICE DI PROCEDURA PENALE

del professore

GIOV. DOMENICO ROMAGNOSI

Ottava edizione

ARRICCHITA DI MOLTE DISSERTAZIONI E DI NUOVI DOCUMENTI ILLUSTRATIVI CHE MANCANO NELLE PRECEDENTI EDIZIONI.

NAPOLI

A SPESE E PER CURA DELL' EDITORE P. P.

1840

PREFAZIONE

DEL PROFESSORE

CELSO MARZUCCHI

Quando *nel 1764 compariva in Italia il celebre libro* dei Delitti e delle Pene, *le acclamazioni e l'entusiasmo con cui tutta Europa lo accolse, dimostrarono che quel libro era una espressione dei morali bisogni del tempo. Da ogni parte infatti le inumane e feroci istituzioni del medio evo erano crollate dall'urto poderoso della filosofia del secolo XVIII; molti valenti scrittori occupatisi d'indagare le vere relazioni fra il sovrano ed i sudditi, e fra le diverse nazioni, avevano introdotto nelle discipline sociali un criterio più umano e più morale; ma pochissimi avevano esaminata e combattuta la crudeltà delle pene, e la irregolarità della procedura criminale. Il* Beccaria, *associandosi a quell'universale movimento di un mondo che tendeva a rigenerarsi, prese ad esaminare quella parte della legislazione così principale, e così trascurata allora in quasi tutta l'Europa. Il libro, ch'ei scrisse, fu un potente soccorso recato al genio della umanità, che procedeva pugnando contro il mal genio delle tenebre e della ignoranza. Egli sentiva che le verità conosciute hanno forza di porre un qualche freno al troppo libero corso della mal diretta potenza, ed ei volle adoprar questo freno esponendo i disordini del sistema criminale con ingenua indagazione della verità, e con indipendenza dalle volgari opinioni; sentiva di esser nato in un tempo in cui la mente umana, uscendo dalla età dei sensi e della fantasia, era entrata nella età della ragione, ed egli il sentimento d'indignazione ormai fatto quasi generale contro un lungo esercizio di fredda atrocità, volle ridurre a ragionamento. Ma nella età della ragione si distinguono due periodi che gradatamente succedonsi. Nel primo si fa uso assai volte di nozioni plausibili di senso comune, ma non depurate e preparate analiticamente. Nel secondo poi si fa uso di nozioni accertate, esplicite, e preparate prima con analitico processo. Per quanto altamente veneriamo la memoria del-*

l' immortale Beccaria, per quanto riconosciamo il molto bene da lui fatto alla causa della civiltà, ci è forza però il riconoscere che egli non può collocarsi fra li scrittori del secondo periodo. Ma a voler porre stabilmente sul trono del mondo il giusto ed il vero, rovesciandone al suolo i mostri della menzogna e della ingiustizia, conviene che la scienza proceda in questo secondo periodo, e si armi di dimostrati principj tratti dalla necessità della natura. La scienza criminale invocava dunque una mente superiore capace di tanta impresa, che, rettificando le idee meno vere del Beccaria, i santi principj di giustizia da lui predicati vestisse dell' usbergo impenetrabile di una rigorosa dimostrazione. Il Filangieri, nome caro ai cuori italiani, nel libro terzo della scienza della legislazione, ove parla delle leggi criminali, riuscì inuguale al bisogno della scienza; ed è veramente doloroso il dover riconoscere, che un uomo di tanto cuore e di mente sì bella, sia stato accusato con ragione di non poche inconsideratezze. Ciò non ostante, prendere in mano la penna dopo questi due sommi, che empievano del loro nome l' Europa, doveva parere non solo impresa difficile, ma anche ardita; ed era pur necessaria. E in Italia era già nato l' ingegno che poteva applicarvisi con successo. Gio. Domenico Romagnosi sentì la sua vocazione; non lo spaventò la difficoltà dell' arringo che prendeva a percorrere; e nutrito di solidissimi studi, specialmente nella scienza dell' uomo interiore, ed infiammato dall' amore degli uomini e del vero, scrisse e pubblicò nel 1791, nella ancor giovane età di anni ventisette, le prime quattro parti della Genesi del diritto penale. Colle altre due parti, che pubblicò poi nel 1823, non fece che dare un pieno sviluppo alle teorie già professate nelle prime. L' opera, per unanime consenso dei dotti d' Italia e di Germania, e segnatamente della università di Gottinga, fu giudicata originale e classica; ha servito poi di guida alla redazione del progetto di codice dei delitti e delle pene pel ducato di Würtemberg; e perfino negli Stati Uniti di America è stata tradotta, ed ha in quei lontani paesi radicata la vera scuola filosofica del diritto criminale.

Se meritata sia l' altissima fama, che gode quest' opera, e per cui essa è divenuta in Italia, e specialmente in Toscana, quasi popolare; se abbia veramente sodisfatto al bisogno della scienza resulterebbe apertamente da una piena analisi che dell' opera medesima qui si offrisse da noi. Ma siccome faremmo ciò che più volte hanno eseguito i giornali, noi ci limiteremo a far considerare alcune delle idee capitali, dalle quali potrà conoscersi quest' opera del Romagnosi esser tale che non solo può servire ai bisogni della umanità nell' attuale condizione dei tempi, ma lo potrà ancora splendidamente in quel periodo di civiltà più avanzata, a cui la Provvidenza di Dio ha destinato il genere umano. La legge sovrana della necessità del-

la natura *fu espressa così bene nell' opera del* Romagnosi, *che non conosciamo altro libro, nel quale con maggior potenza di metodo e di argomenti sia protetta la causa del diritto e della ragione contro le prepotenze disumane dell' arbitrio e della forza brutale.*

Propostosi il Romagnosi *di ricercare la origine* naturale-metafisica *del diritto penale, ossia di quel diritto onde si infliggono delle pene per i mali già passati, e per i delitti già commessi, siccome doveva prepararsi la via a confutare la opinione di* Locke *e di* Filangieri *seguita da una folla di filosofi e giureconsulti criminalisti che esista il diritto di punire nello stato chiamato a torto* stato di natura*; si trovò nella necessità di ammettere, a comodo della scienza e come ipotesi, lo stato di solitudine estrasociale, ed esaminare i diritti dell' uomo isolato errante nei deserti della selvatichezza. Assunta dunque questa ipotesi egli dimostrò, che in caso di aggressione nello stato di natura si può anche uccidere l' aggressore, sempre che la sua morte sia l' unico mezzo di porre in salvo la vita; che l' aggressore non perde però il diritto alla vita assolutamente, sicchè in qualunque modo ed anche dai non aggrediti gli possa venir tolta; che, cessata l' aggressione, ossia lo stato di necessità, cessa nello stato di naturale indipendenza il diritto di uccidere per l' aggredito, ed anche per gli altri uomini che a difenderlo fossero concorsi; onde ne conseguita, che nello stato ipotetico estrasociale non esiste il diritto penale, che si esercita da persone diverse da quella dell' offeso, e riguarda sempre un male passato, ma solamente esiste quel diritto d' individuale difesa, che si limiti ad allontare il danno presente* (1). *L' esame di quest' ipotesi, come il* Romagnosi *stesso avvertì, non era necessario per* la realtà delle cose, *ma nel suo caso lo era per* la distribuzione del metodo. *Oltre a ciò, quantunque sia vero che il diritto di punire riposa in ultima analisi su i primitivi diritti dell' essere umano,* identici *in ambe le epoche di solitudine e di colleganza, è altresì vero, che le leggi generali e primitive del diritto di difesa assegnare non si potevano se non* semplificando *il subietto morale dell' uomo, e collocandolo per conseguenza in una nuda e da ogni sociale rapporto disgombrata semplicità. E ciò fece appunto il* Romagnosi, *procedendo nel ragiona-*

(1) Avvertasi qui che il Romagnosi definisce il *diritto*, in quanto è distinto dalla mera *rettitudine morale*, « la facoltà di fare o di ottenere « tutto quello che è conforme all' ordine di ragione, in quanto non può « essere senza ingiustizia contrariata da chicchessia ». Abbiamo altra volta fatto notare nell' *Antologia* (Fasc. di Aprile e Maggio 1832 pag. 125) il modo, con che secondo il Romagnosi naturalmente si genera la idea del Diritto. Chi ne voglia una idea piena può consultare la *Introduzione del Diritto universale*, e l' *Assunto primo del Diritto naturale* del medesimo Autore.

mento col solo principio della uguaglianza *prodotta dalla identità di origine, dalla somiglianza di costituzione, dalla parità di attributi e di fini essenziali e naturali a tutti gli uomini. Ponendo mente alle ragioni che indussero l' autor nostro ad occuparsi di quella ipotesi, pare veramente che non presentasse motivo a ragionevole censura.*

Difatti egli nel principio dell' opera si era affrettato a dichiarare che a suo tempo avrebbe annullata questa ipotesi, da lui chiamata finzione posticcia ed eterogenea, *ed attenne la fatta promessa, e però abbandonando a suo tempo la ipotesi, e dallo stato ipotetico di solitudine estrasociale passando ad un fatto reale e concreto, allo stato di naturale società ossia di società di uguali, stabilisce con tutta verità ed evidenza, la società essere lo stato, per cui la natura ha* formato *l' uomo, ed al quale colla imperiosa legge del* bisogno *unita alla voce del* sentimento *e della* ragione *essa natura lo spinge; quindi competere agli uomini un* diritto di socialità *tanto importante e sacro, quanto quello della conservazione di sè stessi; l' uomo essere* realmente *lo stesso nello stato di natura e di società; passando da quello a questo non cangiare che di* rapporti, *e però i di lui* diritti assoluti; *quelli cioè che sono fondati immediatamente sulla sua persona, ossia su i bisogni assoluti, e su i primitivi rapporti del di lui essere, non iscemare di numero, non cangiare di natura, ma cangiare soltanto* maniera di essere; *e siccome prendendo la società con i suoi* dovuti *requisiti è il fondo* più adattato *per lo svolgimento e conservazione dei diritti dell' uomo, potersi affermare che qui ogni loro* trasformazione *è un* maggiore sviluppo, *ed ogni* apparente restrizione e dilatazione. *Assunte quindi in esame le relazioni che nascono dalla aggregazione, lo scopo dell' ordine sociale riposto nella convergenza delle azioni di ogni individuo al bene comune, dimostra l' autore con una progressione analitica procedente sempre dal noto all' ignoto, dal semplice al composto, che nella serie dei diritti umani avvi non una semplice forza spinta dalla sola utile necessità, non una potestà convenzionale, ma bensì un immutibile naturale diritto anteriore alle umane convenzioni e da esse indipendente in una parola un vero e rigoroso diritto di punire anche colla pena di morte; che questo diritto penale non è, nè può essere altra cosa che* diritto di difesa, *che trae la sua prima forza ed origine dal diritto che hanno gli uomini di conservare la loro felicità accoppiato alla uguaglianza legale naturale che passa fra uomo e uomo, l' uno e l' altra posti in moto dalla considerazione di un male derivante dal facinoroso; che nasce mercè una* emanazione immediata *de' rapporti reali e naturali degli individui uniti in colleganza, emanazione che ne investe la società tutta senza vicenda o passaggio framezzato; che si estende quanto la* necessità *di usare delle pene per la preservazione del giusto ben essere umano, e che oltre la detta*

necessità non dispiega la sua esistenza ed attività; che appartiene e risiede sempre nella collezione intiera *dell' aggregato sociale, ed appartiene a lei singolarmente, ad esclusione d'ogni privato individuo; e da ultimo che il* fine *del diritto penale umano non è di tormentare o affliggere un essere sensibile, di non soddisfare un sentimento di vendetta, non di rivocare dall' ordine delle cose un delitto già commesso ed espiarlo, ma bensì* incutere timore *ad ogni facinoroso onde* in futuro *non offenda la società. Così il diritto penale è un diritto di difesa non* individuale e fisico, *che si limita ad allontanare il* male presente, *come nello stato di selvaggia solitudine, ma* collettivo, *e* morale, *che riguarda unicamente l'* avvenire, *e qualora dispiega la sua attività sopra un delitto commesso, ciò avviene perchè la impunità potrebbe mantenere il delinquente nella via del delitto, ed inviterebbe altri malvagi ad entrarvi. La pena dunque, tanto allora che viene minacciata, quanto allora che viene eseguita, non ha altro oggetto, come anche* Platone *stabilì* (1), *che di prevenire i delitti futuri. Bisogna leggere nell' autor nostro la dimostrazione di tutte queste giustissime conclusioni, e vedere con quanta sapienza, con quanto concatenate e logiche deduzioni giunge a dimostrarle in modo splendido e vittorioso. In tal guisa la di lui dottrina sulla genesi del diritto penale si divide dalla dottrina di tutti gli altri politici e giureconsulti criminalisti, e segnatamente dai principj del* Locke, *del* Filangieri, *del* Beccaria, *e dei loro seguaci, i quali supposero, che il diritto penale sia il diritto di difesa individuale appartenente a ciascun uomo anche nello stato di natura, e col patto sociale e colle convenzioni degli uomini ceduto alla potestà suprema.* « *Le umane convenzioni, dice a questo proposito il* Romagnosi, *possono bensì realizzare un fatto, ma non possono* creare o donare i diritti e doveri *proprj di esso, perchè appunto questi nascono dai rapporti fondati sulla natura stessa delle cose, e da un ordine infinitamente superiore all' uomo, cosicchè se le convenzioni tendessero a stabilire alcuna cosa contraria a questi rapporti primitivi, d'onde nascono i doveri, esse sarebbero moralmente* nulle, *o* inique. *Datemi il solo* fatto *della unione degli uomini, tutti i* rapporti *derivanti da lei e dal suo scopo sono* indipendenti *dalla volontà dell' uomo; e ciò è tanto più vero se si considera che lo stato sociale è un* fatto

---

(1) Platone, nel Trattato *De legibus*, Dial. XI, dice: *Poenis vero maligni vexantur non quia peccaverunt (nam quod factum est infectum esse non potest) sed ut* poethas *et peccatores ipsi et qui puniri iniquitates viderunt, injustitiam oderint, aut saltem minus in simili vitio peccent.* Posson vedersi ne' documenti illustrativi di questa edizione i passi di altri sommi uomini, che il *Romagnosi* ha riuniti a dimostrare, che non la espiazione, ma l' esempio, ossia la forza repellente preventiva della pena forma l' oggetto giusto e politico del penale magistero.

voluto *dalla natura autrice del diritto* ». *Con questo principio*, *che è quello della* naturale necessità, *l' autor nostro*, *abbandonando la scuola favolosa*, *stabiliva un criterio capace di escludere tutte le insociali conseguenze*, *che con logico rigore si possano dedurre*, *e*, *come è noto*, *si dedussero dalla teoria del patto sociale. Vuolsi scuoprire la origine*, *e la misura dei diritti e dei doveri degli uomini in società*, *a norma della loro natura*, *dei loro fini*, *e delle loro relazioni all' ordine morale ?* « *Ripiegate*, *dice il* Romagnosi, *l'attenzione su di voi stessi*, *entrate nel fondo del vostro cuore*; *richiamate i vostri reali bisogni*; *esaminate le vostre facoltà fisiche e morali*, *ed in una parola tutta la vostra naturale costituzione*, *e là troverete gli impulsi imperiosi e costanti*, *i titoli veri e perenni*, *la carta autentica e chiara dei vostri diritti e dei vostri doveri* » (1). Nosce te ipsum. *Ecco il gran fondamento della scienza dei diritti e dei doveri interumani. Conosci te stesso*, *pensa di esser chiamato a convivere con esseri uguali a te*, *ed aventi perciò uguaglianza di bisogni*, *di diritti*, *e di doveri. La vera idea del diritto e del dovere può aversi soltanto considerando gli uomini come esseri uguali* conviventi e moventisi *ad un fine*; *non potrà aversi mai considerando l' uomo balestrato dalla speculazione in una posizione chimerica*, *ove la natura umana*, *spogliata d' ogni maniera di bisogni*, *non può*, *come ne avverte il* Romagnosi, *somministrar fondamento nè di alcun diritto*, *nè di alcun dovere*, *perchè la libertà mancherebbe affatto di* azione (2).

---

(1) §. 387. — Il BECCARIA nelle sue *Ricerche intorno alla natura dello stile*, la cui prima parte fu pubblicata nel 1770, dice sapientemente che « la *morale*, la *politica*, le *belle arti*, che sono le scienze del » *buono*, dell' *utile e del bello*, derivano tutte da una scienza sola e pri» mitiva, cioè *la scienza dell' uomo*, nè è sperabile, che gli uomini giam» mai facciano in quelle profondi e rapidi progressi, se essi non s' inter» nano a rintracciare i primitivi principj di questa........ oltre di che non » è possibile, che ricercando le verità politiche ed economiche nella *natura* » *dell' uomo*, *la quale ne è la vera fonte*, ec. ». Se il BECCARIA avesse applicato questo criterio al libro *Dei delitti e delle pene*, avrebbe seguita una guida molto più sicura di quella che lo condusse a fondare il Diritto sulle convenzioni sociali ; e fattosi interprete della natura non si sarebbe fatto discepolo delle opinioni di *Sidney* e di *Rousseau*.

(2) §. 374. — Avvertasi che quando parliamo di *uguaglianza* non intendiamo uguaglianza *di fatto* ma *di diritto*. Abbiamo veduto nel render conto di altre opere del ROMAGNOSI, e segnatamente dell' *Assunto primo del Diritto naturale*, come egli giustifichi colla uguaglianza di diritto certe disuguaglianze di fatto ; come dalla diversità delle attitudini umane derivi una legge di vincolo sociale ; e come a troncare le dispute proponga di chiamare *somiglianza di diritto* quella che comunemente si appella *uguaglianza di diritto*.

Il ch. prof. Baldassarre Poli *propose un suo dubbio*, *che il sistema del* Romagnosi *non fosse completo*, *per aver provato la origine e la esistenza del diritto penale soltanto in una società naturale*, *ossia di uguali*, *mentre* avrebbe dovuto andar più oltre nella sua analisi, considerandolo nel suo vero stato, in quello di società civile ed inuguale, esercitato cioè dalla potestà suprema che la dirige (1). *Oltre a non esser vero*, *che il* Romagnosi *abbia omesso di mostrare che il diritto penale si consolida nella sovranità imperante*, *perchè ciò forma il subietto dei* §§. 439 *a* 444, *è poi da riflettersi*, *che il dubbio non avrebbe un gran peso*, e Romagnosi *lo aveva dileguato pienamente*, *quando nel* §. 455 *diceva*: « *È vero*, *che qui non abbiamo davanti agli occhi che la società* naturale *di eguali; nulladimeno io non atterrommi così entro i di lei confini*, *se le riflessioni mie si potranno per egual modo adattare alle* civili *società*, *ch'io mi astenga dal farne la applicazione.... Fra la naturale e la civile società non havvi frammezzo che un semplice* aggiunto, *e non una trasformazione di cose*, *voglio dire non vi ha che un governo*, *e i rapporti che ne nascono. Tutto il resto è simile ed uguale*, *ed esserlo deve. Infatti la forma del governo*, *qualunque ella siasi o singolare o collettiva*, *viene istituita e mantenuta per vegliare all'esecuzione dell'* ordine sociale *di natura*, *cioè di quello che risulta dai rapporti reali delle cose*, *o*, *per parlare più esattamente*, *siccome ella è instituita a frenare i disordini delle passioni devianti da un tale ordine*, *così ella propriamente non è un* assoluto *ed essenziale requisito di cui*, *attesa la* natura *delle cose*, *la umanità abbisogni onde costruire il piano della sociale aggregazione in sè medesimo*, *e armonizzarlo alla comune felicità; ma riveste soltanto il carattere di* rimedio. *Perciò i dettami di politica e di diritto competenti alla naturale società dovranno per necessità verificarsi anche nella civile.* » *Dunque il fondamento del diritto di punire sarà sempre lo stesso.*

Sentesi ora quali sono le condizioni essenziali onde effettuare il legittimo magistero penale. « *La pena deve esser* GIUSTA *nel suo* oggetto, *vale a dire non dee colpire che quelle azioni ed omissioni*, *le quali violano un perfetto dovere sociale*, *od i sussidii della comune sicurezza. Deve essere* NECESSARIA *nel suo* motivo, *vale a dire*, *non debbe potersene far di meno*, *attesochè ogni altro mezzo non penoso riuscirebbe frustraneo. Deve essere* MODERATA *nella sua* azione, *vale a dire non dee peccare nè per eccesso*, *nè per difetto*, *onde non*

(1) Il dubbio fu proposto dal prof. *Poli* nel suo ragguaglio analitico dell'opera che ci occupa, inserito nei numeri 107 e 108 della *Biblioteca italiana* all'occasione della terza edizione dell'opera stessa, e qui ristampato fra i documenti illustrativi.

ledere i diritti del punito, o compromettere la sicurezza della società. Deve essere PRUDENTE *nella sua* economia, *vale a dire non dee provocare un male maggiore, volendone allontanare un minore. Deve essere* CERTA, *per quanto si può, nella sua* esecuzione, *vale a dire non dee fomentare la lusinga della impunità con una trascurata vigilanza, o con una incauta procedura.* » *Altre condizioni richiedonsi poi nelle pene, la* esemplarità *in tutte, la* correzione *nelle temporarie, la* divisibilità, *la* efficacia *e la* analogia. *Queste due ultime condizioni investono la quantità e la qualità dei motivi, che spinsero al delitto. La pena deve essere tanta quanta basti a contenere questi motivi, ossia la* spinta criminosa, *come la chiama il* Romagnosi, *deve esser tale che colpisca il delinquente, in quella passione che lo hà spinto al delitto, secondo il detto antico:* Per ea quae peccant per ea et puniuntur.

Aprirebbesi il campo ad una grave e lunga discussione, se volessimo prendere in esame la teoria della spinta criminosa *assunta dall' autor nostro come norma onde scegliere la specie, e graduare la intensità delle pene; e se volessimo con pienezza di dimostrazione ribattere alcuni dubbi proposti dal ch. prof.* Poli (1), *onde far credere che la teoria della spinta criminosa sia una perfezione speculativa ed ideale impossibile a verificarsi nelle cose umane, e che,*

---

(1) V. il sopracitato ragguaglio analitico. Il BARBACOVI in suo opuscolo: *De mensura poenarum*, stampato a Trento nel 1810, disse di credere che la teoria della spinta criminosa sia una specolazione impraticabile. Come può il legislatore, diss' egli, conoscere la spinta criminosa di ogni uomo (*in unoquoque homine*)? Quasichè il ROMAGNOSI si fosse mai sognato di trattare la dottrina penale come quella dei casisti di morale. La misura della spinta criminosa valutabile dalla legge non è che la *media* di molte *approssimative*. « Questo carattere di *medio approssimativo*, dice il ROMA-« GNOSI §. 1409, si verifica in qualunque sistema, e perciò stesso anche « assumendo la norma della *sofferenza*, ossia del danno recato dal de-« litto, com' è per sè ovvio ». Il BARBACOVI era però in qualche modo scusabile, perchè nel 1810 il ROMAGNOSI non aveva ancor pubblicata la parte sesta della sua opera, ove discute le dottrine del dolo e del danno, e riduce ad evidenza la dimostrazione della nuova dottrina. — Il ch. prof. CARMIGNANI nella celebrata sua opera *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, T. 2. p. 249 ci fa credere, che il ROMAGNOSI neghi il possibile di una varietà e di una graduabilità qualunque alla malvagia intenzione. Ci duole altamente di farci oppositori ad un uomo tanto da noi stimato, e che ci onora della sua pregiata amicizia. Ma l'amor della verità, che sopra ogni altra cosa pregiamo, ci costringe a fare avvertire, che il ROMAGNOSI dice tutto il contrario, perchè ammette gradi nella *malvagia intenzione*, e li nega nel *dolo*. Si legga il §. 1343 e il §. 1347, e si vedrà come il ROMAGNOSI distinguendo l'*intelletto* dalla *volontà*, le cognizioni dalle passioni, dice espressamente che *nella malvagità si verificano gradi diversi*

scambiati i termini, si risolva nella teoria del dolo e del danno comulativamente presi. Noi invitiamo quanti amano di penetrare nella intima filosofia della scienza criminale a leggere e meditare ciò che il Romagnosi *ha scritto in ordine a quella sua nuova teoria. Quanto a noi, siamo persuasi, che quando si ammette, come anche il prof.* Poli *l'ammette, che il* dolo, *ossia la coscienza di contravvenire liberamente a ciò che la legge vieta o comanda, essendo per sua natura semplice, esclude specie e gradi diversi; quando si ammette, che il sistema penale è un sistema preventivo, il quale col terrore che inspira vuole allontanare gli uomini dai misfatti; quando si ammette, che le prime ed uniche ragioni impellenti le azioni degli uomini liberi sono i* motivi *che li determinano ad operare, è forza ammettere ancora, che la pena dovrà agire contro questi motivi per correggere o imprigionare il delitto nella sua sorgente, e la pena dovrà esser tanta e tale, quanta e quale sia efficace a contenere la forza impellente dei motivi, ossia la spinta criminosa. Se il prof.* Poli *ci concede, che il danno è una qualità offensiva ed* esteriore *del delitto, comune ad atti non criminosi, e ad agenti non morali; che il maggior danno non importa maggior pena, perchè è lecita soltanto la minima quando basti ad allontanare anche il male più grave; con qual criterio, se trascuriamo la spinta criminosa, si potrà conoscere qual pena abbia a bastare per contenere il delitto, quando ricorrendo all'altro elemento del dolo troviamo che è semplice, ed esclude specie e gradi diversi? Per sapere se un danno grave può allontanarsi con una pena minima, quale altro mezzo si potrà avere fuor quello che consiste nella cognizione dei motivi che spingono al delitto? Ed allora non seguiamo la teoria della spinta criminosa? Il prof.* Poli *si contradice, quando al dolo vuol far corrispondere il desiderio del delitto, e scambia la cognizione colla volontà. Il sì dell'animo prestato alla infrazione della legge non dee confondersi colla forza dei motivi che spingono la volontà. Contro questa forza bisogna agire, se vuolsi che il sì non sia pronunziato. Il prof.* Poli *esagera ancora la difficoltà, in cui deve trovarsi il legislatore per fissare delle* medie *sul desiderio e sulla potenza che possono avere i cittadini a commettere piuttosto un delitto che un altro. Noi non neghiamo che questa difficoltà esista. Diremo però, che noi crediamo, che tutta l'arte d'amministrare la cosa pubblica, riducendosi ad una grande* tutela *accoppiata ad una grande* educazione, *non sia cosa da prendersi a gabbo, ma voglia essere esercitata da chi ha più mente, più cuore, e più vigore degli altri. Il conciliare gli interessi di una moltitudine convivente, onde ottengasi la prosperità e la sicurezza comune, è cosa assai difficile, ma non è impossibile ove sinceramente si voglia. Quindi diremo, quanto alla teoria della spinta criminosa, che se il legislatore non vuol sottoporsi alla dif-*

ficoltà di quell' esame, non potrà riuscir mai a stabilire nel sistema penale un sistema preventivo. Infine diremo francamente, che il volere dispensare il legislatore da quell' esame vuol dire non avere inteso lo spirito del principio della necessità naturale, *unico fondamento posto dal* Romagnosi *al diritto penale. Difatti non è egli vero, che non si può punire, se non quando siasi riconosciuto frustraneo ogni mezzo non doloroso a prevenire le date azioni nocive al bene sociale? Ma come riuscire a ciò se il legislatore non ha conosciuti i motivi che sono causa dei delitti? A noi pare che la teoria della spinta criminosa sia una necessaria conseguenza del principio della necessità giuridica naturale, assunta come fondamento del diritto di punire, e la riguardiamo come una perfezione vera ed effettiva portata dal* Romagnosi *nella scienza criminale.*

Proceda innanzi quanto si vuole la civiltà, le conquiste della ragione si estendano indefinitivamente, le condizioni che abbiam detto essenziali all' esercizio del legittimo magistero penale saranno perpetue, e serviranno sempre la causa della umanità. Temete voi, che la pena si adoperi a conservare ciò che nuoce al progresso della società sotto il pretesto di voler serbare l' ordine legale? e voi invocate il requisito della giustizia; *e se la pena colpisse quelle azioni, che non dovrebbero esser delitto dove non fossero abusi nell' ordinamento sociale, voi avrete ragione a reclamare contro la ingiustizia di quella pena. O temete che la pena sia figlia della malvagità o dell' inerzia, che, invece di adoperare il sistema penale come supplemento e sanzione ad una buona costituzione sociale, adopera il sistema medesimo come puntello unico di una insociale, disequilibrata, e rovinosa, costituzione? e voi invocate il requisito della* necessità; *e dimostrando, che quelle azioni, alle quali minacciasi una pena, potevano esser tenute lontane con mezzi non dolorosi, dite pur francamente, che quella pena non può infliggersi con diritto, perchè non è naturalmente necessaria. I due requisiti della* giustizia *e della* necessità *sono due criteri sacri e potenti pel diritto penale, ed applicati rettamente escludono il caso che* la pena (*sono parole dell' illustre prof.* Mittermaier) sia un istromento materiale della forza brutale, d' un vile interesse, calcolato unicamente sulla natura fisica e inferiore dell' uomo. *Nessuno scrittore intese meglio del* Romagnosi, *che il Diritto penale non deve essere una istituzione isolata da tutte le altre. Il Diritto penale, secondo lui, non deve essere che la sanzione della incolumità e dell' ordine sociale. « Se il delitto fosse provocato dalla dissociazione degli interessi, e da bisogni eccitati violando i rapporti della giusta uguaglianza, la pena, lungi dall' esser legittima, sarebbe* tirannica. *Se esiste un* abuso, *che sia sorgente funesta di atti infestanti la pubblica e la privata libertà, bisogna frenarli con una valida riforma che tronchi la prima* radice, *non colle pene, le qua-*

li, oltre che per non essere appoggiate ad una vera necessità avrebbero una origine viziosa, *sarebbero anche inefficaci a produrre i beni dell'* esempio, *cioè il terrore* coibente *il delitto negli* altri *uomini* » (1). *Sia la società ben costituita, come comanda natura, nell' interesse cioè degli amministrati* ». *In essa società non sia classe o corpo morale, o uomo veruno più forte delle leggi; il potere esecutivo vegli esattamente sulla condotta dei cittadini, senza però violare la giusta libertà; la nazione sia illuminata dalla instruzione, animata co' premj, guidata dall' opinione, avvezzata colla educazione, elevata dalla religione, protetta dalla forza pubblica al di dentro, e dalle armi al di fuori* (2); « *ecco ciò che è* in dovere *di fare, per quanto può, il legislatore prima di venire all' uso della pena, e se, posti in opera questi mezzi preventivi non dolorosi, e quanti altri ne può suggerire la scienza e l' arte sociale, conosca che la società non potrebb' esser sicura senza la minaccia della pena, allora soltanto potrà con diritto minacciarla. Non si studierebbero mai quanto basti nell' opera del nostro Autore quelle pagine, nelle quali discorre* del prevenire le cagioni dei delitti, *di un tema, che quantunque abbia occupato tanti stimabili scrittori non fu da alcuno risoluto con tanta sapienza, verità, e pienezza, come lo fu dal* Romagnosi. *Questa parte, che è la quinta, è la più pregna d' idee magistrali, è un completo trattato di scienza e d' arte sociale, il cui studio vorrebbesi caldamente raccomandato non tanto ai giureconsulti, quanto a coloro che hanno parte a determinare le leggi. Oh! si verifichi, come insegna il* Romagnosi, *la coincidenza delle quattro sanzioni della* politica, *della* religione, *della* convivenza sociale, *e dell'* onore; *spieghi ognuna di esse tutta la sua vigoria in favore dell' ordine sociale, ed allora la forza preveniente i delitti sarà elevata a quel massimo grado di possanza, che ottener può nel mondo delle nazioni* ». *Allora, dice il* Romagnosi, *i poteri* vitali *tutti del corpo sociale essendo bene ordinati, l' Igiene politica potrà dirsi stabilita.* Allora le malattie non potranno essere che rarissime e sanabili. Allora finalmente alla medicina ed alla chirurgia non rimarrà più a far quasi nulla (3).

Con queste massime salutari, nell' atto che si ritiene come fondamento al Diritto penale il diritto della difesa, si evitano gli abusi che del diritto di difesa potrebbe fare la così detta ragione di stato. *Il diritto di punire deve essere una difesa del ben essere comune, non una difesa della ingiustizia e della prepotenza dei privilegi.*

Il principio della difesa sociale evita i disastrosi inconvenienti,

---

(1) §§. 808 a 811.
(2) §. 814.
(3) §§. 922 e 923.

che seco adduce il principio della espiazione *e della* assoluta giustizia, *nel tempo stesso che ritiene ciò che quel principio ha di compatibile colla individuale e pubblica sicurezza.*

Il principio della espiazione *ha un fine proprio e vero*, il ristabilimento dell' ordine; *ha un fine secondario*, la correzione del reo; *ha un effetto laterale e incidente*, la prevenzione delle azioni malvage. *La pena, come ha detto benissimo il venerabile duca di* Broglio (1), *non è incaricata di regolare il conto dell' uomo colla legge morale; il ristabilimento dell' ordine avrà luogo senza il nostro intervento nel tempo segnato dalla Provvidenza divina. Quanto alla correzione del reo, essa non è incompatibile col principio della difesa. « Giova osservare, dice il* Romagnosi, *che nello stabilimento originario delle pene, il legislatore non deve dimenticare, che anche coll' uso dei castighi egli deve esercitare un ministero di* educazione, *in mira sempre alla sociale* incolumità. *Prevenire o sradicare viziose abitudini, e rendere i castigati* operosi e rispettosi, *onde non trascorrano in ulteriori eccessi, ecco la parte migliore del maggior numero delle punizioni* (2) ». *Ma se la correzione del reo dev' essere un effetto della pena, non è però il fondamento al diritto di punire; anzi la correzione non è per la potestà punitrice un dovere che in quanto serve alla difesa della incolumità sociale. Dunque, per dirla colle parole del medesimo duca di* Broglio, la penalità non è che la espiazione riguardata nel suo effetto laterale e incidente, la prevenzione dei delitti. *Così ciò che nella espiazione è accessorio, nella punizione è principale.*

A tutti poi coloro, i quali con spirito, che noi chiameremo pur generoso, vollero fondare il diritto di punire sul principio della giustizia, *noi ci permetteremo di fare un dilemma. O per giustizia s' intende un archetipo di perfezione morale assoluta, quale può immaginarselo la mente umana penetrando arditamente nelle intenzioni misteriose della divina Sapienza; ed allora se assumesi la giustizia come titolo fondamentale del diritto di punire, questo principio portato a tutte le sue legittime conseguenze potrebbe stabilire una indefinita tirannia, e rompendo ogni distinzione fra le sanzioni della morale e della politica, e spegnendo ogni libertà perfino del pensiero col sottoporlo ad una perpetua inquisizione, far morto nel cuore umano ogni sentimento della sua naturale dignità. Questi inconvenienti verrebbero ancora dall' assumere per fondamento alla penalità*

---

(1) *Revue Française*, N.° V. Septembre 1828 pag. 25. Più recentemente il ch. prof. Carmignani nel cap. I, lib. 3 della citata sua opera *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, ha fatto in questo proposito delle savissime osservazioni.

(2) §. 1524.

la espiazione *nel suo fine principale, il ristabilimento dell' ordine. Non è questo un nostro eccessivo timore. La storia ci sia testimone. O per giustizia intendesi un sistema di società ordinato giusta i dettami della legge naturale politica, e tendente, per quanto si può* (1), *e nella maniera più equa, al comune ben essere degli individui aggregati; e vuol dirsi, che le pene non sono legittimamente minacciate ed inflitte se non quando stiano a difendere dalle offese quel sistema di bene ordinata società; ed allora il* Romagnosi *non avea detta altra cosa, quando stabiliva, che non può punirsi se non sia provato, che si verifica una necessità naturale, non provocata da cattive leggi e da mala amministrazione. A nuova conferma di ciò, si ascoltino le seguenti parole di lui. « Ogni buona legge è necessariamente il risultato e la espressione del* diritto, *della* morale, *e della* prudenza politica *insieme collegata. Disgiungere la politica dalla giustizia sociale è un controsenso che non può essere commesso se non da una stolida ignoranza, o da una imprudente depravazione. La teoria della* giustizia *sociale non è una dottrina* speculativa, *ma è la espressione di una* legge di fatto certa e imperiosa, *come quella della gravità dei corpi. Se vuolsi ottener* potenza *da un consorzio di uomini, non potrassi prescindere dalla legge del tornaconto comune. Questa legge costituisce appunto la giustizia associata alla vera politica. Chiunque consulta questa legge non falla mai. Chiunque prescinde da questa legge, o fabbrica sull' arena, o provoca un precipizio. La giustizia sociale fa casa colla* verità, *e l'*utilità *comune. La* possanza *le viene appresso. La ingiustizia fa casa colla* menzogna *e colla* ingiuria. *La* fiacchezza *le viene appresso. La prima viene dal cielo; la seconda dagli abissi. L'ordine necessario de' beni e dei mali presiede alle ordinazioni delle leggi ed alle pratiche dell' amministrazione. Togliete questa norma, voi togliete ogni giustizia, e commettete le cose ai flutti dell' arbitrario. Ma tolta questa norma non producete forse la dissoluzione, la ingiuria, la calamità, la debolezza, la morte? Il peggior servigio dunque che render si possa ai governi che comandano, ed ai popoli che ubbidiscono, si è quello di disgiungere la politica dalla* giustizia comune (2).

Leggendo queste sapienti parole dell' autor nostro, e tutte le altre su i modi di prevenire le cause di commettere delitti, ci parve sempre che egli avesse congiunto al principio politico quel tanto di morale che può far servire il diritto penale ai precetti della univer-

---

(1) Diciamo *per quanto si può*, perchè bisogna rispettare la legge della *opportunità*, la quale viene del tutto negletta nel sistema della *giustizia assoluta*, perchè questa deve essere la stessa nei primi vagiti della civiltà, e nell'epoca del massimo incivilimento.

(2) §§. 939 a 951.

sale giustizia , senza vincolare indebitamente la libertà civile dei cittadini. Quindi crediamo aver diritto a concludere, che se quei moderni scrittori, i quali proclamano il principio della giustizia , la intesero in quel primo significato assoluto , essi invece di giovare alla causa della civiltà , hanno riforbita un' arme che impugnata dai nemici di lei potrebbe riuscirle fatale. Se poi avessero voluto intenderla nel secondo significato, allora ci permetteremo di dir loro, che nell' opera del Romagnosi *avevamo fino dal* 1791 *posti e dimostrati i grandi principj che sono i veri fondamenti della scienza criminale , i quali , specialmente colla estensione data loro nel* 1823, *possono sicuramente bastare ai morali bisogni dell' attuale civiltà. Nè fia che per tempo possa mai venir meno la verità di quei principj, perchè se a Dio non piace di travolgere l' attuale ordine della natura , non altra sarà mai la intenzione degli uomini che quella di vivere ed essere retti secondo natura e secondo giustizia , e di ottenere che* tutta la politica *cooperi , per quanto è da lei , all'* andamento *naturale e legittimo dei sociali interessi.*

Ed ecco , per quanto ci pare, dimostrato ciò che da principio ci eravamo proposti. Noi non intendiamo scendere a maggiori dettagli sull' opera che fin qui ci ha occupati , e bene avremmo occasione gradevole di ammirar sempre la penetrazione e la forza di un filosofo e di un giureconsulto profondo. Solo ci piace di qui riportare alcune parole del sig. dott. Girolamo da Scari *di Vienna* (1). « *Nelle sue meditazioni sul diritto di punire ,* Romagnosi *ha saputo così bene accordare la conservazione della comune sicurezza col rispetto dovuto all' individuo ; così luminosamente svolgere la influenza dei principj politici che promuovono il ben essere dell' educazione , della religione e della onoratezza sulla punizione dei delitti ; così saggiamente dedurre l' una dall' altra le ardue dottrine dell' impunità dovuta al colpevole proponimento meramente interiore , e della giusta punizione dovuta all' attentato comunque innocuo , e della giusta misura di questa e d' ogni altra pena in generale , e così egregiamente rischiarare l' indole e l' applicazione dei vari generi di pene , che non si può esitare a riconoscere come ampiamente fondata la fama che lo proclama per uno dei più valenti giureconsulti d' Italia* ».

E come sommo giureconsulto , e come pensatore profondo noi lo acclamiamo e lo veneriamo ; e ci è caro e glorioso il poter dire per lui , che il genio complessivo della civile sapienza è dalla natura riserbato tuttora all' Italia.

---

(1) Il sig. dott. *Girolamo da Scari* nel giornale di giurisprudenza , che si pubblica a Vienna, diede un'analisi e un giudizio sulla *Genesi del diritto penale*.

GENESI

DEL DIRITTO PENALE

MIEI LEGGITORI.

All' incominciamento di questo Libro vi chieggo la grazia di leggerlo con attenzione. Benchè io non abbia ommesse quelle nozioni espresse, le quali a guisa di anelli intermedj servono a connettere le più lontane idee; quantunque io abbia qua e là sparse alcune similitudini, a fine solo di rendermi vie più intelligibile, e non mai di sostituirle alle vere prove, nulladimeno ho dovuto per lo più concentrarmi in quelle astrazioni e in quei nessi, che erano richiesti dal metodo dell' analisi e dall' indole del mio soggetto.

Soventi volte, deviando dal cammino più breve conducente allo scopo propostomi, mi son fatto lecito di salire fino a' primi principj delle cose, e di derivarne indi la certezza delle mie riflessioni. Lungi che tale procedere dettato mi fosse da una mal intesa brama di far pompa di estensione di spirito, vi sono stato per lo contrario spinto mio malgrado. Chi più di me sentir poteva che tali digressioni frapposte al progresso diretto de' raziocinj, scostando fra di loro le idee, e quindi rendendone più malagevoli i paragoni, ne difficoltavano quella immediata e pronta comprensione che sì mirabilmente giova a far sentire la forza della verità? Ma poteva io senza rimorso prescindere dal fare tali disgressioni, io che essendomi prefisso di comunicare ai miei pensieri la robustezza ed evidenza maggiore, non vedeva (in una guisa almeno adattata al mio soggetto) in veruno

Scrittore di Pubblico Diritto nè colla dovuta e precisa estensione discussi, nè con bastante accuratezza circoscritti e lumeggiati, dirò così, i principj riguardanti quel ramo di scienza, che io aveva impreso a trattare? In esse prime prove però non mi sono presa licenza nè di lussureggiar su i particolari nè di abbandonarmi oltre il dovere all' analisi anche nell' esposizione de' principj; ma bensì coll' occhio costantemente rivolto allo scopo finale del mio trattato, ho procurato di essere sobrio nella scelta, ristretto nell' esposizione, e sì ordinato nel giro, talchè le mie idee anche le più eccentriche avessero una certa piegatura, ed aspetto che indeclinabilmente le rivolgesse al centro loro comune.

Se per avventura il mio Libro cadesse fra le mani di coloro che non istimano un' opera se non a riguardo di uno stile seducente di vezzi, piccante di motti vivaci, forte per i sentimenti arditi, agitato pel contrasto delle idee, sorprendente per le novelle prospettive, ed elevato infine o per le grandi vedute, o per le raggruppate lontanissime immagini, io gli avverto che niente di tutto questo nè poteva nè doveva io qui porre in opera. La sentita e nuda verità delle cose, l' adequata e risaltante accuratezza del dire, il saldo e progressivo concatenamento dei pensieri, sono i soli ornamenti che convengono ad una discussione metafisica, ed a questa segnatamente, in cui una Logica vigorosa deve sostenere i raziocinj in mezzo agli urti cagionati dalle vertenze de' Juspubblicisti, e porre in chiaro una delle parti più interessanti il diritto politico naturale.

Qui l'effetto della verità non è nè specolativo, nè sterile; perciò chiunque mi disingannasse da qualche errore da me adottato, oltre di trattare la causa della verità, acquisterebbe grande diritto alla mia riconoscenza.

Finalmente mi si permetta di conchiudere colla protesta del celebre *Grozio*, la quale, al par che a lui, diviene a me necessaria pei tempi, ne' quali il mio Libro va a prodursi al pubblico. *Injuriam mihi faciet si quis me ad ullas nostri saeculi controversias aut natas, aut quae nasciturae praevideri possunt respexisse arbitratur. Vere enim profiteor, sicut Mathematici figuras a corporibus semotas considerant, ita me in jure tractando ab omni singulari facto abduxisse animum* (1).

---

(1) De J. B. et P. Proleg. §. 58.

GENESI

DEL

DIRITTO PENALE

INTRODUZIONE

Se è cosa importante, anzi un diritto de' Popoli, che la Legislazione non oltrepassi gl' immutabili confini della giusta *moderazione* nel decretare le pene, egli deve altresì essere cura della Società tutta, che i suoi individui sieno *persuasi* della loro giustizia. Quanto è desiderabile all'ordine sociale quell' accordo, in cui il reo nell' atto di subire la pena dice a sè stesso: *io me la sono meritata*, e lo spettatore pronuncia ch' ella è giusta! Questa voce sollevata dal sentimento indelebile di approvazione pel giusto e pel vero proprio dell' Essere intelligente e morale, è l'oracolo della stessa Natura.

Felice quel popolo nel quale questo sentimento è un cooperatore colla Legislazione! Si può affermare che allora essa approfitta del soccorso di tutte le forze della ragione, dell' opinione, del senso morale, e spesso della religione degli uomini per arrestare, o almeno rallentare la fatale spinta verso i delitti. La vera Politica, che ben comprende quando tale sentimento da sì sublimi e possenti principj scosso, ed afforzato, dia di elevazione, e di energia alle azioni degli uomini guidati da lui; la vera Politica che vede le leggi impotenti ad estendersi al di là della limitazione essenziale all' opera degli uomini, e che perciò non potrebbero contrapporre un ostacolo a ben molte imprevedute, ed oscure sortite delle passioni perturbatrici dell' armonia sociale; la vera Politica, a cui tutto è prezioso, allorchè tende al gran fine della felicità de' Popoli, s' impossessa di un tale soccorso, e ne fa uno stromento efficace a quell' effetto che produr debbono le pene sugli animi degli individui sociali.

Sostituiscasi all' opposto nelle menti loro la persuasione che una pena non sia giusta. All' istante la Legislazione, che non ha

altri ostacoli di ripercussione che quelli della esterna sanzione (1), sentesi costretta a sostener *sola* tutto lo sforzo del torrente della malvagità che trabocca e si diffonde da tutti quei lati, ove essa o non potè, o non seppe contrapporre un argine possente ad arrestarlo. Quindi nel tempo d'una esecuzione penale scorgesi da un canto la malvagità captiva del reo che si rivolta alle leggi, nel mentre che dall'altra odesi il fremito dell'indignazione degli spettatori, i quali riguardandole come espressioni fattizie d'una violenza utile, colla voce della ragione rinforzano il grido della compassione che gl'immedesima coll'infelice che soffre, e si sentono sempre autorizzati a defraudarne lo spirito, ed a limitarne l'effetto. Ecco i risultati funesti della contraddizione delle leggi penali coi sentimenti e la persuasione degli uomini.

Dimostrare pertanto l'*Esistenza* del diritto di punire; assegnarne il *Fondamento*; tesserne l'*Origine* naturale o metafisica; definirne la *Natura* intrinseca; fissarne i giusti *Confini*, e determinare le *Proporzioni* esatte e vere, sarà la più utile specolazione, a cui uno Scrittore possa applicarsi, e per le leggi che comandano, e per i Popoli che vi ubbidiscono.

Tutte queste cose ad un tratto io tenterò colla guida di una ragione scevra dalle prevenzioni de' sistemi, dalle deferenze della credulità, e dalle impazienze degli ostacoli che si attraversano alle teorie di diritto. Avrò però special cura di promovere principj luminosi, onde soddisfare all'importante ricerca, se ai Sovrani della terra competa un vero diritto di punire colla morte; ricerca che divide i sentimenti di celebri Pensatori, e nella quale non mi crederò mai permesso di ommettere quelle attente, imparziali e ben applicate indagazioni, che assicurano all'autore ed a chi legge la scoperta della Verità.

CAPO UNICO.

Quale direzione debbano prendere le nostre ricerche per iscoprire l'esistenza ed origine del diritto di punire.

Alla sicurezza di un Invasore del Trono è *necessario* lo estirpare tutti i rampolli della famiglia che regnava prima di lui, dice *Macchiavello*. Avrà egli dunque *diritto* a ciò? È troppo assurda e scellerata questa conseguenza, onde abbisognare d'essere combattuta.

---

(1) Gli ostacoli dell'opinione, dell'educazione e della religione non cadono sotto il potere *diretto* delle leggi umane sanzionate.

Le pene sono *necessarie* alla sicurezza interna dello Stato, dicono i Juspubblicisti. Dunque il Sovrano che n' è il difensore e vindice, ha il diritto di stabilirle e di infliggerle.

È evidente che la opposizione di queste conseguenze nasce dalla opposizione intrinseca della qualità de' principj da cui derivano. Il principio ingiusto dell' usurpazione trasfonde così la sua reità su tutti gli atti consecutivi al primo misfatto, come un antecedente falso attira seco innumerabili false conseguenze. Per lo contrario la giustizia del principio constitutivo lo Stato sociale si comunica a tutti gli atti necessari alla conservazione del ben essere di tale stato.

Parmi però che una osservazione sì generale non basterebbe ancora a giustificare nei Sovrani la podestà di punire, e di punire colla morte. Sarebbe necessario ulteriormente indagare se la forza di questo principio di conservazione dello Stato, possa divenire tanto possente; e come il possa, onde rendere leciti gli spasimi, o la distruzione d' un cittadino, che fino ad un certo punto ne turbi la tranquillità.

Parecchi Scrittori, a fine di decidere affermativamente la quistione, si limitano ostinatamente al sovraccennato principio, senza voler estendere più oltre le loro vedute. Ma la loro prova pare un vero circolo vizioso. Dire infatti che siccome la Natura volle l' uomo socievole, così attesa la stretta connessione ed armonia del suo sistema avrà unito il diritto di vita e di morte alla Sovranità come mezzo necessario alla sussistenza del piano voluto da lei, egli è un dire, che siccome destinò la Società alla felicità e conservazione dell' uomo, così la natura rese lecita la infelicità e la distruzione dell' uomo per la conservazione della Società. Queste idee, l' urto *apparente* delle quali è il risultato di una vera petizione di principio, debbono avere un punto di conciliazione. Ma è chiaro che egli devesi ricercare *fuori* del concetto delle idee contrastanti.

Noi lo ritroveremo questo principio, se rifletteremo che trattando di un Diritto, fa d' uopo riportarsi alle relazioni fondate sull' essenza, e le connessioni *reali* delle cose, per quel gran principio che tutti i diritti traggono la loro esistenza dalle predette relazioni.

Ora nel nostro proposito, ragionando della *realtà* delle cose, è un fatto, che la Società non è realmente che un aggregato d' *uomini*. Tutti i diritti adunque esistenti nello stato di società o saranno quelli che competono a' membri di essa come *uomini*, o quelli che ne risultano in quanto combinati, modificati, o derivati dalle circostanze dello stato sociale.

A fine adunque di scoprire la vera *Origine* naturale-meta-

fisica del diritto di punire, è d'uopo riportarsi al complesso de' *primitivi* attributi morali dell'uomo, raffigurarli nella loro maggiore semplicità benchè ipotetica, vedere quali relazioni ne nascono, seguire i risultati di queste relazioni, le trasformazioni di questi risultati, sino al punto in cui saremo risospinti dall'andamento delle idee in seno della Società e del Governo.

Eccoci pertanto costretti ad incominciare le nostre ricerche da una *astrazione*, in cui l'uomo contemplar devesi spogliato da ogni sociale rapporto; astrazione che rassomiglia assai ad una ipotesi, la quale fu appellata stato di natura, o di naturale indipendenza, e più propriamente stato di *solitudine*.

Se fosse agevol cosa il figurarsi la natura umana, o sia l'uomo *da sè*, cioè senza collocarlo in istato veruno speciale, una tale astrazione gioverebbe maggiormente alla verità ed al mio proposito. Io dico alla verità, perchè la situazione dell'uomo mercè una tale astrazione non essendo propriamente che il risultato di una notomica *scomposizione* dello stato sociale, e non un cangiamento, od una trasformazione dell'uomo istesso, non dà luogo, a pensar giusto, a considerarlo in istato selvaggio, ma soltanto come soggetto ai primitivi bisogni, vestito delle naturali facoltà, e non collocato in veruno stato *singolare*. Quindi l'idea, che dopo questa considerazione si formasse, racchiuderebbe propriamente que' *soli tratti* che nella separazione fatta dall'intendimento vengano dall'idea astratta veramente ritenuti.

Io dico altresì che al mio proposito questa guisa d'immaginare vieppiù gioverebbe; poichè nell'analisi si procederebbe con quella immediata mossa dal fondo della Società, alla forma di lei, che è naturale all'andamento degli oggetti che esponiamo.

Ma siccome una tale astrazione è difficile ad eseguirsi dal maggior numero de' lettori, ed accade nel fare tali astrazioni sull'uomo morale, come su i corpi, che immaginar non si sanno se non rivestiti d'una qualche determinata figura; e per l'altra parte il quadro intero che racchiude il tutt'insieme della Società essendo troppo vasto e complicato ond'essere ad un tempo solo agevolmente esaminato e compreso; così rendesi necessaria l'analisi che dal semplice proceda al composto. Per tal motivo mi contenterò di contemplare l'uomo nello stato di selvaggia natura, per essere questa una situazione più approssimata e rassomigliante alla astrazione di cui ragioniamo.

Prevengo però che a suo tempo io avrò cura di annullare questa finzione posticcia ed eterogenea, la quale frapponendosi alla vera prospettiva della verità, potrebbe guidare ad illusioni e ad errori nelle illazioni che si traggono dallo stato astratto ed ipotetico allo stato reale e concreto delle cose.

Per ultimo, se l'origine della quale sono per andare in traccia, fu da me denominata *naturale-metafisica*, io usai questo nome a fine di distinguerla dall'origine puramente storica ed accidentale, e dall'origine morale del diritto di punire.

Per origine *storica* io intendo quell'unione di circostanze concrete, e di avvenimenti reali i quali presso le tali e tali altre Nazioni, come l'Inglese, la Francese ec. produssero e modificarono le leggi di esse Nazioni.

Per origine *morale* io intendo quel complesso di motivi o ragioni, dalle quali gli animi delle Nazioni in generale, mossi furono a stabilire le pene contro dei delitti. Forse questa seconda maniera di origine confonderassi colla prima. Benchè la prima si ravvisasse come *derivazione* speciale della seconda, pure non è assolutamente la stessa. Fra loro si distinguono quanto le leggi generali del sentimento, ed il principio di attività del genere umano distinguesi non solo dal sentimento, ma dalle azioni concrete ed individuali di una data persona singolare.

Finalmente per origine *naturale-metafisica*, io intendo la derivazione del diritto di punire da que' principj generali fondamentali del diritto naturale, da' quali per una combinazione intrinseca di rapporti fondati nella natura dell'uomo, e nelle circostanze sociali egli viene a ricevere il suo nascere e sviluppamento. Questa maniera di origine differisce dalle altre due, quanto la storia volgare dell'invenzione del quadrato dell'ipotenusa, e la descrizione del modo che l'intelletto di *Pitagora* tenne nell'iscoprirlo, differiscono dalla di lui dipendenza intrinseca e naturale derivazione dalle precedenti Proposizioni, Teoremi, Problemi, Postulati ed Assiomi di Geometria.

A fine di schivare tutte le amfibologie, le quali il vocabolo di *Origine*, nella sua significazione moltiplice e vago, poteva suscitare nelle menti de' leggitori, ho scelto quello di GENESI, o generazione, essendomi sembrato più appropriato all'indole ed allo scopo delle mie meditazioni.

PARTE PRIMA

DELLO STATO DI NATURALE INDIPENDENZA

CAPO I.

Del diritto di felicità e di vita nello stato di solitudine naturale.

§. 1. Lo stato di *naturale solitudine*, che dal Filosofo morale e dal Juspubblicista nello spiegare la genesi de' diritti e de' doveri deve valutarsi come la statua di *Condillac* dal Psicologista nell' esporre la figliazione delle idee; quello stato in cui l' uomo, sciolto da qualunque vincolo di *dipendenza* umana e di *unione*, errante, selvaggio, isolato, non ci può offrire che il quadro di que' soli diritti e doveri che sono il risultato ancora intatto ed immediato delle relazioni fra lui ed i suoi simili, presi individualmente, ed isolatamente, le quali relazioni si considerano unicamente appoggiate sulla nuda costituzione primitiva, naturale, ed astratta della specie umana; ecco la *posizione unica*, nella quale per ora osserviamo l' uomo, per discoprire se ci offra particolarità veruna onde immediatamente, o mediatamente possa nascere il diritto penale.

Qui io suppongo l' uomo con tutte le capacità possibili di *ragione*. In *fatto* però lo stato psicologico di lui, privo dei segni delle idee, non è per niente superiore a quello dell' Ourang-outang, benchè egli sia dotato delle medesime facoltà d' un *Newton* e di un *Montesquieu*. Ma se riportiamo un tal fatto al diritto, dirà il Filosofo, ove sarà la *moralità* delle azioni, e quindi il fondamento de' diritti e dei doveri? Io lo ripeto: egli è solamente per semplificare il mio soggetto, ch' io qui attribuisco all' uomo tutte le capacità di ragione.

Se al vocabolo di *pena* si lega comunemente l' idea di un male che taluno soffre atteso un passato suo misfatto: dunque il *diritto* penale sarà il diritto d'infliggere un tal male al delinquente.

Avverto che io non pretendo di averne data la definizione, ma bensì la semplice *spiegazione* del vocabolo. Presa infatti, come definizione, sarebbe troppo vaga, poichè non offre ve-

runa circostanza che distingua la pena dalla *vendetta*. Ora però contentiamoci di essa, dovendo l'analisi somministrarcene in progresso la più vera e la più completa.

Non parmi nemmeno che interessi nè la spiegazione, nè la definizione di far parola della Persona che esercitar deve il diritto penale, poichè la quistione sarebbe *a chi* egli competa, non che *cosa* egli sia. Che se poi taluno volesse dare il nome di *guerra* al diritto di punire esercitato fra eguali, riserbandogli il nome di *pena* allorchè solamente viene posto in opera da un superiore verso di un inferiore, questo sarebbe un affare di nome che punto non altererebbe la sostanza della cosa. Uno sfrondato ramo di quercia usato da me, ha il nome di bastone, e maneggiato da Ulisse, ha il nome di scettro. Ciò però non toglie che egli veramente non sia un ramo di quercia, e che nelle mie mani non sia tanto buono a bastonare il borsaiuolo che tenta di rubarmi l'oriuolo, quanto nelle mani del Re d'Itaca a flagellare le spalle di Tersite per la sediziosa sua loquacità.

§. 2. Analizzando quel principio possente animatore, ed inseparabile dall'uomo, gli atti del quale diretti da una FORZA ETERNA infinitamente superiore all'uomo, mercè le spinte del piacere e del dolore, cospirando alla massima utilità, ricevono la forma di *doveri* e di *diritti*, io dico l'amor proprio, che dirige la potenza sotto l'ordine dei beni e dei mali, rinvenir si debbono que' primi elementi, dalla combinazione de' quali risultar deve la verità di cui andiamo in traccia.

§. 3. Per *amor proprio* io intendo quella volontà generale che ogni Essere senziente ha di sentire aggradevolmente, e più aggradevolmente ch'egli può. Egli appellasi amore della *felicità*.

§. 4. Questo amore in quanto nelle sue tendenze è *conforme* alle Leggi morali di Natura, si può denominare *diritto* di felicità.

§. 5. Una invariabile o necessaria proprietà di lui è di essere dotato di una *forza*, la quale nell'atto che l'uomo s'impossessa, o ritiene gli oggetti produttori del piacere, non solo resiste a qualunque loro diminuzione, ma altresì *respinge* per quanto può qualunque impressione tendente a turbargliene il possesso.

Quindi nel cuor dell'uomo sorge l'*odio*, genere universale di tutte le maniere di passioni figlie del dolore, divampa l'*ira*, e fuori si agita, eseguisce e disfoga la *vendetta*. Come l'uomo per principio di natura è sensibile (dice il dotto autore del libro l'*Uomo libero*), così fisicamente gode delle sensazioni piacevoli, e si disgusta e risente delle dolorose. Quindi è che alle prime si presta con ansietà, e nelle seconde si duole, e rivolta anche contro la cagione che le ha prodotte. Un'offesa sulla persona che ecciti un dolore, risveglia un interno risentimento, per cui

si fa istantaneamente uso della propria forza, e da assalito ed offeso si passa rapidamente, per una reazione più fisica che morale, allo stato di assalitore. Un animale che dia un morso è tosto da noi perseguitato sino alla più completa vendetta: se s'incontra un sasso o un tronco in cui involontariamente s'incappa, non possiamo contenere i primi moti di sdegno e di irritamento. Tutto questo dimostra che il risentirsi del male che ci vien fatto, lo sdegnarsene e l'assalire la cagione che lo produce è un sentimento fisico di natura più o meno efficace, secondo il diverso grado di robustezza, di sensibilità e di riflessione. Questo si chiama *vendetta* (1).

§. 6. Fra gli oggetti utili de' quali testè abbiamo ragionato, evvi l' *Esistenza*, la quale al di qua della tomba è il fondamento, e rappresenta tutto il ben essere dell' uomo.

Quindi la *energia* dell'amor proprio tutta si condensa alla conservazione della vita e del piacere, e si rinforza all' avvicinamento de' colpi distruttori a fine di allontanarli.

§. 7. In ciò egli agisce *a norma* delle regole della morale legislazione di natura; giacchè è certo che ella *volle* la conservazione della specie umana, e per conseguenza ne *proibì* ad ogni individuo la distruzione.

§. 8. Questa legge sviluppata ci offre ad un tempo stesso *tre* morali relazioni. — Primo, in chi gode dell' esistenza, il *dovere* e il diritto di conservarla. — Secondo, in tutto il resto degli uomini ed in lui il reciproco *dovere* di non attentare all' altrui vita. — Terzo finalmente (per una correlazione necessaria) in ognuno che gode dell' esistenza, il *diritto* di non essere offeso da chicchessia.

§. 9. Così questo diritto di conservazione unito alle conseguenze che egli necessariamente produce, non è prodotto di una mera *facoltà* competente all' uomo, ma piuttosto effetto di un *dovere* che a lui incumbe.

§. 10. L' identità di origine, la somiglianza di costituzione, la eguaglianza di attributi e di fini essenziali e naturali a tutti gli uomini, sono, com' egli è evidente, i principj produttori dell'*eguaglianza*.

§. 11. Si deve adunque ammettere come assioma, che la energia naturale e primitiva del diritto di felicità (§. 4) sia *eguale* in tutti gli uomini: vale a dire che, la natura volle egualmente il ben essere e la conservazione di tutti.

Quindi qualunque cosa che nello stato di *natura* si afferma

---

(1) L'Uomo Libero, o sia Ragionamento sulla libertà naturale e civile dell' uomo, Part. II, Cap. IV.

di un uomo singolare, si verifica di tutti: e ciò che egli può esigere da altri, gli altri del pari lo possono esigere da lui: insomma parlando di diritti, tutto in tale stato è *reciproco* ed *eguale*.

Questo principio dell' eguaglianza, fondamento primo di quella che appellasi *equità* rigorosa, ed unica misura del diritto, e della morale sociale, la cui traduzione è: *ciò che non vuoi che sia fatto a te, non fare ad altri, e quello che tu esigi dagli altri, praticalo tu verso di essi*: questo principio che i sentimenti di tutti i cuori, la Filosofia di tutti i secoli, le Religioni di tutti i paesi i più rimoti della terra assumono quale regola prima degli umani diritti e doveri; questo principio, io dico, è anche quello che *solo* può autorizzare la *disuguaglianza* di fortune, di potere, di dignità, di stima, e di ogni maniera di preferenze, che in seguito possono soprovvenire fra gli uomini nella Società.

Infatti se l' Eroe umano, con un vigor di anima straordinario conciliasi gloria ed avvantaggio, e rapisce l' ammirazione; se l' artefice mercè nuove utili invenzioni attrae maggiori guadagni e riconoscenza; se l' agricoltore, mercè un più assiduo e ben diretto lavoro, raddoppia i proventi del suo campo, atteso appunto il principio di eguaglianza, l' uno non ha diritto sopra degli altri, onde usurparsi a capriccio i frutti della virtù, dell' ingegno e della fatica loro; quindi è tenuto a rispettarli. Chi ne fu autore perciò, consideratone vero *proprietario*, gode della preferenza da lui procacciatasi. Si verifica allora in diritto l' assioma matematico: se a cose eguali aggiungansi delle disuguali, quello che ne risulta è disuguale. E siccome la sopravvegnente disparità non toglie niente alla eguaglianza *primitiva* delle quantità fondamentali a cui si è aggiunto; del pari il sopravvegnente ingrandimento di coloro che per modi legittimi soverchiano gli altri, non dona ad essi il diritto nè a spogliarli, nè ad opprimerli, attesa l' eguaglianza stessa fondamentale che sussiste, la quale essendo freno per gl' inferiori a pro di essi, lo è del pari per essi grandi e ricchi a pro degli inferiori.

Ma senza un tale fondamento primo, unico, reale, evidente e sentito, come avere un punto fisso onde determinare le misure e le progressioni dei diritti fra uomo e uomo, e quindi ove rinvenire una norma della *giustizia* scambievole? Rotta la linea dell' eguaglianza, ed erranti sfrenatamente i giudizj nostri dell' *indefinito*, ove la ragione arrestar ci potrebbe per segnare i principj, i confini e le gradazioni delle *preferenze* fra esseri vestiti della stessa natura, stretti da' medesimi bisogni, spinti dalle medesime tendenze, e cedenti allo stesso fato (1)?

---

(1) Veggasi l' introduzione allo studio del Diritto Pubblico Universale, §. 225, 275. Napoli a spese e per cura dell' editore P. P. 1839.

Ho detto che la Filosofia di tutti i secoli, e le Religioni di tutti i paesi anche i più remoti della terra si accordano tutte nel principio dell'eguaglianza. Sono noti su di questo articolo i principj della più sociale delle Religioni; della Filosofia Europea, tanto moderna, quanto antica. Gli storici ci hanno lasciato memoria di pari sentimenti rapporto agli antichi Egizj. Quanto agli Orientali tanto moderni che antichi, senza entrare in lunghe relazioni de' precetti del Koran, e delle vecchie tradizioni e dottrine di quella parte del globo, le quali si possono rilevare dall'Ezour-Vedam, dal Zend-a-Vesta, dal Bagavadam, ec., ci basta accennare la nota morale dottrina dell'antichissimo e celebratissimo Filosofo Chinese *Cong-fou-tzee* espressa nel Cou-King, e specialmente adottata da' Letterati di quell'antichissimo e popolatissimo impero. Egli espressamente la fonda e la ricava dall'accennato principio di non fare, o fare ad altri ciò che non amerebbesi, o si bramerebbe fosse fatto a sè stesso. Finalmente i sentimenti di dolce fratellanza sparsi da *Mango Kapak* nelle estremità dell'America, sono tutte prove della mia asserzione; e che per altro non abbisogna nè di apparecchio di prove, nè di peso o numero di autorità, perchè è dimostrata da' sentimenti naturali ed uniformi del cuor umano, mossi dappertutto dalle medesime circostanze.

CAPO II.

Conseguenze del diritto di conservazione e dell'eguaglianza.

§. 12. Supponiamo ora il caso di una aggressione. Consta che io ho il diritto di *conservare* la vita, e che ella venga rispettata (§. 8) (1); dunque come a mezzo *necessario* ho diritto a sottrarmi o a respingere l'offesa, fino alla più completa sicurezza. Questo mezzo chiamasi *difesa*.

Per difesa io intendo la *rimozione* da sè di qualunque attuale, o imminente, o certamente futura offesa.

§. 13. Ma tale allontanamento può ottenersi o colla distruzione della cagione nociva, o col renderla inetta ad offendere, imprigionando la di lei perniciosa attività, o col sottrarre noi stessi dall'azione di lei, o con parecchi altri mezzi.

§. 14. Ora, ragionando in diritto, sarà egli *lecito* scegliere

---

(1) Praticherò di rimandare ai paragrafi precedenti a fine di risparmiare le ripetizioni talvolta de' raziocinj troppo ovvj, e per seguare sempre la catena delle idee.

fra questi mezzi a nostro talento; o pure dovremo attenerci ad un solo in particolare? E quindi ci sarà egli permesso, potendo ottenere la propria sicurezza, *senza* la morte o la sciagura dell'offensore, ci sarà, dico, permesso cionnonostante inferire a capriccio contro di lui?

Semplifichiamo la quistione: il male ch'io voglio recare all'offensore, a fine di difendermi, deve egli essere *necessario* per essere *giusto*?

§. 15. Necessario è quello, a cui è *impossibile* di essere diversamente da quello ch'egli è.

Quindi la *necessità* sarà uno *stato*, o modo di essere di una cosa, in quanto va congiunto all'impossibilità di essere diversamente da quello ch'egli è.

§. 16. Chiedere adunque se l'offesa recata all'ingiuriante affinchè cessi di molestarci, debba essere necessaria onde essere giusta, egli è chiedere se per recargliela giustamente, esser debba *impossibile* dal prescinderne nella difesa.

§. 17. Ma se vi fossero *altri* mezzi, senza l'offesa dell'ingiuriante onde porre in salvo la propria vita, e i proprj beni, perciò appunto sarebbe *possibile* ottenere lo scopo della difesa, senza il male di lui.

Dunque un tal male *non* sarebbe alla difesa necessario (§. 15, 16).

§. 18. Chiedere pertanto se lo *debba* essere, egli è lo stesso che chiedere, se per rendere giusta la infelicità, o la distruzione dell'ingiuriante si richiegga *di diritto* che non siavi *altro* mezzo, onde provvedere all'indennità e sicurezza della propria conservazione e felicità, fuorchè il male dell'ingiuriante istesso.

§. 19. Presentata così la quistione, procediamo alla soluzione di lei.

Egli è certo che la Natura volle egualmente la felicità d'ogni uomo, e che ad ognuno partecipò diritto *eguale* a conseguirla, e ritenerla (§. 11.).

Dunque, perciò appunto, ella avrà voluto che ognuno la consegu sca in una maniera *compossibile* con quella di ogni altro.

§. 20. Dunque, se non quando la *combinazione* delle cose ne rendesse impossibile il simultaneo conseguimento, avrà ella acconsentito che se ne faccia o una diminuzione, o un totale sagrificio.

§. 21. Dunque, se non se nelle circostanze di *fatto*, si può rinvenire la cagione dell'*impossibilità* di ottenere simultaneamente la conservazione, ed il ben essere di due o più uomini.

§. 22. Dunque, per ciò appunto, l'indole di un tal fatto è di essere *nocivo* o *dannoso*. — Per nocivo e per dannoso io in-

tendo qualunque cosa atta a recar *dolore*, o a togliere i mezzi del *piacere*.

§. 23. Ma ogni uomo ha *dovere* di rispettare l'esistenza, e il ben essere altrui salvo il proprio (§. 8, a 11).

Dunque non potrà giustamente offenderla, se non quanto la conservazione altrui sarà *incompatibile* colla propria.

§. 24. Dunque se non dalla sola *necessità*, nata dal *fatto nocivo*, può l' uomo venire âutorizzato a *nuocere* ad altri.

§. 25. Ma se la necessità attribuisce a taluno il diritto di arrecare danno ad altri per non soffrirlo egli; per *identità* di ragione deve competere agli altri il diritto d' arrecare a lui danno per non soffrirlo essi (§. 11).

Dunque non esistendo altra circostanza, che la *sola* necessità di fatto, per apportare un male ad un suo simile, onde garantir sè stesso da un male, un uomo non acquisterà *preferenza* alcuna di diritto sopra altri.

E quindi le cose stando così seguirebbe un *contrasto* di diritti egualmente forti, i quali urtandosi in senso contrario, sospenderebbero, dirò così, la *moralità*, e non lascerebbero che l' esercizio della forza; o per meglio dire, in tali casi la forza non resterebbe mai condannata dalla giustizia, come se non vi fosse moralità, sempre però entro i limiti della necessità.

Non è però senza effetto la preesistenza dei diritti contrastanti; giacchè, se attesa l' eguaglianza loro non possono avere *preponderanza* urtandosi, e per questo riguardo non valgono a produrre preferenza, pure producono l' altro effetto di *esimere* da ogni taccia d' ingiustizia qualunque esito della forza, la quale, senza della loro preesistenza, non sarebbe giustificata.

§. 26. Passa però grandissima differenza fra il diritto della *necessità*, e il diritto del *più forte* preso nel significato volgare. — Non è *iniquo* ch' io sacrifichi il ben essere di un altro per la necessità di conservare il mio; come non lo è, ch' egli per la stessa ragione faccia lo stesso rapporto a me; e quindi la vittoria e la conservazion mia che io ottengo coll' uso della mia forza, sono cose sempre lecite: ecco il diritto della *necessità*.

Unicamente per essere io più forte di un altro (e quindi anche *fuori* del caso della necessità) sottometto giustamente al mio dominio la di lui libertà, o vita, o mi appproprio i beni di lui; ecco il diritto detto *del più forte;* cosa assurda, contraddittoria, nulla, cioè una vana parola nuda di realtà (§. 10, 11).

§. 27. Dunque affinchè un uomo abbia una reale *superiorità* di diritto, ed una superiorità tale, onde potèr privare un altro uomo di un bene, o recargli nocumento, *senza* che questi possa altrettanto contro di lui, richiedesi qualche *altra* circostanza di fatto oltre la detta necessità (§. 21, 24).

Rammenti il Lettore che supponiamo sempre un fatto *dannoso*, o *nocivo*, poichè senza tale qualità non esisterebbe una vera necessità di recar male ad altrui (§. 20, 21, 22, 24).

§. 28. Ora la necessità di fatto prestante una tale preferenza di diritto, o è un atto *giusto*, e una conseguenza *necessaria* di esso, oppure un atto *ingiusto*, o una di lui necessaria conseguenza.

§. 29. Se è atto *giusto*, siccome per questo appunto ch' egli è giusto i di lui rapporti sono *conformi* a quelli dell' ordine, così la natura non potrebbe disapprovarlo. Resterebbe adunque *munito* di diritto (1).

§. 30. Dunque a cagione di lui non accaderebbe in chi lo eseguisce *diminuzione* veruna reale di diritto.

§. 31. Sarebbe dunque contradittorio che l' atto giusto che produce il diritto nel suo autore producesse in un terzo la facoltà di privare l' autore stesso del suo diritto. Ciò non basta.

§. 32. Siccome tutti gli uomini hanno diritti *eguali* (§. 10, 11) all' esistenza e al ben essere, siccome l' atto di cui parliamo è *conforme* all' ordine morale (§. 29), così s' egli deve produrre preferenza a riguardo di uno per gli effetti ch' egli ne prova, la deve altresì produrre a riguardo d' ogni altro, perchè eseguì l' atto istesso: e quindi le cose, rese eguali, la preferenza medesima più non esisterebbe.

§. 33. Lo stesso deve dirsi di un avvenimento puramente *accidentale* dell' ordine fisico, o di qualunque altro atto non commesso; perchè appunto essendo o cosa puramente fisica, o cosa ad esso lui non *imputabile*, lascia intatta la giustizia, e il carattere morale dell' uomo.

§. 34. Dunque la circostanza di fatto nocivo che presta a me il diritto di sagrificare il bene di un altro uomo, *in guisa* tale ch' egli dal canto suo *non* abbia egual diritto di sagrificare il mio, non potrebbe essere altra fuorchè un atto ingiusto, o per meglio dire l' *ingiustizia* di un atto nocivo della persona medesima che lo commette, e le conseguenze che necessariamente ne derivano.

§. 35. E in verità taluno commettendo un atto ingiusto fa un atto *contrario* al suo dovere, vale a dire, contrario al risultato de' rapporti morali dell' ordine, e perciò tale che la Natura non solamente non può approvarlo, ma espressamente lo *vieta*.

---

(1) Il diritto in quanto è distinto dalla mera *rettitudine* morale è « La « facoltà di fare o di ottenere tutto quello che è conforme all' ordine di « ragione in quanto non può essere senza ingiustizia contrariata da chicchessia » *l' Autore*.

Dunque questi stessi rapporti dell' ordine non possono *coincidere* coi rapporti del fatto ingiusto, e colle sue naturali conseguenze; ma anzi essendo opposti, proscriveranno questo fatto; nell' atto pure che santificheranno in altri la difesa contro di questo fatto.

§. 36. Dunque se una conseguenza n.turale di tal difesa è appunto la *necessità* nell' uomo probo danneggiato di recar del male all' offensore *ingiusto*, non potrà da tale fatto risultare a pro dell' offensore diritto veruno.

§. 37. Ciò non è tutto. Siccome egli fa un atto *vietato* dalla Natura (§. 35); siccome egli aveva l' *obbligo* di non offenderc senza ragione l' esistenza del suo simile (§. 8, 20), perciò la Natura non avrallo dispensato da tale obbligo (§. 23), ma bensì resteranne tuttavia *avvinto*.

Ora, siccome da tale necessità risulta all' offeso il *diritto* a nuocere all' offensore ingiusto (§. 24).

Dunque, oltre la necessità predetta, risulta in favore dell' offeso ingiustamente, una *superiorità* di diritto, in virtù della quale può giustamente sagrificare il bene dell' offensore, nell'atto stesso che questi da tale fatto, non solo *non* ricava verun diritto onde arrestare e collidere quello che il difensore esercita su di lui, ma resta tuttavia affrenato dal dovere di non nuocergli.

§. 38. Dunque, supposto che alla conservazione dell' assalito sia necessaria alcuna cosa sulla quale l' aggressore prima di commettere l' attentato aveva diritto, egli è evidente che l' offeso acquista sulla cosa istessa un vero *jus*. Diciam meglio, il diritto dell' assalito, per natural legge, si *estende* sulla cosa istessa, senza che l' offensore possa contrapporre o il dominio, o verun altro diritto valevole ad arrestare quello dell' affrontato che si difende.

Dunque è forza supporre che il malvagio *perda* relativamente al difensore il diritto su queste cose, a misura della necessità.

Perciò il diritto di nuocere a fine di difesa esaminato per rapporto alla vita dell' offensore ingiusto, per naturale, anzi con più forte ragione, si estende ai *beni* ed alla *libertà* di lui e ad ogni altro modo di ben essere.

§. 39. Tutto questo si verifica supponendo che la necessità di nuocere sia una *conseguenza* dell' atto ingiusto.

Ma s' ella nol fosse? Se posto il delitto, e posta altresì la necessità di offendere, si desse però il caso che ella non fosse vero e natural effetto dell' ingiuria, chiedo io, senza di una tale *connessione* si produrrebbe mai nell' ingiuriato quella *superiorità* di diritto indispensabile per autorizzarlo egli solo a nuocere?

(§. 27). A dir breve, si richiede egli di diritto che il fatto ingiusto sia vero e natural *cagione* della necessità di nuocere?

§. 40. Si tralascerà di muovere questa quistione ogni qual volta si concepiranno chiaramente i termini ch' ella racchiude. Infatti quand' io affermo essere *necessario* respingere, o nuocere all' offensore per liberarmi da un dato male, è forza ch' io supponga ch' egli sia *cagione* che mi pone in necessità di farlo tristo.

§. 41 Imperocchè *data* un' ingiuria, o che mi è possibile sottrarmi da un determinato male *senza* offendere l' autore dell' ingiuria, o no. Se ciò mi è *possibile*, non esiste dunque più la necessità, di cui ragioniamo (§. 16, e 17); e quindi siamo fuori dei termini dell' ipotesi, e della quistione.

§. 42. Se poi egli è *impossibile* sottrarsi da un determinato male, *anche* colla sciagura ed uccisione dell' ingiuriante: dunque, a parlare con verità, *non esiste* la necessità di offenderlo per difendersi, ma bensì esiste solo la *insuperabile* necessità di perire, o di soggiacere ad un dato male.

Dunque siamo del pari *fuori* dei termini dell' ipotesi, e della quistione.

Per una naturale estensione di questo raziocinio si può presentire cosa debbasi pensare dei mali *susseguenti* all' offesa, a riparare i quali è *inutile* il nocumento dell' offensore.

Quindi è evidente l' ingiustizia della pura *vendetta*.

§. 43. Resta adunque, che posta l' ingiuria, non mi sia possibile sottrarmi da un qualunque male, *se non coll'* offesa dell' ingiuriante: il che forma appunto lo stato della quistione.

Ma posto ciò, è ben chiaro che la situazione attuale in cui mi trovo, la quale mi pone in necessità di nuocergli, è naturale *conseguenza*, o effetto dell' ingiuria di lui.

§. 44. Ecco pertanto la risposta categorica alla quistione proposta (§. 39) — Primo. Si richiede di diritto che l' atto ingiusto sia *cagione* della necessità di offenderne l' autore per difendersi. Ciò deriva dal principio dell' imputabilità (addotto nel paragrafo 33), il quale applicato ad un caso opposto deve produrre opposte conseguenze.

Secondo. Ma data tale *necessità*, non astratta e non generale, ma bensì di *offendere*; e non di offendere qualunque persona, ma bensì l' *autore* dell' atto ingiusto; e non per un *fine* vago, o ingiusto, ma bensì ad oggetto di difendersi: data, dico, una tale necessità racchiudente tutti questi rapporti, egli è *impossibile* che l' atto ingiusto non ne sia la vera *cagione*.

Quindi l' ipotesi della *separazione* di queste cose allorchè *coesistono*, accennata di sopra (§. 39), è del tutto assurda.

§. 45. L' ultima distinzione e la quistione unica che move-

re si potrebbe, ella è: se sotto la *nozione* del male che il difensore tende di rimovere da sè, debba comprendersi quello *solo* che recato viene direttamente dalle forze, e dalla attività sola dell' ingiuriante, oppure *anche* quello che per la combinazione delle cose accompagna così l' ingiuria, che senza il male dell' offensore non si può riparare.

§. 46. Ma le naturali *conseguenze* derivanti dall' ingiuria debbonsi riguardare come effetti, o parti di essa.

Dunque, benchè la necessità di nuocere sia un risultato derivante in ragion *composta* dell' affronto dell' offensore e delle attuali circostanze delle cose, siccome però respingendo l' offesa si *riesce* di liberarsi dal male che ci minaccia nè vi si può riescire altrimenti; così dovrassi considerare la detta necessità come se fosse un effetto prodotto *unicamente* dall' ingiuria.

§. 47. Quindi anche quella *porzione* di male che sopravviene all' offeso non recata dalle mani dell' ingiuriante, ma derivante da una serie di combinazioni naturali e necessarie dell' ingiuria, dovrassi considerare come *consolidata* col misfatto, e con esso lui un tutto indivisibile.

E perciò il diritto preponderante di offendere per difendersi (§. 37) si *estenderà* a proporzione delle urgenze nate dal misfatto.

Taluno m' impedisce ingiustamente la sortita da una casa che sta per rovinare. Quantunque la rovina e la morte che mi sovrastano non sieno direttamente, ed unicamente cagionate da lui, perchè precisamente egli non fa che trattenere, ed offendere che la sola mia *libertà*, pure la necessità di ucciderlo o almeno di abbatterlo, a fine di sottrarmi dall' essere schiacciato dalla rovina (necessità che anche senza ingiuria mi autorizzerebbe ad offenderlo) (§. 25) sarà un vero e natural *effetto* dell' ingiusta offesa ch' egli reca alla mia libertà.

§. 48. Dunque allorchè chiedesi del diritto di offendere a propria difesa, non devesi precisamente esaminare qual male rechino o recar possono le *sole* forze dell' ingiuriante, ma bensì indagare, se egli coll' offesa o isolata o combinata ponga l' affrontato in necessità di nuocergli a fine di difendersi da un male qualunque; e quali sieno i rapporti, e quale l' urgenza di una tale necessità (§. 19 al 26).

§. 49. Risulta pertanto dal fin qui detto.

I. Che il diritto di *difesa* non è altro che una trasformazione, dirò così, del diritto di *conservazione* della vita e del ben essere, occasionato da un *fatto* nocivo; o, per parlare più esattamente, non essere egli altro che una naturale conseguenza, ed un immediato *prodotto* dello stesso diritto di conservazione, il quale, perchè è rivolto ad allontanare un' offesa, acquista il nome di diritto di difesa (§. 6, 7, 12).

II. Nel senso il più ampio egli estendesi tanto contro gli agenti *nocivi* fisici, quanto contro i *morali* (§. 6, 7, 12).

III. Allorchè poi esercitar devesi contro un altro *Uomo*, egli non è propriamente *diritto* se non col concorso della *necessità* (§. 13 fino al 25).

IV. Infine, per autorizzare l'affrontato *solo* a nuocere all' ingiuriante, senza che a costui sia lecito fare altrettanto contro l' uom probo che si difende, e così affinchè il difendente sè stesso acquistar possa una *superiorità* di diritto contro dell' avversario, *oltre* il requisito predetto della necessità, si richiede che questa necessità istessa venga occasionata dall' *ingiustizia* dell' offesa (§. 25 fino al 45).

§. 50. Ciò premesso, e ristringendoci a contemplare il diritto di difesa in quest' ultimo modo d' essere, cioè in quanto è dotato della superiorità ad offendere, escludente nell' ingiuriante il diritto a rioffendere, veggiamo quale sia l' *azione* del diritto superiore del difensore, sull' inferiore dell' ingiuriante. Come agirà egli? Quali saranno i risultati dell' azione? — Dovremo noi paragonarla a quella di un corpo più greve appeso ad un braccio d' una bilancia, su di un altro men greve appeso all' altro braccio? — Allora un diritto inferiore ad un altro di un grado *solo*, resterebbe interamente tolto ed annullato dall' azione del diritto superiore.

Ora, tale maniera di agire accorderebbesi ella colle leggi immutabili di Natura autrice de' diritti? A fine di scoprirlo, presentiamo la quistione sotto il vero suo aspetto. Può essere ella *giusta* una diminuzione del ben essere altrui *al di là* di ciò che è assolutamente necessario per conservare il proprio diritto?

§. 51. È facile prevederne la risposta. Perciò appunto che qui cerchiamo se una diminuzione di ben essere altrui *al di là* del necessario sia giusta; noi cerchiamo se sia giusto recare ad altri per fine di difesa un male che *non sia* necessario. — Ma perciò appunto che non è necessario, è *ingiusto* (§. 23, 24, 49, III. IV.).

La Natura adunque non potrebbe aver voluta, o approvata in tale ipotesi la *detrazione* del ben essere altrui; o sia, il male di cui parliamo, sarebbe *ingiusto*.

§. 52. Si può dunque dire in generale, che se è necessaria una ragione per isminuire un diritto altrui, è necessaria una *ragione di più* per diminuirlo maggiormente.

§. 53. Diamo lume maggiore a questa importantissima conseguenza. Chi è che rende *giusta* la difesa allorchè nuoce? La sola *necessità* (§. 24, 49).

La necessità adunque è *cagione unica* del diritto. — *Cessata*

adunque la necessità, il diritto stesso non esiste *più*. — Ogni atto adunque nocivo che contro di un uomo si eseguisse a motivo di difesa *oltre* la necessità, sarebbe *senza* diritto.

Ciò non è tutto. Siccome la necessità *sola* mi dispensa dal dovere di rispettare gli altri (§. 23, 24, 49); e nel tempo che dà a me il diritto a nuocere ad un ingiusto avversario, toglie a lui quello d'essere inviolabile (§. 38), così cessata la detta necessità della mia conservazione, questo stesso diritto di lui, ed il mio dovere *ripigliano* il loro primiero vigore.

Dunque l'atto che io eseguisco contro di lui *al di là* dei confini della detta necessità della mia conservazione, essendo nocivo e dannoso, non solamente resta senza diritto, ma *contro* diritto, ed ingiurioso.

Così quello stesso principio che somministra all'uomo il diritto di difesa, ne assegna la *misura* giusta. Quindi ne nasce una teoria semplice, connessa, e dimostrativa, fondata su di un *solo*, inconcusso, e luminoso principio.

§. 54. Nel diritto adunque che viene assoggettato ad una perdita, che appellammo inferiore, è necessario supporre una *resistenza* ad ogni grado di diminuzione.

E quindi un oggetto materiale più rassomigliante all'indole e maniera di operare del diritto, nel tempo che assoggettato viene ad una diminuzione, sarebbe un corpo *elastico* che resiste sempre allorchè si tenta di ridurlo a minor volume; che non cede se non nel lato premuto; che tanto più ricerca di forza nella potenza comprimente, quanto è maggiore la restrizione che si tenta; e che finalmente tolta la pressione ritorna ad occupare lo stesso spazio di prima. Il progresso di queste mie ricerche somministrerà maggior lume su questa energia, e modo di operare dei diritti.

Non sembra adunque parlare esatto il dire che, *nello stato naturale colui che attenta un diritto di un altro, perde nel tempo stesso il diritto corrispondente* (1). Crederei detto con più di verità ch'egli perde ed in ispecie ed in quantità quello solo che è necessario alla conservazione del diritto dell'affrontato.

È facile altresì inferire, che cosa debbasi pensare circa il fondamento della tanto celebre ed antica legge del *Taglione* presa come legge penale *unica*, e nella quale la corrispondenza suddetta serva di sola norma.

§. 55. Primo. *Necessità inevitabile* di offendere per difendersi. Secondo. *Diminuzione* del ben essere altrui la *minima* possibile. Ecco i due importanti, universali, ed immutabili principj

(1) *Filangieri*, Scienza della Legislazione, Lib. IV, Cap. 29, in nota.

che dànno l'*essere* e dirigono l'*uso* del diritto di difesa, allorchè si esercita contro di un offensore ingiusto. Principj derivanti dalla *natura* stessa, e dai *rapporti* primitivi delle cose, e dell'uomo, e che per conseguenza servir debbono di norma indeclinabile all'uomo solitario, al sociale, ai popoli ed ai re, e per dimostrare i quali non ho creduto lecito di sopprimere veruna delle idee necessarie, o avvolgerla collo stile impositore delle allusioni, della sensibilità, e delle immagini, pensando che i principj fondamentali di una Scienza importante debbono essere interamente e chiaramente sviluppati, a fine di agevolare il confronto delle conseguenze co'loro principj, e quindi più facilmente produrre la certezza nella mente di chi legge.

CAPO III.

Del diritto di uccidere l'aggressore ingiusto nello stato di natura.

§. 56. Fingiamo l'aggressione talmente pressante che l'assalito non abbia *altro* mezzo fuorchè l'uccisione dell'aggressore onde mettere in salvo la propria vita. Che ne risulterà egli?

§. 57. All'affrontato è *impossibile* conservarsi senza uccidere il suo nimico (dall'ipotesi).

Dunque ei viene ad un tempo stesso sciolto dall'*obbligo* di risparmiare a quello la vita, ed acquista *diritto* ad ucciderlo (§. 23, 24).

Dall'altro canto l'aggressore eseguisce un atto non solo sprovveduto di diritto, ma positivamente *ingiusto* (§. 8, n. II).

Combinando adunque i principj premessi (§. 35, 36, 37, 38) collo stato dell'ipotesi, risulta che l'assalitore nell'atto dell'aggressione non ha contro dell'assalito che l'*obbligo* di rispettarlo.

Dunque nell'atto stesso non ha diritto *alcuno* da contrapporre a colui che si difende; e per conseguenza *perde*, senza compenso, il diritto d'essere rispettato nella vita.

§. 58. Ma egli non fa tale perdita, se non in vigore dell'opposto *diritto* di conservazione dell'offeso *combinato* col proprio attentato (§. 49, n. IV).

Il di lui attentato non offende che il *solo* Essere dell'assalito. — Dunque questo *solo* acquista diritto alla di lui uccisione. Rammenti il Lettore che ragioniamo dello stato di naturale solitudine. In questo non hannovi fuorchè rapporti puramente *individuali*, ed *isolati*, talchè il genere umano composto di molti individui (se consideriamo i diritti fra l'uno e l'altro), è lo stesso come se fosse composto di due soli. Più ancora: non com-

putando fuorchè i rapporti soli dell' *eguaglianza singolare* non troviamo alcun mezzo termine logico onde far entrare altri uomini ad interessarsi in questo affare.

CAPO IV.

Veduta delle relazioni morali dell' aggressore coll' offeso, e col genere umano.

§. 59. Ho detto che l' aggressore perde il diritto ad essere *rispettato*, e non che perde il diritto alla vita. Prego il Lettore a fissare attentamente il concetto di questa espressione, ed intenderla in quel senso preciso col quale è stata enunciata. E per far ciò richiamo l' osservazione di già fatta sopra i *tre* distinti rapporti della legge morale di Natura riguardanti la conservazione di sè stesso (§. 8), per applicarla al nostro proposito.

§. 60. È chiaro che un atto ingiusto ed ingiurioso ad altri, perciò appunto che è ingiusto, non può dispensare chi lo commette da un *dovere* verso sè stesso (§. 35).

Il *primo* dovere e diritto, ritengono dunque tuttavia il loro primiero vigore, cioè l' aggressore *non* può contro di sè stesso attentare, ed ha per conseguenza facoltà giusta *a vivere*.

§. 61. Dunque egli non perde *assolutamente* diritto alla vita.

§. 62. Che prima, nell' atto e dopo dell' aggressione egli venisse affrenato dal *dovere* di non ingiuriare gli altri, lo abbiamo dimostrato (§. 37).

Dunque il *secondo* dovere, che è appunto di non offendere il suo simile, non viene in virtù del delitto o scemato, o tolto *relativamente* all' ingiuriante verso altri, ma egli ne resta tuttavia avvinto ed obbligato. Per ciò che spetta agli altri uomini verso di lui, tosto il vedremo.

§. 63. Nasce dal *terzo* rapporto il diritto, per chi possiede la vita, di essere *rispettato* da altri, a cui corrisponde in essi il *dovere* di non offenderla (§. 8). Il diritto d' essere rispettato viene *perduto* dall' aggressore (non in vigore di un supposto taglione, ma della necessità *di fatto* racchiusa nell' ipotesi). Il dovere di rispettare cessa per l' offeso (§. 37, 38, 57).

§. 64. Ma l' offensore non fa tale perdita se non relativamente al *solo* assalito (§. 58).

Dunque tutti gli *altri* uomini, in vigore di questo *solo* motivo, non acquistano diritto a molestarlo, o a metterlo a morte.

§. 65. Ma se è vero che il diritto di lui è *subordinato* a quello dell' assalito, in virtù dell'aggressione, cioè si scema, o

si toglie a fine di conservare la vita posta in rischio dall' aggressione istessa (§. 49, n. IV), egli è pur vero che il diritto dell' aggressore non è subordinato a quello dell' assalito, se non se *a misura* della pura necessità (§. 52, 53, 54, 55).

§. 66. Ecco pertanto il *risultato* delle relazioni morali dell' offensore coll' assalito, e col resto del genere umano. L' aggressore non perde nè riguardo a *sè stesso* (§. 60, 61), nè riguardo agli altri uomini il diritto alla vita, o a dir meglio, il diritto di essere in quella dagli altri rispettato (§. 64); ma lo perde riguardo all' assalito *solo* (§. 58, 63), e di questo diritto non fa perdita, se non a misura di ciò che è *necessario* per la salvezza dell' assalito istesso (§. 65), nel tempo che egli, l' aggressore, ha tuttavia l' *obbligo* di non offendere tanto colui ch' egli assale, quando tutto il resto del genere umano (§. 62).

CAPO V.

Osservazione.

§. 67. Se all' affrontato ingiustamente fosse *vietato* di respingere l' offesa fino colla morte, o col danno di chi la reca, oppure se l' ingiuriante avesse un *diritto* contrario di quello di difesa, valevole ad arrestarlo, o colliderlo, tale divieto e diritto violerebbero le Leggi dell' *eguaglianza* morale degli uomini emanata dall' ordine morale di Natura, e fondata sulla reale loro costituzione (§. 10, 11), poichè il malvagio avrebbe il suo diritto di ben essere e di libertà, *più* quello di offendere impunemente altrui.

§. 68. Per l' altra parte, respingendo l' offesa solamente *fino* ai limiti della necessità, non si accresce, ma si *conserva* solamente il proprio diritto di felicità (§. 50, 51, 52, 53, 54).

Dunque dalla giusta difesa, non risultando veramente *aumento* veruno reale nella massa de' diritti del difensore, ne viene che quella *superiorità* qualunque sull' offensore di cui abbiamo ragionato (§. 37) non è realmente un aumento, ma bensì un semplice *modo d' essere* dell' *Eguaglianza*, ed una conseguenza delle leggi della medesima.

Ecco pertanto come le regole della necessaria difesa vanno alla perfine tutte a risolversi in un solo, semplice, primitivo ed universal *principio*, fondato sul *fatto* della costituzione degli individui umani, e come l' analisi, dopo di essersi aggirata sulle diramazioni ed i particolari, ci ha guidati di nuovo, giusta le immobili sue regole, al principio d' onde eravamo partiti.

CAPO VI.

Dei diritti sull' omicida dopo il delitto nello stato di dissociazione.

§. 69. *Il diritto che aveva uno acquistato sulla vita dell' aggressore resta forse estinto colla morte dell' assalito, o si diffonde egli sul resto degli uomini?* Così propone la quistione uno scrittor celebre d' Italia (1).

§. 70. Nello stato di naturale indipendenza ogni uomo è un tutto *separato* da qualunque altro (§. 1).

Dunque la conservazione de' diritti di un individuo non ha *connessione* veruna con quelli dell' altro.

Qualunque cangiamento, o anche *estinzione* de' diritti di uno, non induce nè accrescimento nè diminuzione ne' diritti dell' altro.

§. 71. Dunque nel caso presente, per la morte ingiusta dell' assalito, il resto degli uomini *non acquista* diritto alcuno sull' omicida.

§. 72. *Ma*, insta il Filangieri, *dovremmo noi supporre che l' aggressore che aveva perduto il diritto alla vita prima di perfezionare il delitto, lo acquisti dopo che il delitto è consumato?* (ivi).

§. 73. Questa quistione involge un falso supposto quando venga esteso senza limitazione. La perdita del diritto alla vita, durante l' aggressione, era nell' aggressore dipendente sol dalla difesa necessaria della vita dell' assalito (§. 38, 49, 57).

La consumazione del delitto togliendo la esistenza, toglie la *cagione* che lo assoggettava a tale perdita: toglie adunque ogni ragione, onde *posteriormente* spegnerlo.

§. 74. *Ma dovremmo noi credere*, ripiglia lo stesso Autore, *che l' istessa causa* (il delitto) *possa produrre un momento prima, ed un momento dopo due effetti opposti?* (ivi).

§. 75. Escluso il supposto illimitato dell' autore, domando io: è egli forse il solo attentato dell' aggressore considerato in sè stesso, e *separatamente* dal diritto dell' assalito a conservarsi e difendersi, che priva l' aggressore del diritto d' essere rispettato

---

(1) *Filangieri*, Scienza della Legislazione, Lib. III, Cap. XXIX. In questo capo egli parla dell' ipotesi dello stato di naturale indipendenza. Siccome però egli non ha definito precisamente se intenda parlare d' uno stato di totale dissociazione, o solamente d' uno stato di società d' eguali, così io dichiaro che combatto i suoi raziocinj, supponendo una vera vita *isolata*, nella quale siavi solamente unione di famiglia e non di società. Tale io intendo essere lo *stato di Natura*, o di naturale indipendenza.

nella vita, oppure ambe queste cose prese *collettivamente*? Certamente è la loro unione (§. 58).

Ora, siccome nel momento dopo che il delitto è consumato, una di queste due cose (cioè il diritto del difensore) è in uno stato diametralmente *opposto* a quello, in cui ella si trovava nel momento prima che fosse effettuato (§. 73).

Dunque di nuovo si conferma che l'aggressore *dopo* l'omicidio ritiene il diritto a non essere molestato da altri (§. 64).

CAPO VII.

Continuazione dello stesso soggetto.

§. 76. Rivestiamo il caso finora contemplato di una circostanza. Fingiamo che alcuni Selvaggi spettatori dell'ingiusta aggressione si uniscano all'offeso per difenderlo: che l'aggressore raddoppi i suoi assalti micidiali *unicamente* contro a quello, non curando de' soccorritori, e quindi, non essendovi altro mezzo alla difesa, essi uccidano costui.

L'atto di questi Selvaggi è egli *giusto*?

Se lo è, come *acquistarono* diritto a praticarlo?

§. 77. L'uccisione dell'aggressore era *giusta* dalla mano dell'affrontato, in vigore della giustizia della propria difesa (§. 57). Questi uomini si unirono a difesa di lui, e *a motivo* di essa posero a morte l'aggressore (§. *prec.*). Essi dunque *concorsero* in un atto giusto.

§. 78. Ma questo atto non era tale, se non per il *diritto* acquistato dall'assalito alla distruzione dell'aggressore, diritto *occasionato* dall'attentato di questi (§. 75).

Per l'altra parte qui non è minacciata *che* la esistenza del difeso (§. 76).

Dunque fa d'uopo figurarsi che la forza fisica dei soccorritori sia come *riunita* nello assalito, che sia egli stesso che agisca colle loro braccia; o per dirlo in altri termini, che il diritto dell'offeso si *trasfonda* in essi.

§. 79. Da ciò deriva che se per lo contrario, il difeso cada morto, e che essi non vengano minacciati, *perderanno* il diritto alla distruzione dell'uccisore (§. 64).

§. 80. Infatti tale diritto esistente in essi prima della morte dell'offeso, era fondato sul *pericolo* dell'assalito. In lui, e in loro era messo in azione, perchè eravi la di lui esistenza da difendere (§. 77).

Quando viene trucidato, quest'esistenza si *toglie* di mezzo. Nissuno di loro, nè altro uomo viene assalito da costui (§. 76).

Dunque, lungi che il diritto dell' assalito alla distruzione dell' aggressore ingiusto si comunichi dopo la di lui morte al resto degli uomini, e in essi sopravviva, tale diritto, ad essi comunicato per la difesa dell' assalito, viene colla di lui morte come *ritirato*, e riassorbito nel nulla.

CAPO VIII.

Vi sarebbe egli mai nell' insociabilità altro principio produttivo del diritto di punir di morte un omicida?

§. 81. Mi sarei io mai inoltrato per una carriera, nella quale, sebbene non sorga il diritto di cui parliamo, pure ciò non escluda che non si possa altrove rinvenire? Dubbio importante, ove si tratta d' un indagine *escludente* la esistenza di una cosa, a fronte specialmente della imponente autorità di celebri Pensatori dissenzienti.

§. 82. Non errino però le nostre ricerche in oggetti indeterminati. Riteniamo sempre che attesa la *concordia* necessaria fra le verità, quel principio *incognito* di cui andiamo in traccia, qualunque ei siasi, non potrà giammai opporsi agli altri più cogniti ed universali risultanti dai rapporti *fondamentali* de' diritti della natura umana.

§. 83. Fra questi evvi il noto ed evidente principio già dimostrato di sopra, che il diritto di uccidere l' aggressore ingiusto vien posto in esercizio dalla attuale *necessità* della sua morte, risultante dalla incompatibilità della propria conservazione con quella del nimico, il quale al diritto del giusto suo avversario non potrebbe contrapporne verun altro, attesa la ingiustizia della sua azione (§. 57).

§. 84. Dall' ipotesi, l' omicida dopo il suo delitto non affronta più verun altro in particolare.

Dunque, nel supposto che esista il diritto di punirlo del suo *passato* misfatto, non vi sarebbe ragione alcuna per cui tal diritto dovesse competere piuttosto ad un uomo in particolare che ad ogni altro.

Dunque, supponendolo esistente, sarà proprio di *tutti* gli umani individui.

§. 85. Ma la distruzione di un uomo è sempre un *male*. Questo male non può essere nè *necessario*, nè opportuno a riparare il passato dell' omicidio, come è ben evidente.

Dunque il delitto già consumato non può *da sè solo* privare il suo autore del diritto d' essere inviolabile (§. 55, I).

§. 86. Dunque in forza del *passato*, l' omicida ha un pieno diritto alla vita.

§. 87. Sarebbe per lo meno inutile esaminare i rapporti del *presente*. Giacchè se il malvagio attualmente ingiuria, si agisce contro di lui in vigore dell' *attual* delitto, non di quello ch' ei *pria* commise. Ma questa sarebbe una ipotesi tutta *contraria* a quella che esaminiamo. Se poi non esiste ingiuria, in tal caso siccome ricerchiamo se attualmente si possa punire l' omicidio *passato*, così sarebbe un *riproporre* di nuovo la quistione.

§. 88. Esaminiamo pertanto l' *avvenire*. Ritenuta la esistenza della *necessità* di dare la morte, circostanza *essenziale* per l' esercizio del diritto relativo (§. 55); ritenuto che nell' ipotesi nostra si tratta di far *succedere* la morte al delitto, si dovrà dunque verificare che dal delitto *passato impunito*, combinato coi rapporti del futuro, *indotto* venga la richiesta necessità.

Non basta: ma che risulti in una guisa sì determinata, da render giusta la morte di un *certo* delinquente.

§. 89. Ma il futuro non influisce sul presente, se non mercè d' una *necessaria connessione* colle attuali circostanze.

§. 90. Questa connessione ricercar si deve, non in qualunque stato metafisicamente possibile, ma nello stato *di fatto* qui figurato. Questo stato di fatto fu già espresso (§. 1).

§. 91. Avvicinando pertanto questi principj al nostro soggetto, dovrassi supporre un male *certamente* futuro: non basta, ma un male così certo, e di tale indole, che per prevenirlo si renda *necessaria* e giusta la distruzione *anticipata* di un uomo, e di quel determinato uomo.

§. 92. Dunque è d' uopo supporre che l' omicidio *impunito*, attese le circostanze *attuali* di *tutto* il genere umano, ne *attiri* di natura sua degli altri in appresso; e che per prevenirli rendasi *necessaria* la morte dell' omicida attuale.

§. 93. Ma in generale dove la comunicazione degli uomini non è effetto delle *attuali* circostanze dello Stato in cui vivono, ma del solo *accidente*, un omicidio non solo sarà *accidentale* dell' incontro degli uomini (perchè abbisognerebbe che ogni loro incontro fosse aggressione, e morte ingiusta); ma una cosa ancor più accidentale, ed in infinite guise evitabile, attesa la situazione che rende gli uomini *isolati*.

Quindi per questo solo rapporto, non offrendo *certezza* della sua futura e inevitabile esistenza, non può indurre un' *anticipata necessità* di pena per prevenirlo. Potrei aggiungere che la *prevenzione* è impossibile, perchè l' *esemplarità* suppone essenzialmente un' abituale convivenza sotto una podestà punitrice.

§. 94. Dunque nello stato di naturale indipendenza (§. 1) considerando i rapporti del *futuro*, non risulta vera *necessità*, e quindi *diritto* veruno agli uomini d' infliggere o morte, o altra pena all' omicida pel suo passato misfatto.

§. 95. Da questi *soli* rapporti poi avrebbe dovuto nascere, in caso che egli competesse agli uomini isolati (come si deduce dai §. 86, 87).

Dunque possiamo fissare la Tesi *generale*, che nello stato di naturale indipendenza non vi può essere *principio veruno* produttivo negli uomini del diritto di porre a morte o in altra guisa punire il loro simile *dopo* il delitto d'omicidio.

Non ispingo l'analisi agli altri articoli di ricerca enunciati nell' §. 92, perchè ciò non tenderebbe che a procurare una ridondanza di pruove.

CAPO IX.

Esame della sovraesposta sentenza relativamente allo spirito, e alla connessione generale delle leggi *naturali.*

§. 96. Crederei superfluo, a maggior confermazione della opinion mia, di esaminarla anche relativamente al tenore generale, col quale suole operare la Natura, per vedere se risulti convenienza o sconvenienza veruna, onde farci dubitare della sua verità, se alcuni celebri Pensatori (1) da tale considerazione non avessero preso il partito contrario al mio. Il ponderare le loro obbiezioni ci offrirà l'occasione di trattare l'argomento sotto di quest'altro aspetto,

PRIMA OBBIEZIONE.

§. 97. *Le leggi di natura hanno per iscopo la tranquillità, e la conservazione del Genere umano.*

Esse quindi hanno accordato ad ogni uomo il diritto di conservare non solo sè stesso, ma altresì il genere umano, e di fare ragionevolmente tutto quello che è possibile su tale oggetto.

Dunque nello stato di Natura *hanno posto, ciascuno nel diritto di punire la violazione delle sue Leggi, ma in grado che la impedisca in avvenire.*

Infatti se altrimenti avesse disposto sarebbe stata inconseguente, poichè *le leggi della Natura, come anche tutte le altre Leggi che risguardano gli uomini in questo mondo, sarebbero del tutto inutili, se anche nello* stato di Natura *nessuno avesse il potere di farle eseguire, di proteggere, e conservar l'innocente, e di reprimere coloro, che ad esso lui fan torto* (2).

---

(1) Fra gli altri *Locke*, *Barbeirac*, *Filangieri*, *Burlamacchi*, *Vattel*, *Grozio*.

(2) *Locke*, Governo civile, Cap. I, §. 4.

RISPOSTA.

§. 98. Prima di rispondere stimo cosa conveniente determinare quale idea Locke si formi dello *Stato di Natura*. Egli la esprime colle parole del celebre Riccardo Hooker, il quale lo caratterizza uno stato ove gli uomini sono *soli* e *solitari*, e non presenta precisamente che quei soli tratti di diritto e di fatto, i quali nella definizion nostra (§. 1) abbiamo attribuiti allo stesso.

§. 99. In secondo luogo conviene avvertire che Locke non assume *altro* principio per provare la sua opinione, fuorchè quello che è addotto nell' obbiezione.

§. 100. Ciò premesso, ripiglio il principio di Locke. Le Leggi di Natura hanno per iscopo la tranquillità e la conservazione del genere umano.

Verissimo. Ma con qual *mezzo* vogliono dette Leggi arrivare ad un tale scopo? Con quelli che somministra *lo stato di natura*? Dall' uomo collocato in tale stato? Oppure per altre vie?

§. 101. Ogni Lettore di buon senso di leggieri conviene, che a fine di accertarsi se la Natura abbia *voluto* qualche cosa, fa d' uopo riportarsi al piano *realmente divisato* ed eseguito da lei; esaminarlo nelle sue relazioni, e notare i risultati della nostra analisi. Se la risposta al nostro quesito si ritrova fra questi risultati, allora possiamo assicurarci della scoperta della verità.

§. 102. Un altro principio teoretico non men vero, egli è, che ad oggetto di distruggere i raziocinj che versano su di un' ipotesi, fa d' uopo ricavare l' obbiezione dal *paragone* delle proprietà, e relazioni *intrinseche* de' soggetti in essa immaginati, nè sono mai lecite le illazioni dallo stato ipotetico allo stato reale; e molto meno se l' ipotesi è contraria alla realtà.

§. 103. Ora da Aristotele in qua egli è dimostrato ed ammesso che la Natura volle che lo stato di *Società* fosse il mezzo adattato e *necessario* alla conservazione felice ed allo sviluppamento morale del genere umano.

Quindi, in vista di ciò, a lui diede le qualità *relative* a tali mire, cioè tali, che riportate alla Società, ottenessero siffatto intento.

§. 104. Ne deriva quindi, che situate, e combinate, queste qualità con circostanze contrarie, non solamente la Natura non gli poteva mai procurare il conseguimento dello *stesso* fine, ma per questo stesso motivo glielo avrà reso *non ottenibile*.

L' artefice che destinò i rocchetti e le ruote insieme collegate a segnare le ore, avrebbe mai destinati gli stessi pezzi ad eseguire la stessa funzione, allorchè gettati alla rinfusa, o di-

visi qua e là fossero su di un tavolino? E se fosse stato così pazzo da volerlo, vi sarebbe egli mai riuscito? Le leggi immutabili e necessarie che derivano dai rapporti delle cose, fanno sì che l'*unità* di uno scopo induca una tale *unità di convergenza* nelle parti a lui ordinate, che, come egli è impossibile che una cosa sia nel medesimo tempo e la stessa e diversa, così egli è impossibile che le stesse parti in tal guisa *preordinate* ottengano un fine diverso in vigore di tale preordinazione; oppure che in vigore delle *stesse* qualità, per cui prima ottenevano un fine, lo ottengono se vengano disposte in una maniera contraria.

§. 105. Ora, siccome non v'ha cosa così *opposta* allo stato di società, quando lo stato di naturale indipendenza; qual meraviglia adunque se in esso nascano relativamente alla conservazione e felicità dell'uomo tanti *inconvenienti*?

Qual meraviglia se quell'albero che la Natura destinò a gettare le sue radici in un terreno fermo ed accalorato, a nutrirsi di succhi attivi e di sostanze solide e mescolate, ed a spiegare i rami in atmosfera aperta, e ventilata, se, dico, immerse le radici in un flegma morto ed inattivo, e cinto da un ambiente inerte e ristretto, non istenda rami maestosi, e non si ricuopra di vistosa chioma?

§. 106. Anzi ardisco dire che se la Insociabilità era uno stato della Natura *abborrito*, e la Società era quello stato in cui ella voleva l'uomo, ella doveva preparare possenti *impulsi* per questa, e indurre in quella gravi inconvenienti che ne respingessero gli uomini, ad evitare i quali fossero obbligati a radunarsi in colleganza, ed ivi cessassero tali inconvenienti.

§. 107. Sembrami adunque un cattivo ragionare (siami permesso usare de' diritti che mi dà la verità e la ragione senza detrar niente alla venerazione dovuta a quei grand'uomini a' quali ora mi oppongo) sembrami, dico, un cattivo ragionare l'applicare ad uno stato del tutto *ipotetico* (§. 102), e quel che è più, *proscritto* dalla Natura, qual è quello della naturale indipendenza, un principio che non potrebbe aver forza che nello stato di Società, destinato dalla Natura stessa alla vita umana.

§. 108. Le conseguenze quindi dedotte da tale ragionamento *cadono* da sè; e resta perciò immutabilmente vero che nello stato selvaggio il diritto di uccidere l'ingiusto aggressore non si *trasfonde* dall'ucciso al resto degli uomini, ma con lui resta estinto.

§. 109. Un'altra riflessione. La Natura non ha omesso di provvedere l'uomo isolato di un diritto, onde allontanare le offese che contro di lui si tentassero, dotandolo del diritto di difesa *diretto* (§. 49).

Ora, non solamente la *concessione* di questo solo basta ad

esimerla dalla taccia d' *improvvida*; ma anzi per avergli conceso questo *solo* risalta quell' *economia*, la quale in ogni opera di lei sì vivamente si ammira, perchè questo *solo* poteva essere *proporzionato* alle circostanze dello stato di Natura.

Infatti ancorchè gli avesse, per falsa ipotesi, accordato *di più*, voglio dire anche il diritto penale, egli sarebbe per lui rimasto *superfluo*, e di niun uso, attesa la *deficienza* di mezzi, onde metterlo in opera; deficienza necessariamente *inerente* alla costituzione dello stato antisociale, come vedremo in seguito (§. 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185).

Quest' ultima verità è stata riconosciuta dallo stesso *Filangieri* (1).

§. 110. Ciò non è tutto. Locke vuole che l' *oggetto* delle pene dello stato *di Natura* esser debba la correzione del reo, e lo spavento agli altri (2). E ciò con verità, come si dimostrerà a suo tempo.

Nella pena di *morte* poi dell' *omicida*, egli assegna qual cagione e motivo giustificante il *terrore* altrui.

Ma in uno stato di *solitudine* insociale, come ottenere un tal fine? Si dovrebbe pure *pubblicare* prima il delitto, e far precedere alla pena la *persuasione* ch' egli fosse stato realmente commesso. Dovrebbe altresì la pena succedere *come effetto* dello stesso delitto, ed in una guisa del pari pubblica, e tutto questo affinchè non si desse luogo a pensare che la pena o temporaria o di morte recata al delinquente fosse anch' essa un altro *delitto*, e non producesse un esempio pernicioso.

§. 111. Ora chi ardirà sostenere che tutto questo *eseguir si possa* nello stato di Natura fra uomini dispersi e *solitarj*: non basta, e che ciò sia veramente *necessario*?

Ciò mancando, non *manca* egli altresì interamente l' oggetto *giustificante*, secondo Locke istesso, l' uso della pena di morte? E tolto l' oggetto, ove si fonda la podestà d' infliggerla?

Le *altre* pene poi che non sono di morte non mancano forse anch' esse d' una parte grandissima del loro aggetto, il *terrore* pubblico? (§. 110).

§. 112. Se dunque la Natura avesse all' uomo in tale stato conceduto il diritto penale, ella, ciò facendo, non avrebbe anzi *peccato* contro le regole di quel *risparmio*, il quale nell' economia di tutto quanto il di lei sistema risulta sempre il *massimo* possibile?

---

(1) Scienza della Legislazione, Lib. IV, Parte II, Cap. XXIX.

(2) Ciò viene stabilito anche dal lodato Filangieri, *Scienza della Legislazione*, Lib. IV, Parte II, Cap. XXVII, per la Società, qual confine che oltrepassato dal Sovrano *egli cade nella tirannia.*

§. 113. Lungi adunque che la negazione del diritto penale allo stato di Natura le si debba ascrivere a *difetto*; affermare anzi si deve che *la concessione* di lui ne sarebbe stato uno (1).

SECONDA OBBIEZIONE.

§. 114. *Ciaschedun uomo è* vindice *e custode delle leggi naturali* (2).

RISPOSTA.

§. 115. Questa è una di quelle asserzioni vaghe, che non inducono conseguenza veruna, e che nel nostro caso *supporrebbero* tutto al più ciò che è in questione.

---

(1) Una sola riflessione aggiungerò ancora. L'effetto della pena in che può egli consistere? Forse nel richiamare dal passato un'ingiuria consumata: o pure nel *minacciare un male certo* per evitare *in futuro* una simile ingiuria?

Il senso comune risponde che l'effetto della pena può consistere solamente in codesta minaccia.

Ma che cosa suppone codesta minaccia per ottenere il suo fine? È manifesto ch'essa suppone che l'uomo a cui viene fatta sia dotato d'una *precognizione* della medesima e della *libertà* ad agire in conseguenza di essa. In breve suppone *moralità*; e per conseguenza una intelligenza e libertà sviluppata.

Ora, quale maggiore stravaganza si può mai immaginare di quella di supporre l'esercizio della *moralità* nello stato di solitudine selvaggia? (Veggasi la mia Introduzione allo studio del Diritto pubblico §. 148, 167, 290, 369, 371).

Oltracciò anche dato per falsa ipotesi che si potesse supporre la moralità negli uomini dissociati e selvaggi, come si potrebbe ottenere la *certezza* della pena, se manca un corpo permanente che manifesti sì una *potenza* stabile che una *volontà* espressa di perseguitare il delinquente dopo il suo misfatto, se, in una parola, manca l'autore superiore, irresistibile e abituale del preteso poter penale?

Ma se voi non punite anche con un Codice di leggi lo stupido e il fanciullo, ed anzi se la mancanza della *moralità* toglie l'*imputazione* criminosa propriamente tale, come vorrete voi punire il selvaggio ch'è per lo meno eguale al fanciullo? Se poi senza un potere unito e permanente, e con cognizione precedente della verità del delitto e della colpabilità, voi non potete attribuire ad alcuna potenza umana il diritto a punire un dato uomo, come potrete voi effettuare l'esercizio di codesto diritto in uno stato nel quale è impossibile praticare così fatte condizioni?

(2) *Filangieri*, ivi.

TERZA OBBIEZIONE.

§. 116. La Natura, che fa tutto per un fine, pose nel cuor dell' uomo il *desiderio* che l'omicida sia punito. Dunque siccome ella è *conseguente* nelle sue operazioni, a tale impulso avrà fatto *corrispondere* il *diritto* relativo (1).

RISPOSTA.

§. 117. Non mi arresterò nemmeno a sciogliere questa obbiezione, perchè da una *legge di sensibilità* dell' uomo formato per la *Società*, non ci è mai permesso inferire la esistenza di un *diritto* per l' uomo posto in uno stato del tutto *antisociale*.

QUARTA OBBIEZIONE.

§. 118. *Senza ammettersi l' esistenza di questo comune diritto di punire* nello stato naturale, *io non so come si potrebbe giustificare il diritto della confederazione di due o più Nazioni per far rispettare i loro diritti, e per punire quella nazione che ardirebbe di violarli. Le Nazioni sono fra loro nello stato di Natura, come lo erano gli uomini prima della formazione delle Società civili. Or niuno ha negato che tutte le Nazioni hanno il diritto di unirsi e di mover guerra a quella Nazione che ha violato il diritto delle genti contro qualcheduna di esse. Non è la sola Nazione offesa che ha questo diritto, ma tutte le altre possono a lei unirsi per vendicarla, giacchè ciascheduna Nazione è custode e vindice delle leggi dipendenti dal diritto delle genti. Se si concede questo diritto alle Nazioni, bisogna concederlo agli uomini nello stato naturale: e se si nega agli uomini, si dee negare alle Nazioni.*

RISPOSTA.

§. 119. Quando una o più Nazioni si uniscono ad un' altra offesa per difenderla, o ripararne i danni, o ciò fanno per adempiere ai patti d' una precedente confederazione, ed allora elleno agiscono astrette da un *obbligo convenzionale*: o ciò fan-

(1) Questa obbiezione accennata da Locke (Cap. I, §. 8. *del Governo civile*) è dallo stesso *Filangieri* stata estesa e rinforzata. Io non riporto le parole di lui, perchè v' impiega più di due pagine per darle tutto quel risalto, quell' enfasi, e que' colori, per i quali egli mostra dappertutto una dichiarata predilezione.

no per un proprio e libero impulso, e senza prima pattuire veruna cosa colla Nazione offesa, ed allora la difesa è *giusta* come quella de' Selvaggi che soccorrono l'assalito (§. 76, 77, 78, 79). Ma che perciò?

Per dedurre con *parità* di ragione che nello stato di naturale indipendenza competa agli uomini il *comune diritto* di dar la morte ad un altro, perchè *uccise* ingiustamente un suo simile, converrebbe avere di già dimostrato che le Nazioni delle terra abbiano un *diritto* comune alla *distruzione* di un' altra, unicamente perchè contro diritto esterminò *tutto* un Popolo.

Ma in allora non trattiamo più d' una confederazione con una Nazione *esistente*, ed offesa, per ripararne i danni, o difenderla, ma di una *vendetta* fatta da un Popolo per l' eccidio d' una Nazione che non è più.

§. 120. Il ragionamento adunque del *Filangieri* non regge punto applicato all' origine del diritto di punir *colla morte*, al proposito della quale egli lo tesse.

§. 121. Ciò non basta. Conceduto al *Filangieri* ciò che egli dice delle Nazioni, affinchè la *illazione* avesse forza (o si parli della pena di morte, o si parli di altre pene) richiederebbesi che egli avesse dimostrato, o che la posizione attuale delle Nazioni poste *fra di loro* in uno stato di dipendenza, non sia effetto del piano di quella *stessa* Natura che le divise coi mari e colle montagne; o pure, che la insociabilità sia la posizione *destinata* dalla Natura stessa al genere umano (*vedi* il §. 101).

§. 122. Ommetto tutti gli altri caratteri di disparità; lascio di accennare che le regole della guerra de' confederati sono egualmente soggette a principj immutabili, che quelle della difesa privata, ec., e conchiudo, doversi dopo tutto questo, essere in libertà di *concedere* alle nazioni il diritto di confederarsi alla difesa di un' altra, e di combattere l' assalitrice, e nello stesso tempo doversi *negare* all' uomo in istato di Natura il diritto di punire l' omicida.

CAPO X.

Altri prodotti del diritto di conservazione.

Dominio, *Libertà*.

§. 123. Il diritto di conservazione della propria esistenza, acquista la *forma* di diritto di offendere o di dar la morte da un *fatto*. Questo è quello che abbiamo di già dimostrato (§. 49, I).

Considerato adunque sotto di questa forma avrà un' *esistenza* unicamente *prodotta*, ed estesa dai *fatti*.

§. 124. L' omicidio inevitabile è l' unico *caso* da noi analizzato, e che ci ha somministrato il diritto di cui ragioniamo.

Ristringersi pertanto a lui, sarebbe quasi un' insinuare, che il diritto di distruggere uno scellerato *non si verifichi* che in vigore dell' omicidio inevitabile, o pure sarebbe un assegnare una *porzion* sola del diritto suddetto, e così renderne falsa la nozione, la quale per essere vera, debb' essere *intera*.

Alla piena esposizione della verità sono dunque necessarie *altre ricerche*. Ciò non è tutto.

§. 125. Nell' insociabilità, sulla quale di presente sono rivolte le nostre osservazioni, spuntano i primi *germi morali* che sviluppati, e rinvigoriti in seno della Società e del Governo, producono tutti i fenomeni del giusto e dell' ingiusto.

Egli è adunque necessario *additare* questi germi, fare la loro storia naturale, a fine di non affermar in seguito cosa veruna di cui non siasi assegnata l' *origine*, fatti precedere i principj dimostrativi, e soprattutto per non lasciare occasioni al- l' *abuso* pernicioso che di essi far si potrebbe, lasciando un soggetto indeterminato a cui applicarli.

Ecco ciò che mi ha determinato ad inserire nell' opera presente relativa all' origine d' ogni diritto penale e principalmente di quello di morte, quanto sono per dire, e che del pari ne manifesta la *necessità*, e previene ogni accusa di superfluità. Entriamo in materia.

§. 126. L' uomo che ha dovere, e diritto a conservarsi (§. 8, 9), ha dovere, e diritto a *nutrirsi* ed a *coprirsi* dalle ingiurie degli elementi, e di tutti gli Enti animati.

Egli ha dunque diritto *su* quegli *oggetti* che gli somministrano nutrimento, vestito, ricovero, ben essere, ec., ed ecco il diritto di *DOMINIO*, e la sua origine naturale.

§. 127. Egli ha dunque diritto ad essere *sciolto* nell' esercizio di sue facoltà da qualunque opposizione, e vincolo per procurarsi le predette cose, ed ecco il diritto di *LIBERTA'*, e la sua origine naturale.

§. 128. Senza *beni* l' uomo mancherebbe dalla fame, e dai disagi.

Senza poter *liberamente* agire per procurarseli, ed evitare o respingere gli oggetti distruttori, egli perirebbe di fame e di *violenza*.

§. 129. Tutto questo ci presenta i diritti di *Dominio* e di *Libertà*, includente la *Tutela*, talmente *collegati* col diritto di conservazione, e col ben essere, che appariscono *parti inte-*

granti di lui : diciam meglio , egli è il diritto *stesso* di felicità (§. 4) che si offre sotto le *forme* di conservazione dell' esistenza (§. 5, 6, 7), e successivamente di dominio, di libertà, di tutela, ec.

§. 130. Ciò altresì ce li mostra come prodotti del *bisogno* (§. 128), e quindi resi *doveri* per ognuno (§. 8, n. I), e diritti *inviolabili* da ogni altro (§. 8, n. III).

§. 131. Ma soddisfatti tali doveri e indigenze fisiche, *sopravanzano* ancora ad ogni Individuo altri *beni* nella Terra, e alla di lui *libertà* ad altri atti, i quali possono *estendere* il di lui ben essere, *senza* turbare lo altrui.

§. 132. La Legislatrice Natura non saprebbe dunque disapprovare un tal *uso*.

§. 133. Qui è dove essi, sciolti dai *vincoli* di morale *obbligazione*, e per essere conformi tuttavia alle sue mire, ci offrono la nozione dell' *Onesto* semplice.

E quindi l' altra *classe* de' diritti fondata sul *Lecito*.

§. 134. Arrestiamoci sul fondamento di questa distinzione. Qui il dovere si *estende* quanto il *bisogno*, perchè trae la sua *origine* dal bisogno (§. 130).

§. 135. Dunque i *diritti* di cui trattiamo, fondati sul *dovere* (§. 130) solo sino al confine del bisogno, sono *inalienabili* per chi gli ha, ed *inviolabili* per ogni altro.

§. 136. *Al di là* non potrebbero essere effetto del bisogno, perchè al di là egli *non esiste* più.

Dunque *al di là* il diritto è *alienabile* per chi lo ha, ed oggetto per altri di *acquisto*.

§. 137. Posti adunque due uomini, uno de' quali, *oltre* l'estensione conveniente di cose soddisfacenti a' propri bisogni, ne abbia *di più*, e l'altro non ne abbia, nè possa averne altronde *niente*, quest' ultimo avrà incontrastabilmente diritto sul *di più* (§. 19, 130).

Infatti v' è una ragione per cui al secondo individuo competa un *vero diritto* sul di più, ma non v' è ragione per cui il primo possa contrastarglielo. La Natura, che volle *egualmente* il maggior ben essere *compossibile* di ogni uomo (§. 19), vedendo che l' interesse del primo resta al *coperto*, anche nel tempo che si soddisfacesse quello del secondo, non potrebbe volere che questo dovesse essere sagrificato a quello per aver riguardo ad una mera *sovrabbondanza*.

§. 138. Non succede adunque nella nostra ipotesi un *conflitto* di diritti egualmente forti, i quali urtandosi in senso contrario distruggano la moralità per identificarsi colla forza (*vedi* §. 25); ma per lo contrario dal canto dell' Individuo bisognoso

evvi un diritto di felicità operante colla *massima* sua attività, perchè pria condensata dal sommo bisogno, il quale nell' atto che si espande sopra la estensione che sopravanza all' uomo ricco, non ritrova che un diritto di *convenienza* (§. 133), il quale in conflitto dell' indigenza svanisce, ben sicuro di non essere eliso, e di non incontrare l' inviolabile *primitivo* diritto del ricco, perchè estendersi non può *più in là* della latitudine, su la quale ha esaurita tutta la sua energia (§. 136).

§. 139. Anche nello stato di *naturale* indipendenza, anche *prima* d' ogni Patto, evvi adunque un principio immutabile che *limita* i diritti del *dominio reale* di ogni individuo.

§. 140. Un seguace di *Hobbes* non potrebbe negarmi la *verità* di questa conseguenza. *Hobbes* nell'attribuire ad ognuno nello stato di Natura un diritto illimitato sopra tutte le cose contro di tutti, si è servito dello stesso principio del quale io ho usato (1). La questione adunque sarebbe, chi di noi abbia meglio dedotto.

§. 141. Rimettiamoci in cammino. Ravvicinando le comuni proprietà de' diritti, ancorchè si contemplino nella loro maggiore *eccentricità* dal diritto di conservazione e ben essere, non possono però nascondere la loro *unica* derivazione fuorchè all'occhio del volgare limitato, il quale si perde nel seguire gl'intralciati, tortuosi, e prolungati loro vincoli di origine e di dipendenza. Ma lo sguardo vasto e penetrante del Filosofo, dall' alto delle idee generali li vede *tutti* alla perfine metter capo ad un punto solo, e da quello venir animati; diciam meglio, egli vede che essi sono una *propagazione* di lui.

Infatti l' uomo ha egli più di una *vita* di cui procurare la felice durata? Quando egli ha l' incontrastabile morale *potenza* di occupare, ed usare degli oggetti che tendono alla sua conservazione (*Dominio*): quando ha una simile potenza di *operare* senza ostacolo per procurarsi quelli, e di allontanare i perniciosi (*Libertà*), qual *facoltà* a lui manca alla di lui felicità richiesta?

Fuori di essa, qual altro scopo di *tendenza* saravvi, verso il quale l' uomo si porti, e la Natura lo guidi?

È ben vero che egli non può ottenere questo fine che coll' uso della *ragionevolezza*; e che non può estenderlo ed assicu-

(1) Vedi *Hobbes*, Cap. 1, Art. 8, 9, 10, e si paragoni co' paragrafi 126 e seguenti di questo mio libro. Io non ignoro che l' opinione della primitiva *comunione universale* ha una somma affinità coi principj di *Hobbes*, ma mi lusingo di aver dissipata l' illusione, e reso manifesto l'errore che sta sotto a siffatta opinione. Veggasi la mia *Introduzione allo studio del diritto pubblico universale*, §. 307 — 316. Napoli 1839 a spese e per cura dell' editore P. P.

rarlo che col *soccorso* altrui ; e per questo motivo la Società è una *macchina di aiuto indispensabile* all' esercizio de' suoi diritti e doveri ; ma egli è vero del pari che il più rapido e completo perfezionamento altro in fine non è che un *mezzo* di felice conservazione ; e che il soccorso e la difesa dei socj altro non sono che mezzi di *libertà* e di *tutela* , e quindi modi di individuale conservazione.

§. 142. Arrestiamoci ancora un momento sul punto di vista al quale ci siamo elevati per discernere ed osservare le altre particolarità sparse sull' orizzonte steso sotto a noi.

Dal diritto di esigere la minima convenienza civile , sino a quello di sedar la fame avvi una *prossimità* , *o lontananza* di diritti , che più o meno influiscono sul ben essere *reale* dell'uomo.

§. 143. All' *unità* adunque diffusa in tutto il sistema naturale de' diritti (§. 141) va accoppiata l' *importanza* gradatamente crescente e decrescente , a misura che si avvicinano e si scostano dalla necessità di soddisfare ad un vero bisogno.

§. 144. Si badi bene che quest' importanza cresce e decresce , non solamente passando da una *categoria* all' altra di diritti , ma anche in ragione de' *gradi* di estensione d' ogni diritto preso *da sè* : imperocchè ogni diritto , preso singolarmente , ha una intrinseca ed *assoluta* utilità , che influisce sul ben essere dell' uomo.

§ 145. Ad oggetto di ben comprendere ed estimare quest' altra qualità , giova addurre la semplicissima , ma forse non conosciuta distinzione del diritto *in sè stesso* (il quale essere non può che una *potenza morale* competente ad un uomo di fare , o di ommettere una cosa , o di esigerne da altri la *esecuzione*, od *ommissione* incontrastabilmente) dall' *oggetto* del diritto , cioè dal soggetto su del quale la potenza stessa si esercita.

Ogni diritto *individuale* (vale a dire ogni *reale* diritto) non solo è cosa *immateriale* , ma altresì è cosa *semplice* , cioè avente una così rigorosa *unità* , che l' intelletto non può formarsene una nozione *complessa*. Questo si potrebbe evidentemente dimostrare.

§. 146. Quindi ragionando dell' oggetto , la *vita* , cioè quell' armonia di movimenti della nostra macchina , e quel complesso di reazioni dell' anima , da cui risultano la nutrizione , l' accrescimento , le funzioni , e i piaceri dell' animale , forma l' *oggetto* del diritto di *esistere*.

§. 147. Le produzioni della Natura e dell' arte , ed ogn' altra cosa fisica *utile* all' uomo , formano l' *oggetto* del diritto di *dominio* (§. 126).

§. 148. Tutta la serie innumerabile delle modificazioni fisico-morali dell' attività dell' uomo , forma l' *oggetto* del diritto di *Libertà*.

*

Qui considero la libertà non applicata alla volontà, ma alla facoltà *esecutrice* delle volizioni, cioè alla potenza di agire dell' anima *fuori* di sè.

§. 149. Quanto più si *moltiplicano* gli *oggetti*, su de' quali versa un diritto, tanto più la sua attività si esercita su di una maggiore *estensione* di cose.

E quindi si può dire che, almeno *esteriormente*, acquisti una *Latitudine* proporzionata a detta estensione, contuttochè egli sia in sè stesso *indivisibile* (§. 145).

§. 150. Questa estensione del soggetto del diritto può avere *varj gradi*.

Dall' agonizzante che manca, fino all' atleta che combatte, evvi una *gradazione di vita*.

Da Diogene fino a Lucullo, una gradazione di *Beni*.

Dall' avvinto nei ceppi fino al Cacciatore, una gradazione di *Libertà*.

§. 151. Ogni diritto *realmente* non è che una FORZA UTILE REGOLATA.

Un diritto infatti non è *qualche cosa* pel ben essere se non perchè dai soggetti, su' quali si esercita, apporta *utile* all'uomo (§. 126, 127, 128, 129).

§. 152. Quindi la *sottrazione* di tutti intieri, o di una porzione di questi soggetti, colpirà l' attività giuridica, la quale soffrirà, o una *restrizione*, o farà una *resistenza* a norma della giustizia, o ingiustizia della cagione sottraente (§. 25, 26, 34); e nello stesso tempo per un consenso necessario, risentirà nocumento al *ben essere*.

Nella diminuzione di questi diritti parziali accade lo stesso che ne' Circoli Meridiani tirati dal Geografo sul Globo, i quali restano accorciati, non solo col sottrarre da essi gradi intieri, ma anche *minuti* ad ogni grado.

§. 153. Non urtiamo però dopo tutto questo negli inconvenienti de' Giureconsulti. Guardiamoci dal pensare che alle denominazioni e divisioni de' diritti corrisponda qualche cosa di *reale*. Esse non sono che cose *artifiziali* adattate alle nostre occorrenze, cioè per facilitare i raziocinj, e determinare gli spazi su i quali debbono versare : sono cose *nominali*, cioè relative alla nostra maniera di concepire e intendere.

Quello che evvi di *vero* egli è un *unico* diritto, che sempre ci si presenta sotto diversi aspetti (§. 129, 141, 142, 143).

§. 154. Quella mano che vi porge il pane è quella *stessa* che vi *percuote*. La forza stessa assume due nomi di *caritatevole* e di *ingiuriosa*. Come gli assume? Riportandola ad una *norma* puramente ideale da noi presa come *archetipo*. L' atto di questa forza

è *conforme* a quest' archetipo? Allora dicesi *giusto*. È *difforme*? Dicesi *ingiusto*. Posso giustamente *esigere* da altri o di non opporsi o di prestarsi a' miei voleri? Ecco il *diritto*. Ma ecco una *forza sola*, ed una tendenza sola. Gli *atti* suoi, diconsi *diritti* quando presentano queste *relazioni*.

CAPO XI.

Delle offese alla Libertà, ed al Dominio, ec. Del Diritto *nello stato di Natura di difenderne gli oggetti.*

§. 155. Il delitto, a parlar propriamente, non toglie o diminuisce i diritti altrui considerati *in sè stessi*, nè potrebbe toglierli o diminuirli, ma solamente offende il *soggetto* loro; imperocchè il delitto è un atto *ingiusto*. Un furto è bensì valevole a privarmi del *possesso* di una cosa, ma non mai del diritto del *dominio*. Il ladro è *tenuto* a restituirmela, ed io ho diritto a ricuperarla (*vedi* §. 36, 37).

Il *campo* del delitto sono dunque gli *oggetti* de' diritti.

§. 156. Ma un diritto non è prezioso all' uomo, se non perchè va *accoppiato* col suo oggetto (§. 151).

Tentare adunque la *distruzione* degli oggetti, de' diritti, egli è attentare alla esistenza e ben essere dell' uomo (§. 128, 129, 130).

§. 157. Avrò dunque sempre diritto di respingere l' attentato non necessario (§. 137), e di approfittarmi di tuttociò che è *necessario* alla difesa de' miei diritti (§. 38).

§. 158. Se dunque la morte dell' offensore fosse *necessaria* per la conservazione della mia *libertà* e del mio *dominio*, tal morte sarebbe *giusta*.

Entriamo in un qualche esame per confermare vieppiù questa importante conseguenza.

§. 159. Non v' ha dubbio che allor quando si tenda la *distruzione totale* de' predetti diritti, o di alcuno di essi (1) mercè un delitto, si attenta contro diritto e fondamentalmente all' *esistenza* (§. 156).

Dunque allora sorge il *diritto* di mettere a morte il malvagio offensore (§. 56, 57).

§. 160. Ma non ogni delitto è delitto che attacchi la *vita* dell' uomo (che io appellerò per brevità *radicale*). Vi possono essere tanti *gradi* ne' delitti, quanti vi possono essere *punti* da

(1) Si ritenga che quando parlo di diritti lesi *ingiustamente*, uso tale espressione come di una maniera accorciata di spiegarmi; ma io intendo sempre ragionare de' loro *soggetti* a tenore del §. 155.

sottrarre negli oggetti de' diritti (§. 150, 152). Ogni sottrazione però *offende* a proporzione il ben essere dell' offeso (§. 152) (1).

§. 161. Ciò supposto, quantunque il diritto di dar la morte competa negli attentati *radicali* ed assoluti (160), domando se competa negli attentati *parziali* contrari a' diritti dell' uomo?

Presupponiamo sempre *necessaria* la morte alla difesa loro, e che l' offensore non sia autorizzato da incolpabile necessità.

§. 162. Io non esito punto a decidere per l' affermativa.

Esiste bensì una legge di Natura che mi vieta nel difendermi ogni diminuzione de' diritti altrui al di là del *necessario* (§. 51, 52); ma niuna se ne ritrova, nè *esser vi può*, che mi comandi il *sagrifizio* del mio ben essere in conflitto di quello dell' ingiuriante (§. 37, 38, 67, 68).

§. 163. Anzi, quello stesso principio che limita la *superiorità* di chi si difende (§. 49) presuppone sempre come un dato fisso ed immutabile, l' *incolumità* del diritto di conservazione dell' offeso, facendogli succedere come *accessorio* il risparmio de' diritti dell' offensore, il quale risparmio misurare e compor si debbe in una guisa che serbi illeso ed intatto il ben essere dell' offeso (§. 67, 68).

---

(1) Mi si permetta una similitudine guidata dall' analogia delle mie idee riunite.

I. Le radici dell' albero *tutte* discendono dallo stesso ed unico tronco, e sono una diramazione delle fibre di lui.

Così i diritti tutti lo sono di quello di felicità (§. 129, 141).

II. Tutte le ramificazioni diverse, nelle quali le radici si suddividono, tendono ad un *fine* unico; la vegetazione, e prosperità della pianta.

Così tutti i diritti tendono all' unico fine della conservazione e felicità dell' uomo (§. 141).

III. Le ramificazioni più *vicine* al tronco interessano più fortemente la salute della pianta.

Così le Categorie de' diritti più vicine all' esistenza interessano maggiormente il ben essere dell' uomo (§. 128).

IV. Quindi la distruzione d' ogni radice interessa sempre la prosperità della pianta.

Così l' *offesa* ad ogni diritto, o ad un di lui oggetto interessa sempre il ben essere dell' uomo (§. 152).

V. Per ultimo, a proporzione che si offendono le diramazioni più *grosse* delle radici, e più vicine al tronco, se ne offende più davvicino il tronco, a segno che la total distruzione produce la morte dell' albero.

Così a proporzione che si offendono le più vicine, e prime categorie de' diritti, o i loro oggetti, si offende più gravemente la conservazione nell' uomo, cosicchè alla fine la loro privazione totale, e sottrazione intera de' loro oggetti, arreca la morte, e la distruzione del ben essere umano (§. 128, ec.).

Risparmia gli altrui diritti per quanto ti è possibile nell' atto che difendi i tuoi, è lo stesso che dire: metti *prima* in salvo i tuoi diritti; usa di tutto ciò che può allontanarne il detrimento, ed in ciò guardati di non offendere gli altrui diritti che per quella sola misura che è necessaria all' *integrità* de' tuoi.

§. 164. In un attentato adunque tanto *radicale* (§. 161) quanto *parziale* (1) la morte *necessaria* dell' ingiuriante è sempre *giusta*.

§. 165. Ma nasce una difficoltà per i delitti non radicali, nè distruttori dell' esistenza. Come mai nell' offeso un diritto di una categoria *inferiore*, e meno importante (*vedi il* §. 144), e perciò debole, può nell' ingiuriante soggiogare un diritto di una categoria *superiore*, e più importante e forte, anzi il massimo de' diritti, quale è quello dell' esistenza?

§. 166. Questa difficoltà non può essere pressante che agli occhi di colui che i propri giudizi intorno alla *realtà* e verità de' diritti abbandona ad una illusione, cioè all' errore che la distribuzione *nominale* e *fattizia* de' diritti possa influire sulla loro *vera* azione, e dimentichi qual fondamento abbia la superiorità del giusto difensore sull' offensore ingiusto (*vedi il* §. 155, 162, 163).

Infatti se rammenteremo che egli è un *solo e totale* diritto di felicità sparso in tutte le categorie (§. 153): se terremo presente che ragioniamo nell' ipotesi in cui si verifica la *necessità* di offendere per difendersi (§. 161), noi vedremo che anche in un *piccolo* attentato contrario al diritto dell' uomo offeso e giusto, il diritto di felicità riagisce con *tutta* la sua energia, come per rimettere ogni minimo difetto d' equilibrio dell' aria vi concorre la pressione di tutta l' atmosfera circostante, e nel tempo stesso non si potrà addurre l' esistenza di ostacolo valevole a resistere, o diminuire la *reazione*, attesochè in *ogni* categoria non si può verificare che il giusto debba soffrire di essere leso dall' ingiusto (§. 162, 163).

§. 167. Spieghiamoci in una maniera diretta. Il *paragone* delle categorie de' diritti, e quindi i calcoli sulla loro reciproca azione, non si possono verificare che fra due diritti che *realmente* esistono.

Ma fra un uomo che *ritiene* un diritto, e l' altro che lo *perde* al primo momento dell' attentato, quali paragoni e conseguenze si possono mai dedurre?

---

(1) Ho già spiegato quale idea debbasi legare a questi vocaboli (nel §. 160). Soggiungo che lo spoglio intendo che sia fatto *senza* necessità vera dell' attentante.

Ora è tanto falso che l'offensore *ingiusto*, contemplato come tale, sia dotato di un diritto di una categoria *superiore* a quella del difensore di sè stesso, che anzi colui nel tempo che ingiuria, non ne ha nessuno da contrapporre onde arrestare o collidere quello che la *necessità* dona a chi giustamente difende sè stesso (§. 37, 38, 67, 68).

Tutti i raziocini adunque appoggiati ad un tal fondamento mancano nel loro *supposto*. Essi non possono reggere se non distruggendo il principio dell'eguaglianza (§. 67, 68); abolendo il diritto di difesa; santificando l'ingiuria. O convien negar *tutto*, o conceder *tutto*.

CAPO XII.

Continuazione.

§. 168. Quali saranno i diritti che *dopo* la consumazione del delitto competeranno all'offeso nella dissociata solitudine? Riterrà egli quello stesso diritto, che nel tempo dell' *attentato* aveva acquistato contro l'ingiuriante?

§. 169. Si noti bene che fra il caso dell'omicidio per io addietro analizzato, e quello che ora abbiam in veduta, si frappone una *differenza* essenziale.

Là si domandava se un diritto competente ad un uomo ingiustamente assalito, essendo *vivo*, passi agli altri uomini *dopo* la sua morte, oppure anche nasca in essi assolutamente per la sua uccisione (Cap. VI e VII di questa prima parte).

Qui per lo contrario ove egli sopravvive all'offesa si cerca se il diritto acquistato da lui di offendere per difendersi dall'attentato, *continui* in lui tuttavia lo stesso, dopo che il delitto è consumato.

La *non esistenza* dell'ucciso toglieva ogni diritto distruttivo dell'omicida al resto degli uomini (§. 71).

La *sopravvivenza* del molestato all'insulto farà essa che continui in lui il diritto di arrecare del male all'offensore?

Presupponiamo sempre una perfetta *desistenza* dall'offesa.

§. 170. Non oltrepassiamo gl'immutabili confini che ci vengono prescritti dalle regole riguardanti l' *offesa giusta* recata altrui per qualunque siasi titolo (§. 55).

Quale sarebbe la *ragione* produttrice del diritto di arrecare un male all'offensore?

Al *passato* non si può rimediare colla semplice *pena*.

Il *dolore*, che gli si facesse soffrire, non potrebbe essere dunque *necessario*, e quindi sarebbe *ingiusto* (§. 49, 53).

§. 171. A riguardo dell'*avvenire* non potrebbe nello stato di naturale indipendenza competere all' offeso il diritto di vendicare un delitto consumato, se non nel caso che l' impunità ne attirasse di natura sua, e *certamente* degli altri in avvenire (§. 89, 90, 91, 92).

Senza di una tal *connessione*, che rendesse necessario lo stesso *grado* di male che era permesso nell'attentato, la preesistenza del diritto di dar la morte all'offensore ingiusto sarebbe di niun effetto quantunque tuttavia sopravviva la persona ingiuriata.

§. 172. Ma ciò supposto non verrebbe il delinquente punito per una *continuazione* del primo diritto esistente nell' offeso nel tempo dell'attentato, o, dirò meglio, in vigore dello stesso *fondamento*; ma bensì in forza d' un motivo *aggiunto*, e successo il passato, tratto dal seno dell' *avvenire*.

§. 173. Ma esiste veramente nell' insocialità una tale *connessione*? D' onde rilevarla? Come *assicurarsi* che il suo nemico od altri gli recheranno nuovi insulti, se fu effetto dell' *accidente* il primo ch' egli ricevè (§. 93)?

Nel *cuor* degli uomini, nelle *circostanze* dello stato di Natura, ove ricavar con fondamento che l' impunità sarà infallibilmente *cagione* di nuove ingiurie? In uomini *dispersi* e *solitari* esistono forse i desideri fattizi, son forse fomentati i bisogni moltiplici sociali, concorre forse la facilità di nuocere, e la possibilità di far agire l' esempio? (§. 93, 94, 110).

§. 174. E dato, per falsa ipotesi, che le rapine, le percosse, ed altre ingiurie rimanessero impunite, renderebbero esse perciò *necessaria* la morte dell' offensore primo che fece ingiuria?

La fuga, la solitudine, l' unirsi con altri Selvaggi, non sarebbero forse spedienti opportuni, onde premunirsi contro nuovi pericoli? In uno stato, ove egli è effetto dell' accidente l' incontrarsi col suo simile, è forza di riportarsi allo *stato di fatto* delle cose dal quale soltanto lice ricavare la *necessità* di cui parliamo.

§. 175. Ho affermato che la vendetta dell' offesa non può rimediare al male *passato* (§. 170).

Rapporto ad un offesa *dolorosa* alla persona o ad una *violenza* alla libertà, egli è evidente che le angosce del reo nè possono rivocare l' ingiuria, nè toglierne le vestigia.

§. 176. Ma per i delitti contro il *dominio* accade egli lo stesso?

Riteniamo l' ipotesi che ci siam proposta, in cui le rapine, i furti ed altre siffatte azioni non distruggono l' esistenza di alcun individuo. Noi parliamo de' delitti che non sono fondamentali, o *radicali* (§. 160).

Ciò posto, che *cosa* sarebbe propriamente un furto, una rapina nello stato di naturale indipendenza?

Ove non esistono convenzioni che determinino gli oggetti de' *possessi*, ne fissino i confini, e ne assicurino il godimento, non si verifica *incontrastabilmente* il dominio che di quelle sole cose, le quali vengono attualmente e fisicamente *occupate*, e *ritenute* da un individuo, e che sono *necessarie* alla di lui sussistenza (§. 130, 139).

Così alcuno de' delitti contrari al dominio si verificherebbero, a cagion d'esempio, in un animale accalappiato dall' uom solitario, che gli venisse strappato di mano, nelle frutta spiccate per nutrirsi, nella sottrazione del capro o dell' agnello dal gregge, e in altre cose di tal natura.

§. 177. Ora, se il *ricuperare* il rubato si volesse riguardare qual *pena*, si avrebbe torto. Quale *offesa* o *diminuzione* soffrono i diritti del ladro nel rivendicare un *di più* che egli aveva tentato di accrescere al suo dominio? Qual *male* soffre egli, onde ci possa restar *corretto*, e gli altri *atterriti* dal non commettere più lo stesso delitto?

§. 178. A fine di pareggiare il diritto del derubato contro del ladro *dopo il furto* al diritto che abbiamo negato all' offeso dopo la violenza e le ferite, gioverebbe dimostrare che possa divenir tale da autorizzare un *dolor* fisico alla persona del depredatore in mancanza di beni, o che al primo possessore della cosa tolta, essendo già altrove *provveduto*, sia lecito privare dopo alcun tempo il suo nemico di un bene, anche a segno di farlo perire di fame, o recargli altro incomodo, o sciagura.

Ma non essendo, come ben vedesi, i tormenti cosa *necessaria* al ben essere del Padrone antico, come diverrebbero *giusti*?

Conchiudiamo: Non esiste dunque diritto a vendicare il mal *passato* in istato di solitudine (§. 179).

§. 179. Che se rifletteremo che nello stato di Natura la forza d'ogni individuo non può per l'ordinario essere *superiore* a quella d'ogni altro individuo preso *singolarmente*, molto più s'egli è riunito con altri, allora si vedrà che il dolore, che si facesse soffrire all' offensore, non potrebbe trattenerlo dal replicare altri atti posteriori di atrocità, che egli disegnasse di commettere. Imperocchè, sentendo egli di avere *eguali* o *maggiori* forze del suo avversario, allorchè egli premeditasse di offenderlo, lusingherebbesi di potere facilmente evitare ogni disastro. Quindi, allontanatone il *timore*, non avrebbe ritegno alcuno esteriore all' empia sua spinta. Da ciò, come da naturale ed *infallibil* causa, nascerebbe sempre il *delitto*.

§. 180. Non potrebbe adunque la vendetta produrre nello

stato di naturale indipendenza nè la *correzione* del malvagio offensore, nè la sicurezza dell' offeso.

§. 181. Ciò che si afferma di uno si può del pari di tutti verificare in tale stato.

La vendetta adunque non potrebbe nemmeno essere un *freno* per arrestare ogn' altro individuo, a cui nascesse voglia di offendere il suo simile.

§. 182. Questo non è ancor tutto. Il delinquente inasprito dalla vendetta, *più ferocemente* di prima ritornerebbe a caricar l' offeso, ed alle prime violenze od offese ne farebbe succedere altre più atroci, colla morte sovente del vendicatore, senza che a ciò potesse ripararsi (§. 179).

§. 183. Così in vista del delitto *consumato*, far soffrire nello stato di naturale indipendenza un male al delinquente, sarebbe l' atto il più *fatale* a chi lo esercitasse, a meno che in ogni pretesa pena non si pretendesse che si *debba* mettere a morte l' ingiusto nemico, e che ciò sia e *permesso* dalle leggi di Natura, e si possa in fatto eseguire.

§. 184. La conseguenza adunque di già dedotta (§. 178), cioè che non compete alla Persona offesa diritto veruno per arrecare un male all' offensore dopo il delitto *consumato*, in vista del delitto istesso, non solo è ragionevole riguardo al diritto, ma altresì riguardo al *fatto* dell' uomo selvaggio.

§. 185. Dunque l'*imperfezione* dello stato naturale non risulta *solamente* dalla deficienza de' *mezzi*, o sia della forza necessaria a punire i delitti (come lo pretende *Filangieri*) (1), ma altresì e principalmente, dalla deficienza di *diritto*. Si richiamino qui i paragrafi 109, 110, 111, 112, 113.

CAPO XIII.

AVVERTIMENTO.

Prima di chiudere questa prima Parte io giudico necessaria un' osservazione, la quale prego il mio Lettore di tenere presente, perchè c' incamminiamo a contemplare l' uomo in altre posizioni più complicate. — Avendo noi sino ad ora ragionato dello stato di naturale indipendenza, facil cosa sarebbe il pensare che tutto quello che abbiamo fin qui affermato dell' uomo sia *proprio* dello stato medesimo, nè si possa di lui verificare che in tale posizione. Questa opinione però, facile ad insinuarsi, attesa l' associazione delle idee contratta dalla simultanea e costante esistenza ed enunciazione degli oggetti, sarebbe un grave errore.

(1) Scienza della Legislazione, Lib. III, Cap. 29, Part. II.

Non tutto quello che si afferma dell' uomo nello stato di Natura è talmente *proprio* di tale stato che ad una diversa posizione applicar non si possa. Anzi per lo contrario vi sono moltissime cose che gli vengono in esso attribuite per lo *stesso motivo* pel quale attribuite gli verrebbero in qualunque situazione, cioè in vigore della *natura*, *degli attributi* e de' primitivi e reali bisogni ch' egli ha, non perchè solitario, ma perchè *è uomo.*

È dunque mestieri distinguere i principj di diritto fondati sulle qualità ch' egli ha come *uomo*, da quelli che gli vengono appropriati come *selvaggio.*

Egli è facile lo scernerli, esaminando se nella composizione loro v' entrino le circostante *di fatto* dell' insociabilità, se vi si mescolino per entro i lineamenti, dirò così, della grezza e solitaria Natura, o pure se vengano soltanto assunte le nude e semplici nozioni della natura, e de' caratteri *generali* di lui, fondati sull' umanità, verificabili in qualunque stato. Quelli della prima specie sono sempre contrassegnati di qualche tratto di *particolarità*; io voglio dire che involgono sempre nel loro aspetto qualche circostanza *ipotetica* ed allusiva allo stato di solitudine. Quelli della seconda specie per lo contrario si annunziano sempre in una maniera *generale*, semplice, e non avente relazione a situazione veruna speciale di fatto di qualsiasi stato.

Di quest' ultima specie sono propriamente tutti i principj e le regole generali del diritto di difesa poste in fronte del presente trattato (Cap. I e II), e parecchi altri principj sparsi per entro di questa prima parte.

APPENDICE

CAPO I.

Nozioni Generali.

§. 1. L' ordine dell' incolumità è essenzialmente identificato con quello della conservazione, ed anzi non è che lo stesso ordine della conservazione in quanto è rivolto ad *allontanare* ogni nocumento e le cagioni sue, ed a ripararne gli effetti. Egli è propriamente l' ordine della conservazione *indiretta* del genere umano. *Conservare senza detrimento* costituisce l' incolumità, e lo *scopo* dell' ordine dell' incolumità.

Perlocchè quest' ordine è sì *esteso*, come lo è quello della conservazione diretta, ed *assai più* esteso di quello della diretta conservazione, perchè non solo si occupa a guarentire le cose ed i rapporti della conservazione diretta; ma ad agire eziandio contro quelle cagioni, le quali, operando *fuori* delle cose che servono direttamente al piacere ed al ben essere, possono per sè nuocere alla felicità sì fisica che morale dell' uman genere.

Allontanare pertanto ogni specie di danno: *assicurare* dal pericolo di ogni danno, ecco le due parti massime di quest' ordine. *Procurare la sicurezza*, *respingere l' offesa* forma dunque lo spirito proprio di quest' ordine.

§. 2. La *sicurezza* si può considerare sotto due rapporti, cioè o relativamente allo stato reale delle cose, o relativamente alla cognizione e al sentimento dell' uomo. Sotto il primo rapporto, essa è propriamente un tal *complesso* di circostanze e di rapporti *reali*, da' quali, indipendentemente dal sentimento e dalla cognizione che ne può aver l' uomo, non può derivare vero danno. Sotto il secondo rapporto, essa è propriamente la *certezza* di non soffrire un male positivo, o di non subire la privazione di un bene. Il sentimento di questa certezza porta seco la *compiacenza* di sentirsi sgombri da *timore*. Il sentimento dunque della sicuressa è per sè un *bene*. Se dunque si ha *diritto* a non soffrire un dato male, si avrà perciò diritto alla legittima sicurezza. Essa

dunque in tutti i rapporti della giustizia *comune* forma uno dei diritti degli uomini.

Per la qual cosa gli uomini e le società avranno *diritto* a tutti que' *mezzi* che sono necessari a toglier loro il *timor* ragionevole di esser molestati da un male, cui per dovere non hanno a soffrire, e ad assicurare l' esistenza e la durata dei beni stabiliti dall' ordine natural delle cose.

Dico il timor *ragionevole*. I diritti, essendo risultati dei rapporti *reali* delle cose determinati dell' ordine morale di natura, non possono combinarsi che colla *verità*, ed avere altro fondamento che la verità reale delle cose, o sia l' esistenza dei rapporti reali medesimi. I falsi mali e i falsi pericoli, sono mali e pericoli che *non esistono realmente* nei rapporti delle cose. Non possono dunque esser fonti di diritto: non possono dunque formare un titolo reale onde derogare al diritto altrui.

Derogare adunque al diritto di un terzo in conseguenza di un falso timore, è cosa assolutamente ingiusta. Derogarvi *oltre* la *necessità* della *reale* sicurezza, cioè *oltre la misura* che i rapporti reali delle cose prescrivono per non doverne con *verità* temere danno ingiusto, è un' altra ingiustizia.

§. 3. Premunirsi contro un male, e liberarsi dal timor ragionevole di un male, il quale senza l' uso di certi mezzi, in forza del corso ordinario delle cose, si può ragionevolmente prevedere come contingibile, costituisce propriamente lo *spirito* dell' *ordine* della *sicurezza*. Guarentirsi da un male *presente* e dai tentativi spiegati di un male *presente*, è propriamente l' oggetto della *Difesa*. In largo senso però l' ordine della difesa abbraccia anche quello della sicurezza. Ogni azione di fatti che si pratica per allontanare un male, sia presente, sia probabilmente contingente, è in sostanza una difesa. Ma la situazion delle cose essendo realmente diversa è d' uopo di usare anche nomi diversi.

Lo *stato di difesa* è essenzialmente uno stato di *opposizione*, di contrasto e di guerra. Egli è *determinato* dalla presenza e dai tentativi dell' offesa derivante da qualsiasi specie di esseri che attentano contro l' incolumità. Egli *vige* e si *estende* fino a che vige l' azione offensiva, e quanto si estendono le operazioni ed i rapporti dell' offesa. Egli *finisce* dove subentrano le cagioni e lo stato della *sicurezza*.

Esercitare la difesa è un *diritto* così primitivo, inviolabile e naturale dell' uman genere quanto quello della conservazione, di cui non è che un aspetto. Quando dall' uomo si possa praticare contro l' altro uomo; e però dove consista il suo *titolo morale* di ragione, fu già osservato di sopra.

§. 4. Posto che l' ordine dell' incolumità non è che quello

della conservazione, è manifesto che tutti gli oggetti del diritto di *Conservazione* saranno pur anche oggetti del diritto d' *Incolumità*, e quindi del diritto di *sicurezza* e di difesa. La nostra vita, i nostri beni, la nostra libertà personale o reale, la famiglia, la patria, e in generale qualunque *mezzo* del giusto ben essere umano, potranno essere tutti oggetti del diritto d' Incolumità. Tutti i diritti non ne formano che un solo, e la vita, la libertà, i beni, la famiglia, la patria, o sia la società non sono che varj oggetti di questo sol diritto.

Conservare ed aumentare il diritto di *felicità* esige il conservare ed aumentare gli *oggetti* ai quali è essenzialmente annessa la facoltà di essere felici. Conservar *indenne* il diritto di felicità, nel che consiste l' Incolumità, esigerà dunque il porre *in sicuro* e il *difendere* tutte queste cose da ogni offesa fino a che sieno sicure.

§. 5. Tutti gli oggetti della giusta conservazione umana, considerati in generale rapporto all' ordine dalla giustizia, non possono soffrire veruna *eccezione* di diritto per il legittimo possessore del diritto medesimo, benchè per lui possano essere di un' utilità più o meno grave. Io voglio dire che la legge naturale non dice ad alcun uomo, nè ad alcuna nazione di avere *meno diritto* su d' un tale che su d' un tal altro oggetto di diritto, tosto che autorizza un uomo ed una società a farne acquisto, a conservarlo e ad aumentarlo. Anzi, siccome la giustizia è quella che distingue la *violenza* dal diritto; così sarebbe assurdo *aver diritto a conservare* una cosa, ad accrescerla, ad acquistarla, e non aver diritto a difenderla totalmente. Il giusto e l' ingiusto sono un sì ed un no. Il sì ed il no non conoscono nè il più nè il meno.

Fra più *doveri* che possono essere esercitati da una data persona, può accadere talvolta che scegliere si debba il più *importante* e tralasciar gli altri. Ciò avviene allorchè un incolpabile concorso di circostanze fa nascere un' urgenza di fatto, in cui è incompatibile eseguirli, o combinarli tutti. Per questa ragione allorquando la difesa è un *dovere*, essa sarà subordinata a questa legge. Ma in questo medesimo caso un ben maggiore verrà sempre preferito ad un minore, un mal minore verrà sempre scelto a fronte di un maggiore. La *massima* utilità è l' anima di tutti i doveri. Il principio è sempre lo stesso: la legge con cui opera è sempre identica, sebbene rivesta forme diverse.

Ma quando riguardiamo un uomo, una società, una nazione esercitanti un diritto in relazioni *estrinseche*, o sia in relazioni alle cose tutte a loro esterne, noi non possiamo ne' suoi rapporti esterni trovar nemmeno l' occasione di questa *concorrenza*

o *conflitto*, per cui si possa dire aver più o meno diritto a conservare, ad accrescere, a difendere, ad assicurare un tale più che un tal altro *oggetto* loro appartenente di diritto; perchè una podestà *giusta* ed *irrefragabile* a una cosa è una relazione, la quale considerata come *tale* rispetto a tutti coloro pei quali essa è giusta ed irrefragabile, non soffre nè diminuzioni nè gradazioni.

L' *energia* pertanto del diritto d' incolumità, o sia la Podestà giusta ed irrefragabile della sicurezza e della difesa ne' suoi rapporti a qualsiasi soggetto esterno, sieno pure gli *Oggetti* di diritto di grande, o di picciol valore, non conosce altro *limite* fuori di quello che vien indotto dai necessari rapporti di fatto della conservazione; o, per dirlo in altri termini, nell' ordin morale di natura contemplato in *generale*, qualunque uomo, o società ha la podestà giusta ed irrefragabile di procurare con tutti i mezzi che sono necessari la incolumità di *tutti* gli oggetti di diritto fino al punto che *cessi* ogni offesa e pericolo reale, senza aver il dovere di risparmiare qualsiasi cosa esterna con *detrimento* delle proprie facoltà.

§. 6. Qualunque guasto, danno, o offesa non si può figurare senza figurare pur anche un agente il quale colla sua azione sconcerti lo stato di conservazione di una cosa qualunque: e però l' idea di offesa involge nel suo concetto l' *esistenza* d' una cagione *offensiva*, e l' esistenza di un *Soggetto* che soffre l'offesa.

L' *offesa* è un *risultato* di fatto dei rapporti che passano fra l' indole e l' azione dell'agente nocivo, e la natura e lo stato del soggetto offeso o danneggiato. Ogni offesa è *effetto* di una forza, o dell' esercizio di una forza. Qualunque danno ed offesa dell'uomo sarà dunque in generale un risultato dei rapporti che passano fra la natura e lo stato di lui, e la natura e l' azione degli esseri che lo circondano. L' *attitudine* a riportar danno ed offesa si può chiamare col nome di *Passibilità*. In senso proprio la passibilità si riferisce ad un essere capace di piacere e di dolore; in una parola ad un *essere senziente*: ma in senso più ampio e meno rigoroso si può estendere a qualunque soggetto che può soffrir guasto e alterazione da un altro agente qualunque.

La *Passibilità* dunque in generale sarà un risultato della costituzione, delle forze e dello stato di un soggetto qualunque, in quanto può esser guastato, danneggiato ed offeso da qualsiasi cagione. A fine dunque di *determinare* la *natura*, l' *estensione* e le *maniere* della passibilità, è d' uopo di esaminar la natura, e lo stato e le relazioni di qualunque essere passibile colle cose che lo circondano. Da queste premesse ne derivano due conseguenze, cioè: 1.° I rapporti dell' *incolumità* umana saranno dipendenti dai rapporti della *passibilità* dell' uomo, come i rapporti

della passibilità sono dipendenti dalla *costituzione* e dallo stato dell' uomo, ed alla natura e dallo stato degli esseri coesistenti che possono agire su di lui. 2.° A fine di *determinare* l'*umana* passibilità, è d'uopo di esaminare la natura, lo stato e le relazioni dell' *uomo* colle cose tutte che lo circondano, nelle quali sono compresi anche gli altri uomini.

§. 7. La costituzione dell' uomo è quella di un essere formato d'una cert' anima e d'un certo corpo. Egli ha comunicazione con tutto ciò che sta fuori di lui per mezzo solamente della propria *macchina;* e però fisico è il commercio che sostiene colla natura tutta, nel che si comprendono i suoi simili. La *passibilità* dunque umana, e per ciò stesso l'ordine dell' *incolumità* sono intieramente fondati su l'ordine fisico, ed atteggiati dall' ordine fisico. Ecco un altro caso speciale compreso sotto la formola generale dell' ordine della natura, e dappoi confermata nell'ordine della sussistenza.

§. 8. Tutto quello che può *offendere* il fisico dell' uomo, tutto quello che può *allontanare* l'*offesa* dal fisico e dagli oggetti che giovano al fisico dell' uomo, formerà adunque oggetto di attenzione nell' ordin morale dell' incolumità. Tutto quello che col *ministero* del fisico può apportar dolore, o danno *morale*, tutto quello che può allontanare le cagioni fisiche di un dolore, o danno morale, formerà pure oggetto del diritto d' incolumità.

L' uomo, parte della natura, e collocato su questa terra, sostiene rapporti di azione e di passione cogli elementi, co' vegetabili, cogli animali, coi minerali, co' suoi simili e con ogni cosa anche invisibile che può affettare la macchina di lui. Da tutte queste cose può riportar danno ed offesa, come ne riporta molte fiate giovamento e difesa. Lo stato di salute, di piacere e di felicità non è annesso che ad un determinato *ordine* di cose, qual è quello della conservazione, della riproduzione e dell' armonia. Ogn' altro stato delle cose è cagione di guasto, di dolore, di distruzione, di mostruosità, di morte.

Sottrarsi adunque da ogni stato di disordine procedente dalle cagioni esterne, resistere a lui, allontanarne e prevenirne le cagioni fino al punto della sicurezza, ripararne i danni, costituirà un oggetto del diritto d' incolumità. Gl' incendi, le inondazioni, le ruine, gli oragani, i fulmini, i malori ed ogni altro genere d' infortuni nocivi all' individuo ed ai beni dell' uomo, sono dunque cagioni onde porre in moto il diritto d' incolumità. Tutti i *mezzi* necessari a prevenire, a sottrarsi, a resistere, a riparare i danni che ne possono derivare saranno *oggetti* del diritto d' incolumità.

§. 9. Esaminando l' organizzazione dell' uomo e le facoltà

morali, colle quali ei può provvedere alla sua conservazione, noi troviamo che egli costrutto con organi complicatissimi e delicati, sfornito di armi e di difese naturali, privo di quello che chiamasi istinto, tiene veramente tutte le sue forze in una organizzazion particolare di cervello, ed in una macchina flessibile assaissimo. Il leone, l'orso, l'elefante, il bue, il cavallo, e tant' altri animali sono superiori a lui in gagliardia. Essi poi dopo una breve infanzia provveggono costantemente alla propria conservazione.

§. 10. L'uomo non può veramente mettere a profitto le sue forze *fisiche* se non che sviluppando le proprie forze *morali*, talchè in ultima analisi le forze sue si estendono a proporzione che si estende l'*arte*. Ma sviluppare le forze morali e supplire alla limitazione individuale delle forze fisiche, moltiplicarle ed estenderle, esige lo stato di società. Lo *stato* dunque di *società* diviene ad un tempo stesso un oggetto finale, un mezzo necessario, un aiuto di diritto nell' ordine dell' *incolumità*.

Oggetto finale, perchè racchiude i sussidi della conservazione assoluta : *mezzo necessario*, perchè senza di lei non può alcun uomo respingere i danni, ed assicurare la sua felice esistenza contro le cagioni nocive: *aiuto di diritto*, perchè tutti i membri d'una società sono per necessario dover di natura tenuti a concorrere al soccorso scambievole in tutti quei casi, in cui le forze particolari per l'ordine della incolpabile necessità non bastano a guarentire il giusto ben essere d'ogni individuo. Per esseri bastanti a sè stessi non vi sono costanti e rigorosi doveri di società, o sia non può esistere un *ordine abituale di socialità*. Dall' altra parte poi per ogni uomo la società non ha valore, e non può esigere doveri se non in vista di essere un aiuto alla debolezza dell' individuo, ed a proporzione solamente che soddisfa all' ordine di ragione che ad un tale aiuto si conviene. Quello che volgarmente appellasi *Contratto sociale*, e che meglio chiamar dovrebbesi *Legge della socialità*, esige condizioni e vantaggi *reciproci* fra il corpo e le sue membra.

§. 11. Qualunque sieno pertanto le cagioni *prepotenti* che l'incolpabile necessità conduce contro la conservazione umana, tutte formeranno soggetto e titolo di rigoroso *dover naturale* onde porre in moto le forze tutelari della società a pro di tutto il corpo, o di alcuna delle sue parti, o sia la società ed ogni membro *di lei* in forza della legge sociale saranno in *dovere* di aiutare, difendere e proteggere in comune con tutte le loro forze i membri della colleganza laddove la necessità lo esige. Da ciò deriva tutto l'ordine pubblico tutelare, nel quale sono compresi i vari stabilimenti a pro dell' *incolpabile mendicità*.

§. 12. Per una maniera indiretta, ma essenzialmente connessa, l' *Instruzione* che insegna a distinguere i beni dai mali, le cagioni che li producono e i mezzi onde evitare, prevenire, ostare e metter riparo al danno, forma parte dell' ordine dell'incolumità.

CAPO II.

Dell' ordine dell' incolumità ne' suoi rapporti fra uomo e uomo in generale.

§. 13. Nell' embrione ora adombrato si racchiude pur anco l' ordine dell' incolumità ne' suoi rapporti fra *uomo e uomo.* Ma le sue forme sono così ravviluppate col tutto generale di cui fa parte, che non è possibile di discernere il proprio e special aspetto de' suoi fondamenti. Conviene pertanto supplire con viste più speciali.

Fra le cagioni che possono nascere ad ogni uomo v' hanno pure gli altri uomini. Ogni uomo or più or meno è dotato di una certa misura di poter reale, per cui la *passibilità* del suo simile può essere offesa.

Posto questo *fatto*, ne nasce una cagione di *difesa*, e quindi di contrasto, di opposizione, di guerra; e perciò il diritto d' impiegare tutti i mezzi necessari di sicurezza.

§. 14. L' ordine della *giustizia comune*, o sia dell' uguaglianza di diritto, è l' unica norma di ragion morale direttiva le azioni di diritto e di dovere fra uomo e uomo. A riserva del caso della prepotente ed incolpabile necessità, o sia fuori dei fatti della ragione del *necessario conflitto*, niun uomo può tentare di derogar al diritto altrui, o sia meglio nuocere agli oggetti del diritto altrui. Dunque *fuori* di questo caso ogni offesa essendo fatta senza necessità, ella sarà *senza* diritto, o sia sarà vera *Ingiuria.*

§. 15. In un essere *morale*, o sia in un essere intelligente, la di cui moralità sia sviluppata, e che però possegga la libertà razionale, ogni ingiuria *recata* al *suo simile* è un *Delitto.*

Del caso della prepotente necessità, o sia della ragione del necessario conflitto non mi convien più far parola dopo quello che già ne fu detto. Resta pertanto che dobbiamo ragionare dell' ordine morale dell' *incolumità* ne' suoi rapporti alle *ingiurie.* Per ora non ci è permesso di parlarne che in una guisa generale, cioè in quel punto elevato di vista che abbraccia del pari i rapporti degli individui e delle società sì nell' interno che nell' esterno, cioè sì per il Diritto politico, che per quello delle Genti.

§. 16. Le teorie del diritto di *punire* e della *tutela* esterna appartengono alla ragion politica e delle Genti.

Del primo si tratta in quest' opera. Del secondo si tratta nell' esporre la *Ragion di Stato* fra Nazione e Nazione. Un ramo di questa ragion di stato esterna (chiamata col nome di *Politica esterna*) viene costituito dal così detto *diritto della guerra*. Questo è sottoposto a quello della difesa: ed è diretto dai principj soli della *difesa diretta* esposti fin qui. Fra le genti lo stato di *consociazione*, non potendo essere fuorchè arbitrario ed accidentale, perchè ogni nazione si considera una persona *bastante a sè stessa*, ne viene che per diritto assoluto non può aver luogo fra di esse la guerra, fuorchè a titolo di *difesa diretta*. Questa però non è ristretta o provocata soltanto dalla attuale aggressione spiegata, ma dalla previdenza certa, o sia meglio dal giusto *timore* dell' *aggressione*. Quindi dirò con Bacone: « Neque recipienda « est opinio quorumdam ex Scholasticis: *bellum juste suscipi non* « *posse nisi ob injuriam aut provocationem praecedentem*. Siquidem « JUSTUS METUS imminentis periculi, et si violentia aliqua non « praecesserit, procul dubio belli causa est competens et legiti- « ma (1).

§. 17. Nuocere *senza diritto* al suo simile; resistere, respingere, assicurarsi contro l' ingiuria del suo simile: ecco i *fatti* che qui si contemplano a fine d' indicare i principj convenienti e *teoretici* di ordine morale comuni al genere umano ed alle sue parti considerate come uomini, cittadini e popoli.

Niun principio di ragione può autorizzare a nuocere senza diritto; ed anzi ogni legge prescrive ed *obbliga* ad *astenersi* dal farlo. Niun principio di ragione *obbliga* a tollerare l' ingiusto danno altrui, ma anzi ogni legge attribuisce il diritto a sottrarsene, a resistere, ad assicurarsi contro l' ingiusta offesa. Se ciò non fosse, l' ordine morale della giustizia non sarebbe più il sistema della massima utilità, come egli è veramente, e la giustizia comune sarebbe una falsità. L' ingiusto offensore avrebbe senza diritto, ed anzi contro diritto, un impero micidiale e funesto sul suo uguale, il che è il massimo degli assurdi.

§. 18. L' ingiuria si può estendere quanto si può estendere il danno ingiusto. Il danno ingiusto si può estendere quanto si estendono gli *oggetti* dei diritti umani ai quali si può recare ingiusto detrimento o distruzione. La *difesa* adunque fra uomo e uomo può essere esercitata per tutti i *fatti*, coi quali l' uomo offende ingiustamente qualsiasi specie di oggetti del diritto del suo simile. I *titoli* adunque di ragione della difesa sono tanto vari

(1) Sermones Fideles XIX de Imperio.

e moltiplici, quanto vari e moltiplici sono i fatti dell' ingiuria, e gli oggetti della giusta incolumità.

Esercitare la difesa essenzialmente importa di respingere o di allontanare ogni nocumento fino al punto della vera sicurezza. Ma senza l' uso dei *mezzi necessari* ciò è impossibile. *Tutti* i *mezzi* necessari adunque per allontanare il nocumento, e procurar la sicurezza formano parte integrante del diritto di difesa fra uomo e uomo.

Se dunque il dolore, la schiavitù, la morte dell' ingiusto offensore fossero veramente *mezzi necessari* alla giusta difesa ed alla vera sicurezza della persona e degli oggetti tutti di diritto dell' ingiuriato, egli avrà la giusta ed irrefragabile podestà di effettuare tali cose. Senza di ciò si verificherebbe l' assurdo testè ricordato, che l' ingiuriato dovrebbe esser vittima d' un suo uguale operante contro diritto; e il diritto di difesa, il quale essenzialmente esprime di sua natura la podestà *irrefragabile* di *usare* di tutti i mezzi necessari ad allontanare il male ingiusto, sarebbe una positiva falsità.

§. 19. Da per tutto dove esiste un *oggetto* di diritto minacciato; da per tutto dove esiste la minaccia, l' aggressione, l' ingiuria, esiste un *titolo* per esercitar la difesa fino al punto della sicurezza. Ma da per tutto e fino a che esiste il titolo della difesa, esiste ancora il diritto di usare ogni *mezzo necessario* per proteggere l' incolumità.

Dunque in tutti gli oggetti di diritto esposti ad ingiuria, si ha diritto di usare tutti i *mezzi* necessari di difesa fino a che sussiste la minaccia, l' aggressione, l' ingiuria. Ma se il titolo della difesa risulta dal *fatto* e dal pericolo dell' ingiuria a qualunque nostro diritto, è evidente che *cessando* le cagioni del *fatto* fino al punto della *sicurezza*, cesserà pure il *diritto* correlativo. Ecco il vero punto di vista del Principio della *Necessità* in fatto di difesa sì pubblica che privata. Restringerlo è un distruggerlo: ampliarlo è un autorizzare l' *eccesso* della difesa. Coll' autorizzare l' *eccesso* della difesa si autorizza l' ingiuria contro del terzo. Ciò avviene quando la difesa richiegga di *nuocere* all' ingiuriante, o quando il pretesto della difesa imponga ai sudditi di uno Stato qualche sacrifizio della loro libertà e dei loro diritti.

§. 20. Sarebbe un abusare del principio della necessità il prescrivere generalmente come principio assoluto di natural dovere la *fuga* avanti un aggressore ingiusto. Un devastatore si affaccia al mio campo ed alla mia casa per appiccarvi il fuoco; un corpo di nemici si avvicina alle frontiere del nostro territorio per invaderlo o depredarlo: con qual principio di ragione si potrà dimostrare che essendo in fatto necessario di uccidere e

gli uni e gli altri per non soffrire il danno, tanto il possessore della casa e del campo, quanto il presidio militare posto alle frontiere sieno in obbligo piuttosto di fuggire, che di porre a morte gli aggressori? È questo appunto ciò che gl' ingiurianti desiderano perchè colla fuga sia loro lasciato libero il campo onde dare il guasto progettato. Usando dunque del princ'pio della necessità in guisa, che un uomo, o una nazione debba in generale *sacrificare* un qualunque suo *diritto* fuor di quello della propria vita, piuttosto che nuocere alla persona degl' ingiurianti, egli è lo stesso che distruggere i fondamentali rapporti del diritto di difesa, ed un controvertere l' ordine della giustizia comune.

Nelle *civili società*, dove sotto la protezione delle leggi l'uomo può essere risarcito da ogni danno riparabile, e dove è raro che possa adoperare per *propria* autorità il potere privato contro un suo simile, l' esecuzione del diritto di difesa riceve trasformazioni ed aggiunte le quali variano il modo dell' esercizio di lui, senza però smentire giammai la natura e l'estensione del principio. Ma in una considerazione astratta e generale, come al presente lo riguardiamo qui, non può soffrire limitazione se non che distruggendone l' essenza.

§. 21. Ho voluto aggiungere quest' appendice per presentare *limpido* ed *intiero*, il principio della legittima difesa. Così egli risulta dalla considerazione generale assoluta e perpetua delle *attribuzioni* naturali primitive dell' uomo. Legarlo o farlo sortire da *particolari posizioni* induce il sospetto di non averlo *intiero*. Conviene sbrigarlo da ogni ipotesi per farlo trionfare secondo la sua potenza ingenita.

PARTE SECONDA

DELLO STATO DI NATURALE SOCIETA', O SIA DELLA SOCIETA' D'EGUALI.

Ordine nel trattarla.

Chieggo ad un Naturalista dell' *origine* di un insetto presentatomi già trasformato. Egli dopo avermene fatta la storia nello stato primitivo di uovo o di bruco, ad un tratto, soppressane la descrizione nello stato di ninfa e di altre mutazioni intermedie, mercè le quali si segue senza interruzione l' insetto nelle successive sue apparenze, nè perdesi mai di vista come le susseguenti uniscansi colle precedenti, soppresse, dico, tutte queste particolarità passa a ragionarmene sotto la più rimota metamorfosi. Con tale ommissione, non manca egli forse al suo assunto?

Trattando dell' *origine* del diritto penale, dobbiamo, tanto atteso lo *scopo* dell' Opera, quanto dell' ordine, col quale ad esso tendiamo, dobbiamo, dissi, astenerci dal trasportare *per salto* le nostre ricerche dall' Insocialità alla Società governata dalla Sovranità e dalle Leggi. Arrestiamoci prima ad analizzare l' uomo in uno stato *intermedio*.

A riguardo del *metodo*, riflettasi che nella progressione analitica gli oggetti procedono sempre con *gradazione* dal semplice al composto.

Finalmente dove tutto è *connesso*, dove evvi oggetto di *quistione* colla moltitudine, fa d' uopo segnare gli anelli di mezzo della catena delle verità che sostengono i più remoti. Più *lento* è il corso allorchè si contrasta colla corrente.

CAPO I.

Prenotati generali. Primo Prenotato. Diritto di Socialità.

§. 186. L' argomento che io tratto ha una stretta *connessione* con tutto il sistema de' principj di diritto. Sotto l' aspetto del quale m' incammino a ragionarne in questa seconda parte, ha la più diretta relazione con tutto il sistema del Diritto *politico-naturale*.

Ecco il motivo che mi guida ad accennare, a modo di *prenotati*, alcuni principj, i quali per la loro fecondità, forza, ed influenza più estesa debbonsi avere specialmente presenti, prefiggendomi in ciò le leggi della più rigorosa sobrietà nelle idee, e brevità nell' espressione (1).

§. 187. Io presuppongo in primo luogo come assioma, che a *Società* sia lo stato per cui la Natura *ha formato* l'uomo, la cui struttura e facoltà sono come i *pezzi relativi* ad un tal fine, ed al quale coll' imperiosa legge del *bisogno* unita alla voce del *sentimento* e della ragione la Natura stessa lo spinge.

Che per conseguenza lo stato di barbara indipendenza, nel quale fino ad ora lo abbiamo contemplato, sia del tutto *contrario* alla di lui conservazione, ed attuali rapporti colla Natura.

§. 188. Quindi che competa agli uomini un *diritto* che io appellerei di *Socialità*, tanto importante e sacro, quanto quello della conservazione di sè stesso (2).

CAPO II.

Modificazione ne' Diritti dell' Uomo indipendente passando in Società.

§. 189. L'uomo è *realmente* lo *stesso* nello stato di Natura e di Società.

Dunque passando da quello a questo non cangia che di *rapporti*.

§. 190. Dunque in tale passaggio i di lui diritti *assoluti*, cioè quelli che sono immediatamente fondati su la sua persona, o sia sui bisogni assoluti, e primitivi rapporti del di lui essere, non iscemano di numero, non mutano natura, ma cangiano solo *maniera di essere*.

§. 191. Ma un Ente cangiando maniera d'essere, cangia anche nelle sue *relazioni*.

I diritti sono anch' essi *risultati* delle relazioni dell' Essere morale colle cose che lo circondano.

Dunque i diritti assoluti dell' uomo nello stato di Società sarebbero in ragion composta dell' indole loro *naturale*, e delle circostanze *sociali*; cioè sarebbero *risultati* d' ambe le cose unite, soffrendo solo modificazioni di *relazione*.

---

(1) Debbo necessariamente supporre il Lettore già istrutto almeno nelle Teorie generali del diritto. Non è un trattato di tutto il jus che io espongo, ma solamente un piccolissimo *ramo* di Diritto politico-naturale.

(2) Veggasi l' *Introduzione allo studio del diritto pubblico universale*, dell' autore §. 167, 174, 216, 217, 369. Napoli 1839, a spese e per cura del D. P. P.

CAPO III.

Estensione *acquistata dai diritti dell' Uomo selvaggio*, *effetto dello stato di Società.*

§. 192. Quantunque per assegnare accuratamente e con sicurezza le modificazioni che lo stato di Società produce su la massa de' diritti dell' uom solitario che passa in lei, sia primieramente necessario nel fondo, dirò così, delle circostanze sociali cogliere tutte le *qualità* e i *rapporti*, che possono avere tale influenza, ed in seguito, non mai perdendo di vista l' ordine della vera utilità, notare lo sviluppamento e l' incremento dei diritti non solo per essere al caso di riconoscerli in seguito, ma altresì, di determinare a quali di essi si debbano attribuire gli effetti morali che nasceranno dalla mescolanza e concentramento loro nello stato di Società, quantunque, dico, tutto questo sembri necessario, nulladimeno, anche prima di siffatte indagini, si può predire che l' *effetto* generale della Società sui diritti dell' uomo selvaggio che passa in lei, sia di dar loro la *maggior estensione* (1).

Infatti se i diritti sono i poteri, i soli efficaci, i soli *convergenti* verso la felicità dell'uomo stabiliti dalla Natura; se lo stato di Società è un mezzo *indispensabile* voluto dalla stessa Natura onde esercitare con frutto questi poteri.

§. 193. Presa adunque la Società con i suoi *dovuti* requisiti sarà il fondo più *adattato* per lo svolgimento, e conservazione de' diritti dell' uomo.

§. 194. Si potrebbe quindi affermare che qui ogni loro *trasformazione* è un maggiore *sviluppo*, ed ogni apparente restrizione è *dilatazione*.

CAPO IV.

Altro effetto della Società. Convergenza *delle azioni particolari al Bene comune.*

§. 195. L' amor proprio (§. 3) d' ogni individuo trasportato in Società è un *centro d' attrazione* che tende a tirare a sè il maggior numero possibile di soccorsi altrui (§. 5).

Ma l' uguale amor proprio di ogni altro simile, per la *stessa*

(1) Veggasi la citata Introduzione allo Studio del Diritto Pubblico, §. 369.

ragione, tende dal canto suo ad attirare a sè con *egual* forza i soccorsi di tutti (§. 10).

§. 196. Il prodotto adunque migliore di queste azioni centripete e *singolari*, sarebbe una totale *inerzia* e scambievole *non curanza* degli individui avvicinati, la quale ne' suoi effetti punto non differirebbe dalla insociabilità, se il *concorso* sino ad un certo segno nella tendenza *altrui* non procurasse il conseguimento dello scopo di ognuno.

§. 197. Questo *scopo* è la propria conservazione e felicità (§. 3, 5, 142, 187).

Dunque, affinchè *sussista*, ed abbia il suo *effetto* la sociale aggregazione, è assolutamente *necessaria* una *convergenza* delle azioni di ogni individuo al bene di tutti.

Ella è questa convergenza che forma l'oggetto dell' *Ordine Sociale.*

CAPO V.

Continuazione dello stesso soggetto per riguardo al diritto.

§. 198. Siccome la Natura volle la conservazione ed il ben essere *migliore* dell' uomo (§. 7, 11), e perciò appunto anche lo stato *sociale* (§. 187): così egli è evidente che quella *direzione* reciproca delle azioni degli individui sociali al maggior utile di ognuno (la quale forma il requisito *essenziale di fatto* della Società (§. 197), sarà resa assolutamente *necessaria* dalle leggi *morali* della stessa Natura, cioè *doverosa* e giusta.

§. 199. *Eguali* sono i diritti di ognuno che passa in Società (§. 10, 11, 190).

Dunque non evvi ragione alcuna *assoluta*, per la quale un membro sociale possa pretendere giustamente una *maggior porzione* di soccorsi, di ben essere, di deferenza e di soggezione che qualunque altro.

§. 200. Dunque *soltanto* la compossibile *massima* felicità di ognuno con quella di ogni altro può essere lo *scopo* propostosi dalle Leggi morali di Natura nello stato sociale. Precisione importante della quale in progresso rileverassi il valore.

CAPO VI.

Quadro della Società naturale dedotto dalle precedenti riflessioni.

§. 201. Un numero sufficiente d' uomini posti in una mutua comunicazione, nella quale ognun di loro non solo si asten-

ga dall' attentare alla vita, alla proprietà, e al legittimo esercizio della libertà d'ogni altro, ma eziandio in virtù de' soccorsi prestati, ricevuti, e in varia guisa riflettuti e moltiplicati ritrovi *sostentamento*, *sicurezza*, *cultura*, e in una parola il proprio ben essere, cooperando all' altrui, ecco il *modello* della Società d' eguali, e quegli *essenziali* (§. 197) e *giusti* (§. 200) caratteri di lei che sono l' oggetto importante delle tendenze dell' uomo e della di lui destinazione naturale.

§. 202. Impieghiamo qui l' analisi per un momento, per accennare, almen di volo, quale sia la *costituzione* di questa società, quali diritti, e doveri ne nascano, per intendere precisamente che cosa sia un *delitto* in tale stato, e per iscoprire la *genesi* del diritto penale, se è possibile, ed il *modo* di questa generazione.

§. 203. Se attentamente vi riflettiamo, tosto ci avvediamo non essere questa unione di parti collegate e civilmente *dipendenti*, ma bensì una semplice associazione di molte parti simili avvicinate fra di loro, del tutto *eguali ed indipendenti*.

§. 204. Quindi lo scambievole soccorrimento di ogni individuo non deriva da una *sommessione* od uniformità alla volontà di un tutto, o di un solo, ma bensì dalla semplice *volontà* di ognuno, preso *singolarmente*, di fare il suo miglior bene facendo lo altrui, in vista dei rapporti *necessari* delle cose (§. 197).

Questa situazione di cose ci offre bensì questa Società armonizzata, e diretta da *leggi* naturali, e superiori dell' ordine morale di Natura; ma siccome tali leggi non furono dedotte in *patto* espresso, nè notificate mercè di un tal patto agli individui della colleganza, così non possono riguardarsi come *convenzionali*.

Se però queste leggi debbonsi osservare dagli individui stessi, debbono a loro essere *note*. Dunque dovranno conoscersi mercè l' uso della ragione *sola* di ognuno. Quindi per tal motivo si possono denominare *leggi nazionali* di Natura.

§. 205. Quest' aggregazione però è realmente *distinta* da ogni altra, e forma un *tutto collettivo* diverso dalla dispersione di quegl' individui solitari che vivono nella selvaggia insocialità.

Quest' aggregazione ha *uno stesso* comune scopo, cioè il miglior essere di tutti, che non può ottenersi che da un' *unità* di mire, di atti; in somma dalla uniforme ed universal convergenza di volontà, e di azioni degli individui aggregati (§. 197).

Dunque, sotto degli accennati aspetti ha una vera *unità*.

§. 206. Per esprimere pertanto in poche parole che cosa sia la costituzione di questa Società, dir si può essere un' aggregazione, la quale considerata nel suo *interno*, cioè nelle relazioni

da parte a parte, ha un avvicinamento, e una colleganza, ma non *dipendenza* di membri, *concordia*, ed uniformità, ma non *unità* vera di volontà.

Considerata poi nel suo *esterno*, e prendendone collettivamente le parti, ella è un certo tutto avente *unità* di scopo, e convergenza d' atti di forze e di effetti.

§. 207. La Società non si può concepire senza *uomini*, ma si possono concepire molti uomini senza Società. Riflessione ovvia che guida alla semplice, ed in sè stessa specolativa distinzione della *forma* della Società, la quale per ora è il complesso de' rapporti derivanti dall' unione, dal *fondo* materiale di lei, che sono gli uomini che la compongono.

§. 208. Dall' aggregazione nascer debbono diverse *relazioni* che riportate ai termini su i quali si appoggiano, si riducono a *tre* specie, da cui è d' uopo che ne risultino altrettante di *diritti* e di *doveri* (§. 191).

I. Relazioni, diritti e doveri dell'*aggregato intero* verso ognuno degli individui.

II. Di *ognuno* di questi verso tutto l' aggregato.

III. Di ogni *singolare* verso ognun altro singolare.

Si potrebbe anche aggiungere dell' aggregato *intero* verso un altro aggregato, lochè costituisce il fondamento del diritto delle *genti*, o delle nazioni. Quest' ultimo riesce estraneo a quest'Opera, in cui m' è d' uopo adocchiare per un istante solo i rapporti *interni* del corpo sociale.

§. 209. Tutte queste specie di direzioni sono come tante forze *cospiranti* al bene di tutti (§. 197, 200, 201).

Dunque l' esistenza e felicità di ognuno interessa nello stesso tempo tutto l' aggregato ed ogni individuo in particolare, e così a vicenda quella dell' aggregato e di ogni singolar membro interessa ogni altro singolar individuo, e per ognuno di questi componenti diventa oggetto di *diritto* e di *dovere*.

§. 210. Quindi siccome l' uomo selvaggio porta seco in società tutti i diritti e doveri *assoluti* fondati sulla propria costituzione (§. 190), così ne risulterà una *somma* composta di detti primitivi diritti, e doveri assoluti, modificati però socialmente (§. 191), e di tutti i diritti e doveri *relativi* o ipotetici poc'anzi annunziati risultanti dall' aggregazione.

§. 211. Pensando che vi sono diritti, i quali sono tali in chi gli ha, perchè *altri* è tenuto a prestare alla stessa persona qualche *uffizio*, vale a dire, fare qualche azione in di lui pro, o astenersi da qualche altra *in virtù* de' rapporti di *fatto* sopravvenuti allo stato primitivo dell' uomo, si forma l' idea del diritto *relativo*, o ipotetico, dal quale per correlazione necessaria si forma

l' idea di *dovere* relativo od ipotetico, pensando cioè all' *obbligazione* che stringe l'altro di prestare lo stesso atto, o di astenersene in virtù de' medesimi *rapporti*.

Altrove ho accennato che cosa intenda io per diritto e *dovere*, tanto in genere (§. 2, 4, 145) quanto *assoluto* (§. 190). Io mi farò sempre coscienza di definire i vocaboli da me usati.

§. 212. Ancora un' osservazione che non sarà forse del tutto superflua atteso il punto di vista, sotto il quale ella presenta le cose.

L' unione, l' ordine e la convergenza di tutte le parti del corpo sociale alla maggior felicità (§. 197, 200, 201); il *diritto* ch' egli ha, considerato come un tutto di conservarsi in istato di aggregazione (§. 188) e di rendersi felice, gli comunica una certa ampla bensì, ma però vera *personalità* di diritto, per cui il dominio, la libertà e la difesa, a lui convengono, come se fosse una persona reale, benchè non abbia per anche tutta la morale *unità* (§. 206).

CAPO VII.

Convenzioni.

§. 213. L' agricoltore semina. La semente si sviluppa, cresce, getta e dirama profonde radici in terra, e vigorosi rami in aria.

L' organizzazione del germe racchiuso fra i lobi e cinto dal guscio, le relazioni fra la terra e la semente, il concorso ed il fermento delle diverse molecole di fluido e di solido concorrenti a nutrire la pianta, e finalmente le leggi con cui vegeta e fruttifica sono tutte cose affatto indipendenti dall' agricoltore. Non è suo che l' atto della seminagione: il resto è della Natura. In somma egli non è che *cagione occasionale* dello stato attuale della pianta. Eppure questo *atto solo* basta per arrecargliela sviluppata e fruttifera.

Ecco l' immagine delle umane convenzioni. Esse possono *bensì* realizzare un fatto, ma non possono *creare*, o donare i *diritti* e *doveri* propri di esso; perchè appunto questi nascono dai rapporti fondati sulla natura stessa delle cose, e da un ordine infinitamente superiore all' uomo (§. 2), cosicchè se le convenzioni tendessero a stabilire alcuna cosa *contraria* a questi rapporti primitivi, d' onde nascono i doveri, esse sarebbero moralmente *nulle*, o inique.

§. 214. Perciò datemi il solo *fatto* dell' unione degli uomini. Posto quello, tutti i *rapporti* derivanti da lei e dal suo scopo sono *indipendenti* dalla volontà dell' uomo.

Concediamo per un momento che fosse in libertà di lui porre o no questo fatto, come a me di descrivere o no un circolo; ma postochè gli uomini si aggregarono per convivere insieme, i sopraddetti rapporti sono così indipendenti dal loro potere, come è indipendente da me che i raggi del circolo sieno *eguali*.

§. 215. I *risultati* adunque di questi rapporti sono egualmente *indipendenti* dagl' individui aggregati.

§. 216. Dunque i diritti e i doveri sociali a fine di essere o acquistati o contratti, non hanno di bisogno di specifica *menzione*, bastando solo a tal effetto agli uomini l' unirsi, ed il supporre lo *scopo* dell' aggregazione.

§. 217. Questa conseguenza dedotta da un principio generale e *teoretico*, è stata, per quel che mi sembra, già dimostrata *in fatto*, in forza cioè della natura stessa del soggetto, cui ella riguarda, se ben si penetri lo spirito dei Capi III, IV, V. di questa seconda Parte.

§. 218. Io non dico assolutamente che sieno *inutili* le convenzioni ad acquistare certi diritti, e contrarre certi doveri. Parlando del titolo in molti particolari non indicati dalla Natura se non in *generale*, oppure ove si tratta di diritti che campeggiano sull' *onesto* semplice (§. 133, 136), sono così necessarie, come è necessaria la seminagione affinchè nasca la pianta, cioè come cause determinanti, od occasionali. Io dico solamente . . . . Il lettore già m' intende ed è superflua una ripetizione.

§. 219. Tutto ciò che affermo è vero in qualunque sistema cui piaccia di adottare intorno alla *destinazione* dell' uomo alla Società; perchè in qualunque sistema si verificheranno sempre le leggi dell' amor proprio, quali furono da noi espresse. Si richiami quanto abbiamo esposto nei §. 195, 196, 197, 198, 199, 220.

§. 200. Che se poi, come egli è verissimo (§. 187), riguarderemo lo stato sociale come un fatto *voluto* dalla Natura *autrice* del diritto, le premesse riflessioni raddoppieranno di forza.

CAPO VIII.

Del diritto di Difesa proprio della Società

§. 221. Riduciamo i principj fin qui esposti allo scopo di quest' Opera. Supponiamo in questa Società d'eguali il caso d'un *aggressione*.

Nell' essere egli un attentato fatto contro dell' *esistenza* di un individuo, egli è un attentato fatto contro una cosa ch' egli ha

diritto di conservare *da sè* medesimo, e la Società tutta insieme con lui (§. 49, 209, 210).

Dunque contro l'aggressore ingiusto militano *due* diritti, 1.° quello di tutela dell'assalito, 2.° quello che compete alla Società in favore dei suoi individui, e di sè medesima.

§. 222. È cosa evidente che questo diritto *proprio* della Società a concorrere alla difesa di un singolar suo individuo, è tanto *diverso* da quello che abbiamo accennato nella prima Parte, Cap. VII., competere ad alcuni selvaggi che accorrono alla difesa di un assalito ingiustamente, quanto è diversa la Società dalla Insociabilità.

Là infatti egli non era che l'effetto di un atto meramente *arbitrario*, ed in sè stesso era un diritto *imprestato* e del tutto annesso alla sorte dell'assalito, anzi non era che l'identico diritto dell'assalito esteso ai soccorritori (§. 78, 79, 80); dovecchè qui egli è l'effetto di un *dovere* che lega la Società verso dei suoi individui (§. 209), e del *diritto* che ella medesima ha di conservarsi in istato di aggregazione, o sia di *socialità* (§. 188); diritto che non potrebbe sussistere senza l'altro di difendere la esistenza de' suoi membri (§. 207).

§. 223. Dunque, per dirlo in breve, la Società acquista diritto, postane la *necessità*, alla distruzione dell'aggressore ingiusto, non mediante la *trasfusione* del diritto dell'assalito in lei, ma per un diritto suo *proprio*, distinto, semplice ed universale prodotto dall'indole stessa dell'aggregazione.

§. 224. In vigore de' medesimi principj compete ad ogni membro ed al Corpo sociale un simile diritto negli attentati contro la *libertà*, e il *dominio*, tanto particolare, quanto comune, regolandone però sempre l'uso con i due gran canoni di già fissati (§. 55).

Questa proposizione, a fine di essere vieppiù dimostrata, non abbisogna che di un solo atto di attenzione rivolta su i paragrafi 128, 164, 190, 212.

CAPO IX.

Se col diritto acquistato nel tempo dell' aggressione la Società possa passare a punire il delitto consumato.

§. 225. Avanziamo la nostra analisi. Supponiamo l'esito dell'aggressione fatale per l'assalito, e ch'egli soccomba.

La Società avrà essa diritto di far soffrire un qualche *male* all'omicida, fino anche al segno di metterlo a *morte*?

Poniamo come dato che costui desista da ogni molestia e

minaccia, tanto contro l'aggregato, quanto contro ogn'altro individuo sociale. Stiamo però ai rapporti soli del *passato*.

§. 226. Abbiamo osservato che il *diritto* della Società a concorrere alla difesa di un suo singolare individuo, e quindi a mettere a morte l'ingiusto aggressore *differisce* da quello dei Selvaggi che soccorrono l'uomo indipendente ed isolato, in quanto quello de' Selvaggi *tutto* si appoggiava su dell'assalito, dovecchè quello della Società ad essa compete in vigore di un principio tutto *proprio* di lei (§. 222).

Ora, se nello stato d'insociabilità colla *morte* dell' assalito questo diritto cessava nei Selvaggi soccorritori, appunto perchè egli era un diritto *imprestato*, dir forse dovremo durare in lei, anche dopo la morte dello stesso assalito per essere un *proprio* e *distinto* diritto della Società?

Non sembra egli che la mancanza dell' assalito non debba cagionare *diminuzione*, o privazione nella Società di questo diritto medesimo, appunto perchè le compete per un principio tutto *proprio* a lei *distinto* e *diviso;* e che anzi all'opposto e prima, e dopo *eguale* ed inalterabile ritenendolo, dopo la morte dell' offeso esercitare lo possa contro dell'omicida con *egual* forza e giustizia?

§. 227. Vediamo se questo dubbio regga all' analisi. Prescindendo dal diritto di difesa *particolare* dell' assalito che non entra più nell' ipotesi, perchè l' assalito si suppone *morto*, abbiamo di già accennato che il diritto di *difesa proprio* dell' aggregato si poteva considerare sotto *due* diversi rapporti.

I. Della Società rapporto all' *individuo*, sì perchè è in *dovere* di conservare i suoi membri per un obbligo diretto, sì perchè è in *diritto* di conservarsi in istato di *aggregato;* cosa che non potrebbe ottenere senza la conservazione degl' individui.

II. Della Società considerata *assolutamente* come un *tutto* o sia una *Persona* morale (§. 212), il qual diritto appellar si potrebbe *solidale*, ed universale egualmente semplice, ed *indivisibile* di quello di ogni individuo (§. 212).

Un caso nel quale questo secondo diritto verrebbe messo in azione sarebbe un attentato diretto contro la *forma* (§. 207) della Società, il quale tendendo a lederla o a distruggerla nella sua *totalità*, non potrebbe perciò dar occasione che di esercitare un diritto proprio dell' *aggregato intero*.

§. 228. Ma qui noi trattiamo di un delitto commesso contro di un *singolar* membro (§. 125).

Dunque dobbiamo contemplare il diritto di difesa della Società unicamente sotto il *primo* rapporto.

§. 229. Ma è certo primieramente che l'atto della difesa *nel-*

l' attentato aveva unicamente per *oggetto* di respingere l' offesa, a fine di conservar l' esistenza dell' individuo a pro di *lui*, e della *Società*, cosicchè *prima* dell' aggressione questa difesa non esisteva, nè sarebbesi giammai realizzata, se non *in vista* di queste *due* condizioni.

Questa è una riflessione che nasce da quelle sole idee che la nozione di difesa in sè stessa involge (§. 21, 22, 49).

§. 230. È certo altresì che questo atto di difesa era *giusto* benchè rivolto ad offendere l' aggressore, perchè era *necessario*. Questa necessità è una condizione *inseparabile* dal diritto di offendere per difendersi (§. 24).

§. 231. Ora nella nostra ipotesi (§. 225) dopo la morte dell' assalito ov' è la *cosa* da difendere? Ove è l' offensore? Ov' è, in vigore *del passato* solo, quella situazione di cose che rendendo *incompossibile* la conservazione, e il ben essere dell' omicida pacifico colla conservazione e il ben essere della Società e de' suoi componenti, faccia nascere la *necessità* di esterminarlo? Non è egli evidente che contemplando il passato, senza punto volgersi all' avvenire, tutte queste cose *cessano* alla morte dell' individuo offeso?

§. 232. Ma tutte queste erano le *sole* cause che davano, o dar potevano l' *esistenza*, e l' azione al diritto difensivo della Società *nell' attentato* (§. 221).

Dunque alla morte dell' assalito questo diritto che la Società ebbe in *tempo* del delitto, ed in forza de' rapporti di allora ad offendere, o porre a morte l' omicida, *cessa* in lei irrevocabilmente.

§. 233. Se dopo il delitto vi fosse qualche tentativo o minaccia, allora il diritto di cui ragioniamo competerebbe alla Società, non in forza del *primo* delitto, ma in vigore dei rapporti di un altro attentato, come è troppo evidente (§. 87).

§. 234. È vero che nello stato di naturale indipendenza non competeva ai Selvaggi soccorritori un diritto di difesa a favore dell' uomo isolato prodotto o da un principio di *Sociabilità*, o da qualche altra *obbligazione* convenzionale o tacita, o espressa; ma egli è vero altresì che se tal diritto compete alla Società, il suo esercizio e vigore sono però talmente connessi colla vita dell' assalito, che ciò che è proprio della Società istessa non può nè essere, nè avere azione senza l' intervento dell' individuo assalito, come abbiamo di già dimostrato.

Onde è che relativamente *a lui* il diritto di difesa del corpo sociale *proprio*, rassomiglia ne' suoi *effetti* al diritto dell' insociabilità imprestato ai Selvaggi difensori.

§. 235. Oltredichè se in vista dell' *esenzione* da ogni obbli-

go di difendere l' offeso abbiamo negato ai Selvaggi il diritto di recare male alcuno all'omicida, tale principio non escludeva punto il concorso di un altro (quale è quello di cui ci siamo serviti ragionando in Società), in virtù del quale dedurre si potesse la medesima conseguenza.

CAPO X.

Continuazione del medesimo soggetto.
Estensione dei Principj esposti.

§. 236. Fino ad ora non abbiamo ragionato che sull' ipotesi dell' omicidio. È però facile prevedere che le ricerche relative *al passato* intorno al diritto di punire delitti d' altra natura ci guiderebbero al medesimo punto.

Benchè la circostanza della *non esistenza* dell' offeso che diversifica il primo delitto dagli altri, sembri meritare qualche attenzione, pure un momento solo di riflessione ci persuade che ciò apportar non potrebbe opposizione nei risultati de' raziocinj che li riguardano.

Imperocchè è immutabilmente vero che la *cagione*, la quale nel caso d'omicidio poneva in essere e in azione il diritto di difesa tanto dell' individuo quanto della Società, non era precisamente la esistenza di lui, ma il *pericolo* della di lui vita (§. 229).

Cessando questo (e così dicasi in una *violenza*, in una molestia, o in un attentato contro de' *beni*) quale *incompossibilità* evvi di coesistenza e di ben essere tra l' offensore e l' offeso e la Società.

§. 237. Dunque quell' *identica* ragione, che nell' attentato dava l' essere al diritto di difesa, *cessa* da sè, e perciò anche il diritto stesso che ne era il *prodotto*.

Io non mi arresto a maggiormente sviluppare il mio ragionamento. Richiami il lettore i paragrafi 170, 175, 176, 177, 178, a risparmio di ripetizioni e di specificazioni.

CAPO XI.

Conseguenze.

§. 238. Avvicinando pertanto il risultato della nostra analisi al dubbio che ci siamo proposto (§. 215), siamo forzati a decidere per la *negativa*; e quindi esprimendo in altri termini ciò che abbiamo fin qui provato, dir possiamo che il diritto *penale*, seppur compete alla Società, non deriva in lei in forza de' rapporti del *passato*.

§. 239. Dunque ne viene la tanto ripetuta ed evidente conseguenza, che la *vendetta* del delitto non può essere lo *scopo* delle pene; che anzi sarebbe tanto *ingiusta*, quanto il delitto medesimo che si volesse vendicare.

§. 240. Per *vendetta* io intendo l' irrogazione a taluno di un male, fatta *unicamente* a motivo di una *passata* ingiuria.

§. 141. Se dunque il diritto penale compete alla Società, ciò sarà *unicamente* in forza dei rapporti dell' avvenire. Vediamo se ciò sia vero.

CAPO XII.

Nascita del Diritto penale.

§. 242. Una condizione essenziale al diritto di offendere taluno è la *necessità* di recargli un male a fine di difenderci da quello che ci vien minacciato o inferito (§. 24, 49).

Dunque si dovrà verificare che in Società, *atteso* il delitto passato *impunito* combinato coi rapporti del *futuro*, nasca la necessità suddetta in modo da legittimare la pena (§. 171).

§. 243. Ora è egli forza che ciò avvenga?

Ove all' uomo, per una conseguenza dello stato in cui è posto, è *sempre* agevol cosa il dare i maggiori soccorsi alla sussistenza, e al ben essere de' suoi simili (§. 201), ivi egli è del pari agevole l' apportarvi i più gran *danni*.

§. 244. *Ove* l' uomo ritrae la somma maggiore di *utili* e piaceri, ivi sente svegliarsi (se eccettuiamo i pochissimi saggi) *desideri*, i quali dall' opinione, dall' abitudine, e dal contrasto dell' altrui amor proprio son resi vieppiù violenti (§. 195).

§. 245. Ma dove spesso vede egli di non poter soddisfarli che *sacrificando* la tranquillità, o la esistenza del suo simile, ivi egli ha un possente *motivo* onde determinarsi a farlo.

§. 246. *Infallibilmente* vi si determinerà, se non avrà un altro *contrario*, o superiore, o almeno egualmente sensibile ed efficace motivo che ne lo distorni.

§. 247. Ma l' effetto primo e naturale dell' *impunità* consiste appunto nel togliere dagli animi degli Esseri capaci di moralità il *timore* di un male certamente *futuro* connesso col delitto, l'impressione del quale sia valevole a sormontare, o almeno contrabbilanciare le lusinghe del delitto istesso.

§. 248. Dunque posta l' impunità del delitto in Società, attese le *circostanze* medesime dello stato sociale, ne seguirà *certamente* un numero spaventevole d' altri simili, o anche più atroci.

§. 249. Ciò non è tutto. Abbiamo osservato che la Società ha *diritto* di respingere e reprimere persino colla morte colui che *attenta* all' altrui esistenza e ben essere (§. 221, 222, 223, 224). Ebbene, tale diritto diventagli la cosa più *fatale* nell' ipotesi dell' impunità; giacchè tutto il pericolo che il malvagio poteva temere cadendo sull' *attentato*, e cessando dopo che il delitto è perfezionato, egli ha tutta la premura di schivare le preparazioni, e di compirlo.

§. 250. Così il diritto dato dalla Natura stessa a *difesa* del corpo sociale (§. 221) comunica una funesta *celerità* ai misfatti, la quale, togliendo anche quei pochi *pentimenti* che potrebbero aver luogo nell' intervallo che passa fra l' attentato e la piena esecuzione, accresce fino al colmo gli orrori dell' impunità.

Un fluido quanto più da ogni lato è chiuso e represso, con tanto più di veemenza schizza dal solo meato che gli viene aperto. Così nello stato sociale la gagliardia delle contrarie passioni, quanto più da altre parti vien trattenuta e concentrata dalla sanzione (che dal loro equilibrio forma la forza degli stati) o da un timore che tenga luogo di sanzione, con tanto più di *violenza* scoppia da quel solo varco, ove non incontra obice veruno.

Quindi ai confini dell' *avvenire* affacciasi l' impunità qual fantasima minaccioso e terribile, avanzantesi verso la Società seguìto dal calunniatore, dall' assassino, dal parricida, i quali per esercitar *sicuri* la loro micidiale podestà, non abbisognando nè delle tenebre, nè del segreto, nè della solitudine, ma della sola *sorpresa*, imbrattano a capriccio di sangue umano e l' ara della Religione, nell' ora appunto del sagrificio al Dio di pace, e le aule dei governanti nell' atto che spiegano la loro provvidenza.

§. 251. Contemplata adunque l' *impunità* nelle circostanze dell' *avvenire* in seno della Società, si scorge che sarebbe radicalmente *distruttiva* del corpo sociale.

§. 252. Dunque sarebbe la Società in *necessità* per difendersi, e quindi in *diritto* (§. 227) di togliere di mezzo l' impunità, quantunque si consideri cosa *posteriore* al delitto (§. 46, 47).

O per parlare più propriamente: la Società ha *diritto* di far *succedere* la pena al delitto, come *mezzo necessario* alla conservazione de' suoi individui, e dello stato di aggregazione, in cui ella è; cose tutte alle quali ella ha pieno ed inviolabil diritto (§. 212).

Ecco il momento della *nascita* del diritto penale, il quale in sostanza non è che un diritto di difesa *abituale* contro una *minaccia permanente* nata dall' ingenita *intemperanza*.

CAPO XIII.

Continuazione del medesimo soggetto.
Confermazione e schiarimento.

§. 253. Trattandosi di tormentare, o distruggere un uomo di presente pacifico, e fors' anche impotente a nuocere, per un suo passato delitto, *in vista* de'mali, de'quali la di lui impunità minaccia la Società, attualmente però tranquilla, è d'uopo assegnare la *connessione*, e dipendenza che passa fra questi oggetti, poichè su questa connessione è fondata la *giustizia* dell' atto penale (§. 171).

§. 254. Ho di già dimostrato come in seno del corpo sociale, racchiudendosi inevitabilmente il fermento del delitto, l'impunità comunichi al medesimo la più sicura e fatale *attività* (§. 250, 252).

Potesse almeno la Società con sicuro *antivedimento* discernere il malvagio dal giusto! Ma quale umana intelligenza scorgere potrà nella notte eterna de' possibili? O chi potrà per lo meno in questo istante assicurarmi di ciò che accaderà nell'istante che segue?

§. 255. Diremo adunque che attesa tale *incertezza* dovrà l' aggregato sociale porsi, e stare in guardia contro gli attentati degli empj, quantunque per anche non la molestino, piuttostochè infierire contro chi fu *di già* delinquente?

§. 256. Ma nell' ipotesi dell' impunità quale provvedimento sarebbe questo mai? Dove il delitto giustamente camminerebbe *armato*, e però la virtù sarebbe pur costretta di vegliare armata, dove ne' più terribili sospetti della *diffidenza* gl' individui di una medesima famiglia tremerebbero di convivere sotto lo stesso tetto, come ottenere e quella *tranquillità* e quella *sicurezza* tanto *necessarie* al ben essere, all' ordine, all' adempimento de' sociali doveri, ed a cui l'aggregato ha un irrefragabile e perpetuo diritto (§. 201)?

§. 257. Ciò non è tutto. Giovassero almeno tali precauzioni ad allontanare, non dico già *tutti* i delitti, ma solamente i più atroci! Ma la sicurezza che avrebbe il facinoroso di non subire male alcuno *dopo* il delitto, non immergerebbe essa nella guisa più *repentina* la umana Società in tutti gli orrori (§. 249, 250)?

§. 258. È dunque *necessario* alla conservazione e tranquillità sociale, che il malvagio *futuro* tema non solo i preliminari, ma altresì le *conseguenze* del suo delitto.

§. 259. Dunque essa ha un incontrastabile *diritto* a que'*mezzi*, che possono incutere tale timore (§. 46, 47, 48).

§. 260. Ma dire che non sarebbe *lecito* alla Società di procedere contro colui che *in passato* la offese, egli è lo stesso che dire, che non le sarebbe lecito far provare male alcuno al delinquente *dopo* il delitto, o sia che il delitto non dovrebbe apportare dolorose *conseguenze*, come è evidente.

Dunque il malvagio *futuro* non dovrebbe temerne alcuna per la rea azione ch' egli meditasse di eseguire.

§. 261. Ma così è, che la Società ha un vero assoluto diritto d' incutergli tale timore, e di penetrarne sì profondamente l' anima di lui, onde riesca ostacolo che lo trattenga dal misfatto (§. 258, 259).

Dunque ella ha altresì assoluto *diritto* di far subir pena a colui che *fu* colpevole, la quale da colui che lo sarebbe in avvenire (sia egli stesso, o altri) deve infallibilmente, ed efficacemente temersi.

Ecco pertanto, come mi sembra, dimostrata quella *connessione* che si ricercava fra le vedute del diritto penale (§. 253), e ad un tempo con un graduato e progressivo particolarizzare esposte quelle idee, le quali per essere state soppresse ed *inchiuse* nell' accelerata deduzione del paragrafo 252, si dovevano in ogni loro aspetto sviluppare.

CAPO XIV.

Situazione morale del delinquente colle Società riguardanti la genesi del Diritto penale.

§. 262. *Sciaurato Straniero*, disse Ziad ad uno ch'egli condannò a morte, *io debbo sembrarti ingiusto nel punire una contravvenzione ad un editto che tu hai potuto ignorare*: ma la salute di Basra dipende dalla tua morte: *io piango, e ti condanno* (1).

Quando l' innocenza viene dalla *necessità* sagrificata al pubblico interesse, evvi sempre fra la nazione e l' innocente un *urto* di diritti in senso contrario, il quale fa sì che qualunque esito della forza venga giustificato (§. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34).

---

(1) *Ziad* era un arabo Governatore di Basra. Egli dopo avere inutilmente tentato di purgare la Città degli assassini che la infestavano, si vide costretto di decretare la pena di morte contro chiunque si fosse ritrovato di notte tempo per le contrade. Uno straniero fuvvi arrestato, e condotto avanti al suo Tribunale. Nel tempo ch'egli colle lagrime tentava di piegare la clemenza del Governatore, gli fu data la riferita risposta.

§. 263. Se dopo il primo delitto si avesse una morale *certezza* che non siane per succedere verun altro dappoi, la Società non avrebbe diritto *veruno* a punirlo. Ecco un' immediata conseguenza dei Capi IX e X.

Diremo adunque che il *futuro* sia per tal modo cagione *unica* del diritto penale, onde escludere qualunque relazione al passato?

E quindi che nel punito, spaventandosi propriamente i *futuri malvagi*, egli sia propriamente vittima nel mio sistema di un diritto, cui fa d'uopo esercitare *in figura*?

§. 264. Non sarebbe egli dunque l' atto di punire piuttosto una *violenza* giustificata dalla dura legge della *necessità*, che un prodotto genuino di un diritto?

Ecco una difficoltà, a cui risponderò unicamente perchè mi porge occasione di accennare le *relazioni* morali del delinquente colla Società per quella parte che riguarda la *generazione* del diritto penale; poichè tale argomento preso in tutta la sua ampiezza appartiene propriamente alla *estensione* del diritto istesso, di cui per ora non debbo ragionare.

§. 265. Ponete un Uomo fra le tenebre. Col miglior occhio egli non vedrà. Dunque le sensazioni della vista dipendono *unicamente* dalla luce, e niente dall'occhio. Ecco il raziocinio del precedente obbietto.

§. 266. Nel mio sistema è vero che la Società non avrebbe diritto a punire un primo delitto, se essa avesse la morale *certezza* che non se ne commetteranno più; ma egli è vero altresì che ella non infliggerebbe pena veruna se non *atteso un* delitto *passato*. Ciò è dell'essenza medesima della pena propriamente detta (§. 261).

§. 267. Posto ciò è d' uopo dimostrare come dalla *preesistenza* del delitto, circostanza essenziale alla pena, si deduca che il diritto di punire il delinquente, tal quale l' ho disegnato nei Capi precedenti, sia *dissimile* da quello che la nazione esercita allorchè di necessità sacrifica taluno innocente alla pubblica salute.

§. 268. I *diritti* che il malvagio aveva *prima* del delitto, o sia quando era innocente, verso la Società erano, 1.° L'*assoluto* ed immutabile diritto di essere rispettato nella libertà, nella vita, ne' beni, ec. 2.° Il diritto *relativo* d' essere *protetto* e soccorso (§. 7, 126, 127, 128, 191, 193, 209).

Nel nostro caso restringiamoci a parlare del primo; poichè ciò che diremo di esso, potrassi con *più forte* ragione applicare al secondo.

§. 269. Dalla nozione sola del diritto di *non essere molestato* competente all' individuo sociale prima del delitto verso della

Società, e degli altri particolari individui, si vede che egli tende a *frenare* e l' una e gli altri col vincolo del *dovere*, a fine di non nuocere senza ragione.

Si può dir quindi che lo *scopo* di questo diritto sia *fuori* del suo Possessore, quantunque ridondi in di lui pro.

§. 270. Ma *in forza* del delitto la Società acquista un incontrastabile diritto ad arrecar un dato *male* al delinquente (§. 252 e seg.).

Dunque perciò appunto ella viene *sciolta* da quel vincolo di dovere, che trattenevala dal nuocergli: e per conseguenza il delinquente *perde* l' anzidetto diritto d' essere rispettato nell' esistenza e negli altri beni.

Non sono queste due proposizioni riguardanti due oggetti semplicemente *connessi;* ma cadono bensì sullo stesso ed *individuale*, come è chiaro a vedersi.

§. 271 Ma la perdita di questo diritto non iscioglie il delinquente dal *dovere* di conservarsi, come è evidente, perchè un atto ingiusto non può sciogliere veruno da un obbligo ch' egli ha (§. 60, 51).

§. 272. Alla Società poi non presta facoltà d' infierire a capriccio, ma solo *a misura* di ciò ch' essa abbisogna per essere sicura e felice (§. 55. 252).

§. 273. Dunque il Reo, atteso il suo delitto, non perde *assolutamente* diritto alla vita ed alla felicità, ma solo il diritto di *essere rispettato* dalla Società, e da *quella* Società sola che è *interessata* a punirlo (§. 58), e *proporzionalmente* a quello che richiedesi dalla di lei sicurezza.

È però chiaro che ogni *altra* Società straniera può coadiuvare questa ad infliggere la pena al reo, come da' rapporti *generali* della difesa apparisce (§. 77, 78, 121).

Dallo sviluppamento di questi principj discende tutta la Teoria del diritto *naturale fra le genti* riguardante la punizione dei rei, le scambievoli consegnazioni di essi, le taglie, le persecuzioni eseguite negli stati esteri, ed altre cose siffatte, delle quali il mio istituto mi vieta di ragionare.

§. 274. Ma anche nel caso che siavi *necessità* di sagrificare un innocente alla pubblica salvezza, la Nazione resta sciolta dall' *obbligo* di risparmiarlo (§. 20, 24). Ella è nello stato di un uomo che fa naufragio, il quale resta sciolto dal dovere di non por mano ad una tavola, o ad un legno d' altri, quantunque da essi posseduto, ed al loro uso necessario (§. 20). Ma che perciò? Potrà essa tale situazione assomigliarsi a quella della Società punitrice, e del reo?

§. 275. Allorchè un innocente viene immolato al pubblico

interesse, perciò appunto ch' egli è *innocente*, vien a ciò condotto da una necessità di combinazioni a lui *esterne*, e che lo lasciano *giusto* (§. 33).

Ma allorchè taluno è punito, non lo è se non per qualche *suo delitto* (§. 266).

Dunque lo è per un atto *derivato da lui*, libero ed *ingiusto*.

Ecco un punto essenziale di *disparità* che guida a conseguenze opposte.

§. 276. Imperocchè abbiamo provato che all' esercizio penale richiedesi la *necessità* di distruggere, o rendere infelice un offensore, che ha danneggiato, o tentato di ledere ingiustamente una cosa che avevasi diritto di conservare (§. 49, 55).

Il malvagio adunque col suo delitto, *pone* la Società in necessità e in diritto di sagrificare, e di sottrarre a lui o parte, o tutto il di lui ben essere.

§. 277. Riducendo adunque le quantità ai *minimi* termini, risulta che l' atto del delinquente è occasionalmente, ma necessariamente *produttivo* alla Società del diritto *di punire*.

Veggiamo che cosa ei produca nel delinquente.

§. 278. Il delitto non può nel suo autore *produrre* un *diritto*, come la negazione non può produrre l'esistenza (§. 35, 36).

Dunque a fronte della Società *munita* di diritto penale, che riguardar devesi come *conseguenza* e parte del delitto stesso (§. 277), lungi che i *morali* rapporti del delinquente facciano contrasto veruno, *cospireranno* anzi con tutto ciò che il diritto medesimo della Società esige (§. 35, 36, 37, 38).

§. 279. Dunque non avviene del delinquente che si punisce come dell' innocente che è vittima del ben pubblico, il quale *contrappone* un complesso di diritti risultanti dai di lui rapporti d' innocenza a quelli del pubblico; ma per lo contrario dir si può ch' egli col suo delitto *attiri* in certo modo la Società contro di sè, e le porga *nuda*, e sgombra da ogni diritto *contrastante* o parte, o tutta la latitudine del proprio ben essere, a norma di quello che esige la tranquillità e sicurezza sociale.

CAPO XV.

Ragguaglio del Diritto Penale col Diritto di Difesa.

§. 280. Ho detto che il diritto penale non è in sostanza che diritto di difesa (§. 252). Riscontriamone i caratteri.

È chiaro in primo luogo che il diritto di difesa involge nella sua nozione come requisito *di fatto*, che da un canto vi sia un' *offesa*, e chi la reca o intenta; dall' altra un *danno*, e chi lo soffre, o è in pericolo di soffrirlo.

Ora abbiamo dimostrato che in Società, ammessa l' *impunità* dai malvagi, i quali o sono in disposizione, o pure si determinerebbero *infallibilmente* ad esserlo, si effettuerebbe certamente ogni sorta di delitti (§. 243 fino al 251).

Ma un delitto certamente futuro, è un *male* certamente futuro per la Società.

Un male che certamente sovrasta è un vero *pericolo*.

Dunque un delitto certamente futuro, equivale ad un *attentato* attuale.

E per conseguenza l' *impunità*, la quale ad un tempo n'è cagione e segno rappresentativo, equivale anch' essa ad un *attentato*, o ad una somma di attentati.

§. 281. Chiedete adunque nel diritto penale quale sia l' *offensore*? — Il futuro malvaggio.

Qual *male* egli rechi o tenti? — Egli minaccia ogni sorta di danno e di delitti.

Contro *chi*, ovvero qual sia la persona ch' è in *pericolo*? La società.

§. 282. Quando la difesa arriva a nuocere, fa d' uopo che come *risultato* della situazione d' ambe le parti, ne derivi la *necessità* nella parte assalita di apportare un male all' ingiusto avversario, a fine di allontanare quello ch' ei vorrebbe arrecarle (§. 49, 55).

Che un *risultato* naturale della situazione della Società con i futuri malvagi sia la *necessità* di infliggere la pena al delinquente, lo abbiamo dimostrato (§. 252, 253, 254, 255, 256, 257. 258).

§. 283. Lo stato *morale* del delinquente punito in Società *assomiglia* perfettamente a quello dell' aggressore respinto colla difesa diretta. Imperocchè questi *perde* veramente il diritto d'essere rispettato dall' assalito nella vita, e con più forte ragione negli altri beni, senza ch' egli possa contrapporre verun diritto contrastante (§. 36, 37, 38, 57).

Il delinquente in Società *perde* questo medesimo diritto, e nella medesima maniera (§. 279).

§. 284 Perde l' aggressore diritto alla vita ed agli altri beni, ma ciò se non *relativamente* alla persona ch' egli assale (§. 58, 66).

Il delinquente non lo perde *se non* relativamente al *corpo* sociale, che è interessato a punirlo (§. 273).

§. 285. Per ultimo, supposta in chi si difende la predetta *necessità* di offendere, fa d' uopo *presupporre* come essenziale e primario *requiseo* ch' egli abbia un vero *diritto* a conservare, o ritenere quel tale stato, o quella cosa che si tenta distruggere, o togliere (§. 49).

È evidente che senza questo diritto *fondamentale*, la difesa sarebbe un atto puramente *fisico*, nè acquisterebbe mai la qualità di *diritto*: e che egli è in forza di lui che essa assume un tal nome e carattere.

§. 286. Anche questo carattere si riscontra nella Società. Ella non ha il dovere di *sciogliersi* in faccia dei malvaggi, e di rinviare i membri suoi in seno della barbara e micidiale solitudine, ma bensì è dotata di un vero *diritto* a conservarsi in istato di *aggregazione*, diritto figlio di un dovere, della stessa Natura (§. 188), che ha efficacemente voluto questo stato, e di fare il suo miglior bene, e quello d'ogni suo membro (§. 212).

Infliggendo adunque una pena, essa ha quel diritto *fondamentale*, per cui il di lei atto riceve la forma e il nome di *diritto*.

§. 287. Si riuniscono adunque nel diritto penale tutti i *caratteri* del diritto di difesa.

§. 288. Ma siccome la Società non lo esercità per allontanare semplicemente un'offesa, *presente*, ma bensì lo pone in opra contro di uno che commise un delitto *passato*, a fine di respingere con la pena altri attentati *futuri* (§. 260, 261), così attese tali mire egli non è un diritto di difesa *individuale e fisico*, come quello che si esercita nello stato di Natura, ma bensì *collettivo e morale*.

CAPO XVI.

Come debba intendersi che il diritto penale sia lo stesso *di quel di difesa.*

§. 289. Deve uno scrittore aver cura che le nozioni da lui insinuate nella mente de' Leggitori sieno, per quanto si può, chiare, precise, e conformi alla verità delle cose. Ecco ciò che mi obbliga ad una osservazione dopo il ragguaglio or ora fatto.

Il diritto di difesa, preso nella maggior sua ampiezza, è un diritto *generico* (§. 12, 49, II). Egli abbraccia quindi sotto la sua nozione tante *specie* ed *individui*, quante vi sono maniere specifiche ed individuali colle quali può esistere. Infatti nello stato di naturale indipendenza ne abbiamo distinte fino a *tre* (§. 49, I, II, III).

Il diritto penale è anch'egli una *specie* di diritto di difesa, diversa però da tutte le altre dapprima annoverate, attesa la diversa maniera di nascere e di esistere ch' egli ha. Le maniere sue *individuali* nascono, e si distinguono dalle circostanze che producono, e diversificano le varie pene che s'infliggono contro ai delinquenti.

Allorchè adunque dissi che il diritto penale è diritto di difesa, io non poteva intendere che egli fosse lo stesso diritto di difesa, cioè la stessa *specie* o lo stesso modo di essere del diritto di difesa competente ai Selvaggi dello stato di Natura, e con lui si confondesse, ma solo ch'egli si riferiva allo stesso *genere*, sotto del quale quello si riduceva.

Ma perciò appunto che ad un tal genere si riferiva, verificare si dovevano in lui quei caratteri, in vigore de' quali sotto di esso si comprendeva; e dovevasi quindi dimostrare aver egli *comuni* colle altre specie quelle stesse cagioni, attributi, e nascimento, che dânno l'origine ed il temperamento, dirò così, al diritto di difesa in *genere*.

Ecco precisamente lo scopo del precedente Capo, e ciò che io intendeva, allorchè *ragguagliai* il diritto penale col diritto di difesa.

CAPO XVII.

Dubbio da schiarire circa l'origine, e i caratteri del penale diritto.

§. 290. Mi sarei io mai ingannato nell'assegnare l'origine e la generazione del penale diritto? Avrei forse ommessa, o dimenticata qualcuna delle *sorgenti* d'onde egli deriva? Chi sa se essendomi io più occupato nel verificare la sua *esistenza* che a discernere partitamente tutte le cagioni e gli elementi generanti, non me ne sia sfuggito qualcheduno? Come accertarsi che ciò non sia avvenuto?

Parliamo in una maniera più applicata al nostro proposito. Ho detto che il diritto penale è una specie di diritto di *difesa* (Cap. XV). Ma è egli poi *unicamente* diritto di difesa?

§. 291. Se egli nol fosse schietto schietto; se qualche altra cosa vi si mescolasse che lo rendesse d'un'indole *mista*, e che da diversi altri principj ripetesse l'origine sua, non è egli vero che la *natura* di lui, la *estensione*, i canoni che ne dirigono l'uso non potrebbero essere più esattamente gli *stessi* di quelli del diritto di difesa? Anzi per lo contrario è ben evidente che tutte queste cose avrebbero dovuto derivare in una maniera *composta* dall'indole diversa dei principj produttori.

§. 292. Chi sa adunque che egli aver non potesse un altro o più tardo, o più sollecito momento di *nascita*? Chi sa ch'egli non avesse diversi altri *attributi*, diverso grado di *forza* e di *estensione*?

Quanti *diritti* pertanto o di *più*, o di *meno* assegnati alla Società per sua tutela? Niuno può ignorare che i risultati è

forza che sieno *diversi* in proporzione della diversità degli elementi *combinati*?

In qual guisa pertanto, io lo ripeto, assicurarsi senz'ombra di dubbio, che *null' altra* cosa v' abbia parte atta a produrre le differenze che temiamo?

§. 293. Mi pare che se facessimo prova di smenticare le idee *particolari* che entrano nella composizione del mio sistema, ritenendo solamente que' principj evidenti ed *universali*, *certi* in qualunque siasi sistema, ed in ogni parte della scienza di diritto, e se combinassimo quindi tali principj con quel *carattere* sempre mai costante ed essenziale alla pena che non può essere negato da verun essere ragionevole senza distruggerne la *nozione*; e se da tali principj in tal guisa combinati *risultasse* unicamente un diritto di difesa tal quale l'abbiamo già proposto, e dedotto fin qui, noi avremmo una *prova* che ci assicurerebbe, non solo che la *derivazione* da noi segnata del penale diritto sia la vera, ma l'*unica* altresì: e perciò che il *carattere* di lui sia *senza* mistura alcuna semplice ed inalterabile di diritto di difesa.

§. 294. Ecco ciò che io vado a tentare, e le ragioni che mi vi spingono.

Il Leggitore ben s'avvede che così si dà la prova a tutta la catena analitica delle idee fin qui connessa e protesa, nella stessa guisa che si dà la prova ad un calcolo aritmetico per accertarsi della di lui esattezza.

§. 295. Egli è altresì un ripigliare in certa guisa la cosa dal capo, ma in una maniera rapida e *compendiata*, e che perciò richiederà somma attenzione.

§. 296. L'oggetto contuttochè assai *connesso* con quello, che fino al presente abbiamo avuto in mira, è però *diverso*; perchè se per l'addietro l'analisi doveva aggirarsi fra i principj del diritto per iscoprire se egli *esisteva*, ora lo suppone esistente per cercare esclusivamente della *maniera* e delle *cagioni* che lo caratterizzano in guisa da esser certi che non siavene verun' *altra*. Entriamo in materia.

CAPO XVIII.

Il Diritto penale è unicamente *Diritto di difesa.*

§. 297. Ogni pena involge nella sua nozione la *sottrazione* o totale o parziale del ben essere di colui che la soffre.

§. 298. Ma *ogni uomo* ha diritto alla conservazione e felicità propria (§. 11).

Dunque; dato che s' infligga *giustamente* una pena, deve competere alla Podestà punitrice un diritto *più forte*, al quale quello del punito deve o in tutto o in parte sagrificarsi.

§. 299. Ma *eguale* è in ogni uomo il diritto di esistere, e di essere felice (§. 10, II).

Dunque si deve supporre che nella Podestà punitrice sopravvenga un *aumento* di diritto, o vero ed *assoluto* al di sopra di quello del Punito, o un aumento *relativo* in vigore d'una diminuzione di diritto in quest' ultimo, e fa d'uopo supporre una *cagione* di tutto questo.

§. 300. Ora, questa *cagione* si troverebbe ella nel sistema *generale* ed assoluto delle Leggi di Natura senz' aver riguardo ad alcuna circostanza *di fatto*?

§. 301. Ma la Natura ha data a tutti gli uomini una *simile* morale *costituzione* (§. 10).

Dunque il *fondamento*, su del quale si appoggiasse quest' aumento, sarebbe *comune* a tutti gli uomini.

§. 302. Dunque sarebbe *eguale* tanto nel Punitore quanto nel Punito.

Dunque anche il *diritto* a sminuire il ben essere dell' altro, che indi ne nascerebbe, sarebbe in ambi *eguale*, ciò che è in ipotesi *assurdo*, e ridurrebbe le partite *eguali*.

§. 303. Dunque *dobbiamo* rintracciare *la cagione* unica della superiorità di diritto della Podestà punitrice nel *fatto* dell' uomo.

§. 304. Quindi le due quistioni accennate (§. 299) si presentano da sciogliere.

Questa superiorità consiste ella in una vera *addizione assoluta* di energia, restando cioè nel Punito il diritto di ben essere nello stato suo *naturale*? O piuttosto questo diritto *diminuendosi* nel Punito, e rimanendo egli nella Podestà punitrice nel grado suo *naturale*, viene a diventar superiore a quello del paziente? Prima quistione.

Seconda quistione — Come accade egli ciò?

§. 305. La Natura diede *eguale* diritto ad ognuno alla *massima* compossibile felicità (§. 11).

Ciò che è massimo ed eguale non ammette *incremento*.

Non è in podestà dell' uomo il *cangiare* la propria natura e gli attributi e i rapparti che ne derivano.

Dunque, supponendo che nel Puniendo *restino* intatti e nel grado loro *naturale* e primitivo i diritti di esistenza, e di ben essere, egli non potrebbe *dare* per un suo *fatto* alla Podestà punitrice, nè questa a sè medesima un vero ed assoluto *aumento* di diritto ad esistere meglio, o a nuocere ad altri.

§. 306. Dunque, ritenendo sempre il principio che nella

Podestà punitrice vi sia una *superiorità* di diritto (§. 298.), essa non potrà risultare che da una *diminuzione* accaduta nel Puniendo , o sia essa sarà una superiorità *relativa*.

§. 307. Ma *come* ciò si produce ?— Seconda quistione (§. 304).

Riteniamo che la *cagione* unica è un fatto dell' uomo (§. 303).

Ma questo fatto o è giusto o ingiusto. Se è *giusto*, cioè munito di diritto , non viene adunque a *restringere* l' estensione del diritto altrui.

§. 308. Dunque non *sagrifica* nè il bene , nè il diritto della Podestà punitrice.

E supposto anche vi fosse qualche *urto*, non vi sarebbe *ragione* , per cui l' uno dovesse cedere all' altro , perchè sono *eguali* (§. 299).

§. 309. Se è *ingiusto* : o che è pregiudiziale all' altrui ben essere , o no.

Se non *nuoce* ; dunque siccome l' altrui diritto non soffre nella estensione dell' *oggetto* suo nè *restrizione*, nè diminuzione , così egli non potrebbe *collidere* il diritto del Puniendo , nè urtarlo , e sagrificere o in tutto o in parte il di lui ben essere.

§. 310. Dunque , se fosse possibile *comporre* l' interesse della Società con quello del Puniendo , non sarebbe *lecito* a lei lo sminuire il ben essere di questi.

§. 311. Dunque , ritenendo il supposto , che *competa* alla Podestà punitrice il diritto penale , da' precedenti raziocini si deduce , che *unicamente* in vigore di un fatto a lei ingiustamente *dannoso* ella acquista la indicata *superiorità* di diritto , vale a dire il diritto penale.

§. 312. Ma un atto dannoso suppone necessariamente un *oggetto* a cui si fa nocumento , e l' *agente* che lo reca.

È dunque necessario *presupporre* e l' uno e l' altro nella Società , ed altresì è d' uopo supporre che in questo stesso oggetto, *combinato* coll' atto nocivo del Puniendo , esista la *cagione* della detta superiorità , o sia del diritto penale.

§. 313. Ma l' *essenza* , l' effetto d' un atto ingiustamente dannoso in chi *lo soffre* , tutto quanto consiste nell' ingiusta diminuzione o privazione del proprio ben essere.

In un attentato poi ingiusto e nocivo consiste nel sentire che *si tenta* o l' una o l' altra di queste cose.

La cosa *essere non può* altrimenti , poichè un' ingiusta *sottrazione* non può essere che *privazione* , o sia una negazione fatta o tentata di una cosa.

§. 314. Dunque se la detta negazione fosse essa stessa *cagione* di diritto penale , produrlo dovrebbe in quanto è una vera *negazione*.

§. 315. Ma una *negazione*, nel soggetto in cui ritrovasi, *da sè* produr non può diritto veruno, perchè è precisamente un *nulla*.

§. 316. Dunque è mestieri supporre che questo atto ingiustamente dannoso sia, non causa *efficiente*, ma unicamente *occasionale* nella Podestà punitrice dell' aumento predetto *di diritto*, o sia del diritto penale.

§. 317. Dunque è necessario supporre in lei un' altra facoltà *matrice*, o sia un fondo materiale, d' onde debba sorgere il diritto penale che ne sia la sola cagione veramente *reale*, e produttrice attiva.

§. 318. Ma se non si avesse diritto a *conservare* intatto l' oggetto, al quale l' atto ingiusto nuoce, nè l' atto nocivo sarebbe *ingiusto*, nè l' oggetto stesso potrebbe essere produttore di un diritto *contrario* all' atto nocivo; diritto che nasce appunto perchè l' atto stesso *nuoce* (§. 311). Questa è una proposizione che non abbisogna di essere dimostrata, poichè si tratta di oggetti fra di loro *correlativi*.

§. 319. Dunque devesi supporre nella Società 1.° un vero ed incontrastabile diritto a *conservare* il proprio ben essere nella sua naturale ampiezza, 2.°, e che questo diritto sia l' *unico* essenziale principio *produttore* del diritto penale.

§. 320. Dunque ritenendo lo *scopo* unico ed immutabile che risulta dalla di lui essenza medesima, o sia dalla di lui *nozione*, è forza conchiudere che lo scopo *unico* per cui egli diventa *penale*, sia d' allontanare, o *respingere* ogni nocumento al ben essere di colui a cui desso diritto appartiene.

Egli dunque riguarda unicamente l' *avvenire*.

§. 321. Abbiamo detto che se fosse possibile di *comporre* il ben essere della Società con quello del Puniendo, non le sarebbe lecito sminuire il di lui ben essere (§. 310).

Dunque si ricerca questa *incompossibilità* di ben essere della Podestà punitrice con quella del Puniendo, quale *necessario* requisito per esercitare l' atto penale.

§. 322. Ma data la *incompossibilità* di coesistenza di due cose, se vuolsi ammetterne una a preferenza, ciò rende *necessaria* la non esistenza dell' altra.

Dunque un requisito di fatto dovuto all' atto penale sarà la *necessità* della pena, a fine di conservare il ben essere della Società punitrice.

§. 323. Ho detto che quando la Società esercita il diritto penale, devesi ammettere che *precedentemente* ella abbia acquistata quella superiorità di diritto, d' onde risulta la relativa *diminuzione*, o perdita nel Puniendo (§. 298, 299).

Dunque è mestieri supporre il *fatto* ingiusto nocivo che n'è cagione (§. 311) di già *accaduto*.

§. 324. Ma se, come è stato dimostrato, compete alla Società tale superiorità *unicamente* ad oggetto di conservare il suo ben essere, *respingendo*, cioè ogni attacco ingiusto e dannoso che tendesse a sminuirlo (§. 319, 320); se l' oggetto finale della pena è nell'*avvenire* (§. 320), dunque è forza supporre che l'atto pernicioso *non sia* per anche accaduto; ora come ciò si combina colla precedente opposta e contradittoria proposizione; che il penale diritto cagionato sia da un atto *già consumato* (§. prec.)?

Ecco quello che non ho per anche messo in chiaro, seguendo il filo di *que' soli* principj generali assunti in questo Capo, i quali se sono veri *da sè soli* debbonci condurre alle medesime leggi, e a quei risultati che abbiamo somministrati nel resto dell' opera.

§. 325. Riduciamo la questione a' suoi termini più semplici. Il delitto, in vista del quale esiste, e si esercita il diritto penale, è già *consumato*, o solamente *futuro*?

Se è *effettuato*, il dolore di un uomo non potrebbe *disfarlo*. Si noti che qui parliamo di *pena*, e non di risarcimento di danno.

La Podestà punitrice non avrebbe dunque in vista di esso *diritto* veruno alla pena (§. 322).

Dunque è d' uopo supporre il delitto *futuro*.

§. 326. Ma la pena debb' essere *necessaria*, per esser giusta (§. 322). Essa s' infligge contro un *determinato* uomo.

Dunque è d' uopo supporre che l' *impunità* di questo determinato uomo possa seco recare per naturale ed *infallibil* legge il delitto, e quindi ciò renda *necessaria* la pena.

§. 327. Ma la giustizia e le virtù sociali per loro natura *non possono* giammai nè in presente, nè in avvenire produrre il delitto, perchè tutte le loro determinazioni sono ne' rapporti dell' *ordine* morale.

§. 328. Dunque, all' esercizio dell' atto penale, è forza presupporre il Puniendo *delinquente*, o in prossima *dichiarata* disposizione a consumare il delitto, o sia fare un *attentato*.

Nel primo caso deve l' *impunità*, per natural conseguenza, trar seco altri delitti nell' avvenire.

Nel secondo fare, con morale *certezza* temerne l' esecuzione.

§. 329. Dunque all' esistenza ed all' esercizio dell' atto penale, richiedendosi sempre almeno *due* atti ingiusti nocivi, o sia due *delitti*, uno in *passato*, l' altro nell' *avvenire*; l' uno commesso dal Puniendo, l' altro da commettersi da' malvagi, o dal Reo stesso contemplato nell' avvenire, *nel caso* sempre che colui

che fu reo, andasse *impunito*; l' uno quale condizione necessaria e causa *occasionale* della pena, l' altro quale *oggetto* che per mezzo della pena vuolsi schivare, infine uno occasione della pena *perchè* l' altro n' è oggetto, o sia motivo, e questo *motivo* perchè nocivo alla Società ingiustamente.

§. 330. Ecco pertanto conciliate le due proposizioni, fra le quali sembrava sorgere contrasto (§. 324).

§. 331. Per ultimo, allorchè taluno si rende *degno* di pena, si pone in situazione di fare la propria distruzione, o sciagure *necessarie* alla Società, mediante un atto *proprio* di lui, ed *ingiusto* e nocivo, cioè dannoso, e sprovveduto e contro diritto (§. 328, 329).

Dunque in favore della conservazione della sua vita, o dei beni, non potrebbe il delinquente contro alla Società punitrice *opporre* diritto veruno contrastante.

§. 332. Se il mio Lettore non è stato capace di abbracciare la catena intera de' raziocini contenuti in questo Capo, se non ha potuto seguirne la connessione, sentire la forza, vederne la comune convergenza ad un solo punto, benchè gli presentassi la proposizione che *unicamente* diritto di difesa è il diritto penale, come una conseguenza del fin qui detto, egli più la crederebbe sulla mia parola, di quello che esserne convinto in forza della mia dimostrazione.

Quindi, per la stessa ragione, sarebbe superfluo riassumere i caratteri, lo scopo, e *le* cagioni del diritto stesso somministrateci nel nostro ultimo tentativo, presentarne il tutto in un punto di vista unito e paragonarlo ai caratteri costituenti, ed alle circostanze produttrici il diritto di difesa per mettere nel suo maggior lume la verità dell' enunciata conseguenza.

Per gli altri Lettori poi di maggior forza, ed estensione d' intendimento, è tanto visibile la rassomiglianza, o, dirò meglio, l' *identità* di tutti questi requisiti con quelli della *difesa*; risalta in ogni passo così vivamente l' unica ed esclusiva tendenza de' principj universalissimi assunti da noi a produrli, che la verità della conseguenza non abbisogna di ulteriori cure per essere pienamente dimostrata, anzi, per parlare con maggiore esattezza, parmi dimostrato *il Diritto penale non essere altra cosa fuorchè il diritto di difesa modificato dalle circostanze sociali*, o sia una *specie* del diritto generico di difesa.

CAPO XIX.

Idea distinta del Magistero Penale.

§. 333. La più ovvia idea di *difesa* altro concetto non presenta fuorchè quella di una *guerra*. Forze fisiche in movimento respingono assalti fisici. Questo concetto può forse convenire alla pena?

§. 334. Che cosa vogliamo noi ottenere? Prevenire l'eruzione del delitto (§. 261, 282). Ma come *prevenirla* se non vi opponete alle *cagioni*? Come vi opporrete alle *cagioni* senza agire sull'uomo *interiore* e senza rattenerne gl'impulsi criminosi?

§. 335. Dunque la forza *repellente* della *pena* preveduta deve vingere la forza *impellente* al delitto immaginato. Dunque deve troncare, dirò così, le braccia all'uomo interiore tentato a delinguere, come nella *difesa fisica* s'infrangono le forze di un aggressore.

§. 336. Egli è vero che tutto ciò non si fa in una maniera e in un mondo *visibile;* ma in una maniera e in un mondo *invisibile*. Egli è vero che ciò non si fa con istromenti e con forze *materiali*. Ma egli è vero del pari che il *magistero* e l'*intento* sono quegli stessi della difesa.

Dunque quanto al magistero e all'intento (nell'ipotesi che la *minaccia* della pena possa essere *operativa*) il diritto penale altro non è che diritto di difesa.

§. 337. Proseguiamo. Nell'aggressione veggo un delinquente che attenta alla sicurezza d'un suo simile. Ma nel magistero penale preveniente il nemico dov'è?

Rispondo che il nemico è in *tutti* quelli che senza il timor della pena certamente ingiurierebbero. Il nemico è nella sempre presente, sempre spiegata, sempre minacciante *intemperanza* morale di uomini avvicinati ed in iscambievole commercio (§. 243, 244, 245, 250, 280).

Dunque il magistero penale non è nè *individuale* nè *temporaneo;* ma è *universale* e *perpetuo* a tutta una Società.

Dunque, tanto nella sua azione *preveniente*, quanto nel suo *effetto finale* debb'essere *comune e perpetuo*. Notate questo punto cardinale per la Legislazione. Tutte le difficoltà cessano coll'*adequato comune.*

*

CAPO XX.

Delle condizioni essenziali onde effettuare il legittimo magistero penale.

§. 338. Fu dimostrato che la pena debb' essere *necessaria* per essere giusta. Ma se in effetto risultasse *frustranea* potrebbe riescir mai *necessaria*?

La necessità di una pena impiegata come *mezzo*, essenzialmente suppone essere la pena mezzo *esclusivamente* efficace all' intento proposto.

Dunque essenzialmente esclude il supposto della sua *inutilità*, di modo che se non fosse efficace ed esclusivamente efficace, dessa non servirebbe alla *difesa* della società e risolverebbesi in un inutile tormento del colpevole. Dunque sarebbe doppiamente ingiusta.

§. 339. Ma affinchè una pena possa essere operativa come mezzo *preveniente*, è necessario ch' ella possa *colpire* l' uomo interiore colla minaccia (§. 335, 336).

Ora domando come si possa eseguire la funzione di colpire così l' uomo *interiore*?

Rispondo che ciò si fa col *parlare alla mente* onde agire sulla *volontà* in modo che la forza repellente della pena temuta vinca la forza impellente del delitto immaginato.

§. 340. Ma *chi* parlar deve alla mente di ognuno fuorchè la *società* che può e deve punire? *Come* parlare alla mente senza parlare agli occhi ed agli orecchi? Come farsi *intendere* senza la *cognizione*, in chi ascolta, del senso delle parole, e della forza della minaccia? Come farsi *ubbidire* senza la *facoltà* in chi ascolta di conformarsi al comando?

Dunque il magistero penale preveniente suppone essenzialmente:

I. Un' *Intimazione* per parte della Società, in forza della quale ogni suo membro vegga alla esecuzione del delitto annessa *certamente la pena*:

II. La *capacità* in ogni membro ad *intendere* questa intimazione e ad associare l' irrogazione della pena all' esecuzione del delitto:

III. La *facoltà* fisica e morale in ognuno di questi membri a *conformarsi* a questa preconosciuta intimazione: lochè appellasi *moralità*.

§. 341. Ma se conosciuta la minaccia penale si potesse nu-

trir lusinga di poterla sfuggire, non è egli manifesto che la *forza repellente* preventiva riescirebbe *frustranea*? Sebbene non possa aver luogo la *certezza* dell' *impunità* può aver luogo una maggiore o minore *probabilità* di sfuggire la persecuzione, sia in ragione della più facile o più difficile scoperta del delitto, sia in ragione della maggiore o minore facilità a sottrarsi; sia in ragione della maggiore o minore speranza di far deviare la potenza punitrice.

Dunque nella penale economia conviene computare i *limiti insormontabili* della potenza umana sì nello scoprire la verità, e sì nel vegliare prima o nell' inseguire dopo il delinquente.

§. 342. Questo non è ancor tutto. Un inconsiderato rigore, o un inconsiderato sistema di prove può riescir funesto in vista dei limiti necessari dell' umana potenza, e provocare a maggiori delitti per procacciare un più sicuro varco all' impunità, come vedremo a suo luogo.

Dunque non è possibile sempre effettuare tutto il diritto penale *specolativo*; ma conviene contemperarlo colla vista di non partorire un male maggiore per volerne reprimere o prevenire un minore.

§. 343. Volendo quindi raccogliere le condizioni essenziali onde effettuare il legittimo magistero penale risulta che la pena debb' essere giusta nel suo oggetto; necessaria nel suo motivo; moderata nella sua azione; prudente nella sua economia, e per quanto si può certa nella sua esecuzione.

I. *Giusta* nel suo *oggetto*, vale a dire, non colpire che quelle azioni ed ommissioni le quali violano un perfetto dovere sociale, od i sussidi della comune sicurezza.

II. *Necessaria* nel suo *motivo*, vale a dire, che non se ne possa far di meno, atteso che ogni altro mezzo non penoso riescirebbe frustraneo.

III. *Moderata* nella sua *azione*, vale a dire, che non pecchi nè per eccesso nè per difetto onde non ledere i diritti del punito o compromettere la sicurezza della Società.

IV. *Prudente* nella sua *economia*, vale a dire, non provocare un male maggiore volendone allontanare un minore.

V. *Certa* per quanto si può nella sua *esecuzione*, vale a dire non fomentare la lusinga dell' impunità con una trascurata vigilanza, con una cieca indulgenza, e con un' incauta procedura.

CAPO XXI.

Della Pena di morte.

§. 344. Due parti aveva la quistione promossa nel §. 225. La prima se abbia la Società diritto di far soffrire un qualche male all' omicida, e la seconda se abbia diritto di punirlo anche *colla morte*.

Al primo quesito parmi abbastanza soddisfatto mercè quello che abbiamo scritto fin qui.

§. 345. Per rispondere adequatamente al secondo, converrebbe discoprire prima quale sia la vera *norma*, e d' onde desumerla per trascegliere, e proporzionare le pene, ed indi venendo al *particolare*, determinare, se è possibile, quale sia la giusta pena dell' omicidio.

Ma egli si scorge di leggieri che tale ricerca ci farebbe di soverchio divergere dallo scopo che ci siam prefisso, qual' è l'*esistenza* e l' *origine* del penale diritto, e non la *norma* e *misura* delle pene. Pure siccome per altri titoli ci verrà reso quest' ultimo soggetto necessario, come tosto vedrassi, così ci converrà, almeno di volo, entrare nelle indagini ch' egli richiede.

§. 346. Quello che è innegabile e risulta dal fin qui detto si è, che *se* la pena di morte è *necessaria* per trattenere gli uomini non solamente dagli omicidi, ma da ogni altra maniera di delitti, ella sarà altresì pienamente *giusta*, e la Società avrà un vero diritto ad infliggerla. Io lo ripeto, supponendo il *fatto* della necessità, che essere non può che fatto (§. 282, 303, 311), il *diritto* d' irrogare la pena mai sempre l' accompagnerà, perchè ne preesiste il fondamento ne' più sacri e primitivi diritti della natura umana. Io l' ho già dimostrato (*).

§. 347. Avverto però che questa *sola* cosa ci sarebbe permessa affermare, ancorchè entrassimo nei particolari del diritto penale in *ispecie*, nè sott' occhio avessimo un dato popolo, ma *tutto* il genere umano.

Dico di più: qualunque esame o calcolo si tentasse, discendendo al *particolare* delle diverse specie di pene, non risulterebbe alla fine giammai che la data pena *sempre*, ed *universalmente* dir si dovesse proporzionata e giusta per un tal dato delitto.

Più sotto vedremo se tutto questo sia vero. Ora ci è me-

(*) L' autore ha dato un maggiore sviluppo a questa famosa questione nella sua elaboratissima Memoria « *Sulle pene capitali* » Verrà stampata nelle Memorie illustrative (*Nota dell' Editore*).

stieri passare ad alcune altre investigazioni necessarie per molti aspetti a questa Parte.

CAPO XXII.

Il Diritto penale appartiene solidamente *a* tutta *la Società.*

§. 348. Tutta la Società ha diritto di punire il delinquente, perchè *tutta* la Società ha diritto a difendere sè stessa, ed i membri suoi dalle ingiurie de' malvagi (§. 222, 286).

Ma il fine della pena non è momentaneo, singolare e presente, ma solamente si versa ed estende su *tutto* il *futuro* (§. 241, 280, 281, 320, 329).

Dunque comprende *tutti* i misfatti che si possono commettere, e per conseguenza tende a difendere *tutte* le persone che ne possono venire offese.

§. 349. Ma nessuno attuale individuo in *particolare* può con certezza prevedere *se* egli in futuro verrà affrontato, e da *chi* e *come* lo sarà (§. 254).

Bensì la Società *tutta* con *sicuro* antivedimento, conosce che lasciato il delitto impunito ne verrebbe in *futuro* turbata e distrutta (§. 248, 249, 250, 251, 256, 257).

Dunque niuno preso *singolarmente*, e in disparte da tutto l'aggregato, può essere interessato *a preferenza* d'ogni altro a decernere ed irrogare la pena ai misfatti.

§. 350. Dunque il diritto penale è di *unica* spettanza di *tutto* il Corpo sociale, ed è propriamente della specie di quelli che altrove denominammo *solidali* ed universali della Società (§. 277, II).

CAPO XXIII.

Della difesa *personale diretta d'ogni Individuo in Società.*

§. 351. L'uomo è realmente lo *stesso* nello stato di Società e nello stato di Natura (§. 189).

Il ben essere dell'uomo non fu *ordinato* alla conservazione dello stato sociale, ma bensì lo stato sociale fu dalla Natura ordinato alla conservazione e al ben essere dell'uomo (§. 187, 192).

Dunque l'uomo, avendo prima di passare in Società il diritto di difesa come *mezzo necessario* alla propria conservazione e al proprio ben essere (§. 12), egli lo riterrà anche in Società col vigore istesso per tutti que' casi, ov'ella nol difenda da qualche male, o da quella molestia *irreparabile*.

§. 352. Dunque l' uomo in Società ha per propria difesa quelle stesse forze *particolari*, delle quali egli era munito nell' insociabilità, *più* le forze riunite della Società tutta da dirigersi sempre a norma della necessità.

§. 353. Dunque, nel passaggio dalla solitudine alla colleganza, il diritto di preservazione di lui non si restringe, ma anzi acquista la maggiore sua *estensione*. Egli non perde, o si spoglia del diritto di difesa personale, ma per lo contrario ne *acquista* uno di più.

Così da una parte il diritto di punire essendo riservato solo *a tutto* il Corpo sociale in solido, ed il diritto della necessaria ed indispensabile presente difesa essendo conservato al privato, si viene in tal guisa:

I. A provvedere maggiormente alla preservazione del ben essere pubblico e privato, come è evidente dal fin qui detto.

II. Il diritto in ogni sua maniera è munito della *forza* necessario al suo esercizio. Il privato infatti non poteva sicuramente avere una forza che superasse le resistenze e le sorprese dei molti facinorosi. E quindi doveva per necessità giovarsi de' sussidi de' colleghi componenti l' aggregato sociale.

III. Il fermento dell' odio, e l' espansione della *vendetta* personale, avrebbe certamente fatto eccedere sempre i confini della *giusta* moderazione, se ai privati fosse stato concesso il diritto d' infliggere delle pene. *Neque enim cuiquam mortalium injuriae suae parvae videntur*, diceva Sallustio.

IV. Ma ciò non è tutto. Non bastava che le Leggi naturali disarmassero l' offeso. Per un fomento troppo funesto, ma comune alle passioni umane, l' ira non si spegne in petto dell'offeso, fino a che l' ingiuriante non abbia subìto quel male, il quale sembra che rimetta fra entrambi quell' eguaglianza, che fu lesa ingiustamente da lui (§. 67), la violazione della quale sembra irritare il cuore umano fino dalla fanciullezza. Così il vendicativo vede nella Società il ministro del suo risentimento.

Quindi s' egli è tanto crudo da godere della pena, e di usurparsi col cuore la vendetta delle Leggi (come dicea un Poeta latino): se le di lui viscere infuocate dalla bile lo pungono di stimoli ardenti a nuocere, egli si *disbrama* intanto o collo spettacolo completo del supplicio del Reo, o colla collisione della compassione.

Ma se la Società, disarmando il privato offeso, non assumesse in sè questa specie per lui di vendetta, nel tempo però ch' ella, simile alla Divinità, cui non l' ira, ma la ragion sola muove a punire, e le mire della sola *pubblica* sicurezza rendono *imparziale*: se, dico, non supplisse, o non desse sfogo con que-

sto; allora la collera privata ritenendo il suo primo vigore, trascorrerebbe con violenza a farsi ragione da sè, e ricolmerebbe la Società di una *riazione* vendicativa, non mai soddisfacente, spesso funesta, e sempremai terribile.

Che bella connessione ed armonia! Quale perfetta e ragionata economia è distribuita in tutto l' ordine morale di Natura! Quale convergenza che schiva le collisioni ad un solo centro! E questo centro è il miglior essere dell' uomo.

CAPO XXIV.

Delle Convenzioni *riguardanti il diritto penale.*

§. 354. Alcune centinaia di Selvaggi si adunano per vivere in colleganza, e goderne gli avvantaggi. Ognun di loro prescrive a sè stesso di prestarsi a quegli *uffici*, senza dei quali non vi potrebbe essere Società, ed i quali sono necessari alla di lei continuazione e prosperità. — Ognuno però si prefigge, anzi altamente dichiara, che se mai a lui avvenisse di cadere in qualche delitto, di *non voler* soggiacere a pena veruna, e non intende di trasferire nè all'aggregato sociale, nè ad alcuno di lui individuo diritto veruno su di questo oggetto; ben lontano dal voler sottomettersi a verun atto di un Potere punitore. Ora chieggo io; dopo tale dichiarazione competerebbe egli *tuttavia* alla Società il diritto penale?

§. 355. Invece mi si dica: qualunque dichiarazione, o protesta altrui può essa giammai *togliere* a me quel diritto, del quale la Natura mi dotò alla vita ed alla felicità (§. 213)?

Ora, siccome abbiamo dimostrato in tutta quest'Opera, che il diritto penale compete alla Società in virtù del diritto *di difendere* i membri suoi, e di *conservare* sè stessa quieta, e felice in istato di aggregazione:

Dunque deducesi apertamente, che malgrado una tale vana e mal intesa dichiarazione, l'unione sociale *avrebbe tuttavia* il diritto a punire i misfatti, ed avrebbelo nella maggior sua estensione (*vedi* §. 213 e seg. fino al 220).

§. 356. Ciò parmi che sentir dovevasi fino al primo momento della scoperta di questo diritto. Infatti siamo giunti ad essa senza fare giammai menzione di convenzioni di sorta veruna, ed in vece tutto abbiamo derivato dallo stato, e dall' indole *reale* delle cose.

CAPO XXV.

Continuazione.

§. 357. Superflue pertanto sono le convenzioni degli individui della social colleganza, affinchè ella acquisti il diritto penale.

§. 358. Giovano però assaissimo, per il *fatto*, cioè per l'*esecuzione* del diritto istesso, in quanto che realmente sottomettono la volontà degli uomini alla giusta regola morale (§. 213 fino al 218).

§. 359. È quindi agevole inferire qual giudizio recar debbasi della opinione di coloro (e questa è assai comune), i quali ne' *patti* e nelle *rinuncie* de' singolari componenti la Società ravvisarono la cagione *unica* e primitiva del diritto di punire i delitti.

CAPO XXVI.

Analisi sull' ultima maniera *del nascimento del diritto penale.*

§. 360. Senza le convenzioni, e col variar solo delle posizioni di *fatto*, si cangia il tenore dei diritti dell'uomo (§. 191). *Tacite* o supposte appellate vennero dagli Scrittori di diritto quelle obbligazioni e facoltà, le quali in tal guisa egli contrae.

È vero che il diritto penale sorge solamente in seno della Società (§. 335, 336), ma è altresì vero ch' egli tutto si appoggia sullo stato reale della cose (§. 355, 356).

Ora l' uomo è realmente lo *stesso*, tanto nello stato di natura, quanto nello stato di Società. Il fondamento primo, sul quale *tutti* si appoggiano i diritti umani, è un *solo*, e lo stesso, ed è intimamente radicato nell' umana natura, tanto nello stato di solitudine, quanto in quello di colleganza (§. 129, 141).

§. 361. Si potrebbe adunque forse dire, che il diritto di punire nasca in Società, mercè una *modificazione* di uno o più diritti *anteriori* allo stato sociale?

Ecco l'opinione di qualche Scrittore. Esaminandola, non a dir vero per disputare, ma bensì per far distinguere, ed ispiccare con vieppiù di forza, ed atteggiare coll' ultima esattezza una particolarità ultima riguardante non l' esistenza, non l' indole, non il fondamento, ma la sola *maniera* della generazione del diritto penale.— Il concetto di questa maniera era già stato altrove delineato, e doveva esserlo quando scoprimmo l'esistenza di lui. Ma in allora le ricerche nostre essendo tutte dirette

ad iscoprirlo se esisteva, o no, non in qual maniera egli nasca, così ciò che della maniera stessa allora fu detto, ebbe luogo solo per incidenza, ed in una guisa affatto *subalterna*. Ora la esattezza analitica richiede di finire e lumeggiare un tale abbozzo.

§. 362. Ripigliamo la questione, e fissiamone precisamente lo stato. Se vuolsi sostenere che il diritto di punire sia un *modo* di essere di qualche *specifico* diritto anteriore allo stato sociale (il qual diritto anteriore si dovesse raffigurare come una sostanza suscettibile di modificazioni diverse), farebbe mestieri immaginare ch'egli nasca, ed acquisti la forma di diritto penale mercè di una *trasformazione*.

Infatti, avanti lo stato sociale, non esistendo egli sotto la forma di diritto *penale* (§. 335), nè esistendo nemmeno in verun individuo *singolare* componente, ed esistente nella già adunata Società (§. 349, 350), ma ritrovandosi soltanto nell' aggregato *intero* (§. 350), in virtù de' soli reali rapporti delle cose (§. 355, 356) comuni a tutto il complesso della Società, è forza, se ne vogliamo ammettere la sostanza ed il fondo, dirò così, esistente avanti la formazione della Società, che lo supponiamo in allora preesistente *implicitamente*, dirò così, e sotto di un' *altra forma*.

§. 363. Dunque è necessario supporre, che ad acquistare i caratteri specifici di *penale*, egli abbisogni di un *cangiamento*.

E per conseguenza che la *maniera*, ond' ei si palesa, e va ad investire il corpo sociale, consista propriamente in una *trasformazione*.

E che dessa in *ultima* guisa si operi in forza dei rapporti *reali* della pluralità degli uomini uniti.

§. 364. Ciò posto, senza divergere ad investigare quali determinazioni, cangiamenti e fogge di svolgersi e di adattarsi, subire egli dovrebbe, nell' ipotesi che detta trasformazione avvenisse, io m' inoltro direttamente ad indagare, se tale guisa di figurare la maniera ultima di svilupparsi del penale diritto sia conforme alla verità, o no.

§. 365. Giusta le vere nozioni del diritto, l' accennata *metaforica* idea di trasformazione (e se voglionsi anche aggiungere le idee di *aggregazione*, oppur anche di perfetto *mescolamento*, e confusione in una sola, e pura massa) che possono mai significare? Quale idea si può mai formare di un diritto, che si trasforma, o di più diritti, che trasformandosi, ed unendosi non ne formano che un solo o per aggregato o per omogenea, e non discretiva sostanza?

§. 366. Un diritto *individuale*, cioè tal quale esistere può

in natura, essere propriamente non può, che una cosa rigorosamente unica, semplice, *indivisibile* (§. 145).

Considerato *staccato* dal suo oggetto, ed in sè medesimo, egli rassomiglia al punto matematico (§. 145).

Considerato poi riguardo all' *atto*, col quale egli ha relazione (poichè ogni singolar diritto è necessariamente *relativo*, come dall' enunciazion sola di esso apparisce) se in qualche guisa assomigliar si potesse ad un oggetto sensibile, egli lo si potrebbe alla linea matematica, che è una traccia indivisibile lasciata dal punto che scorre. L' uomo, a cui egli appartiene, è il principio, dal quale la linea parte, l' atto ch' egli esige da altri; o ch' egli stesso eseguisce è il fine a cui si arresta (1).

§. 367. Siccome però i diritti, perciò appunto che sono per essenza *relativi* all' atto, tanto si distinguono, e son *diversi*

---

(1) Io ho detto se si potesse assomigliare a qualche oggetto sensibile: imperocchè a parlar precisamente non è il diritto o sia la giusta facoltà *morale* dell' uomo in quanto vi corrisponde un' obbligazione altrui (la quale non è che la di lui libertà in quanto è *conforme* negli atti suoi ad una regola) che qui si assume, ma bensì la sola *relazione* di questa facoltà coll' atto suo.

Siami permesso il ripeterlo, dopo tanti eccellenti metafisici, e siami permesso il ripeterlo una volta per sempre: nelle teorie morali è necessario lo sbandire affatto i colori dell' immaginazione. Io poi aggiungo, che ella è cosa pericolosissima usare delle idee metaforiche nelle teorie del rigoroso diritto, e nella esposizione delle verità di questa scienza. Quanti falsi raziocini sono stati appoggiati su del solo vano prestigio di una immagine! E quante volte gli uomini ne sono stati la vittima! Gran che! Si dura anche troppa fatica a cogliere direttamente i nudi genuini lineamenti della verità, eppure essa si vuole o accennare indirettamente mercè le sole idee associate, oppure esibire, come per riverbero in una sensibile immagine, la quale d' ordinario non ne presenta che qualche leggiera traccia, e grossolana rassomiglianza.

Io non condanno perciò ne' morali subbietti l'uso delle *similitudini*. Io stesso ne ho fatto uso, ed a momenti il praticherò. Esse anzi giovano mirabilmente ad illustrare qualche pensiero, il quale per la sua grande profondità, o per la sua molta finezza non sia all' intelligenza de' più de'leggitori approssimato. Ma di esse però non è lecito giovarsi, se non *dopo* di avere colle nozioni proprie e dirette annunziato l' oggetto primario, al quale esse si riportano. Imperocchè essendo egli di già stato esattamente circoscritto, e fedelmente delineato, quando sopraggiungono le similitudini, egli non soffre nè offuscamento, nè confusione; ma per lo contrario la di lui apparenza ne viene vieppiù ravvivata.

Ma porre una similitudine *a fianco* di una nozione distinta, è ben altra cosa che il frammischiare, ed intrudere tratti sensibili e materiali *entro* il disegno stesso delle nozioni, che compor debbono, ed annodare le morali teorie.

fra di loro, quanto lo sono le azioni da esigersi, o da farsi, così in vigore di una tale essenziale *unità* e semplicità rigorosa ed indivisibile non potranno in verun modo trasformarsi, ma soltanto o essere come sono, o non esser più.

§. 368. Quindi nell' ipotesi di un *cangiamento* non è altrimenti il diritto di prima che passi ad esistere dopo in altra guisa; ma bensì un *nuovo* diritto che succede in luogo di un altro che prima esisteva.

§. 369. Dunque la maniera *ultima* di nascere del diritto penale, non può consistere nè in una trasformazione, nè in un mescolamento, o aggregazione di uno o più distinti e singolari diritti preesistenti allo stato sociale, la cui massa o sostanza venga modificata dai rapporti sociali, e ne risulti la forma di penale, ma bensì consiste in una *emanazione immediata* de' rapporti reali degl' individui uniti in colleganza, i quali rapporti, senza passaggio, o vicenda alcuna, somministrano il detto diritto, e ne investono tutto il complesso della Società (*vedi* §. 222, 223), e questo diritto è *semplice* quanto quello d'ogni individuo (§. 227, 350).

§. 370. Per chiarire con una similitudine tutto questo pensiero, che può forse sembrare troppo astratto a taluno de' miei Leggitori, si rechi alla fantasia la formazione di una figura di Geometria, a cagion d' esempio di un triangolo. — Egli è un risultato, è vero, di tre linee che chiudono uno spazio; ma in sè stesso egli è una figura semplicissima. Levate una linea sola, o aggiugnetene una di più, o fate che esse non chiudano uno spazio, o adducete qualche altra mutazione, tosto non si ha più un triangolo, ma un altra diversa figura.

Ora *prima* che queste tre linee serrino da ogni lato uno spazio, figuratevi che abbiano una diversa disposizione, che sieno a cagion d' esempio fra di loro paralelle, oppure che una di esse giaccia orizzontalmente, e le altre due vadano ad appoggiarsi su di essa perpendicolarmente; se *indi* vanno a formare un triangolo, si dirà forse che egli sia una trasformazione delle precedenti figure? Non mai; ma bensì si dirà invece ch' egli è l' *immediato* risultato della posizione attuale delle tre linee, le quali senz' altra dipendenza dalle precedenti figure, al momento che vanno a chiudere un' area, lo fanno sorgere semplice, unico, e con tutte le sue determinazioni.

CAPO XXVII.

Osservazione sull' ultimo elemento, o germe *del diritto di punire.*

§. 371. È pur vero e provato che il diritto di punire i delitti tutto si appoggia sullo *stato reale* delle cose, e dei rapporti formanti la Società tutta (§. 349, 350, 355, 356).

Ora, quello che v' ha di reale in Società, non sono propriamente che uomini uniti: e questi uomini non sono che *singolari individui.*

Dunque egli risultar deve da qualche cosa *propria* di questi singolari individui, ed a tutti *comuni.*

§. 372. Ma s' egli non risulta nè da una progressione, nè da una trasformazione di verun diritto speciale anteriore al sociale, nè proprio dell' uomo singolare esistente in Società, o sia degli individui presi singolarmente (§. 369), e nello stesso tempo egli deve nascere da qualche cosa di *proprio* di questi individui tutti tali e quali sono in natura, cioè individui (§. 371); se tutto questo è certo, come lo è veramente.

Dunque è forza inferire, che quantunque presi *singolarmente*, eglino non lo somministrano di già formato, pure debbono avere in sè stessi, non dico *formali diritti* che si acconciano a modo di penale diritto, ma bensì avere almeno certe *qualità* e *determinazioni*, in virtù delle quali, andando eglino ad unirsi in colleganza, il diritto stesso deve nascere da essi, come da elementi proporzionati, e ricevere la forma ed i caratteri suoi, nella stessa guisa che le linee del triangolo avanti di combinarsi a chiudere uno spazio, quantunque non racchiudano triangoli formali, pure debbono avere, come hanno di fatto, certe determinazioni, in virtù delle quali, venendo a toccarsi tutte e tre nelle estremità loro, debbono far nascere il triangolo medesimo.

§. 373. Ora cosa v' ha di reale, di permanente, ed a tutti comune fra gli uomini, e di proprio a tutti gli stati, fuorchè la comune e simile *natura*, ed origine, i bisogni che vi sono annessi, e l' amore del ben essere?

§. 374. Ma la natura umana, *spogliata* d' ogni maniera di bisogni, non potrebbe somministrare fondamento nè di alcun diritto, nè di alcun dovere: poichè la libertà mancherebbe affatto di *azione.*

§. 375. Dunque prendendo la natura spogliata da bisogni, *da sè sola* essere non potrebbe il germe produttore del diritto penale.

§. 376. Ma i bisogni dell' uomo, tutti quanti si riducono o al *desiderio* di un piacere che alletta, o all' *avversione* di un dolore che ributta.

Essi veramente sono i soli *motori* adoperati dalla Natura per far agire l' uomo.

§. 377. Per l'altra parte il primo *Movente*, che giustamente spinge l' uomo a soddisfarli, è propriamente l'amore di sè stesso (§. 3, 4, 5).

Dunque in *ultima maniera* il penale diritto si appoggia in lui, e da lui nasce come da sua radice, o vero *germe*.

§. 378. Per parlare adunque colla maggiore esattezza e verità, diremo che la vera fondamental cagione, ed elemento del diritto penale altro non è che l'*amore* e la potenza a conservarsi, e ad essere felice, o sia la loro forza *repellente* il dolore autorizzata dalla Natura (§. 5), diretta dall' eguaglianza inseparabile dagli uomini *tutti* componenti la Società, non presi separatamente, ma *collettivamente*, ed in quanto vivono in aggregazione.

§. 379. Eccoci pertanto, avanzandoci grado a grado, scomponendo sempre, e cancellando all' uso degli Aritmetici, che riducono le quantità ai minimi termini, e ne vanno a ritrovare le radici, eccoci, dico, ridotti alla prima *sorgente*, e al fondamento del penale diritto, e ricondotti al punto d' onde eravamo partiti; avverandosi così a pro dell' armonica e sistematica *unità* delle verità quello, che al principio dell'opera avevamo predetto (§. 2).

CAPO XXVIII.

Oggetto preciso del Capo antecedente. Sua necessità.

§. 380. Egli è vero che altrove io aveva già accennato, anzi espressamente detto e dimostrato, che il diritto proprio della Società a mantenersi in istato di colleganza (stato necessario all' uomo pel di lui ben essere, e per lo sviluppo delle di lui facoltà) e di conservare sè stessa, ed i membri suoi, era l' unico essenziale Principio di jus produttore del diritto penale (§. 285, 286, 318, 319). Io l' ho detto, e di più doveva averlo già dimostrato nell' atto di scoprire l' esistenza del diritto di punire, il quale n' è un *prodotto* immediato (§. 211, 242, 258, 259).

Ma se, a cagion d' esempio, spiegando il meccanismo d'un oriuolo, io affermassi, e provassi che esiste in lui una molla, la quale mercè la sua elasticità è l' unico principio produttore di tutto il movimento, e delle funzioni di lui, ne avrei io perciò descritta la figura spirale, e la di lei ubicazione in tale o

tal altra parte della macchina, e le immediate relazioni con tutto ciò che la circonda?

§. 381. Ora è questa ultima operazione appunto che noi abbiamo testè eseguita rapporto al principio produttore del diritto di punire.

Sembrami di aver dimostrato *ov'* egli realmente risegga, e, per dir così, qual luogo egli occupi nella macchina sociale considerandolo relativamente all'intorno delle cose che il cingono. Sembrami di aver toccati, benchè leggermente, gli aspetti, mercè i quali egli distinguesi come *cagione* dal suo effetto, e quegli altri aspetti, mercè i quali egli ha *connessione* con il prodotto che da esso lui deriva. Che anche in mezzo alle ripercussioni, ed avviluppamenti de' combinati rapporti sociali, non ismentisce il suo carattere di prima cagione: e non iscema per nulla la forza del suo reggimento: ma che anzi, per un'altra via inversa, cioè dalla estremità, dirò così, di questi stessi rapporti del corpo sociale, siamo metodicamente spinti verso di lui.

§. 382. Ora tal cosa non solo è utile, ma a mio credere era altresì *necessaria*. Se in Fisica ogni nuova ragione di un fenomeno, che mercè di una data teorica si adduca, ne conferma la verità; se in Psicologia ogni nuova spiegazione di una operazione dell'anima che riesca mercè di un dato principio, acquistagli un grado novello di probabilità; se in Matematica un calcolo, il quale per una via diversa dalla prima offra lo stesso risultato, produce la perfetta acquiescenza della certezza; con quanto più di ragione sarà utile e doveroso tentar ciò in Morale ed in Diritto, mercè la riduzione fatta, anche a ritroso, delle più svariate regole a quello stesso principio, d'onde eravamo discesi? Un nuovo grado di certezza sulla verità della conseguenza che se ne deduce, e sulla rettitudine del metodo che si è usato, non sarà forse l'utile effetto che scorgerà da tale maniera di adoperare?

Oltredichè nel caso nostro, se all'esattezza analitica ciò era necessario, lo era del pari al fondamento di più rimote e future conseguenze riguardanti l'esercizio della giustizia punitiva de' Sovrani, le quali un certo antivedimento deve far presentire al Politico, benchè non sieno per anche espressamente dedotte.

CAPO XXIX.

Riflessioni.

§. 383. Chi mai può essere tanto folle da avvisarsi essere necessario che la specie umana esista *prima* selvaggia, e poi so-

cievole, a fine di avere quegli attributi, que'bisogni, e quelle facoltà che gli sono propri? O, dirò meglio, chi potrà affermare essere mestieri che l' uomo viva prima solitario e selvaggio, per vivere indi socievole, e per essere uomo? Al primo momento che il Cittadino viene alla luce, i diritti ed i rapporti della Società non vanno forse a cingere, per dir così, la di lui culla, ed a vegliare attorno a lui a pro della sua sicurezza e conservazione?

Ora, i diritti alla conservazione ed al vivere beato che egli ha, li gode egli forse mercè un' ereditaria tradizione, o non piuttosto in virtù di un principio *proprio* a lui, ed inerente alla natura umana (§. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11)?

§. 384. Svezziamoci adunque dall'*accoppiare* costantemente l' epoca della insociabilità a quella del vivere in unione, e tronchiamo quel vincolo col quale finora l' uno stato in prima, e l' altro dopo abbiamo veduto succedersi, tronchiamolo, dico, e smentichiamo lo stato di selvaggia solitudine, se lo giudichiamo *necessario* al *reale* nascimento del diritto penale.

Ecco quello che altamente insinuato vienci dall' analisi di tutta quest' Opera, e segnatamente di quella che è stata rivolta sulle ultime *maniere*, onde generato viene il diritto di punire.

§. 385. Ma se il considerare l' uomo errante in prima nei deserti della selvatichezza non era necessario per la *realtà* delle cose, lo era però nel caso nostro per la *distribuzione* del metodo. Non è egli forse dimostrato che il diritto di punire riposa in ultima analisi su i primitivi diritti del di lui essere, *identici* in ambe le epoche di solitudine e di colleganza (§. 378)?

Ma non è egli altresì vero che le Leggi generali e primitive del diritto di difesa assegnare non si potevano, se non *semplificando* il subbietto morale dell' uomo, e collocandolo per conseguenza in quella nuda e da ogni sociale rapporto disgombrata semplicità, sotto la quale lo abbiamo dapprima esaminato?

§. 386. Ma semplificato in tale guisa il nostro subbietto, non è egli forse vero altresì, che le teorie generali e prime di esse leggi di difesa da noi offerte, dovevano per necessità essere in ambi gli stati *immutabili* e vere, appunto perchè il principio di conservazione e di eguaglianza, gli attributi ed i bisogni reali degli uomini, tanto nell' uno, quanto nell' altro stato, essendo non solamente simili, ma gli *stessi* affatto, facevano sì che qualsiasi *specie* di diritto di difesa, i requisiti di lui, ed i canoni generali che ne dirigono l'uso dappertutto dovessero essere i medesimi?

§. 387. Parmi adunque di avere ad un solo tratto cancellata, come dapprincipio io promisi (Capo unico, Proem.)

quella qualunque traccia di falso immaginare, la quale dall'abitudine di accoppiare le due epoche di Solitudine e di Società avevasi potuto nelle menti de' Lettori imprimere. Come del pari di avere indicata la necessità di *distribuire*, siccome ho fatto, il mio trattato, fissando avanti ogni cosa, le generali Leggi della tutela nello stato di natura, benchè in tale epoca il penale diritto non avesse il suo nascimento.

Una riflessione mi si presenta in questo punto. Cercare storicamente (come hanno fatto i più celebri Politici e Juspubblicisti) con quali andamenti siansi formate le prime Società umane, nella guisa istessa che si cerca come fondate furono Roma ed Atene; indagare con tormento e giro incerto dell'attenzione quali ne furono i motivi impellenti, e volere indi fissare gli articoli dei primi patti sociali, egli sarà eternamente oggetto di una mera e specolativa curiosità, che non potrà mai venire sodamente soddisfatta, e che sarà mai sempre del tutto *inutile* nella Scienza del Diritto.

A qual pro volete voi sapere il tenore delle prime convenzioni de' vostri avi? A quale oggetto volete voi determinare, quali fossero gli stimoli che gli avvicinarono alla colleganza? Forse per misurare e dirigere indi i vostri diritti e doveri? Ma voi dovete prima dimostrare un'altra cosa, cioè che quei primi barbari e crudi fondatori delle nazioni avessero diritto a legare la volontà de' loro posteri, fin anche con rozzi e capricciosi regolamenti.

Quando si avrà dimostrato che uomini, i quali non avevano il minimo diritto ad obbligare la volontà di un altro uomo *dissenziente*, lontano da essi un sol passo, abbiano avuto diritto di legare le volontà tutte della più remota posterità *eguale* a loro per natura e per diritti (§. 10, 11), che tutti i diritti e doveri ritrae dal proprio fondo (§. 383), ed in massima parte poggia i propri diritti su i suoi *Doveri* (§. 9, 10, 129, 130, 134, 135, 141), quando si avrà riescito a dimostrare che tutta una generazione non abbia diritto di provvedere con istituzioni acconce alle attuali sue circostanze fisiche e morali, al bene universale che n'è il risultato; ancorchè si supponga che le antiche sieno state dettate dalla saviezza e dall'umanità, ma che le vicende de' tempi e dello stato delle cose abbiano rese o inutili o nocive; quando, dico, si avrà riuscito a provare tutto questo, io converrò della necessità e della utilità di sapere qual fu l'*origine morale* delle Società.

Che se poi voi promovete tali ricerche, onde scoprire l'origine e la misura de' diritti, e de' doveri degli uomini in Società, a norma della loro natura, dei loro fini, e delle loro rela-

zioni all'ordine morale, e perciò a norma di quello che *sempre* è necessario sentire., sapere, esigere e praticare verso i vostri simili, allora è troppo chiaro che voi non abbisognate d'indagare se la cagione che unì i primi uomini fosse il timore o la benevolenza, l'amore fra ambi i sessi, o la forza, i latrocini e la violenza, od altro siffatto singolare principio; ma sibbene dovete additare qual forza, e quali ragioni rattengano, e regger debbano sempre gli uomini nelle viventi Società, onde non più dissociarsi, e se fossero dissociati spingerli ad unirsi; e dall'altra parte a quale felicità la Natura chiami le nazioni della terra.

Ma se così è, ripiegate l'attenzione su di voi stesso: entrate nel fondo del vostro cuore; richiamate i vostri reali bisogni, esaminate le vostre facoltà fisiche e morali, ed in una parola tutta la vostra naturale costituzione, e là vi ritroverete gl'impulsi imperiosi e costanti, i titoli veri e perenni, e la carta autentica e chiara di fondazione della umana Società, senza che siavi d'uopo o spingervi brancolando nella notte di una antichità favolosa, o fantasticare a tessere faticosi Romanzi, ove la verisimiglianza dipinga l'umanità sotto di un punto solo di vista, sempre staccato dagli altri, e solo aggirantesi fra chimeriche circostanze, e talvolta falso del tutto.

§. 388. Se al mio Lettore recasse qualche meraviglia ch'io entri soventemente a ragionare del metodo da me tenuto ora in una, ed ora in altra parte di questa mia Opera, a fine di rilevarne la utilità, o di giustificarlo, lo prego avanti di condannarmi ad avere presenti i seguenti riflessi.

Non è perchè fino ad ora dagli Scrittori di Diritto non è stato mai tal metodo usato ch'io adopero in simil guisa; ma sibbene perchè 1.° egli sembrami il *solo* acconcio ad iscoprire, ed a provare colla maggiore esattezza e forza qualunque verità. Ora negli oggetti di diritto si può ella mai tale cosa apprezzare quanto basta? 2.° Egli dispiega all'intendimento certi *nodi* segreti, o, dirò meglio, inosservati che passano fra le idee, e soprattutto una vicendevole *influenza*, una certa azione e riazione, la quale ad un tempo stesso reca al fondo dell'anima la ferma sicurezza, e la penetrante compiacenza della persuasione nata dalla ripetuta confermazione delle recate teorie; e dall'altro canto somministra in atto pratico alcuni tratti della grand'*arte di osservare* le complesse idee del Diritto e della Morale.

CAPO XXX.

Ricapitolazione degli oggetti precipui *delle antecedenti Ricerche.*

§. 389. I. *Havvi* egli fra le serie dei diritti umani, non dico una semplice forza spinta dalla sola utile necessità, non dico una podestà convenzionale, ma bensì un immutabile naturale diritto anteriore alle umane convenzioni, e da esse indipendente: in una parola, un vero e rigoroso *Diritto* di punire il misfatto, e fin anche colla morte, o no? — Ecco la prima ricerca riguardante l'Esistenza del diritto penale.

Tutta la prima parte di quest' Opera ci ha apparecchiati, e somministrati i principj, al lume de' quali indi (ai Capi XII, e XIII, della II. Parte) siamo stati guidati a soddisfarvi affermativamente.

§. 390. II. *Che cosa* è in sè stesso questo diritto, tal quale lo abbiamo scoperto? — Ecco la seconda ricerca riguardante la di lui natura, e caratteri essenziali.

Si è detto ch'egli non è che diritto di *difesa* (Cap. XV, e XVI Part. II.), nè *può essere* altra cosa che diritto di difesa (Cap. XVIII. Part. II.) (*).

§. 391. III. D' *onde* egli trae la sua prima forza ed origine? — Ecco la terza ricerca riguardante il Fondamento, o la radice di lui.

Egli risulta dal diritto che hanno gli uomini di conservare la loro felicità accoppiato all' eguaglianza legale-naturale che passa fra uomo e uomo: ma e l' uno e l' altra posti in moto dalla considerazione di un *male* derivante dal facinoroso (§. 285, 286, 318, 319 e Cap. XXIV, e XXVII, della II. Part.).

§. 392. IV. *Come* nasce egli dagli indicati elementi suoi? — Ecco la quarta ricerca, la quale riguarda la Maniera della di lui generazione, o sia la esposizione del *modo* di agire degli elementi generanti il diritto penale onde farlo nascere.

Egli nasce mercè una *emanazione immediata* de' rapporti *reali* e naturali degli individui uniti in colleganza; emanazione che ne riveste la Società tutta senza *vicenda*, o passaggio frammezzato (Cap. XXVI, della II. Parte).

§. 393. V. *Quanto* la Podestà legittima di punire può ella

(*) Altre considerazioni sulla natura del diritto penale sono state fatte dall' Autore ove parla dell' Opera del de *Simoni* (Ved. in seguito al N. VI.) *Nota dell' Editore.*

estendersi nel suo esercizio? —Ecco la quinta ricerca sulla Estensione, ed i veri *confini* del diritto di punire.

Abbiamo detto ch' egli si estende quanto la *necessità* di usare delle pene per la preservazione del giusto ben essere umano. E che *oltre* la detta necessità non dispiega la sua esistenza ed attività (§. 49, 53, 55, 170, 171, 231, 242, 252, 258, 272, 273, 322, ec.).

§. 394. VI. *Ove*, o in qual persona risiede egli il penale diritto? — Vi risiede egli *singolarmente*, oppure con partecipazione ad altri? Ecco altre due ricerche relative alla di lui Appartenenza.

Si è veduto ch' egli appartiene, e risiede sempre nella *collezione* intera dell' aggregato sociale. — Ed appartiene a lei *singolarmente*, ad esclusione di ogni privato individuo (Cap. XXII, della II. Parte). Ed inoltre appartiene alla *sola* Società, in cui avvenne il misfatto ad esclusione di ogni altra Società. Ad ogni altra però è *lecito* coadiuvarla a punire il malvagio che la offese (§. 273).

§. 395. VII. *Qual cosa* la Società si può, e deve proporre di ottenere colla pena? Questa mira è dessa *sola* o moltiplice?— Ecco le ultime ricerche intorno al Fine del diritto penale umano.

Non di tormentare, o affliggere un essere sensibile; non di soddisfare un sentimento di vendetta; non il rivocare dall' ordine delle cose un delitto già commesso, ed espiarlo, ma bensì *incutere timore* ad ogni facinoroso onde *in futuro* non offenda la Società. E questo è il solo fine giusto della pena (§. 231, 232, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 258, 259, 261, 263, 280, 281, 320, 325, 348).

I. Ottenere la *conservazione* del ben essere sociale: ecco il fine ultimo e *generale* delle pene. Ma ad un tempo stesso, egli è il fine di tutta quanta la scienza versantesi fra i rapporti degli uomini collegati. L' economia, l' educazione, la sociale Religione, le scienze, tutto insomma l' ordine sociale ha questo fine *comune* colle pene (§. 197, 200, 201).

II. Quindi, proposto tale scopo, *allontanare* dalla Società ogni delitto è un altro fine viepiù *vicino* della pena, subordinato all' antecedente. — Ma esso è *comune* a lei con tutti quegli altri mezzi acconci a prevenire, o a sopprimere il delitto *non* tormentosi o afflittivi agli esseri umani, ed i quali perciò non possono essere considerati come pene.

III. Per ultimo *incutere timore* acciocchè non si commettano delitti, ecco il fine, ed effetto *immediato* speciale, e *proprio* delle pene, tanto minacciate, quanto eseguite. — Esso, come vedesi, è connesso e subordinato alle altre mire antecedenti.

Se tuttociò che ci fa certi di non soffrire un male, o di non subire la privazione di un bene, reca *Sicurezza*; e s' ella quindi risulta dal sentimento di questa certezza accoppiato alla compiacenza di sentirsi sgombri da timore; è troppo chiaro che il *Bene* o il frutto utile e proprio derivante dall' efficacia della pena, consisterà nel toglierci il timore di essere molestati dal diritto altrui, o sia produrrà la *Sicurezza* sociale dal delitto (*vedi* l' Appendice).

§. 396. Questi sono i *Risultati* precipui, i quali all' occasione delle mosse analitiche da noi eseguite nello scoprire l' esistenza e l' origine del diritto di punire, ci sono stati spontaneamente offerti dai rapporti naturali ed immediati degli oggetti che avevamo sott' occhio. Essi sono altrettanti *Porismi* per quelle ricerche che ci avanzano tuttavia a praticare.

PARTE TERZA

PRINCIPJ FONDAMENTALI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO PENALE IN GENERALE.

§. 297. Non esistono in natura, nè si possono infliggere che pene *individuali*.

Esse fra loro non differiscono, e non possono differire che nella *specie* e nel *grado*.

Fin qui, è vero, noi abbiamo trattato dell' origine metafisica del diritto di punire in *generale*; fatta cioè astrazione dalle loro varie specie e gradi. Contuttociò, in forza della scala de' rapporti e della connessione ontologica delle cose, è di mestieri, che que' *medesimi* principj, i quali producono il diritto generico di punire, e ne somministrano i canoni universali sull'uso, è di mestieri, dico, che del pari producano il diritto di trascegliere e graduare le pene *in ispecie*.

§. 398. Dunque, in forza di tale nesso, possono *naturalmente* entrare nel piano di quest' Opera. E se il possono, dunque non solo è cosa per me conveniente, ma *doverosa* il trattarne. È dovere di ogni scrittore di procurare colle proprie dottrine la maggiore utilità, approssimando le troppo generali, e rimote teorie, per quanto la natura de' subbietti il permette, alle esigenze della vita sociale e de' governi. Ogni vacuo che si lascia, è un arbitrio ai dispareri: ed ogni punto di disparere è un' occasione d' infiniti errori nocivi all' umanità.

§. 399. Quale argomento imprendo io mai a trattare! È vero che su di esso è stato meditato, scritto, e disputato assai, specialmente in questo secolo: ma chieggo io: ne sono stati per anche fermamente fissati i principj? Ne sono mai stati chiaramente dimostrati i rapporti, e tracciate fedelmente le connessioni?

Se diasi un' occhiata alla più parte delle leggi, onde i popoli vengono governati, ed alle dottrine di coloro, che fino al

dì d' oggi dettarono precetti di diritto, e che tuttora ne scrivono, si scorge fra tutti, su di questo particolare, un contrasto di disposizioni, un conflitto di principj, ed una confusione di opinar tale, che giungerebbe a far meravigliare lo stesso filosofo, se, istrutto dalla esperienza di tutti i secoli, non sapesse che lo spirito umano non s' incammina ed innoltra sulle vie del vero, se non dopo di avere traviato a seconda delle illusioni tutte dell' interesse, delle surrette prevenzioni de' sistemi fattizi, dei deliri funesti della licenza, della deferenza indolente della credulità, ed in breve, se non dopo di avere esauste le sorgenti tutte dell' errore.

Quindi, anche in oggi colui che si propone di scrivere sulla *Proporzione* dei delitti e delle pene, è costretto a camminare o fra scogli di errori celebri per i moltiplici naufragi di coloro che gli adottarono, o fra il fluttuamento de' mal fermi raziocini i quali raccomandati non venendo ad inconcussi, ed evidenti principj, nè gagliardamente annodati, e diretti dal retto e possente metodo, è forza che pieghino agli urti dell' interesse, ed agli sbattimenti della controversia, talchè la ragione de' Legislatori, sprovveduta di saldo ed unico sostegno, è costretta tuttavia ad errare a seconda di incerte, o licenziose, o tiranniche opinioni.

Quale sarà pertanto lo Scrittore tanto orgoglioso, o tanto cieco, che non senta almeno, che sarebbe temerità, a fronte della riverenza ispirata dalla moltitudine, e dalla celebrità di coloro, dall' avviso dei quali ci si diparte, il non porre in opera tutti i mezzi valevoli ad illustrare, e ad afforzare la verità, e ad assicurare i suoi leggitori, e sè stesso che non vanno traviati? Seppure gli rimane tuttavia tanto coraggio, onde tentare lo stesso assunto, e nodrire fidanza d' un esito felice (1).

---

(1) Perplexa rite extricare, confusa invicem distinguere, veri, ac falsi confinia horumque sinuosos anfractus satis habere exploratos, et demum ex eis, quae superstruuntur, de fundamentis, atque principiis recte conjicere, res est perquam ardua, pene inacessa, et mortalium paucissimorum.

Joannis Selden. de J. N. et. G. juxta discip. Hebr. lib. I, c. 2. pag. mihi 39, edit. Bishopii.

LIBRO PRIMO

CONDIZIONI E VEDUTE RIGUARDANTI LA SCELTA
E LA PROPORZIONE DELLE PENE.

CAPO I.

Regole generali di giustizia sulla quantità *delle pene.*

§. 400. Ogni pena debb' essere *necessaria* a fine d' essere giusta (§. 393).

Dunque una pena *eccedente* sarà al più giusta a quel solo *grado* al quale è necessaria. — E *al di là* sarà ingiusta.

§. 401. Il fine *unico* delle pena egli è di distornare i delitti dalla Società (§. 395).

Dunque una pena sarà giusta unicamente quando, ed in quel solo *grado* che sarà necessaria ad allontanare i delitti dalla società.

§. 402. Dunque se la pena la più *leggiera* bastasse ad allontanare il più nocivo dei delitti, questa *sola* sarebbe giusta, ed un' altra più dolorosa sarebbe ingiusta.

§. 403. Ma può essere, che una certa *specie* di pena applicata ad un determinato delitto, col suo terrore (§. 395) non valga a frenarlo se non se irrogata fino ad un certo *grado*. Per lo contrario un' altra pena in sè stessa *minore*, cioè coll' arrecar danno, e dolor minore a chi la soffre, e coll' apportare alla società, che l' infligge, un minor sacrificio, può esser che basti al suo fine.

Quest' ultima dunque, cioè la *minore*, debb' essere scelta a preferenza d' ogni altra, ed ogni altra sarebbe ingiusta per essere o crudele, o non recante sicurezza.

Quest' osservazione è inchiusa nella precedente, ed è un maggiore spiegazione di lei.

§. 404. Dunque la pena giusta debb' essere la *minima* possibile e in *grado* ed in *ispecie*, o, a parlare più esattamente,

deve riunire il *maximum* di sufficienza al fine suo di imprigionare la cagione del delitto (§. 395), e il *minimum* di dolore ed in ispecie, ed in grado per colui che la soffre.

Ecco regole certe ed immutabili, e dirò anche conosciute in qualunque sistema si adotti sulla misura punibile dei delitti, e sul metodo di scegliere e graduare le pene; perchè sono derivazioni immediate da' principj *universali* di naturale diritto.

Altre volte era stato detto, che la giusta pena debb' essere la *minima* delle possibili nelle date circostanze, e deve avere ad un tempo stesso la dovuta sufficienza. Ma era mai stato veramente dimostrato essere questa cosa di rigoroso *diritto*? E senza avere dapprima svolta l' *origine* naturale del diritto di punire, senza avere prima fatto sentire non poter egli essere altra cosa che diritto di *difesa*: senza aver prima dimostrato che la *misura* di questo diritto era determinata dalla sola *necessità*: e che questa stessa necessità era indotta dai rapporti primi ed universali poggiati in seno della stessa *natura*; senza, dico, aver tessuta questa catena, si poteva offrire giammai il detto teorema come una legge di giustizia spirante una certezza irresistibile? Egli è d' altronde importante per la pubblica e privata felicità, ed egli è uno de' fondamenti di tutta la scienza politica versantesi sulla misura delle pene.

CAPO II.

Del primo attributo della pena necessaria, l' efficacia.

§. 405. Qual è la regola giustificante l' uso delle pene? La sola *Necessità* (§. 393).

Non mi stancherò mai di ripeterlo a' miei leggitori, onde nol possano obbliare: la necessità è l' unico punto di contatto, mercè il quale il *fatto* delle pene può unirsi al diritto. Anzi si può dire, che dal seno stesso de' principj di diritto si apre, la protende questo solo ramo di comunicazione, mercè il quale la giustizia può spandere, e propagare la sua forza e santità su tutta l' economia delle pene. Mai, senza la necessità, non può la Politica inviare al sacro e inflessibile tribunale della natural Religione un suo divisamento penale, onde venga munito ed autenticato dalle venerande e divine sue sanzioni; che anzi, senza di lei, verrà eternamente proscritto come crudele e condannato come tirannico.

Quindi, io lo ripeto, la necessità sarà quell' unico, e gran canone, dal quale al Filosofo ed al Legislatore non sarà mai lecito, per minima distanza, allontanarsi. In particolare poi per

ogni pensatore, che medita o su controversi, o su non bene esaminati argomenti di criminale diritto e politica, ella diviene una di quelle tanto celebrate ed utili *Nozioni direttrici*, che lo guidano attraverso alle complicatissime e sfuggevoli circostanze delle Nazioni, onde svolgere e scegliere fra l' utile i rapporti soli armonici al giusto. E quando egli si abbatte nell' inestricabile labirinto delle moltiplici e contrastanti opinioni de' numerosi scrittori di cose criminali, si può dire che la necessità diviene per lui il filo di Arianna, onde affrontare strani e sanguinari errori, ben più funesti all' umanità, de' più feroci mostri. In breve, egli regge lo spirito e la mano del filantropo, allorchè egli deve fissare tremando, gli augusti teoremi della pubblica sicurezza a fianco delle ferrate porte, delle mannaie e dei capestri.

§. 406. Ciò premesso inoltriamo le nostre osservazioni su la pena. Esame fatto, noi rileviamo, che ella può assumersi sotto *due* principali aspetti. Il primo *interno* e l' altro *esterno*. Nel primo viene riguardata ne' rapporti *interni*, che la costituiscono, ove esaminata viene la sua *Essenza*, i suoi caratteri, e *rapporti* esclusivi. Nel secondo viene esaminata dal canto delle cagioni di *fatto* occasionali che la fanno nascere (§. 316), e così rapporto alla sua *Origine*.

§. 407. Ora, colla guida di un' analisi combinata, si trova egli che tanto l' una, quanto l' altro delle predette cose in ultima guisa si *risolva* nella naturale ed infallibile influenza, e connessione che passa fra l' azione de' motivi, e le determinazioni della volontà umana? Veggiamolo, ed incominciamo al primo aspetto.

§. 408. Col dire che la pena è *necessaria* a reprimere il delitto, che cosa si suppone? Non sembra egli, che dir si voglia, ch' ella sia mezzo *efficace* ad ottenere un tal fine?

§. 409. Dire in fatti che una data cosa è un *Mezzo*, onde ottenerne un' altra, o a produrre un dato effetto, egli è lo stesso che dire che con lei, o sia pel di lei intervento e forza, si ottiene quella data cosa, o effetto.

Quando dunque ci restringiamo a ragionare di un *effetto*, non si può affermare che ella ne sia con verità il *mezzo*, se non è altresì *efficace*. Questa non è che la spiegazione stessa del vocabolo.

§. 410. Un mezzo adunque inefficace, in tal caso non è realmente un mezzo. Egli potrà essere bensì una cosa esistente, ma però senza rapporti attivi all' effetto inteso, e per tal riguardo un vero *nulla*.

Sarà solo efficace nel *giudicio* erroneo di chi lo avrà scelto come tale, e quindi sol di *nome*.

Da ciò traggono origine que' modi consueti di favellare, de' quali così spesso suonano i nostri ragionamenti. Quegli scelse un mezzo *inopportuno;* tal altro usò un mezzo inefficace, ed altri simili.

§. 411. Dunque una pena che riescisse *inefficace* al fine suo, che è di frenare il delitto in petto ai malvaggi (§. 365), lungi dall' essere necessaria, non sarebbe rapporto al suo oggetto, che un puro *Nulla*. In pratica poi rimarrebbe sola crudeltà, ferocia e tirannia, perchè recherebbe un male privato, senza produrre un bene pubblico.

§. 412. Ciò non è tutto. Se oltre un dato mezzo efficace a produrre un dato *effetto* ne esistessero *altri* praticabili del pari opportuni, egli è evidente, che perciò appunto sarebbe *possibile* id usare di essi con frutto, senza ricorrere al primo.

Dunque egli non sarebbe veramente *necessario* (§. 15, 16, 17).

§. 413. Dunque, se oltre la pena, si rinvenissero *altri* mezzi praticabili, onde evitare il danno degli atti criminosi, ella *non* sarebbe veramente necessaria. — È chiaro, che lo stesso ragionamento può con pari ragione estendersi ai *gradi* delle pene ed alle loro specie.

Ecco osservazioni di una semplicità ed evidenza al pari rigorosa di quella de' subbietti matematici.

§. 414. Dunque, dicendo che la pena è *necessaria* a prevenire il delitto, si afferma essenzialmente, che ella debb' essere un mezzo *efficace* ad imprigionarne le cagioni, ed il *solo* mezzo a ciò efficace

Soddisfatto così alla ricerca promossa procediamo oltre sull' esame della natura, e de' rapporti degli enunziati due *attributi;* e indi passiamo all' applicazione, ed alla scoperta divisata.

§. 415. Se, come ora abbiamo avvertito, l'*efficacia* e la *singolarità* della pena a ripercuotere il delitto, sono i caratteri essenziali della di lei *necessità* ad un tal fine: se essi sono i due soli *Elementi*, oltre i quali ella non si può scomporre (1); egli è troppo chiaro, che il primo carattere rappresenta quello che v' ha in lei di assoluto, d'intrinseco e di *reale;* poichè rappresenta un *effetto* reale su il cuore dell' uomo, cioè un terrore incusso; ed una *cagione* del pari reale, che non è altro che una forza in esercizio, e producente effetto.

§. 416. Il secondo carattere poi, che è quello della *singolarità*, rappresenta quello che nell' idea di necessità vi ha di *estrin-*

(1) Per l' esattezza delle idee avverto che l' *efficacia* è un elemento *composto* dall' apprensione dolorosa e dalla certezza d' incontrarla.

seco, e di puramente *relativo*. In fatti perciò appunto che dicesi la pena essere il *solo* mezzo efficace, si suppone un *paragone*, ed una relazione di esclusione degli altri tutti, come inetti al fine inteso. Scorgesi chiaro questo secondo carattere non essere veramente che una *maniera di essere* del primo, o, a dir meglio, non essere altra cosa, che la stessa *efficacia* della pena, in quanto vien riferita, e paragonata agli altri mezzi tentati, onde frenare il delitto.

§. 417. Ciò osservato, ripigliamo il *primo*, e riflettiamo in che egli si risolva. Abbiamo detto altrove, che la pena non può avere azione a contenere i misfatti, se non *supposta* la cognizione e la sensibilità negli uomini che possono divenir delinquenti (§. 339, 340).

Dunque ne viene, che per l'*efficacia* di lei si deve nell'uomo supporre la capacità ad intendere il senso della minaccia, e la suscettibilità a sentirne la impressione dolorosa tanto in previsione, quanto nell'attuale passione.

§. 418. Ma quantunque tutto questo sia verissimo, pure non basta a soddisfare alla ricerca che ci siamo proposta; anzi non la riguarda direttamente.

A fine di sapere con chiaro e preciso concetto ove veramente l'efficacia della pena vada a risolversi, non basta solamente additare, che *cosa* si richiegga ad oggetto che la pena possa aver adito, e penetrare fino all'anima del delinquente, ma è necessario dimostrare inoltre, *quale* sia il principio, e la legge possente ed attiva, la quale (quando appunto la minaccia è giunta nell'interno dell'uomo) fa sì, ch'ella riesca *vittoriosa* contro la voglia a delinquere: e quindi la Società ne possa far uso colla lusinga di ottenere il suo intento. Ciò è dimostrato dall'essenza stessa della cosa: poichè l'*Efficacia* della pena e del terrore di lei consiste appunto in questa stessa *forza* atta ad allontanare gli uomini dal delitto, o sia nel vincere la spinta della passione criminosa (§. 335, 339).

§. 419. Ora esprimendo la cosa stessa in altri termini, si sente che ella non significa altro, se non che l'efficacia della pena si risolve nell'attività infallibile e vittoriosa dei *Motivi* presentati all'anima dalla minaccia, in quanto appunto riesce a far determinare la volontà umana a desistere dal divisare, e dal ridurre ad effetto il divisamento facinoroso.

§. 420. La *necessità* adunque della pena, in relazione al primo carattere ed attributo *unico* e *reale* di lei (§. 415), si risolve nella legge universale e costante di connessione che passa fra la forza de' motivi e la deliberazione della volontà.

Passiamo all'altro carattere della pena necessaria, quello

cioè, che la costituisce *indispensabile*. Questo consiste nell' esser ella *mezzo unico* a procurare la comune sicurezza (§. 416).

CAPO III.

Del secondo attributo della pena necessaria; la singolarità.

§. 421. Se il *fine* unico, legittimo delle pene altro essere non può che di *prevenire* i delitti (§. 395); se l'*uso* del diritto penale è regolato dalla sola *necessità* (§. 393); e se da ambidue questi elementi combinati risulta, che la necessità della pena non consiste altrimenti nel dover punire i delitti consumati, perchè furono commessi, ma bensì affinchè non si commettano di *nuovo*, come altrove ho già accennato (§. 401); se tutto ciò è vero:

Dunque, prima d' impiegare precauzioni dolorose, coloro che esercitano il potere penale sono tenuti a prevenire i delitti con tutti quei mezzi acconci ed efficaci, i quali non sieno nocivi; ricorrendo alle pene come ad *ultimo* rimedio (§. 55, 163).

§. 422. È stato detto e ripetuto, che è *meglio* prevenire i delitti, che punirli. Così esposta, questa non è che una massima di politica provvidenza. Ma io dico di più che sarebbe crudeltà ed *ingiustizia* punirli, quando si possano prevenire. Così quello che fu dettato come *util* soltanto, si vede qui essere *Regola* di rigoroso *jus*.

Questa verità sarà in progresso vieppiù estesa e dimostrata; e vedrassi per quanti aspetti ella comunichi, e corrisponda a tutto il sistema di diritto sociale, ed allo scopo ultimo della vera Politica. Proseguiamo.

§. 423. Ma se la qualità di *indispensabile* e di *singolare*, propria della pena necessaria, non è altro che la *impossibilità* di frenare il delitto senza l'uso di lei (§. 338, 412, 413).

Dunque questa qualità non si potrà nè in diritto, nè in fatto verificare, se non *dopo* che tutti gli altri mezzi non dolorosi saranno stati resi *frustranei* dalla opposta resistenza della passion criminosa.

§. 424. Ciò dunque suppone, o che l'azione dei motivi impellenti al delitto sia stata sull'umana volontà più *possente* della contraria riazione cui i mezzi piacevoli si sforzavano di opporre loro, per cui appunto, essendo stati resi *illusorj*, sia stato *necessario* di ricorrere all' uso della pena, o che i mezzi prevenienti non furono estesi al delinquente.

§. 425. Ma, se data una determinata Società, date le tali comuni circostanze fisiche e morali, non risultasse che veramen-

te per una universale ed invariabil *legge* i motivi rei, con tutto che possenti, la vincano su gli ostacoli piacevoli, ma anzi accadesse il contrario; con qual fondamento si potrebbe credere in pratica indispensabile l' uso di un tormento contro di un dato uomo per servir di freno, nel tempo che *senza* l' uso di lui, e blandamente con altri mezzi si può ottenere lo stesso fine?

§. 426. Ora, se in vista delle leggi fondamentali del cuore umano in certe circostanze, non fosse *certo*, o almeno generalmente probabile, che tanto i motivi criminosi debbano soperchiare la resistenza degli ostacoli non dolorosi, quanto questi correspettivamente debbano riescir vani, perciò appunto non sarebbe certo che la pena sia veramente *indispensabile*, come scorgesi dalla nozione stessa delle cose.

D' altronde l' oggetto della pena non è nè momentaneo, nè singolare, nè presente, ma bensì perenne, universale, e versantesi sul futuro (§. 348); e perciò stesso la necessità della pena si deve verificare in tutti i tempi, ed in tutti i luoghi, ed abbracciare la massa intera della Società, situata però nelle stesse circostanze.

Dunque, a rendere certamente *indispensabile* la pena, o sia a far sì, che si verifichi essere ella in tutti i suoi dovuti estremi di spazio e di tempo, il *solo* mezzo valevole a frenare il delitto, è d' uopo presupporre che l' azione dei motivi non dolorosi impiegati a reprimere il delitto resi illusorj, poste certe circostanze, lo saranno pure in *tutto* il tempo che le circostanze stesse dureranno, e *sempre* lo saranno, ogni qual volta esse ritorneranno.

§. 427. Ma perciò stesso, si sente che ciò risulta vero, unicamente in forza dell' accennata fondamental legge naturale d'influenza vittoriosa, e d' invariabile connessione, e proporzionato effetto fra la forza de' motivi e le deliberazioni della volontà.

§. 428. Dunque l' altro carattere essenziale e *relativo* della pena necessaria, sebbene *indirettamente* (e non può essere altrimenti, attesa appunto la sua qualità relativa), tutto *intero* si risolve sulla enunciata legge fondamentale della umana volontà.

§. 429. Possiamo dunque offrire, come dimostrato teorema, che l' essenza, i caratteri ed i rapporti esclusivi e naturali della necessaria o sia giusta pena, tutti traggono la loro esistenza, forza e certezza unicamente da questa legge; o, per dirlo in altri termini, che tutti poggiano solamente sulla *legge* universale dell' interesse, e perciò sull' amor proprio.

CAPO VI.

Esposizione de' Risultati dei due antecedenti capi; loro confermazione.

§. 430. Un lettore metafisico che amasse di restringere le dottrine esposte ne' due antecedenti capi ai loro precisi risultati, e di richiamarle ad un tempo stesso a' loro principj generali, parmi che potrebbe forse usare della maniera seguente.

L' *Efficacia* della pena sull' anima del delinquente è in generale il *Risultato* de' rapporti che passano fra il dolore o minacciato, o irrogato, e l' anima sensibile e ragionevole, cui s' intima, e si fa sentire.

Questi rapporti poi sono fondati sull' *Essenza* e sulle determinazioni, tanto della pena, quanto dell' anima umana.

Dunque l' efficacia della pena, in ultima guisa, risulta in ragion *composta* della natura e forza del dolore, e della natura e forza dell' anima umana insieme *combinate*.

Non altrimenti che la efficacia del fuoco ad ardere un qualche corpo è un risultato unico dei rapporti che passano fra il fuoco e la materia combustibile, i quali rapporti poi si risolvono nella natura dell' uno e dell' altra. La combustione è il *risultato* e l' *effetto* di questi rapporti praticamente combinati. — E la combustione è una *legge* di natura.

§. 431. Passando quindi alla *Certezza* ed alla costanza perenne dell' efficacia della pena, elleno dovranno in vista della premessa osservazione risultare dalla certezza e costanza, con cui, poste le stesse determinazioni, il dolore agisce sull' anima sensibile e ragionevole.

§. 432. Ma v' è di più. L' efficacia della pena, considerata nelle sue ultime cagioni reali e veramente attive, è un risultato dell' essenza e della qualità dell' anima sensibile e ragionevole, combinata colla natura della pena.

D' altronde quello che deriva dalla natura, o essenza delle cose, è *certo* ed *invariabile*. — Dunque i *rapporti* che ne derivano, ed i loro *risultati*, sono del pari certi ed invariabili. Tali adunque sarà anche l' efficacia della pena.

Perciò si vede di più che la certezza e la costanza, di cui facciamo parola, non deve ripetersi da altre qualità delle cose, ma nasce dall' *essenza* stessa della pena, o, a meglio dire, dell' anima umana, di cui la pena è un modo di sentire.

§. 433. Per l' altra parte l' *inefficacia* degli altri freni non dolorosi del delitto, rende *singolare* l' efficacia della pena a con-

tenere i misfatti, come abbiamo veduto (§. 423), ed apparisce dalla nozione stessa relativa di lei.

Dunque questa singolarità sarà resa *certa* e costante dalla *certezza* e costanza stessa dell' inefficacia loro.

Ma l' inefficacia è anch' essa, come l' efficacia, un pari *risultato* della *natura* stessa delle cose per la ragione dei correlativi contrari.

Dunque la *certezza* dell' inefficacia sarà anch' ella un pari risultato; e attesa la natura delle cose sarà resa veramente tale. E quindi la *singolarità* dell' efficacia della pena deriverà anch' ella dalla *natura* ed essenza stessa delle cose, o sarà resa tale in forza di questa stessa natura; e perciò anche *invariabile*.

Tutto questo per altro si verifica allorquando la pena minacciata si prevegga come *certa* e non altrimenti. La lusinga dell' impunità sventa tutta la dinamica penale.

§. 434. Ecco come un Metafisico, il quale amasse per una contrazione penosa alla comune dei leggitori astrarre assai le idee, e coartarle entro poco spazio, potrebbe non solo far sentire che la *necessità* di usare della pena, considerata anche ne' suoi rapporti *interni* soltanto, tutta deve poggiare sulla legge universale dell' *Interesse*, ma ad un tempo stesso elevare ad un grado più alto di dimostrazione questa legge stessa, che era il centro, a cui egli *tentava* di piegare e ridurre le idee racchiuse nella nozione della detta necessità.

Analizzato così, e ridotto agli arrecati principii il *primo* aspetto della necessità della pena, che appellammo *interno*; passiamo al secondo, onde scoprire se avvenga lo stesso.

§. 435. Il secondo aspetto generale della necessità della pena, che appellammo *esterno*, è quello nel quale ella viene esaminata dal canto delle *cagioni* occasionali che la fanno nascere.

Senza preamboli: è chiaro, ed è già dimostrato, che quando non esiste atto veruno nocivo ed ingiusto, o, a dir meglio, quando non si ha fondamento di temere ch' egli possa esistere, cessa qualunque *cagione* di giusta pena (§. 311, 312) —; e perciò anche la di lei necessità (§. 49, 321).

Così l' *Origine* della necessità della pena si risolve sull' origine, e le cagioni dei delitti (1).

§. 437. Ciò non è tutto. Se si trattasse solo di minacciare un male agli uomini, onde reprimere gli atti della loro nociva

(1) Quando Montesquieu, per provare che *ogni pena, che non derivi dalla necessità, è tirannica*, adduce la ragione, che: le cose indifferenti per loro *natura non cadono sotto la di lei animavversione* (*Esprit des Lois, liv. IX, cap. C. XV*), sembra avere avuta presente la necessità sotto di questo aspetto. Io non so se sotto degli altri egli l'abbia ben compresa ed apprezzata.

malvagità, senza che poi in pratica ciò andasse a nuocere al giusto ben essere di veruno, è troppo chiaro che a rendere *lecita* la *minaccia* della pena, basterebbe anche la sola possibilità astratta, ed anche chimerica del delitto. Ridotta allora la *minaccia* della pena ad una *sovrabbondanza* di precauzione e di cautela, non giungerebbe a nuocere nell' *esecuzione* a veruno, comunque anche smodato fosse il male ch' ella presentasse all' immaginazione.

Ma trattandosi di punire un delinquente, a fine di contenere sì lui, che ogni altro, onde in futuro non nuocano alla comune felicità, e quindi trattandosi di sacrificare alla pubblica sicurezza, la vita, o il ben essere di un uomo particolare, la possibilità sola chimerica del delitto non basta; ma richiedesi inoltre una *morale certezza* (la quale non è che una somma *probabilità*), che senza l' uso della pena il delitto sorgerebbe a turbare la tranquillità comune (1).

Parmi di avere accennata, sebben di volo, l' importanza e la necessità di questa certezza, onde rendere la pena *giusta* (§. 88). Siccome però quello che allora ne dissi, sembrami assai poco, onde non rimanga forse qualche dubbio, perchè racchiude parecchie cose da sviluppare, così io avverto, che questo articolo merita di essere più estesamente trattato. Egli è una quistione propriamente di *diritto*; questione interessantissima, onde fissare i confini entro i quali le precauzioni assunte a prevenire i delitti, debbono immutabilmente contenersi.

§. 438. Concedendo adunque come provato, chieggo io: *ove* tale certezza finalmente si risolve? A fine di accertarsene, basta solo un momento di attenzione sui paragrafi 242 fino al 246 e 249, 250, per dedur tosto che la certezza dell' avvenimento del delitto, lasciandone scorrere sfrenate le cagioni, si risolve sulla certezza invariabile, con cui la legge dell' interesse opera sul cuore umano.

CAPO V.

Delle varie vedute necessarie nella penale economia.

§. 439. Avvicinare molti uomini, e farli vivere *indipendenti*, sarebbe, fra gli altri inconvenienti, svegliare il fermento terribile delle passioni particolari, da cui, come inevitabile conseguenza, ne sorgerebbe uno stato di *guerra* tanto più spaventevole, quanto più gli uomini, trovandosi in istato di più offen-

---

(1) Veggasi l' Appendice in fine alla Prima Parte.

dersi, non avrebbero niente che ne potesse rallentare il furore, la continuità e la universalità.

§. 440. Alla *sussistenza* adunque della Società, ed al conseguimento del grande oggetto per cui fu istituita (§. 200), rendesi necessario un preponderante ed efficace *terrore* annesso alle malefiche azioni, il quale superando l'energia delle passioni fattizie che vi spingono, ne reprima la esteriore propagazione, e con *uniforme* ed universal volere diriga gli atti singolari alla conservazione, ed al ben essere del tutto.

§. 441. Ecco la *Necessità* delle pene, e l'*Origine* morale (1) del diritto di statuirle ed infliggerle (§. 243 fino al 262).

Io l'ho detto, e m'era d'uopo il richiamarlo.

§. 442. Ma ecco altresì la *Sovranità* e l'origine della Sovranità. Infatti, senza un aggregazione ed *unità* di *forze*, prevalente a quella d'ogni particolare, e delle parti singolari della Società che ne reprima il turbolento, e distruttore moto intestino, il terrore delle pene non riescerebbe egli in pratica illusorio? Quanta *lusinga* d'impunità non lascerebbesi al malvagio!

La *Podestà* di punire non può essere diversa dalla Sovranità, come vedesi, presa nel senso il più *generale*; e il diritto di punire non può andar disgiunto dalla forza necessaria a porlo in esercizio, come è pur chiaro.

Io amo che il lettore vegga di passaggio la *coincidenza* di questi oggetti, e il fondamento unico d'onde ognuno trae i suoi rapporti di origine e di estensione (2).

§. 443. Ma lo scambievole approssimarsi degli uomini, d'onde, siccome nascono tutti i beni e tutte le virtù sociali, nascono del pari l'abuso delle arti, rese fomentatrici di fattizi sterminati bisogni, gli stimoli della cupidigia moltiplicati, e resi vieppiù pungenti dal commercio, l'avidità del potere sostenuta e rinforzata dagli avvantaggi dell'opulenza, e dagli incomodi della povertà che condensa le sue forze attorno al ricco, l'aggra-

---

(1) Che cosa io intendo per *Origine morale* del diritto di punire, l'ho spiegato nel Capo unico, che serve di Prolegomeno a quest'Opera.

(2) Notissimo ed antichissimo è il riflesso, su cui si appoggia questa mia osservazione. Un Poeta Filosofo fra gli altri lo espresse così:

Nam genus humanum defessum vi colere aevum
Ex inimicitiis languebat; quo magis ipsum
Sponte sua cecidit sub *leges* arctaque jura;
Acrius ex ira quod enim se quisque parabat
Ulcisci, quam nunc concessum est legibus aequis.
Hanc ob rem est homines pertaesum vi colere aevum
Unde metus maculat *Poenarum* praemia vitae.

Lucret., de Rerum Nat., lib. 5, justa edit. Creech.

*

vamento dell' inerzia accidiosa, effetto del clima, o del dissociamento d' interessi corruttrice de' costumi; in breve l' intemperanza fisica e morale, se sono *cagioni* di delitto, sono, come vedesi, riposte in subbietti *esterni* al cuore di ogni delinquente.

Esse inoltre *variano* al variare delle posizioni fisiche, morali e politiche di ogni popolo.

§. 444. Dunque si dovrà dire piuttosto, che la *Certezza*, o, a dir meglio, la probabilità maggiore e minore dell' avvenimento dei delitti, le loro specie diverse, la loro frequenza, la maggiore o minore loro atrocità, *tutta* si risolve sul concorso di certe circostanze fisiche e morali delle nazioni, prese nella loro *totalità*, anzichè sulle leggi interne fondamentali dell' amor proprio di *ognuno*.

§. 445. Sgombriamo ogni occasione di ambiguità. È vero che è opera delle circostanze *esterne* il somministrare alla volontà piuttosto certi *motivi*, che certi altri... È noto, anche a chi non è filosofo, che per far agire la volontà sono

Poichè il genere uman di viver stanco
Pel mezzo della forza, egro languiva
Fra guerra e inimicizie; ond' egli stesso
Tanto più volentier soppose il collo
Delle rigide leggi al grave gioco;
Quanto più aspramente a vendicarsi
Correa ciascun, che dalle giuste, e sante
Leggi non si permette: il viver quindi
Per mezzo della forza a tutti increbbe,
Onde il timor dalle promesse pene
Di nostra vita i dolci premj infetta.

Tito Lucrezio Caro, trad. di Alessandro Marchetti, lib. 5, p. 313, 314, ed. Londra per Gio. Pikard, 1707.

necessari i motivi, giacchè ella è una mera *Facoltà*: che l' intendimento glieli presenta, e che egli dal canto suo li riceve dalle *Circostanze*. Tutto questo è vero, e noi lo abbiamo sempre supposto nell' analisi antecedente, e ne abbiamo contemplata la concorrente influenza, e l' effetto nella Necessità della pena, e lo abbiamo del pari supposto ed accennato nello scoprire l' origine del diritto di punire (§. 242 fino al 246, e ne' §§. 249, 250).

§. 446. Ma dopo che questi motivi di una certa specie e forza, partiti dagli oggetti esterni, si avvicinarono all' uomo, si avanzarono e giunsero entro la di lui anima, e appuntaronsi, dirò così, contro la di lui volontà, dopo tutto questo, dico, lo spingerla, e l' ottenere invariabilmente un effetto proporzionale alla loro forza o semplice o composta, è opra di essi *soli*: e questa è appunto la legge dell' interesse.

Ora era dessa appunto in quanto *sostiene* la necessità della pena, che formava l' *Oggetto* delle nostre ricerche.

§. 447. Abbracciando quindi quello che v' ha di vero in ambe le precedenti riflessioni, risulta, che la cagione *prossima* ed immediata della necessità della pena, io voglio dire l' unione de' rapporti, che *connettono* la forza della pena col soggetto, sul quale ella si esercita, e che la rendono invariabilmente efficace, tutta propriamente si appoggia sulla legge generale dell' interesse modificata, e diversamente operante secondo le diverse circostanze economiche, morali e politiche.

§. 448. La cagione *mediata* poi, e meno prossima di detta necessità, consiste appunto nell' unione e concorso delle circostanze *esterne* eccitanti il desiderio del misfatto.

§. 449. Conoscere in generale l' uomo, le leggi dell' amor proprio, i bisogni possenti ed invariabili che lo fanno agire a tenore della costituzione della di lui natura; conoscere poi le circostanze locali ed avventizie di una data nazione; distinguere le une dalle altre, misurarne le forze e semplici e composte; antivedere coll' ajuto del calcolo delle probabilità l' avvenimento de' misfatti, se a dette cagioni libero si lasciasse il corso, desumere i dati per ragionare non sulle vaghe vedute generali della natura umana, non dalla possibilità pura, non da un singolare individuo, ma dalla *comune* di una *nazione* o città a cui si dânno le leggi, posta nel dato stato fisico, morale e politico, ecco in che consiste la *scienza* fondamentale, o, a dir meglio, il complesso delle fonti della Legislazion criminale. Il possederne le viste ed i rapporti distintamente ed estesamente, costituisce il *Genio* del Legislatore in materia criminale.

§. 450. Divertire, contrapporre e combinare queste forze impellenti, onde *non* siasi costretti ad usare de' mezzi dolorosi ad imprigionare il delitto in petto agli uomini, togliendone le tentazioni, ecco ove consiste l' *Arte* e la prudenza *preveniente* il delitto richiesta dalle leggi di Natura quale dovere.

§. 451. Infine, scegliere e graduare le forze degli *ostacoli* penosi, onde le tentazioni svegliate non iscoppino in atti ingiustamente nocivi contro della Società, o de' di lei individui, in guisa però, che se taluno cadesse per avventura nel delitto, non debba essere tormentato *oltre* quello che importa questo fine, costituisce la *Prudenza punitrice*, della quale appunto in questa parte io tento di stabilire le giuste ed utili *regole* di applicazione.

Tutte queste cose unite debbono concorrere alla formazione del *Codice Criminale* di ogni secolo e di ogni nazione.

§. 452. Alcuni filosofi, per altro meritevoli di tutta la riconoscenza ed ammirazione della Società, si sono alquanto oc-

cupati nell' accennare i mezzi onde *prevenire* i delitti, quantunque sembri che non abbiano del tutto raggiunto e messo in pieno lume l' unico punto, d' onde è necessario prendere regola, ed al quale tendere dovevano le loro massime. — Una folla d'altri hanno offerti i loro sistemi di prudenza *punitrice;* ma parmi, che nè gli uni, nè gli altri siansi, come il soggetto ed i bisogni dell' umanità richiedevanlo, occupati nelle osservazioni, che debbono servir di *fondamento* alla criminale filosofia, sotto il punto di vista di già accennato.

Montesquieu (1), e assai più dopo di lui un moderno Italiano (2), considerando *espressamente* il sistema penale ne' rapporti dello *stato* diverso delle nazioni, e de' Governi differenti, sembrano essersi più occupati a riguardarlo dal canto della maggiore o minore *impressione* dolorosa, cui certe pene, nelle diverse circostanze, possono recare al delinquente, che dal canto della diversità, numero e gagliardia delle *tentazioni* al delitto, nate dalle diverse circostanze fisiche, morali e politiche delle Società. Entro le stesse viste si è pur ristretto il celebre autore del Libro Dei Delitti e delle Pene (3), ove tende a dimostrare che la grandezza delle pene debb' essere relativa allo *stato* della nazione medesima.

Ma se prescindiamo dal supposto dello stato più o meno equo della Società, può facilmente accadere, anzi è inevitabile, che i supplicj riescano o non necessari o non proporzionati all' attività della passione criminosa. Dunque noi confessare dovremo essere stata una *mancanza perniciosa* l' ommettere di esibire i principj, onde conoscere le cagioni diverse, la loro direzione, influenza e forza a svegliare queste istesse passioni.

§. 453. Non deve però in essi recar meraviglia questa ommissione. Ella è una naturale *conseguenza* delle idee (mi si permetta il dirlo) mal concepite sulla economia penale che essi si erano formate, come in progresso sforzerommi di dimostrare.

In particolare poi sul Filangieri, potrei rilevare, che essendosi egli proposto di dimostrare l' influenza che debbono avere nel sistema penale le diverse circostanze politiche, fisiche e morali de' popoli già pervenuti alla loro maturità; ed essendovi guidato, per quel che sembra, più dai freddi suggerimenti di una fattizia riparazione propostasi al principio dell' opera, che dall' urto segreto e possente delle idee, le quali da sè stesse ten-

---

(1) Esprit des Lois, Lib. 6, Chap. 9 *specialmente*, *ed altrove per cenni.*

(2) *Filangieri*, Scienza della Legislazione, Lib. 4, Part. 2, Cap. 36.

(3) §. XLVII.

tano di spuntare, di annodarsi, e di presentare viste inopinate al Pensatore, che docile ne segue il corso e la energia; il detto Autore, volendo segnare l'influenza che può avere sul sistema penale l'ubertà e la sterilità del *suolo* (1), tace affatto del terrore coibente il delitto; e de' gradi diversi di dolore che la pena in vista della differenza del suolo, può apportare, d'onde il Legislatore debba prender norma per usarne differentemente, tace, dico, di tutto questo, per sostituirvi mire del tutto *economiche* alla Società offesa.

Io non nego, che ambe queste cose talvolta non si possano ad un tratto ottenere: ma egli è vero altresì, che nel criminale diritto, e nella politica, la parte lucrativa è cosa affatto *necessaria*. Era d'uopo dimostrare prima in quale guisa soddisfar si possa al fine *proprio* della Legislazione criminale, e quale influenza la diversità del suolo produca nel modo giusto ed umano di conseguirlo, ed indi passare, se stimavalo opportuno, all'utilità che trar si può dalla pena, mostrando però il *nesso* delle cose.

Ma contemplando, come ha fatto Filangieri, piuttosto il *risarcimento* del danno, od un' ultronea percezione di *utile*, derivante da una pena resa illusoria o inopportuna dalla diversità pel suolo, egli è uno *scambiare* il vero scopo.

Nulla assomiglia di più alla penale economia quanto la *Medicina* e la *Chirurgia*. I delitti sono le malattie dei corpi politici, Volerle guarire senza toglierne le *cagioni* è mancanza di dovere, ed è opera perduta.

Dopo d'aver fatto di tutto per prevenirli, se rimane il malanno, convien ricorrere al regime violento. Ma generalmente resta poco a fare quando si abbia provveduto al regime salutare ordinario alla vita sociale. Ogni rimedio per lo contrario è vano quando è guastato il temperamento.

Io confesso, che mio malgrado vengo spinto tratto tratto ad indicare qualche difetto in questo dotto scrittore, come in alcun altro. Se però è vero, che l'errore, specialmente in materia di politica e di diritto, più da vicino e largamente nuoce, e molto più quando è munito d'autorità: se i doveri che ci stringono alla verità non ci permettono di lasciarne giacere infruttiferi i germi nelle menti de' leggitori; mi lusingo che otterrò perdono se ardisco talvolta assumere le parti di censore. Del resto io dichiaro, che spiacerebbemi se perciò in minima parte si derogasse alla stima ed alla gratitudine dovuta alla memoria di un uomo che tentò di rendere assai più famigliare al-

(1) Nel detto capo 36, verso la fine.

l'Italia una scienza da lei negletta, e mostrò un coraggio che poteva forse fra noi recare meraviglia, senza però essere ingiusto.

CAPO VI.

Della vera norma, *onde scegliere le specie, e graduare l'intensità delle pene.*

§. 454. Ho parlato dell'ingiustizia della pena *eccedente* (§. 400). Ma *quale* è la pena eccedente, e quale la moderata? quando è necessaria, e quando no? qual è il *criterio* per decidere? quale la *norma* per accoglier l'una e proscrivere l'altra? *Come* adoperare per giungere a tale cognizione e scelta?

Tentiamo di soddisfare a queste ricerche sommamente interessanti quella sorta di Politica, che ama di rimovere il male dalla Società, e ad un tempo stesso di rispettare i giusti confini della libertà dei popoli, fissando, se è fattibile, una volta per sempre, qualche cosa di certo fra i contrarii dispareri che dividono tutti i Politici ed i Juspubblicisti.

§. 455. Da che sono esistiti uomini uniti, e Governi sulla terra, da che si sono fatte leggi, anche di un ordine superiore, si è sempre supposto, che le pene, mercè il terrore che ispirano, *possano* prevenire la commissione del delitto.

Questo è un fatto luminoso ed incontrastabile: e questo è il *solo* (si noti bene), questo è il solo, su del quale io tenterò di stabilire la gran teoria della vera norma, onde scegliere e proporzionare le pene ai delitti, della quale però in questo scritto non mi sforzerò di dimostrare che i *primi* principii. Io analizzerò le parti di questo fatto, ne paragonerò le circostanze, ne indicherò i rapporti, ne offrirò i risultati, e se riuscirò nel mio intento, mi lusingherò d'avere fermamente dimostrata la verità.

Un'osservazione qui cade prima in acconcio la quale si estende a tutta questa parte. È vero che qui non abbiamo avanti agli occhi che la Società *naturale* di eguali; nulladimeno io non atterrommi così entro i di lei confini, se le riflessioni mie si potranno per egual modo adattare alle *civili* Società, ch'io mi astenga dal farne l'applicazione. Tale riserva sembrerebbemi del tutto pedantesca e puerile. Fra la naturale e la civile Società non avvi frammezzo che un semplice *aggiunto*, e non una trasformazione di cose: voglio dire non v'ha che un Governo, ed i rapporti che ne nascono. Tutto il resto è *simile* ed eguale, ed esserlo deve. Infatti la forma del governo qualunque ella siasi o singolare o collettiva, viene istituita e mantenuta per vegliare all'esecuzione dell'*ordine sociale* di natura, cioè di quello che

risulta dai rapporti reali delle cose, o, per parlare più esattamente, siccome ella è istituita a frenare i disordini delle passioni devianti da un tal ordine (1), così ella propriamente non è un *assoluto* ed essenziale requisito di cui, attesa la *natura* delle cose, l'umanità abbisogni onde costruire il piano della sociale aggregazione in sè medesimo, e armonizzarlo alla comune felicità; ma riveste soltanto il carattere di *Rimedio* (2). Perciò i dettami di politica e di diritto competenti alla naturale Società dovranno per necessità verificarsi anche nella civile.

Laonde non dovrà recar meraviglia se talvolta io parlerò di leggi e di governi in questa parte. Allora il farò per estensione ed *identità* di rapporti. Quello che ne dirò, sarà tale in forza della *natura* stessa degli uomini collegati, e non dipendentemente dai tratti proprii e caratteristici del civile governo.

§. 456. Ripigliamo l'accennato fatto, o piuttosto annunciamone lo spirito. Il delitto è *oggetto* di pena, e colla pena *può* essere dalla Società distornato.

Dunque la *ragione*, per cui la pena può allontanare il delitto, deve risiedere in ultima guisa, o sia risolversi nelle *determinazioni* delle *Cagioni* che producono il delitto istesso.

Del resto se fra la pena e le cagioni del delitto non passassero que' *rapporti*, onde l'una sull'altro avere efficacia, come mai la pena potrebbe aver forza a contenere il delitto? O, per parlare più esattamente, se la intimazione della pena non avesse forza *efficace* sulle *cagioni* che lo producono, come potrebbe prevenirlo? (§. 334, 335).

§. 457. L'*indole* adunque *punibile* del delitto, o sia quella qualità, per cui il delitto, può in *fatto* essere oggetto di pena, e la pena può essere adoperata come mezzo efficace a contenerlo, in ultima guisa consiste, in quella qualunque siasi determinazione ed attitudine, in virtù della quale può ricevere l'azione della pena, cedere a lei, e da lei essere, avanti che nasca, respinto e soffocato.

Incontanente spiegheremo in che consista questa determinazione della quale ora ragioniamo. Qui mi contenterò d'accennare

---

(1) Vedi la Introduzione allo studio del diritto pubblico, §. 369.

(2) Si contineri sua sponte intra fines iustitiae posset genus humanum, tunc in pari omnium pietate, non supervacua modo sed iniusta essent Imperia, quae cives, jam sponte aequissimos, ad inutilem servitutem adigerent. Sed cum ex vitiis mortalium haec felicitas sperari non possit, ea maxime forma regiminis ad naturam eccedit, quae homines vetat extra leges naturae ipsius virtutisque exerrare, *diceva* Giovanni Barclai *ligio di mente e di cuore al Governo monarchico, e Patrocinatore zelante dello stesso.* In Argenide, lib. I, pag. mihi 82, edit. venet. Franc. Baba, 1656.

essere ella tale, che se col minacciare ed infliggere le pene ad agenti irragionevoli ed inanimati, fosse possibile di distornare i mali, che da essi derivare ci possono, la minaccia ed il supplizio si dovrebbero usare.

§. 458. Ciò posto, se dallo *stesso motivo* intrinseco, in virtù del quale si minaccia, ed irroga la pena, e si considera efficace a frenare i misfatti, o, a dir meglio, se da quelle istesse determinazioni, e da quei rapporti, in virtù dei quali un delitto è un atto *in fatto* punibile, e la pena è una cosa conveniente ed opportuna a frenare gli uomini dal commetterlo, io dedurrò quale debb'esserne la vera norma onde poi adattarvi i canoni sovraenunciati di diritto riguardanti la specie e la misura delle pene, egli sarà *impossibile* che tale norma non sia la *vera*, e la misura, che si scoprirà, non sia *giusta*.

Se poi per l'altra parte dimostrerò non potervene essere verun'altra *diversa*, o almeno tale che possa produrre una diversa scelta e misura, io avrò dimostrato, che la norma scoperta è altresì l'*unica*.

§. 459. Ora mi si dica per qual ragione si minaccia la pena, e qual effetto può ella produrre?

L'*Effetto* essere non può, che l'ispirar *terrore* colla previsione di un dolore o fisico o morale, speciale o generale annesso al fatto contemplato dalla minaccia.

La *ragione* poi o il motivo egli è, affinchè allontani gli uomini dai misfatti (§. 395).

§. 460. Dunque si suppone, 1.° che la pena minacciata *possa* incutere timore. 2.° Che questo timore incusso possa *allontanare* gli uomini dai misfatti.

Ma una minaccia può ella agire su di altro soggetto, che su gli *animi*? Può ella produrre altro effetto, che quella impressione che deriva dalla *certezza*, o probabilità di un male ch'ella fa prevedere annesso ad un qualche atto proprio dell'essere minacciato, o ad un evento esterno qualunque, il qual male perciò ne riesca come la conseguenza?

§. 461. Ma se l'essere, al quale s'intima la pena, 1.° fosse *incapace* di comprendere il senso di una tale minaccia, o non la comprendesse *di fatto*, egli è certo che non potrebbe mercè di lei astenersi da ciò che gli viene colla pena vietato.

2.° Ed anche, compresone il senso, se ella non facesse su di lui *impressione* veruna, egli è certo che una spinta verso l'atto vietato quantunque *minima*, lo renderebbe infrattore della proibizione, e nulla la minaccia.

3.° E se ad onta di conoscere il senso del divieto, a fronte di presentire il male che gli sovrasta, e malgrado che il vo-

ler suo lo spingesse ad evitarlo, contuttociò s' egli *non potesse* dirigere le sue azioni in guisa da non incorrere nel divieto, la pena sarebbe del pari *frustranea*, nè mai otterrebbe il suo fine.

La minaccia adunque della pena suppone come fondamento, 1.° l' *intelligenza*, 2.° la *sensibilità*, 3.° la *libertà*, 4.° e sempre, qual fondamento, l' *imputabilità* del delitto, cioè ch' egli sia un atto *proprio* dell' Ente, cui la pena viene intimata, o inflitta. — Per dirlo in altri termini: la pena suppone che il delitto sia *effetto* di un Ente *senziente*, intelligente e libero.

L' *unione* delle predette cose è quella, che in ogni sistema costituisce il fondamento della *Moralità* dell' azione: poichè per essa l' uomo si rende *capace* di conformare le sue azioni alla legge, d'onde assume la denominazione di *agente morale*.

§. 462. Ciò non basta: la pena suppone altresì, che col *sottomettere* alle leggi della sua energia la cognizione, la sensibilità, e la volontà dell' uomo, si ottenga l' allontanamento di lui dal delitto.

Ecco perchè, attesa la connessione delle cose, e per un rapporto *mediato*, nella legislazion criminale sono necessarie tutte le teorie della *colpa*, del *dolo*, del *caso*, e tutte le enumerazioni, e le specificazioni circa le persone capaci, o incapaci a delinquere, sulle quali si occupano i dottori.

Le leggi penali debbono richiederle nei delitti, perchè senza di esse le pene sarebbero *frustranee* (§. 461), e quindi inutili crudeltà.

I Giureconsulti le debbono *verificare* nei delitti, perchè sono prescritte dalle leggi.

§. 463. Così veramente la pena desume dalla *natura* stessa delle cose l' *unico* potere efficace al fine ch'ella si propone. Infatti l' uomo in libertà è (come la sperienza il mostra) respinto, o trattenuto dal fare una data azione dall' *apprensione sola* del dolore, e degli inconvenienti spiacevoli preveduti come annessi all' azione stessa.

Quindi la ragione per cui si minaccia la pena, ha un fondamento *reale*, onde ripromettersi di ottenere il fine inteso.

§. 464. Altra conseguenza. La minaccia suppone, che la cognizione, la sensibilità, la volontà sieno le *cagioni uniche* del delitto.

Non abbisogna questa conseguenza di prove ulteriori. Dall' *indole* stessa della minaccia, e dal di lei fine rilevasi, che questo è un *supposto*, senza il quale ella sarebbe irragionevole e frustranea.

Prego il leggitore a richiamar qui le idee ineluttabili dei paragrafi 460 e 461, ed a riflettere un istante. Come infatti, po-

trebbe il timore incusso allontanare dal delitto, se ne lasciasse libere le *cagioni*? — Ma se dall' altra parte *senza* la moralità (§. 462), tutta la forza della minaccia è frustrata (§. 461), e colla moralità può avere il suo effetto (§. 462, 463): se la minaccia non può agire che sulle *sole* facoltà ove risiede la moralità (§. 460), le quali appunto sono la sola intelligenza, sensibilità e libertà, come è noto, egli è chiaro, che le facoltà ed i modi costituenti la moralità stessa debbonsi nella teoria delle pene supporre essere *Cagioni*, e cagioni *uniche* del delitto.

§. 465. Ciò posto, essendo certo che le prime ed uniche ragioni impellenti delle azioni degli uomini liberi sono i *Motivi* che li determinano ad agire; perciò egli sarà d'uopo che la pena agisca contro di loro per correggere, o imprigionare il delitto nella sua sorgente.

Non v' ha dubbio che il timore non sia un agente *idoneo* a tal uopo. Tale è stato sempre riputato, e tale la sperienza e la ragione lo hanno dimostrato (§. 459, 460, 462).

§. 466. Ma se la pena non avesse forza *bastante* onde rendere *senza effetto* i motivi del delitto, ella sarebbe *frustranea*, perchè la cagione avrebbe tuttavia la forza di effettuarlo, e quindi sarebbe *ingiusta* per i membri della Società che hanno diritto d' essere *difesi*.

Se la pena avesse una forza *eccessiva*, o sia maggiore di quella che *abbisogna* a rendere senza effetto i motivi del delitto, o atteso un soverchio *grado d' intensità*, o atteso lo scambio, o un' altra *specie* di pena (la quale non essendo *relativa* alla natura de' motivi, fosse più nociva d' un' altra, la quale avendo tale relazione potesse con *minor danno* di chi la soffre, o della Società, produrre l' effetto desiderato) tale pena sarebbe del pari *ingiusta*, perchè aggravante oltre il necessario per colui che la dovesse soffrire, o per altri aventi de' rapporti con esso (§. 400, 403).

§. 467. Dunque, affinchè la pena sia *giusta*, è assolutamente d' uopo che ella sia assortita, e proporzionata alla *specie* ed al *grado* di forza delle *cagioni* che spingono al delitto, cioè, ch' ella sia di tale natura ed intensità, che niun' altra *minore* possibile basti a respingere, e frenare i *motivi* determinanti gli animi degli individui sociali a commettere misfatti.

Infatti ben si vede, che in tal guisa la pena avrà tutti i requisiti di *sufficienza* a prevenire il delitto, e que' gradi di *moderazione*, onde non eccedere in intensità, e perciò sarà in ogni parte *utile* e *giusta* (§. 404).

§. 468. Dunque le *cagioni* determinanti al delitto, o per dirlo con un sol vocabolo, la *spinta* al delitto considerata nel-

la sua vera e giusta indole, somministra la giusta e vera *norma* onde stabilire la specie ed il giusto grado di pena.

Ora veggiamo se l'accennata norma sia la *sola*.

CAPO VII.

Se la norma assegnata per isceglierе e graduare le pene sia l' unica.

§. 469. Qualunque altra regola di proporzione penale vi fosse, o assegnar si volesse, diversa da quella che abbiamo dimostrata, i *risultati* di lei dovrebbero necessariamente essere *simili* a quelli che ci furono somministrati dall'analisi precedente, o sia dovrebbe sempre additarci altre pene *simili*, ed *eguali* a quelle che determinate vengono dai *motivi* impellenti al delitto.

Imperocchè se le altre pene esibiteci altronde fossero più *deboli*, a caso *pari*, di quelle che suggerite vengono dalla considerazione della spinta al delitto, esse sarebbero *frustranee*, perchè le cagioni del delitto non sarebbero rese *inefficaci*; e quindi non verrebbe provveduto alla sicurezza e tranquillità sociale, e sarebbero del pari crudeli perchè recherebbero un male privato senza produrre un bene pubblico, e senza ottenere l'unico fine che le autorizza (§. 395).

Se poi a caso *pari* fossero più dolorose e nocive, sarebbero *aggravanti* e *ingiuste*, perchè le cagioni del delitto, potendo essere rese *inefficaci* da un'altra pena *minore*, sarebbe superfluo, e quindi ingiusto l'infierire maggiormente contro di un uomo (§. 467).

§. 470. Dunque è forza, che le pene che additate ci fossero da una norma *diversa* dall'indicata, fossero *simili*, ed *eguali* a quelle che risultano dalla considerazione della spinta degli uomini verso il delitto.

§. 471. Ma, riassumo io, un' *altra norma* vi può ella essere?

Notiamo che l'*unico* scopo delle pene debb'essere non di vendicare, ma di *prevenire* il delitto (§. 401).

Dunque è d'uopo, che esse dirigano la loro azione *unicamente* contro le *cagioni* produttrici del delitto (§. 335, 336, 338, 461, 462).

§. 472. Ora non evvi verun'altra cagione *veramente* produttrice del delitto, che i *motivi* di lui (§. 464), e ciò si sente da ognuno che pensa: poichè il delitto agli occhi di qualunque uomo, ma specialmente della podestà punitrice, essere non può che un atto libero, ingiusto e nocivo di un uomo.

Corretti questi motivi, perciò appunto il delitto è rotto e *corretto* nella stessa sua sorgente, nè può più sortire a turbare la Società.

Dunque non vi può essere *altra* norma d'onde scegliere e fissare il genere ed il grado giusto delle pene, che la considerazione della spinta morale che porta al delitto.

§. 473. Non deve però confondersi la forza dei motivi impellenti al delitto colla forza *naturale* delle *Passioni* umane. Quantunque le passioni e gl'impulsi al delitto riseggano nello stesso soggetto, quantunque vengano prodotte dalle medesime facoltà, la sensibilità e volontà umana (§. 464), e le une vengano messe in moto nell'effettuarsi delle altre, pure non può dirsi precisamente che la forza morale del delitto sia propriamente, ed universalmente la forza naturale delle passioni, considerando, cioè detta forza dal canto delle *cagioni* che la svegliano e la dirigono, ma dessa è esattamente quella forza che le fa *deviare* dal giusto loro scopo, che io appellerò con altro vocabolo *malcagità.*

Basti per ora l'avere accennato questa distinzione importante, onde rettificare la nozione della spinta criminosa. Mi riserbo a dimostrarne la verità laddove io esaminerò i rapporti coll'*ordine* morale di natura. Là io studierommi di fissare il punto esatto, ove le tendenze dell'amor proprio si trasmutano in malvage. Quindi sarammi concesso di determinare la *quantità* generale della energia della spinta criminosa, e di instituire un'estimazione approssimativa su i gradi diversi di questa forza nelle *specie* diverse di delitti. Ma questa Teoria vasta e sublime involge, come vedrassi, ne' suoi progressi tutte le vedute, le quali da un canto offrono alla politica principj giusti ed efficaci onde soddisfare ai giusti desideri, talchè non restino che mali umori inevitabili, senza che venga snervata la pubblica sicurezza; e dall'altro canto addita regole immutabili e chiarissime di giustizia, onde vengano punite quelle azioni solamente le quali sono veramente delitto; escludendo tanto quelle, che un esclusivo interesse di pochi assoggettò a divieto, quanto quelle che istituzioni stolte o barbare, o superstiziose, o ignoranti, o pregiudicate resero nocive, mercè un apparecchio di combinazioni ingiuste del pari che gravose. Determinare quindi esattamente, e con limpida apparenza l'idee, quale *nozione* debbasi annettere al vocabolo di *spinta criminosa*, dipende dalla soluzione de' più grandi problemi della scienza del diritto naturale, sociale, della politica criminale.

CAPO VIII.

Dall'azione delle forze impellenti al delitto, e delle repellenti della pena.

§. 474. Non interrompiamo il filo progressivo delle nostre idee. Se la sola spinta criminosa deve somministrarci la norma onde scegliere e proporzionare le pene (§. 472), egli è dunque necessario conoscerne intimamente la vera indole, e presentare le leggi colle quali viene risvegliata e posta in esercizio. Noi scopriremo in progresso, che questo esame diviene a noi necessario per soddisfare ad un tempo stesso ad altre mire importanti.

§. 475. Il delitto è un atto *libero* di un essere attivo intelligente (§. 461). — Ora, che cosa si distingue in lui? Quali ne sono le leggi?

In tutte le azioni libere e riflettute dell' uomo si distinguono due parti; l' una la *Deliberazione* dell' atto, e l' altra la di lui *Esecuzione*.

Dunque queste parti si distingueranno anche nel delitto. E tanto più si distingueranno in quanto che, se egli non è *esternato* non può *nuocere*, e quindi non può divenire oggetto di pena (§. 27, 309, 311).

A suo luogo io ragionerò più a lungo di questa osservazione, d' onde soltanto possono trarre forza e giustizia tutti gli spedienti penali, onde *anticipatamente* reprimere la malvagità.

§. 476. Nel delitto adunque possiamo distinguere due parti; la prima *interna*, che appellare potremo parte *morale* del delitto, perchè opera delle facoltà morali dell' uomo (§. 464); e l' altra *esterna*, che denominar potremo parte *fisica*, perchè opera della di lui facoltà fisica ed esecutrice.

§. 477. Esaminiamone la parte *interna*. Essa non sarà in generale altro che un divisamento, una risoluzione, una *volizione* infine tendente a recare danno ingiusto ad altrui.

Ora la volizione, o il *volere* è un atto di un Essere senziente, per cui egli preferisce, fra più maniere di *essere*, quella ch' egli vede, o giudica procurargli il *più* di beni, o il *meno* di mali.

§. 478. Ma perciò appunto, che si sceglie, o si vuole, si sceglie, o si vuole qualche *cosa*.

1.° Dunque si suppone sempre sentito e cognito l' *oggetto* voluto, che dà *motivo* alla volizione . . . Non è mestieri essere filosofo per comprendere che non si vuole senza *ragione* di volere.

E perciò la *perfezione* della volontà consisterà eternamente nella ragionevolezza dei motivi.

§. 479. 2.° Perciò appunto che si vuole sempre ciò che si conosce apportare il più di *bene*, o il meno di *male* (§. 477), si suppone *sempre* che la volontà si appigli a ciò che all' uomo sembra *Meglio ;* cioè a quello che pare procurare il più di piacere ed il meno di dolore.

Questa tendenza costante è quella che altrimenti si appella *Amor di sè stesso.* Di ciò parlerò più estesamente, e con qualche apparecchio e nerbo di osservazioni.

§. 480. Ma è certo che la volizione è un atto dell' anima umana. Dunque l' anima deve sentire l' oggetto della volizione. Dunque l' *oggetto*, o l' idea dell' oggetto debb' essere presente all' Intelletto, e muovere la volontà.

§. 481. Dunque è d' uopo supporre che il delinquente 1.° abbia l' *idea* della azion criminosa, e della *cosa* che coll' azione criminosa egli tende di procacciarsi, 2.° che elleno lo allettino alla *scelta*, in forza del piacere, con cui solleticano la di lui morale sensibilità.

§. 482. 3.° E che perciò la di lui *Determinazione* al delitto sia risultato della presenza dell' idea dell' azione criminosa, e dell' oggetto che con lei si vuole conseguire ; e però in ultima analisi derivi dall' impressione loro *piacevole* preponderante sull' anima.

§. 483. Dunque la tendenza rea, o sia la *Spinta* al delitto, è anch' essa *Effetto* di più cagioni precedenti.

§. 484. Ora, se per una parte noi dobbiamo veramente salire alle *prime* sorgenti, a fine di scoprire la vera e precisa norma onde assortire e graduare le pene (§. 474) ; e per l' altra parte la spinta verso il delitto presa rigorosamente, cioè come Effetto, non potrebbe *sola* offrirci tutte le leggi di connessione, e le cagioni prime, per essere ella medesima una cosa *derivata* (§. 482).

Fa dunque d' uopo spingere le nostre ricerche più *oltre* : salire alle sorgenti, che sono le *Idee* de' misfatti presentate agli animi umani, meditare su i loro *caratteri*, sulla loro *forza* piacevole impellente, sulle *leggi* colle quali agiscono, a fine di recarsi avanti le vedute primitive ed esatte di norma e di proporzione che rintracciamo : in breve è d' uopo volgere e fissare le nostre osservazioni su i *Motivi* del delitto.

§. 485. Ogni notomia, che tentar piacesse di un' idea, considerata rapporto alla *sensibilità*, non potrebbe somministrare all' occhio del filosofo che una distinzione mentale ; io voglio dire, che non si potrebbe fare altra distinzione che quella che passa fra l' idea in *sè stessa* considerata come una semplice maniera di essere dell' anima per una parte, e la di lei *Attività* piacevole o dolorosa per l' altra.

§. 486. Anche queste cose però sono realmente, e per necessità impastate, dirò così, in una *stessa* cosa semplicissima, cioè s'identificano in una maniera stessa di esistere dell'anima; non essendo il piacere ed il dolore che una *Qualità* intimamente unita all'idea, o sia l'idea stessa in quanto è atta a *muovere* la sensibilità.

§. 487. Quindi, a parlare esattamente, il piacere ed il dolore non pongono una diversità *specifica* nella *forma* delle idee, ma solamente una differenza di attrazione o di ripulsione, ed una distinzione di *gradi* nella maggiore o minor attività sulla sensibilità. Ne volete una prova di sperienza? Aprite gli occhi sopra un piano coperto di neve, su cui riflettano i raggi del sole. Per brev'ora voi ne sentirete piacere, indi passerete all'incomodo, al dolore. La *stessa* stessissima sensazione continuata è quella che vi fa provare questi due stati opposti.

§. 488. Perciò il piacere e il dolore presi quali cose aventi una *forma* e fisonomia, dirò così, o per dirlo altrimenti il *Carattere* del piacere e del dolore, sono realmente tutt'uno col carattere dell'idea piacevole e dolorosa. Non è che l'idea stessa in quanto è piacevole e dolorosa.

§. 489. Ora le idee in sè stesse per le differenti loro forme, specie e qualità, tanto assolute quanto relative, si possono variare e moltiplicare, quanto possono variare e moltiplicare le maniere o semplici o complesse, colle quali la *facoltà* di percepire e di sentire può essere affetta e modificata.

Dunque la differenza de' loro *Caratteri* formerà la differenza de' *Motivi* determinanti la volontà:

§. 490. Quindi ne segue 1.° che il carattere delle idee determinanti al delitto costituirà precisamente il *Carattere* interno, o sia *morale* di lui. Fra queste idee determinanti farà la precipua comparsa l'*Oggetto* che move ed alletta, e l'*Atto* che si sceglie qual mezzo per conseguire l'oggetto istesso.

2.° Che l'attrattiva più o meno gagliarda di queste idee, e i gradi maggiori o minori di lei, costituiranno la *Forza morale* del delitto, e i *Gradi* di essa forza.

§. 491. Ma quello che eccita i voleri e l'opera dell'uomo, non è propriamente la forma o il numero delle idee; ma bensì l'attività loro o piacevole o dolorosa: non altrimenti che quando un corpo prepondera in una bilancia, non lo fa atteso il colore, la figura, il volume, la durezza; ma bensì attesa la sola maggiore gravitazione.

Questa è parimenti una di quelle verità di sensibilità sperimentale cognite a chiunque rifletta al suo senso interiore. Chi però amasse di rinvenirne in sè stesso l'esempio e la prova, tro-

verà che testimoni di ciò sono quei momenti, che appellansi d' *Indifferenza* e di *Apatìa*, la quale veramente non è che relativa. Su essi l' anima è sovente subbietto di moltissime idee o semplici o complesse, e, quasi direi, di volumi e gruppi d' idee ad un sol tratto, eppur giace nell' inazione; mentre per lo contrario un' idea *sola*, un atomo, dirò così, di un' idea, che la punga dolorosamente, o la solletichi piacevolmente, da sè *sola* la sveglia e la mette in moto infinivamente più che tutta intera la *somma*, e la varietà di quelle che trapassarono nella svogliatezza.

§. 492. Devesi adunque affermare, che la *Cagione* veramente efficace e proporzionata delle tendenze ed azioni umane sia *unicamente* l' attività piacevole o dolorosa delle idee.

E perciò crescendo e decrescendo detta attività, deve *di natura sua* crescere o decrescere l' *Impeto* della tendenza, o sia della volontà ad amare o ad odiare, a desiderare o ad abborrire, a sperare od a temere, ad inseguire una data cosa o a fuggirla.

§. 493. Non osta a ciò, che l' attività piacevole o dolorosa delle idee venga spesse volte rattemperata da altre circostanze; e quindi gl' impulsi della volontà vengano rallentati, e l' azione esterna spesso repressa e divertita. Tutto questo forma una nuova prova della mia asserzione.

Infatti, se entro le idee reprimenti non fosse racchiusa una *naturale* energia *operante* sulla sensibilità e volontà umana; se il consenso di queste facoltà non piegasse a seconda, ed a proporzione delle forze delle idee suddette, come potrebbesi spiegare ed asserire, non dico soltanto, che esse abbiano efficacia a frenare, o a rallentare gli altri precedenti impulsi, ma che nemmeno abbiano la facoltà di produrre un effetto qualunque? Perchè un corpo spinto da due forze giusta un certo angolo descrive la diagonale, ne segue perciò, che abbandonato, e sommesso all' impulso di una sola forza non moverebbesi giusta la semplicissima e rettissima di lei naturale direzione? Anzi perciò appunto che di *natura sua* egli è necessitato a seguire la direzione retta di una sola forza, perciò stesso nel concorso di due, o più forze impellenti, egli descrive la direzione composta.

§. 494. Ma il cuor dell' uomo, per natural legge, gravita sempre verso il piacere. Nel dolore, tanto fisico quanto morale, le scosse, le agitazioni, e gli sforzi della volontà che tendono a respingere il dolore istesso, fanno sentire, che lungi, che la infelicità smentisca la prima ed *unica* tendenza dell' uomo verso del piacere, essa per lo contrario la manifesta in una guisa costante, vivace, universale. Dunque risulta, che la tendenza uni-

ca e perenne del cuore umano, non astretto da una dura ed insuperabile alternativa derivante da una situazione infelice, ma lasciato del tutto *libero* ad agire, si è il piacere ed il massimo piacere possibile, o reale o apparente, cioè la *felicità*. Dunque la *cagione* unica, universale ed invariabile delle volizioni, e degli atti liberi dell' uomo è quello che da' filosofi appellasi *Interesse*.

§. 495. Perciò, a parlare esattamente, l' interesse non è la *tendenza* o il desiderio del bene e della felicità. Tale desio va bensì *congiunto* coll' interesse, ma egli propriamente n' è l' *Effetto*. Quest' effetto appellasi *Amor proprio*, o della felicità.

Del pari per interesse, io non intendo il piacere o il dolore, considerati in *sè stessi*, cioè nella sola loro indole e natura intima, e disgiunti da ogni azione sulla sensibilità, e da ogni urto a determinare la volontà all' atto. Quanti piaceri e dolori rimangono inoperosi nel cuore umano! Sterili a produrre qualche atto o deliberazione, o perchè non possono superare l' inerzia dell' uomo, o perchè altri motivi giungono a colliderne l' attività, lasciano perciò l' uomo o nell' esitamento o nell' indolenza.

Bensì fra dette due cose sta quasi di *mezzo* l' interesse, il quale potrei definire, ogni idea o maniera di essere della sensibilità, *in quanto praticamente* move e spinge la volontà a qualche scelta o deliberazione. A dir breve, l' interesse non è altra cosa, fuorchè il *Complesso* de' motivi tutti, che sono sparsi sulla vita umana, in quanto vengono considerati, non semplicemente come modi di essere dalla facoltà di sentire, non come immagini, o come oggetti, scopo dei desideri umani, ma bensì come *forze* impellenti l' umana attività al centro suo naturale, o sia de' *motivi* considerati rigorosamente *tali*.

§. 496. Dire che l' interesse tal quale qui lo consideriamo sia la stessa cosa dell' *Utile*, che può derivare da una data cosa ed azione; e quindi nel caso nostro dell' utile che può trarsi dal delitto, sarebbe uno scambiare due cose connesse bensì, e relative; ma fra loro *distintissime* e differenti. Ciò indurrebbe una differenza importante fra le regole di scelta, e di misura delle pene, che su di esse rispettivamente fondar volessero.

A parlar precisamente; l' uomo non è mosso più o meno ad agire a misura della *realità* dell' utile, cioè di quello, che le sue cagioni reali prese in sè stesse, e combinate colla natura e costituzione dell' uomo possono costantemente e veramente apportare di bene o di male; nè meno a proporzione che certi combinati rapporti fisico-morali possono specialmente apportare di utile agli *altri* suoi simili; nemmeno a proporzione che l' uomo stesso deliberante e delinquente lo conosce più o meno *chiaramente*, o

semplicemente se lo può ripromettere con maggiore o minore *certezza;* ma bensì a proporzione, che la di lui idea solletica ed attrae con più o meno di forza la di lui sensibilità (1). Questa osservazione non è che uno sviluppo maggiore, una estensione, e conseguenza immediata di ciò che altrove colla scorta dell' esperienza abbiamo dimostrato (§. 491, 492).

§. 497. Quindi giudiziosamente osserva il WOLLASTON, che l' Estimazione *della felicità e dei piaceri degli uomini debb' essere regolata da ciò, che questa felicità e questi piaceri sono a riguardo delle persone, che gli risentono, o a proporzione de' pensieri e del sentimento, che queste persone ne hanno. Questa estimazione non debb' essere regolata dal valore, che può loro essere aggiudicato dagli altri uomini che non hanno il diritto di giudicarne, che non possono esattamente sapere che cosa in sè medesimi siano questi piaceri, e questa felicità, che usano di regole differenti per recarne il loro giudicio, che hanno una minor sensibilità, che ritrovansi in disposizioni diverse, e che il delitto infine ha riempiti di parzialità verso di sè medesimi. Quel Principe che usurpando ad un pover' uomo la sola sua cara pecora, benchè egli possedesse gran copia di gregge, se avesse giudicato che la perdita di questa pecora non fosse niente più importante al povero che la perdita che egli stesso avesse potuto fare di una delle sue proprie; quel Principe avrebbe certamente commesso un grave fallo di aritmetica morale, ed egli assai poco avrebbe intesa la dottrina delle proporzioni. La felicità di ognuno è un bene che gli appartiene in una guisa affatto propria, e la perdita ch' egli ne fa è proporzionata ai gradi della sua percezione, ed alla sua maniera di adattarsi a' suoi bisogni ed allo stato suo* (2).

§. 498. Infatti, se il piacere e il dolore non sono, nè possono essere altra cosa, che *sentimenti* o modi del sentimento (§. 486, 487, 488); se il sentimento è una cosa affatto *interiore*, e propria di ogni anima; se egli è incomunicabile di natura sua perchè s' identifica con lei, e non è che l' anima stessa senziente o in quanto sente; se in natura non esistono realmente, nè possono esistere fuorchè *Individui* singolari, e le specie ed i generi (pure astrazioni) realmente non esistono; egli è evidente, che l' addotta regola onde valutare la vera quantità delle tendenze, o passioni degli uomini, e perciò anche della spinta criminosa, nasce dall' indole ed *Essenza* stessa delle cose.

---

(1) Veggasi l' Introduzione allo Studio del Diritto Pubblico Universale dell' Autore, §. 199 al 204.

(2) *Wollaston*, Ebauche de la Religion Naturelle, Sect. 2, Prop. 1, Observ. 4.

§. 499. Essa è, come vedesi, *universalissima*. Come è acconcia a misurare la forza solleticante delle *Tentazioni* al delitto, può esserlo del pari ad estimare, tanto la quantità sentimentale del *danno* derivante altrui dalla di lui commissione, o sia la quantità del tormento e dell' afflizione che il delinquente può recare altrui col suo misfatto, quanto la dolcezza ed il rigor della *pena* relativamente alla *sensibilità* del paziente.

Per ora bastar debbono queste verità di fatto individuale, le quali per altro servir non debbono fuorchè di *fondamento* e concetti *comuni* e *generali* proprii alla penale economia (§. 337).

CAPO IX.

Connessione invariabile fra l' energia de' motivi e le deliberazioni della volontà.

§. 500. Ogni uomo di buon senso ammette, che il *Mobile* unico universale e costante delle azioni degli uomini, sia l' *amore della felicità*.

Amare la sua felicità, egli è amare il proprio *meglio* o reale, o apparente.

Amare, egli è *determinare* la sua volontà.

Dunque amare *sempre* il suo meglio, egli è determinarsi *sempre* pel suo meglio.

Dunque l' anima, per naturale ed *infallibil legge*, sempre si determina per quello che a lei sembra il migliore o reale, o apparente.

§. 501. Questa è una verità di *Sentimento* e di *Pratica*, tanto certa, tanto chiara, e della quale gli uomini hanno una così intima *persuasione*, che a dispetto di tutte le sottigliezze di alcuni chimerici Specolativi, fu assunta come *base fondamentale* di tutte le umane istituzioni, e della loro pratica giornaliera.

Che più? la Religione istessa fonda tutte le *prove* della sua *certezza*, e tutta la *forza* della sua *direzione* su di questa grande verità.

In effetto, se entro certi motivi presentati agli uomini, non si supponesse racchiuso un *efficace* ed *infallibile potere*, onde determinare le loro volontà, ed arrestare le loro passioni, per dirigerli verso di un dato fine, e per correggerli, e ricondurli allorchè traviano; se fra l' attività dei motivi e le determinazioni della volontà, non si supponesse una certa e costante *connessione*; se quanto pare allo spirito il più *conforme* alla sana ragione, ed all'attuale suo interesse, non influisse così sulle sue deliberazioni; se l'uomo *contro* la veduta distinta, e la forza pres-

sante del suo meglio o peggiore, o rimanersi inattivo moralmente potesse, a che servirebbero le istruzioni, le insinuazioni, i consigli, le preghiere, le promesse, l'eloquenza, in somma *la parola*? Qual *frutto* riprometter si potrebbe dall'educazione, dalla morale, dalla legislazione, e fin anche dalla stessa religione?

§. 502. Quando taluno da noi vien pregato, consigliato, ovver persuaso a fare tale cosa, o ad astenersi da tal altra, che altro si fa, se non rendere presenti alla di lui anima le idee degli avvantaggi, o svantaggi fisici o morali, della bellezza, o della turpitudine dell'azione da eseguirsi, o da tralasciarsi?

Ora si praticherebbe mai questo, se non si fosse persuasi mercè l'esperienza, che la considerazione del bene e del male può fare *efficace* impressione sull'umana sensibilità, e che può *certamente* muovere la volontà ad intraprendere o ad astenersi da una data azione?

Il commercio adunque giornaliero degli uomini, il giro degli affari tutti, l'arte stessa del dire, sono una confermazione luminosa e perpetua di questa verità.

§. 503. Inoltre, che altro fa l'*Educazione*, se non se comunicare alle volontà degli allievi le prime spinte al vero, al bello, al giusto, onde far loro contrarre certe *abitudini*, rinforzarle, ed obbligare i cuori loro a rimanervi soggetti, ed in fine somministrar loro motivi o veri, o falsi, onde agire d'una data maniera? Allorchè un Padre minaccia al suo figlio il castigo, o che gli promette un premio, non è egli convinto che queste cose agiscono sulla di lui volontà, in guisa da determinarlo a fare ciò ch'ei gli comanda?

§. 504. La *Morale*, quella scienza che si occupa dei rapporti che passano fra le impressioni, le volontà e le azioni umane, quale altro oggetto si propone dessa mai nelle sue lezioni, se non se di mostrare agli uomini, essere del loro *interesse*, ch'eglino reprimano le loro momentanee passioni, in vista di un bene assai più durevole, e più vero di quello che la soddisfazione passeggiera de' loro desideri può loro procurare? Egli è ben chiaro, che essa sarebbe una *chimera*, nè sarebbe fornita di sicuri principj, se non poggiasse sulla cognizion de' motivi che *certamente* debbono influire sulle volontà umane, e determinare le loro operazioni.

§. 505. La *Legislazione* che altro fa, se non se presentare agl'individui di una Nazione i motivi ch'ella suppone necessari, per determinarli a fare certe azioni, e ad astenersi da alcune altre? La *forza* della Sovranità non si risolve forse in ultima maniera nella *forza* di *questi motivi*? Egli è ben chiaro

che il Sovrano, che mercè le sue leggi spaventa il delitto, perciò appunto presume, che gli ostacoli politici ch' egli oppone alla malvagità, bastino per contenerla entro i limiti dell' ordine.

§. 506. Le promesse finalmente, e le minacce della *Religione* (tacendo di que' dogmi che riguardano la felicità, o la sciagura eterna degli uomini dipendente dal Reggitore assoluto, ed irresistibile dei destini) non sono forse esse medesime fondate sull' idea de' possenti ed utili effetti che esse produr debbono negli animi de' credenti?

§. 507. Se la cosa fosse altrimenti, come assicurarsi della probità, della virtù e della condotta altrui? E quindi ove sarebbe la *Sicurezza sociale*?

§. 508. Le Legislazioni sì divina che umana, non sarebbero esse un puro giuoco, una cosa del tutto *vana* e *superflua*, e che non gioverebbe che a mostrare o la follia, o la crudeltà dei Legislatori? Imperocchè, come affermare allora, ch' elleno fossero mezzi *acconci* ed *efficaci* al fine inteso dalle leggi stesse, che è di guidare l' umana volontà a certi fini: come non affermare che i premi non sieno allettativi vani, e le pene crudeltà irragionevoli, se esistesse nella natura stessa dell'uomo la cagione *costante*, la quale togliesse loro una certa connessione ed influenza colle azioni umane?

§. 509. Ove sarebbe la *Certezza morale*, cosa che sì largamente e sì sovranamente influisce sull' ordine tutto morale, politico, e religioso? Ove ritrovare stabili *fondamenti* da credere ai fatti passati? E quindi dove risolverebbonsi *le prove* della storia e della stessa religione?

Infatti, ammesso il principio, che quello che sembra il più *conforme* alla ragione, o all' attuale interesse dell' uomo, non influisca efficacemente sulle determinazioni della di lui volontà, e non sia valevole a produrre *infallibilmente* l' effetto conforme e proporzionato alla natura e forza dei motivi, ammesso, dico, tale principio, sarebbe a me affatto libero il pensare, che molti uomini abbiano potuto mentire *gratuitamente* contro la testimonianza de' loro occhi, e contro quello ch'essi sapevano colla certezza maggiore.

§. 510. Dal fin qui detto adunque, deve ammettersi come *assioma* certo ed universale, tanto in Morale, quanto in Legislazione, che *esiste una infallibile e costante connessione fra i motivi che sono presenti all' intendimento, e le determinazioni dell' umana volontà, e che queste determinazioni sono sempre relative e proporzionate alla specie, ed all' energia dei motivi medesimi.*

CAPO X.

Vedute preparatorie per determinare l'indole e i limiti della vera spinta criminosa. Leggi fondamentali dell' amor proprio.

§. 511. Delinquente è colui che *nuoce senza diritto* e con piena libertà al suo simile. Si prescinde nel caso della prepotente necessità inducente la ragione del necessario conflitto (§. 25, 137 al 141).

Il nuocere ingiustamente ad un suo simile, specialmente fra gli uomini dotati d'un certo grado di ragionevolezza, presuppone una *mala volontà* verso d'un loro simile. Questa mala volontà suppone *motivi*; e questi motivi suppongono interessi, inclinazione nell'amor proprio degli uomini *nocive* al bene ed ai diritti comuni. Nell'ordine teoretico basta figurare che ciò sia *possibile* per determinare che cosa prescriva il puro diritto; ma nell'ordine *pratico* conviene, per quanto si può, trovare come in *fatto* ordinario possa andare la cosa. Presentemente noi siamo costretti ad attenerci alle vedute le più *generali*. Volendo pertanto dir qualche cosa relativa ai fatti dell'ordine pratico riguardante le offese, siamo obbligati a consultare le prime leggi *naturali* di fatto dell'*amor proprio* nei loro rapporti fra uomo e uomo. Dico le prime leggi *naturali*, perchè tutto quello che è puramente *fattizio*, ed opera dell'ignoranza e dei falsi principj, non può costituir base d' una scienza di ordine naturale.

§. 512. Fino a che consideriamo l'amor proprio dell'uomo in una veduta *astratta* e *generale*, non troviamo verun lume il quale ci indichi dover esso avere una buona più che una rea direzione verso i suoi simili. L'uomo nasce colla sola *tendenza* ad essere felice. Questa tendenza si determina a norma delle circostanze, o, a dir meglio, a norma degli interessi inspiratagli dalle circostanze. Non si può dunque dire in *astratto* che il cuore umano sia *naturalmente* buono o cattivo; ma si deve nelle *circostanze* più speciali esterne ricercare se esistano abituali cagioni, in forza delle quali egli contrar possa o bontà o malvagità. Io ho spiegato altrove che cosa intenda con queste denominazioni (§. 473).

§. 513. Noi ora contempliamo l'amor proprio d'ogni uomo rispettivamente agli altri uomini. *Amare*, *odiare*, *essere indifferente* sono le tre posizioni possibili dei sentimenti che un uomo può vestire verso il suo simile. La quistione adunque riducesi a domandare: « Se in forza di *circostanze* naturali, e « necessarie per la Politica, l' uomo sia portato ad amare, odiare,

« od essere indifferente per il suo simile: e fino a qual se-
« gno, per quali oggetti, e dentro a quali circostanze sia con-
« dotto a fare l' una o l'altra cosa, o a vicenda, o in parte
« a concepire or l'uno or l'altro sentimento ». Ognuno vede che noi non dobbiamo scrutinare minutamente le varietà e i casi speciali; ma attener ci dobbiamo a quelle vedute generali e costanti che sono di appartenenza della cosa pubblica, e dei primi fondamenti della scienza della cosa pubblica.

§. 514. Le prime *circostanze* comunicanti una certa direzione al cuor umano sono quelle che risultano dalla *costituzione* dell' essere fisico morale dell' uomo. I bisogni, i piaceri, i dolori, gli appetiti determinati dalla organizzazione di lui sono le prime occasioni originanti le affezioni del suo cuore.

Senza molte dimostrazioni è manifesto ad ognuno che l' uomo nasce colla tendenza a *conservarsi*, e perciò a respingere ogni nocumento. Ecco l' *amore* della conservazione, l' *odio* all' ingiuria, l' *impulso* alla difesa. La passione dell' ira è per legge naturale la salvaguardia dell' incolumità umana. Essa è necessaria e legittima quanto il suo oggetto.

§. 515. *Nutrirsi*, *coprirsi* dalle ingiurie delle stagioni viene determinato dal *bisogno della fame*, e dalla *molesta sensazione* dell' atmosfera, e di tutto ciò che ci circonda. Da questo nasce il *desiderio* di possedere gli oggetti atti a provvedere a questi bisogni; e quindi la brama del *dominio* delle cose godevoli. L'amor dei beni fisici è per sè legittimo, quanto quello della vita propria (§. 126 al 131).

§. 516. L' amore fra i sessi è più o meno possente, ma sempre vittorioso in tutti i luoghi e in tutti i tempi: esso è un effetto dell' organizzazione. La riproduzione della specie, la conservazion della stirpe umana lo giustificano.

§. 517. Il corpo umano è una macchina d' ogni organizzazione compostissima, le di cui suste da un *esercizio* oltre un certo segno protratto vengono *affaticate*, e le quali molta *quiete* rende *inerti*, e non eccitate a recar piacere all' uomo. Da ciò per una parte nasce il senso penoso della soverchia *fatica*, e il bisogno del riposo; e dall' altra il senso fastidioso della *noia* ed il bisogno ad agire. Così esiste il bisogno e la tendenza in certi tempi ad agire, e in certi tempi a riposare. Fino a quì le inclinazioni sono conformi ai rapporti della conservazion necessaria; e però in sè sono *legittime*.

§. 518. In tutta questa enumerazione non abbiamo contemplato se non che rapporti puramente *personali* di ogni individuo, ne' quali altro non veggiamo che gli appetiti determinati dalla naturale costituzione dell' essere umano, e per sè medesimi

conformi all' ordine puramente individuale dell' uomo. Fin qui non iscorgiamo nulla che abbia una relazione o amica o nemica fra più uomini. Rimane dunque a discutere ancora come, e fino a qual segno l'uomo possa essere naturalmente portato a giovare o a nuocere, o a non curare il suo simile.

§. 519. Datemi un essere che non ami e non possa amare che sè stesso, e gli altri che per sè stesso. Se questo ente avesse in proprio potere tutti i mezzi onde soddisfare a' suoi desideri, ed essere sgombro da ogni dolore e da ogni pena, senza che vi venisse mescolato alcun suo simile, egli è troppo chiaro che non potrebbe aver *motivo* alcuno nè ad amare, nè ad odiare un suo simile. Amare ed odiare sono due affezioni della volontà. La volontà non agisce che in conseguenza della spinta dei motivi. Ogni motivo porta seco un interesse, o sia una cagione di piacere o di dolore, un desiderio di un bene o l' avversione ad un male. Un tal essere dunque che avesse in suo potere *tutti i mezzi* delle proprie soddisfazioni, non potrebbe nè amare, nè odiare il suo simile.

§. 520. Ma l' uomo *abbisogna* del suo simile, ed a vicenda le soddisfazioni ed i bisogni si collegano. Niun uomo può essere così forte e così attento in tutti i tempi e in tutti i luoghi da poter costantemente ed abitualmente far servire *a forza* molti suoi simili a sè medesimo. Su gli stessi bruti, che egli sottomette al proprio dominio, è costretto ad usare dell' impero dell' *abitudine*. L' uomo dunque, anche prescindendo da un positivo affetto di amicizia, è tenuto a cattivarsi la *benevolenza* degli altri suoi simili per farli concorrere al proprio bene. Ecco un primo vincolo totalmente *personale* dell' interesse umano fra uomo e uomo, non per *nuocere*, ma per *giovare*. L' *abitudine* può contribuire a rinforzare assaissimo questo vincolo. L'abitudine ha un possente impero.

§. 521. Ciò non è ancor tutto. Se poniam mente ai bisogni personali dell' uomo sovraccennati, noi dobbiamo concedere ch'essi sono veramente imperiosi, talchè non è sperabile che prima che sieno soddisfatti l' uomo pensi ad altrui; ma dobbiamo pur concedere che essi sono *limitati*, nè per esser soddisfatti esigono un tempo assorbente allorchè gli oggetti ne sieno preparati. Questa è una verità notoria che ha dato luogo al sistema di rigore dei Politici puramente moralisti. Può dunque al- l' uomo rimaner grande spazio ad agire a pro del suo simile.

§. 522. Qui è dove la natura ha spiegato la sua provvidenza per preparare nel cuor umano gl' impulsi degli affetti virtuosi senza smentire l' unità del principio dell' amor proprio. Cessa, è vero, il bisogno puramente materiale, ma sottentra-

no per legge della *costituzione* umana altri *morali bisogni* più o meno attivi, secondo le circostanze, e di una veramente *comune* utilità fra gli uomini.

§. 523. Sottentra alla vista delle sventure, dei dolori e delle indigenze altrui la *compassione*, la quale, recando nello spettatore e nell' uditore per un' associazione di idee analoghe un senso di pena, spinge a soccorrere l' afflitto, il bisognoso, l' oppresso per sollevare sè medesimo dall' ambascia. L' *ospitalità* religiosamente praticata in tutto il globo terraqueo fra le nazioni tutte antiche e moderne *non corrotte*, è effetto di questo sentimento.

§. 524. Sottentra all' aspetto o alla rimembranza dell' ingiuria altrui un senso d' ira inspirato dall' idea dell' ingiuria, il qual senso eccita a praticare una comune vendetta, ch' io appello *Convendetta*, onde sfogare l' ira concepita, riducendo le cose all' uguaglianza ingiustamente violata.

§. 525. Sottentra all' aggradevole sensazione d' un atto benefico fatto a noi o ad altri, al racconto o alla rimembranza di un tal atto un senso aggradevole, o diretto, o riflettuto, o attuale, o ricordato, il quale viene rispettivamente chiamato col nome di *Gratitudine*, di *Congratulazione*, e per un' associazion naturale d' idee, quand' abbia di mira l' autor solo del beneficio è un titolo di *Benevolenza*.

§. 526. Così gli annoverati sentimenti, ed altri molti da questi derivati, per una naturale e felice reazione riproducono, variano ed accoppiano in mille modi tutti i fenomeni della virtuosa sensibilità. Essi poi illuminati e diretti dalla cognizion delle persone a cui si debbono riferire, eccitati giusta l' importanza dei casi, moderati entro i confini che aver debbono per esser più che possibil sia utili *ai più*, assumono in *complesso* il nome di *Umanità*, di *Carità* del genere umano, di *Filantropia*, ec.

§. 527. Tutti questi sentimenti riescono più o meno *attivi*, più o meno *durevoli* a proporzione che le cagioni loro sono più o meno forti e durevoli. A proporzione che le società sono più piccole, più imperfette, più rozze, esse sono più lontane dalla norma dell' ordine civile, e più ignoranti su i mezzi *teoretici* onde arrivarvi. Ma a proporzione hanno fantasia più robusta e passioni più forti; e però in tutte le affezioni virtuose puramente *naturali* avranno più energia, e saranno più grandi i loro sforzi e più risoluti i loro atti.

§. 528. Gl' impulsi dell' interesse sociale e delle affezioni virtuose operanti per un puro senso *sperimentale* ed abituale tengono luogo di tutta la *scienza* della giustizia pubblica e privata prima che la ragione sia illuminata dalla cognizion dei prin-

cipj. Essi dettano allo spirito i giudicj, al cuore gl' impulsi, alla mano gli atti. Questa è quella ch'io appello la *moralità del cuore*. I suoi fondamenti stanno nella costituzion naturale dell' uman genere; le sue leggi sono quelle medesime de' suoi bisogni: la sua misura è quella del naturale sviluppamento delle facoltà umane.

§. 530. Per questa via la natura spinge a bel bello le nazioni alla vera vita civile. Anzi non si potrebbe nemmen comprendere come gli uomini senza questi fondamenti e quest' impulsi puramente naturali siano accostati a qualche cosa di buono, di utile e di veramente morale *prima* della scoperta della scienza e dell' arte; e come la più parte dei sentimenti di morale sociale ridotti a dogmi universalmente ricevuti fino dalla più alta antichità, e presso anche le barbare nazioni, abbiano avuto un senso di verità e di bontà che non è comune agli altri rami delle umane cognizioni. Così si scorge una *parte* delle tracce e delle molle del regime della fortuna, o sia della natura abbandonata a sè sola, per condur gli uomini al viver civile.

§. 531. Se nella costituzione e nell' economia delle umane facoltà si trovano le *preordinazioni*, in conseguenza delle quali schiuder devono le affezioni poco fa accennate; se dall' altra parte i poteri limitati d' ogni uomo, i bisogni e le abitudini lo legano in uno stato di convivenza coll' altr' uomo, egli è dunque manifesto che nell' ordine delle cose e nella costituzion della natura, lungi che esistano rapporti *originari* e primitivi, per i quali l' uomo si vegga spinto a *nuocere* all' altr' uomo, esistono per lo contrario cagioni effettive, per le quali egli debba essere *animato* a giovare, e *trattenuto* dal nuocere senza necessità, o senza un motivo puramente *avventizio superiore* agli ostacoli interni che la natura e le circostanze oppongono all' offesa del nostro simile.

§. 532. Si può dunque affermare che l' uomo è *naturalmente amico* e non nemico dell' altr' uomo. E quando divien *nemico*, che ciò si fu per cagioni non originariamente predisposte nella costituzione e nell' economia delle naturali facoltà di lui, ma per ragioni puramente *esterne avventizie*, e spesso puramente artificiali ed accidentali. Tutte le dottrine sul senso morale, sul lume naturale per conoscere la bontà o la malvagità degli atti compresi nella morale della natura, su i rimorsi, su l' inescusabile ignoranza, su la malizia intorno a certi oggetti; il divulgato motto di Giovenale *Nemo repente fit turpissimus;* perfino il detto di Machiavello: « Che gli uomini per lo più non sanno essere nè del tutto buoni, nè del tutto tristi » tutto riposa su questa supposizione.

Da ciò s' incomincia a ricavare un lume per la teoria dell' ordine pratico della *sicurezza* e della difesa ne' suoi rapporti fra uomo e uomo.

CAPO XI.

Dell' energia indefinita, e della disordinata dell' amor proprio.

§. 533. Il nuocere ad altri ingiustamente, o sia *senza* una prepotente ed inevitabile necessità, non solo può derivare da nimicizia, ma anche dall' unico sentimento d' *intemperanza* morale; vale a dire da un sentimento il quale *oltre* la misura delle indispensabili indigenze è animato da un interesse *indefinito*, e però da una brama a procacciar vantaggio senza aver riguardo al danno altrui. Tutto ciò avvenir deve *naturalmente* se l' amor proprio dell' uomo è per natura suscettibile d' aspirare senza *eccezione* ad ogni genere di *utilità*, e senza una determinata *misura*. Ora l' indole generale e costante dell' amor proprio umano non è forse questa? E come dunque l' uomo in generale non riuscirà naturalmente malvagio e nocivo all' altro uomo posto che *naturalmente* è portato ad essere *intemperante*?

§. 534. A ciò rispondo: qual è la causa che nell' ordin delle cose può render *vizioso* l' uso delle passioni naturali? La loro *forza*, oppure la loro *storta* direzione? La temperanza morale, o sia la *moderazione* consiste forse nel non avere che *quel solo grado* di passione che basta per esser probi e contenuti; o non piuttosto nell' usar del *potere* entro i limiti delle armoniche transazioni dell' ordin morale? Un certo *eccesso* di energia nella *potenza* delle passioni non è forse necessario per dar vita e movimento all' ordine progressivo e variato del mondo morale? L' effetto che risultar ne deve non consiste forse in una moderata e scambievole *compressione* di quest' eccesso, anzichè nella mancanza positiva d' una dilatante elasticità? Ognuno tentando d' allargare la sfera rispettiva di azione, ma non potendolo fare fino al segno dell' assoluta soddisfazione e quiete del suo amor proprio, non è forse spinto da un movimento alternativo e composto dei desideri eccitati e della moderata soddisfazione? Il valor sommo di quell' aurea *mediocrità*, la quale nelle cose pubbliche è la base, e dirò quasi la pietra filosofica della politica, non risulta forse da uno stato in cui si verifica la moderata compressione della quale io parlo?

§. 535. Fingiamo che l' universo sia fabbricato come lo figurò *Cartesio*. Tutte le orbite dei pianeti sieno altrettanti vortici i quali colla loro corrente trascinino gli stessi pianeti in gi-

ro. Il moto vorticoso è realmente un effetto di due forze. Figuriamoci per un momento che il vortice non incontrasse intorno a sè una compressione moderata : che ne avverrebbe ? Egli smisuratamente dilaterebbe la sua sfera fino al punto in cui esaurirebbe le sue forze, e tutto porrebbesi in un mortale riposo. Ma se all' opposto nel formare un vortice la natura non avesse attribuita a lui se non quella quantità di forza espansiva o centrifuga, la quale bastasse assolutamente a dilatare il suo volume all' ampiezza ch' egli in mezzo ad altri vortici occupar doveva, talchè tolti gli altri tutti non avesse potuto allargare oltre la sua sfera, che ne sarebbe avvenuto ? Riposo, morte. All' ordine pertanto animato della natura era indispensabile che nella forza motrice d' ogni vortice esistesse un *eccesso*, dirò così, di forza, il quale venendo a transazione colla contraria forza comprimente, mercè un incessante e scambievole conato di espansione e di costrizione, producesse l' effetto medio della rotazione perenne.

Ecco un' imperfetta immagine dell' economia delle passioni nell' ordine pubblico delle civili società. O conviene condannar l' uomo ad essere di condizion pari, ed anzi deteriore di quella delle bestie e delle piante, o è forza accordargli un' indefinita energia d' amor proprio onde giugnere a quello stato che il ben essere di lui nel vario e progressivo ordine delle cose, e specialmente delle Società, importa. In natura non esistono che individui umani, ed una sola specie di tali individui. Ma in natura esistono, ed esister debbono *varie società* in diversi luoghi, in diversi tempi e in diverse contingenze. Ora se, comprendendo tutte queste circostanze e i rapporti che ne nascono sotto di un concetto generale, non è possibile alla mente umana il determinare un dato confine di urgenze interessanti ; e però non è possibile di fissare una determinata *misura* di *energia* operante dalla parte dell' uomo, onde porsi ad un utile equilibrio colle diverse circostanze : egli è dunque perciò stesso impossibile che la scienza umana possa determinare un *limite certo*, *costante ed universale* all' amor proprio dall' uman genere in relazione alla sua giusta felicità. Nello stesso tempo però si sente che la specie umana abbisogna d' una *indefinita* energia onde far fronte alle varie urgenze alle quali deve andar soggetta in questa terra.

§. 536. Per sentire più chiaramente la verità di questa osservazione prendiamo in considerazione un fatto noto nel quale tutte le Società della terra devono rassomigliarsi, e questo si è il corso del loro incivilimento e dei progressi loro, e i periodi diversi della loro moralità, o sia della loro capacità ad agire a norma delle cognizioni dell' ordine di ragione. Varie sono le cir-

costanze nelle quali le nazioni trovar si debbono in questa terra per effettuare l'opera del proprio incivilimento, e varie le urgenze alle quali necessariamente debbono andar soggette. Varie pertanto sono le *difficoltà* che dal concorso delle circostanze incontrar debbono per la felice loro conservazione.

§. 537. Ma queste difficoltà assai più si moltiplicano e rendonsi più gravi ne' *primi* periodi dell' incivilimento. Si ricerca dunque dalla parte dell'uomo una proporzionale *energia* e *costanza* di sforzi per superare tali difficoltà, e per conservare ed inoltrare le Società nel cammino dell'ordine voluto dalla natura.

§. 538. Ora, che sarebbe del genere umano se la natura non lo avesse renduto capace che di quella sola *misura* di forza morale, o sia d'*amor proprio*, la quale in uno stato più sviluppato ed equilibrato di più basta per effettuare l'ordine della pubblica felicità? Vittima della mala fortuna non mai avrebbe potuto innoltrarsi nell' ordine della moralità e del ben essere; e la natura inconseguente nel suo ordine avrebbe sacrificato per sempre la sorte del genere umano al *disordine*, compagno inseparabile di uno Stato in cui le cose non si trovino equilibrate.

§. 539. A fine dunque di provvedere convenientemente alla situazione in cui l' uomo è posto nel sistema dell' universo, era necessario che la natura nello stabilire la *potenza fondamentale* dell' amor proprio umano largheggiasse *al di là* della misura necessaria per avere atti d' una moderazione puramente spontanea, così che lo stesso uomo potesse ora riagire con una sorprendente energia, ed ora far uso d'un instancabile pertinacia, la quale di confine in confine tendesse ad allargare le sue potenze e i suoi godimenti.

§. 540. Ma limitato essendo il potere esecutivo dell' uomo, ed operando *in mezzo* ad altri uomini, nel che intendo di comprendere anche le relazioni fra società e società; ed essendo in tutti simultanea l'espansione, risultar ne deve una *compressione* armonica per ognuno; e quindi la misura del *potere* riuscendo *inferiore* a quella del *desiderio*; ed il desiderio incessantemente stimolando il potere per giugnere alla sua soddisfazione, nascere ne doveva un tal conato perpetuo di azione e reazione, che facesse camminare il genere umano per mezzo a perpetue transazioni, cioè giusta quella media direzione, alla quale sta raccomandato l'ordine e il ben essere de' più.

§. 541. La moderazione tanto necessaria in tutte le umane faccende per fare il giusto e il bene comune, non consiste nella *limitazion* delle *cognizioni* e delle affezioni interne; ma bensì in quell' equa *compression di potere*, la quale derivando non da una diminuzione di energia interna di forze morali, ma bensì dal

collegamento dell' interesse particolare col generale, produce nel-l'universale degli Stati politici quell' *eccitamento* vivificante, in cui i desideri alternativamente provocati e soddisfatti prevengono o un' accidiosa inerzia o una indifferenza rovinosa agli Stati, o una sfrenata espansione del potere dei pochi, irritante senza discrezione la sofferenza dei molti, da cui deriva una sorda e perpetua guerra di corruzione e di miseria, foriera delle rivoluzioni degli Stati.

§. 542. Tutto in natura vien diretto da una medesima legge. Quest' aria che respiriamo ha una certa forza espansiva, la quale nell' atmosfera che ci circonda vien compressa fino ad un dato segno. Ogni volume particolare di lei senza questa compressione occuperebbe uno spazio assai maggiore di quello ch'essa attualmente abbraccia, come lo prova l' esperienza nel fare il voto. Ma nello stato compresso in cui si trova nell' atmosfera libera, costringe la fiamma in una data figura, serve alla respirazione degli animali, di veicolo e di elemento chimico dei vegetabili, ed avvicenda le varie e salutari meteore: dovecchè all' opposto abbandonata ad un' espansione la quale esaurisse la potenza sua dilatante, non solo contribuir non potrebbe a tutti questi effetti, ma cagionerebbe un universale disordine, la ruina e la morte.

§. 543. Per lo che non si deve confondere la forza indefinita e progressiva dell' amor proprio umano coll'intemperanza morale, ossia colla nociva e criminosa *cupidigia*. L' *intemperanza* nel-l' ordine sociale non è precisamente la capacità indefinita dell' amor proprio; ma bensì l' abuso, la *mala direzione* di codesta capacità. Quest' abuso e questa mala direzione risultano non dal desiderio indefinito, ma dall'*opera* di fatto *indefinita* in cui si fa *ingiuria* al terzo. Essa per conseguenza si può definire: « L' e-
« *sercizio pratico* del potere indefinito dell'amor proprio in quanto
« è *offensivo* dei diritti altrui, o sia in quanto è ingiurioso e viola
« la comune giustizia ». Un uomo il quale con un felice ingegno, con un incessante lavoro, con una provvida economia, e con una dichiarata *buona fede* e credito commerciale prosegue senza fine a cumular ricchezze, sorpassa certamente i bisogni reali della sua sussistenza. Se l' amor proprio dell' uomo avesse un *limite determinato*, come quello delle bestie, arrivato a un certo punto si arresterebbe. Ma perchè progredisce *indefinitamente*, si potrà egli tacciare un tal uomo di *far ingiuria* al suo simile? No certamente: anzi il suo simile a lui recherebbe ingiuria se pretendesse o di arrestare gl' innocenti progressi di lui, o tentasse di spogliarlo.

Per la qual cosa, io lo ripeto, non convien confondere

l'illimitata capacità dell' amor proprio dell' uomo coll' ingiuriosa cupidigia.

CAPO XII.

Obbiezione. Risposta prima.

§. 544. Quest' osservazione, taluno mi può opporre, è buona per una specolazion *metafisica* in cui solamente si tratti di definire gli attributi logici d' una cosa, ma non toglie che in pratica l' illimitata capacità dell' amor proprio non debba *naturalmente* andar congiunta ad un' *ingiuriosa* avidità. La natura stessa delle cose ci conduce a pronunciare che la forza indefinita dell' amor proprio e la morale intemperanza sieno in *pratica* la stessa cosa. Cercate voi quali sieno gli oggetti del desiderio? Io vi rispondo che sono *tutte quelle cose* che si conoscono utili, unicamente perchè sono *utili*. Ora fra queste cose hannovi i *beni* e i servigi *altrui*.

Cercate voi quali sieno le sue leggi? Voi trovate che gli affetti *virtuosi* non si possono *generalmente* esercitare se non sopravanza, dirò così, nel cuore umano una porzione di sentimento dopo di aver pensato a sè medesimo. Un uomo in fatti nel mentre che trovasi occupato fortemente del proprio bene, non si può prestare all' altrui. Quegli che combatte coi flutti può egli esser mosso ad accorrere alle grida degli altri naufraganti? Dunque le affezioni virtuose esigono che nel cuore umano v' abbiano certi intervalli di tranquillità dalle forti passioni puramente personali.

Ma le passioni *fattizie* usurpano nel cuore umano *quella parte* di sensibilità che l' uomo impiegar dovrebbe a pro de' suoi simili; e incominciando dal renderlo freddo e duro egoista, finiscono col renderlo *ingiusto* e scellerato. Ecco l' origine, i progressi e i gradi della corruzion sociale.

Ora le *passioni fattizie* che cosa altro sono che la medesima capacità de' desideri umani spinta *al di là* della reale *necessità* della natura e dei bisogni degli uomini e delle società? E questo non è forse un modo di essere essenziale della smisurata capacità dell' amor proprio, ed inseparabile da lei? Dunque l' intemperanza morale in senso di vero vizio sociale viene in pratica naturalmente *immedesimata* coll' indefinita energia dell' amor proprio.

§. 545. Prima di rispondere categoricamente a questa obbiezione siammi permessi alcuni schiarimenti. Se i beni e i servigi altrui o non fossero *utili* ad un dato uomo, o da lui non

fossero stimati come utili, potrebbero essi formare *oggetto* de' suoi *desideri*? È manifesto che no. Se anche essendo in sè stessi, e venendo da lui giudicati come utili, vedesse poi essergli o *impossibile* il conseguirli, o di dovere incontrar nell' ottenerli, tali difficoltà e pene, che l' *interesse* a *desistere* dal ricercarli prevalesse in lui all' interesse di *tentare* di procacciarli, avverrebbe mai ch' egli rivolgesse a loro le sue cure? Nemmen questo potrebbe accadere.

§. 546. In forza del primo dato ne deriva dunque che l'intemperanza sociale non inchiude per sua natura un *animo* infenso, una formale inimicizia, una brama naturale nell' uomo a nuocere all' altr' uomo per il piacere diretto di nuocere; ma che per sua *natura* ed essenza involge il desiderio di godere l'utilità derivante dalle fortune e dai servigi altrui; e per una maniera *solamente indiretta* ricerca il nocumento e l' ingiuria. Non si deve dunque *per principio* confondere l' intemperanza colla *malvagità* propriamente detta, quand' anche piacesse di confondere l' intemperanza colla forza indefinita dell' amor proprio. Per la teoria della sicurezza e per tutti i rapporti della cosa pubblica questa distinzione è infinitamente interessante, ed anzi assolutamente decisiva.

§. 547. In forza poi del secondo dato si manifesta che posto un determinato ordine di cose, nel quale l' *usurpazion* dei beni e della libertà altrui sia renduta o impossibile, o di tal condizione, che l' interesse a rispettare *prevalga* all' interesse ad offendere, ne verrà necessariamente che l' intemperanza, supposta anche *come naturale* al cuore umano, si renderà senza effetto, e rimarrà anzi *corretta* nelle sue medesime sorgenti.

§. 548. Per lo che concedendo anche per falsa ipotesi che la forza indefinita dell' amor proprio si dovesse confondere coll' intemperanza; con tutto ciò non ne deriverebbe come necessaria conseguenza che nelle civili società si debba stabilire come principio fondamentale pratico che gli uomini in ogni specie di governo e in ogni tempo sieno naturalmente cattivi ed usurpatori; e che però sia d' uopo di resistere sempre con rimedi *diretti*; e di fare che il braccio del governo rattenga, dirò così, il braccio dei privati. Ma all' opposto pronunciar si dovrebbe che gli uomini sono esseri, ai quali quando dall' ordine delle cose stabilite venga dato di prevedere che coll' usurpare i diritti altrui possono fare il proprio *utile*, non avranno scrupolo di tentarlo. Ora l' ordine delle cose può esser tale, che operando anticipatamente su gl' interessi, *prevengasi* lo scoppio dell' intemperanza. Allora l'amministrazion d'uno stato non abbisogna delle vie dirette; ma solo abbisogna di conservar le basi fondamentali del-

l'ordine stabilito, e di piegarne le forme a norma dei dettami della superiore necessità della natura.

Ciò non è ancor tutto. Altro è che esista una energia indefinita, ed altro è che dessa sia di fatto *stimolata* indefinitamente dalla stessa natura. È noto che i reali bisogni naturali sono pochi e ristretti. Dunque l'azione naturale degli stimoli abituali e costanti è limitata sì rispetto all'intensità, che alla specie. Dunque l'intemperanza non può essere che *fattizia* ed accidentale. Indefinita è la forza dell'atmosfera, ma i turbini non sono abituali.

§. 549. Questi schiarimenti potrebbero forse bastare per determinar le prime vedute pratiche della *Politica* tutelare sì nell'interno che nell'esterno delle società. Ma imperfetta è ancora la prospettiva *generale* delle cose; e però soggiungo alcune osservazioni dirette su l'obbiezione sopra esposta.

È vero che la libertà e i beni altrui sono cose che possono divenir utili ad un terzo; e però sono in astratto comprese fra gli oggetti che possono movere la cupidigia d'ogni uomo: ma l'*ordine pratico* dell'incolumità deve esso contentarsi di considerare il mondo morale in una nuda *astrazione*, e limitare le sue considerazioni ad un *aspetto solo* dello stato delle cose; oppure deve abbracciar *tutte* le circostanze *di fatto* inseparabili in pratica da questo stato medesimo?

§. 550. Qui si debbono separare le relazioni *interne* della società delle *esterne*. Parlando delle relazioni interne, o voi mi parlate d'uno stato di società costituito *secondo* l'ordine di ragione, o voi mi parlate d'una società *disordinata*. Nel primo caso io vi rispondo che *tutto* esaminato non può generalmente esistere la tentazione di usurpare la libertà e i beni altrui, non tanto perchè la forza tutelare della nazione è ben costituita, quanto perchè in generale vi *manca* veramente un reale *interesse* a farlo, come consta dal solo esame delle condizioni che un tale stato ricerca. Nel secondo caso poi io accordo che avrà luogo l'interesse ad *usurpare*; e quindi esisterà una viziosa e funesta espansione delle passioni, e sarà tanto più viziosa e funesta, quanto più la *dissociazione* degl'interessi, prodotta dalla cattiva organizzazione dei poteri e dalla storta legislazione, influirà sopra un numero più grande di membri del corpo sociale. Per simile ragione, in una volta in cui le pietre sieno mal cementate e debolmente fiancheggiate, prevale la forza singolare della gravità delle parti; e però in vece di cospirare al comune effetto della solidità, recano la dissoluzione e la ruina. Ivi appunto si verifica, e verificar si deve, che i bisogni oltre le naturali indigenze diventano a rigor di termine *fattizi*, e quindi si provocano le

privazioni degli uni e gli eccessi degli altri. Ivi per conseguenza riescono fomento e principio di egoismo, di corruzione, e quindi di malvagità.

§. 551. Ma quale illazione può da questo derivare nell' *ordine di ragione* delle cose e degli uomini? In uno stato di disordine tutti gli appetiti per sè medesimi conosciuti come *necessarj* alla conservazione umana possono venir *deviati* dal loro retto corso: si dirà perciò che per essi l' uomo sia *naturalmente ingiurioso* al suo simile? Si dirà mai che in vista di uno stato, in cui nasce il loro abuso, si debbono stabilire precetti di diritto? Chi ha mai detto che lo stato di disordine sia il *soggetto* cui si debba o possa scegliere per fabbricarvi sopra la felicità d' uno stato? Non è egli piuttosto il soggetto che con tutte le forze è necessario di escludere e di prevenire? Ampio discorso ricercherebbesi per dimostrare partitamente la verità di questi pensieri. Ora sono sforzato ad accennare solo il concetto per servire di argomento alla meditazione.

§. 552. Parlando poi delle relazioni esterne, più difficile sarebbemi qui il far sentire come la *moderazione*, non iscompagnata per altro dalla vera *potenza*, sia in uno Stato la cagione di una solida e massima sicurezza; e che però la forza comunque indefinita dell' amor proprio illuminata sopra i suoi veri interessi possa esser *contenuta* entro i confini della giustizia comune. Ma, come ognun vede, questo essendo un *risultato*, anzichè un principio primo della scienza del diritto, non rimane per la comune che una pura asserzione.

§. 553. Dopo tutto questo debbo ciò nulla meno confessare che fino a tanto che gli uomini e le nazioni non sieno giunte a vivere sotto l' impero della vera *moralità*, o sia fino a tanto che i lumi non siansi ampliati a quel segno, in cui si comprenda chiaramente e dettagliatamente come i corpi sociali debbono essere organizzati, mossi e fatti progredire; e però l' *opinione* insegni ad ordinare i poteri, e dai poteri ordinati nascano i desideri unificati, e dagli uni e dagli altri si propaghino nei più le cognizioni e gl' impulsi coi quali accordare la testa, il cuore e il braccio coll' ordine eterno della natura, l' intemperanza avrà un predominio più o meno possente ed esteso sul cuore degli uomini e delle nazioni: e quindi nelle relazioni interne il poter del governo, le leggi e le pene dovranno sostenere più o meno il peso dell' amor proprio non contenuto da' suoi veri interessi per proteggere l' incolumità. Nelle relazioni esterne poi dovranno più o meno validamente costruire e rinforzare i vari elementi della *potenza tutelare* comune, onde scoraggiare le altre società dall' attentare alla propria pace e sicurezza.

Dalle quali cose è agevole il dedurre quanto a torto si voglia stabilire il fondamento della penale economia, sia prescindendo dalla considerazione dei veri impulsi *naturali*, sia confondendoli cogli irritamenti delle mal costituite società, sia non distinguendo i legittimi appetiti dalle passioni traviate.

§. 554. Le conseguenze derivanti dalle premesse considerazioni sì per la giustizia preveniente dei delitti, che per le presunzioni che si debbono far valere tanto a carico quanto a favore degli uomini, qui si presentano in folla. Ma io mi riserbo di avvicinare i principj all'ordine pratico quando tratterò dello stabilimento positivo delle pene.

LIBRO SECONDO

CONDIZIONI E VEDUTE RIGUARDANTI LA RESPONSABILITA' PENALE.

CAPO I.

Idea generale del delitto considerato in sè medesimo.

§. 555. Ogni *atto* che in vigore de' diritti fra uomo e uomo può essere oggetto di *pena* umana, è un atto fatto con intelligenza e libertà esecutrice, *nocivo* altrui, ed ingiusto.

§. 556. Appena richiedesi ch' io avverta, che sotto il nome generale di *atto* deve qui intendersi, non solamente qualunque esercizio reale di una forza, o sia la *esecuzione* di un'azione ingiusta, ma altresì ogni *ommissione* di un atto che dovevasi eseguire.

È cosa già convenuta fra i filosofi, ed i giureconsulti che parlano di *delitti*, il comprendere ambe le dette cose sotto il nome generale di atto. Infatti se ogni delitto sociale è l' infrazione di un *dovere* sociale; e se ogni dovere si riduce ad un' azione, od ommissione, a cui vada congiunta l' *obbligazione* morale; perchè tutte le modificazioni possibili dell' umana libertà filosofica, come di qualunque altra forza, non si possono ridurre che all' esercizio, o alla negazione di un' atto: egli è manifesto, che ogni delitto sociale deve ridursi di natura sua o all' una o all' altra delle dette cose.

§. 557. Dopo le ricerche da noi fatte fin qui, la *definizione* ora recata del delitto non abbisogna di prova.

In fatti parmi già dimostrato, che se egli non fosse un atto *libero* di un essere *intelligente*, benchè fosse ingiusto e nocivo, non potrebbe naturalmente essere nemmeno oggetto di *pena* (§. 461, 462). In tale ipotesi divenendo la pena inefficace a reprimerlo, ridurrebbesi ad un *frustraneo* dolore dell' uomo cui si facesse subire (*ivi*). Quindi, malgrado l' ingiustizia e la danne-

volezza, se m' è permesso il dirlo, dell'atto, ella diverrebbe affatto *ingiusta* e tirannica (42, 411).

Ma per lo contrario derivando il delitto da un essere dotato di cognizione e di libertà, per cui il terror della pena può divenire efficace (§. 463) ed il *solo* mezzo efficace ad impedire il delitto, e perciò un mezzo *necessario*; ne segue che, a fine di renderlo un atto di sua natura *suscettibile* di giusta pena, devesi supporre commesso con ragionevolezza e con libertà.

§. 558. Inoltre, se il delitto non fosse cosa *nociva* all'altrui ben essere, benchè piacesse d' altronde immaginarlo ingiusto e fatto con moralità (§. 461), egli non potrebbe niente più essere oggetto di giusta pena. Mancherebbe la *cagione* unica della necessità di punire, la quale essenzialmente ha di mira di percuotere il reo, a fine di *difendere* la Società, e i di lei individui da ogni molestia de' malvagi (§. 27, 309, 311, 332).

§. 559. Finalmente se il delitto non fosse un atto *ingiusto*, cioè contrario a quello che i rapporti dell'ordine supremo di natura esigono, indipendentemente da ogni umana convenzione, non potrebbe essere oggetto di *vera* pena, benchè fosse ragionato, libero e dannoso. Egli non potrebbe indurre nel suo autore quella *privazione* o *diminuzione* di diritto, per cui alla podestà punitrice fosse lecito di assoggettarlo a soffrire un male; senza che egli avesse un pari diritto contro di lei onde riagire (§. 29 *fino* al 34). Per lo contrario tale violazione della giustizia, che infetta il delitto, sempre producesi, onde ei va giustamente soggetto a pena (§. 275 fino al 279 e 311).

§. 560. Se da taluno si volesse appellare col nome di *delitto* anche un'azione di un uomo, la quale in buon diritto *non meritasse* pena, io non saprei attaccar briga per una parola. Per lo meno questa sarebbe cosa affatto estranea all'oggetto delle mie ricerche.

Qualche dotto giureconsulto ha definito il delitto, un'azione vietata dalle leggi e da esse punita. Questa definizione quanto sarebbe precaria, pericolosa, o spesso assurda per il iuspubblicista e per il politico, altrettanto è retta e conseguente per il giureconsulto ed il magistrato. Il iuspubblicista non ha altra norma de' suoi raziocini, che le immobili ed eterne regole del diritto universale, fondate, e tratte da rapporti reali della natura umana cogli esseri che la circondano: regole *superiori* ed *inflessibili* ad ogni umana istituzione.

La sana politica ha per iscopo di guidare gli uomini alla massima sociale felicità, cioè a dire di produrre la maggior somma possibile di particolari felicità l'une alle altre collegate: ma ciò è del pari risultante dai rapporti, il fondamento de'

quali è *anteriore* all' arte umana. A lei è solo concesso il *dirigere* questi rapporti, o queste cagioni, e renderle più o meno feconde in altre subalterne fattizie, e ripiegantisi alla reazione.

Ma il *Giureconsulto* non ha altro criterio di giustizia e di verità, che il *Codice* civile della nazione, al quale s'egli volesse rendersi superiore o divergente, egli escirebbe dalla sfera dei suoi doveri, e dal carattere ch' egli riveste.

Che se poi avvenga, che il governo lasci loro la libertà d'interpretare le leggi, o di parlare nel loro silenzio, libertà sempre illegittima e pericolosa, e spesso anche funesta, ma che talvolta diventa un bene quando le leggi sono o barbare o assurde, e chi le apprende ed è incaricato di ridurle ad atto è illuminato ed umano, allora, ed allora solamente, i principj di universale diritto e di buona politica possono fare supplimento, anzi fare il debbono ai dettami del giureconsulto, e ai decreti del magistrato.

Io non ammetto per questo che sia mai lecito di punire un' azione non colpita da sanzione positiva nè anche col pretesto che possa essere immorale. Perocchè il magistrato usurperebbe le attribuzioni del legislatore, il quale talvolta punisce azioni non condannate dalla morale, e talvolta lascia alla censura della religione e dell' opinione azioni biasimate dalla morale comune.

CAPO II.

Dell' esecuzione del delitto in generale.

§. 561. L' uomo, visibilmente opera della natura, esiste vive e movesi nel di lei seno. Sommesso alle di lei leggi non può sottrarsene.

§. 562. La di lui organizzazione, le di lui sensazioni, i reali bisogni, e il breve spazio della di lui esistenza, entro l' immensità de' tempi, simile al lampo che fa un solco nell' ombra, e poi sparisce, sono ad un tempo stesso e risultati necessari, e prove della di lui fisica *dipendenza* dal concatenamento generale costituente l' ordine dell' universo.

§. 563. L' uomo, esser *misto*, non può aver *rapporto* coll'universo e colle sue parti, se non mediante la sua parte fisica. Egli quindi non può riceverne e trasmetterne *azione* se non col mezzo della propria macchina, e degli esseri che la movono, e ch' ella move.

Fisico adunque è il *Commercio* che passa fra l' uomo e la natura; ed altresì fra *uomo* e *uomo*; poichè fra le anime umane è impossibile un contatto *immediato*. La macchina vi sta frammezzo.

§. 564. Dunque le *leggi* di questo scambievole commercio sono puramente *fisiche;* sono le sole leggi del *moto.* — Al *solo* moto in fatti debbonsi i cangiamenti, le modificazioni, gli effetti della *materia.* Mercè di lui solo, tutto ciò che esiste nel seno degli Elementi, si produce, si altera, si accresce e si distrugge.

§. 565. Dunque ogni *bene* ed ogni *male* che l'uomo può ritrarre e produrre nell'universo e ne' suoi simili, sarà cagionato dalle sole leggi del *moto.*

§. 566. Così la *Ragion* sociale sarà la *Fisica* delle azioni libere degli uomini viventi in Società, in quanto hanno rapporto col comune loro ben essere.

§. 567. Del pari la *Ragion politica* essere non potrà, che la *Fisica* delle azioni libere di quelle persone morali, appellati *corpi* politici, presi collettivamente, in quanto hanno per iscopo il ben essere universale.

§. 568. S'intende del pari, che la *Ragion* delle *Nazioni* e delle genti è una simil cosa.

§. 569. Siccome però le esterne umane azioni fisiche e *libere* dipendono, come da loro *cagione*, dall'azione dei motivi interni; ciò che suppone una *intelligenza* ed una *volontà*: e siccome questa cagione agisce con una legge certa ed *invariabile* (§. 510); perciò interessa assaissimo che questi motivi interni sieno *ordinati.*

Il *complesso* de' principj che dirigono al ben essere sociale le facoltà *interne* dell'uomo produttrici delle azioni esterne, costituisce l'*altra parte* della Ragion sociale, tanto singolare quanto collettiva. Sotto di questo aspetto ne abbiamo già fatto menzione (§. 504); ed abbiamo fatto sentire ov'ella fondi la sua efficacia ed utilità.

§. 570. Ma in realtà ciò che precipuamente importar può ad ogni uomo nelle azioni dei suoi simili, non sono gli atti interni delle recondite morali facoltà, ma bensì i loro esterni e fisici *effetti* (§. 566).

Dunque il complesso de' *motivi* regolatori dell'interno, sarà una parte affatto *subordinata* alla parte precettiva della morale.

§. 571. Queste cose si terranno assai bene distinte, anche mercè la sola loro *denominazione*, se alla prima parte della ragion sociale si assegni il nome di *Scienza* del *diritto* e del *dovere*, che riguarda il *fare*, a cui dovrà appropriarsi il concetto *fisico*, di cui abbiamo fatto parola (§. 566).

§. 572. Alla seconda parte poi si riserbi il nome di *morale propriamente* detta, o di Etica, che versa su i *motivi* di agire, sull'uso della ragione, sul governo delle passioni, per rapporto

al dovere ed alla virtù sociale, come la intesero i buoni antichi.

Così risguardando le *pene*, rapporto al soggetto della loro influenza (§. 460), ed a riguardo del loro fine (§. 395), formeranno una parte della morale pubblica de' popoli.

§. 573. Se la specie e la misura del sentimento doloroso derivante tanto dalla pena, quanto dal danno ingiusto in chi li soffre, si deve desumere da cose affatto invisibili e morali, come si è detto (§. 499), ora è manifesto che la specie e la misura de' *mezzi* onde *effettuare* tanto la pena, quanto il delitto, si riducono a cose del tutto materiali, e soggette alle leggi del moto.

§. 574. Quindi se il *sentimento* di ogni *pena*, e il sentimento di ogni *danno* non possono essere che un *dolore* fisico o morale di chi soffre e l'una e l'altro, per cui eglino si appellano *mali*; egli è pur vero inoltre che ogni pena ed ogni danno, considerati nelle *leggi* con cui si eseguiscono, e nelle *cagioni* loro, non possono essere che cose puramente fisiche. Sono *mezzi* fisici di dolore e di afflizioni, ma sono azioni della materia. Non credo necessario di dire che tutti i Codici possibili criminali della terra, e tutti gl' indici dei delitti e delle pene avvertono perpetuamente di questo fatto.

§. 575. Dunque restringendoci a ragionare di ogni maniera di *delitti*, ne deriva che eglino non possono essere se non che o *atti fisici* recanti un male fisico, o atti fisici recanti un male morale.

§. 576. Ma il *danno* entra essenzialmente nella nozione del *delitto* (§. 558); o, per dirlo in altri termini, è necessario che un atto che deve frenarsi colla pena, e per la commissione del quale taluno è assoggettato al supplicio, sia *cagione* dell' altrui danno. Il danno infatti non è un attributo o una qualità dell' atto criminoso considerato in chi lo commette, anzi per lui è un *bene*, ma bensì egli è un *effetto* esterno a lui, poichè va a recar guasto agli oggetti utili altrui, ed un effetto tanto *distinto* e *diverso* dall' atto del delinquente, quanto è distinta e diversa la persona che commette il delitto, da quella che ne rimane lesa.

§. 577. Dunque in materia di delitti e di pene, tanto il danno in chi lo soffre, quanto l'atto fisico *esterno* e libero dell' ingiuriante che lo reca, e n' è cagione, sono cose talmente l' una all' altra connesse, che l' una non si può supporre senza dell' altra.

§. 578. Ma in un agente senziente e libero, produrre *scientemente*, e *liberamente* un atto fisico *esterno*, non è solo eseguire un movimento corporeo isolato, che non supponga che il solo

urto, o gravitazione, come il cadere di un sasso, ma egli è di più un mandare ad effetto, un ridurre alla realtà un progetto immaginato, una *volizione* precedente (§. 475, 476).

§. 579. Dunque il delitto è necessariamente la libera *esecuzione* di un pensamento umano, ingiustamente nociva altrui.

CAPO III.

Dell' imputazione.

§. 580. È d'essenza dell'*imputazione* di ogni atto, che l'Essere a cui l'atto stesso si attribuisce, ne sia *cagione;* che l'atto sìa *proprio* di un tal Ente, e che verun altro non se ne possa accagionare.

Questi modi diversi di esprimere quest' idea (la quale nella massima sua generalità, e fondamento semplicissima, ed universalissima ora regge l' idea della *Proprietà* delle qualità, ora quella delle azioni) fanno sentire, che *entro* le forze e le determinazioni degli Enti, che si contemplano, deve ricercarsi il *principio* di un' azione che loro si voglia attribuire.

§. 581. Così negli Esseri puramente *fisici* un urto, un moto, una configurazione, che non sieno *prodotti* dalla loro massa, o energia, non potranno mai essere loro imputati.

Solo però e il moto e l' urto e la configurazione, e tutto ciò che è proprio della materia, può essere loro *attribuito*, perchè non possono di lor *natura* rivestire altre qualità, e produrre altri atti. Questa adunque si può appellare Imputazione *fisica.*

§. 582. In un Ente poi intelligente, volente e libero, siccome ogni di lui atto *interno* di *natura* sua non può essere che sentimento, pensiero o volizione; così chiedere s' egli *agisca*, egli è lo stesso che chiedere, s' egli senta, conosca, o voglia, o, per dirlo altrimenti, *imputargli* qualche atto sarà un affermare che egli ha sentito, conosciuto, e voluto l' atto praticato. Perciò questa si può denominare Imputazione *morale.* Qui si prende il *morale* in contrapposto del puro materiale, del fisico; e perciò l' imputazione appellar si potrebbe piuttosto *psicologica* e *interiore.* La moralità presa come avente relazione ad una *regola* di condotta, o ad una legge, tal quale l' abbiamo altrove indicata, non è ora oggetto delle nostre ricerche; e perciò noi non parliamo che dell' imputabilità *di fatto.*

§. 583. Dunque volendogli inoltre imputare qualche atto *esterno* (se un tal Essere è accoppiato ad un *corpo*), si supporrà ed affermerà, che l' atto esterno sia l' esecuzione *fisica* di

un precedente pensiero, e di una precedente volizione, o sia che l'atto stesso sia stato da lui prima conosciuto e voluto, e ch'egli abbia perciò spinto colla sua facoltà *motrice* gli organi esterni ad agire in conseguenza (§. 575 al 580). E qui ha luogo e l'*una* e l'*altra* specie di imputazione tanto fisica, quanto morale, di cui abbiamo fatto parola (§. 381, 582), onde riguardando l'atto in tutta la sua *estensione*, si può affermare, che egli vada accompagnato dall'imputazione *fisico-morale.*

§. 584. Ecco perchè il *Caso* e la *violenza* non possono in un uomo far ascrivere nè a *merito*, nè a *vizio* un atto, che fu opera loro: e ne *scemano* l'imputazione a *proporzione* che v'hanno parte.

§. 585. A riguardo della *violenza*, la cosa è manifesta. Ella cade sulle *potenze* istesse dell'Ente, colle quali egli suole eseguire i suoi atti. Ella urta, e volge il di lui braccio a talento di un *altro* Essere più forte.

Così ne viene che un Ente, che agisca per violenza, non è realmente, come dice Wollaston (1), che il semplice *stromento* di un *altro* Ente che lo necessita ad agire. Non si può propriamente dire di lui ch'egli agisca, ma bensì che egli è *agito*. L'atto è veramente proprio dell'agente, che spiegando la sua forza n'è principio, e non dell'istromento, che questo agente sforza all'azione.

Dunque è evidente che la violenza *toglie* l'imputazione.

§. 586. Per la medesima ragione anche il *caso fortuito* toglie l'imputazione: imperocchè egli versa, e deriva da cose poste *fuori* dell'uomo.

§. 587. Egli può venire contemplato sotto tanti *aspetti*, quanti sono i *rapporti* che le facoltà attive dell'uomo possono avere coll'azione esterna, e cogli oggetti concorrenti all'azione.

Così, o ch'egli reca un fatto che era *impossibile* di prevedere, ma che però preveduto si poteva evitare, ed allora il caso suppone l'*ignoranza* dell'uomo.

Perciò, quando è accaduto, si può dire posto *fuori* della di lui cognizione; e quindi non si può *moralmente* imputare a lui (§. 582).

§. 588. O il fatto accidentale si può bensì prevedere, ma non evitare, ed in tal caso si riferisce alle forze *esterne* dell'uomo. Allora suppone *impotenza*. Così il fatto si può dire posto *fuori* delle forze dell'uomo, e perciò non può essere imputabile (§. 580). Più propriamente però allora egli è o violenza, almeno nel suo *principio*, ovvero un puro fenomeno fisico stacca-

(1) *Ebauche* de la Religion Naturelle, Sect. I, Prop. I.

to, del quale nelle azioni *libere* ed umane non si può fare conto veruno.

Ricercasi *connessione* ed influenza di un'azione, e di un'azione propria dell' uomo a produrre effetto, affinchè le conseguenze possano venirgli imputate (§. 580).

§. 589. Una riflessione porrà vieppiù in chiaro il mio pensiero. Può talvolta giudicarsi come fortuito un effetto, il quale benchè *direttamente* venga prodotto dalle sole leggi di natura, totalmente superiori alla potenza umana, pure veramente sia *imputabile* all' uomo. Si scoprirà se lo sia, o no, ogni qualvolta si osserverà, se il *fatto* dell' uomo ne abbia preparata l'*occasione*, e se egli ne poteva *prevedere* l' effetto, ond' abbia luogo così e l' una e l' altra imputazione (§. 583).

Taluno aduna un' ampia quantità di polvere ardente entro di una città. Un fulmine penetra nel magazzino e l'accende, onde ne avviene alla città tutta grave disastro (1).

È vero che il cader del fulmine, l' accendersi della polvere, lo scoppio, e le ruine sono cose affatto *indipendenti* dal fatto umano; ma l' adunare la polvere in detto luogo, non è ella forse *opera* dell' uomo? Così, come a *Causa occasionale*, il disastro viene *fisicamente* imputato all' uomo, non considerando che l'atto fisico da lui fatto di ammassare la polvere (§. 581).

Che se poi egli poteva *prevedere*, anche in generale, il pericolo dell' accensione, essa può a buon diritto venirgli imputata anche *moralmente* (§. 582), benchè da lui non venga direttamente eseguita, ma solo ne presti l' *occasione*.

Se però fosse stato *costretto* o *violentato* ad adunar la detta polvere in quel tal luogo, le conseguenze derivatene non si potrebbero a lui in veruna maniera attribuire, malgrado pure che egli le avesse prevedute.

CAPO IV.

Della responsabilità penale.

§. 590. Ogni delitto è sempre l'*effetto* di un atto *fisico* umano (§. 555 e seguenti). Questa proposizione si verifica quand' anche il danno o il male fosse puramente *morale*. La contumelia, la calunnia e altri atti simili, sebbene non affettino che l' *opinione*, ciò non ostante sono l' effetto degli scritti, delle parole o di altri atti *fisici*.

§. 591. L'*effetto* di un'azione voluta ed eseguita da un agente

---

(1) Questo è ciò che parecchi anni fa accadde a Brescia.

intelligente e libero può riuscire o *maggiore* o *minore* di quello che fu inteso o tentato. Egli pure può riuscire *diverso* da quello che si voleva.

In ogni caso però quest' effetto si *attribuisce* all' agente che lo fece nascere. Si potrà disputare se sia identico o diverso, se sia maggiore o minore di quello che fu divisato, ma non potrà disputare giammai se taluno vi abbia dato causa o no.

§. 592. Come l' uomo non può conoscere le cagioni occulte dei fenomeni esterni, così pure non può leggere nella mente e nel cuore del suo simile.

Dunque la società è costretta a far valere *presunzioni* fondate sul corso *ordinario* e conosciuto delle cose e degli uomini per *attribuire* ad ognuno la *cognizione* delle conseguenze di un dato atto o di un dato tentativo.

§. 593. Allorchè un dato effetto, giusta il *comune* modo di giudicare non si trova *proporzionato* ad una data causa, ma deriva dal concorso di combinazioni *estranee* che comunemente non si potevano prevedere, in tal caso il *fortuito* si mescola col *deliberato*.

Dunque allora l' effetto che derivò dall' atto deliberato non si può *moralmente attribuire* con giustizia all' agente che ne fu causa occasionale.

Provocato ad ira io getto un frutto contro il provocatore. Per evitare il colpo egli si abbassa, sdrucciola e si rompe una gamba. Sarò io mai *risponsabile* della pena irrogata contro coloro che rompono le membra altrui?

§. 594. Tu puoi *imputarmi* di aver vibrato il frutto, ma non puoi rendermi *risponsabile* nè del danno nè della pena della rottura suddetta.

E perchè ciò? Perchè questa rottura non può venir giudicata come effetto *ordinario proporzionato* dell' atto mio, ma del *caso fortuito* a cui ho dato occasione.

§. 595. Altro è l' *imputabilità* ed altro è la *responsabilità*. Colla prima si attribuisce a taluno un dato effetto come a *causa* produttiva del medesimo. Colla seconda si vuol *rendere obbligato* taluno a risarcire un dato danno e a subire una data pena, a *motivo* di quel dato effetto.

La imputabilità è cosa di *fatto*. La responsabilità è cosa di *diritto*. La prima può dar causa alla seconda; ma non costituirla. Essa ne forma il *titolo* legale e nulla più.

§. 596. Posto lo stesso effetto fisicamente imputabile, la responsabilità sì penale che civile può *variare* ed anche cessare a norma delle circostanze che concorsero ad effettuare il danno o il male avvenuto.

Fu egli prodotto con pieno discernimento e antivedenza? (Dolo) Allora la *responsabilità* penale e civile coincidono colla *imputabilità*, o, a dir meglio, sono connesse.

Fu egli prodotto con mancanza di quelle cautele che *sogliono* praticarsi dalla *comune* degli uomini probi? (Colpa) Allora la responsabilità *penale* è minore ed anche minima, e la responsabilità *civile* è massima.

Fu egli finalmente prodotto senza che per parte mia sia intervenuta nè *malizia* nè *negligenza*? (Caso) Allora non esiste più responsabilità, sia penale sia civile.

§. 597. Senza imputabilità *morale* non può esistere responsabilità penale. Ma questa responsabilità deve forse essere sempre *proporzionale* a questa imputabilità?

L'abitudine di valutare il *merito* o il *demerito* degli atti umani giusta i dettami d'una morale *interiore*, induce spesso a sostituire la responsabilità di coscienza alla responsabilità della comune sicurezza. Ma la ragione legale e politica, permette forse questo scambio? Veggiamolo.

§. 598. Sogliono i Giureconsulti agitar la questione se gli *eccessi* commessi dal mandatario criminoso si debbano imputare a lui solo, o se pure debbano attribuirsi eziandio al mandante onde caricarlo di un'identica penale responsabilità. Che cosa vi risponde la ragione?

Che avanti al tribunale di *coscienza* tali eccessi sono imputabili al solo mandatario: ma avanti al tribunale della Società pronunciar forse si deve lo stesso?

Prescindendo dal riflettere che constando essersi praticato l'atto per commissione del mandante, egli non avrebbe diritto d'essere scaricato dalla responsabilità penale se non col provare che gli eccessi furono commessi *senza* di lui ordine, esaminiamo il caso ne' suoi rapporti intrinseci, e giusta i dettami del vero *magistero difensivo* penale.

§. 599. La Società può dire: io debbo essere difesa da ogni ingiusto attentato altrui, nè debbo con imprudenti distinzioni compromettere la mia sicurezza.

Ciò posto domando al mandante: chi ti autorizzò a metterti nella nave del delitto? Chi ti autorizzò a commetterti alla mala volontà, ed al pericolo dell'atto criminoso *per sè competente* a produrre questi eccessi?

Tu avresti sempre un buon mercato in questa faccenda. Taluno commette ad un mandatario di percuotere un inimico per vendetta. Il mandatario lo uccide. Se il mandante è reso responsabile delle *sole percosse*, fa il seguente conto: se il mio nemico resta ucciso io mi vendico meglio senza incorrere la pena

dell' omicidio, perocchè farò constare d' aver ordinato soltanto il percuoterlo.

Ma se la legge rende responsabile il mandante anche dell' omicidio; allora il mandante dice a sè stesso; io veramente non vorrei che le percosse; ma se per caso il mandatario uccidesse il nemico, io mi fo responsabile anche dell' omicidio. Io non voglio questa responsabilità. Dunque per evitarla convien che mi astenga di ordinare anche le percosse.

Che cosa risulta da questo ragionamento? Che col far valere la sola responsabilità *morale* si fomenta anche l' omicidio. Per lo contrario estendendo la responsabilità al mandante, si trattiene tanto l' omicidio quanto le percosse.

§. 600. Da questo esempio ognuno comprende quanto la responsabilità *morale* sia diversa dalla *politica*, e quanto sia necessario di valersi di questa come la sola veramente adatta e richiesta dal magistero *difensivo* ed *assicurativo* della comune sicurezza.

Se egli è vero che nell' esercizio degli umani diritti dobbiamo eternamente riposare sulla *verità estrinseca* e non sull' intrinseca; se egli è vero del pari che il diritto penale non è che diritto *di difesa* (§. 280 al 332); se finalmente contro di questo diritto il delinquente non può contrapporre ostacolo alcuno; sarà vero del pari che la *politica* responsabilità si potrà far valere in tutta la sua estensione senza tema d' ingiustizia, e per lo contrario non facendola valere non si difende la Società (*).

CAPO V.

Degli atti interni *malvagi*, *e del* pensiero *del delitto.*

§. 601. *Gli atti puramente interni*, *dice* Burlamaque (1), *i semplici pensieri*, che non si manifestano con verun atto esteriore *nocivo alla Società*, *per esempio l' idea aggradevole che taluno si forma di una malvagia azione*, *il desiderio di commetterla*, *il disegno che taluno ne forma senza mandarlo ad esecuzione*, *ec.*; *tutto questo non va soggetto a pene umane*, *quand' anche accadesse in seguito per accidente che gli uomini ne avessero cognizione.*

Ciò non pertanto è d' uopo su di ciò fare queste due o tre annotazioni. La prima è che se queste sorti di atti viziosi non sono soggetti a pene umane, *egli è perchè la debolezza umana non per-*

(*) Su questa interessantissima questione meritano di esser consultate le lettere dell' Autore e del Prof. Gio. Valeri (V. Vol. III, N. V). *Nota dell' Editore.*

(1) *Principes du Droit Politique*, Part. III, Chap. IV, §. XXVIII.

mettu, anche pel bene stesso della Società, che si trattino gli uomini con tutto il rigore. Egli è necessario avere una giusta tolleranza *per l' umanità nelle cose, le quali quantunque in sè stesse malvagie, non interessano considerabilmente.*

§. 602. Quando Dionigi il Tiranno fece morire Marsia, adducendo per ragione, che egli aveva *pensato* di giorno di tagliargli la gola, poichè aveva confessato di averlo sognato la notte (1), avrebbe potuto autorizzare l' eccesso della sua crudeltà colle dottrine di un classico Juspubblicista, se allora *Burlamaque* avesse vissuto. Infatti supponiamo anche che Marsia realmente lo avesse pensato; e supponiamo che chiunque, per difenderlo, avesse fatto presente al Tiranno, che quegli però non l' aveva *tentato*.

Dionigi valendosi della dottrina di *Burlamaque* poteva replicare, che sebbene Marsia avesselo solo pensato, pure meritava la morte. È *tolleranza*, o impotenza, poteva dire con *Burlamaque*, ma non *privazione* di diritto, quella che fa astenere i Sovrani della Terra dal punire gli atti interni de' malvagi. E se è tale, dunque vi si può a piacimento derogare, e molto più quando scopresi, che il pensiero malefico fa segno di sue mire micidiali la vita sagra dei re, ed il riposo delle nazioni.

§. 603. Piacesse al Cielo, che questo fosse stato l'unico esempio di una fredda crudeltà violatrice de' diritti i più sagri dell' ordine sociale e dell' umanità! Ma gli annali del genere umano mostrano gl' ingegnosi e lunghi tormenti della vendetta, le segrete e meditate tragedie dell' ambizione, le lugubri ed infernali torture della superstizione, i pugnali della tirannia, i roghi del fanatismo, le stragi dell' interesse, chi lo crederebbe? sostenute da precetti, autorizzate da decisioni, canonizzate dall'uso di anime . . . . .; la mia rifugge sdegnata e inorridita da queste atroci rimembranze. Esaminiamo ciò che ci siamo proposti.

Se consultiamo il comune interesse, quello che più ci può importare nelle azioni de' nostri simili è il *bene* o il *male* che ce ne può derivare. L' unica tendenza del cuore è necessariamente la *felicità*, e la maggiore possibile felicità.

Questo è un *fatto* solenne, irrefragabile, canonizzato dal grido universale di tutta la natura senziente.

§. 604. Dunque quello che unicamente può interessare la società nelle circostanze del delitto, si è il *danno* che a lei ne può derivare.

§. 605. Quello che unicamente può appartenere al *Diritto* so-

(1) Vedi Plutarco, *Vita di Dionigi*.

ciale, è del pari il bene o il male che può derivare dalle azioni degli individui componenti l'aggregato. Il massimo ben essere comune è il *centro* unico verso del quale tender debbono tutte le loro azioni (§. 200).

L' *ordine* sociale stabilito dalla necessità naturale non è altro che la *convergenza* di queste azioni a questo centro (§. 197).

§. 606. Ne deriva adunque, che ordinate le cose come debbono esserlo, il solo atto nocivo ad altri è essenzialmente un *turbamento* di ordine. È cosa *contraria* all' amore della felicità, è incompatibile col ben essere.

§. 607. Ma ne deriva altresì, che *altra cosa* essere non vi può contraria veramente all' ordine sociale, che un atto *nocivo*.

Quando in fatti non fosse più nocivo, cesserebbe di *opporsi al fine* delle leggi naturali sociali: cesserebbe altresì di opporsi alla eguaglianza dei diritti di ognuno.

Dunque esse leggi naturali non potrebbero, in vigore de'sociali rapporti, *vietare* un pensiero comunque odioso.

§. 608. Dunque non esisterebbe *diritto* veruno emanato da dette leggi, onde *punirlo*.

§. 609. Io dico di più. Un altro sistema di naturali leggi, che piacesse d' immaginare, sarebbe assurdo ed impraticabile, posto che si tratta della *sola* difesa, ed agire si vuole coll'intervento di Esseri sensibili e liberi, vale a dire sarebbe impossibile volendo far uso della loro sensibilità e libertà, e mercè di esse guidarli al fine propostosi.

Infatti l' uomo non può amare *altra cosa* che la sua felicità. — Non può adunque amare gli *altri* che per lei: *agire* in loro pro che per lei: fare loro qualche *sacrificio* che per lei.

§. 610. Attesa l' *eguaglianza* che passa fra uomo e uomo (§. 10, 11), l' uno non è in diritto di far soffrire nulla ad altri quando egli non è molestato.

Si noti, che io assumo la considerazione del ben essere nella *massima* sua estensione; tanto di quello che attualmente si *sente*, quanto di quello che in futuro si *spera*.

§. 611. Dall' altra parte poi qualunque *dovere* inchiude l' idea di ottenere un bene o di evitare un male mediante *dati atti necessari*.

In fatti è impossibile ritrovare un vero *dovere pratico*, cioè a dire, che non si voglia rendere del tutto illusorio, senza inchiudere l' *obbligazione* ad agire.

Senza detta obbligazione (che è una vera *morale* necessità di fare, o ommettere quel tal atto, in vista di un fine) la volontà umana potrebbe a suo piacimento, e senza inconvenienti determinarsi all' atto *contrario*: quindi non sarebbe veramente *legata*.

*

§. 612. Riportando dunque la detta necessità, o morale *obbligazione* alla natura di un Essere senziente, intelligente e libero, ella non può essere che il prodotto dell' *attrazione* della felicità, e della *ripulsione* dell' infelicità.

È vero, che volendo io descrivere un quadrato, è *necessario* che io segni una figura di quattro lati, e di quattro angoli eguali: ma a parlare esattamente questa è piuttosto una necessità di *ordine*, di *regola* e di *conformità*, anzichè una *morale* obbligazione. Infatti per un Essere senziente ed intelligente, per cui si richieggono *motivi* ad agire, può ella da sè sola *spingerlo* all' opera?

Ma se nell' *obbligazione* morale, che è quanto dire nella necessità di *fare*, o di ommettere certe cose, si tratta di *vincolare* la mia attività a *fare* appunto, o ad ommettere una data cosa, è chiaro, che nel caso che *dovessi* descrivere un quadrato, si vorrebbe *indurmi* a descriverlo, si vorrebbe indurmi a *volerlo*, a *porre la mano* all' opera, e a non lasciarmi in *eguale* facoltà a fare il contrario.

Ora ciò ottenere non si può da un Essere senziente e libero, che colla detta *attrazione* del piacere, e colla *ripulsione* del dolore.

Dunque per un tal Essere la necessità morale, o l' *obbligazione*, non può essere che un *prodotto* dell' una o dell' altra di dette cose. Vedesi così come i *doveri* sieno passivamente modificazioni, ed opera dell' *amor proprio*.

Questa distinzione è atta, cred' io, a sgombrar le obbiezioni fatte da uno stimabile Anonimo a *Puffendorf* ed a *Barbeyrac* sulla natura dell' obbligazione morale (1).

§. 613. Dunque è *impossibile* che siavi una regola di *dovere*, cioè che obblighi ad agire, col *solo* riflesso dell' *altrui* ben essere, ommettendo, o peggio, deteriorando il *proprio*.

Ella sarebbe, come vedesi, per necessità di natura, *frustrata*, atteso appunto le leggi del cuor umano necessariamente contrastanti. Noi prendiamo il cuore con tutti i suoi requisiti, colla sua indole, e colle sue leggi. Sarebbe, e non sarebbe dovere nell' *istesso* punto: ciò che è contradizione, o, a dir meglio, lo sarebbe di puro nome, e in *realtà* poi sarebbe o nulla, o tutto il contrario.

§. 614. Ciò posto, ne viene che modellando il *patto*, o tacito o espresso, che unisce gli uomini in società, tanto colle leggi del sentimento, quanto colle regole del diritto, o, a dir

(1) Discours Philosophiques sur l' Homme, considéré relativement à l' état de Nature et de Société — *disc. VII.*

meglio, esprimendo la tendenza delle *condizioni* richieste dalle leggi di natura tanto morali, quanto sentimentali per la fondazione, e pel mantenimento di una società, noi scopriremo che egli necessariamente suppone reali *avvantaggi* scambievoli fra le parti contraenti, ed i *maggiori* compossibili avvantaggi. Io l'aveva detto (§. 200), ma non posto in evidenza.

§. 615. L'adempimento dunque unicamente *legittimo* e possibile del patto di ogni società presa come tale, cioè come uno stato di parecchi individui umani cospiranti ad un dato fine, mercè una vicendevolezza di uffici, di vincoli e di oggetti, altro essere non può, fuorchè il conseguimento del *maggior* ben essere di essi aggregati, o, a dir meglio, dell'utile del tutto, *combinato* con quello delle parti.

§. 616. Quindi ne segue il canone che l'interesse particolare sia *unificato* coll'interesse generale, e viceversa.

§. 617. L'*unica* forma adunque pienamente *legittima*, utile e solida di società è quella, ove riesca d'*immedesimare* l'interesse generale col particolare, e viceversa. Perciò anche questo non è un arcano di politica; ma bensì un dettame di rigoroso *diritto*, ed una emanazione immediata della legge la più sagra, e la più invariabile della *natura* umana, e dell'*essenza* stessa dell'obbligazione morale. Niuna potenza umana può violare questa legge impunemente.

§. 618. Dunque, a proporzione che il vincolo si *allenta*, cioè a dire, a proporzione che le *circostanze*, che compongono lo *stato* di una nazione, dànno una spinta agli animi de' soci, la cui direzione porti all'interesse comune con *meno* di forza, o con meno di convergenza, tanto meno si può ottenere la detta *unificazione* d'interessi; o, a dir meglio, tanto *meno* v'ha d'interesse *generale*.

Perciò v'ha tanto meno di cagioni prestanti de' motivi alla *virtù* sociale. — Ecco come l'*utile* vero e il *giusto* sono immedesimati. Ecco come la *politica* e il *diritto* ben intesi non formano che una Scienza *sola*.

§. 619. Disgiungendosi adunque il *nodo* degli interessi degli uomini collegati, la *bontà* del governo va *decrescendo*. A proporzione poi che va decrescendo, va assoggettandosi a *mali reali*, cioè a dire non si restringe a produrre una semplice *assenza* di bene, ma induce una positiva quantità di incomodi e di oppressioni, perchè le passioni parziali *inseparabili*, e stimolanti sempre mai il cuore umano non lasciano meno di avere la loro *energia*, e di spiegarla: ond'è che non avendo una direzione utile e legittima è mestieri che ne abbiano una *nociva* ed ingiusta. — Ecco le cagioni *fattizie* dei delitti.

§. 620. A proporzione adunque che il vincolo che collega gl'interessi si allenta o scioglie, tanto *meno* i beni o i mali di un *singolare* individuo influiscono sulla felicità o infelicità *generale*.

Il *danno* adunque *riflesso*, o sia la partecipazione del danno, che il tutto risente per l'ingiuria recata alla parte, va in proporzione *scemando*.

§. 621. Dunque si può stabilire quale Teorema di aritmetica criminale, che il danno risentito dal corpo della società per un *privato* delitto, è in ragion *diretta* dei gradi di *bontà* dell'istituzione sociale e del governo.

Erasi detto, che i delitti commessi contro de' membri della società, ricadono per *riflesso* su tutto l'*aggregato*. Ma una nozione così vaga non dovevasi ella assoggettare ad un giusto *calcolo*? Non era egli d'uopo assegnare la norma onde stabilire la vera e legal misura de' *gradi* di questo riverbero nocivo?

§. 622. Ciò che abbiamo detto rapporto ai doveri sociali, si applica per egual ragione anche alle leggi di natura *personali*, cioè a quelle che cadono su i rapporti dell'uomo verso di sè *stesso*. Infatti, se alla conservazione propria ed all'acquisto delle perfezioni, che la natura esige dall'individuo, ma ch'ella però vuole ottenere col mezzo della società (§. 181), ella *legato* non avesse il piacere, serbando il dolore ad un agire contrario, le sarebbe mai stato *possibile* ottenere il fine ch'ella si propose?

§. 623. Ma non perdiamo di vista il *delitto*. Quanti rapporti si presentano che fanno *armonia*, e coincidono a provare lo stesso articolo!

Sia, o non sia nocivo, ogni delitto sociale non può essere che l'*infrazione* di un *dovere* sociale (§. 556).

Ma ogni dovere sociale è una libera esecuzione di un atto *fisico* ed *esterno* di un uomo a cui taluno era obbligato (§. 566, 570, 611).

Dunque l'*infrazione* di un dovere sociale non può essere che, o la commissione di un atto *fisico* ed *esterno* che si dovea tralasciare, o l'ommissione di un simile atto che doveasi eseguire.

§. 624. Ma ogni atto libero, fisico ed esterno non può essere che l'*esecuzione* esterna di un interno pensiero (§. 578). Sarebbe puerile il far riflettere che questa esecuzione non è, nè può essere il pensiero in sè stesso, ma che queste due cose sono fra loro tanto distinte e diverse, quanto lo è l'anima dalla macchina, ed un desiderio ascoso in cuore, da un moto gagliardo di membra.

Dunque il *pensiero* è sottratto dall'autorità imperativa della società, così che in lei sarebbe delitto il volerne fare oggetto di sanzione.

§. 625. Dunque ogni *infrazione* di un dovere sociale, e perciò anche ogni delitto, non può essere mai un pensiero, ma bensì l' *esecuzione* fisica ed esterna di un pensamento interno.

Dunque il *pensiero*, il desiderio, la compiacenza dell' azione rea *disgiunta* dall' esecuzione reale, fisica ed esterna, in fine tutti i moti *interni* criminosi, ancorchè si leggessero ne' cervelli umani, come ne' caratteri ne' libri, non potrebbero essere mai *giustamente* puniti.

Una similitudine mi si presenta. Le idee sono state appellate *immagini* delle cose. Solo il *reale* loro originale *fisico*, di cui si considerano immagini, può nuocere. Dovremo adunque nei rapporti della pena estimare le *idee* criminose come le *dipinture* del fuoco e delle spade e de' veleni su di una tela? Fino a che non sono posti ad esecuzione si debbono estimare in questa guisa.

§. 626. Tutto il fin qui detto è vero, sia che il delitto rechi *danno*, sia che egli sia un semplice atto *indifferente*. Ma v' è di più.

Non si può dichiarare veruna azione come socialmente *malvagia*, se non è realmente *nociva* altrui. Abbiamo anche detto che il *danno* entra nell' *essenza* stessa del delitto.

Dunque ogni azione altrui *innocua* è socialmente lecita, e verrebbe *ingiustamente* punita.

§. 627. Ma col *solo* pensiero non può l' uomo recare nocumento al suo simile, ma soltanto coll' azione fisica ed *esterna*, colla quale lo manda ad *esecuzione*.

Dunque di nuovo ne segue, che ancorchè palesato a modo di racconto, o altrimenti, ma non eseguito, *non* potrà mai essere oggetto di giusta *pena*; ma soltanto la di lui esecuzione, o tentativo.

§. 628. Ma v' è di più. Se consideriamo lo stesso oggetto dal canto de' rapporti del preteso *reo*, non solo risulta che l' usare della pena contro de' pensieri ineseguiti e palesati, è cosa affatto *mancante* di diritto, ma vera crudeltà, e pura ferocia.

Non si esigono molte prove per sentire, che a fine di punirlo giustamente, farebbe d' uopo che egli rendesse *incompatibile* di combinare la sua esistenza entro l' anima dell' uomo colla conservazione ed il ben essere altrui (§. 24), che egli così collidendo l' altrui felicità fosse inoltre per sè *ingiusto* (§. 34 fino al 38, 279), e che fosse *impossibile* di poterlo respingere altrimenti che coll' uso della pena (§. 44, 49, 53, 321, 322).

Queste idee sono *emanazioni* immediate dei rapporti *fondamentali* di diritto e d' interesse della natura umana. Elleno derivano dall' essenza istessa della *conservazione*, accoppiata all' eguaglianza che è un fatto di costituzione naturale (§. 49, 68, 332).

§. 629. Laonde, una pena che mancasse di taluna di dette condizioni, sarebbe ingiusta e *crudele*. Non è dessa lo spasimo, l' afflizione di un uomo? Sacro ed inviolabile non è egli forse il *diritto* che ha ognuno di non essere offeso quando non offende (§. 7, 8, 9)?

§. 630. Ora, è tanto lungi che nel *pensiero* malvagio si possano verificare offese ad altri, ch' egli non può nemmeno essere di *per sè* nocivo.

Dunque, oltre di mancare di ogni fondamento di giustizia, egli è un solennemente *violare* i più reverendi *diritti* di umanità, ed è un incrudelire a modo di fiera contro il genere umano, lo stabilire che *non* si *manca* di diritto a punire i pensieri malvagi ineseguiti, e che è solo *tolleranza* l' astenersene. Io esito a dirlo, ma egli è pur vero che è una lezione sfrenata di tirannia quella del *Burlamaque* (1).

CAPO VI.

Continuazione.

§. 631. Mi si dirà ch'io stesso ho riconosciuto, che unicamente dai *pensieri* e dalle volizioni derivano tutti i *delitti*, come ogni altra azione libera ed umana, e quindi nasce da essi ogni bene ed ogni male che l' uomo reca al suo simile, ch' io ho riconosciuto così essere cosa *interessante* alla pubblica sicurezza il dirigerli, che anzi di essi io ho fatto l' unico oggetto delle pene.

Evvi adunque sempre il *pericolo* dell' atto criminoso, ove i malvagi pensieri e i desideri nocivi vengano nodriti. E perchè adunque non si potranno punire? Non si statuisce egli pena contro del semplice *attentato*, in vista appunto del solo pericolo? Quale danno reale ne deriva?

§. 632. Ma così ragionando, è chiaro che si *cangia* lo stato della quistione di *Burlamaque*. Altro è *minacciare* un atto che venga eseguito, e nel caso che venga eseguito, ed altro è *pu-*

---

(1) In un libro, che alcuni Dotti di una illustre Nazione ci hanno offerto come l' unico deposito racchiudente il fior più scelto di tutte le cognizioni umane, io voglio dire l'*Enciclopedia*, il compilatore, ed estensore dell'Articolo *Peine droit nat. civil. et polit.* il Cav. Jacourt si è fatto coscienza di appropriarsi, e di adottare scrupolosamente il recato sentimento di *Burlamaque*.

Quando si ama di pensare, le seduzioni dell' autorità altrui sono assai meno possenti, e più rare. D' altronde, se sempre stringe il dovere di chiamare ad esame ogni pensamento, prima di acconsentire a riceverlo, egli assai più preme, quando si concorre alla formazione di un Libro, del quale si pretenda fare il codice della verità, e dello scibile umano.

nirlo se venga pensato e non eseguito. Colla minaccia si vuole, è vero, contenere il desiderio, *in vista* della *esecuzione* ingiustamente dannosa, ma non si chiede di punirlo per la *sola* ed isolata considerazione della sua *intrinseca* natura.

§. 633. Ma così essendo la cosa, quanto *cangiano* i rapporti e le conseguenze! È vero che i pensieri e le volizioni sono *cagioni*, e le cagioni *uniche* dei delitti. E quindi che in vista della *connessione* che hanno cogli atti loro esterni ingiustamente nocivi, eglino diventano *malvagi*: e che perciò è cosa importante, doverosa, e di diritto di frenarli.

Ma se si riflette 1.° quale sia il *fine* unico ed immediato e proprio delle pene, 2.° quale possa essere l'*uso* loro, giusto, autorizzato, 3.° quale sia il *soggetto* su cui si fanno cadere, 4.° in che consista la loro *efficacia*, e perciò anche quale sia l'indole *punibile* del delitto; si sentirà che appunto la pena cader deve su l'esecuzione *esterna* d'un atto dato nocivo, onde allontanare il *pericolo* che temer si poteva dall'azione del desiderio. La pena è appunto diretta unicamente a rompere la *connessione* che passa fra il desiderio del delitto e la di lui esecuzione.

§. 634. Così ridotti i disegni del malvagio ad isfogarsi in vane speculazioni, ed in desideri innocui entro la torbida sfera ideale della di lui anima scellerata, lasciano intatta e ferma la sociale *sicurezza*.

§. 635. Dunque si eccederebbe la necessità indotta dal fine unico di ogni giusta pena (§. 395). Penetrare entro gli abissi dell' interno di un uomo per applicare ad ogni lampo di reo pensiero, ad ogni sospiro illegittimo le trafitture della pena sarebbe un usurpare il luogo di Dio per fare le parti del diavolo.

§. 636. Seppure ciò fosse *possibile* e in supplimento dell'ignoranza prodotta dalle tenebre che avviluppano i cuori altrui, e li sottraggono a' nostri sguardi, non si volesse creare una nuova atroce e terribil arte di conghietturare sull'interno altrui all' incerto barlume di atti, di cenni e di andamenti; arte sol propria a spandere su tutti i volti il pallore, a gettare in tutti i cuori la desolazione della diffidenza, a rendere la stessa più incorrotta probità, e la virtù la più benefica, vittima de' più intraprendenti scellerati, e dei più infami calunniatori, onde rinnovare le scene sanguinose delle tiranniche inquisizioni, fabbricare ai popoli orrende catene, formare della società tutta un gregge tremente di schiavi, e rendere uno stato deserto, funebre, e tomba sempre aperta e per chi dovesse ubbidirvi, e per chi volesse comandarvi.

§. 637. Non è tanto per combattere un errore, il quale per altro sembra comunemente riprovato, quanto per approfittarmi

dell' occasione di esporre molte viste che debbono servire alla vera teoria dei delitti e delle pene, e specialmente a determinare i giusti confini della *spinta* criminosa in quanto va soggetta a pena, ch'io insisto alquanto su i rapporti che ha la parte *morale* ed interna del delitto colla parte *fisica* ed esterna di lui; e l'una e l' altra colla *pena*.

Giovami perciò di chiudere questo argomento con una riflessione importante tratta dalla sperienza e dal fondo del cuor umano.

§. 638. Quanti delitti sono pensati, desiderati, spesso anche risoluti, l'*esecuzione* de' quali è fisicamente *impossibile*! L' immaginazione degli uomini non ha altri confini che quelli del *possibile*. Ma all' opposto le azioni loro esterne sono necessariamente *limitate*, e circoscritte dalle forze della materia, dal tempo e dallo spazio.

§. 639. Ciò non basta: evvi altresì un' impossibilità fisica *relativa*, indotta dal sesso, dall'età, dallo stato di sanità, e d'infermità della macchina, e da cento altre fisiche circostanze.

§. 640. V' ha altresì una impossibilità *morale* ad eseguire molti divisamenti facinorosi, indotta dalla diversità di condizione politica, dalle varie fortune, dalla diversità nella specie e nel grado delle passioni, degl' ingegni, dei pregiudizi, dell' educazione, delle abitudini, de' temperamenti, ec.

§. 641. Di più, dopo la impossibilità o fisica o morale ad eseguire molti pensieri socialmente malvagi, quanti altri ve ne sono di una *difficile* esecuzione? Qui la difficoltà non la poniamo *massima*, perchè allora assaissimo s' avvicina, e rassomiglia alla morale impossibilità. La assumiamo solo nel senso ordinario.

Ora, essendo essi di una difficile esecuzione, quante volte *naturalmente* svaniranno ineseguiti entro la sola sfera dell' immaginazione! Chi conosce alquanto gli uomini e l' impero dell' inerzia su di essi, o, a dir meglio, chi sa calcolare i gradi di energia, co' quali generalmente, e d'ordinario agiscono le passioni umane, di leggieri s' accorge, che siccome in essi per lo più manca la forza onde formarne degli eroi in ogni genere, così vi manca anche quella onde divenire grandi scellerati (1).

§. 642. Ne' delitti poi di una *men* difficile esecuzione quante circostanze o nate dalla forma del governo più o meno vigilante

---

(1) L' inerzia è un ostacolo *comune* all' ingrandimento della virtù e dei vizi, ed è il fondamento della legge di *gradazione*, che come sul fisico del pari sul morale impera sovranamente.

Ma nei delitti evvi ancora *di più*. Sonovi gli ostacoli di *sentimento*, nati dai sensi di equità naturali fra esseri, che sentono le voci della comune utilità, quelle della compassione, dell' onore, e le trafitture dell' infamie, ed il timore dell' ira altrui.

e dolce, o dalla serie delle affezioni particolari di quel dato popolo, o da mille altre fortuite combinazioni inducono un pentimento opportuno, e fanno andare a voto il pensiero del delitto, *senza* il riflesso della pena altrui e de' supplicj!

§. 643. Aggiungasi finalmente l'efficacia del *terror* dei castighi, la quale per sè stessa consiste appunto nello *sventare* nell'interno de'malvagi l'apparecchio criminoso, quando non sopravvenga d'altronde un'altra cagione che lo renda inattivo, e dopo tutto questo mi si dica, se sarebbe cosa umana il punire generalmente i nudi pensieri, e le sole malvage deliberazioni palesate?

§. 644. Quindi nasce una conseguenza più urgente di quello che a prima vista può sembrare. Non è egli vero, che la pena non è veramente *necessaria*, se non *dopo* che tutti gli altri mezzi non dolorosi sono stati resi *frustranei*?

Ora, anche *dato* per assurdo, che fosse lecito punire la *sola* parte morale del delitto, non è egli evidente, che in vista de' precedenti riflessi non si potrebbe farlo costantemente ed universalmente.

Quindi a maggior titolo ancora riesce e *ingiusta* e crudele la opinione che combattiamo.

CAPO VII.

Quanto sia importante *alla pubblica e privata libertà il fissare i caratteri ed i confini del delitto.*

§. 645. Spingiamo più oltre le nostre ricerche. Tentiamo di toccare, s' egli è possibile, gli ultimi confini, a' quali la ragione può giungere sulla cognizione della natura, e dei confini dei delitti. Mai fra gli uomini non fu trattato argomento più interessante di questo.

Montesquieu ha detto, *che le cognizioni*, *che in alcuni paesi sonosi acquistate*, *e che in altri pure acquisteransi sulle regole le più sicure che si possono osservare nei giudizi criminali*, *interessano il genere umano più che verun' altra cosa che v'abbia al mondo* (1).

§. 646. Questo è vero: ma le regole su i Giudicj criminali possono esse avere una *legittimità*, ed *utilità prima*, che sia stato esattamente determinato quali *azioni* debbansi riguardare come delitti, e quali come innocenti?

§. 647. Non è esattamente vero, che la *libertà* non sia fondata, *se non* sulla pratica delle cognizioni delle regole dei giudicj criminali, come afferma *Montesquieu* (2).

---

(1) Esprit. des Lois, 12, Chap. 3.

(2) Ivi.

V' è qualche cosa di *anteriore*, e di una maggiore importanza ed influenza, sulla quale questa libertà si fonda e si misura.

È vero, che la libertà è violata, quando taluno viene condannato con modi che non assicurano veramente s' egli sia in fatti *reo*, di un' azione cui le leggi civili vietano e puniscono come delitto: tutto questo è vero.

Ma se le leggi civili caratterizzassero per avventura come *delitto* un' azione, la quale nel santo eterno Codice di *Natura* non venisse sotto tale aspetto proscritta; se dalle leggi criminali di un popolo, fosse realmente turbata quella libertà, che per *diritto* di natura egli poteva godere; se quando egli seguisse i desideri legittimi dell' innocenza, e fin anche le dolci emozioni della virtù egli incorresse nel divieto di un Legislatore o ignorante, o tiranno, a che gioverebbe alla conservazione della sua libertà, ed all' *integrità* della somma dei suoi diritti, ch' egli si vedesse cinto di catene, gettato nella caverna de' rei, e sottoposto alla spada del carnefice, *sol* quando avesse *realmente* eseguito gli atti che ingiustamente il legislatore vietò? Tutte le precauzioni le più accurate, tutti gli esami i più imparziali fatti per avverare l' *esistenza* del supposto delitto non potrebbero servire che ad evitare o la calunnia o l' errore. La tirannia però sarebbe nel Codice, ed i rettissimi giudizi ne sarebbero la formale e solenne esecuzione.

§. 648. Quindi il male sarebbe ancor *maggiore* di quello, che derivar possa dall' abuso de' giudizi criminali. Sarebbe anche *irrimediabile*; perchè sarebbe nella *sorgente* stessa del bene, cioè nel *Codice* della nazione.

Un accusato *falsamente* di un atto che la legge proscrisse come delitto, può talvolta trovare la via onde far *constare* della sua innocenza; ma un accusato di un'azione che le leggi decretarono come criminosa, nel mentre che non la è veramente, quando egli l' abbia commessa, e commettendola non abbia veramente violato diritto veruno, ove può ritrovare soccorso contro la *violazione* fatta alla sua libertà colla pena? Ogni solida *difesa* non verrebbe ella forse riguardata come un nuovo *delitto*? Ella farebbe la *satira* delle leggi, e sempre stimerebbesi come un oltraggio fatto alla reverenda loro autorità. A chi reclamerà egli dunque allora il cittadino, i *danni* recati dalle leggi alla sua libertà?

§. 649. Sì la misura della libertà *legale*, cioè di quella che ognuno può godere, in virtù della sanzione della legge umana, dipende sol dal fissare *quali* sieno le azioni veramente criminose. Dalla forma dei criminali giudicj dipende propriamente la Sicurezza sì degli accusati che della società.

§. 650. A riguardo poi della *libertà civile* propriamente del-

ta, cioè del diritto di non essere molestato e *costretto* da verun privato a fare quello che le leggi civili non comandano, o ad astenersi da quello, che esse non vietano, sebbene propriamente dipenda dall' *esecuzione* delle leggi stesse; pure nella sua origine prima, ella deriva dal fissare, quali azioni a norma delle leggi di *natura* sociali sieno delitti, e quali no.

Senza di ciò, infatti non deve egli accadere, che venga dalle istituzioni puramente umane concessa ad un *privato*, contro di un altro privato qualche azione *lesiva* dell' altrui diritto; e quindi così sia lecito violare l' altrui *libertà*? Allora il soverchiatore, quantunque tutto *ubbidiente* alle leggi civili, e nel cospetto loro non offenda l' altrui libertà, pure *veramente*, giusta la Legislazione di natura, va ad ingiuriarla, colliderla, e sagrificarla.

§. 651. Per una necessaria *connessione* di rapporti correlativi la *forza* della *Sovranità* cade su di questo stesso oggetto.

Tutte le suddette cose ad un tratto si sentiranno, e si rifletta, che *comandare* a uomini egli è un esigere da essi l' esecuzione, o l' ommissione di qualche loro atto.

§. 652. La *Libertà* adunque umana è il *soggetto* sul quale direttamente cade, e si esercita l' attività della Podestà Sovrana.

§. 653. Ma la Sovranità è di natura sua *obbligatoria*.

Senza *sanzione* non si può dare fra gli uomini nè vera *obbligazione*, nè vero *Impero* fermo ed efficace.

§. 654. *Obbligare*, egli è un limitare la *libertà*.

Aggiungere una *sanzione*, egli è un minacciare un *male* a chi non ubbidisce.

§. 655. La *forza* adunque della Sovranità consiste essenzialmente nel *Potere* d' infliggere le *pene*. Noi abbiamo altrove osservato, che contemplando la Sovranità ne' rapporti della sua *origine* e della sua *necessità*, essi rapporti tutti cospirano concordemente a far risultare questo potere (§. 442, 445).

§. 656. La maggiore o minore libertà de' cittadini che ubbidiscono, dipende adunque dal maggiore o minor *numero* degli *atti*, che cadono sotto alla sanzione o alle *pene*.— Ella si può dire perciò, che sia in ragione *inversa* dell' *estensione*, e del numero delle leggi.

§. 657. Le *Pene* adunque costituiscono il *Modulo* che somministra la *misura* della legale libertà. È chiaro, che del pari, cadendo esse su gli atti de' *privati*, e restringendo più o meno la loro libertà, ne somministrano la giusta *misura*.

Anch' essa *crescerà*, a proporzione che un numero maggiore di atti nocivi altrui cadranno sotto l' *animavversione* delle leggi.

§. 658. Fissare adunque quali sieno gli *atti*, che possono a *buon diritto* cadere sotto la sanzione, cioè quali veramente sieno

i *delitti* sociali, e quali no; quali sieno i *confini* entro i quali il delitto si avvolge, e quali oltrepassati, egli non esista più, nè punire si possa, egli è un oggetto non solo importantissimo, ma il *primario* pel Legislatore che comanda, e per i cittadini che ubbidiscono.

FINE DELLA TERZA PARTE DELLA GENESI
DEL DIRITTO PENALE.

GENESI
DEL DIRITTO PENALE

DI

G. D. ROMAGNOSI

Ottava edizione

PARTE IV. V. VI.

PARTE QUARTA

DELLA RAGION PENALE IN RAPPORTO ALLA PARTE ESECUTIVA DEI DELITTI.

§. 659. Incomincio dall' *attentato*, e dal diritto a punirlo (§. 631.). Argomento egli è questo strettamente riguardante i *Confini* del delitto sociale. Allorquando la catena intera delle mie idee sarà stata convenientemente afferrata, si sentirà quanta obbligazione mi stringa a trattarne in guisa da porre in pieno lume, e fiancheggiare con valide prove la vera, *unica* ed universale *regola* (fors' anche fino al dì d'oggi inosservata) di punitrice filosofia, che deve pur dirigere il Legislatore nelle sanzioni ch' egli cerca di opporre al delitto.

Un altro motivo impegna vieppiù la mia attenzione su di questo oggetto. La materia del tentato delitto, la quale come vedrassi, assai interessa la sicurezza pubblica e la privata, e largamente influisce su *tutto* quanto il sistema criminale, era stata fin quasi al dì d'oggi, riguardo a' suoi filosofici principj, del tutto trascurata. Solo diciotto anni fa uno scrittore assai dotto di cose criminali (1), tuttavia vivente, ha avvertito questa ommissione, e si è proposto di ripararvi. Dopo di lui alcun altro moderno ha scritto alcuna cosa intorno allo stesso argomento, e fra gli altri il cavaliere *Filangieri*.

La forza però della verità mi spinge a palesare, che malgrado tutto quello che essi ne hanno detto, questo argomento ricerca tuttavia di essere richiamato a' suoi veri principj, come se nulla ne fosse stato scritto.

---

(1) Il sig. Renazzi, *Element. Jur. Crim., lib. I, Cap. IV*, §. *I*. Si noti che questa data è relativa alla prima edizione fatta nell' anno 1791.

Ecco perchè io mi arresterò con qualche posa sulla materia del tentato delitto, e studierommi di esaminarla in tutti i suoi precipui aspetti. Lungi dalla specie e dai casi, io atterrommi ai soli principj, e sospenderò l'attenzione alle viste *generali*.

Duolmi il ritardo, ond'io sono costretto a differire la mossa progressiva della prefissami Teoria. Ma poteva io prescinderne, senza tradire gl'interessi della verità? Miei leggitori, io mi lusingo che voi mi userete indulgenza per questo: ma ardisco di pregarvi d'un'altra grazia, ed ella è, che siccome io ho rilevate le altrui ommissioni, voi non ommettiate di farmi palesi le mie.

Due cose debbo avvertire. La prima si è, che l'attentato preso per sè altro danno non apporta fuorchè la *minaccia* di un' ingiuria. Turba dunque quella *sicurezza* cui ognuno ha *diritto* di goder in società. L'attentato dunque è sempre punibile, e dà azione ad esigere una *cauzione* di sicurezza.

Ma considerato sotto quest'aspetto forma un *delitto a sè* che cade sotto la classe delle *minacce*. Ora questo non è l'aspetto sotto del quale vogliamo studiarlo. Noi lo vogliamo esaminare come *incamminamento*, come *modo* di *esecuzione* di un determinato delitto.

La Teoria pertanto dei delitti *qualificati* nasce dalla teoria dell'attentato. Le *qualificazioni* non sono fuorchè modi di *esecuzione*: e questi modi manifestano anche le qualità della parte *morale* che diede causa al delitto.

La seconda avvertenza si è che trattandosi di dettar leggi sull'attentato non possiamo applicare la teoria di diritto fuorchè per la *massima generale*. I *modi*, i *limiti*, i *temperamenti*, appartengono alla politica prudenza.

Questa prudenza coincide perfettamente colla teoria, laddove si tratta di *sottrarre* un atto da pena, o da una data pena. Ciò che è *negativo* non ammette differenza.

LIBRO PRIMO

DELL' ATTENTATO NE' SUOI RAPPORTI ALLA PARTE ESECUTIVA DEL DELITTO.

CAPO I.

Dei rapporti dell' attentato col pensiero, e colla deliberazione del delitto.

§. 660. Tentare un delitto, non è soltanto pensarlo, o deliberarlo, o vero dire di averlo pensato, o deliberato; ma bensì egli è *porre in opera* tutto quello che ne può ottenere l'*esecuzione*.— Fino a che l' esecuzione *non* è del tutto compiuta, egli è tuttavia nudo tentativo. Allorchè poi ella è stata spinta a' suoi ultimi *estremi*, non è più tentativo, ma *consumazione* del delitto.

§. 661. Quest' idea dell' attentato non abbisogna nè di esame, ond' essere resa intelligibile, nè di apparecchio di prove, ond' essere convalidata. Ella nasce spontaneamente dalla *natura* e dal concetto semplice delle cose, ed è eziandio universalmente ammessa dagli Juspubblicisti, e poi dai Giureconsulti.

Giusta le Teorie da me premesse è chiaro, che in ogni atto degno di pena umana, cioè in ogni *delitto* sociale, l' esecuzione esterna e fisica di un pensamento interno, libero e cognito è di *essenza*, anzi ella è l' *unico* fondamentale carattere sul quale gli altri attributi del delitto si ergono e sostentano.

§. 662. Dunque l' idea dell' *esecuzione* del delitto non solo entra essenzialmente nella nozione dell' attentato, ma debb'esserne l' *unico* carattere *fondamentale*.

§. 663. Dunque il *palesare* il pensiero e la deliberazione di un delitto, cui però si è destinato di mandare ad esecuzione, ovvero la *jattanza* di volerlo effettuare, senza però che s'intraprenda nulla in fatto colle azioni fisiche ed esterne, sono cose che non si possono veramente riguardare come *attentati*, nè si potrebbero punire come tali.

Tutt' al più, in quest' ultimo caso, possono aver luogo le precauzioni della difesa *diretta*, le quali, provata la jattanza, debbonsi dalla pubblica Podestà assumere onde preservare o il pubblico o il privato, che il facinoroso minacciò (§. 221, 222, 223, 224).

§. 664. Il mio lettore m'avrà forse prevenuto in una riflessione. Non si può, è vero, *tentare* un delitto, senza averlo *prima* pensato e deliberato. Ma si può benissimo pensarlo e deliberarlo, senza poterlo, o volerlo tentare.

Una prova di ciò sono i delitti o *impossibili*, o difficili ad eseguire, e tutti quegli altri, ne' quali *manca* la fermezza e la perseveranza nell' intervallo che passa fra la deliberazione e la esecuzione. Quindi la mente di chi legge da sè stessa è spinta a soggiungere, che in que' delitti, ne' quali l' effetto ingiustamente nocivo è di un *impossibile* conseguimento, l' attentato deve calcolarsi per *nulla*. Riguardo alla pena ne ragioneremo più sotto. Perciò ragionando dell' esecuzione del delitto e dell' attentato, che n' è parte, noi parliamo di una esecuzione di natura sua *efficace*, ed atta ad ottenere il danno ingiusto altrui.

CAPO II.

Dei rapporti dell' attentato colla piena *esecuzione del delitto.*

§. 665. Ho detto, che quando l' esecuzione del delitto si spinge fino a' suoi *ultimi* estremi, ella non è più semplice attentato, ma bensì *completa* esecuzione di delitto. Allora egli appellasi delitto *consumato*.

Infatti, spingere l' esecuzione del delitto ai suoi ultimi estremi, non può essere altro che fare scientemente e liberamente tutto ciò che si ricerca, affinchè egli ottenga il suo *effetto*, che è appunto il danno ingiusto.

Ora è ben chiaro, che allora non potrebbesi ricercare verun' altra cosa ulteriore, onde il delitto fosse in tutti i suoi *estremi* effettuato.

Dunque allora l' attentato si confonde talmente col delitto intero e perfezionato, che va ad inchiudersi ed a formare con esso lui un *unico* e solido concetto. Egli è realmente una parte *integrante* del delitto, o, dirò meglio, dell' esecuzione del delitto; nè si potrebbe, quando il delitto è consumato, distinguerlo da lui, se non mercè di una *astrazione*, simile a quella che distingue un angolo e due linee dal triangolo intiero del quale esse due linee fanno talmente parte, che senza esse non si potrebbe formare l' idea del triangolo stesso.

CAPO III.

Dei giusti confini *dell' attentato. Sua definizione.*

§. 666. Quando il delitto è soltanto *pensato* o deliberato, non è peranche *tentato* (§. 660, 661, 662). Quando egli è ridotto al suo termine, non è semplicemente tentato, ma *consumato* (§. 665).

Dunque lo *spazio* che l' attentato può occupare, tutto al più si estende *fra* la deliberazione e la consumazione del delitto. Egli incomincia dal *primo* atto con cui si pone mano ad effettuarlo, e si arresta, dirò così, all' orlo dell' *ultimo* atto che dà compimento al delitto.

§. 667. Si può adunque dire, che il tentativo del delitto, che dai forensi appellasi *conato* a delinquere, sia l' esecuzione *incompleta* di un delitto.

§. 668. La prima conseguenza che nasce dalla essenza stessa dell' attentato, ella è, che se col *primo* atto fisico esterno, col quale si eseguisce il delitto, questo fosse *consumato*, allora ivi non si potrebbe veramente distinguere attentato veruno. Egli sarebbe immediatamente la *perfetta* esecuzione del delitto.

Se piacesse immaginare qualche specie di *conato*, quell' unica supporre si potrebbe, la quale mercè di una matematica astrazione si distingue nel moto dei corpi. Ella vien definita, per una quantità di moto incapace di essere espressa da alcun tempo o lunghezza. Pare, dicono i matematici, che il *conato* sia lo stesso, riguardo al moto, che un punto riguardo alla linea. Almeno ambedue hanno questo tra loro di comune, che siccome il punto comincia la linea, così quello che si appella *conato* di moto, è il principio di ogni moto. Aggiungasi, che siccome nelle dimostrazioni matematiche l' estensione del punto si concepisce, come se fosse un nulla, così nel *conato* del moto non si considera per nulla il tempo, o la lunghezza in cui rispettivamente egli decorre.

§. 669. Io non pretendo rigorosamente, che in quei delitti, i quali col *primo* atto discernibile ed esterno vengono consumati (seppur ve n' ha taluno) non abbia veramente luogo una *larghezza* assai maggiore di atti fisici, che succedonsi nell' uomo. L' urto dato dall' anima ai nervi interni, la propagazione del loro moto fino a' muscoli esecutori delle funzioni esterne e volontarie della macchina, il circolare e scorrere degli spiriti, e cent' altre modificazioni interne ed occulte delle parti fluide e solide degli organi frappongono una reale differenza fra l' una e l' altra specie di *conato*.

§. 670. Ma queste preparazioni e questi moti successivi, essendo sfuggevoli, e non soggetti alla vista ed al potere degli altri uomini, rendonsi nella Legislazione di un uso tanto *nullo*, quanto l' accennata specie di *conato* di moto distinto per una semplice matematica astrazione.

Così, in un guardo bieco di mal talento, in un' ingiuria verbale, e in altri atti di simile natura non si può distinguere veramente *conato*, o attentato di sorta alcuna. Quindi, almeno nella *possibilità*, abbiamo fondamento di distinguere *due* specie di delitti, desumendo tale distinzione dal *numero* degli atti che richieggonsi onde ridurli ad *esecuzione*. Quei della prima io gli appellerei delitti *semplici*, o di una esecuzione semplice, e questi sono quelli di cui abbiamo ora ragionato (dal §. 668 in qua).

Quei della seconda io gli appellerei *complessi*, o di una esecuzione complessa, e questi sono quelli che o per natura loro, o per i modi che si scelgono nel ridurli a compimento, ricercano una serie più o meno *lunga* di atti fisici esterni, ond' essere eseguiti.

In essi *soli* può cadere, come vedesi, l' attentato.

§. 671. L' attentato adunque suppone di sua natura un'esecuzione di un delitto, ove intervengano necessariamente *più* atti fisici esterni, *distinti* l' un dall' altro, e che l' un l' altro si *succedano*. Ecco la prima *condizione* dell' attentato.

§. 672. Un istante solo di attenzione fa assai bene distinguere l' attentato *attuale* dall' attentato *passato*, ed a quali circostanze l' uno e l' altro si adatti. Chiunque colla immaginazione assiste, dirò così, all' attuale commissione di qualunque siasi misfatto, nel quale intervenga un certo *numero* di atti esterni e successivi, onde essere effettuato (§. 671), egli vede che fino a che il facinoroso non tocchi l' *ultimo* momento da cui pende la riuscita, e consumazione del misfatto stesso (benchè veramente egli poi vi trascorra), egli non l'ha peranche consumato, ma il vede *solo tentato* (§. 666).

§. 673. Allorchè poi egli vede che il malvagio desiste dall' esecuzione del delitto, in qualunque punto il faccia, purchè si arresti all' orlo della consumazione, e lo vede a passare a far qualche altra cosa diversa, allora egli afferma, che ciò che il facinoroso *operò*, *fu* solo tentativo rivocato, e lo considera di già *passato*.

§. 674. Dunque tutto quello che è proprio dell' attentato *attuale*, si può verificare anche nel delitto consumato, anzi *necessariamente* l' attentato deve *intervenire* in ogni delitto consumato che ricerchi una *successione* precedente di atti fisici per essere condotto a fine (§. 610); o, per dirlo in altri termini, perciò

appunto che *molti atti* fisici esterni hanno dovuto concorrere nell' *effettuare* un dato delitto, deve esservi stato necessariamente un tempo, in cui l'esecuzione era soltanto incominciata, protratta, e vicino al suo termine. E questo tempo non potè essere che solo quello dell' *attuale* commissione del delitto.

Perciò ivi soltanto potè esservi l'attentato realmente *distinto* dalla perfetta esecuzione del delitto, quand' anche il delitto venga consumato. Dopo tal tempo lo stato reale delle cose non presenta più questa divisione, ma l'astrazione sola mentale ne porge il concetto. Così si rende più *esplicita* una riflessione che superiormente abbiamo fatta (§. 665).

§. 675. Quindi, essendo vero che l'estremo ove finisce l'attato è il punto ove incomincia l'atto che rende *completa* l'esecuzione del delitto (§. 666), ora si aggiunge che la *sola* effettuazione, o ommissione di questo ultimo atto, è quella che frappone *differenza* fra l'attentato e il delitto consumato. Anzi è chiaro che o l'una o l'altra cosa è l'*unica cagione* che dà ad un'azione umana l'*ultima forma* costituente o l'attentato o il delitto consumato.

§. 676. Il tentativo e la esecuzione imperfetta del delitto non sono cose fra loro *diverse* di specie, o *divise* di tempo, ma egli è bensì la *stessa stessissima* esecuzione, o non peranche completa nell'attual delitto, o che si lasciò imperfetta (§. 667, 672, 674).

§. 677. Quindi è necessario avvertire una volta per sempre, che tutto ciò che si verifica ed afferma intorno ai rapporti che passano fra la volontà e l'esecuzione del delitto, deve per necessità *verificarsi*, anche parlando de' rapporti che passano fra la volontà e l'attentato, e fra l'attentato e la volontà, sottraendo soltanto l'*ultimo* atto che dà compimento al delitto.

Del pari tutto ciò che dicesi dell' attentato, rapporto alla volontà, e viceversa, si applica per *identità* di ragione all' esecuzione completa del delitto, nè vi manca che l'*ultimo* atto che distingue la consumazione dal nudo tentativo.

§. 678. Dunque la facoltà che nell' uomo opera direttamente l'attentato, è propriamente la facoltà *esecutrice* delle di lui volizioni, o propriamente quella forza *motrice* dell'anima che si spiega su gli organi esterni, e col mezzo di questi su gli oggetti tutti che circondano l'uomo, sieno animati o inanimati, ragionevoli o irragionevoli, che egli può fare agire, onde ottenere la consumazione del delitto.

CAPO IV.

Del delitto frustrato.

§. 679. Non bisogna confondere il conato al delitto col delitto andato a vôto, e che appellar si potrebbe un delitto *frustrato.* Questo, in chi lo eseguisce, si deve propriamente riguardare come un vero delitto *consumato.* Ecco com' io spiego e dimostro tutto questo.

§. 680. Taluno dirige un archibuso contro di un altro per ferirlo o ucciderlo; ma sopravviene un ostacolo interno o esterno che ne lo trattiene: ecco un *conato*, o tentativo di ferita o di omicidio.

Altri per lo contrario dirige e spara il colpo di questo archibuso contro del suo nemico, ma il colpo va in fallo. Questo è un delitto *frustrato*, perchè non ha avuto il suo *effetto*, ma io dico, ch' egli cionnonostante non deve riguardarsi rapporto al suo autore come semplice tentativo, ma bensì come un delitto *consumato.*

§. 681. Si noti bene: ora io non affermo che si possa punire come l'atto che ebbe il suo effetto: ora non contemplo i di lui rapporti alla *pena*; ma dico solamente, che questo atto si deve pareggiare ad una *compita* esecuzione del delitto, riguardandolo nelle *leggi* e nelle *cagioni* che producono tutti gli atti umani.

§. 682. Mi si dirà, che in lui non è intervenuto il male altrui, effetto del delitto, circostanza assolutamente *necessaria* in qualunque azione socialmente malvagia per renderla, almeno in generale, oggetto di pena.

Ciò è vero; ma che perciò? Si dedurrà egli, che in vista di tale mancanza, egli non sia un vero atto spinto dal canto del suo autore agli *ultimi estremi* della sua esecuzione?

§. 683. Sparirà ogni ambiguità, se distinguerassi in ogni atto fisico umano, quello che dipende dall' azione dell' *uomo* da quello che deriva dall'azione degli oggetti esterni che sull' uomo fanno, o da lui ricevono urto e modificazione.

Data una determinata serie di atti fisici, e di rapporti del pari fisici fra l' uomo e gli oggetti esterni, dato un ordine fisico, regolare e costante, tosto si produce, e costantemente devesi produrre negli oggetti fisici un dato effetto.

§. 684. Si ha del pari dall' esperienza del passato, argomento da *prevedere*, che rinnovando l' uomo gli stessi atti e gli stessi rapporti, giusta le costanti ed osservate leggi della fisica, si produrrà sempre lo stesso *effetto.*

§. 685. Di qui nasce la *Certezza* fisica ed il fondamento dell' imputazione morale di *fatto*, di cui ragionammo di sopra.

§. 686. Nel delitto si valuta più il *fatto* dell' uomo, che le leggi fisiche de' corpi, che *fuori* di lui si movono ed agiscono. Nell' *imputazione* degli atti esteriori, che è lo stesso che dire nel farlo *autore* di un dato atto fisico, si contempla tutto quello, d'onde risulta, che *egli* e non altri combini e mova le cagioni nocive riconosciute contro il suo simile, e non si prendono in considerazione le leggi del moto, o degli agenti *esterni*, le quali possono mescolarsi o imprevedute, o inevitabili e repentine, nella spinta comunicata dall' uomo alla materia.

§. 687. Abbiamo detto (§. 586) che ciò che è veramente *fortuito*, non può essere *imputabile* ad un uomo, cioè non doversi porre nel novero delle sue azioni, o addossarsegli come qualche cosa di *proprio*, ma bensì doversi considerare come cosa *estranea*, e posta fuori di lui, benchè produca occasionalmente un male o danno.

§. 688. Perciò, se il *fortuito* non può rendere taluno *reo*, o sia autore di un dato fatto nocivo, nè può in lui *accrescerne* la reità, o sia farlo autore d' una parte *maggiore* di quella della quale egli è veramente cagione, se, dico, tutto questo è vero; per egual motivo è evidente, che non potrà nemmeno o *esimerlo*, o *alleviarlo* da reità, quanto egli spinse gli atti suoi fin dove essi sogliono sempre ottenere i loro effetti perniciosi.

Il fortuito potrà bensì impedire o sminuire il danno altrui; ma perciò appunto quest'*esenzione*, o diminuzione di danno non potrà mai essere *imputata* all' autore del delitto.

§. 689. Ora, nel delitto *frustrato* l' uomo non solo fisicamente, e quale automa o bruto, impiega *tutti* que' mezzi che sono stati costantemente sperimentati acconci ad ottenere l' effetto nocivo; ma inoltre in lui l' uomo ha una *fisica* certezza, o previdenza, che l' effetto debba avvenire; egli lo *vuole*, ed egli mette *in opera* tutti quegli atti, che giusta le costanti ed osservate leggi di natura *possono* spingere il delitto alla sua estremità.

Dunque, benchè accada per qualche o impreveduto, o inevitabile sopravvenuto impedimento, ch' egli non ottenga l' effetto pernicioso, pure egli è *reo* di avere, per quanto è da lui, *perfezionato* l' atto.

§. 690. Confesso, che talvolta può avvenire, che anche l' *attentato* solo sia rattenuto entro i suoi confini da un *caso fortuito*: e quindi la desistenza dall' intrapresa criminosa, non essendo effetto o di timore o di pentimento o di moderazione, o di altra cosa *imputabile* all' uomo, non potrà venirgli ascritta a merito.

Ma che perciò? Forse si vorrebbe indi dedurre una pari

conseguenza dall' uno e dall' altro caso, e dire: che siccome in entrambi *non* avvenne il *danno*, e il non essere avvenuto non può in entrambi imputarsi all' uomo ma al solo *caso*, cosicchè il delitto frustrato, e l' attentato semplice e rigoroso possono in *sè stessi* venire affatto *pareggiati*?

§. 691. Una sola riflessione dileguerà l'ombra di questo obbietto. Qualunque siasi la *cagione* che frenò la mano del malvagio o alla metà dell'esecuzione del delitto, o all'orlo dell' ultimo atto, onde così renderlo reo di solo *tentativo*, o *conato* criminoso (§. 666), è sempre vero, ch' egli *non eseguì* o gli *altri* atti fisici, o l'ultimo, che tuttavia sopravanzavano. E quindi che nè fisicamente, nè moralmente può *giudicarsi* ch' egli gli abbia commessi.

Ma nel delitto frustrato per lo contrario egli *tutti* eseguì questi atti; tutti toccò gli *estremi* che da lui dipendevano, e che potevano ripromettergli l'effetto.

§. 692. Quindi, come a vero autore si possono a lui *imputare* tutti quegli atti, che nell'attentato semplice furono *ommessi*.

Perciò, questo *di più* frappone una *differenza* reale e di fatto fra il nudo tentativo e il delitto frustrato. Ora, è dessa appunto questa *differenza*, la quale *fa sì*, che l' uno non possa dirsi che nudo tentativo, e l' altro debba affermarsi delitto perfezionato, perchè ito in fallo.

Infatti chi commise quest' ultimo poteva egli fare qualche cosa *di più*? Poteva colui che sparò l' archibuso contro del suo nemico aggiugnere *altro* atto, onde recargli ferita o morte? Quando il colpo *non va in fallo* (N. B.) chi lo scarica fa egli niente *di più*?

Forse che la prontezza dell' assalito a sfuggire il colpo, o qualche altra circostanza *non* dipendente dalla cognizione e dalle forze dell' omicida possono venir messe a di lui conto, cioè *imputate*?

§. 693 Conchiudiamo. Si può dunque dire, che il delitto, che appellammo *frustrato*, sia *subbiettivamente* consumato, cioè lo è relativamente all' uomo che lo commette, ma non lo è *obbiettivamente*, cioè a riguardo dell' oggetto contro cui era rivolto, e della persona che ne avrebbe sofferto nocumento.

§. 694. Affinchè i lettori non manchino di una nozione esatta che racchiuda ed offra tutti i caratteri del *delitto* frustrato, io lo definisco così: l' *esecuzione* ragionata e libera di un atto fisico esterno o semplice, o complesso, da cui d' ordinario deriva un effetto ingiustamente nocivo altrui, spinta per quanto si può all' estremo, alla quale l' accidente, o sia il *caso*, impedisca di ottenere questo stesso *effetto*; ed in quanto appunto manca per *accidente* di questo stesso effetto nocivo.

Si sentirà la verità e l'esattezza di questa definizione richiamando che cosa sia *delitto* in generale, primo carattere *generico* della cosa, e aggiungendovi quello che fa che sia frustrato, che è l'altra parte della cosa definita costituente la *specie* per cui ella differisce dal delitto generico.

CAPO V.

Dei rapporti generali dell' attentato al numero ed alla differenza de' mezzi, *onde eseguire i delitti.*

§. 695. Quante vi sono *specie* diverse possibili di delitti *complessi* (§. 670), e quindi diversi *modi* possibili si trovano onde effettuare ogni specie singolare di tali delitti, tante vi sono *specie* possibili di tentativi che possono meritare la considerazione del legislatore in generale, e dei giudici in particolare.

§. 696. 1.° Quanto più è *estesa* la serie delle parti componenti l' esecuzione di ogni *singolar* delitto, 2.° quanto più queste parti, o sieno atti, sono *fra di loro vari* di qualità : 3.° quanto più ognun di loro considerato in sè *stesso* è più *complesso* sì pel numero di altri elementi subalterni, che per le varie e moltiplici leggi e modificazioni fisiche e morali che vi possono concorrere : 4.° e quanto più, finalmente, sono *varie* e *moltiplici* le *Maniere* colle quali le parti massime integranti dell' esecuzione criminosa si possono combinare e modificare onde ottenere l' effetto del delitto, tanto più *vario*, *esteso*, *lento* e *complicato* riesce l' attentato.

All' opposto tanto più ristrette, rapide, meno variate e meno numerose sono le *maniere* d' attentati, quanto più semplici, meno variate e meno numerose sono le anzidette cose tutte.

D' ordinario tutti i *grandi* delitti ricercano grande apparecchio di divisamenti, grandi combinazioni di trame, lunga serie, e numero vario di atti ond'essere recati a fine. E perciò in essi, vasti, complessi e lunghi sono i tentativi che necessariamente debbono precederne la consumazione.

Quanta forza di genio, quanta fierezza d' anima, quanta vigilanza, quanta sollecitudine, quanto movimento, quanti ripieghi, quanti passi, quanti sudori negli attentati di un Catilina e di un Cromwel ! Se fuvvi un tempo sulla terra una società d' uomini, che ascose sotto le larve le più reverende della virtù, e facendo pompa dei titoli riguardati come i più augusti dai popoli della terra, si era formato un piano di dominazione universale ; tutti i mezzi impiegati onde atterrire col soccorso dell' opinione, di legare i cuori coi vincoli i più temuti, di se-

durre coll' amenità di un piacevole dovere, di abbagliare coi colori dell' eloquenza, di imporre colla magnificenza e coi titoli, di fare stupire colle apparenze dell' eroismo e cogli sforzi dell' ingegno, di conquistare tacitamente colla forza dell' oro e del potere, di paralizzare coll' educazione la facoltà di pensare nelle diverse classi della popolazione, parte coll' istupidire mediante il terrore della superstizione, e parte col trattenere colle frivolezze grammaticali e colle illusioni della letteratura; di atterrire collo stendersi, collegarsi, ed influire; in breve l' esecuzione tutta del suo piano era un attentato di alcuni privati contro la libertà de' popoli forse più vasto, lento, profondo e complicato di un capo d' opera intero di legislazione, e del nascere, crescere e rinforzare dell' impero di una nazione.

Per buona sorte del genere umano questi delitti non possono essere che assai *rari*. L' ordine stesso delle cose necessarie ad effettuarli, e la maniera di sentire del cuore umano felicemente sono pegno di molta sicurezza. Anche qui brilla un tratto dell' *ordine* provvido stabilito dalla natura a pro dell' umana sicurezza.

§. 697. Un *delitto* sovente volte è *mezzo* ad un altro delitto; e dal facinoroso viene posto in opera, onde giungere al fine che si propose.

È chiaro, che allora gli atti che compongono l' attentato, rivestono un *doppio* carattere criminoso: il primo *assoluto*, indotto dall' effetto ingiustamente nocivo che per sè *stessi* ed immediatamente ottengono: e l' altro *relativo*, che assumono dalla loro *tendenza* al danno che certamente produrrebbesi dal delitto consumato. Più sotto lo dimostrerò.

§. 698. Talvolta altresì gli atti componenti l' esecuzione di un delitto, riguardati *singolarmente*, e senza avere relazione al *fine* comune a cui tendono, sono per sè stessi *buoni*, e talvolta *indifferenti*. Quanti ipocriti di virtù sociale, che spandono attorno a sè opere e discorsi utili, onde giungere o ad usurpare le altrui fortune, o soverchiare l' altrui libertà!

L' atto momentaneo di beneficenza da essi praticato è *utile*: la *tendenza* è nociva. Allora gli atti componenti l' attentato non hanno che un solo aspetto criminoso, e questo è il *relativo* di cui testè abbiamo fatto parola.

Cesare coll' essere prodigo verso de' Romani d' una larga fortuna pervenutagli in patrimonio, apportò nel seno di molte famiglie sostentamento e comodità. I Curj ed i Fabrizj non fecero mai altrettanto: eglino non mostrarono che una pura e ferma virtù, e le opere di uno zelo patriottico. Queste profusioni di Cesare erano in *sè stesse* utili pel bene momentaneo che recavano a coloro, su de' quali esse versavansi. Riguardate però rapporto al

fine verso cui spingevasi efficacemente, erano atti di un usurpatore, che attentava alla libertà di Roma, che voleva rendersi potente onde insignorirsene e cangiarne il governo.

§. 699. Per quella medesima ragione, per cui si distinguono cagioni *prossime* e cagioni *rimote*, debbonsi del pari distinguere *tentativi* criminosi *prossimi* e *remoti*. Eglino desumono o l'una o l'altra denominazione dalla maggiore o minore *distanza*, nella quale gli atti esecutivi a' quali essi si arrestano, ritrovansi dalla *consumazione* del delitto.

§. 700. Se il persistere in un dato divisamento mostra l'azione *continuata* de' motivi che ne sono cagione; se una vasta e difficile specolazione porta seco una combinata e possente *attenzione*, la quale viene sempre determinata dall' *interesse* ispirato dall' oggetto sul quale ella si fissa, e quanto più ella è profonda, suppone una *forza* maggiore d' interesse; se nel determinarsi, tentare, proseguire nell'esecuzione di un atto o usurpativo, o oppressivo, o atroce, per cui debbansi superare gli *ostacoli* che la religione, i sensi di giustizia, la natural compassione oppongongli nel cuore degli uomini, si deduce un connotato della *qualità* e della *forza* della passione che anima e spinge ad un atto qualunque; se tutto questo è vero, egli è del pari chiaro, che il conoscere la maggiore o minore *estensione* degli atti che compongono l' attentato, o l'esecuzione di ogni delitto, distinguerne il numero e la diversità, calcolare la difficoltà della loro combinazione, estimare la loro indole diversa o vantaggiosa, o nociva, o indifferente, in breve volgere le osservazioni su i rapporti che passano fra la qualità, il numero e la durata degli atti componenti l' esecuzione volontaria e libera del delitto, sono cose tutte assai interessanti la criminale legislazione.

Da questo esame anzi si trae la vera norma onde distinguere i delitti così detti *qualificati* dai *non qualificati*; e graduare le circostanze *aggravanti*, o *attenuanti* la penale responsabilità. Così si applica il principio della Spinta criminosa.

CAPO VI.

Dei rapporti dell' attentato, al danno *che ne può derivare ad altrui*.

§. 701. Allorchè il delitto è consumato tanto obbiettivamente, quanto subbiettivamente (§. 693), allora *solo* avviene il danno *criminoso*. O, per dirlo in altri termini, il danno veramente criminoso debb'essere effetto della *completa* esecuzione del delitto.

Per completa esecuzione del delitto io intendo l' *effezione co-*

gnita e *libera* di tutti gli atti fisici dell'uomo fatta dalla di lui facoltà esecutrice, da' quali giusta le costanti ed osservate leggi di natura *deriva* danno ingiusto ad altri.

§. 702. Può talvolta, è vero, avvenire il danno anche nell'ipotesi che colui che eseguisce un determinato atto non abbia spiegata un'azione *proporzionata*, cioè efficace ad ottenerlo.

L'avvenimento funesto annesso ad un atto libero può *eccedere* in qualità o in grandezza e la *previdenza* e le forze di chi operò. Ma perciò stesso è evidente, che in questa ipotesi vi si combina e vi si mescola una cagione *estranea* e distinta dall'uomo.

Dunque allora l'effetto nocivo o non è affatto *criminoso*, o lo è soltanto per quella *parte* che preveder si poteva dover avvenire, giusta le leggi ordinarie ed osservate della fisica, svegliate dal moto impresso dall'uomo agli oggetti, ed agli organi che lo cingono. Qual cosa infatti si richiede, affinchè un effetto qualunque esterno possa venire *imputato* all'uomo ed ascrittogli a delitto (§. 580 al 590)?

Taluno mosso ad ira scaglia un libro, un frutto, od altra leggera cosa contro di un altro. Questi per evitare il colpo si china rapidamente, sorte di equilibrio, cade a terra, batte la testa su di un sasso, e muore. Chieggo io, il lanciare del libro è desso forse un atto *proporzionato* a recar morte ed a farla *prevedere* come conseguenza?

§. 703. Laonde intendesi, che come il *caso* frammischiandosi nelle azioni umane può operare per *difetto*, può altresì operare per *eccesso*. — Di questa seconda maniera propriamente si sono occupati, e tutto dì si occupano gli scrittori di cose criminali, e con ragione affermano, che egli toglie o scema l'*imputazione* o la reità contratta dall'avvenimento di un fatto nocivo derivante da un'azione esterna e libera di un uomo.

§. 704. Ma non è questo lo scopo principale delle attuali mie ricerche. Ho voluto solo autenticare la mia asserzione: che il danno veramente *criminoso*, cioè derivante dall'azione di un uomo, e che si voglia a lui *tutto* attribuire, debbe essere effetto della *completa* esecuzione del delitto, ed ora parmi dimostrato.

§. 705. L'attentato è essenzialmente *relativo*. Egli non è altro che la cospirazione, il movimento *convergente*, dirò così, di *più* azioni fisiche ed efficaci a recare un dato danno ingiusto.

§. 706. Finchè adunque l'attentato si rattiene entro i suoi *confini*, non ha per anche ottenuto l'effetto ingiustamente nocivo verso il quale egli *tutto quanto* tende: ed è appunto perchè egli non l'ha per anche ottenuto che ritiene il nome di *attentato*.

Ora, chieggo io, questa *cospirazione*, questa convergenza di moto verso il danno ingiusto non per anche avvenuto, induce ella veruna *affezione* su gli atti stessi cospiranti?

Rendiamo più esplicita la questione. Il danno ingiusto, riposto nel seno del *futuro*, spande egli di là, dirò così, *anticipatamente* su gli atti tendenti a lui veruna *affezione*, in vigore di questa stessa loro tendenza?

Se gli atti componenti l'attentato desumono qualche carattere dal fine nocivo e malvagio a cui tendono, qual è il *carattere* che ne sorge?

Quali *rapporti* egli ha colle altre circostanze e determinazioni *assolute* degli atti componenti l'attentato?

Tentiamo di soddisfare chiaramente a queste ricerche, dalla trascuranza delle quali, cred'io, sieno derivate tutte le asserzioni vaghe e confuse che sono state prodotte sulla *natura* del tentativo del delitto.

§. 707. Abbiamo detto, che in ogni attentato necessariamente interviene una *serie* più o meno lunga di atti fisici dell'uomo (§. 671).

Ma ogni atto fisico considerato *singolarmente*, e senza aver riguardo a quello che lo può precedere e seguire, ha in sè stesso un valore *assoluto*, e produce un effetto proporzionale alla forza che lo concepisce. Agire è produrre un certo *effetto*.

§. 708. Dunque ogni atto singolare che entra nell'aggregato intero costituente l'esecuzione del delitto complesso, e perciò stesso l'attentato (§. 674) ha un *valore* assoluto attivo onde produrre da *sè solo* un effetto o buono o nocivo o indifferente.

§. 709. Malgrado che un atto sia per sè stesso vantaggioso, ha pur forza alla perfine di produrre un *delitto* (§. 698).

Inoltre i delitti che guidano ad altri delitti, non solo si arrestano a produrre il nocumento immediato che loro è proprio, ma perciò stesso alla fine di certe combinazioni hanno forza onde produrne qualche *altro* (§. 697).

Se l'atto vantaggioso si arrestasse al suo *primo* effetto, egli rivestirebbe un carattere *assoluto* di *bontà*, nè potrebbe mai divenire un attentato criminoso.

Se il delitto non producesse che l'effetto suo *immediato*, egli non avrebbe che un carattere *solo* di malvagità, nè sarebbe mai *tentativo* di un *altro* delitto.

Se le beneficenze di Cesare non fossero state rivolte che ad arricchire alcune famiglie romane, avrebbero mai potuto divenire attentati di un usurpatore della sovranità?

Se le immediate orribili tragedie, ordite nella più impenetrabile simulazione, ed eseguite nel più artificioso e cupo mistero dal ferreo ed ambizioso *Seiano*, non fossero state rivolte che alla sola vendetta, sarebbero mai state, com'erano in fatto, tentativi di un traditore che agonava lo scettro di *Tiberio*?

§. 710. È dunque forza conchiudere 1.° che in ogni atto componente l'attentato criminoso, *oltre* l'attività assoluta a produrre un certo effetto o utile, o nocivo, racchiudesi un' *altra* specie di *attività* reale e relativa atta a produrre il danno *finale* a cui egli tende.

§. 711. 2.° Che in questa forza tendente al nocumento deve consistere essenzialmente la *forza* nociva dell' attentato, e quella forza per cui egli può temersi come *criminoso*. E perciò la di lui maniera *nociva* di essere non può esser altro che la *relazione* e la convergenza degli atti che lo compongono a produr danno.

§. 712. Ma tanto l'esecuzione perfetta dei delitti *complessi*, quanto quella del semplice tentativo, di natura loro abbracciano una *serie* più o meno lunga di atti (§. 670, 671).

Perciò stesso, ognuno degli atti parziali della serie, *preso da sè*, non può avere *forza* a produrre il danno *finale*.

Egli è dunque, mercè solo l'*unione* e la *combinazione* cogli altri atti tutti della serie, che ci può giungere all' effetto *ultimo* a cui tende.

§. 713. Dunque la *Cagione* ultima che riduce i delitti complessi alla loro consumazione, è essenzialmente la *esistenza* successiva, e la scambievole *combinazione* e concatenamento di certi atti fisici sotto certe maniere.

E perciò stesso, quello che riduce ad *esistenza*, ed estende vieppiù l'attentato, egli è il succedersi, il concatenarsi, e l'aumentarsi di detti atti aventi un andamento progressivo, che a mano a mano va approssimandoli alla perfetta esecuzione ed al danno ingiusto.

§. 714. Dunque l' *attività* nociva dell' esecuzione del delitto complesso e dell' attentato deve riguardarsi come un risultato *unico* e *semplice* di tutto l' aggregato degli atti fisici che la costituiscono.

§. 715. Dunque l' *essere* stesso dell' attentato consisterà in una parte più o meno estesa di questa serie, e catena di atti, *in quanto* è *piegata* a regare un effetto ingiustamente nocivo ad altri.

§. 716. Ma dopo tutto questo, se in ognuno degli *atti* singolari, considerati in sè medesimi, non fossero racchiuse certe precedenti *fisiche qualità*, e determinazioni reali, certe forze, le quali o in generale o in ispecial modo non fossero come cagioni *finali* all' effettuazione del delitto, potrebbero essi mai ridurlo ad *effetto*?

§. 717. Esiste adunque in natura, o, a dir meglio, nell' attentato considerato nelle sue *reali* qualità, ne' suoi istromenti materiali e nelle sue leggi fisiche, un fondamento *vero* ed as-

soluto, in forza del quale si deve spandere su tutta la catena degli atti che lo compongono una impronta di *malvagità*.

Rammenti il leggitore; che noi parliamo dell' attentato *criminoso*.

Questa malvagità si desume dal *fine* ingiustamente nocivo al quale gli atti medesimi tendono; in quanto è conosciuto e deliberato.

§. 718. Quindi il *danno* naturalmente annesso preconosciuto e deliberato nell' esecuzione del delitto spande dal seno del futuro un' influenza, dirò così, anticipata, *criminosa* in tutti gli atti del tentativo; in forza appunto della comune loro tendenza verso di lui, prescindendo ch' essi d' altronde sieno per sè stessi o vantaggiosi, o nocivi.

§. 719. Io prego i miei lettori a tenere ben presente e distinta quest' unica maniera di riguardare l' attentato. Egli trae ogni sua *forma* e modo di presentarsi e di interessare, da un male ingiusto che per anche *non esiste*; ma cui tutte le cose praticate dal facinoroso tendono a far esistere. E perciò appunto che a ciò tendono, nasce in esse la denominazione di *attentato*, e di azione malvagia.

Tutto ciò che *per via*, cioè prima di giungere al loro scopo producono, o di *utile* o di *nocivo*, è bensì strettamente *accoppiato* all' attentato; ma questi singolari effetti non possono o cangiarne il carattere, o disviarne la direzione; anzi all' opposto, l' attività dell' attentato *aggiunge* una potenza e direzione nociva tanto agli effetti buoni, quanto ai nocivi già immediatamente, e singolarmente prodotti, prima di toccare gli ultimi confini dell' esecuzione criminosa.

In breve, a fine di discernere chiaramente i rapporti che passano tra tutto il complesso dell' attentato e le circostanze e le determinazioni singolari e parziali di lui, si richiami: che l' attentato e i di lui effetti risultano dall' unione e dalla combinazione di *molti* atti *insieme*, dai quali risulta l' esecuzione criminosa. Per lo contrario gli effetti o utili o nocivi, de' quali qui si ragiona, emanano da una forza *assoluta* e singolare di essi, senza aver rapporto al loro concatenamento con altri.

Inoltre detti effetti singolari delle parti sonosi *già ottenuti prima* di arrivare ai confini dell' esecuzione; ma *quello* ove tende l' attentato è ancora per accadere.

Dunque, se si cambiano per un momento queste cose, si cade o nel falso o nell' immaginario; inoltre si corre rischio o di affievolire la pubblica e privata *sicurezza* o di violare le sacre regole della *moderazione* delle pene. Bastami per ora l' avere questo pericolo.

§. 720. Dopo di avere soddisfatto alle ricerche proposteci (§. 706) giova passare ad un'altra: ella tende a scoprire *qual male di natura sua* produca l'attentato criminoso, qual diritto violi, a qual dovere egli contravvenga.

§. 721. È agevol opra il rispondere. L'attentato è di *natura* sua cosa tendente, quantunque realmente non effettuante, un dato danno criminoso proposto.

Dunque, egli naturalmente ispira *timore* dell'avvenimento di un danno ingiusto o alla società, o a qualche suo individuo.

§. 722. Dunque egli è di natura sua cosa contraria alla pubblica o privata *sicurezza* (§. 395, III), e viola il *diritto* che la società ed i suoi membri hanno di goderne (§. 209, 256), ed il correspettivo *dovere* di non affievolirla e di non turbarla.

§. 723. Le antecedenti osservazioni mi dânno altresì diritto ad affermare, che qualunque *altra specie* di danno, di violazione di diritto e di dovere si potesse discernere nell'attentato, essa non sarebbe che affatto *accessoria*, ovvero *comune* fra l'attentato ed altri atti umani, onde qui non abbisognerebbe di *speciale* menzione.

CAPO VII.

Delle cagioni *che rattengono l'attentato entro i suoi veri confini.*

§. 724. Il *non volere* o il *non potere*, sono le *sole* cagioni che possano impedire l'incominciamento o arrestare i progressi di qualunque atto volontario ed esterno dell'uomo, e perciò anche dell'esecuzione del *delitto*.

Ciò è della maggiore certezza e fondato sullo stato *reale* delle cose, sulle leggi necessarie di *Natura*, nè abbisogna di apparato di prove.

§. 725. Non è mestieri di analizzare e di valutare qui le dette cagioni quando soffocano l'*incominciamento* dell'esecuzione di un atto umano. L'attentato non *esiste* e non può *nuocere* quando è soltanto deliberato, ed è evidente, che egli appunto rimane puro atto *interno* quando non si vuole o non si può *esternarlo*.

§. 726. Non dobbiamo adunque prendere in considerazione gli effetti ed i rapporti dell'impotenza e del non volere se non in quanto interrompono o arrestano l'esecuzione criminosa già incominciata, onde così renderla soltanto puro *tentativo*.

§. 727. Ora primieramente, il *non volere*, o deriva dalla forza de' motivi resi presenti dalle sole interne riflessioni dell'uomo eccitate in lui da un ordine di idee affatto *interno*, o deriva da questi stessi motivi, ma svegliati dall'azione accidentale degli oggetti *esterni*.

Nel primo caso l'uomo si contiene dall' inoltrare l'esecuzione del delitto in vigore di cagioni *morali* affatto *interne*, e nel secondo in vigore di cagioni *morali* di occasione *esterna*.

Così, meditando entro sè stesso sulle conseguenze di un delitto, il grido sollevato dal fondo dell' anima da quell'istinto divino ed immortale che si appella *coscienza*, dagli stimoli dell'onore, dalle preghiere, dalla pietà verso di un nostro simile, di cui si va a turbare il riposo, o a violare i diritti, o ad immolarlo vittima di una malvagia passione; la ripugnanza ispirata dalla vicinanza di un' azione che va a renderci, se venga scoperta, scopo dell' ira delle leggi, dell' odio e della vendetta de'nostri simili, e cent' altre idee di questa natura, sono i casi nei quali le *cagioni morali* interne agiscono, ma agiscono *per occasioni* del pari *interne* onde limitare il facinoroso entro i confini del solo tentativo. Ecco il *pentimento*.

Altri ostacoli non avvertiti nè preveduti possono insorgere col sopravvenire di un testimonio che egli tema possa svelare il suo misfatto, da uno strepito, dal calpestio, dal favellare, che ne indichino la vicinanza e vigilanza; dallo scoprire un apparecchio di valida difesa, e da mille altri casi di simile specie. È però manifesto, che se queste non sono cose atte a frenare la mano del malvagio, nè oppongangli una *fisica* resistenza, talchè la di lui desistenza dal tentativo riesca *volontaria* e rassomigli ad un vero pentimento; pure si deve affermare che l'*occasione* che presentò i motivi *morali* di freno *non fu* veramente *interna* nè propria del solo di lui cuore, ma fu meramente *esterna*. Nel primo caso dir si deve che l'attentato fu veramente sospeso per *pentimento*, e fu l'esecuzion criminosa *volontariamente* contromandata. Nel secondo caso poi non fu che *interrotta* per cause esterne non imputabili.

§. 728. Passiamo ora all'altra classe di cagioni che racchiudemmo sotto alla generale denominazione d'*impotenza*. Esame fatto, o l'impotenza deriva da una nuda *resistenza* invincibile di un qualche oggetto esterno che si attraversa all' esecuzione dell' atto; o dalla *violenza* recata da un potere superiore a cui le forze umane debbano succumbere, o finalmente dalla *mancanza* sopravvenuta di vigore nelle facoltà esecutrici dell' uomo.

Qui noi comprendiamo tanto l' impotenza *assoluta*, quando la *relativa*.

§. 729. Fra la resistenza e la violenza evvi questa *diversità*, che nella resistenza di un oggetto fisico, l' accesso a lui di *natura sua* è affatto *libero*, come lo è anche il recederne.

Quindi nell' ipotesi della semplice resistenza, l'*impotenza* di spinger oltre l' atto non è altro che l'*effetto* di una forza supe-

riore ed invincibile, che si oppone bensì agli sforzi dell'uomo, ma non lega l'*uso* della di lui fisica *libertà*, nè scemagli il *vigor* suo naturale; ma all'opposto nella violenza, la di lui forza fisica è, per dir così, posta *fra* le *catene*. Onde allora all'impotenza di effettuare il divisamento proposto si aggiunge (finchè dura la pressione e l'urto del potere superiore) l'*impotenza* di eseguire un *altro* pensiero che pur amerebbesi di effettuare o di essere tratto ad eseguirne *qualch'altro*, a cui la volontà ripugna.

§. 730. Ho detto che nel caso della *semplice* invincibile resistenza di una cosa esterna, l'accostarsi od il recedere dall'oggetto resistente sono cose (attesa la *natura* delle circostanze) affatto *libere* a chi tentò l'atto. Imperocchè può sopravvenire una cagione del tutto *accidentale* e *fortuita* che leghi la libertà dell'uomo. Ma nell'esame di quello che è *naturale* e *proprio* delle cose, non deve l'eventualità calcolarsi per nulla. A suo luogo vedremo, se ciò importi nella criminale Legislazione.

§. 731. Finalmente l'impotenza può derivare da sola mancanza o *sfinimento* di forza fisica sopravvenuta nell'uomo operante.

Pare che essa rassomigliar si potrebbe alla *violenza*, ma non la è veramente. Nella violenza, la forza fisica dell'uomo è bensì legata, ma appunto *esiste* tutta quanta.

Tutto al più potrebbe talvolta giudicarsi violenza nei suoi *effetti* sulle forze *interne* dell'anima o represse o disviate dalla loro tendenza per questa sopravvenuta mancanza, attesochè, ad onta di tutti gli sforzi tentati dall'anima onde agire, debbono riescire suo malgrado vani.

Un esempio nel quale si esprimono tutte queste cagioni d'impotenza, e la loro diversa maniera di agire, lo abbiamo in un racconto trasmessoci da un celebre filosofo Persiano (1).

---

(1) *Scheik Mosslehedin Saadi Alsehirdazi*, detto volgarmente il poeta *Saadi*, nel suo *Gulistan*, cioè *Giardino delle rose*. Un uomo robustissimo pieno di presunzione nel suo vigore, e lusingandosi colla forza di far fortuna voleva viaggiare. A tal effetto si appressò ad un naviglio che era per ispiegare le vele ond'esservi ricevuto. Ciò gli fu ricusato dal padrone. L'atleta lo abbrancò, e gettollo nel mare. Un altro si presenta a lui, e viene in tal guisa trattato (Ecco un esempio della *impotenza* del padrone del vascello a rimanervisi nata dalla *violenza*). Per buona sorte essi furono salvati dall'onde, e ascrissero a fortuna di ricevere costui nel vascello. Eglino giungono vicino ad una colonna eretta, da' Greci in mezzo ai flutti. Il piloto disse allora: il naviglio fa acqua, e noi siamo perduti se il più forte di noi non sale sulla colonna, e non vi annodi una corda che v'assicuri il vascello, frattanto che noi ci occupiamo a risarcirlo. L'atleta non esita, e mercè di una panca si appressa alla colonna, e la cinge di una fune, colla quale egli aveva avviluppato il braccio. In questo frattempo il piloto la fa troncare, il vascello si scosta, e l'atleta rimane senza appog-

§. 732. Dal fin qui detto risulta, 1.° che tutte le espresse *cagioni* o volontarie, o involontarie possono *arrestare* l'esecuzione del delitto entro confini più o meno ristretti, e perciò ridurla a semplice *attentato*.

2.° Che quelle che producono *impotenza*, sono affatto *esterne* ed agiscono sulla sola parte *fisica* dell' uomo.

3.° E che finalmente o *all' una* o *all' altra* classe debbonsi ridurre tutte quelle che possono contenere l'attentato entro i suoi veri confini.

§. 733. Riflettendo alcun poco sulla *natura* intrinseca delle cose è chiaro, che tanto il *Caso fortuito*, quanto l' andamento *ordinario*, ed aspettato delle leggi fisiche di natura non possono considerarsi *per sè* stesse vere *cagioni* valevoli ad arrestare l'esecuzione di un delitto, e ad allargare o restringere i confini dell' attentato.

---

gio sulla colonna. Pel corso di due giorni egli fu costretto a rimanersi in questa situazione spaventevole (Ecco l'esempio dell' impotenza nata dalla *resistenza*, a cui si accoppia il caso di non poter *recedere*). Infine addormentato da stanchezza, egli cade in mare, e dopo di essersi alla meglio sostenuto nell' onda fu spinto verso la riva. Poche radici servirongli di nutrimento, e ristabilirono le sue forze. Egli aveva sete: s'avanzò per iscoprire una qualche fontana, e per cammino scoprì gran folla di persone attorno di un pozzo, la cui acqua si vendeva una pezza d' argento per ogni misura. Egli ne pretese a forza, e atterrò parecchi uomini, ma il numero l'oppresse, e fu assai maltrattato (Ecco l' esempio della *impotenza* nata dalla *semplice resistenza*, a cui si accoppia infine la violenza —). Finalmente egli raggiunse una carovana, e la seguì. Si ritrovarono vicini ad un bosco, che dicevasi pieno di ladri, e se ne aveva tema. Non temete nulla, disse loro l'atleta, io solo basto per trenta, e vi difenderò. Contenti della sua risoluzione i viaggiatori offrirongli provvisioni in abbondanza. Egli mangia, e beve soverchiamente e s' addormenta. Frattanto un vecchio della carovana disse a' suoi compagni: voi avete fidanza in costui? In quanto a me lo temo più che i ladri de' quali si parla. Che sappiamo noi ch' egli non abbia divisato di abusare della sua forza per rubarci? Fu creduto ai di lui detti, e mentre l' atleta dormiva, partirono. Allo svegliarsi egli trovossi solo, e per alcun tempo errò smarrito, ma finalmente dinervato di fame e di fatica si pose a sedere, e pianse (Ecco l'*impotenza* a viaggiare, ed a sortire dal deserto, nata dallo *sfinimento* di forze fisiche). Un principe, che per accidente era occupato nella caccia poco lungi da lui, gli passò vicino. Commosso dalle di lui querele s'informò chi egli si fosse, n' ebbe pietà, e fornì a lui tutto il bisognevole per restituirsi alla propria casa. Al ritorno egli abbracciò piangendo il proprio padre, e disse a lui, voi avevate ben ragione a dirmi, che l' indigenza è debole, e che il braccio del povero è sempre legato.

Figurate voi che l'*ordine* fisico delle cose frapponga un ostacolo, cui sia possibile all' uomo di sormontare? Allora perciò appunto, che tale ostacolo può piegarsi alle *forze* umane, se l' uomo si frena dall' atto, si deve ciò attribuire alla di lui *volontà*.

Figurate voi che la *combinazione* fisica, sia fortuita sia aspettata, rechi un ostacolo producente l' *impotenza*? Allora è chiaro che questa impotenza non deriva propriamente dall' accidentalità, o dalla costanza di agire della natura, ma bensì dalla *forza* intrinseca costituente l' indole dell' ostacolo istesso.

§. 734. Dall' esercizio affatto spontaneo dell' umana volontà, e dall' esecuzione pienamente libera delle proprie volizioni, fino alla più grande coazione o alla più completa impotenza, evvi una *graduazione* di forza morale e di forza fisica, che si dispiega e si aumenta in proporzione de' gradi diversi di forza resistente degli ostacoli morali e fisici che le si oppongono.

Per ostacoli *morali* (che meglio io chiamerei immateriali interni, e di sentimento) io intendo quella serie di *motivi* più o meno possenti a *resistere* alle *spinte* interne di altri motivi determinati ad un' azione.

Qui cade in acconcio di richiamare quello che ne abbiamo detto altrove (§. 700, 727). Ivi accennansi parecchi fra' detti ostacoli morali, la loro maniera *interna* di agire e l' uso al quale potrebbero servire i lumi che si acquistassero intorno ad essi.

§. 735. Dall' apprensione del minimo incomodo fino al timore della maggiore afflizione, e del più spaventoso disastro, evvi una *scala* di ostacoli morali che vanno crescendo di forza.

§. 736. Ciò in vero avviene, quando di *corrispondenza* l'apprensione maggiore o minore dei mali che vannosi ad incontrare si faccia entro dell' anima di chi delibera, e che l' uomo li vegga come naturali, e certe *appendici* dell' esecuzione del suo divisamento.

§. 737. In tale ipotesi adunque, determinandosi la volontà a qualche azione, *malgrado* la resistenza contraria de' riflessi svantaggiosi, ella dimostra ne' motivi determinanti, una *forza morale* proporzionata alla resistenza morale, ed una forza sempre crescente, e perciò indica una spinta maggiore, a proporzione che essa forza vince una maggiore morale resistenza.

Gli ostacoli *morali*, de' quali noi qui ragioniamo, comprendono tanto quelli che sono frapposti da un' occasione *esterna*, quanto quelli che sorgono da un' occasione *interna* (§. 727).

§. 738. Gli ostacoli morali finiscono di essere *puramente* tali, quando una forza *fisica* esterna incomincia ad agire e ad opporsi alla direzione impressa agli *organi* esterni dall' *anima* onde ese-

guire il suo divisamento (ciò che è incominciamento di *violenza*), o che afforza in sè stesso un qualche oggetto fisico in guisa che egli oppone *resistenza* all'azione fisica dell'uomo che vorrebbe farlo piegare al suo fine, o che *affievolisce* nella macchina l'uomo istesso.

Questa forza (che però deve considerarsi non in astratto, ma nel caso *concreto* del delitto), siccome è propria di un oggetto *fisico* ed *esterno* all'animo umano, così fa riguardare come un *ostacolo* fisico ed esterno quello che si attraversa all'esecuzione del delitto.

§. 739. Fra i primi e più deboli gradi di resistenza e di violenza fino al grado sommo dell'una o dell'altra, evvi una *scala* di forze fisiche opponentisi all'esecuzione dell'atto umano, per superare le quali è necessario un graduato aumento di *corrispondente* e contraria forza fisica *nell'uomo*, onde riescire vincitore degli ostacoli allo scopo divisato.

Onde, facendo attenzione all'uomo, è evidente la seguente massima generale: che la energia impiegata a superare tali ostacoli va *aumentando* d'intensità, a proporzione che si aumenta la resistenza o la violenza dell'ostacolo.

§. 740. Siccome però l'esercizio della facoltà esecutrice umana dipende da un movimento della volontà, così se l'anima ha *preveduta* la necessità di fare sforzi di questa sorta, e malgrado pure una tale *precognizione* si è determinata all'atto che li richiedeva, o se anche non avendoli preveduti, ma scoperti soltanto nell'atto di eseguire la sua volontà, o nel proseguire ad eseguirla, pure a fronte di ciò non abbia desistito dall'intraprendere o dall'inoltrarsi nell'esecuzione; se, dico, tutto questo avvenga, è mestieri supporre nella volontà stessa una sempre *maggiore energia* operante ed aumentantesi di corrispondenza (poichè ogni vero sforzo non è un piacere): perciò giova arguire una proporzionata e graduata *forza morale* di motivi operanti nell'anima, e quindi una maggiore spinta.

§. 741. Laonde applicando le allegate generali teorie all'argomento dell'esecuzione del *delitto* e della sua interruzione, ne emerge:

1.° Che data la *scala* de' gradi diversi di forza degli ostacoli morali o fisici opponentisi all'esecuzione del delitto, se sono superati dal facinoroso o se cede ad essi, e dato il *grado* ove li supera o cede, si forma una *scala* rispettiva proporzionale dei gradi della *forza* de' *motivi* impellenti al delitto.

2.° E quindi una *scala* della forza delle *cagioni* che spingono all'attentato.

3.° Ma ad un tempo stesso ponendo mente ove il malvagio

ha dovuto *ristarsi* dal proseguire oltre, si ha un dato certo della forza dell' ostacolo, o sia della *cagione* che ha contenuto il delitto entro i suoi confini.

Lascio altre conseguenze, delle quali i detti principj sono largamente fecondi, perchè non interessano davvicino la criminale filosofia.

§. 742. Ora, l' ordine delle idee mi chiamerebbe a ragionare dei rapporti dell' attentato colle diverse circostanze, e colle diverse maniere influenti sulla comune sicurezza, e sull' esercizio del poter penale. Ma per essere ella un oggetto che è mestieri osservare *contemporaneamente* alla pena, perciò io mi riserbo a ragionarne insieme a lei. E questo è appunto ciò ch' io m' inoltro a fare.

LIBRO SECONDO

DE' RAPPORTI DELL' ATTENTATO ALLA *PENA*.

§. 743. COMPETE egli alla Società il *Diritto* di annettere una *pena* al nudo tentativo del delitto?

Se le compete, qual è la *specie* di pena veramente *necessaria* ed opportuna onde frenarlo?

Quali sono i *gradi* giusti ed utili di lei?

Ecco le questioni che ci rimangono tuttavia da esaminare.

§. 744. Io stimo cosa superflua il rammentare qui, che contro dell' attentato *attuale* si oppone il *diritto* della Società e dell' uomo, onde porsi al coperto dal male loro attualmente minacciato. Oltrechè questa verità è già stata pienamente dimostrata (§. 221, 351, 352), ella non entra nello scopo delle presenti mie ricerche. Benchè la giusta pena sia una specie di *difesa*, non è però difesa, *diretta*, come la è quella che si esercita nell' attentato attuale; bensì è cosa assai diversa (§. 288, 289, 329).

CAPO I.

Se l' attentato meriti *pena*.

§. 745. Egli richiedesi necessariamente che l' atto che si vuole assoggettare a pena, sia per sè stesso valevole ad apportare un *nocumento ingiusto* (§. 558, 576).

Ora l' attentato reca un male ingiusto turbando il godimento della *sicurezza* che la Società e gl' individui di lei sono in *diritto* di godere.

Dunque sarà cosa *giusta* opporre una *pena* all'attentato, considerandolo soltanto come recante *timore* ingiustamente incusso.

Questo è ancor poco. Se l'attentato è un' *aggressione* : se il fine di questa aggressione si deve respingere : se ciò non si può ottenere fuorchè arrestandola col timor della pena ; sarà dunque *necessario* , e quindi giusto di sottoporre l'attentato a pena per la ragione stessa che vi si sottopone il delitto.

CAPO II.

De' rapporti della pena all' attentato in quanto riesce di un esito impossibile.

§. 746. Abbiamo osservato di sopra , che alcune cagioni *fisiche* arrestano invincibilmente il progresso del tentativo criminoso (§. 728).

D'altronde egli non può recare il *danno* ingiusto a cui tende, se non col portarlo fino alla *consumazione* (§. 701).

Dunque nel presente caso , il tentativo riesce per sè stesso di una forza *innocua* , cioè manca di quella *tendenza* malefica per cui poteva ispirar terrore.

Perciò la Società e gl' individui singolari di lei debbono essere sgombri da *tema* , ed ottengono realmente quella *sicurezza* che in altri casi vedevano violata , e che era titolo di pena.

§. 747. Sarebbe adunque cosa affatto *ingiusta* e crudele opporre vere pene a quei tentativi cui le cagioni fisiche rendono *impotenti* a nuocere. Infatti se la pena non può essere altra cosa che un mezzo *indispensabile* di difesa , non avente altro *fine* giusto che quello di *evitare* il male del delitto (§. 399, 395, 401), come mai si potrebbe ragionevolmente procedere a tormentare un uomo nell' atto che fra la Società ed il facinoroso la natura stessa frappose una barriera di sicurezza assai più *ferma* ed inconcussa che ogni più spaventoso supplicio ?

§. 748. Abbiamo osservato , che la maniera preconosciuta o fortuita di agire delle cose fisiche non è per sè stessa cagione *efficiente* dell' impotenza limitante l'esecuzione del delitto (§. 722). Ciò è vero ; ma egli è pur vero che l' *ordine* fisico n' è almeno causa *occasionale* : e si può dire in questo senso , che aspettatamente o fortuitamente *somministra* le cagioni efficienti dell' impotenza , onde così talvolta chiudere l' attentato entro confini più o meno ristretti.

Quindi ne viene che la diversa *maniera* o precognita o fortuita di agire delle leggi fisiche può essere *fondamento* onde assicurare o diffidare la società , che soffrirà , o non soffrirà danno dai tentativi del facinoroso.

Ciò posto , quale *influenza* può avere la cognizione dell' ordine fisico di natura nella filosofia delle pene ?

§. 749. Se le cagioni di impotenza agiscono in una maniera *conosciuta* e costante, è troppo chiaro, che l'esito nocivo dell'attentato deve *sempre* dal legislatore riguardarsi come *impossibile*. Perciò la Società dovrà riguardarsi come affatto *sicura*: e sarebbe *ingiusto*, come poco fa si è detto (§. 747), contro tali tentativi procedere con mezzi *penali*.

§. 750. Ma mi si dirà, che chi tentò di nuocere anche per un mezzo *impossibile*, ha già *mostrato* una malefica volontà.

§. 751. Ma basta egli ciò forse per autorizzare gli uomini a punire i loro simili? Come avere coraggio di usare di questo *solo* riflesso per decretare un supplicio (1)? La vendetta del *passato* può forse essere lo spirito della giusta pena (§. 42, 239, 395)? Se l'uomo che tentò un danno per un mezzo fisicamente e costantemente *inefficace*, non può far temere che lasciandolo impunito derivi danno alla Società nè da lui nè da verun altro che volesse imitarlo praticando lo stesso attentato, qual giusto titolo offrirà egli ond'essere assoggettato a *pena*? E dove mai la società ritroverà il *male* contro cui sia costretta ed autorizzata a premunirsi? Ove sarà l'*infrazione* di qualunque *diritto*, patto o dovere, che l'uomo serbar debba verso de' suoi simili uniti in colleganza? Ogni *violazione* di qualunque dovere sociale può esser ella esente da *danno* ingiusto?

§. 752. Si replicherà, che giova dedurre dall'attentato di esito impossibile almeno la *disposizione* ad essere malvagio.

E che perciò? O avete fondamento di arguire con *probabilità*, che l'uomo ritenterà lo stesso atto frustraneo; ed allora la Società dovrà riposare *tranquillamente* sotto la forza delle leggi fisiche prepotenti di natura.

§. 753. O avete argomento di temere, che l'autore dell'attentato trascorrerà ad *altri* delitti di una *possibile* esecuzione; ed in tal caso voi punirete per l'altro attentato, ma non per questo. In quest' ipotesi non si punisce più in vista del *passato* ten-

---

(1) *Filangieri*, mercè di una palese confusione ed inversione d'idee ha usato di questo *solo* motivo per decretare indistintamente a qualunque attentato la pena del delitto consumato, *o che l'evento abbia o no corrisposto all' attentato*, purchè l'attentato stesso sia un atto dapprima *vietato* dalle leggi civili. (*Scienza della Legislazione*, *lib.* 4, *part.* 2, *c.* 37 in fine). Quasi che le fattizie umane istituzioni possano far cangiare a loro capriccio la *natura reale* degli atti umani, ed i rapporti immutabili del diritto, talchè uno scrittore, che detta regole onde formare giuste leggi, debba piegarsi alla cieca a qualunque legge civile già fatta, o, a dir meglio, supponendola già fatta di qualunque specie ella sia, decretare il supplicio ad un uomo. — Giudico superfluo di estendermi sul fondamento di questo pensamento di un tanto scrittore, ma talvolta inconsiderato.

tativo di un esito impossibile; ma in vista bensì di un' *altra specie* di delitti futuri di una possibile esecuzione. In questo caso siamo *fuori* dei termini della questione.

D' altronde questo motivo aggiunto può aver luogo in qualunque *altra specie* di delitti consumati: e può aggiungersi fin anche ad una azione o *indifferente*, o *utile* alla Società.

§. 754. In secondo luogo (seguendo il deviamento di questa questione) chieggo io, se la disposizione mostrata induca una vera *probabilità*, che l' uomo darassi in preda ad *altri* delitti? Se sì, allora, ed allora *soltanto* è lecito alla Società di usare delle precauzioni prevenienti, le quali sono propriamente sole maniere di difesa *diretta* (§. 388, 329). La Società ha diritto ad allontanare tutto ciò che ragionevolmente fa temere un danno ingiusto.

§. 755. Nel caso *opposto* adunque, cioè in ipotesi che non si abbia un fondato e ragionevole timore, che l' uomo divenga malefico o che esistono mezzi *non dolorosi* acconci a frenarlo, quand' anche si sappia certamente mal disposto, l' uso della *pena* non potrebbe essere che assurdo e *tirannico*. Ma, io lo ripeto, tutte queste cose sono *estranee* allo stato della questione.

CAPO III.

Della pena dell' attentato nei suoi rapporti alla maniera eventuale *di agire delle cagioni che lo rendono di esito* impossibile.

§. 756. Ma se l' arrestare i progressi dell' esecuzione di un delitto derivasse da una maniera puramente *accidentale* e fortuita di agire delle leggi fisiche, quali sarebbero allora le conseguenze che ne deriverebbero nell' economia criminale?

In tale ipotesi, siccome la maniera *costante* e cognita di mandare ad effetto i malvagi divisamenti deriverebbe da cagioni *libere* proprie dell' uomo, così l' attentato sarebbe costantemente oggetto di ragionevole *timore*. La Società *non* cautelandosi, dovrebbe avventurare il suo riposo all' *accidente*, cosa che distruggerebbe la propria *sicurezza*.

Sarebbe dunque in *diritto* di usare, a frenare quegli atti che tentassero di turbarla, di que' *mezzi* che sono acconci a correggere ed a reprimere le cagioni *libere*. In breve allora l' andamento dell' attentato, essendo *libero* e perciò di una tendenza *efficacemente nociva*, potrebbe essere oggetto di giusta *pena* (§. 745).

§. 757. Ma nel fatto *singolare* avvenuto, sottomesso all' animavversione del magistrato, potrebbe pur esser *vero*, e potrebbe pure *constare* che l' attentato fosse stato rattenuto entro i suoi confini da una forza *irresistibile* fisica guidata dal *caso* fortuito:

ed allora quali regole prescriver dovrebbe il legislatore *anticipatamente* per detti fatti singolari? Sarebbe pur vero che al delinquente fu *impossibile* di proceder *oltre* nell' esecuzione del misfatto.

§. 758. Anche nel fatto singolare, perciò appunto che l' impotenza sopravvenuta a spinger oltre il tentativo fu soltanto *accidentale*, ne viene che, giusta le maniere *costanti* e *cognite* colle quali in natura il delitto si eseguisce, egli riportar devesi, a riguardo del futuro, alle sole cagioni *libere* (§. 756). Sarà quindi sempre vero, che qualunque uomo ritentando di eseguire il delitto collo stesso mezzo, per *accidente* solo reso frustraneo, potrà sperare che la sua intrapresa *riesca senza* ostacolo: e la Società avrà tutta la probabilità di *temere* il danno ingiusto che naturalmente ne può derivare.

Dunque, siccome il fine della pena, com' è stato sovente ripetuto, non è di far espiare il *passato*, ma bensì di provvedere in futuro alla sociale indennità (§. 395); così sarebbe *necessario* considerare l' attentato come diretto unicamente da cagioni *libere* e volontarie; e perciò converebbe opporvi validi ostacoli *morali*. Quindi, per lo contrario, sarebbe cosa *pericolosa* al riposo pubblico, e perciò stesso *ripugnante* alla sicurezza, affidarla in guardia all' andamento dell' ordine *fisico* di natura.

§. 759. Dunque nel caso, che fra gli ostacoli morali-politici non se ne ritrovasse altro opportuno ad impedire l' attentato fuorchè la *pena*, in quest' ipotesi si avrebbe *diritto* d' irrogarla a lui.

Dunque si avrebbe *diritto* di irrogarla contro chi attentò, benchè per forza dell' *accidente* fosse stato *impotente* a nuocere.

§. 760. In vista di queste osservazioni ci appiglieremo noi per avventura ad una massima *opposta*? Giudicheremo il tentativo frenato da una cagione puramente *fortuita* come meritevole di una pena *eguale* a quella che irrogherebbesi al delitto *consumato*?

Per convalidare l' affermativa, dir mi si potrebbe, che non si può ascrivere a *merito* dell' attentatore il non essere trascorso più oltre. Questo raziocinio estender si potrebbe, se non a rigor fisico, certamente per morale argomento, anche alle cagioni fortuite ed *esterne* somministranti i *motivi* che riescono freno dell' esecuzione piena del delitto.

§. 761. È vero che in quest' ipotesi ascrivere veramente non si può a merito dell' attentatore la di lui desistenza. Ma egli è vero altresì, che *in fatti* egli non commise gli atti *ulteriori*, mercè i quali la detta esecuzione poteva essere più largamente protratta e perfezionata.

Dunque sarebbe contro la *verità* di fatto il giudicarlo *reo* di questi *ulteriori* atti non commessi, e perciò stesso della *consumazione* del delitto.

§. 762. Ora punirlo per un fatto, del quale egli non fu veramente *autore*, sarebbe egli badando alla *natura* dell'atto stesso, cosa conforme alla *giustizia* ed alla ragione?

Supponiamo che egli abbia *voluti* questi atti ulteriori: ma *basta* egli ciò per assoggettarlo a *giusta* pena? E molto più può egli bastare, quando gli era *impossibile* l'eseguire la sua volontà?

Con questo argomento non si stabilisce forse il diritto di punire il solo pensiero e la sola volontà?

§, 763. La giusta pena ha per solo *fine* di schivare un male futuro (§. 395). *Solo* in vigore dei rapporti di un tal fine la potestà punitrice è in diritto di *afforzare*, o di *rattemperare* l'intensità delle pene (§. 401).

Ora, in vista appunto di questo solo fine, e non consultando una malintesa pietà verso del reo, ma bensì la sicurezza della società, oggetto *primo* della pena al quale la sorte del reo debb' essere *subordinata* (§. 163, 258, 272), noi siamo stati condotti a considerare l'attentato interrotto dalla sola forza del *caso fortuito*, che lo rende di esecuzione *impossibile*, come l'attentato interrotto da ostacoli esterni di forza *puramente morale* (§. 759).

E perchè adunque nell'ipotesi di un fatto particolare avvenuto, al quale detta legge generale deve applicarsi, vorremo noi dipartirci da questa massima, *unica* regola della filosofia penale, per aggravare la sorte del reo *oltre* il dovere?

Spieghiamo più amplamente tutto questo. Si vorrà egli *accrescere* la pena perchè la sua *passata* volontà era *maggiore* del suo atto? Ma qual *assurdo* maggiore, io lo ripeto, pel buon diritto e per l'umanità?

Si vorrà egli farlo per provvedere in *futuro* alla pubblica *sicurezza*, mercè un timore comune, che riesca *freno* allo stesso atto? Allora non conviene disputar più sul caso particolare dell'*impossibilità fortuita*, ma conviene provare in tesi generale che ogni attentato non sospeso per libero pentimento, ma soltanto *interrotto* per cause estrinseche punir si deve come il delitto consumato.

Fra gli atti d'impossibile fortuita esecuzione e gli altri interrotti non v'è differenza morale.

È provato che eccettuati quegli atti che in forza delle costanti e precognite leggi della fisica riescono di un esito *impossibile*, gli altri tutti (benchè resi innocui a cagione de' casi fortuiti) in forza appunto delle mire del delitto *futuro*, si valutano nel punirli come diretti da cagioni puramente volontarie e *libere* (§. 756, 757).

Dunque l'attentato arrestato ne' suoi progressi da cause *fortuite*, o si consideri *passato* ovvero *futuro*, devesi punire sempre come se fosse stato diretto da cagioni puramente *libere*.

§. 764. Ma domando io se in tesi generale provare si possa essere partito *giusto* ed *utile* il punire l'attentato *interrotto* per ostacoli esterni, come il delitto consumato? Tosto vedremo che questa *parità* di pena è ingiusta ed impolitica.

Ora, valutando l'attentato interrotto per caso *fortuito* di forza insuperabile al pari degli altri interrotti per altri ostacoli esterni, la società può fare questo raziocinio; o che un dato tentativo, promosso da un dato interesse del delinquente, *non* incontrerà, come ho fondamento di prevedere, *verun* ostacolo *esterno* insormontabile; ed allora io non traggo sussidio che dalla *sola forza* della pena per contenerlo nel suo nascimento, o almeno nei suoi progressi. O sarà per avventura arrestato da cagioni *fisiche* invincibili; ed allora io sarò sicura di più: io avrò la forza della pena, cui l'incertezza mi dà diritto d'usare (§. 756), *più* la forza dell'ordine fisico di natura.

Così scorgendosi chiaro se i sentimenti opposti di qualche scrittore fondati sulla sola ragione addotta nell'obbietto che io mi sono fatto (§. 760), abbiano fondamento di verità e di equità.

§. 765. Bensì gli antecedenti ragionamenti mi dânno diritto ad affermare, che il delitto che appellammo frustrato (§. 694), non badando alla forza della passione criminosa ed alla cautela politica di contrapporre un secondo e più forte ostacolo alla ripetizione dell'atto che andò a vôto, ma soltanto alla *natura* dell'atto ed ai rapporti che può avere coll'*accidente*, non ha nulla che *ripugni* a ricevere giustamente una pena *eguale* a quella del delitto consumato. Egli può ricevere una minorazione in vista solamente di considerazioni prudenziali *estrinseche* all'imputazione.

Platone voleva che se taluno con disegno di uccidere il suo amico riesca solo a ferirlo, non venga condannato a morte come egli pur meriterebbe, e ciò in venerazione del buon genio e della fortuna di lui non affatto crudele, che si oppose alla sciagura d'entrambi, risparmiando all'uno di essere ucciso ed all'altro di essere punito di morte. Solo lo condannava all'esilio nella vicina città, lasciandogli tutte le sue rendite, ed obbligandolo unicamente a risarcire i danni recati al ferito. Voleva nondimeno, che il figlio e lo schiavo che avessero tentata la stessa cosa o contro del padre o contro del padrone, ovvero anche i fratelli e le sorelle contro l'un l'altro, fossero puniti colla morte. Per lo contrario lo stesso delitto fra marito e moglie vicendevolmente non venga punito che coll'esilio (1).

Ma le elevazioni religiose di un'anima greca, e le parziali-

---

(1) De Legibus, et Legum act., Dial. XI., pag. mihi 585, edit. Vincent. Lugduni 1588.

tà e le distinzioni fattizie emanate da un piano creato da una vasta e maestosa fantasia non potranno mai essere retti dettami per la ragione che non consulta altro fondamento di fatto, che i rapporti reali della *natura* umana, nè adotta altra regola di *giustizia*, che i principj del *diritto* universale. Perciò mi si perdonerà, se io non so ammirare in questo pensamento di *Platone* un modello di prudenza legislativa.

Conchiudo questo articolo con una osservazione presentatami spontaneamente dai rapporti uniti delle cose. Nell' esecuzione del delitto il caso fortuito può *limitare* sempre o *accrescere* il fatto nocivo al di qua o al di là dell' ordinaria previdenza. Nel primo caso *non esime da responsabilità* penale. Nel secondo la toglie in tutto o in parte. Io mi spiego.

Se una data azione del tutto libera e producente un dato effetto venga assoggettata a pena, quand' anche vi si combini talvolta il *caso* fortuito che ne rattenga la libertà o la defraudi d' effetto; pure viene con *giustizia* imputata salvo il temperamento politico nella responsabilità penale, come se il caso non vi si fosse frapposto per *niente*.

All' opposto, se da una data azione, dalla quale d' ordinario non deriva che un dato effetto o indifferente o fino ad un certo *grado* nocivo, derivi danno o in tutto o in parte *oltre* la dovuta previdenza, questo atto quantunque nell' effetto sia *simile* all' altro che aspettatamente produce questo stesso danno, pure *non* potrà essere con giustizia *egualmente* punito; ma unicamente essere il potrà a norma di ciò che esigono i rapporti che egli ha coll' effetto *ordinario* e preveduto. Onde io lo ripeto: il caso fortuito solo è *scusa* al delitto *quando opera per eccesso*.

CAPO IV.

Della specie *delle pene acconce e giuste dell' attentato.*

§. 767. L' interesse che spinge all' attentato è della stessa *specie* e della stessa forza di quello che move l' uomo al delitto consumato.

Anzi, non può essere *altro*, che quel *medesimo* che invita a consumare il delitto.

Imperocchè il tentativo in generale non è che l'*esecuzione* incominciata e protratta del delitto stesso (§. 666, 676). In tutti i delitti di esecuzione *complessa* (§. 670), deliberato che si abbia di commetterne taluno, quando si pone mano ad eseguirlo, è necessario di passare, dirò così, attraverso al tentativo *prima* di giungere alla consumazione (§. 674).

§. 768. Certamente sarebbe un capriccio affatto *accidentale* quello di taluno che intraprendesse di tentare un delitto col fine *espresso* di sospendere la sua opera a metà, e di non condurla al suo effetto. D' altronde la legge non deve autorizzare la *scusa di avere scherzato*, la quale servirebbe sempre in tutti gli attentati falliti. Perciò un siffatto capriccio non potrebbe qui servir di norma *universale* alle sanzioni del legislatore.

Dato anche poi, che volesse contemplarlo, sarebbe sempre vero che negli *altri* delitti complessi che si vogliono *interamente* eseguire, il tentativo viene animato dall' interesse *medesimo* del delitto intero ispirato dall' *utile*, che il malvagio con danno altrui vuole procacciarsi.

§. 769. Dunque le *specie* delle pene giustamente ed utilmente assortite all' attentato saranno le *stesse* affatto di quelle che sono opportune e giuste contro il delitto *consumato*.

CAPO V.

Dei gradi *delle pene riguardanti l' attentato.*

ARTICOLO I.

Della pena insufficiente *per la sua debolezza.*

§. 770. Da quello che abbiamo detto nell' antecedente capo ne segue forse, che sia *lecito* fissare contro del tentativo una pena di *eguale intensità* di quella del delitto stesso *consumato*?

Questione interessante la sociale sicurezza e l' umanità, della quale fino al dì d' oggi non è per anche stata somministrata una filosofica e soddisfacente soluzione. Lasciamo di prendere qual norma de' nostri giudicj le leggi di due Dittatori, o, a dir meglio, oppressori della libertà di Roma, macchiati dal sangue delle proscrizioni, e non aventi altro spirito che quello di una privata ambizione, altro scopo che il dispotismo, ed altra prudenza che quella che vien dettata da una crudeltà sospettosa, per attenerci soltanto ai dettami eterni e luminosi del diritto e della ragione.

§. 771. Io rifletto primieramente, che perciò appunto che si cerca di annettere una pena al tentativo, si suppone che *dopo* di averla stabilita contro il delitto consumato, ciò nondimeno possano gli uomini trascorrere a commettere il delitto istesso. Altrimenti se fosse il legislatore moralmente *certo* che ciò non avverrà, come si potrebbe *far caso* dell' attentato, e qual *ragione* avrebbe egli di punirlo? Perciò che il delitto fosse represso, o,

a dir meglio, perciò che il terror della pena avesse preventivamente annientato l' *interesse* a delinquere, non sarebbe egli perciò stesso contenuto anche l' *attentato*?

§. 772. Ma d' altronde, come può egli accadere che il legislatore debba dalla comune *temere* l' avvenimento del delitto, *dopo* di avergli opposto una pena *opportuna* ed *efficace*? Quell' *interesse* che agisce infallibilmente nello spingere il facinoroso al misfatto pel piacere che se ne ripromette, non è egli lo *stesso*, che in una maniera del pari *infallibile*, deve allontanarlo dal misfatto pel dolore prepotente, che egli deve prevedere e temere annesso alla di lui esecuzione? (§. 474 al 511).

§. 773. Se dunque dopo ciò *rimane* all' uomo un *interesse* a commettere il delitto, ciò non può derivare se non da queste due cagioni, cioè o perchè il terrore della pena non sia *per sè stesso* valevole a contrabbilanciare la spinta al delitto per mancanza di *intensità*, o perchè malgrado che pur lo sia, il malvagio nutrisca *fidanza* di sfuggirne il rigore. Altrimenti se malgrado il terror de' castighi nelle date circostanze di una nazione generalmente *efficace*, tanto per la sua forza intrinseca, quanto per la sua certezza, taluno si determinasse a commettere un delitto, un tal uomo dovrebbe riguardarsi o come un forsennato, o come un *eccezione* di scelleratezza, la quale sola non potrebbe autorizzare il legislatore ad un *aumento* generale di pena, la quale debb' essere rattemperata, o accresciuta in vista di un dato *generale* e *costante* (§. 337).

§. 774. Ora, così essendo, se la pena fissata contro il delitto consumato non ha i *dovuti gradi* di intensità valevoli a produrre la pubblica sicurezza, ella è per sè stessa *insufficiente* al suo fine, e crudele nella sua pratica. Inoltre ella lo diverrebbe ancor *più* se il legislatore ne volesse far uso contro il tentativo, perchè si replicherebbe un dolore, e si replicherebbe invano.

§. 775. Nel caso adunque, che la pena del delitto *consumato* sia soverchiamente *mite*, devesi correggere il Codice, riformare la pena, assortirne meglio la *specie*, ed aumentarne l' *intensità*, fino ai confini della *sufficienza* (§. 404), e non inferocire inutilmente contro le *preparazioni* del delitto.

E in vero, così facendo, se la *probabilità* ed il timore dell'attentato derivava dall' *insufficienza* solo della pena, questa probabilità svanirà da sè stessa, ed il tentativo verrà con tal mezzo certamente *impedito*; e la Società sarà difesa e posta in *sicuro*.

§. 776. Ma se il tentativo nascesse dalla lusinga di *sfuggire* o in tutto o in parte il rigor della pena, quali sarebbero allora le regole di giustizia e di politica, che il legislatore seguir dovrebbe? Veggiamolo.

ARTICOLO II.

De' gradi della pena dell' attentato in vista della lusinga *dell' impunità.*

§. 777. La *lusinga* nata nel malvagio di sfuggire in tutto o in parte la pena, o deriva da un motivo soltanto immaginario poggiato su di un *errore* e sulla illusione, o dessa è appoggiata ad un *fatto reale*, ed a circostanze *ordinarie*.

Nel primo caso quando l' errore o l' illusione non sieno che semplicemente *possibili*, nè possono crearsi che nella mente di qualche *singolare* individuo, non dovrebbero mai valutarsi per *qualche cosa* dal legislatore nei calcoli delle probabilità morali, colle quali ei si dirige a fissare gli avvenimenti dei delitti e la efficacia delle pene. Imperocchè l' oggetto del legislatore è il bene di *tutta* la nazione, cioè a dire il massimo compossibile de' privati. La base de' suoi calcoli debb' essere la maniera *costante* di sentire degli uomini nelle date circostanze di una nazione (§. 337). L'*eccezione* quindi non può nelle sanzioni generali valutarsi per *accrescere* una pena certa in vista di un male *incerto*. Ciò violerebbe i limiti della moderazione e della giustizia (§. 337).

§. 778. Ma se l' *errore*, cagione della lusinga di sfuggire la pena, regnasse *nei più* di una Nazione, quali dovrebbero essere allora le regole della criminale economia?

Io sono in diritto di affermare che il legislatore nell' uso delle pene dovrebbe estimare l' errore e l' illusione, non come cose prive di fondamento, ma bensì come opinioni appoggiate a circostanze *reali* di fatto. Questa conseguenza deriva dalle mire che muovono a stabilire le pene.

§. 779. Ed in vero, per qual ragione la pena riesce ella *efficace* a reprimere il delitto? Se non perchè ella fa prevedere all' uomo un determinato male, come *certa* appendice annessa ad un atto malvagio (§. 258, 261).

Ora egli è chiaro, che ogni qualvolta, per qualunque siasi cagione, gli uomini *non* avendo una tale previsione non la possono *temere*, ella non può ottenere il suo *effetto* (§. 247, 248, 249, 257).

§. 780. Dovrebbe adunque, siccome io ho detto, la lusinga dell' impunità derivata da un errore *comune* a molti, trattarsi nella legislazione penale non più come errore, ma come giudicio fondato sulla *verità*.

§. 781. Del resto quest' ipotesi non può essere che affatto *immaginaria*. Il primo castigo esercitato in una tale Società per

un siffatto delitto annienterebbe l'errore e l'illusione, forzandola a cedere all' esperienza, ed al testimonio de' propri sensi.

ARTICOLO III.

Dei gradi *delle pene dell' attentato in vista della* reale *impunità che segue il delitto consumato.*

§. 782. Ma se la lusinga dell' impunità fosse veramente sostenuta e convalidata dalla *realtà* delle cose; se certe combinazioni inseparabili dallo stato sociale ponessero il legislatore nell' *impotenza* a punire certi delitti allorquando fossero eseguiti, quali sarebbero allora le regole di *giustizia* e di *politica* che dovrebbe egli seguire?

§. 783. Sino a tanto che il malvagio che progetta un misfatto vede ai confini dell' avvenire errarsi avanti gli occhi o la povertà o la schiavitù o la morte che lo minacciano come inesorabili e *certe* appendici della sua malvagità, egli sentesi in petto raffreddare il calore della sua rea passione. L' *interesse* derivante dalla pena ad ommettere l' atto, *superando* di forza l' interesse che lo invita a commetterlo, lo trattiene, e lo rispinge dal porre la mano alla scelleratezza.

§. 784. Ma all' opposto s' egli vede di potere *sfuggire* o in tutto o in parte le funeste conseguenze de' suoi rei divisamenti, allora essenzialmente si *diminuisce* la forza dell' interesse *ripulsivo* ispirato dalla pena; e in proporzione si *aumenta* la forza dell' interesse *attraente* al delitto.

§. 785. Perciò, fatto più coraggioso, egli trascorre all' atto malvagio con tanto *maggior impeto*, con quanto *meno* di forza agisce l' apprensione della *pena* snervata o tolta dalla *speranza* di sfuggirla in parte, o di andarne affatto esente.

§. 786. Quindi la passion criminosa agisce col *massimo* suo vigore tutte le volte che il delinguente prevede, che *nulla* deve temere di tristo dal canto della podestà punitrice, a cagione del suo misfatto.

§. 787. Ad evitare ogni ambiguità io avverto che qui si contempla l' interesse, non in quanto viene svegliato direttamente dal *bene* che il malvagio si figura di ottenere dal delitto, ma in quanto non viene *scemato* dal *male* che vi oppone la pena. L' aumento o il decremento di lui qui non deriva da un aumento o decremento di forza *intrinseca* ed assoluta prodotta dalla di lui *natura;* ma bensì dalla sola apposizione o rimozione di un *ostacolo*, il quale o reprime o lascia libera la di lui forza di già *precsistente*. A maggior distinzione io appellerò il primo *interesse*, ed il secondo *audacia*.

§. 788. In ipotesi adunque, che lo stato *reale* delle cose renda la podestà punitrice *impotente* a castigare o in tutto o in parte un dato delitto *dopo* ch' egli è commesso, in tale ipotesi, dico, la Società deve temerne l' avvenimento, se si riserbi di fare soltanto *succedere* la pena al delitto consumato (§. 349). Dunque nel caso che potesse togliere questa lusinga con mezzi penali *anteriori* alla consumazione del delitto, mancherebbe ad un suo *dovere* non provvedendo alla *sicurezza* ed alla libertà de' suoi individui (§. 227), ed esporrebbe sè stessa alla perdita della propria tranquillità (§. 349).

ARTICOLO IV.

Dei giusti gradi *di pena dell' attentato.*

§. 789. In forza delle antecedenti riflessioni sull' ipotesi della lusinga dell' *impunità* appoggiata al *fatto*, diremo noi, che il Legislatore sia in diritto di *aumentare* proporzionatamente la pena al nudo *tentativo*?

§. 790. Affinchè ciò sia *giusto* debb' essere *necessario* (§. 400, 401), ed affinchè ciò sia necessario deve verificarsi che la *pena* sia l' *unico* mezzo *efficace* ad un tal fine (§. 421). Ora, nel caso nostro, tutto questo è egli vero?

§. 791. Riteniamo, che l' *interesse* movente al delitto qui deriva dal prevedere, che *dopo* di averlo perfezionato, *non* si ha a temere o tutto il *male* della pena, o parte di lui, e che d' altronde questa previsione e questo interesse non possono essere *annullati* coll' uso della pena *susseguente* al delitto, perchè *manca* il potere di punire il delitto consumato (dall' ipotesi).

Dunque, o la Società è costretta a lasciare *senza* un freno *valido* il misfatto perfezionato: e quindi a rimanersi bersaglio della malefica attività de' facinorosi (§. 349), ovvero le conviene, a fine di evitare tanto inconveniente, frenarlo con *ostacoli* che a lui vadano a rincontro nel tempo che si *sviluppa*, e lo arrestino per via, *prima* che giunga alla sua meta nociva. L' alternativa è evidente.

§. 792. La prima di queste cose è *contraria* agli interessi, ai diritti ed ai doveri della Società.

Dunque la seconda (posto che l' ostacolo sia *efficace*, cioè di fatto reprimente i progressi dell' esecuzione del delitto) è *indispensabile* e giusta.

Per procedere sicuramente convien distinguere caso da caso. O noi figuriamo che gli atti *preparatorj* al delitto sieno *esenti* da pena o no. Nel primo caso io ragiono come segue:

§. 793. La *pena* è di natura sua *efficace* a ripercuotere vittoriosamente l' impulso della rea passione, unica cagione de' misfatti.

Dall' altra parte col farne cadere la forza sul preparativo si può efficacemente rattenere la *consumazione* del delitto, che è la cagione unica del danno.

Infatti in ogni delitto di esecuzione *complessa* l' uomo deve necessariamente passare *attraverso* dell' attentato *prima* di giugnere alla consumazione del suo delitto.

Dunque coll' *impedire* il tentativo, o almeno coll' interromperlo, si impedisce *efficacemente* anche l' esecuzione *piena* del delitto.

§. 794. Dunque la pena, la quale nel progresso dell' attentato va a romperne la *forza* e l' andamento mercè l' energia reprimente l' interesse criminoso, è cosa *efficace* ad ottenere il fine di rimovere il danno del delitto consumato.

§. 795. Dunque, se d' altronde le circostanze *di fatto* la rendono *indispensabile* (lochè è cosa di *fatto*, ma di fatto non imputabile al regime pubblico) ella sarà in tutti i suoi estremi *necessaria*.

§. 796. Dunque pienamente giusto sarà punire l' attentato, non dico solo come semplice *minaccia* di danno, giusta quello che abbiamo accennato più sopra (§. 745): ma eziandio colle mire e coi rapporti del delitto *consumato*: e tutto ciò ha luogo in que' misfatti, i quali *dopo* la loro perfezione assicurano o in tutto o in parte l' *impunità*.

§. 797. Ma l'audacia e l'interesse a perfezionare il delitto ha per sola *cagione* nel caso presente la *lusinga* dell' impunità. Questa lusinga, o deriva dall' *impotenza* della Società a punire il delitto consumato, ancorchè sia *palese* il delinquente, o deriva dalla fiducia di *occultare* o il delitto o il delinquente, o ambidue.

§. 798. In ogni caso, a *proporzione* che questa lusinga cresce o vien meno, ed a proporzione che il potere della sanzione si rende più o meno *evitabile*, deve crescere e scemare l' azione contro i mezzi conducenti al delitto.

§. 799. Si può dunque affermare, che con questa azione convien punire *sussidiariamente* gli atti anche non nocivi, talchè se la lusinga dell' impunità rimane tuttavia *intera*, anche dopo di avere stabilita la pena susseguente al delitto consumato, di corrispondenza *tutta* la pena del delitto consumato debb' essere impiegata nel frenare l' attentato.

Infatti, siccome in quest' ultimo caso l' interesse pel delitto *tutto* si condensa sull' attentato, così è *necessario* il condensare su di lui *tutta* l' efficacia della pena.

Col punire più gravemente il delitto più occultabile *dopo* che fu consumato si toglie forse la *lusinga* di occultarlo? Non mai. Dunque convien colpire i *mezzi* che vi conducono, e toglierne le occasioni.

§. 800. Dunque devesi fissare come Teorema generale, che la *pena* dell' attentato è in ragion *diretta* della lusinga dell' impunità susseguente al delitto perfezionato; e che i *gradi* di essa pena debbono essere *soltanto* proporzionali ai gradi della forza di detta lusinga.

§. 801. Mi si dirà che dagli argomenti da me addotti deriva essere *util* cosa il punire *sempre* l' attentato a fine di frenare il delitto.

E perchè adunque non sarà altresì *lecito* il farlo in *tutti* i delitti, e perciò anche in quelli che le leggi possono contenere, sottomettendoli a pena susseguente alla loro consumazione?

§. 802. Io rispondo che comunque ciò fosse utile, non sarebbe però *giusto*. Affinchè fosse cosa giusta dovrebbe essere *necessaria*, e per essere necessaria non basta che sia soltanto *efficace*, ma è d' uopo inoltre che sia *indispensabile* (§. 405, 421 al 430).

Ora, ciò non è indispensabile, tostochè dall' ipotesi *si può* ottenere di frenare il delitto colla pena *susseguente* alla di lui consumazione, come è evidente.

Dunque l' *antecedente* non sarebbe nemmeno cosa *giusta*.

§. 803. Non è assurdo ne' casi espressi dell' impotenza a punire in tutto o in parte il delitto perfezionato, che *prima* si applichi la pena a lui; e *indi* o in tutto o in parte la stessa pena si distribuisca sull' *attentato*.

Imperocchè la Società deve sempre assolutamente e prima di tutto vietare il *delitto*: e dopo ciò, in vista di premunirsi efficacemente contro di lui, vietare anche gli atti che a lui *guidano*: e deve perciò far uso della pena a norma di quello, che la sua *sicurezza* esige, ma niente di più (§. 401, 404).

Quindi in progresso contemplando l' amministrazione di *fatto* della giustizia punitrice può il Legislatore per un anticipato ragionamento argomentare così: o accaderà che l' attentato solo venga commesso e che la Società giunga ad impadronirsi del reo, ed allora ella non fa soffrire al delinquente *altra* pena che quella che *basta* a contenere gli altri e lui stesso in *futuro* dal trascorrere nel delitto, perchè tale pena riesce proporzionata all' interesse che spinge al delitto.

O accaderà che qualche volta per una *eventualità* si riesca a punire completamente l' *intero* delitto *passato*, che d' ordinario rimaneva o in tutto o in parte impunito, ed allora si abbraccia

in una *sola* punizione anche l'attentato: diciam meglio, *tutto l'interesse* che nell'attentato può in futuro stimolare al misfatto viene efficacemente represso.

§. 804. Ciò che in questo caso diverrebbe assurdo e tirannico sarebbe il cumulare e *duplicare* la pena, o sia esigere la pena intera del delitto consumato, *più* la pena dell'attentato.

Conciossiachè, siccome l'*interesse* a commettere un dato delitto negli uomini che potrebbero divenirne rei, non può *raddoppiarsi* in vigore dell'atto di un *altro* uomo che di già lo commise colla *metà* sola di passione (giacchè l'interesse deriva dal sentimento dell'*utile* fondato sui rapporti che passano fra gli oggetti piacevoli e la sensibilità umana), così sarebbe cosa irragionevole e *crudele* il tormentare *di più* un uomo a fine di apporre un altro freno *soverchio* alla passione criminosa degli *altri* (§. 401, 404).

CAPO VI.

Se di fatto nelle circostanze sociali esistano vere cagioni d'impotenza *a punire alcuni delitti.*

§. 805. Fin qui noi abbiamo ragionato della lusinga del facinoroso a sfuggire la pena, supponendola fondata su di una vera *impotenza* della Società a far succedere la pena al delitto *dopo* ch'egli è consumato: ma ad un tempo stesso noi abbiamo soltanto *supposta* tale impotenza, cioè a dire, l'abbiamo considerata come *ipotetica*. Ora chieggo, se esaminando le circostanze *reali* di una vivente Società, e misurando la estensione della *cognizione* e delle *forze* che la natura diede veramente agli uomini nello stato presente, questa ipotesi divenga verità *di fatto*?

§. 806. Un facinoroso non può andare esente da castigo se non perchè la podestà punitrice non *vuole*, o perchè non *può* punirlo.

La *prima* di queste cagioni, lungi dal somministrare verun *diritto* ad aumentare la pena, ella è per lo contrario per sè stessa *viziosa*, nociva ed ingiusta. La Società è in *dovere* di punire ogni sorta di delitti. Il massimo suo *interesse*, che è quello di coordinare tutti i suoi atti al bene di tutto l'aggregato, le detta la vigilanza reprimente di tutte sorte di delitti.

Il grido della filosofia di *tutti* i secoli i più illuminati e di tutti i buoni governi fa altresì un eco concorde a questa massima.

§. 807. Dalla violazione di questo dovere nascono gl'infiniti *modi* onde ne' mal diretti governi vengono protetti i delitti e agevolata l'impunità.

Impunità *voluta*, ed amministrazione *tirannica* è quella ove l' astuto e ferreo cortigiano che ha rovinato un emolo colla calunnia; un tutore senza pietà e senza coscienza che ha dilapidato il patrimonio del pupillo affidato alla sua onestà; un venale magistrato e concussionario che ha venduta la giustizia ed ha estorto il danaro del debole; l' avido usuraio che ha smunto le fortune de' privati; un libertino che ha turbato il riposo delle famiglie violandone l' onore: un perfido generale che ha sagrificata la gloria della sua patria, profuso il sangue di tanti prodi cittadini, compromessa la sicurezza della sua nazione; un negoziatore che con una nefanda prevaricazione, tradita la fede al suo sovrano, immolò il destino del trono e la futura pace della nazione intera, redimono sotto gli auspicj di un buffone di corte o di una favorita quella vita che doveva essere o spenta da un capestro, o troncata da una spada, o almeno tratta fra le fatiche e le ignominie di un ergastolo o di una galera, o chiusa fra gli orrori di un carcere perpetuo.

§. 808. Peggio sarebbe se il delitto fosse provocato dalla dissociazione degli interessi, e da' bisogni eccitati violando i rapporti della giusta eguaglianza. È chiaro che volendo in vista dell' impunità derivata da siffatti vizi di governo, punire l' *attentato* onde prevenire l' esecuzione completa del delitto, la pena, lungi dall' essere veramente *necessaria*, sarebbe all' opposto per molti aspetti *tirannica*.

1.° Ella lo sarebbe in sè stessa come soltanto *non necessaria*. A proscrivere come *illegittima* la pena basterebbe ch'ella fosse dettata soltanto o da un *errore*, pel quale ella fosse stimata necessaria, mentre nol fosse veramente, ovvero benchè in fatto risultasse necessaria, pure ciò derivasse da un aggregato di circostanze, benchè per sè stesse urgenti, ma tuttavia in origine fattizie, da cui emergesse la *necessità* di punire.

È manifesto, che la *combinazione* potendo essere perciò stesso o cangiata o totalmente impedita da un miglior ordine di cose, o *dipendendo* dal *potere* stesso delle leggi il toglierla, non sarebbe veramente che *fattizia* affatto; e perciò *non* sarebbe veramente necessaria.

§. 809. Dunque la pena che ne emanasse sarebbe *ingiusta*.

§. 810. 2.° Ma ciò non basta. Volendo da una parte lasciar sussistere un *abuso*, sorgente funesta di atti infestanti la pubblica e la privata libertà, nè volendoli frenare con una valida riforma che tronchi la prima *radice*: e dall' altra volendo far arretrare l' urto di questi stessi atti con una pena *preveniente* la perfetta loro commissione, oltre di non appoggiare la pena con una vera necessità, le si darebbe una origine per sè stessa *viziosa* e funesta.

§. 811. 3.° Ma ciò non basta ancora. La protezione che il delitto ritroverebbe nelle sue *conseguenze*, la ritroverebbe perciò stesso assai più agevolmente ne' suoi *principj*.

Quindi la pena in que' *pochi* ne' quali cadesse, supposta anche giusta, rendendosi *inefficace* a produrre i beni dell' *esempio*, cioè il terrore *coibente* il delitto negli *altri* uomini, acquisterebbe un *terzo* carattere d' ingiustizia.

§. 812. Dopo ciò sono in diritto di affermare, che la *cagione* dell' impunità, in vista della quale diviene lecito l' uso di una pena qualunque, sia ella susseguente, sia precedente alla consumazione del delitto, debb' essere *non* voluta, nè fattizia, ma derivante da *reale* impotenza ad impedire *altrimenti* la di lui commissione: impotenza risultante da una combinazione di cose per sè stessa *vera* e *leggittima*; e i di cui risultati sieno superiori e *indipendenti* dal potere umano.

Negli antecedenti raziocini noi avevamo tacitamente *supposto*, ma non provato questo principio.

§. 813. Ciò posto, e fissato così l' *oggetto* delle nostre ricerche, chieggo io: può egli avvenire, che in una Società ben costituita e le cui parti tutte sieno ripartite ed ordinate giusta l' *unico* modello *legittimo* e conforme alle leggi morali di natura, e il quale *solo* perciò può render giustamente utili quegli atti e quelle provvidenze le quali sono necessarie al mantenimento dell' ordine di già introdotto dalle umane *istituzioni* (§. 213, 214); può egli, dico, avvenire, che esistano casi ne' quali le forze umane *non* bastino a punire il delitto *perfezionato*, onde sia d' uopo anticiparne la pena sul *tentativo*?

§. 814. Quando non v' è o classe, o corpo morale, o uomo veruno più forte delle leggi; quando il potere esecutivo veglia esattamente sulla condotta de' cittadini, senza però violarne la giusta libertà; quando la nazione è illuminata dall' istruzione, animata co' premi, guidata dall' opinione, avvezzata coll' educazione, elevata dalla religione, protetta dalla forza pubblica al di dentro e dall' armi al di fuori; una tal nazione può superar tutte le resistenze *particolari*, e sorprendere le trame de' facinorosi. Come può ella dunque temere il caso di questa impotenza?

Egli è chiaro, che la Società è *in dovere*, in vista della sua preservazione, di porre in opera tutti questi espedienti prima di procedere all' uso della pena, e se il deve, detti spedienti debbono necessariamente *supporsi* di già impiegati nell' ipotesi che esaminiamo.

§. 815. Un' altra osservazione è necessario di premettere prima di rispondere direttamente alla quistione propostaci.

Essere *più forte* della podestà punitrice — sottrarsi alla di

lei vigilanza, talchè non possa giungere *a cognizione* del *misfatto* — sottrarsi alla sfera del di lei potere, talchè anche sapendo il delitto, non possa *impossessarsi* del delinquente e sottometterlo al castigo, ecco tutti i *modi possibili* mercè i quali il facinoroso può di fatto andare esente da pena.

§. 816. Ora, esaminando lo stato di una ben ordinata Società, tutti gli annoverati *mezzi* d'impunità si possono eglino verificare?

Il primo modo di sfuggire la pena del delitto perfezionato, essendo quello per cui il delinquente diventa *più forte* del potere esecutivo delle leggi, pare che possa aver luogo nei delitti di congiura, e di *prodizione* contro dello Stato, di usurpazione fatta da un privato del potere Sovrano, di sedizioni de' partiti, di rivoluzioni promesse da una Società particolare, onde cangiare la costituzione del governo; in breve in tutti i veri delitti di *maestà* di prima classe.

§. 817. In essi l'*interesse* a perfezionare il delitto è *massimo*, quando si faccia soltanto succedere la pena al delitto *consumato*.

Il raziocinio che il sig. *Renazzi* mette in bocca a Catilina, è del tutto conseguente: o la mia congiura divulgherassi prima che sorta il suo effetto; e in questo caso, per avere io solamente *tentato* di sovvertire la repubblica, sarò considerato esente dal delitto di ribellione, e ne sfuggirò la pena: o che mi si concederà tempo a condurre a fine la congiura, ed allora io sarò tanto forte, che non fia ch' io debba temere cosa alcuna dall' eloquenza e dai suggerimenti di *Cicerone*, e dalla forza e dall' armi di Antonio.

§. 818. Dunque in questi delitti il tentativo merita una pena *eguale* del delitto consumato (1).

CAPO VII.

Dell' impunità nata dall' occultazione del delitto.

§. 819. Il fine della pena non è di aspettare che il delitto venga commesso a fine di avere indi il piacere di punirlo; ma bensì di porre un *freno*, affinchè non venga effettuato (§. 395).

Lo spazio adunque sul quale deve cadere la di lei forza, è

---

(1) *Filangieri*, ragionando di questi delitti, e delle pene loro proporzionate, ha dimenticato affatto di avvertire che il nudo loro *tentativo* deve punirsi quanto il delitto consumato (*Scienza della Legislazione, Lib. IV, Parte II, Cap.* 46). Ciò non deve recar meraviglia, perchè gli mancava il filo ond' essere guidato a questo risultato.

quello che *precede* la di lui consumazione. Il frutto di lei è la tranquillità e l'astinenza dal misfatto.

Ciò posto, egli è chiaro, che l'*interesse* repellente, dovendo agire sull'*esecuzione* criminosa, deve o arrestarla, o interromperla almeno.

Ora, chieggo io, ne'delitti i quali per natural legge sono più degli altri *difficili* a scoprirsi, quante *più* parti dell'*attentato* si sottraggono alla pena, non si lasciano forse tanto *maggiori* incentivi all'audacia criminosa? E quindi non prestasi egli una *maggiore* facilità, ed un più vivo *interesse* a condurlo a fine? Ed all'opposto sottomettendo gli atti *tutti* esecutivi di simili delitti a grave ed a maggiore pena degli altri attentati de'delitti palesi, non si accresce egli la *difficoltà* al malvagio, onde consumarlo? Non si ingerisce forse un timore *efficace* a contenerlo?

Esaminiamo ambidue questi aspetti, d'onde ineluttabile deve risultare la *necessità* della pena, e quindi la giustizia del grado *maggiore* d'intensità di lei annessa all' *attentato* nei delitti *più facilmente occultabili*.

§. 820. Prima però di un tale esame è mestieri di instituire altre ricerche. È necessario di scoprire prima *fino a qual segno*, atteso i rapporti *naturali* delle cose e delle *circostanze* del sistema sociale, possa giugnere la vigilanza della Società a scoprire ed a prevenire i delitti i più occultabili. Da ciò risulterà evidentemente *fino a qual segno* giugner possa la lusinga dei facinorosi a celarsi alla vigilanza del governo e de' privati occupati a prevenire e a scoprire i misfatti.

§. 821. In generale, esaminando la *natura* delle cose, è chiaro, che tutti gl' *Indizi* veramente comprovanti l' esistenza di un delitto, presi nella loro *realità*, non possono essere che atti liberi ed *esterni*, e perciò testificabili, coi quali il delitto stesso si eseguisce. In qualità di atti *esterni* possono venir dunque a cognizione altrui.

§. 822. È vero, che gl' indizi *susseguenti* all' atto fanno anch'essi *prova*; ma è ben chiaro che a ciò non riescono, se non perchè fanno naturalmente *supporre* l'esecuzione precedente di lui; cioè a dire l' esistenza di *atti* precedenti fisici ed esterni capaci a recare il male ingiusto di già *seguito*.

Ond' è che quelli che formano la base fondamentale e l'*essenza* stessa della prova del delitto, sono gli atti *costituenti* l'esecuzione di lui. Gli altri, per esserne la *conseguenza*, non provano che per *connessione*.— Tutti questi atti gli appelleremo *mezzi di esecuzione*.

§. 823. Dato dunque, che i mezzi di esecuzione possano riescire veramente *occulti*, si rende anche occulto l' *autore* del

delitto.— Dunque egli ne può godere i frutti *senza tema*. Chi, infatti, potrebbe accertare la podestà punitrice, che *un tal uomo* ne fu l' *autore*?

§. 824. Dato adunque, che il delinquente vegga questa possibilità di occultarsi, la *probabilità* di sfuggire la pena lascerà tutto il vigore all' *interesse* criminoso.

§. 825. Ma è cosa evidente, che perciò appunto che detti atti in chi li commette sono necessariamente *esterni*, e che vanno a recar guasto agli oggetti utili altrui, del pari esterni e fisici, essi sono di lor natura *visibili*, e cadono sotto la sfera dei sensi.

Dunque, di lor *natura*, e per combinazioni spesso imprevedute al malvagio, possono venire *scoperti*.

Dunque, attesa l' indole delle cose, il facinoroso *non può* essere veramente *sicuro* di rimanere *occulto*.

§. 826. Dunque, non gli avanza altra *lusinga* di occultarsi, se non quella che viengli somministrata dalle *circostanze* sociali.

Ora, chieggo io, fino a *qual segno* può con ragione giugnere questa fiducia?

§. 827. Se la Società ed i membri di lei vegliassero *incessantemente* alla difesa de' loro diritti in tutti i punti dello spazio e del tempo, o si renderebbe sempre *impossibile* a nuocere anche occultamente, o almeno si farebbe che ciò accadesse assai *di rado*. Ma è dessa *possibile* e *giusta* questa incessante ed universale vigilanza?

§. 828. Scorriamo con uno sguardo rapido una Società, e le principali di lei situazioni.

Le *private* e domestiche situazioni si presentano le prime, come le più famigliari e note ad ognuno. Eccettuati quegli atti e quegli oggetti, su de'quali personalmente e *direttamente* ognuno può vegliare, ed eccettuato il *tempo* nel quale ciò fare si può, vi sono pure molti altri *oggetti* i quali è assolutamente mestieri di affidare all' *altrui* vigilanza, ed altri atti ch' è mestieri commettere all' *altrui fede*. L' uomo non può ad un tempo stesso essere *presente* in più luoghi, nè sempre vegliare anche su quelle cose che lo toccano davvicino.

§. 829. Quanto più cresce l'altezza della sua dignità, lo splendore dell' opulenza, l' estensione del potere, tanto più *cresce* il numero e l' estensione degli oggetti utili, la conservazione e indennità de' quali, importando al ben essere privato, ne richiamano tutta la *vigilanza*. Ma altresì si fa sentire tanto di più l'*impotenza* dell' individuo ad estendere le sue cure su di essi; e cresce del pari il *bisogno* di giovarsi dell' opera *altrui*.

§. 830. Quindi, sotto il *segreto* e la confidenza si possono

commettere molti delitti i quali non si possano trattenere. E però, quantunque in seguito si scoprano, pure ciò può addivenire assai tardi, e in tempo che la fuga, o altri mezzi pongano il delinquente *al coperto* del rigor della pena. Allora egli è evidente ch'egli *temer* non dee le conseguenze del suo delitto, e che la lusinga dell'*impunità* sorge ai confini della completa esecuzione, giovata dal segreto e dalla confidenza che cuopre le tracce per le quali egli s' incammina a consumarlo.

§. 831. Dalle parti dell' aggregato sociale, e dagli affari dei privati passiamo al corpo *intero*, ed agli affari *pubblici*. Tutto quello che riguarda l'amministrazione politica, economica, militare, religiosa, giudiziaria, ec., di una Società, o dei corpi morali che la compongono, non deve egli finalmente riposare sulla sola *fede dell' altrui* probità? Non vi deve egli essere un *confine* ed utile giusto, al quale la vigilanza deve arrestarsi, e che sarebbe *impossibile* oltrepassare? E se si oltrepassasse, non si sconvolgerebbe forse ogni buon ordine di Società? Se voi impiegate una *parte* per invigilare sull' altra, non dovete voi *affidare* a quella che voi impiegate la tranquillità e la sicurezza che esigete dall' altra? Pressochè in tutte quelle persone e in tutti quegli uffici de' quali poco fa femmo parola, si verifica il caso della *necessità* che stringe il governo di riposare sull' onestà e sulla retta condotta di persone *private*.

Ora, in tutte queste posizioni, quanti *delitti* possono ascondersi o in un perpetuo *segreto*, o almeno fino a che vengano *consumati* in guisa che assicurino l' impunità al loro autore!

§. 832. Ne' limiti *indefiniti* dell' arbitrio, ove i doveri e i deritti dell' amministrazione de' pubblici affari non vengono nè esattamente fissati, nè distintamente circoscritti, quanti motivi di *scusa* e di *discolpe* non si apparecchiano a chi ne presiede al reggimento?

Quindi, di passaggio, è bene di osservare, quanto il buon ordine pubblico richiegga che in ogni ordine di uffici, di cariche e dignità sieno *fissate* le facoltà, a norma delle quali ognuno debba reggersi ed amministrare.

§. 833. Un' altra osservazione che giova incidentemente di fare, ella è, che la *confidenza* sociale sulla onestà e sulla condotta altrui, e la *sicurezza* dai mali che ne possono derivare, tutta è appoggiata e corroborata dalla *certezza* della legge generale dell' *interesse* personale. Infatti si sente tutto dì, che intanto si affida e si riposa sul carattere di un uomo, in quanto si suppone che operando secondo certi dettami in lui conosciuti, sarebbe *moralmente impossibile* ch' egli se ne dipartisse (§. 507).

§. 834. Ma *oltre* i rapporti che passano fra privato e pri-

vato, e quelli che l'aggregato ha con sè stesso nell'amministrazione pubblica, evvi una *terza* classe di rapporti che il governo sostiene con ogni *famiglia* e con ogni *individuo* (§. 208).

Ora anche qui avvi un *confine*, che i diritti fondamentali e primitivi del patto sociale fra l'aggregato intero e le di lui parti (§. 200, 209) non permettono di violare. Il bene stesso della Società, la quiete pubblica, la confidenza ed il riposo privato del pari il vietano. La pubblica vigilanza ed ispezione sugli affari privati deve dunque *rispettare* un tal *confine*. Ma quale egli è?

§. 835. Le leggi, dice ottimamente il *Filangieri*, non dovrebbero *mai* penetrare nelle mura *domestiche*. L' ordine pubblico, la tranquillità privata, la sicurezza del cittadino richieggono, che la legge non cerchi di voler *tutto* sapere, di voler tutto vedere. Esse esigono, che l'autorità si *fermi* innanzi la porta della sua *casa*: che rispetti quest' asilo della sua pace e della sua libertà: che non cerchi d' indagare i suoi pensieri: che lo consideri come innocente ancorchè reo, purchè il suo reato non si manifesti (1).

È vero, che avendo indizi che nel seno di una famiglia e nel segreto delle domestiche mura si commette qualche cosa di contrario al dover pubblico sanzionato, la pubblica podestà ha diritto ed interesse di venirne al chiaro. Quindi le ricerche, le perquisizioni, e le esplorazioni d' ogni genere a lei divengono mezzi *necessari*, e perciò giusti e doverosi (§. 221, 224, 227), a fine di porsi in guardia, e di respingere ogni sinistro evento derivante dall' altrui scelleratezza.

§. 836. Dunque allora è cosa importante, ed altresì un *dovere* in lei di esercitare la più assidua e circospetta *vigilanza* su de' privati cittadini.

§. 837. Ma è ben altra cosa il dire, che avendo argomenti onde diffidare degli andamenti d'un privato, sia utile e giusto lo spiarlo fin entro il segreto della sua casa, dal dire che sia acconcio e giusto il farlo *per sistema*, abbiasi o no sospetto delle di lui reità.

§. 838. Le cure e la vigilanza pubblica debbono tendere ad *allontanare*, o a rimediare ad *un male*, non mai ad impedire o a togliere un bene. Ora una esplorazione fatta per *assoluto* sistema è cosa oltraggiosa alla *privata libertà*: ella pone in un *costringimento* ingiusto il cittadino. Quante azioni altrui non nocive, e perciò socialmente *lecite*, sarebbe egli costretto ad ommettere in vista di questa odiosa esplorazione? Perciò la libertà giusta individuale non sarebbe ella violata? Quanta inquietudine, e quan-

---

(1) Scienza della Legislazione, introduz., prospetto del lib. V.

to movimento nel governo! Quanti immensi e mal sicuri dettagli, quante persone, quante spese gravose impiegate in simile inquieta ed abborrita amministrazione!

§. 839. Io non insisto assai su di questo soggetto. M'astengo dal salire fino a' primi principj dell' *unione* sociale, co' quali dimostrare io potrei, che la libertà domestica è uno di que' diritti, che la Società può bensì *modificare* negli effetti esterni, come quelli della libertà individuale, del dominio e della difesa (§. 191, 210), ma ch' egli è tanto *proprio* dell' uomo ed *anteriore* alle fattizie umane istituzioni, quanto lo sono tutti gli enunciati diritti (§. 126 fino al 134, 190); che anzi la libertà *domestica* non è che un modo di essere della libertà *naturale* non donata, ma solo *modificata* dalle circostanze sociali.

§. 840. Conchiudiamo. O un privato attenta contro oggetti e contro persone poste *fuori* della di lui casa, ed allora egli cade sotto la *pubblica* vigilanza, perchè deve necessariamente uscire dai confini ch' ella ama e deve rispettare.

§. 841. Si noti, che in questo caso egli non può nuocere, se non ispandendo *al di fuori* la sua malvagità.

Dunque, se la pubblica podestà rispetta il segreto domestico, astenendosi dal penetrarvi quando le manchino *in fatto* gli argomenti di timore, non può perciò stesso violare con tale procedere la comune *sicurezza*.

§. 842. O il facinoroso componendo una data famiglia, o unione domestica, attenta contro oggetti e persone che la compongono, ed allora subentra il diritto di *difesa* de' privati loro competente in *mancanza* di quello di tutto l' aggregato (§. 351). Così *preservata* viene la famiglia e assicurati gl' individui che la compongono dagli attentati della malvagità.

Ciò si eseguisce tanto *più* attivamente ed esattamente di quello che far potrebbe la forza *pubblica*, quanto più l' interesse personale che viene minacciato è più forte, attivo, e vigilante di quello che altri possono assumere in favore di un terzo, e quanto *minore* è la distanza che passa fra l' offensore che attenta, e l' offeso che veglia alla propria indennità.

§. 843. È ben vero però, che la forza pubblica implorata dal cittadino deve accorrere al di lui soccorso (§. 221, 224, 227), e che a lei *sola* è riservato lo stabilire e l' infliggere la pena (§. 394). Rammenti il lettore, che qui noi ragioniamo soltanto dei confini della *vigilanza* contro i delitti, e non dell' esercizio delle pene.

§. 844. Dunque esaminando la Società sotto di questo terzo aspetto, non risulta altrimenti da lui un *nuovo* campo all' occultazione di nuovi delitti; ma bensì tutti i risultati risolvonsi sulle sole *private* circostanze che osservammo le prime.

CAPO VIII.

Principj filosofici intorno alle pene di quei delitti, che più degli altri sono occultabili.

§. 845. Esaminando i rapporti delle cose che abbiamo sott' occhio, noi abbiamo ritrovato che la pena, oltre essere proporzionata alla forza impellente al delitto svegliata dal sentimento dell' utile che da lui ne può derivare, deve inoltre essere proporzionata alla *lusinga* di sfuggire la pena contro di lui statuita. Ora, ne' delitti che più degli altri possono *occultarsi*; la lusinga dell' impunità non può nascere che dalle circostanze dello stato *reale* delle cose, e dalle combinazioni sociali, come abbiamo osservato (§. 820).

Da ciò risulta, 1.° che agli scellerati non toccò in sorte l'anello di Gige onde ascondere *certamente* la mano che opera il misfatto; ma bensì ogni atto col quale il malvagio tenta di eseguirlo, può di *natura sua* cadere sotto alla vista altrui, e palesarne l' autore (§. 825).

§. 846. Risulta in 2.° luogo, che veramente vi sono delitti, i quali, attese le *circostanze* sociali, possono a preferenza di molt' altri rimanere *occulti*; ma ad un tempo stesso risulta, che evvi anche più d' una semplice e nuda *possibilità* fisica a scoprirli, e che spesso cangiandosi i rapporti fra il facinoroso e la Società, il misfatto può essere *scoperto* agevolmente; onde la di lui occultazione non è effetto che dell' *accidente*. La vigilanza e la difesa della Società e de' privati che sono interessati a vegliare all' immunità degli oggetti de' loro diritti, sono cose che *compromettono* sempre la *sicurezza* del delinquente.

§. 847. Può adunque e deve il facinoroso, attesa la *natura* delle cose e delle *circostanze* dello stato sociale, temere di essere *scoperto* ad ogni atto, con cui incomincia ed innoltra l' esecuzione criminosa.

§. 848. Ma se ne' delitti, i quali di lor natura o per le sociali situazioni sono più degli altri difficili a scoprirsi, l' *attentato* non venisse sottomesso a pena e ad una pena *maggiore* di quella de' delitti palesi, non si presterebbe egli allo scellerato una facilità *maggiore*, ed un *più vivo* interesse a condurlo a fine?

Ecco il discorso, che in quest' ipotesi egli fare potrebbe: la maniera colla quale si può perfezionare il delitto ch' io vo a commettere, è per sè assai *occulta*. Quindi posso bene arrischiarmi a tentarlo, perchè è più *probabile* ch' io possa riescirne felicemente di quello ch' io vada ad incontrare male alcuno.

Sono poi ben felice, perchè io non debbo temere che nulla o poco pel *tentativo*. Giacchè o vengo per accidente scoperto *avanti* di condurlo a fine, ed allora il male che mi sovrasta è *nullo*, o assai *piccolo* in confronto del bene che tento di procacciarmi.

O io non vengo scoperto, come ho fondamento di sperare, ed allora *dopo* di avere condotto a fine il mio delitto, posso rimanermi sicuro, perchè non rimangono tracce *precedenti* ch'io ne sia stato l'autore.

§. 849. Ne' delitti *palesi* l'unico sentimento che può rendere audace taluno a tentarlo, e la *fiducia* di avere *tempo* e maniera onde *scampare* dalle mani del potere esecutivo. Ma il timore delle leggi, la certezza di essere additato reo, d'incontrare l'infamia che perseguita da sè sola e punisce il malvagio anche nel silenzio e nell'indolenza del governo, il pericolo di subire l'ira della parte offesa, i disagi di una vita errante e sempre inquieta, e mill'altre appendici di questa natura agiscono sull'animo del delinquente, e sono valevoli spesso a respingerlo dal misfatto. Questi ritegni agiscono vieppiù sulle persone le quali per la loro situazione, educazione, e principj sono in ispecial modo sensibili all'apprensione degli annoverati inconvenienti. Ma ne' delitti *occulti* si può egli riuscire di contrapporre alla passione criminosa tutte queste forze combinate? È chiaro, che in essi verun uomo *non può* fondatamente tali cose temere.

§. 850. Mi si dirà, che se può accadere che l'attentato venga scoperto per esser egli di natura sua atto fisico ed esterno, egli può ben anco *far prova* dell'*esistenza* del delitto consumato.

Ma che perciò? Se di questa riflessione si volesse far uso onde *esimere* l'attentato de' delitti occulti dal rigor della pena, e da una pena assai *più grave* di quella de' delitti palesi, si cangerebbe affatto lo stato della quistione; diciam meglio, allegherebbesi una cosa *inutile* al presente caso.

§. 851. Imperocchè, se un atto non si può nella legislazione penale valutare se non in quanto fa *prova* dell'esistenza d'un delitto consumato, perciò appunto deve necessariamente supporsi, che l'*attentato* non siasi arrestato entro i suoi confini, ma bensì che il malvagio abbia trascorso a recare il danno ingiusto del delitto *perfetto*.

§. 852. Dunque, s'egli non si voglia *punire* fuorchè in questo caso, egli non si vuole punire se non quando non è realmente *più* attentato.

§. 853. Dunque, dal momento che la deliberazione criminosa s'incomincia a manifestare, fino al punto che spingesi alla consumazione, si lascia *libero* il freno alla malefica attività dello scellerato.

§. 854. Dunque, in que' delitti che di lor *natura* più degli altri sono *occultabili*, la Società non è abbastanza difesa dall'uso della pena *susseguente* alla consumazione del delitto, ma anzi, all' opposto, lo agevola e favorisce.

§. 855. Diremo adunque, che sia cosa utile e giusta di sottomettere *tutti* gli atti esecutivi di simili delitti a grave ed a maggior pena degli altri attentati dei delitti palesi? — Ecco l'altro aspetto cui ci proponemmo di esaminare.

§. 856. Ma qui sento che mi si potrebbe obbiettare, che annettendo una pena all' attentato, si rende il delitto di una scoperta difficile assai *più* che lasciandolo o impunito, o soggetto a più leggiera pena. Imperocchè si aumenta l' interesse del facinoroso a studiare ogni mezzo onde sfuggire un male o assoluto, o relativamente più grave dell' interesse che lo allettava al delitto.

Dunque sembra, che coll' uso di questa pena vengasi in tal qual guisa ad esporre a *maggior rischio* la sociale sicurezza.

§. 857. Ma io rispondo primieramente, che nell' occultazione evvi un confine cui è *impossibile* al facinoroso d' oltrepassare (§. 845).

Dunque, giunto ad esso, qualunque di lui sforzo sarebbe *vano* per ascondere le opere della sua malvagità.

La sociale *sicurezza* non potrebbe adunque dalle speculazioni e dal segreto del malvagio essere, per una misura *indefinita*, compromessa e violata.

§. 858. In 2.° luogo io dico, che anche non annettendo una pena all' attentato, ma serbandola al solo delitto consumato, egli spingesi alla *massima* sua occultazione. Non è egli chiaro, che il malvagio sente di dover seppellire nel più cupo segreto *tutta* la *traccia* di quegli atti che possono scoprirlo reo?

Dunque, anche col punire il solo delitto *consumato*, egli ha tutto l' interesse di occultare anche l' *attentato*.

§. 859. *Aggiungendo* adunque ne' delitti più degli altri occultabili una pena dell' attentato, o aggravandola, non si arreca un nuovo *nocumento* alla pubblica o privata sicurezza.

§. 860. Ma se all' opposto egli si lascia o esente, o meno aggravato di castigo, si lascia al facinoroso, io lo ripeto, l'adito *aperto*, e vivo in lui l' *interesse* ad arrischiarsi a tentare l' esecuzione del delitto ed a provarsi se gli possa riescire affatto occulto. L' evento, qualunque siasi, non compromette mai: perchè, o egli riesce a seconda de' suoi vôti, ed egli va impunito; o che nel frattempo dell' esecuzione incontra d' essere scoperto ed egli è del pari salvo, o assai poco sciagurato in confronto del bene ch' egli sperava.

*

Laonde è d' uopo precludere questo *adito*, e togliere questo giuoco di sorte, il di cui pro e contra è sempre *favorevole* al reo.

§. 861. Ora a ciò si riesce annettendo all' attentato una *grave* pena della specie medesima del delitto consumato. Imperocchè, così facendo, l' atto il di cui evento, qualunque si fosse, riesciva favorevole al reo, gli presenta nel caso della scoperta precedente alla consumazione del delitto una pena *certa*, e proporzionata all' interesse che lo spinge ad operare il misfatto. Ad *ogni atto* deve tremare d' incontrare quella pena che serbata viene al delitto, colla sola differenza del grado, come in appresso spiegheremo. Quindi *ogni atto* accompagnato dall' *incertezza* a sfuggire la pena (§. 840) va accoppiato col *terrore* d' incontrarne la severità.

Dunque, così il delitto fino nel suo *incominciamento*, ed in ogni momento de' suoi *progressi*, incontra *difficoltà*.

§. 862. Ora, quanto ciò è utile ed *efficace* a respingere taluno dall' eseguire un' azione! Chi conosce il cuore dell' uomo ben sa che spesso egli delibera qualche cosa, da cui anche ne può derivargli qualche *male*. Ma egli sa altresì che fino a che vede le cose in una certa *distanza*, può andare o in tutto o in parte sgombro da tema. Ma posto indi all' *atto*, la vista vicina de' mali che fannogli appendice, svegliano in lui fremito e timore. L' immaginazione meno sopraffatta dall' aspetto favorevole degli avvantaggi, cui l' eloquenza della passione e l' illusione dell' immaginazione dipingevano e promettevano scevri da dispiaceri e da sciagure, ovvero presentavano accompagnati bensì da qualche nocumento, ma però posto in tale distanza, che ne rendeva attenuata l' apparenza ed affievolita l' energia, l' immaginazione, dico, allora dà luogo alla forza della *realtà*. Lo scellerato sente impensatamente raffreddarsi in petto l' entusiasmo del delitto, per dar luogo al terror salutare della pena, talchè a proporzione che più lungo è il cammino per cui deve innoltrarsi onde giungere fino al compimento del suo delitto, egli vede stendersi avanti a lui una serie più *lunga* di momenti e di pericoli, ognuno de' quali gli presenta l' avvicinamento della podestà esecutrice, e la sanzione tremenda delle leggi che gli sovrasta inesorabile per gettarlo fra gli orrori della schiavitù o dell' indigenza, o per inviarlo ignominiosamente ad un patibolo.

§. 863. Dal fin qui detto adunque risulta essere non solo cosa utile, ma veramente *necessaria*, il sottomettere a pena gli atti *tutti* esecutivi di que' delitti che *più* degli altri sono occultabili. Ciò sia detto in via di *diritto* nudo *primitivo*, senza derogar nulla alle precauzioni *sussidiarie* per questi casi.

§. 864. Soddisfatto così ad ambe le ricerche che altrove ci proponemmo, passiamo a fissare quali debbano essere i gradi d' intensità di queste pene.

CAPO IX.

Dell' Economia delle pene in vista dell' esecuzione del delitto.

§. 865. La pena dell' attentato viene sempre in *supplimento* di ciò che manca all' efficacia della pena del delitto consumato (§. 771, 772, 773).

Dunque la *forza* dell' interesse del facinoroso ad incominciare e a proseguire il delitto deve calcolarsi a *fronte* degli ostacoli, o della facilità cui la pena del delitto consumato può opporre, o rispettivamente lasciare al suo mal talento.

§. 866. Questo interesse scellerato *cresce* a proporzione che l' attentato s' *innoltra* verso la perfezione del delitto. Deve dunque del pari crescere la *pena* a proporzione che l' attentato si fa più *prossimo* alla consumazione: e sarebbe *ingiusto* il violare questa legge di gradazione.

§. 867. Questa economia *graduata* di pene sulle *parti diverse* dell' attentato quanto sarebbe *utile*, e perciò conforme alla sana politica, altrettanto sarebbe *nocivo* il sovvertirne l' ordine.

Ne' punti diversi dell' attentato si verifica un *grado* diverso d' *interesse* impellente al delitto, come poco fa si è detto; e ne' punti diversi dell' attentato si verifica che l' uomo deve avere nella pena un freno *maggiore* per non commettere l' atto che vieppiù si *approssima* alla consumazione del misfatto.

§. 868. Ciò non basta. In ogni punto più innoltrato dell' attentato, se la Legislazione deve opporre un ostacolo più forte ai progressi di lui, deve anche offrire un motivo di *pentimento* al reo, onde ritirarsi dai primi passi ch' egli mosse nella via del delitto. Ora, questo non si ottiene solamente in proporzione dello spavento di una maggiore pena annessa all' atto ulteriore non per anche eseguito, ma altresì in ragione dell' *interesse* che uno ha d' incontrare la sola pena dell' atto già commesso, esaminandolo e combinandolo co' suoi bisogni, colle sue inclinazioni, e colla sua attuale situazione. Spieghiamo estesamente tutto questo.

§. 869. Ella è regola di giustizia e di politica di guardarsi d' *impegnare* il facinoroso a proseguire un misfatto mercè una mal intesa economia penale.

Se un uomo che vede un nemico alle spalle risoluto di ucciderlo si getta in un fiume per tentare di salvarsi a nuoto, credete voi che lo farebbe egualmente, se si lusingasse di po-

terlo vincere colla forza o colla pietà, ovvero temesse soltanto qualche percossa?

Il timore di affondare nell' onda nell' un caso è *meno* possente del timore di una *certa* morte dalle mani del suo feroce e più forte persecutore, perchè presenta la *possibilità* di scampare la vita col nuoto.

Ma nell' altro caso questa lusinga sarebbe *meno* determinante, se a fronte le si ponesse l' altro timore d' incontrare col suo nemico un male certo bensì, ma in sè stesso *minore* del male incerto, ma in sè *massimo* di annegare.

§. 870. Applichiamo pertanto l' esposta legge con cui agisce il cuore umano al nostro proposito. È cosa ben naturale e confermata dall' esperienza, che l' *incertezza* di poter riescire, ed il *timore* di essere scoperto, agiscono *sempre* o più o meno sull' anima di un uomo nell' atto di commettere un misfatto. Egli è *maggiore* o *minore* a proporzione che i mezzi che egli sceglie gli sembrano più o meno *efficaci* o più o meno segreti.

§. 871. Questo *timore* non è precisamente e direttamente quello della *pena*, ma piuttosto una *modificazione* di lui indotta dalle circostanze, che possono più o meno fare sperare di *evitare* qualunque funesta conseguenza derivante dall' azione criminosa.

Egli è in ragion *composta* della grandezza della pena, della forza resistente, e della sicurezza maggiore o minore che il facinoroso sente potersegli opporre onde difficoltargli o agevolargli l' esito felice del delitto. Se eccettuiamo un forsennato o per carattere o nel momento del delitto, ogn' altro uomo che usa di ragione, non può andare incontro ad un male conosciuto *certo*, *inevitabile*, e la cui intensità sia atta per sè stessa ad *ammorzare* tutto il piacere che da un determinato atto gli poteva derivare.

Dunque è *d' uopo* di fare in guisa che l'accennata modificazione di timore *superi* sempre di forza l' interesse del facinoroso ad innoltrarsi nell' esecuzione del delitto.

§. 872. Ma se dalla gravezza della pena del delitto consumato fino a quella che si stabilisce contro dell' incominciamento dell' attentato *non* si serbasse una *graduale* proporzione, si potrebbe ciò mai ottenere?

A proporzione che l'uomo s' innoltra nell' attentato, egli ha un numero *minore* di atti da compiere onde giugnere alla consumazione, e ad un tempo stesso un *minor* numero di momenti *incerti* e segnati da timore da trascorrere; e d' altronde la sua *pertinacia* suppone in lui una *più forte* e più continuata passione criminosa.

Il sentimento dunque della difficoltà si *scema*, e rimane a *forza* dell' interesse criminoso.

La *sicurezza* adunque della Società richiede, che nell'attentato prossimo debba *aumentarsi* il grado della pena *al di sopra* di quella che irrogata viene all'attentato rimoto, onde così *rinforzare* contro il delitto il freno indebolito dai progressi del malvagio.

§. 873. Per la ragione de' correlativi *contrarii* scorgesi, che negli atti più *remoti* dell'esecuzione criminosa questo grado maggiore sarebbe *soverchio*, e quindi *ingiusto*. Si noti, che nelle cose di fatto della penale legislazione non devesi giammai dimenticare di riportare le nostre idee all'unica pietra di paragone che le può palesare o giuste o ingiuste; voglio dire la *necessità*.

§. 874. Ma supponiamo che si violi questa gradazione, o *per eccesso* o *per difetto*. Se è per *difetto*, la pena è doppiamente mala; perchè non difende la Società dal nocumento del delitto, ed assoggetta un uomo ad un inutile dolore.

§. 875. Se poi la pena pecca per *eccesso*, allora, oltre essere *ingiusta*, produce un altro inconveniente. L'interesse che il delinquente sente a sfuggire quella che egli ha già *meritata*, non solo si accoppia al desiderio dell'*utile* ch'egli spera dal delitto, ma inoltre essendo l' accennato interesse in sè stesso *maggiore* a proporzione che la pena incorsa è più *grave*, rende *meno* temibile l'incertezza di riuscire nella intrapresa criminosa. Quindi questa *incertezza* produttrice del timore d' incontrare la pena annessa alla consumazione del delitto lo scoraggisce *meno*: ond'eccolo così *impegnato* nella via del misfatto senza poter *utilmente* arretrare.

§. 876. Perciò risulta, che col *non* serbare la proposta gradazione nell' uso delle pene contro le *parti diverse* dell' attentato, oltre il fare una cosa contraria alla necessità ed alla giustizia, si effettua altresì una cosa *nociva* alla pubblica e privata sicurezza, ed al fine anche puramente *politico* delle pene.

§. 877. Tutta questa teoria riguarda *ogni maniera* di attentati di qualunque *specie* di delitti. Perciò deve verificarsi anche in quelli che compongono l'esecuzione dei delitti *occulti*. Ma perciò stesso, per questa parte, restano pareggiati a quelli d' ogni altra sorta di delitti anche palesi, nè si vede che meritino una pena *maggiore*. Ora, chieggo io, questa pena maggiore è ella veramente *necessaria*?

§. 878. L' interesse che anima il malvagio negli attentati dei delitti occulti è *maggiore* di quello che lo muove negli attentati de' delitti palesi. In essi più *grande* ha la lusinga di sfuggire la pena, *minori* gl' inconvenienti annessi naturalmente all' azione, e *maggiore* la facilità di condurre a fine il reo divisamento.

Quindi un *grado maggiore* di energia vien *tolto* al terrore delle pena *susseguente* al delitto. Coll' aumentare la pena del de-

litto consumato non si toglie l'occulto. Colla sola pena accresciuta ai gradi dell'attentato non si toglie neppure.

§. 879. Dunque, serbata l'enunziata legge di *gradazione* penale fra le parti prossime e le rimote dell'attentato, devesi ne' delitti più occultabili assoggettare a sanzion penale molti atti *leciti*, ma per sè agevolanti la consumazione del delitto. Ecco un *primo* motivo dei delitti *accessori* e di mera *instituzion positiva*. Altro motivo è quello di togliere un *fomento*. Ecco il motivo onde punire l'ozioso indigente.

CAPO X.

Dell' ultima cagione, che favorisce l' impunità.

§. 880. *Sottrarsi* alla sfera del potere esecutivo delle leggi, non col divenire mercè del delitto più forte di esse, ma benchè *incapace* di resistere, scamparne colla fuga, col celarsi, o con altri modi, talchè anche sapendo il governo il delitto e il di lui autore, *non sappia* come impossessarsene, e sottometterlo a castigo; ecco il *terzo* ed ultimo dei modi, onde il reo può andare *esente* da una meritata pena.

È cosa troppo naturale, che un uomo mal inclinato potendosi ripromettere, effettuato il suo delitto, di riescire a sottrarsi così alla pubblica forza, questa lusinga lo renderà *audace* ad intraprendere il misfatto.

Ora, in una ben costituita e rettamente amministrata Società può egli quest'*ultimo* modo di sfuggire la pena veramente *riescire*? Lo scellerato che medita il delitto, potrà egli sperare che gli gioverà a ritrarne l'utile solo, senza subirne le funeste conseguenze opposte dalle leggi?

§. 881. E nel caso che il delinquente lo possa effettuare e sperare; e posto che tutti gli altri mezzi *non* dolorosi sieno frustranei, sarà egli *necessario* di punire l'attentato? E risultando ciò essere necessario, quale sarebbe la giusta *misura* della pena?

Ecco le ricerche che tuttavia richiamano la nostra attenzione onde ridurre a fine il nostro esame sui vari aspetti del tentato delitto.

§. 882. Uno sguardo solo indagatore sulle *situazioni* giornaliere di qualunque Società immaginata, anche la meglio organizzata e la più attentamente amministrata, basta per convincerci che parecchie *occasioni* ricorrono nelle quali un delinquente qualunque, benchè infinitamente *più debole* della forza pubblica, pure *dopo* il misfatto *può* sottrarsi dalla sfera della di lei attività e mettersi in salvo dalla persecuzione delle leggi punitrici.

Benchè al momento di eseguire un misfatto il facinoroso non impenni le ali onde alzarsi a volo per l'aria, lasciando il restante degli uomini striscianti sulla superficie del globo, ovvero non si asconda entro le viscere della terra o nel fondo de' mari; pure egli è vero che i custodi della pubblica sicurezza non occupano tutti i *punti* del suolo di uno stato, o ne cingono insuperabilmente ogni *confine*, nè possono essere sempre o così vigilanti, o così pronti, onde accorrere in tutti i luoghi ed in tutti i momenti ne' quali si può commettere un delitto a fine di prevenirlo o di interromperlo.

§. 883. Quindi parecchie *occasioni* si presentano al malvagio, nelle quali non abbisognando egli nè delle tenebre, nè del segreto, ma della sola *lontananza* della forza pubblica, e con essere egli d'altronde *superiore* alla sola resistenza parziale e individuale de' privati che tentano di difendersi contro di lui, può ottenere di consumare il delitto, ed indi colla fuga o con qualch' altro mezzo può sottrarsi alla persecuzione ed alla forza del governo.

§. 884. Dato adunque, che egli si ritrovi in taluna di queste *situazioni*, o se le procuri, può ragionevolmente più o meno ripromettersi l'*impunità*. Quindi si fa *audace* a trascorrere al misfatto.

§. 885. Da ciò chiaramente emerge quanto sia *necessario* e giusto alla pubblica tranquillità e sicurezza, e perciò cosa *doverosa* alla Società il *togliere*, o almeno *sminuire* più che sia possibile tutte le occasioni dalle quali ne' mal inclinati potrebbe nascere questa lusinga, e fomentarsi questa malefica animosità.

§. 886. Qui cadono in acconcio tutte le riflessioni che sono state fatte sul *danno* e sull'*ingiustizia* degli asili, e sull'utilità e giustizia della *consegnazione* scambievole dei rei che fannosi l'une le altre le nazioni finitime (Vedi su di quest'ultimo articolo per quello che riguarda la *giustizia*, quanto ne abbiamo detto nel §. 273, 394).

Io mi sottoscrivo senza riserva a tutto quello che ne ha scritto il celebre autore del libro *dei Delitti e delle Pene* (1).

§. 887. Passiamo ora alla *seconda* ricerca riguardante la pena dell'attentato ne' delitti accompagnati dalla facilità di sottrarsi al potere punitore delle leggi.

Se l'attentato non venisse in essi punito, all'audacia nata dalla lusinga di sfuggire la pena *susseguente* al delitto aggiungerebbesi la *sicurezza* di non incontrare male veruno nel tempo del semplice *conato*: ond'è che se ne agevolerebbe l'esecuzione com-

---

(1) §. XXXV, pag. 161 e seg. Ediz. 6.ª

pleta. Qui ricorrono le medesime ragioni che abbiamo più sopra addotte in proposito de' delitti occulti. Laonde è mestieri di nuovo osservare che il facinoroso, sgombro da tema nell' incominciamento e ne' progressi del suo delitto, sarebbe, a dir così, *invitato* ad intraprenderlo, ed a condurlo alla consumazione.

Dunque all' *indennità* pubblica e privata rendendosi *necessario* di togliere in lui questa fidanza, o almeno di sminuirla al maggior segno possibile, renderebbesi pur *necessario* di *punire* l' attentato in *proporzione* della progressione nell' esecuzione, togliendo nel tempo stesso la lusinga di un sicuro ricovero.

§. 888. Ma, paragon fatto fra i delitti occulti e i delitti palesi, e calcolando il solo *tempo* e *modo* di sottrarsi dalla forza pubblica, come sola differenza fra l' una e l' altra specie di delitti; e perciò supponendo tutto il resto *pari*, chieggo io: ogni *parte* dell' attentato di questi delitti, siccome debb' essere gradualmente punita (§. 872 fino a 877) dovrebbe esserla *egualmente* di ogni parte dei delitti *occulti*, o di quelli eziandio che guidano il facinoroso ad essere più forte dello stesso governo?

Supponendo, come dall' ipotesi, tutto il resto *pari*; e quindi considerando la specie dei delitti in questione come *palesi*, io dico che i *gradi* di pene ripartite sulle parti prossime e rimote dell' attentato dovrebbero in sè stessi essere di una forza dolorosa *minore* di quella degli occulti. La ragione l' abbiamo già accennata (§. 849).

§. 889. L' esperienza avvalora la giustizia e la utilità di questa regola. Ella dimostra che a cagion d' esempio, le violenze, gli assassini, gli abigeati, le grassazioni non possono mai accadere *egualmente* entro le mura di una città, che fuori di esse, e mai così frequenti vicino a' luoghi abitati che lungi da loro; nel centro d' uno stato come su i confini di lui.

§. 890. Perciò in queste situazioni differenti, ed a proporzione della *facilità maggiore* a scampare dalla forza pubblica, è cosa giovevole e giusta punire *viemaggiormente* il delitto e il di lui *attentato*.

§. 891. Ma del pari, supposte le stesse circostanze, dovrassi punir *meno* il delitto palese che il delitto occulto: e perciò assai più, fatto di *notte* che di giorno; più in un luogo *disabitato* che in un luogo esposto alla frequenza del popolo; e più da persone *travestite* e sotto i travisamenti della maschera, che sotto le fogge ordinarie e cognite di vestire e di vivere in Società.

§. 892. Io debbo ciò non pertanto osservare che molta prudenza ed economia è necessaria in questa specie di circostanze.

Sarà sempre vero che la *gravità* della pena non aggiugne per sè nulla alla di lei *certezza*. E però largheggiando soverchia-

mente in rigore si corre rischio di cagionare delitti più atroci.

§. 893. La gravità della pena può scoraggiare forse più dal tentare dapprincipio un delitto, di quello che rattenere in progresso dall'inoltrarsi nella via dell' iniquità. Così è nell' indole del cuor umano che la vista di un profondissimo burrone rattenga un uomo molto più indentro dall' orlo di quello che fa d' uopo per camminare sicuramente.

Ma allorchè a bel bello, tentando di avvicinarsi all' orlo si assicura che più in là si può camminare sicuramente, e che famigliarizzandosi col pericolo vede di non dover temere ciò che prima lo spaventava, la vista più vicina del precipizio non fa maggiore impressione su di lui di quello fargli possa il camminare sull' orlo d' un piccolo e poco profondo canale.

È dunque necessario soprattutto agire sulla *causa* che fomenta la *sicurezza* del malvagio. È necessario moltiplicare tutti i mezzi di vigilanza, di prevenzione, di rivelazione e di persecuzione.

§. 894. In difetto di ciò è indispensabile patteggiare in certa guisa col delinquente; e sapergli buon grado della *moderazione* che egli usa deliberatamente nell' esecuzione del delitto. Dove la mano del governo non può abitualmente giugnere a colpire, è necessario di non ispirare un interesse a commettere un maggior delitto.

§. 895. Questo interesse nasce sempre allorchè con un' ira inconsiderata si infierisce al di sopra della misura dell' utile contro quei delitti che in forza della natura stessa delle cose presentano una maggior lusinga a fuggire la pena.

S' impieghino dunque, lo ripeto, i mezzi tutti possibili che affettano la speranza di riuscire, o di andar impuniti.

Nei delitti dove intervengono più compagni fate giuocare così gl' interessi e divideteli, che prima che il delitto venga consumato nasca fra di loro un interesse ad impedirlo, o a denunciarlo.

§. 869. Accordare l' impunità susseguente al delitto consumato è uno spedire immorale che lo fomenta. All' opposto la moderazione ed il contrasto adoperati nell' atto dell' impresa criminosa è un' arte di prudenza legislativa raccomandata dalla giustizia e dalla ragione della difesa della Società.

§. 897. Niun legislatore moderno, per quanto mi sappia, si è mai occupato di proposito di quest' arte cotanto lodevole ed interessante per la sicurezza pubblica, e per l' umanità traviata.

§. 898. Dopo il delitto consumato è necessario di moltiplicare tutti i mezzi di ricerca; è indispensabile dare contro i fuggitivi le disposizioni le più estese e le più vigorose, e sovente volte accompagnarle colla pubblicità. Giova assegnar premi, im-

piegar indagini. Tutti questi, quanto giovano efficacemente in pratica a colpire i rei di un delitto, altrettanto servono di freno a coloro che sarebbero tentati a commetterlo.

§. 899. In verità, la sperienza convince ognuno che quando un governo vuole efficacemente impossessarsi di un reo, vi riesce senza degradare l'autorità sua a mezzi quanto immorali e offensivi alla maestà e all'opinione di forza e di vigilanza che inspirar deve, altrettanto funesti alla sicurezza pubblica e privata.

Niun uso più lodevole e più doveroso di questo far si può del pubblico danaro. L'amministrazione della giustizia punitrice è il primo oggetto pel quale giustamente ed abitualmente si possono decretare e si pagano le pubbliche imposizioni.

§. 900. Da tutto questo pertanto lice arguire che la *certezza* della pena è un risultato che derivar deve da molti ostacoli insieme cospiranti e contrapposti tanto anteriormente quanto posteriormente all'esecuzione del delitto.

Ma questi ostacoli sono *estrinseci* all'indole dolorosa della pena medesima. Essi riagiscono su di lei in modo che la forza *terrifica*, dirò così, della pena risulta dall'azione composta della natura, e della intensità del male che presenta, e della probabilità d'incontrarlo.

§. 901. Tale forza cresce e decresce *a proporzione* che cresce o decresce la detta probabilità.

§. 902. Ma questa probabilità non è solamente ristretta al solo caso di cadere nelle forze della pubblica autorità. Essa si estende anche sulla *forma* di *procedere* e di giudicare gl'imputati dei delitti. Qui propriamente si consuma tutto il magistero della certezza della pena.

Ma questo magistero dove finalmente si risolve?

Un buon Codice di procedura penale forma la soluzione di questo problema. La sua esecuzione ne produce l'effetto.

PARTE QUINTA

DEL PREVENIRE LE CAGIONI DEI DELITTI.

CAPO I.

Dell' unico mezzo generale onde prevenire le occasioni di dover esercitare il diritto penale.

§. 903. Qual è il più giusto, il più utile ed il più efficace mezzo onde prevenire le tentazioni e l' affezione dei delitti in Società.

Tentiamo di soddisfare a questo massimo problema, sul quale tanti stimabili scrittori hanno additati suggerimenti imperfetti (§. 452), e sul quale io non posso prescindere di occuparmi (§. 421 al 427, 437, 443, 444, 449, 450).

§. 904. Allorchè sianvi nello stato parecchi potenti sia per uomini e castella, sia per favore, talchè possono o arrestare la giustizia o carpire indulti scandalosi; allorchè abbianvi, come in Asia, delegati del governo investiti di tutti i poteri nelle province, per cui la forza *centrale dirigente* sia effettivamente resa inetta, domando io se veramente un tale governo *toglier* possa la *lusinga* dell' impunità, prima ed essenziale condizione della ragion penale (§. 251, 252).

§. 905. Ivi anzi *si apre il varco* a tutti i delitti personali dei potenti, a tutti i delitti dei loro dipendenti, a tutti i delitti dei loro protetti, a tutti i delitti in fine della rimanente moltitudine, derivanti sia dalla mancanza di sussistenza, di educazione, di vigilanza e di giustizia, sia dalle reiterate ingiurie dei potenti, dei loro agenti e dei loro protetti.

§. 906. Consultate la storia di quei tempi nei quali il poter politico centrale si trovò disperso e pervertito, e voi toccherete con mano che i delitti si debbono a mille doppi moltiplicare senza che voi incontriate altro freno che quello dell' ingenita moralità della natura umana aiutata alquanto dal bisogno della convivenza, e dalle minacce della religione.

§. 907. È dunque manifesto che la prima condizione necessaria a prevenire i delitti si è un governo POLITICAMENTE FORTE.

§. 908. Ma qual è il governo politicamente forte inteso qui? Forse un governo nel quale si considera esistere una grande massa di forza militare senza pensare ad altro?

Questa qualificazione potrebbe essere prevalente in parte fra un potentato e l'altro. La potenza militare infatti e la pecuniaria, vengono in diplomazia assunte in una primaria considerazione.

§. 909. Sarà però sempre vero che considerando soltanto la massa della forza militare potremo bensì chiamare, poste certe circostanze, un governo *fisicamente* forte, ma dirlo nol potremo *politicamente* forte, se non concorrono altri requisiti. Chi ardirebbe affermare che i governi dei grandi conquistatori dell'Asia fossero politicamente forti?

§. 910. *Politicamente* forte è solo quel governo nel quale la mente, il cuore ed il braccio dell'autorità centrale dirigente sieno *prevalenti* di modo da poter imporre e far eseguire le giuste leggi.

§. 911. Nella ragion *penale* poi dir si deve politicamente forte quel solo governo nel quale niun privato, niun funzionario, niun ordine di cittadini si possa lusingare di delinquere impunemente; e quando abbia peccato, di ottenere un' indulgenza privilegiata (§. 807 a 815).

§. 912. Quando il poter centrale esista nella sua sede e in tutta la sua integrità, egli è manifesto che rimaner non può altro varco *involontario* all'impunità, fuorchè quello che lasciato viene dai *limiti insormontabili* della forza pubblica dello stesso governo (§. 827 a 840).

§. 913. Ma considerando *unicamente* la sfera di questa *pura forza*, credete voi di aver soddisfatto alla questione sopra proposta?

Ogni governo non è un Dio che possa veder tutto ed essere da per tutto per reprimere le eruzioni criminose. Anzi, la posizione ed il movimento delle cose pubbliche e private impongono certi *limiti* che oltrepassare non si possono, e inducono in fine la necessità di confidare sulla probità, e di riposare sull'andamento artificialmente non guarentito delle cose e degli uomini (§. 827 a 840, 882, 883).

Dunque, considerando la sola potenza *visibile* ed *esterna* d'ogni governo in cui il centro dirigente riunisce la forza prevalente testè accennata (§. 910), egli non può essere *abbastanza* forte a togliere ogni lusinga d'impunità.

Dunque colla *sola* prevalenza della *forza* imperante non si può dire che un governo qualunque umano sia *politicamente* forte a prevenire nella guisa bramata i delitti in Società.

§. 914. Qui la forza si considera in quanto è *capace ad ottenere* un *dato* intento. Con un soffio leggerissimo non fai camminare una grossa nave. Con un cane non fai trascinare un cocchio. Il soffio ed il cane sono dunque *impotenti* all' uno e all'altro intento, benchè l' uno e l' altro sieno dotati di un certo grado di forza.

§. 915. Altra cosa sono i *poteri* ed altra cosa è la *potenza finale*. I primi altro non sono che capacità virtuali ad agire. La seconda si è l' *attitudine effettiva* a produrre certamente un dato intento.

§. 916. Anche nel senso comune si distingue il poter *efficace* dall' *inefficace*: ma il nome di *potente* si attribuisce soltanto a quell' agente che si considera dotato di un poter *efficace*. Sotto il nome poi di poter efficace si suol designare sol quello che è valevole a produrre il dato effetto.

§. 917. Ho detto che colla *sola* prevalenza della forza imperante un governo non si può dire politicamente forte a prevenire i delitti (§. 913). Questa proposizione equivale alla nota sentenza *quid leges sine moribus vanae proficiunt?*

§. 918. Guai a quel popolo nel quale gli uomini non avessero che quel tanto di onestà che basta per non farsi impiccare. Il governo allora dovrebbe sostener *solo* lo sforzo della immoralità, la quale trabocchèrebbe da tutti quei lati ne' quali o non seppe o non potè contrapporre un valido ostacolo.

Rotto il legame pel quale l' *interesse particolare* viene unificato col *generale*, non solamente svanisce ogni amor sociale, ma quegli stessi doni e quella stessa attività che conducono al vero merito si convertono in altrettanti mezzi di corruzione e di misfatti (§. 618, 619). Perduta la moralità sociale, la vera virtù o viene riguardata come inutile o qualificata come stolta dabbenaggine. Allora anzi si verificano quei tempi dei quali disse Tacito: *Sunt quaedam tempora in quibus magnis virtutibus certissimum est exitium.*

Allora la comune *sicurezza*, non riposando più che sulle spie, sulle prigioni, e sulle forche, ingerisce in tutti i buoni il sentimento di non vivere che in un bosco di ladri e di assassini. La sicurezza vale quanto il terreno che ci sostiene e che ci ricovera. La maggior calamità dunque a cui possa soggiacere un popolo è la perdita della sicurezza.

Ecco una delle circostanze della posizione che esaminiamo. Io mi astengo dal descrivere la rimanente condizione di questo popolo, perchè è per sè facile a congetturarsi.

§. 919. Salendo invece al principio eminente, osservo che il magistero delle leggi non è *meccanico*, ma principalmente *mora-*

le. La forza stessa coattiva deve agire più in *opinione* che in esecuzione. La sanzione *legislativa* agisce appunto a primo tratto con questa opinione.

§. 920. Il magistero penale è propriamente una *dinamica morale preveniente*, e non una dinamica fisica reprimente (§. 335, 339, 340, 341, 450, 451).

Dunque a compiere la forza preveniente del governo ricercasi il concorso di altre sanzioni *sussidiarie* a quelle della Politica.

§. 921. Esaminando il corpo sociale, esistono desse queste sanzioni? E se esistono, quali sono desse?

A questa quistione di fatto rispondo che provvidamente la natura stabilì siffatte sanzioni. Esse poi si possono ridurre alle tre principali seguenti, cioè:

I.° Quella della *Religione*.

II.° Quella della *convivenza sociale*.

III.° Quella dell' *onore*.

§. 922. Quando la sanzione della politica, della religione, della convivenza sociale e dell' onore *coincidono* nello stesso punto; quando ognuna di esse spieghi tutta la sua *vigoria* in favore dell' ordine sociale, ognuno sente di leggieri che la forza preveniente dei delitti viene *elevata* a quel massimo grado di possanza che ottener può nel mondo delle nazioni.

§. 923. Allora i poteri *vitali* tutti del corpo sociale sono ben ordinati. Allora l' Igiene politica può dirsi stabilita. Allora le malattie non possono essere che rarissime e sanabili. Allora finalmente alla medicina ed alla chirurgia non rimane più a far quasi nulla.

§. 924. Dunque, allorchè queste quattro sanzioni sieno *cospiranti e vigorose*, si potrà dire veramente essere un dato governo *politicamente* forte a prevenire nella guisa bramata i delitti in Società.

§. 925. Ma affinchè queste sanzioni sieno *cospiranti e vigorose* che cosa si ricerca? Se l' una comandasse ciò che l' altra vieta, se l' una approvasse, disapprovasse o non curasse ciò che l' altra disapprova, approva e cura, vi potrebbe esser mai *cospirazione*? Allora anzi sorgerebbe un *conflitto* ruinoso.

§. 926. La *conformità* dunque delle *massime* e della *tendenza* pratica, deve intervenire fra la politica, la religione, la convivenza e l' onore onde effettuare la cospirazione che bramiamo.

§. 927. Colle *massime* indico la intenzione. Colla *tendenza* pratica indico l' *esecuzione*.

Ciò che decide dell' *effetto* si è l' *Esecuzione*.

Ma questa conformità è forse *possibile*? Veggiamolo.

CAPO II.

Della Politica considerata come potenza cospirante a prevenire i delitti.

§. 928. Nel comune discorso il nome di *Politica* si suole usare in parecchi sensi. Col primo (che dir si può il più ampio e di puro fatto) si suole indicare una qualunque *maniera di governare* un dato popolo.

Col secondo (che dir si può più ristretto e di ragione) si suol dinotare l' *arte* di amministrare la cosa pubblica secondo l' *ordine di ragione* della medesima.

§. 929. Nell' uno e nell' altro senso si abbraccia l'ordinamento dei poteri pubblici, e la *legislazione* e l' *amministrazione* pubblica.

§. 930. Ma volendo dopo la ordinazione dei pubblici poteri far *cospirare* la politica nel senso sopra spiegato, quali sono le *nozioni* ed i *principj* che dobbiamo far valere?

§. 931. Ogni sistema di buon governo ridurre non si può che ad una grande *tutela* accoppiata ad una grande *educazione*. Qui la tutela significa la protezione e la difesa delle giuste prerogative competenti a chiunque.

§. 932. *Dichiarare* i diritti e i doveri dedotti dall' ordine necessario e naturale sì dell' autorità individuale di ragione, che dai rapporti della mutua convivenza e colleganza sociale ; *sussidiarli* con acconce provvidenze ; *proteggerli*, *avvalorarli e farli eseguire* quando fa d' uopo, anche coll' esercizio della forza pubblica : ecco le funzioni *tutelari* ed immediate di un giusto governo.

§. 933. Attribuire *azioni* ed *eccezioni* esecutive ; assegnare *forme* estrinseche colle quali queste azioni ed eccezioni esercitar si debbono ; imporre certe *cautele sussidiarie* onde vieppiù guarentirne l' esercizio ; ecco in ultima analisi gli oggetti ordinari e generali di ogni giusta LEGISLAZIONE.

§. 934. Tutte le facoltà di *fare* o d' *impedire* coll' aiuto promesso della forza pubblica qualsiasi atto in Società, sia fra cittadino, e cittadino, sia fra questi e il governo, formano le *azioni* e le *eccezioni* delle quali parliamo qui.

§. 935. A cotali facoltà si suole attribuire anche il nome di DIRITTI POSITIVI.

A questi corrispondono i rispettivi *doveri* negli altri. Essi nascono dal guarentito *divieto* d' impedire l' esercizio delle azioni e delle eccezioni attribuite dall' *autorità* pubblica. Da questo divieto sorge la *necessità* e quindi l' *obbligazione* di fare o di non

fare qualche cosa giusta i termini di queste *azioni ed eccezioni.* Gli atti affetti da questo vincolo appellansi DOVERI POSITIVI.

§. 936. *In societate civili aut lex aut vis valet*, disse BACONE. Io credo che più esattamente dir si potrebbe che nella civile Società prevale la forza *regolata* o la forza *sregolata*.

A questa forza *regolata* appunto appartiene la LEGGE. Qui si parla di una forza regolata *prevalente*. Un governo debole sol può dar consigli. È perduto il carattere di legge, allorchè il comando è destituito della forza di costringere.

§. 937. L'ordine delle *leggi* precede almeno logicamente quello dell'*amministrazione;* come il tracciare la strada precede il viaggio.

§. 938. La sapienza traccia l'ordine. La prudenza sceglie il modo migliore onde effettuarlo. Ecco la PRUDENZA POLITICA. « Essa è l'arte di *effettuare* l'utile d'una Società civile dentro i « limiti prescritti dal diritto, e seguendo i motivi della morale « pubblica ». Il diritto segna la *strada* da percorrersi. La morale dimostra i *motivi*, o sia le ragioni *interessanti* per fare od ommettere quanto viene ingiunto o vietato dal diritto. La prudenza finalmente considerando il fine e le circostanze necessarie addita i *modi pratici* onde effettuare i dettami del diritto e della morale, e rattiene e corregge per quanto può le deviazioni dell'ignoranza e delle passioni.

§. 939. Ogni buona legge adunque è necessariamente il *risultato* e l'espressione del diritto, della morale e della prudenza insieme collegate.

La *scienza* e la *potenza coincidono* sullo stesso soggetto onde produrre la stessa opera ed ottenere lo stesso intento.

§. 940. *Politico*, secondo la sua etimologia è tutto ciò che si riferisce alla CITTA' (Polis), o sia ad una civile Società presa in *complesso*, lochè è sinonimo del *pubblico* preso come *persona.*

§. 941. *Disgiungere* la politica dalla *giustizia* sociale è un controsenso che non può essere commesso se non da una stolida ignoranza, o da una imprudente depravazione.

§. 942. Come il diritto del *più forte* è una contradizione in termini, così la politica *arbitraria* è un assurdo logico. Io aggiungo di più: essa si risolve in una sovversione pratica sociale.

Assurdo logico, perchè da una parte assolutamente supponendosi come intento il ben pubblico ed escludendosi per ciò stesso ogni altro scopo; e ammettendosi dall'altra parte la facoltà di *deviare* da questo scopo, si accoppiano termini fra loro ripugnanti.

Sovversione pratica sociale, perchè si vuole violentare la corrente degli interessi comuni per far loro prendere un corso non voluto nè dalla legge fondamentale della civile colleganza nè dal-

le spinte supreme del tempo che tende mai sempre ad equilibrare le soddisfazioni coi bisogni dei popoli.

§. 943. La teoria della *giustizia sociale* non è una dottrina *speculativa*, ma è l' espressione di una legge di *fatto certa ed imperiosa*, come quella della gravità dei corpi.

§. 944. Lasciate pur disputare i sofisti sulla questione se il bene ed il male morale vengano distinti per autorità della natura o per quella delle umane convenzioni. Voi troverete sempre che la giustizia segnerà il punto su cui riposa la *scienza*, la *potenza* e la *bontà* d' ogni umana operazione.

§. 945. Puoi tu prescindere dalle leggi della pressione e dell' equilibrio dei fluidi, allorchè si tratta di guidare una corrente? Così nel voler ottenere *potenza* da un consorzio d' uomini, non potrai prescindere dalle leggi del tornaconto comune (§. 195 al 200, 609 al 618).

Questa legge costituisce appunto la giustizia associata alla vera politica, e che forma un attributo della vera politica (§. 942).

§. 946. Chiunque consulta questa legge non falla mai. Chiunque prescinde da questa legge, o fabbrica sull' arena o provoca un precipizio.

§. 947. La giustizia sociale fa casa colla *verità* e l'*utilità* comune. La *possanza* le viene appresso.

L' ingiustizia fa casa colla *menzogna* e coll' *ingiuria*. La *fiacchezza* le viene appresso.

La prima vien dal cielo: la seconda dagli abissi.

§. 948. La giustizia sociale non è diversa dalla *moderazione* politica. Questa intesa e praticata forma la *discrezione*. Fra più combinazioni scegliere quella d' onde risulta il *massimo* dei beni accoppiato al *minimo* dei mali, egli è lo stesso che praticare un atto di giustizia.

§. 949. Così l' ordine *necessario* dei beni e dei mali presiede alle ordinazioni delle leggi ed alle pratiche dell' amministrazione.

§. 950. Togliete questa norma, voi togliete ogni giustizia, e commettete le cose ai flutti dell' arbitrario.

Ma tolta questa norma non producete forse la dissoluzione, l' ingiuria, le calamità, la debolezza, la morte?

§. 951. Il peggior servigio dunque che render si possa ai governi che comandano ed ai popoli che ubbidiscono si è quello di disgiungere la politica dalla *giustizia comune*.

§. 952. Dico il *disgiungere*, e non il *distinguere*. Distinguere altro non è che separare colla mente i caratteri propri delle parti che concorrono a formar quest' arte. *Disgiungere* egli è dissociare in teoria ed in pratica quelle parti che debbono stare ed agire in compagnia.

§. 953. Tutta la politica esterna ed interna ridursi può al solo precetto di RISPETTARE E FARSI RISPETTARE.

§. 954. Col *rispettare* le cose e le persone al di fuori si produce *il credito di confidenza*. Il farsi rispettare poi non può derivare che dal *credito di considerazione*.

§. 955. Questo credito di *considerazione*, secondo i diplomatici, deriva dalla possanza *pecuniaria*, dalla *militare* e dalla *federativa* di uno Stato. Ora la vera possanza pecuniaria e militare risultar può forse fuorchè da un buon governo? Pensateci e rispondete.

§. 956. Col *rispettar* le cose e le persone al di dentro si produce il *credito* di confidenza, di rispetto, di amore e di fiducia, e quindi quella *facilitas imperii* che forma il voto supremo di ogni savio governo.

§. 956. Il farsi rispettar poi al di dentro comprende realmente l' ubbidienza più completa alle GIUSTE LEGGI mediante l' OPINIONE della *sapienza* e della *potenza* del governo.

Come è necessario un credito di *considerazione esterno* prodotto dalla militare e pecuniaria potenza onde produrre la vera e solida *sicurezza esterna*, così pure è necessario un *credito di considerazione interno* prodotto dalla *sapienza* e *potenza* dell' impero, onde produrre la maggior *sicurezza interna*.

§. 958. Le relazioni sì pubbliche che private sono fra loro così *coesistenti*, così *connesse*, così *cospiranti*, così *influenti*, che distinguer solo si possono colla mente per assegnarne i principj e le regole rispettive.

Questa coesistenza, connessione e cooperazione tanto più si verifica e si manifesta, quanto più la vita civile si perfeziona. Ivi pare che l' *unità* dell' uomo *individuale* si converta nell' *unità* personale della *Società*. Ivi dir si può che nei singoli non rimanga che una sempre minor *frazione* di lumi e di potenza, nell' atto che nel tutto si trova il massimo, dal quale ognuno *ritrae* appunto il grado di soccorso proporzionale al suo stato ed alle sue giuste prerogative (1).

§. 959. Il maggior *incivilimento* non consiste nel maggior raffinamento o nella maggior varietà di lavori, ma bensì in quello stato nel quale il *valor sociale* essendo diffuso sopra il maggior numero possibile d' *individui*, i ladri e gli schiavi sieno ridotti al minor numero possibile.

§. 960. Per valor *sociale* io intendo qui quella facoltà com-

(1) A compimento di questo paragrafo io soggiungo quanto ho scritto nel §. XV del mio Assunto Primo sulla Scienza del Diritto Naturale.

petente ad un uomo, per la quale lavorando per proprio conto, lavora anche per gli altri, e per cui esercitando anche un sol genere di lavoro, egli gode della *civile indipendenza*. Platone nel suo *Protagora* ha ben sentita questa idea, cui gli Economisti moderni hanno *in parte* applicata alla perfezione delle arti e dei mestieri.

§. 961. Il lavorar per altri comprende qui anche la *posterità*.

Questa comunemente vien giovata non per una considerazione *esplicita* fatta dagli antenati, non per uno slancio di *generosità* che distacchi il vivente da sè medesimo, ma per una legge notoria d' interesse personale tutto proprio delle Società incivilite.

Questa legge si è quella delle aspettative.

§. 962. Questa, nelle classi specialmente industriale, commerciale, ed in alcune altre, è così *predominante*, che l' attuale godimento sembra assaissime volte tener luogo piuttosto di momentaneo riposo per ripigliar lena ad inseguire le aspettative, che di meta finale agli umani desideri.

§. 963. Ho già osservato altrove che se lo spirito umano ama di riposare su di un finito certo, per lo contrario il cuore umano ama di spaziare in un *indefinito* libero.

In questo indefinito entra appunto il *futuro*, dal quale sorgono le aspettative.

§. 964. Nell' economia di un Essere non limitato nè governato da un gretto e macchinale istinto; nell' economia di un Essere *caduco* che forma parte di persone immortali, quali sono le civili Società, l' azione incessante delle aspettative prepara lo stato delle vegnenti generazioni in modo da prevenire i ritardi di uno stagnante e divoratore egoismo.

§. 965. È cosa di fatto certo che laddove circostanze sia fisiche, sia politiche non contrappongono ostacoli soverchianti all' incivilimento (§. 959, 960), gli uomini per una naturale spinta tendono ad *equilibrare* le soddisfazioni coi bisogni; e si occupano fortemente a soddisfare anche alle aspettative senza tralasciare i bisogni presenti.

Ma dall' altra parte *incerto*, quantunque limitato, è il periodo della vita individuale.

Dunque combinando l' azione dell' industria col termine incerto della vita, ne segue l' effetto di seminare per i superstiti, e di lasciare l' addentellato alle successive generazioni, onde progredire nell' opera della civiltà, se le circostanze la esigono, e se ostacoli invincibili non l' impediscono.

§. 966. Nelle Società ancor *rozze* noi ammiriamo un vigor personale ed una cumulazione di facoltà che ce le fa comparir

gigantesche. Ma se ciò ci fa fede del *capitale* di energia del quale la natura dotò la specie umana, ci manifesta pur anche quanto dura esser dovette la condizione della moltitudine.

§. 967. Difficile dunque e precario riuscir dovette l'impero delle leggi, e prematura ogni lor perfezione; ma ad un tempo stesso possente e vittoriosa ci apparisce l'occulta tendenza alla civiltà. Prova ne sieno i tempi della tornata barbarie.

Questi tempi infelici non solo senza freno, ma provocanti senza posa ogni disordine morale, fanno fede di una segreta possanza della natura per la quale, lungi che accusar la possiamo come tendente al disordine, alla depravazione ed al vivere ferino, la veggiamo in vece sordamente sospingere gli umani all'ordine ed alla moralità Sociale.

§. 968. La successiva civiltà a cui si passò è un fatto. A chi attribuir lo potreste voi? Alla natura o all'arte? Qui non v'è mezzo. Qui l'*arte* significa l'opera stessa del governo.

Ora, come potreste attribuirlo all'opera del *governo*, se il poter centrale era nullo, e i grandi motori erano divisi e dispersi? Resta dunque che dobbiate attribuirlo alla stessa *natura*.

§. 969. Qui la natura significa le aggregazioni sociali tendenti *per sè stesse* a respingere le ingiurie, e a stabilire quell'ordine nel quale si pareggiano le utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà.

§. 970. Come nella fisiologia vegetale ed animale havvi una *vis vitae*, dalla quale sorge la *vis medicatrix naturae*; così nella fisiologia politica havvi una forza vitale dalla quale sorge la forza risanante delle civili aggregazioni. Questa è quell'Iside nella quale gli Egiziani affermarono esistere gl'impulsi del bene e del male, ma che per natura sua tende in fine a far trionfare il bene.

§. 971. Se voi domandate per qual *mezzo assegnabile* sia stato praticato il passaggio dallo stato di *politica* dissoluzione a quello della centrale vigoria dei governi, la storia di tutti i tempi vi risponde che ciò fu fatto in forza dell'associazione del poter *reale* dei più col poter *nominale* del centro.

Questa associazione fu operata mediante la restituzione fatta ai più d'una gran parte delle attribuzioni comandate dalla legge naturale della civile associazione. Allora le membra naturali del corpo politico si sviluppparono per giungere alle loro giuste dimensioni, ed acquistare il loro naturale vigore. Allora i poteri dei *beni*, delle *armi* e dell'*opinione* sentirono l'antagonismo vitale che gli eccita e gli equilibra. E se non giunsero a quella suprema latitudine ed armonia che forma il sommo bene, il sommo lume e la somma potenza degli stati politici, s'incamminarono almeno verso di questa meta.

§. 972. Così i rappresentanti del potere centrale combattendo per acquistare una indipendenza ed una superiorità giustamente ambita, combatterono pure per la causa pubblica fino a che, giunti all' apice della possanza potessero volgere le armi dove conveniva.

§. 973. Effetto massimo, generale e proprio dell' incivilimento si è quello di render lo *stato* e la *sorte* d' ogni membro della Società vieppiù *dipendente* della condizione di tutto il corpo. Questa dipendenza dunque deve doppiamente *far sentire* tutte le alterazioni o buone o triste che affettano le classi collegate e dipendenti.

§. 974. L' ordine economico ed il morale si presentano i primi. La *sensibilità* dunque SOCIALE si aumenta, si estende, si raffina in modo che nasce un SENSO MORALE PUBBLICO o sia *politico* in forza dello sviluppamento stesso delle *Società*. Allora gli uomini sentono *esplicitamente* d' essere membri della grande famiglia. Allora, seguendo la catena dei loro interessi e delle loro aspettative, cominciano a travedere l' estensione e l' importanza dei vincoli pubblici. Ma allora del pari si rendono atti a seguire per convinzione ciò che facevano per solo comando munito di forza.

Da quest' attitudine preparata della natura, nè corrotta da un mal inteso regime, può la politica trarre un immenso profitto sol col non trattare più gli uomini come i selvaggi, e col cattivare la loro *opinione* colle ragioni e coll' ingerenza che conviene a uomini aventi un comune interesse o un comune diritto.

§. 975. CICERONE, fino dal suo tempo avvertì che le civili Società hanno le loro *età* come gl' individui. Gl' individui si perfezionano cogli anni; le nazioni coi secoli.

§. 976. La moralità non nasce, non si sviluppa negli individui che *dopo* un certo *tempo*. Ma ciò avviene per un ordine *necessario* e naturale nel quale l' individuo riceve dalla Società vivente il deposito dell' eredità de' suoi maggiori, e lo restituisce aumentato per una necessaria riazione (1).

§. 977. Colla convivenza civile protetta dalle *sanzioni* diverse si *doma l' intemperanza* individuale. Coll' industria agricola, manufatturiera e letteraria si diffonde il *valor sociale* (§ 960). Con questo si *soddisfanno* i più urgenti bisogni, e si *vincolano* vieppiù gli uomini alla comunanza. Allora conviene transigere ad ogni istante. La somma di queste transazioni forma quella *moderazione* e quel vigore vitale che anima e regola la natura intiera. Sparì, è vero, quella gigantesca individuale gagliardia che

(1) Vedi l' Assunto Primo della Scienza del Diritto Naturale, §. XI.

ci sorprende negli antichi, ma sottentrò invece quella *moderazione* che conviene ad un sol tutto. Così un popolo fanciullo arriva ad essere un popol fatto.

§. 978. Tutto questo non si fa, nè far si può che con una lunga lotta, e con incessanti battiture. La specie umana non procede che a forza di *stimoli*. Ad ogni passo che la moderazione fa, la intemperanza si concentra sempre in un numero minore; ma nel concentrarsi prende un carattere sempre più cupo e più insidioso.

§. 979. Abbiamo detto che ogni sistema di buon governo riducesi ad una grande *tutela* accoppiata ad una grande *educazione* (§. 931). Alla *tutela* si riferisce ciò che abbiamo detto dal §. 931 al 958. All' *educazione* ciò che fu detto dal §. 958 fino al presente.

Nell' una e nell' altra funzione non abbiamo segnate le cose che l' umano arbitrio può volere; ma sol quelle che i bisogni *costanti* e quelli del *tempo* esigono dall' arte umana, onde cogliere la *conformità* delle massime che ricercammo (§. 926).

In questo lavoro, dopo d' aver distinte le parti massime della politica, dopo di aver assegnati i caratteri universali di lei, e di averne accennato il precetto fondamentale, abbiamo veduto come la natura stessa non solamente secondi, ma sospinga le civili associazioni ad effettuare l' ordine stabilito dalla ragione in conseguenza dei comandi della stessa natura.

Felice armonia! Per lei la ragione viene soddisfatta; il cuore viene appagato; la potenza viene assicurata; la felicità comune viene promossa.

Ho detto che con ciò si effettua l' ordine di *ragione*. In quest' ordine infatti si vuole la *convergenza* delle azioni dei membri della Società al comune soccorso, e prima di tutto alla comune sicurezza (§. 200). In questa si esige l' unificazione dell' interesse particolare col generale (§. 614, 622), ma nello stesso tempo un RAFFRENAMENTO dell' attività dei singoli in tutte le transazioni della vita, oltre quello che le leggi stesse positive possono e pensare e provvedere. Questo raffrenamento appunto si eseguisce nell' atto che ogni membro diviene una *frazione* integrale del tutto, e nell' atto che egli *dipende* per bisogno dall' azione e riazione di questo tutto (§. 973, 974).

Con ciò la natura stessa, per una necessaria e progressiva operazione, *educa* gli uomini alla civiltà nell' atto che li conduce alla più equa soddisfazione dei bisognosi, per quanto l' ordine necessario lo permette (1).

(1) Qui contentar mi debbo di accennare la cosa per questi sommi ca-

CAPO III.

Principj fondamentali per istabilire la coincidenza *della sanzione politica con quelle della religione, della convivenza e dell'onore.*

§. 980. Altro è l'*opera* della politica ed altro è la *sanzione della politica*. La prima è l'arte stessa posta in *esecuzione*. La seconda è la *cauzione* apposta alle leggi per assicurare la loro osservanza.

§. 981. Questa cauzione si può dire ad ogni modo *politica*, sì perchè *riguarda tutti* i MEMBRI d'una civile Società; sì perchè viene imposta dall'*autorità* e dalla *possanza* di *tutta* questa Società, sì perchè viene stabilita in vista dell'utile *comune* a tutta questa Società, e sì perchè finalmente viene effettuata, guarentita e disciplinata colla forza reale di tutta questa Società.

Per questi quattro motivi, e sotto questi quattro rapporti l'attributo di *politica* o *pubblica* conviene a questa *sanzione* (§. 928, 940).

§. 982. Come havvi una cauzione *penale*, havvi pur anco una cauzione *imuneratoria*. Tanto i *mali* quanto i *beni* hanno una *forza morale* valevole a provocare certi atti, ad impedirne certi altri.

Restringer dunque la sanzione politica alla sola minaccia *penale* egli è lo stesso che mutilarne il vero concetto.

§. 983. Ogni sanzione può essere o politica o impolitica a norma degli *oggetti* ai quali viene applicata. Gli oggetti dei quali si parla qui sono gl'INTENTI voluti da chi maneggia la sanzione.

Questi intenti sono *espressi* dalle *ordinazioni*, dalle *provvidenze*, dai *comandi*, in una parola dalle LEGGI intimate ed eseguite.

§. 984. *Considerar gli uomini come sono* e le leggi come *debbono essere*, ecco l'ufficio di ogni scrittore. Ecco la via per separare un atto di arbitrio o di forza da un atto di ragione e di provvidenza. Ecco il criterio per distinguere la sanzione politica dall'impolitica.

§. 985. Noi parliamo di ben essere *sociale* e non dell'utile di *pochi*. Noi parliamo di ordine e non di licenza.

Dunque dobbiamo contemplare soltanto la ordinazione delle leggi tendenti a questo ben essere *sociale*, e non l'ordinazione di quelle le quali o lo sovvertono, o legano inutilmente la libertà.

---

pi. Chi però amasse di scorgere più chiaro l'influenza della *civiltà* a prevenire le *tentazioni* e la *effezione* dei delitti può soggiungere quanto fu esposto più sotto intorno alla *Convivenza* dal §. 1224 al 1236.

Queste anzi sono violazioni cui conviene prevenire (§. 941 , 942, 945, 950, 951).

Senza di questa norma non sapremmo più distinguere il lecito dall' illecito , la probità dal delitto, la virtù dal vizio. Senza di questa norma dovremmo santificare ogni malvagità.

Con questa norma , per lo contrario , noi fondiamo la *giustizia* pubblica , la quale a *primo* tratto risulta dalla giustizia legislativa (§. 936 al 940).

§. 986. La *giustizia* , nel suo concetto il più generale , altro non è , fuorchè l' espressione d' una *relazione logica di conformità* fra un dato fatto e una data *norma*.

Questa norma , qualunque siasi , serve di termine di confronto. Paragonando il dato fatto , il dato stato , il dato atto col modello proposto , o lo trovi conforme o difforme. Se lo trovi *conforme*, tu lo dici *giusto* : in caso *contrario* lo dici *ingiusto*.

La giustizia dunque e l' ingiustizia *metafisica* si risolvono in un *giudizio* di conformità o di difformità risultante per altro dai rapporti reali esistenti fra le cose.

§. 987. Dico la giustizia *metafisica* per distinguerla dalla giustizia *morale*. In questa entra l' INTERESSANTE , dal quale l' agente dotato di sentimento , d' intelligenza e di libertà riceve le *spinte* per agire o non agire a norma dei motivi prevalenti.

§. 988. L' idea di questo interessante risulta dall' *ordine* necessario di ragione dei beni e dei mali. Dico di *ragione* per distinguerlo da quello che l' uomo incontra senza sapere e volere; e per distinguerlo eziandio da quel complesso di beni o di mali reali i quali non servono di *norma* alla condotta legale degli uomini.

§. 989. Quest' ordine rappresentato alla mente , ed espresso anche colle parole in quanto serve di MODELLO e di norma alle azioni umane , forma appunto il termine di *confronto* onde qualificare le azioni suddette come giuste od ingiuste , secondo che sono conformi o difformi da questo ordine modello (§. 986 , 987).

Ciò che ho detto nei §§. 948 al 953 sulla teoria della *giustizia sociale* si riferisce appunto a quest' ordine.

§. 990. L' ordine di cui parliamo qui non è ordine *speculativo* o di simmetria , ma è ordine pratico e di *benefica* energia.

In quest' ordine si pone come *centro finale* l' intento di produrre il *maximum* dei beni col *minimum* dei mali necessari. Subordinatamente a questo fine si dispongono i *mezzi efficaci* al conseguimento di lui.

Il concetto *complessivo* di questo fine e di questi mezzi così trascelti e congegnati forma L' ORDINE DI RAGIONE del quale parliamo qui.

Guardiamoci dal pensare che in natura, nella quale tutto esiste in istato individuale, complesso e continuo, l'ordine da noi figurato possa avere una *esistenza* propria e distinta. Ivi altro non esistono nè possono esistere fuorchè determinazioni per le quali coll'attività nostra razionale noi fabbrichiamo entro il mondo *ideale* l'immagine di quest'ordine. Per la qual cosa noi lo chiamiamo di RAGIONE. E siccome ci proponiamo per iscopo il miglior nostro bene ottenibile mercè gli *atti nostri* fatti con *precognizione* e *libertà*, così vi aggiungiamo il predicato di MORALE.

§. 991. Discendendo alla considerazione particolare della *convivenza* di esseri che vogliono costantemente e per una legge ingenita e necessaria il *maggior bene* accoppiato al minor male, e considerando che niuno di questi esseri ha *impero* sul suo eguale, noi troviamo che lo scopo finale dell'ordine della convivenza consiste nel coadiuvare a soddisfare *l'amor proprio* (§. 2 al 6) di ogni associato, giusta il bisogno, servendo alla necessità, e subordinandosi ai rapporti dell'EQUITA' (§. 200, 614 al 622).

§. 992. Tu sei ricco, ed io son povero. Ma tu puoi forse spogliar me per la tua ricchezza, od io posso spogliar te per la mia povertà?

Io in particolare e tu pure in particolare non siamo *forti* abbastanza per difendere la nostra vita, i nostri beni e la nostra libertà. Quindi *concorriamo* ad una comune difesa, e ci *colleghiamo* con altri per questo intento. Ma con ciò non poniamo in *comunione* nè le nostre sostanze, nè la nostra famiglia, nè le funzioni domestiche od economiche della nostra libertà. Solamente vicendevolmente *rispettandoci*, ci obblighiamo ad aiutarci tutte le volte che le nostre private forze non bastano. Tutto il rimanente è riserbato al particolare nostro impero.

Possono insorgere dispute fra di noi. Ma ben comprendendo che facendo uso del diritto di *privata violenza* si commetterebbe la decisione alla pura forza, e l'alleanza nostra sarebbe rotta, egli è perciò che conveniamo di riconoscere un *arbitrio comune* che giudichi le nostre contese, e le prevenga eziandio, dicendo a chi darà ragione e a chi darà torto.

Per le funzioni necessarie della nostra alleanza possono occorrere *armi* e *danari*. Noi conveniamo di prestare quanto è *necessario* (1).

Ecco la FORMOLA dell'ORDINE SOCIALE sempre sottintesa perchè sempre proclamata dalla natura; sempre ripetuta perchè sempre conforme alle ingenite prerogative ed alla *comune* utilità (§. 614

---

(1) Io prego qui di consultare i §§. XXX e XXXI del mio Assunto Primo della Scienza del Diritto Naturale.

al 621). Ecco il tipo della *giustizia* comune: ecco il fondamento su cui riposano precipuamente le azioni ed eccezioni delle quali abbiamo già parlato (§. 933 al 937). Essa è *obbligatoria*, perchè senza di lei è *impossibile* ottenere stabile vantaggio in Società.

§. 993. Se con ciò si *guarentisce* l'esercizio della forza regolata di ognuno, si dirà perciò che questa forza non *preesista*? Si dirà perciò che la *ragione* di fare o di ommettere non abbia un preesistente fondamento nei bisogni, nelle tendenze e nelle prerogative accordate dalla stessa natura?

Sia pur vero che attesa l'ignoranza e l'intemperanza altrui non sia possibile colle forze individuali separate, o sia colla dissociazione guarentire l'*esercizio* di queste prerogative. Sia anche vero che lo sviluppamento effettivo delle facoltà umane eseguir non si possa senza il sociale sussidio; e che perciò? Cesserà per questo l'uomo di AVER RAGIONE alla *esecuzione* di tutte codeste cose?

Dunque malamente dalla personale *impotenza* dell'uomo dissociato a compiere tutti questi intenti si trae argomento che esso non abbia prima *ragione* di eseguirli. Con ciò si confonde il fatto col diritto. Con ciò la materiale *esecuzione* e guarentigia viene *scambiata* coll'*origine* e colla *facoltà* di operare. Questo turpe scambio pur troppo viene praticato da tutti coloro che confondono l'*esecuzione* del fatto materiale colla *facoltà* giusta di praticarlo.

§. 994. Duolmi di essere costretto ad insistere vie maggiormente su di questo punto; ma a ciò vengo obbligato dagli imperfetti e discordanti dettami sul fondamento dell'ordine di ragione morale e sociale proclamati dalle quattro scuole dominanti in Europa (1). Oltreciò esistono scrittori che predicano l'ateismo del diritto e della morale.

---

(1) Queste quattro scuole sono la *Favolosa*, la *Trascendentale*, la *Fittizia*, e la *Pseudo-Teologica*.

I. Nella *Favolosa* s'incomincia col fingere una selvagia indipendenza (che non esistette mai). Si fingono rinunzie a questa indipendenza (o a dir meglio *impotenza*) onde passare in Società. Si fingono sagrifizj della naturale libertà (nell'atto che gli uomini si emancipano dalla schiavitù dei sensi e da quella di tutta la grezza natura). Si cita un contratto espresso o tacito sociale, senza specificarne alcun tenore definito, ec. ec.

II. Nella *Trascendentale* si fa sfumare così l'uomo, che non si ritiene altro carattere che quello di un essere *simile* ad un altro, ed altro dogma non s'inculca fuorchè quello che non si debbono trattare gli altri uomini come *cose*, ma come persone, senza aggiungere i motivi interessanti, dai quali soltanto può derivare la vera *obbligazione* (§. 512). Quindi si disgiunge la morole dalla politica, e l'una e l'altra dal diritto. Quindi un aereo assoluto appellato *imperativo categorico* si fa governare senza interesse e senza forza, ec. ec.

Il più segnalato fra i moderni pare GEREMIA BENTHAM, nel suo libro intitolato *Trattati di Legislazione civile e penale*, redatto dal sig. DUMONT di Ginevra.

§. 995. L'autore ci va inculcando ad ogni tratto l'idea vaga, compatta ed assoluta dell'UTILE, come oggetto finale di tutte le leggi e di tutta la morale. Chi potrebbe rigettarla? Niuno ignora le dottrine degli Epicurei e degli Stoici i quali con forme diverse esprimevano lo stesso scopo, quantunque i seguaci di ZENONE e di EPICURO abbiano esagerato i dogmi dei loro maestri. BENTHAM lo riconosce, e dichiara che l'utilità definita da EPICURO è quella appunto da lui intesa (1).

Niuno ignora del pari la teoria dell'amor proprio regolato esposta da molti moderni, la quale, come ognun sa, equivale perfettamente a quella della ben intesa utilità.

Ma non sarebbe stato forse desiderabile che BENTHAM, dalle vedute superficiali, ristrette e staccate, si fosse sollevato a vedute più ampie e complessive? Se più addentro avesse penetrato nei concetti delle cose forse non avrebbe rigettato i nomi di *legge naturale di giustizia*, *di senso morale*, ec. ec. (2). Se più alto

---

III. Nella *Fittizia* si pigliano instituzioni *di fatto*. Indi a forza di finzioni, di metafore, di similitudini si passa a connettere il fatto col diritto.

IV. La *Pseudo-Teologica* intesa qui non è veruna di quelle che assumendo per norma de' suoi dettami la rivelazione, si fonda sull' autorità *positiva*; ma quella che amando una data opinione, senza darle un necessario fondamento la insegna come di ragione divina.

Rimane a desiderare la quinta scuola, che dir si potrebbe la FILOSOFICA, la quale sostanzialmente non differisce dalla vera Teologica. Essa infatti ama d'indovinare l'economia divina studiando l'opera sua come si suol fare in altri rami dello scibile: ed escludendo ciò che è pregiudicato ed arbitrario si attiene a ciò che è dimostrato e necessario, sia in forza degli attributi e delle tendenze fondamentali umane, sia in forza dell'azione del tempo.

Questa scuola, benchè non ancor nata, fu da me seguita in tutti i miei scritti, come ne fanno fede la *Genesi del Diritto Penale*. — L'*Introduzione allo Studio del Diritto Pubblico Universale* — I *Principj fondamentali di Diritto Amministrativo*. — L' *Assunto Primo della Scienza del Diritto Naturale*, e perfino l'opera sulla *Condotta delle acque*, nella quale quasi tutta la civile Giurisprudenza viene subordinata sì per la materia che per l'ordine ai principj di ragione tratti dalla NECESSITA' stessa della natura.

(1) Tomo I, pag. 29.

(2) Senza disperdermi a recare i passi speciali, basti il seguente inserito nella Prefazione del secondo tomo dell'opera intitolata: *Traités des Legislations civile et pénale*. « Le premier trait de lumière qui frappa M. BENTHAM dans l'étude des lois, c'est que le *droit naturel*, *le pacte originaire*, *le sens moral*, *la notion du juste et de l'injuste*, dont on se

fosse salito poggiando sul suo stesso fondamento, avrebbe forse dato il vero significato dei nomi di *diritto*, di *dovere*, di *delitto ad uso dei Legislatori*, e non mai fatto esclusivamente valere il notissimo concetto dei Giureconsulti *positivi*, del quale undici anni prima di lui io avea indicato il valore (§. 560).

§. 996. E perchè non si dubiti del senso di Bentham ecco le di lui parole. « Ce sont les mots *droit et obligations* qui ont élevé des vapeurs épaisses, par les quelles la lumiére a été interceptée. On n'a point connu leur origine; on s'est perdu dans des chiméres; on a raisonné sur ces mots comme sur des êtres éternels qui ne naissoient point de la loi, et qui au contraire lui donnoient naissance. On ne les a point considérés comme des productions de la volonté du Legislateur, mais comme les productions d'un droit CHIMERIQUE, un droit *des gens*, un droit de la *nature* » (1).

Io prescindo dall'osservare che con ciò si santificano tutti i capricci dei Massenzj e dei Busiridi, per ragionare filosoficamente.

§. 997. Il principio dell'*utile* è esattemente vero come quello della *forza*. Ma come si distingue la forza *regolata* dalla *sregolata*, così distinguer si deve l'utile regolato dallo sregolato.

§. 998. Ma quale sarà il CRITERIO di ragione per distinguere l'uno dall'altro? Ecco la quistione cui Bentham ed i seguaci suoi proporre e sciogliere dovevano, e cui nè proposero nè sciolsero giammai.

§. 999. Se proposta si fossero quest'indagine; se occupati si fossero dell'esame di lei, avrebbero infine trovato che la giustizia, la legge naturale, l'ordine morale di ragione, ec., hanno un senso così vero, così reale e così solido come l'arte di fabbricare, l'arte di coltivare, l'arte di conservare la salute.

Io confesso che col presentare le nozioni morali e giuridiche senza le loro *radici* si usa un cattivo metodo. Ma perchè di buona e di mala fede queste nozioni furono esposte o sotto forme mutilate o coperte di piviale o di toga, ne viene forse la conseguenza che esse manchino di verità, di realtà e di possanza?

§. 1000. Il pane nutrisce e l'arsenico ammazza: la sobrietà conserva, la crapula nuoce; la carità benefica, l'avarizia spo-

---

servoit pour tout expliquer, n'étoient au fond que ces idées innées dont *Locke* avoit si bien demontré la fausseté. Il vit qu'on tournoit dans un cercle vicieux » (pag. IX).

(1) Traités de Legislations civile et pénale, tom. I, p. 157, 158.— Chi amasse di conoscere i motivi di questo modo di opinare di Bentham può consultare i suoi Principj Generali di Legislazione, cap. XIII, art. 10 intitolato *Loi imaginaire n'est pas raison*.

glia; la probità genera fiducia, la mala fede diffidenza, ec. ec. Questi ed altri simili fatti sono così certi come quelli del caldo e del freddo, dell'abbondanza e della carestia, della salubrità e della peste, ec. ec.

§. 1001. Se meditando i fenomeni del mondo sociale voi distendete le *due serie* dei fatti utili e dei fatti nocivi; e se all'una di queste imponete il nome di *ordine dei beni*, ed all'altra quello di *ordine dei mali*, stabilite o no una nozione vera, solida e potente in pratica?

§. 1002. Dopo ciò, se coll'idea chiara e provata di quest' ordine voi *confrontate* gli atti praticati o praticabili sia dai governanti che dai governati, v'accorgete o no che alcuni possono essere *conformi* ed altri *difformi* da quest' ordine?

Ecco allora sorgere l'idea di *giusto* e d'*ingiusto*. Separando l'idea di questa conformità o difformità voi create l'idea astratta di *giustizia*. Considerando quest' idea *associata* all'atto stesso concreto, voi create la qualificazione di atto *giusto* od *ingiusto*.

Queste idee sono forse senza fondamento? Queste idee sono forse arbitrarie? Queste idee si possono forse respingere?

§. 1003. Ciò posto, se passate a considerare l'*entità* stessa di fatto dell'*atto* praticato, voi non potete negare esser egli l'esercizio di una forza.

Allora *confrondandolo* coll'ordine di ragione voi distinguete la forza *regolata* dalla *sregolata*.

Ma voi potete considerare in senso complessivo ed astratto il *potere* di esercitare senza ostacolo gli atti della forza *regolata*. Ecco allora il *diritto*.

E poi considerate il potere di esercitare la forza *sregolata*, voi vi formate l'idea del *torto*.

Ma se pensate che operando il torto vi riesce *impossibile* di sfuggire un male o un danno, voi vi trovate in *necessità* di lasciare il torto per non incontrare il dato male o il dato danno.

Ecco quindi l'*obbligazione*, ed ecco pure il dovere (§. 611, 612).

§. 1004. Ma volendo voi sapere *da che nasca* quest'ordine, e da chi sieno indotte queste necessità, voi tosto v'accorgete che avvi una *potenza superiore* alla quale *vi è forza di assoggettarvi* QUANDO VOGLIATE ottenere i bramati beni o sfuggire i temuti danni. Ecco allora sorgere le due idee di una podestà *imperante* e della *legge*.

§. 1005. Allorchè vedete che in prima origine questa *podestà* è quella della NATURA, voi all'ordine di già disceverato ed agli atti utili o nocivi attribuite i nomi di *legge naturale*, morale, sociale e politica, e di diritti, di doveri, di virtù pure naturali.

§. 1006. In tutta questa deduzione esiste o no verità, realtà e solidità? E come dunque proscrivere come fantastiche e senza vero fondamento le idee di legge naturale, di giustizia, di diritto pure naturale, come ha fatto Bentham ed il suo redattore? Per egual ragione si dovrebbero proscrivere come fantastiche e senza fondamento tutte le idee relative alle *arti*, qualunque esse sieno, perocchè tutte sono idee di *rapporto*, e formano per sè stesse tanti ordini di *ragione* quante sono le arti medesime.

§. 1007. Io concedo di buona voglia a Bentham che le supposizioni dei *contratti* sociali e delle pretese rinuncie, presi come *fatti positivi* o espressi riferibili alla *storia* (1) sieno chimeriche, e quel che è più, inconcludenti per la scienza dei diritti e dei doveri particolarmente pubblici. Io stesso undici anni prima (2) della pubblicazione del libro di Bentham avea rigettate queste sognate *rinuncie* come puerili fantasie poste avanti per tener luogo del vero ordine naturale di ragione delle civili Società.

Esse in primo luogo inchiudono il supposto falso ed assurdo, qual è quello di rinuncia ad una pretesa *naturale* indipendenza, la quale diviene un *controsenso*, posta la necessità assoluta della Società (3).

Esse inchiudono in secondo luogo una viziosa *petizion* di principio, perchè a rendere obbligatorio l'atto dell'associazione si appoggiano sul dovere di osservare i patti, il quale non nasce che in *conseguenza* della *necessità* di *conservare* la Società.

Esse in terzo luogo nascondono il germe di un intemperante conflitto secondo le voglie o le fantasie di chi valuta l'oggetto e la latitudine di queste sognate rinuncie.

§. 1008. Qualche apologista di Bentham potrebbe oppormi non discordare egli dalle sane sentenze, perchè egli ha sempre intenzione di far prevalere l'utilita' generale. — Ma con queste parole banali che cosa intende egli di dirci? Intende egli d'indicare quell'utile che *fu proposto di fatto* dalle leggi positive, o quel-

---

(1) Dico con fatti positivi, perocchè in senso *presuntivo* si può adoperare il nome di *contratto* per significare la comune volontà o *intenzione* che ognuno può e deve avere vivendo nella civile Società. Io sono ben lontano dal credere che gli scrittori giudiziosi abbiano assunto questo nome in senso diverso. Il punto di questione cade sulla *sostanza* del contratto stesso, o almeno sulla *forma* di esprimerne lo spirito. Questo spirito devesi dedurre dai rapporti *necessari delle cose*, altrimenti noi cadiamo nel *chimerico* o nell' *arbitrario*.

(2) Qui si allude alla prima Edizione della Genesi del Diritto Penale, escita dalla Stamperia di S. Salvadore di Pavia, fino nell' anno 1791.

(3) Veggasi quanto ho notato nei §§. VII e VIII del detto mio Assunto Primo della Scienza del Diritto Naturale.

l' utile cui *dovevansi* proporre? Qui non v' è mezzo. Se parla del *primo* egli deve ammettere come *buone* tutte le leggi fatte, e non censurarne veruna. Se poi parla del *secondo*, egli è forzato di riconoscere un utile *anteriormente inteso*, che deve servir di NORMA a queste leggi di fatto, come la solidità e la comodità anteriormente intesa deve servir di norma ad un architetto. Ma tosto che deve riconoscere questa norma, come potrà più proscrivere come chimerico il diritto naturale e quello delle genti?

§. 1009. Io avrei lasciato al senso comune degli apprendenti la cura di respingere questo sterminato assurdo di BENTHAM, se per mala sorte non mi restasse a deplorare la tendenza che pur troppo ogni dì più prevale al materialismo universale ed alla dissoluzione di ogni buon sapere e di ogni utile disciplina. Accostarsi alla sfera dei bruti è forse la gloria e la meta alla quale aspirar debba la specie umana? Sia pur vero che dapprima siasi fatto abuso di astrazioni gratuite e di specolazioni santificate; dobbiamo noi forse gettarci nell' estremo opposto? Fra le nuvole ed il fango non v' ha forse una posizione di mezzo (1)?

---

(1) Qui sono in dovere di avvertire che questa discussione fu motivata soltanto dalla importanza massima dell' argomento e dalla celebrità dell' autore. Del rimanente io riconosco che tanto è lo zelo di quel vecchio venerando per il comun bene, che il modo di pensare qui censurato riesce nel rimanente de' suoi dettami senza conseguenza.

Volendo per altro indagare l' *origine* di questo traviamento, noi troviamo che egli nasce dalla confusione della obbligazione *morale* (la quale non involge che una NECESSITA' DI MEZZO) colla obbligazione *legale positiva*, la quale può essere effettuata coll' uso della *forza*. La prima dicesi *morale*, perchè lascia la libertà di scegliere e di agire o non agire. La seconda dicesi *politica*, perchè importa una vera COAZIONE. Vuoi tu ottenere il dato intento? Tu sei in necessità di scegliere il dato mezzo, di agire o non agire nella data maniera. Ecco la necessità di *mezzo*. Pratichi tu o no il tal atto contrario alla volontà del maggior numero? Nel primo caso tu sarai punito, e nel secondo vi sarai costretto. Ecco la necessità di *coazione*. BENTHAM appropria il nome di legge a questo solo ultimo modo. La necessità di mezzo puramente morale per lui è inconcludente. Quando questa sola si verifica egli non ammette che esista obbligazione, diritto, giustizia, ec.

Ma dall' altra parte riconoscendo che le leggi debbono essere *esaminate dal loro effetto* (come dice egli stesso), si vede che se l' effetto si è l' UTILITA' GENERALE, o sia quella del maggior numero, egli perciò stesso ammette che questo debb' essere il loro scopo, e però la loro *norma* onde distinguere le *buone* dalle *cattive*. Con ciò stesso nasce la formola: Vuoi tu fare giuste leggi? Adempisci a questa utilità del maggior numero; ma con ciò nasce la necessità morale, l' obbligazione di conformità, il divieto della difformità, il giusto e l' ingiusto, ec. ec. In ultima analisi dunque si potrebbe dire che la quistione non è che di *nome*, ma non di realtà.

§. 1010. Ho detto che conviene considerare gli uomini come sono e le leggi come debbono essere (§. 984), ma esaminando più attentamente le cose, parmi che con più esattezza dir si dovrebbe che convien considerare gli uomini come *possono essere* e le leggi come *debbono essere*.

Con questa precisione si esclude la considerazione degli uomini *guastati* da una erronea o pervertita politica. Col dir per lo contrario che si debbono considerare gli uomini *come sono*, s'inchiude una considerazione di fatto inconciliabile (sotto almeno di un aspetto) coi dettami della verità e colla vera ragione sociale. Quest' aspetto si è quello di una *innata corruzione* o *malvagità*, la quale come fa ingiuria alla natura, così pone in costernazione la buona politica (§. 530 al 533, 968 al 971, 973 al 975).

Noi abbiamo di già dimostrato quanto falsa sia questa supposizione d'*innata malvagità*, e quanto male si confonda l'*indefinita energia* dell'amor proprio coi *nocivi traviamenti* di questa energia (§. 533 al 544).

§. 1011. La distinzione fra gli uomini come *sono* e fra gli uomini come *possono* essere in forza delle ingenite disposizioni della natura è assolutamente indispensabile nell' argomento che trattiamo. Senza di questa distinzione in fatti sarebbe impossibile di far coincidere le sanzioni delle leggi colle sanzioni del senso sociale veramente naturale, dal quale nascono poi tutte quelle transazioni nelle quali non può intervenire l'opera delle leggi umane *positive*.

Non basta mostrare l'intenzione e prefinire gli sforzi della umana politica. Conviene inoltre far sentire come la natura stessa mediante le universali ed imperiose sue spinte *venga in aiuto* dei nostri divisamenti. Diciamo di più: egli fa d'uopo di dimostrare come l'integra natura venga *secondata* dall' opera politica, e come per tal modo la natura e l'arte, associando le loro forze, facciano trionfare la verità, la giustizia e l'utilità (§. 979).

§. 1012. Le leggi quali *debbono essere* sono sinonimo delle *giuste leggi*.

Colla qualificazione di *giuste* s'indica la relazione all'ordine di ragione naturale o sia filosofico, al quale queste leggi debbono essere conformi (§. 986 al 990).

Noi abbiamo accennata la formola fondamentale di quest'ordine di ragione (§. 990 al 994). Da ciò risulta che la legge giusta può essere definita: « Il comando necessario e notificato di un imperante riconosciuto, obbligante i membri della Società civile a cui presiede a fare od ammettere qualche cosa a fine di ottenere per quanto si può e nella più equa maniera il comune loro ben essere ».

Io mi astengo dall'esaminare e comprovare ad uno ad uno i termini di questa definizione, e le conseguenze immediate che ne derivano, atteso che ciò fu da me praticato in uno scritto di già pubblicato (1).

§. 1013. In vece, attenendomi all'argomento di questo capo io fo osservare che tutto considerato, si trova che le *giuste* leggi positive racchiudono *tutte* le condizioni per far *coincidere* le sanzioni della politica con quelle della religione, della convivenza sociale e dell' onore.

Quando la legge positiva è giusta, hannovi in fatti molti beni *annessi* dalla natura stessa delle cose alla loro osservanza, come hannovi certi mali naturalmente *conseguenti* alla loro violazione.

Questi beni e mali si *associano* adunque naturalmente alla sanzione positiva, ed anzi essi medesimi formano una sanzione del tutto *propria* e collegata a quella della politica, molto più estesa e molto più toccante che quella della politica.

§. 1014. Ma siccome questa natural sanzione deriva per sè stessa dalla forza *ingenita* di quest' ordine supremo, così essa dir si può sanzion di *natura*, sanzione suprema, sanzione inevitabile.

§. 1015. Il saggio è colui che per *convinzione* di ragione si conforme all' ordine giusto e necessario.

Dunque allorchè la legge positiva è giusta, il saggio non è *servo*, ma *compagno* della legge. Allora si verifica la nota sentenza, *oderunt peccare boni virtutis amore : oderunt peccare mali formidine poenae.*

Allora il saggio serve il regime civile come quello della suprema provvidenza. Allora si può dire con SENECA che *volentem fata ducunt ; nolentem trahunt*. Allora si ritorna ad una specie di *teocrazia*, la quale se incominciò coll' impero di un' opinione credula, finisce coll' impero di un' opinione illuminata.

CAPO IV.

Della sanzione politica considerata rispetto alle cause provocanti ai delitti.

§. 1016. Come l'uomo non è gratuitamente inventivo e gratuitamente portato all'errore, così l' uomo non è gratuitamente intraprendente e gratuitamente portato al delitto.

---

(1) Assunto Primo della Scienza del Diritto Naturale, §. XXVIII, XXIX, XXX.

Analizzando le leggi assolute di fatto dell' uomo interiore, noi abbiamo provato che le cause provocanti ai delitti tutte si debbono ripetere dall' azione delle circostanze *esterne* che agiscono sull' umana volontà (§. 444, 445, 447).

Più ancora: abbiamo provato che nelle preordinazioni *native* del cuore umano la natura collocò affezioni *benevole* che si oppongono alla malvagità (§. 518 al 533).

Finalmente fu osservato che i progressi della vita civile apportano incessantemente nuovi *vincoli* di *dipendenza* e di *ritegno* a misura che si sviluppano le facoltà delle Società (§. 958 al 974).

§. 1017. Così si rende palese un nuovo tratto di quella suprema *economia* della natura per la quale nell'atto che nella Società civili veggiamo sorgere nuovi innocenti bisogni e nuovi mezzi di giusta soddisfazione, e quindi nuove occasioni provocanti al delitto (§. 443), noi veggiamo nello stesso tempo sorgere le cagioni tendenti a rattenere gl' impulsi criminosi.

§. 1018. Queste cagioni, per essere definitivamente *operative* abbisognano del *concorso* dell' opera del governo, altrimenti nasce o la dissociazione o il conflitto fra le cause prevenienti i delitti (§. 922 al 928).

§. 1019. Ma questo *concorso* come può e debb' essere egli *effettuato* ?

Quando parliamo di *concorso* noi escludiamo prima di tutto il *contrasto*. Se dunque la natura per sè stessa reclamasse la soddisfazione di certi bisogni, e che le leggi umane si attraversassero, allora lungi che verificar si potesse questo concorso, sorgerebbe in vece il temuto contrasto.

§. 1020. Quando parliamo di *concorso*, oltre di escludere il contrasto si esige la *cooperazione* allo stesso intento.

Dunque si esige necessariamente che *tutta* la politica cooperi per quanto è da lei all' andamento *naturale* e *legittimo* dei sociali interessi.

Dunque per ciò stesso l' ordine *economico*, *morale* e *politico* in quanto possono essere atteggiati e coadiuvati dalla forza pubblica imperante debbono essere preordinati ed amministrati di modo che le tendenze tutte particolari dei medesimi cospirino colla tendenza imperiosa ed equa della natura.

§. 1021. Che cosa risponde una esperienza costante e ben verificata ? Tutti gli uomini di stato, tutti i giudici consumati attestar possono, come di già alcuni fecero, che le *cause* più comuni e costanti dei delitti si riducono alle quattro seguenti, cioè :

I. Al difetto di sussistenza.

II. Al difetto di educazione.

III. Al difetto di vigilanza.

IV. Al difetto di giustizia.

La prima di queste cause si riferisce appunto all' ordine *economico*: la seconda al *morale*: le due ultime finalmente al *politico*.

§. 1022. Ma se infatti la cosa è così, ognuno sente di leggieri che conviene provvedere precipuamente a questi quattro rami onde prevenire le tentazioni e l' effezione dei delitti.

ARTICOLO I.

Delle sanzioni politiche sulla sussistenza *in relazione all' avvenimento dei delitti.*

§. 1023. Il provvedere alla *sussistenza* non consiste qui nell' incaricare il governo a distribuire il pane quotidiano ai cittadini, ma bensì ad agevolare lo sviluppamento della personale industria, salve le prerogative di ognuno; ad assicurare il frutto intiero delle contrattazioni; a ripartire nel modo più convenevole le successioni fatte per pubblico diritto; a non autorizzare nè dominj parteggiati, nè servitù da persona a cosa, nè da persona a persona; e finalmente nei casi di assoluta ed incolpabile indigenza ad apportare soccorsi positivi, reprimendo sempre una volontaria oziosità.

§. 1024. Nell' ordine economico la suprema perfezione della politica consiste a far sì che il governo abbia il meno d' affari nell' atto che la Società ha il massimo di faccende. Secondare l'andamento spontaneo delle ricchezze, prestare quei soccorsi sociali che esigere non si potrebbero da un particolare, ripartire i carichi pubblici in proporzione dei vantaggi, stabilire un completo sistema di segnali autentici, reprimere soltanto le frodi e le violenze, e dar mano forte alle legittime azioni ed eccezioni, ec. (§. 934), ecco le occupazioni alle quali ridur si deve tutta l' AZIONE DIRETTA della politica considerata in senso *perpetuo* ed assoluto come esecutrice dell' ordine economico (1).

§. 1025. Nel *perfezionamento* della vita civile nasce il sistema della *permanenza* e *continuità* economica, per la quale le azione e le obbligazioni si trasmettono di modo, come se le persone fossero *immortali*.

In ciò la legge deve secondare la natura, così che non si operino *reversioni*, le quali in sostanza riduconsi ad una convulsione portata nel corpo sociale, simile a quella che si tentasse in una corrente che rigurgitar si facesse verso la sua sorgente.

---

(1) Io prego i miei Lettori a supplire al testo col consultare l' operetta intitolata *Principj fondamentali di diritto amministrativo*, Lib. IV.

§. 1026. Quando un governo si astenga dal *contrariare* l'andamento naturale e spontaneo delle cose; quando protegga il libero esercizio delle *naturali* prerogative dei cittadini contemperate dalla convivenza; quando compiutamente provvegga alla *sicurezza* per fondare e far eseguire le azioni giuridiche; quando altrimenti non attraversi le giuste intraprese, nè deluda le giuste aspettative (§. 961 al 966); quando non sia trascinato nè da una cieca emulazion mercantile, nè da una vessatoria manìa regolamentare, egli si può dire avere adempito la *massima parte* delle sue funzioni. Per tal modo la sussistenza viene diffusa sopra il maggior numero possibile d'individui. Per tal modo la legge *pareggia* fra i privati l'utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà.

§. 1027. Ma per questo modo essa giunge a *prevenire* tutti quei delitti che in via *principale* ed accessoria nascono per *difetto* di *sussistenza* (1).

Provveduto che si abbia a questa parte, dir si può provveduto al massimo punto della ragione preveniente dei delitti. Così la giustizia *civile* e la *difensiva* sociale erigono in *assoluto dovere* il fin qui detto.

§. 1028. Una novella prova mi viene somministrata da memorie recenti. Io leggo in BENTHAM, o sia in una dichiarazione premessa alla sua Panoptica, quanto segue: « On sait que l'indigence proprement dite, est presque inconnue dans les États-Unis d'Amérique; il en est plusieurs où un mendiant est un objet de curiosité. Les delits en conseguence y sont BIEN RARES et bien peu variés » (2).

---

(1) Tutto questo è detto in via di *generale* ed ordinario dovere pubblico. Quanto ai casi di *incolpabile* indigenza (i quali in una Società non iniquamente sistemata sono RISTRETTISSIMI) provveggono sia i *mezzi* di *libero lavoro* pagati e vegliati dalla pubblica autorità, sia i mezzi di *soccorso* agli infermi. Con questi mezzi si reprime l'oziosità e il vagabondaggio, e la mendicità. Vengono poi gli stabilimenti di libero lavoro per i nulla tenenti, che *infamati* escono dai luoghi di pena onde prevenire le *recidività*. Di tutti questi si parlerà più sotto.

(2) Traités de Legislation civile et pénale, Tom. III; pag. 207. Paris, chez Bossange, Masson et Pesson an X (1802). Depuis que le Grand Duc de Toscane (dice il sig. Marchese PASTORET) a détruit les privilèges, encouragé le travail et les mœurs, assuré à l'indigent une retraite et des secours, amelioré l'éducation, etc., les crimes sont beaucoup moins fréquens, chaque année, les galères offrent un tiers de moins de captifs. Auparavant, on y envoyoit à peuprès dix coupables tous les six ans; depuis, dans le même espace de temps, on n'y a envoyé qu'un seul homme. » (*Des Lois Pénales*: Tom. II, cap. 5, art. 4, pag. 123. Paris chez Puisson 1790).

In contrapposto facile mi sarebbe di confermare la stessa conclusione, allegando gli esempi costanti e notori di qualche altro paese, nel quale le ricchezze trovandosi ristrette ad un piccolissimo numero in relazione al tutto, pullulano innumerevoli i delitti derivanti, sia in prima sia in seconda origine dal difetto di sussistenza (1).

§. 1029. Quando la cosa giunga agli estremi vano è pensare a qualsiasi sanzione regolare. Per lo contrario ognuno devesi aspettare di sostenere una positiva guerra sempre rinascente e sempre più funesta.

§. 1030. Noi potremmo citare esempi nei quali alcuni oppressi dalla miseria e dalla schiavitù si gettarono in braccio del ladroneccio e dell'aggressione. Colti ed interrogati per qual motivo si fossero abbandonati a sì disperato partito, ben conoscendo i pericoli che incontravano, risposero dicendo: noi ben conoscevamo i pericoli che ci rappresentate, ma a fronte di una vita cotanto misera noi amiamo di esporci piuttosto ai mali che pur troppo incontriamo, che subire una vita cotanto penosa.

§. 1031. La vita infatti può essere il rappresentativo sì dei beni che dei mali, secondo che ci apporta o gli uni o gli altri. Essa diviene un male che rende desiderabile il morire allorchè presenta un tessuto di privazioni, di oppressione e di dolore.

§. 1032. In questa posizione qual sarebbe la sanzione che oppor potrebbero tutte le leggi possibili umane? Qui si verifica al contrario il detto di ORAZIO: *naturam expellas furca, tamen usque recurret.*

§. 1033. Taluno contro alla possibilità di provvedere convenevolmente alla sussistenza oppone la necessità delle pubbliche imposte, le quali gravitando su le rendite agricole e industriali, o sottraggono il modo di alimentare molta gente, o ne rendono assai angustiata la vita.

§. 1034. Ma se i tributi sieno *motivati* dalla sola vera necessità pubblica, ed *imposti* entro i limiti di questa *necessità*; se questi tributi sieno *ripartiti* con giustizia e percetti col minor *dispen-*

A fronte di una popolazione di milioni è cosa consolante di vedere un tale risultato.

(1) Per saggio si possono consultare le tante opere pubblicate pochi anni fa sull'Inghilterra, e specialmente l'opera del sig. COLQUHOUN, che ha diretto la Polizia di Londra. Qui poi soggiungo quanto fu annotato dal lodato sig. Marchese PASTORET rapporto allo stato della Francia anteriore alla riforma. « Sur 900 hommes condamnés en France, chaque année, plus de 700 manquoient des premiers besoins de la vie. Je supplie mes lecteurs de peser une observation d'une si grande importance (Detta opera, Tom. II, cap. VI, art. 1, pag. 130).

dio; se finalmente sieno *erogati* nello stato a norma del *titolo* asserito, lungi che nelle imposte si possa ravvisare una cagione sottraente i mezzi di sussistenza, noi altro non vi scorgiamo che un vero *commercio*, nel quale comprandosi *servigi indispensabili* dalla possanza pubblica, si diffonde per mille vie un danaro che rifluisce in uno stato circoscritto da' suoi naturali confini.

La *sicurezza* interna ed esterna è cotanto *necessaria* alla vita civile, come è necessario alla vita fisica il terreno che ci sostiene e ci ricovera. Ad effettuare questa sicurezza entrano essenzialmente le funzioni della *vigilanza* e della *giustizia*.

Più ancora: tutti gli *aiuti* di *comune* partecipazione e che formano il tessuto della *civica* amministrazione sono *necessari* alla vita *civile* quanto l'aria che respiriamo, e la luce che godiamo.

Ecco due titoli *indispensabili* per contribuire armi e danari quando fa bisogno, e dentro i limiti del reale bisogno.

§. 1035. Rammentiamo che io parlo delle leggi quali *debbono* essere. Ma come fare onde si concepiscano tali, e tali si promulghino, si conservino e si facciano eseguire? Questo è problema di alta indagine, dalla soluzione del quale per altro dipende tutto, e senza l'effezione del quale tutte le teorie le più savie e le più dimostrate rimangono un puro desiderio affidato ad un muto foglio (§. 442, 453, ed in fine, 548, 550, 551, 553). In ipotesi pertanto di questa affezione, e posta questa sola condizione, io intendo che si possa dar fede ai miei dettati.

§. 1036. Proseguiamo. Considerando i principj fondamentali della Ragion politica riguardanti la *sussistenza* in relazione a prevenire i delitti qui cade una osservazione.

Noi contemplar dobbiamo le *Società agricole* e *commerciali* perchè in esse e per esse solamente effettuare si può l'incivilimento almeno presso di noi.

Ma il sistema industriale e commerciale, se di sua natura tende da una parte ad *associare* gli uomini e le nazioni, ed a mantenere fra di loro la *pace*, la *corrispondenza* e la *fiducia*, esso dall'altra parte importa un *movimento* fra gl' individui e le famiglie in forza del quale debbono seguire le sorgenti dei guadagni.

§. 1037. Dunque allorchè il bisogno assoluto e le aspettative di miglior fortuna esigono di trasportare le persone laddove o si apre miglior sorte; o una nimica concorrenza non toglie o scema il valor loro sociale, l'impedirne la facoltà, oltrechè è violare i diritti fondamentali dell' umanità, egli è lo stesso che sforzare alla miseria ed ai delitti.

§. 1038. Anche qui la natura da sè stessa provvede in modo di escludere ogni timore suscitato da una cieca e ingorda emulazione mercantile.

Dicono i moralisti che la carità ordinata principia da sè stessi. Questa legge viene soddisfatta spontaneamente dall' andamento dell' industria, tutte le volte che da cattive instituzioni e da una opprimente amministrazione non sia distornata.

Non ispaventate, ma rispettate l' industria, ed essa non solo non fuggirà, ma quando da imperiosa necessità sarà spinta al di fuori, lo farà al più tardi che potrà, il meno che potrà, e riporterà al suolo nativo tutto il profitto che potrà.

§. 1039. Ma nello stesso tempo guardatevi dall' opporvi a questa propagazione. Un corpo politico giustamente ordinato ed amministrato rassomiglia ad un animale di buon temperamento. Egli non getta fuori di sè che il superfluo, il quale è tale sol perchè fu soddisfatto al bisognevole.

§. 1040. Guai se questo superfluo fosse trattenuto! Le malattie e la morte sarebbero la conseguenza di questa opposizione all' economia della natura.

Chi non sa che con questa violenza voi fate sorgere da ogni parte una moltitudine che conviene o spegnere o alimentare? Io potrei provarlo con molti e molti esempi.

Passo ora a dir qualche cosa dell' *educazione* relativamente alla prevenzione dei delitti.

ARTICOLO II.

Delle sanzioni politiche sull' educazione in relazione all' avvenimento dei delitti.

§. 1041. Che cosa è *educazione*? Nel senso suo più universale altro non è che la *direzione attiva* dei poteri di un vivente onde fargli contrarre certe abitudini, e renderlo idoneo a certe funzioni.

In questo senso dunque noi comprendiamo tanto l' educazione che si può dare alle bestie, quanto l' educazione che si può dare alla specie umana.

§. 1042. Dovendo noi parlare della sola educazione della specie umana, noi ravvisiamo in essa prima di tutto lo *scopo* suo massimo ed universale. Questo si è la più felice conservazione accoppiata al correspettivo necessario *perfezionamento* in Società, e mediante la Società (1). Più ancora: considerando l' educazione come *opera procurata* dagli altri uomini, noi dobbiamo riguardarla come la prima, la perpetua, la più variata, e la più importante delle *arti umane*.

---

(1) Veggasi la prova nell' Introduzione allo Studio del Diritto Pubblico Universale, §. 69 al 78.

§. 1043. Tutto questo è ancor troppo generale. Noi non parliamo qui della *famigliare* educazione competente alla paterna podestà, ma della comune e di *pubblica ragione.*

Dobbiamo dunque determinare queste specie di educazione giusta i rapporti di *diritto* della civile colleganza (§. 991, 992). Dobbiamo dunque *restringere* le cure della Legislazione e dell' amministrazione a quei soli oggetti i quali alla sociale autorità possono competere in forza dell' atto di colleganza (§. 992).

Qui dunque prescindendo da qualunque *diversità* di stato e di professione, e contemplando tutti i membri nella sola qualità di *cittadini*, noi dobbiamo determinare quale sia lo *scopo* della comune civile educazione nei soli rapporti scambievoli di uomini eguali ed associati.

§. 1044. Dunque prescindendo dal movimento ascendente o stazionario delle varie classi d' un dato popolo, e ponendo in disparte fin anche i sussidi che l' autorità pubblica può o deve prestare onde rendere idonei i diversi membri di uno stato a *determinate* funzioni, noi dobbiamo concentrare le nostre considerazioni a quelle sole abitudini ed opinioni le quali per *dovere* e per *diritto* fondamentale della stessa associazione si debbono esigere, promovere e proteggere *in ogni tempo*, *in ogni luogo*, *e con tutte le forze* della politica.

Io prego il mio lettore a ben fissare le *condizioni* e i *limiti* di questo oggetto non ben disceverato e distinto dagli scrittori politici, e dai Trattatisti di educazione. Io lo prego a ben distinguere la educazione domestica, la pedagogica, la scolastica ed ogni altra speciale disciplina fisica o morale dalla sociale *assoluta e perpetua*, considerata come mezzo a prevenire le occasioni di dover punire i delitti.

§. 1045. Premesso questo concetto, io domando quale sia l' oggetto, o sia l' INTENTO, e quindi quali sieno le abitudini che si debbono far contrarre agli uomini in mira di prevenire i delitti? — La risposta è pronta. « FORMAR uomini che si occu-
« pino in cure utili, che usino fra loro i riguardi dovuti alla
« convivenza: e finalmente si soccorrano nei bisogni; o, per
« dirlo in breve, formar uomini, OPEROSI, RISPETTOSI E CORDIALI ».

§. 1046. Dunque le cure della legislazione e dell' amministrazione pubblica debbono essere dirette a FAR COSPIRARE le *cognizioni*, gl' *interessi* e le *opere* per quanto si può in modo da ottenere cittadini *operosi*, *rispettosi* e *cordiali*.

§. 1047. Dunque per ciò stesso si debbono *allontanare* tutte le *cagioni*, *togliere* tutti gli *ostacoli*, *reprimere* tutti gl' *impulsi* valevoli o tendenti ad impedire la cospirazione suddetta.

§. 1048. Ho detto che le cure della politica debbono essere

dirette a *far cospirare* le cognizioni, gl' interessi e le opere, e non ad *erudire* individualmente la mente, a muovere personalmente i *cuori*, a dirigere singolarmente le *opere* dei cittadini. Si badi bene a questa precisione.

Altro è agire sulle *cagioni*, ed altro è agire sulle *persone*. Altro è *ordinare gl' interessi*, ed altro è *raffazzonare gl' individui*. Altro è provocare le opere, ed altro è il *dettarle* o *estorcerle*.

§. 1049. Quando si trattasse di chiamare uomini o famiglie disperse e giacenti in una *primitiva infanzia* alla civiltà, in tal caso io convengo che adoperar si dovrebbero le arti o favoleggiate nel Promoteo, o storicamente riferite dagli Annali vecchi Peruviani, o confusamente rammentate dalle primitive teocratiche instituzioni del vecchio mondo. Ma dovendo noi ragionare di Società *agricole* e *commerciali* di già *sviluppate*, siamo costretti a prescindere da ogni *immediata* pedagogia, specialmente nell'argomento della educazione considerata come mezzo a prevenire i delitti in Società.

§. 1050. In questo punto di vista considerando gli uomini nel solo rapporto di *non offendersi* ingiustamente, e di prestarsi quegli uffici cui sarebbe *delitto* di ricusare, la legge non può operare che sulle *cagioni comuni*, riservandosi di colpire poi con ispeciali sanzioni la violazione di questi doveri.

§. 1051. Supponendo pertanto che la Società debba essere *ordinata* colla mira di produrre cittadini operosi, rispettosi e cordiali, un ordinatore di uno stato è costretto a meditare per quali *cagioni* ciò possa venir fatto, e ad atteggiare le cose in modo che non venga impedita la sua intenzione, ed anzi validamente promossa e guarentita.

§. 1052. Ognuno intende che qui egli deve *seguire* la *natura*, ed essere possentemente *aiutato* dalla medesima. Qui la natura altro non è che l' andamento stesso degli interessi conforme alle spinte legittime ingenite e sempre operanti della natura umana, protette e guarentite dalla forza comune Sociale.

§. 1053. Se infatti ogni umana possanza non deve nell'educazione fuorchè *dirigere* i poteri attivi dei viventi, ne seguono due irrefragabili conseguenze. La prima si è che il *subbietto* sul quale cader possono le cure e le opere della educazione, altro non è che *tutto* l' uomo qual viene somministrato dalla natura.

§. 1054. La seconda conseguenza poi si è che l'educazione, non può *distruggere* i poteri attivi e le tendenze *ingenite e necessarie* di questa stessa natura; e però l' arte umana è *costretta* a valersi di queste stesse tendenze onde effettuare e conservare l'opera sua.

§. 1055. Vero è che vi possono essere talvolta tendenze *in-*

dividuali socialmente *viziose*, vale a dire, che per la loro maniera vanno a contrariare l'operosità, il rispetto e la cordialità e per conseguenza che gli sforzi dell'educazione debbono essere rivolti a *rintuzzare* questi difetti: ma che perciò? Forsecchè si può smentire o controvertere la *regola* fondamentale per la quale un legislatore deve raccomandare l'opera sua alle forze stesse della natura protette dalla forza coibente della Società? Sarà sempre vero che l'andamento legittimo dei sociali interessi spingendo la *gran massa* comune a *pareggiare* fra i privati l'utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà, questo andamento formerà quasi il vortice comune e trionfante, il quale superando le particolari resistenze e le accidentali deviazioni, trascinerà la massa comune giusta lo scopo dell'ordine di ragione sociale.

§. 1056. Diciamo di più: senza di questa *spinta comune* egli è *impossibile* di abitualmente trionfare dei vizi individuali cui figuriamo radicati nelle ingenite predisposizioni di alcuni individui. Qui di fatto mancherebbero le forze dell'*esempio*, della *convivenza*, della *consociazione*, della *dipendenza* degli interessi, e sopra tutto dell'*opinione* e delle conseguenze che trae seco onde aiutare le mire di una provvida legislazione. Qui si verificherebbe appunto quella fatale dissociazione d'interessi e quella dissoluzione morale, la quale forma il pessimo stato di qualunque civile Società (§. 917, 918).

§. 1057. Per la qual cosa, quand'anche per una strana ipotesi si volesse incaricare la pubblica autorità di una *personale* pedagogia, egli è più che manifesto che si dovrebbe sempre pensare prima di tutto ad *ordinare le cagioni* influenti ed operanti sulla cognizione, il cuore e l'opera, avuto riguardo al movimento *comune*, costante e infinitamente variato del commercio e della *convivenza*.

§. 1058. Invano negli anni precedenti a questo commercio, e prima, dirò così, che un allievo sia introdotto nel mondo ed abbandonato a sè stesso, pensato si avrebbe a fargli contrarre certe attitudini e certe abitudini, se prima non si avesse pensato a ordinare il movimento *Sociale* giusta i dettami del dovere, e preparando gl'impulsi che rendono e mantengono gli uomini operosi, rispettosi e cordiali. Tutta l'opera precedente rimarrebbe perduta o in massima parte dissipata, allorchè nel libero movimento Sociale *posteriore* a detta pedagogia si trovassero impulsi, esempi ed opinioni contrastanti.

§. 1059. In ultima analisi pertanto noi veggiamo due cose ad un tratto. La prima si è che nell'educazione comune Sociale, ciò che decide assolutamente si è il *movimento comune* degli in-

teressi, e quindi degli impulsi e delle opinioni nate dalla grande cospirazione delle varie situazioni economiche, morali e politiche di uno stato. La seconda si è, che qualunque partito adottar si voglia su i *limiti* di questa comune educazione, sarà sempre vero che l'ordinatore e regolatore dello stato dovrà primariamente e costantemente *preparare* e *mantenere le cagioni* moventi e determanti il *complessivo* movimento di cui parliamo.

§. 1060. Considerando ancor più profondamente le cose, noi scorgiamo che questo comune movimento e queste cospiranti e divergenti tendenze influiscono *anticipatamente* nella *domestica* o privata educazione, di modo che il vortice sociale forma l'alfa e l'omega di questa parte della politica. Le famiglie di fatti si conformano necessariamente a questo movimento comune, perciò stesso che gl'interessi e le opinioni reali sono essenzialmente *individuali*, e che l'universale altro non è che il risultato di queste particolari tendenze, opinioni ed abitudini.

§. 1061. Se poi osserviamo quella necessaria ed *inseparabile azione e riazione* che predomina in ogni civile aggregazione, noi ci avveggiamo di poter bensì col pensiero *discernere* l'influenza e l'andamento *domestico* dal *pubblico*, ma di non poter *disgiungerne* l'azione e riazione reale e pratica, sulla quale unicamente la politica può fondare le sue vedute e la sua possanza. Tutto è così *unito*, *connesso*, *conseguente e dipendente*, ch'egli è impossibile di afferrare il capo e la coda di questo oggetto. L'*effetto* quindi è così *solidale*, che invano si può nutrir lusinga di ogni riuscita senza operare su le *cagioni* stesse fondamentali che lo producono.

§. 1062. Parmi dunque onninamente dimostrato che le cure primarie della legislazione debbono cadere su l'*ordinamento* di queste *cagioni*, lasciando quindi che la natura operi *da sè stessa*, e sol pensando a colpire le deviazioni giusta i dettami del rigoroso diritto e dovere Sociale.

§. 1063. Ma contemplando le cose in questa immensa generalità, taluno domandar mi può *in quale guisa* ordinar si possano queste cagioni comuni, colla lusinga di ottenere uomini operosi, rispettosi, e cordiali?

§. 1064. A questa domanda agevole è la risposta. Non con grande fatica; non con moltiplici cure; non con numerose ordinazioni, ma solamente col non controvertere le basi fondamentali dell'associazione civile, e col non attraversare l'andamento naturale dei comuni interessi, e finalmente coll'aggiungere la semplice popolare ISTRUZIONE e direzione morale e religiosa. Rammentiamo qui l'oggetto preciso di questa comune educazione in quando tende unicamente a *prevenire* le occasioni di dover punire i delitti.

§. 1065. Un esempio schiarirà e proverà la verità di questa risposta. Io mi rammento che nella mia prima gioventù fui condotto da un mio stretto parente nella valle di *Colli*, poco lontano da *Bobbio*, gli abitanti della quale erano livellari del detto mio parente. Essi possedevano tutti in diverse porzioni il terreno di quelle montagne e di quella valle, talchè fra di essi non esistevano arti industriali, nè trovavasi veruno rimarcabile e straniero possessore. L' arte di fabbricare due case unite non si era per anco fra loro introdotta, benchè molte di loro fossero fra sè vicinissime. Niuno abitava sotto le miserabili capanne fatte di rami di alberi e coperte di fango, come in qualche altro paese d' Europa. Tutte erano fabbricate di sasso e divise in due piani: l' inferiore per le bestie: il superiore per gli uomini.

Niuno degli abitanti era ricco, ma appena avea il necessario, perocchè la sommità dei monti era nudo sasso calcare ridotto in quello stato dal corso delle acque, le quali avevano trascinato all' ingiù il terreno vegetabile smosso da una soverchia agricoltura.

Il capo-luogo in cui risiedeva il tribunale era lontano quaranta miglia italiane circa. Niuna persona d' ufficio risiedeva nella valle, tranne il solo parroco. Nel mese di settembre, nel quale mi recai colà, gli abitanti erano occupati a battere quel poco raccolto che facevano. Durante il giorno erano occupati a questa fatica: nella notte poi, fino ad ora assai inoltrata, passavano le ore al chiaror di luna, quanto alla gioventù, in balli allegri, e quanto ai vecchi nel cantare le orazioni della loro chiesa. Il loro vestito era semplicissimo, e i fanciulli camminavano scalzi e coperti di una semplice camicia. In generale poi l' allegria e la contentezza si vedevano nel volto e nelle maniere di questi semplici abitanti. Ecco lo stato apparente di questa piccola popolazione.

§. 1066. Ora venendo al proposito nostro io posso dire che, tutto considerato, quegli abitanti erano *operosi*, *rispettosi e cordiali* quanto desiderar si può e si poteva in quello stato.

Se parliamo dell' *operosità*, ognuno intende che niuno poteva, come accadeva in fatti, abbandonarsi all' ozio; ma quanto ai provetti erano occupati ai lavori della campagna, e quanto ai fanciulli di una certa età a guardare le bestie e ad altri simili uffici di famiglia.

Se parliamo poi del *rispetto* scambievole, io non ascoltai nè fatti nè memorie di vero delitto alcuno. Anzi mi avvenne di fare un' osservazione che parerà incredibile a chiunque versa nelle città. Incaricato dal mio parente a sentire e comporre piccole controversie che avevano fra loro quegli abitanti, i quali spontaneamente ricorrevano a lui, io posso assicurare che fui sommamente

colpito nel vedere e sentire che senza alcun documento scritto, e quasi sempre senza alcun testimonio, niuno ardì mai di porre un fatto falso, nè di negare un fatto vero. La prova si era appunto che l'asserzione dell'uno non era negata dall'altro. Qui ho avuto luogo di osservare un pregio, dopo tanti osservato anco dal SISMONDI negli Italiani non corrotti da fattizie istituzioni; e questo pregio si è il potere ammirabile della *coscienza* che trionfa e sublima il carattere *integro* di questa nazione. Certamente le controversie di mio e tuo si possono riguardare come il crogiuolo del carattere morole, e appunto di quel rispetto dei diritti e delle ragioni altrui del quale intendiamo qui di regionare. L'impressione da me allora ricevuta di questo consolante spettacolo fu così profonda, che mai l'ho potuta dimenticare. Da ciò ognuno può congetturare quanto puri, modesti ed innocenti fossero i costumi di questa popolazione.

Se parliamo finalmente della *cordialità*, ognuno facilmente prevede anche dagli esempi di altre simili popolazioni, quanta essere dovesse affettuosa e religiosa fra di loro l'ospitalità. Io, tutte le volte che passava avanti a qualche casa nella quale si trovasse qualche abitante non occupato alla campagna, mi sentiva pressantemente invitato, benchè sconosciuto, ad entrare ed a ricevere qualche saggio della loro cordialità.

Dopo di questa esposizione, che io posso assicurare veridica in tutte le sue parti, io domando se sia vero o no che codesta popolazione era *operosa*, *rispettosa e cordiale* fino al segno che desiderarsi poteva?

§. 1067. Ma nello stesso tempo ognuno vede quanto poco o nulla far doveva il governo per ottenere un così felice risultato. Egli è ben vero che tutto ciò era *proporzionato* alla ristretta situazione di quella popolazione, e che in una posizione diversa, nella quale le classi industriale, commerciale e possidente s'incrociano, e quasi si collidono, convien fare qualche cosa di più; ma egli è vero del pari che ordinato il primo fondamento, al rimanente viene agevolmente provveduto.

§. 1068. Se parliamo dell'*operosità* io osservo, che in una più affollata e variamente occupata popolazione occorre un'abituale vigilanza del governo sull'*oziosità ed il vagabondaggio*. A questo punto massimo fu posto mente fino dalla più alta antichità, talchè io potrei recare in mezzo una serie non interrotta di leggi, le quali cominciando fino dagli Egizi scorrono per i diversi secoli. Ma su di questo punto sarà più acconcio di parlare allorchè dovremo dir qualche cosa sul difetto di vigilanza, secondo la divisione sopra propostaci.

§. 1069. Venendo ora al RISPETTO scambievole delle cose e

delle persone in quelle situazioni nelle quali varie classi della Società sono fra di loro affollate e mescolate, e supponendo sempre che desse, per quanto spetta al governo, non sieno sconcertate, ma invece giustamente ordinate e naturalmente mosse, mi conviene osservare quanto segue.

§. 1070. È legge di fatto naturale in ogni uomo grezzo, comunque d'indole non malefica, di essere *risoluto* e, dirò così, *slanciato* ne' suoi desideri e nelle sue opere. L'essere *avvolontato* e non ritenuto accusa sempre un difetto di educazione, il di cui contrario è appunto ciò che dicesi *contegno*.

§. 1071. L'arte di *piacere* agli altri è al *contegno* ciò che è la *virtù* alla *probità*. La civiltà, la politezza, l'urbanità può dirsi una *bontà raffazzonata*; come il contegno può dirsi un *dovere accomodato*.

§. 1072. È proprio d'ogni uomo che sente di *aver diritto* a qualche cosa di essere portato o ad *esigerlo* o a *difenderlo* per *propria* autorità, tutte le volte che non gli venga prestato, o che gli venga disputato. Il *jus privatae violentiae* è naturalmente suggerito dal senso della nostra padronanza.

§. 1073. Ma dall'altra parte nè la pace comune nè la mutua benevolenza comportano nè il *farsi giustizia di propria mano*, nè di essere o *avvolontati* o troppo *esigenti*. Che cosa dunque ne segue?

Egli ne segue almeno che l'uomo sociale debb'essere *abituato* ad essere *ritenuto* nel senso ora spiegato.

§. 1074. Dunque l'*educazione* riguardante il giusto *rispetto* deve tendere a dirigere le *cognizioni*, i *motivi* e le *opere* dei cittadini, in modo da far contrarre ad essi l'*abitudine* del *ritegno* suddetto.

§. 1075. Ma questa specie di educazione *da chi* deve essere eseguita? Dalle leggi io rispondo, dalla Società e dalla famiglia.

Dalle *leggi* col proibire e punire certe *vie di fatto* particolari.

Dalla *Società* col *disapprovare* e col *respingere* l'indiscrezione e le smisurate pretensioni, ed ogni atto o tendenza contraria alla lealtà ed alla buona armonia.

Dalla famiglia finalmente col non lasciar crescere allievi *avvolontati.*

§. 1076. Quando ogni cittadino goda delle sue giuste prerogative, *poco* rimane a far *direttamente* alla *legislazione*, e *molto* spontaneamente vien fatto dal naturale movimento *sociale* per introdurre e mantenere il *rispetto* di cui parliamo.

Il *concorso* ed il *contrasto* dell'amor proprio di ognuno tendente ad allargare ed a conservare i propri mezzi di utilità:

l' *autorità* ed il dominio che ognuno rispettivamente entro la privata sfera esercita, somministrano mille *ritegni*, ed abituano naturalmente a mille riguardi, i quali quanto sarebbero superflui in una più semplice situazione, altrettanto sono necessari in una più complicata. Diciamo di più: in una più semplice situazione riescirebbero *impraticabili*, talchè converrebbe che tutta la forza del governo si assumesse di provvedere sola ai ritegni naturali che gli uomini osservar dovrebbero, e che l' interesse scambievole spontaneamente induce nelle più complicate situazioni.

§. 1077. Per la qual cosa in una ben costituita Società se i progressi dell' incivilimento producono nuovi e variati *interessi*, producono pur anche nuovi e sufficienti *ritegni*. Il *rispetto* adunque desiderato delle persone e delle cose altrui nasce a pari passo collo sviluppamento conveniente e non isconcertato dell' incivilimento.

§. 1078. Dunque è manifesto quanto agevole, *spontaneo e facile* sia l' ottenere anche nelle posizioni le più complicate sociali il *rispetto* che desideriamo. Nello stesso tempo però ognuno sente che questo effetto può sol nascere laddove la Società sia ordinata, o, a dir meglio, non artificialmente disturbata e deviata dalle sue legittime tendenze.

Dunque primariamente e sommamente tutto riposa sull' *andamento giusto e legittimo* d' una buona legislazione e di una retta amministrazione. La cosa si riduce al punto che basta il non mal fare onde ottenere l' effetto desiderato. Poco di positivo, di diretto, di artificiale rimane ad operare quando si abbia provveduto e studiato di non mal fare. Con ciò viene dimostrata la verità della risposta già sopra fatta (§. 1069) in punto dello scambievole *rispetto*, che formar deve uno degli oggetti massimi della comune educazione preveniente gl' impulsi dei delitti nelle civili Società.

§. 1079. Passo ora a dir qualche cosa sulla CORDIALITA'. A dir vero paragonando le posizioni *complicate* colle posizioni *semplici* delle popolazioni nel senso sovra inteso, pare che naturalmente la cordialità vada *scemando* a proporzione che gli uomini vengono *condensati* ed avvicinati, ed a proporzione che i mezzi di soccorso si variano e si aumentano, e scambievolmente si ricambiano per via di pareggiati contratti.

§. 1080. Quando ciò fosse vero si riscontrerebbe qui un' *economia* della natura, la quale suole in tutte le cose mostrar sempre la *legge dei compensi*.

Di fatti là dove non esistono nè alberghi, nè ospizi, nè officine, nè luoghi di mercato abituale, come nelle popolate città, riesce assai più difficile, e talvolta impossibile, di ottenere i sus-

sidi i quali in una contraria posizione si offrono spontaneamente. In queste posizioni dunque supplisce naturalmente l' ospitalità, la compassione, ed una personale o sia individuale cordialità, la quale non è così facile incontrare nelle popolose città.

§. 1081. In queste però supplir deve la *pubblica* cordialità in difetto della *individuale*. Chi non sa che i mezzi di sussistenza riuscendo per molti del tutto *precari*, e producendo pur troppo una *incolpabile* indigenza, deve necessariamente ed in vigore del fondamentale patto sociale soccorrersi a tale indigenza dalle forze e dai mezzi *uniti* della stessa Società?

§. 1082. Qui è appunto dove la sorte ed il ben essere di ognuno risultando da quella inosservata *concorrenza* che deriva dalle opere di *tutti*, *si deve* per un correspettivo venire in soccorso nei casi d' incolpabile calamità e di non imputabili bisogni.

§. 1083. Qui dunque la cordialità si deve verificare nè più nè meno. E se questa non si fa in via *individuale* e personale, fare e ispirare si deve in via *sociale* e pubblica. Senza di ciò si darebbe un' assoluta ragione (perchè esisterebbe una vera *necessità*) a quei compensi fatti di *privata* autorità, i quali per la loro *maniera* vengono intitolati col nome di furti, nel mentre pure che in buona ragione altro non sono fuorchè il *riparo* ad' una non imputabile calamità. Così la Società darebbe da una parte fomento, ed anzi sforzerebbe al delitto, cui, se volesse punire, dessa punirebbe in altri il delitto proprio.

§. 1084. In forza delle premesse considerazioni ognuno vede a che si ristringa questo punto della comune *educazione* preveniente i delitti.

Riunendo pertanto i tre oggetti dell' operosità, del rispetto e della cordialità, ognuno vede che il *fondamento* primo di questi intenti si risolve nel provvedere al difetto di *sussistenza*, nell' atto però che mediante il provvedimento a questo punto, come fu sopra spiegato (§. 1023 al 1029) ne nasce naturalmente il rispetto e la *cordialità* nelle maniere, e per le cause che furono fin qui esposte.

§. 1085. Qui soggiungere potrei la cospirazione della *religione* onde moderare la *sorgente* degli atti umani, vale a dire le opinioni e le passioni interiori. Certamente egli è questo un mezzo di comune *educazione*; ma desso non ritrae la sua forza trionfante se non che dal *concorso* delle altre cagioni che soddisfanno ai *legittimi* desideri degli uomini consociati, e quindi da una giusta e legittima ordinazione di leggi e di amministrazione.

Io non mi estendo qui sopra l' influenza della istruzion religiosa e della di lei applicazione pratica, perocchè ne dovrò parlare più sotto. Solamente prego il leggitore di raccogliere le

parti diverse che cospirar debbono a formare la comune educazione *preveniente i delitti*, non dimenticando mai la condizione assoluta del legittimo ordinamento della Società. Mio lettore, se tu scorrendo colla mente gli uomini che ti stanno intorno incontri egoismo, depravazione e pigrizia, pensa alla cagione primaria; e pensa pure che questi uomini non sono quali *possono* essere.

ARTICOLO III.

Delle sanzioni politiche sulla vigilanza e la giustizia, in relazione all' avvenimento dei delitti.

§. 1086. Poche cose dir dobbiamo sulla *vigilanza* pubblica preveniente i delitti, dopo ciò che ne abbiamo discorso altrove (§. 820 al 844). Qui poi io l' unisco alla *giustizia*, sì perchè l' una e l' altra riguardano l' azione intrinseca del terzo potere dell' uomo, e sì perchè ambedue sono funzioni *dirette* della pubblica autorità.

Dico di più: la vigilanza pubblica ben intesa è per sè stessa un atto di *giustizia*, perocchè dessa forma un abituale *dovere* della pubblica autorità. Il massimo e principale di questi doveri si è quello della comune *sicurezza*. La sicurezza si può dire formare propriamente il precipuo e perpetuo ufficio e beneficio della sociale colleganza, e quindi della forza protettrice di tutti i diritti e di tutti i doveri. Essa è come il terreno che ci sostiene e ci ricovera. La cosa è tale, che non si può concepire esercizio libero e positivo a fronte de' nostri simili di alcuna nostra prerogativa senza di questa sicurezza, e però senza di una forza protettrice la quale impedisca ogni ostacolo ingiusto per parte degli altri nostri collegati (§. 932 a 937).

Parmi dunque con tutta ragione di poter affermare che la protezione della sicurezza forma il primo, massimo e perpetuo dovere della sociale autorità.

§. 1087. E siccome per *guarentire* questa sicurezza esigesi l' abituale *vigilanza* entro i confini già fissati (§. 820 a 844), così ognuno vede di leggieri che la vigilanza pubblica onde prevenire ogni delitto ed attentato tendente a violare un perfetto dovere sociale forma pure il precipuo, massimo e perpetuo obbligo di questa pubblica autorità.

§. 1088. In particolare poi è noto che la pubblica vigilanza debb' essere rivolta non solamente a rintracciare un delinquente allorchè consumò un delitto, ma precipuamente a *vegliare* affinchè non vengano commessi, e ad interromperne la esecuzione.

Parlando precisamente, la *persecuzione* del delitto *commesso*, e tutti gli atti a ciò necessari appartengono piuttosto alla *giustizia* criminale che alla vigilanza propriamente detta.

§. 1089. Nell'analisi da noi fatta della spinta criminosa dopo l'emanazione della legge, noi abbiamo distinti due elementi che la compongono. Il primo, l'*interesse diretto* a soddisfare al desiderio criminoso. Il secondo poi la *lusinga* di *sfuggire* la pena. Al primo elemento vien contrapposta l'apprensione dolorosa del male intrinseco della pena stessa. Al secondo elemento viene contrapposta l'apprensione di una forza irresistibile, la di cui opinione almeno deve rappresentarla come inevitabile (§. 919 a 921, 957).

§. 1090. Ciò avviene appunto allorchè esiste almeno l'*opinione* che la condotta di un dato reo va *soggetta* agli occhi di una potenza alla quale non si possa sfuggire. L'effetto *morale* e *ripulsivo* di ogni intrapresa criminosa consiste appunto in questa *opinione*.

§. 1091. Considerando le cose in questa indefinita generalità, qualche lettore crederà che l'esecuzione pratica di questa vigilanza sia *ardua*, *dispendiosa* e *complicatissima*: ma per buona sorte allorchè le cose sieno ordinate a dovere, e nel complesso loro, giusta i dettami già sopra spiegati, si ritrova che *agevole*, *ristretta* e poco *dispendiosa* riesce questa funzione.

Appagati in fatti i leggittimi ed incessanti desideri, protette le particolari prerogative di ogni cittadino, corretta la pubblica opinione, fatte coincidere le sanzioni di cui abbiamo già fatta parola (§. 921 a 928), ognuno vede sorgere una specie di *felice sicurezza* nata spontaneamente dall'andamento naturale delle cose, e protetta dalle leggi stesse della natura.

§. 1092. Quale sarà dunque la conseguenza di questa posizione? Anche qui si verificherà che il governo avrà il meno d'affari nell'atto che la Società avrà il massimo di faccende. Diciamo di più: se qui il governo volesse eccedere il vero *bisogno* della vigilanza, egli governerebbe troppo, e governando troppo egli governerebbe male.

§. 1093. Avvi però un oggetto il quale nelle posizioni più complicate, laddove le varie classi si condensano e si mescolano, richiama una cura perpetua del Legislatore. Questa si è l'*oziosità* ed il *vagabondaggio*. Pur troppo lo sviluppato incivilimento importa che la classe specialmente industriale, sia essenzialmente *operosa*. Ma dall'altra parte l'uomo ripugnante alla fatica, non contrae l'abitudine al lovoro se non che con somma ritrosia. Quindi nella meglio costituita Società esisterà sempre il *germe* dell'oziosità, e sorgeranno persone le quali vorranno senza fa-

tica vivere alle spalle altrui. Questa violazione della legge della sociale colleganza trae seco una necessaria disposizione ad ogni sorta di vizi e di delitti. Noto è il detto, *omne malum docuit otiositas*. Queste persone sono in istato abituale di *guerra* contro tutti gli altri possessori di beni, di modo che, se avuto riguardo al loro tenore di vita non presentano veruna infrazione d' alcun *particolare* dovere, inchiudono virtualmente la disposizione a violarli tutti.

§. 1094. Se dunque ufficio della legge debb' essere di fiancheggiare con *istituzioni sussidiarie* le leggi principali e finali le più importanti, sarà pur dovere di queste leggi di erigere in *formale delitto* politico l' oziosità ed il vagabondaggio di tutti coloro che *privi* di sufficiente patrimonio debbono impiegare abitualmente la loro attività per procacciarsi legittimi mezzi di sussistenza.

§. 1095. Infierire sulla sola *mendicità* è provvidenza *imperfetta*. Si colpisce l' *effetto*, ma non la *causa*. D' altronde poi, come vi può essere un' indigenza colpabile ed incolpabile, così vi può essere una mendicità del pari colpabile ed incolpabile. La prima debb' essere repressa con il rigore delle pene. La seconda per lo contrario debb' essere soccorsa con i mezzi di beneficenza (§. 1081 al 1084).

§. 1096. Ho detto che l' oziosità ed il vagabondaggio debbono essere eretti in *formale* delitto. Con ciò intendo d' indicare che deve esistere nel codice comune penale promulgato il *divieto* dell' una e dell' altro. Deve esso contenere i precisi caratteri di questa specie di delitti. La procedura rispettiva debb' essere *eguale* agli altri delitti, di modo che la sicurezza e la libertà pubblica non vengano turbate da un' arbitraria amministrazione.

§. 1097. Gran che! si prendono precauzioni penali sulle armi, sulle cose venefiche, e su cent' altri oggetti, onde guarentire da pericoli e da imprudenze: e come non si dovrà per eguale e più forte ragione provvedere contro l' oziosità ed il vagabondaggio, sorgenti perpetue di molti maggiori mali?

§. 1098. A fine di erigere in delitto l' oziosità ed il vagabondaggio non basta il proibirli sotto sanzione penale ma conviene renderli senza *scusa*.

Ma per renderli senza scusa è necessario di prestar lavoro pagato a chi ne domanda.

Dunque è necessario che l' autorità pubblica o presti tali lavori pagati, o indichi mezzi certi e concreti onde ottenerli.

§. 1099. Chiunque dopo tale stabilimento rimane ozioso e vagabondo debb' essere riputato ozioso e vagabondo *senza scusa*.

Chiunque *ruba* con tali soccorsi può essere costituito reo di

furto inescusabile. Si ponderi bene la forza di questa qualificazione, e si troverà quanto sia importante sì per la prevenzione che per la punizione del più frequente e del meno evitabile dei delitti.

§. 1100. Allora si semplifica la legislazione. Allora si prevengono quelle occasioni a delinquere che non poterono essere tolte dall' ordinamento economico *generale*. Allora i delitti provocati per difetto di sussistenza vengono al massimo segno prevenuti. Allora la maggior parte delle cure della pubblica vigilanza cessa per sè medesima, non quanto alla necessità, ma quanto alle *moltiplici* cure per rintracciare gli autori ed i complici di questi delitti.

§. 1101. Ma allora del pari si compie in tutte le sue parti la legge fondamentale della associazione propria delle popolazioni agricole e comerciali.

La prestazione di lavoro pagato dal pubblico non è che un *complemento* a questa legge d' altronde sì soave per l' umanità e sì raccomandata dalla stessa religione (§. 1081 al 1084).

§. 1102. Nè dobbiamo temere che ciò importi molte *difficoltà* e molto *dispendio*. Imperocchè tutte le volte che le cose sieno d' altronde ordinate a dovere, il numero dei ricorrenti per aver lavoro non sarà che quello che *sopravanza* alle private esigenze.

Sarà dunque assai *piccolo*, e andrà sempre scemando a proporzione che tutte le parti, ed i rispettivi individui vanno acquistando il *valor sociale* altrove ricordato (§. 959, 960).

§. 1103. La spesa dunque sarà sempre *tenue* e compensata dai fatti lavori.

Ma quand' anche dovess' essere *grave*, dessa per lo meno dovrebbe riguardarsi tanto doverosa quanto quella degli eserciti.

In fatti, se gli eserciti ci difendono da nemici esterni lontani, e che ci assaltano allo scoperto, gli stabilimenti di cui parliamo ci difendono da nemici interni e vicini che ci assaltano di soppiatto, e sempre ci tengono in una penosa ansietà.

§. 1104. Tutte queste osservazioni e doveri nascono dalla natura stessa delle cose. La loro violazione per lo contrario apre naturalmente il varco all' eruzione criminosa *mal contenuta*, allorchè si apre la *lusinga* dell' impunità. Ora, molta e molta parte di questa lusinga nasce appunto dalla *mancanza* di vigilanza, e quel che è peggio, un delitto felicemente riuscito rende più audace a tentarne un nuovo.

§. 1105. Guardiamoci dall' arrestare le nostre considerazioni agli effetti *primi* che produr può la mancanza di vigilanza. Una funesta esperienza ci richiamarebbe pur troppo da questa mal

intesa maniera di considerare i traviati. Essa ci mostrebbe che la mancanza di vigilanza non solamente lascia luogo alle prime trasgressioni, ma fomenta eziandio una *successiva progressione* di atti malefici i quali spesso non si rattengono ad una mera *ripetizione* dei primi, ma crescono in malvagità ed in gravezza.

§. 1106. Per la qual cosa si può a buona ragione collocare fra le *cause principali* dell' avvenimento dei delitti anche la mancanza di vigilanza, come fu di già a suo luogo proposto (§. 1021).

§. 1107. Nello stesso tempo poi si vede come la politica possa *agevolmente* provvedere a questa parte, e come per una felice cospirazione tutte le parti del buon regime tendano a preservare con poca fatica la Società dai danni e dai mali derivanti dal delitto.

§. 1108. Veniamo ora alla *giustizia*. Qui il nome di giustizia non viene assunto come *relazione* ad una data norma, come fu fatto più sopra (§. 987 al 990, 1003), ma bensì come una *delegazione* della *pubblica* autorità destinata a far eseguire le leggi con cognizione della verità dei fatti, ed applicando le leggi medesime. Per altro la giustizia in senso di *conformazione* ad una norma deve qui aver luogo, e ciò perchè tanto il legislatore, quanto il magistrato hanno un *ordine* al quale sono assolutamente tenuti di *conformarsi*. Si potrebbe dunque distinguere una *giustizia normale legislativa*, ed una *giustizia normale amministrativa*. La prima riguarda le leggi da farsi; la seconda riguarda le leggi già fatte. La prima deve avere per norma l' ordine di *ragione* politico. La seconda deve aver per norma l' ordine di *autorità* di già stabilito.

§. 1109. L' una e l' altra specie di giustizia entra a far parte della *prevenzione* dei delitti. Così parlando della giustizia *legislativa* convien ritenere perpetuamente alcuni canoni importantissimi alla comune libertà e sicurezza, ed alle vere prerogative di ogni cittadino.

§. 1110. Distinguete il dover *sociale* dal dovere puramente *morale* dettato da una filosofica perfezione. Distinguete pure il *dovere* sociale dalla *virtù* parimente sociale. Pensate che parliamo di atti i quali a buon diritto si possono o impedire o esigere fra persone *eguali* coll' uso della *forza* fisica e nulla più (§. 571, 572, 605 al 609, 934, 935).

§. 1111. Qui la Società tutta non vale più d' un sol uomo, perchè non trattiamo di *prevalenza di forze*, ma di *titolo di diritto*.

Ciò che può *dar azione* alla pena si restringe soltanto alla *violazione* delle clausole dell' *atto* di civile associazione, e nulla

più. Ma queste clausole sono limitate dalla *necessità* e regolate dall' *equità*, salva nel resto la naturale *padronanza* di ogni collegato (§. 991, 992) (1).

§. 1112. Sia pur vero che un individuo *discordi* di opinione cogli altri; sia pur vero che egli degradi la propria dignità; ch' egli sia poco morale e poco regolato, ec. E che perciò? Toglie forse qualche cosa al dominio ed alla libertà altrui; e specialmente a quel dominio e a quella libertà cui ognuno deve guarentire?

§. 1113. Dunque gli atti tutti che *esternamente* ed effettivamente non *sottraggono* nulla all'*inviolabile* dominio e libertà altrui, o che non *negano* i soccorsi *necessari* voluti dall'atto fondamentale della colleganza civile non potrebbero formare oggetto di sanzione alcuna penale. Così pure certe azioni che riguardano la *interna* immoralità, nell'atto che non infrangono verun perfetto dovere esterno, male si sottoporrebbero al rigor delle pene (§. 625 al 631).

§. 1114. Ben è vero che esister debbono alcune leggi *sussidiarie* le quali vietar debbono alcuni atti *per sè innocui*, come occasioni *prossime* secondo il corso *ordinario* delle cose a delinquere, o come atti strettamente *tendenti* all' effezione di un delitto. Ma queste precauzioni hanno un *limite* necessario nella natura stessa delle cose, talchè non autorizzano verun arbitrio per parte del Legislatore.

§. 1115. Il primo limite si è che non per una mera figurata *possibilità*, ma secondo il corso *ordinario* e *riconosciuto* delle cose, e il modo *consueto* di agire degli uomini, o almeno di un dato popolo, i tali o tali atti o le tali disposizioni date alle cose siano veramente occasione *prossima* o *avviamento* ad un atto ingiustamente *nocivo*, talchè si ravvisi *minacciata la sicurezza* della vita o dei beni altrui.

§. 1116. Il secondo limite si è che il *danno* o *male* che deriverebbe, non vietando queste occasioni, disposizioni e pratiche riescirebbe *irreparabile* o quasi *irreparabile*. Viola certamente la libertà il divieto che un appestato s'introduca o liberamente passi da un luogo all' altro; e quindi necessita che gli abitanti di un luogo appestato sieno bloccati, perchè senza di ciò gli altri sani dovrebbero soggiacere alla peste. Qui dunque rimangono autorizzati sia i *divieti*, sia la vigilanza armata, sia le ricerche delle prove di sanità, sia finalmente le contumacie, ec. ec.

---

(1) Per questo primo massimo principio di rigoroso dovere debbo pregare il lettore a richiamar qui i §§. XXX al XXXIV, del mio Assunto Primo della Scienza del Diritto naturale.

Ciò che abbiamo detto di questo caso di calamità *fisiche* lo possiamo pure affermare dei danni o mali procurati sia dalla *imprudenza*, sia dalla *ignoranza*, sia dalla dichiarata *cupidigia* degli uomini.

§. 1117. I limiti qui fissati sono di rigoroso diritto. Essi sono posti dalla *necessità* stessa della difesa comprendente la *sicurezza* (§. 3, 4, 16 dell'Appendice). Ma nello stesso tempo essi sorpassar non si possono senza violare la comune libertà, e però senza commettere un delitto legislativo (§. 604 al 645).

§. 1118. Posti questi limiti noi intendiamo che per affermare o negare se un atto sia *politicamente indifferente* conviene perpetuamente riferirsi sì all'azion delle cose, che all'agire degli uomini. Certamente vi sono funzioni le quali in astratto si possono dire *indifferenti*, cioè per *loro natura* ed in senso assoluto, ma in concreto sono *pericolose*, lochè deriva dalla loro *connessione* e dal senso loro *relativo*.

§. 1119. Guardiamoci negli affari della vita e nelle provvidenze della politica di far valere come assoluti i concetti puramente *astratti* e i casi meramente possibili; e sostituiamo invece lo stato *reale di fatto* e l'andamento *ordinario* e costante delle cose umane. Con questa regola noi non abbandoniamo più la fantasia ad una sfrenata *possibilità*, ma giudichiamo e provvediamo secondo le esigenze sì della cosa pubblica che della privata libertà.

§. 1120. Posti questi confini io sono perfettamente d'accordo colle cose dette dal Beccaria, che « il proibire una moltitudine di azioni *indifferenti* non è *prevenire* i delitti che ne possono nascere, ma egli è un *crearne* dei nuovi. Egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti se ci devesse essere vietato tutto ciò che *può ridursi* a delitto? Bisognerebbe privare l'uomo dell'uso de' suoi sensi. Per un motivo che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne sono mille che gli spingono a commettere quelle azioni indifferenti che chiamansi delitti dalle male leggi. E se la probabilità dei delitti è proporzionata al numero dei motivi, l'ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probalità di commetterli » (1).

§. 1121. Questo non è ancor tutto. Colpire azioni moralmente e *socialmente indifferenti* egli è lo stesso che colpire azioni per diritto *lecite*. Ma colpire azioni per sè stesse *lecite* egli è colpire azioni cui veramente si *ha diritto* di praticare o di non fare.

§. 1122. Ma passata la linea del *giusto* e del *necessario* non rimane più confine all'arbitrio. Allora si toglie senza titolo la

(1) Dei Delitti e delle Pene, §. 41, pag. 180. Edizione 6.

soddisfazione di desideri *legittimi*. Allora si pone in conflitto il senso morale con quello della legge. Allora anzi sorge l' *indignazione* d' una libertà legittima violentata, d' un giusto diritto rapito, d' un lodevole bisogno non soddisfatto. Allora la coscienza, l' opinione comune, e il comune consenso ostilmente si accampano contro le ingiuste leggi o contro una vessatoria amministrazione. Allora finalmente si moltiplicano gli esempi di questi *fattizi* delitti, dai quali si passa poi ai reali.

Avvezzare gli uomini a violar le leggi o nel poco o nel meno, egli è un provocarli a farsi rei del molto o del più. Ecco le conseguenze d' una legislazione e di un regime *eccedente* i giusti limiti suddetti.

§. 1123. Passando alla giustizia *amministrativa* qui si affacciano tantosto due estremi da evitarsi, i quali un savio legislatore pone ogni cura d'impedire. Il primo si è il *rigore arbitrario* dei giudici e degli altri agenti; ed il secondo una *incauta o mal intesa indulgenza*.

§. 1124. Questo rigore arbitrario ha luogo tutte le volte che il giudice, sia per motivi puramente *morali* o di *convenienza*, sia per una qualunque *induzione*, procede per un atto cui le leggi promulgate *espressamente* e formalmente non colpirono con sanzione penale. « Meminisse debent Iudices (dirò con Bacone) esse muneris sui *jus dicere*, non autem *jus dare*. Curae iis esse debent ne leges quae in terrorem latae sunt vertantur in rigorem; neve in Populum superinducant imbrem illum de quo Scriptura: *pluet super eos laequos* (1).

Lacci in fatti inaspettati e distruttivi della legittima libertà riescirebbero quelle decisioni che dettate da soli motivi *morali* o di *analogia* colpissero un cittadino che viveva sotto la parola della legge *promulgata*.

§. 1125. Invano per giustificare una persecuzione ed una punizione si vorrebbe ricorrere alle *induzioni* autorizzate nella ragion *civile*, nella quale in mancanza del testo si ricorre alle combinazioni, ed in fine alla ragion naturale.

Nella ragion civile il ricorrere al diritto naturale nel silenzio della legge può essere autorizzato, sì perchè ad *ogni modo* convien decidere una controversia fra due pretendenti i quali esercitano un' azione dipendente dalle *loro naturali prerogative*, sì perchè vige la regola *generale* che convien pareggiare fra i privati l' utilità mediante l' inviolato esercizio della comune libertà, e sì perchè finalmente si tratta *sostanzialmeute* di doveri i quali

---

(1) Sermones fideles, cap. 54.

per sè stessi non importano nella ragion *naturale* fuorchè *limiti* da *rispettare* e non mezzi o forze da *maneggiare*.

§. 1126. Nella ragion penale per lo contrario tutto varia, e quanto alla *materia* e quanto al *magistero* e quanto al *fine*.

Quanto alla *materia*; perchè non può essere oggetto punibile se non ciò che il diritto *pubblico* e la *prudenza* suprema esigono (§. 337, 340, 394).

Quanto al *magistero*: perchè non può essere prescelta una *data* pena se non in conseguenza di tutte le vedute della ragion *pubblica* e *morale* (§. 340).

Quanto al *fine*; perchè non il *merito* morale, ma solo l'*esempio* salutare può essere voluto (§. 395).

§. 1127. Il comprendere e combinare tutte queste vedute, come ognun vede, debb' essere *riservato* al solo legislatore così, che oltre la *lettera espressa* di un codice, niun magistrato possa senza farsi reo di *eccesso* di potere, stabilire un delitto in via d'*induzione*, ma deve materialmente e strettamente applicare la legge all' oggetto specificato, e nulla più.

§. 1128. Per la qual cosa parmi sufficientemente dimostrato non essere permesso nelle materie penali, nel silenzio del codice, nè il *ricorso* alla *ragion naturale*, nè la derivazione da *mire staccate* del Legislatore, nè l'induzione da *identità* di motivi, o da simiglianza di *materia*, ma che il ministero del giudice debb' essere puramente *applicativo* della *espressa* disposizione della legge.

Io non mi trattengo ulteriormente su di questo punto, perchè è generalmente conosciuto e ammesso.

§. 1129. Collo stesso mezzo col quale si previene un arbitrario *rigore*, si previene pur anche un' arbitraria *indulgenza*.

L'uno e l'altra sono *eccessi di potere*, e però veri delitti nei magistrati. Col primo si malmenano le vite, le fortune e la libertà de' cittadini. Colla seconda si affievolisce la pubblica difesa e la comune sicurezza.

§. 1130. A che gioverebbe infatti la *minaccia* della legge quando *in fatto* fosse *delusa*? Gli uomini badano più ai fatti che alle parole. Diciamo di più: quando i fatti sono *contrari* alle parale, queste diventano un testo di *derisione*.

§. 1131. Separati gli atti *liberi* dagli atti *punibili*, fissati i limiti del poter *giudiziario*, noi conosciamo piuttosto quello che si deve *evitare*, che quello che si deve *praticare*, ad oggetto di prevenire i delitti sì dei superiori che degli inferiori. Qui dunque rimarrebbe l'incarico di dimostrare in qual guisa maneggiar si debba la *giustizia* sì legislativa che amministrativa *entro* la provincia propria veramente criminale.

A soddisfare a questo oggetto tende appunto questo mio lavoro. Qui dunque io non potrei riassumere fuorchè le regole ed i principj fin qui esposti.

Rimane, è vero, una gran parte da svolgersi ancora, e questa si è il magistero legislativo riguardante l'*azione* positiva penale, avuto specialmente riguardo all'*indole* e al *modo* di *agire* della spinta criminosa rimanente e risultante in un dato popolo *dopo che* il poter supremo, la legislazione e l'amministrazione pubblica furono doverosamente effettuati. Ma questo argomento formar deve appunto l'oggetto della trattazione dell'ultima parte di questo nostro lavoro.

§. 1132. Qui considerando la giustizia come la *podestà esecutrice* delle leggi, e considerando questa legge *già fatta* e ristretta entro i suoi giusti confini, resta solo a vedere quali sieno le migliori *condizioni* della giustizia amministrativa considerata come *mezzo* a prevenire i delitti, o almeno a togliere o scemare la lusinga dell'impunità.

§. 1133. Posto questo scopo, e preso di mira questo argomento, noi troviamo che su *due* oggetti principalmente portar dobbiamo la nostra attenzione. Il primo si è l'*impulso* che dar si deve onde *incamminare* le legittime procedure; il secondo si è il *sistema* onde avvalorare ed armonizzare i motivi di *credibilità* dei delitti denunciati veri o supposti.

§. 1134. Quanto al primo movimento delle giuridiche procedure conviene, giusta i rapporti della legge sociale, distinguere le *occasioni* nelle quali la giustizia deve agire di *moto proprio*, da quelle nelle quali deve agire di *privata istanza*.

La legge sociale distingue gli oggetti di *comune* da quelli di *privata* ragione.

In quelli poi di *privata* ragione distingue la *vigilanza* e la *protezione* governativa di officio *principale e proprio*, da quelli di officio *subalterno e sussidiario*.

§. 1135. Se l'azione penale è di *competenza* totalmente pubblica (§. 394) non ne viene la conseguenza che l'*istanza*, o sia l'*esercizio* debba sempre essere effettuato *ex officio*, o sia senza aspettare di essere provocati da privati interessati.

§. 1136. Sia pur vero che il delitto impunito serva di cattivo esempio atto ad incoraggiare i mali intenzionati. Ma di grazia, quando mai avviene questo effetto? Se non quando contro la legge o contro l'amministrazione sorge l'OPINIONE dell'*impotenza*, e non quando l'impunità deriva sia dalla *generosità*, sia dalla *remissione* compensata di una parte offesa.

§. 1137. In molti piccoli delitti i quali accadono nell'interno di una casa o di uno stabilimento, la giustizia pubblica gua-

dagna più colle *conciliazioni*, colle *remissioni* e coi privati *compensi*, che colle formali e scrupolose procedure.

§. 1138. Negli affari dello stato sia interni sia esterni io oso dire che il *credito* val più della forza. Per credito io intendo qui l'*opinione* della potenza. Guai a quel governo e a quel privato che rivela il segreto della sua debolezza! E qual è quel governo e quel privato che attesa la limitazione delle cose di quaggiù non debba riconoscerla or più or meno (§. 913)?

§. 1139. Come nella coscienza religiosa in taluni dominano gli *scrupoli*, così nella coscienza politica talvolta può accadere la stessa malattia. Contro di questa osservar debbo, che come nel regime sanitario per certe piccole incomodità non si ricorre tosto al medico e al chirurgo, così nel regime civile non conviene far intervenir sempre il giudice e gli sgherri.

In tutte le cose di questo mondo avvi un *minimo* che trascurar si deve, sì perchè ogni ordinazione possibile umana stabilir non si può fuorchè per una grossolana *approssimazione*, e si perchè il tempo e le spese assorbite in queste minuzie impediscono il dar passo a cose più importanti, o esigono di pagare salari gravosi.

§. 1140. In forza della *grossolana approssimazione* all'ordine perfetto di cui parliamo qui nascono molte *piccole* collisioni d'interessi che non si possono regolare. Quindi i privati tentano di compensarsi o per via di equivalenze procurate di propria autorità, o per vie di tacite od espresse remissioni al proprio diritto.

§. 1141. Ciò che è essenziale alla giustizia amministrativa si è che le sue *porte* sieno sempre *aperte* a chi ha diritto d'implorarne la protezione, e che essa *dia mano* alle giuste querele dei ricorrenti. Ma nello stesso tempo è assolutamente indispensabile che essa non si ponga in movimento se non quando la legge *vera sociale* lo impone, sia di necessità, sia di prudenza politica (1).

---

(1) Io mi rammento che durante la Giudicatura da me sostenuta in Trento, molte querele d'*ingiurie verbali* furono portate alla Cancelleria. Il Capo Cancelliere mostrava un po' di ritrosia di occuparsi di queste ch'egli chiamava *freddure*. Io ordinai che tutte le querele fossero accolte, per dare all'onorata sensibilità degli ingiuriati la speranza di una giusta soddisfazione, tolta la quale si avrebbe aperto il varco a vendette private. I processi per tali ingiurie procedevano ad istanza di Parte. Di tante e tante querele ricevute due soli processi furono spinti avanti. Gli altri tutti dopo la querela soggiacquero deserti. Ottimo consiglio era di non esigere tasse per siffatte querele, onde non incitare un'odio sopito. La bontà di questo popolo retto da un equo e guarentito governo dà ragione di questo effetto.

§. 1142. Ma allorchè sia di *ufficio*, sia d' *istanza privata*, la giustizia ha prese le mosse, si dovrà forse *sempre* e poi sempre spingerle all' ultimo? E quando aver debba luogo la condanna, si dovrà forse *inesorabilmente* eseguirla?

§. 1143. Se taluno pensa che l' *effetto* delle leggi penali deve corrispondere alla loro minaccia onde escludere la lusinga della impunità, risponderà *affermativamente* a questa domanda.

§. 1144. Ma se pensa dall' altra parte che le leggi sono l'opera dell' *uomo*, che non può tutto prevedere nell' atto che statuir deve in *generale*, egli scorgerà di leggieri dover esistere un diritto *sussidiario* alla legislazione ed all' amministrazione, il quale, lungi che fomentar possa una illegale lusinga all' impunità, diviene un *supplimento* alla giustizia.

§. 1145. Ognuno s' accorge che qui parliamo del diritto di Grazia sul quale è stato tanto scritto da opposti maestri.

§. 1146. Certamente non una clemenza *inconsiderata* si snervano i ripari della comune sicurezza innalzati dalle leggi tutelari. Allora appunto si verifica il detto di Seneca: *Clementia Principis crudelitas*. Ma è ben altra cosa l' accordare *senza* giustizia e necessità un perdono; ed altra cosa è l' accordarlo per l' uno e per l' altro motivo.

§. 1147. Contro di questa distinzione insorgono taluni col seguente dilemma. O le leggi penali sono *giuste e prudenti*, o no. Se lo sono, dunque debbono essere *inesorabilmente* eseguite. Se poi nol sono, correggansi, e non si lasci una incauta occasione di delinquere colla lusinga di ottenere poi grazia (1).

§. 1148. A questo dilemma io ne contrappongo un altro. O voi volete che l' opera delle leggi sia quella di un *Dio* o quella di un *uomo*. Se la volete di un Dio, sono inutili i nostri precetti, ed è vana ogni disputa.

Se poi le considerate l' opera dell' uomo, allora voi non potete sottrarvi alle condizioni inseparabili dalla essenziale *limitazione* della sapienza e potenza umana.

§. 1149. Questo non è ancor tutto. Le leggi non possono e non debbono statuire fuorchè in *generale* e per la *comune* dei casi occorrenti. Nel sistema penale ciò è di *dovere* rigoroso (§. 243, 244, 245, 250, 280, 337).

Dunque sebbene il legislatore debba prevedere che possono avvenir casi nei quali sia giusto di mitigare o di rimettere la pena, ciò non ostante deve provvedere secondo le *esigenze comuni*

---

(1) A questo dilemma riduconsi in sostanza tutti gli argomenti di Beccaria, di Filangieri, di Pastoret, di Bentham e di altri moderni loro seguaci.

e costanti, riserbandosi *a causa conosciuta* di provvedere alle rare *eccezioni*.

§. 1150. Dato dunque il miglior sistema possibile di umana legislazione possono sempre occorrere casi i quali sarebbe crudeltà di sottoporre alla sanzione ordinaria e comune.

Quando non vi fosse luogo al perdono, l'umanità di una nazione alzerebbe un grido di dolore e d'indignazione che dovrebbe far pentire quel governo il quale si fosse da sè stesso preclusa la via al raddolcimento o al perdono.

§. 1151. Per la qual cosa in ultima analisi un savio atto di grazia si risolve veramente in un *supplimento* necessario di legislazione e di equa amministrazione, riservato ad una autorità *superiore* a quella dei magistrati (§. 1127).

§. 1152. Dunque, lungi che il *vero diritto* di grazia *indebolisca* l'opinione tutelare delle pene, ne *guarentisce* anzi la giusta applicazione.

§. 1153. Quando si parla del *diritto*, non si parla di *arbitrio*. Quando si parla di diritto non si parla di *deroga*, ma di *supplimento* alle giuste leggi. Quando si parla di diritto non si parla di *privilegio*, ma si parla di doverosa *moderazione*. Quando finalmente si parla di diritto, non si parla di reale *impunità*, ma di necessaria e giusta *umanità*.

§. 1154 Ho detto di sopra che il *secondo* oggetto cui un legislatore deve prendere in considerazione (a fine di togliere i difetti della giustizia amministrativa per i quali nascer possa la lusinga dell'impunità) si è il sistema onde *avvalorare* ed *armonizzare* i motivi di *credibilità* dei delitti denunciati veri o supposti. Con ciò si allude al sistema delle *procedure* e delle *prove*.

Ma troppo lungo, intralciato e concreto riescirebbe il discorso sopra di questo argomento, e ciò tanto più che esso non fu mai assoggettato ad una teoria piena, lucida ed unica, quantunque si tratti di un soggetto in parte determinato dalle regole eterne ed immutabili della logica critica, e in parte cauteiato dalle vedute della personale sicurezza dei cittadini, e della dovuta ed assicurata imparzialità dei magistrati.

Oggetto di questo mio lavoro si è di segnare le *fonti*, e di porre i *fondamenti* della ragion penale, e non di stendere un trattato dottrinale che serve *addirittura* alla legislazione *positiva*.

Sarebbe certamente desiderabile questo lavoro, ordito in modo che i precetti si vedessero discendere dalla buona teoria, e venire applauditi da una sana opinione. Ma egli richiederebbe un'opera estesa, specificata, dimostrata, e tutta propria.

§. 1155. Ragion vorrebbe di segnar qui la *mutua azione* e *riazione* dei diversi provvedimenti riguardanti la *sussistenza*, l'e-

ducazione, la *vigilanza* e la *giustizia*, onde prevenire le occasioni di dover punire i delitti in Società. Per una contraria relazione poi converrebbe dimostrare come la *mancanza* di questi provvedimenti o la loro rispettiva divergenza o apra il varco o spinga effettivamente a veri delitti; o almeno tolga le rispettive forze reprimenti o prevenienti che si dovrebbero ottenere dalla scambievole loro cospirazione.

Ma questo lavoro paragonato, armonico e connesso, cui sarebbe troppo lungo di tessere, può agevolmente venir fatto e corroborato con fatti ricavati, almeno quanto ai difetti, dalla situazione passata e presente di alcune popolazioni.

§. 1156. Solamente avvertirò qui che il difetto di ripartita e spontanea sussistenza porta con sè necessariamente il difetto di educazione, e quindi le difficoltà della vigilanza, e certe cure arduissime nell' amministrazione della giustizia.

Questo è ancor poco. Dal difetto di sussistenza e di educazione necessariamente conseguente, debbono nascere e moltiplicarsi i delitti in una ragione così composta e sfrenata, che sarebbe disagevole di poter assoggettare ad un calcolo determinato.

Da ciò ne viene che per quanto moltiplicar si possano gli ostacoli esteriori, mai si potrebbe ottenere di spegnere l' eruzione sempre rinascente dei delitti, originata dalla sempre presente, sempre estesa, sempre eccitante azione naturale dei *bisogni*, non contenuta d' altronde dai ritegni sia sociali, sia politici, sia morali dell' educazione, della vigilanza e della giustizia (§. 1028 al 1033).

Tolle periculum: jam vaga prosiliet frœnis natura remotis, disse Orazio. Qui dir si potrebbe, togli le giuste soddisfazioni, e lascia le insuperabili spinte naturali, e la umana natura tenderà necessariamente a procacciarsi per milioni di maniere diverse disordinate la soddisfazione alle permanenti e vigorose sue tendenze. Più ancora, togli la *cospirazione* delle forze tutte famigliari, sociali e politiche; togli o scema i dovuti soccorsi che l' alleanza civile richiede, e tu invano potrai lusingarti di compiere l' opera della prevenzione dei delitti, e di frenarne le cagioni sia impellenti, sia agevolanti la loro commissione.

Che cosa dunque rimarrà? Fuorchè moltiplicare senza fine e sempre inutilmente i supplizii, e colpire la mente ed il cuore di un popolo con un testimonio troppo eloquente, che farà fede della calamitosa sua situazione, e della ignoranza o mala volontà delle sue leggi.

CAPO V.

Delle Sanzioni della Religione, dell' Onore e della Convivenza, in quanto si oppongono alle cause provocanti ai delitti.

ARTICOLO I.

Delle Sanzioni della Religione considerate come potenze cospiranti a prevenire i delitti.

§. 1157. Altro è l' *adorazione* o sia il culto, ed altro è la *religione*. Adorare una potenza superiore, e pensare nello stesso tempo di poter vivere a proprio capriccio, senza incontrar mai lo sdegno di questa potenza, non è professare, ma *escludere* una religione.

Coloro che hanno affermato che tutti i popoli della terra hanno sempre avuta una religione, hanno dessi pensato a questa distinzione?

§. 1158. La religione sarà sempre « il complesso di quei sentimenti e di quelle azioni morali, le quali risultano dai rapporti *attivi* che credonsi stabiliti fra l' uomo e la divinità. ».

Io non abbisogno di comprovare i termini di questa definizione dopo ciò che ne ho scritto in altro mio lavoro (1). Solamente ripeterò qui che i rapporti *attivi* dei quali si parla sono determinati dall' idea della Divinità, sovrana dispositrice del destino dell' uomo.

§. 1159. La disposizione sovrana della sorte dell' uomo in quanto influisce sulla condotta sua morale, inchiude naturalmente *due* condizioni. La prima, che la divinità voglia ciò che l'ordine morale di ragione prescrive. La seconda poi che essa ne premii l' osservanza o ne punisca le trasgressioni con una speciale sanzione indipendente dalla terrestre, e da quella delle leggi umane.

§. 1160. Se l' intervento della religione fosse *ristretto* alla sola esecuzione *esterna* degli atti umani, *imperfetto* egli riescirebbe, perocchè restringerebbesi ai soli *effetti* morali senza correggerne le *cause* primiere.

Dunque, a compiere l' opera veramente *morale* propria dell' uomo, suscettibile d' *intelligenza* e di *libertà*, egli è d' uopo che l' intervento della religione si estenda all' *uomo interiore* per maneggiarne le suste invisibili, e farle agire giusta i rapporti dell' ordine morale di ragione (§. 930).

(1) Assunto Primo del Diritto Naturale §. IV.

§. 1161. Ecco ciò che distingue il cristianesimo da qualunque altra religione conosciuta. Sia pur vero che qualche filosofo antico abbia insegnato a distinguere l'interna bontà o reità dei motivi, e abbia ascritto a merito o colpa i moti rispettivi dell' umana volontà: sarà sempre vero che questa opinione rimase una mera *dottrina* filosofica privata, e non mai un *precetto* legislativo e sanzionato dalla possanza del Reggitore dei destini; e quel che più importa ai popoli, egli non influì sulla *universalità* dei cultori di religioni diverse da quella del cristianesimo.

§. 1162. Ma posto che importava di por mano all'uomo *interiore*, e di moderarne i voleri secondo i comandi di un essere superiore ed onnipotente, rimuneratore o punitore certo ed irresistibile della vera ed inescusabile malvagità, egli è manifesto che conveniva necessariamente far valere l'opinione di un essere ogniveggente, *scrutatore dei cuori*, ed onnipossente per eseguire le sue sanzioni.

§. 1163. Senza di tutte queste condizioni l'opera *propria* ed energica della religione, considerata come *mezzo preveniente* i morali disordini sarebbe rimasta *incompleta*, o almeno sarebbe sempre rimasto a desiderare che la *sorgente* prima delle *morali azioni* fosse *coordinata* con gli esteriori effetti delle medesime.

§. 1164. Questa coordinazione prescindendo da altre cause viene preparata dal magistero morale religioso. Ciò appunto vien fatto col Dio ti vede, cioè coll'opinione di una invisibile, perpetua ed inevitabile *vigilanza*, accompagnata dalla credenza delle certe ed efficaci sanzioni della rispettiva potenza, estese ad ogni specie di azioni disordinate.

§. 1165. Nulla avvi d'isolato in natura. Anche le affezioni stesse morali hanno una reciproca connessione ed influenza. Come le virtù non possono esistere solitarie, così i vizi si tengono l'un l'altro, e l'uno provoca all'altro.

La religione correggendo tutte le morali affezioni, può dunque sola assicurare l'opera tutta dell'*interna* moralità tutte le volte che un felice naturale perfezionato ed aiutato da ottime abitudini non apporti ed assicuri questa moralità.

§. 1166. Assicurata l'interna moralità, che altro resta a desiderare alla politica? Gli atti liberi non sono forse i frutti di questa moralità? Dunque ognuno intende quanto desiderabile sia quest'azione *universale* interna.

§. 1167. Ma dall'altra parte ognuno vede di leggieri che si sovvertirebbe ogni giustizia, ogni dovere, ogni buon ordine politico, se per un senso *inverso* si volesse trascinare la podestà umana a prendere il posto della divina. Allora un Legislatore usurperebbe il posto di Dio per far le parti del Diavolo.

§. 1168. Distinguansi le discipline e le sanzioni *religiose* dalle *politiche*. Le prime sono e debbono essere considerate come puramente *private e libere*, fossero pur anche adottate da tutta la terra. Le seconde sono essenzialmente *pubbliche e coattive*, quand' anche fossero adottate da una sola tribù.

1169. In una Società di *culto*, i peccati *altrui* scuserebbero forse in faccia a Dio i peccati *tuoi*? In una Società di culto avresti tu forse diritto di turbarne in altri il pacifico esercizio; o veramente gli altri avrebbero essi diritto di violentare la tua credenza o la tua adorazione?

§. 1170. Se dunque consenti di osservare certe pratiche o certi riti, nell' atto che rimane libera la tua opinione, tu puoi anche acconsentire di subire le penitenze concordate. Ma sarà sempre vero che niuno avrà diritto di obbligarti *colla forza* nè ad osservare queste pratiche, nè a subire queste penitenze.

§. 1171. Egli è vero che tu sarai *dissidente*, e che tu mancherai agli usi ricevuti da questa Società: ma che perciò? Tu potrai, se ti piace, ritirarti da lei, ed essa non riceverti più nel suo grembo. Così in ogni *privata* libera Società si pratica e praticar si deve tuttodì (1).

---

(1) Esiste un principio luminoso ed irrefragabile di rigorosa ragione naturale, col quale si può dimostrare ad evidenza il diritto privato della libertà di coscienza *inviolabile* da qualunque umana autorità, e quindi il dovere naturale di rispettarlo, talchè ogni coazione forma un vero delitto, come il porre arbitrariamente in servitù, lo spogliare e l' ammazzare gratuitamente. Coloro che hanno tanto scritto sulla *tolleranza civile* in materia di religione pare che non l' abbiano esplicitamente avvertito. Il *tollerare* inchiude il supposto di potere, volendo, *proibire*. Ma allorchè *non è lecito* di proibire havvi l' *obbligo* di rispettare. RISPETTO adunque e non tolleranza delle coscienze intitolar si doveva il dovere di ogni uomo e di ogni umana podestà di astenersi dal forzare le opinioni e le pratiche religiose.

Il principio dimostrativo di questo *rispetto* sorge dai rapporti stessi essenziali della religione. È certo che il commercio fra l' uomo e la Divinità è così *individuale* e così *esclusivo*, che ogni bene ed ogni male, come ogni responsabilità ed ogni libertà non può oltrepassare la persona solitaria dell' individuo. L' effezione o il frutto degli atti religiosi non sono dunque cose che si possono *porre in commercio*, e sulle quali un altro uomo possa avere *azione* civile (§. 934, 935) contro di noi. Come io non do nulla al mio vicino quando adoro un Dio, e mi rassegno ai suoi voleri, così non tolgo nulla al mio vicino quando o non pratico questi atti o li pratico in un modo diverso dal suo.

Il mio vicino dunque non può dirmi: *muori* o *pensa come me*: *muori* o *prega come me*. Per egual diritto anche io potrei dire lo stesso a lui. Per egual diritto l' uno all' altro dir potrebbe: mangia, bevi, dormi, passeggia, parla come me.

*

§. 1172. Lo zelo, comunque ingenuo, ma non illuminato, ha pur troppo spesse volte usurpati e scambiati i poteri. L'intolleranza e le discipline coattive su certi oggetti che non possono cadere sotto una necessaria sanzione politica (§. 603 al 645) esercitate in certi tempi e luoghi ne offrirono e ne offrono i mal augurati esempi.

Invano ne fu dimostrata l'iniqua *violenza*; invano la commune indignazione le costanti riazioni reclamano una giustamente ambita libertà. Lo zelo non illuminato, sordo al grido generale, infierisce con ira inconsiderata contro i riguardi dovuti ad una civile parità consacrata dalla ragione, e prima di tutto santificata e sanzionata dalla stessa religione.

§. 1173. Se la politica può gettare sicuramente i suoi calcoli sopra i sentimenti religiosi, come sopra i sentimenti morali della natura, egli è certo che dessa è tenuta assolutamente di rispettare la libertà di coscienza. Le sole associazioni, le radunanze, le predicazioni, ed altre tali cose cadono sotto il potere della politica, per la quale l'*unità del culto* sociale esterno sommamente importa alla pace e concordia comune (1).

Il non conformista ha pur troppo altre *sanzioni* derivanti dalla discordante sua maniera. Queste sanzioni sono forse più pronte, più varie, più attive e più certe che quelle delle leggi politiche; e ciò tanto più quanto meno le leggi politiche possono impedirle. Se dunque questa conformità vi sta a cuore, lasciate d'irritare con una ingiuriosa violenza, e di usurpare quella autorità che non fu, non è, nè sarà mai vostra, e che usurpata da voi produce precisamente un effetto contrario. Lo zelo, secondo la scienza, è un dovere per chiunque. Voi mi parlate di *scandalo*. Parola è questa cui un buon politico deve ben intendere per non commettere violenze, o rendersi cieco strumento dell'ignoranza o dell'ipocrisia. Lo scandalo del quale mi parlate risulta forse da atti praticati nei luoghi di culto contro l'ordine che osservar si deve? Allora chi presiede all'adunanza religiosa essendo autorizzato a mantenere il buon ordine, ha pure il diritto di allontanarne e d'invocare le pene *disciplinari* contro gli sfacciati violatori di quest'ordine. Essi turbano realmente l'esercizio d'un altrui facoltà.

Ma se questo scandalo risultasse dalla semplice *negazione* di pratiche, avrebbe forse l'autorità pubblica sociale il diritto di forzare e di punire? — Per affermare questo diritto converrebbe trovarne il fondamento in natura, e trovare eziandio in natura un dato *archetipo*, del quale certamente viaggiando per la terra e scorrendo per i tempi trovereste il nome, e giammai la forma. — Alla sola *disciplina interna* e religiosa abbandonar dunque conviene questo oggetto, se non si vuole commettere una violenza.

(1) Villiers, nella sua coronata Memoria sull'influenza della Riforma di *Lutero*, rimprovera agli Italiani di essere o *Papisti* o *Deisti*, assumendo il nome di Papisti nel senso intenso dai riformati. Quando ciò fosse vero, gl'Italiani, parlando politicamente, avrebbero presa la posizione la più confacente alla pace ed alla concordia civile.

§. 1174. Qui non mi estenderò a dimostrare il diritto ingenito della libertà di coscienza avvalorato dalle sanzioni stesse del cristianesimo. Io mi rimetto in ciò a quanto ne ho detto nei §§. XXXVI e XXXVII del mio Assunto Primo del Diritto naturale.

Qui soltanto mi conviene ricordare i giusti *limiti* che rispettar deve la politica nell' atto pure ch' ella pensa di *prevalersi* delle sanzioni della religione a pro della pubblica sicurezza e tranquillità.

§. 1175. Certamente è desiderabile che i sentimenti della morale sì privata che pubblica sieno *associati* ai sentimenti religiosi, e che un' *identica* sanzione ne assicuri e ne difenda gli utili dettami.

Per la qual cosa distaccare gli uomini dal cielo e legarli alla terra egli è lo stesso che sottrarli dal regime divino per assoggettarli al diabolico. Egli è lo stesso che levar loro ogni conforto nelle massime sventure: egli è lo stesso che togliere al potere della coscienza il suo migliore appoggio; sottrarre alla carità l'incentivo suo più stabile, alla lealtà la sua fiducia, alla generosità la sua ricompensa, alla specie umana la sua dignità.

§. 1176. Se taluno, chiudendo gli occhi alla luce del cielo, ama di avvolgersi nel fango della terra, egli altro non fa che offrire il miserando spettacolo di un essere degradato al di sotto dei bruti, e che nel consorzio umano spande il gelo di un desolante egoismo, e il puzzo di affezioni represse o dall' aspetto dei supplizi o da privazioni sensuali.

§. 1177. Ma qual è il nemico *più grande* della *sociale* religione? Forse il vizioso o l' incredulo? Gli uni e gli altri sono nimici; ma non sono i peggiori. Pessimo nemico è quello che coll' *autorità* stessa della religione sovverte la vera morale.

1178. Sovverte poi la vera morale chiunque la rende versatile, o travolge la scala dei doveri e delle virtù; o fa prevalere il fogliame e l' esteriore ai solidi frutti e alla parte finale della stessa religione.

Le speculazioni di un obbliquo interesse, o di una ascosa ambizione, gli scambi di una cieca superstizione eretti in dettami ed anzi in decreti formali emanati dal cielo, sovvertono da'

Tutta la storia conosciuta delle popolazioni ci prova che in qualunque tempo e in qualunque luogo ha esistito il più piccolo *segnale esterno* di dissidenza religiosa gli uomini sono venuti fra di loro alle violenze e alle stragi. Ciò che fu descritto da Giovenale fra due borgate di Egitto, veduto l'abbiamo fra i Cristiani, fra i Mussulmani, e fra questi e i Giudei, non solo nei secoli della barbarie, ma eziandio in quelli della civiltà. I fatti accaduti in Francia nel 1815 a Nimes, le persecuzioni recenti in Irlanda lo provano pur troppo.

suoi fondamenti, ed anzi distruggono la vera religione per crearne una falsa, insociale e serva di tutte le passioni predominanti. Coloro che si occupano di questi mezzi promuovono un' opera di tenebre, di corruzione e di perdizione. Costoro sono i più infensi e i più funesti nemici della religione.

§. 1179. Ma per ciò stesso costoro sono i peggiori nemici del *buon vivere civile*, atteso che dissipano o sottraggono al potere delle leggi, della convivenza e dell' onore il potere della *religione*, il quale non è politicamente valutabile se non in quanto è *cospirante* allo stesso comune intento. V' ha ancor di più: col corrompere la morale in nome della Divinità erigono ed avvalorano un poter positivamente *contrastante*, e però oltre di dissipare e sottrarre fanno una *guerra* formale ai veri lumi, alle civili virtù, alle buone leggi ed alle utili istituzioni. Questa guerra diviene tanto più funesta, quanto più viene da essi sostenuta dalle loro passioni, dalla loro influenza, e dalla associazione di tutti quei potenti cui rendono seguaci colla amenità di un facile dovere, e colle larve di pratiche puramente pompose.

§. 1180. Se l' *impunità* di costoro e degli altri sopra ricordati può essere politicamente scusata, non potrebbe essere scusata la negligenza nel *preparare* ed assicurare i maestri della buona morale religiosa. Se in fatti il ministero loro venga considerato e trattato come una *pubblica funzione*, come potrebbe mai un governo illuminato e provvido tralasciare di prepararne gli *agenti*? Ma come prepararli se non prepara in loro i lumi, la coscienza, lo zelo veramente civile necessario in un ministero *tutto di confidenza*?

§. 1181. A dir vero il ministero della religione altro non è per la *politica* fuorchè un ministero di *educazione*, lo scopo del quale si è d' illuminare ed afforzare la moralità sociale.

§. 1182. Se nei primordi dell' incivilimento il ministero religioso dovette assumere *tutto* intiero l' incarico di piegare e di avvezzare gli uomini al *buon* vivere civile, egli nel più sublime periodo di questo incivilimento, mediante la più stretta *alleanza* col ministero della *politica*, ottiene il suo pieno trionfo.

§. 1183. Ne' periodi della barbarie prevalgono le pratiche del culto e la venerazione pe' suoi ministri. Solamente nel sommo incivilimento si ottiene direttamente l' intento della religione, ed a' suoi ministri viene attribuito quel potere e quel rispetto che la cosa pubblica esige. Allora giunge la *pienezza* dei tempi nei quali predomina il regno della giustizia (§. 976 al 980, 1013 al 1016).

§. 1184. Se in linea politica il ministero civile della religione altro non è che un ministero di EDUCAZIONE, ognuno vede che

esso non potrà avere altro *scopo* politico fuorchè quello della *comune* civile educazione (§. 1044).

Dunque dovrà necessariamente aver cura di adoperare i mezzi che stanno in *sua* mano onde avvezzare e far riuscire uomini *operosi*, *rispettosi e cordiali* (§. 1045 al 1075).

§. 1185. Coll'adoperare i mezzi che stanno in *sua mano*, che cosa indichiamo noi? — La risposta è fatta colle sue testè esposte. « Ingerire le idee e la credenza di un essere dotato della possanza e degli attributi valevole a sanzionare i precetti della buona morale, e specialmente della operosità, del rispetto e della cordialità: indicare precetti *identici* con quelli che dirigono il giusto vivere, le giuste leggi e la giusta amministrazione civile: afferrare il *cuore* e sospingere i primi movimenti dell'uomo interiore con motivi superiori verso l'operosità, il rispetto e la cordialità, non dimenticando la *dignità* propria » ecco il *magistero competente*, ed ecco que' *mezzi* che stanno in mano del ministero religioso considerato come ministero di *comune educazione* (§. 1044 al 1075).

§. 1186. Quando questo ministero sia così diretto, ognun sente tanto la sua *coincidenza* e la sua *cospirazione* con quello della buona politica, quanto la sua *conformità* coi dettami della morale pubblica e privata universale.

§. 1187. Senza inculcare l'*operosità*, la religione verrebbe interpretata secondo l'*ozio* riprovato dalla religione (1), il quale vien sempre fomentato fin anche con una *mal applicata* beneficenza. Senza inculcare il reciproco *rispetto* fra le classi tutte, verrebbe oltraggiata quella scambievole *fratellanza*, la quale forma l'unico fondamento della giustizia, e della scambievole sicurezza (2). Senza finalmente inculcare la dovuta *cordialità*, sia pub-

---

(1) Mitte illum in *operationem*, ne vacet: multam enim malitiam docuit otiositas. In opera *constitue* eum: sic enim condecet illum. Quod si non obaudierit, curva illum compedibus et non amplifices super omnem carnem; verum sine judicio nihil facias grave. — Ecclesiastico, cap. 33, vers. 28, 29, 30. Ciò perfettamente concorda collo spirito dei §§. 1093 al 1014.

(2) Fratres mei, nolite in personarum acceptione habere fidem Domini nostri Jesu Christi gloriae. Etenim si introierit in conventum vestrum vir aureum annulum habens in veste candida, introierit autem et pauper in sordido habitu, et intendatis in eum, qui indutus est veste praeclara et dixeritis ei: tu sede hic bene: pauperi autem dicatis: tu sta illic: aut sede sub scabello pedum meorum: nonne judicatis apud vosmetipsos et facti estis judices cogitationum iniquarum? Audite, fratres mei dilectissimi, nonne Deus elegit pauperes in hoc mundo, divites in fide, et haeredes regni, quod repromisit Deus diligentibus se? Vos autem

blica, sia privata (§. 1079 al 1085), si mancherebbe ad uno dei primarj e fondamentali articoli della civile colleganza (§. 1082 al 1084) (1).

§. 1188. Dunque ad ogni modo è manifesto, che per ottenere la bramata *coincidenza* della sanzione religiosa preveniente i delitti colle sanzioni relative della politica, essere cosa indispensabile che la religione inculchi e faccia contrarre vigorosamente le tre abitudini dell' operosità, del rispetto e della cordialità.

§. 1189. Dall' altra parte poi si può certamente ripromettere l' *effetto* delle di lei cure tutte le volte che il magistero politico non *frapponga* ostacoli, e segua l'ordine necessario e giusto della ragion sociale (§. 614 al 621, 992).

§. 1190. Così l'una e l'altra sanzione si daranno mano. Così tutto quanto l' uomo *interiore* ed *esteriore* sarà, dirò così, conquistato e sospinto nella via dell' operosità, del rispetto e della cordialità. Così finalmente saranno nel modo il più completo che sia possibile spente e rintuzzate le tentazioni a delinquere, e cesserà la necessità di usare l' estremo rimedio dei politici castighi.

Senza l'alleanza del buon diritto, della buona politica e della buona morale religiosa vano è sperare l' effetto della *più completa* non dolorosa prevenzione dei delitti. Allora anzi ponendosi in conflitto la natura contro queste sanzioni, da una parte si pretende che esse servano di puntello alla mal opera di passioni imperanti, e dall' altra parte si accusano le sanzioni d' impotenza, e nell'atto stesso si qualifica la natura umana come indomabile.

---

exhonorastis pauperem. Nonne divites per potentiam opprimunt vos, et ipsi trahunt vos ad judicia? Nonne ipsi blasphemant bonum nomen, quod invocatum est super vos? (Epistola Catholica Beati Jacobi Apostoli, cap. II, vers. 1 ad 7).

(1) Cum autem venerit filius hominis in majestate sua et omnes angeli cum eo, tunc sedebit super sedem majestatis suae . . . . Tunc dicet rex his qui a dextris ejus erunt: venite benedicti patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. Esurivi enim et dedistis mihi manducare; sitivi et dedistis mihi bibere; hospes eram et collegistis me; nudus et cooperuistis me: infirmus et visitastis me: in carcere eram et venistis ad me . . . . amen dico vobis, quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis mihi fecistis. — Tunc dicet his qui a sinistris erunt: discedite a me maledicti in ignem aeternum qui paratus est diabolo et angelis ejus. Esurivi enim et non dedistis mihi manducare: sitivi et non dedistis mihi potum: hospes eram et non collegistis me: nudus et non cooperuistis me; infirmus et in carcere et non visitastis me . . . . Amen dico vobis: quamdiu non fecistis uni de minoribus his, nec mihi fecistis. Et ibunt hi in supplicium aeternum, iusti autem in vitam aeternam (Math. cap. XXV, vers. 31 et seq.).

ARTICOLO II.

Delle Sanzioni dell' onore considerate come potenze cospiranti a prevenire i delitti.

§. 1191. Le varie e moltiplici applicazioni, e quindi i moltiformi concetti intesi ed espressi dalla parola ONORE, mi obbligano prima di tutto a cogliere e a determinare quella idea, la quale riuscendo conforme al diritto e al buon ordinamento di una civile Società possa servire di *fondamento* e di scopo alle operazioni dell' arte di prevenire i delitti.

§. 1192. A primo tratto il verbo *onorare* risveglia l'idea di un sentimento di *stima* verso una data persona.

Dunque si suppone in questa persona un *titolo* qualunque col quale si concilia questa stima.

§. 1193. Questo titolo nel più largo senso suolsi denominare *merito*. Questo merito rispetto alle *persone* corrisponde precisamente al *valore* rispetto alle *cose*.

§. 1194. Ma il *valore* delle cose altro propriamente non è fuorchè l' *utilità* della cosa stessa in quanto è accompagnata dalla *stima* degli uomini (1). Dunque a pari il *fondamento* del merito si può stabilire in questa stessa *utilità* in quanto è accompagnata dalla *stima* degli uomini.

§. 1195. Quando si *dà valore* ad una cosa si afferma solamente la di lei utile *potenza*, o almeno la *somma* dei servigi di lei. E però per una astrazione si considera la *facoltà* stessa di recare un bene o di allontanare un male, di apportare un utile o di guarentire da un danno.

Nominando il MERITO si usa realmente della stessa maniera.

§. 1196. Ma siccome *vari* sono i beni o gli utili che si possono procacciare da taluno, e *vari* i mali e i danni che si possono allontanare a pro dell' individuo o della Società tutta, così figurando varie *classi* di questi beni e di questi mali, si possono estrinsecamente distinguere varie *specie* di meriti, o sia di valori personali.

§. 1197. Questo non è ancor tutto. Siccome a tenore dei diversi *talenti* e delle diverse *perizie* l' uno si considera più che l'altro *abile* a codeste utili funzioni, così considerando nella perso-

(1) Chi bramasse di vedere la generazione logica analiticamente dedotta di questa definizione, può consultare l' Introduzione allo studio del Diritto Pubblico Universale, §. 199, 200, 201.

na stessa la diversa *attitudine ed abilità*, si può distinguere un personale e più *particolare* merito fra l'uno e l'altro.

§. 1198. In questo senso si *onora* e si *stima* più l'uno che l'altro artista, più l'uno che l'altro istruttore, più l'uno che l'altro amministratore, più l'uno che l'altro negoziatore, più l'uno che l'altro legislatore, ec. ec. Da ciò ne viene la diversa *attribuzione* di *stima*, e quindi la diversa maniera di *suffragi* interni, e di esterne significazioni.

§. 1199. Ma tutto questo è ancor troppo generale per l'argomento che trattiamo. Ognun sa esservi un onore tributato con semplice o *ammirazione* o *applauso*, ed esservi un onore tributato con *fiducia*, o sia coll'opinione di ritrarre personalmente *sicurezza* od *utilità* dal carattere personale di un dato uomo.

L'onore sotto alla prima forma si risolve a produr *gloria*. Sotto alla seconda forma produce il CREDITO *di confidenza*.

§. 1200. Questa specie ultima di onore suole assumere il nome di *buona riputazione*, *di credito*, di *buon nome*, ec.

Ciò riguarda le persone che lo *tributano*.

Ma in *chi lo riceve* produce un sentimento così vivo di compiacenza, che nelle anime non degradate si suole *preferire* all'amore stesso della vita.

Questo sentimento che appellasi PUNTO d'ONORE O ONORATEZZA presta il fondamento delle *sanzioni onorevoli*, o *infamanti*, e però presta una miniera abbondante di PREMJ e di PENE.

Ma questa miniera solamente si trova e si può far valere laddove si trova e si può far valere la *dignità* dell'uomo, e l'*impero* naturale del cittadino.

§. 1201. Nelle sociali relazioni nelle quali conviene necessariamente *riposare* sull'altrui probità, questa specie di onore diventa importantissima. Essa debb'essere contraddistinta da ogni altra. Essa appellar si potrebbe ONORE MORALE, bene sommo, ed il più prezioso di tutti.

§. 1202. Essa si riduce all'*opinione* della costante ed abituale volontà, e quindi nella *fiducia* in un tal uomo come pronto ad attribuire ad ognuno ciò che si *deve*, ed eziandio a praticare azioni *utili* a pro degli altri, *oltre* il dovere.

§. 1203. A dir vero la prima qualità conciliar deve solamente la stima dovuta all'uomo *giusto*. La seconda poi merita il titolo, e quindi la stima di uomo socialmente *virtuoso*.

§. 1204. Ma quando fia che si *professi* abitualmente la dovuta stima al merito *morale*? Laddove solamente sieno ben ordinati gl'interessi del corpo sociale, e ben diretti e ben guardati dalle buone leggi e da una fedele amministrazione.

§. 1205. Senza di queste condizioni l'idea di *onore* può es-

sere *dissipata*, e fin anche *pervertita*. Egli è vero che la stima *interiore* di un popolo riesce *spontanea*, e mai l' onore viene propriamente *comandato*; ma egli è vero del pari che potendosi far traviare gl' *interessi*, si può far traviare anche la *stima*.

§. 1206. Questi traviamenti possono primieramente risultare da un sistema *economico* male ordinato. Come il bisogno della *sussistenza* o il desiderio dei guadagni forma sempre un *motore* massimo, particolarmente nelle Società agricole e commerciali, così allorchè questo mobile non sia ben ordinato e contenuto può possentemente influire a produrre questo traviamento.

§. 1207. Egli tanto più possentemente può agire quanto più fortemente i mezzi suoi colpiscono i sensi ed allettano i desiderii materiali.

§. 1208. Da ciò deriva quella *sovversione* di morale opinione che pone in cima ad ogni altro oggetto di stima e di riverenza le *ricchezze* materiali, la forza del famulato, e l' influenza che ne segue.

§. 1209. Allora il vero *merito morale*, allora il vero *onor di ragion* sociale o vien posto al di sotto, o viene immolato a questa travolta considerazione.

§. 1210. Ma dove ciò abitualmente ed universalmente avviene, potrai tu mai affermare che esistano le *dovute condizioni* del buon vivere civile? Potrai tu lusingarti di far *cospirare* la forza di questo onore contro i disordini e i delitti?

§. 1211. Io ho parlato del vero onor *sociale* in mira di prevenire senza l' uso delle pene le cagioni dei delitti. In che consiste precisamente questa specie di onore? Esso consiste « in giu-« dizi misti di affezione, pei quali si approvano o disappravano, « si lodano o si biasimano, si accettano o si rigettano le tali più « che le tali altre opinioni, le tali più che le tali altre affezio-« ni, le tali più che le tali altre operazioni ». Questi giudizi sono *sani* quando lodano o biasimano, approvano o condannano, accettano o rigettano ciò che rispettivamente è *conforme o contrario di vero ordine* di ragione sociale.

§. 1212. Ma postochè il vero onore deve risultare da siffatti giudizi, e postochè questi giudizi possono pur troppo essere traviati, si potrebbe domandare per qual *modo* possono essere doverosamente *inspirati* onde servire a prevenire le criminose tentazioni.

§. 1213. La riposta è fatta dalle antecedenti considerazioni. Non traviate gl' interessi ed i poteri, ed allora l' opinione sarà sana, e l' onore morale sociale sarà collocato al suo posto. Allora operando in ogni tempo, in ogni luogo e in tutte le transazioni della vita civile, egli potrà giovare non solamente a riso-

spingere e a contenere le azioni malvage, ma servirà di stimolo a compiere azioni virtuose ed anche ammirabili. Allora l'opinione pronuncierà sindacati tanto più possenti ed irrevocabili, quanto più verranno ratificati dal potere della coscienza, della religione e della comune sentita utilità (1).

§. 1214. Chi può sottrarsi mai dalla *censura* de' suoi concittadini coi quali versar deve tuttodì, e fra i quali esercitar deve la sua vita pubblica e privata? Dunque allorchè *sana ed illuminata* sia l' opinione di cui parliamo, noi a buon diritto ripromettere ci potremo che *possente*, perenne, ed inesorabile sarà la sanzione dell'onore onde prevenire i veri delitti in Società.

§. 1215. La *possanza* di questa sanzione è così visibile, che si manifesta persino nei *pregiudizi* e nella *degenerazione* stessa delle idee morali. Testimoni ne sieno i duelli, le mode, i debiti di giuoco, le simulazioni di un certo genere, ec. ec.

§. 1216. Io non nego che vi sieno luoghi e persone nelle quali venendo a concorso un sordido ed anche indebito guadagno colle convenienze dell'opinione, sagrificano queste a quello. Ma ciò avviene soltanto fra persone degradate; e ciò rimane sen-

---

(1) La jurisprudence angloise (dice BENTHAM) est eminemment défectueuse su ce point. Elle ne connoit pas l'honneur. Elle n'a aucun moyen d'estimer une insulte corporelle que par la dimension de la blessure. — Elle ne soupçonne pas qu'il y ait d'autre mal dans la perte de la réputation, que la perte de l'argent qui peut en être la conséquence. — Elle considère l'argent comme le remède à tous les maux, le palliatif de tous les affronts, équivalent de toutes les insultes. — Celui qui n'en a pas reçu n'a rien du tout; celui auquel on en a donné ne peut manquer de rien. — Nulle réparation que pécuniaire. — (Traités de Législation civile et pénale. Tom. 3, part. 4, cap. 5, pag. 42, 43).

Se, come osserva l'autore, *in oggi* l'onore esiste nel tribunale dell' opinione, almeno conceder si deve che nel tempo nel quale fu stabilita ed ebbe tutto il vigore questa Giurisprudenza, questo tribunale non esisteva, malgrado che esistesse una feudale nobiltà. Questo sembra un paradosso, ma considerando che i capi feudali vivevano fra loro a guisa di Principi indipendenti, e che quindi le reciproche ingiurie venivano vendicate colla guerra e non coi giudizi regolari civili, come comporta una ben costituita Società, si troverà facilmente la soluzione dell'enigma, e si troverà pure una testimonianza di fatto della condizione generale della popolazione o sia della parte maggiore ridotta a servitù.

Forse taluno potrebbe ravvisare una reliquia delle leggi barbare delle nazioni, nelle quali le ingiurie anche reali, o sia fatte alle persone, venivano dai codici tassate pecuniariamente, ma considerando più profondamente le cose noi rientriamo sempre nella stessa condizione. Su di questo punto si può leggere con frutto quanto scrisse FILANGIERI nella sua scienza della Legislazione, libro 3.º, parte 2. cap. 35, e l'appendice.

za pena fra un popolaccio sensuale e privo di vera moralità. La dappocaggine e la vigliaccheria formano ivi il principal fondamento della comune sicurezza, nel mentre che di sotto spandesi il puzzo di una incancrenita sensibilità.

§. 1217. A che vale il viso ospite ed umano quando il labbro non sa pronunciare gli anatemi dell'infamia, e gli applausi dell'onore? A che vale la mansuetudine quando si corteggia il delitto fortunato, e si calpesta il merito modesto? A che vale l'educazione raffinata quando non ne risulta che una boria pecuniaria ed un'insultante rusticità?

ARTICOLO III.

Delle Sanzioni della Convivenza *in quanto si oppongono alle cause provocanti ai delitti.*

§. 1218. Convivere non è coesistere sullo stesso suolo, ma bensì abitualmente comunicare l'uno coll'altro mediante una libera reciprocazione di servizi, di ritegni, e di sentimenti.

Solitari abitanti in eremi *dissociati*, comunque vicini, non *convivono*, ma sol *coesistono* sullo stesso suolo.

Uomini che si accampano e si cacciano come i nomadi, non *convivono*, ma abitualmente *guerreggiano*.

Gli schiavi o della persona o della gleba propriamente non convivono cogli ingenui, ma *servono* ai medesimi. Il bue ed il cavallo non convivono con noi.

§. 1219. Non confondiamo la vera convivenza con quel tessuto di freddi avvicinamenti i quali rappresentando la larva di una bontà raffazzonata, non illudono nè chi li pratica nè chi li riceve.

§. 1220. Avvi una posizione nella quale la terra legando gli uomini, ogni loro comunicazione rimane funestata dal sospetto ed assediata dall'incessante affluenza di insidiatori mascherati. In questa posizione si verifica forse la convivenza? In questa posizione non si ascondono forse i germi i più concentrati di quell'ultima depravazione che invoca la esacrazione universale?

§. 1221. Dove sta dunque la *buona* convivenza?

La buona convivenza sta solo in quello stato nel quale mediante un'abituale libera comunicazione ognuno ritrae in una guisa *spontanea*, quella fiducia, quella benevolenza, quell'onore e que' servigi de' quali è meritevole.

§. 1222. La convivenza si può dire non essere fuorchè la *Società in atto*. Come tale rappresenta tutte le età, tutte le maniere, tutte le transazioni, tutta l'anima di un consorzio di uomini.

Per la qual cosa la convivenza riguardar si deve come un *risultato* ultimo delle circostanze fisiche, morali e politiche di un dato popolo.

§. 1223. Se considerar dobbiamo un popolo, non come un parco di bestie, ma come un' unione di famiglie dotate di naturali prerogative inviolabili da qualunque legge umana (§. 613, 614, 991 al 994), noi ci accorgeremo tantosto esistere tanti *poteri* reali, morali, economici e sociali, quanti sono gli uomini e le famiglie che sotto alla tutela delle leggi amministrano il fatto loro.

§. 1224. Forte ognuno del potere *pubblico*, egli può far valere la sua padronanza in tutto ciò che le leggi non ne vietano il libero esercizio.

§. 1225. Si tratta forse di scegliere un domestico per servirci, un artigiano per lavorare, un mercante per comprare, un socio per negoziare, un institutore per educare, un maestro per insegnare, ec. ec.? A me *è libero* di convenire con chi mi piace.

§. 1226. Ma dall' altra parte è certo che in generale l' interesse nostro ci spinge a *rifiutare* un servo infedele, un artigiano ladro, un mercante fraudolento, un socio perfido, un educatore depravato, un maestro seduttore, ec. ec.

§. 1227. Ciò non è ancor tutto. Allorchè si tratta non solamente dell' interesse nostro, ma di quello di *altrui*, noi siamo naturalmente portati a *far giustizia* al carattere morale delle persone interessanti, talchè la cospirazione costante delle testimonianze crea i titoli del *credito* e *discredito*, a norma dei quali partecipiamo o non partecipiamo i benefizi della convivenza e del commercio stesso economico (§. 1199 al 1205, 1214, 1215).

§. 1228. Se libere e cordiali sieno le spinte della convivenza; se stipendiati non sieno gl' infami; se non equivoci sieno i mezzi delle sussistenze; se i vizi dell' opulenza non provochino i delitti dell' indigenza, noi possiamo riprometterci una concorde *alleanza* di tutti i cittadini, sia a prevenire le viziose abitudini, sia a reprimere o a correggerne i primi tentativi.

La censura dell' opinione ed i rifiuti di commercio producono una specie di *scomunica* civile, per la quale taluno benchè abiti nel seno di una Società si trova esiliato dalla medesima, e incontra ad ogni passo la rinnovazione della sua proscrizione (§. 1214).

§. 1229. Qui taluno rileverà che nella convivenza si mescolano le sanzioni dell' *onore*, delle quali abbiamo di sopra ragionato. Questa osservazione è vera: ma è vero del pari che la sanzione *propria* della convivenza non consistendo nella sola opinio-

ne, ma operando sul *commercio effettivo*, riguardar si deve come *conseguente* della sanzione dell'onore, e non come *costituente* l'indole propria della medesima.

In fatti un uomo può essere onorato o disonorato anche *di lontano*. Lo può essere di lontano e non da vicino, e viceversa. Ma gli effetti che lo toccano *immediatamente*, e che risultano da-*personale* commercio e contatto della sua vita privata nascono precisamente dalle *comunicazioni* personali di questa vita, talchè non eccedono le relazioni *effettive* che ognuno sostiene colle persone che lo circondano.

§. 1230. Questa considerazione così circoscritta ci presenta la *sfera* propria entro cui si aggira la convivenza di cui parliamo, e nella quale accadono appunto gli effetti sia piacevoli, sia spiacevoli e quindi i premi e le pene tutte proprie della convivenza.

§. 1231. Certamente le altre sanzioni concorrono a produrre un effetto *composto*, cui sarebbe difficile di tradurre ne' suoi primitivi elementi. Ma volendo colla mente *specificare* in ultima analisi le sanzioni *proprie* distinte della *convivenza*, siamo costretti a restringerci entro la sfera suddetta.

§. 1232. Qui si domanderà per *quale maniera* le sanzioni della convivenza possono *cospirare* e prevenire, per quanto a loro spetta, i veri delitti in Società. — A questa domanda agevole è rispondere dopo le cose premesse.

Se i liberi servigi, se gli uffici utili, se le accoglienze benevole vengono solo accordate secondo il vero *merito sociale*, e se atti contrari vengono applicati al rispettivo demerito, ognuno sente che le sanzioni della convivenza cospireranno e coincideranno perfettamente con quelle della politica, della religione e dell'onore.

§. 1233. Ognuno sente del pari che quelle della convivenza sono tanto più *possenti*, quanto più *davvicino* toccano gl'interessi *giornalieri* di un concittadino, e tanto più *inesorabili*, quanto più sono *libere* e dettate dal sentimento e dall'opinione. Su di questo punto io non debbo estendermi, perocchè si tratta di una cosa notoria.

§. 1234. Altra questione dunque non rimane se non quella nella quale si tratta di sapere per *quali cause* la comune dei cittadini componenti una data Società possano almeno per la massima parte cospirare in quei sentimenti ed in quegli atti per i quali si distribuiscono i premi e le pene proprie della convivenza.

A questa quistione fu pure soddisfatto, se ben addentro si colga lo spirito delle cose di sopra esposte. È vero o no che quando l'*opinione*, gl'*interessi* ed i *poteri* sociali non sieno deviati dal

loro spontaneo e doveroso andamento, l'opinione è sana, i sentimenti sono retti, e gli atti sono giusti? (§. 1210 al 1216).

Dunque una *sola* e comune *cagione* come giova a far cospirare ed a rendere trionfanti le sanzioni della politica, della religione e dell' onore, così pure giova a ratificare ed avvalorare ed a far coincidere le sanzioni della convivenza.

§. 1235. I corpi morali assomigliano in ciò ai corpi fisici. Come un buon temperamento e le condizioni di un buon regime sanitario producono *tutte* le funzioni ordinate, concordi e giovevoli all' individuo, così pure il giusto ordinamento degli interessi e dei poteri produce lo stesso effetto nei corpi politici. Quanto più si medita la fisiologia degli Stati, tanto più si giunge al grande risultato che tutti i beni o tutti i mali derivano dalla effezione o dalla mancanza di questo ordinamento.

§. 1236. Dopo di avere fin qui parlato delle sanzioni diverse in *particolare*, ragion vorrebbe che io ne mostrassi il *maneggio unito* e la reciproca influenza ed aiuto scambievole a prevenire o ad affievolire le tentazioni criminose. Ma questo lavoro sarebbe troppo lungo, ed altronde egli conviene soltanto ad un pieno trattato di politica legislazione ed amministrazione.

§. 1237. Solamente annoterò qui che se la cospirazione e coincidenza di tutte le annoverate parti giovar può, sia a prevenire, sia a rintuzzare le tentazioni a delinquere, essa per un rigoroso *dovere* di giustizia naturale debb' essere effettuata *prima* di pensare a dar mano ai castighi.

§. 1238. Un doppio motivo obbliga a tutto questo. Il primo vien tratto dai *fondamenti* stessi del penale diritto, il quale per assoluta condizione ricerca che la pena sia veramente *necessaria*, tanto per la sua *causa originale*, quanto per la sua *azione indispensabile*. Il secondo motivo poi vien tratto dalla considerazione che veramente *criminosa* non si può dire la *spinta* se non quando, dopo soddisfatti i *legittimi* desideri corrispondenti appunto ai veri nostri *diritti*, rimangono impulsi ingiustamente offensivi, sia dei particolari, sia delle Società.

Io prego di coglier bene questa osservazione. Io segno una teoria di *diritto*, e però debbo supporre le leggi quali *debbono* essere (*).

(*) In appendice di questa quinta parte meritano di esser consultate le *Osservazioni statistiche sull' amministrazione della giustizia criminale in Francia*, ove l' Autore si fa ad esaminare se sia vero che l' incivilimento moltiplichi i delitti, imputando alcuni errori del sig. *Peel* e del sig. *Lucas*.
Nota dell' Editore.

PARTE SESTA

DEL MODO DI APPLICARE I PRINCIPJ RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO PENALE.

CAPO I.

Oggetti di questa Parte. Condizioni di fatto e di ragione della loro trattazione.

§. 1239. Ricercare il *modo* col quale applicar si debbono i principj riguardanti l'esercizio del diritto penale, egli è lo stesso che ricercare quali sieno le *vedute pratiche* colle quali effettuare si possono i dettami di diritto riguardanti l'esercizio del potere punitivo.

Altre sono le vedute *speculative* dell' ordine *teoretico*, ed altre sono le vedute *efficaci* dell'ordine *pratico*. Sebbene queste debbono essere subordinate a quello, ciò non ostante le vedute speculative non suggeriscono per sè stesse i *mezzi* della loro esecuzione.

Ricercare quali sieno questi mezzi, avuto riguardo alla natura delle cose degli uomini, e specialmente alle note loro leggi e modo di agire, costituisce l'oggetto della penale *economia*, considerata come *arte* di giustizia e di *politica*.

§. 1240. Ma quale è l'idea generale cui formarci dobbiamo di questa economia? Ecco una quistione dalla quale gli scrittori sogliono prescindere, nel mentre che pretendono di darci i precetti che diriger debbono l'arte penale. È forse questa una quistione puramente morale? È dessa una quistione puramente politica? È forse quistione suscettibile di risposta assoluta? In qualunque tempo, in qualunque luogo, in qualunque circostanza possono forse aver luogo i dettami filosofici di questa economia?

§. 1241. A primo tratto mi si permetta di rispondere con una parità, la quale potrà servire anche di lume per comprendere le materie di questa sesta parte.

L'economia penale si può rassomigliare ad una guerra difensiva fatta dall'autorità pubblica ai delinquenti, o sia meglio a coloro che sarebbero disposti a divenir tali. Ciò posto convien conoscere tanto la natura dell'offesa quanto della difesa. Così convien conoscere quali sieno le forze nemiche da combattere, e quale la possanza da contrapporvi. Allora convien indagare le forze personali di questa pubblica autorità in relazione alla difesa proposta : convien pure esaminare la qualità e quantità delle armi da usarsi, e ricercare se esse bastino all'uopo. In caso affermativo poi, convien dire come vadano adoperate, e se il debbano contro tutti indistintamente.

Ecco in succinto un'immagine della penale economia.

Ommettendo ciò che già fu dimostrato, esaminiamo in primo luogo le forze personali di questa pubblica autorità.

§. 1242. Qualunque sia la specie di governo, qualunque sia il genere di pene e di procedure che piaccia di adottare, si dovranno sempre instituire due ricerche. La prima riguarda i *limiti* di diritto e di fatto della *possanza* punitrice. La seconda poi riguarda l'*azione* morale preventiva PROPRIA delle leggi penali. Senza aver soddisfatto a queste due ricerche si dovrà pronunciare di aver agito a caso.

§. 1243. Se dovessi incominciar qui a ragionare del mio argomento, dovrei impiegar molte parole per dimostrare che la quistione sull'INDOLE della penale economia è quistione di *dinamica* morale e politica (§. 335, 336, 339 al 344, 446 al 452) riguardante l'esercizio del più importante dei diritti pubblici (§. 442, 651 al 657). Ma dopo le cose premesse, ciò è dimostrato. Rimangono dunque le due ricerche ora proposte.

§. 1244. Sulla prima riguardante i LIMITI della possanza governativa che cosa dir dobbiamo?

Se contempliamo i limiti di *diritto*, noi dobbiamo prima di tutto salire ad una considerazione fondamentale e perpetua, la quale deve *star sotto* a tutta la trattazione, ed essere da lei perpetuamente *sottintesa*. Questa si è lo *stato sociale* che suppor dobbiamo almeno come ipotesi di fatto, sulla quale versar debbono i dettami di questa dinamica.

Questo stato si è quello della *legittima posizione* degli interessi e dei poteri di quella Società sulla quale intendiamo di ragionare (§. 200, 614 al 620, 805 a 815, 918).

§. 1245. Confesso che questa posizione altro non è che un *modello ideale* : ma un modello ideale a cui tutte le leggi, tutte le istituzioni, tutte le amministrazioni si debbono per quanto si può avvicinare. È un modello ideale, ma egli forma la stella polare che deve servir di guida al legislatore, al precettore, al-

l' educatore ed al sacerdote. Egli è un modello ideale; ma egli forma l' unico criterio per ragionare, per giudicare, per riformare, per progredire, per perfezionare.

Toglietc questo modello, tutto cade in un caos tenebroso, nel quale il mondo delle nazioni vien dato in preda alla dissoluzione ed alla guerra di tutte le passioni armate di potere e pervertite da nequizia.

§. 1246. Questo modello non ha una *forma* unica, ma ha una *legge* unica. Le forme si variano, si modificano, si distruggono secondo le diverse età del vivere civile, e secondo le diverse vicende della stessa fortuna: ma la legge di questo modello importa sempre che per parte dei governi non sieno date o lasciate cagioni *correggibili* a delinquere, e che l' ufficio di punire non sia che *sussidiario* ed ultimo (§. 806, 815). Così nella medicina e nella chirurgia sussidiario ed ultimo è il rimedio dell' amputazione.

§. 1247. Qual è la riflessione che nasce da queste considerazioni? — Che la giusta pena si deve supporre essere sempre di POSIZIONE NECESSARIA NATURALE, vale a dire che non sia provocata nè da cattive leggi, nè da una cattiva amministrazione, ma sia indotta da *circostanze imperiose*, sia della natura, sia del tempo, sia della stessa fortuna.

§. 1248. Ma dall' altra parte ognuno vede che questa condizione riguarda il QUANDO si possa e si debba punire e non il COME far se lo possa e debba.

Ma prima che sia stata decisa la quistione del *quando*, si potrà forse trattare quella del *come?*

§. 1249. Questa quistione della *posizione necessaria* della pena (la quale in altri termini costituisce il *quando legittimo* dell' uso di lei) non può formare oggetto di questa parte, nella quale assumiamo l' argomento del *come* o sia del *modo* di applicare i principj riguardanti l' esercizio del diritto penale.

Per la qual cosa lo *stato legittimo* della *Società*, considerato anche come modello ideale, viene supposto qui come *condizione* di ragione e di *fatto*, ma non entra propriamente nella trattazione del presente argomento. Esso ne forma lo *spirito segreto*, il quale benchè inosservato raccomanda la utilità e l' efficacia della particolare teoria che ci rimane di esporre. Questa condizione si deve supporre in tutta questa parte come indispensabile nei dettami *di ragione*.

§. 1250. Gli scrittori di penale economia hanno essi posto mente a questo primo e fondamentale soggetto, anzi a questo primo e perpetuo supposto il quale a pari passo accompagnar deve tutta la trattazione? Hanno dessi mai pensato che in natura

nulla si fa e si produce in senso *assoluto*, ma tutto si fa e si produce in senso puramente *relativo*? Il principio stesso di contraddizione applicato come principio *dinamico* esclude così la possibilità di ottenere qualche cosa con combinazioni arbitrarie, che in onta di qualunque nostro giudizio, i nostri dettami non possono riuscire fuorchè particolari e relativi ad una *data posizione* delle cose e degli uomini (1).

§. 1251. Non gettiamoci nel caos immenso dell' idealismo, nè abbandoniamo la mente nostra ad immaginare le condizioni della vita cacciatrice e pastorale. Guardiamoci egualmente dal risuscitare le rimembranze di quei secoli nei quali i grandi poteri sociali erano fuori del loro posto (§. 906, 966, 967). Fermiamo invece la nostra attenzione su di una Società *agricola* e *commerciale*, retta da un governo politicamente forte (§. 910, 911, 912, 922 al 928).

Ecco la prima condizione per istabilire le nostre ricerche sulla penale economia.

§. 1252. La seconda ricerca proposta (§. 1241) riguarda i *limiti di fatto* della podestà punitrice insuperabili in linea di potenza ed inviolabili in linea di universale ed immutabile giustizia e politica. L' uno di questi limiti riguarda la potenza di *conoscere* o di *sapere* i fatti. L' altro riguarda la potenza di *agire* o di ostare *effettivamente* dove importerebbe alla scambievole universale difesa (§. 913).

L' uno e l' altro limite sono così certi, così costanti e così insuperabili, quanto sono certe, costanti ed insuperabili le facoltà interne ed esterne della specie umana.

§. 1253. Quanto al primo limite rileggete i §§. 563 al 571, e voi ammetterete come verità universale, anzi come *assioma* primo ed irrefragabile che nell' umano commercio non possiamo far valere fuorchè la VERITA' ESTRINSECA e non la intrinseca; e però doversi necessariamente argomentare, giudicare ed agire non in vista di ciò che *può essere*, ma unicamente in vista di ciò che *può constare*.

Senza di questo principio esistere non potrebbe sicurezza alcuna fra gli uomini, nè base alcuna possibile di giustizia e di comune difesa.

§. 1254. Ma posto questo principio che non soffre mai eccezione, ne viene che tutta la potenza pratica ed effettiva del diritto e della politica debb' essere necessariamente assoggettata e diretta dai rapporti della verità *estrinseca*, di modo che convie-

---

(1) Veggasi l' Introduzione al Diritto Pubblico Universale, §. 278, 402.

ne far prevalere ciò che consta in onta delle supposizioni di fatto che si possono figurare esistere a *parte rei*.

Dunque esattamente parlando la PROVA *fa diritto* fra gli uomini, benchè si possa supporla non farla al tribunale della natura.

Si dovrà dunque fissare come regola di diritto che ciò che non *consista*, civilmente non *esiste*.

§. 1255. Posta questa verità, fingete voi un *legislatore* che voglia emanare le più giuste *ordinazioni*? Egli dovrà necessariamente riportarsi al corso *ordinario* ed accertato delle cose e degli uomini, e non pensare alle combinazioni puramente specolative.

§. 1256. Fingete voi un *magistrato* che pronunciar debba su qualche cosa? Egli dovrà necessariamente attenersi alle *prove* che egli ha in mano, prescindendo da qualunque altra considerazione.

§. 1257. Ma nello stesso tempo un savio Legislatore conoscendo di doversi attenere all' apparenza estrinseca delle cose, dovrà *atteggiare* le sue provvidenze *giusta i limiti* insormontabili e giusta i dettami eterni del *sistema probatorio*, pensando che ogni arbitrio su di questo punto riesce attentatorio della comune sicurezza.

L' assoluzione *regolare* d' un supposto reo è un dovere sì privato che pubblico. È dovere privato perchè involge la *possibilità* che egli sia innocente. È dovere *pubblico* perchè violando il sistema delle prove, niun innocente è più sicuro.

Fingasi pure che il giudice stesso fosse stato *testimonio* di un delitto. O egli vuole agire come giudice o no. Se vuole agire come giudice deve attenersi alle cose allegate e provate. In caso contrario si spogli dell' ufficio di Giudice ed intervenga come testimonio.

§. 1258. Dai limiti della scienza di un delitto passato, passiamo ai limiti della *cognizione* e della *potenza* a rattenere i delitti futuri, propria della podestà punitrice. Qui essa si accorge di mancare di quella *onnipresenza* e *onniveggenza* che sarebbe pure desiderabile per togliere ogni lusinga possibile alla impunità (§. 827, 840, 882, 883), talchè le conviene talvolta transigere col delinquente, sia per non provocare attentati maggiori (§. 894 a 898), sia per non violare diritti troppo preziosi degli uomini collegati (§. 834 a 840).

Ecco l' altro limite riguardante la potenza di *agire* e di *ostare* dove occorrerebbe per togliere ogni possibile lusinga all' impunità.

§. 1259. È troppo chiaro che questi limiti della *scienza* e della *potenza* sociale formano una condizione *perpetua* ed *inseparabile*, la quale debb' essere sempre *sottintesa* qualunque sia il sistema che piaccia di adottare intorno all' esercizio del diritto penale.

Non quello che un cieco amore del ben pubblico può far *desiderare*, ma quello che *praticare* si può con *minor danno* e coi minori sacrifici di libertà debb' essere prescelto e ordinato da un savio e giusto Legislatore. Uno zelo non diretto dalla sapienza può divenire tirannia.

§. 1260. A primo colpo d' occhio ognuno comprende che la considerazione dei limiti di fatto e di ragione della scienza e della potenza umana nell' *esercizio* del penale diritto si verifica egualmente in qualunque sistema di penale economia, astrazion fatta dalla quistione quale sia il modo praticabile e legittimo onde scegliere e graduar le pene.

Oltreciò si sente che questa considerazione forma un *elemento perpetuo* ed *inseparabile* onde sciogliere i problemi tutti della penale economia.

Fino a che in fatti con una contemplazione *specolativa* consideriamo le cose del mondo quali per verità sono o possono essere *intrinsecamente*, noi immaginiamo fatti, maniere e maneggi i quali non discordano dalla ragione. Ma quando guardandoci intorno esaminiamo i *mezzi* che stanno in nostra mano, noi ci accorgiamo di non potere nè in via di *cognizione* di fatto positivo, nè in via di *potenza* pratica raggiungere le specolazioni.

Allora, abbandonando le parti di un Dio, e costretti a fare quelle dell' uomo, ci conviene studiare di ottenere la *sicurezza* coi mezzi che abbiamo, e non con quelli che non abbiamo. La imputazione *politica* e la responsabilità *penale difensiva* vengono qui sott' occhio (§. 600).

§. 1261. Dopo la ricerca sui *limiti* di ragione e di fatto della possanza governativa viene la ricerca sull' AZION MORALE preventiva *propria* delle leggi penali (§. 1241).

Ora, volendo fissare i punti massimi riguardanti questa azione, noi troviamo che dessi si restringono alle ricerche che far si possono sull' ESERCIZIO del poter penale.

Ma allorchè contempliamo l' ESERCIZIO del poter penale, due quistioni principali si presentano. Colla prima si domanda, QUANDO si possa e si debba punire. Colla seconda, COME si possa e si debba ciò fare.

§. 1262. La ricerca sul *quanto* si risolve in altre due. Colla prima si domanda se sia *lecito* di punire, *nasca* quel che sa nascere alla Società, o se pure convenga bilanciare e scegliere il minor male. Colla seconda si domanda se nel caso che si possa e si debba punire, sia lecito dal prescindere dalla *certezza* dei fatti, e dalla *moralità* (§. 340, 461) delle persone?

§. 1263. La ricerca sul *come*, si risolve pure in altre molte. Così per esempio si può damandare :

I. Se per determinare la specie ed il grado delle pene si debba assumere *tutto il fatto* del delitto o solamente la *forza impellente* al medesimo, ben inteso che in questa forza si computi tanto lo stimolo del desiderio, quanto la lusinga della riuscita e della impunità.

II. Si può inoltre domandare se la *norma* della scelta suddetta si debba stabilire, valendosi di supposizioni *individuali* proprie dei tribunali di penitenza, o non piuttosto di supposizioni *collettive* e verificabili con prove dedotte da fatti *notori* e *costanti* del modo di sentire e di agire di tutto un dato popolo.

III. Allorchè poi siasi determinata la specie ed il grado delle pene, si può domandare se il Legislatore debba o possa sempre *riposare* sulla sola *minaccia* di un male presuntivamente controbilanciante la forza criminosa, o se pure abbia diritto e dovere di premunire la cosa pubblica con cautele *sussidiarie* sia penali sia economiche?

IV. In caso affermativo poi, in quali materie, in quali circostanze, e fino a qual segno possa usare di questo diritto?

Queste ed altre tali sono le ricerche che propor si possono intorno al COME esercitar si possa il poter penale.

§. 1264. Esaminando le prime ricerche riguardanti il *quando* si possa e si debba punire, noi abbiamo dimostrato:

I. Che non si può con diritto ricorrere all' uso dei castighi, se non dopo di avere *esauriti* tutti i mezzi non penali valevoli a prevenire le tentazioni criminose (§. 806 a 815).

II. Che tutti questi mezzi si riducono ad un governo *politicamente forte*, il quale oltre l' unità e la prevalenza del poter direttivo centrale importa la cospirazione e la coincidenza delle sanzioni della politica, della religione, dell' onore e della convivenza (Parte V).

III. Che non si può verificare il *titolo* di punire se non quando si suppone un atto *esterno ingiustamente* nocivo ad altrui, cui si tratti di prevenire col terror della pena (§. 555 al 561, 601 al 613, 623 al 645).

IV. Che quando si verifica il caso di dover punire non si può prescindere dalla *moralità* delle persone (§. 340, 461, 582 al 589), ben inteso che la IMPUTABILITA' dell' atto riesca bensì *condizione* senza la quale non si può punire, ma non regola *definitiva* della *responsabilità* penale (§. 565 al 601).

§. 1265. L' unico punto dunque che ci rimane a trattare relativamente *al quanto* si possa e debba punire si è quello della rispettiva CERTEZZA dei fatti che possono meritare la pena minacciata.

§. 1266. A dir vero questa quistione riguarda tanto la *punizione* quanto lo *stabilimento* della pena. Qui per *punizione* in-

tendo l' applicazione della pena al misfatto susseguente alla legge. Collo *stabilimento* poi io intendo di indicare l' atto col quale la podestà punitrice sottomette a pena un dato fatto.

§. 1267. Il volgo dei cultori della ragion penale sentendo a parlare di *certezza*, e quindi di *prove* di fatti ricorre col pensiero ai Tribunali, e limita le sue vedute e le sue supposizioni alle *procedure* ed ai *giudizi*.

Ma di grazia, nello stabilir le pene deve dunque il Legislatore essere abbandonato ad errar senza posa nella regione del solo *possibile*? Lo stato *di fatto* del suo popolo, la maniera di agire delle *opinioni*, delle *passioni* e dei *poteri*, sia in conseguenza delle leggi *costanti* dell' umanità, sia in conseguenza delle *particolari* circostanze di quel suo popolo, sono forse cose che si debbano supporre *rilevate* miracolosamente ad un Legislatore?

§. 1268. Ma sebbene la ricerca sulla *certezza* dei fatti riguardar dovesse la punizione *posteriore* alla legge promulgata, ciò non ostante ognuno sente che le regole *direttive* della punizione debbono essere anticipatamente fissate e sanzionate dallo stesso Legislatore. Non sarebbe provveduto nè alla pubblica nè alla privata *sicurezza* se egli tralasciasse di stabilirle.

Per la qual cosa ognun vede dovere questo punto formare oggetto della ragione legislativa sia statuente delle pene, che statuente della forma dei giudicj.

Benchè questa parte sia suscettibile della più rigorosa dimostrazione intorno a ciò che fare o non far possono le leggi, e intorno a ciò che far debbono in difetto della possanza loro *diretta*, ciò non ostante io non so se sia mai stata trattata con quella pienezza ed evidenza che si debbe usare in una materia cotanto importante universale e decisiva (§. 645).

§. 1269. Passando ora alle questioni riguardanti il COME si debba punire, io distinguo tantosto le *condizioni* del problema dal *mezzo termine* della sua soluzione. Altro è il ricercare in *quale maniera* si *possa* e *debba* punire, ed altro è il porre le *condizioni* che sorpassar non si possono o violar non si debbono, *qualunque* siasi la maniera cui piaccia di adottare.

Molti, per esempio, pretendono che l' indole e la misura delle pene debbano essere desunte da una considerazione diversa da quella da me posta. Taluno la desume dalla considerazione sola del *danno* criminoso. Taluno dalla considerazione singolare del *dolo*. Altri finalmente dalla considerazione *complessiva* del danno, del dolo. e dello stimolo del desiderio. Ma niuno che non sia pazzo o depravato può negare che qualunque sia la norma onde stabilire la pena essa debba avere i cinque *requisiti* da noi espressi (§. 343). O convien negare tutti i dettami di morale, di diritto e di

politica, o conviene ammettere questi requisiti come perpetui ed immutabili.

§. 1270. Fermata e ben assicurata questa parte, che cosa dunque ci rimane? Trovare il MEZZO TERMINE della soluzione, e provere che egli soddisfa alle condizioni tutte del Problema, nell'atto che gli altri non solo non sono a ciò valevoli, ma vi ripugnano, se si vogliano far valere per sè stessi.

§. 1271. Ora, esaminando le cose esposte (§. 467 al 472, 880 al 902), che cosa rileviamo noi? Noi rileviamo che l'unico, vero, giusto e soddisfacente *mezzo termine* per istabilire il *come* si possa e debba punire, si deve ricavare dall'indole e dalle leggi della SPINTA CRIMINOSA, avuto riguardo ai limiti di ragione e di fatto (§. 1252, 1261) della potenza difensiva *assoggettata ai doveri di giustizia pubblica e privata* (§. 1244, 1247).

Questa è l'unica e vera *formola* di soluzione del Problema proposto. — Da questa formola sorge l'idea della vera RESPONSABILITA' penale di difesa politica, diversa dalla penitenziale (§. 600). Essa si può definire « L'azione (§. 934) prestata alla società di « esigere in forza di un delitto una data pena necessaria alla sua « sicurezza ».

§. 1272. Qui mi si domanderà se la *verità* di questa formola sia o no dimostrata?

A questa domanda io rispondo non essere da me stato dimostrato fuorchè il *principio generale* (§. 368, 472), e però mancare ancora la TEORIA PRATICA, o sia la dottrina del *modo* di usarne nello stabilire le leggi, avuto riguardo alle condizioni tutte di fatto e di ragione alle quali si deve soddisfare.

§. 1273. Questa Teoria pratica deve appunto formar l'argomento di questa sesta ed ultima parte. Qui si parla soltanto della dinamica *psicologica* e politica *primitiva*, nella quale si tratta del maneggio dell'azione repellente della *sanzione* legislativa (§. 334, 335, 336, 339).

Quanto alle *nozioni prime* riguardanti la *punizione*, e precisamente alle PROVE, io sono obbligato a rimettermi a quanto ne ho scritto fino da dieci anni fa in altro mio piccolo lavoro (1), e quanto alle *regole più sicure* ad un trattato speciale (2).

---

(1) Principj fondamentali di Diritto Amministrativo per tesserne le Istituzioni. Milano 1814.

(2) La teoria pratica delle prove sì civili che criminali è in sostanza una teoria LOGICO-POLITICA. Quanto alla parte sua puramente *logica*, essa altro non è che un'applicazione dei canoni della *logica critica*, o sia dell'arte di verificare i fatti. Quanto poi alla parte sua *politica*, altro non è che l'arte di apportare SICUREZZA e SPEDITEZZA nelle procedure e nei

§. 1274. Riassumendo dunque gli oggetti della penale economia, e distinguendo le ricerche riguardanti il *quando* dalle ricerche riguardanti il *come* si deve punire, noi troviamo che altro non ci rimane fuorchè determinare le Regole Generali colle quali (presa in considerazione la *spinta criminosa*), c' insegni come vada maneggiata la controspinta penale, ritenuto sempre che questa controspinta rivesta i cinque caratteri richiesti dal penale magistero (§. 343).

Ecco l' oggetto proprio di questa sesta ed ultima parte. Io ho creduto di fissarlo con una rigorosa analisi, perchè il ben proporre costituisce la prima funzione indispensabile di qualunque dottrina. Con ciò si evita quella *ignoratio elenchi* intesa dagli scolastici, la quale quanto è contraria alla scoperta e alla dimostrazione della verità, altrettanto è fatale ad ogni scienza pratica.

Scorrendo i libri di Legislazione mi pare che essi sieno pur troppo colpiti da questo difetto sia per la forma sia per il fondo. Quale scienza è la vostra quando vi sentite condotto per *rottami* distesi avanti a voi senza aver sott' occhio il *tutto* complessivo al quale si riferiscono? Qual è la *persuasione* vostra allorchè avendo anche un complesso delineato, voi non ne avete i *mezzi termini* convincenti?

CAPO II.

Se in tesi generale la misura del danno possa essere assunta con norma statuente delle pene.

§. 1275. Altro è il *motivo* statuente delle pene, ed altro è il *magistero* delle medesime. La quistione del *perchè* è totalmente distinta dalla quistione del *come* si deve punire.

§. 1276. Esaminando il *motivo* statuente, altra cosa è il *fatto* esteriore e *materiale* da cui sorge il motivo, ed altro è la *ragione interiore* e morale che lo costituisce.

---

giudizj. — L' economia nelle spese non è d' essenza di questa parte, perchè si può figurare che la giustizia sia amministrata col solo sussidio delle pubbliche contribuzioni, come importa l' atto fondamentale della civile colleganza (§. 992).

La parte *logica* è subordinata così ai rapporti della verità, o sia meglio della *certezza*, che non ammette il minimo arbitrio senza distruggere la comune sicurezza sociale. Cercare la verità, la sola verità, tutta la verità dei fatti con quei mezzi nei quali sieno salvi tutti i diritti della pubblica e privata difesa; ecco lo scopo principale delle informazioni. Questo scopo è dunque ad un sol tratto *logico* e *giuridico*. Logico nel suo scopo; giuridico nella sua maniera.

In questo fatto esteriore poi altro è la *qualità* ed altro è la *quantità* del *danno* o prossimo o rimoto, o diretto o riflesso che viene contemplato.

§. 1277. Esaminando il *magistero* delle pene, altro è la *natura* e l'*estensione* del MEZZO adoperato, ed altro è la *maniera* di farne uso.

Fra *più maniere* possibili dovendosi scegliere la migliore, altro è il *principio* fondamentale *direttivo*, ed altro sono i *rapporti* co' quali debb'essere posto in ARMONIA.

§. 1278. Fino a che tutti questi oggetti non sieno accuratamente distinti, e particolarmente raffigurati, è meno male abbandonarsi alla decisione di un senso *intero* inspirato dall'istinto, dirò così, sociale, che pronunziar sentenze dettate da mezze viste, e surrette da pregiudizj passionati.

ARTICOLO I.

Come considerar si debba il danno nella penale economia.

§. 1279. Perchè si deve punire? Per respingere un male o danno derivante dal delitto (§. 558, 559, 607, 608).

Notate i termini tutti di questa risposta. Qui il fatto supposto è il *delitto*. Ma il delitto è un atto fisico esterno ed imputabile ad un uomo (§. 557).

In quest'atto si distingue la parte *esteriore* dall'*interiore*, la *materiale* dalla *morale* (§. 475, 476, 582).

Se vi arrestate alla parte *esteriore* voi potrete bensì distinguere una *qualità* più o meno *offensiva*; ma non vi potete ravvisare nè *malvagità* nè *responsabilità* penale fino a che non entriate in altre indagini.

§. 1280. Pietro fu ucciso. Che cosa rilevate voi di *morale* in questo nudo fatto? Nulla e poi nulla. Voi dunque domandate da chi fu egli ucciso? Da un agente animato o da un inanimato? Se da agente animato, lo fu da un uomo o da una bestia? Se lo fu da un uomo, lo fu da sè stesso o da altri? Se lo fu da altri, lo fu da un uomo di senno o da uno privo di ragione? Se lo fu da uomo di senno, lo fu egli a bella posta, o per negligenza o per caso? Se lo fu a bella posta, lo fu egli per giusta causa, o per ingiuria?

Ecco una serie di questioni le quali possono cadere, posto il solo fatto *materiale* dell'uccisione di un uomo. Ognuno di esse è per sè indipendente dall'altra.

§. 1281. Ma se l'uccisione può ammettere tutte queste *cause*, è per sè evidente che per sè stessa non ne connota veruna.

Ma dall'altra parte sarà sempre vero che la morte è un *male* più grave d'una ferita sanabile; questa di una lieve percossa, ec. Così pure la perdita di mille scudi sarà un danno più grave che quello della perdita di cento: e questo più grave di quella di dieci, ec.

§. 1282. Considerando dunque un atto umano come *causa* apportatrice di un male o danno, è per sè manifesto che egli sarà più o meno *nocivo* in ragione del male o danno maggiore o minore apportato.

§. 1283. Ma questa è una qualità puramente *esteriore*, e che può essere *comune* anche ad atti non criminosi e ad agenti non suscettibili di moralità.

È dunque evidente che la diversa *gravità* del danno sofferto non può nè potrà mai per *sè stessa* contrassegnare fuorchè la *gravità diversa* dell'EFFETTO di un atto umano. Dunque tanto per indurre la *responsabilità*, quanto per ordinare l'*economia* penale sarà necessario ricorrere ad altri dati.

§. 1284. Questi dati d'onde li ricaverò? Io voglio punire un atto *umano* perchè nocivo. Ciò posto, io distinguo in questo atto due qualità. La prima è la DANNEVOLEZZA: la seconda è la PUNIBILITA'. La prima può esistere senza la seconda, come è per sè noto e fu già dimostrato.

Dunque preso il danno per *sè solo* non potrà mai formare norma di pena.

Questa osservazione è importante in pratica, nella quale convien porre la questione dell'*imputazione* di puro fatto separata da quella della punibilità.

§. 1285. Proseguiamo. Niuno ha mai dubitato che un atto comunque nocivo praticato con *diritto* debba essere esente da pena.

Dunque in ogni caso si deve supporre un male o danno recato *contro diritto. Damnum injuria datum.*

Più ancora. Niuno ha mai dubitato che un danno ingiurioso recato *involontariamente* non è punibile.

Dunque si suppone sempre un danno *ingiurioso ed imputabile* (§. 582).

§. 1286. Ma supposta anche la *morale imputazione* (§. 461) potremo noi forse pronunciare in tesi generale che la pena debba essere *proporzionata* a questo danno?

Considerando la cosa in linea di puro *diritto*, ogni affermativa *generale* sarebbe per lo meno *temeraria*. In fatti fu dimostrato che se il *più grande* dei mali o dei danni potesse essere allontanato colla minima delle pene, questa sola sarebbe lecita, ed ogni altra maggiore sarebbe tirannica (§. 401 al 405).

Dunque per essenziale diritto il maggior danno non impor-

ta una maggior pena. — Dunque in linea di diritto generale l'affermativa è temeraria.

§. 1287. Qui il diritto generale riguarda l'interesse del reo. Ma anche la società ha diritto di essere *difesa* ed assicurata. Qui si tratta di difenderla ed assicurarla colla pena. Si domanda ora se in massima generale irrogando una pena proporzionata al danno recato dal delitto si possa per massima generale *prevenire* l'offesa?

Si noti bene la forza della quistione. Essa è tale che senza la condizione di produrre la *sicurezza* ottenibile nella vita sociale renderebbe inutile ogni discussione (§. 395).

ARTICOLO II.

Che la norma desunta dalla misura del danno ripugna alla giusta norma della pena dovuta ai delitti qualificati.

§. 1288. Ripigliamo la quistione. Considerandone il tenore noi la troviamo complessa. Ad ogni modo incominciamo ad esaminarla sotto di un aspetto ovvio e semplice.

Tre fratelli commercianti dividono fra di loro la cassa comune in tre parti eguali: ognuno di essi abita una casa separata. Il primo colloca il suo danaro nello scrigno, cui egli dimentica aperto. Esce di casa, che per un momento viene abbandonata dal domestico per andare a provvedere qualche cosa. In questo frattempo s'insinua un ladro che trova le porte *aperte*, entra nella camera dove sta lo scrigno pure *aperto*, e porta via la somma ivi riposta.

Al secondo fratello vien tolta la stessa somma da un altro ladro che *sale* per la finestra, trovando lo scrigno aperto. Al terzo viene rubata da un terzo ladro che *sale* pure per la finestra, ma si vale di *grimaldello* o di chiave falsa per commettere il furto.

§. 1289. In ognuno di questi tre casi la *somma* rubata ad ogni fratello è perfettamente *eguale* a quella dell'altro. Direte voi che questi tre ladri debbano essere puniti con *pena eguale?*

Attenendoci alla misura *sola* del danno recato dal delitto è certo che non vi potrebbe essere *disparità* di pena. Ma tutte le leggi ricevute e tutti i giureconsulti insorgerebbero dicendo: che fra l'uno e l'altro caso avvi una circostanza vieppiù *aggravante* del delitto commesso, per cui il primo si può dire furto *semplice*, e gli altri due *qualificati*. Fra questi due poi avvi una seconda differenza, perocchè se l'uno e l'altro furono commessi col

salire per la finestra, all' ultimo si aggiunse l' uso del grimaldello o della chiave falsa.

§. 1290. Prescindendo per ora dalle disposizioni delle leggi positive e dalle massime de' Giureconsulti, consultiamo la ragione *essenziale* della difesa sociale. Che cosa ci suggerisce ella?

Essa ci dice da una parte che colui che sale per la finestra, o che adopera chiavi false, o pratica la seduzione di un custode, attenta assai più ai mezzi di speciale sicurezza che colui che delinque senza attentare a questi ripari.

Nell' atto poi che egli pratica questi modi egli dispiega una *spinta* criminosa tanto *maggiore* quanto maggiori sono i riguardi violati, e le astuzie da lui praticate, e quanto maggiori i pericoli affrontati (§. 700, 727, 737, 741).

Questa stessa ragion tutelare dall' altra parte vi dice che se il Legislatore punisce con *egual* pena il delitto *qualificato* e il non *qualificato*, la società non sarebbe guardata nella parte sua più gelosa, nella quale dovendo crescere la confidenza va diminuendo il riparo contro gli attentati (§. 828 a 840).

Tu puoi stare all' erta contro un' aggressione: ma puoi tu esserlo egualmente contro un veleno o un tradimento? Viceversa l' avvelenatore e il traditore possono essere più *audaci*.

Ma così è, che posta la *misura* del danno come norma statuente, non si tiene conto alcuno del *modo di esecuzione* considerato *per sè stesso*, cioè in quanto agevola la consumazione del delitto, o accresce la lusinga dell' impunità, o denota un maggior desiderio criminoso.

Dunque per ciò stesso coll' assumere questa sola norma non si *difende* convenevolmente la cosa pubblica e privata.

Dunque ingiusta ed impolitica riesce per massima una cotal norma (§. 411, 414).

§. 1291. Invano per rimediare si ricorrerebbe alla dottrina dei *maggiori doveri* violati, e quindi ad una specie di *danno morale*. — Con questo sutterfugio si commetterebbe una petizion di principio senza sottrarsi dalla difficoltà.

Ogni dovere ed ogni diritto altro non è che una *funzione utile e giusta*. L' utilità e il danno praticabile nel commercio fisico sociale (§. 563, 565) ne forma il *titolo* (§. 575 al 579).

Dunque siamo sempre da capo. O voi pretendete in generale che il modo di esecuzione aumenti il danno reale *risultante* dall' atto o no. Se lo pretendete, voi dite una falsità, perchè chi ruba dieci entrando per la finestra, non danneggia di più di quello che ruba dieci entrando per la porta. Se poi mi concedete che il modo di esecuzione non si può dire per sè solo dannoso, ma che riesce tale per il suo esito, in tal caso il vostro argomento è un mero sutterfugio.

§. 1292. Nulla di più inconcludente, nulla di più inconsiderato si potrebbe dunque figurare della tesi colla quale si pretendesse di sostenere doversi desumere la quantità della pena dalla quantità del danno.

§. 1293. Il senso comune rimarrebbe rivoltato da questa tesi anche per un altro motivo. Ditemi in fatti. È vero o no che uno schiaffo dato da una stessa mano con impeto eguale ad una faccia di eguale sensibilità reca un danno materiale eguale? Ma se questa mano sia quella di un figlio provetto, e in senno vibrata al volto del padre, credete voi che il delitto sia eguale allo schiaffo dato dallo stesso ad uno straniero?

Ciò che dite di uno schiaffo, ditelo di qualunque altra ingiuria. Che cosa vi risponde qui il *senso comune*? Essere assai *più grave* a caso pari l' offesa fatta dal figlio al padre, che quella fatta allo straniero.

Questa gravità non è *esteriore* e *materiale*, come quella che fu sopra annotata, ma è *interiore* e *morale*. Essa è sentita e misurata da quella esecrazione e indignazione la quale viene suscitata dalla natura e applaudita dalla ragione.

Eppure, posta la massima che si debba misurare la *gravità assoluta* del delitto dalla gravità del danno, si dovrebbero qualificare i due delitti come *egualmente gravi*.

§. 1294. Distinguasi dunque la gravità *esteriore* e fisica del delitto dalla *interiore* e morale; e quindi stabiliscansi due specie di *qualificazioni*.

§. 1295. Ogni qualificazione si deve considerare in linea di *fatto* e in linea di *diritto*. In linea di fatto altro non è che un *modo di esecuzione* sia esterno sia interno del delitto. In linea di poi diritto ogni qualificazione costituisce un *titolo* speciale di pena, sia in ispecie sia in intensità.

Nella criminale Giurisprudenza il concetto che sta sotto alla denominazione di delitto *qualificato* è quello appunto d'importare una *diversa* o *maggior* pena in forza di certe speciali circostanze *imputabili* che intervennero nella sua esecuzione. Non dimenticate la COSCIENZA PRESUNTA. Essa in legge riesce precipua e decisiva.

§. 1296. Parlando delle qualificazioni *esteriori* abbiamo di già accennato non essere l' aumento di pena fuorchè una applicazione del principio della spinta criminosa concordata col diritto di difesa (§. 659, 828 a 840, 1290).

Parlando poi delle *interiori*, quest' applicazione è vieppiù manifesta; perocchè si vede un animo, che superando gli ostacoli ORDINARJ presunti del senso *morale* interno fa necessariamente supporre una maggiore spinta criminosa, e però esige un aumento di pena per contenerne l' impulso (§. 727, 737).

§. 1297. Distinguasi pure la qualità e quantità *nociva* del delitto, dalla qualità e quantità *punibile* del medesimo.

La prima somministra il *perchè*: la seconda il *come* si deve punire.

Questo perchè viene desunto dal *fatto* ingiustamente nocivo, e moralmente imputabile, pel quale si sa bensì che la società può punire, ma non si sa *come* e *quanto* ella debba punire.

E qui si coglie la distinzione tra il fatto materiale da cui *sorge il motivo*, e la *ragione* interiore e morale che lo costituisce. Un motivo è essenzialmente un complesso d' *idee* e di giudizj *interessanti*. Il fatto che lo somministra, benchè sia *connesso*, non costituisce queste idee e questi giudizj, ma ne presta solo il *fondamento*.

Così nel *perchè* della pena si distinguono due parti. L' una antecedente, l' altra conseguente. Rigorosamente parlando, il perchè della pena *consiste* nella seconda.

§. 1298. Dopo ciò rimane il *come* e il *quanto*.

Questo *come* e questo *quanto* non possono essere desunti fuorchè dal come e dal quanto della CAUSA dello stesso *delitto*. Egli infatti essenzialmente è un *effetto* il quale non può essere represso con la debita sicurezza e colla giusta moderazione, se non si tien conto della sua *causa efficiente* (§. 456 al 469). La cognizione dunque sola della *causa* del delitto può somministrare il *come* e il *quanto* della pena. È vero o no che la funzione *repellente* della pena debb' essere così *relativa* e proporzionata alla forza *impellente* al delitto, che senza di ciò essa riuscirebbe o illusoria o tirannica, e quindi sempre ingiusta o per la società o per il delinquente? (§. 469).

ARTICOLO III.

Che la norma desunta dalla misura del danno non può servire nè per le leggi sussidiarie nè per quelle nelle quali non v' è vero danno estimabile.

§. 1299. Prescindete da questa considerazione per attenervi alla fabrile norma del danno esteriore. Che cosa farete voi? Fuorchè privare di guida i passi del legislatore, e condannarlo ad agire a caso, con detrimento della giustizia sì pubblica che privata.

Noi ne abbiamo dato la prova, in alcune *parti*. Aggiungiamone altre ancora.

È noto che in una incivilita società occorre una moltitudine di regolamenti, parte dei quali sono leggi puramente *sussi-*

diarie di comune sicurezza. Dopo di aver colpito un dato atto assai importante, queste leggi sussidiarie proibiscono altri atti per sè *indifferenti*, ma che o prestano occasione prossima, o facilitano assaissimo il mezzo di eseguire alcuni delitti, senza che per l'altra parte sia agevole di guardarsene. Tali sono per esempio i regolamenti sulle armi nascoste, sui veleni, sugli oziosi ed altri tali di questa specie.

Ognuno comprende che lo scopo di queste leggi non è che quello stesso delle leggi *principali* tutelanti la vita o i beni dei cittadini. Qui il riflesso del danno esiste certamente, anzi è il *motivo finale* determinante siffatte leggi sussidiarie. Questo motivo agisce *tutto intiero*, e così intiero, che cangiato o diminuito non detta più queste leggi sussidiarie.

Diremo noi dunque che la *grandezza* del male o danno cui si ha in mira di allontanare, debba dettare la pena *propria* di queste leggi *sussidiarie*? Questa sarebbe certamente la conseguenza del principio adottato, che la misura del danno contemplato e che si vuole allontanare, debba formare la misura della pena che si deve statuire.

Da ciò ne verrebbe che la delazione delle armi occulte, la vendita semplice e non cauta di materie venefiche dovrebbero punirsi con pena eguale a quella dell'omicidio. Così pure la fabbricazione incauta di chiavi dovrebbesi punire come il furto più grave, e così discorrendo. Ma questa penale economia sarebbbe ella *giusta*? A questa interrogazione conviene sostituirne un'altra ed è, se sarebbe *necessaria* (§. 401 al 405).

Se coll'esperienza fatta da me stesso non avessi trovata la risposta, io mi dovrei affaticare a provare l'immensa iniquità dell'affermativa. Io mi rammento ancora, per esempio, di aver riuscito in sei mesi di sradicare interamente l'uso inveterato di portar coltelli micidiali, colla sola pena di tre giorni di carcere a pane ed acqua, o di quindici fiorini di multa.

§. 1300. In massima generale ogni savio legislatore nell'irrogare la pena all'infrazione di queste leggi sussidiarie, non deve tener conto fuorchè dell'*interesse diretto* che il delinquente può avere in queste trasgressioni. Ogni altra considerazione per aggravare la pena, come riescirebbe *estranea* ed incompetente, così pure condurrebbe allo stabilimento di una pena non necessaria, e quindi per sè stessa ingiusta (§. 404).

§. 1301. Questo non è ancor tutto. Se consideriamo una moltitudine di leggi *disciplinari* o *assicurative*, noi troviamo che sarebbe impossibile a qualunque legislatore e magistrato di determinare un *dato* danno, di modo che potesse servire di misura alla pena, o di termine *fisso* a' giudizj.

Quanti regolamenti esistono, per esempio, riguardanti la *pubblica decenza*, la *minuta tranquillità* disturbata o con rumori o con altre maniere che non lasciano traccia, senza parlar qui di quelli risguardanti per esempio il *corso delle vetture*, la *pienezza delle illuminazioni*, la dimora protratta nelle bettole, e cento altri oggetti di questa natura?

In queste ed altre simili materie qual sarebbe il *dato* limpido e solido per istabilire una *determinata misura* di danno che potesse servir di norma ad una determinata misura di pena? I sostenitori della tesi che combattiamo pensino e rispondano.

ARTICOLO IV.

Che volendo assumere l' estimazione del danno giusta l' intima sua natura, e volendola usare come norma penale, si crea un assurdo morale e politico ripugnante allo scopo delle pene.

§. 1302. Tutto il fin qui detto è ancor poco. Io domando ai sostenitori di questa tesi se ben comprendono il concetto che si debbe annettere alla parola *male* o *danno*; e se dopo averlo ben compreso si trovino in grado di erigerlo in norma del come e del quanto si possa e si debba punire.

Rispetto al primo punto invito i lettori a rileggere i §§. 497, 498, 499.

§. 1303. Rispetto al secondo punto pare che in alcuni casi la misura del danno potrebbe servire di misuratore della pena. Ciò potrebbe avvenire tutte le volte che la grandezza di questo *danno coincidesse* colla grandezza dell' *utile* conosciuto, desiderato, e sperato dal delitto.

Ma in questo caso la misura del danno non verrebbe assunta *per sè medesima*, ma come un surrogato, un *rappresentante*, ed un equivalente dell' *interesse* a delinquere, il quale forma il primo e principale motore della spinta criminosa (§. 492 al 497).

§. 1304. Havvi certamente un caso nel quale il male recato al nostro simile, se non si può assumere come *misura diretta* della spinta criminosa, si può assumere come INDICATORE INDIRETTO di questa spinta. Egli si verifica nelle *offese* recate immediatamente alle *persone*.

La teoria della *compassione* accoppiata a quella dello *sdegno* (§. 523, 524) pone in evidenza questa osservazione. Lo spettacolo di un innocente, d' un debole, d' un probo maltrattato, oppresso, spogliato da un brutale, ferino e rapace, come suscita la compassione in favore di chi soffre e l' odio contro l' offensore, così pure rappresenta l' anima di costui operante con

più o meno di *malvagità*, a proporzione che in una maniera più o meno inescusabile affligge il suo simile.

§. 1305. Ma questa specie di criterio per far coincidere la misura del danno con quella della spinta criminosa, per mala sorte è *grossolana* ed infinitamente *ristretta*, specialmente nella posizione dell' europea civiltà.

§. 1306. La natura forma l' uomo che vive in Europa al par di quello di Otaiti, e l' uno e l' altro hanno bensì le stesse *preordinazioni sociali*; ma per ciò stesso non le possono cangiare secondo il clima ed il suolo dai quali si richiede un più o meno complicato o penoso sistema di civiltà.

§. 1307. Se dunque le affezioni benevole e virtuose *naturali* (§. 522 al 530) ti dânno il fondamento d' una *coscienza* sociale *naturale* colla quale si può misurare la malvagità di quelle azioni che in tutti i *luoghi* e in tutti i *tempi* essendo lesive sono esecrate come delitti; se mediante questa coscienza si può almeno all' ingrosso far *coincidere* la *grandezza* della *malvagità* colla grandezza del danno, tu nello stesso tempo devi convincerti che sugli altri capi abbisogniamo d' una *coscienza educata* secondo i dati luoghi e i dati tempi, per poter far coincidere la grandezza del danno colla grandezza della spinta criminosa.

§. 1308. Ma per quanto ci studiamo di portare l' estimazione di un popolo al livello dell' estimazione sentita dall' uomo di stato, sarà sempre impossibile che giungiamo a *pareggiare* la coscienza volgare colla coscienza politica.

Voi potrete bensì inspirare in un' innoltrata civiltà un certo senso confuso pubblico *nella moltitudine* (§. 973, 974), ma egli agirà più per far *sentire* i buoni o i tristi EFFETTI di un dato regime, che per far valutare il *merito* o *demerito* di una data azione che non colpisce *direttamente* gl' interessi privati.

§. 1309. Per quanto dunque far possa un legislatore, non potrà eccitar mai per i così detti *delitti politici* quel senso di avversione, nè crear quella *coscienza* la quale possa servire d'indicatore anche *indiretto* dell'energia di una spinta criminosa corrispondente alla grandezza del danno pubblico valutato dall' uomo di stato.

§. 1310. Riassumiamo l' argomento nella vista sua generale. Per una felice economia della natura noi sappiamo che in *qualche caso* la misura del danno può all' *ingrosso* corrispondere alla misura della spinta criminosa (§. 973, 974), ma nulla più.

Ora venendo alla pratica, come verificarsi potrebbe quella *coincidenza* fra il danno e la spinta dalla quale nascere dovrebbe un' *equivalenza* di norma?

Prescindiamo anco dalla mira di concordare la considerazione del danno con quella della spinta criminosa. Io domando se

in tesi generale e in via legislativa si possa nemmen sognare un'*estimazione* di danno valevole a stabilire il *come* e il *quanto* delle pene.

O tu pigli il danno come dato per frenare o correggere il *delinquente*, o lo pigli come dato per determinare le privazioni e le sofferenze dell' *offeso*. In qualunque senso, tu non potrai mai cangiare l' essenza dell' oggetto.

§. 1311. Orsù: se tu pigli il danno come norma penale, tu non puoi prescindere dal considerare questo danno come *rappresentante* l' interesse a delinquere. La forza morale impellente consiste certamente nella forza dell' interesse criminoso (§. 1303).

Ma nel *valutare* l' interesse criminoso non si può tener conto fuorchè del *lucro* e della *soddisfazione* bramata dall' AUTORE o COMPLICE del delitto, e non della misura della sofferenza dell' offeso (§. 496). Dunque nella ragion penale, se si vuole aver riguardo alla grandezza del bene sottratto, questa non si può assumere, avuto riguardo alla misura della *sofferenza* dell' *offeso*, o in ragione di questa sofferenza, ma bensì come rappresentante il lucro sperato, e la soddisfazione intesa del DELINQUENTE.

Ma dall' altra parte è certo che la estimazione del danno non può esser fatta che *in ragione* di questa SOFFERENZA (§. 497 al 500).

Dunque per far valere la estimazione del danno come norma del come e del quanto si debba punire, si dovrebbe stabilire in via di teorema certo, costante e universale, che la *sofferenza* dell' offeso *corrisponde* sempre in ispecie ed in misura alla *compiacenza* dell' offensore.

§. 1312. Senza di questo teorema non si soddisfa nè punto nè poco alle prime condizioni fondamentali della ragion penale (§. 419, 420). Dico alle *prime*, perchè rimarrebbe ancora da soddisfare a quelle che riguardano la *certezza* della pena (§. 341, 342, 883 a 890).

§. 1313. Ridotta la cosa a questi estremi io domando se in linea soltanto di senso comune si possa immaginare un teorema così strano, anzi impossibile?

Per la qual cosa o convien rinunziare, non solamente ad ogni principio di diritto e di solida sicurezza sociale, ma ad ogni lume di ragione e dettame di volgare coscienza, o rigettare la tesi che l' unica misura delle pene si deve dedurre dall' unica misura del danno.

OBBIEZIONE.

§. 1314. Se egli è vero che una cosa che si ama di più viene naturalmente guardata di più, egli sarà pur vero che le vite, le proprietà dei cittadini, la sicurezza dello stato, ed altri oggetti di grave importanza assicurar si dovranno assai più di quelli di minor momento. I tesori e le cose preziose si ripongono nei luoghi più muniti, e per fin sotto terra, lochè fatto non viene delle cose di minor momento.

Se dunque il terror della pena si considera come *cauzione* contro il danno o male temuto, si dovrà per assicurarsi contro un male maggiore incutere maggior timore, e così allontanare i più enormi misfatti. Ponendo un profondo precipizio a fianco di un sentiero si fa camminare il passeggero più lontano dall'orlo.

Ora, se in vista di un danno maggiore io prescelgo una pena maggiore, o sia più spaventevole, egli è chiaro che io dirigo la mia scelta in vista del maggior danno. Dunque l'unica misura delle pene si deve dedurre dall'unica misura del danno.

RISPOSTA.

§. 1315. Accordo che le cose che si apprezzano di più si vogliono anche custodire e difendere di più. Accordo quindi che le più gravi offese debbono essere le più temute. Ne viene forse la conseguenza che debbasi in proporzione aumentare l'acerbità dei castighi?

Altro è il dire che conviene difendere di più una cosa più cara, ed altro è il dire che si debba difendere con una minaccia maggiore. A fine di sostenere questa seconda proposizione converrebbe dimostrare che colla minaccia maggiore si produca una MAGGIORE SICUREZZA. Tutti i diritti debbono essere difesi fino alla più completa sicurezza (Part. I Appendice, §. 4 e 5). Qui si tratta solo del *mezzo necessario*. Io lo ripeto: del MEZZO NECESSARIO.

Ora assumendo la pena in qualità di *mezzo* necessario, essa di sua natura si suppone presuntivamente *adequata* all'interesse criminoso (§. 466, 467). A che dunque pensare ad aggravarla? Forse perchè la credete intrinsecamente *inferiore* alla contraria spinta criminosa? In tal caso non sarebbe *adequata*, lochè è fuori dei termini dell'ipotesi.

§. 1316. A fine di togliere ogni equivoco nella discussione io osservo che col rigettare la tesi colla quale si pone la misura del danno come misura *unica* della pena, non si esclude *logicamente* la proposizione che una cosa più preziosa possa essere di-

fesa con una pena più spaventosa, ma si esclude soltando la pretesa di ricavare dalla considerazione diretta del danno il *modulo* delle pene da stabilirsi.

§. 1317. Certamente tutte le volte che, sia per la grandezza del lucro sperato, sia per il sommo desiderio d'una soddisfazione ripromessa, sia per la sfrenata maniera di sentire, sia per una singolare ferocia o immanità di passione, si attenta ad un oggetto di *somma importanza*, noi abbiamo una spinta criminosa proporzionatamente maggiore. — Dunque allora si deve irrogare al delitto più *nocivo* una pena più *spaventevole*.

§. 1318. Ma in questo stesso caso nell'atto che agli attentati più gravi si contrappone una più grave pena, dessa non è misurata dal più grave danno, ma dalla più grave *spinta*.

Ciò che decide si è, che la pena abbia la forza *reprimente* della cagione impulsiva, giusta le necessarie condizioni di già dimostrate (§. 462 al 469).

§. 1319. Fra queste necessarie e dimostrate condizioni avvi quella della *sufficienza* relativa alla CAUSA a delinquere (§. 418, 419).

Questa sufficienza risulta eziandio dall'*aumento* di pena, cui sia la violazione dei luoghi chiusi e muniti esige in qualità di delitto *qualificato esteriormente*, sia la violazione dei sentimenti naturali e personali esige in qualità di delitto *qualificato moralmente* (§. 1290, 1297).

§. 1320. Così tutto l'*aumento* possibile e doveroso di pena viene contrapposto a quegli atti che offendono le cose *più importanti*, rigettate soltanto quelle che un mal inteso timore o una cieca cupidigia erige in oggetti di prima classe.

§. 1321. Quando parlo di *aumento* possibile, io ne parlo sì in linea di repressione morale che di prudenza punitiva. È noto che pur troppo in certi casi questa prudenza è di rigoroso *dovere* legislativo (§. 892 a 898).

MONTESQUIEU ha avvertito che in quei paesi nei quali i ladroni da strada non venivano puniti di morte, solamente si spogliava senza ammazzare. Per lo contrario negli altri nei quali si appiccavano, si spogliava ed ammazzava.

Così la dolcezza della pena viene comandata dalla *necessità* nella quale fra due mali dovendosi scegliere il minore, convien transigere coll'aggressore (§. 894, 895).

§. 1322. Direte voi per questo che la pena non abbia anche qui il suo *possibile aumento*? L'ottimo possibile è forse quello dove non v'abbia alcuna *misura* dei mali, o non piuttosto dove il massimo *possibile* di beni è accoppiato al minimo *possibile* di mali?

§. 1323. Certamente l'intenzione è quella di non provocare l'uccisione dell'assalito con un imprudente rigore. Ma vi domando quale sia la *causa* che lo renderebbe imprudente? La malvagità, voi mi rispondete, del ladrone. Ma di grazia questa malvagità in che consiste? Da che la misurate voi? Dal *danno* o male sofferto dal passeggero o dalla *cupidigia* del ladrone? Più ancora: il cattivo effetto che produrrebbe la minaccia della legge non deriverebbe forse dalla *spinta* dell'interesse del ladrone?

§. 1324. Indipendentemente da ciò soggiungo due cose. La prima si è che qui si tratta di alcuni casi *particolari*, e non della massima *generale*.

In secondo luogo poi non si tratta qui della *primitiva* SCELTA e MISURA della pena a norma del principio suo direttivo, ma solamente di una *cautela susseguente* e secondaria dettata dalla sola estrinseca e singolare necessità, nella quale la podestà tutelare non deve provocare la privazion della vita del passeggero per volerne salvare la roba, ma deve far valere una pena *sufficiente* all'interesse del furto, e nulla più.

Ma se la disputa versa propriamente sulla *scelta* e *misura* PRIMITIVA fatta per un principio *generale* e di comune *difesa*, è dunque manifesto che il caso del ladrone che assale in luogo solitario ed altri simili sono fuori di argomento.

Ricondotta la disputa a questo punto voi dovete supporre nella pena la dovuta *sufficienza* quanto all'*interesse* criminoso (§. 1315), e provvedere altrimenti quanto alla *certezza*.

§. 1325. Ma voi non siete tuttavia tranquillo. L'oggetto che voi volete guardare vi preme di modo, che volete *raddoppiare* la tutela della incolumità.

Ma coll'accrescere il rigor della pena credereste voi forse di ottenere la bramata guarentigia? Non mai. Coll'accrescere il rigor della pena voi non togliete le lusinghe dell'*impunità* che derivano dalla vostra *limitata possanza*, ma altro non fate che presentare lo spettacolo di una inutile crudeltà che tornerà sempre a vostro danno.

Consta in fatti che l'eccesso della pena provoca *molte volte* maggiori delitti, e rivolta l'animo dei magistrati e del popolo. Così immergereste la società in quei mali maggiori dai quali appunto dovevate difenderla.

§. 1326. Lasciamo di battere la campagna, e concentriamoci nel vero ed *intrinseco* motivo delle cose. Se voi volete guardare di più una cosa più preziosa, da che deriva questa maggior cura? Se non che dal *timore* che essendo guardata di meno vi venga tolta o deteriorata. Esaminate bene questo fatto. Che cosa *inchiude* egli, e che cosa *richiede*? Egli inchiude il supposto che voi *non*

siete *certo* e *sicuro* dell' incolumità dell' oggetto usando delle *comuni* cautele. Da ciò voi prevedete che queste non sono *abbastanza* valevoli ad allontanare la sottrazione o il detrimento da voi non voluto.

Dunque perciò stesso è manifesto che le *maggiori* cautele altro non sono nè possono essere per voi che *mezzi* di maggiore *sicurezza*.

Ma coll' accrescere la pena, aumentate voi forse questa *sicurezza?* Per sostenere l' affermativa converrebbe dimostrarmi che voi rendiate la pena *meno evitabile*. Dico meno evitabile, perocchè debbo supporre che quanto alla *prevalenza* dell' interesse sia stata determinata convenientemente (§. 1315).

Ma qui vi domando di nuovo, se col crescere in *intensità* si cresca in *certezza?* Io non vi credo così stolido da confondere queste due condizioni, e così pazzo da rispondermi che colla intensità maggiore si rende la pena MENO EVITABILE.

Ma se non la rendete meno evitabile, il *timore* della sottrazione o degradazione del vostro oggetto più prezioso dovrà rimaner tuttavia. Dunque volendo anche accrescere all' infinito la pena, voi rimarreste sempre deluso del vostro intento.

Aggiungo di più: che coll' accrescere la pena oltre i limiti dell' interesse a delinquere, lungi dall' ottenere il fine generale di una buona politica, voi andreste contro del medesimo (§. 894, 895).

ARTICOLO V.

Come si provvegga alla maggiore incolumità delle cose le più importanti.

§. 1327. Che cosa dunque resta? Se voi non potete rendere *meno evitabile* la pena coll' *aggravarla*, dovrete dunque negli oggetti che vi stanno più a cuore ricorrere ad *altri mezzi* per sè valevoli o almeno giovevoli ad assicurarvi o almeno a rendere più *difficili* o più rare le offese (§. 285, 886, 895, 898).

§. 1328. Questi mezzi quali sono? Dopo i mezzi prevenienti non dolorosi, e dopo le leggi principali contro i delitti e gli attentati, sono le leggi *sussidiarie* colle quali si allontanano sia le *occasioni prossime*, sieno i *mezzi improvvisi* e i meno evitabili di commettere i più gravi delitti. Tali sono le leggi contro l' oziosità ed il vagabondaggio. Tali quelle delle quali poco fa abbiamo parlato (§. 1299 al 1302).

Per esse si sottomettono a divieto o a vincolo certe azioni per sè *innocue*, talchè l' infrazione della legge diventa un delit-

to di *secondo ordine*. Con questa serie di leggi si erige una specie di *antemurale* avanti gli oggetti i più importanti, dietro i quali succedono le pene proprie e principali contro gli atti che immediatamente offendono le cose più preziose.

§. 1329. Queste leggi *sussidiarie* sono leggi di *rinforzo* per le quali si preclude *anticipatamente*, per quanto si può, la via alle più gravi offese, o almeno si agevola il mezzo di svegliare la pubblica vigilanza su un temuto incamminamento alle più gravi offese.

Per loro mezzo nelle incivilite società si appagano le premure e si acquetano i timori che ci rimangono ancora dopo che le leggi principali provvidero, avendo riguardo alle condizioni fondamentali del penale magistero (§. 340 al 344). Così si concilia ad ogni modo la giustizia e l'interesse, e si calmano le lodevoli sollecitudini di un savio legislatore ed amministratore.

Fra queste leggi sussidiarie annoverar si debbono quelle che riguardano la *vigilanza* e la *giustizia* nel senso già sopra spiegato (§. 1086 a 1157).

L'effetto di tutte queste leggi è così *solidale*, che in vano si potrebbe sperare *sicurezza* contro le eruzioni criminose se si ommettesse qualcheduna delle medesime, e se l'amministrazione pubblica non le facesse valere con EGUALE ATTIVITA' e DILIGENZA. Noi potremmo confermare con fatti positivi questa conclusione. La storia non solamente dei tempi passati, ma di alcuni paesi anche ai dì nostri ci istruisce pur troppo che coll' *accrescere* nudamente le pene senza pensare alle leggi di *second' ordine*, e sopra tutto ad assicurare una attenta *vigilanza* ed una fedele ed attiva *giustizia*, lungi di diminuire i delitti, se ne lascia libero il corso, ed anche si aumentano. Guai poi se si compra l'impunità, o si hanno complici in chi deve vegliare.

§. 1330. Sia dunque posto come tesi generale che la considerazione del danno forma bensì un *requisito* del *quando* si debba punire, ma non forma la *regola direttiva* del *come* si debba punire.

Questo COME debb' essere dedotto dalla considerazione della qualità e quantità della CAUSA criminosa operante colle *leggi conosciute*, in quanto può essere repressa dalla podestà punitiva, diretta dalle condizioni della legittima difesa sociale, proporzionata alla sfera della scienza e potenza pubblica.

§. 1331. Da un alto monte, fuori da una bocca di due metri circa, scende un rivo, il quale tratto tratto innonda e pone a soqquadro un tuo giardino da te piantato con ispesa di ducento e più mila franchi. Il bacino dal quale sgorga questo rivo è un piccolo lago che può essere scaricato altrove con poche giornate di lavoro.

Tu chiami un Perito affinchè suggerisca il rimedio a questi disastri. Che fa egli? Rileva l' ammontare del danno da te sofferto; pensa di far procedere forzatamente la corrente per altra strada: e tutto computato, ti presenta il piano d'una spesa di cinquanta mila franchi.

Eppure con una spesa *minima* dedotta dalla struttura del bacino, dalla larghezza della bocca, e dalla quantità della corrente si può sicuramente ottenere l' intento bramato, ed ottenerlo in una maniera certa e perpetua.

Ora domando io: se il tuo Perito si ostinasse di dedurre dalla *grandezza* del *danno* la grandezza della *difesa*, non sarebbe forse o un ignorante o un truffatore? Sia pur vero che il danno sia di duecento e più mila franchi: sarà anche vero che chiudendo la bocca dei due metri, e aprendone un'altra eguale, io preverrò definitivamente questo danno, e lo preverrò spendendo sol cento franchi.

Ma come vengo a ciò indotto? Dalla cognizione della *causa* e non dell' *effetto*: dalla cognizione del bacino, dell' emissario, della posizione sua, e della possibilità di divertir l' acqua.

CAPO III.

Se la norma statuente delle pene possa essere desunta dalla considerazione del dolo.

§. 1332. La questione se la norma statuente delle pene possa essere desunta dal DOLO riesce di facile soluzione, sempre che si definiscano chiaramente i termini, e non si scambino i concetti nella discussione.

Premetto che anche in questa disputa sul dolo si debbe sempre supporre che l'atto sia stato praticato con morale imputabilità, vale a dire con *intelligenza* e *libertà*. Questa è una condizione così indispensabile, che senza di lei non v' ha punibilità (§. 457 a 465).

§. 1333. Ma questa considerazione prova per sè stessa che la nuda morale imputabilità forma un *requisito* del QUANDO si possa e si debba punire, e non del *come* e del *quanto* si possa e si debba punire.

Questo è così vero, che anche assunto il danno come unica norma statuente, si ricerca *intelligenza* e *libertà* onde rendere il danneggiante *risponsabile* di pena (§. 1284, 1285).

ARTICOLO I.

Nozioni preliminari sul dolo in relazione ai delitti punibili dalla società.

§. 1334. Che cosa è DOLO? La *coscienza* di contravvenire liberamente a ciò che la legge vieta o comanda. Sapere di violare una legge nel mentre che son libero di non violarla, ecco in che consiste il dolo (1).

L'atto libero praticato con questa coscienza dicesi *atto doloso*. *L'autore* di quest'atto dicesi *reo doloso*.

§. 1335. Ma è noto che REO non è colui che *conosce* in che consiste un mal fatto, ma sol colui che lo *pratica* liberamente.

---

(1) Questa specie di dolo è propria delle materie *criminali*. Nella ragion *civile* sotto il nome di dolo si suol disegnare « qualunque artificio per « trarre altrui in inganno nocivo al suo giusto interesse ». Questa idea derivataci dalla romana legislazione si è quella che fu ritenuta nelle materie *civili* sino a' nostri giorni. E per altro osservabile che il nome di *dolo malo* non vien impiegato nelle leggi romane come raggiro, che nel *civile*. Esaminate, per esempio, il BRISSONIO, ed il POTHIER, e voi ve ne convincerete. — In materia CRIMINALE l'*intenzione rea*, o sia il dolo dai moderni inteso, veniva espressa ora coi nomi di *volontà*, o di *animo di delinquere*. Quindi fu scritto che *in maleficiis* VOLUNTAS non *exitus spectatur*, vale a dire che si deve aver riguardo non alla *materialità*, ma alla *moralità* dell'atto, per sapere quando si possa punire. La *volontà* qui indicata è appunto il *dolo* inteso dai Romani, e corrisponde alla *imputazione*, e non significa nè punto nè poco che si debba punire il pensiero interno. Talvolta poi il *dolus malus* viene adoperato anche nel *criminale*, nel senso attribuito dai moderni. Una prova la potete leggere nelle Pandette di *Pothier* al Titolo *ad legem Corneliam de Sicariis*. Qui per altro osservar si deve che il *proposito*, l'*intenzione*, la *volontà*, la *cognizione*, ec. ec., vengono assunte promiscuamente per significare la stessa cosa. L'idea limpida e filosofica, e soprattutto stabile, non si riscontra.

Ciò che non fecero gli antichi pare che far lo dovessero i moderni che si piccano di filosofia. Eppure nel Repertorio di Giurisprudenza universale del sig. MERLIN troviamo l'articolo DOL di un signor B* nel quale leggiamo il seguente passo: « Le dol en matière criminelle est l'EFFET de la « mauvaise intention qui a celui qui commet un delit. La punition du « crime ou du delit est la punition même du dol ». Qual sovversione d'idee! chi ha detto al signor B* che si punisca il dolo, perchè si punisce *quando* vi è dolo? Che cosa è ed in che veramente consiste questa *cattiva intenzione*? Si spieghino i termini ad uso dei giudici e dei difensori, e non si lascino i concetti avvolti in quelle nubi colle quali vengono raffigurati dal volgo. Io mi sarei astenuto da questa censura se si fosse trattato di una materia meno grave, e di un libero meno accreditato.

Per lo contrario *innocente* è colui che *non lo fa*, benchè sappia come vada fatto.

Altro è l'*innocenza* ed altro è l'*ignoranza*. L'innocenza consiste nel *non mal fare*, e non nel *non saper* mal fare.

Così pure, altro è la *reità* ed altro è la *cognizione* del mal fare. La reità consiste nel *praticare* con *cognizione* e *libertà* l'atto riprovato. È troppo noto che non si viola la legge col solo sapere, ma bensì col fare o coll'ommettere un atto proibito o comandato.

§. 1336. Fu detto che il dolo consiste nella *coscienza* di mal fare. Ma esaminando questo concetto veggo io forse con qual *interesse* dall'autore dell'atto venga operato? No certamente.

Io altro non veggo che egli *conosce* di mal fare, *qualunque* ne sia il motivo.

Tolta questa cognizione non vi è più dolo, *benchè* l'atto sia fatto con libertà.

Dunque ciò che costituisce l'atto doloso nella sua *specie propria* si è questa *cognizione*.

Dunque la qualificazione di doloso viene attribuita all'atto libero in vista dell'*opposizione sua preconosciuta* alla legge, e *soltanto* in vista di questa precognizione.

Si notino bene i termini di questa proposizione. Essi sono decisivi nella presente quistione, come sono importanti nella penale economia.

§. 1337. Qualunque sia l'atto che io t'impongo di fare o di non fare, se tu, *conoscendo* il mio comando o nol fai *potendo* o lo fai *liberamente*, io ti considero reo, e quindi responsabile di pena. Ecco il linguaggio generale di tutte le leggi.

In questo linguaggio che cosa distinguiamo noi? Forsechè il legislatore tien conto sia delle *specie* o delle *forme* degli atti liberi, sia delle diverse *attitudini* individuali, sia della *differenza* fra la *malvagità* o la semplice *licenza*? Nulla di tutto questo.

Chiunque con precognizione e libertà viola un mio comando conosciuto, opera con *dolo*. Come tale è *risponsabile* di pena. Ecco la sentenza della legge.

§. 1338. Qui io ti domando: qual è il TITOLO fondamentale per costituire il dolo? Ognuno risponde che se pensiamo al motivo della legge, questo titolo consiste nell'*ingiustizia* dell'atto.

Se poi riguardiamo l'*agente*, questo titolo consiste nella *coscienza* dell'*opposizione* del suo atto alla legge.

§. 1339. Ma la relazione di opposizione qui nasce dal *divieto*. Questo divieto altro non è che un NO del Legislatore.

Con questo *no* potete voi unire un *sì*? In questo no potete voi indurre *varietà* o *gradazione*? Ciò è logicamente assurdo.

§. 1340. Dunque l'agente conscio e libero il quale pratica

l'atto vietato non può sottrarsi dalla *taccia indivisibile* di doloso, derivante dalla *indivisibile* ripugnanza del di lui atto libero col no della legge.

ARTICOLO II.

Quanto sia assurdo il figurare specie e gradi diversi nel dolo.

§. 1341. Qual è la conseguenza della semplicità assoluta del concetto d'*ingiustizia* conosciuta? — Essere logicamente assurdo figurare nel *dolo speciale e gradi diversi.*

Questa conseguenza urta di fronte il volgo dei Giureconsulti che distinguono il dolo *ex proposito* dal dolo *ex impetu*; il pieno dal meno pieno, ec.

§. 1342. Ma considerando le cose ben addentro ognuno s'accorge che quando credono di fare una *distinzione*, fanno realmente uno *scambio*; e quando credono di parlare del *dolo* da loro medesimi definito, realmente parlano della *passione criminosa.*

§. 1343. Certamente nella violazione della legge interviene ora la *malvagità*, ora un semplice *eccesso di potere*, ora l'*impulso altrui*, e così discorrendo. Egli è vero del pari che nella malvagità, nell'eccesso e negli impulsi altrui si verificano *gradi* diversi: ma egli è sempre vero che operando *avvertitamente*, sia con malvagità, sia con eccesso, sia per impulso altrui s'infrange la giustizia di modo che non si può dire che l'uno più che l'altro abbia *meno* violata la legge, o che l'uno meno dell'altro sia *ingiusto.*

§. 1344. Più ancora: Altro è il dire che le leggi per guarentire dagli attentati oppongano *più forti* ostacoli alla malvagità che all'eccesso o alla deferenza illecita, ed altro è il dire che *esista* più o meno *dolo* allorchè si pecca per l'uno o l'altro motivo.

O convien confondere l'essenza logica delle cose, o convien concedere che la malvagità, l'eccesso di potere o la deferenza illecita non entrano a costituire l'INDOLE PROPRIA del *dolo*, quantunque sieno accompagnate dal medesimo, e concorrano con lui a caratterizzare la parte *morale* del delitto (§. 555, 556, 557).

§. 1345. Questa turpe confusione introdurrebbe per l'altra parte una positiva sovversione della penale economia.

È noto ed ammesso dai sostenitori stessi della tesi contraria che il magistero penale umano non può essere per diritto magistero di ESPIAZIONE, ma sol di *difesa.*

È più evidente poi, per legge invincibile di fatto e di ragione, che questo magistero è necessariamente *limitato* e *subordinato* alle *prove esterne*, e non può nel suo esercizio *amministrativo* essere mai scrutatore dei cuori (§. 1253 a 1260).

Nel suo esercizio *legislativo* poi, quand' anche un legislatore potesse pigliare il posto di un Dio, dovrebbe necessariamente concentrarsi a pronunciar reo colui che con cognizione della legge e con libertà contravviene alla medesima (§. 1264, n.° IV).

Occupato indi a contrapporre una forza repellente penale analoga e proporzionata alla forza impellente criminosa, deve aver riguardo non alle varietà *individuali*, ma al modo *comune*, *costante e conosciuto* col quale presso un dato popolo si pecca o per malvagità, o per eccesso o per licenza. Questo canone nasce dall' *essenza* stessa del delitto penale, come fu già dimostrato (§. 337).

§. 1346. Posto tutto questo, e concentrandosi soltanto alle funzioni del Legislatore, ognuno distingue a primo tratto la funzione del *divieto* dalla funzione della *sanzione* penale (§. 980).

La prima riguarda propriamente il QUANDO si debba o possa punire: la seconda il COME si debba o possa punire.

§. 1347. La prima, come ognun vede, non ammette nè *gradazione* nè *varietà*, anzi è logicamente assurdo figurare queste gradazioni e queste varietà (§. 1339).

La seconda ammette queste variazioni e queste gradazioni non in conseguenza della *cognizione* od ignoranza legale, ma bensì in conseguenza del maggiore o minore *impulso* a delinquere.

§. 1348. Coloro che scambiano l' intelletto colla volontà, le cognizioni colle passioni; coloro che vogliono sostituire le leggi del cuore a quelle del cervello, intrudono nella nozione del dolo caratteri del tutto *estranei*, non accorgendosi che ben altra cosa si è che il cuore agisca *in compagnia* del cervello, e che l' uno e l'altro muovano il braccio, ed altra cosa si è che assumendosi in considerazione la sola relazione della *cognizione* dell' atto col comando della legge sia possibile di determinare il *come* ed il *quando* si debba punire.

§. 1349. Sia pur vero che il solo buon senso abbia sempre dettata la regola pronunciata da CICERONE che « in omni injustitia per multum interest utrum *perturbatione* aliqua animi, « quae plerumque brevis est et ad tempus, an *consulto* et cogitato fiat injuria. Leviora sunt enim quae repentino aliquo « motu accidunt quam ea quae meditata et praeparata inferuntur » (1).

In questo passo CICERONE non si è mai sognato di distinguere un dolo maggiore da un minore, ma solamente una CAUSA più che l' altra di delinquere.

§. 1350. Ed affinchè si scorga meglio uno degli oggetti cui

(1) De officiis, lib. I, cap. IX.

importa nella penale economia di ben raffigure, conviene annotare qui, che si può specialmente in due maniere ben diverse contravvenire ad una legge. La prima si è con *malvagità*; la seconda con semplice *eccesso di potere*. Per malvagità io intendo di dinotare l'infrazione della legge commessa senza causa scusabile (§. 473, 543).

Per *eccesso di potere* intendo l'infrazione della legge commessa per un principio, il di cui fondamento può essere *scusabile*, atteso un primitivo bisogno (§. 514 a 518). Così per esempio farsi giustizia di propria mano non è in vero compatibile collo stato di civile società, ma dall'altra parte non si può affermare che la pretesa di taluno avente *titolo* di diritto sia *per sè* medesima *ingiusta*. Le vie semplici pertanto di fatto, sono bensì atti contrari all'ordine sociale, ma non sono atti di vera malvagità. Così pure taluno se stimolato da fame incolpabile si arroga qualche cosa d'altrui, o provocato da grave ingiuria subitamente si scaglia contro l'ingiuriante, o che assalito eccede nella necessaria difesa, contravviene bensì all'ordine voluto dallo *stato civile* nel quale il diritto di privata violenza, o sia il diritto personale di coazione non può essere esercitato fuorchè nei casi *irreparabili*, ma nello stesso tempo non agisce con quella radicale malvagità che è propria agli atti commessi o per petulanza o per ferocia, o per una mera intemperanza destituita da ogni titolo fondamentale di ragione.

§. 1351. Parlando con esattezza, fra l'una e l'altra specie di atti avvi una reale *differenza*, talchè se tanto gli uni quanto gli altri debbono essere vietati come delitti, ciò non ostante sì gli uni che gli altri debbono costituire una *categoria diversa*, e non mai essere considerati come semplici *varietà* di una stessa specie, e meno poi come *gradazioni* dello stesso atto.

§. 1352. Questa confusione non può essere praticata se non da coloro che confondono l'*essenza logica* degli enti morali, o, a dir meglio, affastellano oggetti che il senso comune morale sa distinguere abbastanza, e che un mero sguardo di filosofia pone nel suo limpido e preciso aspetto.

§. 1353. Ma se gli atti commessi come *malvagità* sono per *morale essenza* diversi dagli atti commessi per semplice *eccesso di potere*, ognuno sente quanto assurdo sia di parlare qui di *dolo di proposito* e di *dolo d'impeto*, di *dolo pieno* e di *dolo meno pieno*. Egli sarebbe lo stesso che dire, che la vipera e la serpe vedute alla stessa distanza, dallo stesso occhio e sotto lo stesso lume, sieno gradazioni dello stesso animale.

ARTICOLO III.

In qual senso valutare si debba la libertà di azione nell' imputazione politica del delitto.

§. 1354. Non confondiamo i requisiti dell' *imputazione* politica con quelli della morale interiore (§. 590 a 601). La difesa sociale esige che il dolo sia *imputato* sì nell' uno che nell' altro genere di atti, tutte le volte che sì l' uno che l' altro sieno *proibiti*, e che l' agente che li commette sappia questa proibizione, e li commetta liberamente.

§. 1355. Voi mi direte che per costituire il dolo si richiede tanto la *cognizione* quanto la *libertà*. Se la prima consiste in un *giudizio* semplice pel quale si sente l' opposizione fra l' atto e la legge, la seconda consiste nell' *esenzione da ostacoli* nell' esercizio della nostra attività. Ma questa esenzione può aver gradi. Dunque se dal canto della *intelligenza* il dolo non ha gradi, ne può avere dal canto della *libertà*.

§. 1356. A questo obbietto rispondo, accordando l' antecedente e negando la conseguenza. Altro è il dire che *senza* libertà non possa esister dolo, ed altro è il dire che il dolo in ultima analisi tragga così il suo essere dalla libertà, che ne debba seguire le fasi.

La libertà è necessaria in qualunque atto umano, sia buono, sia tristo, onde produrre *merito* o *demerito* almeno morale. Senza libertà non può esistere certamente dolo. E che perciò? In forza di questo principio noi diremo soltanto che posto l' *errore* o la *violenza* che tolgono la libertà, non vi sarà più dolo.

Ma allorchè *manca* non si può verificare nè il più nè il meno, ma si verifica soltanto il *nulla*. Dunque in mancanza di libertà non si può verificare grado veruno che servir possa di misura penale.

§. 1357. Ma fra tutta la libertà e tutta la dipendenza, ripiglierà taluno, non vi può forse essere una posizione di mezzo? — Qui io rispondo col seguente dilemma. O questa posizione dà luogo alla morale *imputazione* (§. 461) o no. Se vi dà luogo noi non possiamo più ammettere nè un mezzo dolo nè un quarto di dolo, come non possiamo ammettere nè una mezza imputazione nè un quarto d' imputazione.

Se poi non dà luogo ad imputazione, non vi potrà essere nè punto nè poco il dolo, nè la punibilità.

§. 1358. Certamente uno che commette un delitto per una mal intesa *riverenza*, o per istigazione o minacce non imponenti

ed *evitabili*, o per altra influenza non isgravante da imputazione, è *meno* pericoloso di uno che lo commette per ispontanea e propria malvagità.

Ma queste cause non tolgono l'imputazione, ma soltanto autorizzano il legislatore ad inveir meno, o sia ad opporre una minor forza dolorosa contro di un operatore che agisce per *debolezza*, e non per malvagità. Or qui non si tratta più di dolo, ma di spinta.

Riteniamo che l'imputabilità criminale è un *titolo* assoluto che dà *azione* alla pena soltanto *in genere*, vale a dire stabilisce il *quando* si possa punire, *qualunque sia l'interesse a delinquere.*

Dunque, a fine di stabilire *come e quanto* si debba punire, non si può trar lume dalla considerazione di questo *titolo*, ma bensì dal carattere della *forza* che si deve vincere.

§. 1359. In fatti la libertà cui il legislatore contempla, è sol quella che serve a stabilire l'imputazione (§. 461). Dunque in questa libertà non può valutare nè il *più* nè il *meno*, quand'anche si trattasse di più coagenti in un delitto.

Si potrà bensì calcolare o ripartire l'opera, ed assegnare ad ognuno la sua quota, ma in questa quota l'imputazione è *assoluta*, e così assoluta, che pronunziar si deve o un sì o un no di dolo e di reità.

§. 1360. Dunque, quand'anche nella *libertà* del delinquente si potessero figurare *gradi*, questi non servirebbero a nulla per iscaricare dalla *taccia* di dolo. Sai tu di mal fare? Ciò basta per renderti degno di pena. — Qui tu dici di non aver agito di *moto proprio;* che fosti tentato, indotto, provocato. — Sia: ma tu *sapevi di mal fare*, e POTEVI senza ruina astenertene. — Non sei dunque innocente, ma reo doloso. Io ti punisco bensì con minor pena. Ma ciò io non fo perchè io ti riguardi *meno doloso*, ma perchè ti giudico *meno slanciato.*

§. 1361. E qui occorre una osservazione decisiva. In tutti i casi nei quali si disputa delle cause che influiscono sul *consenso*, non si tratta propriamente di fissar gradi alla *libertà* di azione, ma bensì di sapere se questo consenso abbia o no *esistito* coi requisiti voluti dal diritto.

Più ancora: si tratta di sapere se in forza della *ragion sociale* l'uno debba esser *martire* per sottrar l'altro da un dato male o danno, anche assai minore di quello che viene seriamente minacciato.

Finalmente si tratta di sapere se diasi o no una violenza *morale* come una *fisica*, e però se la *possibilità* stessa di questo martirio sia per legge *generale* fondata o no su di un falso supposto fabbricato dall'ignoranza delle vere leggi dell'uomo interiore, e

sul vedere che ad un uomo interiormente violentato non viene esteriormente mosso il braccio, ma si move da sè stesso, sebbene si possa allora pareggiare ad una macchina che giuoca o che suona.

§. 1362. Non è questo il luogo nel quale io debba discutere queste quistioni. Solamente mi basta di annotare che trattando del *dolo* anche come immedesimato colla libertà, manca ogni fondamento per istabilire *gradi*, e gradi di uso *legislativo*.

§. 1363. Questa conseguenza nasce dalla definizione stessa ricevuta e prodotta del dolo, e dalla rigorosa analisi che testè fatta ne abbiamo (§. 1334 a 1341). Per la qual cosa, io lo ripeto, o convien cangiare la definizione del dolo, o è forza concedere essere : 1.° *logicamente assurdo* figurare gradi nel medesimo ; 2.° *legalmente falso* che possa essere modulo statuente delle pene ; e 3.° finalmente *politicamente rovinoso* assumerlo come norma del *come* e del *quanto* delle pene.

ARTICOLO IV.

Che colla pretesa di erigere il dolo reale *in norma del come e del quanto della pena si sovverte l' impero delle leggi.*

§. 1364. Quest' ultima causale si sentirà vieppiù considerando che la NOTIFICAZIONE della legge non può essere che puramente *presuntiva*. Ciò è noto dal solito adagio che *ignorans juris nemo præsumitur*,

Ma, a dir vero, la *presunzione* non è *verità incontroversa*, ed anzi ammette la prova in contrario. Ma dall' altra parte un sommo interesse sociale esige che la cognizione della legge venga posta per presunzione *assoluta*, talchè l' uomo in istato di piena ragionevolezza non potrebbe allegare in sua discolpa di avere *ignorato* il comando di una legge debitamente promulgata.

§. 1365. Posto ciò, qual è la conseguenza che ne nasce nella penale economia ? Ognuno vede che se il legislatore dovesse assumere il *dolo reale*, e non il *presuntivo*, come norma di pena, egli dovrebbe prosciogliere ogni vincolo di sanzione, e lasciare aperto il varco ad una scusa d' interna, e spesse volte simulata *ignoranza*, o d' imperfetta cognizione onde sottrarre o diminuire arbitrariamente le pene comminate.

Con questo mezzo è vero o no che l' impero delle leggi sarebbe sovvertito, e che la loro possanza sarebbe realmente annientata ? (§. 592).

§. 1366. Se i sostenitori della tesi che combattiamo si astengano dallo scambiare il concetto delle cose, e se amano di atte-

nersi ai caratteri ed ai rapporti *proprj* del dolo da essi definito, saranno certamente costretti a riconoscere che questo è l'inconveniente che nasce dalla pretesa di erigere il dolo *reale* in norma statuente delle pene.

In fatti se egli è certo che il dolo *presunto* è il solo del quale un legislatore possa far uso, e se dall'altra parte egli è costretto ad agire con una *forza* repellente *effettiva* e reale contro una *causa* pure effettiva e reale, ognuno di leggieri s'accorge che colla pretesa di erigere il dolo in norma *penale* si accozzano due cose per tesi generale *imcompatibili*, e si annienta la vera responsabilità penale *politica* unicamente competente al vero magistero difensivo pubblico (§. 592 a 601, 1271) (1).

§. 1367. Ma chi sarà da tanto da pretendere che l'opera massima della sociale *sicurezza* debba essere avventurata all'accidente, ed anzi sospinta nelle tenebre delle occulte intenzioni per essere dissipata dalla menzogna, e dalle scuse dell'ignoranza?

§. 1368. Sia dunque posto come canone fondamentale e perpetuo che il dolo possa bensì costituire un REQUISITO dell'atto punibile, e che come tale appartenga al QUANDO si deve punire, ma che non costituisca la *norma* del COME e del QUANTO si deve punire.

Questa conclusione sta sempre che il *dolo* non venga scambiato coll'*interesse* impellente, o non venga assunto come *logicamente* indiscernibile da questo interesse.

---

(1) Alcuni Giureconsulti esaminando alcune leggi positive nelle quali si punisce la commissione di certi delitti senza indagare altro che il *fatto* della loro commissione si sono avvisati di affermare che questa è un'ECCEZIONE alla regola di punire soltanto atti dolosi. Fra questi si trova il sig. B. autore dell'articolo INTENTION del suddetto Repertorio del sig. MERLIN. Un errore ne trascinò qui un peggiore. Possibile che un umano legislatore possa punire senza supporre *dolo*? Anzi perchè lo suppose o presumer lo dovette, egli pronunciò la pena, senza indagar altro, perchè appunto non era possibile che taluno avesse agito senza precognizione e libertà. Il principio è lo stesso in ambi i casi. Figurare *eccezione nel principio*, egli è lo stesso che accusar la legge di assurda e tirannica. Se il sig. B. avesse trovato che si puniscono per questi fatti i *fanciulli*, *i pazzi*, e generalmente gl'incapaci di *moralità*, avrebbe avuto ragione di riguardar tali leggi come *eccezioni* del principio. Ma sì fatto dettame nol troverà mai.

CAPO IV.

Se il come e il quanto delle pene si possa dedurre dalla considerazione composta *del danno, del dolo e della spinta criminosa.*

§. 1369. Dopo le discussioni dei due antecedenti capi, io credo superfluo di trattare la quistione se *cumulare* si possa la considerazione del *danno*, del *dolo* e della *spinta* criminosa onde determinare il come ed il quanto si debba punire. Il solo buon senso suggerisce, che siccome si tratta di opporre ad una forza impellente una forza analoga repellente *vittoriosa*, così essere necessario di ricavare unicamente dalla *natura* ed efficacia di queste forze l' una sull' altra i dati onde ottenere la vittoria che desideriamo.

§. 1370. Ma dall' altra parte è certo che la natura *propria* del *danno* non ci dà lume veruno su questa intrinseca natura ed efficacia (§. 1311), e così pure la considerazione del *dolo* non ci somministra altro che la *coscienza* di mal fare (§. 1334). Dunque per lo meno sarebbe cosa *superflua* il cumulare la considerazione del danno e del dolo per formarne una regola del *come* e del *quanto* si debba punire.

§. 1371. V' ha ancor di più. Fu già dimostrato, che tanto la considerazione della natura propria del danno, quanto quella del dolo *legale* valutabile dal legislatore non possono per *loro indole* coincidere colla varia azione *propria* della forza repellente della pena (§. 1311, 1343). Dunque, oltre di essere superflue a determinare il *come* e il *quanto* delle pene (§. 1261 a 1264), riescono incongruenti colla funzione che desideriamo di compiere.

§. 1372. Allorchè si tratta di *pesare* un corpo, o allorchè si tratta di *cacciarlo* da un dato luogo, niuno si avviserà certamente di computare il colore e la trasparenza per determinare, sia la forza di *equilibrio*, sia quella di *espulsione*, ma contemplerà soltanto la gravità o la resistenza dello stesso.

Concedasi dunque che il *concorso* del *danno* e del *dolo* è indispensabile per poter aver *facoltà* di punire, ma che nè l' uno nè l' altro, o per sè soli o accompagnati, non possono suggerire in qual *maniera* e *fino a qual segno* si debba punire.

§. 1373. Io potrei confermare questa conchiusione col fingere i tre casi del *più*, del *meno* e dell' *eguale* fra le quantità del danno, del dolo e della spinta, e dimostrare che se viene scelta una pena proporzionata, per esempio, al danno, che riesca *eccessiva* per la contraria spinta, si pecca per *eccesso*. Se poi non riesce repellente abbastanza, si pecca per *difetto*, e sempre si viola la giuistzia (§. 404 a 412).

§. 1374. Da ciò ne viene che in questa dinamica *morale* conviene procedere come nella fisica, e non abbandonarsi ad indagini le quali, nell' atto che affaticano inutilmente lo spirito, accusano una vergognosa ignoranza del soggetto che trattiamo.

§. 1375. Qui poi mi conviene richiamare i principj eminenti ed inviolabili di logica e di diritto esposti dal §. 469 al 474, onde confermare vieppiù la tesi di doversi rigettare qualunque norma *composta*, sia del danno, del dolo e della spinta, sia qualunque altra la quale tenda a stabilire elementi non cospiranti ad ottenere la vittoria delle pene su le *cause* a delinquere.

§. 1376. Certamente il danno, il dolo e la spinta *intervengono* a determinare l' esercizio del penale diritto, e v' intervengono di modo che conviene considerarli tutti. Ma come v' intervengono?

Il danno e il dolo si ricercano per sapere QUANDO si possa punire. La spinta per iscoprire COME si possa punire.

§. 1377. Da ciò ne segue che altro è la *gravità*, ed altro la *punibilità* del delitto.

Più o meno *grave* dicesi quel delitto che apporta un maggiore o un minor male o danno ingiusto (§. 1281, 1282, 1283).

Più o meno *punibile* è quel delitto il quale per essere rattenuto esige una maggiore o minor pena (§. 457 al 466).

§. 1378. La diversa *gravità* del delitto viene desunta dal diverso *effetto* pernicioso del medesimo.

La diversa *punibilità* di lui viene in prima desunta dalla diversa *energia* delle cagioni che lo fanno nascere (§. 457 a 466).

Come si distingue l' effetto dalla causa, così si distingue la *gravità* dalla *punibilità*.

§. 1379. Ma come determinare si potrà questa punibilità col dimenticare la *dannevolezza?* — Pochi grani di polvere ardente accesi nel fondo di un archibuso spingono una palla che tronca un ramo di un albero o un membro di un animale. Ma una sola goccia di acqua o un sol fiato di nebbia rende inetta questa polvere a prender fuoco.

Qual rapporto di *corrispondenza* trovate voi fra la grandezza dell' *effetto* di questa polvere, e la grandezza della *causa* che la rende inetta ad agire?

Ma se mancate di questo rapporto, chi vi autorizza ad appigliarvi alla considerazione dell' effetto per rendere inetta la causa? È vero o no che la mira vostra si è appunto di impedire questa accensione e questo scoppio, e d' impedirlo in maniera di ottenere il massimo di sicurezza?

Voi dunque non volete nè vendetta, nè espiazione, nè retribuzione economica, ma volete una *cauzione di sicurezza* pel

futuro. Voi volete spenta l' offesa nella sua *sorgente ;* o sia voi ne volete imprigionata la cagione.

§. 1380. Ma ciò sarà forse fattibile studiando la qualità e quantità dei danni o mali derivanti dai delitti? No certamente (Cap. II di questa Parte).

Dunque l' attenzione è tutta richiamata sulle *cagioni* interne, le quali d' altronde sono per sè indicative dei mezzi stessi soffocanti le medesime.

Prima anche di aver analizzato il magistero penale nella sua più intima e recondita parte, ognun sa che colla passione stessa impellente al delitto si trova il mezzo di soffocarlo, o almeno di rintuzzarlo, sempre che la potenza punitrice voglia e possa scoprirne, accertarne l' autore, ed impossessarsene. Il solo senso comune ha sempre suggerito la massima di CICERONE *noxiæ pœna par esto, ut suo vitio quisque plectatur. Vis capite, avaritia mulcta, honoris cupiditas, ignominia sanciatur* (1).

« *Plurimi est usus in moralibus et civilibus : qualiter* AFFECTUS AFFECTUM IN ORDINEM COGAT ET ALTERIUS AUXILIO AD ALTERUM SUBJUGANDUM *uti liceat . . . . . . Hoc fundamento nititur excellens ille et per omnia patens usus in civilibus* PRÆMII ET POENÆ *quæ rerum publicarum columen sunt : cum affectus illi prædominantes* FORMIDINIS *et* SPEI *alios omnes affectus noxios coerceant et supprimant* (2). Benchè BACONE qui non sia così individuale ed istruttivo come CICERONE, ciò non ostante concorda con lui nella massima generale.

§. 1381. Malgrado tutto questo si vuole cumulare, specialmente il danno, come modulo almeno della grandezza delle pene. Ma io domando se ciò sia possibile, salve le condizioni concordate ed ammesse da tutti i partiti dissenzienti?

O voi pretendete che la *grandezza* delle *cagioni* produttrici del delitto sia sempre proporzionale alla grandezza del *danno* che ne deriva, o no. Se lo pretendete, allora vi dico che, lungi dallo smentire il principio della spinta criminosa, altro non fate che presentarne un *equivalente.* Se poi riconoscendo che la grandezza del danno non è sempre proporzionale alla grandezza delle suddette cagioni, voi pretendeste ciò non ostante di farla valere o eslcusivamente o cumulativamente come modulo statuente delle pene, io vi dico che sovvertireste ogni dettame di diritto e di politica provvidenza (Parte VI, Cap. II, Art. II, III, IV).

Ma siccome non è punto vero che la grandezza del danno

(1) De legibus III.

(2) Bac. de Verulamio. De augmentis scientiarum, lib. VII. cap. II.

si possa per tesi generale assumere come corrispondente alla grandezza delle cagioni suddette (§. 1311, 1312, 1313), così ne viene che in niun caso la considerazione del danno non può entrare per sè stessa a determinare il *come* e il *quanto* si possa punire.

§. 1382. Questo è ancor poco. Fino a che noi ci arrestiamo a questa sola considerazione, noi non eccediamo le viste *comuni* ad una privata pedagogia, vale a dire noi ci limitiamo a quelle sole condizioni che possono servire all'*educazione individuale*.

Ma le viste di un privato educatore forse bastar debbono al legislatore di un popolo? — La risposta è già fatta se pensiamo alle condizioni ultime delle giuste pene.

È vero o no che il legislatore deve in ultimo reprimere l'eruzione del delitto in modo di accoppiare il *massimo* di sicurezza COMUNE, col *minimo* di altri inconvenienti sociali (§. 343)? Che cosa importa questa clausola? — Essa importa che il legislatore dopo di avere fissata la qualità e quantità della pena in relazione alla qualità e quantità della spinta criminosa, scelga i temperamenti e le maniere dei castighi in modo da evitare i *maggiori inconvenienti* sociali che nascerebbero se egli volesse irrogare TUTTA la pena proporzionata alla *nuda* spinta criminosa considerata per sè sola (§. 1326, 1327).

§. 1383. Così un idraulico dopo di avere determinato quale dovrebbe essere il riparo contro una corrente, avuto riguardo al *solo* impeto di lei, passa a stabilire le condizioni richieste dalle località e dalle altre circostanze economiche.

Così un medico dopo di avere designato il rimedio per sè efficace a guarire un dato malore locale esamina se possa applicarlo. Quando si accorga che da una *isolata* radicale guarigione ne potrebbe risultare poi un altro male più grave, egli contempera la sua cura, e si limita, se fa bisogno, fino ai palliativi. Ecco la MODERAZIONE determinata dalla prudenza politica (§. 938).

§. 1384. Dice il proverbio che la *discrezione è la madre delle virtù*. Niun proverbio è più vero, più profondo e più esteso di questo: ma niuna virtù è più necessaria ai governi di questa; e niun talento onora più un legislatore di quello di sapere contemperare le cose in modo di ottenere il massimo dei beni col minimo dei mali possibili nelle date circostanze (§. 939, 948).

L'OTTIMISMO delle leggi consiste appunto in questo temperamento. L'ottimismo delle pene risulterà dunque dalla loro *sufficienza morale* (§. 404 al 414) accoppiata alla loro convenienza politica (§. 343) (1).

---

(1) Ho detto che ogni buona legge è necessariamente il RISULTATO e

§. 1385. Quali sono le conseguenze che ne risultano per l'argomento che trattiamo? Eccole:

I. Come nel *delitto* abbiamo distinta la punibilità dalla gravità, così nella *pena* conviene distinguere la sufficienza morale dalla convenienza politica.

Dico distinguere e non *disgiungere* (§. 952). Guai se si disgiungessero! Conviene distinguere queste due funzioni per non dettar regole o imperfette o inopportune o nocive.

II. Come nella ragion tutelare contro le inondazioni si fanno argini o altri ripari; come contro l'insalubrità ora si asciugano terreni, ora si procurano o si allontanano certi agenti chimici, ora si piantano lazzaretti, si praticano quarantene ec.; come contro i cani rabbiosi od altri animali attaccati da morbi epidemici si procede colle stragi, e così discorrendo di ogni altra cauzione tutelare, così pure contro i delitti risultanti dopo la prevenzione *indiretta* (§. 413, 421 al 427) si procede coi castighi di primo e di secondo ordine (§. 1325—1351), avuto soltanto riguardo alle esigenze della sociale incolumità. Anche qui vige il principio *salus reipublicæ suprema lex esto*. Il solo limite a questo principio si è quello della *necessità* combinata col minore danno e col diritto delle parti tutte (§. 401 al 405).

III. Come nella meccanica, nell'agricoltura e nella medicina tutto si ordina colla ragione *complessa* di fini e mezzi, avuto riguardo all'*unità* indivisibile dell'*azione* che si vuole produrre, e quindi alla qualità, quantità e modo di agire delle forze operanti, così nella legislazione penale tutto ordinar si deve colla ragione complessa della quantità, qualità e modo di agire delle passioni impellenti al delitto in quanto quest'azione può essere raffrenata dai mezzi *legittimi* che stanno in mano della pubblica autorità.

---

l'espressione del *diritto*, della *morale* e della *prudenza* insieme collegate (§. 939). Questi caratteri sono precipuamente necessarj ad ogni buona legge penale. Coloro che si accingono a trattare dell'economia penale colle sole vedute sia dei *casi* di *coscienza*, sia dei casi di *credito* e *debito*, sia d'un nudo *tornaconto* particolare alla *dominazione*, non possono e non potranno mai avere nè occhio nè perizia per fare una buona legge. Combinare i tre elementi del diritto della morale e della politica prudenza nelle sanzioni penali, egli è lo stesso che stabilire la RESPONSABILITA' di cui parlammo altrove (§. 600, 1271). Ivi ne abbiamo fatto presente soltanto l'*esistenza*, ma non l'abbiamo giustificata. Non era possibile il farlo, perchè gli elementi non erano preparati. Ora ognun vede che questa *responsabilità* risulta così dai rapporti del diritto, della morale e della prudenza INSIEME CONTEMPERATI, che nè *tutto* il *diritto astratto*, nè tutta la *morale* specolativa, nè *tutto* l'*interesse assoluto sociale* si possono fare isolatamente valere onde irrogare le giuste e provvide pene. Perlocchè la responsabilità penale deriva dalla considerazione di questi *rapporti contemporati*.

In questa operazione *complessa*, individua e tutta prudenziale, non si possono cumulare nè computare elementi incompatibili, ma conviene a modo dei matematici paragonare quantità della *stessa* specie, e non escire giammai dalla sfera delle forze impellenti e repellenti cui si tratta rispettivamente di contrapporre le une alle altre.

CAPO V.

Considerazioni sulla spinta criminosa in relazione al legittimo magistero penale.

§. 1386. Posta la necessità di studiare prima di tutto la *spinta criminosa* onde soddisfare alle mire della penale economia, quali sono i DATI che dobbiamo meditare per dedurne il relativo magistero?

Esaminando le cose di già esposte troviamo che il magistero penale dedotto dalla considerazione della spinta criminosa nón è precisamente quello che può venir dedotto dalla considerazione della qualità e quantità *escogitabile*, sia degli incitamenti, sia del desiderio dei *particolari* delinquenti *possibili*, ma quello che vien dedotto sì dalla considerazione dell' *indole* ed *energia* originaria e *comune* di questo desiderio presso di un dato popolo (presumendo la dovuta coscienza) (§. 1307), sì dalla maggiore o minore *facilità* nota e consueta di soddisfarlo, e finalmente sì dalla maggiore o minore presuntiva *lusinga* di sfuggire la pena minacciata. Così la spinta risulta in ragion *composta* del *desiderio*, della *facoltà* a soddisfarlo, e della *lusinga* della *impunità*, ritenuto sempre come *primario* il corso *consueto* e noto delle cose e degli uomini, e come *secondario* il corso *insolito*, o puramente accidentale, e presumendo la *debita coscienza*.

§. 1387. Distinguete bene le parti di questa tesi; raffiguratene chiaramente i termini; paragonatene accuratamente i concetti, raccoglietene completamente i rapporti, deducetene potentemente i risultati, e voi finalmente troverete di aver sotto la mano quanto *fa d' uopo* per ridurre a *pratica* il principio massimo della spinta criminosa, in modo da *soddisfare* a tutte le mire della penale economia.

§. 1388. Ricordatevi sopra tutto di contemplare non una popolazione nella quale o non si possono o non si vogliono punire come si deve i delitti, e meno poi una popolazione provocata dal suo stesso regime a commetterli, ma una popolazione diretta da un governo politicamente forte nel senso di già spiegato (§. 911, 912, 924). Voler solidità fabbricando con direzioni

rovinose; voler fertilità coll' impoverire un terreno, e cose simili, non è affare che possa occupare veruna mente sana.

ARTICOLO I.

Sotto quali forme nella ragion penale assumere ed accettar si debba la spinta criminosa.

§. 1389. Ho già fatto avvertire che le viste del *Legislatore* debbono essere diverse da quelle d' un privato *educatore* (§. 1382 al 1385). Aggiungiamo di più: esse debbono essere diverse eziandio da quelle del semplice filosofo morale, e da quelle di un ministero di espiazione o penitenziale. In tutti questi si studia sempre d' indagare i movimenti *reali* delle diverse passioni, dei diversi appetiti, dei diversi pregiudizi, delle diverse opinioni *individuali* per avvalorarle o correggerle secondo il fine inteso dall' educatore, dal filosofo, dal direttore, e da altre simili persone?

§. 1390. Ma questo *reale* e *individuale* magistero è forse quello che imposto ed autorizzato venga dal diritto e dalla politica, — La risposta a questa domanda è già fatta e dimostrata da una rigorosa analisi. Fu detto che il magistero penale non è nè *individuale*, nè *temporaneo*, ma è *universale* e *perpetuo* a tutta una società: e però tanto nella sua *azione* preveniente, quanto nel suo *effetto finale* debb' essere *comune* e *perpetuo* (§. 337).

§. 1391. Ponderate bene i termini di questa risposta, raffigurate esattamente le idee racchiuse, coglietene i necessarii rapporti che ne emergono; che cosa scoprite voi? Se l' azione preveniente di questo magistero debb' essere *comune* e *perpetua*, egli è per sè manifesto che la *spinta criminosa* contro la quale si vuole agire, non è la *reale* e *individuale* intesa dagli educatori, dai filosofi moralisti e dai direttori delle coscienze, ma bensì quella che presso *tutto* un popolo, poste le date circostanze, può, secondo al *solito*, prorompere a turbare l' ordine sociale.

§. 1392. Dunque si commette un vero *scambio* incompetente ed illegale, allorchè si pretende che un Legislatore debba essere investito di spirito *profetico* per indovinare queste spinte *reali* e *individuali*, onde applicare pene tali che non pecchino nè per eccesso nè per difetto, avuto riguardo a tali spinte o escogitabili, o storicamente verificate.

§. 1393. Se difatti questa spinta debb' essere *comune* e *perpetua*, è per sè logicamente evidente che d' essa non può essere dedotta da qualche caso singolare, ma bensì dal modo di agire *consueto* degli uomini componenti una data popolazione presa *in massa*.

§. 1394. Ma tosto che siamo limitati al *consueto* e *comune*, perciò stesso noi veggiamo che lungi dal poterci attenere a viste *singolari* e concrete, siamo forzati a salire a viste GENERALI e *complessive*, le quali esprimano virtualmente il più dei casi che possono probabilmente avvenire presso di un dato popolo.

§. 1395. In ciò la penale legislazione segue la regola già nota e ricevuta per ogni altra. Anzi, se diversamente si dovesse procedere, si dovrebbe porre in *conflitto* la parte *precettiva* colla parte *obbligatoria* delle leggi tutte possibili.

La *sanzione* infatti di *ogni* legge comprende la minaccia della sua violazione (§. 936, 980). Dunque questa minaccia cade sullo *stesso* oggetto e sulle stesse *persone*, le quali contemplate furono nella parte precettiva. Ma così è, che nella parte precettiva si provvede ai casi che *per lo più* sogliono avvenire, talchè, *quod raro accidit*, *prœterunt legislatores :* dunque ne viene necessariamente che la *spinta* violatrice della legge viene assunta in una considerazione *solidale* e *comune*, prescindendo appunto dai casi considerati come non consueti e straordinari.

§. 1396. Col prescindere dalle considerazioni *individuali* e *concrete* possiamo noi forse temere di avventurare la pubblica *sicurezza ?* Possiamo noi temere di affievolire l'impero delle leggi? Possiamo noi temere di renderne imbarazzata la giusta applicazione? — Lungi da noi questi timori. Altro è darsi in balìa ad *immaginarie* speculazioni, ed altro è riposare sopra risultati dedotti da fatti *noti*, *certi* e *costanti*. Le vere *generalità* non sono mere *ipotesi*. Le vere generalità non sono deduzioni di *pochi* e *staccati fatti*. Esse sono per lo contrario l'espressione *matura* e *solida* di fatti noti, costanti e ben circostanziati.

§. 1397. Per la qual cosa l'*arte* di *osservare* di un legislatore non è diversa dall'arte di osservare del vero filosofo, sia fisico sia morale. La stessa logica presiede a tutte le operazioni della vera scienza e delle buone arti, perocchè lo stesso uomo, le stesse potenze, le stesse leggi reggono le di lui operazioni.

§. 1398. Nel dedurre la *comune* spinta criminosa dai fatti noti e consueti di un dato popolo si vuole realmente trovare la spinta FUTURA colla quale verosimilmente si può prevedere che verranno violati i doveri sociali. Dunque la spinta criminosa contemplata dal legislatore non è di fatto *reale accaduto*, ma solamente di fatto futuro e PRESUNTIVO. *Presuntiva* dunque considerar si dovrà sempre questa *spinta*.

§. 1399. Dunque il *magistero* repellente sarà essenzialmente e perpetuamente *presuntivo*, e nulla più.

Ma dall'altra parte abbiamo veduto che la *notizia* personale ed individuale della legge deve riputarsi egualmente *presuntiva*,

e nulla più (§. 1364). Dunque il magistero *effettivo* penale quale può essere ed è infatti praticato nelle civili società, riesce puramente *presuntivo*, e nulla più.

§. 1400. Questo carattere non viene nè punto nè poco smentito nell' *esercizio* dell' *azione* penale, o sia nelle procedure contro i delitti *di già* commessi. Ivi infatti, quando si cerca se sia stato o no commesso un dato delitto, e quali ne possano essere gli autori ed i complici, si presume sempre che la legge violata sia *nota*. Si presume altresì fino a prove certe e concludenti che l' imputato *non* sia reo, quantunque *realmente* esser lo possa. Allorchè poi da tutti i mezzi di convinzione risulti la reità, altro non si fa che *applicare* la legge fondata ed emanata sulle presunzioni che la dettarono, e colla vista presuntiva che l' *esempio* della punizione possa riescire in *futuro*, e per la comune dei cittadini *efficace* a prevenire altri simili delitti.

§. 1401. Se colle indagini pratiche si trattasse di *divergere* dalla disposizione della legge, io accordo che l' impero presuntivo di cui parliamo verrebbe alterato. Ma poste le condizioni dei regolari giudizi, questo impero rimane del tutto illeso, e domina in tutta la sua integrità (§. 1123 al 1157).

§. 1402. Queste riflessioni non sono *speciali* al magistero regolato in vista della spinta criminosa, ma sono *comuni* a qualunque altra norma penale cui piaccia di adottare. Sarà sempre vero che non trattandosi che dell' *applicazione* della legge emanata pel *futuro*, conviene necessariamente supporre l' ipotesi di fatto figurata pel *futuro* dal legislatore. Ora non è forse manifesto che con ciò stesso si tratta di cose puramente *presuntive*?

§. 1403. Noi abbiamo domandato quali sieno le *forme* colle quali devesi dal legislatore assumere la spinta criminosa valutabile nel magistero penale. Qual è la risposta che nacque dall'esame della *natura propria* di questo magistero? — Che queste forme sono quelle che appariscono *comuni* e *consuete*.

§. 1404. Ma questa spinta si considera come *forza impellente* al delitto. In questa forza si distingue tanto la *qualità* quanto la *quantità*.

Dunque i caratteri suddetti riguardano sì la *qualità* che la *quantità* della spinta. La qualità e quantità dunque *presuntiva* e *futura* sarà la sola valutabile in legislazione.

§. 1405. Che cosa ne viene da ciò? Che noi non possiamo più trattare la dottrina penale come quella dei casisti di morale, ma come quella che risulta dalla considerazione complessiva di uomini viventi in una data società, incitati da determinati bisogni, e rattenuti da determinati ostacoli.

In ciò la legislazione civile coincide colla criminale.

§. 1406. La legislazione penale però deve avere le sue *particolarità*, perocchè dessa non è legislazione di puri *limiti*, come la *civile*; ma legislazione di *arte movente*, e precisamente di *maneggio morale* e *politico* (§. 920).

In forza di quest' indole essa dopo di avere colti e distinti i caratteri specifici della passione, deve supporre in fatto che la *misura* della spinta da lei dedotta non presenti un confine aritmeticamente *finito* a somiglianza delle quantità discrete; ma che all' opposto questo confine non è che all' *indigrosso determinabile* in via di *approssimazione*, e mediante limiti più o meno ristretti, fra i quali venga racchiusa la spinta suddetta.

§. 1407. Questa considerazione è abbastanza nota ed ammessa, postochè tutti i savi legislatori hanno creduto necessario di lasciare ai giudici una certa LATITUDINE, la quale escludendo ogni arbitrio nel qualificare le azioni *punibili*, e nello sceglier le pene da applicarsi, gli abiliti a determinarne i gradi secondo i casi. Ciò si fa collo stabilire in ogni pena assortita ad ogni delitto i MASSIMI ed i MINIMI.

È indispensabile di lasciar il campo di avvicinarsi o all'uno o all' altro limite: senza di che si porrebbe in violenza la coscienza ed il senso di umanità dei giudicanti, e si farebbe gemere con sentenze atroci, o impallidire con assoluzioni incompetenti.

§. 1408. La *natura* propria della spinta criminosa non è diversa da quella delle altre *forze vive*, le quali non sono esattamente *commensurabili*. Ma se qui si trattasse anche di oggetto commensurabile, siccome egli è solamente *presuntivo* e generale (§. 1399), così riesce necessariamente e puramente *approssimativo*; e perciò stesso lascia una *latitudine* nei fatti particolari più o meno gravi della stessa specie.

Dunque conviene perpetuamente pensare che la *misura* della spinta criminosa valutabile in diritto ed in politica, non si può figurare che come MISURA MEDIA delle spinte *tutte* particolari di fatto, contemplate e comprese da un legislatore.

Ma così è, che la quantità di ogni spinta particolare non è determinabile che per *approssimazione*.

Dunque egli è manifesto che la misura della spinta criminosa valutabile dalla legge, altro non è che la *media* di molte *approssimative*, e nulla più.

§. 1409. Questo carattere di *medio approssimativo* si verifica in qualunque sistema; e per ciò stesso anche assumendo la norma della *sofferenza* o sia del danno recato dal delitto, come è per sè ovvio.

§. 1410. Posto questo *medio approssimativo* in ogni fatto criminoso, si suppone necessariamente che in atto pratico gli autori o i complici agiranno con più o meno impeto.

Da ciò in ogni delitto si figurano *gradazioni* individuali di spinta criminosa INDEFINIBILI in via legislativa, ma che si debbono ciò non ostante supporre; e in vista dei quali stabilire massimi e minimi *primitivi* e *perpetui* di pene.

§. 1411. Non confondiamo questi massimi e minimi comuni con quelli dei delitti *qualificati*. In questi si esce da un dato tuono continuo, graduabile, proprio di un atto semplice, e si passa ad un tuono distinto maggiore criminoso.

§. 1412. Nei delitti *qualificati*, la spinta criminosa viene esternamente misurata in grado ascendente dalla forza degli *ostacoli*, sia fisici sia morali, ipoteticamente superati dal delinquente (§. 741). Noi abbiamo anche segnata la scala generale di questi ostacoli (§. 734 al 741).

§. 1413. Ora dobbiamo considerarli in quanto vengono *superati*, e però come segnali della spinta criminosa non ascetica o filosofica, ma mondana e di fatto determinato comune ad un dato popolo.

Volendoli calcolare come *indizi* della *interna* spinta criminosa siamo ridotti ad usare di un criterio puramente *morale*, e quindi di valerci di un *solo* principio. Questo principio qual è? — Considerare la forza degli ostacoli non *in astratto*, ma in quanto variamente possono agire nella *comune* degli uomini, o, a dir meglio, di quel dato popolo, assumendo come termine di paragone i più frequenti delitti, e la scala morale della malvagità.

§. 1414. Nel fissare i caratteri valutabili della spinta criminosa guardiamoci dallo scambiare la spinta *naturale* e per sè scusabile, colla criminosa vera. Con mal intese opinioni e con cattive leggi sott' occhio, questo scambio è pur troppo facile.

Ma la immutabile giustizia e la sana politica (§. 938 al 943), come illumina la mente, così guida la mano del legislatore sapiente e di buona fede.

§. 1415. Parlando con verità, l' azione morale *pratica* degli ostacoli consiste soltanto nelle forze che *effettivamente* nei casi concreti sogliono spiegare nell' anima dei delinquenti, onde retrospingere gl' impulsi criminosi (§. 735, 736).

§. 1416. So benissimo essere impossibile ad un legislatore di prevedere realmente e in via *positiva* il grado di questa forza; ma so del pari che nel caso concreto il giudice può scuoprire se il grado di cognizione, di educazione ed altri simili incidenti sieno stati valevoli ad ispirare nell' anima del delinquente nel dovuto grado di forza i motivi repellenti del delitto.

Sopra tutto poi, quando si parla di delitti puramente *fattizi*, cioè di quelli che o la precuazione o instituzioni puramente accidentali debbono creare, questa indagine diviene decisiva.

§. 1417. Nel magistero penale non possiamo eccedere la misura di una difesa legittima (Parte I, Cap. XVIII). Dunque nel calcolare la FORZA della spinta criminosa noi non possiamo tener conto fuorchè del RISPETTO doveroso VIOLATO (1) senza dimenticare per altro ciò che *facilita* l'esecuzione del delitto, e ciò che *fomenta* la *lusinga* della impunità.

§. 1418. Il rispetto *doveroso* del quale si parla qui si è il rispetto SENTITO, o che naturalmente si *doveva* sentire. Questo è ciò che costituisce LA COSCIENZA MORALE, la quale oltre di presentare il concetto d'un giudizio, presenta quello di un sentimento o di un *affetto* (§. 528 al 533).

Per evitare ogni equivoco sul proposito della *coscienza* integra di cui parlo qui, conviene osservare che questa coscienza non è quella che in linea di fatto *storico* si afferma esistere in un dato delinquente, ma bensì quella che *dovendovi* esistere, la legge la *presume* onde qualificare la maggiore o minore *malvagità*, e quindi la maggiore o minore *criminosità* della spinta, onde punire più o meno il delitto. Quest'idea non è nuova; ma è in sostanza quella che i criminalisti associano al *dolo* malo criminale. Per contrapposto quella che dicesi *umanità*, buon *naturale*, *onestà*, ec., sono sostanzialmente sinonimi di questa *presunta* coscienza. Riducendo quindi le cose a termini rigorosi, questa coscienza presunta altro non è che un MODELLO IDEALE cui un legislatore deve supporre come *norma* onde giudicare della maggiore e minore *malvagità*; ben inteso che la natura REALMENTE EFFETTUA questo modello se non venga contrariata (§. 974 al 978, 1013, 1016).

§. 1419. Questa osservazione è importante e decisiva, e deve ritenersi perpetuamente presente in tutte le controversie che in-

(1) Taluno fa cento leghe a piedi per vendicare un'ingiuria. Ma giunto a fronte del suo nimico si sfoga solo in una riprensione verbale, potendolo maltrattare ed anche uccidere. Per aver fatto cento leghe a piedi, diresti tu che la spinta veramente *criminosa* di vendetta sia stata *maggiore* di quella di colui che move un sol passo, ma bastona il suo nemico?

Se il potere della *coscienza* non è *eguale* in tutti, ciò non ostante il legislatore deve *supporlo* tale, sì perchè l'interesse sociale difensivo lo esige, e sì perchè il ministero delle leggi debb'esser sempre ministero di *educazione* (§. 931), e perciò stesso presentar sempre un'ISTRUZIONE *autorevole*. Avvertite ad un fatto costante, e questo si è che la morale dei popoli suol essere per lo più quella delle loro leggi. Dall'altra parte poi se taluno è più brutale o naturalmente malefico, dovrà forse il legislatore prendere altro termometro che quello del *potere integro* della coscienza? appunto perchè taluno è più brutale e malefico si esige un maggior freno: e questo freno vien determinato dalla maggior *malvagità*, o sia dal violato rispetto.

sorgono sulla possibilità di rendere praticabile la teoria della spinta criminosa.

Dunque, allorchè si parla della MODERAZIONE delle pene si deve tener sempre per fermo che i *canoni* di diritto cadono sulla *tpinta* comune *presuntiva*, contrariata, sia da una *coscienza nasurale*, sia da una *coscienza educata*, e ciò quand' anche si supponesse *possibile* il contrario.

§. 1420. Afforzare, conservare e raffinare questa *coscienza* forma la funzione la più nobile e la più preziosa della sana politica d'una incivilita società.

Per lei nascono, si conservano e si raffinano i COSTUMI che formano l'ultimo voto e l'ultimo sostegno delle buone leggi.

Per lei si pronunciano dal pubblico quei sindacati coi quali si valutano le azioni o buone o ree, e si assegna ad ognuna, almeno per istinto, sia un premio o una pena adequata, sia un proporzionato decreto di approvazione o di disapprovazione (§. 1212 al 1216).

Potrebbe mai un legislatore illuminato prescindere da questo senso morale scevro da pregiudizi, quand'anche nol trovasse puro ed universale?

Dovrebbe egli mai porlo in disparte allorchè si tratta di qualificare e di misurare la spinta criminosa, quand' anche prescindesse da ciò che *realmente* accadde nell' agente dotato d' intelligenza e di libertà?

§. 1421. Dunque lo scambio praticato da tutti coloro che esigono una *divinazione* di fatto positivo e *individuale* non può derivare che dall'ignoranza delle funzioni legislative, tanto in linea di ragione, quanto in linea di politica. Io vi nego il supposto, si può dir loro, ed in vece vi dico di venire a combattere sul vero campo della questione, e non fuori di esso.

OBBIEZIONE.

§. 1422. Accordo, dirà taluno, che la spinta criminosa contro la quale combatte un legislatore, e contro la quale egli stabilisce le sue sanzioni sia quella che immaginar si può per semplice *congettura* come futura, per ciò stesso che le leggi provveggono per questo futuro. Accordo eziandio che questo futuro non si possa *immaginare* e ben *determinare* che dopo l'esperienza del passato, nel quale si comprendono anche le disposizioni attuali di un dato popolo. Ma sarà sempre vero che l'oggetto sia passato, sia presente, sia futuro, è per sè stesso nella teoria della spinta criminosa sempre *invisibile*, perchè sempre *interiore*, e puramente *morale*. Voi stesso lo avete espressamente confessato (§. 336). Ma

se dall'altra parte il magistero delle leggi debb' essere *certo*, *solido e pratico*, come mai maneggiando un soggetto posto *fuori* del mondo *visibile*, e tutto racchiuso in un invisibile potrete somministrare ad un savio legislatore i *dati* di un equo e legittimo penale magistero? Se la forza *repellente* della pena preveduta deve vincere la forza comunque presuntiva *impellente* al delitto immaginato (§. 335), come si potrà immaginare ed eseguire questa funzione, se ben non si *conosca* la qualità, quantità e maniera di agire di questa forza impellente? Ma come *conoscerla* senza *spiare* le suste interiori del cuore umano, almeno presso di un dato popolo, e poste le date circostanze? Ora, quali sono i *mezzi* di una tale esplorazione? Qual è la *convinzione* che apportar possono questi mezzi nell' animo di un legislatore, che tremando deve fissare i decreti da cui pendono le vite e le fortune dei cittadini? Può mai essere un legislatore scrutator dei cuori come l'autore della natura che li creò? Il passato ed il presente possono forse somministrare i veri e sicuri dati di *fatto* della spinta criminosa che ricerchiamo? Se l' uomo, se il legislatore, se il magistrato non possono argomentare ed agire che sui mezzi *esterni* e fisici (§. 1253 al 1258, 1265, 1269); se la verità estrinseca è quella sola sulla quale tutto si deve aggirare e riposare, come mai potrete ridurre a pratica la vostra teoria?

RISPOSTA.

§. 1423. La risposta a questo obbietto vien fatta dai detti e fatti i più *notori* e i più *costanti* che noi conosciamo nella vita civile. I *proverbi*, le *favole*, gli *apologhi*, i quali generalmente formarono e formano in gran parte la sapienza pratica delle nazioni, come furono stabiliti, accreditati, ricevuti e ripetuti? Tutti non si aggirano forse su questo uomo *interiore*, su questo mondo *invisibile* del quale mi parlate? Questi proverbi, queste massime *morali* dettate da finzioni sono o no *formole generali* esprimenti modi *costanti* di agire, di sentire e di giudicare di quest' uomo *interiore*, e però appartenenti a questo mondo *invisibile*?

§. 1424. Dal visibile dunque si è sempre dedotto lo stato dell' invisibile. Dal *modo* costante di agire *esterno* si è sempre dedotto il *modo* costante di sentire e di volere *interno*. Dalla *costanza* poi e dalla *uniformità* di questi fenomeni morali sono stati stabiliti i *proverbi*, gli *aforismi*, ed altri dettami *generali* di fatto sì morali che politici.

§. 1425. Tutto ciò è di una tale notorietà e certezza, che non occorre spendere altre parole per dimostrarlo. Un legislatore ha dunque quanto *fa d'uopo* in mano per istudiare con profitto

le inclinazioni del suo popolo, e per conoscerne tanto le buone quanto le cattive.

§. 1426. Dunque il *mezzo* necessario per determinare la ordinaria e presuntiva spinta criminosa non solamente non gli manca nè punto nè poco, ma quel che è più, questo mezzo riesce abbastanza *sicuro* per tranquillare il di lui animo, e cattivare la di lui convinzione.

§. 1427. Dicasi di più. Egli si trova in una miglior condizione di quella del *privato* a fronte dell'*altro* privato. Certamente è più *difficile* di far constare del carattere morale di un *solo* individuo, di quello che scoprire ed accertare il carattere morale di una *nazione*. I dati *personali* dell'individuo sono ristretti entro il breve giro della di lui vita, e molte volte *variano* col variare delle età e degli interessi accidentali. Nell'adolescenza, per esempio, non si conoscono quelle illustri mascherate del vizio che deturpano la maturità. Così pure molti che nella data posizione conservano probità, virtù e onore, posti in angustia e con tentazioni prevalenti, degenerano dalla primitiva condotta.

§. 1428. Se dal semplice passato si volesse argomentare pel futuro, molte volte, parlando dell' *individuo*, anderebbero falliti i nostri calcoli. Converrebbe almeno *conoscere* i nuovi interessi *prevalenti* per fondare una ragionevole congettura.

§. 1429. Non è così quando si ragiona di *tutto* un popolo. Sia che lo consideriamo in una *data* posizione costante, sia che lo consideriamo assoggettato ad un regime che *cambia* i suoi interessi, noi troviamo sempre lumi *sufficienti* per indovinare le disposizioni morali di questo popolo. Le storie dei tempi passati, sia di lui sia di altri, somministrano i dati sussidiari per argomentare anticipatamente quale sotto ad una riforma buona o trista sarà il modo di agire di un dato popolo retto da un dato governo. Anche questa osservazione è di una *notorietà* tale, che non abbisogna di ulteriori prove.

§. 1430. In che dunque si risolve la forza dell'obbiezione? Nel figurare una *impossibilità* di cognizioni di fatto la quale non esiste nè punto nè poco. Si prova anzi concludentemente che lungi che tale impossibilità di cognizione verificar si possa, per lo contrario un legislatore si trova in grado di avere le desiderate notizie più di ogni uomo privato, il quale fidar si debba di un altro privato, sia per istringere contratti, sia per prendere a servizio, sia per affidare qualunque amministrazione o custodia di qualche oggetto interessante.

§. 1431. Tolta di mezzo questa sognata impossibilità, che cosa dunque rimane? Altro non rimane che studiare l'indole e le leggi di questa comune spinta criminosa, ed indicare con qual

metodo possa procedere un legislatore onde stabilire il conveniente magistero penale. Non progettando leggi per verun popolo, ma dovendo soltanto stabilire principj *fondamentali*, io mi ristringo alle particolarità di politica e di diritto inseparabili dalla considerazione dei *primi* e *perpetui* caratteri della spinta criminosa, atteggiati dall' *essenza* stessa della *ragione* penale.

ARTICOLO II.

Elementi, cause e gradi della spinta criminosa.

§. 1432. Noi abbiamo detto che la *spinta* criminosa risulta dal concorso *simultaneo* di tre elementi, cioè dal *desiderio* del frutto del delitto, dalla *speranza* di effettuarlo, e dalla *lusinga* di sfuggire la pena (§. 1386).

Senza il *desiderio* manca il *motore unico* di tutto l'atto.

Senza la *speranza* di riuscire non si studia verun mezzo di esecuzione.

Senza la *lusinga* di sfuggire la pena *prepotente* (§. 467, 472) si rinunzia ad ogni progetto eseguibile.

Tutto questo è per sè noto e già dimostrato.

§. 1433. La *potenza politicamente valutabile* della spinta criminosa risulta dunque così dal concorso di questi tre elementi, che mancandone un *solo* si può pronunziare che non esisterà il delitto.

Qui il nome di *potenza* si assume come sinonimo di *potere efficace* a produrre un dato intento nel senso già altrove spiegato (§. 914 al 917).

§. 1434. Il motore di tutto l'atto è il *desiderio* di conseguire un dato utile, o di sfuggire un dato danno o male, di procurare un piacere o di allontanare un dolore.

Ma questo desiderio può esser mosso da *cagioni diverse*.

Ora si domanda se ad uso del legislatore e del magistrato assegnar si possano queste *cagioni*? Si noti bene: qui si parla delle cause *morali* in relazione alla legge. Desse disegnano la *qualità morale* della spinta criminosa, che forma il primo *oggetto* del nostro esame.

§. 1435. Come è impossibile di conoscere l' *intima* natura delle forze fisiche, del pari è impossibile conoscer quella delle morali. Per la qual cosa siamo costretti di disegnarle o pei loro *effetti*, o per la loro presuntiva *derivazione*.

§. 1436. Richiamando a sommi capi la massima parte dei delitti, noi possiamo affermare che essi nascono:

I. Per MALVAGITA'.

II. Per LICENZA.

III. Per ECCESSO DI POTERE.

IV. Per IMPULSO ALTRUI.

§. 1437. I delitti nati per *malvagità* sono quelli che vengono commessi senza causa *scusabile*, ed anzi violando i *comuni* sentimenti *morali* (§. 522 al 531).

§. 1438. I delitti nati per *licenza* sono quelli che per insofferenza di soggezione si commettono contro l'ordine pubblico, o le leggi sussidiarie (§. 1328, 1329).

§. 1439. I delitti di *eccesso di potere* sono quelli nei quali, benchè esista un principio di bisogno naturale (§. 514 al 518), pure nel *modo* di esercitare un nostro *diritto* o di soddisfare ad una nostra brama lodevole si viola l'ordine *necessario* della *comunanza* (§. 992).

§. 1440. I delitti finalmente per *impulso altrui* sono quelli che vengono eccitati da motivi somministrati o comandati da altri, e vengono commessi per un'adesione nostra *non iscusabile* alle loro suggestioni, o al loro predominio.

§. 1441. Nella malvagità si distinguono due rami. Il primo è quello che deriva dalla *cupidigia*. Il secondo è quello che deriva da *malevolenza*.

§. 1442. La spinta *criminosa* riceve tutte le *qualificazioni* generali o subalterne derivate da queste cause.

La diversa *indole* legale di lei viene connotata da queste derivazioni. La QUALITA' sua dunque legale viene definita da siffatte derivazioni.

§. 1443. Con questa classificazione non voglio dire che le quattro classi annoverate sogliano agire d'ordinario *singolarmente*, e per conseguenza che i delitti si debbano *tassativamente* attribuire or all'una, or all'altra di dette cause.

La distinzione loro è fatta per *comodo* della mente nostra, e per imitare la maniera che usiamo sempre nel fissare i caratteri delle cose. Ognuno sa che i *composti* tutti vengono denominati non dagli elementi *esclusivi*, ma dai *prevalenti*.

§. 1444. Del rimanente, lo stesso delitto può essere commesso da diverse persone, o in diversi tempi dalla stessa persona, or per l'una, ed or per l'altra delle cause suddette, come è per sè notorio.

§. 1445. Importerà però sempre sommamente a chi compone leggi di tenere avanti agli occhi la classificazione suddetta, sì perchè egli eseguisce in fatti un processo tutto *morale* (§. 920), e sì perchè senza di ciò non si potrebbe guardare dalle sorprese dei pregiudicj, resistere alle pretensioni degli influenti, e riformar la mal'opera dell'ignoranza. Io parlo per esperienza.

§. 1446. Veniamo ora all'ENERGIA, o sia alla QUANTITA' della stessa *spinta*. Questa non può essere determinata che dal *grado* di *forza* dei rispettivi elementi che la compongono. Come conoscer possiamo questi gradi di forza?

§. 1447. Incominciamo dal *desiderio*. Sogliono i Giureconsulti parlare della CAUSA a delinquere. Essi insegnano esservi delitti commessi con *maggiore* o *minor* causa; ed esservene alcuni anche *senza* causa.

Un delitto *senza* causa parlando filosoficamente è un assurdo. Ma parlando legalmente è forse tale? Veggiamolo.

§. 1448. Se voi domandate che cosa i Giureconsulti intendano di significare col nome di *causa*, essi vi rispondono che intendono di dinotare l' INTERESSE movente a delinquere.

Ma con questa troppo generica risposta lasciano tuttavia sussistere l'assurdo suddetto, perchè anche i delitti così detti *gratuiti* non possono accadere senza un qualche incitamento.

§. 1449. Eppure il parlare dei Giureconsulti ha un fondo di verità. Da che risulta egli?

Se esaminiamo ben addentro i concetti, noi discopriamo che senza avvedersene assumono il CONSUETO modo di sentire, di volere e di operare degli uomini a loro noto come *termine di paragone*, onde pronunziare che il tale o tale atto fu praticato con causa *grave*, *lieve* o *nulla*.

§. 1450. Da ciò ne segue che il *più*, il *meno* o il *nulla* di cui parliamo non sono *assoluti*, ma soltanto *relativi*.

Quando taluno per far prova della forza del suo archibuso, o per semplice passatempo uccide il primo che passa, dicesi aver commesso un omicidio *senza causa*. Interrogate il vostro intimo senso: che cosa vi risponde? Che qui non ravvisate motivo di vendetta, di gelosia, di spoglio, di difesa, ec. ec. Ma pure vi fu il motivo di provare l'archibuso o di pigliarsi un passatempo. — Non importa. Rimane sempre che qui l' omicidio fu fatto *senza* causa.

Come dunque si compone la cosa? Che fu *senza* ALCUNA di QUELLE cause in forza delle quali *sogliono* accadere gli omicidi.

§. 1451. Ciò che dicesi del *nulla* si dice pur anche del *più* e del *meno*. Tutto dì si sente: la tale persona va in collera per *nulla*. Il tale si prostituisce a *vil* prezzo. Il tale delinque per *poco*.

In tutte queste locuzioni qual è il MISURATORE che voi assumete per affermare il più o il meno che pronunziate? Fuorchè il *noto* e *consueto* interesse che *per lo più* fa agire gli altri, o almeno la coscienza direttrice (§. 1417, 1418).

§. 1452. Consta dunque che non assoluta, ma tutta relativa si è la *norma* colla quale viene *misurata* la causa a delinquere.

Che dessa poi viene desunta dal modo *noto comune* e *consueto* di agire di un dato popolo, o dal senso comune della coscienza.

Che per conseguenza essa è puramente *generale e presuntiva*, benchè sia fondata su leggi reali, costanti e note della natura umana.

§. 1453. Ma dall' altra parte io domando se l' uomo possa avere altro punto d' *appoggio* de' suoi *giudizi*, delle sue *congetture*

e delle sue *provvidenze?* — Ponderate bene l' importanza di questa domanda, e poi ditemi in che si risolva tutto il valore delle specolazioni, e tutta la possanza dei giusti comandi.

§. 1454. Altra conseguenza rimarcabile. La *grandezza* della causa di delinquere contemplata dal legislatore e dal magistrato non si deve confondere colla grandezza dei motivi *personali* di delinquere di un dato reo (§. 1390 al 1400).

Vero è che il Legislatore si studia più che può di pronosticare la forza di questi motivi *personali*, perchè altrimenti invece di operare sulle cose *reali*, opererebbe sulle *immaginarie*: ma egli è vero del pari che il *punto di paragone* del più e del meno della causa di delinquere viene da lui stabilito consultando il *termine medio* dell'azione ordinaria di queste cause, e assumendo una *coscienza* integra e parlante in ognuno (§. 1408 al 1411, 1417, 1418).

§. 1455. Proseguiamo. Dopo l'esame del desiderio del delitto viene quello della *facoltà* di *eseguirlo*, e della *potenza* a sfuggire la scoperta o la persecuzione dell'autorità punitrice. Così dalla parte interiore passiamo alla *esteriore*. Così dalla parte che *sfugge* gli occhi e la mano dell' autorità sociale passiamo alla parte che può essere a loro *sottoposta*. Così dal sol *progetto* passiamo all'*esecuzione*.

§. 1456. Ma se l' esecuzione è un *effetto* della spinta criminosa, e perciò la *sussegue* e non la precede, come potrà formare un elemento *integrante* di questa spinta? — La risposta è fatta allorchè parliamo di un Essere che agisce con *precognizione* e *libertà*, e che solo per esse vien reso responsabile di pena (§. 583, 595, 596).

La facoltà di *eseguire* il delitto, e di *sfuggirne* dopo la pena, quando sia *preconosciuta* dall' agente, può entrare per una *anticipata* considerazione nella causa *stessa* morale di delinquere, e presentare un motivo decisivo per intraprenderne o tralasciarne l' esecuzione. Ciò è di una assoluta notorietà (§. 824, 890 a 894).

Con ciò si crea l' AUDACIA criminosa considerata come distinta dal semplice *desiderio*, benchè riceva il suo impulso da lui.

L' *audacia* criminosa riguarda propriamente non il progetto interno, ma l' *esecuzione* esterna del delitto (§. 784 al 788).

§. 1457. Ciò posto, debb' essere cura del legislatore di ben distinguere e conoscere le *maniere* colle quali si può *eseguire* il delitto e *sfuggire* la pena, non solamente per renderne o *impossibile* o almeno assai *difficile* il tentativo (§. 1327 al 1330), ma eziandio per contrapporre un più grave ostacolo *morale* alla stessa *deliberazione*.

§. 1458. Ora, esaminando la facoltà di *eseguire* il delitto, ognuno vede che per tre cause principalmente si può d' ordinario *facilitarne l' esecuzione*.

La prima per la *natura* della *posizione* fra il delinquente e l'offeso. Tale è la posizione di un tutore, di un amministratore,

di un custode, di un domestico, di un vicino, di un medico, ec. ec. (§. 828 a 834).

La seconda per i *mezzi artificiali procurati*. Le armi, le chiavi false, le scale, gli stromenti da rompere, i falsi bolli, le false carte, le bevande mortifere, i tradimenti, ec. ec., cadono sotto di questa classe.

La terza per *associazione* con altri. E qui cadono tutti i coagenti, i complici, ec., dei delitti.

§. 1459. È troppo chiaro e notorio che per queste tre maniere si *facilita* più o meno l'esecuzione dei delitti.

Dunque la considerazione sola della *potenza* di farne uso può fomentare l'*audacia* criminosa.

Dunque il suo *intervento* o parziale o totale può *aumentare* più o meno la spinta criminosa.

§. 1460. Se poi esaminiamo la facoltà di sfuggire dopo il delitto alla cognizione o alla possanza dell'autorità, noi vi ravvisiamo pure un'ansa all'*audacia*, e quindi alla spinta criminosa, come fu di già dimostrato (§. 824, 880 a 894).

§. 1461. Appena debbo avvertire che in tutte queste parti della spinta criminosa intervenir possono *gradi* diversi; talchè il *desiderio* e l'*audacia* si debbono supporre or *maggiori* ed or *minori*, secondo che debbono superare maggiori o minori ostacoli fisici, morali e politici.

§. 1462. Guardiamoci per altro dal pensare che il *più* ed il *meno* della spinta criminosa si possa o si debba assoggettare a misure *finite* (§. 1406 al 1411).

Ciò sarebbe impossibile in un regime di *espiazione* puramente *individuale*. Sarebbe poi *assurdo ed impolitico* in un magistero pubblico di pura difesa.

§. 1463. *Assurdo*: perchè la natura puramente *generale* e *presuntiva* della spinta, lascia bensì vedere un più ed un meno *grossolano* ed *indefinito*, ma non può offrire alla mente nulla di *distinto* e di determinato (§. 1406 al 1411).

§. 1464. *Impolitico*; perchè la legge dovendo agire con uno spavento eccitato in *tutte* le anime, non può tener conto di differenze *minute*, e per non molti indiscernibili, ma è costretta di presentare *grandi tratti* valevoli a far effetto sulla massa (§. 337, 1393).

§. 1465. Per regola generale la *estimazione* della spinta e quella della pena è più affare di SENTIMENTO che di RAGIONE.

Il sentimento di cui parlo è quello del *saggio*, e non quello dei *passionati* o *illusi*.

§. 1466. Questo sentimento per altro si suole manifestar chiaramente a mente tranquilla tutte le volte che un'*incauta* o *inopportuna* legislazione debb' essere posta in esecuzione.

L' urto che soffrono tanto i giudici non depravati, quanto il pubblico imparziale, ci fanno fede dell' esistenza del sentimento di proporzione, e quindi di *estimazione*, di cui parliamo.

§. 1467. L' indole di quest' opera e le vedute generali alle quali sono astretto, non mi permettono ulteriori specificazioni sul primo e massimo *fondamento* di *fatto* della penale economia.

D' altronde dovrei sempre ragionare in vista di un' *ipotesi sola*, qual è quella della quale ho parlato al principio di questa parte (§. 1247 a 1250).

§. 1468. Quando veggo tanti stimabili scrittori ragionare di penali sanzioni in senso *assoluto*, io posso bensì applaudire alle loro intenzioni, ma non posso ammirare il loro discernimento. Essi mi paiono occupati a ricercare il punto d' appoggio bramato da *Archimede* per movere cielo e terra.

CAPO VI.

Della contro-spinta penale conseguente.

§. 1469. Volendo parlare della *contro-spinta* penale *relativa* alla spinta criminosa, quali sono prima di tutto le CONDIZIONI alle quali dobbiamo soddisfare?

§. 1470. Altre sono le condizioni che si *suppongono*, ed altre sono quelle che si *debbono osservare* come leggi o regole di una data funzione.

Le prime sono *preparatorie*. Le seconde sono *esecutive*.

Le prime somministrano il *fondamento* e la *facoltà*. Le seconde costituiscono le *leggi* dell' opera da eseguirsi.

Le prime appartengono al *quanto* si possa e si debba punire. Le seconde al *come* si possa e debba ciò fare. Le prime sono quelle che furono già indicate altrove (§. 1262 al 1265, 1271). Le seconde sono quelle delle quali ci occupiamo qui (§. 1263).

§. 1471. Parlando di questo, *come* noi sappiamo in generale che egli debb' esser dedotto dall' indole e dal modo di agire della SPINTA CRIMINOSA (§. 1271).

Con ciò sappiamo che l' essenza del magistero penale consiste unicamente in una CONTRO-SPINTA MORALE e nulla più (§. 339, 457 al 466).

Sappiamo eziandio essere dessa *praticabile* (§. 1423 al 1431).

Sappiamo su *quale soggetto* debba essere esercitata (§. 1391 al 1396).

Sappiamo quali *potenze* debba colpire (§. 339).

Ma non sappiamo ancora se abbiamo in mano tanti materiali che bastino per esercitare questa contro-spinta, nè la *varia maniera*

colla quale, salva la giustizia e l'utilità, debbansi maneggiare.

§. 1472. Tentiamo di soddisfare almeno in generale alle ricerche riguardanti questi due argomenti, avvertendo sempre che la *riuscita* del magistero penale non è raccomandata unicamente alla contro-spinta *psicologica* risultante dalla notizia della *sanzione* annessa agli atti *particolari* voluti dalla legge, ma risulta dal *concorso* della *vigilanza* e della *giustizia* (§. 1329).

Quest' avvertenza è inseparabile e perpetua, talchè senza di lei tutti i dettami riescono imperfetti, e tutte le cure si rendono illusorie (§. 1329).

ARTICOLO I.

Della sufficienza relativa dei materiali delle pene.

§. 1473. La miglior risposta che dar si potrebbe alla domanda se una ben costituita società (§. 550, 614 al 618), realmente *possegga* tanti *materiali* di pene quanti bastar possono all' uopo, sarebbe quella che risulterebbe dall' esame delle varie specie di delitti assoggettati a pene dedotte dalla spinta criminosa. Ma l' indole e i limiti di questo scritto non mi permettono un tanto lavoro.

Mi contenterò dunque di soddisfarvi colla scorta delle cose già discorse, ed in una maniera soltanto generale.

§. 1474. Come non hannovi che due *motori* delle azioni umane, cioè il *piacere* e il *dolore*, così non vi sono che due classi *universali* di pene, cioè quelle di *privazione* di un bene, e quelle d' *irrogazione* d' un male.

Il *danno* è proprio delle prime. Il *male* personale è proprio delle seconde. Entrambe recano il *dolore* psicologico proprio della loro natura. Entrambe possono agire o separate o unite.

§. 1475. Come havvi una teoria dell' *utile*, havvi anche una teoria del *nocivo*.

In ambedue si può fissare un *valore godevole* come un valore spiacevole. L' uno e l' altro risultano dalla facoltà *intrinseca* di giovare e nuocere accompagnata dalla rispettiva *estimazione*.

Questa *estimazione*, o sia *opinione* dell' *utilità*, o *dannevolezza* è in ultima analisi la più *decisiva* nella teoria presente (§. 496 al 500).

§. 1476. L' utilità e la dannevolezza risultano dall' *azione* degli oggetti *esterni* sull' umano individuo. Fra questi debbono annoverarsi anche gli altri uomini.

Dunque la felicità o infelicità dell' uomo intanto può stare nella di lui mano, in quanto può *valersi* degli oggetti utili, e rimuovere o fuggire i nocivi.

§. 1477. Ma fra tutti i viventi che conosciamo, l'uomo è il più *passibile* (§. 6. Appendice) e il *meno bastante* a sè stesso. Egli abbisogna così del soccorso degli *altri*, che non può nemmeno sviluppare le sue *morali* facoltà senza il soccorso della società (1).

Da ciò nacque il detto che *homo homini Deus: homo homini lupus*. Da ciò deriva il *valore* immenso che ha la civile società, e tanto più grande quanto meglio è costituita e governata (2).

§. 1478. Da ciò ne viene che *tutti* i mezzi di *privazione* dolorosi stanno in seno della società; sono in potere della società di modo, che posti nella bilancia con quelli che l'individuo può procacciarsi facendo la guerra ad altri, i suoi mezzi stanno e in numero ed intensità di gran lunga al di sotto di quelli della società.

§. 1479. Dall'altra parte poi i molti uomini prevalgono in forza ai pochi, e possono distruggere o tormentare i pochi quando vi pongono sopra le mani.

Dunque la società non solamente *possiede* tutti i mezzi di *privazione*, ma eziandio tutti quelli di personale afflizione, e può valersene in una maniera irresistibile.

§. 1480. Sì gli uni che gli altri poi *bastano* certamente ad operare una *contro-spinta* all'azione criminosa, perciò stesso che gli oggetti della *punizione* stanno negli oggetti stessi del desiderio, e postochè gli atti criminosi per sè *limitati* possono essere *scontati* con atti *dolorosi*, e più *estesi*, e più *vari*, e più *intensi*.

§. 1481. Ma in una teoria di diritto e di politica questo è ancor troppo generale. Dobbiamo noi forse pensare di dover ad *ogni momento* venir alle mani coi delinquenti? Dobbiamo noi credere che la natura, la quale volle gli uomini associati, pacifici e benevoli, ne abbia fatte altrettante fiere *indomite*, malefiche e micidiali? No certamente (§. 532).

§. 1482. Questo è ancor poco. Dobbiamo noi credere che nella matura civiltà ordinandosi *a dovere* gl'interessi, debbano *ad ogni istante* pullulare i delitti? nemmeno (§. 550, 551, 553, 617 al 620).

§. 1483. Alcuni scrittori sembrano querelar la natura perchè non somministrò loro un più *largo materiale* di pene. La natura, dicono essi, limitando le sensazioni degli uomini ha limitato l'impero del dolore.

Ringraziamo la natura, io rispondo, la quale non concedendo maggiori mezzi alle società di tormentare i suoi membri,

(1) Vedi l'Assunto Primo della Scienza del Diritto Naturale, §. XI.

(2) Vedi il detto Assunto Primo, §. XV, e l'Introduzione allo studio del Diritto Pubblico, §. 259.

le pone in necessità di studiare i mezzi di prevenirne le occasioni.

§. 1484. Se la natura ha limitato l'impero del dolore, essa ha pure limitato quello della *inescusabile* malvagità (§. 473, 532, 641).

Se la natura ha limitato l'impero del dolore, essa ha pure limitato quello della *giusta* punizione (§. 1244 al 1261).

Ponete in armonia il poter penale col giusto regime pubblico, e voi non solamente giustifichereste la natura, ma con una grata sorpresa vi accorgerete che i materiali delle pene sono sovrabbondanti al bisogno (Parte V, cap. IV). Non è nuova questa osservazione, ed io sarei dolente se la fosse.

§. 1485. Io non credo di dover provare la verità di quel che dico, come non credo di dover provare che ad un uomo di buon temperamento a cui non manchi il vitto necessario, vivendo sobriamente troverà sempre le farmacopee sovrabbondanti alle sue malattie.

§. 1486. Un riformatore illuminato e di buona fede non vede contro di sè altro che i delitti che un cattivo regime faceva nascere, o quelli che derivano da cagioni *avventizie*. I primi vengono tolti da una doverosa resipiscenza dello stesso governo. I secondi vanno a cessare col cessare delle stesse cagioni.

Allora cessa la necessità di ricorrere ai rimedi dolorosi contro le malattie dei delitti, i quali, quando sono numerosi e permanenti, accusano sempre un difettoso regime, e per sè invocano le utili riforme.

§. 1487. Sapete a chi manca la materia medica? Agli intemperanti, agli affamati ed ai male organizzati. Così pure la materia penale può mancare alle società disordinate e alle oppresse. Ivi in fatti la forza pubblica deve sostenere l'edificio sociale a forza di sempre nuovi puntelli contrapposti alle sempre nuove direzioni rovinose, le quali giungono alla perfine ad essere irreparabili.

§. 1488. Richiamando invece avanti al nostro sguardo tutte le condizioni di ragione e di politica delle società, quali formar possono l'oggetto di una vera e solida teoria, noi siamo condotti alla conclusione che i *materiali delle pene* non possono certamente mancare al più zelante ed al più previdente legislatore, ma che egli troverà di potere non solamente soddisfare alle proprie vedute di *sicurezza*, ma eziandio alle voci di una dolce umanità.

§. 1489. E qui io credo opportuno di soggiungere alcune avvertenze per mettere a profitto i materiali che abbiamo. Molto si fa colla sanzione legislativa annessa agli atti criminosi; ma ciò non basta. Conviene venire in soccorso non solamente coi mezzi della vigilanza e della giustizia già ricordati, ma eziandio con cautele *concomitanti* e susseguenti alle stesse condanne. Io mi spiego.

§. 1490. Le pene di quei condannati che ritornano in seno della società si debbono infliggere in maniera, che dopo che le hanno subite essi sentano che il valore *sperimentale* loro non è mai *al di sotto* del loro valore *opinato.*

Senza di ciò tali punizioni non solamente riuscirebbero impotenti a *correggere*, ma eziandio presso il popolo perderebbero il credito, per la pittura scadente che ne verrebbe fatta da chi le provò.

§. 1491. Per lo contrario le pene *perpetue* debbono abbondare in opinione, e scemare in realtà. In queste la correzione del reo non entra nelle viste della legge, ma sol v' entra l' *esempio.*

Dunque se senza scemare la forza dell' esempio si può raddolcire la sofferenza, questo raddolcimento diventa doveroso. Negarlo sarebbe un' ultronea, e quindi inutile crudeltà (§. 404).

§. 1492. Nelle pene temporanee la cosa non è così. In esse, sebbene lo scopo primo sia l' *esempio*, ciò non ostante non si possono dispensare dalla *correzione.*

Ma la correzione non si può dire assicurata se l' impressione lasciata dalla sofferenza non sia così *profonda* e così *intensa* da poter *contrabbilanciare* altre tentazioni di simili delitti.

§. 1493. V' ha ancor di più: perchè punite più acremente il *recidivo?* — Perchè, voi mi rispondete, ruppe il freno della prima pena.

Voi dunque pensate che la pena *provata* debba fare più *effetto* della pena *opinata.*

Ma se la pena provata risultasse realmente *minore* della opinata, su qual fondamento potreste voi appoggiare il trattamento fatto al recidivo?

Dunque si conferma vieppiù che le pene temporanee debbono essere amministrate in modo che il loro valore *sperimentale* non sia mai inferiore al loro valore *opinato.*

§. 1494. Nelle pene *temporanee* convien distinguere l' oggetto delle une dall' oggetto delle altre. È noto il proverbio che non è la pena, ma la COLPA che porta infamia.

Quest' infamia viene irrogata dalla sola *pubblica opinione* sulla notizia della *qualità* del delitto. Il decreto poi di questa opinione è sempre *irrevocabile.* Un ladro, un truffatore, un calunniatore, un traditore, e simili, non hanno bisogno d' essere esposti alla berlina per esser colpiti d' infamia. Basta che sia noto il delitto e la persona, ond' essere marcati di macchia indelebile.

§. 1495. Ma come vi sono delitti che per sè stessi recano infamia, ve ne sono pur altri che non ne conciliano veruna. Tali sono i delitti di semplice vendetta, di semplice prepotenza, di semplice petulanza, di semplice licenza, ec. Anzi talvolta l' opi-

nion pubblica è giunta al punto di riguardare come martirii i supplizi pronunciati per certi atti.

§. 1496. Qual è la conseguenza di queste osservazioni? — Che finita la condanna per delitti per sè *infamanti*, non può l'autorità pubblica abbandonare a sè stessi coloro che escono dal luogo della pena, ma deve destinarli a luoghi di *libero lavoro*, distinti per altro da quelli dei semplici bisognosi e robusti (§. 1098 al 1104).

§. 1497. Il motivo di questa provvidenza è troppo ovvio. Un uomo socialmente infamato viene respinto da tutti sì per la sua qualità, che per la diffidenza da lui ispirata (§. 1214, 1225 al 1232).

Egli dunque abbandonato a sè stesso sente tutti gl'*impulsi* a valersi della privata violenza per vivere, e non prova nè i *ritegni*, nè i benefizi della convivenza (§. 1226 al 1236) per moderarsi.

Egli di più col commercio avuto nel luogo di pena ha molte volte acquistata maggior *malizia*, e fors'anche contratta lega con altri prossimi ad uscire (1).

§. 1498. Tutto dunque obbliga l'autorità pubblica a provvedere nel modo sopra indicato. Senza di ciò le condanne temporanee per questi delitti sottraggono momentaneamente dal corpo sociale un umore morboso per riversarglielo poscia più pestifero e più micidiale in seno. E qui cadono tutte le osservazioni economiche e politiche fatte altrove.

§. 1499. Coloro che hanno temuto che i materiali delle pene manchino all'uopo, hanno essi pensato mai che la penale economia deve risultare da una primaria legislazione circondata dalle relative INSTITUZIONI? Zotico ed improvvido si è colui che dimentica questo indispensabile compimento. Se la civile legislazione non può essere nè praticata nè assicurata senza gli uffici dello stato civi-

---

(1) Un criminel, après avoir achevé son terme dans les prisons ne doit point être rendu à la société sans précaution et sans epreuve. Le faire passer subitement d'un état de surveillance et de captivité à une liberté illimitée, l'abandonner à toutes les tentations de l'isolement, de la misère, et d'une convoitise aiguisée par une longue privation, c'est un trait d'insouciance et d'inhumanité qui devroit enfin exciter l'attention des Legislateurs. Qu'arrive-t-il à Londres quand on vide les galères de la Tamise? Ces malfaiteurs, dans le jubilé du crime, se ruent sur cette grande ville comme des loups, qui, après un long jeune, se trouvent placés dans une bergerie; et jusqu'à ce que tous les brigands aient été ressaisis pour de nouveaux delits, il n'y a point de sûreté dans les grandes routes, ni même la nuit dans les rues de la metropole. (BENTHAM, Traités de Legislation civile et pénale, tom. 2, terza parte, cap. IX, pag. 427, 428.

le, senza il sistema delle cose autentiche, senza le notificazioni ipotecarie, e cose simili, del pari la legislazione penale non può essere nè praticata nè assicurata senza il complesso delle varie instituzioni da noi ricordate (§. 1098 al 1104, 1496).

§. 1500. L'effetto pratico ed ultimo risulta dall'azione *complessiva*, tanto delle *leggi* quanto delle *instituzioni*, così che mancando qualche cosa nelle une o nelle altre, ne nasce necessariamente qualche male o danno alla cosa sociale.

La ragione è per sè ovvia. Il motivo stesso pel quale queste instituzioni sono riputate *necessarie* deve far prevedere che la loro *mancanza* diventa più o meno *nociva*, a proporzione dell'influenza che ognuna esercita sulla comune sicurezza.

§. 1501. Sarebbe dunque grave errore quello di pensare che queste instituzioni non appartengano al *giusto* penale magistero. Dico al giusto, per indicare quello che viene indotto dal diritto e dalla politica. *Preservatico* e non flagellante si è questo magistero. E se per necessità deve usare dei mezzi dolorosi, egli ciò fa non per il piacere d'incrudelire, ma solo colla mira di preservare la cosa pubblica e privata dalle malattie morali e politiche dei delitti.

ARTICOLO II.

Come in vista degli appetiti criminosi si possa e debba determinare la diversa qualità delle pene.

§. 1502. Supposto *inescusabile* il delitto, e supposta *certa* la punizione, in quale MANIERA si dovrà atteggiare la contro-spinta delle sociali sanzioni *dolorose?*

Fin qui risulta certamente che questa *maniera* si potrà e dovrà atteggiare consultando l'*indole* e l'*energia* della spinta criminosa.

§. 1503. Ma con questa risposta non si soddisfa ai termini della domanda, perchè viene bensì indicato il *mezzo* del quale valer ci possiamo per determinare la maniera domandata, ma non viene nè mostrata nè definita questa MANIERA.

Io ti domando in quale maniera vada fabbricata una casa, coltivato un campo, diretta una corrente, e tu mi rispondi che ciò si fa collo studiare i libri e col consultare gl'intelligenti. Con questa risposta m'indichi forse tu *l'arte stessa* di fabbricare, di coltivare, e di condurre un'acqua? Non mai. Orsù dunque dammi una risposta diretta, istruttiva e soddisfacente.

§. 1504. Quando tu voglia questo, ti dico in generale, che la maniera di atteggiare la contro-spinta penale in vista della spinta criminosa consiste nel contrapporre la minaccia d'una pena

analoga all' indole presunta del desiderio criminoso e *proporzionata* al *grado* presuntivo dell' energia di questo desiderio.

§. 1505. Spieghiamo i termini di questa risposta. Parlasi in primo luogo di *analogia* fra l' indole del desiderio e quella della pena. Qui si domanda che cosa si voglia significare con questa locuzione? — Noi abbiamo accennato altrove per quali cause *socialmente* si pecchi (§. 1436 al 1443). Forse che le *qualificazioni* da noi segnate di queste cause indicano l' *indole* del desiderio di cui si parla qui?

Un momento solo di riflessione ci avverte, che le qualificazioni ivi ricordate non sono *di fatto*, ma solo di *ragione*. La malvagità è correlativa alla probità : la licenza alla subordinazione ; l'eccesso di potere alla competenza : l' adesione riprovata alla resistenza doverosa. Oltreciò, poste queste qualificazioni , resta a sapere per quale *appetito od incitamento* si abbia agito con malvagità, licenza , eccesso di potere, od adesione indebita.

Ora, ciò che nel caso nostro importa di sapere si è appunto la *qualità* e *quantità* di FATTO di questi appetiti e di questi incitamenti, atteso che sono dessi ed essi soli che di fatto producono i delitti.

§. 1506. L'*indole* dunque cui si tratta ora di conoscere non è quella della *moralità*, ma quella dell'*attività*. In breve si tratta di conoscere la *qualità* e *quantità* di *fatto* degli appetiti e degli incitamenti produttivi dei delitti.

Ora si domanda a quali sommi *capi* si possono ridurre. — Noi l' abbiamo di già accennato : essi si riducono alla *cupidigia* ed alla *malevolenza*. L' enumerazione dei veri vizi socialmente capitali potrebbe somministrare le specie subalterne a questi due capi.

§. 1507. Fu detto in secondo luogo che la pena deve essere *analoga*. Che cosa si vuol dire con ciò? — Che la natura della pena debb' essere dedotta dalla *natura morale* del delitto. In fatti, o parliamo dei delitti di cupidigia, o di quelli di malevolenza. Se di cupidigia , egli è per sè ovvio che nell' *oggetto stesso* del delitto si deve scegliere la pena.

Se in fatti il *desiderio* di ottenere la data soddisfazione sospinge al delitto , egli è naturale che la *privazione* dell' oggetto bramato e di altro molto maggiore della *stessa specie*, deve certamente respingere la volontà.

§. 1508. Se poi parliamo di *malevolenza* , ognun vede che se il desiderio d' una data sofferenza di altrui sospinge ad offendere, la *ritorsione* d' una simile od analoga sofferenza minacciata dalla legge , deve retrospingere la volontà.

§. 1509. Tolta questa regola , noi operiamo a caso , e cadiamo nell'illusorio o nell'arbitrario. Punisci tu il truffatore colle

fischiate del popolo? Egli risponde coll' avaro d' *Orazio*: il popolo mi fischia, ma tornato a casa applaudisco a me stesso tosto che contemplo i danari nella cassa.

Punisci tu il vendicativo colla multa? Ma egli paga volontieri un sicario, e si ride di te. Lo stesso avviene al petulante: egli schiaffeggia, egli scaglia contumelie, e ne paga volontieri la tassa. Così pure il rapitore per offender l' onore delle famiglie paga mezzani, e profonde l' oro della corruzione, ec. ec.

§. 1510. Come in matematica convien paragonare fra loro quantità della *stessa specie*, così in morale conviene contrapporre affetti della stessa natura. Questa è una verità di senso comune così ovvia e così irresistibile, che a dispetto delle aberrazioni della scuola, sfugge di bocca ai sostenitori istessi della teoria del danno o della influenza sociale di patti violati che si disperde nel chimerico.

§. 1511. Antico è il detto *per ea quae peccant per ea et puniuntur*. Questo detto inchiude lo spirito della legge del talione (*tilis esto*), la quale se usata materialmente e indistintamente merita la censura della ragione e della politica; per lo contrario usata moralmente e con discernimento ne merita tutta l' approvazione (1).

§. 1512. Coloro che trattano l'argomento del *come* si debba punire hanno dessi mai avvertito che stanno al cospetto della *coscienza integra* delle popolazioni? Hanno dessi mai pensato che se i dettami della scuola, dell' Accademia o del Gabinetto non sono in armonia colle voci di questa coscienza, questi dettami sono riprovati? Che essendo riprovati si toglie alle pene la migliore loro influenza, e si pongono i giudici in un contrasto di sentimenti, per i quali si tende sempre ad eludere le disposizioni mal intese della legislazione?

§. 1513. Dovrò forse temer qui che si rinnovi l'obbiezione della impossibilità o difficoltà d' annettere le pene *analoghe* ad *ogni* delitto contemplato (§. 1422).

---

(1) Allorchè nel §. 54 in fine io ho riprovata la regola del Taione, io ho inteso di parlarne sì in linea di pura *difesa* diretta, che in linea di sanzione *penale unica come ho ivi spiegato*. In ciò mi sono conformato al senso usato dai moderni, i quali per altro non so se abbiano bene esaminato e ben comprovato il senso e l' uso adottato dalla più rimota antichità. Io trovo, per esempio, che le leggi mosaiche sono state in ciò malamente intese da un celebre Giureconsulto. Parimenti io non so se questi moderni abbiano ben inteso il dogma Pitagorico, pensando specialmente da quali sommi uomini fosse professato. Il *noxiae poena par esto* di Cicerone, preso senz' altra spiegazione, non è forse un vero talione? Ora proseguite la lettura del passo (§. 1380) e vedrete che si risolve nel detto *per ea quae peccant per ea et puniuntur*.

Questa obbiezione far si potrebbe ad un mero specolativo ignaro degli affari del mondo, ma non ad un legislatore che conosca gli uomini in generale, ed il suo popolo in particolare. Egli sa in fatti che l'uomo non può *creare* i bisogni, ma sol *sentirli*, e quindi bramare di soddisfarli. Egli sa *quali* sieno questi bisogni, e quale sia la tendenza che hanno; e se ignora tutte le possibili *vie e mezzi* per soddisfarli, egli sa che in fine vanno a *danneggiare* le cose o ad *offendere* immediatamente le persone.

§. 1514. Questo danno riducesi forse ad un puro *guasto*? In tal caso egli è autorizzato ad attribuirlo a *malevolenza*. Questo danno fu fatto con sottrazione dell'oggetto utile? In tal caso si vede la *cupidigia*.

Sospetta egli che possa essere fatto per *emulazione*, e per evitare una *concorrenza* mercantile? In tal caso egli scorge due cause unite, e vi applica le due pene analoghe.

Passando alle offese delle *persone* sieno o non sieno volute direttamente, egli sa che quando non sono escusabili sono fatte con pura *malvagità*, e che col talione amministrato con un *equivalenza* dettata dalla saviezza e dalla dignità delle leggi, egli anderà incontro all'indole propria della spinta-criminosa.

§. 1515. Qui il fatto stesso dichiara l'*intenzione* dell'offensore. Così per esempio se taluno, dopo aver percosso, ferito o legato un uomo, egli è passato a spogliarlo, o a svaligiar la casa, la *rapina* balza agli occhi. Qui dunque si manifesta il bisogno di unire le pene proprie della cupidigia con quelle della malevolenza.

Pensa invece il legislatore essere stata praticata l'offesa *sola* alla persona? In tal caso egli scorge il bisogno delle sole pene adattate alla malevolenza.

§. 1516. Chi inescusabilmente ammazza deve morire, grida il popolo, qualunque sia stato il motivo del commesso omicidio. Chi maltratta nella persona debb'essere del pari maltrattato nella persona, qualunque sia stato il motivo della reale ingiuria, ec. ec. Si potrà quistionare del *modo*, ma non della specie. Si potrà disputare della quantità, ma non della qualità.

§. 1517. Confesso che vi sono delitti di causa *equivoca*. Ma in primo luogo dessi sono sempre d'instituzione puramente *sociale*, e non di ragione assoluta *naturale*.

In secondo luogo poi essi (tranne l'*ambizione* presa nel suo senso politico) sono o di negligenza o di petulanza o d'insofferenza di certe discipline che vengono respinte come incomode o vessatorie, senzachè tolgano nulla nè alla vita, nè alla roba, nè all'onore, nè alla libertà di alcuno.

§. 1518. Questi delitti *immediatamente* non danneggianti, quan-

do non manifestino per sè stessi la mira *concreta* per la quale presuntivamente si commettono, vengono utilmente frenati colle multe e colle riprensioni; attesochè il valor virtuale del danaro, e le trafitture della riprensione servono a variatissime occorrenze.

§. 1519. Ma come punirete voi i rei di più delitti diversi? Forse colla sola pena del più *grave?* Allora col più grave si compra l'impunità degli altri, e quindi incominciando dai minori si dà ansa a progredire ai maggiori.

§. 1520. Ma sia che uno persista a ripetere un delitto, sia che si occupi a variarli, sarà sempre vero che la spinta criminosa si manifesta sempre maggiore di quella di chi ne commise un solo (§. 700).

Dunque si dovrà necessariamente punire più il reo di più delitti, che quello di un solo.

Ma dato che ad ogni delitto sia annessa la data pena, se nelle applicazioni loro sieno *incompatibili*, come farete voi ad irrogarle in una sola condanna?

§. 1521. Questa difficoltà non colpirebbe la esecuzione del maneggio della sola contro-spinta da me proposta, ma ogni altra economia diversa di pene.

Il fatto sta però, che si supplisce colla regola delle *commutazioni* fissate dalla legge. Questa commutazione si pratica assegnando ogni pena propria ad ogni particolare delitto. Indi si ritiene la più grave nella sua specie, e si aumenta secondo la norma di *estimazione* commutativa fissata dalla legge per ogni pena particolare. Assegnare il come far si debba appartiene alla legislazione positiva.

§. 1522. Così ritorniamo sempre alla prima funzione dell'*assegnamento singolare* delle pene ad ogni specie di delitto tratto dalla *natura morale* del medesimo, sia che indichi una natura *semplice*, sia che ne indichi una *mista*, sia che apparisca *precisa*, sia che apparisca *equivoca*.

§. 1523. Se l'indole e i confini di quest'opera mi permettessero di discendere a particolari considerazioni, io mi lusingo che potrei dimostrare la *fecondità* e la *pieghevolezza* della norma da me assunta in quanto può agire sopra una *massa* d'uomini, e in conseguenza di dati puramente *presuntivi* (§. 1403 al 1422) (1).

(1) Non debbo qui tacere un'obbiezione che mi fu fatta contro il principio di atteggiar la pena a norma della spinta criminosa. L'infanticidio commesso da una nubile per salvare l'onore è certamente fatto con *maggiore* spinta di quello di altra donna fatto per fine diverso. Eppure si suole sempre punire con pena *minore* nella prima che nella seconda. —

§. 1524. Giova invece osservare che nello stabilimento originario delle pene il legislatore non deve dimenticare che anche coll' uso dei castighi egli deve esercitare un ministero di *educazione*, in mira sempre della sociale *incolumità*.

Prevenire o sradicare viziose abitudini, e rendere i castigati *operosi* e *rispettosi* (§. 1045 al 1071), onde non trascorrano in ulteriori eccessi, ecco la parte migliore del maggior numero delle punizioni.

Ecco ciò che primariamente distingue un provvido da un improvvido governo. Il primo è severo perchè è zelante. Il secondo è indulgente perchè è trascurato. Il primo affligge perchè è umano. Il secondo perdona perchè è crudele.

§. 1525. Voler amministrare le pene coi riguardi del *decoro*, piuttosto che colle esigenze *morali* e *politiche*, egli è lo stesso che volere amministrare la medicina e la chirurgia cogli arbitrj di una mensa di piacere.

Chi ha detto ai legislatori che gli effetti delle pene veramente *politiche* si possono ottenere sostituendo a beneplacito piuttosto un genere che l' altro? Forsechè le leggi fondamentali degli interessi contrastanti sono maneggiabili ad *arbitrio* d' un legislatore?

§. 1526. Voi sopprimete assolutamente e senza distinzione di casi e di persone le pene brusche e brevi per sostituirne altre più dolci e lunge. Ma chi vi autorizza ad adoperare così?

Forsechè voi considerate che tutti i condannati sieno posti nella *stessa* condizione di aver veramente il *valor sociale* (§. 960), tanto necessario ad una ben costituita società? Questa supposizione sarebbe desiderabile, ma in ogni tempo diviene il sogno di un uomo dabbene.

Pur troppo si deve prevedere che nella *infima* classe, allignerà or più or meno fin prima della pubertà l'*ozio* e la *dissipazio-*

Qui prima di tutto domando, se l' opponente sappia che qui si tratta di una maniera di sentire tutta *locale*, e non generale. Io conosco paesi nei quali niuna vergogna cuopre una nubile divenuta madre. Ne conosco poi altri vicini ai primi ne' quali un simile fatto serve di raccomandazione per procurare un matrimonio. — In secondo luogo domando se si tratti qui di spinta veramente *malvagia*, o di spinta derivata da un sentimento lodevole, ma male applicato? Un poeta dirigendo la parola al feto abortito disse:

Deciso due tiranni han di tua sorte,
D' onor in onta amor ti diè la vita,
D' amor in onta onor ti diè la morte.

Una nubile posta in quest' alternativa può forse mostrare la vera spinta criminosa qualificata come tale dal senso morale naturale e di ragione? Il pudore o l' onore anche mal applicati possono forse entrare negli elementi di questa spinta universalmente e socialmente valutabile? — Io mi dispenso dall' esaminare ora le conseguenze.

ne, nell' atto che verrà soffocata perfino l' erubescenza (§. 1093, 1105).

§. 1527. La mancanza di educazione, come toglie la *cognizione* dell' ordine sociale, così lascia senza *ritegno* l' impeto degli appetiti macchinali (§. 1070, 1072).

Con questi esseri adunque nè domati nè pieghevoli agli stimoli civili; con questi esseri che costituiscono una classe *a parte*, perchè usare i mezzi che non convengono che al rimanente?

Tu cogli un borsaiuolo, il quale non ha tetto stabile; un ladroncello che non dà conto di sè; lo imprigioni e poi lo lasci in libertà. Che cosa credi tu di aver fatto? — Un regalo, io rispondo, e non una correzione. Egli ha mangiato, bevuto, dormito ed alloggiato meglio in prigione che in libertà. Egli poi, se ha convissuto con altri, è stato a prendere lezioni ulteriori dell' arte furtiva. Egli finalmente esce pronto a far peggio (§. 1497).

§. 1528. Ma se per lo contrario avessi, per esempio, usata la fustigazione o altra simile pena pungente e breve, non dimenticando poscia di provvedere al libero lavoro già indicato (§. 1497, 1498), tu avresti associato un' idea dolorosa coll' idea del delitto, talchè svegliandosi la tentazione dell' uno, si sveglierebbe la riazione dell' altra (§. 1490, 1492 al 1494) per rattenere il misfatto. Allora avresti risparmiate le cure e prevenute le corruttele delle lunghe detenzioni, e avresti riguadagnato alla società un membro perduto, oltre le cure e le spese della detenzione.

Duolmi, io lo confesso, di parlare di queste acerbità; ma l' arte medica sociale esige questo, per me, penoso ufficio.

§. 1529. In generale i castighi brevi e pungenti, oltrechè sono in alcuni casi richiesti dall' indole stessa dei delitti (§. 1514 al 1517), inchiudono la vera possanza correzionale (§. 1490 al 1494), nell' atto che prevengono la depravazione morale delle lunghe pene (§. 1497).

§. 1530. V' ha ancor di più. Il valor sociale (§. 960) della classe non possidente e puramente industriale è per lo più annesso al giornaliero lavoro ed alle commissioni degli avventori. Con ciò l' artigiano e l' operaio provveggono a sè stessi ed alle loro famiglie. Ora colle lunghe pene non si troncano forse le pratiche degli avventori, e si condannano le famiglie all' indigenza? Con ciò non si provocano forse direttamente i delitti (§. 1029 al 1034).

§. 1531. Se dunque esiste altra pena istantanea, moralmente *conveniente* al delitto, e perchè volete infliggerne una per tanti titoli più dannosa ed impolitica?

Mal intesa umanità e mal usato decoro è dunque il vostro.

ed anzi è sempre una mancanza di provvidenza ed una violazione di dovere legislativo. Io posso dunque lodare la tempra sensibile ed onorata dell'anima vostra, ma non posso applaudir al vostro discernimento, nè accogliere le vostre ordinazioni.

§. 1532. Tutti questi arbitrj per altro vengono prevenuti da sè medesimi, allorchè si consulti la vera norma di atteggiare la contro-spinta penale somministrataci dalla ragione, anzi dalla stessa natura. Considerando in fatti il magistero penale come funzione interamente *politica*, nell'atto che il diritto suo è essenzialmente *pubblico*, noi troviamo che i riguardi *personali* privati si debbono, salva la necessità, posporre dal saggio ed imparziale legislatore, ai riguardi sociali specialmente nella ragion penale, dove per assoluto diritto si deve provvedere primariamente alla pubblica incolumità col minor sacrificio possibile, per altro, della *privata*.

ARTICOLO III.

Come in vista degli stessi appetiti si possa e debba determinare la diversa quantità *delle pene.*

§. 1533. Prescelta la *qualità*, resta a fissare la QUANTITA' della pena. Ora, come procedere dovrà il legislatore in questa funzione?

Sappiamo già che la quantità della contro-spinta difensiva debb'essere *proporzionata* alla quantità della spinta offensiva. Coll'essere proporzionata s'intende che debb'essere *sufficiente* a rattenere il grado d'energia della spinta offensiva (§. 467).

Sappiamo altresì che questa energia non è l'*individuale* e reale dei futuri delinquenti, ma bensì quella che per una misura *media* si può fondatamente presumere operativa in un dato popolo (§. 1408).

§. 1534. Ma qui si tratta di *pene particolari* annesse ad *atti particolari*, ognuno dei quali eseguir si può con *varia* spinta.

Dunque è necessario di fissare per ogni atto proibito dal legislatore una quantità *media* presuntiva di pena, e fissarla ad ogni grado della varia energia morale assegnabile, o sia alle qualificazioni chiare di ogni delitto ben definito.

§. 1535. Ciò non basta. È di più necessario di esprimere *quando* si debba variare per titolo *qualificato* la pena, o, a dir meglio, il legislatore spiegar deve che quando si verificano le tali o le tali altre CIRCOSTANZE, si deve aumentare il tale più che il tal altro grado di pena, e in certi casi passare ad altre tali pene dentro dati limiti.

In fatti queste circostanze debbono servire di freno ai cittadini per agire, e di guida ai tribunali per giudicare.

§. 1536. Che cosa suppone tutto questo? — Che queste *circostanze* essenzialmente consistono in atti *esterni* ASSEGNABILI e suscettibili di prova giudiziaria.

Ma se dall' altra parte in vista di tali atti il legislatore aumenta o diminuisce la pena, egli è per sè chiaro che egli li considera per sè *indicativi* di una causa maggiore o minore cui si tratta di reprimere.

Dico per sè indicativi, e non *costituenti;* perchè ognun sa che in ogni azione umana giuridicamente imputabile ogni atto esterno non è che l'*esecuzione* di una interiore deliberazione, e quindi il puro *effetto* di una causa, e non *parte* integrale della medesima, (§. 475, 476).

§. 1537. I *gradi* di una forza non sono assegnabili se non in vista di *effetti* assegnabili. Diciam meglio: questi effetti intanto sono indicativi di varii gradi di forza, in quanto si considerano non poter accadere se non in conseguenza di varii gradi di questa forza.

Così una corrente che rovescia un muro si considera *più forte* di quella che può rovesciare soltanto una siepe. La resistenza o il peso maggiore o minore noto dell' oggetto rovesciato serve di termine indicativo del grado di forza della potenza rovesciante.

§. 1538. Parlando di delitti, qual è questo termine indicativo? — Le *circostanze* che a nostro giudizio indicano una minima o massima spinta, avuto riguardo al *comune* modo consueto di agire degli uomini, e alla presunta coscienza (§. 700, 1403 1418).

§. 1539. Ciò posto, come procederemo noi per fissare i *gradi* delle pene in una maniera praticabile? — Fu detto che l' assegnazione dei *gradi* delle *pene* debb' essere tutta relativa ai *gradi* della spinta *criminosa*. Convien dunque conoscere gli elementi della *potenza* di questa spinta, onde dedurne i gradi di contro-spinta che ricerchiamo.

Quali sono dunque questi elementi? Dalle cose dette risulta che *desiderio* e *audacia* formano la potenza morale del delitto (§. 1432, 1456). Il desiderio deriva da una soddisfazione figurata. L' audacia dalla presunzione tanto di ottenerla, quanto di sfuggire la pena. L' audacia dunque deriva da una *aspettativa concomitante e susseguente* al delitto.

§. 1540. Prescindendo dall' *indole* del desiderio, e restringendoci alla sola *energia*, quali cose dobbiamo a primo tratto contemplare? — Un *bisogno* o naturale o fattizio, ed una coscienza *naturale* o *educata* (§. 1419).

§. 1541. Fingiamo noi che questo qualunque bisogno possa

essere soddisfatto *senza* lesione dei diritti altrui? — In tal caso non abbiamo oggetto di pena.

Fingiamo noi che non possa essere soddisfatto che con offesa, o sia *ingiuria* altrui? — In questo caso poniamo in *conflitto* il *desiderio* colla *coscienza*, l' *ingiuria* col *rispetto*.

§. 1542. Ma in questo conflitto convien distinguere ingiuria da ingiuria, coscienza da coscienza, e quanto al male o danno, e quanto alle persone.

O si tratta d' ingiurie che sono tali *sempre* e *da per tutto*, o no. Se delle prime, noi dobbiamo sempre presumere essere stata dalla spinta criminosa fatta violenza alla coscienza naturale che impone di rispettare il nostro simile.

A *proporzione* dunque della grandezza dell' ingiuria si deve valutare la grandezza della *malvagità*, e quindi accrescere la quantità della pena.

§. 1543. Ma se parliamo delle ingiurie che *sempre* e *da per tutto non sono tali*, in tal caso dobbiamo contare nulla sulla coscienza naturale, come potenza repellente le ingiurie suddette, e dobbiamo invece contar tutto su i ritegni *esterni*.

§. 1544. Ma in questo caso, che cosa veggiamo noi rispetto alla *graduazione* delle pene? — Noi veggiamo in teoria il desiderio criminoso *meno* rintuzzato dalla coscienza.

Dunque egli si presenta colla energia naturale del desiderio di un atto che si considera *cattivo*, sol perchè fu vietato dall' autorità positiva. *Malum quia vetitum.*

Dunque la misura della spinta è in prima origine *identica* colla misura dell' appetito dell' atto vietato.

Dunque la *contro-spinta* debb' essere a prima giunta proporzionata a *tutto* questo *appetito* diretto, e nulla più.

Dunque qui non potremmo *aumentare* la contro-spinta per titolo di delitto *qualificato*. Trasgressioni qualificate sono un controsenso.

§. 1545. In tutto il *rimanente*, la classe de' delitti *naturali* e de' *fattizi* si debbono retrospingere più o meno gagliardamente, usando delle stesse massime. E perchè ciò? — Perchè esciamo dal *desiderio* e passiamo alle viste di esecuzione (§. 1455).

Passando in fatti dall' uno alle altre, noi passiamo a considerazioni le quali ci presentano la volontà che tenta irrompere, o sia mandare ad effetto l' atto bramato.

§. 1546. L' ordine dell' analisi importava di esaminare la *volontà* di delinquere.

In questa convien distinguere due *funzioni*. La prima è l' *assenso* o il desiderio dell' atto. La seconda il *decreto* di eseguirlo.

Dico il *decreto*, per indicare non la esecuzione effettiva, ma la mera *deliberazione* di eseguire.

§. 1547. Quanto alla prima funzione la contro-spinta debb'essere *graduata* colle norme ora esposte:

Quanto poi alla seconda funzione, la norma della graduazione diventa composta.

In fatti, riferendosi alla maggiore o minore *difficoltà*, sia di consumare il delitto, sia di sfuggire la pena, noi veggiamo bensì il pretesto di poter aggravare or più or meno la pena (§. 890 a 894), ma noi ci accorgiamo di dover associare altre viste nel fissare *definitamente* i *gradi* della morale *contro-spinta*, considerata nella sua azion primitiva.

§. 1548. Ma ponendoci al posto del Legislatore che vuole sottomettere a pena un atto che prima ne era *esente*, noi dobbiamo considerarlo occupato principalmente a rattenere l'atto, e quindi operante tanto sul *desiderio* quanto sull'aspettativa *concomitante*, senza dimenticare per altro, che egli deve provvedere onde *eludere* più che può l'aspettativa *susseguente*.

Ad ogni modo però deve considerare la spinta criminosa cui vuole respingere come un risultato del *desiderio* e dell'*aspettativa*. La contro-spinta dunque debb'essere determinata tanto in vista del maggiore o minor *frutto* inteso dal delinquente, quanto in vista della maggiore o minore *speranza* di *riuscire* nell'impresa. Per una seconda veduta poi si deve determinare tanto in vista dei due elementi suddetti, quanto in vista della maggiore o minore *speranza di sottrarsi* dal castigo, sia per mezzo dell'occultazione o del fatto o dell'autore del delitto, sia per mezzo o della sottrazione dalla potenza punitrice o della deviazione della giustizia (veggansi il Capo III, Lib. II, Parte IV).

§. 1549. In questa massa per sè enorme e conglobata convien considerare una cosa per volta onde dedurre dettami veri ed utili. Quanto a me io non debbo escire dalla sfera, nè eccedere il punto di prospettiva a cui debbo limitarmi (§. 1274, 1403 al 1407).

§. 1550. La *potenza politicamente* valutabile della spinta criminosa risulta dalla potenza delle cagioni del *desiderio* e dell'*audacia* (§. 1432, 1456).

Dunque la *potenza* politicamente valutabile *della contro-spinta* penale risulterà dalla prepotenza delle *cagioni* inspiranti *avversione* al delitto, e *rispetto* alla giustizia. Apprension dolorosa prepotente; apprension della vigilanza e della persecuzione pure prevalente formano questa PREPOTENZA.

§. 1551. Il legislatore deve figurare un atto *positivo* come *condizione* dalla quale dipenda l'assegnamento della qualità e quantità della pena. Chiunque ammazzerà sarà condannato a pena afflittiva ed anche a morte. Chiunque ruberà sarà multato o

condannato a lavori penosi. Chiunque percuoterà sarà percosso, ec. ec. Ecco la formola della legge riguardante la scelta della specie, o sia della QUALITA' della pena (§. 1505 al 1517).

§. 1552. Chiunque ruberà senza violenza, senza rotture, senza scalate, senza chiavi false o altri simili mezzi, sarà condannato a pagare il *quadruplo* del valore della cosa rubata. Se poi avrà usato dei detti mezzi subirà un aumento tale o tale, o un' aggiunta di altra tale o tale pena entro i tali e tali confini, ec. Ecco l' altra formola riguardante la QUANTITA' delle pene dei delitti stessi qualificati. Ogni altra minuta e non assegnabile differenza viene coperta dalla *latitudine* lasciata ad ogni pena particolare (§. 1407, 1408).

§. 1553. In questi casi, la *specie* e il *grado* delle pene da che furono determinati? — Certamente dalla *specie* e dal *grado* della *spinta* manifestata dalle indicate circostanze, o sia dai modi speciali coi quali si eseguisce l' atto criminoso. In prova di ciò si richiami quanto fu detto di sopra (§. 1403 al 1417).

§. 1554. Qui facciamo punto. Ognuno vede qui il fondamento della distinzione dei delitti *qualificati* e non *qualificati*. L' identità dello scopo di ognuno ne costituisce così la *specie* fondamentale e la natura individua, che ognuno non si può confondere con altri. Ciò fa sì che il delitto qualificato e non qualificato, non costituiscono due *specie* diverse, ma due *varietà* della stessa specie.

§. 1555. Contrastare, come ha fatto FILANGIERI, questo modo di vedere, sotto il pretesto che collo stesso atto si violano più patti, e dedurne indi che le qualificazioni formano altrettanti *distinti* e *diversi* delitti, oltrechè egli è affermare una cosa che non si verifica molte volte in fatto (1), egli è uno scambiare l' essenza logica e morale delle cose.

La qualificazione *morale* di fatto di un atto *umano*, per la quale egli è costituito nella sua specie, deriverà sempre dal *fine* inteso dall' operatore. Ottenuto questo fine, l' atto è consumato. L' apportare o non apportare mediante questo atto il tale o

(1) Quale patto sociale si viola *aspettando semplicemente* una persona? Niuno affatto. Eppure l' omicidio commesso con questa circostanza lo rende *qualificato* come eseguito *per insidie*. — D' altronde poi il far entrare le idee di pene dovute per patti violati, e a norma delle *specie* di questi patti onde far delle somme di pene, egli è lo stesso che snaturare il diritto e il magistero penale per sostituirvi un sistema forense di *retribuzione civile*, il quale involge la distruzion fondamentale del diritto di punire, e toglie dalla vista tutta la prudenza difensiva, e tutta la *responsabilità* politica dei delinquenti.

tal altro *effetto* riguarda le variabili *conseguenze dipendenti* dal medesimo, e non la *natura morale* di lui.

§. 1556. Non è permesso di qualificare i delitti con finzioni *diplomatiche*, ma si deve sempre consultare la *necessità* di contrapporre una maggior forza difensiva a una maggior forza offensiva. Io mi spiego.

In una sessione legislativa fu proposto di segnare come *furto qualificato* il rubare un aratro o altro attrezzo di agricoltura abbandonato in un campo. Eccitato il proponente a motivare questa proposta, allegò che detti attrezzi si dovevano considerare come posti *sotto la protezione della legge*, e però munirli di una maggiore guarentigia. Prima di tutto (io risposi) non so comprendere come possa più aver luogo verun furto *semplice*. Tutte le cose, o stanno in luogo chiuso, o in luogo aperto. Il furto delle chiuse è qualificato per le rotture, per le scalate, e per gli altri mezzi di già conosciuti. Se dobbiamo costituire furto qualificato anche quello delle cose aperte, non mi resterà più angolo nissuno per i furti semplici.

Io dico ancor di più. Adottata la causale del proponente è cosa assurda far distinzioni tra il furto semplice e il furto qualificato esente da violenza personale, stante che il fondamento di questa distinzione tutto si aggira appunto fra l' essere le cose chiuse o custodite sulla persona del possessore, e le cose aperte e abbandonate alla discrezione altrui. Quando sortiamo dalla natura propria delle cose per far valere relazioni di questa sorta, noi dovremmo dar ragione ai Giapponesi, i quali puniscono tutti i delitti colla morte, perchè li considerano tutti come offese fatte a un sì grande imperadore.

§. 1457. Piacesse al cielo che anche in Europa sopra molti oggetti non si fosse argomentato e statuito facendo valere relazioni *estranee* per aggravare indebitamente le pene. Ciò nascerà sempre tutte le volte che perdiamo di vista l' unico criterio che deve dirigere questa specie di dinamica morale e politica, nella quale nè la espiazione, nè la vendetta, nè motivi estranei a quelli di una *necessaria* contro-spinta non possono entrare senza violare ogni legge di giustizia e di vera utilità sociale.

ARTICOLO IV.

Se le pene debbono essere eguali per tutti.

§. 1558. La questione se le pene irrogate dal Legislatore debbono essere *eguali* per tutti può essere trattata, sia in astratto, sia in concreto. In ogni maniera però convien sempre supporre

un popolo posto in una *civile società*. Dico in una *civile società*, e non in un' aggregazione di alcuni padroni e di molti schiavi, come erano gli Spartani e gli Iloti. È un assurdo ed una derisione l' appropriare il nome di società ad un aggregato nel quale non si verifichino le condizioni volute dalla natura, dal senso comune e dalla religione (Appendice, §. 11, 12, 201 al 213, 553, 614 al 618).

Indipendentemente da ciò è un controsenso logico e giuridico il parlare di *giustizia* rispettiva allorchè la *posizione* dei soggetti è per sè *iniqua*. Allora parlar si può solamente di forza e di capriccio.

§. 1559. La questione dunque deve riguardare una società *agricola e commerciale*, nella quale il *valor sociale* sia diffuso sopra il maggior numero (§. 959, 960).

Fissato l' oggetto materiale, io prescindo dal *temperamento* delle condanne dettato dal SESSO e dall' ETA', e da simili diversità ammesse dalle leggi senza disputa, e mi limito alla controversia riguardante specialmente le pene *pecuniarie* e le *infamanti*.

Quanto alle pecuniarie alcuni pubblicisti trovano ingiusto che il ricco possa scontare il suo delitto con una sofferenza *minore* del povero. E quanto alle *infamanti* che il povero possa scontarlo con sofferenza *minore* del ricco.

La giustizia e la sicurezza, dicono essi, non permettono queste differenze. Dunque conviene stabilire per massima di *pareggio* e di rinforzo difensivo che nelle pecuniarie il ricco debba pagare di più. Nelle infamanti poi che egli debba soffrire la pena stabilita. Viceversa il povero debba nelle pecuniarie essere colpito di meno, e nelle infamanti debba soffrire invece una pena commutata, perchè l' infamia per lui rimane priva di effetto.

§. 1560. Ma questo argomento è poi solido e fondato sulla verità? — Veggiamolo.

Premessa l' eccezione riguardante gli oziosi e i vagabondi, di cui fu parlato di sopra (§. 1526, 1527), osservo che tutto il rimanente della società viene composto da persone che hanno un rispettivo *valore sociale* (§. 959, 960), e le quali perciò stesso soffrono una sensibilità ed una guarentigia valevole ad usare un eguale maneggio della contro-spinta penale (§. 972, 977, 979, 1076 al 1079, 1214, 1225 al 1232).

§. 1561. È un errore il credere che il solo ricco o decorosamente allevato debba essere *sensibile* all' infamia. Questa anzi debb' essere tanto più sensibile e tanto più *dannosa* ad una persona, quanto più essa ritrae la sua sussistenza dai *suffragi altrui*, e quanto meno può soddisfarla coi mezzi *indipendenti* che stanno in mano del ricco.

§. 1562. A parlare con esattezza, non conviene riguardare le pene infamanti che come *conseguenza* di delitti per sè infamanti (§. 1494, 1495). L'irrogazione di siffatte pene altro non è che un *testimonio*, pel quale la società viene accertata che un tal uomo commise un'azione infamante (§. 1494).

Dunque il modo d'irrogarla, altro non è che una *notificazione* più o meno *sensibile* di un giudizio, pel quale fu riconosciuto che taluno commise od ebbe parte in un dato delitto per sè infamante.

§. 1563. Convengo che le maggiori o minori trafitture della punizione presente, possono derivare dal *modo stesso* di eseguire questa punizione: ma sarà sempre vero che l'*effetto* dell'opinione *pubblica* sarà per sè stesso annesso alla *qualità* del delitto, e le conseguenze che ne nascono nella convivenza saranno sempre certe ed inevitabili (§. 1225, 1226, 1233).

§. 1564. Ciò posto, io trovo che per l'uomo che vive dei suffragi altrui, l'*onore morale* (§. 1199 al 1204) è infinitamente più *prezioso* che per l'uomo il quale non si trova nello stesso bisogno, e che dipende meno dai sussidj della detta convivenza (§. 958, 973, 1221).

§. 1565. Dunque per questi la pena infamante, o sia meglio l'infamia significata col giudizio, è assai più grave che per il ricco. Se per il ricco le trafitture personali si figurassero *più sensibili*, in tal caso avrebbe luogo una *compensazione* morale, la quale tornerebbe in vantaggio della pubblica sicurezza.

§. 1566. Dunque, lungi che il motivo allegato per introdurre una disuguaglianza di pena, possa qui valere in favore del ricco, dovrebbe anzi valere in favore del povero onesto, il quale realmente possiede un valor sociale (§. 960) *conforme* alla sua posizione *industriale*.

§. 1567. Ma queste considerazioni nella dinamica legislativa non debbono muovere il direttore di uno stato a introdurre disuguaglianza alcuna. Come l'*onore*, anche di semplice pompa, può servir di freno a chi fa miglior figura in società, così pure un delitto del medesimo deve riputarsi commesso in una maniera *meno scusabile*, e però con maggiore spinta veramente criminosa nel senso altrove spiegato. Per lui dunque la pena infamante non può essere diminuita.

§. 1568. Per egual ragione non può essere diminuita per l'uomo di meno prospera condizione, e peggio poi commutata, sì perchè non si verifica nè punto nè poco questa presunta *insensibilità*, e sì perchè in quella classe di delitti, ne' quali l'infamia può aver luogo, egli incontra un gravissimo *male*, valevole a contrabbilanciare la sua spinta criminosa (§. 1564).

Il ricco è, se si vuole, più colpito nella *boria*, ed il povero avente un valore sociale è più colpito nell'*interesse*. Così l'effetto della contro-spinta si compensa, senza perder nulla della sua energia difensiva.

§. 1569. La cosa non pare così evidente nelle pene *pecuniarie*. Ma se si consideri la cosa più profondamente, anche qui noi troveremo di dover mantenere la perfetta *eguaglianza*. È vero o no, che la pena debb' esser *analoga* alla *causa morale* di delinquere? (§. 1504 al 1513).

La causa dunque del delitto sarà la *cupidigia* di danaro, o di altro oggetto pecuniariamente valutabile. Che cosa suppone ciò? — Che il delinquente sia *avido* della roba altrui, sia che egli la consideri come bene *diretto*, sia che la consideri come *mezzo* di soddisfare ad altra passione. In ogni caso dunque la roba forma l'oggetto desiderato dal delinquente.

§. 1570. Dunque la *privazione* di un altro bene di molto maggior valore, sarà necessariamente dolorosa, qualunque sia la condizione economica di costui.

§. 1571. Dunque per ciò stesso dalla diversità di questa condizione non si potrà trar motivo di stabilire una diversità di pena pecuniaria. Per lo contrario qui la contro-spinta penale diventa *analoga* e *proporzionata* alla spinta criminosa, di modo che ogni altra norma comprometterebbe o la giustizia o la sicurezza.

§. 1572. Dunque fra il ricco ed il povero avente un valor sociale (§. 960) non si deve stabilire disparità alcuna in fatto di pene *pecuniarie*, ben inteso che il legislatore le applichi col principio della analogia spiegato fin qui.

§. 1573. Che cosa dunque rimane? Che la *differenza* domandata deve stabilirsi fra i rei *aventi* un valor sociale, e quelli che per loro *colpa* non ne hanno *veruno*. Tali sono gli OZIOSI e i VAGABONDI, e quelli che non dânno conto di mezzi onesti e proporzionati di sussistenza.

Per questi ogni delitto per sè infamante debb' essere punito con pena afflittiva ed infamante ad un sol tratto.

Così, invece di essere esposti alla berlina, debbono essere condotti per le contrade, e a tanti passi fustigati nelle spalle per mano del carnefice.

Così pure in vece della multa debbono subire altra corporale afflizione diversa, ec. ec.

§. 1574. Questa stessa diversità riagirà nell' opinione per evitare vieppiù l'ozio criminoso o la dissipazione viziosa della plebe. Un artigiano che per alimentare lo stravizzo, si ponesse nello stato di *non valore*, e commettesse delitti infamanti, dovrebbe essere sottoposto a questa differenza.

§. 1575. Maneggiate le cose a questa maniera, parmi che venga soddisfatto a tutti i riguardi di giustizia e di politica, ed evitato quel desolante *assolutismo*, che cotanto offende nei maestri della scienza, e che riesce fuor di proposito in ogni buon governo che ama di *tutelare* e di *migliorare*.

§. 1576. Ricordiamoci che parliamo di una società incivilita, nella quale i poteri suoi vitali sono sviluppati e posti in armonia (§. 553, 958, 974), e però non parliamo di un ammasso d'uomini degradati, e ridotti ad un parco di bestiame sotto pochi prepotenti padroni. Pensiamo che in questo stato l'uomo sente qualche bisogno di più di quello di alimentarsi e di riprodursi.

Pensiamo dall'altra parte che condannare per massima una classe all'abbiezione, quanto nuoce alla sicurezza comune, altrettanto urta la morale, e offende i dettami comandati dalla stessa religione (§. 1118 colla nota).

Pensiamo finalmente, che se convien onorare il merito, non convien disonorare la sfortuna, segnatamente in una classe la quale per costante ed uniforme istinto esige dalle altre superiori *esempio* e *moralità* più severa.

CAPO VII.

Conchiusione.

§. 1577. Qual è dunque la giusta pena? « Quella sola che « venendo irrogata dall'autorità veramente sociale alla violazione « imputabile di un *perfetto* dovere sociale, riesce in atto pratico la « più *conveniente* alla sociale *incolumità*. » Ecco la conchiusione prima di tutto questo lavoro. Essa riguarda i caratteri della PENA LEGITTIMA.

§. 1578. In quale MANIERA determinar si può questa giusta pena? — Prendendo da una parte di mira, ed anzi assumendo come fine le cinque condizioni già da noi accennate (§. 340), e prendendo dall'altra pur di mira, ed anzi assumendo come MEZZO le leggi di fatto *naturali* e COMUNI del cuore umano. — Ecco la seconda conchiusione di questo lavoro. Essa riguarda i caratteri del MAGISTERO PENALE legittimo.

§. 1579. Postochè il magistero penale altro in sostanza non è che la parte massima del magistero della sanzione politica (§. 936, 930), e postochè questa sanzione deve coincidere con quelle della religione, dell'onore e della convivenza (§. 920 al 925), e cospirare allo stesso intento, si trova o no che col MEZZO della considerazione della spinta criminosa si possa ottenere questa *coincidenza* e conspirazione? — Considerando che la spinta da noi con-

templata, è quella sola che può rimanere sotto l' impero delle *giuste leggi* (§. 1244). Considerando che gli ostacoli morali che questa spinta deve superare, sono quelli d' una retta coscienza (§. 1418), e d' una sana *opinione* pubblica (§. 1211) d' una sociale *religione* (§. 1118).

Considerando che la contro-spinta politica spiega la sua attività a misura dei tentativi fatti contro questi ostacoli, e a proporzione della gagliardia di questi tentativi, noi siamo autorizzati a rispondere che col mezzo della considerazione della spinta criminosa si ottiene per quanto è fattibile la *coincidenza* e la *cospirazione* della sanzione politica colle sanzioni della religione, dell' onore e della sociale convivenza.

Ecco la terza conchiusione di questo lavoro. Essa riguarda l'ARMONIA dell' economia penale con tutto il sistema della legislazione e dell' amministrazione d' una veramente civile società.

§. 1580. Con questa armonia si dà la prova e si conferma la verità e la bontà della particolare teoria da noi esposta. Così la Parte Quinta di quest' opera nell' atto che servì a mostrare come debbano essere *prevenuti* i delitti, serve pure a *confermare il come* debbano essere *puniti*.

Senza di questa armonia io avrei avuto la desolante convinzione d' essermi ingannato a partito, e non avrei esitato di rendere omaggio alla verità con una solenne ritrattazione.

§. 1581. Ma al lume di quest' armonia, e dopo trentadue anni di non trascurata esperienza, sarei forse riputato troppo presuntoso, se mettendomi in luogo della posterità volessi giudicar me stesso ?

Emancipandomi fino dai primordj di quest' opera dalle quattro scuole dominanti attualmente in Europa (§. 994 in nota), io ho potuto convincermi dappoi colle successive meditazioni rivolte sopra altri argomenti e su tutta la scienza della cosa pubblica, di essermi incamminato nel sentiero della verità. Io stesso, dopo quindici anni, sottomettendo a severa critica i miei dettati, ho fatto ogni sforzo per esperimentarne la solidità. Lungi di trovarli in contradizione colle altre parti della scienza della cosa pubblica, ho scoperta un' armonia alla quale non aveva dapprima pensato. L' oracolo della verità si mostrò qui rivelandomi quella segreta possanza, che all' insaputa stessa del pensatore sanziona le di lui teorie.

§. 1582. Io avrei bramato di poter ragguagliare i dettami di ragione colla pienezza d' una *pratica* legislazione. Ciò tanto più mi pareva necessario, quanto più mi accorgeva che il movimento ascendente ci porta in oggi a far valere i PRINCIPJ al disopra di un grosso discernimento, figlio d' un confuso e non ben avver-

tito senso morale e politico. Emancipandosi in fatti lo spirito umano dall' impero *esclusivo* degli *affetti* per seguire l' impero della *ragione*, conviene affrettarsi più che si può a presentargli *tutto intiero* e ben particolareggiato il piano cui deve seguire, stante che ogni passo prima non indicato può convertirsi in una fatale caduta. È vero che la natura suole per nostro bene punire inesorabilmente i nostri traviamenti, e con ciò ricondurci a quella vittoriosa corrente che sospinge il mondo delle nazioni verso la giustizia sociale sussidiata dalla religione, canonizzata dall' opinione, e mantenuta dai costumi: ma egli è pur vero che egli importa per colpa nostra di non incontrare le sue riprensioni. Ma se dall' altra parte è pur vero che l' uomo tanto può quanto sa, e che la natura non si fa servire che secondandola, ne verrà che l' unico primo mezzo di potenza utile consisterà nello *studio* delle utili verità *accomodato* alle esigenze *pratiche* della vita civile.

§. 1583. Penetrato da questa irrefragabile verità conosco che questo mio libro non basta a soddisfare alle condizioni tutte di una pratica dottrina. In questa io distinguo specialmente quella la quale tenendo d' occhio le spinte innovatrici del tempo, deduce i dettami, tanto di una progressiva *tolleranza* o moderazione *amministrativa*, quanto di una necessaria e non precipitata *riforma* delle leggi penali. La *prudenza innovatrice* è la parte la meno conosciuta di questa pratica dottrina, nell' atto pure che dessa è suscettibile di dimostrazione. Ma posti una volta fermamente i principj generali, si ha almeno il bene di togliere la facoltà di traviare nel magistero comune e generale politico; nell' atto pure che altro non rimane fuorchè riempiere quell' intervallo che passa fra la sfera filosofica e la positiva. Allo scrittore tocca d' indovinare gli oracoli della prima; all' uomo di stato tocca di provvedere alle esigenze della seconda.

§. 1584. Finisco coll' augurarmi una critica severa, giudiziosa ed urbana. Se la verità e la giustizia vi guadagnano, io pure crederò di avervi guadagnato. Chi mi conosce, non crederà che questa sia una riverenza fatta al pubblico per etichetta, ma bensì un fervido voto fatto dal mio cuore per amore del bene.

FINE DELLA GENESI DEL DIRITTO PENALE.

OPUSCOLI

CHE

SUPPLISCONO ED ILLUSTRANO

LA GENESI PENALE

OPUSCOLI DI SUPPLIMENTO

NOTA

In quali materie, con qual ordine, e fino a qual segno le autorità costituite possono stabilire pene regolamentari? Come procedere si deve nei rispettivi giudizi (1)?

Se avvi diritto di esclusiva pertinenza della sovranità, e a cui si possa eminentemente attribuire la qualità di diritto assoluto di *maestà*, egli è certamente quello di *statuire le pene* di un ordine qualunque. Questo diritto nella sua prima origine è così inerente alla personalità complessiva dello Stato, che non può essere esercitato, se non dalla persona che trovasi investita del potere legislativo. Lo statuire una pena importa essenzialmente il precetto di fare, o non fare una cosa qualunque sotto la comminazione della pena medesima.

Qualunque magistratura pertanto, qualunque autorità o persona, fuori del legislatore, che da sè stessa si arroghi fa facoltà di imporre o di vietare una cosa sotto sanzione penale, si rende rea d'usurpazione del diritto legislativo, ed è punita dalla legge.

Se dunque certe autorità potranno in qualche materia comminar pene, ciò non potrà avvenire che in forza d'una legge formale, la quale abbia attribuita loro tale facoltà, coll'indicare contemporaneamente, almeno in generale, tanto la *materia* sulla quale possono statuire in via penale, quanto la specie e il grado della pena che possono annettere alla rispettiva violazione. Allora il dato magistrato o funzionario agisce in forza d'una espressa delegazione legislativa, la quale essendo una vera eccezione del principio generale che riserba al solo sovrano la facoltà di statuire le pene, non può estendersi al di là della *materia* attribuita, nè può variare la *specie*, nè eccedere i *confini* della pena indicata dall'atto della delegazione medesima.

(1) Estratto dal Giornale di Giurisprudenza Universale, vol. I, pag. 341, 347.

Ma benchè l'autorità delegata si trovi investita del potere di fare particolari regolamenti su di una data materia, e di stabilire le date pene; ciò non ostante ella eccede i suoi poteri e si rende rea d'usurpata legislatura, sia estendendo la facoltà commessa ad oggetti non demandati dal legislatore, sia applicando o aggiungendo negli oggetti stessi a lei demandati pene di specie diverse da quelle che furono disegnate dal legislatore, sia aggravandone la misura prestabilita dal legislatore medesimo.

E siccome può accadere che quantunque il legislatore abbia accordato ad una data autorità la facoltà di fare o regolamenti, o ordinazioni penali in un dato oggetto, ciò non ostante ne abbia attribuito il giudizio ad una autorità diversa; così ne segue che la stessa autorità ordinatrice commette un eccesso di potere, e si fa rea di usurpata competenza, arrogandosi il giudizio e l'applicazione della pena da lei medesima stabilita su di un dato oggetto, o su una data materia.

Dall'altro canto l'autorità, a cui fu commessa la procedura e il giudizio penale per violazione di un dato regolamento, commette un eccesso di potere, prestando la sua autorità, e pronunciando un giudizio penale in conseguenza di un'ordinazione regolamentare dell'altra autorità, se questa abbia ecceduti i poteri a lei commessi dal legislatore.

Per la qual cosa la regolarità di siffatti giudizi esige, che l'autorità giudiziaria destinata ad applicare le pene comminate in un regolamento, o in una ordinanza di una autorità diversa dalla legislativa:

1.° Indichi nel giudizio la legge, colla quale l'autorità autrice del regolamento, o dell'ordinanza fu espressamente abilitata a statuire in via penale sul dato oggetto, o sulla data materia, accennando il luogo e l'articolo da cui risulta positivamente la facoltà accordata.

2.° Alleghi il testo formale dell'ordinazione, o del regolamento conseguente, in cui fu statuita la pena, allegando precisamente la data, il nome dell'autorità rispettiva e l'articolo (se contiene più oggetti e articoli), da cui risulta che la data azione o omissione fu colpita da pena.

Senza di questi requisiti il giudizio è nullo.

Quando poi accadesse, che l'autorità destinata a giudicare, trovasse che non si possono verificare i due estremi suddetti, sia perchè ne mancano le prove, sia perchè l'autorità ordinatrice della pena eccedette in qualche punto i suoi poteri, secondo le premesse avvertenze, in tal caso l'autorità incaricata del giudizio deve dichiarare di non poter essa giudicare del fatto denunziato, allegandone il motivo, benchè il fatto stesso constasse d'altronde indubitatamente.

Tutto il fin qui detto osservar si deve sia che l'autorità destinata a giudicare appartenga all'ordine giudiziario, sia che appartenga all'ordine amministrativo, imperocchè sì all'una che all'altra è vietato di rendersi rea o complice d'una usurpazione del potere sovrano, e di attentare di proprio arbitrio alla libertà ed alla proprietà dei cittadini. Le autorità pertanto, alle quali è commesso di vegliare per la conservazione dell'ordine delle competenze, debbono di ufficio non preterir mai di reprimere gli abusi che su di ciò pervenissero a loro cognizione, comunque tenui sembrassero loro gli oggetti su de' quali fosse per avventura caduta la violazione. Tutto è importante in materia di competenza, da qualunque lato si consideri la cosa.

Forse potrebbe sembrare a taluno che il rifiuto a giudicare in via penale sopra un fatto che viene denunciato come violazione di un'ordinazione, o di un regolamento d'una data autorità, e che difatti risulta tale, possa riescire incompetente, allorchè (per esempio) un giudice di pace, o un tribunale correzionale sono provocati ad applicare una data pena incorsa per violazione d'un regolamento d'un prefetto o d'una municipalità, o di un'altra qualunque autorità amministrativa in oggetti anche amministrativi per la ragione che il rifiuto involge un giudizio precedente d'incompetenza della stessa autorità, che pare riservato all'autorità del sovrano. Ma in ciò si commetterebbe errore, confondendo gli oggetti che la legge vuole riservati all'autorità amministrativa cogli oggetti che essa commette alla cognizione di qualunque autorità giudiziaria. Niuna legge ha mai detto ai giudici : *ubbidite alla cieca a tutti gli ordini e regolamenti dei prefetti, e delle municipalità, o di altra autorità subalterna al legislatore : io vi ordino di prestare l'opera vostra a qualunque loro ordinazione ;* ma ha detto bensì : *io vi proibisco d'ingerirvi negli affari dell'amministrazione e di annullare atti amministrativi.* Non possono dunque i giudici dichiarar nullo un regolamento, o un'ordinanza incompetente di un'autorità amministrativa; ma possono bensì negare d'interporre la loro autorità in un oggetto, cui la legge anticipatamente condanna come illegale, ed usurpativo della potestà legislativa, e che essa punisce come criminoso. Il criterio per decidere ciò è così positivo e preciso, che niun giudice può correre pericolo di errare. *Esiste o no una legge formale* che espressamente attribuisca al prefetto, alla municipalità o ad altra autorità di statuire in via penale sul dato oggetto? Qual è la specie, qual è il grado della pena posta a disposizione del prefetto, della municipalità o dell'altra autorità amministrativa? Ecco quistioni di fatto, per decidere le quali non abbisognano che occhi, e una comune intelligenza della disposizione letterale della legge.

La risposta risulta essa affirmativa? Allora i giudici procedono al giudizio. Risulta essa negativa? Allora i giudici o i tribunali debbono astenersi dal giudicare. Perchè ciò? Perchè la legge stessa, incominciando dalla costituzione e discendendo fino ai più minuti regolamenti, vieta a qualunque autorità sì giudiziaria, che amministrativa di offendere nè direttamente, nè indirettamente gli attributi della sovranità, e di colpire verun cittadino con procedure, e con atti penali se non in virtù d' una espressa e positiva disposizione dell' autorità legislativa; e contemporaneamente ingiunge ai giudici di non prestare il loro ministero che in conseguenza della disposizione della legge. A lei sola spetta di sottoporre immediatamente o mediatamente a vincolo ed a pena le azioni, o le omissioni sia dei cittadini, sia dei funzionari stessi da lei proposti per l' amministrazione della cosa pubblica; a lei sola spetta di ordinare fino a qual punto un' autorità costituita debba prestare sussidiariamente il suo ministero ad un' altra autorità.

N. I.

MEMORIA SULLE PENE CAPITALI (*).

SOCIETY FOR THE DIFFUSION OF INFORMATION
OF THE SUBJECT CAPITAL PUNISHMENTS.

Società per la propagazione delle notizie sulle pene capitali.

Questa società, fondata solamente nello scorso anno 1829, ha per iscopo di invocare l'attenzione pubblica sulla necessità e su i mezzi di riformare il Codice penale d' Inghilterra, diminuendo il numero soverchio delle leggi che pronunciano la pena di morte. Sua prima cura si fu il provocare la formazione di Società ausiliarie nelle più popolose contee. Onde raggiungere questo scopo essa ha fatto diramare una lettera stampata, nella quale dopo avere spiegata l' opinione de' suoi membri sullo stato attuale della legislazione criminale e su le speranze di riforma da essa concepita, ella invita tutti gli uomini illuminati ad unirsi in comitati e porsi con lei in corrispondenza.

I.

I redattori insistono quasi unicamente sull' impossibilità di conservare più a lungo senza un estremo pericolo le leggi vigenti. Il Codice penale, dicono essi, forma una fatale anomalia nel secolo nostro. Dopo l' epoca nella quale il Dott. *Johnson* e *Blakstone* e parecchi altri scrittori, moralisti e giureconsulti celebrati energicamente censurarono la sua imprudente severità, quel Codice non ricevette veruna sensibile modificazione. La quantità dei delitti contro la proprietà puniti dalla legge colla morte soprattutto è spaventevole. Se negli ultimi tempi fu rivocato qualche articolo che troppo evidentemente appariva inconseguente, non ne risultò alcun bene, perocchè applicandosi a fatti dei quali non si riscontravano esempi, quegli articoli erano già caduti in dissuetudine.

(*) Estratto dal vol. 23 degli Annali Universali di Statistica, Economia Pubblica, ec. *Nota dell' Editore.*

Niuno ignora che le leggi criminali dello *Statutebook* furono promulgate, per così dire, ad una ad una e con lunghi intervalli fra le medesime, e ciò all'occasione di diversi avvenimenti e sotto l'impero tumultuoso delle politiche passioni. Per la qual cosa, allorchè ne vengono ponderati i motivi che le dettarono, e si studia attentamente l'istoria della formazione di codesti articoli, non si può a meno di riconoscere che tali leggi furono concepite e sanzionate per soddisfare private vendette e violando i principj generali sui quali un sistema filosofico di penalità debbe riposare. Il legislatore (se pure supporre si può che un solo essere intelligente regga codesto caos) non sembra giammai inspirato dal desiderio e dalla speranza di prevenire i delitti. Egli confonde le più risaltanti differenze d'immoralità percuotendo collo stesso supplizio, qui la frode e il furto, là l'omicidio colposo e il premeditato. Egli non si dà briga veruna onde vedere se le pene siano razionali nella loro natura ed uniformi nella loro tendenza; se la loro esecuzione sia certa e se al fine della prevenzione si possa aggiungere anche la correzione dei colpevoli. Egli non sembra aver pensato che le leggi devono sempre mai essere l'espressione dell'interesse sociale e quindi della giusta e presunta volontà generale, perocchè altrimenti esse mancano di solida base, ed infine si risolvono in impotenti minaccie.

Ciò che accade spesso in Inghilterra avanti ai Tribunali forma una prova evidente dell'inefficacia di certe leggi che rivoltano il senso morale comune. Il loro eccessivo rigore spaventa perfino la parte lesa, la quale soventi volte ricusa di portare querela per un delitto da lei sofferto. I testimoni a malincuore depongono contro l'accusato, e fanno uso di restrizioni onde evitare di aggravare il prevenuto. I giurati per un sentimento confuso di compassione proclamano un'innocenza da loro non creduta ed apertamente violano il loro giuramento, piuttosto che compromettere il riposo della loro morale coscienza che gli accuserebbe di pronunziare una condanna a morte riprovata dal loro senso morale. Il magistrato pubblico stesso contorce e tormenta la lettera della legge, affinchè la sua oscurità la rattenga dall'essere soverchiamente prodiga dell'estremo supplizio.

Da ciò ne viene che la tema di un giudizio di sangue, soffoca la voce di coloro che debbono concorrere in qualunque guisa alla formazione dei processi criminali, sia denunciando i delitti, sia instruendo gli esami, sia pronunciando i giudizi. I cittadini procurano di imbarazzare i procedimenti della giustizia; e questa ritorce la sua spada contro sè stessa.

Ciò posto, quali sono i sentimenti che sorgono in cuore del malvagio? Egli ode accusare la legge di crudeltà, e però si cre-

de legittimo contradittore del giudice. Egli vede delusa l' applicazione della Legge, e però si rende audace con una sperata impunità. Nel corso di sette anni fino al 1829 il numero delle persone dalla Legge condannate a morte in Inghilterra propria e nel Principato di Galles sale a 7656; e il numero delle esecuzioni a sole 528. I falsari si moltiplicano in proporzione dei progressi del commercio, e il Re ad essi non fa mai grazia: ciò non ostante non si vide fuorchè nell' anno 1828 un solo individuo accusato di questo delitto condotto al supplizio.

II.

Tutte queste cose ed osservazioni furono da noi desunte e riportate in questi nostri Annali sulla fede di giornali che ci dânno conto tanto dell' istituzione di detta società di ricerca, quanto del contenuto della circolare da lei emanata. Se questo argomento non fosse intimamente legato colle materie economiche e commerciali, oltre di contenere statistiche informazioni, noi ci asterremmo dal soggiungere particolari osservazioni. Ma siccome la sicurezza tanto nel collocare i capitali pecuniari, e però la guarentigia contro i dolosi fallimenti, e la certezza di ottenere avanti ai tribunali quello che ci è dovuto, forma un primo elemento della vita morale economica e commerciale; e siccome pure le libere ed assicurate comunicazioni per terra e per acqua sono indispensabili per ogni buon sistema economico, oltre altri elementi che raffrenano l' intemperanza e i delitti contro la roba altrui, ed entrano necessariamente nell' economiche teorie (come gli argini e le mura esteriori entrano nelle buone e sicure costruzioni materiali) così crediamo indispensabile di soggiungere alcuni cenni sull' argomento sopra proposto.

Nella relazione della mentovata circolare ci vien detto non trovarsi in essa che *poche linee sull' abolizione della pena di morte e sui vantaggi di sostituire esclusivamente prigioni penitenziarie*. Da questo cenno passeggiero noi siamo abilitati a domandare se il relatore di quella circolare sia persona ben istrutta della vera e piena ragion penale, o non piuttosto digiuno di questa scienza ed aggirato invece da quella esaltazione moderna di filantropia la quale, parte per una dabbenaggine romanzesca, e parte per una rivolta al senso comune, osa perfino di distruggere nella sua radice, tanto il diritto di punire, quanto quello stesso della guerra difensiva contro ingiuste aggressioni esterne. Di questa specie di puritanismo legale veggiamo pur troppo sorgere apostoli in America ed in Europa, ai quali fanno plauso alcune società Europee, le quali certamente ignorano ciò che fu detto

e dimostrato in Italia su di questo argomento. Lodevole è la misericordia: lodevole il soccorrere ad una trascurata educazione onde migliorare gli uomini: ma è forse lecito travolgere così la natura delle cose? Col sostituire la correzione e l'espiazione alla difesa, realmente annientano sì l'una che l'altra per non lasciare che il diritto d'impunità ad ogni delitto. Essi non si accorgono o dissimulano la manifesta incoerenza del loro sistema col quale armano di catene la giustizia e gli tolgono la spada. Lasciate l'impostura delle parole e rispondete sul fondo. Porre le mani su di un uomo; legarlo come un cane; fargli muovere una ruota è forse un vezzo ed una cortesia, o non piuttosto un supplizio? — Io lo fo (voi dite) per far pentire il delinquente: lo fo per emendarlo. — Io non parlo (vi rispondo) della causale, io vi domando se il trattamento da voi usato sia o no afflittivo? Ora ditemi *con quale diritto* ardite voi di privare un vostro simile della sua naturale libertà ed assoggettarlo suo malgrado alla vostra forza prevalente e ad un vivere più o meno lungamente affliggente? Lasciate le tergiversazioni e rispondete categoricamente.

Se mi rispondete che voi lo fate per *emendarlo;* io vi provocherò a dimostrarmi non con argomenti rettorici ma con principj irrefragabili, d'onde un uomo o un aggregato d'uomini tragga il diritto di agire contro un suo pari, privandolo violentemente della libertà e facendolo servo della pena onde convertirlo, od espiare un mal fatto? Se poi mi rispondete che lo fate per difendere la vita, la roba, l'onore dei buoni e la sicurezza ed il riposo della convivenza; io vi domanderò, il perchè in caso che il vostro regime penitenziario non bastasse, voi vi rifiutate di usare della spada? Qui siamo alle strette; qui voi non potete sfuggire: o conviene non mai molestare il delinquente, o *se fa bisogno* conviene anche spegnerlo.

La forza delle cose è tale che o conviene conceder tutto o negar tutto: o conviene munir la giustizia di tutta la forza ripulsiva necessaria, o negarle ogni diritto di usarne. Qui è impossibile qualunque transazione: qui non si può trovare alcun mezzo ragionevole. Se per difendere vita, roba, onore, ec., si ha diritto contro un uomo di usare di un mezzo doloroso, ne viene necessariamente che se si può usare il meno bastante per alcuni casi, si può usare anche il più necessario per altri casi. O tutto o niente, io lo ripeto: o tutto o niente.

III.

Voi aborrite il sangue: anch'io l'aborrisco. Ma se voi aborrite il sangue sparso dalla giustizia, io molto più aborrisco il

sangue sparso dall' assassino, e inorridisco sulle stragi, sulle angoscie, sulle violenze e sui terrori recati dai malvagi. Quel senso morale comune che rifugge da un' atrocità di pena non meritata, si rivolta pur anche contro una indulgenza incompetente. Un grido d' indignazione comune si alza contro un giudicato nel quale un orrendo misfatto vien retribuito con blandi castighi; e ognuno impallidisce ad uno spettacolo che compromette la sicurezza. Voi aborrite il sangue e non volete la morte del delinquente: ma se un'orda assale la vostra città vi lascerete voi rapire la vita, la roba, la libertà per non ispargere il sangue dei vostri aggressori? Voi mi rispondete che qui si tratta di difendersi e non di punire; d' accordo: ciò mi basta. Ammettete voi o no che possa un popolo difendersi fino colla uccisione contro l' aggressione sopra figurata? Io credo che la vostra umanità preponderà piuttosto alla difesa del giusto che all'incolumità dei ladroni. Or bene sappiate che per l' identico principio, e per l' identico diritto di quello della guerra difensiva si prova rigorosamente anche quello di punire fino colla morte. Quì non si tratta che di percorrere una breve curva per giungere alla stessa conclusione.

Degnatevi ora di por mente ai seguenti dati. Figuratevi un uomo in un rigido inverno. È vero o no che abbisogna così di vestito e di abitazione guarentita che senza di esse non potrà vivere? È vero o no che abbisognerà sempre così di mezzi artificiali per procurarsi alimenti, e che senza questi mezzi egli dovrà perire? Orsù ditemi, se venisse assalito per esserne spogliato, avrebbe o no diritto di respingere l' aggressione fino alla morte necessaria dell' aggressore? Or bene sappiate che lo stato di sociale convivenza è ancor più necessario all' uomo che il vestito e l' abitazione all' uomo del polo e gli attrezzi della caccia, della pesca e dell' agricoltura. Ogni uom di buon senso sa che l'uomo senza la sociale convivenza si trova e moralmente e fisicamente al di sotto dei bruti, e che la sua mente ed il suo braccio sono nulli. Io poi non voglio ricordarvi lo stato delle incipienti società, nelle quali gli uomini fuori della tribù vanno a caccia di altri uomini per divorarli. — Queste sono verità storiche e filosofiche che si possono dimostrare, e sulle quali parmi inutile di insistere.

Qual è la conseguenza che ne deriva? Essere lo stato di sociale convivenza un bene individuale ed insieme solidale, tanto indispensabile ad attivare le facoltà umane e a conservare e a difendersi, che senza di lui non esiste genere umano. Dunque ogni umano consorzio avrà un vero ed imperante diritto a tutti i *mezzi necessari* alla conservazione di questa indispensabile convivenza.

Dunque se la morte dei facinorosi divenisse a ciò necessaria, questa morte sarebbe giusta ed anzi doverosa. La legge necessaria della socialità impone come dovere fondamentale nel consorzio umano e attribuisce ad ogni membro il perfetto diritto di ottenere l'*incolumità* e la sicurezza del tutto e degli individui, come si ha l'innato diritto di difendere il corpo e le membra proprie.

Quì alcuni gridarono e gridano: *alto là!* Essi provocano ad un contratto sociale nel quale nella rinunzia e nel deposito della minima porzione di libertà niuno si sognò mai di dare ad altri uomini il diritto di ucciderlo; diritto che egli stesso non ha sopra sè stesso.

Prima di tutto vi domando se possiate in oggi più venire in campo colla favoletta di un contratto nel quale gli uomini si uniscono per convivere come in una sala per ballare, ed ognuno sagrifica il meno possibile della propria indipendenza? Sapete voi, o signori, che la pretesa rinunzia ad una primitiva indipendenza è un vero contro-senso? Impotenza massima e non indipendenza si è lo stato di non convivenza. È assurdo figurare rinuncia ad uno stato *calamitoso;* come è assurdo figurare che un affamato rinunzi alla fame o un bambino rinunzi al non camminare da sè. — Ciò è ancor poco. Il fatto della utile convivenza è un fatto di dovere naturale necessario e di rispettivo diritto al pari di quello di cibarsi e di difendersi dalle ingiurie delle cose e degli uomini. Posto questo fatto esso importa l'obbligo di difendersi e di assicurarsi a vicenda secondo il bisogno, e di difendere ed assicurare la vita stessa della convivenza. Dunque voglia io o non voglia, il consorzio sociale ha un perfetto diritto di impedire sì a me che ad ogni altro singolare di offendere e di turbare l'ordine necessario di questa convivenza; ed anzi ha dovere di provvedere alla incolumità e sicurezza. Questo consorzio non ha bisogno di ricevere da me l'autorità di uccidermi, se divengo facinoroso; ma trae da sè stesso il diritto di farlo, quando ciò sia necessario alla incolumità ed alla sicurezza comune, e lo trae dai rapporti stessi della convivenza.

Ciò non basta ancora. Voi sapete che chi prova troppo prova nulla. Voi fate giocare la favoletta del contratto sociale e del deposito delle minime facoltà per non essere ucciso per qualche misfatto. V'accorgete voi che per lo stesso titolo voi proclamate una generale impunità? Come non vi aggrada di essere ucciso, non vi aggraderà nemmeno di essere bastonato, di essere incatenato e privato per sempre di libertà. Voi non avreste nemmen diritto di farlo, perchè niuno può rinunziare a' diritti necessari alla esecuzione dei suoi doveri, e però a niuno è lecito di ven-

dersi schiavo. Consultando dunque il vostro principio, voi non potreste essere mai colpito con qualsiasi pena. Ora voi stesso che abolite la morte, proponete altri castighi. Dunque implicitamente confessate che il vostro argomento prova troppo e perciò prova nulla.

Ma voi insistete domandando come si possa convertire il diritto di difesa necessaria in diritto di punire, postochè la difesa è una guerra contro un' aggressione presente, e la punizione è l' irrogazione di un male per un fatto passato che non si può rivocare omai più. — Onde rispondere lucidamente mi farò strada con una parità. Quando voi educate il vostro cavallo e fa una mossa inconveniente, voi adoperate la sferza e nello stesso tempo gli fate eseguire il dato movimento regolato. Col ripetere alcune volte questa pratica, che cosa ne nasce? Che l'idea dell'incondito movimento si associa coll' idea dolorosa della frustata; e però il cavallo si astiene dal ripetere il vietato movimento. La frusta allora sta, dirò così, nel cervello, e agisce per prevenire in futuro il cattivo movimento del cavallo. Questa frusta mentale esercita o no una forza ripulsiva di questo cattivo movimento? Sì certamente. Or bene ecco il modo col quale la pena minacciata serve di difesa nella convivenza. La differenza sta nel modo di ingerirne il timore nell' animo umano. Nel cavallo io non posso farlo che colla frusta, e però a sperimento fatto. Nell'uomo per lo contrario ciò pratico colla parola; e però prima di agire egli può prevedere quello che gli toccherebbe. Questa previdenza lo costituisce appunto *agente morale*, e però al fanciullo, al pazzo e all' insensato non vien dato carico penale di un fatto proibito.

Ma qui io preveggo che voi potreste insistere ancora dicendo: io veggo benissimo come la minaccia della pena rattener possa dal commettere il delitto e si possa considerare come un mezzo di difesa contro le azioni criminose: ma non veggo poi come si possa colpire fino colla morte un uomo per un fatto passato che non si può più disfare. Niun uomo, niun consorzio nè può fare, nè pretendere di far disfare quello che fu fatto, niuno ha diritto di vendicarsi di una passata ingiuria o di far espiare verun fallo, ma solo si tratta di guarentire l' incolumità e la sicurezza. Orsù, come verificar si può lecitamente la punizione? Facile è la risposta. Mi accordate voi il diritto a minacciare la pena, come a mezzo di ritegno e quindi di difesa fatta a nome della autorità imperante? Or bene, ditemi il perchè la minaccia può servir di ritegno? Certamente per l'aspettativa della pena conseguente al delitto. Ma se i malcintenzionati vedessero che alla minaccia non succede il colpo, a che si ridurrebbe questa minaccia? O

convien dunque lasciare dal far leggi proibitive dei delitti, o conviene effettivamente punire, *non quia peccatum est, sed ne peccetur*. La legge non ha di mira il passato ma il futuro; non l'incarcerato, ma gli altri posti dal fatto stesso e nell'attitudine di *certamente* nuocere senza il ritegno della pena. Badate bene a questa circostanza. Dal fatto della convivenza risulta l'attitudine abituale e costante fra gli uomini di offendersi, lochè non avverrebbe se vivessero dispersi e si incontrassero solo per accidente. Parimenti dal fatto della convivenza e da quello delle passioni e dalla naturale intemperanza risulta l'abituale e sempre viva tendenza a ledere l'ordine necessario sociale per cui rendesi necessaria una forza imperante e dirigente. Esiste dunque la certa ed abituale tendenza alle ingiurie e ai danni, e quindi il titolo necessario del regime reprimente. Ecco come la difesa si converte in punizione.

Ripigliamo ora la tesi proposta. Esiste o no il diritto di punire fino alla morte un delinquente? — Rispondo. Chi commette un delitto commette una azione senza diritto. Dunque alla difesa sia individuale sia sociale *necessaria* alla incolumità ed alla più completa sicurezza dei diritti non suole il delinquente contrapporre verun diritto: altrimenti dir dovremmo che l'uom probo e pacifico può con ragione essere spogliato, maltrattato, ammazzato dal facinoroso. Dunque il male irrogato per difesa necessaria al facinoroso è un fatto di diritto. Dunque se questo male dovesse essere spinto fino alla morte del facinoroso, questa morte sarebbe data con diritto. E qui torno a ripetere che la forza del principio è tale che o conviene togliere il diritto perfino di torcere un capello al facinoroso, o conviene, se fia necessario, consegnarlo al carnefice. A che dunque si riduce la cosa? — A vedere se di fatto possa accadere il bisogno ossia la necessità di adoperare la pena di morte. Ma qui ognuno si avvede che il campo della quistione è cangiato. Non si tratta più di vedere se esista il diritto di punire fino alla morte; ma bensì se *esista il bisogno* di esercitare questo diritto.

IV.

Voler trattare questa quistione in un senso assoluto e generale è una vera goffaggine. Volere poi negare indefinitamente questo bisogno, sarebbe lo stesso come dire in chirurgia non potersi dar il caso di dover fare l'amputazione di un membro o dell'uso di un cauterio. Diciamo di più: nè in tutti i luoghi nè in tutte le circostanze nè in tutte le età delle popolazioni possono accadere le stesse necessità, gli stessi stimoli e lo stesso grado di forza im-

pulsiva a delinquere; e però nè sempre nè dappartutto esistere può la necessità di usare la stessa specie e lo stesso grado di forza ripulsiva di pene. Ciò è notorio e indubitato. Come dunque si oserebbe affrontare una generale soluzione della quistione; e quel che è peggio affrontarla senza porre a calcolo tutti i termini di diritto e tutte le condizioni di fatto che supporre si debbono?

Il senso morale comune fa avvertire pur troppo quando una pena pecca o per eccesso o per difetto, ma non fa egualmente palese quando un delitto sia partorito da una inescusabile malvagità, o quando sia provocato da circostanze che si dovevano e potevano ad ogni modo prevenire. La necessità della pena deve essere valutata sotto questo duplice aspetto, altrimenti si giunge a santificare delitti fondamentali permanenti e perpetui provocatori di altri delitti; e quel che è peggio non si può soddisfare alle inchieste dell' opinione, della quale parla la circolare della inglese società. La moderazione delle pene è utile allorquando parliamo di un buon temperamento sociale. Ma se questo è violentato e sgangherato, che cosa ne può avvenire? Usi tu una riforma mitigante? La forza criminosa impellente non è rintuzzata e per conseguenza prorompe in offese. Mantieni tu il vecchio regime troppo esacerbante? La forza criminosa impellente non è rattenuta, sì perchè la forza imperativa non è quella di un Dio che possa in una irruzione criminosa provocata da un mal temprato corpo veder tutto ed essere dappertutto, e sì perchè il senso morale de' cittadini e dei magistrati rifugge dal far agire la legge. Che cosa dunque resta a fare? Correggere il temperamento economico, e pensar indi alla moderazione del regime penale. Allora la ragione e la coscienza potranno agire d' accordo e con buon effetto.

Non confondiamo la moderazione colla fiacchezza. La parola moderazione importa qui un'efficacia reprimente i delitti, approvata dal senso comune morale illuminato. Pensiamo che qui si tratta di una forza viva e reale che agir deve contro di altre forze vive e reali. Ora se tu artificialmente provochi la forza impulsiva criminosa, domando se quella forza reprimente la quale bastava senza di questa artificiale provocazione, potrà più bastare a fronte di questo maggiore stimolo criminoso? Tu mi dici di no. Come dunque verificar si potrà la giusta moderazione? Come mai ordinare si potrà una tale economia penale nella quale si provvegga alla comune sicurezza e nello stesso tempo si soddisfaccia al senso morale comune? Ecco un problema il quale sciogliere non si può senza unire la teoria dei mezzi prevenienti le tentazioni criminose colla teoria dei mezzi reprimenti lo scoppio di queste tentazioni.

E qui si presenta un gran nodo col teorema fondamentale dell' ordine sociale delle richezze riguardante l' equa e sicura libera concorrenza della quale abbiamo altrove ragionato (1). Prima di aver provveduto a questa parte vano è parlare della giusta e applaudita moderazione delle pene. Lodevole certamente è la cura della società inglese di sopra esposta. Essa forse renderà manifesta anche a lei ed alla comune la piaga d' onde derivano i troppi delitti che la inondano. Ma oso predire nello stesso tempo che frustranea riescirà la riforma delle leggi sue penali, se non verrà sanata la detta piaga per la quale si sveglia un incessante orgasmo ed un sempre crescente stimolo criminoso.

La forza imperante, la religione, l' onore e la sociale convivenza somministrano certamente forze ripulsive dei delitti; ma nella economia della natura queste forze per sè limitate non possono trionfare che con un ben ordinato sociale temperamento e non mai in uno stato disordinato, nel quale le suste e le fibre vitali sono poste in una soverchia e riprovevole irritazione. Questa osservazione di sociale fisiologia serve tanto per i *penitenziari* quanto per i *preventisti*. La correzione di un delinquente che ritornar deve in società è un mezzo certamente preveniente onde guarentire il pubblico da simili ingiurie: ma questo effetto non va disgiunto dall' esempio che deve servir di freno ai male-intenzionati; ma deve del tutto essere subordinato alle mire ed all' azione dell' esempio. Io non dico cose nuove, ma cose tanto antiche quanto sono antichi *Platone* ed i sapienti di Roma (2). Io non mi sottoscrivo alla cieca, come la mia *Genesi del diritto Penale*, sconosciuta alla Francia, lo prova. Ma nello stesso tempo non mi pare che leggermente si debba ripudiare l'eredità dei nostri maggiori e andar contro al senso comune.

---

(1) Vedi Annali Universali di Statistica, Economia Pubblica ec. vol. XIV, pag. 114 alla 130.

(2) Vedi Aulo Gellio, *Notti Attiche* lib. VI, capo XIV.

N. II.

Pensieri se la pubblicità dei giudizi criminali convenga alla monarchia (1).

L' opuscolo del sig. Avvocato Giuseppe Marocco intitolato: *Cenni critici sulle osservazioni dell' Avvocato* Pietro Mantagazza *intorno la legislazione criminale del cessato regno d' Italia*, sembra a mio avviso meritare l' attenzione del pubblico. Le ragioni legislative riguardanti le disposizioni e la procedura criminale non sono mai esaminate abbastanza. È dunque sempre da lodarsi lo zelo di quegli scrittori, i quali, sebbene non producano pensieri arcani e nuovi, pure espongono con chiarezza quelle verità che dovrebbero essere sentite ed apprezzate, almeno da tutti coloro che concorrono nell' importantissimo uffizio dell' amministrazione della giustizia. Con questo opuscolo l' autore conferma sempre più quell' estesa riputazione di conoscitore delle cose criminali, e di valente difensore, che tanto degnamente si è meritato.

Nè credo che a ciò possa ostare qualche sua particolare opinione; giacchè nelle materie che non sono soverchiamente famigliari si può errare senza disdoro.

Una sola di queste opinioni, a mio credere, parmi degna di osservazione; perocchè con grave discapito della verità e della giustizia, può venire facilmente accolta ed accreditata. L' autore pretende che *la pubblicità dei giudizi criminali non convenga alla monarchia, e che per sè sia cosa indifferente lo stabilire tanto il processo pubblico, quanto l' inquisitorio.* Ecco le parole dell' autore:

« Vi decidete che utilissima in massima è la pubblicità de' » giudizi, ma che non lo è sempre ».

« Io esporrei qualche mia idea su questo argomento, se non mi fossi proposto unicamente di provare l' erroneità delle vostre opinioni senza esternare alcun mio sentimento: quindi mi limiterò a rispondere che la pubblicità dei giudizi non può essere in massima utilissima, poichè per essere tale bisognerebbe che convenisse ad ogni forma di governo, in qualunque periodo della società, presso qualunque popolo ed in qualunque tempo. In fatto di pubbliche istituzioni nulla v' ha di assolutamente utile e dannoso; la stessa cosa è l' uno o l' altro secondo la natura de' governi, i loro principj, la loro speciale costituzione. È della natura del governo repubblicano che i giudizi sieno pubblici. In Atene, in Roma lo erano. L' inquisizione privata conviene alla

(1) Articolo estratto dal Vol. XXIX dell' Antologia di Firenze.

monarchia. Se pubblici sono in Inghilterra, si è che questa non ha quasi di monarchia che il nome. Non è già questa una mia opinione, ma è quella di MONTESQUIEU, di MACHIAVELLI, e di tanti altri scrittori illustri di cose politiche. La libertà civile può essere egualmente garantita in questi due diversi sistemi. Ne avete un esempio nel metodo di procedura che precedette il codice attuale. L' inquisizione può essere segreta ed innocua; ciò dipende dalla saviezza con cui è redatta la processura criminale. *Una rapida lettura* che diate alla cessata *norma interinale*, sia pur anche superficiale, come quella che avete data al codice penale, che tanto acremente censurate, potrete di leggieri esserne convinto ».

« Forse che nella segreta inquisizione non si può dar lettura all' imputato dell' accusa e delle deposizioni dei testimoni? Forse ch' egli non può liberamente eccepire contro la prima, e contro i secondi? Forse che il giudice può ricusarsi all' esame de' testimoni che indica a suo favore il reo, e alla verificazione de' prodotti motivi di sospetto, e de' fatti allegati in proprio favore? Forse che non hanno luogo i confronti ne' quali l' imputato può interrogare i testimoni e convincerli di mendacio, e addurre contro la loro deposizione qualunque eccezione? E quando tutto questo può benissimo conciliarsi colla secreta inquisizione, ove esiste il pericolo della libertà civile, dell' innocenza? Questi due sistemi hanno i loro vantaggi ed i loro inconvenienti; questi due sistemi a norma della speciale loro organizzazione ponno e assicurare, e compromettere il cittadino. Sarebbe una questione meramente metafisica il discutere della eccellenza dell' uno in confronto dell' altro in senso astratto. La sola ricerca che può interessare si è quale dei due sistemi convenga alle varie costituzioni dello stato, al vario grado di civilizzazione, al diverso genio de' popoli; e questa dopo i succitati autori, che sì laudatamente ne scrissero, è oramai esaurita. La forma monarchica non è perfetta, se tutte le parti della pubblica amministrazione non le corrispondono; così anche le forme dei giudizi devono partecipare della natura ed indole del noverno. I pubblici giudizi in una monarchia sarebbero un' istituzione repubblicana intrusa, sarebbero una mostruosità politica (1).

Ma di grazia, qual è la ragione di questa vostra sentenza? Voi non ce la dite: ed io non la debbo indovinare. Vi dirò per altro che l'opinione vostra fu lungamente discussa, e confutata dugento ventisette anni fa da un dottissimo uomo, cioè da *Pietro Ayrault* luogotenente criminale in Angers.

(1) Pag. 19, 20, 21.

Più vi dirò, che altre buonissime ragioni impediscono a qualunque uom sensato di essere d'accordo con voi.

Due sono le questioni a discutersi, cioè :

1.° *Se la pubblicità dei criminali giudizi convenga alla monarchia?*

2.° *Se col processo inquisitorio si possano o no per regola ordinaria ottenere gli effetti essenziali della criminale procedura?*

Sul primo punto, eccovi prima di tutto, ciò che ne disse il sullodato consigliere *Ayrault* nella sua opera intitolata l'*ordre formalité et istruction judiciaire* ec., pubblicata fino dell' anno 1587.

« Ciò che rimane a trattare relativamente all' udienza, si è che anticamente nella Grecia e in Roma, tutto l'andamento della istruzion processuale, come l'esame de' testimoni, la ricognizione, il confronto, e il giudizio si facevano a porte aperte, e pubblicemente al cospetto del popolo, e presenti tutti i giudici e le parti. La nostra procedura è totalmente contraria su questo punto; essendo che noi esigiamo così rigorosamente che i processi criminali sieno particolarmente, e in segreto costrutti, che verrebbero da noi riputati nulli, inutili, e guasti onninamente, se alcun altro fuora che il giudice, e il suo cancelliere vi avessero parte, ed assistito. E donde tragge origine siffatta contrarietà? Deriva questa per avventura da ciò che altra sia la natura del governo delle repubbliche, in cui il popolo ha parte dell' amministrazione, ed altra quella de' principati, in cui lo stato è ad uno solo affidato?. . . . . »

« L' opinione che la pubblicità dei giudizi procedesse presso gli antichi dall' indole del governo repubblicano, è fondata sul motivo che essendo esso popolare, ragion voleva che la moltitudine presso cui stava la sovranità ne facesse le funzioni, e che perciò fosse partecipe dell' amministrazione della giustizia, nella quale consiste una delle parti migliori del governo di qualunque stato. *In plerisque iudiciis credebat populus romanus suo interesse quid iudicaretur*, dice Tacito nel dialogo dell' oratore, se pur è suo. Ma contro quest' opinione si può osservare che i Romani, tradotti che furono allo stato monarchico, e così le altre nazioni che furono e sono governate da un solo, praticarono simile procedura e istruzione pubblica. Ciò consta non solo dai tempi di *Augusto*, di *Tiberio* e degli altri consecutivi *Cesari* non gran fatto remoti dai dì della repubblica, e che non osavano conseguentemente trascurare sì tosto le vetuste (formalità come *Tacito* ne fa fede con vari esempi), ma eziandio da quelli ne' quali l'impero continuò nella guisa più assoluta. E questo è pur convalidato dall' autorità di *Tertulliano* nelle prime parole del suo apologetico. *Quintiliano* che viveva sotto *Domiziano*, assevera lo

*

stesso, quando discorre di certo oratore il quale fe' mostra di fuggirsene in veggendo che mostravasegli il pugnale ancora sanguinolente, con cui imputavasi il suo cliente aver operato l'omicidio pel quale esso arringava. Le epistole di *Plinio* il giovane dànno molti di sì fatti esempli, e *Ammiano Marcellino*, parlando di Giuliano l' Imperatore, conferma lo stesso ».

« Ai tempi di Giustiniano evidentemente questa cosa si comprova col processo ch' egli ordinò fosse fatto per la morte di *Gubaze*: anco i Macedoni praticavano lo stesso, come rilevasi dal processo di Filota, in *Dione* e in *Quinto Curzio*; e da quello di Focione che fu parimente accusato, al dire di *Plutarco*. Egli è certo che noi pure in Francia, *non ha guari* praticavamo questa procedura, e ne restano ancora i vestigi alle porte delle chiese, dei castelli, dei mercati e nelle pubbliche piazze, ove tuttora esistono le sedie de' giudici. E solo s'incominciò a prendersi giuoco de' giudici allorquando si eressero palagi e camere per pronunciarsi giudizi. Ma nullameno ivi i più grandi giudicavano bene. Erano fors' eglino più che Catoni? Che questo metodo praticassero anche i Giudei, è cosa notoria. Non è pertanto la diversità del governo che produce questa differenza d' istruzione segreta o pubblica. La ragione piuttosto che puotesi addurre perchè gli antichi servironsi dell' istruzione pubblica si è, che LORO SEMBRAVA PIÙ PROPRIA, PIÙ UTILE E PIÙ CONVENEVOLE (1) ».

Più sotto ritornando sullo stesso argomento, egli adduce altri fatti, ne' quali si vede anche che la pubblicità della procedura fu praticata nei giudizi ecclesiastici. « Sotto gli imperatori, dice l' autore, si usavano sempre i pubblici giudizi; e *Tacito* è pieno di esempli. Non è egli vero, che Marco Servilio e altri testimoni furono posti a confronto con Lepida in pien senato? E sotto Valente non si fece lo stesso coi maghi, i quali con tirare la sorte, e cogli incantesimi disvelavano il nome di quegli che doveva essere imperatore dopo di lui? E non si praticò forse lo stesso anche dai concilj? Il confronto che fu fatto per Atanasio, con cui ei scoprì le false accuse degli Ariani, non si fece esso forse in pieno concilio? Teogenio, Mario, Teodoro, Valente, Ursacchio e Mecadonico, non furono essi citati e posti a confronto con Atanasio nel concilio tenuto a Tiro? Eutichio e Dioscori non furono eglino giudicati innanzi tutti i vescovi convocati da Marziano imperatore nella città di Calcedonia, e non furono con essi posti pubblicamente a confronto tutti quelli da loro forzati a so-

---

(1) PIERRE AYRAULT. L'ordre, formalité, et istruction judiciaire lib. III, §. 56, 69, pag. 530. Parigi, presso M. Sonnius, 1610.

scrivere all'ingiusta condanna di Flaviano vescovo di Costantinopoli (1)? »

Dai fatti e dalle autorità passiamo alle ragioni. Ditemi per qual motivo si istituisce ogni processo criminale? Egli viene istituito, mi risponderete, per iscoprire gli autori e i complici dei delitti, e per sottoporli alla condanna della legge. Ma se taluno fosse calunniato, dovrebbe forse essere condannato per ciò solo che fu accusato? No, voi replicate: dovrebbe anzi essere assoluto, e dovrebbe il calunniatore essere esemplarmente punito. Arrestatevi vi prego su di questa considerazione, e ponete mente alle relazioni che vi presenta. Non basta che taluno sia accusato, perchè debba essere punito; ma deve *constare* che egli sia veramente reo del delitto imputatogli. Deve *constare*, voi mi dite, della reità. Dunque io replico, la procedura è fatta primieramente per non confondere l' innocente col reo. Accertato poi qual sia il reo, egli deve essere punito a norma della legge. Dunque la procedura è fatta primieramente per la sicurezza della gente onesta; perocchè se in natura si *fosse certi* che ogni accusato fosse reo, sarebbero inutili e irragionevoli tante indagini per non compromettere l'innocenza, e per non far tremare ogni uomo onesto. Dico anche per non far tremare ogni uomo onesto, perocchè taluno può bensì essere padrone di non commettere un misfatto, ma non può essere padrone di non avere un calunniatore, o di non soggiacere ad essere preso in fallo.

Prima di procedere oltre io vi domando se queste considerazioni appartengono alla natura del governo o repubblicano o monarchico, o non piuttosto all'*essenza stessa* della cosa indipendentemente da ogni forma di governo, nel quale si voglia il trionfo della verità e della giustizia?

Io non parlo dell' interesse pubblico a scoprire ed a punire il reo. Esso è eguale in tutti i governi. Dirò solamente che il metodo di procedura che meglio tenda a porre in luce la verità, e a persuadere l'animo dei giudici, non che a rattenerli da una malintesa pietà o da una comprata indulgenza, torna a vantaggio della sicurezza dei buoni, che hanno diritto di aspettarsi dal governo quegli esempi che spengano la SPERANZA *dell'impunità* d'onde suole farsi audace ogni mal intenzionato.

Queste vedute sono essenziali alla procedura sotto qualunque governo; perocchè quando punite, non fate la guerra al cittadino ma all' uomo. Questo uomo non vi contrappone i diritti acquistati nelle civili società, ma diritti anteriori; quei diritti na-

(1) Lib. cit. cap. 70, pag. 548.

tivi, cioè che esso porta seco in società, e per guarentire e rinforzare i quali furono creati i governi della terra.

Ad ogni modo pertanto, se vi sia dimostrato che tutti questi intenti non si possono ottenere che colla sola pubblica istruzione; io son d' avviso che voi mi accorderete non doversi sbandire dalla monarchia, nell' indole della quale non veggo nulla d' incompatibile colla migliore amministrazione della giustizia. Voi dite che i dibattimenti pubblici sono scuole di delitti, e per questo solo gli sbandite dalle monarchie dove domina la corruzione. — Rispondo, che questa scuola è utile per togliere la speranza dell' impunità, porchè si veggono deluse le trame dei delinquenti. D' altronde i male intenzionati non praticano il foro. Per ultimo, un minore e solo inconveniente deve cedere a molti e maggiori.

D' altronde colla pubblicità non si detrae nulla alla prerogativa reale. Lasciavano forse d' essere monarchi tutti quei principi delle prime età, e dei secoli che noi diciam barbari, che pubblicamente rendevano la giustizia? Lo stesso dicasi se la giustizia viene amministrata da altri in nome del re, e per autorità del re, come è troppo noto. Io non posso considerare come cosa incompatibile colla monarchia, se non ciò che è incompatibile colla prerogativa reale, vale a dire, tuttociò che per costituzione può detrarre alla pienezza del diritto di amministrare lo stato, o che di fatto ne può intralciare le operazioni.

Ma così è che giudici eletti dal re, e che in nome del re amministrano in pubblico la giustizia al cospetto del popolo, non detraggono niente all' autorità del monarca; nè intralciano veruna operazione amministrativa del governo. Dunque la pubblicità dei giudizi non racchiude nulla di incompatibile coll' indole del governo monarchico. Un numero più o meno grande di spettatori che non s' immischiano in veruna operazione della giustizia, non fa conflitto nè coll' autorità, nè colla dignità del re, a nome del quale seggono i giudici come suoi rappresentanti; questi per lo contrario ne spiegano al pubblico la possanza, e ne imprimono il rispetto, disimpegnandone religiosamente la più importante e la più augusta delle funzioni.

So che la solennità dei pubblici giudizi è un gran freno alla frode, alla corruzione o ad una bassa indulgenza. Voi stesso lo avete confessato descrivendo magistralmente i sentimenti che vengono ispirati, e gli effetti salutari che nascono dai pubblici dibattimenti. Ma se la cosa è così, e se l' effetto proprio della pubblicità consiste appunto in codesta riverenza e in codesto freno imposto agli accusatori, ai testimoni ed ai giudici, qual cosa potete voi trovare in ciò di incompatibile colla monarchia, per

preferire il segreto del processo inquisitorio? Alle corte, o voi volete sotto della monarchia l'abituale e sicuro trionfo della verità e della giustizia, in un colla sicurezza generale dei cittadini, o no. Se la volete, dunque dovete concedermi la pubblicità dei giudizi come mezzo tutto proprio ad ottenere questo intento: o non volete queste cose, e in allora non mi dovete rigettare la pubblicità dei giudizi come incompatibile colla monarchia, ma come incompatibile con qualunque governo arbitrario, e tanto arbitrario da autorizzare senza alcun suo profitto i raggiri e gli errori oscuri di tutti coloro che entrano a far parte dei processi inquisitorii.

Se trent'anni fa, cioè in un tempo nel quale i popoli nati e cresciuti in mezzo agli attuari ed agli sgherri, non erano comunemente ributtati dal tetro ed infido aspetto dei giudizi inquisitorii, voi ci aveste regalata la vostra opinione, voi sareste stato in qualche modo scusabile. Ma in oggi, dopochè l'Italia tutta fu per tanti anni avvezza alla luce ed alla maestà de' solenni giudizi, richiamarci alle squallide e mal sicure camere inquisitoriali; perdonatemi, sig. Avvocato mio, ma . . . . .

Qui voi vi schermite o almeno credete di schermirvi colla scusa che anche col processo inquisitorio si possono ottenere tutti i vantaggi reali dei pubblici giudizi, senza per altro dimostrarci il come.

Ma prima di tutto fo osservare che ora cangiamo di questione, e non disputiamo più se la pubblicità dei giudizi convenga o no alla monarchia, ma bensì se il processo inquisitorio possa offrire la stessa garanzia del pubblico. In questo caso esso converrebbe egualmente anche alla repubblica.

Ciò premesso, vi domando come voi proviate un sì inudito assunto? Io scorro attentamente il vostro libro, ed altra risposta non trovo che l'offerta che ci fate della vecchia norma interinale criminale.

Parlate da vero? Darci una serie di regole processuali, comunque si vogliano, in allora savie, per provarci i buoni effetti della procedura inquisitoriale, egli è lo stesso che produrre una regola monastica per provare che tutti i frati sono santi.

Nè qui vale il dire che gli abusi erano i vizi degli uomini, e non del sistema. Inutile sotterfugio è questo. Un sistema di leggi fatto per gli uomini, e che deve essere praticato dagli uomini, è sempre difettoso, quando appunto non sa (potendo) prevenire gli abusi che dalla comune degli esecutori sogliono derivare. A questi abusi vien forse rimediato colla norma interinale? Ecco ciò che provar dovevate; e che oso predir che non proverete mai.

I confini di questo scritto non mi permettono per ora di dimostrarvi ciò che dico. Vi dirò non pertanto succintamente, che se la pubblicità, in forza della sua natura propria, porta seco una speciale garanzia tanto per la verità dell'informazione, quanto per la giustizia delle sentenze, egli è assolutamente impossibile ottenere la stessa garanzia colla non pubblicità; si potrebbe dire, per esempio, quanto ai testimoni col lodato *Ayrault* che « qui a une infinité d'écoutans, juges et témoins de ses actions, il craint bien d'avantage d'y faire faut qu'en privé et dévant deux ou trois seulement (1) ».

Si potrebbe dire inoltre, che l'imponenza del pubblico obbliga imperiosamente i giudici a consultare più religiosamente il senso del vero e del giusto, dimanierachè la pubblicità è un elemento necessario onde prevenire i traviamenti che si vorrebbero autorizzare col pretesto dell'intima convinzione. È egli mai possibile ottenere altrimenti tutti questi effetti? Mancando la causa mancar deve l'effetto. Voler sostenere che il processo inquisitorio produca la stessa sicurezza del pubblico, sarebbe lo stesso che sostenere che al buio di notte si possa camminare così sicuramente come alla luce del giorno.

Qui voi soggiungete, che se tale è la proprietà dei pubblici giudizi, dunque essi convenir possono ad ogni tempo, e ad ogni luogo. Sì signore, io vi rispondo, io vi sfido a provare il contrario, se potete contro il consenso di tanti popoli.

In fatto di pubbliche instituzioni, voi dite, nulla vi ha di assolutamente utile o dannoso. Pian piano. Tutto quello che tiene alla prova del vero, ed alla giustizia negativa, cioè al dovere di non ledere il diritto altrui, è assoluto e perpetuo in ogni governo regolare. Con queste criterio si è sempre giudicato, si giudica e si giudicherà se un governo sia provido o improvido, giusto o ingiusto. La sicurezza sì pubblica che privata dei giudizi non esiste finchè si abbia a temere della frode, dell'errore e della corruzione. La legge non è provida finchè lascia pericoli che si potevano evitare. Per vostra regola, le varie costituzioni di governo sono tanti modi di educazione per le diverse età delle società civili, ma tutte le età hanno lo stesso fine, e in tutte le età la prima legge è quella della sicurezza. E quando dicesi sicurezza, si vuole il complesso di tutte le possibili cautele che un legislatore può utilmente impiegare contro le offese della privata e pubblica proprietà reale e personale.

Dubito poi se abbiate mai pensato al vero carattere delle monarchie *regolari*, ossia di quelle monarchie le quali sono ga-

(1) Lib. cit. pag. 443.

rantite dalla divisione e dall' antagonismo temperato dei poteri; senzachè sia lesa la prerogativa del potere amministrativo. Ciò che mi fa dubitare si è quello che voi dite dell' Inghilterra. Come? L'Inghilterra *non ha quasi di monarchico che il nome*? Un governo nel quale per principio fondamentale di diritto civile (come nota *Blackstone*) si tiene che l' unico padrone della terra del regno è il re, ed i privati non sono che possessori subalterni (tenanciers): un governo dove i pari siedono nel parlamento non come rappresentanti della nazione, ma per conto proprio a guisa di altrettanti principi di second' ordine: dove il re può sciogliere il parlamento quando vuole: dove tutta l'amministrazione pubblica, compresa quella della giustizia, si disimpegna a nome del re: dove la diplomazia si esercita a grado del re ec. ec., non sarà monarchia? Dite piuttosto che un tale governo è una sublimata transazione feudale, cioè qualche cosa di più che monarchia veramente temperata.

Voi mi citate in appoggio del vostro giudizio *Machiavelli* e *Montesquieu*: *Machiavelli* non disse mai tal cosa, nè dirla poteva; perchè *Machiavelli* è vissuto nel tempo che regnarono Enrico VII e VIII: *Machiavelli* è morto nel 1527, e la costituzione inglese prese consistenza solamente sotto il regno di Guglielmo III, cioè dopo l' anno 1680 (1). Quanto poi a *Montesquieu*, vi fo osservare, che non si lasciò sfuggire giammai la proposizione che gli prestate: e se detta l' avesse sarebbe stato smentito da tutti gli espositori della costituzione inglese. Tutto ciò sia detto a modo di cenni; riserbandomi, se fia d' uopo, di trattare più ampiamente le cose che non furono provate.

---

(1) « Da questo momento (dice LITLETON, Storia d'Inghilterra all'anno 1687) « la costituzione d'Inghilterra, che aveva fluttuato per tante età « *venne fissata*, e la nazione rappresentata dal parlamento determinò i con« fini dell' autorità tra il re ed il popolo lungamente contrastata ».

« Fu sotto il regno di Guglielmo III (dice il sig. GISBORNE, *Ricerche sui doveri dell' uomo*) « che i giudici furono resi indipendenti; che i di« ritti di cittadinanza furono estesi ai cattolici romani: che il bill su i « libelli accrebbe la libertà della stampa; e che il parlamento decise che « la sua dissoluzione non sospenderebbe un' accusa pendente ec. ec ».

N. III.

Lettere del Prof. G. D. Romagnosi *e del Prof.* Giovanni Valeri, *relative alla speciale quistione della responsabilità del mandante per gli eccessi commessi dal mandatario nell' azione criminosa.*

Egregio Sig. Professore, ed Amico.

Ricevo in campagna la pregiatissima sua del 28 pros. pas. agosto alla quale mi fo un dovere di rispondere colla pura memoria di quello che ho scritto. Ho gradito assaissimo ciò che ella mi obbietta circa il Cap. VII della seconda parte della *Genesi del diritto Penale*, e le sarò sempre obbligato quando farà lo stesso. Premetto dunque che io ho voluto segnare in quel capo la grande, e non avvertita differenza fra l' imputazione, e la responsabilità puramente *morale*, che serve al moralista, ed al confessore, e la imputazione, e la responsabilità *politica*, che deve servire al legislatore. Ciò che dico del mandante e del mandatario non è addotto che in via d' esempio. La massima si è che il legislatore dovendo seguire una norma *assegnabile* e conforme alla sicurezza, egli deve consultare dati assegnabili, comuni ec., e per conseguenza le presunzioni estrinseche ed ordinarie, anzichè le qualità *accidentali* dell' atto particolare, che vengono consultate dal moralista e dal confessore. Questo principio fu più ampiamente sviluppato nella sesta parte nella quale ho parlato anche della coscienza presunta. La cosa dunque sta, quand' anche l' esempio fosse stato scelto male. Resta dunque a vedere se la tesi particolare dell' esempio regga. Ella è troppo saggio per vedere che il raziocinio messo in bocca al mandante regge sempre. Se egli diede commissione *in genere* a percuotere senza prefinire il mezzo, egli perciò stesso lasciò la scelta al mandatario di bastone, di sassi, di sacchetti di sabbia, ec. ec. Ora ognun sa che con questi si può ammazzare, come lo provano centinaia di esempi. Ella vorrebbe che non solamente i mezzi fossero *proporzionati* all' omicidio, ma fossero *riconosciuti* tali dal mandante. Io posso lodar qui la bontà del di lei cuore, ma temo che la imputazione del moralista abbia fatto sorpresa al di lei giudizio. Un prudente legislatore non sarà mai così dabbene da commettersi ad una quistione intenzionale, che comprometterebbe sempre la sociale sicurezza. A lui basta, che il mezzo ad uccidere sia comunemente riconosciuto proporzionato, e che il mandante abbia dato causa criminosa ad usarne per renderlo responsabile. Senza di ciò invece di rattenere il delitto maggiore egli viene agevolato,

ed ha luogo il discorso imprestato al mandante. — Conosco quanto sia penoso spogliarsi dalle abitudini contratte nell'applicare l'imputazione, ma la coscienza politica del legislatore e del magistrato, astretta a tener conto di ciò che consta, e di ciò che è ordinario e comune; la coscienza politica che nel punire il passato ha solo in mira il *futuro* (e quindi un mandante che può tenere il discorso accennato, e protestare d'avere ignorato, che un bastone fosse capace ad ammazzare) non può ammettere le di lei restrizioni. Io mi contento di accennare sommariamente questo schiarimento che potrei ridurre ad una analitica dimostrazione. Ella consulti ciò che ho detto del dolo presunto dal legislatore, e delle parti della politica responsabilità, e spero che svaniranno i suoi dubbi.

Ella mi dice che nell'articolo dell'Antologia non si potrà render conto delle cose che dico in punto religione. Ciò porterebbe una enorme mutilazione su i mezzi preventivi delle tentazioni criminose. Io però veggo che tutto riducesi all'articolo della libertà di coscienza da lei chiamata *tolleranza*. Questo non è che un piccolo incidente cui si potrebbe annunziare dicendo che quanto al regime politico religioso l'autore vuole che si osservi il precetto di S. Pietro = Pascite gregem Dei provvidentes, non coacte sed spontanee, non turpis lucri gratia, sed voluntarie = Nel rimanente io credo che non vi possa essere difficoltà. Questa quinta parte è forse più piena, più vasta di quello che credere si possa. Io temo che gl'Italiani miei contemporanei non siano per stimarla quanto vale, e che ciò sia riservato alla ventura generazione. Tutto il governo e tutta l'amministrazione pubblica sta concentrata nelle idee capitali che ho serrate in questa quinta parte. Senza di ciò il lavoro sarebbe imperfetto, nè avrei dato ragione del mio argomento. — Io sento pur troppo che in punto verità accade ciò che disse *Bacone* delle virtù, cioè, che le comuni vengono lodate dal pubblico, le mediocri gli strappano l'ammirazione, e le sublimi gli sfuggono. Io sarei dolente se dovessi pensare che in Italia io dovessi essere uomo del futuro secolo. Mi consola però il pensare che in lei avrei un contemporaneo.

Mi creda veramente, e di cuore

Milano 12 settembre 1824.

Affm.° Amico
G. D. Romagnosi.

Dottissimo ed amatissimo mio Signore

Ritornato da una gita fatta a Firenze ho ritrovato qui la pregiatissima sua lettera nella quale mi parla della difficoltà che le feci su ciò che è detto nel Cap. IV, a pag. 139 della III Parte della *Genesi* riguardo alla responsabilità degli eccessi nel mandato a delinquere. . . . . Io convengo affatto nella teoria da lei stabilita, e mi affaticai sempre a dimostrare ai miei scolari i danni grandi che verrebbero alla sicurezza sociale per una parte, e alla libertà civile per l'altra, se non si facesse distinzione tra la imputazione morale religiosa e la politica, e parmi ciò essere chiaramente detto nell'articolo. Convengo ancora che quando il mandante abbia dato commissione in *genere* a percuotere senza prefinire il mezzo debba essere responsabile degli eccessi del mandatario, perchè in questo caso ha lasciato la scelta dei mezzi al mandatario medesimo il quale può elegger quegli ancora, che mentre sono *atti a percuotere*, possono insieme servire ad uccidere. E dico atti *a percuotere*, perchè non saprei persuadermi che se il mandatario incaricato di percuotere uccidesse con fucile, o con stile, dovesse di omicidio esser responsabile il mandante. — Ciò che fece inganno alla mia mente fu il leggere che ogni distinzione si voleva tolta riguardo agli eccessi del mandato, e mi colpì la proposizione assoluta che si debba tener responsabile di omicidio il mandante, quando il mandatario cui egli commise di *percuotere* avesse anzi ucciso. E con tanta maggior fiducia io mi permisi quella osservazione in quanto che la dichiarazione appunto ivi fatta delle teorie mi parve che comandasse realmente le distinzioni che si volevano escluse. E quando dico che a rendere responsabile il mandante degli eccessi del mandatario si richiede, che i mezzi prescritti dal mandante medesimo siano di tal natura che egli potesse prevedere, che gli eccessi avvenuti potevano di fatti avvenire, intendo significare che i mezzi siano proporzionati agli eccessi a giudizio del mandante, come uomo di comun senso, e non come interessato a dichiarare la sua ignoranza. — Sia vero che col punire per gli eccessi del mandato in qualunque caso il mandante del pari che il mandatario, la società venga *maggiormente* difesa; ma non è anche vero che col punire in taluni casi il mandante meno del mandatario la società è *bastantemente* difesa? In questi casi col punire il mandante egualmente che il mandatario si darebbe al mandante una pena non necessaria, quindi ingiusta. Oltrechè io non posso persuadermi che la spinta criminosa del mandante, massime per ciò che riguarda agli eccessi del mandato nei casi divisati, sia da affer-

marsi essere eguale alla spinta criminosa del mandatario, il quale non solo vuole siccome il mandante, il delitto, ma lo vuole e lo eseguisce, ed anzi lo eseguisce maggiore. Ciò premesso, quando le aggradirà scrivermi lettera o replica alla mia osservazione, io la farò, se così le piace, inserire nell' Antologia il più presto possibile. Io sono amico al vero e non alle mie opinioni, le quali ben comprendo quanto possono essere fallaci. Non fia però mai che Ella voglia punire il mio ardimento col privare della sua amorevolezza chi si pregia di essere suo affezionatissimo.

Da Siena il 1 ottobre 1824.

Servitore ed Amico
GIOVANNI VALERI.

Egregio Signore ed Amico

Ricevo in questo giorno 16 ottobre la sua del primo giorno col passo dell' articolo. Dopo la lettura del medesimo veggo che noi siamo perfettamente d' accordo in massima. Lungi dunque ch' io possa riguardare quell' articolo come un' obbiezione, lo riguardo come una spiegazione della mente mia. Ciò che avrei avuto difficoltà di ammettere era la restrizione segnata ai *mezzi* ossia agli stromenti ai quali ella si limitò. Ma veggendo nella di lei lettera, che ammette che data la commissione in genere e quindi lasciata la scelta al mandatario, il mandante è responsabile, cessa ogni discordanza fra di noi. In questa latitudine però convengo pienamente seco lei, che se il mandatario facesse uso di archibuso o di pugnale, il mandante non sarebbe responsabile di omicidio, perchè veramente il mandatario non eseguisce il mandato, ma commette ultroneamente un altro delitto, del quale egli solo è responsabile di pena di omicidio. Distinguansi dunque i casi, i quali non potei distinguere, perchè io non trattava che di un esempio. Il primo è quello d' un mandato a percuotere in genere, senza limitarsi nè a bastone, nè a sassi, nè a sacchetti di arena, ec. Se il mandatario adopera armi micidiali, non v' ha responsabilità per l' omicidio. Se poi usa dei mezzi soliti a percuotere, e che uccida nel mentre che si può prevedere l' uccisione nell' eccessivo uso di questi mezzi, in questo caso anche il mandante deve essere risponsabile. Il secondo caso è quello nel quale il mandatario avendo assalito con semplice *bastone*, l' aggredito si pone sulle difese. Allora il mandatario o

col bastone, o anche dando mano alle armi uccide l'aggredito. Si domanda se avendo fatto uso di armi il mandante sia responsabile di omicidio? Qui è certo che nell' uso comune di agire il mandante poteva prevedere una zuffa; che è cosa naturale che un mandatario vada armato e risoluto. Che in conseguenza dava causa prossima a tutte le funeste conseguenze che ne possono nascere. Che niuno autorizza a far nascere questi scontri micidiali. Che dall' altra parte la società ha diritto alla più completa sicurezza. Che la responsabilità *colposa* nascerebbe sempre se non avesse per principio un atto per sè criminoso, qual è il mandato a percuotere. Che dunque si aggiunge la responsabilità dolosa, sebbene il mandante non avesse voluto l' omicidio. Ma dall'altra parte la società non potendo nè dovendo entrare in quistioni intenzionali, e dovendo contemplare l' occulta malignità d' un mandante che sa che può avvenir la zuffa e l' omicidio, è costretta per sua guarentigia di precludere il varco ad una preparata impunità di omicidio colla scusa d' aver solo commesso di percuotere. Senza di ciò siffatti omicidi non si prevengono efficacemente, e l' impunità d' averli provocati è comprata facilmente. Viceversa se l' omicidio commesso anche con armi *dopo l' uso d' un bastone comandato* venga posto a carico anche del mandante, si ottiene di reprimere tanto le percosse quanto gli omicidi. Ecco perchè io annunziai in una maniera così generale il mio pensiero, e perchè non posso così generalmente ammettere la restrizione alla quale ella ha limitata la responsabilità politica penale.

Io lascio ella medesima giudice su di questo particolare. Quanto a me mi dichiaro pago dell' articolo, e lascio al di lei arbitrio di pubblicare o non pubblicare questo mio definitivo schiarimento. Soggiungo poi che riguardo come un vero favore il lavoro da lei fatto, e tanto più quanto colla difficoltà proposta ha mostrata la sua coscienza ed imparzialità. Quindi la prego ad aggradire i miei più cordiali ringraziamenti, pregandola a manifestarmi con pienissima libertà qualunque altro suo dubbio. — Caro mio *Valeri*, noi dobbiamo riguardarci come compagni a ricercare quel santo vero che pochi amano di conoscere, e del quale molti non si curano. Il cielo vi conceda salute e libertà per proseguire l' opera salutare che vi occupa, e godrò che l' Italia abbia in voi finalmente un uomo.

Milano 16 ottobre 1824.

Affm.° Amico
G. D. Romagnosi.

Egregio Signore ed Amico Onoratissimo

Mi pervenne nel debito tempo la desideratissima sua lettera dei 16 del cadente. Rilevo dalla medesima che se a me sembrò troppo generico quell' esempio preso dagli eccessi del mandato, troppo generica è pur anche la distinzione da me proposta. Intorno a ciò io farò le dovute dichiarazioni onde mostrare il mio abbaglio, e le farò alla prima occasione che mi si offrirà nel giornale stesso dell' Antologia dopo che tra non molti giorni mi occorrerà di farle dalla cattedra: e vorrei bene ch' Ella fosse presente per udire quanto è grande in me (solo mio pregio) l'amore del vero ed il rispetto che giustamente io professo alla sua dottrina . . . . Finchè avrò vita mi pregierò di essere ammiratore della sua sapienza, e ascriverò a mia fortuna il potermi dire suo rispettoso amico.

Da Siena il 27 ottobre 1824.

GIOVANNI VALERI.

N. IV.

Osservazione sulla dissertazione del Sig. Avv. Massa di Mentone intitolata = Della Legislazione Criminale = (1).

Leggesi nell'Antologia di Firenze, n.° 44, colla data di agosto 1824, una Dissertazione in forma di lettera del sig. Avvocato *Massa* di Mentone, intitolata *Della Legislazione Criminale.* L'autore si qualifica membro corrispondente dell'Istituto di Francia. Egli ci fa sapere d'aver composto un libro *Sull'abuso dei letigj*, di avere pubblicato note critiche sul libro *Dei delitti e delle pene di Beccarìa;* e finalmente di avere steso il progetto del codice penale e di processura pel governo di Lucca. Tutti questi titoli potrebbero avvalorare con una specie di estrinseca autorità i dettami di lui. Ma esaminati nel loro intrinseco, si può domandare se possano essere approvati dalla ragione e dalla sana politica.

Io non sono per contristare la cadente età di un uomo stimato e stimabile per i sensi generosi che egli professa. Io anzi bramerei di cuore che in Italia ben altri molti si occupassero della scienza della sociale sicurezza. Io sarei poi tanto più lieto, quanto più i coltivatori si segnalassero in un ramo di legislazione che a tutti si riferisce, e che a tutti presta consistenza e guarentigia. Ma dall'altra parte io confesso di non poter serbare il silenzio sopra pensamenti, i quali in una materia tanto grave mi sembrano o meno veri, o meno esatti; e che però possono trarre in errore, o confermare pregiudizi che convien dissipare. Io non mi propongo una critica di uno scritto che contiene molte cose, se non nuove, almeno assai buone; ma mi avviso di prestare un tributo di rispetto alla verità e di stima all'illustre autore.

Io seguirò nel mio esame l'ordine materiale del discorso, e segnerò soltanto i punti *principali* su de' quali mi occorre di dubitare. Credo util cosa di distinguerli a modo di questioni, onde gli argomenti siano ben definiti e la discussione più luminosa.

I. Questione

Qual è la più sana idea delle leggi positive umane?

Il signor autore risponde che queste leggi altro non sono che « patti fra gli uomini i quali si riunirono in società onde avere

---

(1) Estratto dai numeri 114 e 115 della Biblioteca Italiana.

« un' esistenza sicura e tranquilla. Le pene sono gli ostacoli che « hanno immaginato per impedirne l' infrazione ».

Ma questa idea quanto accomodata ad un senso volgare, e quanto conforme alla troppo divulgata scuola romanzesca invalsa cotanto presso gli scrittori, è dessa poi la più sana idea delle leggi positive umane? Qui io parlo delle leggi quali debbono essere. E però in caso che riguardar si dovessero come patti, non si potrebbe parlare che di patti equi ed utili all' universale. Senza di questa precisione si dovrebbero accogliere tutte le assurdità immaginate nei popoli, i quali pur troppo gridano talvolta, come diceva Dante, *viva la mia morte e muoia la mia vita*.

Ma fatta la separazione dai patti equi e provvidi, da quelli che tali non sono, che cosa abbiamo noi sotto la mano? La distinzione fra le buone e le cattive leggi. Ma qual è il carattere distintivo delle buone? La loro conformità coll' ordine necessario dei beni e dei mali. Ora ridotta la cosa a questi termini, risulta che i patti si debbono considerare soltanto come puri *modi di esecuzione* di questo ordine, e nulla più. Allora dunque si deve assumere la legge come l' espressione di quest' ordine necessario acconsentita da una città. Non temo d' incontrare opposizione dal signor autore, il quale più avanti osserva non essere in potere dell' uomo di creare a capriccio il giusto e l' ingiusto.

Procediamo oltre. Col presentarci le leggi colla nuda veste di patti, si coglie forse l' essenziale caratteristico loro? Nell' ordine sì fisico che morale qual è il vero ed essenziale caratteristico della legge? *L'obbligare* a fare o ad omettere qualche cosa. La legge nel suo universalissimo senso fu e sarà sempre quell'azione fra due o più potenze in virtù della quale l' una deve ubbidire all' altra. La necessità di ubbidire, l' impero di chi l'impone sono idee così essenziali ad ogni legge, che tolte di mezzo svanisce il concetto di lei. Ma coll'annunziare la nuda idea di patti, questo concetto è forse posto in evidenza?

Invano si soggiungerebbe esser egli sottinteso. Le buone qualificazioni non ammettono idee principali sottintese: esse debbono annoverare almeno gli attributi caratteristici di una cosa. Accordo che qui non si tratta di definire rigorosamente, ma semplicemente di dimostrare la cosa. Ma anche in via non tassativa, ma dimostrativa si poteva forse omettere l' idea principale? Idea metaforica e mal pensata è quella colla quale vengono qui presentate le leggi. Che sia puramente metaforica ognuno l' intende, pensando che un patto è un atto positivo convenzionale limitato da tempo e da luogo, nel mentre che le leggi si estendono a tutta la vita della società, e variano secondo le esigenze della medesima, così che una legge inopportuna, sia per vetustà, sia

per immaturità, riesce una cattiva legge. Ho detto poi che l'idea di patti applicati alla legge è mal pensata, perocchè molti intendono e sostengono essere le generazioni obbligate a provvedere ai fatti loro a voglia dei morti, invece di soddisfare alle attuali indigenze dei vivi e per i diritti ingeniti dei vivi.

Quanto è da deplorarsi che la bella mente di *Filangieri* siasi avviluppata nella nebbia di questa metaforica e mal pensata idea! Tutta quanta la sua teoria criminale riesce senza unità, senza direzione, senza consistenza e senza lume. Questa idea lo ha condotto a presentare la penale economia come un sistema di civile retribuzione, nel mentre pure che ella consiste in un magistero di politica difesa, nella quale la dolorosa sanzione scritta a piedi dell' atto proibito non forma che una parte sola. Notate bene questa precisione, senza della quale non si conosce nemmeno il tema della legislazion criminale.

II. Questione

È egli vero che i Romani abbiano eretto in delitto offese recate per puro caso?

Ecco quanto piacque di affermare al sig. autore. « Non sarete dunque certamente poco sorpreso nell' intendere che i legislatori Romani fossero *così indietro* nella scienza delle teorie morali che identificassero le azioni volontarie colle *casuali*, ed estendessero del pari alle une ed alle altre l' idea di delitto.

Certamente se la cosa fosse così dovrebbe eccitare non solamente sorpresa, ma lo scandalo il più clamoroso. Come? i Romani instrutti della greca filosofia avrebbero ignorato ciò che non ignorano gli Uroni e gli Ottentotti, e ciò che tutto dì si pratica nelle famiglie del minuto popolo? Il capo di famiglia grida contro il figlio per un vaso rotto; ma questi gli mostra di non averlo fatto a posta, e che fu puro caso, e il padre si placa. Eppure i Romani, dice l' autore, non hanno saputo questa distinzione, e sono stati così stolidi, che hanno ascritto a colpa ciò che avviene oltre la previdenza comune e malgrado la dovuta diligenza. Tale è il senso attribuito dai moderni alla *casualità*.

Ma è poi vera quest' accusa? Quali prove ne produce l' autore? Egli cita la legge prima e seconda del digesto *de legibus*; e la legge undecima del titolo *de pœnis*. Ora veggiamo se esse parlino della casualità eretta in delitto nel senso ora spiegato. Nella legge I si produce un passo di *Papiniano* cavato da un' opera che non abbiamo più, e che sarebbe pur tanto necessaria di avere, cioè dal libro *delle definizioni*. In questo la legge positiva u-

mana vien definita come segue: « Lex est commune præceptum « virorum prudentum consultum, delictorum quæ sponte vel « *ignorantia* contrahuntur coercitio, communis reipublicæ sponsio ». Nella legge II poi troviamo questa stessa definizione tratta dall'oratore *Demostene*, nel quale si adduce l'originale passo greco. Ivi la legge vien definita « decretum prudentum hominum, « coercitio eorum quæ sponte vel involuntarie *delinquuntur*, com- « munis sponsio civitatis ad cujus præscriptum omnes qui in ea « republica sunt vitam instituere debent ».

Queste due definizioni, come ognun vede, sono identiche. La sola differenza fra l'una e l'altra sta, che i delitti commessi per *ignoranza*, come dice *Papiniano*, diconsi fatti *involontariamente* da *Demostene*. Nell'uno e nell'altro però era per sè ovvio intendere, che qui si volevano dinotare le due note specie di delitti commessi per *dolo* e per *colpa*, i primi designati col nome di *sponte*, ed i secondi col nome di *ignorantia* o *involuntarie*, perocchè anche il volgo sa che le offese avvenute per colpa non sono nè prevedute nè volute, e però sono commesse con ignoranza ed involontariamente. Quando però intervenne imprudenza e negligenza, vengono ascritte a colpa, e quindi erette in delitto.

Se di fatto esiste un'ignoranza imputabile e non imputabile, vincibile ed invincibile, scusabile e non iscusabile, come tutti sanno, con qual diritto potrebbe mai il signor autore provare che *Papiniano* abbia voluto qualificare come delitti anche gli atti commessi con ignoranza non imputabile? Ha egli posto mente nell'uno e nell'altro testo alla parola *delictorum* che forma il nominativo o il soggetto al quale si applicano le due qualificazioni di spontaneo ed involontario? Se *Demostene* o *Papiniano* avessero detto *Damnorum aut malorum quae sponte vel ignorantia aut involuntarie fiunt*, allora il sig. autore avrebbe avuto qualche appiglio per comprendervi anche gli atti meramente *casuali;* ma *Papiniano* ha usato la parola *delictorum*; e *Demostene* ha detto *quæ sponte vel involuntarie delinquuntur*. Che cosa indicarono con ciò? Ognuno vede che indicarono azioni imputabili.

Il signor autore pigliò adunque la cosa in senso precisamente inverso: egli parla di delitto da costituirsi, e *Papiniano* e *Demostene* di delitti costituiti, cui si tratta solamente di qualificare. Perchè valesse la taccia del sig. autore, conveniva che *Demostene* e *Papiniano* avessero detto che *tutte* le offese fatte senza intenzione ed involontariamente sono delitti, ma nè l'uno nè l'altro si sognò mai di dir questo.

Veniamo ora alla legge undecima del titolo *de pœnis:* eccone le parole: « *Delinquitur* autem aut proposito, aut impetu, « aut *casu*. Proposito delinquunt latrones, qui factionem habent.

« Impetu autem cum per ebrietatem ad manus aut ad ferrum « venitur. Casu autem cum in venando telum in feram missum « hominem interfecit ». Qui veggiamo la parola *casus*, qui l'omicidio fatto a caso viene ascritto a delitto, dirà il signor autore: dunque con questo testo è provata la mia accusa.

Contro di quest' obbiezione mi si permetta di domandare se il significato da lui attribuito alla parola *casus*, sia poi quello che i Romani sempre annettevano a questa parola, specialmente poi allorchè la sposavano al nome di delitto. Il sig. autore come i moderni tutti colla parola *caso* intendono di dinotare non solamente un avvenimento non voluto; ma che non si doveva, nè si poteva, secondo l'ordinario prevedere. Ora domando se il sig. autore sia ben sicuro che i Romani adoperassero la parola caso esclusivamente in questo senso? Ha egli mai sospettato che l'adoperavano molte volte per significare un effetto prodotto oltre l'intenzione, ma però con una biasimevole imprudenza? Anche in oggi presso del volgo taluno che fa male per semplice colpa, si lagna essergli accaduta una *disgrazia*, lo che corrisponde al caso.

Ora veniamo al fatto. Se il sig. autore avesse consultato il *Vinnio* (1) ed anche il solo *Voet* (2) avrebbe trovato che più volte i romani giureconsulti adoperarono il nome di *casus* per significare appunto offese recate senza intenzione, ma che erano state prodotte con colpa « haud prætermittendum videtur quandoque « casum pro negligentia et culpa in jure poni: ac damna dici « casu data: dici et casus fortuitos homicidii qui ab ira subita- « nea profecti erant; ac incendia fortuita quæ a negligentia pro- « cesserant; ad oppositionem eorum quæ dolo aut proposito fa- « cientis contingunt (3) ».

A fronte di queste prove di fatto parmi che il sig. autore doveva almen dubitare di attribuire alla parola caso da lui incontrata in detta legge il senso ristretto dei moderni, e ciò tanto più che vedeva, che *Marciano* aveva detto che si *delinque* per dolo, per impeto e per caso. Egli doveva intendere che qui si parla nel senso volgare, cioè di un fatto accaduto oltre l'intenzione dell'operante, ma avvenuto in una maniera imputabile, ossia per colpa, tanto appunto importando la parola *delinquere*.

---

(1) Selectarum quaestionum, lib. I, cap. 33 fere in principio.

(2) Ad pandectas, lib. IX, tit. I ad legem aquiliam, n.° 29 in fine.

(3) In prova cita le seguenti leggi:

Legge Qui aedes, 9 digesto de incendiis, ruina, naufragio.

Legge Absentem, §. ultimo. — Legge Aut facta 16, §. 28. — Legge Capitalium 28, §. incendiarii 12 digesto titolo de poenis.

Ma tutto questo è ancor poco. Per avvalorare l'imputazione data ai Romani in generale, come fa il sig. autore, era dover suo di ben esaminare i vari atti dai Romani qualificati come delitti; e vedere se fosse vero o no che i casi veramente fortuiti siano stati da loro qualificati come delitti. Egli sa che *incivile est judicare nisi tota lege perspecta:* egli sa che in fatto di legislazione ciò che decide non è la parte grammaticale, ma la parte dispositiva. Ora questa parte dispositiva che cosa ci manifesta?

È noto che i fatti colposi producono anche l'azione civile *ex delicto:* è noto che il titolo *ad legem aquiliam* del digesto parla appunto delle offese e dei danni recati per colpa, distinguendoli sempre da quelli che accaddero per mero caso. Ora leggendo questo titolo fra molti esempj ne troviamo due nella legge 31 e 32. L'uno d'incendio, e l'altro di offesa o morte recata ad un passeggiero. Nel primo *Paolo* figura un agricoltore che dà fuoco allo strame del suo campo, come si pratica anche in oggi nell'Agro Romano, sia per far perire bestie nocive, sia per medicare il terreno. Si sa che si debbono usare precauzioni affinchè l'incendio non si propaghi oltre il dovuto limite. Fingiamo, dice il Giureconsulto, che l'incendio si fosse appiccato alla proprietà del vicino. Si domanda se l'autor dell'incendio del proprio campo sarebbe tenuto a risarcire il danno del vicino? Qui *Paolo* risponde distinguendo: o l'autore dell'incendio lo praticò colle dovute precauzioni onde rattenere il fuoco e in tempo che non soffiava vento, o no. Nel primo caso non è tenuto a *risarcire* verun danno quando anche il vento fosse improvvisamente insorto durante l'incendio: o egli non usò le dovute precauzioni per rattenere l'incendio; od anche diede fuoco mentre soffiava il vento, ed allora è tenuto.

Che cosa sembra al sig. autore di questa decisione eretta in legge generale? È vero o no che l'incendio nel primo caso è puramente casuale? Ma è vero o no che qui è sottratto da qualunque risponsabilità penale e civile? Come dunque egli può affermare che i Romani abbiano imputato il mero caso a delitto? Come assicurare che non conoscessero la distinzione che conosciamo noi? Io mi dispenso dall'esaminare il secondo esempio proposto nella susseguente legge 32, nel quale si tratta di uno che troncando rami di un albero, offende il passeggiero colla caduta del ramo troncato, perocchè si adduce la stessa decisione. Invece per confermare con esempio di altro genere la stessa massima professata dai Romani, stimo acconcio di ricordare il caso nel quale un imputato affidato alla custodia militare fugge. *Callistrato* (nella legge XII digesto *De pubblicis judiciis*) riferisce un rescritto dell'Imperatore *Adriano* concepito nei seguenti termini: « In cum

« qui custodiam dimisit aut ita sciens habuit ut possit custodia « evadere animadvertendum. Si tamen per vinum aut desidiam « custodis id evenerit, castigandum eum et in deteriorem mili« tiam dare : si vero *fortuito* ammiserit, *nihil* in eum statuen« dum ». Io potrei moltiplicare gli esempj, e si troverebbe sempre la stessa massima.

Da ciò si vede quale fosse il modo di opinare dei Romani circa le offese recate per mero caso. Lungi che dessi le erigessero in delitto, le esimevano per lo contrario da qualunque penale e civile risponsabilità. Essi ascrivevano a colpa sol quelle che venivano recate per mancanza di dovuta precauzione. Il punto di paragone poi della diligenza o della colpa non fu determinato dai Romani da considerazioni speculative poggiate su mere possibilità, ma dal corso conosciuto ed ordinario delle cose, e da quello che i cauti e prudenti uomini sogliono per lo più praticare. Così fu posto un limite assegnabile e suscettibile di prova all' arbitrio tanto de' legislatori, quanto dei magistrati.

Col provvedere in questo modo, mostrarono forse i Romani di essere *così indietro* nella scienza delle teorie morali, come dice il signor autore? Chiunque brama di accertarsi se abbiano o no saputo i Romani separare i confini fra la colpa e il caso, non ha che a leggere attentamente il sopraccitato titolo *ad legem aquiliam* (oltre altri passi molti nei quali occorre di parlare della colpa sì in linea civile che criminale) e si convincerà certamente, che niuno dei moderni ha spinto più in là il discernimento, l'equità e la previdenza quanto i romani giureconsulti.

Qui dunque ci sia permesso di domandare verso chi volger debbasi ora la sorpresa che il sig. autore eccitar voleva contro i Romani? E qui per conchiusione dobbiamo dichiarare che se la taccia apposta ai Romani ci fosse sembrata senza conseguenza, noi non avremmo posta tanta cura nel dissiparla. Noi avremmo lasciato passare senza far motto un error personale del signor *autore*, ma due motivi si presentarono per non serbare il silenzio. Il primo si è che in questi ultimi tempi è invalso l'appetito presso alcuni scrittori oltramontani di schiaffeggiare a dritto e a torto i romani giureconsulti finanche senza aver letto o aver inteso i loro dettami (1).

---

(1) Quest' appetito non è stato senza esempio anche in Italia. Verso la metà circa del secolo passato, un certo *Giovanni Angelo Serra* cappuccino, nativo di Cesena, fece stampare a Faenza un libro intitolato *Compendio delle leggi civili ricavate dal corpo del diritto romano*, nel quale coprì di censure e contumelie quasi tutti i giureconsulti che compongono il digesto, e gli qualificò come altrettanti ignorantacci in giurisprudenza.

Il secondo motivo più importante risulta dal considerare che se fuvvi mai tempo nel quale si possano meditare con frutto le sentenze dei romani giureconsulti ed i rescritti degli imperadori anteriori a *Diocleziano* e a *Costantino*, egli è il presente, nel quale da una parte codici regolari ci presentano canoni generali, e dall'altra parte gli scritti dei Romani ci somministrano le varie applicazioni. Così gli uni dànno lume agli altri, e con questo vicendevole servigio perfezionare si può il buon giureconsulto ed il buon magistrato.

Un' altra mira di più alta indagine si offre pure alla nostra attenzione. Questa si è di raccogliere i materiali di molti politici regolamenti per que' paesi che sono giunti a civiltà. Qualunque fossero gli usi privati dei Romani, egli è certo che tutto ciò che riguarda la sicurezza delle libere comunicazioni in una città, la tranquillità ed altri simili oggetti dovettero richiamare le provvidenze loro. Le tracce di tali provvidenze si veggono or qua or là sotto forme diverse. Noi abbiamo opere insigni sulle romane antichità, sui loro monumenti, sulle loro scienze, sulle loro arti, sulla loro religione. Noi abbiamo anche vari espositori delle loro magistrature, ec. ec. Ma io non so se esista alcun raccoglitore dei loro regolamenti di polizia interna estesi ai variatissimi rami che essa comprende. Parmi che stender si potrebbe un codice articolato, e molte disposizioni ricavar si possono dai frammenti che abbiamo. Ma se dimentichiamo, se rifiutiamo l' eredità dei nostri maggiori, se la screditiamo, se la conculchiamo, qual profitto ricavar possiamo dall' esperienza dei secoli, prima guida delle buone leggi?

III. Questione.

Qual è il senso attribuito comunemente al detto, malum quia vetitum?

A questa interrogazione rispondono tutte le scritture di coloro che ne fecero uso. Essi distinsero le azioni che in ogni tempo ed in ogni luogo vengono riputate come delitti, e che il senso morale e la retta coscienza come tali riprovano, da quelle azioni che le speciali circostanze di un popolo esigono di vietare per la comune sicurezza. Essi videro che come le leggi umane non pos-

---

Questa notizia fu tratta dalla prefazione fatta dall' *Amaduzzi* all' insigne opere delle *Novellae anecdotae* ec. Roma 1767 presso Venanzio Monaldini. Recentemente il sig. *Delfico* ha creduto di censurare la romana legislazione.

sono assoggettare tutte le azioni immorali a pena, così debbono vietarne altre per sè non immorali, o come occasioni prossime di mali irreparabili, o come mezzi sussidiari di difesa contro mali gravissimi. Da ciò nacque il paragone fra le male azioni assolutamente riprovate, e le azioni moralmente lecite, ma civilmente proibite. Le prime furono riguardate come proibite dalla natura e qualificate come mali morali assoluti. Le seconde per lo contrario furono qualificate come proibite soltanto dall' umana autorità, e però come mali in conseguenza di questo divieto. Da ciò nacque il detto *malum quia vetitum*.

Ma altro è il dire che considerando i soli rapporti della morale universale non si trova il motivo di condannare queste ultime azioni, ed altro è il dire che un imperante le possa vietare a capriccio. Il *malum quia vetitum* non inchiuse mai questo senso. Esso esprime soltanto la sorgente nota della proibizione, facendo sentire che la coscienza naturale non dicendo nulla, la qualificazione criminosa deriva dal divieto dell' uomo. Ma dall'altra parte la ragion pubblica vi dice che ogni giusta legge non è atto di arbitrio, ma di ragione; e però discendendo a considerazioni speciali, voi acconsentite di riguardar come male le azioni vietate anche solo dalle leggi umane, quando sono fondate su motivi di civile sicurezza.

Da un' alta montagna mirando un dato terreno egli vi sembra unito, e però non vedete la necessità di gettare un ponte. Voi dunque concludete non occorrere ponti su di questo piano. Se dunque vi venga detto che su questo piano esistono ponti, li qualificherete voi come posti arbitrariamente? Voi altro dir non potrete che stando dall' alto voi non ne vedete la necessità. Ma postochè i ponti vi sono, ciò deriverà certamente da circostanze di fatto che non vedete. L' ordine morale e comune quale ci viene presentato nei precetti del Decalogo, nei catechismi e negli scritti dei moralisti rassomiglia al prospetto di un piano veduto da un' alta montagna. Stando a questo prospetto noi non ci accorgiamo di dover proibire ed anche tollerare politicamente certe azioni. Ma quando discendiamo dal monte, c' interniamo nel concreto, la cosa cangia d' aspetto. Allora veggiamo circostanze anche transitorie, per le quali dobbiamo fare od ommettere cose che mirando dall' alto ci sfuggivano dall' occhio.

Dalla parità passiamo all' applicazione. Quando vi è sospetto di contagio è male viaggiare senza certificati di sanità. Chi viola la legge viene giustamente punito. Ora qui il cittadino dice che il male deriva dal divieto politico e non dalla coscienza naturale. Di fatti l' autore assegnabile del divieto è propriamente l' imperante umano e non la ragione universale. Il vedere poi il mo-

tivo della legge, lo stabilirne la durata, compete solo a chi regge, e non a chi serve. Ed è appunto per questo che la legge positiva porta con se la presunzione della sua giustizia, perchè si presume che anche nelle materie puramente transitorie non voglia proibire senza ragione. Il *malum quia vetitum* ha luogo appunto in via presuntiva.

Ecco il senso notorio dell'adagio volgare *malum quia vetitum*. Con questo senso si pretende forse di santificare le male leggi? Con questo senso si vuole forse giustificare l'arbitrario? Con questo senso si può forse dire *jus datum sceleri?*

Ora udiamo il signor autore: « Ma colla sorpresa ecciterà in « voi un vero sentimento d'indignazione il sapere che sienvi stati « dei moralisti di mente sì ristretta e stravolta, e di anima così abbietta che abbiano circoscritta l'essenza del delitto a mera « volontà del legislatore, ed abbiano eretto in massima l'adagio « *malum quia vetitum*. Secondo questa strana dottrina dunque, « la natura, la ragione non sono più nulla in morale. Tutto è « in potere dell'uomo. Egli può creare a capriccio il giusto e « l'ingiusto, onde la coscienza di tutti è tutta nella volontà as« soluta di un solo ».

Due sono le quistioni che qui si presentano. È poi vero che il senso qui supposto dal signor autore sia quello che fu assunto dai moralisti, che adottarono l'adagio *malum quia vetitum?* Che cosa avvi di difettoso nelle dottrine di questi moralisti?

Rispondendo alla prima questione osservo che il signor autore attribuisce a questi moralisti la nota sentenza di *Hobbes*, di *Bentham* e di alcuni altri, che il giusto e l'ingiusto sono tali, non per la loro natura, ma solo per volontà delle umane leggi. Con questa massima si proclama l'ateismo della morale pubblica e privata; e contro questa massima non s'inveisce mai abbastanza. Ma la comune dei moralisti suddetti adottò forse questa massima? Non mai. Essi anzi fecero sentire tutta la santità della morale universale, suggerita eziandio da un'integra coscienza; e solo dir vollero esservi azioni vietate dalle leggi umane, che dedur non si possono da questa morale. Essi non dissero, *omne malum quia vetitum*, ma dissero soltanto che certe azioni erano riputate male, perchè vietate dall'autorità civile. Con questo modo di dire, lungi che professassero la massima imputata loro dal signor autore, essi dichiararono anzi l'opposto. Certamente se avessero professato l'ateismo della morale, avrebbero meritato i rimproveri fatti dal signor autore, ma il fatto sta che dessi nol professarono nè punto nè poco.

Fu domandato in secondo luogo che cosa abbiavi di difettoso nella dottrina dei moralisti? Rispondo: che essi lasciarono sen-

za la sanzione della coscienza molte leggi di secondo ordine, le quali se sono suggerite non da una procurata, ma da una incolpabile sociale necessità, si debbono tenere egualmente sacre di quelle della morale privata. Ma sia che i moralisti credessero che la sfera dell' ordine politico non fosse di loro competenza, sia che essi abbiano creduto di adottare il criterio dei giudici civili, ella è cosa di fatto, che si contentarono di rimettersi in ciò all' autorità politica, e di non trasportare al foro interiore ciò che credevano competere al foro esteriore.

Dare il criterio del bene e del male veramente politico, e mostrare la sua unione con quello della morale universale comunemente intesa, importava un altro modo di concepire il sistema della ragion naturale. Gli scrittori dovevano intendere che il naturale diritto, ossia quello che nasce dai rapporti reali e necessari delle cose, non era chiuso nelle formole astratte alle quali si suole attribuire il nome di naturale diritto; ma che egli è tanto flessibile e moltiforme, quanto sono flessibili e moltiformi le esigenze della natura e del tempo. Questa idea era troppo al di sopra dei loro lumi e del loro secolo, e però si contentarono di abbandonare al criterio dei governi la decisione del bene e del male puramente politico indotto dalle circostanze. Se non volevano o non potevano approvare o condannare in particolare, dovevano almeno far sentire che anche per questa decisione esistono norme che escludono l' arbitrario, e obbligar possono sotto le giuste leggi anche la coscienza.

Il signor autore avrebbe reso un grande servigio alla scienza della cosa pubblica se avesse supplito a questa lacuna lasciata dai moralisti, o se almeno avesse fatto sentire che il *malum quia vetitum* ha un principio direttivo anteriore al pari del male assoluto, che denominiamo di ragion naturale. Per la qual cosa la divisione che viene fatta del naturale dal politico, è puramente fattizia ed intellettuale a comodo della dottrina e dell' insegnamento. Forse sotto cattive leggi giudicarono atto di prudenza di non porre in conflitto le loro sanzioni colla coscienza e colla opinione comune. Ma dall' altra parte si poteva almeno in via di tesi generale far sentire esservi una combinazione nella quale la morale e la politica debbono andare d' accordo.

Con questo vien fatta la risposta al secondo quesito che proponemmo, nel quale si tratta di sapere che *cosa abbiavi di difettoso* nelle dottrine comuni dei moralisti? Dal fin qui detto risulta che il difetto consiste nel separare le parti integrali del vero naturale diritto, e nel restringere questo nome ai soli dettami della morale privata, o a due o tre principj astratti di politico diritto. Ma anche dati sol questi principj, era facile il vedere che

se si prova solidamente esser eglino di rigoroso diritto naturale, egli è forza che tutto ciò che essi comprendono, e tutto ciò che essi esigono sia pure di ragion naturale. Così provata per esempio la civile colleganza come cosa di rigoroso diritto naturale, ne veniva di necessità che tutti i temperamenti ad un astratto diritto di proprietà e di libertà necessari per il fine naturale della società erano indotti in forza di naturale diritto. Così pure se dopo una certa epoca vien dimostrato che la vita agricola e commerciale diventa un rigoroso dovere naturale per non esterminarsi più a vicenda, ne seguono tutti i vari uffici non introdotti dall'arbitrio, ma necessitati dalla forza stessa delle circostanze e del tempo in onta di qualunque ritrosia degli uomini e delle società.

Ciò posto, risultava che tutti i benchè minimi provvedimenti imposti dalla necessità politica e atteggiati dalla ragion sociale nei diversi tempi e nei diversi luoghi, si dovranno riguardare così necessari ed obbligatori, come necessari ed obbligatori riguardati vengono gli altri uffici e gli altri diritti proclamati dalla coscienza e sanzionati dalla religione.

Equilibrare le soddisfazioni coi bisogni giusta le varie reali necessità, e salvi i rapporti della comune equità, ecco la vera formola generale del naturale diritto preso come legge, o come ordine di leggi morali razionali. Ora traducendo questa formola nel suo senso pratico, si trova che il diritto naturale considerato come legge, riesce di *ragion necessaria* ed immutabile (lo che esclude l'arbitrario), e dall'altra parte riesce di *posizione contingente* (lo che esclude l'immaturo ed il caduco). Con ciò vedesi la reale necessità rispetto all'uomo dell'ordine morale intiero, tanto per la sua posizione, quanto per i suoi rapporti.

Questo modo non fu mai avvertito dai moralisti, e però le loro teorie riescirono difettose. Per tal modo rimase a desiderare l'alleanza fra la morale pubblica e la privata, e soprattutto l'accordo e la cospirazione fra il diritto e la sana politica. Per tal modo mancò, come manca ancora il suffragio della pubblica opinione, l'eco della coscienza e l'autorità della religione ad avvalorare questo accordo e questa cospirazione.

IV. Questione.

È poi vero che i Romani abbiano reso di accusa pubblica, ossia popolare la maggior parte dei delitti privati e che inoltre abbiano in generale mal definiti e classificati tutti i delitti?

Ecco quanto dice il sig. A. « La principal divisione dei delitti che si conosce in legislazione si è quella che li distingue in *pub-*

blici e *privati*. Essa sembra indicata dalla natura stessa della società, in cui col corpo sociale si hanno i diversi membri che lo compongono ».

« Tale distinzione fu adottata dai Romani, ma con sì poca esattezza che la *maggior parte* dei delitti lesivi dei privati vennero qualificati come pubblici, e la procedura contro di essi fu dichiarata popolare ». Qui il sig. A. cita il titolo 1.° del lib. IV. delle Instituzioni di *Giustiniano*. Noi crediamo che questa citazione sia un fallo di stampa, perocchè questo titolo non racchiude nulla di quello che dice il sig. A.

Premessa questa annotazione ed affine di dar lume alla presente ed alle seguenti quistioni, dobbiamo osservare quanto segue.

Ponderando con qualche attenzione la prima parte del passo ora recato della dissertazione, ognuno si avvede che qui si parla della distinzione dei delitti in ragione della *persona* offesa. Nella seconda parte per lo contrario se ne parla in ragione della *facoltà di accusare*. Queste cose, come ognuno vede, sono ben diverse, nè vanno punto confuse. Il sig. A. taccia i Romani di non aver rispettata la distinzione fra i delitti pubblici ed i privati. Qual è il senso che si può annettere a questa censura? Forsechè dissero i Romani che i delitti che offendono tutto il corpo sociale siano identici con quelli che offendono il privato? Questa bestialità non poteva cadere in mente a verun uomo ragionevole. Come non istà in mano dell' uomo di confondere la foglia coll' albero, e viceversa, così non è in potere dell' uomo di confondere le nozioni di puro fatto tali e quali esistono in natura. Dunque ne viene che la *poca esattezza* rimproverata dal sig. A. ai Romani non consiste nel confondere le *qualità* dei delitti, ma nell' aver resa di pubblica istanza l' azione loro penale. Dico di pubblica istanza, per esprimere quella che chiamasi procedura di ufficio. La Poca esattezza adunque di cui parla il sig. A., tutto al più poteva cadere sulla competenza dell' accusa, ossia a chi toccava d' agire per siffatti delitti. Dunque il sig. A. suppone che di azione pubblica, o almeno di accusa per pubblico ministero, non siano nè debbano essere fuorchè i delitti che colpiscano così la cosa pubblica che ritrovare non si possa verun privato al quale di preferenza competere possa la querela. Tali appunto sarebbero tutti i delitti così detti di maestà di primo grado; tali le falsificazioni delle monete, la dilapidazione del pubblico erario, e così discorrendo.

Di questa sola specie di delitti il sig. A. suppone che il pubblico ministero possa portare accusa, e però che i Romani estendendo tale accusa ad altri delitti abbiano violata la distinzione fra i delitti pubblici ed i privati. Ma è poi vero tanto in *massi-*

ma quanto in *fatto* quanto pretende il sig. A.? Esaminiamo prima di tutto la massima. È primieramente cosa indubitata che il potere punitivo per tutta sorta di delitti sì grandi che piccoli è essenzialmente di ragion pubblica, così che a niun privato ed a niuna parte della civile società può desso competere. L'azione penale per tanto è strettamente di ragione pubblica. L'azione poi dei danni compete alla parte lesa dal delitto. Rimane adunque soltanto a vedere a chi competere possa *la facoltà di accusare*, ossia meglio di rendersi attore in giudizio contro il delinquente. Il sig. A. pretende che pei delitti che non offendono tutto il corpo sociale, il pubblico ministero non si possa rendere attore di *ufficio.* Ma si può domandare, s'egli abbia ben ponderato la verità e le conseguenze di questa sua opinione? È vero o no che l'autorità pubblica, ossia meglio la società intiera per prima ed essenziale condizione della colleganza è tenuta ad accorrere in difesa ed in aiuto del privato, specialmente laddove le sue forze particolari non bastano? Niuno dubitar può di questo primo dovere fondamentale dello stato di colleganza civile, perocchè senza di questa condizione nulla sarebbe la società, cioè sarebbe priva del primario valore che deve avere. Ciò posto, fingasi che un uomo senza famiglia od anche uno straniero venga od ucciso o condotto e trattenuto in un carcere privato: niuno si cura di reclamare per lui. Si dovrà dunque dire non dovere il pubblico ministero procedere per siffatto delitto, perocchè questo non lede che la persona di un privato? Tale appunto è la massima del sig. A. Ora qual è quel legislatore e quell' uomo probo e che senta solo umanità che tollerar possa questo pensamento? Ciò che dicesi di un uomo adulto e in tutto il suo senno e con tutte le sue forze, con maggior ragione si deve affermare delle persone deboli od inferme di corpo o di mente. Se la società adottò nell'ordine civile il sistema delle tutele, e fino quello della conservazione del feto, per la gran ragione che dove mancano le forze particolari, la società tutta, e quindi chi la rappresenta deve venire in soccorso, con quanta maggior ragione dovrà agire per proprio ufficio in tutti quei delitti nei quali intervenendo la *violenza*, e si opprimono le forze del privato, od avvi pericolo di questa oppressione?

Per la qual cosa ogni uomo di senso comune vede di leggieri che oltre i delitti di lor natura pubblici, perchè offendono la cosa pubblica presa in complesso, esistono delitti contro dei privati pei quali l'autorità dello Stato deve per principale e fondamentale suo dovere procedere di uffizio onde appunto prevenire la classe la più odiosa e la più funesta dei delitti. Dunque la restrizione immaginata del sig. A. è assolutamente impolitica, ro-

vinosa ed insociabile. Per lo contrario stabilir si deve per massima generale che in tutti i delitti contro il privato nei quali interviene violenza l'autorità pubblica deve agire di ufficio, è però che l'accusa e l'azione competono a lei come primario suo dovere. Dunque se in questi delitti l'istanza, ossia la querela, può essere molte volte portata dal privato, ciò non ostante si deve concludere che il pubblico ministero non deve aspettare questa querela, ma deve agire per proprio ufficio.

Ricordiamoci che il regime penale è regime di difesa, e quindi le accuse ed i giudizi s'instituiscono non tanto per far risarcire la parte lesa, ma affinchè non si rinnovi l'esempio del delitto. A tutti è noto il detto di *Platone* « nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur » ed il sig. A. lo professa alla pag. 132. Nei delitti nei quali interviene violenza si aprirebbe il varco all'impunità se l'autorità pubblica non agisse di uffizio. L'autore della violenza ne minaccerebbe sicuramente una peggiore onde allontanare l'accusa. Questo sarebbe ancora il meno. Sapendo di ottenere l'impunità quando gli mancasse un privato accusatore egli avrebbe tutto l'interesse o di toglierlo di mezzo o di trattenerlo nell'oppressione. Dunque la distinzione dei delitti pubblici dei privati tratti dalla *qualità* dall'offesa non può servire di norma assoluta alla procedura. Tutto questo riguarda la massima del sig. A. Qual è la conchiusione? Dover esistere un' istanza pubblica di uffizio proprio per i delitti pubblici, e dover esistere un' istanza pubblica di uffizio sussidiario per i delitti privati, ne' quali interviene violenza o si tratta di persone impotenti.

Dalla quistione di massima passiamo alla quistione *di fatto*. Che cosa hanno praticato i Romani? Il sig. A. ci ha indirizzato alle instituzioni di *Giustiniano*. Benchè siamo inviati ad un'epoca tarda del Greco impero, ciò non ostante accettiamo la testimonianza addotta dal sig. A. Or eccoci all'ultimo titolo di queste Instituzioni che porta la rubrica *de pubblicis judiciis*. Qui appunto sono classificati i delitti pei quali procedere si può d'istanza pubblica, o come dicono i moderni, d'ufficio pubblico. Ora a quali capi sono ridotti siffatti delitti? *Giustiniano* risponde « Publica autem judicia sunt ».

I. Lex Julia *majestatis* quæ in eos qui contra imperatorem vel rempublicam aliquid moliti sunt.

II. Item lex Julia *de adulteriis* coercendis.

III. Item lex Cornelia *de sicariis* quæ homicidas ultro ferro persequitur, vel eos qui hominis occidendi causa cum telo ambulant. Eadem lege et venefici capite damnantur, vel qui mala medicamenta vendiderint.

Alia deinde lex asperrimum crimen nova pœna persequitur quæ Pompeia de *parricidiis* vocatur.

IV. Item lex Cornelia de *Falsis*, quæ etiam testamentaria vocatur, pœnam irrogat ei qui testamentum vel aliud instrumentum falsum scripserit, signaverit, recitaverit, subiecerit vel signum adulterinum fecerit, sculpserit, expresserit sciens dolo malo.

V. Item lex Julia de *vi publica* vel privata adversus eos exoritur qui vim vel armatam vel sine armis commiserint (1).

VI. Item lex Julia *peculatus* eos punit qui publicam pecuniam vel rem sacram, vel religiosam furati sunt.

VII. Est et inter publica iudicia lex Fabia de *Plagiariis* (2).

VIII. Sunt præterea publica judicia lex julia de *Ambitu* (3).

IX. Lex Julia *repetundarum* (4).

X. Lex Julia de *annona* (5).

XI. Et lex Julia de *residuis* (6).

Ecco tutta la serie specificata dei delitti d'istanza pubblica, secondo l' ultima legislazione romana. Chiunque del popolo accusar poteva pel pubblico interesse. Che cosa rileviamo noi da questa enumerazione? Tranne l'adulterio (cui *Augusto* volle straordinariamente reprimere, e che *Costantino* rese poi di accusa privata), ogni capo vedesi a prima giunta essere principalmente d' istanza pubblica o in ragione dell' offesa, o in ragione della violenza. Forsechè la maggior parte dei delitti privati sono di violenza? Anzi questi essendo i più clamorosi formano il numero minore. Tutti i furti non violenti, tutti gli stellionati, tutte le bancherotte, tutte le altre frodi, tutta la lunga serie di altri ec-

---

(1) Qui specifica *Giustiniano* anche il ratto violento.

(2) I plagiarj erano quelli che rubavano uomini sia liberi, sia schiavi e li vendevano; ed eziandio coloro che s'inducevano a fuggire dai loro parenti o dai loro padroni. Veggasi il Digesto al Tit. *Ad legem Fabiam de Plagiariis*.

(3) Il delitto di ambito consisteva nel procacciare gli onori con modi illeciti, lo che consisteva per lo più nell'accattar i suffragi col denaro. La simonia negli ufficj sacri è anch' essa delitto di ambito. Vedi il Digesto ed il codice in questo titolo.

(4) Questo è il delitto dei magistrati che pigliano danaro illecitamente e viene commesso da colui « qui in administratione magistratus accepit « unde accipere non debuit ». L'etimologia deriva dall' azione per cui si *ripeteva* il maltolto o ricevuto. Vedi i rispettivi titoli nel Digesto e nel Codice.

(5) Di questo delitto venivano accusati sì coloro che al grano dei mercanti mescolavano materie straniere o che vendevano grano guasto: sì coloro che distornavano il trasporto delle vettovaglie; sì finalmente coloro che facevano società per incarirne il prezzo. Veggansi i rispettivi titoli nel Digesto e nel Codice.

(6) Questo delitto viene commesso dagli amministratori del pubblico denaro per un così detto ammanco di cassa. Vedi i rispettivi titoli.

cessi, tutti i delitti di colpa, di mancanza d' ufficio ec., sono stati forse qui compresi? Qui *Giustiniano* professa di aver tessuto l' indice completo dei delitti di pubblica istanza. A chi dobbiamo credere? A *Giustiniano* o al sig. A.?

Ma se la cosa è così, dove trova il sig. A. che la *maggior parte* dei delitti lesivi dei privati siano dai Romani resi d'*istanza pubblica*, ossia di azion popolare? Qui vedesi per lo contrario che tranne i delitti contro l'onore delle famiglie, furono resi d' istanza pubblica quei soli che per fondamentale dovere pubblico sussidiario essere lo dovevano. Lungi che i Romani possano essere tacciati di aver soverchiamente esteso ai delitti privati la procedura di uffizio pubblico, si trova anzi che segnando la violenza dal massimo suo grado che comprende ogni sorta di omicidi, ed estendendola fino al minimo, che consiste nel farsi giustizia di propria mano, tracciarono la vera linea di separazione fra i delitti d' istanza pubblica e quelli d' istanza privata.

Ma prescindendo da quello che i Romani praticarono, che cosa ci persuade il diritto pubblico sociale e la politica provvidenza su questo punto? In forza della giustizia e della necessità veniamo istruiti che per due serie di delitti il pubblico ministero agir deve di *moto proprio*. Il primo è quello dei delitti per sè pubblici nel senso già spiegato: il secondo è quello dei delitti che offendono il privato nei quali interviene violenza o materiale o giuridica. La prima riguarda le persone che hanno l' intiero e pieno esercizio delle loro facoltà. La seconda riguarda le persone bisognevoli di tutela, sia pel loro stato o per la loro età, sia per le loro circostanze anche accidentali. Ma se ciò è indubitato, egli ne risulta che i Romani si attennero alla vera divisione.

Ora passiamo ad esaminare se sia vero che i Romani abbiano mal definiti e mal classificati i delitti in generale. Quanto alla classificazione debbo avvertire che, dopo la distinzione dei delitti d' istanza pubblica da quelli d' istanza privata, non potrebbe ascriversi a difetto essenziale se l' ordine materiale fosse stato violato. Ciò che decide per l' interesse pubblico si è che non siano stati dimenticati nè malamente repressi. Lo stesso dir non si può di una cattiva *definizione*, perocchè dessa compromette la libertà e la sicurezza, e pone le vite e le fortune dei cittadini sotto l' impero di mutabili interpretazioni. Il sig. A. pretende che i Romani abbiano praticato tanto una mala classificazione quanto cattive definizioni. Ma qual prova ne adduce egli? Udiamolo: « Invano voi cerchereste e l' una e l'altra che pur sono così essen- « ziali nelle legislazioni d' Europa *e specialmente nella legislazione* « *romana*. I loro autori pare anzi che abbiano avuto il positivo « disegno di escluderle, nulla trovandosi quasi mai nei loro co-

« dici al suo proprio luogo, e nulla essendovi di ben distinto e « precisato » (pag. 128).

Ma di grazia, parlando dei Codici romani non si accorge forse il sig. A. che ponendoli a fascio coi moderni accoppia due cose disparate? Le leggi dei moderni sono leggi originali. Per lo contrario quelle che il sig. A. chiama leggi romane sono frammenti di *Commentatori* di queste leggi stritolati e compilati dalla commissione di Costantinopoli. Ora non avendo noi sott'occhio nè leggi originarie, e nemmeno i completi commentari, come si potrà per avventura pronunziar su di esse sul punto della loro precisione tutta annessa ai testi *originali?* Immaginaria è dunque l'accusa del sig. A. Qui poi soggiungo che dagli staccati frammenti originali rimasti risulta che niuna nazione ha dato un modello così perfetto di stile legislativo quanto i Romani. I molti Senato-consulti riportati da *Terrasson*, l'editto del Pretore raccapezzato da *Ranchinio* e persino gli editti municipali riportati dal *Mazzocchi* provano abbondantemente questa asserzione.

V. Questione.

Se sia vero che coll' istituzione del pubblico ministero siano stati i cittadini privati di qualche loro importante diritto. — Strana sarà riputata la proposta di questa quistione, e tanto più strana, quanto più con lei si volge a danno del cittadino la protezione stessa della pubblica autorità. Ma la proposta di codesta quistione viene giustificata dal seguente passo della Dissertazione continuativo del sopra recato.

« I moderni (egli dice) hanno stabilito che il diritto di agire per la repressione delle azioni delittuose dovesse quasi generalmente essere l'attributo esclusivo dell'autorità. È cosa evidente che con tali e siffatte modificazioni la distinzione de' delitti in pubblici e privati non poteva più sussistere . . . . . Con ciò l'ordine naturale de' rapporti è sconvolto *e il cittadino ha perduto l' uno de' più preziosi suoi diritti*, quello cioè del libero arbitrio di sè stesso e della propria difesa; ciò è sì vero che venendo a cagione d'esempio a ricevere un offesa o nella persona o nella proprietà voi non avete più la facoltà di perseguirne l'autore come e quando vi piace, nè di accordarne il perdono . . .

« *Noi abbiamo* (dice Montesquieu) *una legge ammirabile che prescrive al principe di porre in ogni Tribunale un officiale incaricato di* perseguire in *nome suo tutti i delitti*, *ciò che ha rese incognite le funzioni dei delatori*. Come se per ovviare all' abuso dei delatori altro mezzo non vi fosse che *togliere* all' uomo il diritto di difendersi, ec. »

Il pubblico ministero del quale si parla qui altro non è che la delegazione d'una persona destinata dalla pubblica autorità a intervenire in giudizio in qualità di *attore*, onde far giudicare gl' imputati di qualche delitto. Come l'azione alla pena è di ragione essenzialmente pubblica, così deve esistere necessariamente una qualche persona che rappresenti il pubblico per far eseguire le leggi di pubblica sicurezza. Questa persona deve agire ora di *ufficio proprio*, ed ora in conseguenza della *querela* della parte offesa; ma sempre e poi sempre l'azione alla pena e le conclusioni per la sua irrogazione compete e competerà a lei sola. L'accusa popolare praticata nelle repubbliche non era che *un modo particolare* di esercitare questo pubblico ministero, il quale se poteva convenire a soli tempi incorrotti ed energici, ciò non ostante non fu nè potè mai essere solo. Nei tempi almeno più tardi essere vi dovettero persone fisse delegate dall'autorità pubblica le quali non lasciassero trascorrere senza accusa quelle molte e molte offese d'istanza pubblica le quali o l'ignoranza, o l'impotenza, o l'indulgenza, o la connivenza, o la trascuratezza lasciava senza d'un accusatore popolare. Ecco l'istituzione delle così dette *quistioni perpetue* istituite nell'anno 604 di Roma. Da ciò ne viene che oltre all'accusatore civico, ossia popolare, essere vi dovette anche un *accusatore governativo*.

Ma si domanderà quale fosse il carattere legale dell'accusatore civico o popolare. Rispondo ch'egli altro non era che un surrogato eventuale e spontaneo dell'accusatore governativo. Egli stesso nel dato giudizio era investito delle facoltà conseguenti all'accusatore governativo. Ma siccome il cittadino si presentava *spontaneamente* ad esercitare la parte di attore criminale, così e quanto alla qualità della persona, e quanto alle guarentigie del giudizio, doveva uniformarsi a molte discipline. Ognuno sa che non ogni persona era ammessa ad esercitare le funzioni di questo pubblico ministero. Per lo contrario ogni persona lesa o i suoi parenti o tutori avevano diritto di portar querela per l'offesa ricevuta di agire. Da ciò nasce l'essenzial differenza fra l'*accusator civico* ed il querelante, e fra questi due ed il governativo.

Questi tre accusatori potevano concorrere talvolta per lo stesso fatto. Fingasi che taluno fosse stato assalito, spogliato e maltrattato dai ladroni, sia in casa, sia viaggiando. L'irenarca o altro commesso di polizia (*stazionarii curiosi*) era tenuto di presentare il fatto raccogliendo le informazioni preliminari e d'inviare la relazione (*elogium*) all'uffizio del quesitore residente presso il preside. Avanti di questo quesitore presentar si poteva eziandio qualunque cittadino informato dell'aggressione onde agire contro uno o più imputati di questo delitto. Finalmente presentar

si poteva anche l'assalito medesimo ed agire sì per la pena che pel danno. Così potevano esistere tre accusatori contemporanei per lo stesso fatto violento in difesa delle vite e delle fortune dei cittadini. Questa triplice difesa e rispettiva protezione era forse una brutta cosa?

Se qualche lettore bramasse di sapere come nel concorso di più accusatori si procedesse, noi risponderemo che quando si presentavano più accusatori civici il quesitore sceglieva il più solido. Quando poi si presentava il querelante in concorso di un civico si presceglieva il querelante. L'accusatore governativo agiva in sussidio e quando mancavano altri.

In tutta la romana legislazione si veggono le tracce di questa triplice accusa.

Forse l'ultima non fu ben sentita, perchè venne dagli espositori espressa col nome d'*inquisizione*, benchè il giudizio fosse fatto in pubblico. Chi però amasse averne una prova egli non ha che a leggere il seguente rescritto dell'imperatore *Gordiano*. « Ea « quidem quae per officium praesidibus denuntiantur et *citra so-* « *lemnia accusationis posse perpendi* incognitum non est (1) ». Da questo rescritto si rileva che oltre alla procedura per accusa inscritta, sia dall'accusator civico, sia dal querelante, esisteva una terza procedura per accusa di officio nella quale non osservandosi le solennità di dette accuse veniva denominata *straordinaria*.

L'ommissione però di questa solennità non colpiva nè le istanze ad offesa e a difesa, nè la pubblicità dei dibattimenti, nè la forma di giudicare per via di giurati colle tre forme *absolvo*, *condemno*, *non liquet*, ma colpiva soltanto le forme di precauzione alle quali gli accusatori civici si dovevano sottomettere, onde guarentire i giudizi tanto da assalti calunniosi, quanto da collusioni e deserzioni nocive ad una provvida amministrazione della giustizia (1).

In forza di questo metodo che cosa troviamo noi che possa ledere i diritti, sia dell'offeso, sia dell'offensore, sia della società? Dico anche della società, perocchè tutti e tre questi interessi si debbono simultaneamente conciliare. Il prevalente però è quello della *comune* sicurezza che forma il titolo proprio dell'azion

---

(1) Leg. 7. *Codicis de accusationibus et inscriptionibus*. E qui *Gottofredo* soggiunge « notoriae et relationes apparitorum vel aliarum publica- « rum personarum non exigunt apparitoris inscriptionem. Sunt tamen ac- « cusationibus proximae, quia non minus subit periculum cui ex eis de- « nunciat crimina quam qui defert ex inscriptione ut hic et lege 14 hujus « tituli et leg. 6 ad SC. Turpilianum ».

(1) V. Antonio de Mattei, *De criminibus*.

criminale. Il sig. A. sembra dimenticarlo per non occuparsi che della personale soddisfazione delle brame dell'offeso, cui spoglia per altro della stessa protezione della forza pubblica. Egli vorrebbe un diritto di perdono del pari imprudente che incompatibile col pubblico diritto penale. Egli vorrebbe la libera vendetta al pari d'un libero perdono, non pensando che questa illimitata libertà sarebbe il dono il più funesto pei buoni ed un attentato perpetuo contro gli oggetti i più importanti. Io parlo d'*illimitata* libertà, perocchè ognuno sa che tranne i delitti che colpiscono tutto il pubblico e quelli nei quali interviene violenza, negli altri tutti deve intervenire la privata istanza per dar moto ad un penale giudizio. Ora in questi ultimi il privato può a suo grado esercitare a piacere o il perdono o la vendetta, come ognuno sa, perocchè puramente sussidiaria si è l'amministrazione della giustizia e viene pareggiata alla civile.

Ma non perdiamo di vista i termini del quesito; il sig. A. parla di diritti tolti colla procedura di ufficio. Ma di grazia di quali diritti e di quali persone parla egli? Forse di quelli dell'offensore? Ma quali diritti ha egli contro la legittima difesa sociale fuorchè quelli di una leale procedura e di una fedele applicazione della legge? Forse che ha diritto di non essere inquisito se egli non vi acconsente? Parla forse il sig. A. dei diritti dell'offeso? Ma anche questi quando ottenga il risarcimento possibile del danno sofferto che cosa può domandare di più? Io voglio anche perdonare, dice il sig. A., ma chi vi dà diritto di por sempre la mano sulla spada della giustizia a modo vostro? Se per non moltiplicar senza fine i processi o per altri motivi prudenziali la legge vi lascia facoltà in cose di poca entità di dar moto ad un processo; essa pratica questa moderazione non per far piacere a voi, ma per più importanti vedute di pubblica utilità. Dove dunque trova il sig. A. i diritti lesi da lui immaginati? Io voglio difendere le mie ragioni, ossia far risarcire le offese a modo mio. Ringraziate il cielo che le leggi non vi abbiano lasciata questa funesta libertà.

Per altro quando non si tratti che delle ragioni che vi spettano, voi siete padrone a rinunziare alla riparazione dei danni, postochè non avete altra ragione da esercitare. Volete di più? Mostratemi di avervi azione e io farò ragione alla vostra dimanda. Ma dall'altra parte io non conosco nè fra le più note antiche, nè fra le più note moderne legislazioni alcuna che pretenda di far esercitare all'offeso suo malgrado l'azione dei danni, o che lo voglia risarcire anche non volendo. Che cosa dunque resta? Che la lagnanza di essere l'offeso spogliato d'un qualche diritto proprio mediante la procedura di ufficio è fondata su d'un supposto intieramente falso.

N. V.

Osservazioni Statistiche al proposito del libro intitolato = *Conto generale dell' amministrazione della giustizia criminale in Francia durante l' anno* 1827 *presentato al Re dal Guarda-Sigilli*=(1).

I.

Nel Volume XIV, di questi nostri Annali, nel fascicolo di ottobre N.º 40 a pag. 105 e 106, abbiamo riferito per estratto ed in succinto gli ultimi sommarj dei quadri dei delitti puniti in Francia risultanti dal conto generale dell' amministrazione della giustizia criminale di quel regno durante l' anno 1826, presentato al re dal ministro della giustizia. Ivi ricordavamo anche il quadro statistico dello stesso oggetto recato per l' anno 1825 nel volume XII di questi nostri Annali pagina 7. Ora nel conto qui segnato vengono riportate le tabelle dei delitti notificati ossia cadenti sotto processo durante l' anno 1827. Le viste colle quali fu steso questo conto vengono esposte colle seguenti parole colle quali il ministro chiude la sua relazione. « Il conto del quale ora ho presentato l' analisi a V. M. abbraccia un gran numero di oggetti. Questa solenne rivista delle offese più o meno gravi recate all' ordine pubblico nel corso di ogni anno è soprattutto destinata ad illuminare l' amministrazione *sulle cagioni* che le producono. Con questa mira mi parve essere prezzo dell' opera di verificare qual fosse l' origine degli accusati, quale la loro maniera di vivere, quale la loro professione, il loro stato intellettuale o il grado di istruzione ricevuta, ed io spero che queste nuove notizie potranno essere innestate nel conto generale del 1828 ».

Ottima fu la mira di questo conto. Ma domandare si può se la maniera colla quale fu riferito nei giornali possa condurre il leggitore alla scoperta desiderata? Col riferire le nude condanne indicanti le otto classi di pene, si qualificano forse le classi dei delitti, e si presentano sotto quell' aspetto pel quale se ne possano indovinare le cagioni almeno probabili? Dal solo titolo delle pene pronunziate si può forse dedurre l' indole specifica dei delitti onde congetturarne indi le cagioni? È vero o no che la stessa pena viene applicata a fatti di diversa origine? È vero o no che i delitti contro le persone spesso son mezzi ad offendere

(1) Estratto dal Vol. XIX. degli Annali Universali di Statistica, Economia Pubblica, ec.

le proprietà? I delitti di vendetta e contro l'ordine delle famiglie non stanno alla massa degli altri nemmeno nel rapporto di uno a mille nelle più incivilite nazioni. Dunque dal titolo delle pene pronunciate e quindi dal numero delle condanne non si potrà mai giungere a indovinare le probabili cagioni dei delitti avvenuti. Il render conto delle procedure intavolate e delle sentenze pronunciate serve piuttosto a dimostrare i lavori eseguiti dal dipartimento giudiziario che a rivelare le cause segrete impellenti ai delitti. Noi non siamo per escludere il ragguaglio di questi lavori, ma soggiungiamo che aggiungervi si debbono le qualificazioni più risaltanti dei delitti notificati, altrimenti le mire statistiche sono deluse.

II.

Egli è vero che in un quadretto riguardante i processi portati avanti le corti di Assise le quali giudicano dell'alto criminale si *distinguono i delitti contro le persone* da quelli *contro le proprietà*, ed i primi portano la cifra di 1911, ed i secondi di 5018: ma qual lume si può per avventura cavare da queste cifre; e quali conseguenze se ne possono dedurre? L'unica induzione legittima consiste nel dire che fu delinquito con meno di ferocia personale; ma non si può indovinare quali siano state le cause proprie, nè delle offese personali commesse, nè del numero minore delle medesime: e meno poi se gli uomini abbiano socialmente migliorato. Nella China e Bengala vedi migliaia di frodi, di inganni, di menzogne, di truffe commesse senza vergogna e moltiplicate senza ritegno. Tu rimproveri al Chinese di averti frodato: *sarà vero*, egli risponde, ma convien pagare. Perchè fra uomini di questo carattere non si viene alle mani, perchè il briccone col falso, colla frode, colla simulazione, colla truffa ti spoglia senza usare dell'aperta rapina, e di essere risentito e vendicativo, forsechè lice dedurre che la popolazione sia morale, e che lo stato economico sia sodisfacente? Dove trovi tu una prosperità industriale e commerciale conveniente alla potenza dello stato ed al ben essere del maggior numero?

La diminuzione dei delitti contro le persone è un fatto di doppio senso. Esso resultar può tanto dal miglioramento economico morale e politico di un popolo, quanto dalla degradazione e dalla vigliaccheria progressiva derivante da cause abituali prevalenti. Il corso dei delitti deve essere considerato nella sua totalità come le magagne che affettano il fisico umano. Quando poi si vogliano esplorare le cagioni convien vedere come stiamo in punto di *sussistenza*, in punto di *educazione*, in punto di *vigi-*

lanza, in punto di *giustizia* e soprattutto in punto di *aspettative* eccitate ed avvalorate da una libera ed assicurata concorrenza; e dopo ciò confrontando i fatti concludere in una maniera necessariamente indicata dalla *Fisiologia civile*. Noi abbiamo creduto di insistere alquanto su di questo punto, non per accusare il rendiconto ministeriale, al quale dobbiamo essere grati d'un risultamento statistico, ma per rattenere la foga di qualche scrittore, il quale sul dato cieco della diminuzione dei crimini contro le persone tentò di erigere tosto un fantasma di teorico incivilimento. Questi scrittori non dicono quanta sia la insufficienza, e l'ambiguità di questo dato, e però prescindono dalla necessità di computare tutto il modo di essere di un dato popolo.

III.

Si parla spesso di *instruzione*. Ma qui convien vedere se gl'interessi materiali siano concordi ad un'equa ed assicurata distribuzione di facoltà o no. Se sono concordi, l'istruzione gioverà come una face che serve ad illuminare e far conoscere il vero tornaconto personale inseparabile dal sociale. Se poi non sono concordi, essa associata a cuori male sospinti sarà un mezzo di più per raffinare la malizia, propagare la corruzione, rafforzare l'egoismo, e accreditare la perversità. Malgrado tutto questo non si può nè si deve negligere l'instruzione; perocchè essa è indispensabile tanto alla sussistenza d'una gran parte delle nostre popolazioni, quanto alla tranquillità della convivenza. Ma quando l'instruzione gioverà ella a prevenire i delitti? E quando urge la *male suada fames et turpis egestas*, la sorte dell'Affricano delle colonie e dello schiavo della gleba non è forse preferibile? Se dunque l'instruzione può giovare a prevenire i delitti, non è per sua virtù propria, ma egli è perchè prima di tutto è affrancata da una possibile ed assicurata sussistenza, la quale incoraggisce l'utile operosità. Ma questa esige necessariamente le condizioni tutte della libera universale concorrenza; talchè voler togliere l'ozio e l'infingardaggine e voler introdurre l'amore dell'instruzione e del lavoro senza la suddetta concorrenza, egli è lo stesso che volere che uno spossato, o un tisico faccia l'atleta o il soldato.

Allorchè per lo contrario le circostanze della libera ed assicurata concorrenza esistono, esse fanno miracoli. Quale istruzione abbisogna ai *Nagas* ond'essere operosi, leali, ospitali e costumati? (1). Ecco frattanto l'ultimo ristretto del rendiconto cri-

---

(1) Vedi i suddetti annali, fascicolo di settembre 1827, Vol. XIII, pag. 273 e seguenti.

minale della Francia riguardante l' anno 1827, paragonato con quello del 1826.

Per ogni sorta di delitti furono nel 1827 incaminati processi contro 320,208 individui. Le condanne furono come segue:

	Nell' anno 1827.		Nell' anno 1826.
In giudizio di alto criminale individui	4,860	id.	4,348
In giudizio correzionale . .	145,166	»	134,384
In giudizio di polizia . . .	105,326	»	119,756
Somme delle condanne	309,292	»	258,478

Da questo specchio paragonato risulterebbe che nell' anno 1827, rispetto all' antecedente anno, i delitti in totalità crebbero di 49,864 vale a dire di un sesto di più dell' anno antecedente, e questo aumento accadde precipuamente nella classe dei delitti di giustizia correzionale. Nota che il Ministro parlando dei *recidivi* disse quando segue: « C' est parmi les individus condam- « nés *pour vol* qu' on recontre plus de récidives: il y en a eu « 686 sur 893 ». Le censure ed i sinistri presentimenti sarebbero qui fuor di luogo. La solenne confessione di un male come onora la lealtà, può anche servir di segnale alla buona volontà di rimediarvi. Le lividure di un corpo sano e robusto se indicano percosse passeggiere, non tolgono la speranza di una pronta guarigione.

IV.

E qui si apre per la filosofia della statistica un punto di vista sol proprio della sfera d' una assai inoltrata civiltà. I delitti sono malattie del corpo sociale, le quali ci accusano sempre qualche sconcerto generale o locale, o permanente o transitorio, o crescente, o evanescente. Essi a giudizio dell' uomo di stato sono segnali tanto più importanti quanto più essi sono voci strappate ad un vivente che si risente d' un' armonia vitale alterata.

Come nella medicina il primo e più necessario merito consiste nell' indovinare le cagioni dei morbi, così nella statistica il primo e più stimabile talento consiste nell' indovinare le cagioni dei delitti attuali. Ma i corpi su i quali cadono le congetture non sono tutti simili fra loro, nè ognuno si trova sempre nelle stesse circostanze. Quanto meno una società è incivilita e quanto è più piccola, tanto più è facile intenderne il movimento; ma giunta ad un grado elevato e ordinata plausibilmente, più difficile è la

divinazione, attesa l'azione e riazione complicata di ogni classe e la trasfusione dei membri nel tutto e del predominio del tutto sulle membra. Le cagioni di delinquere sono le medesime, ma i sintomi si manifestano sotto forme larvate e con una derivazione misteriosa.

Fingiamo a modo di esempio un regno potente per territorio e popolazione, in piena pace, con bellissime leggi civili ed amministrative in anni di abbondanti raccolti, ec., nel quale si veggano prorompere ad un tratto i delitti e crescere con una spaventosa progressione: forsechè non deve altamente sorprendere l'uomo di stato e porgli alla tortura il cervello per indovinarne le cagioni? Ma con un poco di filosofia egli esaminando l'ordinamento, la legislazione, le relazioni estere, le circostanze fisiche, ec., e non trovandovi cause sufficienti, egli sarà costretto col metodo di esclusione di conchiudere che la causa del malore deriva da qualche difetto fattizio di amministrazione. Ora se egli incomincia a vedere che migliaia e migliaia di lavoranti sono gettati sulla piazza, che le fabbriche scemano a precipizio i loro lavori, che le materie prime inviliscono di prezzo per mancanza di concorrenti e perdono il 30 e fino il 50 per cento, che i commercianti ed i banchieri non negoziano più carte ma pagano tutto in denaro sonante, egli si acorge tosto che la causa dei delitti improvvisamente cresciuti deriva dalla sussistenza mancante o minacciata di mancare. — Ma qui non si ferma; e va a ricercare da che derivi questo trambusto? — Egli scuopre derivare dalla diffidenza sulla durata del buono stato industriale e commerciale. Allora cessa ogni maraviglia nell'indagatore, ma nello stesso tempo sente che fino a tanto che questa diffidenza non è dissipata, il male deve continuare, e che quando anche sarà cessata, il corpo sbattuto dovrà risentire alcun tempo effetti lagrimevoli. — Diceva Bacone *che a soffrire vi è un confine: a temere non ve n' ha nissuno.* Rapida, immensa e desolante riesce l'azione delle rotte o scoraggiate aspettative nelle incivilite società; e però i malori dei delitti scoppiano e si propagano colla stessa proporzione e col colore proprio della loro cagione predominante.

Questi fenomeni solennemente sociali non possono certamente accadere in popolazioni nelle quali la convivenza e gl' interessi non sono collegati e fusi in un sol sistema unito. Negli stati barbari o semibarbari le tempeste non colgono che alcuni possenti individui, sia perchè la grande massa si trova in uno stato che non può peggiorare, sia perchè il maggior numero pareggiato al bue ed al cavallo trova la sua sussistenza stabile sulla gleba alla quale egli è ligio. L'andamento pertanto dei delitti si trova tanto costante quanto costanti sono le cause che operano abitualmente.

V.

Fra i due estremi di uno stato civilmente ordinato (al quale può sopravvenire un genio malefico che colpisca le aspettative) e uno stato di barbarie o naturale o forzata, si possono figurare altri stati più o meno armonicamente ordinati nei quali fermentano i morbi criminosi. Qui lo statista trova più visibili le cagioni di delinquere, perchè i fondamenti dell' ordine economico sono visibilmente squilibrati. Si deve quindi o compiangere la cecità o detestare la simulazione colla quale i teorici vanno fantasticando palliativi, i quali nell' atto che violano le imprescrittibili competenze sociali non fanno che esacerbare vieppiù il male. Al ciel piacesse che i nostri pensieri si avvolgessero in seno di ipotetiche posizioni, ma certi andamenti, certi discorsi solenni venuti da oltre mare ci annunziano intenzioni, indagini, e deliberazioni alle quali non possiamo pronosticare verun buon successo. Ci parla di espellere dalla terra nativa millioni di uomini innocenti per sollevare lo stato, sia da insopportabili spese, sia da un mare di delitti. Ma la natura riempie tosto i vacui, e il male cresce con una violenza inevitabile. L' ordine supremo non viene impunemente violato, e la natura va all' equilibrio anche a traverso alle ruine.

In questi giorni ne' quali si vanno studiando in certe parti di Europa riforme di leggi criminali, la statistica dovrebbe venire in soccorso colle vedute già prima spiegate in questi nostri Annali. Severe forse riescirebbero le di lei lezioni, perchè non adulatrici delle più possenti passioni, e però se coloro che dovrebbero ravvedersi da una violenza soverchiamente protratta ne fossero informati, essi le respingerebbero malgrado la loro evidenza. Lungi di dare ascolto ai precetti di una necessaria equità onde correggere uno squilibrio rovinoso, si ostinerebbero a sostenerlo e impiegherebbero ogni sforzo per resistere studiando tutti i rimedi più violenti per soffocare le eruzioni dei delitti, ed evitare sacrificj penosi all'orgoglio ed all' avarizia. Ma la verità è la più forte delle cose, perchè non è che l' espressione della forza immensa e prepotente della stessa natura.

VI.

Invano si tenta di chiudere gli occhi alla luce sfolgorante di questa verità, invano si sforza di respingerla col calunniare la natura e col bestemmiare contro la provvidenza. Fu detto da taluno « che coll' accrescersi dell' incivilimento crescono gli og-

getti utili, e però la cupidigia provocata naturalmente trova maggiori occasioni ad usurpare, e quindi più tentazioni a delinquere. L' incivilimento presta più cose a rubare; dunque vi si debbono vieppiù moltiplicare anche i delitti. I crescenti delitti dunque debbonsi attribuire al sempre crescente incivilimento (1) ». Colui che pronunciò questa sentenza, seppe egli ciò che egli diceva? Crescendo l' incivilimento crescono certamente i mezzi di soddisfare ai diversi bisogni; ma ne viene forse la conseguenza che debba anche crescere la foga dei delitti? Che cosa intende di esprimere quando nomina l' incivilimento? Forsechè lo fa consistere nell' avere in un paese camere più comode, abiti più sfarzosi, taverne più moltiplicate, manifatture più variate e così discorrendo? Forsechè ebbe soltanto in vista i maggiori godimenti voluttuosi dei ricchi e il bando della frugalità, e dell' agreste ospitalità? In tal caso dir dovremmo che i Vandali che un tempo dominaron l' Affrica furono i più inciviliti popoli della terra. A che dunque si deve ridurre l' idea d' incivilimento? — La parola stessa ve lo dice. *Civile* significa cosa propria alla convivenza sociale. L' etimologia viene da *civitas*. E questa è un modo di essere nel quale l' equa ragione predominar deve fra le persone che compongono l'umano consorzio (2). Il bue ed il cavallo coabitano col bifolco e col vetturale, ma non formano una società con lui. L'incivilimento preso *come corso della vita* di uno stato, altro non è che un continuo progresso col quale i mezzi reali e personali di un' utile e sicura convivenza si vanno via via aumentando, diffondendo, collegando, ed assicurando. Allorchè questi mezzi siano equamente diramati e distribuiti sul maggior numero, e nell' atto stesso vengano tutti annodati alla vita del tutto, si ve-

(1) Un prejugé s'est déjà presque établi à cet égard: de ce qu' on a remarqué à côté de ce mouvement décroissant dans le nombre des crimes contre les personnes, un mouvement ascendant, au contraire dans celui des offenses contre les propriétés chez les peuples civilisés, on s'est hâté de conclure que la civilisation était une cause d'accroissément pour les offenses de cette dernière espèce. *M. Peel* partageant ce prejugé avec beaucoup d' hommes aussi éclairés que lui, a cru pouvoir declairer dans la Chambre des Communes que la propriété était moins respectée à raison des progrès de la civilisation » — (Bulletin sous la direction de M. le *Baron de Ferussac*, Section 6 n.° 9. Septembre 1828, pag. 108, 109). — Ci duole di vedere combattuto questo pregiudizio con frivole e svaporate ragioni allegate dal *Lucas* in detto luogo.

(2) Omnis civitas (disse *Cicerone*) est constitutio populi..... Populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis *juris consensu et utilitatis communione sociatus* (Cicero de Republ.c. L. I. n. 25 et 26).

rifica la civiltà. Se poi consideriate questo incivilimento come *posizione* di un dato popolo, esso consiste « in quella somma di « modificazioni eseguite sul territorio, sulla popolazione e sul « governo di un dato paese in virtù delle quali si effettuano « le condizioni necessarie alla maggior sua sociale potenza. In « più brevi termini dire e ripetere potrei che il perfezionamento « economico, morale e politico costituisce propriamente l' inci- « vilimento ». Questo perfezionamento in ultima analisi si riduce ad effettuare la vera civile società voluta dalla natura. Ma tanto la nozione di società civile, quando le condizioni della civile potenza essenzialmente importano il pareggiamento della utilità mediante l' inviolato esercizio della comune libertà, il quale esercizio esige tutte le condizioni della libera ed universale concorrenza. Dunque una posizione nella quale alcuni pochi usurparono i mezzi di utilità ed i più sono condannati alla fame ed alle fatiche non sarà civile, ma *anticivile*. Dunque se esistesse un paese nel quale si verificasse questa posizione, e taluno avesse l' audacia o la dabbenaggine di attribuirgli il carattere di incivilito, egli sarebbe solennemente smentito dal buon senso, dalla ragione e dalla coscienza stessa dell' umanità. Il lusso di alcuni pochi, e l' incatenamento delle proprietà importa la barbarie forzata e sistemata dei molti; e però la situazione della nazione realmente non sarebbe che una barbarie decorata.

VII.

Ora venendo alle cagioni dei delitti, a che riducesi la proposizione che col progredire dell' incivilimento si moltiplicano i delitti? A chi intende la forza dei vocaboli la proposizione si riduce a dire, che col progredire in santità si moltiplicano i peccati, che collo sviluppamento sano di un corpo si moltiplicano i malori, che col rendere gli uomini operosi, rispettosi e cordiali, si moltiplicano gli infingardi gli attentatori e i malefici. Definite i vocaboli e sfuggite se potete queste assurdità. Vorreste forse divincolarvi con qualche sofisma per isfuggire dall' angustia? Andate ad Astrakan, esaminate il Kalmucco nomade ed il Kalmucco domiciliato al quale avete assicurata la sussistenza e la personale incolumità, e vedete se la rapacità e la ferocia della vita nomade sia o no uno stato forzato, e viceversa la moderazione e la dolcezza della vita civile sia o no lo stato dell' uomo e delle genti che invocano sol pace, equità e sicurezza.

Accordo che gli umani desideri abbandonati senza freno sono intemperanti, ma dall' altra parte chiunque con coscienza e discernimento esamina il buon andamento degli stati, si accorge

che se coll' incivilimento si moltiplicano i mezzi di utilità, si moltiplicano pure i freni pel buon vivere civile. Onde convincersi di questa legge conviene informarsi bene del come si vada effettuando l' umano incivilimento.

Nella vita nomade sia cacciatrice, sia pastorale è inutile parlare dell' incivilimento progressivo umano. Dobbiamo dunque studiare quelle genti che hanno nido ed abitazione stabile su di un dato territorio. Affine di cogliere i primordi e le successive età conviene esaminare il Tartaro quale in oggi è distinto dal Mongollo, o l' Americano agricola scoperto dagli Europei. Avvicinatevi a quella capanna, vedete quel pezzo di terra coltivato all' intorno, quel carro, quelle stoie, quel vestito di pelli d' animali, quei calzari, ec. Un solo e stesso uomo, una sola e stessa famiglia fa tutte quelle cose. Questo uomo e questa famiglia deve anche combattere contro le fiere e contro i ladroni, e provvedere ad ogni sua occorrenza. Or bene ognuno dei mestieri, ognuna delle funzioni che qui vedete unite, se non si attraverserà la prepotenza e la violenza altrui, coll' andar del tempo si divideranno fra molti uomini, fra molte famiglie, fra molte classi e si faranno meglio, e dividendosi daranno modo a gran parte del popolo di sussistere per sè e per altrui. Ma nel far tutto questo converrà ai lavoratori star d' accordo e procacciarsi credito e benevolenza dagli altri e quindi per necessità dipendere da altri e ricambiare il bene ricevuto da loro. Questa dipendenza anderà vieppiù crescendo quanto più le professioni si anderanno suddividendo.

Ciò non è ancor tutto. Considerando un grosso corpo di genti agricole dirozzate voi vedete bensì possidenti e agricoltori, ma non iscontrate nè capi fabblicatori, nè commercianti, nè dotti formanti classi abituali distinte. Vedete Armeni, Ebrei che tengono luogo del ceto di mezzo; ma non mai una nazione la di cui corporatura sia ancora sviluppata e ramificata giusta l' albero naturale e visibile di una società elevata. Grezzo è dunque ancora *lo stato personale* di lei; immatura la sua civiltà, e quindi imperfetta la sua posizione.

Che se dallo stato personale passate al materiale, voi in questa posizione dirozzata non vedete nè strade aperte e mantenute, nè borgate frequenti, nè paludi disseccate, nè fiumi contenuti, nè canali scavati, nè stazioni postali, ma invece incontrate acque sbrigliate, foreste inospite, terreni agresti, pianure solitarie e sol coltivate a tratti saltuari con genti le quali entro piccoli cerchi comunicano fra di loro, talchè colla sola differenza di un vernacolo non si intendono scambievolmente. Non è questo un romanzo ma una dipintura storica di molti esistenti paesi.

Paragonate questo quadro con quello della Francia e dell'Italia attuale, e voi vedrete esservi una condizione migliore di vita civile alla quale quelle genti possono col tempo pervenire. Egli è vero che se ancora giacciono in quel grado depresso deve esistestere una ragion sufficiente, e quindi può accadere che la continuazione della vita loro agreste sia dopo alcun tempo forzata; ma non è men vero che se sarà forzata, col crescere della popolazione dovranno necessariamente moltiplicarsi i ladri e gli schiavi. Lo stesso avverrà se le genti ricadono nella barbarie come nei paesi del Caucaso. Converrà dunque dopo di avere assicurata la convivenza contro le incursioni armate lasciar libero il corso delle proprietà, e lo sviluppamento dell' industria e dei talenti personali e porgere aiuto in quelle parti le quali nè si possono nè si debbono regolare dai privati. Ordinate così le cose, tutte le volte che in un dato ramo particolare quel tal uomo si vorrà occupare e prosperare, egli, oltre il freno delle leggi, incontrerà necessariamente quello delle persone tutte colle quali deve convivere e contrattare sotto pena di andar fallito in tutti i suoi tentativi, e rimaner deluso in tutte le sue aspettative. Il commercio per questo aspetto è un mezzo potentissimo di lealtà e di moralità, perchè appunto presenta mille vincoli che non si possono infrangere impunemente. Qui non si parla della sola mercatura, ma di tutto il movimento della convivenza, nel quale abbisogna il credito e la considerazione presso tante persone. Figuratevi all' opposto una popolazione priva di industria e senza l' esterno ed abituale commercio retta da un bascià, e voi vedete la vigliaccheria, la frode, l' infingardagine predominare tutta la convivenza.

Col provocare con male leggi un tale stato di cose con cui vieppiù si accresce una folla di persone che vengono sottratte dalla sfera del credito necessario a far uomini probi, si suscitano i facinorosi. Ma coll' operare così, eseguite voi forse l'opera dell' incivilimento o non piuttosto quella della barbarie? Col pervertire l' ordine sociale, col rompere i freni dell' incivilimento debbono certamente pullulare i delitti. Ma questa è forse opera della civiltà, e non piuttosto il frutto della prepotente intemperanza, o di un' inostinata inumanità? *Abissus abissum invocat.* Porre l' umanità nell' alternativa di rispingere l' incivilimento o di soffrire la sempre crescente peste dei delitti, egli è lo stesso che pretendere o che debba essere circoscritta alla sfera delle bestie, o che il ladroneccio deve essere santificato. Non confondiamo la moltitudine domata ed incurvata al lavoro coabitante con pochi raffinati, con un consorzio di conviventi in civile colleganza, ed allora cesseranno dal calunniare l' ordine della suprema provvidenza.

VIII.

La rapacità, dice il sig. *Lucas*, è la stessa in tutte le età, solamente gli effetti di lei si moltiplicano nell'incivilimento, perchè si moltiplicano gli uomini e le cose che si possono usurpare. L'incivilimento non accresce la cupidigia, ma solamente presta maggiori occasioni ad esercitare al di fuori la sua attività. Ella è sempre la stessa nella sua intensità morale e sol varia nella sua estensione materiale. — Chi crederebbe che con questa maniera un uomo celebrato del secolo XIX discutesse la sentenza nella quale si incolpa l'incivilimento di moltiplicare i delitti contro i beni? Eppure la cosa è così. In prova ecco il testo.

« Non v'ha dubbio essere impossibile riguardo ai beni sviluppati dall'incivilimento di separare l'attrattive del godimento in colui che gli possiede, dalle attrattive della cupidigia in colui che ne manca, ed in questo senso il signor *Peel* può a buon diritto dichiarare che correspettivamente all'incivilimento, non come egli disse, *la proprietà è più esposta al furto*, *ma bensì*, *che hannovi assai più proprietà esposte al furto*, *e per conseguenza sotto questa relazione sorgono assai più occasioni di rubare*. Ma qual è in questo mondo il bene del quale ci sia dato di godere e sia interdetto di abusare? Il primo ed il più prezioso di tutti, cioè la libertà, che cosa è egli? fuorchè la facoltà di bene o mal fare? In conseguenza, in che consiste la nostra moralità, se non nell'usare *più spesso* in bene che in male di questa libertà » (1)?

« L'incivilimento, il quale non è che il progresso di questa libertà, estende dunque l'abuso di lei, precisamente perchè egli ne estende l'uso, strana conseguenza dunque si è quella di giudicare questa libertà in una maniera diversa allorchè si riguarda nel suo sviluppamento, ed allorchè si riguarda nel suo principio, lo che appunto vien fatto coll'isolare le sue colpe e formarne una somma a parte, invece di contrapporre nella bilancia a

---

(1) In due sensi si può assumere la parola MORALITA'. Nel primo significa un'abitudine della vita dell'uomo ragionevole, per la quale egli attribuisce ad ognuno il suo, o per dirlo altrimenti, egli uniforma le sue azioni all'ordine morale di ragione. Nel secondo senso significa la *facoltà* stessa di conformare gli atti suoi liberi ad una norma preconosciuta, lo che costituisce il fondamento dell'imputazione morale per cui si ascrive a merito o a colpa un atto praticato. A niuno venne mai in capo di definire la moralità, la facoltà di essere galantuomo per due terzi e briccone per un terzo, come importa l'espressione del più spesso agire in bene che in male qui adoperata dal sig. *Lucas*.

fianco dell' abuso anche il buon uso di questa libertà, onde ottenere un' idea esatta della di lei moralità ».

« Tale è dunque il torto del sig. *Peel*. Egli rimprovera all' incivilimento di accrescere le occasioni di nuocere, senza tener conto delle occasioni di godere. Egli vuole che *di giorno in giorno si verifichi una maggior somma di beni senza un' occasione di nuocere*, *senza un fatto nocivo di più*. In breve, egli vuole la umana libertà nel suo sviluppamento estranea al suo principio, e per così dire infedele alla sua natura. Perocchè egli richiede il bene senza concedere il male a codesta libertà, la quale non consiste che nella facoltà compartita all' uomo dal suo creatore di praticare sì l' uno che l' altro. Poniamo dunque come regola onde apprezzare la moralità dell' umana libertà e dell' incivilimento, il quale non è che uno sviluppamento della medesima, doversi giudicare l' *estensione dell' abuso comparativamente all' estensione dell' uso* » (1).

Più cose si debbono osservare in questo passo del signor *Lucas*. Prima di tutto balza agli occhi lo scambio dell' oggetto della questione da lui instituita contro il signor *Peel*. Questo non assunse nè punto nè poco di determinare qual fosse la moralità maggiore o minore di un popolo incivilito e rispettivamente agli stadi di questo incivilimento, ma solamente pose un fatto statistico col quale affermò che coll' incivilimento da lui attribuito all' Inghilterra, andavano crescendo i delitti contro la proprietà. Voi mi rimproverate, egli dir potrebbe, che io pretenda di verificar di giorno in giorno una maggior somma di beni senza un' occasione di nuocere, senza un fatto nocivo di più.

Una tanta goffaggine non mi cadde giammai in pensiero. Convengo con voi che l' uomo possa e ben fare e mal fare come lo fanno fino i fanciulli. Io non ho mai negato che a fianco dell' abuso si debba considerare anche il buon uso della libertà. Solamente io ho esternata una osservazione di fatto riguardante la moltiplicazione dei delitti contro la proprietà, in un tempo nel quale a mio avviso si ascresce l' incivilimento inglese. Io non mi curo della distinzione da voi fatta fra *la proprietà più esposta e le assai più proprietà esposte al furto*. A me non cale se questo avvenga per una cupidigia vieppiù accresciuta o per una cupidigia identica all' antecedente, e che trova maggiori occasioni per prorompere.

Comunque sia la cosa, sarebbe sempre certo che queste maggiori occasioni sarebbero provocate da una sempre crescente pro-

(1) Bulletin, etc. di *Ferussac*; 9 Settembre 1828, Sez. 6, pag. 110 e 111.

duzione di beni dovuta alla civilizzazione: e però la mia proposizione di puro fatto reggerebbe qualunque ne fosse il motore morale nascosto. Voi mi dite che l'incivilimento *estende l'abuso della libertà* col progresso appunto della medesima. In che dunque voi discordate da me? Se l'abuso è associato al progresso, quale censura può da voi meritare la mia osservazione? Queste ed altre cose simili potrebbe rispondere ognuno che professi la sentenza del sig. *Peel*; e però tanto egli quanto gli altri illuminati al par di lui, e che con lui opinano, lungi dal trarre dallo scritto del sig. *Lucas* verun motivo di illuminarsi, riceverebbero all'opposto una ragione onde rimanere nel concepito pregiudizio.

IX.

V' ha ancor di peggio; se esaminiamo quanto soggiunge il sig. *Lucas*, ne risulta che egli erige il ladroneggio in condizione inseparabile vieppiù crescente dell' incivilimento dei popoli, talchè lo riguarda senza rimedio e senza vergogna. Egli non pensando all'ordinamento fondamentale economico implorato dalle genti e indispensabile alla potenza degli stati, e ponendo a fascio tutti i paesi ne'quali vi sono officine e lusso, fa l' apoteosi del preteso suo incivilimento, comunque disastrosamente ordinato e violentemente sostenuto, e dichiara che la virtù sociale non si ottiene se non mercè la sempre crescente invasione del ladroneggio; e conclude dicendo che *questa virtù in oggi sorge dalla lotta del ladroneggio con più di merito e di splendore*. Ma qual è questa virtù vagheggiata dal sig. *Lucas?* Per quanto si esamini la esposizione presentataci, altra virtù non troviamo che quella di ammazzare e ferire meno, e di rubare e truaffre di più. Incredibile parerà una tanta mostruosità morale e politica; e però ci crediamo in dovere di recare le parole stesse originali dell' articolo. Ivi dopo di avere osservato che nella Spagna la somma dei delitti contro le persone eccede quella dei delitti contra le proprietà, prosegue colle presenti parole: « Maintenant, dira-t-on parce « qu'il se commet dans l'Espagne, qui est sans commerce, sans « industrie, sans richesses, moins defauts en écriture de com- « merce, moins de banqueroutes frauduleuses, moins de larcins « et vols simples même peut être qu'en France, en Angleterre « et en Pensylvanie, dira-t-on que l'Espagne est le pays le plus « moral de l'époque, et que nous avons ainsi à lui envier son « ignorance, sa misère, et à maudire nos richesses, nos lumiè- « res, notre civilisation? Faut-il faire honneur aux peuples igno- « rans et misèrables de ce petit nombre de certains faits nuisi- « bles qui tiennent chez eux è une absence de certaines occasions

« de nuire, et qui n'est ainsi que l'innocence des brutes; tandis
« que leur plus grand nombre chez les peuples les plus civilisés,
« n'est que la conséquence du plus grand developpement de la
« liberté humaine? Faire sur ce point le procès aux lumières et
« à la civilisation, autant, et mieux vaudrait le faire à Dieu
« lui même de nous avoir donné la liberté; car ce n'est qu'à
« ce titre que nous devenons criminels: mais aussi la vertu n'est
» qu'à ce prix; et, qui oserait, en mettant cet accroissement de
« nos offenses à côté de celui de nos richesses, dire qu'elle ne
« sorte aujourd hui de la lutte avec plus de mérite et d'éclat ».

S'accorse egli, il sig. *Lucas*, quali siano le versioni che si possono far sortire dalla sua dottrina? Tra i moltissimi poveri ed i pochissimi ricchi onde spogliare questi, non si tratta di altro che di rendersi più forti per aver ragione al cospetto di Dio e degli uomini. Il bisogno che ci spinge (dir possono) dirige la nostra libertà dataci da Dio; e ciò basta per giustificarne l'uso. Noi non vogliamo più avere l'altra innocenza dei bruti per cui eravamo aggiogati da voi; e questo progresso della nostra libertà deve essere riguardato come parte del nostro incivilimento. Se prima rubavamo clandestinamente e individualmente, oggi lo facciamo clamorosamente ed in massa; e questa stessa audacia ed imponenza accresce il lustro della nostra civiltà. Con più *merito e splendore noi sortiremo così dalla lotta* e otterremo l'onore dei vostri suffragi.

Lasciamo questi deliri di anime ignoranti e corrotte, o di coscienza di reprobo senso. Falso ed assolutamente falso si è che l'abuso della libertà si estenda in ragione dell'incivilimento. Quest'abuso anzi si estende in ragione della barbarie o naturale o fattizia, alla quale voi date il nome di incivilimento. Il vero incivilimento per la sua stessa virtù fa scemare i delitti di qualunque sorta. Esso non abbisogna di impoverire la nazione nè di far retrocedere il suo stato economico per diminuire il ladroneggio. Quando il Gran Duca di Toscana Leopoldo disse ai suoi: *in questo giorno vi notifico che tutte le prigioni del Gran Duca son vuote*, ebbe forse bisogno di far retrocedere lo stato enonomico della Toscana, o non piuttosto di praticare riforme che in verun altro paese non erano state ancora intraprese? È indubitato che con queste riforme si accrebbe la massa dei beni materiali. Ora si accrebbe forse la folla dei ladroneggi segnatamente con quella desolante progressione che affligge l'Inghilterra? Ponete pure a confronto il territorio e la popolazione dell'uno e dell'altro paese e fate i vostri calcoli proporzionali, e deducetene se potete la funesta tesi da voi proclamata. Io potrei cumulare fatti a fatti e ragioni a ragioni per vieppiù dimostrare l'immensa as-

surdità e la desolante mostruosità della vostra opinione, alla quale non avreste sicuramente prestato nè assenso, nè pubblicità, se vi foste data la pena di definire i vocaboli di moralità, di incivilimento, se vi foste informato della vera ed ordinaria sorgente dei delitti, e se aveste conosciuto i primi elementi della civile filosofia.

N. VI.

Articolo relativo alla quarta edizione dell' opera di Alberto de Simoni « *Dei delitti considerati nel solo effetto ed attentati* (*) ».

I.

Ci gode l'animo nell'annunziare la quarta edizione di quest' opera del fu *Alberto de Simoni* Valtellinese, conosciuto anche per altre pregevoli produzioni di giurisprudenza (1). Questa nostra contentezza non deriva in noi solamente dal pensare che la ragion criminale sì positiva che filosofica dir si può coltivata in Italia al disopra di qualunque altra parte di Europa con costanza e con saggi e luminosi intendimenti; ma eziandio perchè opportunamente vengono richiamati i cultori italiani a non dimenticare o ripudiar l'eredità dei loro maggiori. A fronte nostra sorge una nuova scuola che tenta di alzare il capo nella Francia e nelle Americhe cogli scritti e colle declamazioni di un *Lucas*, di un *Destutt-Tracy* il giovine e di un *Linwingston*. A costoro fanno inconsideratamente plauso non poche persone cui trovasi affidata la direzione delle pubbliche cose. Esse pretendono di sostituire un sistema *penitenziario* che in sostanza si è quello dell' espiazione coll' aspettativa di un ravvedimento senza sussidj. Il *Lucas* poi spinge la cosa perfino a negare alla sovranità il diritto di punire di morte. Un lodevole sentimento di filantropia sembra cattivarsi i suffragi di questi novatori. E noi di buona voglia ci accorderemmo con loro, se questo raffinamento di umanità conciliare si potesse coi principj e collo stato della sociale sicurezza, e non andasse perfino a scuotere ne' suoi ultimi fondamenti la forza universale delle leggi ed il potere eminente ed indispensabile di ogni sovranità. In un volgo ignorante sono scusabili le cieche emozioni di un buon cuore; ma non mai in coloro che non do-

(*) Estratto dal *n.* 184 della Biblioteca Italiana.

(1) Le altre opere conosciute di quest' autore sono le seguenti:

1.° Delle donazioni tra' vivi. In 4 Lugano, 1783, austr. lir 3. 50.

2.° Del diritto pubblico di convenienza politica nello spirito del governo civile. In 8 Como, 1807, lir. 3. 50.

3.° Saggio critico, storico e filosofico sul diritto di natura e delle genti, e sulle successive leggi, instituti e governi civili e politici. Tomi 4, in 8. Milano, 1822, lir. 11. 50. — V. Biblioteca Italiana tomo 31, 1823 pag. 3.

4.° Del furto e sua pena, con alcune osservazioni generali in materia criminale. Nuova edizione diligentemente corretta ed illustrata con comenti dell' avvocato *Giuseppe Carozzi*. In 8.°, tomi 2. Milano, 1823, lir. 7. 50.

vrebbero ignorare per lo meno gli elementi del buon diritto naturale e politico, e la vera posizione de' materiali e morali interessi di un popolo.

Noi non possiamo fuorchè deplorare un tanto accecamento, e nello stesso tempo rallegrarci che l'Italia ne sia rimasta esente. Essa può dire con orgoglio di non essersi lasciata strascinare dalla moda per una rozza renitenza, ma bensì perchè trovasi fornita di maggiore copia di lume e della più estesa bene radicata istruzione nella ragion penale. Nell'atto che in Italia sorsero le grandi idee della criminale riforma, qui pure la distruzione cadde sull'opera della sola barbarie del medio evo senza rifiutare i grandi principj, rilevati fino dalla più alta antichità. Presso di noi fu riconosciuto con *Platone*, con *Aristotile*, con *Cicerone* e coi buoni commentatori che non l'espiazione, ma l'esempio ossia la forza repellente preventiva della pena formava l'oggetto giusto e politico del penale magistero (1). Questo modo di vedere vien ripudiato dai Penitenziari. Essi risospingono le umane società alla primitiva infanzia della vita civile in cui conveniva amministrar le pene come espiazioni verso la divinità offesa, perchè in allora mancava ogni senso di ragion politica, e il poter pubblico non si trovava per anche esteso e consolidato. Espiare il delitto pas-

---

(1) Ecco i passi dei sommi uomini ora citati:

PLATONE: *Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur: prœterita enim revocari non possunt: futura vero prohibentur.* Apud SENECAM *De clementia*, lib. I, cap. XVI versus finem.

Il testo al quale allude SENECA si trova nel libro *De legibus*, Dialogo XI. Eccolo secondo la celebre e più accreditata traduzione di MARSILIO FICINO: *Pœnis vero maligni vexantur non quia peccaverunt (nam quod factum est infectum esse non potest) sed ut* posthac *et peccatores ipsi et qui puniri iniquitates viderunt, injustitiam oderint aut saltem minus in simili vitio peccent.* — AULO GELLIO nel libro VI delle *Notti attiche*, cap. XIV, dove parla del fine delle pene secondo le diverse sentenze, cita PLATONE nel Dialogo intitolato *Gorgia* colle seguenti parole: *Conveniens est ut qui plectitur ab alio recte puniente, melior fiat, et utilitatem capiat aut exemplo cœteris sit, quo videntes alii male affectum, prœ metu reddantur meliores.*

ARISTOTILE, discepolo di PLATONE, nell'opera intitolata *Politicorum*, lib. VII, cap. XIII, aggiunge l'idea importantissima della *necessità* delle pene, lo che esclude l'arbitrario. *Judicare, punire, supplicio afficere* (ei dice) *a virtute quidem est*, SED EX NECESSITATE.

CICERONE nel libro I *De Officiis* disse quanto segue: *Pœnis utimur contra delinquentes, ne quid posthac committant ipsi, cœteri vero sint ad delinquendum tardiores.*

Tale fu l'opinione dei tre luminari della sublime antica politica. Ma questa non fu che una sentenza senza dimostrazione. La sola autorità loro le poteva dar peso. Quindi ciò non tolse che altri sullo scopo delle pene aggiungessero o valer facessero altri motivi, come appunto leggiamo in *Aulo*

sato colle prigioni e coi lavori pubblici è il fatto dei penitenziari. — Con quale diritto praticate voi tutto ciò? Con quale norma potete voi stabilire il quando, il come, e fino a qual segno si possa e si debba punire? Colla vostra dottrina si frenano forse le leggi arbitrarie, o si suffragano colla coscienza le leggi necessarie? Noi possiamo sfidare tutti i penitenziari non solamente a progettare un buon codice penale; ma nemmeno a stabilire il più piccolo castigo con una norma che escluda l' arbitrario, e che servir possa di guida a qualsiasi magistrato.

Come mai acconsentir si potrà ad un partito col quale si getta tutta la giustizia e la civile sapienza in balìa dell' arbitrario? Come mai colle idee di espiazione, di correzione personale, di penitenza evitare le passate o spente maniere dei tribunali e delle dottrine delle monastiche inquisizioni?

Lasciamo questi deliri, ed invece studiamoci di richiamare alla memoria gli scritti che fondarono la scuola italiana. Sempre sarà necessario di rendere conto a noi stessi dei fatti progressi ed avvisare ai mezzi di andar più oltre. Per questo motivo non possiamo fuorchè applaudire alla quarta edizione dell' opera suddetta del *De Simoni* fatta nell' anno 1830, dopo che la terza pubblicata nel 1818 rimase smaltita. Noi siamo dispensati dal darne un particolare ragguaglio dopochè i lettori della medesima colle antecedenti edizioni ne conobbero il contenuto e ne valutarono il merito. Ci contenteremo pertanto di ricordare che su due massimi oggetti versa questo lavoro. Il primo consiste nel dimostrare « che le leggi come istituzioni morali fatte per creare e ri« formare i costumi civili *debbono determinare* la natura delle « azioni non solo dagli esterni loro effetti, ma ben anche dagl'in« terni loro rapporti onde opporsi con efficaci pene alla rea vo« lontà eccitata dal corrotto amor proprio ». Il secondo oggetto « consiste « nel determinare con quali generi d' indizi e di pre« sunzioni si possa in un giudizio criminale pervenire alla pro« va dei delitti di mero affetto ». (Prefazione, pag. 7).

Gellio nel luogo ora citato. Che cosa dunque occorreva? Dimostrare che la mira delle pene proclamata da *Platone*, da *Cicerone*, da *Seneca* era la sola vera, la sola giusta e la sola autorizzata dal diritto.

Niuno dei grandi maestri che fondarono la scienza del diritto naturale privato, pubblico e delle genti dimostrò la tesi suddetta, nè tentò di dimostrare il perchè punire si possa e si debba per porre un freno coll' esempio. Leggete *Grozio*, *Hobbes*, *Puffendorfio*, ec. e ve ne convincerete. Senza il principio della difesa necessaria non si potrà mai fondare la scienza della ragion penale. Senza poi l' unificazione dell' individualità colla socialità sarà impossibile di stabilire il principio della difesa esercitata colle pene.

Dal tenore di questi argomenti ognun vede che l'autore supponendo di già la legittimità del poter penale, ed i canoni fondamentali sul quando, sul come, e fino a qual segno punire si possa e si debba, egli assume a trattare gli argomenti pratici dell'enumerazione e classificazione dei delitti e del genere e del modo delle prove, siano dirette siano indirette, conosciute sotto il nome d'*indizi* e di *presunzioni*, onde scoprire e determinare tanto il fatto materiale, quanto l'indole morale dei diversi delitti.

Grande ed importante e tutto pratico si fu l'assunto del signor *de Simoni*; e dobbiamo sapergli buon grado di avere iniziato un lavoro che manca ancora alla filosofia ed alla giurisprudenza ragionata. Qui si tratta di applicare i principj della sana penale teoria, senza ricorrere a' dati statistici particolari. L'indole filosofica dei delitti, e la forza probatoria dei diversi mezzi di scoprirli e di comprovarli sono oggetti suscettivi di filosofica generale teoria. E postochè i principj direttivi e normali della scienza furono nella sola Italia assegnati e dimostrati, noi auguriamo che gli argomenti succintamente trattati dal signor *de Simoni* vengano di nuovo presi in considerazione e sviluppati, dimostrati e ben modellati al lume della politica filosofia.

Questa cura viene da noi tanto più raccomandata, quanto più veggiamo che nello scritto del signor *de Simoni* prevalgono assai più le autorità delle leggi positive e le ispirazioni di un semplice buon senso, che una limpida, robusta ed eminente dimostrazione dedotta dai grandi principj della piena ragion criminale. In questo secolo nel quale si pone a disamina ogni principio ed ogni dottrina avvalorata anche dal consenso universale, egli è indispensabile venire in soccorso della buona scienza delle leggi e dell'arte sociale colla forza della dimostrazione e di una logica irrefragabile. Con questo partito ci verrà fatto di tessere finalmente un ben concatenato e robusto sistema di filosofica giurisprudenza conforme ai veri dettami del giusto, del luminoso e del forte i quali debbono concorrere in qualunque legale teoria.

Nel rilevare ciò che resta ancora a farsi e ciò che dal signor *de Simoni* non fu praticato, noi siamo ben lontani dal voler detrarre alcun che alla stima dovuta alla memoria di quello scrittore ed ai suffragi a lui dall'Italia tributati. Noi sappiamo quanta indiscrezione sarebbe quella di pretendere di seminare e di raccogliere nello stesso tempo. Ogni scienza soggiace alla legge generale della produzione degli esseri tutti, talchè essa non può uscire gigante dalle mani dei primi trattatisti. Lode quindi ben meritata si è quella che vien concessa a coloro che pei primi promossero un dato studio, e ne segnarono giustamente i primi passi anche supponendo che non avessero avuto avanti agli oc-

chi tutto il campo del soggetto, nè possedessero i mezzi ed i talenti adatti all' intraprendimento.

II.

E per parlare degli studi propri di qualunque ramo di giurisprudenza, noi avvertiamo che tre sono gli studi che necessariamente far si debbono onde cogliere e possedere compiutamente qualunque siasi ramo di legge. Il primo studio versa sulla *volontà* positiva della legge. Il secondo sui *motivi* di fatto della medesima. Il terzo finalmente sul *merito* filosofico e politico della legge emanata. Quantunque questi tre studi successivi concorrere debbano onde formare il perfetto giureconsulto, talchè speculativamente non si concepisca fra i medesimi verun ritardo e veruna separazione, ciò nonostante nel corso pratico e possibile delle menti umane si frappongono fra l'uno e l'altro lunghi intervalli, i quali fino a tanto che durano lasciano la scienza imperfetta, e quindi esiste un vasto campo di dubitazioni, di dispute e di errori spesso disastrosi.

Dapprima si considera e si venera la volontà positiva della legge come un oracolo sul quale la coscienza non solleva dubbio veruno. Tutto l'affare si riduce ad esserne ben informati onde poter fare la volontà comandata nei casi occorrenti. Ecco quindi il primo studio e la prima scuola che dir si potrebbe dei ripetitori. Nella civile giurisprudenza autorizzata s' incominciò da questa scuola la quale di fatto ebbe principio nel XII secolo da *Irnerio* (non tedesco ma bolognese, come confermò anche il *Savigny*) e proseguì fino al principio del susseguente. Nell' insegnare fa d'uopo sempre spiegare la volontà positiva e far brevi sommari per raccomandare le cose alla memoria. Se i vocaboli sono oscuri, conviene spiegarli, ma nel dare queste spiegazioni, nel fare questi sommari non si esce dal recinto della positiva volontà di fatto e dalle concrete e speciali disposizioni. Non è ancor tempo di sapere se un principio leghi l'una particolare disposizione con un' altra; e meno poi quale sia stato il motivo eminente del legislatore. Il cercar poi di proferir giudizio sulla buona o cattiva qualità della legge non cade nè cader può nemmeno nel pensiero . . . . . Ma data la spinta e continuando lo studio del positivo e aumentando la spiegazione dei vocaboli e compendiando il contenuto delle leggi, non si poteva a meno di scoprire fra molte la stessa fonte, cioè la stessa causale, e di ravvisare fra concrete disposizioni la stessa radice. Ecco allora una raccolta d' interpretazioni, di sommari, di causali identiche; ed ecco le glosse ed i glossatori. Questa raccolta fu cominciata da *Azone*,

ampliata da *Accursio* di lui scolaro, e protratta fino a *Bartolo*, lo che forma un periodo che abbraccia tutto il secolo XIII.

Posto tale incamminamento, era troppo connaturale al genio stimolato e soccorso dalla felice posizione dei tempi di trascorrere più oltre. Ognun sa, come osservò *Bacone*, che lo spirito umano incomincia colle osservazioni singolari: indi passa a cogliere i tratti e le cause comuni. Questa seconda funzione somministra altrettanti manipoli direm così logici che servono per una data collezione di fatti. Ecco gli aforismi i quali poi radunati, paragonati e collegati dovranno servire a costruire il sistema. Questo naturale e giusto procedimento si verificò di fatto nello studio della positiva giurisprudenza. Dalle glosse si salì alla ragion delle leggi, ossia dall'intendere del comando si passò a cercare del *motivo* del medesimo, ossia meglio al principio che determinò le diverse disposizioni delle leggi. Ciò ebbe cominciamento con *Bartolo*, e fu ulteriormente proseguito. Ecco la scuola dei Topici prevalente dal XIV fino al XVI secolo.

Qui finiva naturalmente lo studio positivo, e sarebbe stato effettivamente finito se si fosse trattato di leggi proprie, ed espresse colla lingua propria vigente nel secolo. Ma queste leggi erano di un'epoca allora antica e relativa a costumi diversi, ad altra religione, ad un governo non più sussistente e ad una lingua alterata. La grammatica e la filologia coltivate e poste in onore dai *Poliziani*, dai *Parasii*, dai *Bembi* e dagli *Erasmi* venne in soccorso dell'intelligenza positiva e propria dei testi delle leggi onde coglierne il vero senso originario. Ecco allora sorgere l'*Alciato* milanese ed il *Feretto* ravennate i quali creano la filologia legale romana in Italia, ed indi la trapiantano in Francia. *Duareno* discepolo di *Alciato* colà la continua: *Goveano* la illustra: *Cujacio* discepolo di *Feretto* la innalza, e così sorge la celebre scuola filologica di Tolosa in Francia, nella quale *Cujacio* spiegò le sua erudizione, non pareggiata però dalla filosofia, a'quali si aggiunsero finalmente sì *Giacomo* che *Dionigi Gottofredo*, e meglio di tutti il celebre *Pothier*. La Germania grandeggia nell'erudizione; e l'Olanda con *Voet*, con *Antonio Mattei* nella scienza unita.

Comunque importante per l'erudizione fosse la scuola filologica, essa però per l'esercizio e pei progressi della scienza non era fuorchè un accessorio. In vece la filosofia delle topiche meno spettacolosa e assai più ardua giovava assai più agli essenziali progressi della scienza.

In questa breve esposizione del risorgimento degli studi legali è vero o no che noi ravvisiamo quel naturale andamento del quale abbiamo tracciate le mosse? Ma prima che sia compiuto

tutto il corso; prima che dallo studio della volontà legislativa siasi passato allo studio dei motivi; e da questo a quello del merito della legge trascorrono molti anni, benchè le circostanze esterne siano favorevoli. Frattanto la scienza non può giungere a quell'altezza della quale l'uomo di stato legislatore ed amministratore abbisogna. Da ciò consegue che il politico non trova ragioni del suo operare; nè il giureconsulto trova il nesso colla politica. Il politico sprezza il giureconsulto come vincolato e meschino; ed il giureconsulto detesta il politico come sbrigliato ed arbitrario.

III.

Tutto ciò debb' avvenire finchè la scienza non sia compiuta. Si tratta di una scienza operativa, la quale non può produrre lo scopo inteso se non computando tutti i mezzi necessari a costituire l'ordine legale. In queste materie non vi è appoggio di mezzo fra l'autorità e la compiuta dimostrazione. Allorchè l'autorità non lega pienamente le coscienze, conviene necessariamente ricorrere alla dimostrazione. Ma siccome questa non merita un tal nome se non è evidente e compiuta, così lungo, penoso ed arduo lavoro richiedesi prima che ottener si possa il trionfo dei buoni principj.

Questa conclusione si rende vieppiù manifesta dal pensare che i tre anzidetti studi sulle leggi non possono essere a dovere compiuti senza il sussidio di una scienza la quale possa dar ragione tanto di quello che fu fatto, quanto di quello che far si dee o si doveva.

Questa scienza è posta direm così *fuori del mestiere;* ed è nello stesso tempo totalmente ad esso necessaria onde trovare i motivi delle leggi fatte, e le norme di quelle da farsi. Questa scienza antecedente si è quella della *civile filosofia*, in cui soprattutto conviene conoscere in quale maniera le nazioni procedano nella loro vita sociale, avuto riguardo tanto agl'impulsi morali, quanto ai luoghi, ai tempi ed all'impero della fortuna. Questa scienza non fu ancora tessuta, sviluppata e dimostrata a dovere, onde servir possa di scorta al politico ed al giureconsulto. Questa scienza era quella che necessariamente richiedevasi nel lavoro del *Montesquieu*, e senza della quale possiamo francamente asserire aver egli totalmente fallito. Ardita sembrerà questa nostra sentenza; ma la prova indubitata e visibile risulta dal vedere che in tutto il libro *dello spirito delle leggi* non viene assunto in considerazione il successivo incivilimento, massime delle società agricole permanenti; nè vien fatto cenno dell'associazione territoriale,

della personale e di opinione, e delle diverse cause che successivamente predominano, onde compiere il corso di questo incivilimento. Le novazioni recate dal tempo, per le quali Bacone disse *novatur omnium maximus tempus*, e Machiavelli prima di lui pronunciò *che il tempo si caccia avanti ogni cosa*; queste novazioni, dico, che dopo i bisogni permanenti formano la causa precipua ed universale delle varie leggi fra le nazioni, furono dal *Montesquieu* talmente trasandate, che in tutto il suo libro l' umana famiglia viene contemplata a guisa delle api e dei castori, i quali fanno i loro alveari e le loro case come dall'origine del mondo. Ora posto questo fatto universale e solenne che domina in tutto il libro dello spirito delle leggi, è vero o no aver egli dovuto totalmente fallire nello scopo a cui tendeva? Qui poi è d'uopo soggiungere che in materia di diritto naturale il *Montesquieu* non trovavasi niente al di sopra delle grette ed incompiute idee degli scrittori del suo tempo, come veder si può dalla nozione da lui allegata. Come dunque non fallire nella sua impresa? Che direste di colui che parla di antiquaria mancando di erudizione?

La scienza che dee precedere ai tre studi delle leggi si è appunto quella che tratta dell' andamento naturale e positivo dell' umano incivilimento onde assegnare le cause competenti delle leggi fatte. Quanto poi a quelle da farsi o che fare si dovevano, la norma di esse sta nella perfetta cognizione dei *fattori*, diremo così, di ogni sociale ordinamento. Questi sono gl' individui, i consorzi ed i governi, il concorso simultaneo dei quali debb' essere preso in considerazione onde comporre qualunque siasi buona legge. Un problema composto e complicato, e nel quale conviene chiamare a transazione i tre poteri suddetti, si è ogni ben inteso titolo di leggi. Ognuno dei poteri concorrenti si dee considerare dotato di una forza intima espansiva, la quale venendo a concorso cogli altri poteri circostanti produce un' azione o reazione, le quali contemperate entro certi limiti forma la vera forza vitale delle società incivilite, e produce lumi, bontà e potenza nel tutto, ed il maggiore possibile interesse in ogni privato cittadino.

La scienza *di fatto* dell' umano incivilimento che abbraccia il perfezionamento economico, morale, politico, e però la storia razionale delle genti, forma la *civile filosofia*.

La scienza di ordine giuridico fra gl' individui costituisce la *ragion privata*.

La scienza di ordine fra il consorzio e i privati forma la *ragion sociale*.

La scienza di ordine del consorzio verso sè stesso, verso il governo e verso le altre genti forma la *ragion di Stato*.

La ragion privata, la sociale e quella di Stato formano una triade la quale concorrere dee nella composizione di qualunque buona legge di un popolo incivilito. E siccome una legge non è giusta e buona se non è resa necessaria dalla forza stessa delle cose, e questa necessità nasce tanto dai rapporti perpetui, quanto da quelli che sono indotti dal tempo e pel tempo (lo che costituisce l' *opportunità*); così alla ragion privata, sociale e di Stato debbe aggiungersi la *ragion di opportunità*.

Dalle esigenze pertanto di queste quattro ragioni, siccome sorge la buona legislazione, così viene determinato il tema degli studi della medesima.

Ecco quanto fa d' uopo assumere ed aver presente onde ben intraprendere e ben ultimare il terzo studio riguardante il *merito* di ogni legge umana. Colla scorta del modello formato dalla piena teoria si può giudicare della perfezione o imperfezione, del buon o cattivo tenore di qualunque legge; ed in ciò si procede come in qualunque altro ramo del sapere e dell' operare, nei quali affine di giudicare del buono, del bello, del retto e dello storto, è necessario confrontarli con un dato modello ideale.

Al mero prammatico non occorre certamente di salire ad una tanta altezza; ma al vero e idoneo uomo di stato ciò è assolutamente indispensabile. Quando nell' antica Roma l' uomo che in senato aveva discussa una legge o deliberato sulla guerra e sulla pace, saliva il tribunale a rendere giustizia o segnava l' editto del pretore, e da questo passava al collegio dei pontefici, o al comando degli eserciti, credete voi che nutrito non fosse di tutta la scienza delle leggi?

Noi non crediamo che verun lettore rifiutarsi voglia dal convenire con noi, cioè che per ben intraprendere e ben ultimare i tre studi suddetti sia necessario il corredo de' principj da noi sopra accennati. Quale sarà la conclusione di questo discorso? Che un buon trattato sulle leggi fatte e da farsi non è possibile senza il soccorso della civile filosofia. Noi non neghiamo perciò che molte cose eccellenti dir non si possano anche senza il sussidio della cognizione di questa filosofia. Ci ha nell' ordine delle cose una parte costante, come ce n' ha una soggetta all' opportunità. Sulla prima versano le cose a noi insegnate dai grandi uomini che ci precedettero, le quali anche in oggi ci sono preziose. *Platone*, *Aristotile*, *Cicerone*, *Machiavello*, *Montesquieu*, *Filangieri* ed altri simili debbono essere studiati ed apprezzati come espositori di ottime dottrine sulla parte *permanente* della scienza e dell' arte sociale. Ma nello stesso tempo guardar ci dobbiamo dall' accogliere i loro dettati come oracoli; e sempre pensar dobbiamo che le nude sentenze debbono essere dimostrate; e che ol-

tre all' aspetto generale e permanente esiste un aspetto particolare e necessariamente variabile, senza la cognizione del quale la dottrina rimane insufficiente e può anche divenire disastrosa.

IV.

Venendo alla scienza criminale, fu già da un uomo celebre e di solido ed illuminato criterio proposto, ma non eseguito, un piano di riforma sulle leggi criminali, il qual piano vide la luce presso di noi solamente da pochi anni in qua. Noi parliamo del signor *Lacretelle* seniore e della edizione compiuta delle sue opere fatta da lui stesso e pubblicata a Parigi nell' anno 1823. Nel tomo terzo alla pag. 182 troviamo il seguente passo: *Le plan d' un ouvrage en grand sur la justice criminelle pourrait s' ènoncer ainsi :*

1.° *Des crimes ;*
2.° *Des moyens politiques de les prèvenir ;*
3.° *Des peines ;*
4.° *De l' instruction des crimes et de leurs jugemens.*

A senso nostro pare che in Italia rimanga ancora a trattarsi la parte pratica del piano ora accennato, benchè i vari codici recentemente emanati dar possano molto lume per un sì fatto lavoro. Il signor *de Simoni* iniziò sul terzo e quarto argomento alcune dottrine le quali quantunque ristrette e assai legate al positivo, possono nondimeno aprire il campo per un particolare lavoro sui due ultimi argomenti proposti. Molto egli deferì alle romane leggi, malgrado l' oblio al quale si tenta di condannarle : nè in via solo di autorità, ma in via di filosofica ragione. Tali leggi a senso nostro determinano importanti principj i quali reggono a fronte della nostra pretesa civiltà. Col semplice lume di un gretto ed astratto naturale diritto, quale fu presentato fin qui, noi non crederemo mai che si possa ben giudicare del vero merito di quelle leggi. Esse non furono certamente dettate da quel semplice ristretto istinto di privata equità che produsse le leggi degli altri popoli, ma bensì quanto più si studiano, tanto più si scopre che nella loro composizione furono assunti e combinati i tre rapporti degl' individui, del consorzio e del governo, talchè nel loro tenore stanno infinitamente al disopra non diremo soltanto alla condizione della barbarie, ma eziandio alla sapienza della rinnovata civiltà, derivata dalle romane leggi, dal cristianesimo e dalla libertà crescente (1).

---

(1) « Il faut croire qu' une barbarie absolue est un état de souffrance pour l' esprit humain. On le vit bien lorsque le droit romain, long-temps

Quando parliamo delle leggi romane vengono da noi esclusi i capricci del palazzo di Costantinopoli, e facciamo punto al secolo di Diocleziano e di Costantino.

Facile a noi sarebbe di giustificare tal nostro giudizio coll' esame particolare delle leggi da noi contemplate; ma i limiti di quest' articolo a noi nol concedono, come pure non ci permettono di far osservare che nella criminale giurisprudenza non fu possibile dopo la ritornata civiltà di verificare le tre scuole successivamente sôrte in Italia, le quali a norma dei progressi naturali delle scienze e degli studi nascere, crescere e grandeggiare dovevano. Le leggi criminali furono pressochè tutte statutarie e di circostanza, e soggiacquero alla prepotenza ed agli usi barbarici tanto nella parte statuente, quanto nella giudiziaria in cui s' introdussero i così detti *giudizi di Dio*, mediante le prove dell' acqua, del fuoco e dei duelli, tristo retaggio della Scizia asiatica apportato anche nell' India. Il sistema inquisitorio colle torture sottentrò poscia nelle procedure. Nella parte statuente poi si estesero le pene in materia di eresia, di bestemmia, di magia, di discipline religiose violate, talchè le giudiziose leggi statuenti e giudiziarie veramente romane, benchè tornate alla luce, giacquero oziose nella raccolta, senzachè giovar potessero alla crescente civiltà.

Eppure prezioso tesoro son desse per la filosofica criminale giurisprudenza tanto statuente, quanto giudiziaria. In niun secolo più che in questo il loro studio sarebbe veramente utile: se *Bacone*, ministro della giustizia in Inghilterra, desiderava di correggere il giury inglese coll' imitazione del romano, egli anticipatamente dimostrava un miglior modello da imitarsi, invece di ereditare gl' inconvenienti dell' Inglese. Certamente il diritto criminale forma il secondo ramo del romano diritto. Le sue vicende meritavano tutta l' attenzione; e la ricerca del perchè non prevalse come il civile, provocar doveva le indagini degli storici e dei critici che trattarono di queste vicende. Questo punto di scienze storico e paragonato avrebbe dunque dovuto essere considerato da un *Savigny* e da un *Lerminier*; ma loro sfuggì

---

perdu dans les ténébres de cet âge, et recouvré avec cet âge, et recouvré avec cette religion que devaient lui mériter une grande renommée et une ancienne domination, vint enfin restituer aux peuples de l'Europe quelques notions d'équité et de sagesse. Malgré l'asservissement éternel à un état de choses une fois affermi, à la premiére lueur de cette loi ressuscitée, *toutes les notions sortirent avec empressement de leurs costumes, et vinrent puiser dans ce code antique ut oublié des régles et des principes.* » (LACRETELLE, tom. III, pag. 10 et 11).

intieramente , talchè, malgrado l' esattezza materiale e storica dei loro lavori, essi rimasero infinitamente al disotto della loro impresa. Noi possiamo aggiungere eziandio che eglino mancarono a quanto far doveasi in questo secolo e nel rinnovamento degli studi storici richiesto dalla presente età. I materiali erano già noti, ed una storia filosofica era dimandata. Dopo d' aver raccolti i fatti, si chiedeva di conoscerli per le loro cagioni assegnabili o per lo meno nel loro generale andamento collegato ad una legge nota nei progressi dello spirito umano. Nulla di questo fu fatto a dovere , e però il loro lavoro non fu che una più elegante o più laboriosa ripetizione di quello che già era stato antecedentemente praticato.

Tutto ciò sia detto non per voglia di biasimo di que' due rinomati scrittori ai quali si dee professare sempre la lode che loro si compete , ma bensì per eccitare qualche valoroso ingegno a por mano ad un lavoro che tuttora si desidera e che richiesto sarebbe dalle odierne nostre circostanze. Forse trascorrerà ancora molto tempo prima che i nostri desideri siano soddisfatti , perocchè si tratta di formare gli storici atti a compiere il desiderato lavoro. E che perciò ? Chi sa che il nostro suggerimento eccitar non possa qualche anima privilegiata ad accingersi all' opera ?

ARTICOLI DI DILUCIDAZIONE

N. VII.

Giudizio pronunciato dal Giornale di Giurisprudenza pubblicato in Vienna intorno alla Genesi del Diritto Penale (*).

Nella Memoria che pubblicammo nel Vol. XXVI di questi Annali intorno alla Società instituita in Inghilterra all'oggetto di propagare le notizie relative all'abolizione della pena di morte, abbiamo fatto conoscere in tutta la sua magistrale evidenza le profonde vedute di *Gian-Domenico Romagnosi* intorno al vero fondamento del diritto di punire, fondamento da cui dipendono le guarentigie della pubblica sicurezza, senza cui non esiste neppure il campo su cui raffermasi l'economica prosperità. Le dottrine manifestate da quel nostro sapiente collaboratore erano state da lui attinte alla sua Genesi del Diritto Penale, opera che è per l'Italia il testo di pubblico insegnamento in molte Università, per la Germania è ritenuta come libro veramente classico, e valse anche di guida alla redazione del progetto di Codice dei delitti e delle pene pel Ducato del Würtemberg, e persino negli Stati Uniti d'America venne tradotta, ed ha in que' lontani paesi radicata la vera scuola filosofica del diritto criminale. Noi volemmo qui rammentare l'esistenza di questo stupendo lavoro, non per ricordarlo a' nostri connazionali presso cui è questa una produzione per così dire popolare; ma per rivendicarne la memoria presso un popolo estero a noi vicino, presso cui vennero non ha guari pubblicamente agitate le più scabrose questioni di ragion penale, e nessuno dei disputanti diede saggio di avere attinto ai principj delle buone e sane dottrine. Eppure ad un' opera periodica di riputazione europea che in quel paese si stampa (1) il libro del nostro *Romagnosi* era stato replicatamente inviato, ma nessuno di que' redattori si volle mai degnare di neppure accennarne il titolo. I nostri lettori ci avranno già precorso col pensiero, e non occorre che loro diciamo essere appunto la Francia quel paese a cui qui alludere volemmo.

(*) Estratto dal vol. 27 degli Annali Universali di Statistica, Economia Pubblica ec. *Nota dell' Editore.*

(1) La Révue encyclopédique.

Per mostrar dunque a' Francesi che non si vollero curare di un' opera che tutta Europa ha acclamato per l' unica che meglio tratti la ragion penale, noi divisammo di qui riprodurre la conchiusione del giudizio che intorno alla Genesi del diritto penale pronunciò non ha guari il sig. dott. *Gerolamo* da *Sacri* di Vienna nell'accreditato Giornale di giurisprudenza che in quella capitale si pubblica da alcuni anni con luminoso successo.

« Io mi sono sforzato (dice il sig. *Scari*) per quanto l' istituto di questo giornale il concede, di rendere il più possibilmente completo ed esatto questo trasunto. A ciò m' indusse e la vera gravità dell' opera e la considerazione che *Romagnosi* non è scrittore del quale si possa con leggerezza giudicare ; e perciò con questo estratto ho voluto agevolare, per quanto mi fu possibile, il giudizio ai lettori , riputando io poca modestia il presentare come decisiva l' opinione mia su un così pregevole e profondo pensatore.

« L' opera è scritta con uno stile assai corretto ed energico. Il diritto di punire vi è dimostrato pienamente e fondatamente, e le sue condizioni e modificazioni sono indicate e spiegate giusta i principj del diritto e della politica con tutta la forza di un filosofo e di un giureconsulto che pensa da sè. Qualunque legale il cui gusto non sia corrotto a segno di vilipendere tutto ciò che non è legge positiva , non potrà scorrere quest' opera senza trarne molta importante ed utile istruzione. Ma di altissimo vantaggio debb' essere a coloro che studiano i rapporti politici della legislazione penale o hanno una qualche parte nel determinare le leggi criminali.

« Nelle sue meditazioni sul diritto di punire, *Romagnosi* ha saputo così bene accordare la conservazione della comune sicurezza col rispetto dovuto all' individuo ; così luminosamente svolgere l' influenza dei principj politici che promuovono il ben essere, la religione, l' educazione e l' onoratezza sulla punizione dei delitti ; così saggiamente dedurre l' una dall' altra l' ardue dottrine dell' impunità dovuta al colpevole proponimento meramente interiore, e della giusta punizione dovuta all' attentato comunque innocuo e della giusta misura di questa e di ogni altra pena in generale, e così egregiamente rischiarare l' indole e l' applicazione dei vari generi di pene, che non si può esitare a riconoscere come ampiamente fondata la fama che lo proclama l' Italia per uno dei più valenti giureconsulti di quel bel paese. Presso di lui l' eloquenza non usurpa mai il luogo a convincenti raziocini, ma pure ci sa farne uso opportuno quando infervorato pei sacrosanti interessi dell' umanità e dell' ordine sociale vuol convincere altrui della propria opinione, o combattere gli opposti errori e presen-

tarli nel vero loro aspetto e colla sequela dei loro perniciosi effetti.

« L'importanza e la difficoltà dell'argomento ben giustificano la mole dell'opera. Però gioverebbe e al comodo maggiore dei lettori, e come io credo alla più facile intelligenza dell'opera, se le frequenti proteste e le dichiarazioni del motivo per cui si segua tale piuttosto che tal altro metodo, e le enumerazioni delle cose già esposte e di ciò che in seguito si verrà a dire, le diffuse ricerche per determinare il preciso stato della questione, e le proposizioni intermedie che dividono l'attenzione, venissero omesse. Ma bisogna pur confessare che la mancanza di lavori preparatorj (almeno per l'Italia) e l'indole tutta propria delle sue idee avrà più volte obbligato l'autore ad una maggior diffusione, che però non degenera in vaniloquenza; poichè *Romagnosi* è troppo ricco di pensieri nè può trattener sè medesimo e i suoi lettori con vuote parole. Sarebbe eziandio a desiderarsi per la più facile intelligenza di molti passi che l'autore avesse fatto maggior uso d'esempli. La loro mancanza mi si fece maggiormente sentire nella per sè stessa ardua ed astratta dottrina dell'attentato.

« Potrebbe sembrar strano ad alcuno che *Romagnosi* per società non intenda una giuridica colleganza nata da convenzione, ma una unione meramente di fatto il che invero sembra opporsi all'usitato senso del linguaggio giuridico (1). A me sembra però che la causa per cui l'autore attribuisce al vocabolo *società* questo significato si è che egli nella fondazione del civile consorzio non ammette contratto alcuno. Non è qui il luogo di provare la giustezza di tale opinione: io volentieri mi astengo dall'avventurare un giudicio su una questione di tanto momento, la cui difficoltà è dimostrata dall'istesso dissenso dei pubblicisti più illustri. La prima e la terza ragione che l'autore nel citato luogo ne arreca non sono senza peso; ma la terza, come più sotto osserverò, mi pare affatto insussistente. Mi sembra eziandio contradizione il negare agli uomini isolati il diritto di prevenzione violenta, quando poi questo diritto vien concesso a una gente a rispetto dell'altra (2). Io non posso parimenti convenire nel-

---

(1) Noi siamo del sommesso parere, anche da quanto si vedrà più sotto, che il *Romagnosi* abbia voluto intendere che la società sia uno stato di *dovere necessario naturale*: e quindi lo stato sociale non sia affare il cui diritto si possa dedurre da convenzione ma da legge naturale assoluta, come il dovere di conservarsi e di perfezionarsi. Che perciò il così detto *contratto sociale* sia l'*esecuzione* di un *dovere* naturale e non il titolo fondamentale del diritto di socialità. Senza di che tutto sarebbe arbitrario.

(2) La prevenzione di cui si parla qui non ci sembra che sia la prevenzione *esemplare* penale, ma la ripulsa dell'ingiuria di fatto minaccia-

l' opinione esposta nel X Capitolo della I. Parte che il bisogno sia il fondamento e la misura del diritto. Quand' anche la satisfazione dei bisogni debba riconoscersi come l' ultimo motivo che rende caro agli uomini il diritto, pure si può considerare come titolo e misura del diritto la mera assenza di ogni contrasto colla ragione e la condizione che nissuno ne rimanga offeso. Che se vogliasi riguardare il bisogno come misura del diritto, insorge tosto la questione: a chi spetti determinar questo bisogno; e qualora sia affatto impossibile determinarlo, ne proviene una totale incertezza al diritto.

« Da questa asserzione vien quindi l' autore condotto anche alla conseguenza che un più imperioso ed importante bisogno è fondamento di un diritto più valido al quale deve cedere ogni diritto appoggiato a un bisogno meno forte. Perciò sostiene egli la giuridica necessità, e ciò che fa più senso, il diritto della società di sacrificare alla sua salvezza un innocente (1).

« Poco del pari io posso accostarmi all' opinione che, qualora un mandatario ecceda spontaneamente nell' esecuzione i limiti del mandato criminoso, ne ricada la responsabilità penale sul mandante; che quindi A, per esempio, il quale diede mandato a B, di battere C, qualora il mandatario mettesse a morte C, sia riconosciuto reo di omicidio. Il motivo recatone, che il mandante per timore della maggior pena nel caso che il mandatario eccedesse i limiti del mandato, si asterrà dal sospingerlo al delitto, mi sembra insufficiente. Un delinquente non può essere punito se non in ragione della sua esterna azione intrapresa con doloso proponimento. Ora nel caso accennato il mandante non ha intrapreso che l' azione criminosa di mandato che termina colle battiture, e non può quindi esser punito che per quella (2).

---

ta; e che si riferisca alla difesa *diretta* che allontana l'attentato manifestato, nè agisce a motivo di un delitto passato per prevenire *qualunque* delitto futuro.

(1) A nostro avviso il *Romagnosi* non disse mai che il bisogno sia la *misura* del diritto, ma bensì che il bisogno dà *il valore* al diritto. Il diritto è una *forza regolata*: il regolare questa forza dipende dall' ordine di ragione, come spesso ripete il *Romagnosi*. Il caso di calamitosa necessità è il solo nel quale diritti eguali vengono a conflitto e non resta che la forza. Di questo trattano i pubblicisti. Per questo motivo si domanda di esporre la vita anche nella guerra. Tale in senso nostro ci sembra il sentimento del *Romagnosi*.

(2) A dir vero a noi non sembra che la tesi di *Romagnosi* sia così assoluta. Quando coi *mezzi* del mandato si può prevedere il maggior male, il mandante deve essere responsabile del male maggiore, perchè niuno lo

« Egualmente mal fondata mi sembra l' asserzione che il dovere di osservare i patti non abbia fondamento che nella necessità di conservare la Società, e questa è la seconda ragione che l' autore arreca per mostrare che la società civile non può esser basata sopra contratti. Qualora si dovesse pur cercare questa ragione nei rapporti politici, l' interesse anche di un unico individuo (cioè del contraente) non sarebbe di bastevole motivo per rendere doverosa la conservazione dei patti? E quando non basta l' interesse di un individuo come potrà avere questa efficacia l' interesse della società, il quale infine non può essere considerato che come la somma di tutti i legittimi diritti dei membri della società stessa? Non si può riconoscere la società che come una persona morale, e se essa è il titolo fondamentale della validità dei patti, questo si deve trovare anche nella persona dell' individuo, finchè l' uomo è veramente uomo (1).

« Inoltre mi pare che l' opinione annunziata nel VI Capitolo della VI Parte, non doversi cioè punire come qualificato il furto di istrumenti rurali in campagna aperta, non sia posta fuori di ogni dubbio. Perchè mi pare che in simile caso il ladro prevalendosi della dura condizione dell' agricoltore il quale solo con indicibile difficoltà potrebbe meglio custodire i suoi attrezzi, mostri una cattiveria maggiore. Ora ogni qualvolta il delinquente mostra una maggior malignità deve essere raffrenato con una pena più grave. L' autore trova contradittorio il punir gravemente i furti delle cose chiuse, appunto perchè son chiuse, e poi punir più gravemente il furto delle cose giacenti in campagna aperta, appunto perchè sono all' aperta, e pensa che alla fine non rimarrebbe più alcun furto da punirsi come semplice, stantechè tutte le cose o stanno in luogo chiuso o stanno in luogo aperto, e sì nell' uno che nell' altro caso il furto sarebbe sempre qualificato. Però si dovrebbe por mente esser falso che il furto degli strumenti rurali in campagna aperta si soglia punire maggiormente pel solo motivo ch' essi giacciono non custoditi. La maggior pena si stabilisce solo in contemplazione della necessità in

---

autorizzò a porsi nella nave del delitto. Per lo contrario la difesa esige questa responsabilità (*).

(1) Se l' uomo fosse una bestia o un Dio non avrebbe bisogno di far osservar patti. Il bisogno ossia la necessità morale della convivenza è il solo titolo di dovere necessario che può obbligare. Senza sanzione non si dà legge, e senza bene o male non vi è sanzione.

(*) *L' attuale quistione viene diffusamente trattata dal* Romagnosi *nelle sue lettere in risposta a quelle del Prof.* Giovanni.

Nota dell' Editore.

cui è l'agricoltore di abbandonare senza custodia le cose sue, la quale deve esser nota al delinquente. La circostanza poi che fra tante cose soggette a furto e giacenti senza custodia solo alcune, come per esempio gli strumenti rurali, sono considerati come materia di furto qualificato, prova chiaramente che l'esser le cose non custodite non è per sè solo il titolo che giusitifica la maggior pena. I motivi adunque per cui il furto degli strumenti agrari è più gravemente punito non ci sembrano così insussistenti come *Romagnosi* è d'opinione.

« Questi sono alcuni dei più casi rilevanti, nei quali le ragioni recate dall'autore non mi han potuto del tutto convincere. Il citare altre minuzie o il discutere più oltre su quelle da me già rilevate mi condurrebbe ad una diffusione non concessami dai limiti di questo giornale.

« Del resto il proponimento che *Romagnosi* manifestò nella prefazione di astenersi da ogni illusione allo stato positivo delle leggi penali presso qualsivoglia nazione fu in tutta l'opera religiosamente osservato. »

N. VIII.

Ragguaglio analitico del Professore Baldassarre Poli, *fatto in occasione della terza edizione della* Genesi del Diritto penale (1).

In quale stato era mai la scienza del diritto penale prima che comparisse l'opera del *Romagnosi* ad arricchirla e ad illustrarla? Quali erano i principj e le teorie dei politici, dei iuspubblicisti e dei criminalisti intorno all'origine e al fondamento del diritto di punire innanzi l'anno 1791, e prima che da così acuto pensatore venisse tolto tutto il prestigio di quell'autorità che le aveva canonizzate siccome dottrine dominanti, infallibili ed universali? Ecco l'inchiesta che noi facciamo a noi stessi ed a' leggitori nostri ora che a giudicar ci poniamo del merito verace di quest'opera che per tutta Italia levò tanta fama di sè ond'essere anco dagli stranieri applaudita. Si scorrano pure i libri che su tale materia vennero pubblicati, si chiamino alla mente gl'insegnamenti che dettavansi sulle cattedre anche da' più celebrati maestri, e si troverà che un complesso di fallaci ed erronei principj predicati da una non interrotta tradizione come oracoli del *Puffendorf*, del *Barbeirac*, del *Locke*, del *Filangieri*, del *Mably* e del *Beccaria*, costituiva il saper nostro intorno a così importante argomento; sicchè di quei tempi era comune pensamento, che diritto di punire altro non fosse che il diritto d'individuale difesa competente a ciaschedun uomo nello stato di barbarie e di naturale indipendenza, e trasferito nella podestà pubblica per mezzo delle cessioni avvenute nel patto sociale. In mezzo a tanta congerie di errori il solo *Pastoret* nell'egregia sua opera *des Lois Pénales*, stampata nell'anno 1790, si fu quegli che pose incidentemente per principio (confutando il diritto di dar la pena di morte con massime diverse da quelle del *Beccaria*) che « nello stato naturale nessun uomo vantando alcuna superiorità sopra un altro, non poteva esservi « diritto punitivo », quantunque egli poi alterasse l'indole vera di codesto diritto asserendo poco dopo « che non esisteva in « società un vero diritto di infligger le pene, ma sì bene un'obbligazione di punire, ossia di difendersi (2) ». Ma tutto ciò non toglie, nè diminuisce la gloria al *Romagnosi* d'essere stato il primo che aprisse la strada a novelle profonde ricerche ed a sconosciute dimostrazioni in così difficile subbietto; siccome lascia

---

(1) Estratto dai numeri 107 e 108 della Biblioteca Italiana.

(2) Vedi il *Pastoret* des Lois Pénales, tom. I, pag. 34.

a noi l'obbligo, ora che l'occasione si porge della terza edizione del suo libro coll'aggiunta di altre due parti, di retribuirlo quant'è in poter nostro di quella lode, che nelle scienze legali si è largamente meritata; il che faremo ragionando principalmente dell'*ordine*, del *metodo* e della *verità* delle sue dimostrazioni con quell'ampiezza e con quell'estensione che gli altri giornali lasciano tuttavia desiderare.

L'ordine non può idearsi migliore, o si riguardi il complesso e la successione delle materie, oppure il loro riparto e la loro distribuzione in relazione del tutto, che è il soggetto dell'opera. Il *Romagnosi* nella sua Genesi si propone di mostrare l'esistenza del diritto penale, di tesserne l'*origine* naturale metafisica, di definirne la *natura*, di fissarne i *confini* e le *proporzioni*, i *modi* di prevenire il suo esercizio, e di *applicare* i principj riguardanti l'esercizio medesimo. Qual serie egli non offre pertanto di materie tutte graduate e successive, in cui l'una sempre fa strada all'altra, ed in cui tu non procedi mai ad una susseguente senza aver dapprima esaurito tutto quello che riguarda l'antecedente?

Riflettendo egli primieramente che i diritti tutti esistenti nella società, e quindi anche quello di punire, traggono la loro origine o da quelli che competono ai membri di essa come uomini, o da quelli che ne risultano in combinazione delle circostanze sociali, incomincia nella prima parte con una filosofica astrazione a considerar l'uomo nello stato di naturale indipendenza, e ne' suoi rapporti del *diritto di felicità*, di *vita*, di *conservazione*, di *dominio*, di *libertà* e di *offesa* e di *difesa*, e conchiude che in tale stato non esiste il vero diritto penale; indi passa a discorrere nella parte seconda, dopo alcune generali nozioni sul *diritto di socialità* e sulle *modificazioni* che la società apporta ai diritti dell'uomo, del *diritto di difesa* spettante all'intero corpo sociale per la punizione del delitto anche consumato, e qui stabilisce la *nascita del diritto penale* assegnandone i veri e distintivi caratteri col confronto *del diritto di difesa* e coll'esame delle *convenzioni* che lo riguardano, dell'*ultima maniera* e dell'*ultimo elemento* per cui egli viene prodotto.

Lo stesso ordine riluce e si ammira nelle altre materie successive. Nella terza e nella quarta parte diretta a parlare dell'esercizio del diritto di punire per fissarne i limiti, la estensione e la giustizia, egli svolge tutti i principj fondamentali dell'economia penale nelle teorie *sulla scelta* e sulla *proporzione delle pene*, sulla loro *quantità efficacia e singolarità*, e sulla *conformità* loro alla spinta criminosa, considerando anche a tal uopo il *delitto in sè medesimo*, *nella sua esecuzione nella imputazione* e nei

suoi rapporti *coll'attentato*. In fine nelle ultime parti che vennero di nuovo aggiunte, esaurisce interamente l'argomento parlando in primo luogo dei mezzi *di prevenire le cagioni dei delitti*, ed in secondo luogo del *modo di applicare i principj riguardanti il diritto penale*, avendo riguardo alla misura delle pene dedotta *dal dolo*, *dal danno* o dall' uno e dall' altro, oppure dalla *spinta criminosa* che a suo parere somministra la ragione per determinare la *qualità* e la *quantità* diversa delle pene; sicchè nel prospetto di tutte queste materie ognuno scorge sempre regolare il passaggio dall' una all' altra, il legame reciproco che le unisce, e il loro comune accordo e successivo andamento nel tendere allo sviluppo del subbietto, che l' autore si mise a trattare.

Se non che coll'ordine maravigliosamente gareggia nell'opera del *Romagnosi* anche il metodo della dimostrazione il più utile ed il più rigoroso per la sua logica precisione. Le scienze morali certamente, oltre la somma difficoltà che presentano a petto delle matematiche e delle fisico-naturali per la qualità degli oggetti di cui si occupano, e per il linguaggio imperfetto che son costrette adoperare, un gravissimo ostacolo incontrano nel metodo comunemente vizioso di dimostrarle; per il che se niuno può negare al *Filangieri* ed al *Beccaria* il merito della chiarezza e della forza ne' loro ragionamenti, tutti desiderano però nella ridondanza delle loro dissertatorie declamazioni quella precisione e quel rigore di freddo raziocinio che avvicinerebbe di più le scienze morali alle scienze esatte, ove da così eccellenti scrittori fosse stato usato: ma per questo pregio si distingue assaissimo il *Romagnosi* con una dimostrazione sempre analitica e profonda, ed imitante quella forma geometrica, cui ridussero la giurisprudenza i tanto benemeriti giureconsulti e filosofi *Volfio* ed *Eineccio*; che se egli talvolta in ciò pecca di oscurità, di ragionamenti soverchi alle cose per sè stesse evidenti ed indemonstrabili, ovvero di troppa vaghezza di vocabili arbitrari e troppo concisi, siccome vassi da taluni dicendo, noi possiamo essergli larghi di scusa per così lievi difetti, poichè di tante cose più importanti ed ottime ci sa ricompensare.

Venendo ora all' esame delle idee e delle teorie fondamentali della Genesi del diritto penale, è nostro scopo di esporle in brevi cenni, ma in un punto solo di vista, perchè ognuno comprenda la vastità della mente, che fu capace di così bene concepirle alla prova di un assunto tutto nuovo nel modo con cui venne trattato.

Per dimostrare il *Romagnosi* l' origine naturale metafisica del diritto penale, ossia di quel diritto onde si infliggono delle pene per i mali già passati, e per i delitti già commessi, mo-

vendo ad esempio *del Psicologista dalla statua di Condillac*, dalla supposizione di uno stato ipotetico, qual è quello della naturale indipendenza, si propone primieramente d' investigare se questo diritto in tale stato esista. Ora in codesto stato ei trova, che tutti gli uomini per legge di natura sono indistintamente ed egualmente dotati dell' amor proprio, ossia « di quella volontà « generale che ha ogni essere senziente di sentire aggradevolmen- « te, e più aggradevolmente che possa: » che per quest' amor proprio, che può denominarsi anche *diritto di felicità* « tutti cer- « cano e s' impossessano degli oggetti piacevoli, respingendo quelli « che tendono a turbarne in qualunque guisa il godimento; che « l' energia di quest' amor proprio condensandosi alla conserva- « zione della vita la più utile, la più cara degli altri oggetti, » li pone in diritto e per la *conservazione* e per l' *eguaglianza* di rimovere « qualunque attuale o imminente, o certamente futura « offesa » anche col male dell' offensore, purchè questo male sia *giusto* ossia *necessario*, che è quanto dire voluto dall' impossibilità di agire diversamente; che verificata quest' impossibilità nelle circostanze di un fatto *dannoso* e *ingiusto*, qualunque uomo può nuocere ad altri con una specie di *preponderanza* legittima, ossia per vera necesità di diritto e non di fatto, sagrificando il benessere e la vita dell' aggressore alla propria salvezza, senza che questi possa reagire, tenendolo la legge di natura tuttavia vincolato all' obbligo dell' altrui conservazione; che questo diritto di recar danno all' offensore è *il diritto di difesa* prodotto per una parte dalla *necessità*, e per l' altra da una specie di *superiorità*; « on- » de il diritto di difesa è una trasformazione del diritto di con- » servazione che può esercitarsi però soltanto nello stato di ne- » cessità ».

Premesse queste idee incontrastabili ed evidentissime, deduce quasi per corollari l' autore, che in caso di aggressione nello stato di natura si può uccidere l' aggressore, quando la sua morte sia l' unico mezzo di porre in salvo la vita; che l' aggressore non perde il diritto però alla vita assolutamente, sicchè in qualunque modo, ed anche dai non aggressi possa venirgli tolta; che cessata l' aggressione, ossia lo stato di necessità, cessa nello stato di naturale indipendenza il diritto di uccidere, per l' aggresso, ed anche per gli altri uomini, che a difenderlo fossero concorsi, vivendo tutti separati, senza alcuna connessione di diritti tra loro, e non potendo gli altri concorrere alla distruzione dell' aggressore se non per il diritto dell' assalito, onde è spontanea ed indubitata la conseguenza che nello stato di naturale indipendenza non vi è diritto penale che si esercita da persone diverse da quella dell' offeso, e che riguarda

sempre un male passato, ma solamente esiste quel diritto di individuale difesa che si limita ad allontanare il danno presente.

Ma se nello stato d' insociabilità non produce la difesa il diritto penale, vi potrà essere qualche altro principio che avesse ad originarlo? Ecco come in questa seconda indagine toglie il *Romagnosi* a combattere con tutto l' acume del suo ingegno le tanto note obbiezioni del *Locke* e del *Filangieri*, di cui tutti i politici ed i criminalisti si fecero propugnatori onde dimostrare esistente anche nello stato naturale il diritto di punire; egli risponde al primo che la perfetta inutilità delle leggi naturali nello stato d' indipendenza senza il diritto di punire, lungi dal giustificarlo in esso esistente, prova che nella società solo può rinvenirsi, e che la natura non potea additargli in lui un mezzo di conseguire un fine tutto ipotetico, e da lei non preordinato, qual è appunto lo stato di assoluta indipendenza; al secondo poi soggiugne, che il dire *essere ogni uomo vindice e custode delle leggi naturali*, oltrechè riducesi ad una proposizione vaga da cui non può trarsi alcuna deduzione, apertamente contrasta coi limiti del diritto di individuale difesa nello stato di natura; che il desiderio di veder ucciso l' aggressore, fondato sulle leggi della sensibilità dell' uomo socievole, è estraneo allo stato di naturale indipendenza, quando non fosse certo che non basta il solo sentimento a costituire in ogni modo il rapporto d' un verace diritto; e che infine il paragone di due nazioni confederate, e che assomigliano gli uomini posti nello stato d' indipendenza, non prova la legittimità del diritto punitivo anche in quelli che non sono aggressi per la disparità de' principii che regolano il diritto di guerra nell' alleanza delle nazioni, ed il diritto di difesa esercitato per un atto di associazione tra uomini selvaggi; per le quali cose tutte conchiude il *Romagnosi*, che non esiste nello stato di natura alcun principio che del diritto penale sia produttore.

Dopo ciò abbandonando il *Romagnosi* l'ipotesi dello stato di naturale indipendenza, e ricorrendo ad un fatto reale e concreto, qual è quello dello stato di società, supposta però tra eguali, indipendente cioè dal governo di una podestà pubblica, e dalla sovranità, fa sorgere i principii onde nasce il diritto penale, e sviluppa un sistema che diverge ne' punti essenziali da quello di tutti gli altri scrittori.

« Io presuppongo in primo luogo, ei dice, che la società
« sia lo stato per cui la natura ha formato l' uomo; che l' uomo
« è realmente lo stesso nello stato di natura e di società, sicchè
« passando da quello a questo non cangia che di rapporti e di
« relaziani, ritrovando in esso sostentamento, sicurezza e col-
« tura, ossia il proprio ben essere col cooperare all' altrui, e

« formando un' aggregazione che ha tre specie di relazioni; re-
« lazioni cioè e diritti dell' aggregato intero verso ognuno degli
« individui; relazioni di ognuno degl'individui verso tutto l'ag-
« gregato; relazioni d' ogni singolare individuo verso ciaschedun
« individuo singolare ». Ora in questo stato di società e di conseguenti relazioni, continua il *Romagnosi*, nel caso di un' aggressione di un individuo v' è un attentato contro la società tutta, ed essa, « posta tale necessità, acquista il diritto alla di-
« struzione dell' aggressore ingiusto per un diritto suo proprio,
« distinto, semplice ed universale prodotto dall' indole stessa del-
« l' aggregazione »; quindi estinto l' assalito, ad onta che l' assalitore desista da ogni molestia e da ogni minaccia, non soffre diminuzione questo suo diritto; essa lo esercita con tutta la forza, con tutta l' efficacia, non avendo riguardo nè al presente, nè al passato, per cui cesserebbe ogni necessità di esterminare l' assalitore, ma solamente in conseguenza dei rapporti dell' avvenire « in quanto che nella società il delitto passato impunito com-
« binato coi rapporti del futuro, produce la necessità », ossia quello stato in cui riesce incompatibile la sicurezza ed il ben essere del corpo sociale con quello del suo offensore e del suo nemico, mentre è noto « che togliendo coll' impunità il timore di
« un male certamente futuro connesso col delitto, le circostanze
« stesse dello stato sociale traggono seco certamente un numero
« spaventevole di altri simili. Dunque conchiude il *Romagnosi*,
« l' impunità nelle circostanze dell' avvenire in seno della società,
« essendo radicalmente distruttiva del corpo sociale, la società è
« nella necessità di difendersi, e quindi in diritto di togliere di
« mezzo la impunità, quantunque si consideri cosa posteriore al
« delitto; ossia la società ha diritto di far succedere la pena al
« delitto come mezzo necessario alla conservazione dei suoi indi-
« vidui e dello stato di aggregazione in cui ella è: Ecco il mo-
« mento della nascita del diritto penale ».

Cosa è pertanto il diritto penale, quale la sua natura, e quali i suoi caratteri? Anche codeste ricerche soddisfa il *Romagnosi* nel modo il più coerente a' suoi principj già stabiliti.

« Nel diritto penale, egli dice, si riuniscono tutti i carat-
« teri del diritto di difesa, perchè nel diritto penale vi è un of-
« fensore nel futuro malvagio, un male, che si reca, in ogni
« sorta di danno e di delitti che gli minaccia, ed una persona
« in pericolo, qual è la società; ma siccome la società non lo
« esercita per allontanare semplicemente una offesa presente, ma
« bensì lo pone in opera contro di uno che commise un delitto
« passato, così, attese tali mire, il diritto penale egli non è un
« diritto di difesa individuale e fisico, ma *collettivo* e *morale*,

« una *specie* del diritto di difesa generico diversa però da tutte
« le sue maniere individuali, un diritto di difesa, che suppone
« una *superiorità* nella podestà punitrice risultante da una dimi-
« nuzione accaduta nei diritti del puniendo; un diritto che ap-
« partiene solidalmente a tutta la società, perchè nessun indivi-
« duo preso singolarmente e in disparte da tutto l'aggregato può
« con certezza prevedere se egli in futuro verrà affrontato, e da
« chi, e come lo sarà; un diritto indipendente dalle convenzio-
« ni, perchè nato in virtù del diritto che ha la società di di-
« fendere i membri suoi, e di conservare sè stessa quietà ed in
« istato di aggregazione; un diritto finalmente che appoggian-
« dosi allo stato reale delle cose, » quando si voglia supporlo esistente anche nello stato di natura, deve preesistere implicitamente e sotto altra forma, e perciò trasformandosi acquista i caratteri specifici di penale; per cui anche nell' ipotesi già fatta è tutto nuovo, e tutto al più ha il suo fondamento nelle *qualità* e nelle *determinazioni* degl' individui, le quali colla loro colleganza vanno a formarlo; sicchè in ultima analisi il *diritto penale non è altra cosa fuorchè il diritto di difesa modificato dalle circostanze sociali*.

Tutto quello adunque che si è fin qui esposto intorno all'origine e al fondamento del diritto penale, non che intorno alla sua natura ed a'suoi caratteri introduce un' essenziale differenza tra il sistema del *Romagnosi* e tra la dottrina di tutti i politici e di tutti i criminalisti suoi antecessori (1). Egli deriva il diritto penale non dai diritti e dai rapporti primitivi dell' uomo selvaggio ed isolato, ma da' suoi rapporti sociali, che sono reali ed esistenti, non lo attribuisce agl' individui, ma al corpo intero sociale; lo considera un diritto di difesa, ma diverso sostanzialmente da quello che compete agli uomini individualmente per il diritto della loro conservazione; e in tal modo egli si toglie a tutti gli ostacoli che incontra, altrimenti l' esercizio di questo

(1) Il sistema del *Romagnosi* è altresì diverso da quello di molti altri scrittori contemporanei e posteriori. Il *Renazzi* ed il *Vattel* derivano il diritto penale da un consenso *tacito* o *espresso*, che gli uomini in società hanno prestato, perchè s' infliggessero le pene: il *Servin* nella sua *Législation Criminelle* sostiene che nello stato di natura gli uomini vedendo un malvagio insidiare la vita de' loro simili, possono minacciargli lo stesso male, considerando oltre ciò in società una specie di diritto di punire *naturale* fondato su quanto ha già detto, ed un' altra *convenzionale* risultante dai patti degli uomini, e diverso dal naturale: infine il *Carmignani* nei suoi Elementi *di Diritto Criminale* dice il diritto di punire *nihil aliud est quam jus politicae necessitatis*, ma perchè non giuridica?

diritto per parte della società, non ha bisogno di ricorrere a supposte ed illegali cessioni per ispiegarne il passaggio, appiana la quistione sulla pena di morte rendendola una quistione meramente di fatto, e mentre cerca stabilire il fondamento del diritto penale sui principj della giustizia universale e sulle leggi immutabili della natura, determina tutti i canoni infallibili che si deggiono osservare per contenerlo ne' legittimi confini allorchè venga esercitato.

Quanto il sistema adunque del *Romagnosi* non differisce dai principj del *Locke*, del *Filangieri*, del *Beccaria* e dei loro seguaci? Egli supposero che il diritto penale sia il diritto di difesa individuale, appartenente a ciaschedun uomo nello stato anche di natura, e che col patto sociale e colle convenzioni degli uomini venisse ceduto alla podestà suprema; onde per siffatta guisa prima di tutto confusero ed alterarono stranamente la vera indole ed essenza del diritto di difesa e del diritto penale, mentre quello non nasce che al momento dell' offesa, ed è esercitato dal solo offeso, laddove questo è il prodotto di un' offesa passata pei necessari rapporti che ha col futuro, e compete ad una persona morale distinta e diversa da quella dell' offeso; in secondo luogo immaginarono il diritto di punire proprio di uno stato ipotetico e contrario alla vera natura dell' uomo, quando egli non può sussistere se non nello stato di società qual unico mezzo di conservarla; per ultimo hanno sognato dei patti e delle cessioni del diritto d' individuale difesa che sono nulle ed insussistenti *in diritto* ed *in fatto*, in diritto perchè non potevasi cedere e trasfondere un diritto che forma parte dell' essenza dell' uomo, o che mancando di *oggetto* e di *soggetto* nella persona che lo acquista, è una quantità negativa, aerea ed immaginaria; in fatto perchè tale diritto non venne mai nè ceduto, nè trasfuso, veggendo noi esercitarlo anche in combinazione del diritto penale, tuttavolta che la legge tardi soccorra all' integrità nostra e alla nostra salvezza.

Ma il sistema del *Romagnosi* è poi veramente legale e completo, sicchè per esso tutta si spieghi la genesi metafisica naturale del diritto penale? Non va egli soggetto ad alcuna difficoltà, ad alcun dubbio, ove al più attento esame venga sottoposto? Se noi qui siam lungi dall' opporre alla legalità del sistema del *Romagnosi*, che un diritto veramente naturale si è quello che accompagna l' essenza dell' uomo in qualsivoglia stato; che la società siccome persona morale non può acquistare se non i diritti degl' individui che la compongono; che è impossibile, che dalle semplici modificazioni degli originari diritti dell' uomo nella società emerga un diritto tutto nuovo ed inerente al corpo so-

ciale, a cui ciascuna parte di esso sia poi totalmente straniera; che lo stato di necessità in relazione del futuro indicato come il produttore del diritto penale è troppo incerto e indeterminato per istabilire un diritto così positivo come è quello di punire; se noi siam lungi, si ripete, dall' opporre siffatte obbiezioni, che quantunque speciose, nulla tolgono ai principj di giustizia e di diritto cui si appoggia l' accennato sistema, non possiam tacere il dubbio, ch' egli poi sia intero e compito, quanto al proposto dell' autore si conveniva. Egli provò l' origine e l' esistenza del diritto penale in una società naturale, ossia di eguali, affatto ipotetica, perchè la società civile, l' unica, la vera, in cui si esercita il diritto di punire, è essenzialmente ineguale, *governata cioè sempre dalla sovranità* (qualunque sia la sua forma); pare adunque che l' autore dopo aver esaminato il diritto penale in questo stato *intermedio* per « conservar la gradazione analitica de-« gli oggetti, e per proceder sempre dal semplice al compo-« sto » dovesse andar più oltre nella sua analisi, considerandolo nel vero suo stato in quello di società civile ed ineguale, esercitato cioè dalla podestà suprema, che la dirige, il che a nostro avviso era il punto finale, e l' aspetto unico ed ultimo cui mirar dovea la sua tesi, onde per tal vuoto non ci sembrerebbe provato legalmente come nella sovranità siasi trasfuso un diritto solidale, proprio ed esclusivo dell' intero corpo sociale, siccome ci sarebbe ignoto se ciò sia accaduto o *immediatamente* siccome di tanti altri diritti maestatici, o per quella rappresentanza di diritto che ella ha della volontà generale, oppure anche per mezzo di convenzioni tacite ed espresse necessarie a trasfonderlo, nel qual caso o si ricade ne' principj già combattuti degli altri scrittori, oppure si dovrebbe ammettere l' incompleto raziocinio che il *Romagnosi* rifiutava negli altri: « Le pene sono « necessarie alla sicurezza interna dello Stato; dunque il sovrano « che n' è il difensore e il vindice, ha il diritto di stabilirle ed « infliggerle ». Ecco l' unica difficoltà che a noi si presenti, e che se siamo così arditi di esporla contro tanta autorità di dottrina, il facciamo in via di semplice dubbio, e nella persuasione che la pochezza dell' ingegno ci abbia ingannati (1).

(1) L' inganno non può essere più manifesto e più grossolano, perocchè il *Romagnosi* nella Parte III, Lib. I, Cap. V, §§. 439, 444 si fa specialmente carico di mostrare come il diritto sociale di punire venga consolidato nella sovranità imperante. Una più completa dimostrazione di questo speciale assunto leggesi in breve articolo dell' autore medesimo inserito nel Giornale di Giurisprudenza Universale vol. I, pag. 341, 347 sulla competenza di statuire le pene, che noi poniamo in fondo di questo scritto in via di annotazione.

Nota dell' Editore.

Dopo aver dimostrato il *Romagnosi* l' origine e il fondamento del delitto penale, col solito ordine analitico e colla consueta profondità di raziocinio discende ad isviluppare i *principj fondamentali che riguardano l' esercizio di questo diritto* allo scopo di determinare l' estensione ed i confini.

« Il magistero penale, egli dice, perchè sia legittimo deve « aver per condizione una pena *giusta* nel suo oggetto, *necessa-* « *ria* nel suo motivo, *moderata* nella sua azione, *prudente* nella « sua economia e certa nella esecuzione. Il fine poi della pena « essendo quello di distornare i delitti dalla società, ogni pena « per essere giusta deve esser necessaria a questo fine, che è quanto « dire che debbe essere la minima possibile *in grado* ed in *ispe-* « *cie;* ossia deve riunire il *maximum* di sufficienza al fine d'im- « prigionare la cagione del delitto, ed il *minimum* di dolore in « ispecie ed in grado per colui che la soffre.

« La pena poi necessaria al fine indicato ha per caratteri es- « senziali l' *efficacia* ossia l'attività infallibile e vittoriosa de' mo- « tivi atti ad allontanare gli uomini dal delitto » e la *singolarità* cioè l' esclusione di altre pene succedanee, e più utilmente concorrenti a questo fine medesimo; onde da tutti questi principj è facile conoscere quale sia la vera ed unica norma onde scegliere e graduare l' intensità delle pene secondo i principj della giustizia distributiva, che anche nell' economia penale dee rispettarsi.

Ora che si conoscono le regole principali che debbono dirigere l' esercizio del diritto penale, è d' uopo considerare la *responsabilità penale* in rapporto del delitto in sè stesso, della sua esecuzione, dell' imputazione e dell' attentato, perchè in tal modo vengono determinati i suoi confini.

« Se il delitto non fosse un atto libero di un essere intelli- « gente, quantunque nocivo ed ingiusto, non potrebbe formar « l' oggetto della pena, divenendo anzi un dolore frustraneo qua- « lunque castigo pel medesimo.

« Se il delitto poi fosse risposto soltanto negli atti interni « delle recondite facoltà morali, ossia dell' *intelletto* e della *vo-* « *lontà* produttrici delle umane azioni » gli verrebbe a mancare il carattere essenziale del danno, e per conseguenza ogni pena per lui sarebbe ingiusta; come pure dato qualunque delitto, e verificato il danno che suole derivarne, qualora dipendente non fosse da un essere intelligente, volente e libero, ma dalla *violenza* o dal *caso*, verrebbe per esso tolta ogni responsabilità legale, o andrebbe questa per lo meno a diminuirsi proporzionalmente in ragione del minor grado di colpa, che potrebbe imputarsi all' agente nel commetterlo; finalmente il delitto ridotto ai semplici atti di un' interna malvagia deliberazione, ed al pensiero di

delinquere, non può dar luogo all' esercizio del diritto penale « mancando il danno, che unicamente può interessare la società, « e non essendovi un atto nocivo, che possa dirsi incompatibile « colla sua felicità, e col suo ben essere » siccome all' incontro il delitto tentato, ossia *l' esecuzione incompleta del delitto* che incomincia « dal primo atto con cui si pone mano ad effetturlo, « e che si arresta all' orlo dell' ultimo atto, che dà compimento « al medesimo » deve assoggettarsi, generalmente parlando, a pena, perchè egli reca un male ingiusto turbando la *sicurezza* della società e de' suoi individui, e perchè col timor della pena si può arrestarlo nei confini della semplice intrapresa.

Ma quale sarà poi la specie di pena necessaria onde frenarlo; quali i gradi giusti ed utili di questa pena, chiede il *Romagnosi* in ordine all' attentato? A queste quistioni egli risponde con tutta la sagacità e con tutta la possibile chiarezza, affermando in primo luogo, che il tentativo veramente impossibile, quantunque manifesti una volontà malefica, non può sottoporsi senza ingiustizia ad alcuna pena; in secondo luogo, che il delitto trattenuto nei confini dell' attentato *per una maniera puramente accidentale* deve parificarsi a quello che procede da cause libere, ma non già punirsi siccome il delitto consumato, onde non venga castigato il pensiero di atti ulteriori forse voluti, ma non commessi; in terzo luogo, che le specie opportune e giuste contro il delitto consumato debbano esser quelle dell' attentato, movendo l' una e l' altra dalla specie di un eguale interesse; infine che i gradi della pena nell' attentato debbono esser efficaci a togliere la consumazione del delitto, e quindi più gravi in ragione della lusinga dell' impunità, ma in un modo però sempre *necessario;* laonde per tutte queste cose tanto nitidamente esposte e dalla maggior evidenza accompagnate, possiam dire che rari sono i libri in cui con tanta verità e con tanta acutezza di sapere siansi esposti tutti i principj dirigenti la penale economia ne' suoi rapporti colla giurisprudenza e colla politica, e che l' opera del *Romagnosi* in tal parte mentre determina ed assegna l' estensione ed i confini del diritto penale, affinchè sia legittimamente esercitato, offre da sè, e separatamente considerata un aureo trattato di criminale filosofia intorno alla difficilissima materia *degli attentati*, che quasi tutti gli autori anche i più distinti ed eccellenti hanno involta nell' ambiguità e nella fallacia delle distinzioni, e in tutte le dubbiezze delle più intricate quistioni.

La necessità sola è quella che produce il diritto penale, e che segna i legittimi confini della sua estensione: il fine stesso poi del diritto penale pei principj di giustizia su cui è basato tende siffattamente a prevenire ed a reprimere i delitti, che ove

senza castigo fosse possibile sbandirlo interamente dalla società, dovrebbe abolirsi qualunque sistema di penale legislazione; ma questa necessità non può verificarsi, siccome un tal fine non può esser raggiunto se non quando siasi efficacemente adoperato in prevenire tutte le cause che incitano i malvagi a delinquere, se non quando vengono tolti di mezzo tutti quegli ostacoli, per cui tornano inutili anche le pene più rigorose contro la forza prevalente che spinge al delitto. Egli è perciò, siccome il fu mai sempre nell'attuale perfezionamento della criminale giurisprudenza, un problema della più alta importanza quello che propone il *Romagnosi* al principio del volume terzo; *qual è il giusto, il più utile, il più efficace mezzo di prevenire le tentazioni e l' effezione dei delitti nella società?*

Se noi consultiamo le opere di *Sonnenfels*, di *Filangieri*, di *Beccaria*, di *Brissot*, di *Cremani*, di *Renazzi*, di *Bentham*, di *Bexon*, e di *Pastoret* intorno allo scioglimento di codesto problema, troviamo una prodigiosa varietà d' opinioni e di pareri sulla qualità e sulla quantità, non meno che sulla forza dei mezzi prevenienti i delitti (1); ma pare che il *Romagnosi* abbia raccolte tutte queste opinioni nella sua, per renderla più vera e più dimostrata.

Alla soluzione dell' accennato problema, dice il *Romagnosi*, vi vuole: 1.° « un governo politicamente forte, non forte cioè « fisicamente per la potenza militare e pecuniaria, ma in quanto « niun privato, niun funzionario, niun ordine di cittadini si « possa lusingare di delinquere impunemente, e quando abbia « peccato di ottenere un' indulgenza privilegiata »; ma questa forza politica è nulla, ove non sia capace di produrne l' effetto; dunque vi vogliono in 2.° luogo delle *sanzioni sussidiarie cospiranti e rigorose* colla forza politica, onde in ultima analisi tutti i mezzi di prevenire i delitti riduconsi a quattro: 1.° Alla sanzione *politica*; 2.° Alla sanzione della *Religione*; 3.° Alla san-

(1) Il *Filangieri*, tom. IV, pag. 394, diceva che il miglior mezzo di prevenire i delitti è la *perfezione della legislazione*; il *Pastoret* des lois pénales tom. II, così si espresse in proposito « Voulez-vous prévenir les » crimes? Ne favorisez pas plus certains hommes que les hommes en gé- » néral: criez un grand intérêt à être bon et sage: instruisez l'enfance » par une éducation soignée; étouffez l' indolence et la paresse; rapprochez » les citoyens ». Il *Bentham* nell' opera *Traités de législation civile et pénale* riduce a quattro le specie dei mezzi prevenienti i delitti, rimedj *preventivi* diretti ed indiretti, *soppressivi*, *satisfattorj* e *penali*. Il *Carmignani* infine ne' suoi *Elementi di diritto criminale* crede che la *polizia* amministrativa, antigiudiziaria, giudiziaria e punitiva costituisca il vero sistema di prevenire i delitti. Queste diverse opinioni si adducono per istimar meglio quelle del nostro autore.

zione della *convivenza sociale*; 4.° Alla sanzione dell' *onore*. Ora quale e quanta semplicità ed estensione non si rinviene in questi principj, che abbracciano tutti gli oggetti in altre maniere immaginati per conseguire lo scopo di una forza che sappia prevenire i delitti e serbare la pubblica sicurezza? Ma non basta; bisogna considerare il modo con cui il *Romagnosi* fa agire di perfetto accordo tutte queste sanzioni, è d' uopo accennare tutti gli oggetti che a ciascheduna riferisce, onde conoscere quanto egli soddisfaccia all' intento che si è proposto sì teoricamente che praticamente.

« La politica, prosiegue il nostro autore, ossia l' arte di amministrare la cosa pubblica, si riduce ad una grande *tutela* « accoppiata ad una grande *educazione* », ed avendo a questo doppio riguardo la sola norma e l' unico precetto di *rispettare* e di farsi *rispettare*, produce da una parte il credito di confidenza, di rispetto, di amore, l' ubbidienza, e l' opinione della sapienza e del potere, e dall' altra riducendo il *valor sociale* ad essere diffuso sopra il maggior numero possibile d' individui annienta, per quanto il consente la *moralità*, che diffonde col sentimento della dipendenza e colla legge delle *aspettative*, col numero dei ladri, e degli schiavi; onde ne viene il salutare effetto, che sian prevenuti da lei i delitti col togliere, e col sopprimere le loro tendenze principali non solo, ma ben anco col distruggere le classi nocive di quegli esseri, che sarebbero i più disposti a commetterli.

La politica altresì, considerata come sanzione *penale* o *rimuneratoria*, proponendo nei mali e nei beni una forza morale, che è valevole ad impedire e a promuovere certi atti che sono i più conformi al benessere sociale coll' idea dell' *utilità* comune, fa sì « che le sue leggi divengano *tanti necessari comandi, ed ob-* « *bligatorj pei membri della società civile di fare, o di ommettere* « *qualche cosa* a fine di ottenere, per quanto si può, e nella « più equa maniera il comune benessere ». Per la qual cosa la sanzione politica ha già per sè stessa la disposizione a far cospirare tutte queste leggi alla prevenzione dei delitti; e qui dappoichè parlasi dell' *utilità* torna assai in acconcio il ricordare come il *Romagnosi* si faccia a distinguerla da quella specie di *utilità* affatto particolare, e che non torna a stabile vantaggio della società, sostenuta e proclamata dalle quattro scuole *favolosa*, *trascendentale*, *fittizia* e *pseudo-teologica*, ed applicata falsamente dal *Bentham*, siccome l' oggetto finale di tutte le leggi e di tutta la morale. Tale distinzione era veramente ragionevole e necessaria, poichè attesi gli inconvenienti gravissimi che derivano dall' *utile* in morale ed in *diritto*, ove non sia ben determinato nella sua

indole e nel suo oggetto, si sarebbero proposti nella sanzione politica dei mezzi forse atti a fomentare e a promovere i delitti, e non già a prevenirli.

Se non che la sanzione politica, onde operi l' effetto di prevenire i delitti, è d' uopo considerarla in relazione delle *cause dei delitti*, perchè ove queste siano conosciute e definite, ella può con maggior sicurezza ed avvedimento adoperarsi nel prevenirle: quest' è il punto di vista, sotto il quale va il *Romagnosi* esaminando anche le cause produttrici de' delitti. Quattro sono adunque codeste cause, l' una riferibile all' ordine economico, l' altra al morale, e le due ultime al politico, e cioè: 1.° difetto di *sussistenza;* 2.° difetto di *educazione;* 3.° *difetto di vigilanza;* 4.° difetto di *giustizia*; quindi se la politica deve concorrere a prevenire i delitti col distruggere queste loro sorgenti, è forza che « agevoli e promova prima di tutto l' industria personale, che « tuteli e protegga i diritti di tutti, e che soccorra l' incolpa- « bile indigenza »; è necessario in secondo luogo, che oltre l' educazione qualunque morale e intellettuale, « favorisca quella « educazione sociale assoluta e perpetua, che ha per iscopo di for- « mar cittadini *operosi*, *rispettosi* e *cordiali*, facendovi concor- « rere le *cognizioni*, gli *interessi* e le opere »; si richiede in terzo luogo, che ella debba invigilare perchè non siano « commessi « delitti, perchè venga possibilmente interrotta la loro esecuzio- « ne e perchè singolarmente si sbandisca l' oziosità ed il vagabon- « daggio »; finalmente è indispensabile che essa faccia uso di una giustizia *normale legislativa e normale amministrativa*, fissando i caratteri delle azioni criminose, combinate colla maggior libertà civile, vietando gli atti innocenti, che possono prestare occasione a delinquere, ed eliminando tanto il *rigore arbitrario* quanto la *malintesa indulgenza* dei magistrati, e de' giudici che ella sceglie all' eseguimento delle sue leggi; sicchè rispetto alla sanzione politica non potea richiedersi uno sviluppo più ampio di idee e di cognizioni dirette tutte ad insegnare com' ella possa giugnere a prevenire i delitti nei limiti e nell' estensione giuridica del diritto penale.

Resterebbe ora a dimostrarsi come il *Romagnosi* vada esponendo i suoi principj intorno alle altre tre sanzioni, onde comprovare a chiunque quanto egli sia ben riuscito nell' indicazione opportuna di que' mezzi, per cui si prevengono i delitti; ma comecchè sarebbe soverchio il discorrerne più a lungo, e dall' altra parte nulla più si ricerca perchè sia noto il merito dell' autore, così noi sagrifichiamo di buon grado il piacere di commentare le sue dottrine anche intorno a questi oggetti, passando a ragionare in brevissimi cenni dell' ultima parte dell' opera,

che è pure indispensabile ad offrire sotto il punto della sua maggior luce tutta la grandezza e l'estensione d' un così vasto edificio.

Quest' ultima parte dell' opera è della maggior importanza, perchè tratta della discussione non solo, ma della pratica applicazione dei differenti sistemi che inventarono i criminalisti intorno alla proporzione e alla misura delle pene, e perchè espone quello che il *Romagnosi* cogli sforzi della novità giudica il più acconcio non tanto speculativamente, quanto praticamente a determinare il *come e il modo* di stabilire la quantità delle pene ne' veri suoi rapporti col diritto penale. Questi sistemi pertanto, su cui avvi tuttavia discrepanza grandissima di opinioni, sono tre: quello del *danno*, quello del *dolo*, e quello della ragione composta dell' uno e dell' altro.

Molte e molte sono le cose che già dissero gli scrittori di criminale giurisprudenza intorno alla falsa norma di dedurre la quantità delle pene da quella del danno, ma il *Romagnosi* tutte le ha raccolte e dilucidate, sicchè ripugna al buon senso il voler sostenere così fallace teoria, essendo incontrastabile, siccome egli dice, che il danno è una qualità *offensiva* ed *esteriore* del delitto, la quale è comune ad atti non criminosi, e ad agenti non morali, che il maggior danno non importa maggior pena, perchè è lecita soltanto la minima, quando ella basti ad allontanare anche il male più grave; infine che la quantità del danno stabilita come norma delle pene, mentre rende punibili egualmente i delitti *qualificati* e non *qualificati*, confonde i delitti più gravi coi men gravi, nè giova alle leggi *sussidiarie* o di polizia, o a quelle che non comprendono un danno estimabile, crea un assurdo *morale* e *politico* contro lo scopo delle pene, in quanto che in tale sistema si pianta per assioma universale, che *la sofferenza dell' offeso* e non già il *lucro e la compiacenza* del delinquente rappresenti l' *interesse criminoso* da vincersi colla pena, e si accresce la pena pel maggior danno sino al punto di produrre l'impunità.

Non minori inconvenienti si avverano anche del dolo, allorchè si voglia costituirlo norma della quantità e della misura delle pene. Il dolo, ossia la volontà, e l' animo di delinquere è la coscienza di contravvenire « scientemente alla legge, mentre si ha « la libertà di non violarla »; dunque egli suppone essenzialmente la *cognizione* e la *libertà* di agire, siccome per sua natura *semplice* assolutamente esclude *specie* e *gradi diversi*, ammettendo soltanto *gradazioni* e *varietà* « in conseguenza del maggiore o mi- « nore impulso a delinquere ». Poste queste cose, e ritenuto che per la natura del dolo la legge dichiara la reità nella *precognizione* e nella *libertà* di violare il suo comando, ella non può te-

ner dietro alle varie *specie* e *forme* degli atti liberi in ragione delle diverse attitudini individuali, o dei diversi motivi impellenti ai medesimi, e perciò mancano i dati necessari alla commisurata varietà delle pene; e se queste si diminuiscono, o si accrescono per l'istigazione, per le minacce imponenti, non è già per la maggiore o minor quantità del dolo, che in sè stesso è costante ed invariabile, ma per altre circostanze da esso affatto diverse. Inoltre ammettendo il dolo come norma « del come e del « quanto della pena » egli è un dolo *reale* e non più il *presuntivo*, quello cioè che stabilisce la legge sui fatti comuni, e sulla maniera più costante di agire dell' umana natura, « ed allora il « legislatore dovrebbe prosciogliere ogni vincolo di sanzione, e « lasciare aperto il varco ad una scusa di simulata ignoranza e « di imperfetta cognizione, onde sottrarre o diminuire arbitra- « riamente le pene a sovvertimento dell' impero delle leggi » che per la sicurezza sociale le hanno comminate.

È parimente insussistente, al dire del *Romagnosi*, il sistema del *dolo e del danno* per la norma del *come* e del *quanto* della pena, perchè e l'uno e l' altro si dimostrarono insufficienti per sè stessi al compimento di tale funzione, e perchè ambedue, se sono indispensabili per poter avere facoltà di punire, non possono neppure accompagnati *suggerire in qual maniera e fino a qual segno* si debba punire, al che mira appunto il principio che si ricerca alla misura e alla quantità delle pene.

Ma se niuno di questi sistemi può valere alla giusta graduazione delle pene, qual altro potrà mai stabilirsi? Quello della *spinta criminosa*, risponde il *Romagnosi*; l' unica e la sola verace norma per fissare la qualità e la quantità di tutte le pene.

« Il delitto, egli dice, è l'oggetto della pena e colla pena « può essere distornato; la ragione dunque per cui la pena può « allontanarlo, deve risiedere in ultima guisa nelle *determina-* « *zioni* delle cagioni che producono il delitto, ossia ne' *motivi* che « eccitano ad esso, che è quanto dire nella *spinta criminosa* ». Ecco la ragione teorica che conduce il *Romagnosi* ad istabilire così fatta norma in astratto; veggiamone ora l' applicazione.

Questa spinta criminosa però, continua egli, non deve dedursi « dalla qualità e dalla quantità *escogitabile* sia degli incita- « menti, sia del desiderio dei particolari delinquenti possibili; « ma dalla considerazione dell'indole ed energia originaria e co- « mune di questo desiderio presso di un dato popolo, dalla mag- « giore o minor facilità e consuetudine di soddisfarlo, e dalla « maggiore o minor presuntiva lusinga di sfuggire la pena, per « cui tale spinta è in ragion composta del *desiderio*, della *facoltà* di « soddisfarlo e della *lusinga* dell' impunità, e deve essere *perpe-*

« *tua* e *comune*, *futura* e *presuntiva*, e non già *reale* e *individua-*
« *le*, abbracciando delle viste generali e complessive, e dei fatti
« consueti e futuri di un dato popolo.

« Tale spinta altresì considerata come *forza impellente* al de-
« litto, è valutabile nella *qualità* dedotta dalle cause più ordi-
« narie dei delitti, dalla *malvagità* cioè, dalla *licenza*, dall' *ec-*
« *cesso di potere*, e dall' *impulso altrui*, e nella *quantità* deter-
« minata dal grado di forza del *desiderio*, delle *facoltà* dell' ese-
« cuzione del delitto e della *potenza* ad isfuggire la pena, ma non
« con una misura che presenti un confine aritmeticamente fini-
« to, ma semplicemente *approssimativo*, ossia con una *misura*
« *media delle spinte tutte particolari di fatto* », onde conosciute tutte queste cose, le pene all' incontro si dovranno scegliere nella *qualità*, consultando *l' indole e l' energia della spinta criminosa*, ossia la *qualità* e la *quantità* degli appetiti del delitto, che sono sempre la *cupidigia* o la *malevolenza*, e nella *quantità* avendo riguardo alle *circostanze* del delitto, ossia agli atti *esterni assegnabili indicativi* della massima o della minima *spinta* a delinquere.

Ecco colle identiche parole dell' autore esposta la teoria della *spinta criminosa* ch' egli tanto vagheggia a preferenza d' ogni altro; ma possiam noi adottarla in teorica ed in pratica, siccome egli vorrebbe, per esser la più giusta, e la più utile in un ben regolato magistero penale? Queste poche osservazioni, che sottoponiamo al giudizio del pubblico, dimostreranno quanto per noi si vada lungi da così fatta sentenza, senza presunzione però che il torto sia d' altrui, piuttosto che dalla parte nostra.

È innegabilmente assurdo ed erroneo il sistema di dedurre la quantità delle pene da quella del dolo e del danno separatamente presi, siccome è indubitato che l' uno e l' altro considerati nell' intrinseca e semplice loro natura, lungi dal presentare dei termini commensurabili delle pene per la proporzionata loro graduazione, non offrono che gli elementi, siccome dice il *Romagnosi*, *del quando* debba punirsi; ma tutto ciò per altro non prova che il *Romagnosi* nella *spinta criminosa* abbia proposto un sistema o migliore o diverso da quelli già accennati.

La spinta criminosa per quanto sia estesa e generale ad un popolo e non individuale ed effettiva, pure risulta sempre da tre elementi variabili all' infinito, quali sono il *desiderio*, la *potenza* di eseguire il delitto, e la *lusinga* dell' impunità, perchè sopra di questi non solo agiscono tutte le circostanze fisiche, politiche, morali ed economiche di questo popolo, ma ben anco tutte le *individuali medie* a cui si deve aver riguardo nel determinare la spinta generale e media al delitto: quindi attesa questa infinita variabilità di elementi, che si alterano in più ed in meno ad ogni

istante, riesce impossibile che la spinta criminosa abbia a tenersi come la norma per graduare giustamente le pene.

In pratica poi a quanti inconvenienti ed a quante difficoltà non andrebbe ella soggetta? Non può adoperarla il legislatore, o almeno assai difficilmente, perchè non è cosa sì agevole il fissare delle medie sul desiderio e sulla potenza che possono avere i cittadini a commettere piuttosto un delitto che un altro, e il contemperare l'eccesso col difetto nel concorso di questi elementi sempre incostanti e variabili; non giova al giudice, perchè egli trovasi nella stessa incertezza allorchè debba secondare le viste della legge nella latitudine della pena, che rimette al suo discernimento; infine produce degli assurdi, perchè avendo riguardo unicamente alla spinta criminosa nel delitto, presa nel suo stretto significato, non se ne punisce il danno, e perchè un delitto men grave dovrebbe dichiararsi più punibile d'un atroce attesa la spinta maggiore pel primo, anzi che pel secondo, fino al punto di lasciare impunito l'atrocissimo, supponendolo impossibile, come fece *Solone* del parricidio per mancanza di desiderio, di potenza, ossia di spinta criminosa.

Queste riflessioni ci persuadono, che il sistema del *Romagnosi* della spinta criminosa sia una perfezione speculativa ed ideale impossibile a verificarsi nelle cose umane, e non dissimile da quelle teorie dei fisici, che passando dai calcoli mentali alla pratica, si smentiscono per l'urto degli attriti e delle resistenze, e per la diversa non previsibile maniera di agire delle forze della natura; e a noi godrebbe l'animo assai, che fosse dato all'autore di porsi all'applicazione del suo sistema per ricrederci di una opinione, che ne spiace di veder dissenziente dalle tante altre sue, che con un sentimento di vero amor proprio fummo sinora contenti di seguire. Si potrebbe a tutto ciò anche aggiungere, che tale sistema poi, scambiati i termini, si risolve in quello del dolo e del danno cumulativamente presi, in quanto che al dolo corrisponde il desiderio del delitto, che è nullo senza la malvagia intenzione di delinquere, ossia senza il dolo, e in quanto che col danno s'identifica la potenza al delitto, ed anche la lusinga dell'impunità, che lo rendono o possibile, od effettivo, secondo la loro maggiore o minor entità; ed ove qui piacesse all'autore di rinunciare per un tale riguardo alla novità delle proprie idee, noi di buon grado ci troveremmo seco lui d'accordo, essendo il sistema del dolo e del danno presi complessivamente il più semplice ed il più sicuro pel calcolo approssimativo della quantità delle pene, attese le gradazioni che aver possono entrambi, se non in sè stessi, che sono semplici, particolarmente il dolo, per le circostanze che gli accompagnano, e pei

motivi più o meno impellenti, che sono inseparabili dalla volontà di delinquere, ossia dal dolo medesimo.

Dopo tutto ciò noi poniamo termine al dir nostro, desiderosi più che mai che come l'opera già analizzata testifica quanto si fece dagl' Italiani nella criminale legislazione onde compire il grandioso edificio della sua riforma dal *Beccaria* e dal *Filangieri* sì gloriosamente intrapresa, così ella divenga il più lieto presagio di quello che verrà operato per recarla a quel grado di ultima perfezione, per cui solo prosperano fiorenti e secure le nazioni, e trapassano cari e venerandi alla posterità i nomi de' legislatori che le hanno governate.

ARTICOLO sulla GENESI DEL DIRITTO PENALE *di G. D. Romagnosi, di G. Valeri (Estratto dall'* Antologia *vol. XV*).

Edizione realmente nuova, e non semplice ristampa ella è questa recente pubblicazione, che annunziano di una classica opera del dottissimo Pubblicista italiano. Se ristampa non potrebbe ragionevolmente dirsi quella pubblicata in Milano nell'anno 1807, in cui poche innovazioni, con tre brevi appendici si leggono fatte alla prima edizione pubblicata in Pavia nel 1791; molto meno sarà da chiamarsi ristampa questa di che intendiamo parlare, nella quale oltre talune varietà, che ad ora ad ora s' incontrano nelle quattro parti, delle quali l'opera tutta si componeva, due parti ancora al tutto nuove, a perfezionamento maggiore di sì egregio lavoro, sonosi aggiunte.

Negar noi non vorremo, che dopo il risorgimento delle lettere e delle scienze, nell'ultima metà del passato secolo una voce tremante meno, e meno sommessa (la quale si fece poi universale altissimo grido) non movesse di Francia ad annunziare ai popoli, e dei popoli ai dominatori, che nuove leggi ai tanti nuovi bisogni delle ognor più incivilite nazioni eran d' uopo, e che la natura chiedeva, chiedeva imperiosamente il tempo una legislativa riforma. Ma sebbene nell' opera celebratissima dello *Spirito delle leggi* semi fossero sparsi, che frutti produr doveano all' uman genere salutevoli, niuno però (se fatto non sia cieco alla splendente luce del vero) vorrà non consentire, che fu in Italia ove per opera di tre giovanissimi ingegni, con un coraggio che potè sembrare ardimento, venne più che altrove dimostrato e meglio, tra le leggi esistenti riformar doversi prima le penali per crudeltà e ferocia abominande, e agli irragionevoli, e talora atroci modi di criminal procedura quelli doversi sostituire, che la più accurata analisi dello spirito umano, e la perfezionata arte critica facean palese meno esser incerti, irragionevoli meno, e meno fallaci. *Cesare Beccaria*, *Gaetano Filangieri*, *Gio. Domenico Romagnosi* furono i tre gran lumi onde uscì quello splendore di sapienza per cui primamente la tenebria si rischiarò e naturale ed artificiale in che, a sciagura della misera umanità, rimanevasi avvolta la più importante di tutte le scienze, la scienza della pubblica e privata sicurezza sociale. E a dimostrar questo vero basta il ricordare che *Cesare Beccaria* non compiuto ancora l'anno vigesimo settimo della età sua pubblicò, senza annunziarsene autore, nel 1764 in Toscana, senza data di luogo (che fu Livorno) senza nome di stampatore (che fu il libraio Aubert) il trat-

tato *dei delitti e delle pene*, che *Gaetano Filangieri* incominciò a pubblicare in Napoli nel 1780 poco dopo varcato l'anno vigesimo ottavo del troppo breve viver suo quell'opera che morte invidiosa gli vietò di condurre a fine, la *Scienza della legislazione*; e che *Gio. Domenico Romagnosi* prima di compiere l'anno vigesimo settimo di sua vita pubblicò in Pavia nel 1791 l'opera intitolata *Genesi del diritto penale*. Il trattato *dei delitti e delle pene* è libro maraviglioso per la profondità dei pensamenti, per la copia e qualità dei principj fecondissimi in esso se non sempre pienamente dimostrati, fortemente almeno inculcati; è libro di verità ripieno utili e grandi, fatte sentire liberamente, se non da stabiliti principj analiticamente dedotte; è libro infine la cui celebrità fu oltre ogni dire altissima, e che ebbe ed ha a confini i confini stessi del mondo. La *Scienza della legislazione* abbenchè, nella parte massimamente che alla criminale scienza appartiene, non rare sconsideratezze abbia in sè, ed abbagli talora gravissimi, abbenchè con uno stile sia dettata declamatorio e lussureggiante, e un linguaggio vi si adoperi non sempre esatto, utilità ciò nulla ostante ha recato grandissima alla umana specie, se non altro per questo che innamora del bene degli uomini i giovani studianti; e fa sentire nell'anima come felici esser possono i governati, come esser possano veracemente gloriosi i governanti. E la *Genesi del diritto penale* fu in grado eminente quale desiderar si poteva nell'ordine progressivo dell'avanzamento delle criminali discipline. Dopo che *Beccaria* presentò alla meditazione dei non volgari ingegni i concepimenti profondi della immensa sua mente; dopo che *Filangieri* vestì di care forme i principj veri, e quei che veri ei credette della universale scienza delle leggi, e libero difensore dei diritti della umanità col linguaggio ardentissimo del cuore, più spesso che con i calcoli della fredda ragione divulgò e rese popolari quelle verità che base son salda al felice viver sociale, l'autore illustre della *Genesi del diritto penale* con analisi rigorosissima, con rara vastità di spirito e con vigore mirabile di raziocinio imprese a dimostrare la esistenza del diritto di punire, il reale suo fondamento, la naturale e metafisica sua origine, procedendo anche a definirne la intrinseca natura, e determinarne i confini non solo, ma le proporzioni ancora vere, esattissime. E tanto riuscì a perfezione nell'arduo divisamento che l'opera sua fu la prova più convincente di quanto andasse lungi dal vero il gran *Bacone da Verulamio*, quando affermò le morali e politiche scienze aver base nelle opinioni degli uomini, e non, siccome le scienze naturali, sopra i fatti sperimentali nell'ordine osservati della natura.

Non ebbe appena la *Genesi del diritto penale* veduta la pub-

blica luce, che molte ed altissime se ne udirono in Italia le lodi, cui quelle si aggiunsero forse maggiori delle straniere culte nazioni, siccome ne è prova, fra le molte, l'essere stata giudicata opera *originale* e *classica* dall'Università di Gottinga. E in Italia, per tacere di altri, fu commendata dal rinomato signor *Barbacovi*, e la esaltò a cielo l'illustre professor di Pavia *Tommaso Nani*; e sovente fu citata e sempre onorevolmente nelle copiose sue Instituzioni di diritto criminale dal celebre signor *Cremani*, e nelle università toscane lo studio ne è ora grandemente raccomandato dopo che in esse son fatte testo di pubblico insegnamento le Instituzioni di criminale giurisprudenza, lavoro egregio dell'attuale dottissimo professore Pisano, il quale il primo, ad avanzamento della scienza della sicurezza sociale, e a vantaggio sommo dei cultori di lei, ha collegato con i loro principj teoretici le pratiche conclusioni alle incessanti esigenze dell'ordine pubblico indispensabili. Il che si vuole anche detto a sgannare coloro i quali dalla lettura dell'*Esame critico* al libro *Dei delitti e delle pene* pubblicato in Firenze nel 1821, hanno voluto argomentare che la *Genesi del diritto penale* sia in Toscana dagli studiosi delle criminali discipline al tutto ignorata.

Or poichè cotanto plauso meritò essa al comparire suo primo, di quanto maggiore non sarà degna adesso, che dall'autore suo è stata a nuove cure sottoposta, e di due intiere parti accresciuta? Non intendiamo già noi di esporre (che cosa si sarebbe da più tempo fatta) le dottrine nelle prime quattro parti di che l'opera nelle antecedenti edizioni si componeva, dimostrate; nè intenzione è nostra (che troppo a lungo ne condurrebbe il discendere a tante particolarità) il voler qui tutti annoverare i cangiamenti e le varietà tutte, che nelle quattro parti medesime sonosi ora effettuate, ma, stando sull'universale, lasciar non dobbiamo non avvertito che alcun capitolo e taluni paragrafi sono in esse tolti affatto, senza che altri in loro vece se ne siano collocati; che alcuni capitoli sono sostituiti ad altri levati via, che alquanti capitoli sono dall'un luogo trasportati in altro; e che a maggiore schiarimento alcuni periodi si sono a luogo a luogo aggiunti, ed alquanti vocaboli, e modi di dire riconosciuti non puri italiani si sono corretti, e non poche parole proprie si sono cambiate in altre giudicate meglio proprie e precise. I capitoli nuovi (che del tolto non occorre parlare, nè del traslocato) sono il XIX e XX della parte seconda. In quello la idea distinta viene espressa del magistero penale, il quale altro non può essere che diritto di difesa *comune* e *perpetuo* tanto nella sua azione *preveniente* quanto nel suo effetto *finale:* in questo le condizioni essenziali si espongono onde il legittimo magistero penale possa effettuarsi,

si dichiara cioè la pena dover esser *giusta* nel suo *oggetto*, necessaria nel suo *motivo*, *moderata* nella sua *azione*, *prudente* nella sua *economia*, *certa* per quanto si può nella sua *esecuzione*. Nuovo è puranche del tutto il capitolo IV del libro secondo della terza parte, nel quale si dimostra la differenza importantissima tra la *imputabilità* e la *responsabilità*. *Colla prima* (dice l'A.) *si attribuisce a taluno un dato effetto come a causa produttiva del medesimo. Colla seconda si vuol rendere obbligato taluno a risarcire un dato danno, e a subire una data pena a motivo di quel dato effetto. La imputabilità è cosa di fatto: la responsabilità è cosa di diritto. La prima può dar causa alla seconda, ma non costituirla. Essa ne forma il titolo legale e nulla più.* Inoltre l'A. ricorda che senza imputabilità morale non può esistere responsabilità penale, ed avverte, che questa responsabilità non deve esser sempre *proporzionale* alla morale imputabilità; il che niuno vorrà certo negare, ove insieme non voglia che la comune sicurezza non sia abbastanza difesa, o ritornar non brami la umanità a quelle orrende sciagure, cui, per confondersi le imputabilità morale, religiosa e politica, andò pur troppo soggetta. Ma (ci si perdoni dal sapientissimo A. l'ardimento di una nostra osservazione) da questi veri principj potrà poi dedursi, che gli eccessi criminosi di un mandatario debbano imputarsi politicamente ad esso del pari ed al mandante, senza che alcuna distinzione venga fatta? È vero che avendo l'A. stesso dichiarato che senza imputabilità morale non può esistere responsabilità penale, e che gli eccessi del mandatario *avanti al tribunale della coscienza sono imputabili al solo mandatario*, ed inoltre avendo osservato che il mandante poteva *non commettersi al pericolo dell'atto criminoso per sè competente a produrre questi eccessi*, sembra richiedere a parificare la responsabilità penale del mandante e del mandatario per gli eccessi del mandato, che il mandatario abbia ecceduto valendosi dei mezzi stessi di esecuzione prescritti dal mandante, e dai quali perciò il mandante medesimo poteva prevedere che quegli eccessi avrebbono potuto derivarne. Ma d'altra parte volendo egli che sia responsabile di omicidio quel mandante che abbia commesso ad un mandatario di percuotere un inimico per vendetta, quando il mandatario lo abbia ucciso; e ciò senza distinguere se il mandatario si valse ad uccidere dell'istromento stesso prescritto dal mandante, da cui la uccisione potesse avvenirne, o di altro a sua scelta perchè appunto colui che doveva solo esser percosso, fosse anzi ucciso; pare che un fatto si adduca in esempio non perfettamente concordante con le teorie, e per cui s'ingeneri almeno un qualche grado di confusione, tanto più dopo aver affermato *che la società può dire: io debbo essere difesa da ogni ingiusto at-*

tentato altrui, *nè debbo con imprudenti distinzioni compromettere la mia sicurezza*. E che? la società non è forse difesa abbastanza coll'esigere la penale responsabilità da colui che fu solo a commettere un delitto? Non lo sarà dunque egualmente coll'esigere la penale responsabilità degli eccessi del mandato dal solo mandatario, il quale se scelti abbia arbitrariamente i mezzi atti ad ottenere effetti criminosi diversi da quelli voluti dal mandante, riguardo a questi effetti pare non possa dubitarsi che la natura non assuma di unico delinquente? Ma, noi lo ripetiamo, è l'esempio solo che ci comparisce non bastantemente particolareggiato per concordare con le teorie le quali abbiamo per verissime, e tali che debba dedursene la regola; che degli eccessi del mandato debba aver la penale responsabilità anche il mandante solo, quando il mandatario gli abbia commessi con i mezzi prescritti dal mandante medesimo, perchè allora potrà dirsi *esistere* nel mandante, riguardo a quegli eccessi, *imputabilità morale*, e quando in oltre i mezzi siano di tal natura che potesse prevedersi dal mandante, che i commessi eccessi ne potessero avvenire, perchè si verificherà allora che il mandante si abbandonò al pericolo dell'atto criminoso *per sè competente* a produrre gli eccessi realmente prodotti.

E opportunissimo (per proseguire nella indicazione delle novità dell'opera) è a noi sembrato tutto quanto si è aggiunto a schiarir maggiormente le insegnate dottrine; al qual fine concorrono valevolmente le correzioni fatte a purgare dall'influenza del neologismo la elocuzione, e a toglier via quelle non italiane voci che a mal loro grado s'intromettono nelle scritture anche dei dotti, ove, per la natura degli studi da essi coltivati, alla lettura siano famigliari delle opere nelle straniere viventi lingue dettate. E in vero, che se nella sua purezza la lingua nostra non si adoperi, studieremo invano alla proprietà e precisione dei vocaboli, per la quale sola le nostre idee possono essere esattamente (per quanto con segni esterni è conceduto di farlo) rappresentate, possono nelle menti altrui trapassare non alterate, o, a parlar proprio, meno alterate. Al qual proposito non dubiteremo affermare autore principalissimo della rigorosa proprietà del linguaggio nelle scienze morali essere stato fra gl'Italiani il *Romagnosi*. Colui che mosse i primi più fermi passi alla restaurazione della filosofia in Italia, il benemerito *Genovesi* fu il primo, che, fattane in sè medesimo la esperienza insegnò con i precetti, e più coll'autorità dell'esempio, non potersi far progredire le scienze, se nella lingua non siano trattate propria agli scienziati; non potersi in una nazione (che sempre si rimarrebbe perciò barbarica) i lumi diffondere scientifici se in essa le scienze una lingua parlino straniera, o già morta. Fu allora che gli scienziati italiani incomin-

ciarono più generalmente a dettare le opere loro nella lingua propria nazionale, onde la proprietà del linguaggio nelle scienze si andò a grado a grado formando, e a quella precisione si giunse per cui le scienze maravigliosamente avanzarono; niente altro essendo la precisione della locuzione che la rettitudine stessa dello spirito umano cui si perviene dopo le più o meno violente agitazioni dei sensi, dopo i traviamenti più o meno grandi della immaginazione. Ma tra quanti le scienze trattarono italianamente, e quelle più che di maggior precisione di voci abbisognano, le morali, niuno a parer nostro vinse il *Romagnosi*, onde avvenne che niuno quanto il *Romagnosi* fece progredire in Italia queste scienze: in Italia ove uno stadio avrebbono prima corso più lungo assai che non corsero per opera dello *Stellini*, se quel dottissimo avesse potuto i suoi pensamenti esprimere nella sua lingua nativa, anzi che esser costretto a vestirli violentemente (e quindi non puramente rappresentarli) con forme tratte da quel materiale accozzamento di voci del *Lazio*, che del nome si vuole onorato di lingua latina, e del quale non possono omai ragionevolmente far uso per le scientifiche trattazioni che solo coloro, i quali, siccome diceva il Genovesi, *vogliono essere ammirati col non essere intesi.*

Ma delle due parti è ora da parlare che sono state aggiunte, e in questa edizione per la prima volta pubblicate, e senza delle quali l'argomento della *Genesi del diritto penale*, a chi bene a fondo considerato lo avesse, poteva sembrare non bastevolmente svolto, se non fors'anche inopportunamente troncato. Dopo infatti essersi dimostrato nella terza parte, che ingiusta è ogni pena, la quale non sia necessaria (non sia tale cioè, che senza l'uso di lei il delitto non possa frenarsi) sembrava che a compiere la trattazione si dovessero quei mezzi non punitivi additare, per i quali il delitto potesse impedirsi, e i quali riconosciuti per esperienza inefficaci rendessero veramente necessaria e quindi giusta la pena: ciò che si è adesso eseguita nella quinta parte, la prima delle due nuovamente pubblicate. E innanzi che la sesta ed ultima parte fosse pubblicata avrebbe taluno potuto non irragionevolmente desiderare che alla dimostrazione dei princípj generali del diritto di punire, la dottrina si facesse succedere del modo di usarne nello stabilire le leggi, avuto riguardo alle condizioni tutte di fatto e di ragione alle quali si deve soddisfare, che è quanto dire che alle vedute *speculative* dell'ordine *teoretico* quelle si facessero succedere *efficaci* dell'ordine *pratico*.

Punire un delitto è prevenire i delitti; quindi le pene sono esse pure mezzi preventivi, e solo dai mezzi propriamente detti preventivi differiscono in quanto esse sono mezzi coercitivi dolo-

rosì, non dolorosi sono gli altri e raramente coartanti e poco. Saccenteria vera sarebbe il discorrer qui e il perchè a difesa della sicurezza pubblica e privata doverono essere adoperati i mezzi punitivi prima che i preventivi, e il perchè questa parte di scienza sociale dovè a quella succedere, e il perchè debba non già per lo meglio, come suol dirsi, ma per rigorosa giustizia al sistema punitivo quello esser preferito dei mezzi preventivi. Tra gli scrittori che han fatto soggetto delle loro meditazioni il sistema proprio preventivo teneva a parer nostro il primo luogo *Geremia Bentham*, e il terrebbe ancora se non lo avesse fatto adesso secondo il *Romagnosi*. Ove l' amore alla gloria nazionale non ne faccia velo alla ragione, *Bentham*, a giudizio nostro ha svolti talora minutamente i particolari, ma non tutti: *Romagnosi* si è ristretto agli universali: dalla trattazione di *Bentham* non puoi quindi trarre in gran numero le conseguenze delle quali sono fecondissimi i principj di *Romagnosi*, e niuna specialità vi ha che dalle idee sue, dirò così, capitali, non possa opportunamente e nella varietà delle contingenze dedursi. La non sofferenza nel filosofo inglese di ritornare a meditare le proprie scritture, e di riordinarle, e di correggerle, e il lasciarle piuttosto alla compilazione altrui sono state forse le cagioni per cui non risalì egli a quel punto elevato al quale asceso il *Romagnosi* vide dall' alto, e quindi fino agli estremi confini il suo soggetto, e potè tutto quanto analizzarlo e ricomporlo, e in sommi capi distinguerlo, e senza generar confusione entro grande brevità circoscriverlo.

Cosa noi tenteremmo impossibile, se le idee anche sole principali volessimo qui compendiosamente esporre di un autore le cui opere, siccome è notissimo, d' idee si compongono appunto tutte principali, e le quali perciò non si possono far tutte perfettamente comprendere, se le parole istesse, con che sono espresse non si trascrivono: tra le principali siamo quindi costretti a trascegliere le sole fondamentali, per le quali si possono almeno i lineamenti primi presentare dell' opera.

Mezzo principalissimo, e generale a prevenire i delitti si è un *Governo politicamente forte*, un governo cioè *nel quale niun privato, niun funzionario, niun ordine di cittadini si possa lusingare di delinquere impunemente, e quando abbia peccato di ottenere una indulgenza privilegiata.* Ma per questo appunto, che un governo non è un Dio, il quale possa veder tutto ed essere da per tutto per reprimere le eruzioni criminose, rimane pur sempre un *varco involontario* alla impunità, lasciato dai *limiti insormontabili* della forza pubblica del governo. A render perciò politicamente forte un governo non basta la *sola* prevalenza della *forza* imperante, ma ricercasi il concorso di altre sanzioni *sussi-*

diarie a quella della politica; sanzioni, che natura provvidamente stabilì, e sono: 1.° quella della religione, 2.° quella dell'onore, 3.° quella della convivenza sociale. Ove tutte queste sanzioni coincidano nello stesso punto, ove cioè vi sia tra esse conformità nelle massime e nella tendenza pratica, la forza preveniente dei delitti sarà elevata a quel grado di possanza che ottenere si possa maggiore.

I limiti oltrepasseremmo qui della necessaria brevità, se quanto con profonda dottrina è ragionato dall'A. volessimo esporre intorno alla natura della politica, all'opera sua, ed alla sua sanzione; ma non ci regge però l'animo a tralasciar di accennare le tanto appropriate denominazioni che egli dà alle quattro scuole (che bene è facile ravvisare in quali nazioni sieno dominanti dell'Europa) dalle quali gli imperfetti e discordanti dettami sono proclamati sul fondamento dell'ordine morale e sociale. Esse sono la *favolosa*, la *trascendentale*, la *fittizia*, la *pseudo teologica*, quella cioè la quale non assume già per norma dei suoi dettami la rivelazione, ma, una opinione amando sopra le altre, la insegna come di ragione divina. *E ora* (soggiunge poi qui l'A.) *rimane a desiderare la quinta scuola che dir si potrebbe la filosofica, la quale sostanzialmente non differisce dalla vera teologica. Essa infatti ama d'indovinare la economia divina studiando l'opera sua come si può fare in altri rami dello scibile; ed escludendo ciò che è pregiudicato ed arbitrario, si attiene a ciò che è dimostrato e necessario, sia in forza degli attributi e delle tendenze fondamentali umane, sia in forza dell'azione del tempo.*

E in proposito delle scuole diverse di filosofia lasciar non possiamo non avvertito rigettarsi dall'A. quale *sterminato assurdo* il principio dell'*utile* riprodotto, come è notissimo, dal *Bentham*, che egli tiene per *il più segnalato tra quei moderni che predicano l'ateismo del diritto, e della morale. Il principio* (così egli ragiona) *dell'utile è esattamente vero, come quello della forza. Ma come si distingue la forza regolata dalla sregolata, così distinguer si deve l'utile regolato dallo sregolato. Ma quale sarà il criterio di ragione per distinguere l'uno dall'altro?* Nè vale a difesa del *Bentham* l'avvertire essere stata sua intenzione di far prevalere la *utilità generale. Con queste parole banali* (replica l'A.) *che cosa intende egli di dirci? Intende egli d'indicare quell'utile che fu proposto di fatto dalle leggi positive, o quell'utile cui dovevasi proporre? Qui non vi è mezzo. Se parla del primo, egli deve ammettere come buone tutte le leggi fatte, e non censurarne veruna. Se poi parla del secondo, egli è forzato di riconoscere un utile anteriormente inteso che deve servir di norma a queste leggi di fatto, come la solidità e la comodità anteriormente intesa deve servir di norma ad un architetto. Ma tosto che deve riconoscere questa norma, co-*

me potrà più proscrivere come chimerico il diritto naturale e quello delle genti? Come negare infatti che sola infallibile norma a dichiarare giusti o ingiusti gli atti umani è la conformità o difformità di questi atti medesimi alle regole derivate dai rapporti reali e necessari della natura, ad oggetto di ottenere il meglio, o evitare il peggio, e che per conseguenza legge giusta è solo quella la quale alle predette regole sia consentanea? Non tutte le leggi naturali debbono ridursi in leggi positive umane, ma niun ordinamento di leggi positive umane potrà esser giusto se uniforme non sia all' ordine normale di natura, il quale (siccome in altra opera ha dimostrato l' A.) *non consiste già in una formola algebrica, o nelle dottrine astratte dei filosofi, ma per nascere dall' ordine imperioso dei beni e dei mali al quale l' uomo deve servire, egli è tanto esteso, tanto pieghevole, tanto multiforme, quanto estese, pieghevoli e multiformi sono le circostanze necessarie, le quali effettivamente dispongono del destino degli uomini.*

E in questo luogo non taceremo da maraviglia essere stati noi compresi in vedendo come l' A. contro all' usato suo costume tanto calore, e diremo anzi tanto ardore di animo abbia in questa discussione appalesato. Se non che ci offerse tostamente al pensiero importantissima ella essere al tutto, e per la morale universa affatto fondamentale. Oltre che l'A. ha voluto deplorare *la tendenza* che a suo giudizio, *pur troppo ogni dì più prevale al materialismo universale e alla dissoluzione d' ogni buon sapere, e d' ogni utile disciplina. Accostarsi* (egli aggiunge) *alla sfera dei bruti è forse la gloria e la meta alla quale aspirar debba la specie umana? Sia pur vero che da prima siasi fatto abuso di astrazioni gratuite, e di speculazioni santificate; dobbiamo noi forse gettarci nell' estremo opposto? Fra le nuvole ed il fango non vi ha forse una posizione di mezzo?* E di vero che metodo si usa non retto col presentare le nozioni morali e giuridiche senza le loro *radici*: nè potrà mai ragionevolmente affermarsi che queste nozioni stesse manchino di verità, di realtà e di possanza per questo solo, *che di buona o mala fede furono esposte*, siccome l' A. medesimo osserva, *o sotto forme mutilate, o coperte di piviale o di toga.* E all' udire usate parole alquanto dure verso l' imperterrito *Nestore* dei pubblicisti europei, la maraviglia nostra si sarebbe fatta stupore, se a questo luogo l' A. dopo avere investigata l' origine del traviamento di *Bentham* non avesse annotato, che *in ultima analisi* la questione riguardante il suo principio *è questione di nome non di realtà.* Il dovere infatti nelle leggi, perchè siano giuste, di produrre la generale utilità induce la morale necessità che siano conformi al diritto di natura, senza di che l' utilità generale si spererebbe invano. E molto ci godette poi l' animo leggendo

al luogo stesso annotate le seguenti parole. *Qui sono in dovere di avvertire che questa discussione fu motivata dalla importanza massima dell' argomento, e dalla celebrità dell' Autore. Del rimanente io riconosco che tanto è lo zelo di quel vecchio venerando per il comun bene, che il modo di pensare qui censurato riesce nel rimanente dei suoi dettami senza conseguenza.*

Ma rientriamo in via, e le sanzioni discorriamo della politica, della religione, dell' onore, della convivenza, per le quali i delitti sono affrenati, e per la cui coincidenza la forza del sistema preventivo è elevata al suo maggior possibile grado. Incominciamo dalla sanzione politica. La natura nelle preordinazioni *native* del cuore umano vi collocò affezioni benevole che si oppongono alla malvagità: l' uomo non è quindi portato gratuitamente al delitto, e i delitti sono sempre provocati dalle circostanze *esterne* che agiscono sulla umana volontà. Inoltre la esperienza ne fa certi che i progressi della vita civile apportano incessantemente nuovi vincoli di dipendenza e di ritegno, a misura che le facoltà della società si sviluppano, per cui dobbiamo ammirare quella suprema economia della natura, per la quale mentre nelle società veggiamo sorgere nuove occasioni provocanti al delitto, veggiamo sorgere nel tempo stesso le cagioni tendenti a rattenere gl' impulsi criminosi. Ma queste cagioni non possono essere definitivamente operative, se non concorra con esse anche l' opera del governo, onde o lo scioglimento non avvenga della società, o il conflitto non nasca fra le cause prevenienti i delitti. È dunque necessario che tutta la politica, l' ordine cioè economico, il morale e il politico proprio, in quanto possono essere atteggiati e coadiuvati dalla forza pubblica imperante, cooperino all' andamento naturale e legittimo dei sociali interessi: sarà perciò dovere della politica il tener lontane le cause più comuni e costanti dei delitti, che è quanto dire il provvedere alla *sussistenza*, ciò che è dell' ordine economico; alla *educazione*, ciò che è dell' ordine morale, alla *vigilanza* ed alla *giustizia*, ciò che è dell' ordine propriamente politico.

Solo che si rifletta essere dalla esperienza convintamente provato, che il difetto di sussistenza è la cagione più ferace dei delitti, saremo tosto persuasi che la giustizia *civile* non solo, ma la *defensiva* sociale ancora erigono in *dovere assoluto* il provvedere alla sussistenza. *Ma il provvedere alla sussistenza non deve già consistere* (per usare le parole stesse dell' A.) *nel distribuire il pane quotidiano ai cittadini, ma bensì ad agevolare lo sviluppamento della personale industria alle le prerogative di ognuno; ad assicurare il frutto intiero delle contrattazioni; a ripartire nel modo più convenevole le successioni fatte per pubblico diritto; a non autorizzare*

nè dominj parteggiati, *nè servitù da persona a cosa*, *nè da persona a persona*; *e finalmente nei casi di assoluta ed incolpabile indigenza ad apportare soccorsi positivi reprimendo sempre una volontaria oziosità*. Rammentiamoci che nell' ordine economico la suprema perfezione della politica consiste a far sì che il governo abbia il meno di affari, nell' atto che la società ha il massimo di faccende. E riguardo anche alla educazione è da distinguere la educazione domestica, la pedagogica, la scolastica e ogni altra speciale disciplina fisica o morale dalla educazione *sociale assoluta perpetua* considerata come mezzo a prevenire le occasioni di dover punire; da quella educazione cioè, la quale consiste nel far contrarre quelle sole abitudini, nel far adottare quelle sole opinioni che *per dovere* e *per diritto* fondamentale della stessa associazione si debbono esigere, promuovere e proteggere *in ogni tempo*, in *ogni luogo* e *con tutte le forze* della politica. E siccome intento di questa educazione si è il formare cittadini *operosi*, *rispettosi* e *cordiali*, questo non può la politica ottenerlo coll' *erudire* personalmente *la mente*, col *muovere* individualmente *i cuori*, col *dirigere* singolarmente *le opere*, ma *col far cospirare* le cognizioni, gl' interessi e le opere; coll' agire cioè non sulle persone, ma sulle cagioni; ciò che viene a concludere le cure primarie della legislazione dover cadere sull' *ordinamento* di queste *cagioni*, lasciando quindi che la natura operi *da sè stessa*, e pensando solo a colpire le deviazioni giusta i dettami del rigoroso diritto e dovere sociale.

Ma soccorrere al necessario sostentamento dei cittadini, istruirli nei sociali loro doveri e diritti, non sarà mezzo al tutto bastevole, abbenchè molto efficace a prevenire i delitti, se la società non adempia al dovere suo primo massimo e perpetuo di difendere la comune sicurezza con la *vigilanza* ancora e con la *giustizia*. Vigilanza non solo per rintracciare il delinquente, commesso che sia il delitto, ma vigilanza precipua perchè i delitti non vengano intrapresi, o la intrapresa loro esecuzione sia almeno interrotta: vigilanza, che, ove gli ordinamenti sociali siano quali in conformità dell' ordine normale di natura debbono essere, non diverrà certo nè *ardua*, nè *dispendiosa*, nè *complicatissima*, ma *agevole* ella sarà, *ristretta* e poco *costosa*; sarà insomma quale deve essere per non eccedere il vero reale naturale *bisogno* oltrepassando il quale la giustizia sarebbe violata, e col governar troppo si governerebbe male. Ma che potrebbe la vigilanza contro le tendenze al delinquere, se in delitti non si erigessero la *oziosità* e il *vagabondaggio*? Se gli oziosi e i vagabondi per il loro tenore di vita non infrangono alcun *particolare* dovere, hanno virtualmente la disposizione a violarli tutti, in quanto sono in sta-

to abituale di *guerra* contro tutti gli altri posseditori di beni. *Gran che!* (esclama qui con ragione l'A.) *si prendono precauzioni penali sulle armi, sulle cose venefiche e su cento altri oggetti onde guarentire da pericoli e da imprudenze: e come non si dovrà per eguale e più forte ragione provvedere contro l'oziosità ed il vagabondaggio, sorgenti perpetue di molti maggiori mali?*

Nè meno concorre a far parte della prevenzione dei delitti la giustizia tanto la *normale legislativa*, quella cioè che riguarda le leggi da farsi, e la quale deve uniformarsi all'ordine di ragione politico; quanto la *normale amministrativa* che riguarda le leggi già fatte, e deve conformarsi all'ordine *di autorità* già stabilito. La giustizia legislativa è limitata dalla necessità, regolata dall'equità e nelle leggi primarie, che dispongono intorno agli atti di *per sè nocivi* e in quelle *sussidiarie*, le quali vietar debbono alcuni atti *per sè innocui* come occasioni prossime secondo il corso *ordinario* delle cose a delinquere, o come atti strettamente *tendenti* all'affezione di un delitto. Ove questi limiti siano oltrepassati, la coscienza, l'opinione comune e il comune consenso si *accampano ostilmente* contro le ingiuste leggi; si moltiplicano i delitti *fattizi*, dai quali si passa ai *reali*; perciocchè avvezzare gli uomini a violare le leggi o col poco o col meno, egli è provocarli a farsi rei o del molto o del più. Nella giustizia amministrativa debbe porsi ogni cura ad evitare due estremi: il *rigore* cioè *arbitrario* dei giudici o degli altri agenti, e la *incauta* e *mal intesa indulgenza*. L'uno e l'altra sono *eccessi di potere*, e però veri delitti nei magistrati. Col primo si malmenano le vite, le fortune e la libertà dei cittadini; colla seconda si affievolisce la pubblica difesa e la comune sicurezza. Considerando la giustizia qual *potestà esecutiva* delle leggi, a due principali oggetti debbe essere rivolta l'attenzione del legislatore. All'*impulso* che dar si deve onde *incamminare* le legittime procedure; al sistema onde avvalorare ed armonizzare i motivi di *credibilità* dei delitti denunziati veri o supposti. A questo secondo oggetto si soddisfa con un perfetto codice di criminal procedura. Riguardo al primo è da distinguere occasioni nelle quali la giustizia deve agire di *proprio moto* da quelle nelle quali deve agire di *privata istanza*; è da riflettere ancora se quando la giustizia abbia prese le mosse o per *uffizio* o per *privata istanza* debba essere spinta *sempre* fino all'ultimo, ed inoltre se, ove intervenga la condanna, essa debba essere *inesorabilmente* eseguita. O le leggi penali sono *giuste* e *prudenti*, o no: se lo sono, dunque debbono essere inesorabilmente eseguite; se poi non lo sono, si correggano, e non si lasci una incauta occasione di delinquere colla lusinga di ottenere poi grazia. A questo dilemma al quale riduconsi in sostanza

gli argomenti contro il *diritto di grazia* prodotti da *Beccaria*, da *Filangieri*, da *Pastoret*, da *Bentham* e dai loro seguaci, un altro dilemma contrappone l'autore. *O voi volete che l'opera delle leggi sia quella di un Dio o quella di un uomo. Se la volete di un Dio sono inutili i nostri precetti, ed è vana ogni disputa. Se poi le considerate l'opera dell'uomo, allora voi non potete sottrarvi alle condizioni inseparabili dalla essenziale limitazione della sapienza e potenza umana.* Il perchè a noi sembrò sempre che quella necessità stessa che è base al diritto di punire, lo sia egualmente al diritto di far grazia, e che siccome a difesa della comune sicurezza e ben essere generale si debbon quasi sempre punire i delitti, così a difesa dalla sicurezza istessa e ben essere si debba talora qualche delitto lasciare impunito.

Ma ciò tutto non serve che alla moralità, direm così, *esterno* dell'uomo; la morale propria dell'uomo non può dirsi compiuta, se la moralità anche *interna* non venga assicurata, dalla quale derivano tutti gli atti liberi esterni, e quindi anche i delitti. Questa grande opera non può effettuarsi che dalla religione per cui le affezioni *tutte* morali sono corrette. La religione deve adunque sussidiare la politica, e la politica deve proteggere la religione. *Distaccare* (così egregiamente si esprime l'A.) *gli uomini dal cielo e legarli alla terra, egli è lo stesso che sottrarli dal regime divino per assoggettarli al diabolico. Egli è lo stesso che levar loro ogni conforto nelle massime sventure; egli è lo stesso che togliere al potere della coscienza il suo migliore appoggio; sottrarre alla carità l'incentivo suo più stabile, alla lealtà la sua fiducia, alla generosità la ricompensa, alla specie umana la sua dignità.* Ma la religione non potrà aggiungere a sì alto scopo importantissimo, se non abbia in sè quei caratteri essenziali e perpetui per i quali la religione può essere variamente adoperata a vantaggio dell'ordine politico; che è quanto dire, che la religione non potrà servire alla morale privata e pubblica se non quando essa insegni che la divinità vuole ciò che l'ordine morale di ragione prescrive, e che la divinità istessa ne premia la osservanza, ne punisce le trasgressioni con una speciale sanzione indipendente dalla terrestre e da quella delle leggi umane. Veder tutto, poter tutto: voler tutto il bene, rigettar tutto il male: premiare tutte le virtù, punire tutti i delitti, anche dopo morte: ecco i dommi essenziali e perpetui della teologia dommatico-politica. Ecco ciò che distingue il cristianesimo da qualunque altra religione conosciuta: ecco perchè la cristiana religione, oltre ad essere la sola vera, è anche tra tutte le religioni conosciute la veramente politica. Il ministero della religione, a dir vero, altro non è per la *politica*, che un ministero di *educazione*, lo scopo del quale è d'illuminare ed afforzare la

moralità sociale, di render cioè i cittadini operosi, rispettosi, cordiali. Tra i nemici del buon viver civile sarebbe quindi il pessimo colui, che coll' autorità stessa della religione sovvertisse la vera morale: e la politica, mentre pensa di prevalersi delle sanzioni religiose a pro della pubblica sicurezza e tranquillità, mal riuscirebbe nell' intento suo se a quella parte della religione non si rimanesse limitata, che tocca direttamente il sociale commercio, e l' ordine comune civile. Si verificherebbe allora ciò che dice l' A., che *un legislatore usurperebbe il posto di Dio per far le parti del Diavolo.*

L' onore ancora e la convivenza hanno la loro sanzione, e perciò, se non quanto la religione, possono certo sussidiare non poco la sanzione della politica. L' onore tributato con fiducia, o sia colla opinione di ritrarre personalmente sicurezza od utilità dal carattere personale di un dato uomo produce in quelli che lo ricevono un sentimento di compiacenza così vivo che è preferito all' amore stesso della vita, e si appella *onoratezza*. Questa specie di onore, che dir si potrebbe anche *onore morale*, importantissima nelle sociali relazioni nelle quali conviene necessariamente riposare sull' altrui probità, costituisce il fondamento della sanzione *onorevole* ed *infamante;* e questa sanzione, ove sana ed illuminata sia la pubblica opinione, e l' onore morale sia meritamente collocato (e lo saranno se gl' interessi del corpo sociale siano ben diretti, e ben guardati dalle buone leggi, e da una fedele amministrazione) diverrà possente, perenne, ed inesorabile a prevenire i veri delitti. Chi può sottrarsi mai dalla *censura* de' suoi concittadini tra i quali deve sempre aggirarsi, ed esercitare la sua vita pubblica e privata? Ecco come la sanzione dell' onore si lega, direm così, con quella della convivenza, del risultamento ultimo cioè delle circostanze fisiche, morali, e politiche di un dato popolo, della *società* in somma *ridotta all'atto.* La sanzione propria della convivenza non consistendo nella sola opinione; ma operando sul *commercio effettivo* riguardar si deve come conseguente della sanzione dell' onore, e quindi collegata con essa, ma con essa non identica; ciò che non fu avvertito da *Bentham*, nè da altri. La sanzione dell' onore può aver luogo anche di lontano, ma le personali comunicazioni solamente fanno esistere la sanzione della convivenza, che sarà più possente quanto più da vicino colpirà gl' interessi giornalieri dei cittadini; sarà tanto più inesorabile quanto sarà più libera, e dettata dal sentimento, e dalla opinione.

Queste sanzioni però, e ciascuna di per sè, e tutte insieme riunite diverranno frustranee, o poco efficaci, se nella società un ordinamento non esista giustissimo d' interessi e di poteri. *Quanto*

più si medita (afferma l'A. con gran senno) *la fisiologia delli stati, tanto più si giunge al grande resultato, che tutti i beni, e tutti i mali derivano dalla effezione e dalla mancanza di questo ordinamento.* Il perchè non bene si avvisarono quelli scrittori d'altronde rispettabilissimi, i quali impresero a considerare il sistema della difesa interna delli stati più per la parte della maggiore, o minore impressione dolorosa che certe pene in certe circostanze possono produrre che per la parte della diversità, numero ed energia delle tentazioni al delitto nate dalle diverse circostanze fisiche, morali, e politiche delli stati medesimi. *Montesquieu* il primo, più a lungo *Filangieri*, e prolissamente con due intieri volumi il *Pastoret* tennero questo metodo, dal quale non pare fosse alieno neppur *Beccaria*. Non rifletterono questi valentuomini, che togliere non si possono le malattie dai corpi sociali, se le cagioni non si tolgano, che le producono, e che solo si deve aver ricorso al regime violento, quando vana sia riuscita ogni cura; il che raramente avverrà se al regime salutario ordinario sia provveduto della vita civile.

Sì: ove il sociale ordinamento sia giustamente contemperato, e gl'interessi ed i poteri della società siano nella legittima loro posizione, raramente avverrà che l'uffizio sussidiario ed ultimo del punire sia richiesto: sarà rara della pena la necessità, ove essa sia *naturale*, indotta cioè da circostanze imperiose o della natura, o del tempo, o anche della fortuna, e non *artificiata* provocata cioè da cattive leggi, da mala amministrazione. Ma per questo appunto, che una necessità può esistere naturale di punire, indispensabile trattazione diviene, ed importantissima l'investigare non solo *quando* si possa, e debba punire, ma *come* e *quanto* si possa e debba ciò fare. Le questioni quasi che tutte riguardanti il quando si possa e debba punire sono state trattate insieme con le altre teorie nelle prime cinque parti dell'opera; nella sesta che ora sussegue se ne parla solo in relazione alla *certezza* dei fatti, che possono meritare la minaccia della pena; certezza necessaria al legislatore se non si vuole, che nello stabilire le pene si aggiri nella regione del solo possibile; certezza, che il legislatore non può acquistare se non conoscendo lo stato di fatto del suo popolo, la maniera di agire delle opinioni, delle passioni e dei poteri sia in conseguenza delle leggi costanti della umanità, sia in conseguenza delle particolari circostanze del popolo suo istesso. La sesta ed ultima parte per ciò si aggira quasi tutta intorno all'investigare il *come* e il *quanto* si possa e debba punire, il che riesce a significare venire in essa determinate le regole generali, con le quali (presa in considerazione la *spinta criminosa*) s'insegni come vada maneggiata la *controspinta*

penale rivestita sempre dei cinque caratteri dal magistero penale voluti. *La economia penale infatti* (così ne è delineata egregiamente l' immagine dall' A.) *si può rassomigliare ad una guerra difensiva fatta dall' autorità pubblica ai delinquenti, o sia meglio a coloro, che sarebbero disposti a divenir tali. Ciò posto convien conoscere tanto la natura dell' offesa, quanto della difesa. Così convien conoscere quali siano le forze nemiche da combattere, e quale la possanza da contrapporvi. Allora conviene indagare le forze personali di questa pubblica autorità in relazione alla difesa proposta; convien pure esaminare la qualità, e quantità delle armi da usarsi, e ricercare se esse bastino all' uopo. In caso affermativo poi convien dire come vadano adoperate, e se il debbano contro tutti indistintamente.* Ed ecco perchè si rendeva indispensabile il dimostrar qui (ciò che nella terza parte si era brevemente trattato) essere la spinta criminosa la sola vera norma del come e del quanto si possa e debba punire, e per conseguenza in tesi generale la misura del danno non poter essere assunta come norma statuente delle pene, la quale non può desumersi neppure dalla considerazione *composta* del danno, del dolo, e della spinta criminosa. E ciò tutto è stato dall' autore tanto compiutamente effettuato col metter luce in tante dottrine interessantissime, che noi, disperando di poterle anche solo accennare, raccomandiamo ognor più la lettura incessante e la profonda meditazione di questa dottissima opera alli studiosi della scienza criminale, e a quelli massimamente, i quali, per consiglio d' ignoranti pur troppo autorevoli, tenesser per vero (ciò che è errore funestissimo) all' esercizio della criminale giurisprudenza nulla affatto giovare i principj generali della scienza della sicurezza sociale, la quale (chi potrebbe negarlo?) è dalla criminale giurisprudenza grandemente soccorsa.

La quantità del danno prodotto dal delitto misura è giusta della gravità del delitto, ma non perciò della sua *punibilità*. Si rifletta infatti (per tralasciar molte altre delle profonde considerazioni dell' A.) esser dovere di rigorosa giustizia, che ove il *più grande* dei delitti possa essere allontanato colla *minima* delle pene, questa sola è lecita, e ogni altra maggiore è ingiusta. Inoltre si avverta che la misura della pena, la quale si desumesse dal danno reale resultante dal delitto repugnerebbe alla giusta norma della pena dovuta ai delitti *qualificati*. *Ogni qualificazione* (così l' A.) *si deve considerare in linea di fatto, e in linea di diritto. In linea di fatto altro non è che un modo di esecuzione sia esterno sia interno del delitto. In linea poi di diritto ogni qualificazione costituisce un titolo speciale di pena, sia in ispecie, sia in intensità.* Or il modo qualunque di esecuzione di un delitto non accresce certo il danno reale dal delitto prodotto, non sa-

rebbe quindi giusto accrescere la pena ad un delitto, solo perchè nella sua esecuzione intervennero alcune speciali imputabili circostanze. Ma che la pena in questo caso si accresca è pur necessario alla interna difesa, quindi è giusto, e la spinta criminosa somministra di questo accrescimento la norma Per quello infatti, che appartiene alla qualificazione esterna, il delinquente adoperando speciali modi di esterna esecuzione *dispiega* (siccome si esprime l'A.) *una spinta criminosa tanto maggiore*, *quanto maggiori sono i riguardi violati*, *e le astuzie da lui praticate*, *e quanto maggiori i pericoli affrontati.* Nella esterna qualificazione perciò l'aumento della pena è una applicazione del principio della spinta criminosa concordata col diritto di difesa; applicazione, che è tanto più manifesta nella qualificazione interiore in quanto che per essa si fa palese *un animo che superando* (come riflette l'A.) *gli ostacoli ordinari presunti del senso morale interno*, *fa necessariamente supporre una maggiore spinta criminosa*, *e perciò esige un aumento di pena per contenerne l'impulso. Il delitto è essenzialmente un effetto*, *il quale non può esser represso colla debita sicurezza*, *e colla giusta moderazione se non si tien conto della sua causa efficiente. La cognizione dunque sola della causa del delitto può somministrare il come e il quanto della pena.* Il perchè se si prescinda da questa considerazione per seguire la *norma fabrile*, come l'A. la chiama, del danno esteriore si priva di guida il legislatore, con detrimento della giustizia pubblica e privata. Se in fatti la misura del danno contemplato, che si vuole allontanare dovesse formare la misura della pena, che si deve statuire, la pena propria delle leggi *sussidiarie* dovrebbe essere eguale a quella minacciata dalle leggi *principali*, e per conseguenza si dovrebbe punire la delazione, per esempio, delle armi, con pena eguale a quella dell'omicidio; perciocchè lo scopo delle leggi sussidiarie è quello stesso delle principali, e il danno è il *motivo finale* sì delle une che delle altre. Ma pure nel determinare la pena alle leggi sussidiarie non si potrà tener conto (se si vorrà, che la pena sia necessaria, e quindi giusta) che dell'*interesse diretto*, che il delinquente può avere in queste trasgressioni; tanto più, che riguardo a molte leggi *disciplinari*, ed *assicurative* sarebbe impossibile a qualunque legislatore, e magistrato il determinare un *dato* danno da poter servire di misura alla pena, o di termine *fisso* ai giudizi. Nè vale il dire, che la misura del danno del delitto può esser misura alla pena qualunque volta la grandezza di questo danno coincida colla grandezza dell'utile conosciuto, desiderato, e sperato dal delitto; perchè in questo caso la misura del danno non verrebbe assunta per sè medesima, ma come un rappresentante, ed un equivalente dell'interesse a delinquere,

il quale forma il primo, e principal motore della spinta criminosa. Sia pur vero, che per una felice economia della natura in qualche caso la misura del danno possa approssimativamente corrispondere alla spinta criminosa; ma in qual mai modo, venendo alla pratica, potrebbe verificarsi quella coincidenza fra il danno, e la spinta dalla quale nascer dovrebbe una equivalenza di norma? Assumendo come norma penale il danno non si può prescindere dal considerar questo danno come rappresentante l'interesse a delinquere. Ma nel valutare l'interesse criminoso non si può tener conto fuorchè del lucro, e della soddisfazione bramata dall'autore e complici del delitto, e non della misura della sofferenza dell'offeso, mentre dall'altra parte è certo, che la estimazione del danno non può esser fatta che in ragione di questa sofferenza. *Dunque* (concluse l'A.) *per far valere la estimazione del danno come norma del come e del quanto si debba punire, si dovrebbe stabilire in via di teorema certo, costante e universale, che la sofferenza dell'offeso corrisponde sempre in ispecie e in misura alla compiacenza dell'offensore: teorema strano non solo, ma anzi impossibile.* E se si volesse opporre, che siccome la pena è una cauzione contro il danno si dovrà appunto per assicurarsi contro un male maggiore incutere un maggior timore, e così allontanare i più enormi misfatti, facile sarebbe la risposta, osservando, che (ove la pena sia *adequata* all'interesse criminoso come è da supporla, perchè sia mezzo necessario) non si provvede alla maggior sicurezza col minacciare una più gran pena, perchè la pena non si rende meno evitabile coll'aggravarla. Ben si potrà questo intento conseguire se alle leggi principali se ne aggiungano altre sussidiarie per le quali siano allontanate le occasioni prossime, e i mezzi improvvisi e meno evitabili di commettere i più gravi delitti, le leggi sussidiarie *son leggi* (come le chiama l'A.) *di rinforzo per le quali si preclude anticipatamente, per quanto si può la via alle più gravi offese, o almeno si agevola il mezzo di svegliare la pubblica vigilanza su un temuto incamminamento alle più gravi offese.*

Nè meno di coloro, che vogliono desumere dal danno del delitto la sua punibilità vanno errati coloro, che dal dolo la vogliono determinata. Il *dolo* è la *coscienza* di contravvenire liberamente a ciò che la legge vieta o comanda: la cognizione adunque è ciò che costituisce l'atto doloso nella sua propria specie, e la qualificazione di doloso viene attribuita all'atto libero in vista solo della opposizione sua preconosciuta alla legge.

Esiste il dolo quando al *no* notificato del legislatore si oppone scientemente il libero *sì* del delinquente; dal che consegue essere logicamente assurdo figurare nel dolo specie e gradi diversi,

consegue che i giureconsulti quando distinguono per gradi il dolo fanno uno *scambio* credendo fare una distinzione, e che quando credono parlare del dolo, della spinta parlano criminosa. Nella violazione della legge interviene senza dubbio ora la malvagità, ora un semplice eccesso di potere, ora l'impulso, ora altri motivi, ma se non si voglia confondere l'essenza logica delle cose, non potrà dirsi, che la malvagità, l'eccesso di potere, o la deferenza illecita entrino a costituire l'*indole propria del dolo*, quantunque siano accompagnate dal medesimo, e concorrano con lui a catterizzare la parte morale del delitto. *Altro è il dire* (così l'A.) *che le leggi per guarentire dagli attentati oppongano più forti ostacoli alla malvagità, che all'eccesso o alla deferenza illecita, ed altro il dire, che esista più o meno dolo allorchè si pecca per l'uno, o per l'altro motivo.* Nè si affermi che il dolo se non può aver gradi dalla parte della intelligenza gli può avere dalla parte della libertà, perchè altro è il dire che senza libertà non possa esister dolo, ed altro il dire, che il dolo tragga così il suo essere dalla libertà da seguirne l'indole. Senza libertà non può esister dolo, e quando esso manca non può verificarsi nè il più nè il meno. Che se fra tutta la libertà e tutta la dipendenza vi può essere una posizione di mezzo, si avverta che questa posizione o dà luogo, alla morale imputazione, o no. Se non vi dà luogo, non può esservi nè punto nè poco il dolo, nè la punibilità: se vi dà luogo non possiamo ammettere un mezzo dolo, un quarto di dolo, come non possiamo ammettere nè una mezza imputazione nè un quarto d'imputazione. La imputazione stabilisce il titolo a punire, ma non determina nè quanto, nè come: e se un legislatore è autorizzato talora ad opporre una minor forza dolorosa contro il delinquente non lo è già perchè minore sia l'imputazione dell'atto criminoso, ma perchè l'atto criminoso è prodotto da cause per cui meno pericoloso è riconosciuto il delinquente. Sarebbe poi un sovvertire l'impero delle leggi, e la loro possanza sarebbe annientata se al dolo *presuntivo* quello si sostituisse *reale*, siccome si renderebbe necessario di fare quando si erigesse in norma penale il dolo. E a mille intricatissimi avvolgimenti di contradizioni si anderebbe incontro, se a norma della quantità della pena si cumulasse il danno prodotto dal delitto, il dolo del delinquente, e la sua spinta criminosa. Nella dinamica morale convien procedere come nella fisica. *Come nella meccanica* (udiamo le parole stesse dell'A.) *nell'agricoltura, e nella medicina tutto si ordina colla ragione complessa di fini e mezzi, avuto riguardo all'unità indivisibile dell'azione che si vuol produrre, e quindi alla qualità, quantità, e modo di agire delle forze operanti; così nella legislazione penale tutto ordinar si deve con la ragione complessa*

della quantità, qualità e modo di agire delle passioni impellenti al delitto, in quanto quest' azione può esser raffrenata dai mezzi legittimi, che stanno in mano della pubblica autorità. In questa operazione complessa individua e tutta prudenziale non si possono cumulare nè computare elementi incompatibili, ma conviene a modo dei matematici paragonare quantità della stessa specie, e non escire giammai dalla sfera delle forze impellenti, e repellenti, cui si tratta rispettivamente di contrapporre le une all' altre.

Ciò in sostanza è ripetere, che la sola vera norma a determinare la quantità della pena è la spinta criminosa, la forza cioè impellente al delitto considerata nella sua qualità, nella sua quantità. E in questa trattazione tante acutissime osservazioni si fanno dall'A., e tante sottili deduzioni si traggono, e tante altre in maggior numero a trarre si lasciano ai lettori, che a volerle esporre, e svolgere anche solo in parte non che tutte le parole sue si dovesser trascrivere, assai più se ne dovrebbero anzi aggiungere. Dopo aver egli dichiarato sotto quali forme assumer si debba nella ragione penale la spinta criminosa, dimostra potersi bene questa spinta accertare, e non difficile, non che impossibile, riuscire il ravvisarla in ciascun popolo, il conoscerla, il valutarla; perciocchè *dal visibile* (ei riflette) *si è sempre dedotto l'invisibile; dal modo costante di agire esterno si è sempre dedotto il modo costante di sentire e di volere interno.* E oltre a ciò *è certamente più difficile* (come egli osserva) *di fare costare del carattere morale di un solo individuo, di quello che scoprire ed accertare il carattere morale di una nazione. I dati personali dell' individuo sono ristretti entro il breve giro della di lui vita, e molte volte variano col variare dell' età, e degl' interessi accidentali. Non è così quando si ragiona di tutto un popolo. Sia che lo consideriamo in una data posizione costante, sia che lo consideriamo assoggettato ad un regime, che cambia i suoi interessi, noi troviamo sempre lumi sufficienti per indovinare le disposizione morali di questo popolo.* Per ciò poi che la qualità riguarda e la quantità della spinta criminosa è mostrato venir essa indicata dagli elementi dal simultaneo concorso dei quali essa resulta; che è quanto dire dal desiderio del frutto del delitto, dalla speranza di effettuarlo, dalla lusinga di fuggire la pena. Le cagioni diverse (e possono ridursi alla malvagità, alla licenza, all' eccesso di potere, all' impulso altrui) le quali muovono il desiderio, che è il motore di tutto l'atto criminoso servono a definire la *qualità* legale della spinta criminosa, la di cui energia o *quantità* è solo determinato dal grado di forza degli elementi suoi medesimi. *Guardiamoci per altro* (avverte saviamente l'A.) *dal pensare che il più ed il meno della spinta criminosa si possa o si debba assoggettare a misure finite. Ciò sa-*

rebbe impossibile in un regime di espiazione puramente individuale. Sarebbe poi assurdo ed impolitico in un magistero pubblico di pura difesa. Per regola generale la estimazione della spinta e quella della pena è più affare di sentimento che di ragione. Il sentimento di cui parlo è quello del saggio e non quello dei passionati ed illusi . . .

Dall' essersi provato, che la misura della pena deve unicamente desumersi dalla spinta criminosa, ne deriva che il magistero penale consister deve solo in una *contro-spinta* morale. Ma quantunque si sappia che questa contro-spinta è praticabile, su quali oggetti deve essere esercitata, e quali potenze deve colpire, si hanno poi tanti materiali, che bastino per esercitarla? E quale sarà la vera maniera con la quale, salva la giustizia e la utilità, dovrà essa essere adoperata?

Dopo aver l' A. premesso la inseparabile e perpetua avvertenza, *che la riuscita dal magistero penale non è raccomandata unicamente alla contro-spinta psicologica risultante dalla notizia della sanzione annessa agli atti particolari voluti dalla legge, ma risulta dal concorso della vigilanza e della giustizia*, e dopo aver provato, che la società non solo possiede tutti i mezzi di privazione, ma tutti quelli ancora di personale afflizione dei quali può valersi in una maniera irresistibile, conclude, che tanto gli uni quanto gli altri bastano certamente ad operare una contro-spinta all' azione criminosa per questo appunto, che gli oggetti della punizione stanno negli oggetti stessi del desiderio. Il perchè sono da reputarsi almeno ingiusti quelli scrittori i quali querelano la natura perchè, limitando le sensazioni degli uomini, ha limitato l' impero del dolore, ed ha per conseguenza ristretto il campo delle pene. *Ringraziamo* (risponde qui l' A.) *la natura, la quale non concedendo maggiore mezzi alle società di tormentare i suoi membri, le pone in necessità di studiare i mezzi di prevenirne le occasioni. Se la natura ha limitato l' impero del dolore, essa ha limitato pure quello della inescusabile malvagità. Se la natura ha limitato l' impero del dolore, essa ha pur limitato quello della giusta punizione.* E poi, perchè oltre a difendere la società con i mezzi di vigilanza, e di giustizia, non si soccorre ancor con cautele concomitanti, e susseguenti alle stesse condanne? *Coloro* (si noti osservazione sensatissima dell'A.) *che hanno temuto, che i materiali delle pene manchino all' uopo, hanno essi pensato mai, che la penale economia deve resultare da una primaria legislazione circondata dalle relative instituzioni?*

Dalla prova della esistenza dei mezzi atti a costituire la contro-spinta penale si passa ad investigare il modo di determinare di questa contro-spinta la qualità, la quantità. Essa non sarà opportuna per la *qualità* se non sarà *analoga* al desiderio crimino-

so, il che importa, che la natura della pena debba esser dedotta dalla natura morale del delitto. *Come in matematica* (l'A. dichiara) *convien paragonare fra loro quantità della stessa specie, così in morale convien contrapporre affetti della stessa natura.* Vi sono, è vero, delitti di causa *equivoca*, e questi, siccome son sempre d'istituzione sociale, e non di ragione assoluta naturale, vengono utilmente frenati colle multe e colle riprensioni, atteso che il valor virtuale del denaro, e le trafitture dell' onore servono a variatissime occorrenze. Possono esistere rei di più delitti diversi, e questi (quando le diverse punizioni di che sarebbono meritevoli siano nelle loro applicazioni incompatibili) si puniranno con la pena tra le meritate la più grave aumentata nella sua specie secondo la norma di estimazione commutativa da determinarsi dalla legge per ogni pena particolare. Così si ritorna sempre alla vera funzione dell' assegnamento singolare delle pene ad ogni specie di delitto tratto dalla natura morale del medesimo, cioè si osserva nelle pene l'analogia, ciò che è di rigoroso dovere nella penale legislazione. *Chi ha detto ai legislatori* (alto grida l'A.) *che gli effetti delle pene veramente politiche si possono ottenere sostituendo a beneplacito piuttosto un genere, che l'altro? Forse che leggi fondamentali degl' interessi contrastanti sono maneggiabili ad arbitrio di un legislatore?* Siccome poi la contro-spinta per essere efficace deve vincere la energia della spinta criminosa si fa per sè manifesto che essa per la sua *quantità* dovrà determinarsi tanto in vista del maggiore, o minor frutto inteso dal delinquente, quanto in vista della maggiore, o minore speranza di riuscire nell' impresa; e per una seconda considerazione tanto in vista dei predetti elementi quanto in vista della maggiore o minore speranza di sottrarsi dal castigo sia per mezzo della occultazione o del fatto o dell' autore del delitto, sia per mezzo o della sottrazione dalla potenza punitrice o della deviazione dalla giustizia. *La potenza* (così l'A.) *politicamente valutabile della spinta criminosa risulta dalla potenza delle cagioni del desiderio e dell' audacia. Dunque la potenza politicamente valutabile della contro-spinta penale risulterà dalla prepotenza delle cagioni inspiranti avversione al delitto e rispetto alla giustizia. Apprensione dolorosa prepotente; apprensione della vigilanza e della persecuzione pure prevalente formano questa prepotenza.* Il legislatore deve perciò in considerazione della spinta criminosa assegnare a ciascun delitto la specie o sia la qualità della pena; deve assegnare a ciascun delitto la quantità della pena distinguendo il semplice dal delitto qualificato, e lasciando, che ogni altra minuta e non assegnabile differenza venga coperta dalla latitudine lasciata ad ogni pena particolare. E qui è da notare, che il delitto qualificato e non qualificato

non costituiscono già due specie diverse, ma due varietà della stessa specie. La identità dello scopo in ognuno ne costituisce così la specie fondamentale e la natura individua, che ognuno non si può confondere con altri; *e contrastare*, (dice l'A.) *come ha fatto* Filangieri *questo modo di vedere sotto il pretesto, che collo stesso atto si violano più patti, e dedurne indi: che le qualificazioni formano altrettanti distinti, e diversi delitti, oltre che egli è affermare una cosa, che non si verifica molte volte in fatto, egli è uno scambiare l'essenza logica e morale delle cose.* È da notare ancora non esser permesso qualificare i delitti con finzioni, come le chiama l'A., *diplomatiche*, ma doversi sempre consultare la necessità di contrapporre una maggior forza difensiva ad una maggior forza offensiva.

Ultima tra le ricerche appartenenti alla contro-spinta penale si presenta quella, che ha per oggetto l'investigare se le pene debbono essere eguali per tutti. L'A. prescinde dal temperamento delle condanne dettate dal sesso, dalla età, e da simili diversità ammesse dalle leggi senza disputa, e si limita alla controversia riguardente specialmente le pene pecuniarie ed infamanti, e stabilisce che riguardo anche a queste pene niuna disuguaglianza debba ammettersi. È un errore il credere che il decorosamente allevato solo ed il ricco debba esser sensibile all'infamia. Questa deve anzi esser tanto più sensibile, e tanto più dannosa ad una persona quanto più essa ritrae la sua sussistenza dai suffragi altrui, e quanto meno può soddisfarla con i mezzi indipendenti, che stanno in mano del ricco. La pena infamante adunque, o a dir meglio, la infamia significata con la sentenza è assai più grave per colui che vive dei suffragi altrui, che per il ricco, il quale dipende meno dai sussidi della convivenza. *Come l'onore* (diremo coll'A.) *anche di semplice pompa può servir di freno a chi fa miglior figura in società, così pure un delitto del medesimo deve riputarsi commesso in una maniera meno scusabile, e però con maggiore spinta veramente criminosa; per lui adunque la pena infamante non può esser diminuita:* si verifica in questo caso quella compensazione morale, la quale torna in vantaggio della pubblica sicurezza. E neppure per le pene pecuniarie dovrà ammettersi disuguaglianza tra il ricco e il non ricco, ove si rifletta che la pena deve essere analoga, e che per conseguenza la pena pecuniaria sarà solo adoperata per i delitti derivanti da cupidigia, onde colpirà con egual forza e il ricco, e il non ricco. La differenza nelle pene infamanti e pecuniarie sarà solo da ammettersi tra i rei aventi un valor sociale, e quelli, che per lor colpa non ne hanno alcuno, quali sono gli oziosi e i vagabondi. Per questi ogni delitto per sè infamante deve esser punito con pena infamante

insieme ed afflittiva; ed invece della multa debbono subire una pena corporale.

Così è posto termine alla sesta ed ultima parte facendo rilevare a conclusione interessante tutta l'opera, che nella penale economia col mezzo della considerazione della spinta criminosa si ottiene, per quanto è possibile, la coincidenza e la cospirazione della sanzione politica colle sanzioni della religione, dell'onore, e della sociale convivenza. *Senza di questa armonia* (in tal modo si esprime da dottissimo uomo e virtuosissimo l'A.) *io avrei avuto la desolante convinzione d'essermi ingannato a partito, e non avrei esitato di rendere omaggio alla verità con una solenne ritrattazione. Ma al lume di questa armonia, e dopo trentadue anni di non trascurata esperienza sarei forse riputato troppo presuntuoso, se mettendomi in luogo della posterità volessi giudicare me stesso? Emancipandomi fino dai primordi di quest' opera dalle quattro scuole dominanti attualmente in Europa, io ho potuto convincermi doppoi colle successive meditazioni rivolte sopra altri argomenti e su tutta la scienza della cosa pubblica, di essermi incamminato nel sentiero della verità.* E noi ne siam con esso convinti, e dalle opere sue immortali siamo anzi confidati ad affermare (e i posteri ne daranno poi sentenza) che è sôrta in Italia la vera scuola filosofica dall'ingegno fondata e dalla esperienza di *Gio. Domenico Romagnosi.*

E qui, anzi di far fine, ritornando con la mente là donde il ragionare nostro si mosse, vogliamo che per amore al vero, ed alla gloria della patria nostra (che ai Toscani la Toscana è patria) ne sia conceduto di riflettere, che se nella settentrionale parte d'Italia, e nella meridionale s'insegnava prima che altrove come le leggi penali si avessero a riformare, e perfezionare, nel mezzo di essa, nella beata Toscana prima che altrove e si riformavano realmente e si perfezionavano. Volgeva al suo termine l'anno 1786 quando Leopoldo I d'Austria quella riformazione delle leggi criminali promulgava, la quale se codice non potè essere a quei tempi in ogni sua parte perfetto, fu il primo almeno in cui con la forza accoppiata si vedesse la dolcezza, e in cui per difendere gli uomini non si offendesse la umanità. Leopoldo immortale! Fosti tu il fondatore della Toscana felicità: tu col disciogliere le proprietà da odiosi vincoli ed ingiusti, col ridonare al commercio la naturale sua libertà facesti prosperare l'agricoltura, e le arti avvisasti e le manifatture: tu ricovrando all'ombra del pacifico tuo trono le scienze e le lettere, all'uffizio loro le richiamasti d'investigare e divulgare la verità. Fosti tu, che mostrasti all'Europa maravigliata come eternità si ottenga di nome senza ancora ricingersi di sanguinosi allori la fronte, e come si possa essere grandi sovrani anche in piccoli stati.

PROGETTO

DEL

CODICE DI PROCEDURA PENALE

PEL CESSATO

REGNO D'ITALIA

con aggiunte e riforme al medesimo

DI

G. D. ROMAGNOSI

Quarta edizione

AL CORTESE LETTORE

Ristampando fra le opere del Romagnosi il *Codice di Procedura penale pel Regno d' Italia*, come quello che fu lavoro principalmente di lui, credo ben fatto di preporre in ordine al medesimo alcuni ragguagli.

Nella *Informazione di un pubblico funzionario sulla persona del Consultore e Professore* Romagnosi, divulgata colle stampe, si legge: « Nel 1806 il *Romagnosi* fu incaricato in principale della più onorevole e sublime commissione che possa darsi ad un privato, qual è quella del Progetto di un Codice il più importante, come dice *Montesquieu*, alla civile libertà, vale a dire della compilazione del *Codice di Procedura Penale*, l' unico Codice italiano che abbiamo, e sul quale l' esperienza ha corrisposto felicemente ai concepimenti del Legislatore. È notabile che tal Progetto fu presentato tre mesi dopo a S. A. I. il Vice-Re con Rapporto Ministeriale dell' 11 dicembre 1806, che leggesi stampato in fronte dell' edizione Bettoni 1807. In esso si riscontra il seguente passo riguardante specialmente la sua persona. = Ho chiamato in aiuto i lumi di valenti

*

» Giureconsulti pieni di dottrina, e d'amore pel be-
» ne degli uomini, e per la gloria del Governo ita-
» liano. = È pur notabile che essendosi destinata una
» Commissione nel Consiglio di Stato per esaminare
» detto Codice e riferire per la sua sanzione, egli fu
» deputato ad intervenire a nome del Ministero alle
» conferenze e rispettive discussioni, che furono ter-
» minate in 72 sedute. Dopo ciò fu incaricato di con-
» senso tanto della Commissione Legislativa del Con-
» siglio di Stato, quanto del Ministero, a redigere
» di nuovo il progetto medesimo dietro le cose di-
» scusse. In questa occasione, approfittandosi della
» confidenza e delle nuove facoltà accordategli, pen-
» sò di migliorare con nuove vedute il primo affret-
» tato progetto, che fu di nuovo discusso in molte
« sedute collegiali, presenti i Consiglieri di Stato ed
» altri soggetti, sotto la continua presidenza del Gran
» Giudice Ministro della Giustizia. L'opera così ma-
» turata ottenne la spedita e non contrastata appro-
» vazione superiore, e fu posta in attività col nuo-
» vo sistema, e coronata da un felice successo ».

Narrasi che quando quel Codice giunse in Francia, *Cambacères* maravigliato lo mostrava ai Giureconsulti francesi, e diceva loro che gli Italiani, la prima volta che avevano fatto un Codice, lo avevano creato perfetto.

Ma perfetto non giudicavasi quel Codice dal *Romagnosi*, come può rilevarsi da ciò che egli scriveva nel 23 settembre 1832 al Prof. *Celso Marzucchi*, al quale, pel bene della mia edizione, piacque comunicarmi il seguente frammento di lettera. « Da *An-*
» *nio Mattei*, e dal *Brissonio* risulta la sistemazione
» del *Giury* romano molto più semplice, spedito,
» e giudizioso dell' Inglese e del Francese, malamente
» adottato nella Procedura del Regno Italiano da quel
» Regolamento organico, dal quale non era possibile

» che io mi emancipassi, e contro il quale ho do-
» vuto più volte inveire. L' unico miglioramento che
» potei introdurre si fu la terza formola del *non li-*
» *quet*, mancante in Inghilterra ed in Francia, e la
» cui mancanza violenta cotanto la coscienza. L'*am-*
» *plius cognoscendum* doveva essere più limitato, ma
» non potei mai riuscire a vincere l' ostinazione del
» Ministro. Lo stesso avvenne nella reiezione dell'ac-
» cusa colle prove positive dell' innocenza. Un assur-
» do, ed una superfetazione, una perdita di tempo,
» ed un giro per tribunali allunga, incomoda, ed
» imbarazza una procedura, che dovrebbe essere spe-
» ditissima. DAL CODICE ADUNQUE ITALIANO DI PROCE-
» DURA NON SI PUÒ RILEVARE IL MIO PENSIERO INTIERO ».

Tanto ho creduto doverti avvertire, cortese let-
tore, onde la mia edizione sia secondo la mente del
Romagnosi.

L' EDITORE

A SUA ALTEZZA IMPERIALE

IL PRINCIPE

EUGENIO NAPOLEONE

DI FRANCIA

VICERÈ D'ITALIA

ARCICANCELLIERE DI STATO DELL' IMPERO FRANCESE

PRINCIPE DI VENEZIA

ALTEZZA IMPERIALE

Ho *l'onore di presentare a V. A. I. il progetto di* Codice di Procedura dei giudizi penali *pel Regno d' Italia.*

La giustizia è il vero, il solo, il legittimo fondamento dell'ordine pubblico; e nell' ordine pubblico soltanto sta la forza e l'onor dei governi, e la sicurezza di ciaschedun cittadino. La giustizia punisce chi attenta a questa sicurezza, e gli uomini, sciolti dal terrore loro incusso del delitto, benedicono il Governo che ha diretta la mano punitrice. Il Codice di procedura è quello che segna i modi coi quali la giustizia esercita questo ufficio tremendo.

Evitare l' impunità del reo, colpirlo anzi sicuramente, e non mai con esso confondere l' innocente, e nelle ricerche conciliar sempre con la sicurezza comune, e colla incolumità dell' offeso i diritti dell' individuo, ecco gli oggetti di questo Codice.

Esso interessa adunque del pari e i custodi dell' ordine pubblico e la sorte di ogni qualunque privato. È per voi, diceva l' elo-

quente Servan *nel suo discorso sulla giustizia criminale, è per voi, cittadini, ch' io vengo a perlare: vengo a parlare pei vostri beni, per la vostra libertà, per la vostra vita . . . . Chi di voi mi ascolterà con indifferenza? Oggi voi siete liberi. La vostra fortuna, i vostri giorni vi paiono sicuri. Ma domani, forse domani, voi sarete accusatori od accusati. Forse in questo momento un vostro nemico ordisce una trama per sorprendervi. Per essa la vostra vita rimarrà esposta ai sospetti della giustizia; forse le vostre mani porteranno delle catene . . . Oh, miei concittadini, ascoltatemi . . .*

Queste considerazioni diedero origine alla introduzion delle forme dirette a regolare i giudizi penali. Ma i frammenti della criminale procedura, tramandatici dalla memoria dei tempi, ci ammaestrano che i soli governi, forti e per la loro costituzione e per la confidenza dei popoli, seppero consacrare nella istruzion criminale principj e forme liberali e conservatrici della pubblica libertà. Potrebbe anzi dirsi che la maggiore o minore bontà della procedura criminale fu, in ogni tempo, il termometro della maggiore o minore libertà civile, e del maggiore o minor grado di coltura e di prosperità dei popoli e dei governi (1).

Roma ebbe nei tempi della sua floridezza una procedura franca, leale e magnanima. Pubblica era l' accusa; pubblico e solenne il dibattimento fra l' accusato, l' accusatore ed i testimoni; pubblica e solenne la difesa; solenne e pubblico il giudizio. I Romani avevano conosciuto lo stretto legame che passa tra i principj del governo, ed i principj della legislazione criminale. Avevano inoltre sentito qual terribile forza ispirasse nell' ordine politico, il diritto di pronunziare sulla innocenza e sulla vita degli uomini. Avevano egualmente riconosciuto che quest' opera, essendo nelle civili società la più sacra e tremenda, ragion voleva che fosse eziandio la più manifesta e solenne.

L' amministrazione arbitraria di un governo vacillante, e perciò sospettoso, cambiò poscia in Roma al tempo de' Cesari il sistema della procedura e la forma dei giudizi. L' augusta santità delle leggi fu allora per la prima volta profanata presso un popolo colto, e costretta a conoscere i vili ed orrendi nomi di secrete de-

(1) Dove l'uomo non è nè sicuro, nè tranquillo, ivi nè industre, nè ricco, nè saggio esser potrà giammai. La civile coltura e grandezza è una sublime pianta di cui la radice è la libertà civile, l'opulenza il tronco, le scienze e le arti sono i rami. Codesta libertà vien custodita dalla criminale legislazione, e dai pubblici giudizi, oggetto più principale ed interessante in quella. Il criminale processo, stabilendo la forma dei pubblici giudizi, è la custodia della libertà, la trinciera contro la prepotenza, l'indice certo della felicità nazionale. (Pagano, *Saggi sul processo crim.*).

nunzie, di inquisizioni, di torture; e cittadini de' più illustri furono vittime di queste invenzioni crudeli.

Le basi del processo inquisitorio erano già stabilite, quando l'Italia fu invasa dalle orde del nord. Per un innesto naturale di superstizione e di barbarie sorsero in allora le prove del ferro, dell' acqua e del fuoco, e quella dei combattimenti giudiziari, prima origine dei duelli. Nè questa forma di giudizi cessò se non quando i popoli ed i governi si ricredettero dall' errore di cercare la chiave della scienza nelle ispirazioni divine, *dianzi tenute per unica e sicura guida nello scoprimento delle reità o della innocenza degli accusati.*

Ma se gli atroci delirj, sì stoltamente chiamati giudizi di Dio, *cessarono, restò intanto il processo inquisitorio che, inventato dalla tirannide dei Cesari e raccomandato dalla pontificia autorità, divenne il Codice di tutto il continente d' Europa. Il grido dell' umanità e della ragione non giunse che dopo lungo corso di secoli a far proscrivere in alcuni luoghi l' esperimento crudele della tortura, sicuro mezzo di assolvere gli scellerati robusti, e di condannare i deboli innocenti.*

Fu da questa città, or capitale del Regno d' Italia, che prima s' alzò la voce contro l' uso della tortura, ed il valent' uomo che ardì cotanto, forse sperò così di purgar la sua patria dall' obbrobrio della colonna infame, monumento eretto in memoria d' un giudizio atroce pronunziato con evidente oltraggio della ragione e della giustizia (1).

---

(1) Un monumento di deboli innocenti, immolati alla giustizia dello sperimento della tortura, somministra la colonna infame eretta in Milano nell'anno 1630. Mentre la peste venuta dalla Valtellina faceva strage dei cittadini che perirono sino al numero di 150000, si sparse la superstizione nel popolo che questo disastro fisico fosse cagionato da stregherie e da malefici unguenti disseminati per la città. Due poveri cittadini, Piazza e Mora, sospetti rei d'unzione malefica, furono posti nelle carceri. Non potendo più resistere alle crudeli torture da cui erano per più giorni lacerati, dovettero dichiararsi rei di questo immaginario delitto. Dopo condannati per decreto del Senato asserirono di avere falsamente confessato in giudizio, perchè oppressi dai tormenti, e sino all'ultimo spirare pertinacemente affermarono d'essere innocenti. Condotti su di un carro, tanagliati in più parti, ebbero, strada facendo, tagliata la mano e, rotte le ossa delle braccia e gambe, furono intralciati vivi sulle ruote, lasciati ivi agozzanti per sei ore, al termine delle quali furono dal carnefice scannati, indi bruciati, e le ceneri gettate nel fiume. Il Senato fece demolire la casa del Mora, ed eresse ivi una colonna infame colla iscrizione in cui leggevasi: *Letiferis unguentis huc et illuc aspersis plures ad diram mortem compulit, dum pestis atrox saeviret.* Credette quel Senato: 1. che quando vi è una peste atroce, si debba cercare altronde la cagione della mortalità: 2. che sia possibile una

Nondimeno anche dove l' uso della tortura fu abolito, il processo inquisitorio, comunque non atto a rassicurare l'innocente ed a percuotere con sicurezza il malcagio, continuò a regolare ovunque l' istruzione dei penali giudizi. Lo strepito universale contro la irregolarità di questa procedura giunse a far correggere alcuni de' suoi elementi che erano i più manifestamente viziosi. Utili e salutari riforme ebbero luogo nella Toscana e nella Lombardia. Ma queste riforme non furono che parziali, e le correzioni parziali di un sistema vizioso nella sua generalità anzichè scemarli, moltiplicano talvolta i disordini e gl' inconvenienti.

Era riserbato al genio di Napoleone *il Grande di rigenerare fra noi anche il sistema della procedura nei giudizi penali. Dopo averci riuniti in popolo; dopo averci donato lo splendore di un Regno fondato sopra istituzioni conservatrici della pubblica libertà; dopo averci messi a parte di un Codice civile che, conservando quanto di saggio contenevasi nelle antiche leggi, tutto aggiunse ciò che ai tempi e agli usi nostri abbisognava, Egli ha voluto con generoso animo assicurarci ancora un ordine di giudizi penali, che i voti dei buoni avevano fra noi invocato invano fin ad ora, e ch' Egli solo nell' alta sua sapienza poteva comandare.*

Le basi di questo grande edifizio, elevato alla libertà ed alla ragione sulle ruine del processo inquisitorio, furono gettate da S. M. nel terzo Statuto Costituzionale, ed isviluppate più ampiamente nel Regolamento organico della giustizia. Su queste basi è stato eretto il progetto di Codice. Io mi farò, Altezza Imperiale, *a svolgere brevemente quelle fra le principali disposizioni che racchiuse in questo progetto debbono dar forma e carattere al nuovo e benefico sistema.*

Coloro i quali profondamente meditarono sulla natura delle umane istituzioni, avendo ravvisato nel delitto una violazione dei patti fondamentali della unione civile, giustamente riguardarono l' uomo che la commise, come costituito in istato di guerra contro l' intiera società. Quindi posero in chiaro lume e giustificarono la necessità della coercizione, *cui la forza pubblica debbe assoggettar l' autore del delitto.*

Ma questa coercizione *espressa dalle leggi penali non sarebbe legittima, se una grande e diligente circospezione non la precedesse, intesa ad assicurare manifestamente e il commesso fatto, e le*

---

crudeltà gratuita nel cuore umano di avvelenare gli uomini indistintamente senza alcun proprio interesse: 3. che diano unzioni che al solo contatto avvelenino, e dalle quali possa preservarsi chi le maneggia. La colonna fu eretta sull' angolo della Vetra nel 1 agosto del 1630. Nella mattina 1 settembre 1778 venne atterrata.

circostanze che lo qualificano per delitto, e la persona finalmente che n' è l' autore. Tutto questo è ciò che vuol dire il processo.

È dunque la prima parte dell' istruzione processuale e la più importante quella che riguarda la cognizione del fatto succeduto in violazione delle leggi, quella delle circostanze che v' imprimono il carattere, e quella così delle prime tracce apparenti sull' autor del medesimo.

Questa cura è affidata dal proposto Codice alla polizia giudiziaria, che appunto ha per oggetto di ricercare i delitti e le contravvenzioni, di raccoglierne le prove, e di rimettere i presunti rei o loro complici ai tribunali incaricati di punirli, ove definitivamente siano giudicati colpevoli.

Ma se la mano che ha formato il primo abbozzo di quest' opera, fosse incaricata ancora di proseguirla, talchè alla medesima appartenesse di giudicare della forza di quanto ha nella prima indagine accumulato; ognun vede che le più deboli sospicioni, o congetture le meno gravi, potrebbero prendere per la prevenzione de' primi operatori un carattere di prevalenza atto a compromettere la tutela e dei diritti pubblici e di quelli dell' individuo.

Opportunamente adunque una linea di demarcazione è tratta fra gli agenti della polizia giudiziaria, ed i magistrati. Il Governo incaricato di vegliare al mantenimento dell' ordine pubblico deve esser investito di tutto il potere necessario per rintracciare e punire i delitti che turbano la società. L' esercizio di questo potere viene affidato appunto ad uomini scelti da esso, amovibili a suo arbitrio, unicamente soggetti alle sue impulsioni. Ma tutta l' ingerenza del Governo e de' suoi agenti deve arrestarsi a questo punto. La pubblica libertà vuole che ad altri sia confidata la decisione del fatto e del diritto. Vuole la pubblica libertà che questa decisione sia commessa a Magistrati i quali, essendo inamovibili per le Costituzioni dello Stato, sono per ogni parte indipendenti dall' influenza del Governo.

Ma appena si tratta di apprezzar gli elementi di prove, raccolti nella prima rapida istruzione degli agenti della Polizia giudiziaria, ed autenticati poi e diretti nella seconda affidata al Giudice istruttore, l' interesse della sicurezza pubblica, l' interesse dell' imputato potrebbero egualmente trovarsi in pericolo, se una provvida istituzione non assicurasse la necessaria insistenza del Ministero pubblico, onde nè lentezza sopravvenga nel proseguimento delle ricerche, nè aberrazione dalle forme conservatrici prescritte dalla legge a garanzia dell' ordine e della regolarità del giudizio. A ciò provvede il Codice di procedura, determinando le funzioni dei Regj Procuratori che, vindici della legge, destinati ad agire pel solo di lei interesse, rappresentano in questo arringo la ragione conservatrice dello Stato, e forti per far il bene, niun mezzo ottengono per pre-

giudicare a colui contro del quale si procede. E perchè appunto il Giudice istruttore, i di cui primi passi imprimono il carattere di legalità alle prove raccolte, molti mezzi potrebbe avere onde influire sull' esito della procedura, il Codice vi ha contrapposto la vigilanza incessante del Magistrato pubblico, rendendo altronde innocua l' ingerenza dell' istruttore col non accordargli voto alcuno nella decisione della causa.

Nei giudizi di alto Criminale, il progetto di Codice ha divise e moltiplicate accuratamente le ispezioni, stabilendo un giudizio di accusa che preceda la consegna dell' imputato alla Corte di Giustizia, a cui sola è riservato di pronunciare la reità. Questo ritrovamento è prezioso per l' interesse e per la dignità nazionale egualmente che per la individuale sicurezza de' cittadini. Un Magistrato gravissimo in cui è concentrata l' amministrazione della giustizia sì civile che criminale, che non può avere altro oggetto che quello della conservazione dell' ordine pubblico e del rispetto alla libertà d' ogni individuo, cui nulla più resta a fare dopo che ha pronunziato, vuolsi Giudice di quanto si allega per credere fondata l' imputazione, e non è che dopo questo giudizio, che l' imputato è messo in pericolo della sua libertà, del suo onore, della sua fortuna e della sua vita.

Alcune liberali legislazioni affidarono questo giudizio d' accusa a un corpo di cittadini giurati. Si suppone che la prudenza, la discrezione, il comun senso che guida nelle cose della vita le opinioni, scevro dalle prevenzioni di un pubblico ufficio, decidesse di sì interessante condizione del cittadino. Ma quando è speciosa questa idea e cara all' amico degli uomini, altrettanto n' era difficile e pericolosa l' esecuzione fra un popolo avveduto certamente quant' altri, e discreto e prudente, ma non avvezzo al cimento che nell' atto pratico non può non commuovere vivamente l' animo.

In questa parte almeno poco o nulla alla istituzion dei giurati detrae, se ben si considera, quella che il progetto di Codice sostituisce, demandandone l' ufficio al Tribunale correzionale. La situazion morale de' suoi membri, il complesso delle loro abitudini, delle loro opinioni debbono farci tranquilli.

Se un grande beneficio è quello di avere un giudizio preventivo della probabilità del reato, sommo è poi l' altro di avere presso la Corte di Giustizia criminale l' intervento del pubblico, e manifesta la faccia dell' accusatore, del querelante, dei testimoni nei quali l' accusato non ha a temere che la voce imponente della verità. Difatti se mai giudizio può desiderarsi per ogni parte più sicuro, egli è questo che con sì fermo e magnanimo cuore l' augustissimo nostro Re *ha voluto assicurare ai popoli del suo Regno.*

Risuonano ancora all' orecchio nostro le memorabili parole pronunziate da Lui il giorno 7 giugno dell' anno 1805, giorno che per

molti titoli sarà eternamente caro ai popoli del Regno d' Italia, ma singolarmente perchè assumendo in quel giorno V. A. I. le redini del governo, fece a noi concepire speranze ch' essa ha già sorpassate d' assai: « Nella organizzazione che mi sarà presentata (diceva Egli » ai membri del Corpo legislativo) il mio Consiglio procurerà di » far godere a' miei popoli tutti i vantaggi che risultano dai Tribu- » nali collegiali, da un processo pubblico, e da una difesa fatta in » contradittorio. Per assicurare una giustizia più evidentemente ma- » nifesta, ho stabilito che i Giudici i quali pronunzieranno le sen- » tenze, siano quelli che avranno preseduto alle discussioni. Non » ho creduto che le circostanze nelle quali si trova l' Italia, mi » permettessero di pensare allo stabilimento dei giurati. Ma i Giu- » dici debbono pronunciare come giurati dietro la sola convinzione » e coscienza, senza abbandonarsi ad un sistema di semiprove, che » compromette più spesso l' innocenza, di quello che serva a scopri- » re il delitto. La regola più sicura per un Giudice ch' è stato pre- » sente alle discussioni, è quella della convinzione della propria » coscienza ».

Questo discorso, che per la sublimità delle idee, e per la libe- ralità dei sentimenti che racchiude, onorerebbe i Titi, *i* Marc' Au- relj, *sì celebri per l' amore dell' umanità, indica mirabilmente tutto lo splendore e tutta la santità della salutare pubblicità del processo.*

È un errore il credere che in un governo qualunque convenga conservare il terribile mistero dell' antica procedura. L' imparzialità della giustizia è collegata essenzialmente con la pubblicità della istru- zione. Con essa è essenzialmente collegata la confidenza pubblica. « Pubblici sieno i giudizi (diceva giustamente Beccaria *) perchè l' o- « pinione, ch' è forse il solo cemento della società, imponga un fre- « no alla forza ed alle passioni; perchè il popolo dica: noi non « siamo schiavi, e siamo difesi: sentimento che ispira coraggio, e « che equivale ad un tributo per un Sovrano che intende i suoi veri « interessi. » Io aggiungerò,* sentimento che equivale a qualunque alto concetto per un Magistrato che sia ben penetrato dalla di- gnità delle auguste sue funzioni.

Per la pubblicità della istruzione si dileguano tutti gli effetti del- l' intrigo e della prevenzione, cotanto potenti e funesti quando posso- no agire nell' ombra del segreto.

Per essa i testimoni, obbligati dall' attenzione del Pubblico che li circonda, sentono più fortemente la voce della coscienza. L' ap- parato maestoso del luogo, la gravità dei Magistrati, la presenza dell' accusato ispirano loro il rispetto dovuto alla verità, e loro ri- cordano il debito di proferirla con lealtà e con candore. Tanti og- getti che colpiscono i loro sensi gli avvisano ch' essi devon servire all' ordine pubblico, contro cui invano si attenta; e consapevoli che

l' accusato ha diritto di oppor loro quanto può all' opportunità smentirli, difficilmente si avventurano a false asserzioni o a contradizioni che non possano o spiegare o giustificare. Finalmente dall' accordo tra i testimoni e l' accusato, o dal conflitto che si alza tra questo e quelli, sorge gradatamente sicura la luce che rischiara la ragione dei Giudici, ed assicura la rettitudine delle loro decisioni.

Questa pubblicità della istruzione non è soltanto una guida sicura nella ricerca della verità: essa è inoltre il più certo garante della imparzialità dei giudizi. Il senso generalmente retto del pubblico, seguendo i risultati del dibattimento, anticipa il giudizio, e forma l' opinione che giudica i Giudici stessi. Questa sorveglianza del Pubblico che non può essere mai pericolosa, perchè parla alla coscienza di tutti, ma che sempre è utile, è un avvertimento salutare che allontana dai Giudici ogni prevenzione che gl' innalza al di sopra d' ogni debolezza, e che non lascia su di essi altro impero che quello della verità.

Giudizi condotti per questo mezzo non possono che ispirare al popolo la più alta confidenza nei Magistrati, e col rispetto a sì augusta istituzione, il timor salutare in ognuno, onde non deviare dalla osservanza delle leggi, che finalmente è il precipuo scopo dei giudizi penali: Punitur, non quia peccatum est, sed ne peccetur. *Questi giudizi debbono fare di più. Essi debbono portare la morale rigenerazione negli Italiani* (1).

Del rimanente per ciò che spetta ai Giudici, il presente progetto di Codice, mentre affida alla libera loro coscienza il giudizio, ha questo di particolare, che non la esige soltanto libera ed incorrotta, siccome può sperarsi nel sistema dei giurati, ma l' assicura inoltre illuminata, il che nell' anzidetto sistema può desiderarsi, è vero, ma può ottenersi difficilmente. Gli errori della imperizia possono moltiplicarsi con una funesta progressione, ed ogni errore in fatto di giudizi penali od offende la sicurezza pubblica, o ingiustamente sacrifica la libertà, l' onore e la vita del cittadino.

Liberi d' ora innanzi i Giudici dalla tirannide della prova legale (2), *trascelti da un ceto d' uomini per lungo studio e per co-*

(1) Ove il popolo confida nella retta amministrazione della giustizia ivi la pubblica fede del magistrato che giudica, alimenta la privata fede dei cittadini. Ove l' impunità è bandita, ov' è rispettata la libertà civile, ivi s' introducono, e metton alte radici le idee dell' ordine e del pubblico bene.

(2) Il principio stabilito da S. M. che la miglior regola per un giudice sia quella della propria coscienza, è un supplimento della legislazione; criminale, ed un ostacolo di più alla impunità del delitto.

È un supplimento alla legislazion criminale, perchè, come avverte *Platone*, ove i giudizi siano bene ordinati, ed i giudici bene istituiti, a

stante pratica esercitati, investiti di dignità e di considerazione, lusingati, sia dalla stabilità della loro condizione, sia di un successivo miglioramento, sopravvegliati finalmente da un Tribunale Supremo censore dei giudicati inappellabili, hanno negli elementi loro quanto può fondatamente assicurare la giustizia delle loro decisioni.

Io non credo opportuno d' intrattenere l' A. V. I. sulle regioni delle particolari disposizioni che comprende ciascun articolo di questo progetto.

Le cose dette fin qui indicano le idee fondamentali che n' hanno guidata la compilazione. Le stesse hanno pur diretta rispettivamente ogni minuta parte. Io nel compilarlo ho consultato, quanto di più classico somministrano e i grandi scrittori, e gli esempi più autorevoli. Ho chiamato in aiuto i lumi di valenti giureconsulti, pieni di dottrina e di amore pel bene degli uomini, e per la gloria del Governo Italiano.

NAPOLEONE AUGUSTO, EUGENIO NAPOLEONE *sono stati i geni sovrani e tutelari che mi animarono nella difficile carriera.*

Il Consiglio di Stato, penetrato di ammirazione, e di riconoscenza verso il GRANDE *che a tanti benefizi ha voluto aggiungere anche quello di sì liberale e provvida legislazione, e verso V. A. I. che splende qui immagine dell' Augusto Genitore, e non tien vivi fra noi gli alti, sapienti e benefici sensi, perfezionerà, io spero, questo lavoro, rischiarando, ove occorra, il sentiero precorso per raggiungere lo scopo, che le colte legislazioni si proposero, determinando le forme dei penali giudizi dirette ad ottenere quella dignità morale, e quella facilità d' impero, compagne di un regime paterno ed illuminato, in cui il sentimento della civile libertà si concilj con quello della pubblica tranquillità e sicurezza.*

Ho l' onore di presentare all' ALTEZZA VOSTRA IMPERIALE *gli omaggi della mia più profonda venerazione.*

11 *Dicembre* 1806.

LUOSI.

---

ragione saranno tralasciate molte cose intorno alle pene ed allo stato dei condannati.

È un ostacolo di più alla impunità. Aggiungerò ancora, è un salutare rimedio onde prevenire il delitto. Il mezzo più efficace per estirpare i delitti non istà già nel rigore della pena, ma bensì nella sua infallibilità. L' antica procedura criminale era, a questo riguardo, difettosa assai. Vincolati i giudici dalla tirannide della prova legale, si ritrovavano spesse volte esposti o ad assolvere, od a condannare, malgrado la loro intima coscienza. L' impunità di un delinquente od il sagrifizio dell' innocente erano gli effetti funesti di questa tirannide. Quando somma era la perplessità d' animo dei giudici, l' antica legislazione offriva loro il rimedio delle pene straordinarie, nuovo genere di assurdità surrogato alla tortura.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le costituzioni, Imperatore de' francesi, Re d' Italia e protettore della confederazione Renana:

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, vicerè d' Italia, principe di Venezia, arcicancelliere di Stato dell' impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Visto il terzo statuto costituzionale del Regno d' Italia 5 giugno 1805.

Visto il regolamento organico della giustizia civile, e punitiva 13 giugno 1806.

Considerando, che all' epoca dell' attivazione dei giudici di pace, de' tribunali, e delle corti è necessario che sia stabilito il nuovo metodo uniforme, con cui dovranno procedere nelle cause di polizia correzionali, e d' alto criminale, giusta le norme prescritte negli articoli 51, 52, 53, 54 del terzo statuto costituzionale, e nel relativo Regolamento organico suddetto;

Sopra rapporto del gran giudice Ministro della Giustizia;

Sentito il Consiglio di Stato:

Noi, in virtù dell' autorità che ci è stata delegata dall' altissimo ed augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I, nostro onoratissimo padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato e decretiamo:

I. Il Codice di procedura penale annesso al presente decreto è approvato.

II. Il gran giudice, Ministro della Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.

Dato in Milano gli 8 settembre 1807.

EUGENIO NAPOLEONE

Pel Vicerè
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

CODICE

DI

PROCEDURA PENALE

TITOLO PRELIMINARE.

ART. 1. Il Codice di procedura penale determina le regole che guidano a scoprire i delitti commessi ed a pronunciare contro i loro autori o complici, le pene stabilite dalla Legge.

2. Ogni delitto dà luogo ad un' azione penale.

Può anche risultarne un' azione civile pel risarcimento del danno recato dallo stesso delitto.

3. L' azione penale si esercita unicamente contro le persone che commisero il delitto, od ebbero parte nel medesimo.

4. L' azione penale è essenzialmente pubblica.

Nei delitti che il Codice penale qualifica come pubblici, viene esercitata per officio dai Funzionari pubblici destinati dalla Legge.

Nei delitti che il Codice penale qualifica come privati, non può da loro esercitarsi che ad istanza della parte offesa.

Sia pubblico o privato il delitto, la parte offesa non può far istanza per la pena, se non in quanto da questa dipenda il suo interesse civile.

5. L' azion civile appartiene ai danneggiati ed ai loro eredi.

Si esercita in solido contro coloro che commisero il delitto, o ebbero parte nel medesimo, e contro le persone che la Legge rende per esso risponsabili, e contro gli eredi e successori sì de' delinquenti, che de' risponsabili.

6. L' azione penale si estingue colla morte del colpevole, colla grazia, colla prescrizione stabilita dal Codice penale, colla espiazione della pena.

*

7. L'azione civile si estingue col risarcimento del danno, colla rinunzia della parte a cui essa compete, e colla prescrizione stabilita all'azione penale.

8. L'azione civile si può esercitare cumulativamente coll'azione penale avanti il Giudice criminale.

Si può esercitare anche separatamente avanti il Giudice civile; ma allora si sospende il proseguimento del giudizio civile, fino a tanto che sia proferito il giudizio criminale.

9. La rinunzia all'azione civile non può impedire, nè sospendere l'esercizio dell'azion pubblica penale.

La desistenza della parte privata nel giudizio penale toglie alla medesima l'esercizio dell'azion civile, quando nell'atto della desistenza non ne abbia fatta espressa riserva.

10. Le azioni penali si esercitano avanti i Giudici, Tribunali o Corti, stabiliti dal Regolamento organico 13 giugno 1806, e colle forme determinate da questo Codice.

11. La violazione delle forme importa nullità. Questa è assoluta o relativa.

L'assoluta è quella, che anche non opposta, invalida l'atto per ministero solo della Legge.

La relativa è quella che non invalida l'atto, se non sia opposta dalla parte a cui favore la forma fu introdotta.

12. La nullità assoluta può essere sanata soltanto con la rinnovazione dell'atto nullo, giusta le forme prescritte.

13. La nullità assoluta si verifica,

1.° Allorchè si viola alcuna delle forme che il presente Codice prescrive sotto pena di nullità;

2.° Allorchè nell'istruzione o nel giudizio siasi ommesso o ricusato di pronunziare su di una ricerca del ministero pubblico, o delle parti, tendente ad usare d'una facoltà, o di un diritto accordato dalla Legge;

3.° Allorchè una forma prescritta dalla Legge, anche senza pena di nullità, non sia stata adempiuta, quantunque le parti o il ministero pubblico abbiano fatta formale inchiesta della sua esecuzione;

4.° Allorchè si aggiudica all'accusato, o alla parte civile più di quello che avessero domandato pel loro interesse civile.

14. La nullità assoluta si verifica pure,

1.° Allorchè siasi fatta una falsa applicazione della Legge penale alla natura del delitto;

2.° Allorchè siasi in qualunque altro modo contravvenuto manifestamente al testo d'ogni altra Legge, o dei Regolamenti di pubblica amministrazione;

3.° Allorchè il Giudice commette un eccesso di potere.

15. Vi è eccesso di potere,

1.° Qualunque volta un Ufficiale di polizia giudiziaria, un Regio procuratore, un Giudice, un Tribunale o una Corte procedono contro un Funzionario pubblico per ragione delle funzioni per le quali le Costituzioni dello Stato non lo assoggettano a risponsabilità;

2.° Qualunque volta, fuori del caso di flagrante delitto o simile a flagrante delitto, fanno arrestare, o altrimenti procedono contro detti Funzionari per delitti personali, e non derivanti dall' esercizio delle loro funzioni, senz' averne ottenuto la facoltà dalle Autorità competenti, a norma delle Costituzioni;

3.° Qualunque volta, fuori dei casi espressi nel precedente paragrafo, fanno arrestare o altrimenti procedono contro Amministratori pubblici per oggetti relativi alla loro amministrazione;

4.° Tutte le volte che un Agente od Ufficiale di polizia, un Giudice, un Tribunale o una Corte violano le regole di competenza, o sovvertono l' ordine delle giurisdizioni, sia esercitando la loro autorità in affari di altrui competenza, sia esercitando funzioni diverse da quelle che a loro sono attribuite negli affari di loro competenza, sia offendendo l' autorità della cosa giudicata, sia che dimettendosi in tutto o in parte da un affare di propria competenza lo deleghi o no ad altra Autorità;

5.° Tutte le volte che si sarà proceduto e giudicato senza l' istanza e la presenza del ministero pubblico o della parte privata, in tutti i casi nei quali l' istanza o la presenza loro erano ordinate dalla Legge;

6.° Tutte le volte che i Giudici avranno pronunciato in un numero diverso da quello che fu prescritto dal Regolamento organico.

16. In tutti i casi nei quali il presente Codice non appone espressamente la pena di nullità, la violazione delle forme non produce che nullità relativa.

Questa non può essere opposta che dalla parte a di cui favore era stata prescritta la forma violata od ommessa.

Non può essere opposta quando, essendo stato notificato alla parte l' atto irregolare, essa, prima di passare ad altri atti consecutivi di procedura o di giudizio, non reclami entro i termini di tempo fissati dalla Legge.

17. Le disposizioni degli art. 1030, 1031 del Codice di procedura civile, relative agli Ufficiali ministeriali, si osservano anche nelle materie penali.

I giudici e gli Uffiziali di polizia che nell' istruzione o nel giudizio avessero commessa una nullità assoluta, o non avessero riparata una nullità relativa, devono sanarla a proprie spese.

La parte che ne fosse pregiudicata, può esercitare contro di essi l'azion civile per il risarcimento dei danni ed interessi, nei casi, e secondo le norme prescritte nel titolo III del lib. IV del Codice di procedura civile (1).

18. I termini che decorrono dipendentemente da un atto il quale debba essere intimato, incominciano a decorrere dal giorno della fatta notificazione.

Il giorno dell' intimazione, e quello in cui scade il termine, non si computano nel termine prefisso.

19. Tutti i termini si accrescono di un giorno per ogni tre miriametri (diciotto miglia ital.) di distanza dal luogo ove seguì l'intimazione, al luogo ove debb' eseguirsi la comparsa o l'atto prescritto.

Se occorra viaggio di andata e di ritorno, la distanza si considera doppia.

20. Ogni qual volta nel presente Codice si prescrive che un atto qualunque venga sottoscritto, se alcuno di coloro che dovrebbero firmarlo non sappia, non possa o non voglia sottoscriversi, se ne fa espressa menzione nell'atto stesso, o nel processo verbale, a norma de' casi.

21. Nelle cause criminali si distinguono le operazioni della polizia da quelle della giustizia.

Le prime precedono essenzialmente le seconde.

---

(1) Art. 1030. Cod. Proced. Civ. Non potrà dichiararsi nullo alcun Atto di citazione od altro Atto di procedura giudiziale, se la legge non ne pronunzia formalmente la nullità.

Nei casi in cui la legge non abbia pronunziata la nullità, l'officiale ministeriale può essere condannato sia per omissione, sia per contravvenzione ad una multa non minore di cinque lire, e non maggiore di cento.

Art. 1031. Cod. — Le procedure e gli atti nulli, o frustratori che avessero occasionato una condanna a multa, sono a carico degli officiali ministeriali che li hanno fatti, i quali, secondo i casi, sono inoltre responsabili dei danni, ed interessi verso la parte, e possono anche essere sospesi dalle loro funzioni.

Questi articoli sono appoggiati alla disposizione dell'art. 150. Regol. organ. — Pei casi nei quali possa competere alle parti lese l'azione civile . . . . . provvede il Cod. di proc. civ.

LIBRO PRIMO

DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

DISPOSIZIONI GENERALI.

22. La polizia si distingue in Polizia amministrativa, giudiziaria e punitrice.

23. La Polizia amministrativa ha per oggetto la conservazione abituale dell' ordine pubblico, in ogni luogo ed in ogni parte dell' amministrazione generale.

Essa tende principalmente a prevenire i delitti.

Oltre le competenze attribuitele dalle leggi e dai regolamenti amministrativi, ha alcune funzioni ausiliarie nella Polizia giudiziaria, come si dirà in appresso.

24. La Polizia giudiziaria perseguita i delitti che la Polizia amministrativa non ha potuto impedire, ne raccoglie le prove, e rimette gl' imputati al Giudice incaricato di punirli. Se l' autore è ignoto o incerto, essa raccoglie tutti quei lumi di fatto che vagliano ad indicarne il colpevole. Si occupa specialmente a rilevare quelle circostanze le quali, secondo la natura del fatto, ed il corso ordinario delle cose, sogliono avere una più stretta connessione tra il delitto e il suo autore. Essa forma il soggetto di questa prima parte.

25. La Polizia punitrice è quel primo grado di giustizia, che l' art. 38 del Regolamento organico attribuisce ai Giudici di Pace (1).

Essa forma il soggetto del tit. I del lib. II di questo Codice.

26. Nelle funzioni della Polizia giudiziaria si distinguono due parti;

---

(1) Art. 38 Regol. organ. Il Giudice di pace è Giudice di polizia nel suo circondario. Come tale, conosce, e giudica le trasgressioni punibili con una detenzione di dieci giorni, o con una multa non maggiore di lire cinquanta italiane.

1.° L'informazione preliminare;

2.° L'istruzione regolare e preparatoria del giudizio.

27. All'informazione preliminare appartengono le prime notizie e ricerche risguardanti fatti criminosi, e i loro autori o complici.

Appartengono pure tutte le provvidenze istantanee necessarie

1.° Ad impedire la fuga del delinquente colto in flagrante delitto o simile;

2.° Ad impedire che dal delitto o dall'attentato nasca danno imminente od ulteriore;

3.° A raccoglier le prove ch'emergono e vengono sull'istanze somministrate da qualunque persona;

4.° Ad assicurare che non periscano quelle che risultano dalle tracce lasciate dal delitto.

28. Ciò che spetta all'informazione preliminare, si eseguisce dalle persone e colle regole indicate ai tit. I e II della prima parte di questo libro. Si eseguisce altresì dal Regio Procuratore presso il Tribunal correzionale. Egli può prevenire tutti gli altri Uffiziali di polizia del suo circondario.

29. All'istruzione regolare appartengono.

1.° Le visite, gli esami e gl'interrogatorj regolari che in conseguenza delle notizie somministrate dall'informazione preliminare, e di altre che sopravvengono in processo, possono accertare così l'esistenza dei delitti, come le persone delinquenti;

2.° Tutti gli atti di procedura verso le persone degl'imputati, dei testimoni e di qualunque altro, che debbono servir all'oggetto espresso nell'antecedente paragrafo.

30. Nelle cause correzionali e di alto criminale l'istruzione regolare non viene eseguita nè dai Giudici che debbono pronunciare il giudizio, nè dal ministero pubblico.

Viene affidata ad un Giudice istruttore, nominato in ciascuna causa dal Presidente del Tribunale.

31. Il Giudice istruttore può, in tutto il circondario del proprio Tribunale fuori del comune di sua residenza, far compiere dai rispettivi Giudici di pace tutti quegli atti d'istruzione e di procedura che occorressero, purchè vi concorra l'assenso del Regio Procuratore.

32. Il Giudice istruttore esercita quelle ulteriori funzioni delle quali è incaricato dal presente Codice.

Nelle cause in cui fece l'istruzione, non ha voto (1).

---

(1) Art. 74. §. 3. Regol. — Il Giudice incaricato dell'istruzione del processo sia davanti la Corte sia davanti la Sezione Civile esercente le funzioni di Tribunale correzionale, non ha voto deliberativo.

33. Presso i Giudici di pace le funzioni del ministero pubblico vengono esercitate dai Commissari di polizia, e dove non esistono, dal Podestà o Sindaco, e in loro mancanza, dal primo de' Savi o degli Anziani del comune ove risiede il Giudice di pace.

Presso i Giudici istruttori e presso i Tribunali correzionali e le Corti, le funzioni del ministero pubblico vengono esercitate dai Regj Procuratori, o Regj Procuratori Generali, a norma del Regolamento organico, e colle norme prescritte da questo Codice (1).

34. Le funzioni del ministero pubblico presso i Giudici di pace sono:

1.° Intentare e proseguire le azioni penali per contravvenzioni di polizia di azione pubblica;

2.° Far eseguire gli ordini e i giudicati dei Giudici di pace, qualora ne venga richiesto, e qualunque ordine del Regio Procuratore (2).

35. Il Regio Procuratore, come incaricato del ministero pubblico presso i Tribunali correzionali e le Corti Criminali, deve

1.° Intentare e proseguire le azioni penali derivanti dai delitti pubblici;

2.° Vegliare e richiedere che sieno osservate le leggi, e che sia conservato l'ordine delle competenze e delle procedure, e procurare la più sollecita spedizione delle cause;

3.° Far eseguire gli ordini dei Giudici istruttori, qualora ne venga richiesto.

Nei delitti privati interpone il suo ministero per gli oggetti contemplati nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo (3).

---

(1) Art. 41. Regol. organ. Anche nei giudizi di polizia interviene il Ministero pubblico. I Commissari di polizia, in quei luoghi ove sono stabiliti, ne esercitano le funzioni.

Art. 42. — ibid. — Ove non siano stabiliti Commissari di polizia, suppliscono alle incumbenze del Ministero pubblico il Podestà o il Sindaco, ed in loro mancanza, il primo de' Savi o degli Anziani del Comune.

Art. 43. — ibid. — Il Giudice di pace è incaricato . . . .
6.° di compire tutti quegli Atti d'istruzione e di procedura pei quali fosse richiesto dal R. Procuratore Generale presso la Corte di prima istanza, o dal suo Sostituto, o dal R. Procuratore presso il Tribunale Civile.

(2) Art. 108. — Regol. organ. Gli Ufficiali incaricati del Ministero pubblico sono agenti del Governo presso i Giudici, i Tribunali, e le Corti.

Art. 109. — ibid. — Invigilando sulla osservanza delle Leggi che interessano l'ordine pubblico, ed alla regolare esecuzione dei giudicati.

(3) Art. 113. Regol. org. Nelle materie correzionali, di polizia, e criminali, i Regj Procuratori, ed i Regj Procuratori Generali presso i Tribunali, e le Corti di prima istanza, oltre le funzioni che sono loro demandate dal presente Regolamento, e dal Codice di procedura, insistono per

36. Egli ha l'ispezione e la sopravveglianza su tutti gli altri ufficiali di polizia del circondario. In caso di qualunque loro mancanza o eccesso di potere, li chiama all'ordine. Quando incontri ritardo o retinenza, ne fa rapporto al Tribunale, e chiede al medesimo le opportune provvidenze.

37. È anche incaricato d'invigilare acciocchè gl'imputati sieno rimessi con esattezza ai Tribunali o Giudici competenti, unitamente agli atti d'informazione, ed altri oggetti relativi.

38. Per l'esecuzione degli atti della polizia giudiziaria, e della giustizia presso i Giudici di pace, i Tribunali o le Corti, havvi un certo numero di uscieri ed individui di Gendarmeria determinato da speciali Regolamenti (1).

---

la regolarità delle forme, e prima del giudizio, per l'applicazione della Legge.

Art. 116. — ibid. — I Regj Procuratori, ed i Procuratori Generali sono incaricati di tener mano ferma sulla esecuzione dei giudicati.

Quanto a quelli che interessano l'ordine pubblico, agiscono d'ufficio, e quanto agli altri che interessano i privati agiscono dietro istanza delle parti.

In tutti i casi ordinano a chi occorre di prestarsi agli atti opportuni, e fanno somministrare il braccio forte allorchè sia necessario.

(1) Art. 128. — Regol. organ. Presso ogni Giudice di pace, Tribunale, e Corte vi è un numero determinato di Uscieri nominati dal Re.

Art. 129. Ibid. — Gli Uscieri prestano il loro servigio personale agli Uffici de' Giudici di pace, ai Tribunali, ed alle Corti.

PARTE I.

DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI.

TITOLO PRIMO

Delle Persone che assumono le informazioni preliminari, e delle relative funzioni.

SEZIONE PRIMA. — *Dei Commissari di Polizia, e dei Podestà e Sindaci.*

39. I Commissari di polizia nei comuni ove esistono, negli altri, i Podestà e i Sindaci, e in loro assenza, il primo de'Savi e degli Anziani,

1.° Vegliano d'ufficio, e prendono notizia di qualunque delitto pubblico, e ne ricevono le denunzie;

2.° Ricevono le querele degli offesi, anche per delitti privati;

3.° Rilevano senza ritardo le tracce di qualunque delitto;

4.° Provvedono alla sicura custodia di tutto ciò che riguarda il corpo e le tracce del delitto, onde nulla venga alterato o trafugato, sino a che sopravvenga il Giudice di pace o il Giudice istruttore.

5.° Domandano e ricevono le dichiarazioni sommarie degli offesi, de' danneggiati e di qualunque altra persona che possa dar notizia del fatto;

6.° Di tutto ciò fanno relazione o processo verbale;

7.° Fanno arrestare i delinquenti colti in flagrante delitto, o in casi simili a flagrante delitto, facendo inseguire il fuggitivo che tenti di occultarsi o di sottrarsi alla forza, anche dentro le case, abitazioni e fabbriche pubbliche e private;

8.° Porgono le notizie, e rimettono indilatamente le denunzie, le querele, le relazioni, i processi verbali, gli arrestati e gli effetti rinvenuti presso di loro, al Giudice di pace più vicino.

40. Le disposizioni del precedente articolo sono comuni a tutti gli Ufficiali di polizia amministrativa, specialmente incaricati a vegliare sopra i delitti.

41. Nei comuni ove sono molti Commissari di polizia, viene assegnato a ciascuno di essi un circondario particolare (1).

42. Questi circondari d'uno stesso comune non limitano, nè circoscrivono i poteri dei Commissari, per modo che in caso di urgenza non debba ciascuno prestarsi alle funzioni di suo istituto anche in altro circondario.

43. Allorchè alcuno de' Commissari di polizia d'uno stesso comune si trovi impedito, quello del circondario più vicino è tenuto di fare le sue veci, senza che possa ricusarsi, o ritardare gli atti del suo ministero per qualunque pretesto.

Sez. II. — *Della Gendarmeria.*

44. Sono comuni agli Ufficiali della Gendarmeria le attribuzioni e i doveri dei Commissari di polizia espressi nell'art. 39.

45. Fuori dei casi di flagrante delitto, o simili a flagrante delitto, è vietato alla Gendarmeria di arrestare qualunque persona se non che in esecuzione di qualche ordine o mandato rilasciato da un' Autorità giudiziaria, giusta le forme prescritte da questo Codice, salvo il disposto dalle Leggi o Regolamenti amministrativi o militari.

46. Quando occorre alla Gendarmeria di eseguire un qualche ordine o mandato in tempo di notte, si fa accompagnare da un Sindaco o da altro Ufficiale pubblico conosciuto nel luogo dove si fa l'esecuzione.

47. Chiunque venga arrestato dalla Gendarmeria in flagrante delitto, o in casi simili a flagrante delitto, debb'essere sull'istante tradotto avanti il Giudice di pace del luogo dell'arrestato.

Ogni persona arrestata in forza d'ordine o di mandato giudiziario, debb' essere tradotta avanti il Giudice che lo ha spedito.

La Gendarmeria è tenuta di custodirlo sino a che il Giudice non abbia disposto altrimenti. Essa eseguisce ogni ordine che su di ciò le viene dato dai Giudici.

48. Allorchè la Gendarmeria arresta qualche individuo in flagrante delitto, o caso simile, essa fa sull'istante una nota degli effetti o delle carte che si trovano sulla persona dell'arrestato. Questa nota viene firmata dall'arrestato e da due gendarmi, e

---

(1) Art. 45. — Regol. organ. Nelle città che racchiudono più Giudici di pace, le funzioni . . . del Ministero pubblico saranno esercitate da quello fra i Commissari, che verrà nominato dal Re.

in difetto, da un solo. Potendosi avere sul momento due testimoni od almeno uno, detta nota si fa alla loro presenza, ed è firmata anche da essi.

Copia sì di detta nota, che della relazione o del processo verbale dell' arresto, deve consegnarsi all' arrestato.

49. Quando la Gendarmeria eseguisce l' arresto di più persone che si possono sospettare aver parte nello stesso delitto, debbe impedire fra di esse qualunque comunicazione.

Sez. III. — *Dei Giudici di pace.*

50. I giudici di pace, nei delitti di giustizia correzionale, e di alto criminale, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria o di autorità propria o per delegazione (1).

51. Le funzioni che esercitano di autorità propria sono quelle indicate nell' art. 39, ed inoltre quelle loro specialmente attribuite nelle sezioni 4 e 5 del titolo seguente, e nella sezione prima del tit. III della parte II di questo libro (2).

52. Le funzioni che i Giudici di pace, in qualità d' Ufficiali di polizia giudiziaria, esercitano per delegazione, sono:

1.° Gli atti e gli esami che loro vengono richiesti, o *dai Regj Procuratori* o dai Giudici istruttori, o dalle Corti superiori, a cui è soggetto il loro circondario;

2.° L' esecuzione dei mandati, o in virtù di speciale requisitoria dei Tribunali o delle Corti da cui dipendono, o in forza di circolare o avviso pubblico di un Tribunale, o di una Corte del Regno (3).

53. I Giudici di pace esercitano, in qualità d' Ufficiali di polizia giudiziaria, alcune funzioni puramente *ausiliarie* ed eventuali, che verranno espresse a suo luogo.

---

(1) Regol. organ. Art. 43 in princ. —

Il Giudice di pace è inoltre Ufficiale di polizia giudiziaria.

(2) Il *Giudice di pace come Ufficiale di polizia giudiziaria* è incaricato:

1. Di ricevere le denunzie e querele relative a tutti i delitti, la cognizione de' quali compete alle Corti di prima istanza;

2. Di rilevare, mediante processo verbale, le tracce dei delitti;

3. Di raccogliere gl' indizi, e le prove che esistono contro gl' imputati;

4. Di fare arrestare i colpevoli colti in flagranti o inseguiti dalle grida del popolo come autori del delitto;

5. Di sentire gl' imputati, e di farli tradurre avanti il Tribunale di prima istanza. Regol. organ. ibid. §. 1. al 5.

(3) *Il Giudice di pace come Ufficiale di polizia giudiziaria* è incaricato

6. Di compiere tutti quegli atti d' istruzione di procedura pei quali fosse richiesto dal R. Procurator Generale presso la Corte di prima istanza, o dal suo Sostituto, o dal Regio Procuratore presso il Tribunale Civile. Regol. organ. ibid. §. 6.

TITOLO II.

Del Modo d intraprendere le informazioni preliminari.

54. Ogni atto di procedura s' intraprende,
1.° Per denunzia uffiziale,
2.° Per denunzia civica,
3.° Per querela,
4.° Per informazione di ufficio,
5.° Per sorpresa in flagrante delitto o in caso simile a flagrante delitto.

Sez. I. — *Della denunzia ufficiale.*

55. Ogni Autorità, ogni Funzionario ed Ufficiale pubblico, che nell' esercizio delle sue funzioni acquisti la notizia, o riceva la denunzia di un delitto pubblico di giustizia correzionale, o di alto criminale, è tenuto di darne avviso al Giudice di pace o al Tribunale correzionale, e di trasmettergli tutti i processi verbali ed atti relativi.

Il Giudice di pace o il Regio Procuratore, i Cancellieri rispettivi, avuta la denunzia, dànno riscontro immediatamente di averla ricevuta.

56. I chirurghi chiamati a curar ferite, sono tenuti di darne avviso immediatamente, o al più tardi entro 24 ore, al Giudice di pace, o ad uno degli Ufficiali di polizia del luogo in cui si trova la persona ferita, o in mancanza, al più vicino. Indicano con loro rapporto scritto e sottoscritto la località, la profondità, lunghezza e larghezza della ferita, specificando se sia poco o molto pericolosa; accennano lo stromento col quale verosimilmente può essere stata fatta; esprimono il giorno della ferita, se ne avranno avuto contezza, e appongono la data del giorno in cui essi fanno il loro rapporto. Mancando il chirurgo a tale dovere, incorre in una multa non minore di lire 25, nè maggiore di lire 300. In caso di dolo sarà punito a norma delle leggi.

57. La stessa disposizione è comune ai medici, nel caso che esercitando la loro professione scoprano che una persona sia ammalata, o morta per causa sospetta di delitto.

Sez. II. — *Della denuncia civica.*

58. Ogni persona stata presente ad un delitto o attentato, sia contro la libertà, la vita o la proprietà altrui, sia contro la

sicurezza pubblica o individuale, è tenuta di portarne la denunzia al Giudice di pace o ad un Ufficiale di polizia del luogo del delitto.

59. La denunzia viene estesa dal Cancelliere, dall' Ufficiale di polizia, o da chi ne fa le veci, e può anche esser estesa dal denunziante. Egli viene richiesto a dichiarare se la denunzia sia dettata da alcun interesse personale, e si registra la sua risposta. Egli la sottoscrive in ciascuna pagina.

La denunzia debb' essere egualmente firmata in ciascuna pagina dall' Ufficiale di polizia o dal suo Cancelliere. Il denunziante può farsi dare una copia della propria denunzia a sue spese.

60. La denunzia munita di dette forme, è la denunzia civica; dopo questa il Giudice procede all' istruzione.

Mancando alcuna di tali forme, la denunzia civica si risolve in denunzia semplice. Per qualunque denunzia semplice di delitti pubblici di giustizia correzionale, o d' alto criminale, il Giudice procede all' informazione d' ufficio, giusta il disposto nella sezione IV di questo titolo.

61. Dall' obbligo di denunziare sono esenti le persone nominate nell' art. 180.

62. Non si ammette denunzia pei delitti su i quali non si può procedere che a querela della parte offesa.

Sez. III. — *Della querela.*

63. Ogni persona che si pretenda lesa da un delitto, può proporre la sua querela avanti il Giudice di pace del luogo del commesso delitto.

Nei delitti che sorpassano la competenza del Giudice di pace, può indirizzarsi direttamente al Tribunale correzionale.

64. La disposizione degli articoli 59 e 60 è comune alle querele per delitti pubblici.

65. Nei delitti privati, se il querelante ricusa di firmare o ratificare la querela, non si procede.

Dietro istanza del querelante l' Autorità pubblica procede o desiste, salvo ogni diritto del querelato.

66. Nei delitti pubblici la querela si risolve in denunzia, qualora il querelante non dichiari espressamente di volere intervenire nella procedura e nel giudizio in qualità di parte civile.

La dichiarazione può farsi nell' atto della querela o con atto susseguente in qualunque stato della procedura della polizia giudiziaria.

67. Ogni persona offesa può costituirsi parte civile come sopra, benchè non sia stata querelante.

Le facoltà e gli obblighi attribuiti dal Regolamento organico e dal presente Codice al querelante, si riferiscono a qualunque persona che siasi costituita parte civile.

68. La parte civile può rivocare la sua dichiarazione in qualunque stato di causa. In tal caso non è soggetta ad alcuna spesa posteriore alla sua revoca.

Resta però soggetta all' azione dei danni ed interessi che possono competere all' imputato, a termini di ragione.

La revoca debb' essere formalmente fatta negli atti.

69. Chiunque siasi costituito parte civile, se non abita nel luogo ove si fa l' istruzione, è obbligato di eleggervi un domicilio con un atto da rogarsi nella Cancelleria, o di costituirvi un Procuratore ivi domiciliato.

Sez. IV. — *Delle informazioni d' ufficio.*

70. Ogni qualvolta un Giudice di pace abbia notizia, per mezzo d' una denunzia o querela anche non sottoscritta o ritrattata, o in qualunque altro modo, che sia stato commesso un delitto pubblico di giustizia correzionale o di alto criminale, egli è tenuto per ufficio, senz' aspettare alcuna richiesta, di usare le opportune diligenze per accertare il fatto, scoprirne il colpevole, ed eseguire tutti gli atti successivi di suo istituto (1).

71. Lo stesso deve farsi dal Giudice di pace, anche nel caso che abbia notizia che un imputato di un delitto pubblico di giustizia correzionale o di alto criminale, commesso in un altro circondario, si trovi nel proprio.

72. Allorchè le notizie di cui trattasi nei due precedenti articoli, prevengano direttamente alla Cancelleria di un Tribunale correzionale, il Regio Procuratore assume l' informazione d' ufficio, e la rimette al Presidente (2).

73. Se dopo che un processo è portato avanti un Tribunale o una Corte, pervengono a notizia di qualunque Ufficiale di polizia giudiziaria indizi o prove risguardanti le circostanze di un delitto, o i loro autori o complici, egli è tenuto d' ufficio di darne avviso, senza ritardo, mediante relazione ufficiale, alla Cancelleria del Tribunale o della Corte avanti a cui pende il processo. Qualunque altra persona ha la facoltà di presentare alla stessa Cancelleria le dette notizie, e può esigere dal Cancelliere il certificato della fatta notificazione.

---

(1) Vedi Regol. org. Art. 43. §. 1. 2. e 3. in questo Codice alla p. 537.

(2) Regol. organ. Art. 114. Se pervengono a notizia del Procuratore Generale presso la Corte di prima Istanza delitti pei quali non siasi proceduto, egli li denunzia agli Ufficiali di polizia giudiziaria.

74. In ciascuno dei casi accennati nei quattro articoli precedenti, si raccoglie in iscritto tutto quello che può servire tanto a carico, quanto a discolpa dell' imputato.

Sez. V. — *Del caso di flagrante delitto, o simile a flagrante delitto.*

75. La sorpresa in flagrante delitto o in caso simile a flagrante delitto, equivale ad una informazione preliminare.

È ritenuto essere in flagrante delitto colui che è sorpreso sul fatto, o viene inseguito dall' offeso o dalle grida del popolo, come autore del delitto.

In caso simile a flagrante delitto è colui che in tempo e luogo vicino al delitto è trovato avere presso di sè effetti, armi, stromenti, carte ed altri oggetti o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore del delitto.

76. L' imputato sorpreso in flagrante delitto, o in caso simile, può essere arrestato da chiunque, e tradotto immediatamente avanti il Giudice di pace del luogo dell' arresto.

Ogni depositario della forza pubblica, ed anche ogni cittadino è tenuto di porgere aiuto per l' arresto dell' imputato, e per la sua traduzione avanti il Giudice.

77. La Gendarmeria accompagna l'arrestato col processo verbale ordinato negli art. 39 e 48.

Ogni altra persona nel presentare l' arrestato al Giudice di pace, fa la sua esposizione. Essa viene ricevuta dal Cancelliere colle forme prescritte per le denunzie e le querele.

78. Il Giudice di pace, tosto, che gli viene presentato l'arrestato in flagrante delitto, o in caso simile a flagrante delitto,

1.° Fa descrivere i vestiti ed i connotati personali dell'arrestato, ed ogni altra cosa ritrovata sulla di lui persona;

2.° Lo interroga del suo nome, cognome, soprannome, età, stato, patria, professione e domicilio, e del motivo del suo arresto;

3.° Per mezzo del detto interrogatorio procura specialmente di rilevare i fatti e le circostante, o allegate nell'esposizione che accompagna l' arresto, o riferite nel relativo rapporto che gli vien rimesso dalla Gendarmeria;

4.° Fa riconoscere dall' arrestato gli strumenti e gli oggetti materiali rinvenuti presso di lui;

5.° Riceve tutte quelle indicazioni che gli vengono sul fatto somministrate da qualsiasi persona relativamente alle cause dell' arresto;

6.° Ordina ogni altra misura conservatoria che non soffra ritardo;

7.° Di tutto ciò si fa il relativo processo, che viene sottoscritto dallo stesso Giudice e dal Cancelliere. Il processo dell'interrogatorio e delle ricognizioni indicate ai §§. 3, 4, viene sottoscritto anche dall'imputato (1).

79. Dopo di ciò, se si tratta di un delitto che possa importar pena più grave della detenzione di tre mesi, fa tradurre l'arrestato al Tribunale correzionale cogli atti ed oggetti relativi.

Se il delitto non può importar tal pena, o lo rimette in libertà e trasmette soltanto gli atti; o procede egli stesso secondo la propria competenza.

80. Se però l'arrestato colto in flagrante delitto o in caso simile a flagrante delitto, sia un ozioso, sospetto o vagabondo, qualunque sia la pena del delitto, o è ritenuto nella casa di deposito del Giudice di pace, o è tradotto al Tribunale correzionale.

81. Quando il trasporto dell'arrestato non si possa eseguire sul momento, il Giudice di pace lo fa custodire intanto nella casa di deposito.

Nel caso che lo ritenga in deposito per contravvenzione di polizia, deve nel termine di tre giorni procedere alla sua sentenza, o rimetterlo in libertà.

(1) Art. 43. Regol. organ. §. 1. al 6.; in questo Codice alla pag. 537.

PARTE II.

DELL'ISTRUZIONE REGOLARE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

82. L'istruzione regolare della polizia giudiziaria si forma presso i Giudici, i Tribunali o le Corti competenti, e colle regole stabilite in questa parte.

TITOLO I.

Della Competenza.

83. Il luogo del commesso delitto stabilisce ordinariamente la competenza del Giudice, del Tribunale o della Corte che secondo la qualità de' delitti deve procedere.

84. Se il delitto s'incominci in un luogo, e si consumi in un altro, è preferito il Giudice del luogo del delitto consumato.

85. Se la stessa persona è imputata di più delitti non connessi fra loro, commessi in separate giurisdizioni, compete in preferenza la cognizione di tutti i delitti suddetti al Giudice, nella cui giurisdizione è stato commesso il delitto che apparisce più grave.

I Giudici e i Tribunali, colla rispettiva corrispondenza, conoscono qual sia il delitto più grave, il quale attrae la cognizione degli altri.

86. Quando siano stati commessi più delitti fra di loro connessi, sia nello stesso o in diversi dipartimenti, sia da una o più persone, il Giudice competente è quello nella cui giurisdizione è stato consumato il delitto principale.

I delitti si tengono per connessi, o perchè commessi in sequela di precedente concerto fra gl'imputati, ancorchè in tempi e luoghi diversi, o perchè l'un delitto sia stato oggetto, mezzo o cagione di commetterne un altro.

In ambedue i detti casi si prendono gli opportuni concerti fra i Giudici per la più pronta e facile procedura.

87. Nei casi contemplati nei tre precedenti articoli, qualora le circostanze esigessero che si deviasse dalle norme prescritte ne'

medesimi, i Tribunali ne fanno rapporto col mezzo del ministero pubblico al Gran Giudice Ministro della Giustizia, e ne attendono le istruzioni.

88. Ogni Giudice di pace, ogni Tribunale, ogni Corte deve rimettere ai Giudici competenti gli affari che non appartengono alla loro giurisdizione, quand' anche non vi sia reclamo delle parti o del ministero pubblico, salvo il disposto dell'art. 93.

89. Nessun Giudice può passare alla consegna di un delinquente ad un'estera Autorità senza l'autorizzazione del Gran Giudice, Ministro della Giustizia.

90. In nessun caso i Giudici, i Tribunali e le Corti che si pretendono lesi nella giurisdizione, reclamano o rivendicano direttamente le cause dagli altri Giudici, Tribunali o Corti, nè ricorrono in proprio nome all' Autorità superiore; ma si dirigono al ministero pubblico, che interpone il suo ufficio, per far osservare l'ordine delle competenze.

91. In caso d'impedimento del Giudice di pace di un cantone, e de' suoi supplenti, il Giudice di pace del cantone più vicino fa le sue veci.

92. Se nell'atto che un delinquente viene inseguito, oltrepassa i confini giurisdizionali del Giudice del luogo del delitto, o di quello che ne ha ordinato l'arresto, possono gl' insecutori introdursi nella giurisdizione di qualunque altro Giudice del Regno, per effettuarne l'arresto.

93. Qualunque Giudice può assumere delle informazioni; ma quelle assunte da un Giudice incompetente dovranno rimettersi alla Cancelleria del Giudice competente, per essere unite al processo; e se ne avrà quel riguardo che sarà di ragione.

94. Le regole di competenza stabilite di sopra comprendono ancora i Procuratori Regj.

95. La Gendarmeria è sottoposta alla giurisdizione ordinaria per i delitti relativi al servizio della polizia generale e giudiziaria, di cui è incaricata.

Per gli altri delitti hanno luogo le disposizioni relative agli altri militari.

96. Se un Ufficiale, sotto Ufficiale e Gendarme è accusato contemporaneamente d'un delitto militare e di un delitto di competenza dei Tribunali ordinari, anche la cognizione del delitto militare appartiene a questi ultimi. Essi applicano, quando il caso lo importi, la pena stabilita dal Codice militare, benchè, per ragione del delitto militare, l'imputato avesse incorso una pena maggiore di quella prescitta pel delitto relativo al servizio della polizia o generale o giudiziaria, o per qualunque altro delitto che non fosse di competenza de' Tribunali militari.

97. Se fra due o più persone imputate dello stesso delitto non militare, vi siano uno o più individui militari, ed uno o più individui non militari, l'ordinario Giudice è competente anche per gl' imputati militari, benchè l' accusa venisse poi ammessa soltanto rapporto ai militari.

Se si tratti di delitti militari, il Giudice competente è il militare, anche per la persona non militare.

98. Sono delitti di lor natura militari,

1.° I delitti relativi al servizio e alla disciplina militare;

2.° Lo spionaggio militare;

3.° La diserzione;

4.° Il sottrarsi dei requisizionari o coscritti dal raggiungere i loro corpi.

99. Sono pure delitti militari,

1.° I delitti commessi in qualsiasi luogo dai militari di terra o di mare, o da persone addette all'armata di terra o di mare, nell' esercizio delle loro funzioni militari, o in istato di servizio militare;

2.° I delitti commessi da qualsiasi persona in qualunque luogo contro persone militari o addette all'armata di terra o di mare, che fossero nell'attuale esercizio di funzioni militari, o in istato di servizio militare;

3.° I delitti commessi da qualsiasi persona in luogo attualmente ed esclusivamente addetto al servizio, o alle funzioni militari sopra oggetti appartenenti al servizio militare.

100. Compete sempre al Giudice ordinario la cognizione dei delitti che non sono di loro natura militari, commessi dai militari in congedo, o fuori dei loro corpi, egualmente che dei delitti commessi prima di assumere il militare servigio.

La cognizione sui delitti commessi in mare e nei porti, a riserva di quelli attribuiti privativamente ai Tribunali marittimi, compete al Giudice ordinario del luogo, del porto, della rada o della costa ove il vascello approda, o vien condotto.

101. Se il Giudice fa arrestare qualche persona ecclesiastica, ne avvisa immediatamente il Vescovo della diocesi, e per mezzo del Gran Giudice, Ministro della Giustizia, il Ministro del Culto. Pronunziata la sentenza, gliene dà notizia per gli oggetti del suo istituto.

102. Nei fatti pei quali la Legge permette di procedere sì in via civile, che in via criminale, non può la parte lesa, prescelto che abbia il giudizio civile, promuovere il giudizio criminale, salvo il disposto nell' art. 250 del Codice di procedura civile.

103. L'introduzione della causa civile per un fatto che sia

delitto pubblico, non impedisce al Giudice competente di procedere in via penale, o a denunzia di chiunque, o ad istanza di altre persone interessate che non intervengono nel giudizio civile.

104. Quando in un affare contenzioso concorrono l'azion civile e la criminale, l'esercizio della prima si sospende fino alla decisione dell'altra, in quanto la decisione della criminale influisca sulla decisione della civile. Se la civile però fosse pregiudiziale, e dall'esito della medesima dipendesse la decisione della criminale, deve questa sospendersi finchè la civile non sia decisa (1).

105. Quando nel corso d'un giudizio civile insorga un ragionevole argomento dell'esistenza di un delitto pubblico correzionale, o di alto criminale, il Giudice civile è tenuto d'ufficio di denunziarlo al Regio Procuratore presso il Tribunale correzionale.

Il Regio Procuratore, sopra questa denunzia ufficiale, proceda a norma del suo istituto.

Il Giudice civile, sentite le parti ed il Regio Procuratore, sospende la causa civile, se la cognizione del delitto influisca nella decisione della medesima.

106. Qualunque volta venga portata ad un Giudice o Tribunale denunzia o querela per un delitto di tale natura che, sebbene commesso in estero Stato, dia luogo a procedere contro l'imputato, il Giudice o Tribunale che riceve la denunzia o querela, ne porge, ove occorra, per mezzo del Regio Procuratore, notizia al Gran Giudice, Ministro della Giustizia, e ne attende le istruzioni.

TITOLO II.

Dell' istruzione regolare nelle cause di polizia.

107. Nelle contravvenzioni di polizia il Giudice di pace non procede che a querela di parte, o sopra relazione o processo verbale formato, giusta il disposto negli art. 140, 141 e 142.

108 L'istruzione è sommaria. Il Giudice di pace prima del giudizio può, ad istanza del ministero pubblico e della parte civile, stimare o far istimare i danni, eseguire o commettere visite locali, esigere sicurtà, sospendere ogni nuova opera, ordinare le riparazioni urgenti, fare inoltre ed ordinare tutti gli

(1) Art. 250 Cod. proc. civ. L'Attore nel giudizio di falso incidente può sempre proporre l'accusa di falso principale in via criminale; in questo caso il giudizio sulla causa civile è sospeso, a meno che i Giudici non credano che la causa possa essere giudicata indipendentemente dal documento querelato di falso.

atti che siano naccessari per mettere la causa in istato d' essere discussa e giudicata.

109. Se l' autore della contravvenzione è indicato, il Giudice di pace rilascia, ad istanza del ministero pubblico o del querelante, la citazione contro il medesimo, ed ha luogo il giudizio a norma del tit. I. del lib. II. Può anche rilasciare prima della citazione, ad istanza come sopra, o d' ufficio, un mandato od un ordine di comparsa per interrogare l' imputato, o per alcuna delle operazioni indicate nel precedente articolo.

TITOLO III.

Dell' Istruzione regolare nelle cause correzionali e d' alto criminale.

Sez. I. — *Delle Funzioni dei Giudici di pace come Ufficiali di polizia, nei delitti correzionali o d' alto criminale, in sussidio dell' istruzione regolare.*

110. Tutte le denunzie, querele, relazioni e tutti i processi verbali che vengono portati alla Cancelleria del Giudice di pace per delitti di giustizia correzionale o d' alto criminale, sono immediatamente trasmessi alla Cancelleria del Tribunale correzionale.

111. Se però sia necessario di procedere istantaneamente per verificare il delitto o per impedire la fuga delle persone che ne siano sospette, il Giudice di pace, anche prima di trasmettere gli atti suddetti al Tribunale correzionale, procede in via provvisoria colle norme seguenti, non ritardata frattanto la notizia del fatto al Regio Procuratore.

112. Se il fatto richiegga una pronta ispezione oculare, egli si trasporta sul luogo, ed eseguisce quando vien disposto nella sez. II. del tit. IV di questa parte.

113. Se abbisognino visite domiciliari e perquisizioni, affinchè non sia trafugato il corpo del delitto, e non ne periscano le prove, egli le eseguisce.

Prima però di portarsi sul luogo, egli ne fa la dichiarazione negli atti, specificandone l' oggetto e i motivi.

Nell' esecuzione si limita a mettere suggelli e guardie, e a quelle altre cautele che trova necessarie ad assicurare lo scopo della visita.

114. Qualunque volta il Giudice di pace acquisti la notizia di un attentato imminente di alto criminale, o di giustizia correzionale, o della fuga di un imputato che sia stato sorpreso in flagrante delitto, ma non siasi potuto arrestare nel momento del commesso delitto, egli ne ordina provvisionalmente l' arresto, e

procede, allorchè è arrestato, a norma degli articoli 78, 79 e 80.

115. Se nell'atto di ricevere la notizia di un delitto di alto criminale, o anche dopo ch'essa fu inoltrata al Tribunale correzionale, siavi fondamento di sospettare che la persona contro cui esistono sufficienti presunzioni di averlo commesso, sia per darsi alla fuga, egli ne ordina provvisionalmente l'arresto, e procede a norma degli articoli 78, 79 e 80.

In questo caso l'imputato, se sia solvente e domiciliato, non può essere costretto a portarsi avanti il Giudice di pace, purchè si sottoponga o a farsi guardare a vista a sue spese, o a custodia provvisoria nel luogo in cui si trova, fino a tanto che il Giudice istruttore ordini altrimenti.

Sez. II. — *Dell' Istruzione regolare presso il Tribunale correzionale.*

116. Allorchè le denunzie, le querele, le relazioni, i processi verbali o le informazioni di ufficio sono pervenute alla Cancelleria del Tribunale correzionale, il Cancelliere ne fa annotazione nel suo registro, e ne dà notizia immediatamente al Presidente ed al Regio Procuratore.

117. Il Presidente nomina il Giudice istruttore a norma dell' art. 30. Questi prende, senza ritardo, cognizione dell' affare, e procede alle provvidenze istantanee, ed agli atti d' istruzione che fossero del caso e non ammettessero dilazione.

118. Qualunque volta il Giudice istruttore o il Regio Procuratore credessero,

1.° Che il fatto non sia qualificato dalla Legge come delitto;

2.° O che la causa sia di competenza del Giudice di pace;

3.° Ovvero d'un altro Tribunale correzionale, se ne fa rapporto al Tribunale, il quale in seduta privata, sentiti il Regio Procuratore e il Giudice istruttore, decide.

119. La decisione del Tribunale è inappellabile. Il Regio Procuratore soltanto può ricorrere contro la medesima alla Corte di cassazione.

120. Quando non sia insorto il dubbio o sia stato deciso essere l'affare di competenza del Tribunale, si procede con le norme prescritte nel tit. II di questa Parte, per l'istruzione nelle cause di polizia, purchè si tratti di delitto che importi pena soltanto pecuniaria, o di detenzione non maggiore di tre mesi.

121. Ma quando il delitto importar possa o pena correzionale oltre i tre mesi, o pena di alto criminale, il Giudice istruttore compie l'istruzione regolare. Egli, qualora lo creda necessario, rinnova gli atti e gli esami se ne siano stati fatti da altri Ufficiali di polizia nell'informazione preliminare, e quegli ancora che

avesse fatto egli stesso per urgenza; esamina i testimoni e raccoglie con le norme del titolo seguente tutti quei mezzi di prova, che stimasse opportuni, o che gli fossero indicati dal ministero pubblico o dalla parte civile, per riconoscere l'esistenza e la natura del delitto, o scoprirne gli autori e i complici.

122. In generale gli atti dell'informazione preliminare specificati da questo Codice, fatti dai rispettivi Ufficiali di polizia giudiziaria, non vengono annullati.

Se gli atti suddetti fossero viziosi o insussistenti, il Giudice istruttore gli riassume, e vi supplisce con nuovi atti.

A motivo però dell'irregolarità degli atti anteriori, l'ordine provvisionale d'accompagnamento non viene annullato, quando si abbiano al momento quei mezzi di prova che vagliano ad autorizzarlo.

123. Qualora sieno raccolti tali argomenti che facciano ragionevolmente presumere chi sia l'autore o il complice del delitto, il Giudice istruttore, ad istanza del ministero pubblico o del querelante, rilascia il mandato d'accompagnamento, colle norme prescritte nella sezione II, tit. V di questa Parte.

124. Presentandosi l'imputato, in forza del mandato, egli viene interrogato sul momento o al più tardi entro 24 ore colle norme prescritte nella sezione V del titolo seguente.

Finito l'interrogatorio, gli viene fatta lettura della denunzia o querela, e viene nuovamente interrogato se lo ricerca; indi resta provvisoriamente in deposito.

125. Anche nel caso che l'imputato sia stato tradotto al Tribunale come colto in flagrante delitto, ovvero in istato d'accompagnamento con ordine provvisionale del Giudice di pace, del Regio Procuratore, o del Giudice istruttore, egli è interrogato sull'istante, o dentro le 24 ore, come all'articolo precedente.

126. L'interrogatorio è comunicato immediatamente al Regio Procuratore, il quale dentro 24 ore deve fare la sua requisizione al Giudice istruttore, o perchè l'imputato sia provvisionalmente posto in libertà, o perchè venga spedito contro di lui il mandato di deposito.

127. Dovrà ordinarsi che l'imputato sia posto in libertà quando egli sia riuscito nell'interrogatorio a dimostrare insussistenti i motivi che determinarono contro di lui il mandato d'accompagnamento.

Quest'ordine non essendo che una misura di polizia giudiziaria, non impedisce che si proceda di nuovo contro di lui per lo stesso fatto.

128. Quando il Giudice istruttore e il Regio Procuratore non siano concordi nel rimettere l'imputato in libertà, il Regio Pro-

curatore dee chiedere, e il Giudice istruttore dee rilasciare il mandato di deposito.

129. Ritenuto l'imputato in deposito, ed assunti i mezzi di prova indicati dal medesimo, il Giudice istruttore nè dà avviso al Regio Procuratore.

130. Se si tratti di delitto pubblico di giustizia correzionale, il Regio Procuratore nel termine di 3 giorni visita gli atti del processo, e stende la citazione, ovvero, se crede dissipata l'imputazione, fa le sue conchiusioni in conformità, e le comunica alla parte civile, se v'è. Nell'uno e nell'altro caso si apre il giudizio, ed hanno luogo le disposizioni del titolo II del lib. II.

Nei delitti privati si comunica il processo al querelante.

Egli nel termine di giorni cinque dalla comunicazione deve stendere la citazione, e presentarla al Giudice istruttore per la sua intimazione; altrimenti s'intenderà perenta ogni sua azione civile, e l'imputato, se è sotto custodia, sarà rimesso in libertà.

131. L'imputazione s'intende dissipata,

1.° Quando consti che il fatto non abbia esistito;

2.° Quando dall'istruzione risulti che il fatto non sia qualificato dalla legge come delitto;

3.° Quando, provata ancora l'esistenza del fatto, e la sua qualità criminosa, consti che l'imputato non abbia commesso il delitto, nè vi abbia avuto parte, o che l'azione penale sia prescritta;

4.° Quando provata egualmente l'esistenza del fatto criminoso, non sussista alcuna prova o indizio che l'imputato l'abbia commesso, o vi abbia avuto parte.

132. Se si tratti di delitto che possa importare pena d'alto criminale, il Giudice istruttore, dopo il mandato di deposito, deve raccogliere tutti gli ulteriori mezzi di prova che a lui si offerissero o che venissero ricercati sì dall'imputato, che dal ministero pubblico o dal querelante.

133. Prima di chiudere il processo, il Giudice istruttore interroga nuovamente l'imputato, e lo interpella se abbia nulla a soggiungere.

Ricevute le dichiarazioni, lo avverte che può aver comunicazione del processo nella Cancelleria, e può scegliere una persona di sua confidenza colla quale consigliarsi, per indicare nel termine di giorni cinque quegli ulteriori mezzi di prova che credesse di avere.

Durante il predetto termine è permesso alla persona nominata di comunicare da solo a solo con l'imputato, e di esaminare nella Cancelleria il processo.

134. Il Giudice istruttore, qualora riconosca che i nuovi

mezzi di prova introdotti dall'imputato o dal querelante, non possono servire a maggior istruzione, o tendano a prolungarla inutilmente, può ricusare di assumerli, facendo negli atti la sua dichiarazione.

135. Contro tale rifiuto del Giudice istruttore, e generalmente contro qualunque atto od ordinazione del medesimo relativa all'istruzione, il querelante o l'imputato non possono reclamare, se non dopo il giudizio sull'accusa.

136. Scorso il termine dei giorni 5, o dopo raccolti i mezzi di prova ch'entro lo stesso termine fossero stati indicati dall'imputato, il Giudice istruttore fa comunicare il processo al Regio Procuratore, e ne permette l'ispezione al querelante nella Cancelleria.

137. Il Regio Procuratore nel termine di 3 giorni può chiedere che la procedura si rettifichi, specificando gli atti che mancassero o fossero viziosi, e può indicare nuovi mezzi di prova, e chiedere che sieno raccolti.

138. Soddisfattosi dal Giudice istruttore alle requisizioni del Regio Procuratore, ed osservato il disposto dell'articolo 133; nel caso di ulteriori risultanze in processo, il Regio procuratore nel termine di giorni 3 deve o dichiarare di voler procedere all'atto di accusa, o dare le sue conclusioni, perchè il Tribunale dichiari dissipata l'imputazione.

Allorchè il Regio Procuratore dichiari di voler procedere all'atto di accusa, chiede che sia spedito il mandato d'arresto. Date le sue conclusioni, si procede al relativo giudizio.

TITOLO IV.

Dei Mezzi di prova e del Modo di raccoglierli.

139. Le prove si ottengano per mezzo
1.° Di relazioni e processi verbali,
2.° D'ispezioni giudiziali,
3.° Di esami di testimoni,
4.° Di documenti,
5.° Delle risposte dell'imputato agl'interrogatorj giudiziali,
6.° Della ricognizione delle persone.

Sez. I. — *Dei Processi verbali e delle Relazioni.*

140. Ogni qualvolta gli Ufficiali di polizia giudiziaria nelle loro visite e perlustrazioni rilevino o in qualunque altro modo si trovino presenti a qualche contravvenzione o delitto o attentato di

delitto su cui sono destinati dalla Legge a vegliare, ne fanno processo verbale o relazione.

141. Il processo verbale è un'esposizione in iscritto del fatto rilevato da un Ufficiale di polizia, presente un altro Ufficiale, o due testimoni. Debb' essere firmato dall' Ufficiale che lo distende, e dall'altro Ufficiale di polizia, o dai due testimoni presenti.

In ogni caso il processo verbale debb' essere sempre firmato dall' Ufficiale che lo ha redatto.

142. La relazione si fa a voce o in iscritto dall' Ufficiale di polizia, quando nessun'altra persona oppure un testimonio solo sia stato presente al fatto. Se si faccia a voce, viene redatta in iscritto dal Cancelliere.

Deve farsi alla Cancelleria del Giudice di pace o del Tribunale correzionale del circondario, entro 24 ore da che è stato rilevato il fatto. In ogni caso debb' essere firmata come sopra.

Sez. II. — *Dell' Ispezione giudiciale.*

143. Nei delitti di fatto permanente di giustizia correzionale o di alto criminale deve farsi l'ispezione giudiciale, sotto pena di nullità.

144. Il Giudice di pace si trasferisce sul luogo del commesso delitto col suo Cancelliere e con un usciere scortato dalla Gendarmeria, e in mancanza di questa, da altra forza pubblica, ed eseguisce l'ispezione oculare, sempre alla presenza di due testimoni.

Il Giudice istruttore fa lo stesso se la denunzia o querela è portata direttamente al Tribunale.

Se il delitto è commesso fuori del luogo di sua residenza, può ordinare l'ispezione al Giudice di pace del luogo, giusta il disposto all'art. 31.

Quand'anche l'ispezione oculare fosse stata fatta dal Giudice di pace, il Giudice istruttore la rinnova qualora lo crede necessario.

145. Nell'eseguire l'ispezione oculare si osserva e descrive tutto ciò che può avere relazione all'esistenza del delitto, ai suoi distinti caratteri, ed alle sue circostanze.

Si raccolgono le notizie e gli oggetti tutti che possono servire tanto a carico, quanto a discolpa di chi lo abbia commesso.

146. A tale visita, oltre i due testimoni, intervengono, se occorra, anche due altre persone presuntivamente capaci per la loro arte o professione di accertare la natura, le qualità e le circostanze del delitto. Esse sottoscrivono il loro giudizio. Un solo perito sarà sufficiente, nel caso che riesca difficile di averne due.

147. Se trattisi di un omicidio, o di una morte di cui sia

ignota o sospetta la causa, il Giudice si fa assistere da due medici o chirurghi approvati, oppure da uno, se sia difficile averne due, oltre due testimoni. I medici e i chirurgi pronunciano il loro giudizio, e lo sottoscrivono.

148. Se il cadavere non è riconosciuto da alcuno si farà trasportare ed esporre almeno per ventiquattr' ore in luogo pubblico e frequentato, per ottenerne, se sia possibile, la ricognizione.

149. Senza la premessa giudiziale visita, è vietato di seppellire il cadavere. Nel caso che sia stato seppellito, si fa dal Giudice disumare ed esporre, se sia riconoscibile.

150. Nell' atto della visita giudiziale, il Giudice, a seconda del bisogno, fa comparire tutte le persone che possono dare indizi sopra la causa, o gli autori o i complici del delitto. Nei casi d' omicidio o di morte di cui sia ignota o sospetta la causa, vi chiamerà specialmente i parenti e i vicini del defunto, quelli che avevano relazione con lui, e quelli che si fossero trovati in sua compagnia nel tempo prossimo alla sua morte.

151. Le dichiarazioni delle persone che compaiono, chiamate come all' articolo precedente, sono distese sommariamente in quinternetto separato dal processo verbale dell' ispezione, e si fanno firmare dalle medesime.

152. Se durante l' ispezione giudiziale sopravvengono notizie per le quali si renda necessario di passare a visite domiciliari, il Giudice ne fa dichiarazione negli atti, enunciando il motivo che lo determina. Sono assunte per assistervi due persone degne di fede, che firmano il processo verbale della visita.

Sono comuni a queste visite le disposizioni degli articoli 185, sino al 195 inclusivamente.

153. Il Giudice che fa la visita può proibire a chicchessia di uscire dalla casa, o di allontanarsi dal luogo della visita prima che la stessa sia terminata, e prima che sia chiuso il processo verbale.

Chiunque contravviene a quest' ordine è arrestato sul fatto, e trasmesso nella casa di deposito. Il Giudice o il Tribunale a cui compete la causa, sentito il ministero pubblico e il contravventore, qualora esso non adduca legittima scusa, lo condanna alla detenzione che può estendersi fino ad otto giorni.

Questa sentenza è inappellabile.

154. Se dalle ricerche fatte emergano indizi contro alcune persone presenti, il Giudice, secondo la diversità del delitto, le fa arrestare sul fatto, le interroga e procede secondo il suo istituto.

155. Fa inoltre asportare alla Cancelleria le armi e ogni altra cosa ch' egli creda aver servito a commettere il delitto, o avere relazione col medesimo. Di tutto ciò farà processo verbale che sa-

rà firmato da lui, dal Cancelliere, e dalle persone chiamate alla visita. L'imputato ancor egli, qualora si trovasse presente, vi apporrà la sua firma.

156. Se alla visita o alla ispezione non intervengono due testimoni, il processo verbale dell'ispezione oculare è nullo.

Se sono violate le altre forme prescritte negli articoli 146, 147 il processo verbale è nullo in quelle parti, e per quegli effetti per cui le forme violate furono prescritte.

Sez. III. — *Degli Esami dei testimoni.*

157. Le persone che nella denunzia o querela o in altra maniera vengono indicate negli atti come informate del delitto, sono chiamate con una cedola di citazione avanti il Giudice.

158. La detta cedola è firmata dal Giudice; indica il giorno e l'ora della comparsa; esprime specialmente che la persona viene chiamata ad oggetto di essere esaminata in qualità di testimonio. Viene intimata da un usciere.

159. I testimoni possono essere sentiti dal Giudice del loro domicilio, mediante requisitoria del Giudice che fa il processo. A quest'effetto il Giudice requirente unisce un prospetto dei fatti sui quali versar deve l'esame, e delle interrogazioni principali da farsi al testimonio.

160. Il Giudice richiesto riceve dal testimonio le dichiarazioni, e le rimette senza ritardo al Giudice requirente suggellate.

161. Quando un Giudice di pace del circondario del Tribunale correzionale dove si fa l'istruzione, vien delegato dal Giudice istruttore a ricevere un esame, si osserva il disposto nei due articoli precedenti.

In tal caso però il Giudice di pace fa intimare la cedola *per delegazione*.

162. Se il Giudice che fa il processo crede necessario di sentire personalmente il testimonio che si trova fuori del suo circondario, egli lo fa citare dal Giudice del luogo, salve le disposizioni del titolo III, lib. III.

163. I testimoni che il denunziante o il querelante ha seco condotti al momento della sua denunzia o querela, e quelli che il Giudice trova sul luogo in cui si è trasferito per la visita giudiziale, vengono sentiti anche senza citazione.

164. I testimoni sono sentiti dal Giudice separatamente l'uno dall'altro, in presenza del Cancelliere che ne registra l'esame, esclusa ogni estranea persona.

165. Prima di procedere all'esame, il Giudice s'informa se il testimonio sia parente o affine dell'imputato o dell'offeso nei

gradi indicati nell' art. 180, per gli oggetti contemplati nell' articolo stesso.

166. Ogni testimonio prima dell' esame presta il giuramento. Avanti di prestarlo, il Giudice lo avverte dell' importanza e santità del giuramento, e gli ricorda le pene stabilite contra i falsi testimoni. Dopo ciò il Giudice ed il Cancelliere si alzano a capo scoperto.

Il Giudice fa prestare al testimonio il giuramento colla seguente formola — *Io N. N. giuro e prometto avanti a Dio, giudice infallibile della mia coscienza, e vindice tremendo dello spergiuro, di manifestare ingenuamente ed interamente quanto so intorno a tutto quello di cui sarò interrogato: così Dio m' aiuti.*

Questa formola si userà sempre da qualunque Giudice, Tribunale o Corte, quando accada di far giurare un testimonio.

167. Le dichiarazioni dei testimoni si ricevono, dopo averli interrogati sui loro nomi, cognomi, soprannomi, età, patria, domicilio, stato e professione.

168. Dovranno essere interrogati del luogo, del tempo e della ragione della scienza dei fatti, e delle circostanze deposte.

169. Le interrogazioni debbono essere fatte ed ordinate in modo per cui si rilevino tutte le circostanze del fatto, e non s' induca nell' animo del testimonio, per quanto sia possibile, prevenzione alcuna che possa alterare la libera ed ingenua manifestazione della verità.

In fine dell' esame i testimoni s'interrogano se abbiano parentela, relazioni di affezione o d'interesse con l'imputato o con l'offeso.

Può anche il Giudice, quando una prudente cautela il richiegga, rimettere tali interrogazioni ad un esame separato.

Nelle cause di giustizia correzionale, debbono farsi prima della citazione con cui si apre il giudizio.

Nelle cause di alto criminale debbono farsi prima dell' ultimo interrogatorio.

170. Il testimonio deve fare la sua deposizione verbalmente, senza che gli sia permesso di leggere alcuna risposta preparata in iscritto. La deposizione si registra nel processo verbale, indi è letta al testimonio, e gli si domanda se vi persiste, il tutto sotto pena di nullità. Gli si domanda ancora se pretende di esigere indennizzazione.

171. Mentre si legge la deposizione, il testimonio può farvi quelle aggiunte o quei cangiamenti che crede opportuni, i quali si scrivono in fine o al margine della deposizione, ed anche di questi si fa lettura al testimonio. Di tali aggiunte o cangiamenti si fa menzione nel processo verbale: il tutto sotto pena di nullità.

172. La deposizione del testimonio, i cangiamenti o le ag-

giunte devono essere dal medesimo sottoscritto, egualmente che dal Giudice e dal Cancelliere, sotto pena di nullità. Vi si fa pure menzione dell' indennizzazione, se l' ha domandata, o del suo rifiuto.

173. Se il testimone non intenda la lingua italiana, il Giudice nomina un interprete che all' atto dell' esame presta nelle due lingue il giuramento di tradurre fedelmente sì le domande del Giudice, che le risposte del testimonio. In questo caso l' interprete scrive nella lingua del testimonio le interrogazioni e le risposte, e le legge al testimonio medesimo. Questo scritto si unisce al processo verbale. La violazione delle forme prescritte in questo articolo importa nullità.

174. Ogni pagina del processo che contiene le dichiarazioni de' testimoni, sarà inoltre contrassegnata e firmata dal Giudice, e dal Cancelliere, e dal interprete, sotto pena di nullità.

175. Nello scritto che contiene le dichiarazioni nulla può essere interposto fra due linee. Le cancellature e le chiamate saranno approvate e firmate come sopra, sotto pena di nullità delle stesse interlinee, cancellature o chiamate.

Se poi la cancellatura non approvata è tale che non lasci intendere ciò ch' era scritto, è nullo tutto l' esame.

Questa nullità e le altre indicate nell' articolo antecedente possono ripararsi ripetendo l' esame del testimonio.

176. Se un testimonio domanda l' indennizzazione, il Giudice ne fa la tassa. Questa si scrive sulla copia della cedola della citazione data al testimonio. Nel processo verbale si fa menzione della tassata indennizzazione (1).

177. Qualunque testimonio citato che si trovi infermo a segno di non potere comparire nel termine prefisso nella citazione, fa pervenire al Giudice che lo ha chiamato un certificato d' un Ufficiale di sanità o di un medico o chirurgo approvato che attesti la detta impotenza. Allora il Giudice si trasferisce alla sua casa per sottoporlo all' esame, o ne ricerca il Giudice del domicilio.

178. Contro i testimoni i quali non si prestano alla citazione o fingono un' impossibilità a comparire, o che comparendo non rispondono categoricamente alle ricerche loro fatte dal Giudice sopra oggetti dei quali risulta dover esser eglino informati, si procede come nel tit. IV del terzo libro.

---

(1) Art. 277. Cod. di proc. civ. Se il testimonio domanda indennizzazione, questa viene tassata dal Giudice delegato: la tassa si scrive sulla copia della citazione data al testimonio, e questa copia vale al pari di un ordine esecutivo. Il Giudice deve far menzione nel processo verbale della tassata indennizzazione.

179. I giovani dell' uno e dell' altro sesso che non abbiano ancora quindici anni compiuti, possono essere sentiti in via di dichiarazione e senza prestazione di giuramento. Può egualmente essere interrogato chiunque abbia discernimento sufficiente per conoscere i fatti su i quali debb' essere interpellato.

I Giudici a tali dichiarazioni avranno quel riguardo che crederanno.

180. Non possono essere ammessi a deporre nè direttamente, nè indirettamente in aggravio del loro congiunto,

1.° Il padre, la madre, l'avolo, l'avola o altro ascendente;

2.° Il figlio o la figlia, il nipote, la nipote o altro discendente;

3.° Il fratello e la sorella;

4.° Gli affini nei gradi soprascritti;

5.° La moglie o il marito, anche dopo il divorzio legalmente pronunziato;

Possono però essere sentiti per dare informazioni favorevoli. Non si deferisce loro il giuramento, ed il Giudice avrà alle loro deposizioni quel riguardo che crederà.

181. Gli altri parenti o affini, e le persone soggette all' eccezioni contemplate nell'art. 283 del Codice di procedura civile, possono essere sentiti, e sono tenuti a deporre sotto il vincolo del giuramento (1).

182. Gli offesi e denunzianti non possono essere ascoltati che in tale qualità. Si eccettuano i denunzianti civici che hanno firmata e ratificata la loro denunzia, e gli Ufficiali o Agenti di polizia che, essendo stati testimoni oculari, hanno fatta la loro relazione o il processo verbale. Questi, qualora non si tratti di delitti la cui denunzia o notificazione possa portar loro un profitto, sono sentiti in qualità di testimoni.

Sez. IV. — *Dei Documenti ed altri oggetti di prova.*

183. Se la natura del delitto sia tale che dalle carte o da altri oggetti esistenti o nella casa dell' imputato, o altrove, si possano ricavare mezzi di prova, il Giudice istruttore ordina una

(1) Art. 283 §. 2. Cod. proc. civ. Possono essere allegati per sospetti l'erede presuntivo o il donatario, quello che avesse mangiato, e bevuto colla parte, e a di lui spese dopo pronunziata la sentenza che prescrive l'esame, quello che ha emesso certificati sui fatti relativi alla causa, non meno che i domestici od altrimenti addetti al servizio, e finalmente colui che è posto in istato di accusa, o che sarà stato condannato ad una pena.

visita nei luoghi suddetti. Quest' ordine viene disteso negli atti, ed è sottoscritto dal Giudice e dal Cancelliere.

184. Il Giudice si porta in detti luoghi accompagnato dal Cancelliere, da due testimoni e da un usciere. Se il delitto sia di falsa moneta, di falsificazione di carte nazionali o di altri oggetti pubblici, o risguardi la sicurezza dello Stato, il Regio Procuratore è tenuto d'intervenire alla visita, e a tutte le operazioni consecutive. Fuori di questi casi, interviene quando lo reputi opportuno.

185. Nella visita giudiziale, a fine di garantire le successive operazioni, e perchè nulla venga trafugato od intruso, il Giudice usa tutte le opportune cautele, facendo anche appor sigilli d' uffiicio, ove occorra.

186. Il Giudice non può apporre nè levare i sigilli, nè esaminar carte od altri oggetti se non se alla presenza dell' imputato, o del suo legittimo procuratore, o, in loro mancanza, di un suo parente, o di due persone della casa ove si fa la visita, o del vicinato.

187. Quando l' imputato si trovi in arresto, se il Giudice, attese le circostanze, non crede opportuno di farlo tradurre sul luogo della visita, lo eccita a nominare persona di sua confidenza, perchè in sua vece vi assista.

Se l' imputato non vuole nominare alcuno, assistono alla visita le altre persone, come all' articolo precedente.

188. Nell' atto che si levano i sigilli, i due testimoni assunti nella sigillazione ne riconoscono prima l' identità ed integrità, e quindi assistono allo spoglio delle carte e degli altri oggetti, presente l'imputato, o altri in suo luogo, come nell'articolo precedente.

189. Se nella visita si trovano carte che possono servire sì a carico che a discolpa dell' imputato, il Giudice le firma in margine di ciascuna pagina, e le numerizza, e le fa firmare dall'imputato o dagli altri in suo luogo come sopra.

190. Se ai documenti non si possa apporre altra scritturazione, il Giudice vi unisce una carta a cui appone il suo sigillo e la sua firma, e la fa firmare dalle persone indicate nell' antecedente articolo.

191. Se gli oggetti che hanno relazione al delitto non siano suscettibili di scritturazione, il Giudice fascia i medesimi, o il recipiente con una carta che viene sigillata e firmata come sopra.

192. Tutte le carte e gli oggetti sì in favore che contro l' imputato, si uniscono agli atti, e ne vien fatto l' elenco. Il Cancelliere è risponsabile della loro conservazione (1).

---

(1) Art. 121. Regol. organ. I Cancellieri assistono ai Giudici nelle lo-

193. Se la natura degli oggetti, l'uso e la qualità debba essere verificata col giudizio dei periti, il Giudice istruttore commette la perizia a persone esperte. Fa prima una esatta descrizione degli oggetti da riconoscersi, indi fa praticare le ispezioni e gli esperimenti opportuni alla presenza di due testimoni. Il processo verbale, in questa parte, vien firmato dai periti medesimi.

194. Di tutte le operazioni enunciate nei precedenti articoli, si fa menzione nel processo verbale della visita, che viene firmato dai testimoni, dal Giudice e dal Cancelliere.

195. Se non siano intervenuti alla visita i due testimoni e l'imputato o altri per lui come negli art. 186 e 187, ovvero manchi la firma del Giudice e del Cancelliere, il processo verbale è nullo. Se siano violate le altre forme, il processo verbale è nullo in quelle parti e per quegli effetti, per cui le forme violate erano prescritte.

196. Qualunque volta la Gendarmeria o un depositario, inventore o detentore qualunque, presenti in giudizio effetti preziosi, o istrumenti, o altri oggetti che abbiano relazione col delitto, essi si consegnano alla Cancelleria del Tribunale presso cui si procede, ed alla presenza del Giudice istruttore, fatto un elenco indicante il numero e la specie, si descrivono la forma e le qualità interessanti degli oggetti consegnati.

Quest'elenco viene sottoscritto dalla persona che ne fa la consegna, dal Giudice e dal Cancelliere, e se ne dà una copia sottoscritta dal Giudice e dal Cancelliere a chi ha consegnato gli effetti.

Su gli oggetti che possono aver relazione col delitto, si praticano le cautele prescritte agli articoli 189, 190 e 191, sotto pena di nullità dell'atto in quella parte in cui fossero violate le forme prescritte.

Sez. V. — *Degl' Interrogatorj regolari dell' imputato.*

197. Ogni imputato che in forza di qualunque ordine o mandato, o di un arresto in flagrante delitto o simile, vien presentato al Giudice, debb'essere interrogato nell'istruzione regolare della polizia giudiziaria, quand'anche prima fosse stato interrogato da un altro uffiziale.

La violazione di quest'articolo porta nullità.

198. L'interrogatorio debb'essere fatto o al primo momento che l'imputato vien presentato o, al più tardi, entro 24 ore consecutive.

---

ro udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, e ne contrassegnano le firme.

Rilasciano le copie, e dànno corso agli ordini giudiziali

*

199. L'interrogatorio si fa dal Giudice istruttore coll'intervento del Cancelliere, esclusa ogni estranea persona.

Allorchè vi sono più imputati dello stesso delitto, essi sono interrogati separatamente l'uno dall'altro.

Il Cancelliere scrive le interrogazioni del Giudice, e le risposte dell'imputato. Se così piaccia all'imputato, può egli stesso dettare le sue risposte.

L'interrogatorio è firmato in ogni pagina, ed in fine dall'imputato, dal Giudice e dal Cancelliere.

200. L'interrogatorio fatto senza la presenza simultanea del Giudice e del Cancelliere, è nullo. Il Giudice od il Cancelliere che contravviene alla disposizione del presente articolo, è sottoposto alla multa di lir. 500.

201. Prima dell'interrogatorio non può il Giudice comunicare all'imputato nè la denunzia, nè la querela, nè alcun documento od altro mezzo di prova.

202. L'interrogatorio è preceduto dalla descrizione della persona o de'suoi connotati e vestiti. S'incomincia ricercando all'imputato il suo nome, cognome, soprannome, l'età, lo stato e la sua professione, la patria e il suo domicilio.

203. Il Giudice debbe interrogare l'imputato sui fatti e sulle circostanze che hanno relazione col delitto e coll'imputazione, prendendo norma dalle risultanze degli atti compilati.

Le interrogazioni del Giudice debbono esser dirette a rilevare ogni verità, sì favorevole che contraria all'imputato.

L'imputato deve rispondere verbalmente, senza poter far uso di veruna carta.

204. È vietato, sotto pena di nullità, di deferire il giuramento all'imputato, e l'uso di qualunque falsa supposizione, seduzione o minaccia, onde ottenere una risposta diversa da quella che l'interrogato è disposto a fare spontaneamente.

205. Si deve ricevere e registrare qualunque spiegazione o prova di discolpa che all'interrogato piacesse di allegare.

206. Se esistono strumenti del delitto, carte od altri oggetti di prova, si presentano all'imputato, perchè li riconosca, e renda conto della loro provenienza ed uso, e come esistessero presso di lui, o nel dato luogo, o nel dato tempo. S'interpella finalmente su di ogni altra cosa atta a schiarire la verità.

207. Le interrogazioni del Giudice, e le risposte dell'interrogato, la ricognizione e le spiegazioni vengono registrate in quinternetto separato dal processo verbale che risguarda il corpo del delitto.

208. Se l'imputato ricusi di rispondere, o per non rispondere si finga muto, il Giudice l'eccita a rispondere, e lo av-

verte che si procederà oltre nell' istruzione, malgrado il suo silenzio. Quando egli persista nel suo proposito, il Giudice fa menzione del silenzio e dell'avvertimento, e procede agli atti ulteriori.

Lo stesso avrà luogo nel restante della procedura, e nel dibattimento, se l' accusato ricusi di rispondere.

209. Sono comuni al processo verbale degl' interrogatorj le cautele prescritte per gli esami dei testimoni negli art. 171 sino al 175 inclusivamente.

Se vi sia bisogno di un interpetre, l' imputato può inoltre ricusare la persona nominata come sospetta; il Giudice decide adducendone i motivi.

210. L'imputato può nel corso dell'istruzione venir di nuovo interrogato, qualora o il Giudice istruttore lo reputi spediente, o l' ufficiale del ministero pubblico, o l' imputato stesso ne faccia istanza.

Ma se dopo l' interrogatorio vengono prodotte nuove circostanze in aggravio dell'imputato, egli deve d' ufficio essere sempre interrogato ed ascoltato sulle medesime, sotto pena di nullità.

Sez. VI. — *Della Recognizione delle persone.*

211. Se il testimonio, o l' offeso, o il complice, o il correo non conosca l'imputato o non sappia specificarne il nome e cognome, ma lo indichi solamente in una maniera imperfetta, il Giudice istruttore non può chiudere l' istruzione, se prima non fa riconoscere da essi la persona dell' imputato.

212. Lo sperimento si fa alla sola presenza del Giudice istruttore e del Cancelliere.

213. L' imputato che si deve riconoscere, vien posto in una fila d' altre persone approssimativamente consimili. Tali persone debbono essere in numero non minore di tre, oltre quella che si deve riconoscere. L' imputato ha diritto di scegliere quel posto che gli piaccia nella fila. Egli è avvertito di tal diritto nel momento in cui la fila è formata.

Se occorra che l' imputato si debba successivamente riconoscere da più persone, ha egli il diritto di cambiare il posto a piacere nell' atto di ciascuna ricognizione, e viene avvertito di tal diritto. Il nome di chi deve riconoscere non si notifica all'imputato.

214. La persona che dovrà fare la ricognizione, sarà ritenuta in luogo separato dal quale gli sia impossibile di vedere ciò che si opera nell' altro, dove è stabilito lo sperimento.

215. Quando sianvi più persone che debbano riconoscere, il Giudice istruttore provvede che siano trattenute in luoghi separati, o siano chiamate in ore distinte.

216. Prima che la persona entri nella camera dello sperimento, il Giudice istruttore le rammenta sommariamente il fatto da essa deposto. Quindi la previene che dovrà entrare in una camera dove sono varie persone schierate, per esaminare se fra quelle esista l'uomo di cui ha inteso di parlare nel suo esame. Ciò fatto, le deferisce il giuramento.

217. Quando la persona che deve riconoscere abbia difficoltà di entrare nella camera dello sperimento, il Giudice provvede in modo che possa eseguirlo senza entrarvi.

Ciò è vietato nel dibattimento.

218. Se più persone debbono far la ricognizione, il Giudice le fa introdurre ad una per volta. Egli non dà luogo all'esperimento della seconda, se prima non fu eseguito quello della prima, e così progressivamente.

219. Se la persona introdotta nella stanza dello sperimento affermi di non conoscere, tra quei della fila, l'uomo indicato imperfettamente nella sua deposizione, viene fatta annotazione della sua risposta, e si congeda.

220. Quando all'incontro dichiari di riconoscerlo, il Cancelliere allora le ingiunge d'indicare la persona riconosciuta in un modo che non possa lasciar luogo ad equivoco.

221. L'inosservanza degli art. 211, 212, 213, 214, 215, 216 e 218 importa la nullità dell'atto della ricognizione.

222. Il disposto della presente Sezione ha luogo nella ricognizione di qualunque altra persona.

La legge raccomanda alla religione ed alla prudenza del Giudice istruttore di prevenire tutte le insidie che si possano tendere alla sincerità dello sperimento.

TITOLO V.

Dei Mandati.

223. Contro gl'imputati si spediscono i mandati,

1.° Di comparsa;
2.° Di accompagnamento;
3.° Di deposito;
4.° Di arresto;
5.° Di cattura.

224. I primi quattro hanno luogo nell'istruzione della Polizia giudiziaria. Il quinto, dopo l'ammissione dell'atto d'accusa. Di tale mandato si tratta nell'articolo 405.

225. Possono rilasciarsi anche ordini di comparsa, di accompagnamento e di deposito. Essi hanno lo stesso oggetto dei rispet-

tivi mandati, e si eseguiscono nella stessa maniera. Possono essere rilasciati ex-officio, anche senza richiesta della parte pubblica o privata. Si rilasciano sempre provvisionalmente dai Giudici o dai Regj Procuratori, e nei soli casi che non soffrono ritardo e che sonosi accennati a suo luogo.

Simili ordini non dispensano dalla spedizione dei mandati ordinari che devono aver luogo secondo la natura e lo stato della causa.

Sez. I. — *Del Mandato di comparsa.*

226. Il mandato di comparsa ha per oggetto di obbligare l'imputato a comparire avanti al Giudice in un dato giorno ed ora, per essere interrogato, senza rimaner privo della libertà.

Questo si rilascia nelle contravvenzioni e nei delitti che la legge punisce,

1.° Con pena pecuniaria;

2.° Con pena di detenzione che non possa eccedere la durata di tre mesi.

Nelle cause suddette non può rilasciarsi altro mandato. Si eccettuano i casi espressi negli articoli 228 e 230. Il mandato di comparsa può rilasciarsi ancorchè non siano raccolte sufficienti prove di colpabilità.

Sez. II. — *Del Mandato d'accompagnamento.*

227. Il mandato d'accompagnamento si spedisce ad oggetto che l'imputato accompagnato da un usciere o dalla forza pubblica, comparisca davanti al Giudice per rispondere alle sue interrogazioni.

Questo mandato si rilascia nei delitti di alto criminale, ed anche in quelli di giustizia correzionale, che possono importare una detenzione maggiore di tre mesi.

228. Nelle cause che importino pena di detenzione non maggiore di tre mesi, se l'imputato non ubbidisce al mandato di comparsa, può rilasciarsi contro il medesimo un ordine d'accompagnamento.

229. La semplice querela o denunzia qualunque siasi, benchè sottoscritta e confermata dal denunziante o querelante, non può sola, senz'altra prova o indizio, autorizzare il Giudice a rilasciare il mandato d'accompagnamento.

Egli è obbligato d'ascoltare prima i testimoni indicati dal denunziante o querelante, e di fare tutte le indagini che possono essere opportune tanto per verificare il delitto, quanto per iscoprirne l'autore.

Si eccettua il caso di una denunzia ufficiale. Quando essa sia accompagnata da processi verbali od altri documenti che somministrino presunzioni od indizi, può rilasciarsi immediatamente il mandato d'accompagnamento.

230. Qualora però l'imputato sia un ozioso, sospetto o vagabondo, o vi siano sufficienti indizi che lo rendano sospetto di fuga, il Giudice può rilasciare un ordine provvisionale d'accompagnamento anche sulla semplice denunzia o querela.

231. L'imputato contro cui si rilascia il mandato d'accompagnamento, è tenuto di ubbidire a vista della semplice esibizione del medesimo, seguendo la persona incaricata dell'esecuzione. In caso di renitenza, vi è costretto colla forza.

232. L'esecutore del mandato impiega anche all'uopo la forza pubblica dei luoghi più vicini. A quest'oggetto il mandato contiene sempre l'analoga richiesta del Giudice che lo rilascia. In vista della medesima la forza pubblica è tenuta di prestarsi all'esecuzione.

233. Nel mandato d'accompagnamento può ordinarsi l'uso immediato della forza pubblica:

1.° Quando l'antecedente mandato non abbia avuto effetto per fuga dell'imputato dopo l'intimazione;

2.° Quando, o per la natura della causa, o per la qualità o pel numero delle persone imputate, si abbia ragionevole timore che il semplice mandato d'accompagnamento venga deluso.

Sez. III. — *Del Mandato di deposito.*

234. Il mandato di deposito ha per oggetto di porre l'imputato in istato di custodia sino a tanto che l'ulteriore procedura dia luogo ad altre disposizioni rapporto alla sua persona.

235. Gl'imputati contro cui si è spedito mandato di deposito nelle cause correzionali, si custodiscono nelle camere di deposito. Nelle cause di alto criminale si custodiscono nelle camere di arresto.

236. Si spedisce il mandato di deposito, qualora l'imputato tradotto avanti il Giudice, in forza di un ordine o mandato d'accompagnamento, non sia riuscito nel suo interrogatorio a dimostrare insussistenti i motivi per cui fu contro di lui rilasciato l'ordine o mandato.

Sez. IV. — *Del Mandato di arresto.*

237. Il mandato di arresto ha per oggetto la custodia dell'imputato nella casa di arresto presso il Tribunale correzionale,

sino a tanto che il Tribunale medesimo abbia pronunziato sul-l'accusa.

238. Il mandato d'arresto si rilascia dal Giudice istruttore nelle cause d'alto criminale, quando il Regio Procuratore il richiegga, dopo aver dichiarato di voler procedere all'atto di accusa.

Sez. V. — *Delle Disposizioni comuni ai suddetti mandati.*

239. Tutti i mandati sono firmati dal Giudice e dal Cancelliere. Enunciano nome, cognome, età, professione e domicilio dell'imputato, quando siano noti; e quando nol siano, enunciano i connotati che possono servire a distinguerlo.

240. Nei mandati di arresto o di accompagnamento si esprime il titolo che determina il Giudice ad ordinarli.

Si esprime inoltre che in caso di assenza o di fuga si procederà in contumacia, qualora l'imputato non si presenti entro dieci giorni dalla fatta intimazione.

241. La mancanza di alcuna delle formalità espresse nei due precedenti articoli importa nullità del mandato. Essa può ripararsi successivamente coll'adesione espressa o presunta dall'imputato, o con rilasciarsi un secondo mandato.

242. I mandati d'accompagnamento o d'arresto rilasciati colle forme prescritte negli articoli precedenti hanno esecuzione in tutto il Regno.

243. Ogni mandato s'intima o alla persona o al suo domicilio, o mediante affissione.

244. L'esecutore del mandato pratica le opportune diligenze per ritrovare la persona, e ritrovandola, gliene consegna una copia. Se non gli riesce di ritrovarla, consegna la copia del mandato ad uno della sua famiglia, ed in mancanza ad uno degli abitanti nella casa dell'attuale sua abitazione.

Egli fa processo verbale di quest'atto alla presenza di due testimoni; questi lo firmano. Indi l'esecutore del mandato suddetto si presenta al Podestà o Sindaco del luogo, o a chi ne fa le veci. Questi, letto il processo verbale, vi appone la sua firma.

245. Se non si trovi alcuna delle persone indicate nell'articolo precedente, a cui consegnare il mandato, il portatore del medesimo chiama due testimoni, ed alla loro presenza lo affigge nel luogo solito delle pubblicazioni di quel comune, e ne fa processo verbale, che viene firmato sì da lui che dai testimoni, e munito del visto del Podestà o Sindaco del luogo.

Avuto il detto processo verbale, il Giudice ordina l'affissione del mandato, anche alla porta della sala dell'udienza.

246. Se il mandato è diretto contro persona che non abbia

domicilio od abitazione nota, l'intimazione del medesimo si fa mediante l'affissione d'una copia alla porta della sala dell'udienza, e di un'altra copia nel luogo solito per le pubblicazioni nel comune del commesso delitto.

247. La violazione delle forme prescritte nei tre articoli precedenti importa nullità dell'intimazione del mandato.

248. Ogni persona arrestata fuori della giurisdizione del Giudice che rilasciò il mandato, viene presentata al Giudice di pace del luogo dell'arresto. Questi, verificata l'identità della persona dietro le indicazioni espresse nel mandato, ne fa processo verbale, e appone il visto al mandato.

Se poi l'identità non si verifica, la persona arrestata viene rilasciata libera.

249. Il Giudice che rilasciò il mandato, riconoscendo che la persona che fu tradotta in forza del medesimo, non è quella che viene in esso contemplata, la rimette in libertà.

250. Se una persona è arrestata fuori del comune del suo domicilio, il Giudice dà notizia del seguìto arresto al Giudice di pace del domicilio dell'arrestato. Questi ne dà avviso a qualcuno dei parenti od amici, ed al Podestà o al Sindaco del luogo, affinchè si possano prendere le opportune provvidenze per la cura dei beni e la soddisfazione degli obblighi e delle incumbenze personali dell'arrestato.

TITOLO VI.

Della Custodia.

251. Presso ogni Giudice di pace vi sarà una casa di deposito; presso ogni Tribunale correzionale, una casa di deposito e d'arresto; presso ogni Corte criminale, una casa di giustizia, nella quale si trasportano i decretati di cattura.

252. Le cose suddette debbono essere costrutte in modo che i detenuti non vi soffrano altri incomodi fuori di quelli che importa la necessità della loro custodia.

253. In ognuna di dette case, il luogo dove si ritengono le donne, è distinto e separato da quello dove si ritengono gli uomini. Gl'imputati di delitto correzionale si ritengono in luogo separato dagl'imputati di delitto d'alto criminale.

Si ritengono pure in luogo distinto i giovani detenuti in forza di un ordine del padre, o della famiglia, nei casi determinati dal Codice civile.

254. Ciascuna di tali cose ha un particolare custode.

255. La polizia di tali case appartiene al Prefetto del dipartimento, ed alle rispettive Municipalità locali.

256. La polizia delle persone detenute nelle case di deposito presso i Giudici di pace appartiene ai medesimi. Nelle altre case di custodia appartiene ai rispettivi Presidenti e Giudici istruttori.

257. I Prefetti e vice Prefetti nei rispettivi loro distretti sono tenuti di visitare almeno una volta all' anno tutte le dette case.

I Podestà o Sindaci per sè, o per mezzo di membri delle Municipalità destinati da essi, fanno la detta visita almeno una volta al mese. I Giudici di pace, ed uno dei Giudici del Tribunale correzionale destinato dal Presidente, sono tenuti di fare le dette visite almeno una volta al mese nelle rispettive case.

258. I Procuratori Generali presso le Corti, i Regj Procuratori presso i Tribunali correzionali, ed i Commissari di polizia presso i Giudici di pace, possono, quando lo stimano conveniente, visitare le dette case e comunicare le loro osservazioni alle Autorità giudiziarie o amministrative, secondo le rispettive competenze. Nel caso che le dette Autorità o Amministrazioni non avessero fatte conto dei loro rilievi, essi si dirigono al gran Giudice, Ministro della Giustizia.

259. Le case di deposito, di arresto o di giustizia sono assolutamente distinte e separate da quelle destinate alla pena di detenzione. Gl' imputati o accusati non possono in conseguenza ritenersi nelle case di pena, durante la procedura; nè i condannati alla detenzione potranno subìre la loro pena nelle case di deposito, d' arresto o di giustizia. Si eccettuano,

1.° I condannati alla detenzione per contravvenzioni di polizia, i quali potranno subìre la loro pena nella casa di deposito;

2.° I condannati alla detenzione correzionale non maggiore di tre mesi, i quali potranno subìrla nella casa d' arresto.

260. In ognuna di dette case il custode tiene un registro a due colonne.

Nell'una si pongono con numero progressivo i nomi, cognomi e soprannomi delle persone che si ricevono, coll' indicazione del titolo dell' imputazione, dell' Autorità che ne abbia rilasciato l' ordine o il mandato, e del giorno del loro ingresso. Nell' altra colonna sono registrati i giorni della loro uscita, e dell' ordine dato per la medesima. Il registro dei detenuti in deposito si tiene sempre in libro separato da quello dei detenuti in arresto.

I custodi sono tenuti ad ogni richiesta dei Presidenti e dei Regj Procuratori di esibire i loro registri.

261. Giunta la persona nelle dette case, il custode deve fare immediatamente rapporto al rispettivo Giudice e Presidente, o Regio Procuratore. Nel rapporto indica ogni carta, istrumento, danaro od effetti quali siansi che abbia rinvenuto su qualunque persona, allorchè venne introdotta nella casa. Questo rapporto

debb' essere firmato dal custode, non meno che dall' imputato.

Il Giudice dà quindi le convenienti disposizioni.

262. È vietato ai custodi di tenere qualsivoglia discorso ai detenuti sopra la loro causa, nemmeno col pretesto di promuovere l' interesse pubblico.

263. La malattia, la morte o la fuga dei detenuti deve tosto essere dai custodi notificata rispettivamente al Giudice di pace, al Presidente o al Regio Procuratore ed al Giudice istruttore.

264. Il trasporto dei detenuti agli spedali per causa di malattia non è permesso che nei casi gravi, e mediante autorizzazione del Regio Procuratore. Questi prescrive le discipline per la custodia.

In caso di urgenza possono i Giudici istruttori e i Giudici di pace ordinare detto trasporto provvisionalmente, facendone pronta relazione al Regio Procuratore.

265. Se il detenuto offende, ingiuria o minaccia il custode, od alcuno degli altri detenuti, il Giudice di pace, o il Presidente rispettivo può ordinare, a norma delle circostanze, che sia custodito con maggiore cautela, ed anche con rigore.

266. I detenuti che siano correi o complici, si debbono tenere separati gli uni dagli altri, e devesi evitare qualunque comunicazione fra loro.

267. Se l' imputato, prima del tempo delle sue difese, richiegga di parlare con qualche persona specialmente di sua stretta parentela, il Presidente o il Giudice istruttore lo permette, quando non abbia ragionevoli motivi in contrario.

268. Il permesso si rilascia in iscritto, ed al colloquio è presente una persona d' ufficio.

Il custode in vista di tale permesso è tenuto di presentare cautamente la persona a chi cerca di vederla, e conserva il detto permesso per esibirlo ad ogni richiesta del Giudice.

TITOLO VII.

Del Beneficio della sicurtà.

269. Allorquando il delitto non importi pena di alto criminale, può concedersi all' imputato di essere messo provvisionalmente in libertà, e fare le sue difese a piede libero, mediante sicurtà di presentarsi al Tribunale ogni volta che venga richiesto. Si può concedere lo stesso beneficio all' imputato che non trovasi ancora sotto custodia.

270. Questo beneficio può essere concesso in ogni stato del-

l'istruzione della Polizia giudiziaria, sinchè dura la medesima, ed anche in pendenza dell'appellazione (1).

271. Gli oziosi, sospetti ed i vagabondi non potranno in alcun caso godere del beneficio della sicurtà.

272. L'imputato fa la sua domanda al Giudice istruttore, indicando la qualità della cauzione che intende di dare.

Se trovasi fuori di custodia, la dimanda è firmata da lui, o dal suo Procuratore munito di procura speciale. Essa viene unita al processo.

273. La domanda del beneficio di sicurtà sarà notificata alla parte civile nel suo domicilio ordinario, o in quello che abbia eletto. La notificazione si fa colle forme ordinate nell'art. 440 del Codice di procedura civile (2).

274. Il Giudice istruttore non concede all'imputato il suddetto beneficio, se non vi concorra l'assenso del Regio Procuratore.

Se vi ha disparità di opinione fra loro tanto sull'ammissibilità della domanda, quanto sulla quantità della somma da prescriversi alla sicurtà, e sull'idoneità della cauzione, il Giudice istruttore ne fa rapporto al Tribunale.

La parte civile può ricorrere allo stesso Tribunale per quello che riguarda la quantità della somma, o l'idoneità della cauzione. In tal caso il Tribunale sente anche le parti se si presentano.

Il Tribunale pronuncia in seduta privata. La sua sentenza è inappellabile.

275. Il fidejussore fa il suo atto di obbligazione nella Cancelleria del Tribunale correzionale, con cui dichiara che pagherà la somma determinata, nel caso che l'imputato non si presenti tutte le volte che ne sarà richiesto in pendenza della causa.

Tale somma non può essere minore di lire 200, nè maggiore di lire 6000 italiane, a norma delle circostanze.

276. Se però dal delitto risultasse un danno civile di cui sia noto il valore, la cauzione dovrà darsi per l'importare del

---

(1) Art. 55. Regol. organ. . . . . l'appellazione interposta dal Regio Procuratore sospende la dimissione dell'imputato.

Non la sospende l'interposizione fatta dal querelante, se l'imputato dia idonea cauzione, ec.

(2) Art. 440. Cod. di proc. civ. La cauzione si dà con atto notificato al domicilio dall'appellante, se abita nel luogo della residenza del Tribunale, altrimenti al domicilio eletto in esecuzione dell'Art. 422. Questo atto deve contenere citazione ad un giorno ed ora determinati a portarsi in Cancelleria per avervi in comunicazione, senza trasporto, il documento di cauzione, se questa *è stata ingiunta*, e per comparire all'udienza, ove in caso di controversia si pronunzierà sull'ammissibilità della cauzione.

valore medesimo, oltre la somma da determinarsi dal Giudice entro i limiti prescritti nell' articolo antecedente.

277. La cauzione dovrà essere offerta o sopra beni stabili liberi che sorpassino della metà il valore della prescritta somma, o mediante deposito di danaro contante per egual somma.

278. L' imputato può anche cautare per sè medesimo, sia depositando la somma determinata per la cauzione, sia facendo constare il possesso libero di beni stabili per il valore totale della cauzione, e d' una metà di più.

279. L' ordine che ammette l' imputato a difendersi a piede libero, non si rilascia se non dopo l' atto solenne della sicurtà o cauzione.

280. Se la cauzione è data con ipoteca di stabili, l' ordine suddetto non si rilascia, se prima dal Regio Procuratore, o da alcuna delle parti interessate non sia stata fatta l' inscrizione per la conservazione dell' ipoteca.

Se, rilasciato l' ordine, l' imputato è sotto custodia, egli viene immediatamente posto in libertà

281. Nel caso che l' imputato non si presentasse, e fosse condannato, la somma della cauzione o depositata o ricavata dalla vendita all' asta degli stabili obbligati, è destinata:

1.° Alla reintegrazione delle spese, dei danni ed interessi della parte offesa, a termini di ragione;

2.° Al pagamento delle multe incorse pel delitto;

3.° Al pagamento delle spese giudiziarie. Ciò che sopravanza, si devolve all' erario pubblico a titolo di multe per la non seguita presentazione.

282. Il fidejussore il quale teme che l' imputato ammesso alla libera difesa sotto cauzione possa farsi renitente agli ordini della giustizia, può domandarne l' arresto, e il Giudice istruttore l' ordina immediatamente.

283. Nel caso che venga effettuato l' arresto di cui nell' articolo antecedente, il fidejussore rimane sciolto dall' obbligo da lui assunto.

Se l'arrestato offre un'altra cauzione, può essere nuovamente ammesso alla libera difesa, giusta le norme stabilite nel presente titolo.

284. L' imputato ammesso alla difesa a piede libero sotto sicurtà, deve eleggersi un domicilio nel luogo del giudizio, per la regolare e pronta intimazione degli atti.

285. Gli ordini di comparsa, e le citazioni di tale imputato devono contemporaneamente notificarsi anche al fidejussore per sua norma.

286. Se l' imputato che dopo gli ordini o la citazione non

si presenta, non adduce legittima scusa, perde il beneficio della difesa a piede libero, e viene arrestato. Si notifica al fidejussore così la ritenenza dell'imputato, come la sua scusa o il suo arresto.

287. Se l'imputato si rende contumace, il fidejusssore viene astretto a pagare la somma prefissa nell'atto di sicurtà.

Nulladimeno, se dentro otto giorni da che l'imputato dovea presentarsi, non si effettui il suo arresto, il fidejussore non è astretto a pagare la somma della cauzione, ma soltanto a rifondere la spesa occorsa per l'arresto.

288. Il pagamento si eseguisce dietro ordine del Giudice istruttore. Egli lo rilascia ad istanza del Regio Procuratore, o della parte civile.

289. Il fidejussore può, entro tre giorni dalla notificazione dell'ordine di pagamento, produrre la sua opposizione. Il Tribunale correzionale pronuncia sopra semplice memoria in seduta privata.

290. La sentenza può essere impugnata avanti la Corte d'appello nel termine di tre giorni dalla notificazione. Ella si eseguisce provvisionalmente. La Corte parimente decide sull'appellazione in via sommaria.

291. Se dopo esatta la somma prefissa nell'atto di sicurtà a causa della contumacia dell'imputato, riesca al fidejussore, per effetto delle sue cure, di ricondurre nuovamente alla giustizia l'imputato, il Tribunale dispone che sopra la somma pagata vadano a carico del fidejussore tutte le spese nate dalla fuga o dall'occultazione dell'imputato medesimo.

Il rimanente della somma si restituisce al fidejussore. Egli allora rimane sciolto dalla fidejussione.

292. Se non può eseguirsi l'arresto dell'imputato, si procede in contumacia.

LIBRO II.

DELLA GIUSTIZIA.

293. La giustizia viene amministrata
1.° Dai Giudici di pace;
2.° Dai Tribunali correzionali;
3.° Dalle Corti di prima istanza;
4.° Dalle Corti d'appello;
5.° Dalla Corte di cassazione.

294. I Giudici di pace giudicano tutte le cause di contravvenzioni di polizia (1).

295. I tribunali correzionali
1.° Giudicano tutte le cause che appartengono alla giustizia correzionale;
2.° Pronunziano il giudizio di dissipata imputazione o di ammissione o reiezione di accusa nelle cause di alto criminale (2).

296. Le Corti di prima istanza
1.° Fanno le funzioni di Giudici di appello nelle cause appellabili di polizia (3);

---

(1) Art. 38. Regol. organ. — Il Giudice di pace è Giudice di polizia nel suo circondario: come tale conosce, e giudica le trasgressioni punibili con una detenzione di dieci giorni, o con una multa non maggiore di lire cinquanta italiane.

Art. 39. Allorchè la condanna non importa detenzione, la sentenza è inappellabile.

(2) Art. 46. Regol. organ. — I Tribunali correzionali giudicano sulle trasgressioni, e sui delitti che la Legge punisce con pena correzionale, e che non sono di Competenza del Giudice di polizia.

Art. 50. ibid. — I Tribunali correzionali conoscono sull'ammissione, o sulla reiezione dell'accusa nei delitti di alto criminale.

(3) Art. 40. ibid. — Se la condanna importa detenzione, può aver luogo l'appello alla Corte di prima istanza.

Art. 66. ibid. — Le Sezioni civili (delle Corti di prima istanza) esercitano ancora tutte le funzioni di Tribunal correzionale.

2.° Giudicano le cause di alto criminale (1).

297. Le Corti d'appello giudicano le cause di appellazione

1.° Dalle sentenze di dissipata imputazione, nelle cause tanto di giustizia correzionale, quanto di alto criminale, pronunziate dai Tribunali correzionali;

2.° Dai giudizi dei Tribunali correzionali nelle cause di giustizia correzionale;

3.° Dai giudizi di reiezione di accusa nelle cause di alto criminale, pronunziati dai Tribunali correzionali (2);

4.° Dai giudizi delle Corti di prima istanza nei casi contemplati dall' art. 79 del Regolamento organico (3).

298. La Corte di cassazione pronunzia sugli oggetti di sua competenza, a norma del Regolamento organico e di questo Codice.

299. Le sentenze e le decisioni dei Giudici di pace, dei Tribunali e delle Corti devono esprimere i motivi de' loro giudicati, ed allegare le leggi sulle quali si appoggiano, salvo il disposto nell' articolo seguente.

300. I Giudici non adducono motivi dei loro giudizi sul fatto imputato (4).

Questa parte di giudizio non è che l'espressione dell'intima convinzione che producono nell' animo dei Giudici i mezzi di prova raccolti secondo la legge.

TITOLO I.

Dei Giudizj di polizia.

Sez. I. — *Dell' Ordine dei giudizj di polizia.*

301. Nelle contravvenzioni di polizia, il Giudice di pace spedisce la citazione all' imputato, per comparire in giudizio ad istanza del ministero pubblico o del querelante.

---

(1) Art. 68. Regol. organ. — Le corti di prima istanza giudicano le cause di alto criminale. I Giudici della Sezione civile residenti nel luogo ove risiede la Corte, vi hanno pure essi voto deliberativo.

(2) Art. 55. Regol. organ. Dal Decreto che rigetta l'accusa, il Regio Procuratore può appellare alla Corte di appello.

Può anche appellare il querelante per il solo interesse civile.

(3) Art. 79. Può anche aver luogo il ricorso alla Corte di appello, o ad istanza del condannato, o del R. procuratore Generale, ove trattisi di delitti importanti pena di morte, salvo se fossero d' incendio, o di aggressione nei quali non vi è luogo ad appello.

(4) Art. 73. Regol. organ. L'intima convinzione de' Giudici determina il giudizio sul fatto.

302. La citazione contiene il titolo per cui si spedisce.

Se la citaziane è rilasciata ad istanza del solo ministero pubblico, il querelante n'è avvertito.

203. Le parti possono anche comparire volontariamente, mediante un semplice avviso, senza che vi sia bisogno di citazione.

304. La citazione si rilascia per un giorno ed ora fissi: ma non vi può essere fra la citazione e la comparsa un intervallo minore di ventiquattr'ore. La nullità per la violazione di questa forma non potrà essere allegata che alla prima comparsa, e precedentemente ad ogni altra eccezione o difesa.

305. L'intimazione della citazione si fa nei modi prescritti per l'intimazione dei mandati.

306. Il ministero pubblico, il querelante e l'imputato, qualora abbiano testimoni da produrre, li fanno citare pel giorno destinato all'udienza pubblica. Potranno anche presentarli senza previa citazione.

307. Se la persona citata non comparisce nel giorno e nell'ora prefissi nella citazione, è giudicata in contumacia.

308. Il giudizio in contumacia si fa in seduta privata come appresso:

1.° Il Cancelliere legge la querela, le relazioni, i processi verbali, e quegli atti che fossero stati fatti prima del giudizio: si sentono i testimoni prodotti dal ministero pubblico o dal querelante;

2.° Il ministero pubblico dà le sue conclusioni;

3.° Il querelante, se si presenta, viene sentito;

4.° Il Giudice pronunzia la sua sentenza. Essa si pubblica nel giorno medesimo.

309. La condanna in contumacia si ha come non pronunciata, se dentro tre giorni dall'intimazione della medesima l'imputato si presenti, e domandi essere ascoltato, opponendosi alla sentenza.

Anche dopo il detto termine, se l'imputato si presenti e giustifichi un legittimo impedimento entro tre giorni da che il medesimo è cessato, il Giudice di pace lo ammette all'opposizione.

310. L'opposizione alla sentenza contumaciale potrà farsi con una dichiarazione a piedi dell'atto originale dell'intimazione, o con atto presentato al Giudice di pace. Nell'uno e nell'altro caso, l'opposizione si notifica al ministero pubblico ed al querelante (1).

---

(1) Art. 162. Cod. proc. civ. L'opposizione può essere formata tanto per atto estragiudiziale di usciere, quanto mediante dichiarazione sugli ordini . . . . od altro atto di esecuzione, ec.

La citazione si rinnova ad istanza del querelante ; del ministero pubblico o dell' imputato.

311. Le spese della sentenza contumaciale e della sua notificazione restano sempre a carico dell' opponente.

312. Se l' imputato non fa opposizione , o se dopo l' opposizione non comparisce all' udienza, la prima sentenza diviene definitiva.

313. Nelle cause di azione privata , se il querelante non si presenta e la parte citata comparisca , si procede ad istanza della medesima al giudizio contumaciale d' assoluzione. Il querelante è condannato nelle spese , danni ed interessi , e gli viene intimata la sentenza. Il giudizio però si ha come non avvenuto se nel termine di tre giorni , da che cessò l' impedimento , il querelante lo giustifichi ed ottenga nuova citazione. Non ottenendola , la sentenza contumaciale diviene definitiva.

314. Qualora l' imputato comparisca in persona , o per mezzo di procuratore speciale nel giorno dell' udienza , il giudizio è pubblico , e si procede coll' ordine seguente :

1.° La citazione , sia del ministero pubblico, sia dalle parte querelante, e i processi verbali, se ve ne sono, vengono letti dal Cancelliere ;

2.° I testimoni prodotti dal querelante e dal ministero pubblico sono sentiti nell' udienza ;

L' imputato fa la sua difesa , e fa sentire i suoi testimoni;

3.° Il ministero pubblico riassume l' affare , e dà le sue conclusioni. Il querelante, se si presenta, è sentito. L' imputato ha l' ultimo la parola. Tutte queste operazioni si fanno senza interruzione.

315. Riguardo ai testimoni da esaminarsi ed agli oggetti che dovessero riconoscersi , il Giudice di pace osserva le norme prescritte in questo Codice.

316. Se il Giudice di pace scopra che il fatto possa importare una pena correzionale o di alto criminale , rimette l' affare al Tribunale correzionale.

317. Se nella discussione venissero indicati nuovi documenti o testimoni , che il Giudice di pace creda necessari a riconoscere la verità del fatto di cui si tratta , può farsi recare i nuovi atti o documenti e far citare i nuovi testimoni, prorogando per tale oggetto l' udienza ove occorra.

Deve però comunicare alle parti ogni documento che fosse prodotto di nuovo , sotto pena di nullità.

318. La parte succumbente sarà condannata alle spese anche verso la parte pubblica , ed al risarcimento dei danni verso la parte privata, se vi ha luogo. Quelle e questi saranno liquidati nella stessa sentenza.

*

Se la liquidazione non si potesse compire nella stessa seduta, il Giudice di pace rimette la causa ad altra udienza, onde poter pronunciare tanto sulla pena, quanto sui danni e le spese.

319. Il Giudice di pace pronuncia e pubblica la sua sentenza nella stessa seduta, o nella prossima udienza.

La dispositiva della sentenza di condanna è divisa in due parti. La prima dichiara i fatti dei quali l'imputato è colpevole. La seconda applica la pena portata dalla legge, e pronuncia sugli effetti civili, adducendone i motivi, ed inserendone il testo della legge.

Se al Giudice di pace non consta abbastanza che l'imputato sia colpevole, lo dichiara, e dimette le parti dal giudizio.

Se riconosce che l'imputato non è colpevole, lo assolve, e condanna, se v'ha luogo, il querelante al risarcimento dei danni ed interessi.

La dispositiva della sentenza sul fatto e sul diritto debb' essere firmata dal Giudice e dal Cancelliere prima della sua pubblicazione.

La minuta per la formale spedizione della sentenza debb' essere sottoscritta dal Giudice, e dal Cancelliere al più tardi entro vantiquattr'ore. In caso di ritardo il Cancelliere incorre nella multa di lire 25.

320. Nelle cause appellabili il Cancelliere fa processo verbale sommario delle principali deposizioni di cadaun testimonio, dei principali mezzi di difesa, e delle risposte dell'imputato. Questo processo viene firmato dal Giudice di pace e dal Cancelliere (1).

Nelle cause inappellabili non vi è obbligo di fare processo verbale, ma nella stessa sentenza devono indicarsi i testimoni e il loro giuramento, i motivi di ricusa che fossero stati addotti, ed il risultato della loro deposizione (2).

---

(1) Art. 39. Cod. proc. civ. Nelle cause soggette ad appello, il Cancelliere fa processo verbale dell'esame de' testimoni. Questo atto deve contenere il loro nome, l'età, la professione ed il domicilio, il loro giuramento di dire la verità, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, domestici, od altrimenti addetti al servizio delle parti, ed i motivi di ricusa che fossero stati allegati contro di essi. Il processo verbale deve essere letto ai testimoni per quella parte che li concerne individualmente. Ogni testimonio deve sottoscrivere la propria deposizione, e se non sappia scrivere, o non voglia, se ne fa menzione. Il processo verbale deve inoltre essere sottoscritto dal Giudice e dal Cancelliere, e si procede immediatamente alla sentenza, o al più tardi vi si procede alla prossima udienza.

(2) Art. 40. Cod. proc. civ. Nelle cause inappellabili non vi è obbligo di far processo verbale; la sentenza però deve enunciare il nome, l'età, la professione, il domicilio de' testimoni, il loro giuramento, la loro di-

Sez. II. — *Del Ricorso d' appello contro i giudizi di polizia.*

321. Dalle sentenze di polizia possono appellare alla Corte di prima istanza

1.° Il condannato, allorchè sia stata pronunziata contro di lui la pena di detenzione determinata dall' articolo 39 del Regolamento organico (1).

Allorchè per titolo di rifusione dei danni ed interessi sia stato condannato ad una somma maggiore di lire 100;

2.° Il querelante può soltanto appellare pel suo interesse civile, allorchè, avendo egli domandato per titolo di riparazione di danni ed interessi una somma maggiore di lire 100, l' imputato o sia stato assoluto, o sia stato condannato in somma minore dell' addomandata.

3.° Il ministero pubblico può appellare, se sia stato assoluto chi per suo parere doveva condannarsi a detenzione.

322. Pel condannato il termine ad appellare è di tre giorni dalla sentenza, s' egli sia stato presente alla pubblicazione, di che si fa annotazione in fine della sentenza.

Se non sia stato presente, il termine di tre giorni correrà dal giorno dell' intimazione.

Se la sentenza in contumacia sia suscettibile di opposizione, il termine ad appellare non corre che dopo spirato quello dell' opposizione.

323. Il termine dell' appello pel ministero pubblico e pel querelante è di ventiquattr' ore dalla sentenza.

324. Qualunque appello è interposto o per via d' una semplice dichiarazione fatta e presentata alla Cancelleria del Giudice di pace, o posta a piedi dell' atto originale dell' intimazione.

Nell' uno e nell' altro caso l'atto d' appello è notificato all' altra parte. L' appello importa di diritto la citazione alla prima udienza, che si terrà dieci giorni dopo la dichiarazione dell' apppello.

325. Durante il termine ad appellare e pendente il giudizio d' appello, l' esecuzione della sentenza non si sospende fuorchè nei casi e giusta le norme stabilite nell' art. 40 del Regolamento organico (2).

---

chiarazione se sono parenti, affini, o domestici, od altrimenti addetti al servizio delle parti, i motivi di ricusa, ed il risultato delle disposizioni.

(1) Art. 39 Regol. organ. Allorchè la condanna non porta detenzione, la sentenza è inappellabile.

(2) Art. 40 Regolam. organ. Se la condanna importa detenzione, può aver luogo l' appello alla Corte di prima istanza.

326. Quand' anche il ministero pubblico presso il Giudice di pace non creda di dover interporre l' appello contro la sentenza assolutoria, trasmette però copia di essa nel termine di tre giorni al Regio Procuratore presso la Corte di prima istanza.

327. Contro le sentenze interlocutorie, o preparatorie, o d'istruzione non si dà corso all' appello che dopo il giudizio definitivo, qualora la causa sia appellabile.

Ciò non ostante si può dichiarare, anche prima del giudizio definitivo, di voler reclamare.

In qualunque caso l' appello non ha luogo che nello stesso atto col quale si ricorre contro la sentenza definitiva.

Qualora però si tratti d' incompetenza o di eccesso di potere, si può ricorrere in qualunque causa, anche prima del giudizio definitivo, alla Corte competente.

328. Il Cancelliere, ricevuta la dichiarazione del ricorso d'appello, è tenuto di rimettere la sentenza coll' intiero processo alla Cancelleria della Corte di prima istanza.

329. In fine di ciascun mese, il Giudice di pace trasmette al Procurator Regio l'estratto di tutte le sentenze da lui pronunziate.

Sez. III. — *Dei Giudizi d' appello sulle sentenze di polizia.*

330. Ricevutosi il processo dalla Corte di prima istanza, il Cancelliere ne avvisa indilatamente il Regio Procuratore ed il Presidente. Questi destina un Giudice relatore, il quale nella causa ha voto deliberativo.

331. Il Giudice relatore dentro cinque giorni esamina il processo, e lo passa al Regio Procuratore Generale.

332. Il Presidente destina il giorno della pubblica udienza che viene indicato nella tabella che si affigge alla porta della sala.

Nel caso che l' udienza per altri affari della Corte dovesse essere rimessa ad altro giorno, il Giudice relatore fa avvertire le parti del giorno nuovamente destinato.

333. Nei giudizi d' appello dalle sentenze di polizia, la Corte giudica in pubblica seduta in numero di quattro.

334. Si apre la seduta col rapporto del Giudice relatore.

Il Presidente fa leggere dal Cancelliere tutti gli atti del primo giudizio col ricorso d'appello, ed i motivi del medesimo, se sono stati prodotti.

Ciò non ostante la sentenza si eseguisce provvisoriamente, a meno che il condannato non dia idonea cauzione.

Può egualmente aver luogo l'appello se il Giudice di pace condannando alla rifusione de' danni ed interessi, l' abbia fissata in una somma maggiore di lire cento italiane. L' appello non sospende il pagamento della multa.

335. Sono indi sentite le parti e i loro difensori, se si presentano. Il Regio Procuratore dà le sue conclusioni.

336. L'appellante viene ascoltato il primo. L'imputato ha l'ultimo la parola, anche nel caso che sia egli l'appellante.

337. I testimoni posssono essere sentiti di nuovo, se l'imputato o il Regio Procuratore lo ricerchi e la Corte lo accordi.

La Corte può anche ordinarlo d'ufficio, qualora lo creda necessario allo scoprimento della verità. Allora rimette ad altra udienza la causa, e li fa citare.

338. Chiusa la discussione, la Corte passa a deliberare in segreto.

Il Regio Procuratore e le parti non entrano nella camera della deliberazione.

339. La Corte o annulla, o conferma, o riforma il giudizio.

340. Se la Corte annulla il giudizio per incompetenza del Giudice, rimette la causa al Giudice competente. Questi nel procedere tiene per validi gli atti della polizia giudiziaria, quando non abbiano altro vizio che quello dell'incompetenza.

341. Se la Corte annulla il giudizio per eccesso di potere, o per violazione di forme, annulla eziandio quegli atti precedenti che fossero per sè viziosi, e quelli che, quantunque per sè non viziosi, fossero dipendenti dagli atti annullati, e rimette il processo ad altro Giudice di pace del suo circondario.

Il nuovo Giudice riassume il processo, cominciando dal primo atto viziato di nullità.

342. Quando non vi sia incompetenza o verun altro eccesso di potere, o nullità per violazione di forme, la Corte giudica sul merito, e conferma, riforma o revoca il precedente giudizio, sia condannando, sia assolvendo l'imputato.

343. In caso di condanna, se l'appello sia stato interposto dall'imputato, la Corte non può aggravare la pena pronunziata dal Giudice di pace.

In caso di assoluzione, procede come nelle sentenze assolutorie di prima istanza.

344. Il Cancelliere fa processo verbale della seduta. Per la dispositiva della sentenza, e per la minuta della medesima, la Corte procede colle norme prescritte all'articolo 319. La sentenza viene pubblicata dal Presidente. Se l'imputato non è presente, la sentenza gli viene intimata.

345. Nel caso di appellazione interposta dall'imputato o dal querelante, la Corte condanna il succumbente ad una multa non minore di lire 5, e non maggiore di 30.

346. Dalla sentenza pronunziata in appello dalla Corte di prima istanza non si può ricorrere fuorchè per cassazione.

TITOLO II.

De' Giudizi correzionali.

Sez. I. — *Dell'ordine de' Giudizi correzionali.*

347. Compiuta l'istruzione, se il Regio Procuratore non abbia conchiuso che sia dissipata l'imputazione, il giudizio si apre mediante citazione all'imputato.

Nei delitti pubblici la citazione vien rilasciata ad istanza del ministero pubblico.

Nei delitti privati la citazione si rilascia sempre ad istanza del querelante.

348. La citazione debb' esprimere

1.° La parte pubblica o privata ad istanza della quale si procede;

2.° Il nome e cognome della persona che vien citata. Se questi non fossero noti, si supplisce coi connotati e colle indicazioni, per le quali si renda certa la persona;

3.° Il fatto che le viene imputato colle principali sue circostanze;

4.° Il giorno in cui l'imputato dovrà comparire all'udienza. Il termine a comparire all'udienza non può essere minore di giorni dieci dall'intimazione.

La violazione di alcuna delle forme prescritte nel presente articolo importa nullità.

349. Chi domanda la citazione, la presenta al Giudice istruttore.

Nel tempo stesso presenta la lista dei testimoni ed altre persone che intende far esaminare all'udienza.

350. Se l'imputato è sotto custodia, la citazione gli s'intima colla consegna della copia, e colla lista de' testimoni. Se non è sotto custodia, s'intima colle forme prescritte per l'intimazione dei mandati, senza la lista de' testimoni.

351. Nelle cause che importano pena pecuniaria soltanto, se l'imputato non si presenta alla scadenza del termine della citazione, il Giudice istruttore dichiara la contumacia, e può aver luogo immediatamente il giudizio contumaciale come ne' giudizi di polizia, a norma degli articoli 307 fino al 313 inclusive.

Ove si tratti di pena di detenzione qualunque, si procede agli atti ulteriori per la contumacia con le norme prescritte nel tit. I del lib. III.

352. Se l'imputato si presenta entro il termine della citazione, egli e il suo difensore possono prendere comunicazione nella Cancelleria di tutti gli atti, e vien loro consegnata la lista de' testimoni.

Può inoltre produrre la lista de' testimoni ed altre persone che intende di far esaminare all' udienza. Questa deve essere comunicata all' altra parte 24 ore almeno prima dell' udienza.

353. Nelle cause che possono importare pena maggiore della detenzione di tre mesi, l' imputato che si trovasse in libertà provvisionale mediante cauzione, deve presentarsi al Tribunale correzionale prima che scada il termine della citazione, per restarvi sotto custodia fino alla decisione della causa, e presentandosi, ha luogo la disposizione dell' articolo precedente.

354. Se l' imputato era sotto custodia prima della citazione, il Giudice istruttore all' atto della intimazione lo fa avvertire che può sceglersi un difensore.

Se dentro 24 ore ne abbia scelto alcuno, o se nessuno dei difensori scelti abbia accettato, il Presidente ne nomina uno d' ufficio.

355. Nelle cause che importano soltanto pena pecuniaria, l' imputato può farsi rappresentare da un patrocinatore, a meno che il Tribunale non abbia ordinato che l' imputato comparisca personalmente.

In ogni affare la parte civile ha la stessa facoltà se il Tribunale non abbia ordinato altrimenti.

356. Aperta l' udienza, il Presidente fa leggere dal Cancelliere la citazione e i processi verbali, o le relazioni, quando ve ne siano. L' imputato è interrogato dal Presidente. I testimoni pro e contra sono esaminati. Si fanno riconoscere le carte e gli oggetti che possono servire alla causa. La violazione di quest' articolo importa nullità.

357. Le eccezioni di nullità per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di forme, si propongono e si discutono all' udienza prima che si apra la discussione sul merito della causa. Se non sono proposte all' udienza, non possono più allegarsi dalle parti.

358. Le forme prescritte pel dibattimento ne' giudizi d' alto criminale agli articoli 443 sino al 487 inclusive, sono comuni al dibattimento nei giudizi correzionali.

359. Il Tribunale si ritira nella camera del Consiglio per deliberare. Il Regio Procuratore e il querelante, il Giudice istruttore e l' imputato non vi sono ammessi. Il Tribunale delibera sull' eccezioni di nullità. Se si trovano sussistenti, si procede colle norme degli articoli 433 e 434. Se non si trovano sussistenti, si

dichiara regolare la procedura, e si passa al dibattimento ed alla successiva deliberazione sul merito.

Se insorga disparità di opinioni, si osserva il disposto dall' articolo 503.

360. Se nella deliberazione il Tribunale riconósce che il fatto non merita che una pena di polizia, egli applica una tal pena.

361. Se riconosce che il delitto sia d'alto criminale, ordina che gli atti siano rimessi al Regio Procuratore, perchè, compita l'istruzione, stenda l'atto di accusa.

Può anche ordinare il mandato d'arresto.

362. Quando condanna l'imputato a qualche pena, lo condanna eziandio alla rifusione delle spese del giudizio anche verso la parte pubblica, ed al risarcimento dei danni ed interessi a termini dell' articolo 504.

363. Quando il Tribunale riconosca che l'imputato non è colpevole, ordina ch'egli sia posto in libertà. In questo caso hanno luogo le disposizioni degli articoli 497, 498 e 499.

364. Quando non consti bastevolmente al Tribunale se l'imputato sia colpevole, dimette le parti dal giudizio.

365. Nel caso del precedente articolo, ove il titolo del delitto importasse pena maggiore della detenzione di tre mesi, il Tribunale, in vista delle circostanze, può sottoporre l'imputato alla sorveglianza della polizia, determinandone il tempo.

366. Qualora il Regio Procuratore abbia conchiuso che sia dissipata l'imputazione, la parte civile, anche se il delitto fosse pubblico, può chiedere, dentro il termine di tre giorni, che venga spedita la citazione contro l'imputato. Il Giudice istruttore la rilascia, ed ha luogo il giudizio nelle forme ordinarie.

Se nel detto termine la parte civile non chiede la citazione, la sua azione è perenta.

Tuttavia potrà procedersi al giudizio di dissipata imputazione ad istanza dell' imputato.

367. Se non v'ha parte civile, il Tribunale in seduta privata, sentito il Giudice istruttore ed il Regio Procuratore e letto il processo, o dichiara dissipata l'imputazione, od ordina che si proceda alla citazione.

Nell' uno o nell' altro caso contro la sentenza del Tribunale non si ammette ricorso.

368. La forma delle sentenze dei Tribunali correzionali è la stessa prescritta per le sentenze di polizia.

369. Il Cancelliere distende processo verbale dell' udienza, nel quale sommariamente descrive le principali operazioni prescritte nella presente Sezione, le principali deposizioni de' testimoni e i principali mezzi di difesa, e le risposte dell' imputato.

Questo processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere (1).

Sez. II. — *Del Ricorso d'appello contro le sentenze correzionali.*

370. Contro le sentenze de' Tribunali correzionali si ricorre alla Corte d'appello del circondario entro cui è situato il Tribunale (2).

371. La facoltà di appellare appartiene al condannato, al Regio Procuratore ed alla parte querelante pel solo suo interesse civile (3).

372. La dichiarazione d'appello si fa alla Cancelleria del Tribunale, nei termini ed a norma degli art. 322, 323 e 324.

373. Le disposizioni dell'articolo 327 sono comuni ai ricorsi contro le sentenze dei Tribunali correzionali.

374. Nell'intervallo del termine ad appellare e durante l'istanza dell'appello, l'esecuzione della sentenza è sospesa.

Se però la sentenza è assolutoria, e l'imputato sia sotto custodia, può essere dimesso non ostante l'appello, purchè dia idonea cauzione.

375. Nel termine di tre giorni consecutivi alla dichiarazione d'appello, il condannato produce in iscritto alla Cancelleria dello stesso Tribunale i motivi dell'appello. Pel ministero pubblico e pel querelante, il termine a produrre la detta scrittura è di ventiquattr' ore.

376. Se il gravame risguardi il giudizio del fatto, l'appellante deve specificare il fatto o la circostanza rapporto a cui pretende che la sentenza sia erronea.

Se poi riguardi il giudizio del diritto, l'appellante debb'esprimere o la forma che pretende essere stata violata ed ommessa, o la legge che crede essere stata o male applicata o trasgredita.

Il gravame dovrà essere sottoscritto dall'appellante o dal suo difensore o da persona munita di speciale procura.

In quest'ultimo caso la procura dovrà essere unita al ricorso.

L'atto ch'esprime i motivi del gravame, deve dalla Cancelleria notificarsi all'altra parte entro ventiquattro ore.

---

(1) Art. 39. Cod. proc. civ. In questo a pag. 576.

(2) Art. 48. Regol. organ. Dalle sentenze de' Tribunali correzionali si può appellare al Tribunale di appello.

(3) Art. 49. Regol. organ. La facoltà di appellare appartiene
Al Condannato
Al Regio Procuratore
Alla parte querelante, quanto al solo interesse civile.

377. Se nel termine prescritto nell'articolo 375 non siano stati presentati i motivi dell'appello, l'appellazione si ha per deserta, e si eseguisce la sentenza.

Il condannato debb'essere espressamente avvertito dal Cancelliere della disposizione di quest'articolo nell'atto dell'intimazione della sentenza.

Il Cancelliere ne fa annotazione, sotto pena di lire 50. In caso d'ommissione, se anche il condannato non avesse prodotti i motivi, non si ha per deserta la sua appellazione, e il processo si trasmette alla Corte d'appello.

378. Spirato il termine sopra prescritto, il Cancelliere, prima di trasmettere la sentenza e gli atti tutti della causa alla Cancelleria della Corte d'appello, forma un elenco collazionato dei medesimi, che viene firmato sì da lui che dal Regio Procuratore. Le parti o i loro difensori possono essere presenti alla collazione.

Se non sono state presenti, se ne fa menzione.

La formazione dell'elenco suddetto, e la trasmissione degli atti alla Cancelleria della Corte, si eseguiscono dal Cancelliere entro tre giorni, sotto pena di lire 50.

Sez. III. — *Dell' Ordine dei giudizi d' appello nelle cause correzionali.*

379. Il Cancelliere della Corte d'appello, avuto il processo, ne avvisa immediatamente il Regio Procuratore generale ed il Presidente.

380. Il Presidente nomina un Giudice relatore. Se l'imputato sia sotto custodia, e non abbia nominato il suo difensore pel giudizio d'appello, il Presidente gliene destina uno per ufficio. L'ommissione di questa nomina importa nullità del giudizio.

381. Il difensore dell'imputato ed il querelante, se si presentano, e lo stesso imputato se sia in libertà, possono esaminare il processo nella Cancelleria.

382. Il Presidente destina il giorno per l'udienza che viene indicato nella tabella; e se ha luogo la proroga, come all'art. 332, si osserva il disposto nel medesimo.

383. Le disposizioni degli articoli 331, 334 e seguenti sino al 339 inclusive, pei giudizi d'appello avanti la Corte di prima istanza, sono comuni ai giudizi di appello delle cause correzionali avanti le Corti d'appello (1).

---

(1) Art. 82. Regol organ. . . . . . Nelle materie correzionali e di alto criminale, i Giudici delle Corti di appello giudicano in numero almeno di otto.

384. La Corte, sentito il Regio Procuratore generale, può ordinare il trasporto dell' imputato che sia sotto custodia, qualora creda indispensabile di sentirlo personalmente. Tale trasporto dovrà sempre eseguirsi ogni qualvolta abbia determinato di sentire testimoni all' udienza, a termini dell' articolo 337.

385. Se la sentenza del Tribunale correzionale è annullata per incompetenza, la Corte trasmette il processo al Tribunal competente. Questo tiene per validi gli atti della polizia giudiziaria, quando non abbiano altro vizio. Riassume l' informazione e passa al giudizio.

386. Qualora la sentenza fosse annullata per violazione di forme, o per eccesso di potere, la Corte pronuncia a norma del disposto nell' articolo 341, e rimette la causa ad un altro Tribunale correzionale tra i più vicini.

387. Se nel giudizio di prima istanza non vi sia vizio d' incompetenza, di eccesso di potere, o di violazione di forme, la Corte, dichiarata la regolarità della procedura, passa a conoscere del merito, e conferma, riforma o revoca la sentenza.

388. Quando la Corte conferma la sentenza, rimanda il processo, per mezzo del Regio Procuratore, al Tribunale correzionale per l' esecuzione del giudicato.

389. Qualora riforma la sentenza, perchè il fatto meriti una pena minore, essa la prescrive. Se il fatto non presenti che una contravvenzione di polizia, la Corte pronuncia la pena.

Se creda che l' imputato non meriti alcuna pena, rivocata la sentenza, ne pronuncia l' assoluzione.

In tutti i casi decide sui danni ed interessi a termini di ragione.

390. Ove però il delitto sia di giustizia correzionale, e l'appellazione sia stata interposta o dal solo querelante, od anche dall' imputato, non può aggravare la pena.

391. Se poi la Corte giudichi che il delitto merita per sua natura non una pena di giustizia correzionale, ma una pena di alto criminale, essa, annullata la sentenza del Tribunale di prima istanza, rimette l' imputato in istato di arresto ad altro Tribunale del suo circondario tra i più vicini a quello che ha prima giudicato, onde proceda all' istruzione e al giudizio di accusa.

Se gli atti dell' istruzione non hanno alcun vizio intrinseco, il medesimo Tribunale li ritiene per validi.

392. Le forme della deliberazione e della sentenza prescritte nel giudizio di prima istanza, sono comuni al giudizio della Corte d' appello quando pronuncia sul merito della causa.

Se l' imputato non è presente alla pubblicazione della decisione, questa gli viene intimata.

TITOLO III.

De' Giudizi di alto criminale.

CAPO I.

De' giudizi d' accusa.

Sezione I. — *Dell' Ordine dei giudizi d' accusa.*

393. Compita l'istruzione, sia che il Regio Procuratore abbia conchiuso esser dissipata l'imputazione, sia che abbia dichiarato di voler procedere all'atto d'accusa, a norma dell'art. 138; la sua conclusione viene dal Giudice istruttore notificata al querelante.

Questi può, entro giorni tre da tal notificazione, presentare al Regio Procuratore le sue osservazioni.

Si presentano in duplo.

A piedi di uno degli esemplari il Regio Procuratore nota il giorno e l'atto della presentazione, apponendovi la sua firma, e lo rilascia al querelante.

Il Regio Procuratore ha quel riguardo che reputa di ragione, alle osservazioni suddette.

394. Se abbia conchiuso essere dissipata l'imputazione, il Tribunale in seduta privata in numero di quattro, sentito il Giudice istruttore, e il Regio Procuratore, lette le osservazioni che avesse fatte la parte civile, e gli atti relativi, delibera.

Se crede dissipata l'imputazione, ordina che l'imputato sia posto in libertà.

Se non lo crede, ordina che si proceda ulteriormente.

395. In questo caso, come nell'altro in cui il Regio Procuratore dopo compita l'istruzione dichiari di voler procedere all'atto d'accusa, egli lo distende. Espone in esso il fatto colle principali sue circostanze, il luogo e il tempo del medesimo. Indica le persone contro cui è diretto. Specifica la natura del delitto e le sue qualità, citando la legge che lo contempla.

Il tutto sotto pena di nullità.

Riferisce sommariamente il risultato della istruzione.

Il processo verbale del corpo del delitto si unisce all'atto di accusa, e se ne fa menzione nella medesima.

396. Allorquando più imputati sono implicati nella stessa pro-

cedura, o quando più delitti aggravino lo stesso imputato, il Regio Procuratore può formare uno o più atti di accusa, a norma di quanto risulta dai mezzi di prova raccolti relativamente ai diversi imputati, o ai diversi delitti addossati ad uno stesso imputato.

Il Procurator Regio non può per altro, sotto pena di nullità, dividere in più atti di accusa contro d'uno stesso individuo, o le diverse qualità e circostanze di un medesimo delitto, o più delitti connessi, le cui prove risultino contemporaneamente dal processo.

397. Quando l'atto di accusa è firmato dal Regio Procuratore, il Tribunale si unisce in seduta privata in numero di quattro, presenti il Regio Procuratore e il Giudice istruttore.

Il Presidente fa leggere dal Cancelliere l'atto di accusa e i relativi documenti, e le dichiarazioni de'testimoni. Indi il Regio Procuratore e il Giudice istruttore si ritirano, ed il Tribunale delibera prima di separarsi (1).

398. Se il Tribunale scopre essere stata omessa nell'istruzione qualche prova o verificazione indicata o ricercata negli atti, così a carico, come a discolpa dell'imputato, che credesse necessaria, o scopra qualche nullità assoluta, egli non pronuncia sull'accusa, ma ordina invece che vengano assunte e compiute le dette prove, o che siano riparate le nullità.

Contro quest'ordinazione non si ammette alcun ricorso.

399. Se dalla lettura degli atti risulti al Tribunale che il delitto non sia d'alto criminale, ma di giustizia correzionale, rigetta l'accusa, ed ordina che *si proceda in via correzionale.*

Contro questa sentenza compete l'appello al solo Regio Procuratore.

400. Quando il Tribunale riconosca che il delitto imputato sia d'alto criminale, e che l'istruzione sia regolare e compita, proferisce la sentenza sull'accusa con le formole — *vi è luogo ad accusa*—o—*non vi è luogo ad accusa.* In parità di voti ha luogo la sentenza più favorevole all'imputato (2).

401. Allorquando più imputati sono compresi nel medesimo atto di accusa, i Giudici deliberano separatamente sopra ciascuno. Essi possono dividere le loro dichiarazioni, ed emettere l'ac-

(1) Art. 51. Regol. organ. Allorchè il Tribunale sia assicurato che il delitto è di alto criminale, il Procuratore del Re presso lo stesso Tribunale, o il suo Sostituto, stende l'atto di accusa.

Art. 52. ibid. — L'atto di accusa è ammesso, o rigettato o riformato dal Tribunale.

(2) Art. 74 Regol. organ. I Giudici pronunciano in numero pari.

In parità di voti si adotta l'opinione più favorevole al reo.

cusa contro gli uni, e rigettarla riguardo agli altri. Essi si esprimono colla formola — *ha luogo il tale — non ha luogo contro il tal altro.*

402. Se l' atto d'accusa contenga più delitti o più circostanze qualificate dalla legge aggravanti il fatto principale, o divisibili dal medesimo, il Presidente propone separatamente le quistioni relative.

I Giudici pronunciano sopra ogni quistione con una di dette formole.

403. Per ammettere l' accusa non è necessario che consti pienamente ai Giudici che l' imputato sia colpevole. Si richiede però ch' essi nella loro coscienza riconoscano che l' imputato è gravato da forti presunzioni per crederlo reo del delitto di cui è accusato.

404. La sentenza viene sottoscritta nella seduta dai Giudici, dal Presidente e dal Cancelliere.

La Cancelleria, entro 24 ore dalla sentenza, proferita, ne dà notizia al Regio Procuratore, al Giudice istruttore ed al querelante.

Il querelante può prenderne copia dalla Cancelleria a proprie spese.

405. Se il Tribunale abbia ammessa l' accusa, il Presidente rilascia il mandato di cattura contro l' accusato. Il mandato di cattura esprime nome, cognome, età, professione, domicilio dell' accusato, se sono noti, e i suoi connotati. Accenna il titolo del delitto, e l' atto di accusa ammesso che vi si unisce in copia, e ordina che l' accusato sia tradotto alla casa di giustizia.

Il mandato si notifica mediante consegna all' arrestato; il tutto sotto pena di nullità.

406. Entro le ore 24 successive alla notificazione dell'ordine di cattura, l' accusato viene dalla casa d' arresto inviato a quella di giustizia. Contemporaneamente il Cancelliere rimette l' atto di accusa col processo e coi documenti ed altri oggetti relativi al delitto, alla Cancelleria criminale della Corte (1).

407. Se il Tribunale abbia rigettata l' accusa, e nello sviluppo dei fatti abbia riconosciuto che lungi dall'esservi presunzioni contro l'imputato, anzi tutti gli argomenti concorrano a dimostrarlo innocente, può alla formola *non v' è luogo all' accusa* aggiungere la dichiarazione *ed è dissipata l' imputazione.*

408. La sentenza che o rigetti specialmente l' accusa, o dichiari dissipata l'imputazione, è appellabile tanto dal Regio Procuratore, quanto dal querelante pel suo interesse civile. L'impu-

---

(1) Art. 53. Regol. organ. — Se l' accusa è ammessa o riformata, il Regio Procuratore, o il suo Sostituto, trasmette l' intero processo alla Corte.

to però può essere posto in libertà anche prima che spiri il termine ad appellare, allorchè il Regio Procuratore e il querelante abbiano dichiarato nella Cancelleria di non voler appellare (1).

409. Benchè il Tribunale abbia rigettata l'accusa, ed anche dichiarata dissipata l'imputazione, non è però precluso l'adito a nuova procedura, se sopravvengono altri argomenti per li quali si possa far luogo ad un nuovo atto d'accusa sì contro di lui, che contro di qualunque altro imputato.

410. Sono considerati come nuovi argomenti del delitto le dichiarazioni di testimoni che non fossero stati indicati nella precedente istruzione, i documenti o i processi verbali che non fossero stati sottoposti all'esame del Tribunale, e fossero atti o ad avvalorare le prove che il Tribunale avesse trovate insufficienti, o a somministrarne di nuove.

411. Raccolti dal Giudice istruttore i nuovi mezzi di prova che fossero stati prodotti alla Cancelleria dal ministero pubblico o dalla parte civile, il Giudice istruttore ne fa rapporto al Tribunale che in seduta privata, sentito il Regio Procuratore, decide se vi sia luogo ad una nuova procedura.

In caso d'affermativa si ripiglia di nuovo l'istruzione regolare e si progredisce come nel primo giudizio.

Nel caso che il Tribunale dichiarasse che non v'è luogo a nuova procedura, si può ricorrere in appello come dalle sentenze di reiezione d'accusa.

Sez. II. — *Del Ricorso d'appello contro le sentenze che rigettano l'accusa o dichiarano dissipata l'imputazione.*

412. Contro la sentenza che ammette o riforma l'atto di accusa, non vi è luogo ad appellazione (2).

413. Contro la sentenza del Tribunale correzionale che rigetta l'accusa, o dichiara dissipata l'imputazione, il Regio Procuratore ed il querelante possono reclamare alla Corte d'appello, nel termine di ventiquattr'ore dalla notificazione dalla sentenza (3).

414. La dichiarazione d'appello si fa alla Cancelleria del Tribunale correzionale.

Entro ventiquattr'ore successive deve prodursi la scrittu-

---

(1) Art. 54. Regol. organ. Se l'accusa è rigettata, l'imputato è posto in libertà.

Art. 55. §. 3. ibid. l'appellazione interposta dal Regio Procuratore, o dal suo Sostituto sospende la dimissione dell'imputato.

(2) Art. 51. Reg. org. citato in questo Codice a pag. 587.

(3) Art. 53. Reg. org. citato in questo Codice a pag. 588.

ra dei motivi, che indilatamente s'intima in copia all'imputato; altrimenti l'appellazione si ha per deserta.

415. Quando il solo querelante voglia appellare, le spese del ricorso e del giudizio d'appello vanno a suo carico.

416. Nel detto caso l'imputato viene posto in libertà se dia idonea cauzione, a norma dell'art. 55 del Regolamento organico, e si obblighi di presentarsi ad ogni richiesta della giustizia.

L'imputato, pendente il giudizio d'appello, viene assoggettato alla vigilanza della polizia (1).

417. Prodotta la scrittura dei motivi entro il termine stabilito, la Cancelleria del Tribunale correzionale la trasmette cogli atti alla Cancelleria della Corte d'appello, come nell'art. 378.

Sez. III. — *Dei Giudizj d appello sulle sentenze che rigettano l'accusa, o dichiarano dissipata l'imputazione.*

418. Avutosi il processo dalla Cancelleria della Corte d'appello, il Presidente lo rimette al Regio Procuratore generale e nomina il Giudice relatore.

419. Nel termine di giorni dieci dalla ricevuta del processo, il Presidente convoca la Corte che in seduta privata, sopra rapporto del Giudice relatore, letta la sentenza e il gravame motivato, e gli atti, e sentito il Regio Procuratore generale nelle sue conclusioni, decide.

Il Relatore vi ha voto deliberativo.

420. Se la sentenza del Tribunale è confermata, il Procuratore generale trasmette la decisione insieme cogli atti al Regio Procuratore del Tribunale da cui fu appellato, per la relativa esecuzione.

421. Se la Corte d'appello revoca la sentenza di reiezione d'accusa, perchè creda che debba rettificarsi la procedura, o che dovessero compiersi quelle informazioni che dagli atti risultasse essere state omesse, lo dichiara, e rimette il processo ad altro Tribunale correzionale.

422. Se poi trovi che nulla manchi al processo, e creda che risulti dal medesimo doversi ammettere l'atto d'accusa rigettato, lo ammette in tutto o in parte; il Presidente rilascia il mandato di cattura contro l'accusato, e lo rimette cogli atti alla Corte di prima istanza.

423. Se la Corte d'appello revoca la sentenza di dissipata imputazione, pronunciata senza previo atto di accusa, come all'art. 394, rimette il processo ad altro Tribunal correzionale fra i più vicini, che procede nelle forme ordinarie.

---

(1) Art. 55. citato in questo Codice a pag. 588.

CAPO II.

Dei Giudizj definitivi nelle cause di alto criminale.

Sez. I. — *Degli atti intermedj tra l'accusa e il dibattimento.*

424. Il Cancelliere della Corte di prima istanza, avuta la sentenza che ammette l'accusa col relativo processo, ne avverte immediatamente il Presidente ed il Regio Procuratore generale.

425. L'accusato che in forza del mandato di cattura è tradotto nella casa di giustizia, viene interrogato al momento del suo arrivo, o al più tardi entro ventiquattr'ore successive, dal Presidente. Questi può delegare tale funzione ad alcuno dei Giudici. Prima di questo interrogatorio l'accusato non può comunicare con alcuno.

426. Questo interrogatorio non verte sul merito dell'accusa; ha unicamente per oggetto di assicurare l'identità della persona dell'accusato. Ciò non ostante si ricevono le nuove dichiarazioni che l'accusato volesse fare.

427. L'accusato sarà interpellato sulla scelta d'un difensore; se non ne abbia alcuno, il Presidente glielo destina sotto pena di nullità.

Questa nullità non ha effetto se l'accusato prima dell'apertura del dibattimento abbia scelto un difensore.

428. Nello stesso interrogatorio l'accusato è avvertito che nel termine di otto giorni può opporre tutte le eccezioni di nullità, d'incompetenza o di eccesso di potere contro gli atti d'istruzione o di procedura fatti fino a quel giorno, e che, spirato detto termine, non sarà più ammesso ad opporle.

429. Di tutto ciò si fa processo verbale che vien firmato dall'accusato, dal Presidente e dal Cancelliere.

430. Dopo quest'atto i difensori possono comunicare cogl'imputati, ed hanno diritto di visitare tutti gli atti presso alla Cancelleria, senza trasportarne alcuno fuori della medesima.

431. La disposizione dell'art. 428 è comune al ministero pubblico ed al querelante.

432. Qualora il Regio Procuratore o la parte civile, o l'accusato abbiamo proposte alcune di dette eccezioni, queste sono senza ritardo comunicate reciprocamente.

Il Presidente convoca la Corte in seduta pubblica. La Corte, sentito il Regio Procuratore, l'accusato o il suo difensore, e la parte civile se si presenti, dichiara che non attesa la proposta eccezione si passi al giudizio, o annulla l'atto o gli atti a cui si riferisce l'eccezione.

433. Se la Corte riconosce incompetente il Tribunale che pronunciò sull' accusa, rimette l'imputato in istato d'arresto avanti il Tribunale competente. Questo procede, ritenendo per validi gli atti che non avessero altro vizio, che quello d' incompetenza.

434. Se la Corte trovi che un atto di procedura è nullo, e che la nullità di questo atto importi la nullità di altri atti posteriori, essa farà rinnovare l' istruzione incominciando dal primo atto annullato, e ne incarica altri funzionari pubblici, diversi da quelli che hanno fatto gli atti dichiarati nulli.

Se l' atto annullato non tragga seco l' annullazione della procedura ulteriore, la Corte fa sostituire dal Giudice istruttore, o da altro Giudice delegato un atto regolare all' atto nullo.

435. Se sieno presentati alla Corte più atti d' accusa per lo stesso delitto contro differenti accusati, il Regio Procuratore generale potrà chiedere l' unione, e il Presidente potrà ordinarla anche d' ufficio.

Se l' atto d'accusa comprende più delitti non connessi, il Regio Procuratore generale potrà chiedere che sia aperto il giudizio contro gli accusati sopra un solo od alcuno di essi delitti, prescindendo per allora dagli altri. La Corte conosce questa domanda, e può anche decretarla d'ufficio.

436. Spirati gli otto giorni o dato sfogo alle eccezioni sopr' indicate, il Presidente fa avvertire indilatamente il Regio Procuratore, la parte civile e l' accusato, di dover presentare nel termine di giorni tre le liste dei nomi dei testimoni e delle altre persone che intendono di far esaminare all' udienza.

437. La lista deve contenere nome, cognome, età, professione e domicilio, od altre indicazioni che bastino a render certa la persona nominata.

438. Non possono porsi nella lista testimoni che non abbiano deposto nel corso dell' istruzione e della procedura, salvo il disposto agli articoli 484, 485 e 486.

439. Le liste devonsi comunicare reciprocamente ventiquattr' ore almeno prima dell' udienza.

440. Spirato il termine per la produzione delle liste, il Regio Procuratore generale è tenuto di fare istanza che l' accusato sia giudicato alla prima udienza.

Se però il Regio Procuratore o l' accusato abbiano motivi ragionevoli di chiedere una dilazione, possono farne istanza al Presidente. Il Presidente può differire anche d' ufficio la destinazione dell' udienza, qualora le circostanze lo esigano.

441. Il giorno dell' udienza destinato dal Presidente è indicato nella tabella che si tiene affissa alla porta della sala.

Sez. II. — *Del dibattimento* (1).

442. Nel giorno dell' udienza la Corte si raduna nel numero di otto Giudici, compreso il Presidente (2).

443. Radunata la Corte ed intervenuto il Regio Procuratore generale, il Presidente fa inoltrare nell' interno dell'uditorio l'accusato, il suo difensore, e il querelante se siasi presentato. Ingiunge agli astanti il più rigoroso silenzio, e l' osservanza delle discipline stabilite.

Il Presidente avverte tutti quelli che devono parlare, di non permettersi nulla contro il rispetto dovuto alle Leggi, e di esprimersi con decenza e con moderazione.

444. Il Presidente ordina che i testimoni stieno ritirati in una camera destinata per essi.

Non è loro permesso di uscirne prima che vengano chiamati all' udienza.

Il Presidente prende, se occorre, le opportune precauzioni per impedire ai testimoni di conferire insieme sugli oggetti del giudizio, prima di essere esaminati nell' udienza.

445. L' accusato comparisce alla barra sciolto e solamente accompagnato da guardie per impedirgli la fuga. Il Presidente lo interroga del suo nome, cognome, età, professione e domicilio.

446. Il Cancelliere legge la lista de' testimoni e delle persone da sentirsi all' udienza, sia a richiesta del Regio Procuratore, sia a richiesta della parte civile o dell' accusato.

L' accusato, il Regio Procuratore e la parte civile possono opporsi all' esame di un testimonio che non sia stato descritto chiaramente nella lista che gli fu comunicata.

La Corte decide sull' istante sopra questa opposizione.

447. I testimoni inscritti nella lista sono chiamati ad uno ad uno, ed introdotti nella sala dell' udienza dall' usciere.

Se qualche testimonio citato non comparisca, la Corte ad istanza del Regio Procuratore o dell' accusato, o del suo difensore, sentito il Regio Procuratore, e prima che la discussione sia cominciata colla deposizione del primo testimonio inscritto nella lista, può rimettere la causa ad altra udienza.

---

(1) Art. 70. Regol. organ. — Nelle cause criminali di competenza delle Corti di prima istanza, i dibattimenti sono pubblici, i testimoni ed il Procurator generale sono intesi in presenza dell' accusato, il quale può proporre liberamente in sua difesa tutto ciò che giudica conveniente.

(2) Art. 77. Regol. organ. Quando la Corte giudica definitivamente sull' accusa ammessa per delitti di alto criminale o contro Giudici di pace per fatti relativi alle loro funzioni, è composta di otto Giudici.

448. Quando si proceda al giudizio, il Presidente avverte i testimoni dell' importanza e santità del giuramento, e ricorda le pene stabilite contro i falsi testimoni, indi fa leggere dal Cancelliere ad alta ed intelligibil voce la formola del giuramento espresso nell' art. 166.

449. Dopo questa lettura ogni testimonio presta il giuramento, proferendo la parola *giuro*, e toccando colla destra la detta formola.

Ciò fatto, i testimoni si ritirano nella stanza destinata per essi.

450. Il Presidente avverte il difensore, e gli fa promettere di trattare la causa con lealtà, e di non divagare in argomenti estranei alla difesa.

Immediatamente dopo avverte l' accusato di star attento a ciò che gli sarà letto.

451. Fa leggere dal Cancelliere ad alta ed intelligibil voce l' atto d' accusa.

Indi dirigendosi all' accusato replica in succinto al medesimo colla maggiore chiarezza possibile il contenuto nell'atto d'accusa, e gli dice — *Ecco di che voi siete accusato; ora sentirete le prove che saranno addotte contro di voi.*

Il Regio Procuratore riassume il soggetto dell' accusa, e fa istanza perchè si proceda al giudizio.

452. Il Cancelliere legge ad alta ed intelligibile voce i processi verbali relativi al corpo del delitto.

I testimoni depongono separatamente l' uno dall' altro: sono sentiti prima i testimoni del ministero pubblico e della parte civile, secondo l' ordine in cui furono descritti nelle rispettive liste, o con quel miglior ordine che credesse il Presidente, sentito il Regio Procuratore.

453. Il Presidente domanda al testimonio se conosceva l'accusato, il querelante e l'offeso prima del giudizio; se egli è parente o affine dell' uno o dell' altro, ed in qual grado. Domanda ancora s'egli abbia con alcuna delle parti qualche altra relazione di dipendenza o d' interesse.

454. Invita indi il testimonio a deporre tutto ciò che è a sua notizia intorno a' fatti sui quali è stato altre volte interrogato relativamente all' accusato. Il testimonio depone vocalmente senza che possa essere interrotto o turbato.

455. Dopo la deposizione, il Presidente domanda al testimonio se egli ha inteso di parlare dell' accusato presente.

Dimanda in seguito all' accusato se abbia nulla a rispondere a quanto è stato detto contro di lui.

456. L' accusato ed il suo difensore possono, per mezzo del

Presidente, interrogare i testimoni. Possono dire tanto contro la loro persona, quanto contro le loro deposizioni tutto ciò che crederanno utile alla difesa.

457. Il Presidente può egualmente domandare al testimonio ed all' accusato tutti gli schiarimenti che egli credesse necessari alla manifestazione della verità.

458. Il Procurator Regio e ciascuno dei Giudici hanno la medesima facoltà, domandando la parola al Presidente.

459. Il querelante non può fare alcuna interrogazione ai testimoni, nè all' accusato che per mezzo del Presidente.

460. Ogni testimonio, dopo la sua deposizione, rimane nella sala d' udienza.

Può essere licenziato dal Presidente se il Regio Procuratore generale, l' accusato, il reo difensore e il querelante, appositamente interpellati, non addimandino che sia trattenuto.

461. Dopo l' esame dei testimoni prodotti dal ministero pubblico, o dal querelante, vengono introdotti quelli dell' accusato, e sono sentiti colle norme prescritte negli articoli precedenti.

Il soggetto dell' esame è determinato dalle ricerche dell' accusato, e del suo difensore.

Il Presidente non può ommettere alcuna delle interrogazioni relative alla causa, che si fossero ricercate dall' accusato o dal suo difensore.

462. Non possono essere ammessi a deporre come testimoni, a richiesta sia dell' accusato, sia del ministero pubblico, sia della parte civile, le persone nominate nell' articolo 180.

Non possono parimente prodursi come testimoni i denunzianti, quando la loro denunzia viene ricompensata pecuniariamente dalla legge, od allorquando il denunziate può in tutt' altra maniera ritrarre profitto dall' effetto della sua denunzia. Questi però ed anche gli offesi, se si presentino, vengono sentiti nella sola qualità di denunzianti ed offesi.

463. Se però l' accusato abbia inscritto nella sua lista alcuno dei parenti od affini dell' offeso o del denunziante nei gradi indicati nell' art. 180, questi possono essere esaminati a di lui richiesta, a norma dell' art. 460.

Essi non possono essere obbligati a deporre. Non si deferisce loro il giuramento, e i Giudici avranno alle loro dichiarazioni quel riguardo, che nel complesso delle circostanze crederanno conveniente.

464. I testimoni, da qualunque delle parti sieno prodotti, non si potranno giammai interpellare l' un l' altro.

465. Dopo la deposizione dei testimoni, il Presidente può ordinare d' uffizio che uno o più di essi si ritirino dalla sala d' u-

dienza, e che uno o più di essi sieno introdotti e sentiti di nuovo, sia separatamente, sia in presenza gli uni dagli altri.

Possono domandare lo stesso il Procuratore Regio, il querelante e l'imputato.

466. Non sarà letta all'udienza alcuna deposizione fatta da testimoni assenti nell'istruzione scritta, salve le disposizioni degli art. 638 e 639 riguardo ai testimoni privilegiati.

Le disposizioni dell'art. 638 sono comuni al caso che il testimonio che ha deposto nell'istruzione scritta, sia morto.

Le disposizioni degli art. 638 e 639, §§. 1 e 2 si applicano al caso che il testimonio non comparso abbia fatto pervenire alla Corte la prova di essere legittimamente impedito.

Le deposizioni dei testimoni presenti scritte nell'istruzione, e gl'interrogatorj che l'accusato avrà subito nella medesima, non sono letti nel corso del dibattimento, fuorchè nel caso e in quella parte che sarà necessario per far osservare, sia ai testimoni presenti, sia all'accusato, le variazioni, contraddizioni o differenze che risultino fra ciò ch'essi depongono nel pubblico giudizio, e ciò ch'essi deposero precedentemente.

Questa lettura si ordina dal Presidente o d'ufficio, o in seguito dei rilievi del Regio Procuratore o delle parti.

467. Se dalle risultanze delle discussioni la deposizione di un testimonio appaia evidentemente falsa, il Presidente o per ufficio, o ad istanza del Regio Procuratore, o della parte querelante, o dell'accusato, fa sull'istante porre il testimonio in istato d'arresto, e rilascia il relativo mandato per la sua traduzione avanti il Tribunale correzionale, che procede nelle forme ordinarie.

In questo caso il Regio Procuratore e la parte civile o l'accusato possono immediatamente chiedere, e la Corte può ordinare anche d'ufficio che sia prorogata l'udienza.

468. Nel caso in cui l'accusato, od alcuno de' testimoni non parlasse la lingua italiana, il Presidente della Corte nomina d'ufficio un interprete, e gli fa promettere con giuramento di tradurre fedelmente il discorso che deve ripetere a voce a coloro che parlano differenti linguaggi. L'accusato ed il ministero pubblico possono ricusare l'interprete, qualora adducano ragionevoli motivi del loro rifiuto.

469. Il Presidente fa porre sott'occhio dell'accusato tutti i documenti ed oggetti relativi al delitto che possono servire tanto a carico, quanto a discolpa. Egli lo interpella, se egli li riconosca.

Durante quest'interrogatorio, i testimoni non sono presenti.

La medesima ricognizione si fa eseguire dai testimoni presente l'accusato, colle cautele necessarie a verificare l'identità dell'oggetto.

I Giudici non sono obbligati a conformarsi al sentimento dei periti contra la propria convinzione.

470. I documenti citati nell' atto di accusa, se non sono stati letti a norma dell' articolo 447, si leggono. Si leggono pure tutti gli altri che il Regio Procuratore, o il querelante, o l' accusato ricercassero.

471. Le operazioni indicate nei due precedenti articoli si fanno eseguire dal Presidente prima o dopo le deposizioni dei testimoni, o nel corso delle medesime, nel momento che egli crede il più opportuno.

472. Quando esistono più accusati presenti, compresi nel medesimo atto di accusa, essi sono esaminati e giudicati nello stesso giudizio.

473. Il Presidente di concerto col Regio Procuratore generale, determina chi debb' essere sentito il primo.

Gli altri accusati vi sono presenti e possono fare le loro dichiarazioni.

474. Si fa in seguito una discussione speciale per ciascheduno di essi sopra le circostanze che loro sono particolari. Lo stesso ordine si osserva nelle deduzioni del Regio Procuratore generale e della parte querelante e nelle difese.

475. Quando vi sieno più accusati, si sentono prima i testimoni a carico comune, poi quelli che sono a carico particolare, quando speciali circostanze non suggerissero altrimenti. Per ultimo si esaminano quelli a difesa coll' ordine stesso.

476. Il Presidente può, o prima, o durante, o dopo l'esame di un testimonio, far ritirare uno o più accusati, se vi sono, ed esaminare uno di essi separatamente sopra qualche circostanza del processo, ma non deve ripigliare giammai il dibattimento generale che dopo d' aver istruito ogni accusato di quello che fu fatto in sua assenza, e di quello che ne sia risultato.

477. In seguito alle deposizioni vocali dei testimoni alle rispettive osservazioni alle quali esse dânno luogo, il Procuratore generale e la parte civile, o in caso di legittimo impedimento un suo procuratore speciale, se si presenta, vengono ascoltati, e sviluppano gli argomenti sopra i quali è appoggiata l' accusa.

Il Procurator generale conchiude provocando la pena stabilita dalla Legge. La parte civile può aggiugnere le sue osservazioni pel risarcimento dei danni ed interessi.

L' accusato ed il suo difensore possono rispondere.

La replica è permessa al Regio Procuratore generale ed al querelante, ma l' accusato ed il suo difensore hanno il diritto di essere gli ultimi a parlare.

Ognuno deve domandare la parola al Presidente.

478. Durante il dibattimento, il Regio Procuratore e i Giudici possono prender nota di ciò che loro sembrasse importante, sia nelle deposizioni dei testimoni, sia nella difesa dell' imputato, senza che però la discussione possa essere interrotta.

Se l'accusato non ha più alcuna cosa a soggiungere in sua difesa, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento.

479. Se il dibattimento non termina nella prima seduta, ma si protrae al successivo giorno, il Presidente ne dà avviso all'udienza, ed intima di presentarsi a quei testimoni che devono comparire nuovamente.

480. Quando i Giudici dopo il dibattimento hanno incominciato a deliberare, non possono più separarsi prima che il giudizio sia pronunciato. La violazione di quest'articolo importa nullità del giudizio.

481. Durante il dibattimento, sarà steso dal Cancelliere un processo verbale sommario, ove saranno rimarcate le principali operazioni prescritte dal presente Codice a misura che saranno eseguite. Quando si tratti di cause appellabili, ed in ogni altro caso in cui il Presidente lo creda necessario, il processo verbale deve contenere inoltre le principali deposizioni dei testimoni, i principali mezzi di difesa, e le risposte dell' accusato.

Questo processo sarà sottoscritto dal Presidente e dal cancelliere.

482. Nel caso che per mancanza di un testimonio siasi dovuto prorogare l'udienza, tutte le spese delle citazioni, atti, viaggi de' testimoni, od altre che fossero occorse per far giudicare la causa in quest'udienza, sono a carico del testimonio che non è comparso, ed egli vi è condannato ad istanza del Regio Procuratore nello stesso atto che ordina la proroga ad altra udienza.

Lo stesso atto ordina inoltre che egli sarà condotto dalla forza pubblica alla nuova udienza destinata per farvi la sua deposizione.

483. Il testimonio non comparso, sia che si proroghi o no l' udienza, è sempre condannato alla detenzione che non può essere minore di giorni otto, nè maggiore di un mese.

Questa condanna si pronuncia ad istanza del Regio Procuratore, tosto che sia terminato il dibattimento.

La disposizione del presente articolo, e del precedente non ha luogo, quando il testimonio avesse fatto pervenire alla Corte la prova di essere legittimamente impedito.

La condanna si eseguisce dopo dieci giorni dalla notificazione della medesima alla persona o al domicilio, se il condannato entro il detto termine non abbia dichiarato di voler usare del beneficio dell' opposizione, accompagnando la sua dichiarazione colla prova del legittimo impedimento.

484. Il Presidente di ogni Tribunale o Corte, oltre alle funzioni di Giudice ed alle obbligazioni di sopra specificate, è rivestito del potere che si chiama di *discrezione:* in virtù di esso ei può fare di sua autorità tutto ciò che gli sembri conducente a scoprire la verità.

La Legge ne incarica il suo onore e la sua coscienza.

485. Nei dibattimenti può far chiamare anche col mezzo di mandati d'accompagnamento ogni sorta di persone, interrogarle e sentirle, salve le disposizioni degli art. 638, 639.

Può farsi recare qualunque nuovo atto o documento che potesse apportare nuovi e migliori lumi sopra un fatto contrastato. In tal caso egli ha l'obbligo di parteciparlo alle persone interessate nel giudizio, quando prima non ne avessero avuto giudiziale comunicazione, sotto pena di nullità.

486. Qualora per ottenere nuovi lumi o per sentire nuovi testimoni o per impedimento o colpa del difensore occorresse prorogare il dibattimento oltre il giorno susseguente, il Presidente lo propone alla Corte. La proroga non ha luogo se la Corte non l'ammette.

487. Il Presidente deve rigettare tutto ciò che tendesse a prolungare i dibattimenti, senza speranza di avere maggior certezza nei risultati.

Sez. III. — *Della Deliberazione e della Sentenza* (1).

488. Terminato il dibattimento, la Corte si ritira nella camera del Consiglio per deliberare. La deliberazione è segreta. Il Regio Procuratore generale, il querelante e l'accusato non vi sono ammessi, sotto pena di nullità (2).

489. Il Presidente riepiloga l'affare, e lo riduce ai suoi più semplici punti; dopo passa alla proposizione delle quistioni di fatto e di diritto.

490. Il Presidente incomincia dal proporre la quistione, se l'accusato sia colpevole del fatto quale gli è imputato nell'atto d'accusa.

491. Se l'atto d'accusa comprenda più delitti o più accusati, la stessa questione si propone separatamente sopra ciascun fatto e ciascun imputato.

492. Quando il votante non creda di dover fare dichiarazioni

---

(1) Art. 75. Regol. organ. Il Codice di procedura criminale determina la forma, e l'ordine della deliberazione contestuale tanto sul fatto, quanto sul diritto.

(2) Art. 71. Regol. organ. La deliberazione è segreta.

speciali sulle diverse qualità o circostanze aggravanti, che fossero espresse nell'atto d'accusa, risponde con una delle seguente formole:

Sì, è colpevole — Non costa abbastanza che sia colpevole— Non è colpevole.

493. Se il votante creda che l' accusato sia bensì colpevole del fatto che gli fu imputato nell'atto d' accusa, ma stimi che qualche qualità o circostanza espressa nell' atto di accusa debba escludersi o non sia abbastanza provata, lo dichiara, e risponde, p. c.: *Sì, è colpevole dell' omicidio, ma senza premeditazione o sevizie — Sì, è colpevole dell' urto, ma senza rottura o domesticità* — e simili, ovvero — *ma non costa della premeditazione, della rottura, ec.*

494. Nel caso che l' accusato o il suo difensore avesse allegata qualche qualità o circostanza, la quale non escluda il fatto o le qualità o circostanze espresse nell' atto d' accusa, ma tuttavia distrugga o attenui l' imputazione criminosa, p. c. *di avere bensì ucciso il tale, ma per legittima difesa di sè medesimo o d' altri, o dietro una grave provocazione o per caso*, e simili; il Presidente, subito dopo la prima questione, interpella i Giudici sulla qualità allegata a difesa. Essi rispondono con una delle seguenti formole: *Consta — non consta.*

Se le dette qualità o circostanze allegate sono diverse e indipendenti l' una dall' altra, devono farsi altrettante separate questioni.

495. Se ad alcuno dei Giudici sembrasse omessa qualche questione influente nel giudizio, può chiedere al Presidente di sottoporla alla deliberazione de' Giudici.

496. Raccolte le risposte, il giudizio del fatto si redige in conformità del loro risultato, ritenuta la regola che l' opinione meno favorevole al reo non si ammette se non quando la pluralità assoluta concorra nella medesima, e che si ammette la più favorevole al reo in caso di parità di voti.

La stessa regola ha luogo rapporto alle qualità ed alle circostanze. Se nella deliberazione risultino le tre risposte espresse nell' art. 492, e se la formola *è colpevole* non abbia la pluralità assoluta di voti, e la formola *non è colpevole* non abbia almeno la metà de' voti, si ha per adottata la formola *non consta abbastanza che sia colpevole* (1).

---

(1) Art. 74. Regol. organ. — I Giudici pronunciano in numero pari. In parità di voti si adotta l' opinione più favorevole al reo.

Il Giudice incaricato della istruzione del processo sia davanti la Corte, sia davanti la Sezione civile esercente le funzioni di Tribunal correzionale, non ha voto deliberativo.

497. Redatto il giudizio del fatto, se la Corte abbia pronunciato che l'accusato non è colpevole, esso lo assolve, ed ordina che sia rimesso in libertà. Egli non può essere più tradotto in giudizio per quel delitto.

498. La sentenza inoltre condanna, se v' ha luogo, la parte civile alla reintegrazione dei danni ed interessi, e riserva all'assoluto ogni altra azione che potesse competergli contro chiunque, a termini di ragione, da sperimentarsi in separato giudizio.

499. Se la Corte condanna alla reintegrazione, n' esprime nello stesso atto anche la quantità, qualora dal processo risultino le prove per determinarla. Quando non risultino, commette ad uno dei Giudici di sentire in proposito le parti, esaminare gli atti, e riferire. Sulla relazione del Giudice delegato, la Corte decide in seduta privata, sentite le parti o i loro difensori e il Regio Procuratore.

Può ciò non ostante in questo caso aggiudicare provvisionalmente a favore dell' assoluto una somma sulla sostanza di chi deve la reintegrazione. Di questa somma si tiene poi conto nell'atto della definitiva liquidazione.

500. Se la Corte ha dichiarato che non consta abbastanza che l' accusato sia colpevole, ordina, a norma delle circostanze,

Che sia messo in libertà provvisianale semplicemente;

Che l' accusato sia messo in istato di libertà provvisionale sotto la sorveglianza della polizia;

Che debba rimanere in un determinato luogo del dipartimento sotto la speciale sorveglianza della polizia, per un tempo non maggiore di sei mesi.

Finalmente, quando la Corte creda che rimangano gravi sospicioni, può ordinare che l'accusato sia ritenuto sotto custodia per un tempo non maggiore di mesi sei.

In tutti i casi sopraddetti la Corte ordina che sieno prese più ampie informazioni, e a quest' effetto rimette gli atti al Tribunale correzionale, il quale procede a norma del tit. IV, del lib. III.

Tal ordinazione forma parte della sentenza.

501. Quando un individuo è posto sotto la sorveglianza della polizia, il Procuratore generale ne dà avviso all' ufficio di polizia.

502. Se la Corte nel giudizio del fatto abbia dichiarato l'accusato colpevole, il Presidente passa alle questioni di diritto.

Prima interpella la Corte se creda doversi applicare la pena proposta dal Regio Procuratore generale nelle sue conclusioni. Se questa non è ammessa dalla pluralità dei voti, il Presidente do-

manda ai Giudici se, e con qual pena debba punirsi il colpevole (1).

503. Se nella deliberazione sul diritto emergono tra i Giudici tre o più diverse opinioni, la più severa non può adottarsi che nell'unico caso che abbia per sè oltre la metà dei suffragi.

Se esclusa la più severa ne rimangono più di due, si pone alla votazione la meno benigna — Se questa non ha la maggiorità assoluta, resta esclusa.

Quando ne rimangono due sole, i Giudici devono determinarsi per una di esse, ed in parità di voti è adottata la più benigna.

Questo metodo di determinare il voto della Corte si osserva anche per le dichiarazioni indicate nell' art. 500.

504. Nella sentenza di condanna, la Corte pronuncia a carico della sostanza del condannato il pagamento delle spese sì in favore del tesoro pubblico, che della parte civile. Lo condanna inoltre alla reintegrazione dei danni ed interessi a favore della parte civile, colle stesse norme prescritte nell' art. 499 a favore dell' assoluto.

Lo condanna pure alla reintegrazione dei danni ed interessi verso qualunque altro danneggiato, benchè non si fosse costituito parte civile o avesse cessato di esserlo a norma degli art. 9 e 68. In questo caso la Corte commette ad uno dei Giudici di sentire le parti, esaminare gli atti e riferire; indi procede come all' art. 499.

505. Redatta e sottoscritta la sentenza, la Corte rientra nella sala d' udienza, il Presidente legge la sentenza, presenti l' accusato, il Regio Procuratore generale, e la parte civile, se vi si trovi.

Se la decisione importa condanna, il Presidente legge l'articolo della Legge ch' è stato applicato.

Indi avverte il condannato aver egli libero il ricorso in appello, o in cassazione, secondo i diversi casi, esprimendo in qual maniera, e dentro quali termini può usare di tali beneficj.

Anche di questo avvertimento si fa nota dal Cancelliere nel processo verbale.

506. La decisione della Corte porta la data del giorno e luogo in cui fu pronunziata, il nome, cognome, l' età, patria, condizione dell' accusato. Indica in qual giorno, e da qual Tribunale correzionale fu ammessa l' accusa, e ne accenna i titoli. Fa menzione di aver sentiti nel dibattimento l' accusato e il suo

---

(1) Art. 72. Regol. organ. La Corte delibera contestualmente prima sul fatto, indi sul diritto per l' applicazione della pena.

difensore, il Regio Procuratore generale e la parte civile, se v'era, e siasi presentata. Riporta il giudizio del fatto e quello del diritto. Espone i motivi di quest' ultimo, e cita letteralmente gli articoli della Legge penale applicata.

507. Generalmente le decisioni e le sentenze delle Corti e dei Tribunali correzionali non si pubblicano colle stampe, che per loro ordine espresso nelle medesime. Esse sono però sempre pubblicate per estratto colle stampe, se vi è condanna di morte.

Se dichiarano constare che l' imputato non sia colpevole, sono pubblicate colle stampe, quando l' imputato lo domandi.

508. Allorchè, duranti le discussioni in pubblica seduta, che hanno preceduto la decisione di condanna, l'accusato fosse stato incolpato o da testimoni o da correi di un altro delitto, oltre quello portato dall' atto d' accusa, la Corte comunica l' emergenza al giudice competente, perchè si proceda anche pel nuovo delitto, secondo le disposizioni del Codice, nei soli casi però che possa col nuovo giudizio aumentarsi la pena pronunciata nel primo, od aggiungersene una nuova, o che sebbene ciò non si possa, straordinarie circostanze di pubblico e privato interesse esigano che si proceda al nuovo giudizio.

Il condannato è tradotto, occorrendo, nella casa di pena o di custodia più vicina al Tribunale o alla Corte che dovesse pronunciare sopra di lui.

Se la decisione o sentenza pel delitto contemplato nell'atto d' accusa fosse assolutoria, può la Corte sospendere la dimissione dell' accusato, e rimetterlo, quanto alla nuova imputazione, al Giudice competente.

In tal caso il Presidente lo fa tradurre con mandato d' accompagnamento.

Sez. IV. — *Del Ricorso d' appello contro le sentenze di alto criminale appellabili.*

509. Contro le sentenze di morte pronunciate dalla Corte di prima istanza, può il condannato appellare alla Corte d' appello del circondario, salvi i casi eccettuati dall' art. 79 del Regolamento organico (1).

510. Il Regio Procuratore generale può interporre appello, qualora sia stata pronunciata pena di morte per un delitto per cui egli avesse richiesto pena minore.

---

(1) Art. 79. Regol. organ. . . . . Dalle decisioni delle Corti di prima istanza può aver luogo il ricorso alla Corte di appello ove trattisi di delitti importanti pena di morte, salvo se fossero d' incendio, o d' aggressione, nei quali casi non vi è luogo ad appello.

Può anche appellare nel caso ch'egli avesse richiesto pena di morte, e la Corte avesse pronunziato pena minore.

In ambedue i casi gli effetti dell'appellazione si rendono comuni anche a favore del condannato.

511. Le disposizioni degli articoli 372 fino al 378 inclusive sono comuni ai ricorsi d'appello nelle cause d'alto criminale.

Sez. V. — *Dell' Ordine dei giudizi d' appello sulle sentenze d' alto criminale.*

512. Nei giudici d'appello dalle sentenze d'alto criminale la Corte procede colle norme degli articoli 379 e seguenti della sez. III. del tit. II. di questo libro.

L'accusato però debb'essere tradotto avanti la Corte d'appello, e interrogato di nuovo in pubblica udienza. S'egli o il suo difensore o il Regio Procuratore generale lo dimandi, o se la Corte lo creda necessario per lo scoprimento della verità, sono citati di nuovo i testimoni che furono citati nel giudizio di prima istanza, per essere sentiti anche nel giudizio d'appello.

Se però fra i motivi di gravame addotti come all'art. 375, vi fossero eccezioni di nullità per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di forme; o se nel termine di giorni dieci dalla nomina del Giudice relatore il Regio Procuratore generale, o il difensore dell'accusato ne proponga alcuna, la Corte in pubblica udienza, sentito il rapporto del Giudice relatore, e sentiti il Regio Procuratore generale e il difensore dell'imputato, pronuncia sulle nullità proposte a termini di ragione. Se ne trova sussistente alcuna, pronuncia a tenore degli articoli 385 e 386 a norma dei casi.

Se le allegate nullità o non sussistano, o siano state sanate, la Corte dichiara regolare la procedura, ed allora soltanto ordina il trasporto dell'imputato e la citazione dei testimoni per il giorno in cui avrà determinato di conoscere del merito nella pubblica udienza.

513. La Sezione della Corte d'appello, la quale nella stessa causa avesse prima giudicato intorno alla sentenza di reiezione, di accusa o di dissipata imputazione, è esclusa dal giudicare sulla sentenza definitiva in merito.

TITOLO IV.

Della Cassazione.

Sez. I. — *Dei Ricorsi per cassazione.*

514. Il ricorso in cassazione per violazione di forme, o per manifesta contravvenzione alla Legge, od ai Regolamenti di pubblica amministrazione contro i giudicati inappellabili de' Tribunali e delle Corti, ha luogo in tutti i casi contemplati negli art. 13, 14 e 15 del presente Codice (1).

515. Dai giudicati inappellabili dei Giudici di pace non si ricorre a cassazione che per titolo d'incompetenza o d'eccesso di potere. Questa disposizione è comune ai giudicati dei Tribunali e delle Corti, nei casi nei quali sono autorizzati dalla Legge ad applicare una pena di polizia, per cui nell'art. 90 del Regolamento organico non sia permesso l'appello (2).

516. Il ricorso per cassazione compete

1.° Al condannato,

2.° Al ministero pubblico,

3.° Alla parte civile.

La parte civile non può riccorrere che per titoli di nullità, che fossero in pregiudizio del suo interesse civile.

517. Le sentenze e decisioni preparatorie e interlocutorie inappellabili, non sono suscettibili del ricorso per cassazione, se non se dopo la sentenza o decisione definitiva.

L'esecuzione anche volontaria delle medesime non rende inammissibile il ricorso che può sempre farsi nello stesso atto con cui s'impugna la sentenza o decisione definitiva.

Si eccettuano i giudicati inappellabili risguardanti la competenza, contro i quali ha luogo il ricorso immediato in cassazione, prima della sentenza o decisione definitiva (3).

---

(1) Art. 88. Regol. organ. — *La Corte di cassazione* annulla tutti i giudicati inappellabili, nei quali siano state violate le forme essenziali, o siasi manifestamente contravvenuto al testo della Legge, ed ai Regolamenti di pubblica amministrazione.

(2) Art. 90. Regol. organ. Contro i giudicati inappellabili dei Giudici di pace non si fa luogo a cassazione che per il solo titolo d'incompetenza o di eccesso di potere.

(3) Art. 89. Regol. organ. Le sentenze o decisioni preparatorie e in-

Non sono considerate come preparatorie o interlocutorie le sentenze o decisioni sopra incidenti che non risguardano il merito della causa.

518. Nelle cause correzionali e di polizia il ricorso del condannato o della parte civile non è ammesso se non è accompagnato dal deposito di lire 150, salva per gl' indigenti la disposizione dell' art. 92 del Regolamento organico. La ricevuta del deposito o il documento giustificante l' esenzione, devono esser prodotti nella Cancelleria nel termine concesso al ricorrente per produrre la scrittura dei motivi (1).

519. I condannati a pena correzionale portante privazione di libertà, non possono ricorrere per cassazione se non sieno attualmente o non si costituiscano in istato di arresto in una casa di custodia, oppure non sieno posti in libertà sotto cauzione.

520. Contro i giudicati contumaciali non può ricorrere in cassazione che il ministero pubblico o la parte civile. Si eccettua il caso di condanna a pena pecuniaria soltanto, nel quale può ricorrere anche il condannato.

521. Nel termine di tre giorni dalla intimazione della sentenza o decisione inappellabile, il condannato può dichiarare che intende di ricorrere per cassazione. Contro i giudizi contumaciali suscettibili d' opposizione, il termine decorre dal giorno in cui spira il termine dell' opposizione.

522. La dichiarazione si fa nella Cancelleria del Tribunale o della Corte che pronunciò il giudicato; debb' essere sottoscritta dal condannato o da un patrocinatore, o da un suo procuratore speciale e dal Cancelliere. Se la dichiarazione è fatta da un procuratore speciale, la Cancelleria unisce la procura alla dichiarazione, la quale debbe inscriversi dal Cancelliere in un registro

---

terlocutorie non sono suscettibili del rimedio di cassazione se non dopo la sentenza, o decisione definitiva.

Si eccettuano i giudicati riguardanti la competenza, contro i quali ha luogo il ricorso immediato in cassazione prima della sentenza o decisione sul merito.

(1) Art. 91. ibid. Nelle cause civili o correzionali, il ricorso per cassazione non è ammesso se non è accompagnato dal deposito di lire centocinquanta italiane.

Se il ricorso è rigettato, il ricorrente viene condannato in una multa di lire trecento a profitto del pubblico Tesoro, e di lire centocinquanta a profitto della parte oltre la rifusione delle spese.

Il suddetto deposito di lire centocinquanta è imputato nella multa.

Art. 92. ibid. Sono esenti dal deposito della multa gli Agenti della Corona, del Demanio, e le persone indigenti, ogni volta che abbiano giustificati gli estremi necessari ad ottenere l'esenzione del pagamento delle tasse.

pubblico a ciò destinato, e ognuna delle parti avrà diritto di farsene dar estratto.

523. Nello stesso intervallo di tre giorni il Regio Procuratore e la parte civile possono fare la stessa dichiarazione.

Nel caso però che l' imputato sia stato assoluto, il Regio Procuratore o la parte civile non possono ricorrere per cassazione che nel termine di ventiquattr' ore.

524. Generalmente il ricorso per cassazione sospende l' esecuzione del giudicato. Non la sospende: 1.° il ricorso della sola parte civile, se il giudicato sia assolutorio; 2.° il ricorso del condannato, se la condanna importa soltanto pena pecuniaria (1).

525. Se la decisione comprende più titoli o più rei, l' esecuzione del giudicato non si sospende che pel titolo o pel reo a cui riguardo siasi presentato il ricorso. L' esecuzione è sempre sospesa quando più rei siano stati condannati per lo stesso titolo alla stessa pena, sebbene il ricorso siasi presentato da un solo.

526. Fatta la dichiarazione di voler ricorrere, il condannato, nell' atto medesimo, o nel termine di tre giorni successivi, deve produrre una scrittura contenente i motivi del suo ricorso.

Il Regio Procuratore e la parte civile hanno lo stesso termine; ma se il giudicato è assolutorio, il termine è di 24 ore.

527. Se il ricorso è promosso per violazione di forme, si deve distintamente esprimere, come e quali forme sieno state violate, e debbono indicarsi gli articoli di questo Codice che le prescrivono.

Se per falsa applicazione della Legge penale o per manifesta contravvenzione ad altra Legge o Regolamento di pubblica amministrazione, si deve citare con precisione il testo della Legge o Regolamento che si pretenda male applicato, o a cui si crede esser stato contravvenuto.

528. Il ricorso e la scrittura dei motivi del Regio Procuratore o della parte civile devono essere notificati all' imputato, sia egli condannato o assoluto.

Nello stesso atto di notificazione, se egli sia nelle forze

---

(1) È fondato per analogia sul Regol. org. Art. 913. Nelle materie civili la domanda di cassazione non sospende l' esecuzione del giudicato, eccettuato il caso contemplato nell' art. 263 del Codice Napoleone.

Cod. Nap. Art. 263.

« L' appellazione non sarà ammissibile se non è interposta nel termine di tre mesi, da computarsi dal giorno della intimazione della sentenza proferita in contraddittorio ed in contumacia; il termine per ricorrere al Tribunale di cassazione contro una sentenza in ultima istanza sarà parimenti di tre mesi dal giorno dell' intimazione. Il ricorso per la cassazione sospenderà l' esecuzione della sentenza.

della giustizia, debb' essere avvertito di scegliersi un difensore avanti la Corte di cassazione, e che ove non lo scelga, gliene sarà destinato uno d' ufficio dal Presidente di quella Corte. Il Cancelliere legge la detta notificazione all' imputato, e fa sottoscrivere il processo verbale dal medesimo.

529. Prodotta dal condannato la scrittura dei motivi, il Cancelliere la comunica al Regio Procuratore. La parte civile può prenderne comunicazione nella Cancelleria.

Il Regio Procuratore e la parte civile possono rispondervi nel termine di ventiquattr' ore. Il condannato può replicare in un termine uguale.

Quando il ricorso e la scrittura dei motivi sono prodotti dal Regio Procuratore e dalla parte civile, l' imputato ha il termine di otto giorni a rispondervi.

530. Se nei termini prescritti rispettivamente non sia stata prodotta la scrittura dei motivi, il ricorso si ha per deserto, e come non fatto, e la sentenza si eseguisce ventiquattr' ore dopo spirati i termini o immediatamente, se sia assolutoria.

531. Prodotta la scrittura dei motivi, e spirati i termini prefissi alle risposte, il ministero pubblico, previo l' elenco da farsi dal Cancelliere, a norma dell' art. 378, trasmette gli atti al Gran Giudice, Ministro della giustizia, che li rimette alla Corte di cassazione.

Sez. II. — *Dei Giudizi di cassazione.*

532. Pervenuti gli atti alla Corte di cassazione, la causa è posta nel ruolo della Sezione incaricata di pronunciare nelle cause criminali o correzionali, senza che vi sia bisogno di una preventiva decisione di ammissione, come nelle materie civili.

533. Il Presidente nomina un Giudice relatore.

Se il ricorso per cassazione sia stato interposto dal ministero pubblico o dalla parte civile, e il condannato o assoluto sia nelle forze della giustizia, e non abbia nominato un difensore presso la Corte di cassazione, il Presidente gliene destina uno d' uffizio, e lo destina altresì al contumace, nel solo caso che sia stato assoluto.

534. Il difensore d' ufficio è avvertito, e può prender comunicazione delle carte nella Cancelleria, senza però poterne trasportare alcuna. Lo stesso può fare qualche patrocinatore addetto alla Corte di cassazione che si presentasse per l' imputato o per la parte civile.

535. Nel termine di quindici giorni successivi il Giudice relatore debb' essere in grado di presentare il suo rapporto, e il Regio Procuratore generale, le sue conclusioni.

536. Spirato il detto termine, il Presidente destina il giorno per la decisione della causa, il quale viene indicato nella tabella che si affigge alla porta della sala d'udienza.

537. Nel giorno destinato, l'intiera Sezione della Corte, sentiti in pubblica seduta il rapporto del Giudice relatore, le osservazioni sommarie delle parti o dei loro difensori, il difensore d'ufficio, se fu destinato, e il Regio Procuratore generale, delibera in segreto e pronuncia pubblicamente la sua decisione nella sala d'udienza.

Il Giudice relatore non ennuncia nel suo rapporto la propria opinione, ed ha voto nella deliberazione.

I detenuti non intervengono al giudizio di cassazione se non per mezzo dei loro difensori.

La presenza delle parti e del difensore che non sia stato nominato ex officio, non è necessaria, e anche senza il loro intervento la Corte delibera, o rigettando il ricorso, o annullando il giudizio.

538. La Corte rigetta ogni ricorso nella parte che percuotesse direttamente il giudizio del fatto riservato all'intima convinzione dei Giudici (1).

539. La decisione, sia che rigetti il ricorso, sia che annulli il giudicato, debb'essere motivata, e riferire il testo della Legge o del Regolamento di pubblica amministrazione, sul quale è fondata la decisione medesima.

540. Quando per nullità sia stato cassato un giudizio portante la condanna di due o più correi, ancorchè il ricorso siasi prodotto da un solo di essi, la decisione della Corte di cassazione viene intimata anche a quei condannati che non ricorsero, perchè, volendo, si prevalgono del beneficio che può loro derivare da quella cassazione.

541. Se il ricorso è rigettato, il ricorrente, sia l'imputato o la parte civile, è condannato, nelle cause correzionali, in una multa di lire 300, a profitto del pubblico Tesoro, e di lire 150, a profitto della contro-parte, oltre la rifusione delle spese.

La stessa disposizione ha luogo anche nelle cause di alto criminale, ma nel solo caso in cui il ricorso rigettato fosse stato interposto dalla parte civile.

542. Se la Corte annulla il giudicato impugnato per titolo d'incompetenza, rimette la causa e l'imputato nello stato d'ar-

---

(1) Art. 87. Regol. organ. *La Corte di cassazione* giudica non dell'interesse dei litiganti, ma di quello della Legge. In conseguenza non conosce del merito delle cause, ma delle decisioni e sentenze delle Corti e Tribunali del Regno, coll'unico riguardo, se siano o no corrispondenti alla Legge.

resto o di libertà in cui si trova, al Tribunale o alla Corte competente. Il Tribunale o la Corte tiene per validi gli atti che non abbiano altro vizio che quello dell'incompetenza, e procede nelle forme ordinarie.

543. Il giudicato che contenga diversi capi di assoluzione o di condanna tanto relativamente ad un solo, quanto a più condannati od assoluti, può essere cassato in uno o più capi, e può essere rigettata la domanda negli altri.

544. Qualora il giudicato fosse annullato per violazione di forme, o per eccesso di potere negli atti precedenti il giudizio, la Corte annulla espressamente anche gli atti stessi, e quelli ancora che, quantunque non viziosi per sè, fossero dipendenti dagli atti annullati.

545. Se la Corte annulla il giudicato in tutto o in parte per violazione di forme o per eccesso di potere, rimette la causa e l'imputato nello stato d'arresto o di libertà in cui si trova, ad altro Tribunale o ad altra Corte, a norma dell'articolo 94 del Regolamento organico (1).

Il Tribunale o la Corte a cui l'imputato è rimesso, riassume la causa dal primo atto annullato, e procede nelle forme ordinarie al nuovo giudizio.

546. Se il giudicato è annullato per solo titolo di falsa applicazione di Legge, la causa è rimessa egualmente ad altro Tribunale o Corte, che ritiene per fermo il giudizio del fatto, e sulla base del medesimo pronuncia il suo giudizio unicamente sul diritto.

Il nuovo giudizio deve pronunciarsi nel termine di 15 giorni, da che l'imputato è tradotto nella casa di custodia presso il Tribunale o la Corte cui è rimesso. Si pronuncia in pubblica seduta, sentiti il Giudice relatore, l'imputato o il suo difensore, la parte civile, se si presenta, e il Regio Procuratore.

547. In qualunque caso il giudicato si annulli sul solo ricorso della parte civile, il Tribunale o la Corte a cui è rimessa la causa, non giudica che dell'interesse pecuniario.

548. Se, cassato un giudicato, il nuovo giudizio condanni a pena temporaria, il tempo decorso dal primo giudicato al secondo è imputato nella pena.

549. Le decisioni della Corte di cassazione non sono suscet-

---

(1) Art. 94. Regol. organ. — Se i giudicati cassati sono stati proferiti dai Tribunali di prima istanza quando giudicano inappellabilmente, la Corte di cassazione rimette la causa ad altro Tribunale di prima istanza.

Se la decisione o sentenza è stata emanata da una Corte di appello o di prima istanza, la causa viene rimessa ad altra Corte di appello, o di prima istanza.

tibili di opposizione, salvo che non fossero state osservate le forme prescritte nell' art. 528, nel qual caso vi è luogo a reclamo avanti la stessa Corte di cassazione per parte dell' imputato.

550. Qualora sia stata rigettata dalla Corte una domanda per cassazione, la parte che l' aveva promossa non può più ricorrere per cassazione contro lo stesso giudicato, nè contro la decisione che ha rigettato il ricorso.

551. Quando, dopo una prima cassazione, il secondo giudicato sul merito sia impugnato per cassazione, se la Sezione della Corte riconosca che la questione è la stessa, e che vi concorra identità di motivi, procede a norma dell' art. 100 del Regolamento organico (1).

Se poi riconosca che la questione è diversa e non vi sia identità di motivi, procede alla decisione.

552. Il Regio Procuratore generale residente presso alla Corte di cassazione rimette in estratto le decisioni della medesima al Gran Giudice, Ministro della giustizia, da cui sono trasmesse ai rispettivi Regj Procuratori. Questi le fanno comunicare alle parti interessate, e le fanno trascrivere nei registri delle Corti o Tribunali rispettivi (2).

553. Nei casi contemplati negli art. 97 e 98 del Regolamento organico, il Gran Giudice, Ministro della giustizia, nel trasmettere la decisione della Corte di cassazione al Regio Procuratore presso il Tribunale o la Corte che pronunciò la sentenza o la decisione cassata, gli ordina di comunicarla al condannato, onde possa approfittare dei beneficj che gli sono accordati dai detti articoli (3).

TITOLO V.

Del buon Ordine delle udienze.

554. Le disposizioni dell' art. 188 fino al 192 inclusive del Codice di procedura civile sono comuni alle udienze di qualunque Giudice, Tribunale o Corte nelle cause penali.

---

(1) Art. 100. Regol. organ. Allorchè dopo una prima cassazione il secondo giudicato sul merito è impugnato per gli identici motivi pei quali venne annullato il primo, la Corte rimette l' affare al Gran Giudice Ministro della Giustizia.

(2) Art. 99. Regol. organ. Le decisioni della Corte di cassazione sono trascritte sui registri degli Uffici, Tribunali, o Corti, le di cui sentenze o decisioni sono state annullate.

(3) Art. 97. Regol. organ. — Se viene cassato un giudizio correzionale o criminale ad istanza del Regio Procurator generale per titolo di contrav-

555. L'imputato che prorompe in ingiurie contra i testimoni, o contra qualunque altra persona presente, o in qualunque maniera turba il buon ordine dell'udienza, è ammonito dal Presidente di contenersi con rispetto, e minacciato che altrimenti sarà allontanato dal luogo dell'udienza, e che il giudizio sarà proseguito senza di lui.

Se egli si rende refrattario a questa intimazione, il Presidente ordina che venga tradotto alla casa di custodia. Il giudizio allora si prosegue senza l'intervento dell'imputato, presente il difensore.

TITOLO VI.

Dell' Esecuzione dei giudicati.

556. I Regj Procuratori, ed i Giudici di pace, a norma degli articoli 116 e 117 del Regolamento organico, fanno eseguire le sentenze e decisioni dei Giudici, dei Tribunali e delle Corti, ventiquattr' ore dopo che sono passato in giudicato (1).

557. Ogni sentenza si considera passata in giudicato quando dopo la sua intimazione siano trascorsi i termini rispettivamente concessi ad appellare, od a ricorrere in cassazione contro la medesima, e che entro i termini stessi non sia stato interposto l'appello, o il ricorso in cassazione.

558. L'esecuzione della sentenza o decisione passata in giudicato non si sospende che nei casi seguenti:

---

venzione alla Legge, il condannato ha diritto ad un nuovo giudizio, quando la pena erroneamente applicata ecceda l'altra che deve applicarsi.

Se la pena applicabile è maggiore dell'inflitta, la cassazione non pregiudica al condannato, e la decisione della Corte si considera emanata per il solo oggetto di ricordare i giudizi all'osservanza della Legge.

Art. 98. ibid. Se la cassazione è stata pronunciata ad istanza del Regio Procuratore generale per pura violazione di forme essenziali, è in facoltà del condannato di scegliere tra l'esperimento di un nuovo giudizio, e l'esecuzione del primo ancorchè cassato.

(1) Art. 116. Regol. organ. I Regj Procuratori, ed i Procuratori generali sono incaricati di tener mano ferma all'esecuzione dei giudicati.

Quanto a quelli che interessano l'ordine pubblico agiscono di ufficio, e quanto agli altri che interessano i privati, agiscono dietro istanza delle parti.

In tutti i casi ordinano a chi occorre di prestarsi agli atti opportuni, e fanno somministrare il braccio forte allorchè sia necessario.

Art. 117. ibid. Nei comuni ove non risiede il Regio Procuratore, le parti s'indirizzano al Giudice di pace che supplisce al Regio Procuratore per ciò che dispone l'Art. precedente.

1.° In tutti i casi contemplati nel tit. VII del libro III della revisione delle cause criminali;

2.° Quando, condannata una donna a morte, vengano prima dell'esecuzione a manifestarsi in essa indizi di gravidanza;

3.° Quando lo imponga un Sovrano rescritto o un ordine del Gran Giudice, Ministro della giustizia.

559. Insorgendo controversia se una sentenza o decisione sia passata o no in giudicato, o se non ostante debba sospendersi per le cause espresse nell'articolo precedente, i Giudici, i Tribunali o le Corti decidono sommariamente sopra semplici memorie, sentito il Regio Procuratore.

Se la decisione ordini l'esecuzione, il condannato può reclamare al Giudice superiore, non sospesa l'esecuzione, fuorchè nel caso che si tratti di condanna a morte o ad altra pena di effetto irreparabile.

560. Nell'esecuzione delle sentenze riguardo alla pena il Procurator Regio o chi ne fa le veci, ha diritto di ricercare l'assistenza della forza pubblica.

561. Riguardo all'interesse privato, il Procurator Regio, o chi ne fa le veci, fanno somministrare il braccio forte per l'esecuzione dei giudicati, quando ne siano richiesti.

562. Le sentenze o le decisioni che importano pena di morte, berlina od altra simile pubblicità, sono eseguite nei luoghi soliti del comune, ove risiede la Corte che condannò in prima istanza.

La Corte può nondimeno, sentito il Regio Procuratore generale, ordinare l'esecuzione in altro luogo che trovi più opportuno pel pubblico esempio.

563. Il Regio Procuratore incarica uno o due uscieri ad assistere personalmente all'esecuzione della sentenza, ed a farne processo verbale.

564. Nel caso di condanna a morte, se il condannato volesse fare qualche dichiarazione, uno degli uscieri incaricati a far l'intimazione o ad assistere all'esecuzione, ne istruisce il Regio Procuratore, o in sua mancanza, il Giudice di pace. Questi riceve la dichiarazione del condannato che viene registrata dal Cancelliere colle formalità solite che ne assicurino l'autenticità.

565. Eseguita la sentenza o decisione, il Cancelliere del Tribunale o della Corte, sul rapporto dell'usciere che fu presente all'esecuzione, ne fa immediatamente processo verbale a piedi della sentenza, segnandone il giorno. Se la sentenza o decisione importi la morte naturale o civile, segna anche l'ora dell'esecuzione.

Questo processo viene presentato entro ventiquattro ore al Presidente, il quale vi appone il suo *visto*.

TITOLO VII.

Delle Spese giudiziarie.

466. Le spese della procedura nei giudizi di azion pubblica sono a carico del Regio Erario. Se vi è parte civile, le spese che si dovessero fare a sua istanza, per il solo di lei interesse civile, sono a carico della medesima, salvo il caso d' indigenza, nel quale saranno anticipate dall' Erario, a norma dei Regolamenti, e delle competenze nelle materie penali.

567. Il Regio Erario e la parte civile hanno diritto di ripeterle sempre dai condannati e dai responsabili civilmente del delitto. Simil condanna nelle spese viene inserita nella sentenza. La medesima si sottintende anche quando non ne sia fatta espressa menzione.

568. Il Regio Erario non ripete le spese giudiziarie sulle sostanze del condannato, quando la sua famiglia per tale esecuzione dovesse ridursi all' indigenza.

569. Il risarcimento di tutti i danni o dispendi sofferti dal danneggiato, si preferisce alla soddisfazione delle spese giudiziarie dovute allo Stato.

570. Se vi sono più correi dello stesso delitto, ciascuno è tenuto a soddisfare le spese giudiziarie solidariamente, salvo il beneficio di divisione fra di loro a termini di ragione.

571. Nei giudizi di azione privata tutte le spese sono a carico del querelante per gli atti fatti a sua istanza, salvo il suo risarcimento sulla sostanza del condannato. In caso d' indigenza del querelante le spese sono anticipate dal Regio Erario, a norma de' Regolamenti suddetti.

572. Il condannato non può essere detenuto nel luogo della pena, oltre il termine della sua condanna, a motivo di non avere ancora soddisfatto al pagamento delle spese giudiziarie, o di non avere ancora risarcito i danni della parte offesa.

TITOLO VIII.

Delle Robe da restituirsi.

573. Le robe di qualunque genere, che all' occasione d' un processo vengono in potere dell' Autorità giudiziaria, sono affidate alla custodia dei rispettivi Cancellieri.

574. Quando il Regio Procuratore o il querelante o l' imputato domandassero che le robe suddette si custodissero diversa-

mente, il Giudice istruttore ne dà l'opportuno provvedimento, inteso il Cancelliere.

575. Quando le robe sieno furtive o acquistate in qualunque guisa per mezzo del delitto, o abbiano relazione al medesimo, si ritengono dal Giudice istruttore, finchè sono necessarie alla causa.

Tali robe si restituiscono ai padroni legittimi, tosto che cessi il sopraddetto motivo.

576. Quando le robe non siano furtive, nè acquistate col delitto, nè abbiano col medesimo relazione, e sieno d'altrui pertinenza, si restituiscono ai padroni legittimi, immediatamente che siano conosciuti.

577. Quando delle robe d'altrui pertinenza resti ignoto il padrone, il Giudice istruttore ne pubblica l'elenco per mezzo di editto da affiggersi ne' luoghi del delitto commesso, del domicilio dell'imputato, e del giudizio. Si sopprimono però i segni distintivi delle robe stesse, onde si possa avere la prova della proprietà per mezzo della loro indicazione.

Nell'avviso si spiegherà che le dette robe verranno custodite per il corso di un anno, spirato il quale, senza che alcuno comparisca a ripeterle giustificatamente, saranno esse vendute all'asta pubblica; e che indi il prezzo da ritrarsene, resterà in deposito in alcuno dei Monti di pietà più vicini, a disposizione del padrone legittimo, per il tempo prefisso alla prescrizione di qualunque diritto dall'articolo 2262 del Codice Napoleone.

L'avviso si fa inserire nei fogli periodici del luogo del commesso delitto, o del comune più vicino.

578. Scorso l'anno, a contare dalla pubblicazione di tale avviso, si eseguisce quanto in esso è spiegato.

La vendita si eseguisce immediatamente, quando le robe non possano conservarsi senza pericolo, o senza dispendio notabile.

Se però si tratti di effetti preziosi, non se ne fa vendita neppure scorso l'anno, ma soltanto se ne pubblica l'elenco, a norma dell'articolo precedente, e si mettono in deposito come nello stesso articolo.

579. Le robe suddette si restituiscono al padrone legittimo, s'egli comparisce prima che sia prescritto il suo diritto (1).

Si restituiscono in natura o nel prezzo, a termine del disposto nel precedente articolo.

---

(1) Art. 2262. Cod. Nap. Tutte le azioni tanto reali che personali si prescrivono al decorso di trent'anni, senza che quegli che allega questa prescrizione sia tenuto ad esibirne un titolo, o senza che gli si possa opporre l'eccezione derivante da mala fede.

580. Se le robe appartengono alla persona dell' imputato, e non abbiano relazione col delitto, si restituiscono al medesimo immediatamente.

Se fosse inabilitato a riceverle, si consegnano alla persona legittima che amministra il suo patrimonio, o a quella ch'egli nomini particolarmente a riceverle.

581. Dalla regola data nel precedente articolo è permesso recedere,

1.° Quando il valore della roba sia ragguardevole, e l'imputato di povera o di sospetta fortuna;

2.° Quando l' imputato sia tratto al giudizio per titolo di furto, o di truffa, o di simili delitti che offendono le proprietà reali;

3.° Quando la parte offesa chiegga con ragionevole motivo che la roba si sequestri a cautela dei danni sofferti, o delle spese da soffrirsi nel giudizio.

L'eccezioni contemplate in questo articolo cessano, quando l' imputato dia idonea cauzione.

582. Le cose pertinenti alla persona dell' imputato, quando abbiano relazione col delitto, o quando si verifichino i casi contemplati nell' articolo precedente, si ritengono sino a che sia terminato il giudizio, e non resti luogo ad appello o ricorso.

583. Finito il giudizio, se la sentenza assolva l' imputato, le robe indicate nel precedente articolo si restituiscono al medesimo liberamente, e senza alcuna spesa.

Anche nel caso di condanna le robe si restituiscono ancora al condannato, a norma dell' articolo 580, detratto prima l'importare dei danni recati, e le spese del giudizio, purchè non si tratti di robe che in forza di Legge non si debbano restituire.

584. Pronunciato un giudizio contro un contumace, possono restituirsi ai proprietari anche le robe che avessero relazione col delitto. Nell' atto della restituzione, si dà debito ai proprietari, se occorre, di presentarle nuovamente.

Se però il Giudice le credesse necessarie per la prova del delitto, ne può negare la restituzione, purchè il proprietario sia compensato.

585. Le vendite e le restituzioni contemplate in questo titolo vengono eseguite previa sentenza del Giudice, del Tribunale o della Corte presso cui sono depositate le robe, udita la relazione del Giudice istruttore, e le conclusioni del Regio Procuratore in privata seduta.

TITOLO IX.

Dei Difensori.

586. I patrocinatori addetti rispettivamente ai Tribunali o alle Corti, e gli avvocati che esercitano la professione nel luogo ove risiede un Tribunale o una Corte, sono obbligati a difendere gratuitamente gl' imputati e gli accusati, quando il Presidente del Tribunale o della Corte li nomini d' ufficio.

587. Sono nominati per turno secondo l' ordine del ruolo. Il Presidente può anche recedere dal ruolo, ove le circostanze glielo consiglino.

588. Gli avvocati e i patrocinatori che si sono prestati a simili patrocini gratuiti per il corso di dieci anni, non vi saranno costretti nel tempo ulteriore.

589. Qualunque difensore che per privato o pubblico ufficio assume il patrocinio simultaneo di più correi o complici, quando trovi che la difesa dell' uno si opponga all'interesse dell' altro, è tenuto di ritenere quelle soltanto, che sono fra loro compatibili, rinunziando alle altre.

La violazione di questo articolo porta la sospensione del difensore. Essa può estendersi fino a sei mesi.

La rinunzia deve sempre essere sull' istante notificata al Presidente, e anche allo stesso imputato o accusato. Il Presidente destina per ufficio, quando occorra, un altro difensore.

590. L' avvocato o il patrocinatore destinato alla difesa d'ufficio, qualora pretenda di esserne dispensato, è tenuto, entro ventiquattr' ore dal momento della notificatagli destinazione, di addurne i motivi. Se il Presidente li trova giusti, procede alla nomina d' altro difensore. Non trovandoli tali, ingiunge al difensore destinato di prestarsi all' incarico del patrocinio. Se egli dopo tal ordine persiste nel rifiuto, il Presidente ne destina un nuovo, ma nello stesso tempo ne fa subito relazione al Tribunale o alla Corte rispettiva.

591. Il Tribunale o la Corte hanno la facoltà, secondo i casi, o d' ammonire i difensori renitenti, o di sospenderli eziandio dall' esercizio delle loro funzioni per un tempo non minore di giorni quindici, e non maggiore di sei mesi.

592. Le stesse misure disciplinari competono contro quegli avvocati e patrocinatori i quali nell' esercizio dell' onorevole incarico della difesa si rendessero in qualunque altro modo riprensibili, salve le procedure di ragione, ove la mancanza li rendesse imputabili di delitto correzionale o d' alto criminale.

593. Qualora il difensore o per improvviso impedimento legittimo, o per propria colpa non si presti alla difesa, o non si presenti all' udienza, il Presidente delega immediatamente un patrocinatore in suo luogo.

In tal caso il Tribunale o la Corte proroga, quando sia necessario, la seduta ad altro giorno.

594. Il difensore che per propria colpa non si presta alla difesa, o manca di comparire al giudizio, se è nel numero degli avvocati o patrocinatori, viene sospeso dall' esercizio delle sue funzioni per un tempo non minore di giorni trenta, ed inoltre condannato a pagare le spese occorse per l' intervento de'testimoni, ove il giudizio venga prorogato. Se è recidivo, sarà inoltre sospeso per sei mesi.

Ad ogni ulterior recidiva la pena incorsa per la recidiva antecedente si raddoppia.

In simili casi la condanna pronunciata da un Tribunale o da una Corte è inappellabile.

LIBRO III.

DI ALCUNI SPECIALI GIUDIZI.

TITOLO I.

Dell' Ordine dei giudizi contumaciali nelle cause d' alto criminale, e nelle cause correzionali che importano pena di detenzione.

595. Quando in forza di un mandato qualunque non siasi presentato nel termine di dieci giorni dall' intimazione fatta al suo domicilio o per affisso, ovvero se dopo essersi presentato, o dopo l' arresto siasi sottratto, o finalmente se, dopo essere stato messo in libertà sotto cauzione, non siasi presentato ad ogni richiesta della giustizia, può aver luogo contro il medesimo il giudizio contumaciale.

596. In ogni caso di contumacia si compie la istruzione, e se v' è parte civile che faccia istanza pel suo interesse privato, si procede agli atti ulteriori nel giudizio contumaciale, come è prescritto in questo titolo.

597. Se non v' è istanza di parte civile, non si procede ad atti ulteriori, se il Tribunale o la Corte non lo ordini espressamente.

Il Tribunale o la Corte, sentiti in seduta privata il Giudice istruttore o relatore, ed il Regio Procuratore, se si tratti di delitto correzionale, ordina che si sospenda il giudizio, sino a tanto che l' imputato sia pervenuto nelle forze della giustizia. Se si tratti di delitto di alto criminale, ordina che si facciano ulteriori diligenze per arrestare l' accusato, e si sospende il giudizio come sopra: ove però riconosca che per la gravità e notorietà del delitto, o per l' importanza del pubblico esempio convenga di procedere al giudizio contumaciale, ordina gli atti ulteriori preparatorj al medesimo.

Nei delitti che importano morte civile, si procede sempre al giudizio contumaciale.

598. Non si può procedere a giudizio contumaciale contro imputati abitanti fuori del territorio continentale del Regno o in estero Stato, se per la citazione, ove occorra, o pel primo mandato, non siano osservate le disposizioni dell' art. 69, §. 9, e degli art. 73 e 74 del Codice di procedura civile (1).

599. Quando dietro il mandato l' imputato non sia tradotto avanti il Giudice o non si presenti nel termine, se l' istruzione non è compita, il Giudice istruttore la compie, e comunica il processo al Regio Procuratore.

600. Nei delitti d' alto criminale, compita l' istruzione, se v' ha luogo a procedere, il Giudice istruttore rilascia il mandato d' arresto.

Se in forza di tale mandato l' imputato non è arrestato o non si presenti nel termine di dieci giorni dall' intimazione del medesimo o al domicilio o per affisso, il Regio Procuratore stende l' atto d' accusa, e chiede al Presidente del Tribunale che si proceda sull'ammissione della medesima in contumacia dell' imputato.

601. Il Presidente destina il giorno nel quale il Tribunale procederà al giudizio sull' accusa, che viene indicato nella tabella che si affigge alla porta della sala di udienza del Tribunale.

602. Nessuno in qualità di difensore o patrocinatore può presentarsi per difendere l' imputato contumace.

Possono soltanto presentarsi i parenti e gli amici del contumace per iscusare la sua assenza e domandare per esso lui un termine a presentarsi, qualora provino ch' egli è assente dal Regno con passaporti regolari, o giustifichino ch' egli è nell' assoluta impossibilità di presentarsi.

---

(1) Art. 69. §. 9. Cod. proc. civ. Gli abitanti nel territorio del Regno fuori del continente, e quei che sono stabiliti all' estero sono citati al domicilio del Regio Procuratore presso il Tribunale ov' è portata la domanda; il Regio Procuratore vidima l' originale e ne trasmette copia riguardo ai primi al Ministro della Marina, e riguardo ai secondi a quello delle Relazioni estere.

Art. 73. ibid. — I termini delle intimazioni per coloro che dimorano fuori del continente del Regno sono

1.° Per quelli che dimorano in uno Stato confinante col Regno, di giorni 40.

2.° In uno Stato non confinante ma situato nell' Italia, di giorni 50.

3.° Se fuori dell' Italia, ma in Europa, di giorni 90.

4.° Per quelli che dimorano fuori d' Europa al di qua del Capo di Buona Speranza, di sei mesi.

E per quelli che dimorano al di là, di un anno.

Art. 74. Per una intimazione fatta nel Regno personalmente alla parte domiciliata fuori del Regno, si osservano i termini ordinari, salvo al Tribunale il diritto di prorogarli secondo le circostanze.

Il Tribunale, se trovi legittima la scusa, ordina che sia sospeso il giudizio per quel tempo che determinerà, avuto riguardo alla natura dell' impedimento giustificato, e alla distanza dei luoghi.

603. Il giudizio contumaciale d'accusa si fa dal Tribunale in seduta privata.

Il Tribunale, sentito il rapporto del Giudice istruttore e il Regio Procuratore, riconosce prima, se i mandati di accompagnamento e di arresto siano stati rilasciati ed intimati nella forma legale.

Se le forme prescritte non sono state osservate, ordina che siano rinnovate; se sono state osservate, dichiara legalmente incorsa la contumacia, e passa al giudizio sull' accusa nelle forme ordinarie. Ammessa l'accusa, se in forza del mandato di cattura rilasciato dal Presidente del Tribunale non siasi potuto tradurre l'accusato nella casa di giustizia, il Cancelliere della Corte, ricevuto l'atto di accusa col processo, ne avverte immediatamente il Presidente ed il Regio Procuratore generale.

604. Il Presidente nomina un Giudice relatore; indi, se l'accusato non siasi presentato nel termine di dieci giorni dall' intimazione del mandato di cattura o al suo domicilio o per affisso, rilascia un' ordinazione nella quale fa menzione del delitto, del giudizio di accusa e del mandato di cattura; ordina che l' imputato debba presentarsi nelle forze della giustizia entro il termine di dieci giorni, colla comminatoria che altrimenti si procederà contro di lui in contumacia; commette una nuova perquisizione per arrestarlo, e dichiara che ognuno è tenuto d' indicare ove egli si trovi.

605. Questa ordinazione è pubblicata la domenica seguente a suono di tromba o di tamburo nel luogo solito delle pubblicazioni nel comune del domicilio dell'imputato, ed affissa alla porta del suo domicilio, e a quella della sala d' udienza della Corte.

Se l' imputato non ha domicilio o dimora nota, la pubblicazione e l' affissione si fa nel luogo solito delle pubblicazioni nel comune del commesso delitto, e si affigge alla porta della sala d' udienza della Corte.

606. Spirato il detto termine, il Presidente destina il giorno in cui la Corte procederà al giudizio contumaciale. Questo viene indicato dieci giorni prima nella tabella che si affigge alla porta della sala.

607. Nel giorno destinato, radunata la Corte in seduta pubblica, l' usciere, d'ordine del Presidente, ricerca ad alta voce se vi sia alcuno che comparisca pel contumace, per addurre legittime scuse dell' assenza del contumace.

Se alcuno si presenti, la Corte procede colle norme dell' art. 602.

608. Se non si presenti alcuno, o siano rigettate le istanze, la Corte si ritira nella camera del Consiglio Ivi, letto l'atto d'accusa, riconosce prima sul rapporto del Giudice relatore, sentito il Regio Procuratore, se le formalità prescritte per la procedura contumaciale siano state osservate. Quindi la Corte od annulla la procedura, e ordina che sia rinnovata dal primo atto nullo, o dichiara legale la procedura, e legalmente incorso l'accusato nella contumacia.

Dichiarata regolare la procedura, si leggono dal Cancelliere i processi verbali, i documenti e le dichiarazioni scritte de' testimoni che in questo giudizio non si ammettono a depor verbalmente. Il Regio Procurator generale fa le sue conclusioni per l'applicazione della pena, e la parte civile, se si presenta, fa le sue istanze pel suo interesse civile.

La Corte allora delibera in segreto, rientra nella sala d'udienza, e pubblica la sentenza contumaciale di condanna.

Assolve il contumace, se dal processo o non emerga prova nè indizio di reità, o emerga anzi la prova dell' innocenza.

È però condannato nelle spese cagionate dalla sua contumacia.

609. Il Regio Procuratore, entro ventiquattr'ore dal giudizio contumaciale seguìto, ne fa pubblicare ed affiggere l'estratto nei luoghi in cui fu pubblicata l'ordinazione, giusta il disposto nell' art. 605.

In ogni caso il giudizio contumaciale è pubblicato anche nel luogo del commesso delitto.

Il giudizio contumaciale è sempre pubblicato nel luogo del commesso delitto.

610. Contro i giudizi contumaciali possono ricorrere in cassazione la parte civile e il Regio Procuratore generale. Se il giudicato è assolutorio, il Presidente destina un difensore d'ufficio all' assente.

611. Ogni qualvolta il condannato contumace prevenga a disposizione della giustizia, il giudizio contumaciale si ha come non fatto. Nei casi di condanna che importi la morte civile, ha luogo il disposto negli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice Napoleone (1).

---

(1) Art. 27. Cod. Napol. Le condanne in contumacia non produrranno la morte civile che dopo cinque anni successivi all' esecuzione della sentenza in effigie, nel decorso de' quali può il contumace presentarsi.

Art. 28. ibid. Durante i cinque anni, i contumaci saranno privi

Quanto all' interesse della parte civile, le cose restano nello stato in cui sono sino all' esito del nuovo giudizio.

612. La procedura si riassume dal punto in cui fu cominciata quella di contumacia. Si procede prima di tutto all' interrogatorio dell' imputato. Si ritengono per validi tutti gli atti dell' istruzione precedente che non abbisognavano della presenza dell' imputato. Si rinnovano soltanto quelli pei quali nei giudizi non contumaciali è prescritta la presenza dell' imputato.

613. Le deposizioni scritte dai testimoni morti o resi inabili a presentarsi in giudizio durante l' assenza dell' accusato od imputato, vengono lette nel dibattimento. I Giudici vi hanno quel riguardo che credono conveniente.

614. Se nel nuovo giudizio il contumace sia assoluto, è condannato nonostante in tutte le spese della contumacia, qualora non abbia fatto constare di legittima scusa.

615. Nelle cause correzionali che importano pena di detenzione non maggiore di tre mesi, è in facoltà del Regio Procuratore o del querelante, di domandare la citazione, qualora l' imputato non si presenti sul mandato di comparsa o di accompagnamento; e se non si presenta sulla citazione, di domandare il giudizio di contumacia.

---

dell' esercizio dei diritti civili sino a che si presentino in giudizio, o vengano nel decorso di questo termine arrestati.

I loro beni saranno amministrati, e le loro ragioni promosse come quelle degli assenti.

Art. 29. ibid. Quando il condannato in contumacia si presenterà volontariamente nei cinque anni da computarsi dal giorno della esecuzione, o verrà in questo termine preso e carcerato, la sentenza sarà annullata *ipso jure*; l' accusato sarà restituito nel possesso de' suoi beni e nuovamente giudicato; e se colla nuova sentenza egli è condannato alla medesima pena, o ad una pena diversa che importi egualmente la morte civile, essa non avrà luogo che dal giorno dell' esecuzione della seconda sentenza.

Art. 30. ibid. Allorquando il condannato in contumacia che non si sarà presentato, o non sarà stato imprigionato se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova sentenza assoluto, o condannato ad una pena la quale non produca la morte civile, rientrerà in tutti i suoi diritti pel tempo avvenire dal giorno in cui sarà comparso in giudizio; ma la prima sentenza conserverà gli effetti che aveva prodotti la morte civile nell' intervallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni sino al giorno della di lui comparsa in giudizio.

Art. 31. ibid. Se il condannato in contumacia muore nel termine dei cinque anni accordati, senza essersi presentato, e senza essere stato preso ed arrestato, sarà considerato morto nell' integrità dei suoi diritti; la sentenza contumaciale sarà annullata *ipso jure*, senza pregiudizio però dell' azione civile, la quale non potrà essere intentata contro gli eredi del condannato se non in via civile.

Questo ha luogo senz' altra formalità quando consti dell'intimazione, e non siasi presentato alcuno per l'imputato a proporre legittima scusa.

416. In quelle che possono importare pena di detenzione maggiore di tre mesi, se l'imputato non sia arrestato in forza del mandato di accompagnamento, o non si presenti nelle forze della giustizia nel termine di dieci giorni dalla intimazione o al suo domicilio o per affisso, è in facoltà del Regio Procuratore o del querelante, come sopra, di domandar la citazione a termine non minore di dieci giorni, e se non si presenta sulla medesima, di domandare il giudizio di contumacia, che ha luogo come nell' articolo precedente.

617. Se l'imputato messo in libertà sotto cauzione non si presenti in forza del mandato di comparsa o della citazione, può aver luogo il giudizio contumaciale, come nell' art. 615.

618. Sono comuni ai giudizi contumaciali dei Tribunali correzionali le disposizioni degli articoli 611 e 612.

619. Qualora il Regio Procuratore, o la parte civile ricorra in appello contro un giudizio contumaciale, se il giudicato è assoluto, il Presidente destina all' assente un difensore d' ufficio, il quale può prender comunicazione del processo in Cancelleria.

La Corte procede al giudizio, sentiti il Giudice relatore, il difensore dell' assente, nominato d' ufficio, il Regio Procuratore e la parte civile se si presenta.

Se il giudizio d' appello è di condanna, si ha per non avvenuto, qualunque volta l'imputato si presenti nelle forze della giustizia.

TITOLO II.

Della Procedura e del Giudizio risguardante i correi e complici, e le persone risponsabili civilmente del delitto.

Sez. I. — *De' Correi e Complici.*

620. I correi o complici possono, anche durante l' istruzione, essere confrontati gli uni cogli altri dal Giudice istruttore. Ciò per altro non ha luogo se non dopo che ognuno sia stato interrogato separatamente.

Si tiene processo verbale del confronto. Esso viene segnato, nei modi consueti, dal Giudice, dal Cancelliere e dai confrontati.

621. Se vi sono più imputati come correi o complici dello stesso delitto, parte presenti e parte assenti, la contumacia di uno non sospende l'istruzione, nè il giudizio, nè gli effetti del medesimo contro gli altri imputati presenti; salvo il caso che il Tribunale credesse opportuno al discoprimento della verità di sospendere il giudizio per procurare intanto l'arresto dell'assente.

In tal caso la sospensione non potrà essere protratta oltre sei mesi.

La decisione del Tribunale non ammette reclamo.

622. Nel giudizio pubblico contro i presenti, i testimoni che si sentono a voce, non vengono interrogati, riguardo all'assente, se non in quanto i fatti sopra i quali sono interrogati nel giudizio, non possono scindersi.

623. Se nel giorno del dibattimento contro il presente fossero già compiti gli atti preparatorj contro il contumace, il Tribunale o la Corte può pronunciare nella stessa seduta, prima sopra i presenti, e poi sopra gli assenti.

Non si pronuncia mai il giudizio definitivo di contumacia contro l'assente, se prima non sia seguito il giudizio definitivo contro il presente.

624. Nei giudizi di polizia, se vi siano più imputati, ed alcuni di essi non si presentino al Giudice di pace nel termine della citazione, il Giudice pronuncia nella stessa seduta, prima sui presenti, indi sugli assenti.

625. Nei giudizi correzionali che importino soltanto pena pecuniaria, o di detenzione non maggiore di mesi tre, se alcuni degl'imputati non si presentino nè sul mandato di comparsa, nè sul mandato d'accompagnamento rilasciato contro di coloro che non ubbidiscono a quello di comparsa, si rilascia la citazione contro di tutti.

Il Tribunale decide nella stessa seduta, prima sui presenti, indi sugli assenti.

626. Se prima del giudizio d'accusa, o prima della citazione nelle cause correzionali che importino pena di detenzione maggiore di tre mesi, sopravvenga a disposizione della giustizia un altro imputato come correo o complice dello stesso delitto, si compie l'istruzione anche contro il sopravvenuto, onde abbia luogo un solo giudizio contro tutti i presenti, salvo, quanto all'accusa, il disposto dall'art. 395.

627. Sopravvenendo il correo o complice a disposizione della giustizia dopo l'atto d'accusa, o dopo la citazione, anche nel corso del dibattimento, non si sospende il giudizio contro l'accusato o correo presente, fuorchè quando il Tribunale o la Corte sull'istanza delle parti, sentito il Regio Procuratore, o ad istanza

del medesimo, in seduta privata, non creda conveniente di ordinarlo per l' effetto contemplato nel precedente articolo.

628. Se per mezzo del dibattimento contro i presenti si scopra un altro complice o correo prima ignoto, ed emerga una prova sufficiente a rilasciare contro di lui un mandato d'accompagnamento, la Corte o il Tribunale, dietro istanza del ministero pubblico o di altre parti interessate, rilascia il mandato, ed ordina che si proceda all' istruzione ordinaria.

Può anche in questo caso, secondo le circostanze, sospendere il dibattimento.

Sez. II. — *Delle Persone risponsabili civilmente del delitto.*

629. Le persone risponsabili civilmente del delitto altrui sono indicate agli art. 1383 e 1384 del Codice Napoleone. Esse (1):

1.° Devono chiamarsi durante l' istruzione, ed interrogarsi sul fatto pel quale si pretendono civilmente risponsabili, e sulle relative circostanze;

2.° Possono somministrare i lumi ed indicare i testimoni che credessero opportuni a difesa del loro interesse;

3.° Nell' istruzione, nella procedura e nel giudizio sono ammesse a tutti i beneficj competenti all' imputato, in tutto ciò che può esigere la difesa del loro interesse civile.

630. Se gl' imputati del delitto fossero assenti, le persone civilmente risponsabili sono avvertite degli atti preparatorj del giudizio di contumacia contro i rei o i complici.

Se si presentano nei termini prescritti alla comparsa del contumace, sono ammesse a difendersi.

---

(1) Art. 1383. Cod. Nap. Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.

Art. 1384. ibid. Ciascuno parimenti è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali ognuno deve essere garante, o colle cose che ha in propria custodia.

Il padre, e la madre dopo la morte del marito, sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi.

I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell' esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati.

I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi, ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta responsabilità non ha luogo allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere risponsabili.

In tal caso ha luogo la procedura e il giudizio, rapporto a dette persone, colle norme che si osservano per i rei o complici presenti.

TITOLO III.

Del Modo di ricevere le deposizioni di alcuni testimoni.

631. Non possono chiamarsi fuori del comune di loro residenza per essere esaminati in qualità di testimoni,

1.° I Grandi Ufficiali della Corona;

2.° I Ministri e i Grandi Ufficiali del Regno;

3.° I Cardinali, gli Arcivescovi ed i Vescovi;

4.° I Dignitari dell' ordine della Corona di Ferro;

5.° I Membri del Consiglio di Stato;

6.° I Membri del Corpo Legislativo attualmente radunato.

7.° I Membri dei Collegi Elettorali attualmente radunati;

8.° I Generali di divisione comandanti una divisione territoriale;

9.° I Presidenti delle Corti e dei Tribunali, o i Regj Procuratori;

10.° I Prefetti;

11.° I Generali di brigata comandanti un dipartimento;

12.° I Podestà e Sindaci;

13.° I Comandanti d' armi;

14.° I Commissari della contabilità nazionale.

632. Non possono chiamarsi fuori del cantone di loro residenza per essere esaminati in qualità di testimoni,

1.° I Militari di ogni grado in guarnigione o in ispedizione militare;

2.° I Capi d' ufficio di qualunque amministrazione pubblica o comunale, obbligati a servizio giornaliero;

3.° I Giudici;

4.° I Ricevitori delle imposte indirette, ed i Cassieri o sotto Cassieri Regj.

633. Tutti gli altri che fossero rivestiti di una pubblica funzione qualunque, con obbligo di personale residenza, non sono tratti fuori del loro cantone se ciò non venga specialmente domandato dal ministero pubblico, o dalla parte civile, o dall' imputato.

634. Occorrendo di far esaminare le persone indicate negli articoli precedenti, in una causa nella quale si proceda fuori del comune, o rispettivamente del cantone della loro residenza, il Giudice istruttore si dirige con una requisitoria al Presidente del

Tribunale correzionale del luogo della loro residenza. Alla requisitoria unisce un prospetto dei fatti e delle circostanze, e le interrogazioni principali da farsi alle persone suddette.

635. Il Presidente requisito destino un Giudice del suo Tribunale o il Giudice di pace del luogo.

Questi, se si tratta delle persone indicate nel §. 1 sino all' 11 inclusivamente dell'art. 631, si concerta colle medesime per portarsi col suo Cancelliere alla loro abitazione, ed ivi riceverne le deposizioni.

636. Se si debbano esaminare le persone nominate nell' art. 631 nei §§. 12, 13, 14 e quelle comprese negli articoli 632, 633, il Giudice destinato concerta con esse l'ora in cui dovranno portarsi alla Cancelleria.

637. Se occorra di esaminare qualche incaricato di una missione all' estero, o qualche incaricato estero presso il Regno d'Italia, il Giudice istruttore, per mezzo del Regio Procuratore del Tribunale o della Corte, dirige al Gran Giudice, Ministro della Giustizia, il prospetto dei fatti e degli articoli principali sui quali dovrà versar l' esame. Questi, col mezzo del ministero delle relazioni estere, procura di averne l' esame ricercato.

638. Se il dibattimento segua fuori del comune di residenza delle persone indicate nell' art. 631, o fuori del cantone di quelle indicate negli articoli 632 e 633, e se i loro nomi sono inseriti nelle liste, e comunicati ventiquattr' ore almeno prima dell' udienza, le loro deposizioni scritte vengono ivi lette e dibattute come quelle di ogni altro testimonio.

I Giudici vi avranno quel riguardo di cui, in vista del complesso delle circostanze, le crederanno meritevoli.

639. Qualora però nell'atto del dibattimento il Tribunale o la Corte credesse indispensabile che tali persone fossero nuovamente interrogate sopra qualche rilievo fatto nel corso del dibattimento, lo dichiara con sentenza interlocutoria, e proroga il dibattimento.

In tal caso, se si tratti delle persone nominate nell' art. 631 §. 1 fino all' 11 inclusivamente, le fa esaminare per mezzo di una requisitoria.

Se poi si tratti delle persone indicate sotto ai numeri, 12, 13, 14 dell' articolo suddetto, e delle altre designate nell' art. 632, il Tribunale, o la Corte, col mezzo del rispettivo Regio Procuratore, si rivolge al Gran Giudice, Ministro della giustizia, ad oggetto di farle comparire personalmente al dibattimento. Le persone indicate nell' articolo 633 sono fatte citare dalla Corte all' udienza.

640. Se le persone indicate negli art. 631, 632 e 633 rise-

dono nel comune e respettivamente nel cantone ove si fa il giudizio, esse compariscono personalmente.

Le deposizioni però delle persone nominate nell' art. 631 dal §. 1 fino all' 11 inclusive, sono ricevute nella stanza interna del Consiglio, avanti il Tribunale o la Corte, ed in presenza delle parti e loro difensori, e del ministero pubblico, ed ivi ha luogo il dibattimento nelle forme ordinarie.

641. È in facoltà del Presidente di ordinare che si osservi, riguardo alle donne, il metodo prescritto nell'articolo precedente, qualora dovessero comparire nel pubblico dibattimento.

TITOLO IV.

Del modo di procedere contro i testimoni che non si prestano all' istruzione.

642. Il giudizio speciale di cui si tratta nel presente titolo, ha luogo,

1.° Allorquando un testimonio citato a comparire avanti un Giudice competente, non ubbidisca alla citazione;

2.° Allorquando, dopo essersi presentato, ricusa di manifestare quanto è a sua notizia intorno ai fatti de' quali egli viene interrogato.

Sez. I. — *Del Modo di procedere contro i testimoni disubbidienti alla citazione.*

643. Qualunque testimonio che citato a comparire per un dato giorno ed ora avanti ad un Giudice, non ubbidisce, vi può essere astretto con un ordine d' accompagnamento.

644. Presentandosi il testimonio in forza dell' ordine d' accompagnamento, qualora non giustifichi d' essere stato legittimamente impedito di comparire nel giorno prescritto nella citazione, è condannato dal Giudice nelle spese occorse per farlo comparire, e nella multa che sarà espressa nella citazione stessa, che non potrà essere minore di lire 10, nè maggiore di lire 50.

Questa sentenza è inappellabile.

645. Se da certificato d' un ufficiale di sanità, o di un medico o chirurgo riconosciuto, risulta che un testimonio non è in istato di comparire a cagione di malattia, il Giudice in compagnia del Cancelliere si reca presso il testimonio per ricevere la sua deposizione.

646. Se il Giudice ritrova che la malattia non sussiste, rilascia l' ordine d' accompagnamento per l' esame nel luogo solito,

e lo condanna come sopra. Il Giudice inoltre denunzia il fatto e il certificato all' autorità competente, o intraprende, se vi ha luogo, la regolare procedura contro il colpevole.

647. Se un Giudice di pace sia delegato a ricevere l'esame d'un testimonio, e questi non comparisca nel tempo prefisso nella citazione, il Giudice delegato procede come negli articoli precedenti.

Sez. II. — *Del Modo di procedere contro i testimoni che ricusano di dar conto di un fatto a lor noto.*

648. Quando in una causa di alto criminale o di giustizia correzionale, che possa importare pena maggiore della detenzione di tre mesi, risulti dal processo che un testimonio abbia contezza o scienza di un fatto, ed egli professi ignorare il fatto sul quale viene interrogato, o non risponda categoricamente alle domande del Giudice, viene reiteratamente avvertito, che persistendo, sarà ritenuto nella casa di deposito.

649. Finito l'esame, il Giudice fa guardare a vista il testimonio, e comunica il processo al Regio Procuratore.

Avute le conclusioni analoghe dal Regio Procuratore, il Giudice rilascia l'ordine di deposito.

650. Il testimonio vien trattenuto nella casa di deposito per otto giorni.

Quando entro questo tempo il testimonio non domandi d'essere di nuovo esaminato, il Giudice, spirato l'ottavo giorno, lo sottopone d'ufficio a nuovo esame.

651. Se il testimonio persiste o nel simulare ignoranza, o nel tergiversare colle sue risposte, il Giudice istruttore rimette di nuovo il testimonio alla casa di deposito, e ne comunica il processo verbale al Regio Procuratore.

Questi promuove contro di lui l'azione penale, a termini della Legge.

652. Nelle cause correzionali che importino pena pecuniaria o di detenzione non maggiore di tre mesi, avvenendo il caso mentovato nell' art. 648, il Giudice avverte il testimonio, e procede come negli art. 649 e 650.

653. Persistendo ancora nel simulare ignoranza, o nel tergiversare nelle sue risposte, il giudice istruttore pone il testimonio in libertà; ma nello stesso tempo comunica il processo verbale dell' accaduto al Regio Procuratore che procede come all' articolo 651.

TITOLO V.

Del Modo di procedere in caso di fuga, e di successivo arresto dei detenuti o arrestati.

654. Chiunque è incaricato principalmente della custodia dei detenuti od arrestati, o di far eseguire l'arresto o il trasporto di un imputato, è obbligato, nel caso della loro fuga, a distenderne senza ritardo processo verbale, ed a trasmetterne l'originale al Regio Procuratore del Tribunale correzionale del circondario in cui seguì la fuga, e una copia autentica all'Autorità che ordinò l'arresto, il trasporto o la detenzione del fuggitivo.

655. In caso di mancanza o ritardo, la persona risponsabile della fuga è sottoposta ad una multa non minore di lire 25, e non maggiore di lire 150.

656. Il Presidente del Tribunale del circondario in cui seguì la fuga, o a richiesta del Regio Procuratore, o anche d'ufficio, rilascia contro l'usciere, carceriere, custode, capo di gendarmeria, capo di posto, o contro qualunque altra persona risponsabile in forza di Legge o di pubblici Regolamenti dell'evasione seguìta, il mandato di deposito.

Contemporaneamente deputa un Giudice istruttore per procedere, come è di ragione, contro le persone risponsabili della fuga.

657. Indipendentemente dal disposto nel precedente articolo, ogni Ufficiale di polizia giudiziaria, al quale in qualunque maniera pervenga a notizia essere avvenuta la fuga d'un arrestato o detenuto, è obbligato a farlo inseguire ed arrestare. È anche obbligato a far inseguire ed arrestare tutte le persone risponsabili dell'arresto, del trasporto o della custodia del fuggitivo, e di trasmetterli al Giudice competente. Non riuscendo l'arresto, deve immediatamente denunziarli all'Autorità competente.

658. Sia che gl'imputati o condannati fuggitivi siano arrestati, sia che si trovino tuttavia in libertà, si procede sempre contro la persona risponsabile della loro fuga, giusta le norme ordinarie prescritte da questo Codice.

659. Arrestato il fuggitivo, egli è condotto nella casa di custodia o di pena a cui era destinato.

Il Giudice competente lo interroga entro ventiquattr'ore, onde verificare l'identità della persona e rilevare i complici, fautori o conniventi.

660. In caso di negativa d'identità della persona, il Giudice fa seguirne la ricognizione nei modi stabiliti nella sez. VI, tit. III, lib. I, parte I.

661. Successivamente, se si tratti di un caso pel quale la Legge abbia stabilita una pena speciale per la fuga, si procede al competente giudizio nelle forme ordinarie.

TITOLO VI.

Delle più ampie informazioni.

662. Quando la Corte, a norma dell'art. 500, dichiara che non consta abbastanza che l'accusato sia colpevole, ed ordina che siano prese più ampie informazioni, rimette al Tribunale correzionale unitamente agli atti la copia della sentenza ed il relativo processo verbale prescritto nell'art. 483. Il Presidente del Tribunale nomina immediatamente un Giudice istruttore.

663. Il Regio Procuratore presso il Tribunale, sulle tracce che gli sono indicate dagli atti, fa esaminare nuovi testimoni: rintraccia inoltre colle norme dell'art. 409 tutti i nuovi argomenti che potessero esservi sì in aggravio, che a discolpa dell'accusato, ed eccita gli Ufficiali di polizia del luogo del commesso delitto, e del domicilio dell'accusato, e di quello dell'offeso, e qualunque altro Ufficiale di polizia, a somministrarne degli ulteriori.

Anche la parte civile può somministrare nuovi argomenti.

664. L'accusato egualmente può produrre qualunque mezzo di prova per purgarsi dai sospetti rimasti contro di lui, e chiedere che si proceda al giudizio d'assoluzione.

665. Qualora i nuovi mezzi di prova raccolti dal Giudice istruttore fossero atti ad avvalorare le prove che la Corte trovò insufficienti, o ne somministrassero di nuove in appoggio dell'accusa, il Regio Procuratore, se l'accusato non è sotto custodia, chiede al Giudice istruttore il mandato d'arresto. Eseguito l'arresto, o se l'accusato è sotto custodia, sulla semplice richiesta del Regio Procuratore, l'accusato è interrogato nelle forme ordinarie dal Giudice istruttore sulle nuove prove emerse contro di lui, e se lo crede opportuno, anche sopra quelle che già esistevano.

666. Dopo questo primo interrogatorio si compie la nuova istruzione nei modi ordinari.

667. Se non vi sia stato luogo a procedere come sopra contro l'accusato, ed anzi egli abbia prodotti nuovi argomenti a propria difesa, e faccia istanza pel giudizio, si compie egualmente l'istruzione sopra i medesimi.

668. Nell'uno e nell'altro caso il Regio Procuratore rimette gli atti col proprio rapporto alla Corte. Qualora il Presidente

della Corte, e il Regio Procuratore generale presso la medesima non siano d'unanime avviso che debba riaprirsi il giudizio, la Corte, sentito il Giudice relatore e il Regio Procuratore generale in privata seduta, delibera se in vista delle nuove prove vi sia luogo a riaprire il giudizio. Se decide affermativamente, ha luogo il nuovo giudizio nelle forme ordinarie. Se decide che non vi sia luogo a riaprire il giudizio, restano fermi gli effetti della prima sentenza.

La decisione della Corte non ammette alcun ricorso.

669. Qualora la sentenza della Corte avesse ordinato che l'accusato rimanesse sotto custodia, o confinato in un determinato circondario, il Regio Procuratore presso il Tribunale spirato il termine prescritto nella prima sentenza, deve sempre rimettere gli atti alla Corte e farle rapporto sullo stato dell'affare.

670. La Corte, letto in seduta privata il rapporto del Regio Procuratore, sentito il Regio Procuratore generale presso la medesima, se non siano sopravvenute nuove prove, mette l'accusato in libertà provvisionalmente sotto la sorveglianza della polizia. Se l'istruzione sulle nuove prove non è compita, può prorogare il rispettivo termine prescritto, a norma dell'articolo 669, per un tempo che non potrà essere maggiore di tre mesi, oppure rimette l'imputato in libertà provvisionale come sopra.

671. La disposizione del precedente articolo non impedisce che l'imputato non possa essere assoggettato posteriormente a nuovo giudizio sopra nuove prove che emergessero, fino a tanto che non sia prescritta l'azion penale.

TITOLO VII.

Della Revisione delle cause criminali.

672. Allorchè uno sia stato condannato come autore d'un delitto, ed un altro sia stato pure condannato con diverso giudicato come autore dello stesso delitto; se i due giudicati non possano conciliarsi, e siano la prova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato, l'esecuzione del secondo giudicato ed anche del primo, se non sia stato eseguito, si sospende, quand'anche fosse stato rigettato il ricorso che l'uno o l'altro avesse presentato per cassazione.

Il Gran Giudice, Ministro della giustizia, sia d'ufficio, sia sul ricorso dei condannati o di uno di essi, sia ad istanza del Regio Procuratore, denunzia i due giudicati alla Corte di cassazione.

La Corte, qualora riconosca che non possano conciliarsi,

li cassa ambedue, e rimette gli accusati cogli atti di accusa ad altra Corte di prima istanza fra le più vicine al luogo del commesso delitto.

673. Si sospende pure l'esecuzione di una condanna a morte, o ad altra pena di effetto irreparabile, qualora si scopra che sia già stata ammessa l'accusa, o rilasciato il mandato di deposito contro un altro, come autore dello stesso delitto, e si verifichi la stessa inconciliabilità.

Se nel giudizio anche questo imputato sia condannato per lo stesso titolo, si procede come nell'articolo precedente; ma se non sia condannato, o nol sia per lo stesso titolo, cessa la sospensione, e la prima sentenza viene tosto eseguita.

674. Qualora, dopo una condanna per omicidio, l'esistenza e l'identità della persona pretesa uccisa fossero legalmente provate, l'esecuzione della condanna è sospesa.

Il Gran Giudice, d'ufficio o sul reclamo del condannato, o del Regio Procuratore, trasmette tutte le carte alla Corte di cassazione.

La Corte, riconosciuta la legalità degli atti prodotti dopo la condanna, cassa il giudicato e rimette l'accusato ad un'altra Corte criminale vicina al luogo del supposto delitto, perchè sopra tutti gli atti, sì a carico che a discolpa, proceda al giudizio.

675. Qualora dopo la condanna d'un accusato sia stata ammessa l'accusa o rilasciato il mandato di deposito per titolo di falsa testimonianza contro uno o più testimoni che abbiano deposto a suo carico, l'esecuzione del giudicato di condanna si sospende, quand'anche il ricorso per cassazione fosse stato rigettato.

Se i testimoni sono in seguito condannati per falsa testimonianza, il Gran Giudice, Ministro della giustizia, d'ufficio o sul ricorso del condannato o del Regio Procuratore, denunzia il fatto alla Corte di cassazione.

La Corte, dopo aver riconosciuto che i testimoni, i quali abbiano deposto in aggravio del primo condannato, sono stati convinti di falso, annulla il giudicato contro il medesimo, e lo rimette ad un'altra Corte vicina al luogo del preteso delitto, perchè proceda a nuovo giudizio.

Se poi nel giudizio sopra i testimoni le loro deposizioni non sieno state dichiarate false, la sospensione del primo giudicato cessa di diritto, e la condanna si eseguisce.

676. Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche alla condanna seguita sopra atti o documenti prodotti in aggravio dell'accusato, e che si scoprissero falsi.

Si sospende l'esecuzione della condanna, qualora vi sia un

giudizio di prima istanza che dichiari falso l' atto o il documento, o allorchè sia stata ammessa l' accusa, o rilasciato il mandato di deposito contro coloro che avessero fabbricato o impiegato l' atto o il documento.

Il giudicato di condanna si annulla quando il documento sia dichiarato falso con sentenza o decisione passata in giudicato.

677. I testimoni condannati per falsa testimonianza non potranno esser sentiti nel nuovo giudizio. L' atto o il documento giudicato falso non potrà esser riprodotto, e coloro che saranno stati condannati per averlo fabbricato od averne usato, non potranno agire nè essere sentiti contro l' accusato, sia come parte civile, sia come testimoni.

678. Se il condannato, in favore del quale può aver luogo la revisione, fosse defunto, possono in sua vece ricorrere i suoi ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, nipoti e cugini, il marito per la moglie, e la moglie pel marito.

Quando il Tribunale a cui fu commessa la revisione creda che si avesse dovuto assolvere il defunto se fosse stato in vita, ne riabilita la memoria.

In tal caso gli eredi di lui possono intentare l' azione di danni, interessi e spese contro chi è di ragione.

TITOLO VIII.

Procedura particolare in alcuni delitti di falso.

SEZ. I. — *Procedura particolare nei delitti di falsità o alterazione di scritture.*

679. Le denunzie o querele pei delitti di falsità o alterazione di scrittura si portano direttamente o si rimettono al Tribunale correzionale, salvo il caso di querela incidente in causa civile o criminale, di cui in appresso.

La procedura può aver luogo, quand' anche la scrittura impugnata fosse stata riconosciuta per vera in concorso di chiunque, in tutt' altra sede di giudizio, che in quello di falso principale o incidente, ed ancorchè, in conseguenza di tale ricognizione, fosse stato pronunciato un giudicato sulla supposta verità della medesima.

680. La carta, al momento in cui viene prodotta, è segnata e firmata in tutte le pagine dal Giudice istruttore, dal Cancelliere e dalla persona che la produce.

Il Cancelliere ne fa processo verbale in cui descrive con precisione lo stato materiale della carta, le cancellature, le abrasioni, le postille, le interlinee, ed ogni altra circostanza di simile genere. Anche questo processo verbale vien firmato come sopra.

681. Se la carta non è portata nella Cancelleria dal querelante o denunziante, ma sia stata portata da altri, ovvero fosse stata trasmessa sotto sigillo da chi l' aveva presso di sè, il querelante o il denunziante ne sono immediatamente avvertiti, perchè possano essere presenti alla consegna della medesima, o all' apertura del piego.

Comparendo, devono firmare anch' essi la carta o il processo verbale, come all' articolo precedente. Non comparendo, si procede senza di loro.

682. In caso d' inosservanza delle forme prescritte nei precedenti due articoli, il Cancelliere incorre nella multa di lire 50. L' inosservanza delle dette formalità importa nullità.

683. Ogni depositario pubblico o privato della carta accusata di falso è tenuto, sotto pena di esservi costretto colla forza, di rimetterla alla Cancelleria dietro ordine del Giudice istruttore o del Regio Procuratore.

Quest' ordine e il riscontro della Cancelleria della fatta presentazione gli serviranno di scarico verso tutti coloro che avessero interesse nella carta.

684. Allorchè fosse necessario di togliere dal suo posto un documento autentico, ne vien lasciata nel luogo ov' era custodito, una copia perfettamente simile all' originale, nello stato materiale in cui si trova. Essa è collazionata e segnata dal Giudice del luogo, e dal depositario pubblico. Ogni altro depositario o avente in essa interesse può esigere dalla Cancelleria a proprie spese una copia simile come sopra, collazionata e segnata dal Giudice istruttore e dal Cancelliere.

685. Le disposizioni del Codice di procedura civile nel titolo del falso incidente, relative alle scritture di confronto, ed alla verificazione delle scritture per mezzo di periti, saranno osservate nell' istruzione del falso avanti il Tribunale correzionale.

686. Gli art. 234 e 235 del medesimo Codice saranno parimente osservati. (1)

---

(1) Art. 234 Cod. proc. civ. Ove occorra sentire testimoni, si osservano le formalità prescritte in appresso per gli esami. I documenti pretesi falsi vengono loro presentati, e da essi segnati se sanno o vogliono farlo, altrimenti si fa menzione del loro rifiuto.

Le carte o scritture di confronto e altre che occorre di presentare ai periti, possono anche essere presentate ai testimoni in tutto o in parte,

687. Se dalla procedura risultano indizi sufficienti contro gli autori o complici del delitto, il Giudice istruttore rilascia contro di essi l'occorrente mandato di accompagnamento.

688. Il Giudice istruttore fa avvertire tutte le persone che gli risultino interessate nella carta, affinchè volendo, possano presentarsi avanti di lui per dare i lumi e indicare i testimoni che credessero opportuni a meglio riconoscere la verità, ed affinchè possano anche prender parte nella causa pel loro interesse civile.

Finiti gl' interrogatorj, si fa lettura a ciascheduno della denunzia o querela, e gli si fa vedere la carta impugnata. Qualora alcuno di essi dichiari di voler prender parte nel giudizio, gli si comunica quanto emerge in processo sulla medesima, esclusi i nomi dei testimoni e dei periti, e se ne fa menzione nel processo verbale.

689. Compiuta l' istruzione, il Giudice istruttore comunica il processo al Regio Procuratore.

Se vi sia luogo a procedere contro gli autori o complici della falsità, si procede colle norme prescritte in questo Codice per gli altri delitti d'alto criminale.

690. Nel caso che siano ignoti o non siano indiziati abbastanza gli autori o complici, ovvero siano mancati di vita, o sia prescritta l' azione penale, debbe aver luogo non ostante il giudizio sulla carta, qualunque volta vi sia parte interessata che ne faccia istanza.

In tal caso il Tribunale correzionale procede come Tribunale civile nella forma seguente.

691. Il Giudice istruttore, ad istanza della parte più diligente, fa notificare agli altri interessati che l'istruzione è compita.

Tutti gl' interessati e i loro patrocinatori possono, nel termine di otto giorni, da che ne furono avvertiti, aver l' ispezione del processo nella Cancelleria, ed averne a proprie spese quelle copie che domandassero.

692. Spirato il detto termine, il Presidente destina il gior-

---

se il Giudice delegato lo crede conveniente, ed in tal caso sono anch' esse segnate dai testimoni medesimi come si è qui sopra stabilito.

Art. 235. ibid. Se all' atto della deposizione i testimoni presentassero qualche documento, rimarrà questo unito alla deposizione dopo di essere stato però segnato tanto dal Giudice delegato, quanto dai testimoni, se possono o vogliono segnare, altrimenti se ne fa menzione nel processo verbale.

Se il documento dal testimonio esibito fa prova o di falso o della verità de' documenti querelati, viene presentato agli altri testimoni che potessero averne contezza, i quali pure devono segnarlo come si è detto di sopra;

no pel giudizio che viene indicato nella tabella esposta alla porta della sala: il Tribunale radunato in seduta pubblica, in numero di tre Giudici compreso il Presidente, sentito il rapporto del Giudice istruttore, sentite le parti, se si presentano, e il Regio Procuratore nelle sue conclusioni, pronuncia la sua sentenza.

693. Contro tali sentenze non ha luogo il rimedio d'opposizione. Può bensì aver luogo l'appello come nelle cause civili.

694. Se il Tribunale dichiara che non consta della falsità o alterazione della carta, ordina nella sentenza la restituzione della medesima alla persona che l'ha prodotta, e condanna nelle spese il querelante, se v'è, e chi avesse preso parte nel giudizio per sostenere l'accusa.

Può inoltre condannare il querelante in una multa non maggiore di lire 1000.

695. Qualunque volta il Tribunale dichiari che il documento è falso o alterato in tutto o in parte, determina nella stessa sentenza ciò che è di ragione per ristabilire la verità.

696. Se nel corso di una causa civile una delle parti accusi di falsità o alterazione una delle carte prodotte in giudizio, ha luogo il disposto nel tit. XI, lib. II, parte I del Codice di procedura civile.

697. Se nel corso di una istruzione o di una procedura penale, un documento prodotto sia accusato di falso da una delle parti, essa intima a chi l'ha prodotto di dichiarare se intende valersi di quel documento.

698. Qualora la parte che l'aveva prodotto, dichiari di non volersene servire, o non faccia alcuna dichiarazione nel termine da prescriversi dal Giudice istruttore, il documento sarà escluso dal processo; si prosiegue l'istruzione, e si procede al giudizio senz'aver alcun riguardo al documento stesso.

699. Se la parte dichiara che intende valersene, si procede all'istruzione e al giudizio incidente sul falso dallo stesso Tribunale correzionale, a cui appartiene la causa principale. Se l'incidente sia nato avanti un Giudice di pace, si procede dal Tribunale correzionale del suo circondario.

700. Il Giudice, il Tribunale o la Corte avanti cui emerge incidente, decide preliminarmente, sentito il ministero pubblico, se il documento impugnato possa influire nella decisione della causa principale, e in tal caso ne sospende la decisione sino a che sia deciso sul falso incidente.

Se dichiara che non possa influire nella causa principale, si procede sul falso incidente in separato giudizio nelle stesse forme prescritte pel falso principale.

701. Qualunque volta un Giudice, un Tribunale o una Corte

nell' esame di una causa anche civile scopra una falsità, e trovi indizi sufficienti a procedere contro alcuni come autori o complici della medesima, benchè la falsità scoperta non influisca nella causa principale, deve, col mezzo del ministero pubblico, denunziarla d' ufficio al Tribunale correzionale del luogo del commesso delitto, o del luogo ove si trovi l' indiziato secondo le circostanze.

Il Presidente a richiesta del ministero pubblico deve inoltre rilasciare il mandato d' accompagnamento contro gl' indiziati, perchè sieno tradotti al Tribunale competente.

Sez. II. — *Del Modo di procedere per falso di moneta, o di altri effetti pubblici.*

702. I Regj Procuratori, i Giudici di pace, gli Ufficiali di gendarmeria, i Prefetti di polizia e i Commissari di polizia sono autorizzati a fare, coll' intervento di due testimoni almeno, le visite necessarie nelle case di persone sospette di avere fabbricate, introdotte o distribuite false carte nazionali, o simili effetti pubblici anche esteri, e monete false, o di avere contraffatto i sigilli dello Stato. Essi prendono solamente quelle misure conservatorie che l' urgenza richiede, giusta il disposto nell' art. 39.

Essi si assicurano delle persone che trovano nel caso di flagrante delitto o simile. Di tutto fanno processo verbale, che insieme coll' arrestato trasmettono al Tribunale correzionale, giusta le forme ordinate nell' art. 48.

Oltre ciò, ne porgono notizia alla Prefettura o Vice-Prefettura del luogo.

703. Il Giudice istruttore passa senza ritardo alla visita, ed alle verificazioni, giusta il disposto nella sez. II e IV del tit. IV del libro I, parte II.

704. Nelle istruzioni pei delitti di falsa moneta è indispensabile che la verificazione sia fatta dalla Direzione della Zecca.

705. Se il processo viene fatto nel luogo dove risiede la Zecca, il Giudice istruttore, accompagnato dal Regio Procuratore, e coll' intervento di due testimoni, assiste allo sperimento. Il Cancelliere ne stende il processo verbale che viene sottoscritto dal Direttore della Zecca e dagli altri intervenuti allo sperimento.

706. Se pel delitto di falsa moneta si procede in un luogo dove non risiede la Direzione della Zecca, il Presidente del Tribunale spedisce, col mezzo del Regio Procuratore, al Presidente del Tribunale ove risiede la Zecca più vicina, una requisitoria per fare eseguire lo sperimento.

In tal caso il Presidente fa fare la più esatta descrizione

delle monete con tutti i loro connotati: indi fa tagliare per metà ciascuna delle medesime e ne unisce alla requisitoria la metà di ciascuna, sotto involto legato e chiuso con sigillo del Tribunale. Di tutto fa processo verbale che viene conservato negli atti.

707. Il Presidente requisito destina nel luogo dello sperimento un Giudice per assistere a quest' atto. L' involto che contiene le monete non è aperto che all' atto dell' esperienza e previa la ricognizione dell' integrità del sigillo.

Lo sperimento viene eseguito, e il processo sottoscritto come all' art. 705.

708. Le monete e le materie che rimangono dopo lo sperimento, sono rimandate colle medesime formalità al Tribunale requirente, come formanti corpo del delitto ed oggetti di convinzione.

709. La violazione del disposto negli art. 704 fino al 708 inclusive porta pena di nullità.

710. Nelle cause di falso di cartelle di monte, di mandati pubblici, o sul Tesoro pubblico, di viglietti di lotto, o altra simile carta nazionale od estera, come anche per contraffazione di sigilli o segni, si procede colle forme prescritte nella sezione I di questo titolo.

711. In tutto il resto dell' istruzione sui delitti di falso, egualmente che nelle forme del giudizio, si procede come negli altri delitti.

TITOLO IX.

Dei Giudizi di competenza.

712. La questione di competenza può essere promossa o in caso di conflitto fra più Autorità, o senza che vi sia conflitto, in via di semplice eccezione declinatoria.

713. Fino a che per lo stesso delitto o per delitti connessi più Autorità o Ufficiali di polizia giudiziaria assumano informazioni o prendano semplici misure conservatorie, non può insorgere nè questione, nè conflitto di competenza.

714. Il conflitto insorge quando da Autorità diverse viene spedito un mandato o un ordine che equivalga a mandato contro d' uno o più imputati dello stesso delitto o delitti connessi.

715. L' eccezione declinatoria di competenza ha luogo quando da una sola Autorità si proceda in una causa che per ragione o della materia o del luogo o della persona spettasse ad altra Autorità (1).

---

(1) Art. 168. Cod. proc. civ. La parte che è stata chiamata davanti

716. Il diritto di promuovere la questione di competenza appartiene,

1.° All'imputato;

2.° Al querelante;

3.° Al ministero pubblico.

Questo è tenuto di promuoverlo per ufficio ogni qual volta scopra violata la competenza.

Sezione I. — *Del Modo di procedere sulle questioni di competenza in caso di conflitto.*

717. La decisione della competenza di giurisdizione e della relativa avocazione in caso di conflitto appartiene alla Corte superiore, nel cui circondario giurisdizionale sono comprese le due Autorità in conflitto.

718. In conseguenza, se il conflitto insorge tra due o più Giudici di pace, compresi nel circondario di una medesima Corte di prima istanza, la decisione appartiene ad essa Corte. Se sono soggetti a diverse Corti di prima istanza esistenti nella giurisdizione della stessa Corte d'appello, la decisione appartiene alla Corte medesima (1).

719. Se il conflitto insorga tra due o più Tribunali o Corti di prima istanza soggette alla stessa Corte d'appello, essa decide (2).

720. Se insorga tra più Corti d'appello, ovvero tra due o più Giudici di pace, Tribunali o Corti di prima istanza, che non siano compresi nella giurisdizione di una stessa Corte d'appello, la decisione appartiene alla Corte di cassazione (3).

---

un Tribunale incompetente, può domandare di essere rimessa ai Giudici competenti.

(1) Art. 363. Cod. proc. civ. Se una medesima causa è portata simultaneamente avanti due o più Giudici di pace, i quali sien compresi nel circondario giurisdizionale di una medesima Corte di prima istanza, la decisione sulla competenza de' Giudici è portata a questa Corte.

Se i Giudici di pace sono nel circondario di diverse Corti o Tribunali di prima istanza, la decisione è portata innanzi alla Corte di appello.

Se i Giudici di pace non sono nel circondario della stessa Corte d'appello, la decisione è portata innanzi la Corte di cassazione.

Egualmente se una medesima causa è portata avanti a due o più Corti o Tribunali di prima istanza dipendenti dalla stessa Corte d'appello, la decisione è portata avanti la detta Corte, ed alla Corte di cassazione se i due Tribunali non sono compresi nella giurisdizione della medesima Corte d'appello, o se il conflitto di giurisdizione ha luogo fra due o più Corti d'appello.

(2) (3) Art. 103. Regol. organ. -- Pronuncia egualmente sulle questioni di competenza di giurisdizione, di avocazione, se il conflitto in-

721. La decisione appartiene pure alla Corte di cassazione, allorchè il conflitto insorga,

1.° Fra Tribunali militari di terra o di mare di una parte, e Tribunali ordinari o speciali dall' altra;

2.° Fra una Corte speciale e un Giudice ordinario, o fra Corti speciali fra loro (1).

722. Allorchè il conflitto insorga fra un' Autorità giudiziaria ed un' Autorità amministrativa, si osserva il disposto nell' art. 29 del terzo Statuto Costituzionale. Lo stesso si osserva anche fuori de' casi di conflitto (2).

723. Qualora il conflitto non cessi per dichiarazione di una delle Autorità o d' ufficio o sulla richiesta che gliene fosse stata fatta, chiunque voglia promuovere la decisione, produce il suo ricorso motivato coi relativi documenti alla Corte superiore competente.

L' imputato, se non è in arresto, e la parte civile, quando ricorrono, devono eleggersi domicilio nel comune ove risiede una delle due Autorità in conflitto, indicandolo nel proprio ricorso.

724. La Corte superiore, sentiti in seduta privata il Giudice relatore e il Regio Procuratore generale, o ammette il ricorso, salva opposizione, od ordina che sia comunicato.

725. Nell' uno e nell' altro caso la Corte rimette il suo giudicato, unitamente ad una copia della domanda e de' relativi documenti, al Regio Procuratore presso il Tribunale o la Corte da cui il ricorrente domandò l' avocazione, ordinandogli, se v' ha luogo, che debba notificarlo alle parti private.

---

sorga fra più Corti di prima istanza o di appello o fra più Tribunali di prima istanza indipendenti l' uno dall' altro, e non soggetti alla giurisdizione della stessa Corte di appello.

(1) Art. 104. Regol. organ. Il disposto nel precedente articolo ha luogo anche nel caso che il conflitto di competenza si elevi fra Tribunali militari di terra e di mare, e Tribunali civili.

Art. 106. ibid. -- Contro i giudicati proferiti da Tribunali militari di terra e di mare, non ha luogo il ricorso per cassazione, a riserva del caso in cui si riclami per titolo d' incompetenza o di eccesso di potere.

Art. 107. ibid. — Quanto ai giudicati delle Corti speciali, se per disposizione della Legge o dei Regolamenti di pubblica amministrazione rimanga escluso il ricorso in cassazione, ha sempre luogo il preliminare giudizio di competenza che ogni Corte speciale è obbligata di proferire.

(2) Art. 29. III. Stat. Cost. §. 2. — Il Consiglio degli Uditori conosce di tutti i conflitti di giurisdizione per causa di revindicazione di affari, che inerendo agl' interessi immediati del Demanio dello Stato, o alle questioni di pubblica amministrazione non sono della competenza dei Tribunali ordinari.

726. Nel caso che sia stata riservata l'opposizione, questa può farsi dal ministero pubblico e dalla parte privata nel termine che sarà prescritto nell'ordinazione della Corte superiore. Si fa con iscrittura motivata che si presenta nella Cancelleria di quell'Autorità da cui il ricorrente domanda l'avocazione della causa.

Non essendovi opposizione in detto termine, il giudicato della Corte si eseguisce e non si fa luogo ad altro ricorso.

Essendovi opposizione, tutto è trasmesso dal Regio Procuratore indicato nell'art. 725 al Regio Procuratore presso l'altro Tribunale o Corte in conflitto, che notifica l'opposizione al ricorrente privato, se vi è, e nel termine di tre giorni rimette il tutto alla Corte superiore, aggiungendovi le sue osservazioni.

727. Nel caso di ordinata comunicazione, viene anche prescritto il termine alla presentazione della risposta. Spirato il termine, si osserva ciò ch'è prescritto nell'articolo antecedente, nel caso che vi sia opposizione.

728. Ritornate le carte alla Corte superiore, essa in seduta pubblica, sentito il Giudice relatore, e le parti private o i loro difensori, se si presentano, e il Regio Procuratore generale presso la medesima, pronuncia definitivamente.

729. Tali decisioni non sono suscettibili d'opposizione. Se siano di una Corte di prima istanza o d'appello, può aver luogo soltanto il ricorso per cassazione, nel termine di tre giorni dall'intimazione delle medesime.

730. Il ricorso per cassazione si presenta nella Cancelleria della Corte medesima contro il giudicato della quale si reclama, il ricorso sospende l'esecuzione del giudicato. Il Regio Procuratore generale della Corte medesima lo rimette colle proprie osservazioni alla Corte di cassazione, unitamente alla decisione contro cui si riclama ed agli atti relativi. La Corte di cassazione nella sua Sezione destinata a pronunciare sulle questioni di conflitto di giurisdizione, procede anche sopra tali ricorsi, a norma dei precedenti articoli.

731. Pendente la questione di conflitto, resta sospeso il corso della causa avanti ambedue i Tribunali o le Corti in conflitto.

La sospensione però non ha luogo quanto agli atti conservatorj o d'istruzione che non ammettono dilazione, i quali ciò non ostante possono farsi da quella delle due Autorità che ha prevenuto.

732. La decisione definitiva della Corte superiore viene notificata alle stesse parti, e colla medesima forma come la prima.

733. L'Autorità superiore che giudica definitivamente, è tenuta per ufficio, di determinare ciò che è di ragione circa gli atti fatti dall'inferiore e a cui fu negata la competenza.

La Corte di cassazione in ogni caso che fossero stati a lei denunciati atti attentatorj alla propria Autorità, conosce inoltre e provvede, com' è di ragione, sulla riparazione dei danni ed interessi, che in forza di tali atti fosse dovuta.

Sez. II. — *Del Modo di procedere nelle questioni di competenza fuori dei casi di conflitto.*

734. Fuori del caso di conflitto, l' eccezione declinatoria d' incompetenza può proporsi dalle parti private, e dal ministero pubblico avanti lo stesso Giudice, che credono incompetente, nei termini e nei modi rispettivamente prescritti nel presente Codice.

735. Il diritto di proporre la declinatoria di competenza è perento per le parti private ed anche pel ministero pubblico, qualora non sia stata proposta prima della sentenza o decisione definitiva, nei termini rispettivamente prescritti dal presente Codice (1).

736. Se però la giurisdizione sia incompetente per la materia o per la qualità della persona, o vi sia eccesso di potere, non ostante la disposizione del precedente articolo, il Regio Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in qualunque modo ne abbia notizia, può denunziare il giudizio incompetente, a norma dell'art. 95 del Regolamento organico, ed hanno luogo le relative disposizioni degli art. 97 e 98 del Regolamento stesso (2).

737. Dalle sentenze dei Giudici di pace sulla propria competenza, ove giudicano appellabilmente, si può appellare nel termine di tre giorni alla Corte di prima istanza.

Dalle sentenze dei Tribunali si può appellare nello stesso termine alla Corte d' appello.

---

(1) Art. 169. Cod. proc. civ. Questa domanda (d' incompetenza) deve farsi preventivamente a qualunque altra eccezione, ed a qualunque risposta.

(2) Art. 95. Regol. organ. Se il Regio Procuratore generale (di cassazione) ha notizia che sia stato proferito un giudizio il quale importi infrazione delle Leggi o dei Regolamenti di pubblica amministrazione, o racchiuda violazione di forme essenziali, od eccesso di potere, senza che alcuna delle parti abbia riclamato nel termine stabilito, lo denunzia alla Corte, che riconosciuta la contravvenzione o la violazione o l' eccesso di potere, lo annulla.

Art. 97. ibid. — Se viene cassato un giudizio correzionale o criminale, ad istanza del Regio Procuratore generale, per titolo di contravvenzione alla Legge, il condannato ha diritto ad un nuovo giudizio, quando la pena erroneamente applicata ecceda l' altra che doveva applicarsi.

Art. 98. ibid. — Se la cassazione è stata pronunciata ad istanza del Regio Procuratore generale per pura violazione di forme essenziali, è in facoltà del condannato di scegliere tra l' esperimento di un nuovo giudizio e l' esecuzione del primo ancorchè cassato.

Dalle decisioni delle Corti e dai giudicati dei Giudici di pace sulla competenza nelle cause in cui giudicano inappellabilmente, si può entro tre giorni ricorrere alla Corte di cassazione.

La Corte di Cassazione in tal caso procede come nei casi di conflitto.

738. Verificandosi il caso che un militare venga tradotto avanti un Giudice o Tribunale ordinario per fatti d'assoluta competenza dei Tribunali militari, o che una persona non militare venga tradotta avanti un Giudice o Tribunale militare, fuori dei casi contemplati dall'art. 95 fino al 100 inclusive, se l'eccezione d'incompetenza o la declinatoria venga rigettata, la parte privata o il ministero pubblico che l'aveva opposta, può ricorrere immediatamente alla Corte di cassazione.

739. Fuori del caso di conflitto, la parte privata ricorrente per cassazione nelle cause correzionali deve fare il deposito, e nel caso di succumbenza sarà condannata nella multa e nelle spese a norma degli art. 91 e 92 del Regolamento organico.

740. L'imputato e la parte civile che avesse interposto l'appello in punto di declinatoria di competenza, e restasse succumbente, può essere condannata al risarcimento dei danni ed interessi verso l'altra parte, oltre ad una multa non maggiore di lir. 300, a profitto del pubblico tesoro.

Sez. III. — *Dei Giudizi di competenza risguardanti le Corti o i Tribunali speciali.*

741. A norma dell'articolo 107 del Regolamento organico, ne' giudizi di ogni Corte o Tribunale speciale ha sempre luogo il preliminare giudizio di competenza (1).

742. Questo giudizio vien sempre proferito d'ufficio da ogni Corte o Tribunale speciale, sentito il Regio Procuratore.

Se dichiara di non poter giudicare del delitto portato a sua cognizione, rimanda senza ritardo l'accusato cogli atti del processo al Giudice cui spetta.

743. Il giudizio di competenza viene notificato all'accusato entro ventiquattr' ore.

Contro di questo giudizio egli può ricorrere alla Corte di cassazione colle forme prescritte da questo Codice nei giudizi ordinari.

(1) Art. 107. Regol. organ. — Quando ai giudicati delle Corti speciali, se per disposizione delle Leggi o dei Regolamenti di pubblica amministrazione rimanga escluso il ricorso in cassazione, ha sempre luogo il preliminare giudizio di competenza, che ogni Corte speciale è obbligata di proferire.

Il ricorso non può in verun caso sospendere l'istruzione nè il giudizio, e solamente si soprassiede all' esecuzione, fino a che sia stato deciso dalla Corte di cassazione.

744. Interposto il ricorso, il Procurator Regio spedisce, entro ventiquattr' ore, al Gran Giudice, Ministro della giustizia, gli atti ed il ricorso, colle sue osservazioni, onde tutto sia trasmesso alla Corte di cassazione.

745. La Corte di cassazione, avuti gli atti, posposto ogni altro affare, passa senza ritardo a decidere sopra il ricorso prodotto, sentiti il Giudice relatore e il Regio Procuratore generale in seduta privata. Se il ricorso è rigettato, il ricorrente incorre nella multa di lir. 300, a profitto del tesoro pubblico.

746. La decisione della Corte di cassazione viene tosto trasmessa al Gran Giudice, Ministro della giustizia. Egli prontamente la notifica alla Corte o al Tribunale speciale, e ad ogni Autorità cui spetta, ed ordina che sia immediatamente comunicata al ricorrente.

TITOLO X.

Dei Giudizi di ricusazione.

747. Ogni Giudice di pace, ogni Giudice di un Tribunale o di una Corte, e i rispettivi Supplenti possono essere ricusati per i motivi rispettivamente indicati negli art. 44 e 378 del Codice di procedura civile. Gli art. 379 e 380 del detto Codice sono applicabili a tutti i Funzionari suddetti (1).

---

(1) Art. 44. Cod. proc. civ. I giudici di pace possono essere ricusati per i motivi seguenti — 1. Se hanno interesse personale nella contestazione — 2. Se sono parenti, o affini di una delle parti fino al grado di cugino germano inclusivamente — 3. Se nell' anno precedente alla ricusa vi è stato processo criminale fra loro, ed una delle parti, o loro conjuge, parenti ed affini in linea retta — 4. Se sia pendente un processo civile fra loro, ed una delle parti, od il loro conjuge — 5. Se hanno spiegato il loro parere per iscritto nell' affare di cui si tratta.

Art. 378. ibid. — Qualunque Giudice può essere dato sospetto per i seguenti motivi — 1. Se è parente, o affine delle parti, o di una di esse fino al grado di cugino figlio di germano inclusivamente — 2. Se la moglie del Giudice è parente o affine di una delle parti, o se il Giudice è parente o affine della moglie di una delle parti nei gradi sopra indicati, semprechè la moglie sia ancora vivente, o che essendo defunta abbia lasciato prole superstite. Anche nel caso che sia morta senza prole; il suocero, il genero, i cognati possono essere dati a sospetto. — La disposizione relativa alla moglie defunta è applicabile anche alla donna divorziata, quando esistono figli del disciolto matrimonio. — 3. Se il Giudice, la sua moglie, i loro

748. I Funzionari del ministero pubblico non possono esser ricusati; devono ciò non ostante astenersi qualora relativamente ad essi si verifichi alcuno dei motivi espressi negli art. 44 e 378 del Codice di procedura civile.

749. La ricusazione può proporsi dal ministero pubblico, dal querelante o suo procuratore speciale, dall'imputato o accusato, o dal suo difensore.

750. Quando il ministero pubblico voglia ricorrere alla Corte di cassazione per una causa di ricusa, non può farlo che coll'autorizzazione del Gran Giudice, Ministro della giustizia.

751. Nel giudizio di ricusa dei Giudici di pace o dei loro Supplenti, si procede a norma degli articoli 45, 46 e 47 del Codice di procedura civile (1).

---

ascendenti e discendenti o affini nella stessa linea hanno una controversia eguale a quella che si agita fra le parti. — 4. Se sia pendente un processo in loro nome in un Tribunale in cui sia Giudice una delle parti; se il Giudice è creditore o debitore di una delle parti.— 5. Se nel decorso di cinque anni precedenti all'allegazione di sospetto abbia avuto luogo un processo criminale fra loro, ed alcuna delle parti, o il conjuge o parenti o affini in linea retta.— 6. Se vi ha causa civile fra il Giudice, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti o affini nella stessa linea, ed una delle parti, qualora però la causa sia stata intentata dalla parte prima dell'introduzione della lite, nel corso della quale si allega il sospetto, oppure si trattasse di causa che sebbene già terminata, fosse ciò seguito entro il semestre precedente l'allegazione di sospetto.— 7. Se il giudice è tutore, tutore surrogato, o curatore, erede presuntivo o donatario, padrone, o commensale di una delle parti, se è amministratore di qualche stabilimento, società o direzione, la quale sia parte in causa; o se una delle parti è suo erede presuntivo.— 8. Se il Giudice ha consultato, arringato, o scritto nell'affare, se ha precedentemente conosciuto della controversia come Giudice o come arbitro; se ha sollecitato, raccomandato, o somministrato le spese della causa; se in essa ha deposto come testimonio; se dopo cominciata la procedura ha mangiato o bevuto con una delle parti nella loro casa di abitazione, o se ha ricevuto da una di esse qualche regalo o dono. — Se vi ha capitale inimicizia fra il Giudice, ed una delle parti.— Se dopo l'introduzione della causa, o entro sei mesi anteriori all'allegazione di sospetto, abbia egli insultata, ingiuriata o minacciata alcuna delle parti o verbalmente o in iscritto.

Art. 379. ibid. Non vi ha luogo ad allegar sospetto un Giudice per essere egli parente col tutore o curatore di una delle parti, o cogli amministratori, od agenti di uno stabilimento, di una società, direzione, o unione di persone che siano parte in causa, salvo che i detti tutori, amministratori, o interessati avessero un interesse distinto e personale.

Art. 380. ibid. — Qualunque Giudice che conosce essere in caso di poter essere allegato sospetto, è tenuto di dichiararlo al tribunale nella camera di Consiglio, perchè decida se deve astenersi.

(1) Art. 45. — Cod. proc. civ. — La parte che vuole ricusare un Giu-

Rapporto agli altri Giudici dei Tribunali e delle Corti, si si osservano gli art. 382 fino al 390 inclusive del Codice stesso.

---

dice di pace, è tenuta di stendere un atto di ricusa, nel quale deve esporne i motivi: si dirige ad un usciere per farlo notificare al Cancelliere della giustizia di pace, il quale deve apporre il suo *vista* all'originale. Tanto l'originale quanto la copia dell'atto deve firmarsi dalla parte, o da un suo procuratore speciale. La copia è deposta in Cancelleria, ed il Cancelliere la comunica immediatamente al Giudice.

Art. 46. ibid. — Il Giudice deve nel termine di due giorni far la sua dichiarazione a piedi dell'atto, portante o la sua acquiescenza alla ricusa, o il rifiuto di astenersi, esprimendo le risposte ai motivi di ricusa allegati dalla parte.

Art. 47. ibid. — Entro tre giorni dalla risposta del Giudice che ricusa di astenersi, o non essendovi risposta, il Cancelliere, ad istanza della parte più diligente fa spedizione dell'atto di ricusa, e della risposta del Giudice, se ve n'ha, al Regio Procuratore presso il Tribunale di prima istanza, nella di cui giurisdizione risiede il Giudice di pace ricusato. La ricusa entro otto giorni si giudica dal Tribunale dietro le conclusioni del Regio Procuratore, senza che vi sia bisogno di chiamare le parti.

Art. 382. ibid. — L'allegazione a sospetto deve proporsi prima che incominci la discussione all'udienza, e se la causa è in rapporto, prima che sia terminata l'istruzione, o prima che i termini ne siano spirati, a meno che i titoli di allegazione di sospetto non siano posteriormente sopravvenuti.

Art. 383. ibid. — L'allegazione a sospetto contro i Giudici delegati a visite locali, esami di testimoni, ed altre operazioni, deve essere proposta entro tre giorni i quali decorrono: 1. Da quello della delegazione, se la sentenza è stata proferita in contraddittorio delle parti. — 2. Dal giorno della scadenza del termine degli otto giorni a formar opposizione, se si tratta di sentenza contumaciale, ed in cui non sia stata fatta opposizione. — Nel caso anche di fatta opposizione, dal giorno della reiezione della medesima, ancorchè proferita in contumacia.

Art. 384. ibid. — L'allegazione di sospetto deve proporsi con un atto alla Cancelleria, il quale deve contenere i motivi della medesima, e le prove di essi. Quest'atto deve essere sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore speciale; il mandato in forma autentica deve essere annesso a quell'atto.

Art. 385. Il Cancelliere sottomette entro 24 ore al Presidente del Tribunale una spedizione dell'atto di allegazione a sospetto. Il Presidente ne fa rapporto al Tribunale, il quale dietro le conclusioni del ministero pubblico pronuncia per la reiezione, se la trova inammissibile, ed all'opposto, se trova ammissibile l'istanza, ne ordina, 1. La comunicazione al giudice allegato sospetto, all'effetto che si spieghi in modo preciso sopra i fatti esposti, nel termine che sarà fissato dalla sentenza. — 2. La comunicazione al ministero pubblico. — 3. Indica il giorno in cui sarà fatta la relazione dal Giudice che a tale oggetto viene destinato.

Art. 386. Il Giudice allegato sospetto fa la sua dichiarazione in Cancelleria in calce all'originale dell'atto di allegazione a sospetto.

Art. 387. Contando dal giorno in cui il Tribunale ha ordinato la

752. Contro le sentenze o decisioni dei Tribunali e delle Corti ha luogo l'appello o il ricorso per cassazione, nei termini e nelle forme rispettivamente prescritte.

753. Nel caso che un Giudice di pace allegato sospetto, dichiari spontaneamente, entro tre giorni dall'allegata sospicione, di astenersi dalla causa, o gli venga ordinato di astenersene dalla Corte di prima istanza, la Corte rimette la causa ad altro Giudice di pace fra i più vicini. Questi procede nelle forme ordinarie in luogo del Giudice ricusato.

TITOLO XI.

Dei Giudizi di remissione delle cause da uno ad altro Tribunale o Corte.

754. Nelle cause criminali e correzionali, la remissione da uno ad altro Tribunale o Corte, per i motivi espressi nell' art. 102 del Regolamento organico, appartiene alla Corte di cassazione (1).

755. La domanda può farsi dall'imputato, dal querelante o dal ministero pubblico.

Il ministero pubblico non può ricorrere alla Corte di cassazione, se non vi è autorizzazione del Gran Giudice, Ministro della giustizia.

---

detta comunicazione, resta sospeso qualunque giudizio ed operazione. Se però una delle parti pretende che vi sia urgenza e pericolo nel ritardo, l' incidente è portato all' udienza con un semplice atto, ed il Tribunale può ordinare che vi si proceda per mezzo di un altro Giudice.

Art. 388. Se il Giudice allegato sospetto ammette i fatti addotti in appoggio del sospetto, o se detti fatti sono provati, il Tribunale ordina che il Giudice abbia ad astenersi.

Art. 389. Se la parte che allega il sospetto non presenta prova scritta o principio di prova dei titoli del medesimo, dipenderà dalla prudenza del Tribunale di rigettare il sospetto dietro la semplice dichiarazione del Giudice, o di ordinare la prova testimoniale.

Art. 390. La parte la cui allegazione a sospetto è stata dichiarata insussistente o non ammissibile, vien condannata in una multa ad arbitrio del Tribunale non minore di lire cento, senza pregiudizio dell' azione del Giudice per riparazione, e per i danni ed interessi, se vi ha luogo; in questo caso però il Giudice dovrà astenersi.

(1) Art. 102. — Regol. organ. — La Corte di cassazione pronuncia sulle domande di remissione di cause da uno ad altro Tribunale o Corte per titolo di sicurezza pubblica, o di legittima sospicione. Indipendentemente anche dai suddetti titoli può ordinare la remissione da uno ad altro Tribunale, o da una ad altra Corte, se vi concorra l'istanza necessaria e formale del Regio Procuratore, e se questo sia specialmente autorizzato dal Governo.

756. La domanda per motivo di sospicione legittima può aver luogo,

1.° Nei casi contemplati all'art. 368 del Codice di procedura civile (1);

2.° Qualora qualcheduno dei motivi contemplati nell'art. 378, per ricusare uno dei Giudici, si verifichi contro la metà almeno dei Giudici di un Tribunale.

757. La domanda di remissione per motivi di sicurezza pubblica si presenta alla Corte di cassazione coi documenti che la giustificano. Può presentarsi anche nella Cancelleria del Tribunale o della Corte dove pende la causa (2).

In questo caso il giudizio definitivo viene sospeso d'ufficio.

Il Regio Procuratore della detta Corte o del Tribunale trasmette prontamente sì la detta domanda che il correlativo ordine di sospensione al Procuratore generale della Corte di cassazione.

La violazione di quest' articolo porta pena di nullità del giudizio (3).

758. La Sezione della Corte destinata a pronunciare sulle domande di remissione, sentito in seduta privata il Giudice relatore, ed avute le conclusioni del Regio Procurator generale, o rimette la causa ad un altro Tribunale o Corte, ovvero ordina che il ricorso venga comunicato.

759. Se ordina la remissione, riserva alla controparte ed al Tribunale o Corte cui si vuol tolta la causa, il diritto di opposizione.

760. Sia che si riservi l'opposizione, sia che si ordini la comunicazione del ricorso, il giudicato della Sezione, unitamente ad una copia della domanda e de' relativi documenti, è rimesso al Tribunale o alla Corte da cui il ricorrente domanda che sia avocata la causa. Il Tribunale o la Corte ne ordina la notificazione alla parte contraria, e sospende frattanto il corso degli atti nella causa principale.

---

(1) Art. 368. — Cod. di proc. civ. — La remissione della causa da un Tribunale ad un altro può domandarsi 1. Se fra Giudici di un Tribunale di prima istanza vi siano due parenti od affini di alcuna delle parti fino al grado di cugino, figlio di cugino germano inclusivamente. 2. Se fra Giudici di una Corte di appello si trovino tre parenti od affini di una delle parti fino al detto grado. 3. Se una delle parti essendo Giudice nel Tribunale di prima istanza, o nella Corte di appello che deve giudicare, abbia pure un parente od affine in detto grado nel detto Tribunale, o due nella Corte di appello.

(2) Art. 378. Cod. proc. civ. Vedi in questo a pag. 647.

(3) Art. 370. ibid. — La domanda di remissione si deve proporre con un atto alla Cancelleria; questo atto contiene i motivi della domanda, ed è sottoscritto dalla parte o da un suo procuratore speciale munito di mandato in forma autentica.

La sospensione non ha luogo quanto agli atti conservatorj, o d' istruzione che non soffrano dilazione.

761. Nel caso di riservata opposizione, questa può farsi con iscrittura motivata nel termine di tre giorni dalla notificazione del giudicato.

Se non v' ha opposizione entro il detto termine il giudicato si eseguisce definitivamente.

Essendovi opposizione, tutto è rimesso alla Corte di cassazione. La Sezione unita in seduta privata, sentito il Giudice relatore, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed avute le conclusioni dal Regio Procuratore generale, pronuncia definitivamente.

762. Nell' altro caso di ordinata comunicazione del ricorso, si prescrive dalla Sezione il termine alla presentazione della risposta, e pervenuta la medesima, o scaduto inutilmente il termine, la Sezione procede al giudizio definitivo come nell' articolo precedente.

763. La domanda pei motivi indicati nell' art. 756 si presenta coi documenti giustificanti al Tribunale o alla Corte da cui il ricorrente domanda che sia avocata la causa.

Il Tribunale o la Corte sospende la procedura, salvi gli atti che non ammettono ritardo.

La Cancelleria comunica tal domanda contro ricevuta, segnata a piedi dell' originale, ai Giudici allegati sospetti.

Essi entro tre giorni fanno la loro dichiarazione.

Spirato detto termine, quand' anche i Giudici nulla abbiano risposto, il Regio Procuratore trasmette tal domanda con tutti i documenti e colle sue osservazioni alla Corte di cassazione.

764. Pervenuta la domanda alla Corte, la Sezione destinata a pronunciare sopra tali ricorsi, in seduta pubblica, sentito il Giudice relatore, sentite le parti, o i loro difensori, se si presentano, ed avute le conclusioni del Regio Procuratore generale presso la medesima, se riconosce fondati i motivi della chiesta remissione, ove trattisi di un Tribunale o di una Corte di prima istanza, rimette la causa ad altro Tribunale od altra Corte soggetta alla giurisdizione della stessa Corte d' appello, ed ove trattisi di causa vertente avanti una Corte d' appello, la rimette ad altra delle Corti d' appello più vicine.

765. Se la parte che allega il sospetto non presenta la prova scritta, o un principio di essa prova, riguardo ai titoli del sospetto medesimo, dipende dalla prudenza della Sezione di rigettare la domanda di remissione sulle semplici dichiarazioni de' Giudici, o di ordinare che si assuma l' esame de' testimoni.

766. Se la domanda di remissione per titolo di sospicione le-

gittima è rigettata, ha luogo il disposto dagli art. 374 e 390 del Codice di procedura civile nei rispettivi casi. Se è rigettata la domanda di remissione per titolo di sicurezza pubblica, ha luogo il disposto nell'art. 374 suddetto (1).

767. Ne'casi ne'quali il Regio Procuratore generale, specialmente autorizzato dal Governo, faccia formale istanza per la remissione di una causa da uno ad altro Tribunale o Corte, come all'art. 102 del Regolamento organico, la Sezione pronuncia senza alcuna previa comunicazione in seduta privata, sentito il Giudice relatore, ed avute le ulteriori conclusioni che il Regio Procuratore generale credesse di aggiungere.

768. Ogni decisione sopra una domanda di remissione da uno ad altro Tribunale o Corte è notificata al Regio Procuratore presso il Tribunale o la Corte, da cui la Corte di cassazione ha avocata la causa, ed a quello presso il Tribunale a cui è stata rimessa, e da questo alla parte civile e all'imputato in persona, o al suo domicilio.

TITOLO XII.

Dei Ricorsi per protratta e denegata giustizia.

769. V'è luogo a ricorso per protratta o denegata giustizia,

1.° Qualora, portata una querela o denunzia avanti un Ufficiale di polizia, questi ricusasse, senza motivo, di riceverla, o se, dopo averla ricevuta, fosse negligente nell'adempiere relativamente alla medesima le proprie incumbenze;

2.° Qualora il Giudice istruttore non pronunciasse sulle domande delle parti, o sulle requisizioni del Regio Procuratore, o fosse negligente nell'adempiere quanto gl'incumbe relativamente all'istruzione;

3.° Qualora il Regio Procuratore fosse negligente nell'adempimento delle proprie funzioni relativamente all'istruzione, e alla più pronta spedizione delle cause che fossero in istato di essere giudicate;

---

(1) Art. 374. Cod. proc. civ. — La parte succumbente nell'istanza di remissione di causa da un Tribunale ad un altro, deve condannarsi ad una multa non minore di lire cinquanta, oltre de'danni ed interessi verso la parte, quando vi sia luogo.

Art. 390. — ibid. — La parte, la cui allegazione a sospetto è stata dichiarata insussistente o non ammissibile, vien condannata in una multa, ad arbitrio del Tribunale non minore di lire 100 senza pregiudizio dell'azione del Giudice per riparazione e per i danni ed interessi, se vi ha luogo; in questo caso però il Giudice dovrà astenersi.

4.° Qualora i Giudici, i Tribunali o le Corti non proferissero sulle domande delle parti, o trascurassero di giudicare le cause istrutte che fossero in istato d' essere giudicate (1).

770. Il ricorso non può aver luogo se non precedano due istanze scritte per sollecitare la provvidenza; le quali devono dal Cancelliere essere notificate successivamente coll'intervallo di tre giorni almeno, se si tratti d'un Ufficiale di polizia o di un Giudice di pace, e coll'intervallo di otto giorni almeno, se si tratti di un Giudice istruttore o di un Regio Procuratore o di un Presidente (2).

771. Il ricorso deve prodursi dalle parti private, o dal ministero pubblico, accompagnato dalla copia delle due istanze e del documento che deve rilasciare il Cancelliere di averle notificate. Il Cancelliere deve prestarsi alle dette ricerche, sotto pena di destituzione, oltre il risarcimento dei danni ed interessi.

772. Il ricorso contro gli ufficiali di polizia, e contro i Giudici di pace facienti le funzioni di ufficiali di polizia, si presenta al Regio Procuratore.

Contro il Giudice istruttore, può presentarsi al Presidente od al Regio Procuratore.

Contro il Regio Procuratore, si presenta al Gran Giudice, Ministro della giustizia.

Contro un Giudice di pace come Giudice di polizia, contro un Presidente, un Tribunale o una Corte, si presenta alla Corte immediatamente superiore (3).

---

(1) Art. 156. — Regol. organ. Per protratta o denegata giustizia si ricorre al Tribunale, o alla Corte immediatamente superiore.

Art. 506. — Cod. proc. civ. S' intende denegata la giustizia, allorchè i Giudici non provvedono alle domande delle parti, o trascurano di giudicare le cause istrutte, che secondo il loro numero di ruolo sono in istato di essere giudicate.

(2) Art. 507. — Cod. proc. civ. — Perchè si verifichi la denegata giustizia, è necessario che precedano due istanze scritte dalle parti per sollecitare la spedizione della causa. Queste istanze devono essere notificate ai Giudici in persona dal Cancelliere una dopo l' altra con tre giorni d' intervallo almeno, se trattasi di Giudice di pace e di commercio, e coll'intervallo di otto giorni almeno, se trattasi di altri Giudici. Qualunque usciere che è richiesto a questo effetto, è tenuto di far le notificazioni delle dette istanze, sotto pena d' interdizione dal suo ufficio.

(3) Art. 509. — Cod. proc. civ. L' azione civile contro i Giudici di pace, contro i Tribunali di commercio o di prima istanza, o contro qualcheduno dei membri di questi Tribunali, si propone avanti la Corte d'appello del circondario giurisdizionale.

L' azione civile contro le Corti di giustizia civile e criminale, e le Corti d' appello, o contro una delle loro Sezioni, o contro uno, o più Giudici delle stesse Corti si porta avanti la Corte di cassazione.

773. Il Regio Procuratore, avuto il ricorso contro l'Ufficiale di polizia, lo eccita a prestarsi alla domanda, e a giustificarsi entro tre giorni.

Qualora l'Ufficiale non si giustifichi nel termine prescritto, il Regio Procuratore lo ammonisce, e rimette l'affare ad altro Ufficiale di polizia del suo circondario.

Il Regio Procuratore, in caso di recidiva, ne fa rapporto alla Corte di giustizia, che fa comparir l'Ufficiale di polizia alla pubblica udienza, ove il Presidente lo ammonisce di essere più esatto in avvenire, e lo condanna alle spese incontrate dal ricorrente.

774. Vi sarà recidiva, allorquando il Funzionario sarà redarguito per qualunque siasi affare prima del termine di un anno, a contare dal giorno della iscrizione del primo avvertimento sul registro da tenersi dal Regio Procuratore.

775. Se il ricorso è prodotto contro il Giudice istruttore, qualora non si giustifichi entro tre giorni, il Presidente destina un altro Giudice istruttore per quell'affare, o ne fa rapporto al Tribunale o alla Corte che provvede.

776. Se il ricorso è prodotto contro un Giudice, un Presidente, un Tribunale o una Corte, sono eccitati dalla Corte immediatamente superiore a prestarsi e a giustificarsi nel termine non maggiore di giorni otto. In difetto di giustificazione, la Corte superiore ne fa rapporto al Gran Giudice, Ministro della Giustizia, trasmettendogli il ricorso col proprio parere.

Il Gran Giudice inoltra tutto alla Corte di cassazione; questa rimette l'affare ad un altro Giudice, Tribunale o Corte, se il Regio Procuratore generale o la parte ricorrente ne abbiano fatta richiesta.

Il Gran Giudice passa in tal caso a quelle ammonizioni o altre provvidenze disciplinari che crede convenienti.

777. Quando il ricorso è diretto contro il Regio Procuratore, il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, lo eccita a giustificarsi, e dà quelle provvidenze che stima opportune.

778. Qualunque volta l'Autorità superiore abbia trovato legittimo il ricorso, il ricorrente può esercitare l'azion civile a norma degli art. 505 sino al 516 del Codice di procedura civile; senza pregiudizio della procedura criminale che potesse aver luogo contro i medesimi.

TITOLO XIII.

Della Procedura e del Giudizio contro i Giudici, i Tribunali o le Corti.

779. La procedura contro i Giudici, i Tribunali o le Corti per delitti commessi nell' esercizio delle loro funzioni, può essere promossa,

1.° Dal Regio Procuratore d' ordine del Governo;

2.° Dalle parti lese;

3.° Dalla Corte di cassazione, quando nell' esame d'un affare scoprisse qualche delitto che dia luogo a procedere contro i Giudici.

780. La denunzia o la querela si presenta, osservato l' ordine di competenza, come appresso:

1.° Contro i Giudici di pace, i Supplenti e Cancellieri di tali Giudici, ed ogni altro Ufficiale subordinato ai medesimi, si presenta al Tribunale correzionale;

2.° Contro i Tribunali civili e correzionali o di commercio, o alcuno de' Giudici ne' medesimi o loro Supplenti, contro i Cancellieri, ed ogni altro Ufficiale ministeriale addetto ai medesimi, si presenta alle Corti d' appello.

3.° Contro un' intiera Corte d' appello o di prima istanza, o uno o più Giudici, o un Supplente di tali Corti o Cancellieri od altri Ufficiali ministeriali addetti alle medesime, si presenta alla Corte di cassazione (1).

781. Per delitti commessi nell' esercizio delle loro funzioni, i Regj Procuratori, i Procuratori generali e i loro Sostituti nelle Corti suddette sono giudicati dalla Corte ch' è competente pei Tribunali o le Corti a cui appartengono.

Contro di essi non può essere spedito alcun ordine che col-

---

(1) Art. 83. Regol. organ.—Le Corti di appello pronunciano sulle accuse promosse contro un intiero Tribunale civile o di commercio, e contro uno o più Giudici degli stessi Tribunali, per fatti relativi alle loro funzioni.

Art. 105. ibid. — Pronuncia finalmente sulle accuse promosse contro un' intiera Corte d' appello o di prima istanza, e contro uno o più Giudici delle stesse Corti per fatti relativi all' esercizio sulle loro funzioni.

In tal caso, una Sezione della Corte ammette o rigetta l' accusa.

Se l' accusa è ammessa, un' altra Sezione della stessa Corte pronuncia sulla sorte dell' accusato.

Il primo Presidente della Corte di cassazione presiede alla prima Sezione.

Il Gran Giudice, Ministro della giustizia, presiede alla seconda.

pisca la persona, se non preceda un decreto del Gran Giudice, Ministro della Giustizia.

782. Le persone che, quantunque non esercitano funzioni giudiziarie, sieno complici dei delitti suddetti, sono processate e giudicate nello stesso giudizio coi rei principali.

783. Per i delitti commessi fuori dell'esercizio delle loro funzioni dagli Ufficiali di polizia, Giudici, loro Supplenti, Regj Procuratori, Sostituti Cancellieri, si procede contro di essi dai Tribunali ordinari colle regole comuni.

I Tribunali ai quali è portata la causa, ne avvertono immediatamente il Gran Giudice, Ministro della Giustizia

784. Se la Corte di cassazione nell'esame d'un affare scopra un delitto della natura indicata nell'art. 779, è in sua facoltà di ordinare che la procedura s'istituisca dinanzi ad essa, ovvero di rimettere l'imputato al Tribunale o alla Corte competente.

Se il delitto sia scoperto da qualche altro Tribunale o Corte o Funzionario pubblico, ne fa rapporto al Gran Giudice, Ministro della Giustizia.

785. Pervenuta al Tribunale o alla Corte la querela o la denunzia, il Presidente del Tribunale o rispettivamente il primo Presidente della Corte, nomina un Giudice istruttore.

786. Nelle Corti d'appello e di cassazione, la Sezione d'accusa è composta di quattro Giudici.

La Sezione di giudizio è composta almeno di otto Giudici.

787. Nelle Corti d'appello la Sezione d'accusa è preseduta dal Presidente. In quella di cassazione, dal primo Presidente.

Nelle Corti d'appello la Sezione di giudizio è preseduta dal primo Presidente. In quella di cassazione, dal Gran Giudice, Ministro della Giustizia.

788. Le funzioni del ministero pubblico presso la Sezione di giudizio vengono esercitate dal Regio Procuratore generale.

Presso la Sezione d'accusa, sono esercitate dal suo Sostituto.

789. Nell'istruzione e nel giudizio d'accusa si procede nelle forme ordinarie prescritte da questo Codice.

790. Ammessa l'accusa, l'accusato è sospeso dall'esercizio della carica. Sono all'accusato sospesi anche gli appuntamenti.

791. Quando l'accusato sia stato rimesso dal Tribunale alla Corte, o rispettivamente dalla Sezione d'accusa alla Sezione di giudizio, si procede al giudizio definitivo nelle forme ordinarie.

792. Contro i giudicati dei Tribunali o delle Corti di prima istanza e d'appello hanno luogo i ricorsi competenti ne' giudizi ordinari.

Contro i giudicati delle Sezioni della Corte di cassazione non compete alcun ricorso.

793. Se il querelante venga condannato dalla Corte alla rifusione dei danni ed interessi, è in facoltà della medesima d'infliggergli una multa non minore di lire 300, nè maggiore di lire 2000.

794. Se il fatto denunziato non presenti un delitto relativo all'esercizio delle funzioni proprie dell'imputato, ma un altro delitto estraneo; o se ciò si scopra nel progresso successivo della causa, il Tribunale o la Corte avanti cui la causa fu portata, rimette l'imputato col relativo processo al Tribunale a cui compete il giudicare dei delitti comuni.

795. Ogni qual volta il Tribunale o la Corte cui spetta di giudicare, trovi che il fatto non sia qualificato come delitto, ma riconosca esservi motivo ad una animavversione disciplinare, ne informano il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, per le opportune provvidenze.

TITOLO XIV.

Dei Ricorsi e delle Lettere di grazia.

796. La supplica per ottener grazia o di condonazione o di commutazione della pena ordinata dalla Legge, si dirige al Re.

Essa deve contenere la fedele esposizione del delitto e delle sue circostanze.

Vengono ammessi ad implorarla anche i parenti ed amici del delinquente; debb'esser firmata da chi la presenta.

797. Il condannato, benchè sia ricorso per cassazione, può non ostante supplicare per la grazia.

798. La concessione della grazia non pregiudica i diritti delle parti danneggiate.

799. Le lettere di grazia sono trasmesse dal Gran Giudice, Ministro della Giustizia, alla Corte o al Tribunale a cui ne spetta l'esecuzione. Il Regio Procuratore la fa notificare all'impetrante.

800. Il graziato, se non è già sotto custodia, deve, entro tre mesi dalla notizia, presentarsi alla disposizione della giustizia, altrimenti decade dal beneficio della grazia.

Quando il graziato siasi presentato, il Presidente destina una pubblica udienza, entro un termine non maggiore di giorni otto. In detto giorno il Presidente fa leggere alla presenza del graziato e del Regio Procuratore le lettere di grazia, e fa all'impetrante le ammonizioni, che crederà convenienti.

Il Tribunale o la Corte ordina l'immediato registro ne'suoi atti delle lettere di grazia.

Il Regio Procuratore è incaricato dell' esecuzione delle medesime.

Certificato conforme

Il consigliere Segretario di Stato

L. VACCARI.

INDICE
DELLE MATERIE

N. B. Il numero citato indica gli Articoli del Codice.

A

(*) N. B. Per tal mezzo si distingue totalmente da quella che chiamavasi *informata conscientia* che teneva conto anche dei mezzi di prova esistenti fuori del processo , e non raccolte colle forme determinate dalla legge. Il giudicato *ex informata conscientia* è cosa aborrita dalla ragione come assurda e tirannica.

D

L

F

G

(*) Il Giudice avverte di più il testimonio che egli dovrà sostenere la sua deposizione in faccia al reo in conflitto di altri testimoni che l' imputato potesse produrre al cospetto de' Giudici e alla presenza di tutto il pubblico nell' udienza.

I

M

N

I.

II.

Se l'interprete eletto all'atto dell'esame non presta nelle due lingue il giuramento di tradurre fedelmente le domande del Giudice, e le risposte del testimonio, 173. — *Se l'interprete non scrive nella lingua del testimonio le interrogazioni, e le risposte, ivi.—Se non la legge al testimonio medesimo, ivi. — Se questo scritto non si unisce al processo verbale, ivi. — Se ogni pagina del processo che contiene le dichiarazioni de' testimoni non è contrassegnata, e firmata dal Giudice, dal Cancelliere, e dall'interprete*, 174. — *Se le cancellature, e le chiamate non sono provate, e firmate come prescrive l'art.* 174. — *Nelle visite giudiziali, se non sieno intervenuti due testimoni, o altri per l'imputato come vien disposto negli art.* 186, 187, 195. — *Se dal processo verbale della visita manchi la firma del Giudice, e del Cancelliere, ivi. — Se siano violate le altre forme prescritte negli art.* 183 *al* 194, *ben inteso che la nullità colpisce quelle parti, e rende vizioso il processo per quegli effetti per cui le forme violate erano prescritte*, 195.

III.

NULLITA' *negli interrogatorj regolari dell'imputato. — L'omissione di tali interrogatorj rende tutto il processo nullo*, 197. — *È parimenti nullo se sia fatto senza la presenza simultanea del Giudice, e del Cancelliere*, 209. — *Se venga deferito il giuramento all'imputato sottomesso all'interrogatorio*, 204. — *Se si faccia uso di qualche falsa supposizione, seduzione, o minaccia per estorcere una risposta diversa da quella che l'interrogato farebbe spontaneamente*, 204. — *Se l'imputato non venga interrogato, ed ascoltato allorchè vengano prodotte in suo aggravio nuove circostanze dopo gl'interrogatorj precedenti*, 210.

IV.

NULLITA' *nella ricognizione delle persone. — Se si ometta, allorchè il testimonio, l'offeso, il complice, o il correo non conoscono l'imputato, o non ne sappiano specificare il nome, o il cognome, ma lo indichino solamente in una maniera imperfetta*, 211. — *Se lo sperimento si faccia coll'intervento di altre persone fuori di quelle del Giudice istruttore, e del Cancelliere*, 212. — *Se l'imputato non venga posto fra consimili*, 213. — *Se questi sieno in numero minore di tre, ivi. — Se s'impedisca all'imputato di scegliere quel posto che gli piaccia nella fila, ivi. — Se non venga avvertito di tal diritto nel momento in cui la fila è formata, ivi. — Se dovendosi fare la ricognizione da più persone gli venga impedito di cambiare il posto a piacere nell'atto di ciascuna ricognizio-*

il processo verbale dell' esecuzione del mandato, *ivi*. — *Se essendo il mandato diretto contro la persona che non abbia domicilio, od abitazione nota, l' intimazione non si faccia mediante affissione d'una copia nel luogo solito, per le pubblicazioni nel Comune del commesso delitto, e di un' altra copia alla porta della sala dell' udienza del Tribunale, o Giudice che fa il processo*, 246, 247.

VI.

NULLITA' *nelle citazioni delle cause di Polizia*. — *Quando fra la citazione e la comparsa siavi un intervallo minore di ore 24, oltre il termine per la distanza prescritto negli art.* 18, 19, 304.

VII.

NULLITA' *nelle citazioni in materia correzionale*. — *Se non si esprime*. 1. *La parte pubblica o privata, ad istanza della quale si procede*. 2. *Il nome, cognome della persona che viene citata, o almeno le indicazioni che rendono certa la persona*. 3. *Il fatto imputato colle principali sue circostanze*. 4. *Il giorno in cui l' imputato dovrà comparire all' udienza*. 5. *Se il termine a comparire è minore di giorni dieci dall' intimazione*, 348.

VIII.

NULLITA' *ne' giudizi correzionali*. — *Sono le stesse che per i giudizi d' alto criminale quanto al dibattimento*, 358.

IX.

NULLITA' *nel giudizio d' appello delle cause correzionali*. — *Se non sia destinato un difensore per ufficio all' imputato ch' è sotto custodia nel caso che egli non abbia nominato il suo difensore per il giudizio di appello*, 380.

X.

NULLITA' *dell' atto di accusa*. *Se il fatto non è esposto colle principali sue circostanze*. — *Se manchi l' indicazione del luogo in cui fu commesso*. — *Se manchi il tempo*. — *Se non indica le persone contro cui è diretto*. — *Se non specifica la natura del delitto*. — *Se non individua le sue qualità*. — *Se non cita la legge che contempla il detto fatto*, 395. — *Se sieno divise in più atti d' accusa contro d' uno stesso individuo o le diverse qualità, o circostanze*

XI.

Q

R

T

U-V

Z

ULTIME E PIÙ NECESSARIE

AGGIUNTE E RIFORME

AL PROGETTO

DEL

CODICE DI PROCEDURA PENALE

PARTE I.

DELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI

TITOLO II.

Del modo d' intraprendere le informazioni preliminari.

SEZIONE II.

DELLA DENUNZIA CIVICA

All'art. 60.—La *denunzia civica* non era conosciuta in Francia prima della Rivoluzione. Essa però fu modellata sulle forme della *querela*, prescritte dall' ordinanza del 1670, e furono trasportate alla medesima le stesse forme che gli articoli 1 al 5 Tit. III dell' ordinanza medesima prescrivevano per le querele.

Io trovo quindi che il *Code des délits* che attualmente vige in Francia, soggiunge i seguenti articoli:

92. « Le dénonciateur a qui a signé sa dénonciation, a vingt-« quatre heures pour s' en desister ».

« Ce désistement se fait par acte notifié au greffier du juge « de paix ; l' acte est signé par le dénonciateur ou par son fondé « de pouvoir ; dans ce dernier cas, la procuration est annexée a « l'acte de désistement.

93. « Lorsque le dénonciateur s' est désisté de sa dénoncia-« tion, on qu'il a refusé de la signer, la denonciation est com-« me non avenue ».

« Mais le juge de paix demeure obligé de prendre d' office « connaissance des faits, et de faire, s'il y a lieu, contre le pré-« venu, toutes les poursuites ordonnées par la loi ».

La ragione di questa *desistenza* rapporto alla querela, è esposta nel commentario dell' ordinanza suddetta nei seguenti termini. « L' esprit de l' ordonnance dans cet article est de faciliter la

« punition des crimes en mettant les Parties dans le cas de ne « pas risquer de tomber dans les depens (1) ».

Questa ragione vige assai di più nella denunzia civica. Il portare una querela è un atto facoltativo, il portar la denunzia civica è un atto di obbligazione. Se col portare solamente la denunzia civica, il denunziatore dovesse essere risponsabile delle spese o degli effetti del giudizio senza poter desistere, la legge praticherebbe una soperchieria per un buon ufficio sociale. Dall'altra parte poi, la legge anderebbe contro il suo fine; stantechè la più parte dei testimoni di un delitto fuggirebbe di denunziarlo, per tema di sottoporsi alle tristi conseguenze della denuncia.

Io per altro son persuaso che sia assolutamente impolitico il rendere *obligatoria* la denunzia civica. La ritrosìa della popolazione di non incontrare la taccia di spia è generale e gagliardissima. Si corre quindi rischio di perdere un testimonio per acquistare un denunziante; anzi dirò meglio, si perdono amendue.

Nei delitti, per lo più, i testimoni di vista di un fatto sono pochissimi, e spesso mancano. Fate che il testimonio diventi denunziante e che non firmi, egli diventa denunziante semplice. Ecco perduta la prova. Fate che non comparisca a denunziare, mentre la legge gli dice che era tenuto a farlo, egli non farà testimonianza per tema di non incontrare la riprensione dell'Autorità pubblica.

La mancanza poi di sanzione, è un ridicolo. Pronunciare la parola *di obbligazione* senza sanzione, è una contradizione legale.

Io crederei di nuovo di modificare questa produzione rivoluzionaria e di ridurla ai termini coi quali fu concepita negli antecedenti nostri esemplari.

SEZIONE III.

DELLA QUERELA.

All'art. 68. — Nel commentario dell' ordinanza del 1670, io trovo la seguente disposizione. « Allorchè il querelante si è co- « stituito parte civile contro più imputati, egli può desistere ri- « guardo agli uni senza desistere riguardo agli altri ».

---

(1) NouveauCommentaire sur l'ordonnance Criminelle du mois d'Août 1670.

Par M***. Conseiller du Presidial d'Orleans. Paris 1762. *Chez Debure.*

LIB. I. PARTE II.

TITOLO I.

DELLA COMPETENZA.

All'art. 84. — Io credo che per il buon ordine della giustia, e per non favorire l' impunità dei rei convenga redigere l' articolo 84, ne' seguenti termini:

84. « Se però nel confine di più circondari giurisdizionali « venga commesso un delitto, i Giudici dei rispettivi territori « procedono all' informazione. Ma *la* causa viene trattata avanti « a quello dei mentovati Giudici o Tribunali che *ha* prevenuto « coll' effettivo arresto, o colla comparsa dell' imputato avanti « di sè.

« Gli altri Giudici sono tenuti a rimettere a quello che pre- « venne, le informazioni fatte da loro, per aversene il riguar- « do che crederassi di ragione.

« La stessa regola ha luogo, quando un delitto s' incominci « in un luogo e si consumi in un altro.

« Ma se si trattasse di un delitto il di cui accordo prepa- « rativo, mandato o tentativo fosse stato fatto in un luogo, e « consumato in un altro, il Giudice del luogo ove seguì l' ac- « cordo e il mandato, procede; ma la cognizione della causa si « devolve al Giudice del luogo del delitto consumato ».

Motivi. — Le materie di competenza sono di rigoroso diritto. Se la nuova legislazione non provvedesse con disposizioni formali sopra i casi contemplati nell' articolo sopra progettato, insorgerebbero certamente le controversie che sopra i medesimi pendono fra i Giureconsulti.

Lasciar dei dubbi, porta il gravissimo inconveniente di paralizzare in mano dei Giudizi l' esercizio della giustizia punitiva, e di favorire con ciò l' impunità dei rei, come pur troppo ha avvertito il sommo giureconsulto *Antonio Mattei*. « In primis ve- « ro dolendum est (dice egli) Interpretes juris certatim in hu- « jusmodi sententias descendisse, cum eaedem perniciosissimae « sint exemplo. Quid enim magis dolendum hodie, quam tot « homicidia impune abire postquam sectis in minutissima partes

« provinciarum territoriis atque jurisdictionibus nullo negotio si-
« carii aufugiunt atque alieni territorii finibus potiuntur » (*De criminibus ad lib. 48. ff. Tit. 13, Cap. 5, Num. 5*).

Io non prendo qui in considerazione nè la *competenza personale*, che appellasi dai prammatici *Privilegio di foro*, e che deriva dalla qualità delle persone, nè la *competenza penale* che ha per fondamento le materie dei delitti e le specie ed i *gradi delle pene*, la cognizione, e l' applicazione delle quali viene dalle Leggi organiche attribuite a certi Tribunali; ma solamente la competenza *territoriale*.

La competenza personale e penale variano col variare dell'indole dei governi, dei privilegi delle persone e delle diverse distribuzioni dei poteri giudiziari. La competenza territoriale per lo contrario non può per sè sola mai soffrire un' alterazione essenziale.

Se, stando dalla capitale, un Giudice o un Tribunale solo potesse bastare a provvedere con buon successo a tutte le occorrenze della giustizia civile e punitiva dello stato, a questo Tribunal solo si dovrebbero portare tutti gli affari.

La divisione dei territori non può dunque mai rompere nè l' unità della giurisdizione nè il buon servigio dello stato. Dunque non si dovrebbe badare alla Divisione dei territori, quando troppo rigidamente guardata come norma di competenza, facesse ostacolo o ritardo al migliore servigio dello stato, ma per lo contrario si dovrebbe far servire la divisione dei territori all'amministrazione della giustizia, e non l' amministrazione della giustizia alla divisione dei territori.

Dietro queste vedute, fu dettato l' articolo sopra progettato. La sperienza lo rende necessario. Il consenso di tutti i giureconsulti classici, lo autorizza.

Lungi poi che egli deroghi allo spirito della regola generale, egli concorre colla medesima. La regola generale che attribuisce al Giudice del luogo del commesso delitto la cognizione del medesimo, fu determinata dalla veduta già nota di far eseguire l' instruzione dove con maggior prontezza, con miglior successo, con minor dispendio e coll' esempio pubblico si possono ottenere le prove. C' est toujours le juge du lieu (V. *Seultages*, Traité des crimes, Partie I, Chap. IV, T. I, p. 82).

I casi contemplati nell' articolo progettato suppongono appunto questa condizione, come è per sè manifesto.

Ho hetto che il consenso di tutti i Giureconsulti classici autorizza il tenore dell' articolo sopra progettato.

Il citato *Antonio Mattei* si esprime nei seguenti termini:
» sed quoniam divisis territoriis perniciosor opinio invaluit, non

« immerito quaeritur cujus sit animadversio, si ex. gr. alibi
« tormentum excussum, alibi transfixus homo sit, alibi falsum
« instrumentum scriptum, alibi productum sit: si alibi raptam
« alibi stupraveris; alibi vinctum alibi spoliaveris? Et recte re-
« sponsum judicio ab interpretibus (1) in omnibus hisce exem-
« plis utriusque territorii judicem animadvertere posse (ANTONIUS MATTHEI, *De crim. ad lib.* 48. *ff. Tit.* 13 *C.* 5 *N.* 8).

L' illustre commentatore dell' ordinanza francese del 1670 al Tit. I. art. I. si esprime come segue « que si le crime est com-
« mis en deux justices différéntes comme dans le cas de celui qui
« étant dans le territoire d'une justice tireroit un coup de fusil,
« et tueroit une personne qui seroit dans une autre jurisdiction,
« alors les deux Juges en peuvent connoitre concurremment, et
« celui qui prévient est préféré.

« Dans les crimes successifs, comme dans le crime de rapt,
« il semble que tous les Juges tant celui de l' enlevement, que
« ceux des différens lieux par où passe le ravisseur avec la per-
« sonne ravie sont en droit d'en connoître (2).

« Dans les crimes commis successivement par deux ou plu-
« sieurs personnes, comme dans un *mandat éxécuté*, la regle gé-
« nérale est, que c' est le Juge du lieu ou le mandat reçoit son
« execution, qui en doit connoître.

All' art. 120 e 121. — Io credo che questi articoli si deb-ban redigere nella seguente maniera 120. « Quando non sia stata
« promossa eccezione nè sulla qualità criminosa dell' affare, nè
« sulla competenza del Tribunale, o essendo stata promossa siasi
« definitivamente deciso che si debba procedere avanti il Tribu-
« nale medesimo, il Giudice insttruttore prosegue l' instruzione ».

« Egli raccoglie colle norme del titolo seguente tutti que'
« mezzi di prova che vengongli indicati dai Processi verbali e
« suggeriti sì dal Ministero pubblico che dal querelante, onde

---

(1) Decian. 4. Crim. N. 6. et C. 26.
Boss. Tit. de foro competente N. 105.
Damhoud cap. 33. N. 5.
Farinac. quaest. 7. N. 44. 56.
Mornacius in L. ult. D. De jurid.
Argent. art. 12. glos. 2.
Clar, quaest. 38. N. 38.
Diss. Decian. 4. Cap. 17. N. 9. et seq.

(2) Ita *Farinacius* in Practic. Crim. quaest. 7. N. 7 et 15.
Et d' *Argentré* sur l' article 12 de l' anc. Cout. de Bretagne art. 12 nota 2. N. 1. Et c' est ainsi que le declare *M. Pussort* sur l' art. 1. du tit. 1. du Procès verbal de l' ordonnance criminelle de 1670 pag. 6.
V. *La Loi* 1 in fine Cod. de raptu virginum.

*

« verificare l'esistenza e la natura del delitto e scoprirne gli au-
« tori, e i complici ».

121. « Ogni Testimonio che non sia stato antecedentemente
« esaminato dal Giudice di Pace colle norme del Tit. IV, Se-
« zione III di questa parte, viene sempre sentito nell' instruzio-
« ne regolare colle forme prescritte nella citata Sezione sotto pena
« di nullità ».

« Quand' anche fosse stato sentito dal Giudice di Pace: colle
« dette forme il Giudice instruttore lo riassume qualora lo cre-
« da conveniente ».

Motivi. — Io chieggo se alle informazioni ed esami assunti da un Gendarme, da un Sindaco o da un Commissario di Polizia debba la Legge nei delitti gravi attribuire lo stesso peso che attribuir devesi ad un esame ricevuto da un Giudice instruttore, e registrato da un Cancelliere, talchè possa costituire parte integrante di una piena instruzione regolare?

Risposta. — I. Nelle leggi Romane, secondo gli Editti di diversi Principi, io trovo il contrario. Ecco le parole della Legge:

« Divus Hadrianus Julio secundo ita rescripsit: Et alias re-
« scriptum est non esse utique epistolis eorum credendum, qui
« quasi damnatos ad Praesidem remiserint. Idem de Irenarchis
« praeceptum est, quia non omnes ex fide bona elogia scribere
« compertum est ».

« §. I. Sed et caput mandatorum extat, quo Div. Pius cum
« Provinciae Asiae praeerat, sub Edicto proposuit, ut Irenarchae
« cum apprehenderint latrones, interrogent eos de sociis, et re-
« ceptatoribus, et interrogationes literis inclusas atque obsigna-
« tas ad cognitionem Magistratus mittant. Igitur qui cum elo-
« gio mittuntur, ex integro audiendi sunt, et si per literas missi
« fuerint, vel etiam per Irenarchas perducti. Sic. et D. Pius,
« et alii Principes rescripserunt, ut etiam de his qui requiren-
« di adnotati sunt, non quasi pro damnatis, sed quasi re in-
« tegra quaeratur, si quis erit qui eum arguat » (*L. 6. D. De Custodia et exhibitione reorum*).

E da rimarcare che gl' Irenarchi corrispondevano colla Marechaussée di Francia come nota *Gottofredo.* « Irenarchas hodie
« referunt ac repraesentant Praepositi Mareschallorum apud Gal-
« los » cioè all' attuale nostra Gendarmeria investita dalle me-
« desime attribuzioni dei Commissari di Polizia.

Il Codice 3 Brumale anno 4. il quale in tutte quelle parti nelle quali non vi fu derogato colla Legge 7 Piovoso anno 9, è in attuale vigore. In Francia (*Loi 7 Pluviose art.* 26) prescrive formalmente che i Processi verbali fatti dai rispettivi Agenti ed uffiziali destinati a vegliare su di una data specie di delitti, pos-

sano servire d'instruzione preparatoria onde passare al giudizio allorchè si tratta di contravvenzioni di semplice Polizia; ma allorchè essi riguardano delitti di una sfera superiore, essi vengono rimessi al Giudice che deve fare l'instruzione, significando con ciò stesso che essi non servono che a promovere l'instruzione regolare, e che si deve meditare l'instruzione regolare, verificare il loro contenuto.

Se, diffatti, potessero per sè stessi costituire sempre un mezzo di piena instruzione, non si doveva nè si poteva fare la detta disposizione.

Ecco le parole della Legge:

« 45. Si le délit est de nature à mériter une peine au dessus « de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours « d'emprisonnement, le commissaire du pouvoir exécutif envoie « le procès-verbal au juge de paix, qui agit en conséquence, « comme officier de police judicaire, ainsi qu'il est réglé par « les titres suivans:

« 46. Si le procés-verbal a pour objet un délit dont la peine « n'excéde pas la valeur de trois journées de travail ou trois « jours d'emprisonnement, le commissaire du pouvoir exécutif « fait citer le prévenu devant le tribunal de police désigné ciaprés, liv. II, Tit. I (*Code des Delits*, *et des peines du* 3 *brumaire an. IV. art.* 45. 46).

Ma quello che decisivamente toglie ogni possibile ambiguità è la formale dichiarazione del Governo, il quale parlando degli atti dell' informazione preliminare fatti dagli altri ufficiali si esprime come segue:

« En général, ils sont autorisés à faire tous les actes qui « peuvent procurer la recherche et la poursuite des délits, de « quelque nature que soient ces actes; ils peuvent recevoir des « déclarations, faire saisir en flagrant délit, et, s'ils le jugent « nécessarie, faire des visites et des perquisitions, interroger, « entendre des témoins, dresser des procès-verbaux pour constater le corps de délit: mais tous ces actes ne peuvent dispenser « de l'instruction légale, que le directeur du jury a seul le droit « de faire, aux termes de l'art. 11, et ne doivent être considérés que comme des actes de recherche, des actes préalables « tendant à provoquer et à procurer la véritable instruction lé« gale qui a lieu devant le directeur du jury (*Repenses aux questions relatives à la loi du 7 pluviose reponse*).

La mia opiniane è formalmente inculcata da Bergier Manuel, Général des Magistrats, officiers et agens de la police judiciaire. Tom. 1, art. 299 e 300, pag. 249.

III. Se finalmente consultiamo la pratica comune, noi tro-

viamo che lungi che un Giudice processante debba prestar fede alle *attestazioni* ricevute da altre persone e con forme non autorizzate dalla legge, egli deve all' opposto sentire esso stesso i testimoni, talchè è proverbio di procedura che *fides non facit fidem, testibus non testimoniis fides perhibetur.*

Veggasi il *Rainald* obser. crim. Tom. 1, cap. 15, Suppl. 2, N. 76 et Tom. 3, cap. 32 supplement. 7, N. 194.

Scipion. lib. 2, Cap. I. N. 3.

Bassan. ad dict. locum. N. 113 et 164, 165, 166.

IV. Difatti quale maggior contradizione vi sarebbe nella legge, di quella in cui si vedesse da una parte che essa non si affida alla deposizione d' un solo Cancelliere o d' un solo Giudice, e poi *lasciare in facoltà* ossia spesso alla pigrizia del Giudice instruttore di far risaltare come pienamente legale lo scritto di un Gendarme, d'un Sindaco o d' un Commissario di Polizia, che può aver tutto l' interesse di sostenere una via di fatto appoggiata ad una ben studiata ed architettata dichiarazione di un testimonio?

L' articolo del progetto che *lascia in facoltà* del Giudice instruttore il riassumere o no tali deposizioni, porta questo inconveniente.

Le altre modificazioni sono autorizzate dai citati art. 45, 46, del Codice, 3 Brumaire anno IV.

Art. 127, 130, 138. — La libertà che si accorda all' imputato che dissipa l' imputazione, come all' art. 127, può esser ragionevole.

Si potrebbe disputare se l' aggiunta cavata dalla Legge 3 brum. an. 4. art. 67. sia qui collocata a dovere. Imperocchè qui non si tratta di un' ordinanza del Giudice di Pace, come in detto Codice, ma di un' ordinanza fatta d' accordo, dal Giudice instruttore e dal R. Procuratore, come appunto dispone la legge 7 Piovoso anno 9.

Ora in questa parte la detta legge che è sottentrata al detto Codice, non aggiunge alcun vincolo posteriore, dannoso all' innocente; ed anzi secondo i Prammatici Francesi, l' ordinanza è definitiva (Bergier, *Manuel de Police art.* 87, *tom.* 1. *pag.* 306, 307). Tuttavia volendo sovrabbondare in cautela, adotto coi debiti modi questa riserva, come dirò più sotto.

Bensì son costretto a dichiarare che il giudizio formale di dissipata imputazione, quando la procedura è compiuta come negli art. 130, 138 del Progetto, è uno smembramento del giudizio definitivo, e ad altro non serve che a prolungare senza ragione la procedura, a intralciarne le operazioni, e moltiplicare inutilmente le spese, senza servire allo scopo per cui si propo-

ne. Nelle cause d' alto Criminale, è un eccesso di potere contrario alle basi del Regolamento organico.

Io non ignoro che anche nella procedura inquisitoriale eravi una specie di giudizio analogo che appellavasi *defensio pro avertenda inquisitione speciali*.

Quale ne fosse l' oggetto, a chi appartenesse il promoverlo, quando, come e dove ciò fare si dovesse, lo spiega ampiamente il Bohemero (*Elementa juris criminalis*, Sect. I. Cap. IX.)

Ivi un tal genere di difesa poteva avere uno scopo utile.

Con tale difesa l' imputato evitava la tortura impiegata come mezzo di prova. Egli risparmiava la risposta agli articoli inquisizionali. Egli poneva tosto fine ad un carcere penoso al quale altrimenti avrebbe dovuto sottostare per tutto il tempo di una lunga procedura.

Questo giudizio veniva promosso dall' imputato a modo di eccezione preliminare che impedisca l' ingresso della lite tra il fisco e l' imputato. A quest' effetto davasi al medesimo un difensore prima della contestazione del reato; anzi a questo genere di difesa accordavasi maggior favore che alla difesa nella causa principale, e il Giudice lo pronunciava sopra sola istanza dell' imputato.

La pratica criminale non aveva ribrezzo d' incontrare l' aspetto di un innocente, ma anzi si faceva carico di aiutarne la scoperta, e si compiaceva di dover piuttosto ridonare la sua stima ad un uomo, di quello che infamarlo o tormentarlo.

A niuno di questi oggetti può soddisfare il giudizio di dissipata imputazione architettato nel progetto di Codice.

Egli non può venir promosso se non dopo che fu già compiuta l' instruzione regolare e preparatoria del giudizio.

Per questo rapporto non si abbrevia punto, nè l' instruzione nè la detenzione del reo; ma si propone invece un episodio superfluo che nuoce alla più semplice, più rapida e meno dispendiosa amministrazione della giustizia, e al bene stesso dell' imputato.

Per procedere con ordine, incominciamo dalle cause correzionali di maggior importanza.

I.

Del giudizio di dissipata imputazione nelle cause correzionali.

Tostochè l' instruzione preparatoria è compiuta, perchè non si passa immediatamente al giudizio definitivo?

Il Tribunale pronuncierà un solo giudizio. Le prove di dis-

sipata imputazione verranno depurate nel crociuolo della pubblica udienza ; e se l'imputato subì il pubblico scorno d'esser privato di libertà come sospetto, egli otterrà il dovuto risarcimento d'esser assoluto come innocente.

Per lo contrario se intrudete il progettato giudizio di dissipata imputazione, voi trattate in sostanza due volte lo stesso oggetto sì in prima istanza, che in appello, e invece di fare due giudizi ne fate quattro, con inabilitare senza necessità, un Tribunale correzionale competente e una Sezione della Corte di Appello a pronunciare nel giudizio definitivo.

E per verità qual è il precipuo, anzi l'essenziale oggetto *di fatto* del giudizio definitivo? Pronunciare se il tale *è colpevole o no* del fatto imputatogli. Qual è l'oggetto della dissipata imputazione? Pronunciare se un imputato sia o no colpevole dell'imputazione addossatagli. Voi mi direte che l'oggetto che si propone, è l'innocenza dell'imputato, sia perchè il fatto non ha esistito, sia perchè non è delitto, sia perchè non esistono nè indizi nè presunzioni che l'imputato lo abbia commesso o vi abbia avuto parte.

Io concedo che questa è l'opinione che si sottopone alla decisione del Tribunale. Ma perciò stesso che il Tribunale deve giudicare, egli deve ricercare se tale opinione costi o non costi, e può pronunciare tanto il sì quanto il no. Ecco dunque ch'egli decide essenzialmente del merito della causa.

L'oggetto adunque essenziale del giudizio di dissipata imputazione, è assolutamente inseparabile dall'oggetto essenziale del giudizio definitivo.

Per questo rapporto adunque, introduce una viziosa moltiplicità di giudizi che potrebbe successivamente partorire una scandalosa e pericolosa deformità, senza alcun vantaggio dell'ordine pubblico e della ragione giudiziaria.

Obbiezione I. — Si crederà forse di prevenire questi inconvenienti coll'abilitare il solo *R. Procuratore* a promovere un sì fatto giudizio?

Risposta I. — Il far istanza per la dissipata imputazione è incompatibile colle funzioni dell' accusator pubblico.

Io osservo in primo luogo la inudita novità di questo ritrovato. Ognuno sente a prima vista esser cosa del tutto strana, e oso dire anche tirannica, che un uomo il quale ha dissipata l'imputazione che è sinonimo *dell' innocenza*, non posso aprir bocca nè essere ascoltato dalla pubblica autorità, e debba unicamente aspettare l'esercizio del più prezioso ed inviolabile diritto dal suo avversario che ricercò il suo imprigionamento.

Ognuno sente che secondo i solidi ed inveterati principj della romana giurisprudenza, lungi dal consacrare un atto che secondo il Senato-Consulto Turpiliano, sarebbe stato degno di censura, per lo contrario un prudente Legislatore deve allontanare ogni pretesto che autorizzi l' accusator pubblico dal desistere dai giudizi penali. Se difatti ciò fosse a lui lecito, egli potrebbe preparare l' impunità con quelle stesse facoltà che furongli attribuite a procedere contro i delinquenti. Il Procurator del Re che fu creato nel Regno d'Italia, è quello stesso che agiva sotto l'antico regime in Francia. Il Parlamento di Parigi con decreto del 28 Agosto 1699, dichiarò che nei gravi delitti, il Procuratore del Re non poteva desistere dall'azione da lui intentata contro di un imputato (SEULTAGES, *Traitè des crimes*, P. 2, C. 1, N. 2. — ROUSSEAU-LACOMBE, *Traité des matieres criminelles* 3 P. C. 1. *Vet. N.* 12).

Egli poi (per servirmi delle parole della Legge 3 Brumaire an. 4), « n' a pas le droit d' examiner si dans une procédure « les circonstances et les preuves sont ou non assez graves pour « determiner une accusation; et il ne *peut sous ce pretexte refu-* « *ser* de dresser un acte d' accusation » (*An.* 242).

In breve, dopo ch' egli ha ricercato il mandato che pone sotto custodia un imputato, non è più libero a lui il desistere, ma deve spingere oltre la procedura, e far giudicare la causa all' udienza.

Obbiezione II. — Ma se egli sente che l' imputato è discolpato, perchè portarlo al giudizio?

Risposta. — Restringiamoci ai giudizi correzionali.

I. Io rispondo che far giudicare un uomo non fu mai sinonimo di farlo condannare, ma solamente di far conoscere se sia reo o innocente, e quindi far pronunziare la sua condanna o la sua assoluzione.

Il R. Procuratore può allegare nella citazione, il titolo dell' imputazione e i fondamenti che lo determinarono a chiedere il mandato. L' imputato produrrà le sue difese. Il R. Procuratore potrà nell' udienza conchiudere dietro i risultati del dibattimento, unico criterio di verità, della incolpazione o dell' innocenza d' un uomo.

II. Io non crederò poi mai che il Regio Procuratore possa usurpare un' attribuzione giudiziaria, erigendosi in estimatore decisivo delle prove di reità o d' innocenza d' un arrestato, e meno poi che egli possa essere mai autorizzato a far ciò, prima di aver veduto l' esito del dibattimento (1).

---

(1) « Il doit lui suffire que le titre de l' accusation soit passible d'u- « ne peine . . . . car en entendant son examen sur les faits particuliers

III. Ma concediamo al Procurator Regio la strana ed impolitica facoltà esclusiva di promovere d' ufficio il giudizio di dissipata imputazione. Che ne avverrà ? Forse che sarà prevenuta la viziosa moltiplicità dei giudizi ? Non mai. 1. Il querelante può appellare dalla sentenza del Tribunale. 2. La Corte d' Appello in un oggetto tanto delicato può pronunciare non dissipata l'imputazione. 3. La Causa vien mandata ad un' altra sezione della stessa Corte, o ad un altro Tribunal correzionale perchè pronunci in pubblico dibattimento. 4. Questi può assolvere. 5. Il querelante può appellare di nuovo.

Ecco dunque reso illusorio questo rimedio.

IV. Ma v' è di peggio. Con quale imparzialità potrebbesi giudicare da un altro Tribunale correzionale, avendo sotto gli occhi la sentenza autorevole pronunziata dalla Corte di Appello a processo finito? La prevenzione è inevitabile perchè cade sul merito essenziale della causa.

Questa prevenzione poi si accresce, perchè la sentenza definitiva è ancora appellabile.

Perlocchè alla viziosa moltiplicazione delle istanze, per lo stesso oggetto si aggiunge anche una prevenzione pericolosa, atta a corrompere l' imparzialità del giudizio.

II.

Del giudizio di dissipata imputazione nelle cause di alto criminale.

Il fin qui detto riguarda gli affari correzionali.

Che se parliamo delle cause criminali, crescono assai più gl' inconvenienti.

I. Il Regio Procuratore, secondo le competenze ch' egli può avere nel giudizio di accusa, non può dispensarsi dal promovere contro un uomo che è sotto mandato, il giudizio di accusa sotto pretesto che non sussiste fondamento bastante a instituirla, come abbiamo di sopra veduto.

II. I Tribunali correzionali non sono Giudici che possano pronunziare definitivamente in merito nelle cause di alto criminale, giusta il Regolamento organico, ma solamente sono autorizzati a pronunziare sull' atto di accusa, sia o non sia fondato.

Ognuno sa che la materia delle competenze è di strettissima

« comme moyens de preuve, usurperoit les fonctions de jurés ». L' identità del principio autorizza ad estenderlo in tutti i casi.

V. Jugement de Cassation du 25 Prairial an. 12. Cass. Palis Tournon et Page.

interpretazione. Ma attribuire al Tribunale correzionale il giudizio di dissipata imputazione sarebbe lo stesso che attribuirgli una facoltà unicamente riservata alla Corte di prima istanza. Sarebbe dunque lo stesso che consacrare un *eccesso di potere*.

III. E siccome da una parte il decidere e il giudicare se uno sia o no innocente, egli è lo stesso che giudicare definitivamente il merito della causa che riguarda il fatto, e siccome dall' altra parte i giudizi di alto criminale, sono per lo più inappellabili, così tentare il giudizio formale di dissipata imputazione nelle materie di alto criminale, sarebbe lo stesso che rendere illusorio il Regolamento organico, perchè questo giudizio si rende appellabile.

Conchiudiamo dunque che questo giudizio si deve sopprimere totalmente.

Riforma dell' articolo 127. — Propongo dunque,

I. Che l' articolo 127 venga redatto nella seguente maniera: « Dovrà ordinarsi *che l' imputato sia rimandato in libertà* (1) quan-« do sia riuscito nell' interrogatorio a dissipare l' imputazione « che determinò contro di lui il mandato d' accompagnamento; »

« L' imputazione s' intende dissipata; »

« 1. Quando costi che il fatto imputato non ha esistito; »

« 2. Quando dall'instruzione risulti che il fatto non sia ca-« ratterizzato dalla Legge, come delitto; »

« 3. Quand' anche nel caso che costi dell' esistenza del fatto « e della sua qualità criminosa, tuttavia non sussista alcuna pro-« va o indizio che l' imputato vi abbia parte.

« L' ordine che rimanda in libertà l' imputato, dovrà espri-» mere per quale dei tre sovra indicati titoli venga egli rimandato.

» Quando vien rimandato pel terzo titolo, può essere in progresso sottoposto a procedura per lo stesso fatto. »

Riforma dell' articolo 130. — L'articolo 130 si deve redigere come segue :

---

(1) Preferisco la frase *di rimandare* in libertà piuttosto che esser posto in libertà, perchè non può essere in facoltà, nè del Giudice istruttore nè del R. Procuratore di togliere e di ridonare la libertà a piacere. La libertà poi vien propriamente tolta, non col mandato di accompagnamento, ma col mandato di deposito. « Les accusés qui n'ont été décrétés que d' un soit ouï « ou d' un *ajournement personnel*, n' ont pas besoin d' être élargis, parce « qu' ils ne sont pas obligés de se remettre dans les prisons; ils se ren-« dent seulement à la chambre du Conseil ou au lieu où se rend ordinai-« rement la justice pour subir leur interrogatoire devant le juge, après « quoi ils se retirent, sans qu'il soit rendu de jugement qui ordonne leur « élargissement; mais le Juge met au bas de l' interrogatoire, suivant l'u-« sage, *que l'accusé s' est retiré en liberté.* » SOULTANG, Traité des crimes part. 2. Cap. II.

« Se si tratti di delitto pubblico di giustizia correzionale,
« il Regio Procuratore nel termine di tre giorni visita gli atti
« del processo, stende la citazione, ed hanno luogo le disposi-
« zioni del Tit. II del lib. II, ec. »

Riforma dell' articolo 138. — L' articolo 138 deve essere redatto nella seguente maniera: « Soddisfattosi dal Giudice instrut-
« tare alle requizioni del Regio Procuratore, ed osservato il di-
« sposto dell' articolo 133 nel caso di ulteriori risultanze in pro-
« cesso, il Regio Procuratore nel termine di tre giorni deve pro-
« cedere all' atto di accusa. »

Soppressione degli articoli 366, 367, *e riduzione della serie dei numeri seguenti.* — In conseguenza gli articoli 366 e 367 debbono essere cassati.

Ecco la correzione dei numeri per porli in corrente.

368. . . . 366.
369. . . . 367.
370. . . . 368.
371. . . . 369.
372. . . . 370.
373. . . . 371.
374. . . . 372.
575. . . . 373.
376. . . . 374.

Se il gravame 375.
Il gravame 376.

Ecco ridotta la cosa in corrente.

Per quello che spetta agli altri articoli sotto il giudizio di accusa, io ne parlerò nella memoria seguente.

LIBRO II.
DELLA GIUSTIZIA

TITOLO III.
Dei giudizi di alto criminale.

CAPO I.
Del giudizio di accusa.

PARTE I.
QUESTIONI PRELIMINARI.

La discussione che io sono per intraprendere esige alcuni schiarimenti preliminari. Io domando,

1.° Cosa è il giudizio d' accusa :

2.° Qual' è l' oggetto suo essenziale :

3.° Qual è il fine per cui fu introdotto :

4.° Quali sono i doveri, e le facoltà del Regio Procuratore in questa parte della procedura penale:

5.° Quali le competenze de' Giudici?

I. *Cosa è il giudizio d'accusa?* — Il giudizio d'accusa è stato ordinato dal Regolamento organico. Cercare adunque cosa sia giudizio d' accusa, egli è lo stesso che cercare cosa abbia inteso di dire il Re, usando la denominazione *di giudizio d' accusa.*

Non si può adunque a questa denominazione annettere un concetto arbitrario, ma per lo contrario è forza riferirsi a quello che il Legislatore ha avuto in mira di enunciare.

Ora, qual fu *il concetto* che ebbe in mente il Legislatore?

Il giudizio d' accusa non era praticato nel Regno d' Italia. Bensì fu progettato negli anni repubblicani, ma non fu eseguito. Egli vigeva in Francia, e col Regolamento organico ci fu dato da un Regnante Francese.

La nozione dunque di giudizio d' accusa si deve desumere,

o dal sistema progettato prima per la Repubblica Italiana, o dal sistema vigente in Francia all'epoca del Regolamento organico.

Ma siccome il Progetto di Codice per la Rep. Italiana era in questa parte quello del Codice 3 Brum. an. 4, e questo è appunto quello che sostanzialmente vigeva, e vige attualmente in Francia, salve le piccole modificazioni di forma sopraggiunte colla legge 7 Piovoso an. 9, dunque è forza conchiudere che il giudizio d'accusa, enunciato dal Regolamento organico, sia quello stesso che vigeva in Francia nel 1806; e però quello del Codice 3 Brum. an. 4, modificato dalla leg. 7 Piovoso an. 7.

Determinato questo punto capitale, ne nascono i seguenti corollari.

I. Siccome col Progetto del Codice di Procedura penale non è permesso di rovesciare il Regolamento organico, ma per lo contrario si deve assumere il detto Regolamento come norma del Progetto, così non è concesso di alterare la natura, le competenze, le forme essenziali del giudizio di accusa della legislazione Francese, ma per lo contrario si debbono assolutamente rispettare come l'unica volontà del Legislatore che ordinò questo giudizio pel Regno d'Italia.

II. Ogni aggiunta o modificazione essenziale deve essere autorizzata da una formale disposizione del Regolamento organico.

III. E per conseguenza ogni disposizione del progetto che si opponga, o alteri la natura di un tal giudizio, avuto riguardo alla forma, e alle vedute con cui fu introdotto nella legislazione francese, deve esser tolta come una violazione del Regolamento organico suddetto.

Premesse queste considerazioni passiamo alla seconda questione.

II. *Qual è l'oggetto essenziale del giudizio d'accusa?* — Dietro le vedute premesse nell'antecedente questione, noi dobbiamo ricercare qual sia, nella Legislazione Francese, l'oggetto essenziale del giudizio d'accusa. La questione adunque si risolve in una ricerca non di ragione, ma *di fatto*, non di libera speculazione legislativa, ma di una *notizia positiva*.

Ciò premesso, ecco quello che io trovo su di questo proposto.

L'atto costituzionale del 5 Frut. an. 3 si esprime come segue:

« En matière des délits portant peine afflictive, ou infamante, nulle personne ne peut être jugée, qui sur une accusation admise par les jurés, ou décreté par le corps législatif dans le cas, ou il lui appartient de décreter d'accusation (art. 238) ».

« Un premier juri déclare si l'accusation doit être admise ou rejetée, *le fait est reconnu* par un second juri, et la peine

« déterminée par loi, est appliquée par des Tribuneaux crimi-
« nels (art. 238). »

« Les jurés ne votent que par scrutin secret (art. 239). »

Facciamo attenzione per ora al soggetto della questione. Dalla lettura di quest' art. risulta che l' oggetto essenziale sul giudizio d' accusa non è *definitivo*, cioè, al Giudice dell' accusa non è permesso di pronunciare se l'accusato sia *colpevole* o *innocente*, ma deve riconoscere solamente se taluno essendo incolpato, vi sieno o no, tali apparenze contro di lui da intraprendere un giudizio o no, lasciando che altri Giudici pronuncino se risulti a loro che l' accusato sia o no colpevole.

In breve la formola con cui si ammette l' accusa, si traduce in quest' altra. Questo è un affare da vedersi, ossia egli è un affare che deve essere discusso, per conoscere se l' accusato sia o no colpevole. Questa faccenda verrà discussa avanti il Giurì di Giudizio, ed egli esaminerà e pronuncierà definitivamente sul fatto o sulla imputazione. « *Le fait est reconnu par un second juri* ».

Questa stessa disposizione viene limpidamente ripetuta nel- l' art. 237 del Cod. 3 Brum. an. 4, ne' seguenti termini:

« Les jurés d' accusation n' ont pas a juger si le prévenu est coupable ou non, mais seulement s' il y a déja des preuves suffisantes à l' appui de l' accusation.

Niuna mutazione è sopravvenuta dappoi nella Legislazione Francese circa questo punto. L' art. 26 della Legge 7 Piovoso an. 9 stabilisce formalmente che « Il n' est pas dérogé aux di-
« dispositions des lois anterieures qui n' ont rien de contraire a
« la présente » ma è tanto lontano che la legge suddetta abbia in nulla derogato al Codice 3 Brumale anno 4, che nei motivi che accompagnano la detta legge 7 Piovoso, si leggono le seguenti parole: « La déclaration de ce juri n' est qu' un premier juge-
« gement portant seulement qu' il y a lieu ou non, à accusa-
« tion, *c' est a dire* à examen, et à debat avant un juri de ju-
« gement. »

Se i Giudici dell' accusa del Regno d' Italia possano, o no, pronunciare che l' imputazione è dissipata? — Poste queste premesse, io domando qual è la competenza dei nostri Giudici dell'accusa? Risp. Quella stessa che è propria del Giurì di accusa di Francia. Ma è manifesto che a lui è vietato di pronunciare decisivamente sul fatto: dunque se usasse una *terza formola* diversa da quella della legge la quale *equivalesse*, e significasse *è colpevole* o non è colpevole, egli eccederebbe la sua competenza. Dunque senza rovesciare i confini delle competenze, stabiliti dal- l' atto costituzionale, senza alterare *l' essenza* del giudizio di accusa senza una manifesta usurpazione dei poteri attribuiti ai Giurì

di giudizio ossia ai Giudici del merito, non si può accordare ai Giudici dell' accusa del Regno d' Italia di pronunciare altra formola che quella dei Giurati Francesi.

Ma se pronunciassero, o che il fatto non esiste, o che non è delitto, o che non esiste verun indizio contro di un imputato, pronuncierebbero sul fatto stesso; e sulla definitiva imputazione. Dunque attribuire ai Giudici dell' accusa una tale facoltà, sarebbe un autorizzare un eccesso di potere contro la mente del Regolamento organico, che nell' ordinare per l' Italia il Giudizio d' accusa, non può per ciò stesso intendersi aver investito i detti Giudici di altre facoltà che di quelle che sono proprie dei giurati Francesi.

Qui la mente è dichiarata formalmente dal non avere il Legislatore accordato espressamente il diritto di dichiarare dissipata l' imputazione, o di fare altra consimile dichiarazione « Io vi « do, dice egli, il giudizio di accusa francese che dovrà essere « pronunciato dai Giudici della Sezione civile. » Per esssere autorizzati ad escire da questi confini farebbero d' uopo facoltà precise. Queste non si leggono nel Regolamento. Dunque il progetto che stabilisce una tale facoltà va contro la mente del Legislatore.

Io dovrò fra poco ritornare su di questo punto sotto altri rapporti, e perciò io passo ad un altro oggetto.

III.—*Qual è il fine per cui fu introdotto il giudizio d'accusa?*— Per me risponderà il testo formale della legge che parla ai giurati.

« Ils appercevront aisement le but des leurs fonctions, en « se rappellant *les motifs* qui ont déterminé la loi a établir un « juri d' accusation.

« Ces motifs ont leur base dans *le respect pour la liberté in-* « *dividuelle*. La loi en donnant au Ministère actif de la Police le « droit d' arrêter un homme prévenu d' un délit, a borné ce « pouvoir au seul fait de l' arrestation. »

« Mais une simple prévention qui souvent a pu suffire pour « qu' on s' assurat d' un homme, ne suffit pas pour le priver « de sa liberté pour l' instruction d' un procès, et l' exposer a « subir l' appareil d' une procedure criminelle.

Tali sono le parole dell' art. 237 del Codice 3 Brum. an. 4.

Da esse dunque costa formalmente per bocca del Legislatore, che il fine del giudizio d' accusa, è il rispetto per la libertà individuale; costa che il fine della legge consiste nel non esporre troppo leggermente un uomo imputato ad un pubblico dibattimento.

Corollari. — I. Da ciò dunque ne viene che il giudizio di accusa non è d' ordine essenziale della procedura penale; ch' egli non è stato introdotto per l' interesse di quella che appellasi pub-

blica vendetta, ma ben-ì per l'interesse dell' uomo che viene assoggettato a processo. Egli è per dir così, una *cortesia* usata dalla legge verso un imputato, il quale non viene tutt' ad un tratto sottomesso a giudizio pubblico, ma prima per un riguardo e per un rispetto alla sua riputazione o alla sua libertà, viene assoggettato ad un giudizio preliminare onde vedere, se si debba, o no risparmiargli l'apparecchio angoscioso d' un pubblico dibattimento.

Egli è dunque manifesto che il giudizio d' accusa è essenzialmente un *beneficio di legge* accordato all' imputato.

II. Dunque per ciò stesso è libero all' imputato il *rinunciarvi*, e il chiedere d' esser sottoposto al giudizio definitivo tostochè l' instruzione preparatoria del giudizio è compiuta. È nota la regola che « quilibet juri pro se introducto potest renun» ciare ».

Dunque siccome il Regolamento organico è stato fatto secondo l' intenzione della legislazione francese, come si è dimostrato di sopra, così l' art. 57 del detto Regolamento si deve considerare come un puro *beneficio di legge*, e nulla più. Difatti egli non ordina che i giudizi definitivi di alto criminale non si potranno aprire che dopo quello di accusa; ma per lo contrario, usando di una frase tutt' applicata alla persona dell' imputato dice:

« Ne' delitti d' alto criminale nessuno può essere processato « e tradotto d' avanti alla Corte di prima istanza, che sopra un « atto di accusa ammesso dalla Sezione civile della Corte me« desima ».

Che se piacesse ad alcuno di cavillare su di questo punto, la questione sarebbe tolta dal riflettere che il senso del Regolamento organico deve essere determinato da quello della Legislazione francese, per le ragioni già premesse nella prima questione.

V' ha ancor di più. Il testo del Regolamento organico è perfettamente lo stesso di quello dell' atto costituzionale francese (1). Eppure la legge dichiara che il giudizio d' accusa è un beneficio di legge introdotto in favor dell' imputato e non una provvidenza di pubblica vendetta.

Conchiudo pertanto che l' imputato può rinunciare al giu-

---

(1) Eccone le parole:

« En matière de délits portant peine afflictive ou infamante, nulle per« sonne ne peut étre jugée que sur une accusation admise par les jures, « ou décréter par le corps legislatif, dans le cas ou il lui appartient de « décréter d' accusation. » art. 673.

dizio d' accusa e chiedere quando l' instruzione è compiuta, d'esser pubblicamente giudicato.

Senza di ciò l' intenzione del Legislatore potrebbe rimaner delusa, anzi formalmente violata.

La legge introdusse il giudizio di accusa per usare un riguardo alla libertà: ed all' opposto se non si concedesse una tal rinuncia riescirebbe invece nel nostro sistema, un mezzo irrimediabile di soperchieria, come dimostrerò più sotto.

IV. — *Quali sono le funzioni del Regio Procuratore relativamente all' accusa?* — Per rispondere categoricamente a questa domanda, è necessario di sapere in generale, in che consistano le funzioni del Procuratore del Re nelle materie criminali.

Estraendo le leggi ultime vigenti in Francia, eccone il quadro unito presentato nel Bollettino ufficiale del Piemonte N. 43, art. 83.

« 1.° Il poursit d' office, ou sur les plaintes, ou dénuncia-« tions qui lui sont dressées, les délits, emportant peine afflic-« tive, ou infamante. 2.° Il dresse les actes *d'accusation*. 3.° Il « est entendu sur toutes celles intentées, et poursuivies devant « le Tribunal auprès du quel il est établi. 4.° Il requiert, pen-« dant le cours de l'instruction, pour la regularité des formes, « et avant le jugement pour l'application de la loi tant dans les » affaires de grand criminel portées directement au Tribunal au-« près du quel il exerce, que dans ces sur les appels des juge-« mens de police correctionnelle. »

« Le Commissaire près le Tribunal de première instance « exerce les mêmes fonctions dans les matières de police correc-« tionnelle qui y sont soumices (Extrait des lois des 7 et 18 « Pluviose an. 9.) »

Se scorriamo il Titolo IV del Regolamento organico, noi troviamo che egli, parte esplicitamente e parte implicitamente, condensa sul Procuratore del Re le attribuzioni sopra prescritte.

Ora venendo al nostro proposito, osservo che il Procurator del Re deve stendere l' atto di accusa. Le incombenze pertanto che il Codice 3 Brum. an. 4, aveva addossate al direttore *del giuri* di accusa (art. 223 e seguenti) si trovano in oggi cumulate sopra il Procurator del Re.

Tutto quello adunque che fu imposto dalla legge per la estensione dell' atto di accusa, si deve eseguire dal Procurator del Re specialmente trattandosi d' incombenze che sono *d' ordine essenziale* di questo giudizio.

« Ora il Codice 3 Brumale an. 4, art. 242, dispone espres-« samente come segue: Le directeur du juri *n' a pas le droit* » d' examiner, si dans une procédure faite par un officier de

« police judiciaire relativement à un délit emportant par sa na-
« ture peine afflictive ou infamante, les circonstances et les preu-
« ves sont, ou non, assez graves pour déterminer une accusa-
« tion, et il ne peut sous ce pretexte refuser de dresser un acte
« d' accusation. »

Questa disposizione è legata a grandi considerazioni, e vedute costituzionali, e politiche, nè può essere violata, che confondendo le attribuzioni, ed eccedendo i limiti dei poteri che formano la vita, l'equilibrio e l'armonia della nuova forma di Governo.

La ragione cresce assai di più in vista dei poteri di nuovo cumulati sopra il Procurator del Re (*L' ordinanza di Francia dell' anno* 1534. *Cap.* 2. *Art.* 20. — *L' ord. del* 1670 *Tit.* 13 *Art.* 35 *o segu.* — *Tit.* 25. *Art.* 1790).

Si era già avvertito al pericolo di cumulare nella stessa persona le funzioni di Commissario del Governo incaricato a vegliare per l' esecuzione delle leggi, e quelle di accusator pubblico destinato a rappresentare la parte pubblica e ad esercitare le azioni penali.

« C' est par elle (cioè per l' accusa pubblica diceva Thou-
« ret) (*Discours prononcé a l' assemblée nationale. Seance du* 4
« *Août* 1790) que les lois penales reçoivent leur activité, et sans
« elle la force publique des Tribunaux demeure paralisée.

« Cette arme est d' autant plus redoutable, que par elle on
« peut nuire doublement, c' est a dire, autant en ne s' en ser-
« vant pas, qu' en l' employant a mauvais dessein . . . »

« Me dira on que j' exagère l' influence politique et morale
« de l' accusateur public, puisque le jugement ne dèpendra pas
« de lui, mais des jurés et des Juges qui vont être nommés par
« le peuple? Je reponds qu' il reste toujours a l' accusateur pu-
« blic un pouvoir independant des Tribunaux qui suffit pour
« exciter toute votre sollicitude. Ce pouvoir est celui de dissi-
« muler les *connoissances qui lui parviennent*, *de ne pas* accuser,
« ou d' accuser trop tard, et de favoriser par là le succès, le
« crime, ou du moins l' évasion, et l' impunité des coupables.

Queste vedute non isfuggirono nel redigere il progetto; e però I. Si dispose che le querele e le denuncie fossero dirette alle Cancellerie dei Giudici e dei Tribunali. II. Si autorizzarono in alcuni, così espressi dalla legge, gli ordini di comparsa e di accompagnamento, onde prevenire l' azione, o a dir meglio l'i-nazione paralizzante del Procurator del Re.

Ma nulla sarebbe stato fatto, se si fosse lasciato al Ministero pubblico la facoltà di non produrre l' atto di accusa sotto il pretesto che non vi sono *prove bastanti* per avvalorarlo. Peggio poi si avrebbe fatto, se a lui solo si fosse attribuita la facoltà di promovere uno spurio giudizio di dissipata imputazione.

Nel primo caso, l'azione della giustizia sarebbe stata arrestata a piacere di un uomo solo; ed anche nel caso che egli apparentemente favorisce la causa degli imputati si dovrebbe temere i suoi doni come egualmente pericolosi ora alla pubblica giustizia, ed ora all' imputato medesimo.

Alla pubblica giustizia, dichiarando di non aver fondamento ad agire, o preparando fin da principio i mezzi onde venire ad una tal conclusione. All' imputato medesimo, quando dopo averlo vessato per un certo tratto di tempo con una inquisizione secreta, ne sottrae alla vista del pubblico i disastri sofferti nella libertà o nell' onore, per sottoporlo ad una penosa incertezza della sua sorte, perchè verrebbe liberato dal carcere senza essere giudicato definitivamente.

Conchiudo adunque che si trasporti nel Progetto l'art. 242, del Codice 3 Brum. an. 4, succitato, e si aggiunga di più in forma di art. la provvidenza del Parlamento di Parigi del 28 Agosto 1699, onde ne segue l' infrascritto Progetto.

Io non dubito che anche per principio legislativo indipendente da un sistema d' imitazione, non si debbano adottare i progettati articoli.

Qual maggiore sconvenienza, e lesione delle buone massime di costituzion pubblica sarebbe quella di lasciare all' Agente del governo, come accusator pubblico, un' iniziativa di giudizio definitivo, e come Commissario del poter esecutivo lasciare, che nello stesso tempo ch' egli decide, mandi ad esecuzione col fatto suo personale, questo stesso giudizio? Che, come solo autorizzato della persecuzione degli imputati di alto Criminale, li faccia tradurre in carcere, e poi come parte pubblica e come esecutore della legge dica imperiosamente: *ne ho abbastanza; ponete in libertà colui; ma rimanga sempre sotto la mia sferza per essere ripigliato di nuovo quando a me piacerà; perchè anche sopravvenendo nuovi indicj, o nuove cure d' un accusator privato, sta in mano mia, promovere o non promovere la nuova persecuzione?*

V. — *Quali sono le competenze dei Giudici di accusa nel Regno d' Italia?* — Questa questione in parte è prevenuta da quello che fu detto di sopra alla questione II.

Affine però di comprendere tutto il complesso delle competenze dei Giudici di accusa del Regno d' Italia, è d'uopo di fare le seguenti considerazioni.

In ogni oggetto di giudizio si distinguono due cose, cioè il *fatto*, ed il *diritto*, e però due qualità debbonsi sempre prendere in considerazione dai Giudici; la prima, *l' esistenza* di un *dato fatto*, la seconda, la sua *qualità*, buona o rea o indifferente. In conseguenza di questo giudizio deriva un'operazione che consi-

ste nel dichiarare, *quale debba essere la sorte* dell' uomo giudicato.

Ai Giurati Francesi viene solo permesso di pronunciare sulle *prevenzioni* di puro fatto. « Ils n' ont pas le droit d' examiner si « le délit porté dans l' acte d' accusation merite peine afflictive, « ou infamante (art. 241, del Codice 3 Brum. an. 4.).

Questa disposizione quanto è giudiziosa per un corpo di giurati che non si debbono presumere versati nella scienza delle leggi, sarebbe altrettanto inconveniente per i membri di un Tribunale che presumere si debbono abili a distinguere la sfera legale dei delitti.

Egli è perciò che il Regolamento organico del Regno d'Italia (51) si è discostato dalla citata disposizione del Codice Francese, ed ha espressamente attribuito ai Tribunali correzionali, che fanno le funzioni di Giurati di accusa, il conoscere se il fatto presentato nell' atto di accusa sia o no, per sè stesso, delitto di alto Criminale.

Da ciò ne viene che allorquando il Tribunale pronuncia sull' accusa, egli pronuncia effettivamente che il fatto è *delitto di alto Criminale*, e però di competenza definitiva della Corte di prima istanza; e che havvi, o no, fondamento onde sottoporne la cognizione alla Corte medesima.

Se dunque *oltre ciò*, pronunciasse, o espressamente, o per equivalenza che l' imputato non è reo, con ciò stesso assorbirebbe la cognizione definitiva della Corte di prima istanza. Dunque il Tribunal correzionale usurperebbe le competenze della Corte, ed eccederebbe i limiti del giudizio d' accusa. In una parola non si verificherebbe più un mero giudizio di *prevenzione interinale*, com' è quello di accusa, ma bensì un formale giudizio definitivo.

Per maggior conferma di tutto questo si può aggiungere che, giusta il Progetto presentato, il giudizio d' accusa non viene pronunciato se non dopo che l'instruzione preparatoria è assolutamente *compiuta*, e talmente compiuta, che niun altro testimonio fuor di quelli che furono prima assunti nell' instruzione antecedente non viene, per sistema, sentito all' udienza nè ad offesa nè a difesa.

Questa provvidenza fu suggerita da grandi considerazioni maturate nelle conferenze, ed oltre a grandi vantaggi per i giudizi, si prevengono molti pericoli che tramar si possono a danno della giustizia.

Ma nello stesso tempo conviene osservare, che in questa parte il sistema progettato si discosta assai dal Francese.

I. Perchè nel sistema Francese, il giudizio si fa in uno stadio d' instruzione preparatoria *assai incompleto*; talchè dopo che fu ammessa l' accusa, si compie l' instruzione scritta prima di passare all' udienza (*Cod.* 3 *Brum. an.* 4 *art.* 315 *a* 323).

Rimane poi in facoltà sì della parte pubblica che dell' imputato, di produrre nell' udienza altri testimoni non sentiti nell' instruzione scritta, purchè i loro nomi siano inscritti nella lista preparata per il dibattimento (*Ibid.*).

Ora abbiamo noi ben ponderato il tutto insieme di queste disposizioni? abbiamo noi calcolato l' effetto che esse producono, considerandole tanto per sè stesse, quanto comparativamente al sistema Francese?

Se l' instruzione è compiuta, se i Giudici dell' accusa veggono e ponderano tutto quello che dovrà essere ponderato dalla Corte, se niun' altra prova può per regola generale essere prodotta dappoi, se essi giudicano se il fatto sia d' alto criminale o no; quale differenza vi sarebbe fra un giudizio perfettamente definitivo e il giudizio che pronuncia il Tribunale, se fosse autorizzato a pronunciare se sia o no dissipata l' imputazione?

L' unica differenza consisterebbe, che nell'un caso, il giudizio sarebbe appoggiato alla prova scritta, e nell'altro alla prova orale; nell' un caso, sarebbe fatta in secreto, e senza la presenza del reo, e nell' altro caso sarebbe pubblico e fatto in contradittorio.

Ma questa differenza è meramente estrinseca, e di pura cautela, e non intrinseca ed essenziale.

Questa osservazione è nel caso appunto *favorevole* all' imputato, e così verrà, che anche nel nuovo sistema, i giudizi *contumaciali assolutorj* hanno forza di definitivi, abbenchè pronunciati in assenza dell' imputato, e sulla procedura scritta, perciò solo, che tutte le prove scritte sono radunate, ed i Giudici conoscono del fatto dell' incolpazione.

« En thèse (dice il Tribunale di Cassazione di Parigi) (18
« *ventoso an.* 12, *Cassat. Collin.*) la disposition de l' article 426,
« du même code, regle le sort de tout individu acquitté, *sans*
« *distinguer* s' il étoit présent, *ou contumace* lors de l' arrêt de
« l' acquit; d' *oú* il resulte que tout individu acquitté d'après une
« declaration des Jurés de jugement, ne peut plus être *reperi* ni
« accusè à raison du même fait, dont il a été acquitté. »

La differenza dei nomi non è quella che conchiude, ma è la differenza delle cose. Un giudice che pronuncia nel merito, sia un giurato, o sia un altro Giudice, e molto più se sia un Giudice esperto nella critica legale, pronuncia sempre decisivamente.

Conchiudo pertanto, che nell' intenzione del Legislatore che ci ha dato il giudizio d' accusa Francese, e colle competenze Francesi si commetterebbe un eccesso di potere, attribuendo al Tribunale correzionale la facoltà di pronunciare se la imputazione sia o no dissipata.

PARTE II.

OSSERVAZIONI DIRETTE.

SOPRA IL COMPLESSO DEL GIUDIZIO DI ACCUSA PROGETTATO PEL REGNO D'ITALIA E SULLE SUE CONSEGUENZE.

Per procedere con ordine in questa seconda parte, io propongo le seguenti questioni.

I.

Quali sono le differenze che passano tra il giudizio d' accusa Francese, considerato in tutti i rapporti, e quello progettato per l' Italia, considerato pure tanto assolutamente, quanto rispettivamente a tutto il sistema?

II.

Quali sono risultati di fatto che derivano naturalmente da queste differenze?

III.

Quali sono le leggi di diritto riguardanti i risultati di fatto sovr' espressi?

IV.

Quali sono in conseguenza le riforme che conviene adottare?

I. Esame della prima quistione. — Il giudizio d' accusa Francese s' instituisce poco dopo l' arresto dell' imputato; il giudizio d' accusa Italiano s' instituisce dopochè tutta l' informazione scritta è compiuta.

II. Nel giudizio d' accusa Francese, i giurati non pronunciano altra formola che quella *Il y a lieu, ou il n' y a pas lieu a l' accusation.* Nel progetto Italiano, si è intrusa una terza formola di dissipata imputazione, quando il Tribunale riconosca che l' imputato *è innocente.*

III. Nel sistema Francese, i giurati non riconoscono se il fatto sia o no delitto di alto criminale. Nell' Italiano, i Giudici debbono ciò riconoscere in forza della disposizione del Regolamento organico.

IV. Nel sistema Francese la reiezione d' accusa non equivale che ad un' assoluzione *dall' istanza*, corrispondente al Decreto di *hors de cour*. Ciò pure ha luogo nel Progetto Italiano, malgrado che il giudizio di accusa venga pronunciato ad instruzione compiuta.

V. Nel sistema Francese non si dà appello contro la dichiarazione o affermativa o negativa dei giurati. Nell' Italiano, si dà appello contro il giudizio di reiezione.

VI. Nel sistema Francese, dopo l' ammissione dell' accusa si assumono in iscritto nuovi testimoni. Nell' Italiano ciò non ha luogo.

VII. Nel sistema Francese si sentono nell' udienza pubblica altri testimoni non sentiti prima nell' instruzione scritta, purchè i loro nomi sieno inscritti nella lista che precede il pubblico dibattimento. Nel progetto Italiano ciò non è concesso.

VIII. Nel sistema Francese, nel giudizio definitivo, i giurati di giudizio non hanno altra forma di pronunciare che quella di assoluzione, o di condanna. Nel progetto Italiano si è adottata la terza formola del *non liquet* romano, che è un vero *interlocutorio* che importa le più ampie informazioni.

II. *Esame della seconda questione.* — Dopo il progetto antecedente, veggiamo quali siano i risultati di fatto che ne derivano.

I. Il passare al giudizio d' accusa poco dopo l' arresto dell' imputato favorisce bensì la libertà dell' imputato, ma può nuocere talvolta al più sicuro esercizio della giustizia punitrice. Spesso si corre rischio di far rigettare un' accusa per la mancanza di prove che si possono raccogliere. Per lo contrario, nel sistema Italiano, se un' accusa vien rigettata, egli è un effetto o delle prove contrarie raccolte in favore dell' imputato, o della vera *impossibilità* di acquistarne delle ulteriori.

Non può quindi nel sistema Italiano un R. Procuratore favorire una intempestiva liberazione dell' imputato, nè aver campo così di deferire a passioni contrarie all' ordine della giustizia punitrice.

Ma egli è pur vero dall' altra parte, che per favorire la vendetta pubblica si può prolungar talvolta oltre il dovere, la detenzione di un' innocente, e questo sacrificio della libertà individuale merita sempre un riguardo del Legislatore, anzi egli ha dovere di risarcirlo dappoi con tutti que' mezzi che la giustizia suggerisce nel progresso della procedura.

Nel sistema Francese, l'accusato compra a mezzo cammino dell' instruzione scritta una pronta libertà contro una riassunzione di processo, se sopravvengono nuove prove. Nel sistema Italiano, in cui tutte le prove sono esaurite e in cui tutto è pronto per il giudizio definitivo, l'imputato sciolto dell' accusa dovrebbe acquistare una definitiva libertà, se il giudizio di accusa fosse definitivo; ma in tal sistema tuttavia l'imputato oltre il sacrificio indebito già sofferto, subisce quello d'una indefinita sospensione, quando altro non abbia in suo favore che la reiezione dell' accusa.

Riforma. — A riparare questo inconveniente io suggerisco il seguente articolo 407. « Quand' anche il Tribunale abbia rigettata l'accusa, tuttavia è in facoltà dell' imputato di domandare d'essere giudicato definitivamente dalla Corte ».

Motivi. — Non solamente non v'è alcun inconveniente ad adottare quest' articolo, ma tutte le ragioni di giustizia e politica esigono di ammetterlo. Oltre le ragioni dei motivi (pag. 555) aggiungo il seguente argomento.

O costa che l'imputato è *innocente*, o no. Se costa che è *innocente*, egli deve essere assoluto definitivamente, e risarcito nel suo onore e nel suo interesse, se lo domanda. Dippiù deve essere abilitato ad agire contro il suo calunniatore.

O non costa ch' egli sia innocente, ma rimane del *sospetto* contro di lui, ed in tal caso la Corte lo tratterà come merita, perchè pronunzierà che *non costa abbastanza* se sia colpevole, ed egli rimarrà sotto processo.

Se dunque la reiezione d'accusa risultò da una prova d'innocenza, si renderà giustizia ad un uomo calunniato o sfortunato per infelici combinazioni. Se risultò da *difetto di prove urgenti*, ma tali però che lascino dell' ombra, e un' ombra di grave sospetto, l' imputato non potrà certamente eludere la giustizia, col farsi giudicare definitivamente.

Nel sistema Inglese, e in quello della convenzion nazionale, in cui nei giudizi definitivi non si pronunziano che due sole formole, cioè quella di *assoluzione* o di *condanna*, e in cui convien assolvere quando l' imputato non si può giudicar colpevole, la domanda del giudizio definitivo nel caso che venga rigettata l'accusa, può divenir insidiosa, perchè il reo sfuggirebbe talvolta una riassunzione giusta d'istanza.

Ma nel nostro sistema, la cosa non può andar così.

Primieramente ne' giudizi definitivi, la Corte non pronunzia solamente le due formole di costa o non costa che l' accusato sia colpevole, ma per lo contrario fra la certezza dell' innocenza e la certezza della reità fu collocato lo stato di *dubbio* che sempre torna in aggravio dell' imputato.

In secondo luogo, nel nostro sistema, il giudizio di accusa non vien aperto in un primo stadio d' instruzione incompleta, come nel Codice 3 Brumale anno 4; ma solamente allorchè l' instruzione *è compiuta*, e talmente compiuta, che per regola generale, non si possono nel giudizio definitivo sentire altri testimoni, fuorchè quelli che furono già sentiti nell' instruzione preparatoria. Laonde ne emerge il seguente dilemma: o che l' imputato è conscio di essere innocente, e tale apparisce dagli atti o no. Se si verifica il primo punto, la legge gli offre il mezzo onde far apparire la verità, e far valere i propri diritti, nè in caso di dubbio potrà essere assoluto indebitamente.

O non è conscio d' essere innocente e tale non costa, e in questo caso o non farà la domanda d' essere giudicato definitivamente per tema di incontrar di peggio, o se sarà tanto ardito di farla, egli anderà incontro ad una più ampia informazione.

Ma se non fa la domanda del giudizio definitivo, non ottiene un' assoluzione definitiva, se la fa temerariamente, gli avvien di peggio. Ecco dunque che l' articolo da me proposto non può risultare che conforme ai più rigorosi rapporti di giustizia.

Per lo contrario, la disposizione dell' articolo del progetto è inconveniente sotto tutti i rapporti perchè

I. Canonizza un eccesso di potere contrario alla disposizione del Regolamento organico, non solamente perchè il giudice dell' accusa non può essere per sè stesso autorizzato a sorpassare i limiti d' un puro giudizio di prevenzione; ma perchè usurpa una facoltà che non può essere esercitata che dalla Corte di Giustizia con piena cognizione di causa (Veggansi i motivi stampati pag. 561-564).

II. È un favore *apparente* che in fatto pratico si risolve in una reale offesa dei diritti dell' innocente, perchè con un giudizio *provvisorio* si pone in libertà un uomo per tenerlo senza ragione, anzi contro ragione incerto della sua sorte e tinto da una macchia disonorante, perchè l' assoluzione che non è definitiva produce quest' effetto; e quest' effetto risulta dalla disposizione dell' articolo 409.

Questa poi è una reale offesa, anzi è una vera ingiuria. Dove cessa il sospetto, cessa il diritto ad offendere, e ad inquisire. Il diritto a procedere è una conseguenza del diritto di punire; e però è un diritto di pura difesa pubblica che solamente si estende a produrre la sicurezza. Egli dunque cessa dove cessa il pericolo e il sospetto, e dove incomincia la sicurezza. Ma constando che un uomo è innocente, cessa il sospetto; dunque il voler eccitare contro di lui il sospetto che non esiste e che si dichiara non esistere; il volere imprimere su di lui la marca di-

sonorante d'un uomo non purgato nell'onore, è un atto tirannico, perchè lungi che sia lecito ledere la fama, e tener in sospeso la sorte di un uomo tale, si è anzi obbligati a risarcirlo del torto ricevuto, e a lui si deve lasciare la facoltà di riagire contro gli autori della sua persecuzione.

L'onore è una proprietà; ed è la più importante proprietà dell'uomo sociale. Se costasse che ad un uomo fu tolta parte delle sue sostanze senza titolo, non si dovrebbe forse indennizzarlo? E perchè ciò far non si dovrà in materia d'onore? E perchè in vece si oserà di fargli giustizia in parte soltanto, e confiscargli l'opinione pubblica con una misura che lascia un'ombra disonorante? Niuna ragione anche politica autorizza questo partito, perchè si è dimostrato di sopra che col giudizio definitivo si produce tutto il bene senza la minima mescolanza di male. Con qual ragione pertanto si potrebbe porre una legge del pari assurda che iniqua?

Si dirà che anche dopo che un uomo è riconosciuto innocente *può essere* che insorgano nuove imputazioni. Rispondo che la mera *possibilità* non può dare diritto che ad un tiranno: perchè sulla mera possibilità si potrebbe porre sotto processo tutto il mondo; e più particolarmente l'uomo virtuoso.

Oltracciò non ogni imputazione offende l'innocenza perchè può essere calunniosa. Ma v'è di più. Con questa legge che impugno si provoca formalmente la calunnia: perchè dopo di averne incoraggito l'attentato col mandare un imputato in libertà provvisoria, sebben consti della sua innocenza, si dice al calunniatore: dopo il primo tentativo, tu puoi replicare il secondo.

III. Questo giudizio è poi *temerario*, perchè il vero ed ordinario criterio onde affermare o negare definitivamente un fatto, può risultare solamente dal pubblico dibattimento fatto a viva voce, e col confronto fra i testimoni e l'imputato.

IV. Iniqui sono gli accessorj di questo giudizio. Iniquo ossia *non equo* è tutto ciò che non equilibra l'offesa colla difesa. Per soprappiù d'un decreto puramente provvisorio si aggiunge che quando egli è pronunziato di ufficio, il R. Procuratore può appellare alla Corte d'appello. Ma qual è la causa in cui può appellare? Nelle cause nelle quali se l'imputato è condannato non può punto appellare. Onde, l'appello è sempre in *odio solo* di chi è dichiarato innocente. Più, nell'appello, l'imputato non può difendere nè il suo interesse nè la dichiarazione del Tribunale.

Quali sono le conseguenze? O che la Corte di appello conferma la dichiarazione d'innocenza, o la rigetta. Se la conferma benchè l'instruzione sia compiuta, l'innocente non è riconosciuto come tale, ma rimane in una perpetua incertezza della sua sor-

te. Se la rigetta, essa previene e corrompe il giudizio pubblico che si dovrà tenere avanti la Corte di prima istanza, poichè pronuncia definitivamente *sul fatto*, cioè che l'imputato non è innocente: e quindi, se la Corte di prima istanza assolve colle stesse prove, nasce una discrepanza scandalosa di giudicati cogli stessi atti.

Se la Corte di prima istanza si lascia prevenire, come deve nascere (il che è un gran disordine dell'amministrazione della giustizia) dal sentimento della Corte d'appello, ecco uno dei più gravi inconvenienti che tutte le legislazioni hanno sempre studiato di prevenire; ed ecco la legislazione stessa del Codice in contraddizione con sè medesima con altre parti, nelle quali questa massima è religiosamente osservata.

Per tutte le ragioni pertanto l'articolo del Consiglio legislativo deve essere tolto e sostituir vi si deve l'articolo da me progettato.

Obbiezione. — Taluno obbiettar mi potrebbe, che un innocente posto in libertà con un'assoluzione *ab instantia* (tanto importando la dichiarazione che lo libera dall'accusa colla condizione di rinnovarla contro di lui, se sopravvengono nuove prove) può intentare il giudizio *di Calunnia*; e quindi rimediare agl'inconvenienti da me allegati.

Risposta. — I. In primo luogo osservo che in niuna parte del Codice di procedura viene riservata *quest' azione*, nè si parla di un tal giudizio, del quale dovrebbero essere prescritte le forme, specialmente quando è *connesso ad un offensivo*, e quando dovrebbe aver luogo in qualità di giudizio *di eccezione*. Questo formerebbe un ostacolo gravissimo ai Giudici onde accordare un tal giudizio, e tesserne la procedura.

« Le Code judiciaire doit tout prévoir, tout préscrire; rien « ne se supplée: un acte de Procédure n'est pas toujours la suite « nécessaire d'un autre acte; la forme de chacun d'eux doit être « indiquée et la place qu'il occupera fixée. Il faut dire tout ce « qui doit être fait, parce que rien ne doit être fait qui n'ait été « ordonné » (*Observations preliminaires de la Commission pour la Redaction du code de Procedure civile*).

II. Non ogni volta che taluno può essere dichiarato innocente può aver luogo il giudizio di calunnia. Accadono talvolta delle combinazioni, dirò così fortuite, e talvolta così disposte dal solo fatto d'un delinquente che tenta di far cadere il sospetto su di un terzo *senza* denunzia o falsa testimonianza, che l'autorità pubblica di buona fede rimane illusa. Qual denunziatore o falso testimonio calunnioso trovate voi nella celebre causa dei Coniugi Langlade?

Ma se dall' altra parte l' innocente ha diritto alla reintegrazione ; e se questa dovesse dipendere dal solo giudizio di calunnia , l' innocente rimarrebbe talvolta defraudato del suo diritto e la pubblica autorità mancherebbe al più importante de' suoi doveri.

III. Ma dato e non concesso che si dovesse adottare il rimedio d' un giudizio posteriore *di calunnia*, io dico che perciò stesso che si concede questo rimedio, si riconosce che l' innocente ha diritto di essere definitivamente giudicato.

Ma questo diritto d' onde risulta ? Certamente dalle prove raccolte nel Processo. L' innocente dunque ha diritto di promovere il giudizio definitivo allorchè l' istruzione è compiuta. Al momento pertanto che viene pronunziata la reiezione d' accusa , egli ha diritto di chiedere il giudizio definitivo. Non v' è ragione per cui si debba promovere piuttosto alcuni giorni o alcuni mesi dopo, di quello che promoverlo all' istante dopo che l' accusa fu rigettata. Il Tribunale , pronunziata la liberazione dell' imputato , ha finito il suo uffizio. In caso di appello del Ministro pubblico e del querelante , la domanda dell' accusato di essere giudicato definitivamente non solamente non osta alle mire degli appellanti , ma concorre colle medesime : perchè il loro oggetto egli è appunto che l' accusato venga sottoposto al giudizio della Corte. L' effetto dell' ammisione dell' accusa voluto dagli appellanti consiste esattamente nel sottoporre l' accusato al giudizio definitivo.

Ma v' è ancor di più. Il giudicare prontamente e definitivamente un innocente , non è solamente un *diritto* dell' accusato ; ma egli è eziandio un *dover indeclinabile* della pubblica autorità.

Dopo che la giustizia ha fatto tutto a pro della pubblica sicurezza ed in aggravio d' un cittadino , esso è tenuto di far tutto a pro del cittadino , che fu sciauratamente aggravato. La pubblica autorità è in dovere di risarcire i danni fatti alla libertà, ed all' onore d' un uomo che fu preso di mira per favorire la causa comune, e che si scopre meritare la pubblica confidenza. Questi sono principj d' una giustizia essenziale ed indeclinabile.

Voler dunque rimettere l' accusato ad un separato giudizio da intentarsi a di lui carico , sarebbe una soperchieria e una denegazione di giustizia. Voi mi avete indebitamente aggravato fin qui , egli può dire : voi mi dovete dunque sollevare e risarcire, e risarcire il più prontamente che si può, perchè ogni ulterior protrazione fatica e dispendio che voleste aggiungere sarebbe un nuovo sopraccarico.

Resta dunque che la domanda del giudizio definitivo che io popongo , non deve essere rimessa a separato giudizio di calunnia.

DELL' ESERCIZIO

DELL'AZION PUBBLICA E PRIVATA

IN FORZA DELL' APPENDICE

AL CODICE DI PROCEDURA PENALE (*).

I. — *Primi fondamenti della riforma.*

Col decreto 7 dicembre 1810, posto in fronte all'appendice al codice di procedura penale, fu disposto quanto segue. « L'appendice al codice di procedura penale annessa al presente decreto, è adottata e forma *parte integrante* del detto codice di procedura ».

Il *motivo* principale delle aggiunte, riforme e modificazioni inserite nell'appendice, risulta dalle parole che stanno in fronte a detto decreto nei seguenti termini :

« Visto il decreto di S. M. I. e R. prescrivente l'attivazione nel regno del *codice penale adottato per l' impero di Francia* ».

« Considerata la necessità di regolare il codice di procedura penale in modo che *corrisponda* alle disposizioni dell'accennato nuovo codice penale ». = Decreta ec. =

Coll' articolo 89 e finale poi della detta appendice, si statuisce quanto segue : Sono abrogate tutte le prescrizioni del codice di procedura penale nella parte in cui fossero *incompatibili* colle disposizioni del presente decreto ».

In forza di quest'articolo la abrogazione o la deroga non è ristretta solamente alla disposizione esplicita fatta con formali parole della detta appendice, ma abbraccia eziandio la abrogazione, o la deroga *implicita* derivante appunto dalla *incompatibilità* delle disposizioni. Ciò è conforme ai principj generali in punto di abrogazione o di deroga comuni a qualunque ramo di legislane, non eccettuata nemmeno la costituzionale (*Giorn. di Giurispr. universale t. V*, *p*. 381 , 382).

II. — *Dell' azion pubblica. Paralello fra i due testi.*

Incominciando la lettura di questa appendice leggiamo l'art. 1° esposto nei seguenti termini : » L' azione diretta a far applicare

(*) Estratto dal vol. VII del *Giornale di Giurisprudenza universale.*

le pene spetta esclusivamente ai funzionari ai quali è la medesima confidata ».

« L'azione diretta al risarcimento dei danni cagionati da un *crimine*, da un delitto, o da una contravvenzione, può essere promossa da tutti quelli che hanno sofferto questi danni, col mezzo anche de' loro legittimi amministratori o rappresentanti ».

Se si paragoni la sostanza di quest'articolo dell'appendice cogli articoli 4 e 5 del codice di procedura penale, non si scorge *a prima vista* veruna *diversità*, talchè stando alla superficie delle cose, tu saresti tentato a dire essersi fatta una superfluità. Difatti l'art. 4 del codice di procedura dice « l'azion penale è essenzialmente pubblica.

« Nei delitti che il codice penale qualifica come pubblici, viene esercitata per officio dei funzionari pubblici destinati dalla legge. « Fin qui siamo nei termini identici coll'art. 1.° dell'appendice in cui si esprime, che l'*azione diretta a far applicare le pene spetta esclusivamente ai funzionari, ai quali è la medesima confidata.*

L'art. 5 del codice di procedura dispone che « l'azione civile appartiene ai danneggiati ed ai loro eredi ». Lo stesso dispone in sostanza la seconda parte dell'art. 1.° dell'appendice, come ora si è veduto. La conformità pertanto si verifica intieramente.

III. — *Continuazione*.

In che dunque sta la *differenza?* Noi troviamo nell'art. 4 del codice di procedura un'aggiunta esprimente che « nei delitti che il codice penale qualifica come PRIVATI l'azion penale non può *esercitarsi* dai funzionari medesimi che ad istanza della parte offesa ».

Ponderando i termini di questa parte del citato art. 4, noi troviamo che il legislatore, per una anticipazione sul codice penale che si doveva ancor pubblicare, suppose la distinzione dei delitti pubblici dai privati. Questa supposizione dipendendo dall'evento, ne veniva che se il futuro codice penale non ammetteva questa distinzione, per ciò stesso cessava la disposizione. In questo caso, se tutti i delitti del codice penale fossero stati qualificati di azion pubblica, la seconda parte di detto articolo 4, che esaminiamo, restava senza effetto per la mancanza del soggetto ivi anticipatamente contemplato dal legislatore.

Sempre però ne risultava che in forza dello stesso articolo 4, del detto codice, l'azion *alla pena* era essenzialmente *pubblica*, e doveva esclusivamente esercitarsi dai funzionari pubblici destinati dalla legge. Dunque ne veniva che la distinzione di privato e pubblico non feriva giammai la esclusiva *competenza del pubblico ministero* ad agir per la pena. Ciò risulta dallo spirito degli

articoli 321, n.° 2, 371, 390, 477, 516, 547, dai quali tutti risulta che l'intervento della parte civile nei giudizi criminali, e il diritto della medesima ad *impegnare* l'autorità pubblica, ad ascoltarla e a protaggerla (nel che veramente consiste la forza dell'azion giudiziaria), viene dalla legge unicamente fondato, autorizzato e limitato al civile interesse.

Dunque sul punto dell'*esclusiva competenza* dell'azion penale al pubblico ministero, e dell'unica appartenenza dell'azione civile alla parte privata, non avrebbe potuto passare discrepanza alcuna fra la legislazion francese e l'italiana, anche *ritenendo la distinzione* di delitti publici e privati.

Se dunque non si può verificare discrepanza alcuna nell'*attribuzione* esclusiva, rimane che tale discrepanza ritrovare non si potrà che nell'*esercizio* della medesima. Ognuno intende che un tal funzionario può benissimo essere investito esclusivamente d'una data facoltà, ma può essere nello stesso tempo *obbligato* d'esercitarla *a richiesta* di tali, o tali altri.

Tale è il senso delle parole = *nei delitti privati non può da loro esercitarsi che ad istanza della parte civile*, benchè questa secondo il codice di procedura penale non abbia azione che al *risarcimento del danno* recato dal delitto, come esprime l'art. 2.° del detto codice.

Ma se l'*esercizio* dell'azion pubblica penale è *riservato* intieramente al pubblico ministero nei delitti sì pubblici che privati; se l'unica differenza negli uni e negli altri in altro non consiste se non nella *dipendenza*, *o indipendenza* delle mosse del pubblico ministero (talchè nei delitti pubblici egli si *move d'ufficio*, come esprime la prima parte dell'allegato art. 4, del cod. di proc., e nei privati si move dietro istanza privata) dovremo noi dire per avventura che colla posteriore appendice siasi abolita così questa distinzione, che al ministero pubblico sia riservato sempre, *dal principio alla fine* del processo, di agire *di ufficio* in tutti i giudizi criminali per qualunque crimine, delitto e contravvenzione, su cui i tribunali sono provocati a giudicare?

Se ci limitiamo a considerare l'*ingresso* della procedura, dovremo noi dire che in forza dell'appendice, l'*iniziativa* spetti così esclusivamente al ministero pubblico, ch'egli non debba aspettar *mai* il primo impulso della parte privata, e possa invece incominciare ad agire d'ufficio per qualunque crimine, delitto, e contravvenzione?

IV. — *Fino a qual segno il privato venga escluso ora dall'obbligare l'esercizio del pubblico ministero.*

Se esistessero nel codice penale alcuni casi, nei quali, o per esplicita o implicita disposizione, il ministero pubblico aspettar

debba l' istanza della parte interessata ad agire in via penale, egli risulterebbe che la seconda parte di detto articolo 4, del codice di procedura penale sarebbe bensì stata abrogata in quella parte che riguarda l'*esercizio progressivo* dell' azion pubblica (avendola emancipata dall' influenza dell' istanza privata), ma non sarebbe stata abrogata in quella parte che riguarda l' *iniziativa* a procedere in alcuni delitti. Imperocchè quella parte dell' art. 4, non esprimendo quali siano i delitti di *istanza pubblica*, e quali di istanza privata, ma riferendosi in ciò al codice penale, e questo codice esprimendone alcuni, soddisfa abbastanza alla detta disposizione del codice di procedura, assegnando *qualche caso* in cui il ministero pubblico debba aspettare il primo impulso dal privato. Il numero maggiore o minore di questi casi non toglierebbe punto la disposizione di detto articolo 4, perchè ivi il legislatore si riporta intieramente al futuro codice penale... Dall' ipotesi passando al fatto, che cosa troviamo nel codice dei delitti e delle pene circa l' *iniziativa* del ministero pubblico ad agire criminalmente? O per dirlo in altri termini, l' azion pubblica penale riservata al ministero pubblico, può forse in virtù del codice dei delitti e delle pene essere sempre *incominciata* di ufficio?

Consultando detto codice penale, troviamo che nei delitti contemplati negli articoli, 336, 339, 357 e 433, esso dichiara, che non si possa procedere senza la denuncia o querela delle persone ivi indicate. Qui dunque si verifica, per disposizione espressa, che la seconda parte del citato articolo, in ciò che riguarda l' *iniziativa* della procedura penale, non fu abrogata, postochè nei citati casi il ministero pubblico *non può di ufficio incominciare* la procedura penale, ma deve aspettarne l' impulso e l' autorizzazione della particolare denuncia o querela delle persone offese.

Più ancora: considerando più attentamente le disposizioni del codice penale, troviamo avervi dei casi, nei quali la mancanza della querela della parte interessata fa sì che il fatto stesso non si presenti come delitto, perchè in essi *il consenso* della parte interessata toglie essenzialmente la qualità criminosa.

Qui giudiziosamente l' annotatore della detta appendice soggiunge: « La *contraffazione*, a causa d' esempio, contemplata negli articoli 425 e 428 del codice penale, non sarebbe un delitto, al quale il pubblico ministero potesse dirigere l' azion penale indipendentemente dalla richiesta del proprietario dell' opera contraffatta. Emergendo questo delitto dalla circostanza che il proprietario non vi abbia acconsentito, la sola di lui querela può somministrare al pubblico ministero la prova costituente il soggetto del delitto. Dicasi lo stesso del delitto di *cacciare* nei terreni altrui in tempo non proibito, e senza contravvenzioni ai re-

golamenti sulla delazione delle armi; del delitto di *pesca* nelle riviere non navigabili o non atte a trasporto fuori del tempo proibito, e senza uso di mezzi vietati; giacchè anche in questi due casi l'esistenza del delitto dipende dal difetto di consenso ne'rispettivi proprietari; di maniera che riclamando essi, si presumerebbe che avessero acconsentito, ed al pubblico ministero mancherebbe il soggetto dell'azione ». Tutto ciò vien confermato dalle sovra recate decisioni, e vien insegnato anche dal sig. MERLIN (Repertoire V.° *Tribunal correctionnel*).

Sortendo dal codice dei delitti e delle pene, ma non dalla giurisdizione criminale dei giudici, si trovano eziandio delitti, ne'quali il ministero pubblico deve aspettare l'impulso dalla parte privata, come fu anootato dalla decisione sopra recata. Imperocchè giusta il decreto 12 novembre 1810 di S. M., posto in fronte al nostro codice dei delitti e delle pene art. 5, viene disposto che « le pene portate dalle predette leggi e regolamenti (cioè dalle leggi e regolamenti d'amministrazione pubblica in tutte quelle materie che non sono state contemplate dal codice, e che sono dirette da leggi e regolamenti particolari, come dice l'art. 4), si applicano secondo le rispettive competenze dalle corti, tribunali, e giudici di pace, *osservate le forme di procedura ordinaria*, quando non ne fosse stabilita una speciale da alcuno degli stessi regolamenti ».

Da questo testo risulta manifestamente essere assai *più ampia* la sfera del codice di procedura penale, che la sfera del codice dei delitti e delle pene, per ciò stesso che le forme di procedura ordinaria si estendono a tutte quelle materie che non sono state contemplate dal codice stesso dei delitti e delle pene, e che sono dirette da leggi e regolamenti particolari. Se dunque debbonsi ritenere come di azione assolutamente pubblica tutte le materie comprese nel codice dei delitti e delle pene, non eccettuate o per disposizione espressa del legislatore, o per la natura stessa delle cose (come or ora fu avvertito), lo stesso in massima dir non si potrà delle materie degli altri regolamenti, allorchè le parti, che ne hanno interesse, non portino querela avanti i tribunali o giudici criminali, come appunto venne dichiarato dalla corte di cassazione dell'impero nella decisione sovra recata.

Ciò però s'intende nel caso che per disposizione speciale di detti regolamenti non fosse stato altrimenti disposto, o che per una connessione necessaria delle cose, i detti regolamenti non entrassero nelle disposizioni del codice dei delitti e delle pene, specialmente per quei casi ne'quali l'azion pubblica viene impegnata per delitti di grave momento, come per esempio i regolamenti di pubblica sanità in caso di veneficio o di altro simile delitto contro la salute pubblica, e i regolamenti sugli incendi, ec.

Posta questa considerazione, abbiamo nella procedura criminale molti casi disegnati tanto dal codice dei delitti e delle pene, quanto da altre leggi e regolamenti, ne' quali il ministero pubblico deve ricever il primo impulso dalla querela, o denunzia della parte privata.

Su tutti questi casi pertanto la seconda parte del detto articolo 4, non potrebbe dirsi derogata, allorchè l'istanza della parte offesa fosse considerata come necessaria *unicamente* per dar impulso, e porre in attività il ministero pubblico ad agire in via penale.

V. — *In qual parte di procedura verificar si può l'innovazione indotta dall'articolo I, dell'appendice al codice di procedura penale, benchè non la indichi espressamente.*

Fin qui adunque non si potrebbe scorgere un soggetto, ed un motivo reale di abrogazione, o di deroga operata dall'articolo 1.° dell'appendice al codice di procedura penale, posto a confronto coi primi articoli del codice medesimo.

Ma dall'altra parte egli è pur certo che col medesimo si è voluta fare un'innovazione all'anteriore codice di procedura penale. Questa innovazione in che consiste, e fino a che si estende? Ecco una questione fondamentale della massima importanza e della maggior estensione.

Se l'esercizio dell'azion pubblica compete in ambedue le leggi esclusivamente al pubblico ministero per incominciare ad agire deve aspettare che vengagli aperta la bocca dalla querela o denunzia della parte; egli è dunque evidente, che l'ultima differenza fra le due leggi non si potrà verificare che negli *stadi progressivi* della procedura. Ma l'appendice non parla nulla del periodo dell'istruzion regolare. Come dunque verificar si potrà un'abrogazione o deroga?

Io rispondo che l'appendice non esige una deroga esplicita; ma fa agire anzi la tacita fondata sulla *incompatibilità* delle disposizioni. Questa incompatibilità si verifica o no anche nelle sole conseguenze di diritto?

Niuno ignora, che ogni azione è essenzialmente *connessa* col diritto; ed anzi essa non è che un modo di esistere dello stesso diritto, come altrove fu osservato (*Giorn. di giurisprudenza univ.*). Se parliamo poi dell'azion giudiziaria, essa essenzialmente involge il diritto delle parti *ad impegnare* la pubblica autorità a far ragione alla loro domanda, ed alla loro difesa nei modi stabiliti dalla legge. In questo diritto ad impegnare la pubblica autorità consiste propriamente il requisito che distingue *l'azion giudiziale* dall'azione semplicemente legale. Esso forma quella che gli sco-

lastici appellavano *differenza ultima* della definizione. Il diritto dunque di procedere avanti ai tribunali in modo *di obbligare* l'autorità dei medesimi a far giustizia, costituisce propriamente l'essenza giudiziaria. Le regole colle quali si deve procedere riguardano non il diritto, ma la *maniera*. Riteniamo dunque nel codice di procedura penale la *distinzione* fra la parte propria del diritto, dalla parte risguardante *l'ordine* delle procedure. Ciò posto, rilevandosi dal decreto posto in fronte all'appendice essere la stessa appendice stata divisata onde conformare il codice di procedura penale, giusta i rapporti conseguenti di diritto nel codice penale francese, ne viene di conseguenza che le azioni giudiziarie penali, considerate indipendentemente dall'ordine delle procedure, debbono essere confermate al sistema del diritto francese, e per conseguenza tutto ciò che spetta alla *natura delle azioni*, alla facoltà competente alle parti che agiscono e si difendono in giudizio, deve essere regolato giusta i principj del diritto francese.

Si distingua la sanzion penale delle leggi *prima* del delitto, dal diritto di esigere la pena, e dai mezzi a ciò conducenti *dopo* il delitto. La *pena* è una cosa, e la *punizione* è un'altra. Nella punizione poi, diverso è il diritto della società, e diverso è quello del privato. Se quindi i modi subordinati all'uno debbono essenzialmente essere diversi da quelli dell'altro, l'appendice ha specialmente versato su questi diritti, e sui mezzi essenziali al loro esercizio, talchè gli ha voluti assolutamente divisi, purchè possano agire simultaneamente. Essa ha voluto *l'assoluta indipendenza* nel progresso della procedura.

Se dunque nel codice di procedura penale italiano si trovano disposizioni incompatibili sul punto di obbligare o il ministero pubblico o il giudice a deferire nell'esercizio della giurisdizion criminale alla istanza privata nei giudizi di alto criminale, di giustizia correzionale e di polizia, queste, in forza del recato art 89 ed ultimo dell'appendice, s'intendono o abrogate o derogate, o interpretate a norma delle disposizioni della legislazione francese.

Affine di rilevare se esista o non esista incompatibilità, conviene necessariamente porre a confronto le massime regolatrici dell'una e dell'altra legislazione sul punto preciso delle attribuzioni assegnate al ministero pubblico, ed alla parte civile nei giudizi criminali.

VI. — *Principj fondamentali sull'esercizio dell'azion criminale in conseguenza del nuovo codice dei delitti e delle pene.*

Prima di tutto, rammentar dobbiamo ciò che testè fu osservato, vale a dire, che secondo la legislazion francese il pubblico ministero non prende un movimento libero di ufficio in tutti i delitti, ma deve nei casi già esposti riceverne l'*iniziativa* dalla

denunzia, querela od istanza del privato che ne *ha interesse*. Dico che ne *ha interesse;* poichè senza di questo non si potrebbe ritrovare nemmeno un principio di azione, e la denunzia di tutt' altra persona estranea non impegnerebbe giammai, nè autorizzerebbe il movimento del pubblico ministero. L'azione pubblica pertanto nei mentovati casi riceve la sua iniziativa dall' azione civile della parte interessata e non da altri. La massima che « l'interesse è la misura delle azioni, e che quegli che non ha interesse non può esser ammesso ad agire » è universale ed ha luogo tanto nelle materie criminali (*Teoria delle azioni ed eccezioni della corte di cassazione dell' Impero art.* 3).

Dopo ciò passiamo agli altri casi ordinari, sui quali versar può la penale procedura. Questi abbracciano tutti quelli, nei quali ha sempre luogo non solamente l' azion pubblica penale, ma eziandio la *iniziativa* libera di ufficio per l' esercizio del pubblico ministero della medesima. Si domanda dunque.

1.° *A chi* appartenga o esclusivamente o cumulativamente questo esercizio?

2.° Quale ne sia *il modo* avuto in relazione alla competenza delle parti pubblica o privata nelle cause criminali?

Volendo succintamente presentare i principj fondamentali della legislazion francese su questo proposito (già indicati dalle recate decisioni), noi non potremmo ciò eseguir meglio di quello che ha fatto il sig. *Merlin* col seguente passo: « Questo articolo, dice egli, dice bensì *che l' azion pubblica viene esercitata a nome del popolo da funzionari specialmente stabiliti a quest' effetto*, ma esso non determina *il modo* dell' esercizio di quest' azione, ed ognuno intende abbastanza che quest' azione può essere esercitata tanto mediante *conclusioni* prese incidentemente alla procedura della parte civile, quanto mediante *requisitoria* diretta e principale ».

« Lo spirito delle susseguenti disposizioni del codice dei delitti e delle pene, ci obbliga a distinguere in questo proposito i processi di alto criminale dagli affari di polizia o semplice o correzionale. Negli uni *tutte* le procedure si fanno a diligenza del pubblico ministero. La parte civile può senza dubbio intervenirvi; ma ivi essa non esercita che una parte secondaria ».

« Negli altri il ministero pubblico può agire direttamente, ma esso può altresì essere sopravanzato dalla parte civile. Questa può da sè stessa *citare* il prevenuto sia al tribunale di semplice polizia, sia al tribunale correzionale, e in quest' ultimo caso il ministero dubblico non fa che dare le sue *conclusioni* per far *applicare* al prevenuto, se gli par colpevole, le pene inflitte dalla legge ».

« Lo stesso pur si verifica anche nel caso che non intervenga parte civile, mentre la legge non esige da parte sua, prima

del giudizio definitivo, che semplici *conclusioni* » (MERLIN, *Quest. de droit V. Tribunal correctionnel tom. IX p.* 276).

Analizziamo questo succinto prospetto avvalorato dalle recate decisioni; rileviamone le particolarità, le conseguenze necessarie, ed in fine paragoniamole col sistema del codice di procedura italiano.

In questo passo si distinguono le cause di alto criminale da quelle della giustizia correzionale e di polizia. Quanto a quelle di alto criminale il canone è semplice. In esse *ogni atto* di procedura in principio, in mezzo, ed in fine appartiene esclusivamente, e viene esclusivamente esercitato dal pubblico ministero, indipendentemente dal concorso della parte privata, e senzachè essa abbia mai diritto di ricercare da sè verun atto proprio della criminale procedura. Essa può soltanto, dopo di essersi costituita parte civile, promuovere l'azione dei danni con que' mezzi che sostanzialmente possono essere comuni alla civil procedura.

Ciò è d'essenza delle cose. Siccome l'esercizio dell'azione criminale consiste appunto nell'impiegare i mezzi informativi o assicurativi propri dell'azione penale, cioè propri al fine di far punir l'imputato se è colpevole; così la parte civile, alla quale quest'azione non compete, non potrebbe aver diritto a questi mezzi, come intieramente serbati all'esercizio della penale azione.

Posto questo principio ne viene necessariamente, che essa potrà bensì, querelandosi, notificare il danno derivante da un dato fatto, domandarne il risarcimento, suggerire le prove del fatto, come appunto farebbe in via civile; ma non potrà mai aver diritto a domandare, nè l'autorità pubblica avrà mai l'obbligo di concedere, verun *mandato* a di lei sola istanza, come mezzo intieramente riserbato all'azion penale del pubblico ministero, il quale essendo incaricato ad agire per la pubblica vendetta, viene autorizzato a chiedere que' mezzi che sono propri ad assicurare che la persona non isfugga dalle mani della pubblica autorità, e si sottragga al meritato castigo.

Questa conclusione viene espressamente avvalorata dalle su recate decisioni, dalle quali risulta che l'azione e la procedura penale, come non può essere ritardata a beneplacito della parte civile, non può del pari essere sospinta a di lei volontà: lochè avrebbe luogo, se senza la requisizione del pubblico ministero essa avesse diritto di far spiccare un mandato dietro la sola propria istanza. Le dichiarazioni su di ciò sono troppo espresse per abbisognare di commentario.

VII. — *Applicazione dei principj esposti al codice di procedura italiano. Dei mandati e degli ordini.*

Premesso tutto questo, veggiamo se siavi occasione di far

agire l'art. 89 dell'appendice al cod. di procedura penale? Per procedere con ordine distinguiamo la parte che riguarda la instruzione da quella che riguarda il GIUDIZIO.

Nella parte che riguarda l'istruzione, l'atto il più importante di tutti si è il MANDATO DI ACCOMPAGNAMENTO. Nell'art. 123 del detto codice di proc. penale si dispone come segue: « Qualora sieno raccolti tali argomenti che facciano ragionevolmente presumere chi sia l'autore o il complice del delitto, il giudice istruttore ad istanza del ministero pubblico *o del querelante* rilascia il mandato di accompagnamento, colle norme prescritte nella sezione II, tit. V di questa parte ».

Le parole, *o del querelante*, debbono considerarsi come cancellate in forza del detto articolo 89, perchè suppongono nel querelente una facoltà *incompatibile* col nuovo sistema di diritto o di azione criminale introdotto dall'appendice suddetta.

Difatti se parliamo dei giudizi di alto criminale, il querelante non ha qualità, nè per la natura dell'azione, nè per l'esercizio della medesima, perchè si tratta di un oggetto di esclusiva competenza del pubblico ministero, al quale solo tocca promovere la procedura, e domandare il mandato.

Se poi parliamo dei giudizi correzionali, il querelante non ha qualità di domandare un tale mandato per la natura della sua azione puramente *civile*, la quale nel suo esercizio esclude qualunque *mezzo coattivo* della persona, ed offensivo della libertà e dell'onore. Tal mezzo è sol proprio dell'azione penale autorizzato soltanto dal motivo di assicurare la punizione. Il querelante non può aver diritto che a mezzi civili, qual è appunto la *citazione*, e nulla più.

Tale è difatti il sistema della procedura criminale dell'impero, nella quale non solamente non è accordato al querelante verun diritto ad ottenere il mandato di accompagnamento: ma quel che è più, nelle materie correzionali in generale viene lasciato alla pubblica autorità il discreto arbitrio di emanarlo o di trattenerlo a norma dei casi e delle persone (*Code d'instruction crim. art.* 91).

Da tutto ciò pertanto emerge non essere mai permesso ai giudici il rilasciare nel nuovo sistema verun mandato di accompagnamento se non che dietro richiesta del *pubblico ministero*. L'agire in contrario formerebbe nel giudice un eccesso di potere, e darebbe giustamente luogo all'azione dei danni ed interessi contro di lui, oltre all'assoggettarlo ad una giusta censura disciplinare per avere violato indebitamente la libertà di un cittadino.

Ciò che fu detto circa il mandato di accompagnamento nei processi di alto criminale e di giustizia correzionale, dire pure

si deve del *mandato di comparsa* in qualunque causa possa accadere di farne uso. Ogni mandato è mezzo di procedura penale, ed esclusivamente appartenente all' azion penale. Esso costituisce uno dei mezzi propri onde esercitare quest' azione. Ma quest' azione è tutta esclusiva del ministero pubblico, e formalmente inibita al privato. Dunque i mandati non possono essere con diritto nè chiesti dal privato, nè a lui accordati dal giudice.

L' autorità delle recate decisioni conferma questa conclusione. Se nei crimini, ne' quali più *gravemente vien leso* il privato interesse, il querelante non ha diritto di esigere dal giudice nè direttamente, nè per mezzo del pubblico ministero un sol passo di criminal procedura, quand' anche si associ alla medesima, ma deve essere totalmente pedissequo, rimanendo a lui libera la sola via civile; che cosa dir si dovrà allorchè si tratta solo di delitti o contravvenzioni?

Ogni emissione dunque di un mandato qualunque fatto a sola istanza privata, è un atto fatto contro diritto. Il mandato quindi rilasciato in tal modo *è nullo*, ed eccede ogni potere del giudice.

Invece siccome il querelante in ogni causa esercitar non può che l' azion civile; così esso non può per proprio diritto nè domandare, nè ottenere che i soli mezzi propri dell' azion civile, e però il giudice procedendo a di lui sola istanza, non può ordinare o autorizzare se non che citazioni, ed ordinanze civili. Ciò riguarda solamente la *specie* dell' atto da intimarsi, e non le *forme estrinseche*. Quanto a queste, non v' ha difficoltà, anzi è di dovere che si usino le forme che competono ad un' azione civile esercitata avanti ai tribunali criminali.

Per la qual cosa, la seconda parte dell' art. 109 deve essere modificata come incompatibile colla nuova riforma. « Può (il giudice di pace) anche rilasciare prima della citazione ad *istanza come sopra* (cioè del ministero pubblico o del querelante) o d' ufficio *un mandato od un ordine di comparsa* per interrogare l' imputato, o per alcuna delle operazioni indicate nel precedente articolo » dice il detto articolo.

La facoltà di rilasciare mandati o ordini di comparsa ad *istanza del querelante* è tolta, e ciò tanto più, perchè non comparendo l' imputato si darebbe al querelante (il quale non agisce che per un danno derivante da contravvenzione di polizia) un positivo diritto di implorare l' arresto per un debito civile non privilegiato, contro l' imputato in forza dell' art. 228 del detto codice di procedura penale per costringerlo a comparire.

Ciò che si è detto dei mandati, molto più dir si deve degli *ordini* di comparsa, di accompagnamento e di deposito, de' quali parla l' art. 225 del cod. di procedura penale. Questi per

il sommo *interesse pubblico* della giustizia criminale furono autorizzati dalla legge in via di *mera eccezione* ristretta ai casi urgenti espressamente specificati dalla legge. « Si rilasciano (dice l'articolo) sempre provvisionalmente dai giudici o dai regj procuratori, e nei soli casi che non soffrono ritardo e che sonosi accennati a suo luogo » vale a dire nei soli casi espressamente contemplati, cioè 1.° il mandato *di comparsa* per inspezioni preliminari dei giudizi di polizia, in cui si esige rapidità (Art. 109).

2.° Quello *di accompagnamento* in caso che l'imputato rifiuti di ubbidire al mandato di comparsa (Art. 228).

3.° Quello pure *di accompagnamento* contro un *ozioso sospetto o vagabondo* imputato di crimine o delitto; prima che siano ancor raccolti tutti i mezzi di prove contro di lui prescritti dalla legge per gli altri cittadini (art. 229), semprechè però sia *sospetto di fuga* (Art. 236.) (1).

4.° Lo stesso mandato *di accompagnamento* nel caso che un testimonio rifiuti di comparire o finga malattia (643, 646).

5.° Quello *di arresto* in caso di fuga di una persona sorpresa in flagrante crimine o delitto (114). Qui il delitto deve per lo meno importare la detenzione correzionale autorizzante il mandato di accompagnamento, poichè sarebbe assurdo che in via preliminare e provvisoria fosse autorizzato un arresto che non po-

---

(1) Per la pratica esecuzione di questa parte del codice di procedura, dopo la emanazione del codice dei delitti e delle pene, è necessario di osservare che gli oziosi sospetti o vagabondi si debbono necessariamente distinguere in due classi: la prima abbaccia i *presunti*, la seconda i *dichiarati*.

Sotto il nome di *presunti* debbono intendersi quelli che in via di semplice polizia amministrativa sono posti negli elenchi ordinati nel decreto 18 ottobre 1802, e da altri.

Sotto il nome di *dichiarati* debbono intendersi quelli di cui parlano gli articoli 269, 270, 271, 272 e seg. del cod. dei delitti e delle pene.

Si domanderà ora, come e quando il giudice sarà abilitato a rilasciare un ordine di accompagnamento sulla sola denunzia o querela contro dell'imputato in vista della qualità di vagabondo, ozioso o sospetto? Egli è certo che se questa facoltà si può esercitare, in vista di questa qualità, essa deve *constare* al giudice *prima* di rilasciare il mandato. Essa dunque dovrà risultare o da *dichiarazione giudiziale*, o da *qualificazione* della polizia amministrativa, o da *informazione* di polizia giudiziaria presa nell'atto dell'istruzione.

Senza qualcheduno di questi mezzi niun giudice potrebbe scostarsi dalle forme ordinarie nel rilasciar un mandato di accompagnamento. Vaghe prevenzioni stragiudiziali, o nude asserzioni inserite nel processo non esimerebbero mai il giudice dalla incolpazione di *arresto arbitrario*, allorchè dietro alle medesime rilasciasse un mandato di accompagnamento contro un onesto cittadino, emancipandosi dai doveri ordinari impostigli dalla legge.

tesse permettersi nella regolare istruzione. Gli ordini di un giudice o del pubblico ministero *hanno lo stesso oggetto dei rispettivi mandati*. Sarebbe quindi cosa ingiusta, ed un vero abuso della forza pubblica, l'arresto provvisorio per una semplice contravvenzione di polizia, a meno che non si trattasse del caso che essa presentasse i caratteri di attentato imminente di un maggiore delitto

6.° Lo stesso *ordine* di provvisorio arresto è autorizzato nel caso di un *attentato* imminente di alto criminale o di giustizia correzionale (art. 114). Avvi la stessa, anzi una maggiore ragione in questo caso che in quello di flagrante delitto già commesso, perchè ancor meglio prevenire che punire. Quindi una rissa, un tentativo d'incendio, un tentativo manifesto di furto, ed altri simili autorizzano siffatto ordine.

7.° È pure accordato *l'ordine di arresto* contro colui, che obbligato dal giudice a star presente ad una visita giudiziaria criminale, tenta di allontanarsene (153).

8.° Un *tal ordine* finalmente viene concesso dalla legge al giudice contro colui che indiziato di delitto di alto criminale fosse sospetto di fuga (115), o apparisse reo nell'atto della visita fatta in di lui presenza per crimine.

In questi soli otto casi viene concesso l'uso di siffatti ordini provvisori. Ma essi sono tutti mezzi di *giustizia punitiva e di pubblico diritto* autorizzati dall'urgenza, o per tutelare la sicurezza pubblica coll'autorità del governo, o per assicurare i mezzi dell'amministrazione della giustizia punitrice.

Dunque nell'art. 225, in cui si dice che tali ordini *possono essere rilasciati anche senza richiesta della parte pubblica o* PRIVATA, la parola *privata* deve considerarsi come non apposta, perchè fa supporre in lei un diritto che non ha più.

Ecco le deroghe che in forza dell'appendice subì la procedura penale nella materia *dei mandati*, *e degli ordini*.

Le cose discorse fin qui versano solamente sulla *instruzion regolare*, nè riguardano punto i giudizi. Quanto a questi occorrono molte riflessioni, per mostrare ove cadano le deroghe operate per titolo d'*incompatibilità* del sistema introdotto dalla nuova appendice.

Questo non è il luogo nel quale io possa occuparmi di proposito dei criminali giudizi: basti l'aver presente, *non essere permesso alla parte civile, che interviene in un processo criminale, verun mezzo, che permesso non le sarebbe se agisse in via civile.*

DELL' APPLICAZIONE GIUDIZIALE

DEI PRECETTI PENALI POLITICI (*).

§. 1. *Esposizoine del soggetto.*

« I tribunali giudiziari non sono autorizzati a conoscere della legittimità od illegittimità dei precetti politici. Essi, riconosciuto colpevole l' imputato della contravvenzione, devono necessariamente condannarlo alla pena comminata nel precetto politico ». (Legge 10 vendemmiale anno 6 art. 29 e 45. — Reale decreto 12 novembre 1810 art. 4).

Questa decisione presa in un dato senso è conforme ai principj costituzionali e di diritto; ma presa in un altro senso è distruttiva di questi stessi principj, e di ogni civile libertà. Se la parola *legittimità od illegittimità* s' intende nel senso di giustizia od ingiustizia del precetto, in quanto esso può essere o no abusivo o gravante nelle materie, e fra le persone alle quali tali precetti si possono applicare, non avvi niuna difficoltà ad accogliere la tesi stabilita dalla corte di cassazione. Che se poi la parola di *legittimità* o di *illegittimità* si prende nel senso di *abilitazione od inabilizione* del funzionario ad emanare siffatti precetti (fatta astrazione se siano giusti o ingiusti (risguardo a certe persone, ed in certe materie, la massima surriferita è assolutamente falsa, incostituzionale, e distruttiva della civile libertà.

Affine di dimostrare questa tesi, conviene distinguere due cose, cioè:

1.° I doveri dei giudici nel prestare sussidiariamente il loro ufficio all' autorità amministrativa, applicando un regolamento od una ordinanza della medesima.

2.° Le materie e le persone, per le quali la legge autorizzò i precetti penali politici.

(*) Estratto dal vol. VIII del *Giornale di Giurisprudenza universale*,

§. 2. *Premesse necessarie per provare la tesi.*

Premetto in primo luogo che sotto il nome di *precetti penali politici* « s' intende un comando qualunque di un funzionario incaricato dalla polizia amministrativa, col quale esso ingiunge, o vieta una data azione, sotto la comminatoria di una data pena ».

Questa pena, in forza del citato art. 29 della legge 10 vendemmiale an. 6, consiste in una multa o nel carcere non estensibile oltre il termine di un anno; lo che viene ripetuto dall' art. 33 del decreto 22 settembre 1820, contenente tutte le disposizioni non abrogate della citata legge 10 vendemmiale, la quale abbraccia materie disparatissime ed estranee alla polizia amministrativa propriamente detta (1).

Premetto in secondo luogo il testo degli articoli ai quali la recata decisione si appoggia.

Si cita in prima l' art. 29 della legge 10 vendemmiale anno 6. Ecco come è concepito: « Li mezzi, che oltre le insinuazioni ed ammonizioni, restano a disposizione della polizia amministrativa pel buon successo delle sue incumbenze NEI CASI OCCORRENTI, sono le provvidenze economiche, *li precetti*, *ed ordini comminatorj di multe*, *o anche di carcere non estensibile però oltre il termine di un anno*, l' opera della forza armata destinata a mantenere la quiete interna del distretto rispettivo, il sequestro ed arresto provvisorio, le condanne pecuniarie non eccedenti la somma di lire 6 milanesi, la coercizione del carcere limitato al periodo di tre giorni, ed il bando dal proprio distretto o da qualche determinata parte del medesimo, ove si tratti di persone forestiere di dubbio carattere, o altrimenti sospette ».

Si cita in secondo luogo l' art. 45 della stessa legge, così concepito:

« La *contestazione giudiziale* non può mai estendersi alla *qualità e legittimità delle ordinazioni*, e provvidenze della polizia stessa. Esse non possono essere rivocate o modificate che per disposi-

(1) Questa legge dei comitati riuniti del 1.° ottobre 1797 fatta in un' epoca, in cui le basi del governo non erano per anco nè sviluppate, nè ordinate, non si restringe al solo ramo della polizia amministrativa (che risguarda la vigilanza e l' ispezione); ma si estende fin anche alla *gestione* amministrativa propriamente detta, talmente che assorbisce quasi tutti i rami della pubblica amministrazione; così p. e. abbraccia gli oggetti delle acque e strade (art. 15 e 40), le questioni di appalti (art. 41), l' amministrazione di sanità (art. 50), e occasionalmente per fino le spropori zioni per causa di pubblica utilità (art. 40 e seguenti).

zione dell'amministrazione centrale del dipartimento e del direttorio esecutivo » (*Della prefettura o del Re nel Consiglio di Stato*).

Si noti bene il tenore generale di quest' articolo. Esso non parla in particolare dell' obbligo dei giudici ad applicare precetti penali della polizia amministrativa, ma di applicare le provvidenze della polizia (la quale secondo l'estensione data da questa legge abbraccia tutta l' amministrazione (1)), vale a dire, qualunque ordinanza o così detta nozione economica dell' autorità amministrativa; lo che inchiude, come opinò la corte di cassazione, anche i precetti politici, che si pongono nel novero delle provvidenze, ordinanze o nozioni amministrative.

Si cita in terzo luogo l' art. 4 del decreto imperiale del 12 novembre 1810 posto in fronte al codice penale così concepito: « Continueranno però ad essere osservate le leggi ed i regolamenti d' amministrazione pubblica in tutte le materie che non sono state contemplate dal codice, e che sono dirette da leggi e regolamenti particolari ».

§. 3. *Esame della tesi.*

PUNTO PRIMO. — *Quali sieno i doveri dei Giudici in questa materia?*

Tutti questi fondamenti sono positivi, ma essi forse intendere ed applicar si debbono *senza veruna distinzione?*

Prima di tutto prendiamo in considerazione l' art. 45 ora recato, che obbliga i giudici ad applicare le ordinanze amministrative, lochè forma il primo punto di ricerca sopra proposto.

Quest' articolo è generale, come già sopra abbiamo osservato, ed abbraccia ogni sorta di regolamento e di ordinanza amministrativa. Ora si domanda se i giudici debbano applicare tali regolamenti ed ordinanze alla cieca, o con cognizione della competenza? Mi spiego: suppongasi che il regolamento o l'ordinanze contenessero un formale *eccesso di potere* (usurpando l' autorità legislativa, sia col controvertere la disposizione di una legge o di un decreto sovrano, sia collo statuire sopra oggetti, od oltre i confini delegati alla rispettiva autorità); domando se tale regolamento dovrebbe o potrebbe essere assolutamente applicato dal giudice? A questa questione fu già risposto negativamente colla scorta dei principj di diritto pubblico interno, sì naturale che positivo, e colle autorità luminose del sig. *Merlin*, e con

(1) In quest' ampio senso la parola *polizia* veniva intesa anticamente dai Greci (dai quali fu presa) come si può vedere presso *Aristotele* ed altri.

triplice decisione della corte di cassazione dell'impero pronunciate per interesse della legge (1).

La somma del discorso si riduce a ciò che segue:

1.° Ogni pubblico funzionario non è nè legislatore, nè sovrano; ma semplice suddito incaricato di far eseguire le leggi. La podestà a lui conferita è una servitù rispetto al governo, ed un impero delegato e rappresentativo rispetto ai cittadini. Egli dunque non può avere nè altra *qualità*, nè altra *quantità* di poteri, nè altra *maniera* di usarne, che quella che gli fu *prefinita* dalla legge. Ogni suo atto adunque che ecceda o controverta questi limiti è un eccesso di potere, è un atto nullo e punibile (2).

Se dunque in certe materie il *funzionario* non è mero esecutore delle leggi speciali, ma anche *legislatore* locale esso lo è solamente in forza d'un'*espressa facoltà* accordatogli dalla legge, ed intanto le di lui provvidenze, i di lui regolamenti sono obbligatorj per gl'inferiori, o sono intangibili dalle altre gerarchie in quanto sono virtualmente ed anticipatamente autorizzati dalla legge, salvo sempre il reclamo all'autorità superiore in caso *di abuso*, come dispone anche il citato art. 45 della legge 10 vendemmiale anno 6.°

Senza di questa espressa e precedente *autorizzazione*, tali atti sarebbero usurpazioni del potere sovrano, sarebbero veri delitti punibili, nè potrebbero essere secondati, ed appoggiati da altre autorità costituite. Come concepire che i giudici dovessero prendere oggi qual legge dei loro giudicati un delitto, di cui essi domani dovrebbero conoscere?

2.° L'ordine giudiziario per le nostre costituzioni è indipendente dall'ordine amministrativo, e non può riconoscere altri superiori che la legge e il Re (*v. nota antecedente*).

Se dunque esso deve applicare qualche regolamento o provvidenza amministrativa, ciò non fa in forza di alcuna dipendenza dell'autorità amministrativa, ma in forza di dipendenza del-

---

(1) Vedi il Giornale di Giurisprudenza Universale tom. 1, p. 341 a 360. Prego i miei lettori a consultarlo a scanso di ripetizioni.

(2) Vedi il codice penale art. 126 al 131 inclusive.

I motivi di quest'articolo si esprimono come segue — Rimane, o signori, un'altra classe di crimini e delitti contro la costituzione dell'impero. Per queste costituzioni l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa esistono con poteri distinti ed indipendenti; se l'una usurpa le attribuzioni dell'altra, l'ordine costituzionale è turbato, e lo è senza alcun dubbio del pari quando l'una o l'altra *di queste autorità osi arrogarsi il potere legislativo. Perciò nè i giudici, nè gli amministratori possono supplire con regolamenti alle leggi o ai decreti.*

la legge, che per una necessaria eccezione accordò al funzionario amministrativo una frazione di *legislatura locale*, che deve essere applicata al pari di una legge o regolamento del Re.

Perlochè nel caso di contestazione cadente su tali regolamenti, provvidenze o ordinanze, convien osservare se la questione cada sulla *attribuzione*, ossia sulla *podestà* del funzionario a fare quel tale regolamento od ordinanza, o cada sul semplice *abuso* nell' esercizio della podestà conferita. Quando cade sull' *attribuzione*, non solamente i giudici possono, ma debbono di ufficio conoscere se l' attribuzione si verifichi o no, come far debbono allorchè applicano l' art. 127 e seguenti del codice penale. E nel caso che trovino il ministro, il direttore, il prefetto od altro funzionario privo dell' attribuzione, debbono sotto pena di prevaricazione ASTENERSI dall' applicare l' ordinanza per sè stessa usurpativa della sovranità. Tale è anche il senso dei solenni giudicati sopra ricordati.

Che se la questione cade sul semplice *abuso* dell' autorità conferita, essi ciò non ostante debbono applicare l' ordinanza, come qualunque sovrano regolamento, salvo al superiore amministrativo il diritto di annullarla e di riformarla o di ufficio o dietro istanza di parte, come porta il citato art. 45.

Ecco in qual senso deve essere inteso ed applicato il riferito art. 45. Questo senso è necessariamente indotto dai principj costituzionali nostri e dalla disposizione del codice penale; questo senso è anche avvalorato dalle luminose massime del pubblico ministero requirente a nome del governo, e per interesse della legge sanzionate da moltiplici decisioni della cassazione dell' impero, col quale abbiam comuni tanto i principj costituzionali dell' ordine giudiziario, quanto il Codice penale che ne contiene la sanzione.

§. 4. PUNTO SECONDO. — *In quali materie, e per quali persone possano aver luogo i precetti penali politici?*

Soddisfatto così al primo punto, resta a vedere in quali materie, e per quali persone, la legge abbia autorizzati i precetti nali politici; lochè forma il secondo punto di ricerca sopra proposto.

Niuno sarà a mio avviso così pazzo a pensare che *indefinito* sia il campo dei precetti politici penali. Ciò sarebbe lo stesso che collocare un agente di polizia sul trono del Re, per far distruggere da una parte ciò che il Re fabbricasse dall' altra. Per lo contrario tutti i principj di ragione ci dicono che ogni precetto politico per l' onesto cittadino sta nella sola legge. Siccome al le-

gislator solo è riserbato di restringere la libertà vietando con sanzione penale la tale, o tal'altra azione, così al cittadino deve essere permesso tuttociò che la legge non vieta, lasciando all' opinione (molte volte più potente delle leggi), al sentimento morale, sviluppato ed afforzato dall' educazione, ed alle istituzioni religiose di supplire nel rimanente (1).

Se dunque il legislatore non sottrae cosa alcuna dall' *occhio* della polizia amministrativa, egli per massima generale sottrae tutto dalle di lei *mani*, appunto perchè la libertà del cittadino viene unicamente diretta e protetta dalla legge, la quale non permette che niuno possa venire inquietato per una azione antecedentemente non vietata sotto espressa sanzione penale.

Qualunque amministratore pertanto che si arrogasse d' intendere sotto minaccia di pena qualche azione permessa dalle leggi, commetterebbe un delitto contro le costituzioni per commetterne un altro contro la libertà civile.

Ogni giudice che applicasse una tale ordinazione, renderebbesi complice di questo doppio delitto.

Questa è la massima generale risultante dalle costituzioni, e dalle leggi penali del regno.

Se avvi qualche *eccezione* non è nel principio, ma nell' applicazione. La legge sola può fissare, come fissa questa eccezione, e la giustifica dietro la considerazione, che hannovi certe persone contro le quali sorge giustamente una abituale sinistra prevenzione, sì perchè esse non dânno alcun pegno di sè di subordinazione all' ordine, e sì perchè sono nella più prossima disposizione a turbare la pubblica sicurezza.

La loro condotta fu dunque posta sotto d' una speciale vigilanza della pubblica autorità; ed in conseguenza fu affidato ai funzionari politici un *poter discrezionale*, *coercitivo*, *e preveniente*, senza del quale tali persone probabilmente offenderebbero per mille modi non definibili la cosa pubblica, e privata. Tali sono le persone contemplate negli art. 269 e seguenti del codice dei delitti e delle pene, i forestieri che non dânno conto di sè e non osservano le discipline stabilite dai regolamenti, e i luoghi di prostituzione. Contro queste persone furono autorizzati i precetti penali della polizia amministrativa, come dopo la legge 10 ven-

---

(1) « Il godimento della libertà individuale è per l' uomo vivente in società il primo di tutti i beni, quello la di cui conservazione importa più essenzialmente alla sua felicità. Il governo e la legge devono adunque con religiosa attenzione proteggerla e preservarla da qualunque atto arbitrario, che procedesse dai ministri o dai loro agenti. » (Rapporto al corpo legislativo dei 15 febbraio 1810, sul lib. III, tit. I del cod. dei delitti e delle pene).

demmiale anno 6 vien disposto dal regolamento 22 settembre 1810, IL SOLO che contenga le parti non abrogate della detta legge, e il solo che racchiuda le disposizioni da osservarsi dalla polizia amministrativa comune, come vien dichiarato in fronte di detto decreto colle seguenti parole « riconosciuta la convenienza di ESTENDERE anche al nuovo dipartimento dell' alto Adige *l' osservanza delle disposizioni che sono in vigore nel resto del regno sugli oggetti di polizia amministrativa.*

Il solo silenzio della legge intorno alle altre persone, vale a dire, intorno alla universalità dei cittadini basta per garantirle da sì fatti precetti politici penali, e basta per vietarne l' uso ai funzionari politici ai quali non fu, e non potè essere accordato che per una mera eccezione espressa della legge (1).

§. 5. CONTINUAZIONE. — *Delle attribuzioni della polizia nelle private relazioni.*

La pace, la tranquillità, e la concordia sono in vero oggetti che stanno a cuore del Sovrano al pari della sicurezza: ma esaminando il sistema attuale delle leggi del regno, noi dobbiamo distinguere la pace, la concordia, e la tranquillità *privata* dalla *pubblica*. Il potere di usare dei mezzi preventivi per conservare la pubblica, fu affidato alla polizia amministrativa, il di cui oggetto perpetuo e proprio si è la *cosa pubblica* (2).

Per lo contrario l' uso di tali mezzi per conservare la privata, fu posto nelle attribuzioni del giudice di pace, come espressamente dispone il regolamento organico (3). Questa separazione è una sonseguenza del princip'o costituzionale proclamato altrove da Sua Maestà, che « lo stato dei cittadini sta sotto la protezione dei tribunali ».

La polizia amministrativa, allorchè si tratta di agire per la pubblica tranquillità, è autorizzata ad usare della forza per il

(1) Di questi precetti penali penali politici introdotti presso di noi, io non ne ho potuto trovar traccia nelle leggi normali della polizia francese, di cui leggiamo la raccolta nel *code de la police* presso FLEURIGÉON, Code administratif. tom. III part. I, pag. 1 a 49.

(2) « Il mantenimento dell' ordine pubblico, e la tutela della pubblica sicurezza formano il primario e generale oggetto della polizia. » Ecco le prime parole della legge 16 vendemmiale an. 6. Vedi anche l' art. 39 della stessa legge.

(3) « Il giudice di pace procura di sopire le risse e le inimicizie, e di prevenire ogni sorte di delitti. » Fa uso di tutti i mezzi coattivi che sono in di lui potere, e che vengono determinati da speciali regolamenti. « Regolamento organico 13 giugno 1806, art. 36 e 37 ».

presente, e non a intimare precetti penali per il futuro. Il futuro non può importare che una recidiva punibile secondo la legge; ed il presente offre una infrazione alle leggi conservatrici della tranquillità, e della pace, cui la polizia reprime, e *fa punire.*

Ma allorchè si tratta di agire per la pace, e per la concordia privata, la polizia amministrativa può bensì cooperare coi giudici di pace, ed anche interporsi da sè come mediatrice con mezzi non repressivi, ma non trovo nè alcuna legge, nè alcuna ragione che l'autorizzi ad usare dei precetti penali politici. La semplice disordinata condotta personale, e le discordie domestiche per tanto, e quelle degli artisti e manifatturieri che non prorompono in veri delitti, sono per massima generale sottratte dall'azione della polizia amministrativa, sì per ragione delle attrizioni, e sì per ragione di disposizione positiva di legge. Impe-rocchè anche prima che l'attuale ordine delle cose fosse stabilito, fu prescritto che il *funzionario* amministrativo « procurerà di mantenere la *tranquillità e quiete*, nel proprio circondario, praticando le opportune INSINUAZIONI ne' modi permessi alla polizia amministrativa per sopire, e *conciliare* le private dissensioni, specialmente nelle famiglie, e tra gli artisti e manifatturieri ». (Art. 92 della legge 10 vendemmiale anno 6).

Qui si parla d'*insinuazione*, e di *conciliazione*, e non di precetti penali : e questa locuzione in un oggetto di eccezione, come questo, basta per escludere qualunque interpretazione estensiva, atta a comprendere un potere penale riservato alla sola legge espressa.

Tanto più ciò si verifica in oggi, quanto più è certo che il potere preventivo e conciliativo delle private contese fu da una parte posteriormente trasportato nei giudici di pace, e dall'altra (decreto suddetto 22 settembre 1810, riguardante gli oggetti della polizia amministrativa) non si richiama alla medesima veruna attribuzione su di questo proposito.

Il pretesto dello scandalo pubblico non calcolato dalla legge, non potrebbe mai autorizzare un eccesso di potere, quale sarebbe quello di emanare precetti politici penali per questo motivo. L'idea vaga di scandalo in tante guise alterabile presso gli agenti del governo secondo i pregiudizi, e le abitudini di educazione applicata all'esercizio di un potere, dirò così, legislativo penale, oltre i casi contemplati dalle leggi attuali (le quali provvidero abbastanza alla conservazione del costume, e della opinione pubblica), non potrebbe mai abilitare un funzionario pubblico ad usurpare il potere legislativo, ad offendere la libertà civile accordata dalle leggi. E se qualche oggetto veramente importante fosse sfuggito al legislatore, ciò potrebbe bensì somministra-

re il motivo d' implorare dal Re un regolamento legislativo, ma non mai di colpire i cittadini con divieti penali per azioni prima non riprovate e punite da una legge espressa.

Per la qual cosa lungi che in caso alcuno di private dissensioni, o di una disordinata condotta privata, io possa riconoscere come legittimo l' uso dei precetti penali della polizia amministrativa, e confesso che non veggo come si potesse impedire la procedura criminale che venisse promossa contro di un funzionario politico che spiccasse tali precetti; e come il governo potesse ragionevolmente negare l' autorizzazione a tradurne in giudizio criminale un tale funzionario per delitto commesso nell' esercizio delle sue funzioni.

§. 6. *Conseguenze pratiche.*

In forza delle cose discorse fin qui, che cosa far debbono sì i giudici che le parti, nel caso d' un precetto politico illegale?

Risposta. O l' illegalità del precetto politico risulta dalla sua *incompetenza* nel senso sovra spiegato, o risulta dalla sua *ingiustizia* posta la sua *competenza*. Se risulta da *incompetenza*: i giudici debbono astenersi dall' applicarlo. A questo fine il tribunale in seduta privata, udite le conclusioni del pubblico ministero, fa la sua dichiarazione ne' seguenti termini: *Il tribunale visto ec., considerando ec., udite le conclusioni del regio procuratore, dichiara di non credersi abilitatato ad applicare il precetto*, ec. ec.

Contro di questa dichiarazione, concernente il titolo di *competenza*, non si può opporre che il ricorso in cassazione a norma dell' art. 118 e 119 del cod. di procedura penale per parte del pubblico ministero.

Lo stesso ricorso compete alla parte privata per lo stesso titolo, quando dopo l' eccezione data all' udienza fosse stato applicato un precetto politico incompetente, salvo sempre alla parte stessa o al pubblico ministero a promovere il giudizio criminale contro il funzionario per delitto commesso nell' esercizio delle sue funzioni (1) a norma dei principj già accennati; cioè rispetto al privato per i danni e interessi, e rispetto al ministero pubblico per la penale.

Se poi la illegalità del precetto politico non risulta da incompetenza, ma da sola *ingiustizia* o semplice abuso di potere,

(1) Niente osta che quest' azione sia promossa e vengano addirittura assunte tutte le informazioni. Solamente quando si tratti di spiccare un mandato, o di citare un agente immediato dell' amministrazione per l' azione dei danni ed interessi, è necessaria l' autorizzazione (Vedi il citato giornale tom., pag. 48 e 49).

*

allora i giudici, conosciuta in fatto la colpabilità del contravventore, *come in tutti gli altri giudizi*, applicano il precetto come una legge, salvo sempre *l' appello* proprio ai giudizi correzionali (1), e salvo sempre alla parte lesa il diritto di reclamare all' autorità amministrativa superiore contro il precetto medesimo, a norma del recato art. 45 della legge 10 vendemmiale anno 6.° Se l' esito del ricorso amministrativo è favorevole al ricorrente, egli può promovere l' azione de' danni in via civile; a questo effetto egli può dimandare l' autorizzazione contemplata nell' art. 29 del III statuto costituzionale a tradurre in giudizio il funzionario che gode della garanzia costituzionale, mediante supplica diretta al Re nel suo Consiglio di Stato, appoggiandosi e facendo valere la decisione superiore annullante il precetto. Ottenuta l' autorizzazione egli promove avanti i tribunali civili la sua azione de' danni ed interessi a norma della legge.

Siccome però egli è spediente di attenersi alla nota regola = *melius est intacta jura servare, quam post vulneratam causam rimedium quaerere* = così il privato colpito da un incompetente o ingiusto precetto politico dovrà addirittura rivolgersi all'autorità che lo emanò onde farlo ritrattare. Ciò non potrebbe soffrire difficoltà, perchè non trattasi di un giudizio contraddittorio di sua natura irretrattabile dall' autorità amministrativa giudicante (2), ma bensì di una semplice ordinanza o nozione economica di sua natura ritrattabile dalla stessa autorità che lo emanò: tale essendo il privilegio dell' autorità amministrativa.

In vista di questo reclamo, l' autorità che spiccò il precetto o lo ritratta immediatamente o no: se lo ritratta, ecco rimediato all' indennità della civile libertà: in caso contrario, ecco aperto il ricorso all'autorità superiore a norma del citato art. 45.

In questo frattempo però il privato è obbligato ad obbedire al precetto medesimo.

Ecco le regole pratiche, che secondo le leggi vigenti debbonsi osservare su di questa materia.

FINE DELL' OPERA.

---

(1) Vedi art. 81 della citata legge 10 vendemmiale anno 6, combinato coll' art. 48 del regolamento organico 13 giugno 1806.

(2) Vedi il Giornale di Giurisprudenza universale, tom. VIII, pag. 145 e seguenti.

INDICE
DELL'OPERA

PARTE PRIMA.

DELLO STATO DI NATURALE INDIPENDENZA.

APPENDICE.

PARTE SECONDA.

DELLO STATO DI NATURALE SOCIETA', O SIA DELLA SOCIETA' D'EGUALI.

PARTE TERZA

LIBRO PRIMO

CONDIZIONI E VEDUTE RIGUARDANTI LA SCELTA E LA PROPORZIONE DELLE PENE.

LIBRO SECONDO

CONDIZIONI E VEDUTE RIGUARDANTI LA RESPONSABILITA' PENALE.

PARTE QUARTA

LIBRO PRIMO

DELL' ATTENTATO NE' SUOI RAPPORTI ALLA PARTE ESECUTIVA DEL DELITTO.

LIBRO SECONDO

PARTE QUINTA

DEL PREVENIRE LE CAGIONI DEI DELITTI.

PARTE SESTA

DEL MODO DI APPLICARE I PRINCIPJ RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO PENALE.

I. — OPUSCOLI DI SUPPLIMENTO

II. — ARTICOLI DI DILUCIDAZIONE

PROGETTO

DI CODICE DI PROCEDURA PENALE

LIBRO SECONDO

LIBRO TERZO

DI ALCUNI SPECIALI GIUDIZI.

ULTIME E PIU' NECESSARIE AGGIUNTE E RIFORME AL PROGETTO DI CODICE DI PROCEDURA PENALE.

PARTE PRIMA

LIBRO PRIMO, PARTE SECONDA.

LIBRO SECONDO

DELLA GIUSTIZIA.

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

FINE DELL' INDICE.